

Atti Sen. Regno 2-39

19-2-1877

San. ... 2/3/1877

1021-123

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

LEGISLATURA XIII.

Sessione 1876-77 - 1^a della Legislatura

VOLUME SECONDO.

TORNATE DAL 15 MAGGIO AL 21 GIUGNO 1877



ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO DI FORZANI E COMPAGNI

1877

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

1952

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

XLVII.

TORNATA DEL 15 MAGGIO 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Sunto di petizioni — Omaggi — Presentazione di cinque progetti di legge, di tre dei quali è chiesta ed accordata l'urgenza — Commemorazione del Senatore Loschiavo — Parole di condoglianza del Presidente sulla morte, avvenuta il mattino, del Senatore Pes di Villamarina — Comunicazione di un messaggio del Ministro di Grazia e Giustizia alla Presidenza, e di due lettere del marchese T. Spinola, che dà le sue dimissioni dalla carica di Questore — Proposta del Senatore Lauzi, appoggiata dal Senatore Michelini, ed approvata all'unanimità.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, della Guerra, dei Lavori Pubblici e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CHIESI dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 92. Il presidente della Associazione farmaceutica di Napoli sottopone alcune osservazioni contro la libertà illimitata dell'esercizio farmaceutico.

93. Tre impiegati addetti all'Archivio notarile di Milano, domandano che venga sollecitata l'attuazione della legge di riforma del notariato per il miglioramento della loro condizione.

94 e 95. Il Consiglio comunale di Favara (Girgenti) e la Giunta municipale di Camastra (Girgenti), fanno istanza perchè dal Senato venga approvato il progetto di legge per la facoltà al Governo di modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

96. La Giunta comunale di Tragagnano (Trani)

fa istanza onde ottenere che non venga concessa proroga ulteriore di quella della legge 8 giugno 1873 per la commutazione delle decime.

97. La Camera di commercio ed arti di Porto Maurizio fa istanza perchè sia richiamata l'attenzione del Governo sull'opportunità di adoperarsi di concerto col Governo della Repubblica francese, allo scopo che venga abolita in Montecarlo di Monaco la casa da giuoco ivi esistente.

Fanno omaggio al Senato:

Il comm. Demetrio Salazzaro di un suo *Discorso sulla coltura artistica dell'Italia meridionale*.

Il Senatore comm. Fedeli, dei fascicoli 1 e 2 del *Commentario clinico di Pisa*, redatto da dottori Barduzzi, Fedeli e Nerazzini.

Il Senatore conte Torelli, del *Compendio storico e tecnico del prosciugamento del Lago di Fucino*, con relativo atlante, redatto dagli ingegneri Brisse e Rotrou.

L'avvocato Arsenio Crespellani, di un suo *Compendio storico di Savignano sul Panaro*.

L'avvocato G. B. Castagnola di un suo opuscolo intitolato: *Nove mesi di facente funzioni di Sindaco in Chiavari*.

Il Senatore conte Antonini, dei suoi *Accenni genealogici e note storiche sui baroni di Waldsee o Walsee, i visconti di Mels, i signori di Prodolone e di Colloredo*.

Il prof. Francesco Berlan, di una sua *Memoria storico-bibliografica sugli Statuti municipali milanesi dall' XI al XVI secolo*; dei suoi *Cenni ed appunti sulle due edizioni Milanese e Torinese delle consuetudini di Milano dell'anno 1216*; degli *Statuti di Origgio dell'anno 1228*; degli *Statuti di Varese dell'anno 1347*; e di una Favola eterogenea in versi vernacoli di Francesco Gritti intitolata: *Le Giozze d'oro*.

Il Senatore comm. Massarani, delle seguenti sue opere, intitolate: *Studi di letteratura ed arte*; *Studi di politica e di storia*; *Eugenio Camerini, i suoi studi e i suoi tempi*; *Legnano, grandi e piccole storie*.

Il Direttore generale delle Gabelle, della *Stadistica del commercio speciale d'importazione e di esportazione dal 1° gennaio al 31 marzo del corrente anno*.

Il Conservatore del Museo civico e della Biblioteca di Udine, di un *Indice dei documenti per la Storia del Friuli dal 1200 al 1400, raccolti dall' Ab. Giuseppe Bianchi*.

Il Senatore barone Arezzo, di *alcuni suoi versi*.

L'Associazione nazionale italiana degli Scienziati, Letterati ed Artisti, del fascicolo 1° di quella *Rivista*.

I Prefetti di Forlì, Sondrio, Bologna, Belluno, Porto Maurizio e Milano, degli *Atti di quei Consigli provinciali dell'anno 1876*.

Il Presidente della R. Deputazione di Storia patria di Torino, del volume XVI della *Miscellanea di Storia italiana*.

Presentazione di cinque progetti di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento per l'approvazione della convenzione con cui si concedono i servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo e nei mari dell'Indo-China con le Società Rubattino e Florio (V. *Atti del Senato N. 61*).

Prego il Senato di voler dichiarare l'urgenza per questo progetto di legge, urgenza veramente grande, poichè i nuovi servizi di navigazione dovrebbero entrare in vigore col primo luglio prossimo, mentre colla fine di giugno cesserebbero gli attuali. Dunque il Senato vede quanto urgente sia il discutere il più presto possibile questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici. Quanto alla chiesta urgenza, ne interrogherò il Senato dopo di avere udite le altre comunicazioni del Governo.

Ora ha la parola l'onorevole Ministro dell'Interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Per incarico del mio Collega, l'onorevole Presidente del Consiglio, ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta di ieri, concernente modificazioni alla dotazione della Corona (V. *Atti del Senato N. 62*).

Ho pure l'onore di presentare al Senato un altro progetto di legge approvato parimente dall'altro ramo del Parlamento nella tornata dell'11 corrente mese, relativo a spesa per l'acquisto degli oggetti di attrezzeria e macchinismo, addetti al teatro di S. Carlo di Napoli (V. *Atti del Senato N. 63*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'Interno della presentazione di questi due progetti di legge, il primo dei quali presentato a nome del Ministro delle Finanze. Entrambi saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

PRESIDENTE. Ha ora la parola l'onor. Ministro della Marina.

MINISTRO DELLA MARINA. Ho l'onore di presentare al Senato, d'accordo col mio onor. Collega Ministro delle Finanze, un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta dell'11 corrente mese, col quale si stabilisce un organico del materiale della Regia marina militare (V. *Atti del Senato N. 64*).

Mi permetto ad un tempo di pregare il Senato a voler dichiarare d'urgenza questo progetto di legge, che importerebbe assai potesse essere attuato al più presto possibile.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Ministro della Marina della presentazione di questo progetto

di legge, che sarà al pari degli altri stampato e distribuito negli Uffici.

Ora ha la parola l'onor. Ministro della Guerra.

MINISTRO DELLA GUERRA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, relativo alla leva militare dei giovani nati nel 1857 (V. *Atti del Senato N. 65*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della Guerra della presentazione di questo progetto di legge, che sarà ugualmente stampato e distribuito agli Uffici.

Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha chiesto che il progetto di legge sulla convenzione per i servizi postali commerciali e marittimi sia decretata d'urgenza.

Se nessuno chiede la parola, l'urgenza si intende decretata.

Parimenti il signor Ministro della Marina ha chiesto che sia decretata l'urgenza del progetto di legge che riguarda appunto l'organico del materiale della Marina.

Se non vi è opposizione, quest'urgenza s'intende accordata.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Il Governo non ha chiesto l'urgenza per il progetto di legge riguardante la Lista civile, perchè ha creduto che il Senato avesse voluto occuparsene immediatamente; siccome però l'egregio Presidente ha fatto una certa distinzione tra i progetti testè presentati, e non si è parlato dell'urgenza per il progetto della Lista civile, così io ne domando l'urgenza.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, anche quest'urgenza s'intende accordata.

Ora si deve stabilire dal Senato a chi debbano essere rinviati i due progetti di legge; il primo: Convenzione per i servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo e nei mari dell'Indo-China colle Società Rubattino e Florio; il secondo: Modificazioni alla dotazione della Corona.

L'art. 19 del Regolamento dice:

« La Commissione di finanze si compone di quindici membri ed è incaricata del preventivo esame dei bilanci attivi e passivi dello Stato,

delle domande di crediti supplementari e delle leggi di approvazione dei conti. Alla medesima Commissione viene pure affidato l'esame delle leggi d'imposta, e generalmente di tutte quelle che hanno diretta relazione colle finanze dello Stato, salvo venga altrimenti disposto dal Senato, il quale sarà a questo fine interrogato dal Presidente. » ecc.

Ora, hanno, secondo il mio parere, relazione diretta colle finanze dello Stato i due progetti di legge che riguardano l'uno le convenzioni marittime, l'altro la dotazione della Corona.

Domando perciò al Senato se intende che questi due progetti di legge debbano essere rinviati alla Commissione di finanza.

Se nessuno chiede la parola nè la divisione, si intende che questi due progetti vengano rinviati alla Commissione di finanza.

Quanto all'altro progetto di legge che riguarda la spesa straordinaria di L. 92,000 per acquisto di oggetti di attrezzeria e macchinismo addetti al teatro San Carlo di Napoli, mi pare che vada da sè che si rinvi alla Commissione di finanza.

Se nessuno fa opposizione, si intende che questo progetto sia rinviato alla Commissione di finanza.

Commemorazione del Senatore Pasquale Loschiavo e annunzio della morte del Senatore Salvatore Pes di Villamarina.

PRESIDENTE. Signori Senatori.

Sento il dolore di dovervi annunciare che più non vedremo tra noi il comm. Pasquale Loschiavo conte di Pontalto.

Era nato nel comune di Radicena, della provincia di Reggio di Calabria, il 28 marzo 1811. Fornite a Reggio le prime scuole, e quivi educato a forti propositi, entrò giovanissimo nella Università di Napoli: si iscrisse tra quegli studenti di leggi: udì le lezioni di illustri cattedratici: meritò, ed ottenne nel 1830, la laurea di dottore nell'uno e nell'altro diritto.

Tornato alla sua Radicena, fu onorato dei più spettabili uffici comunali e distrettuali. Fu membro di parecchi Istituti scientifici e filantropici. Più che ogni altra cosa, augurava la redenzione della patria: e, com'era doviziosissimo, fu prodigo di pecunia alle imprese, dap-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1877

prima occulte, e di poi manifeste, che doveano plasmare libera ed una l'Italia.

Quando i popoli del mezzodì, animosamente rispondendo all'appello di Garibaldi, sursero unanimi contro la dinastia de' Borboni, il conte di Pontalto organò nel suo luogo nativo la milizia nazionale; le diede egli stesso armi e uniformi; la comandò egregiamente.

Nel 24 maggio 1863 fu eletto Senatore del Regno.

La morte lo còlse nel settimo giorno di questo maggio. I suoi conterrazzani piangono di quella morte come di sventura pubblica.

Purtroppo ho ricevuto, pochi minuti or sono, un altro tristissimo annunzio, che è quello della morte, avvenuta questa mattina, di S. E. il marchese Salvatore Pes di Villamarina, Senatore del Regno.

Il Senato comprende che, così d'improvviso, io non posso esser in grado di toccare, nemmeno brevemente, della vita e dei meriti di questo illustre nostro Collega; e quindi vorrà permettermi ch'io ne tenga parola in altra pubblica seduta. (*Vivamente commosso*) Esprimo soltanto sin da questo momento il mio sommo rammarico per la perdita di un uomo che, tra gli altri eminenti suoi ufficî, ebbe quello di collega del conte di Cavour al Congresso di Parigi del 1856.

Ora prego i Senatori Segretarî di leggere la nota direttami l'11 maggio corrente dall'onorevole Ministro Guardasigilli; alla quale, ancorchè da me comunicata con circolare del giorno stesso a tutti i signori Senatori, stimo opportuno di dare pubblicità, mediante lettura nella presente tornata.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

« Roma, addì 11 maggio 1877.

« Eccellenza,

« Per chi conosce i sentimenti dell'animo mio, e quanto io ponga, com'è dovere, al di sopra di ogni cosa, il rispetto per le istituzioni e per gli alti Corpi dello Stato, e la più viva sollecitudine a custodirne l'autorità ed il prestigio,

non può essere dubbio che io veggo con dolore da alcuni organi della stampa eccedersi in questi giorni con la pubblicazione di articoli poco ossequiosi, anzi offensivi all'eminente Consesso cui l'E. V. così degnamente presiede.

« Non ho mancato d'invitare il Procuratore Generale a portare la sua vigile attenzione su tali manifestazioni, ed a procedere a termini di legge contro chiunque si rendesse colpevole di tali pubblicazioni irriverenti ed offensive. Ma all'E. V. è noto che, per l'art. 56 della legge sulla stampa, l'azione penale non può essere esercitata per reati di offesa al Senato ed alla Camera dei Deputati se non in seguito a deliberazione di queste Assemblee. In un solo caso forse potrebbe procedersi senza una loro deliberazione, quando cioè vi si agguingesse il voto di distruzione delle istituzioni costituzionali, od altro elemento di reato che permetta procedere d'ufficio; e non si mancherebbe in tale ipotesi di dar corso alla giustizia senz'altro.

« Ho creduto mio debito informare di ciò l'E. V., in attestato della coscienza che ha il Governo de' proprî doveri, e de' miei personali sentimenti di ossequio verso il Senato del Regno.

« *Devotissimo*
« P. S. MANCINI.

« A S. E.

« *il Comm.* SÉBASTIANO TECCHIO
« *Presid. del Senato.* »

PRESIDENTE. Prego pure i signori Segretarî di dar lettura di quest'altra lettera dell'11 corrente mese, dell'onor. Senatore Tommaso Spinola.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Roma, li 11 maggio 1877.

Ecc.mo ed On.mo Sig. Presidente,

« Se il desiderio e il dovere, che io aveva nel tempo stesso, di non staccarmi dall'onorevole ed egregio mio Collega prima che i Questori avessero reso conto della loro gestione durante l'anno trascorso non me lo avessero impedito, io avrei già prima d'ora chiesto al

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1877

Senato il favore di essere esonerato dall'onorevole e delicato ufficio nel quale oramai da due lustri ebbe la bontà di conservarmi, ma che, per la naturale estensione che a grado a grado sono andate pigliando le funzioni che ne dipendono, mi è divenuto in oggi di peso soverchio, a fronte di altre serie e importanti mie occupazioni, alle quali desidero di essere in grado di prestare sempre più assidua l'opera mia.

« Ora, quanto agli occhi miei appariva ed era un dovere, è fatto compiuto, avendo il Senato rivestito della sua approvazione il resoconto dell'anno 1876.

« Egli è perciò, che mentre sono lieto di poter cogliere questa occasione per esternare agli onorevoli Colleghi, che mi hanno fin qui onorato della loro fiducia e del loro suffragio, i sensi della mia sentita riconoscenza, prego l'E. V. di volere rassegnare al Senato la mia rinunzia alla qualità di Questore.

« Voglia ad un tempo l'E. V. gradire l'espressione del mio rispettoso e distintissimo ossequio.

« Dell'E. V.

« *Dev. servo e collega*

« T. SPINOLA. »

Ecc.mo ed On.mo

Comm. SEBASTIANO TECCHIO

Presidente del Senato del Regno.

PRESIDENTE. Dichiaro al Senato che appena ricevuta questa lettera ho creduto di farmi interprete del voto di tutti i signori Senatori pregando l'onorevole Senatore Spinola a non insistere in questa rinunzia. Io ho edotto le ragioni che mi parevano più opportune in proposito; ma esse non valsero a distogliere l'onorevole Spinola dalla sua rinunzia, e me ne diede partecipazione con altra lettera, della quale prego l'onorevole Segretario Chiesi di dar lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Roma, 12 maggio 1877.

Ecc. ed Onor. signor Presidente,

« Non saprei davvero trovar parole abbastanza adeguate per ringraziare V. E. delle

cortesie espressioni di cui Ella si è compiaciuta valersi a mio riguardo nella comunicazione fattami col riverito di Lei foglio 12 andante in risposta al mio del giorno precedente; espressioni che se certo le furono suggerite dalla squisita gentilezza dell'animo suo, pure non valgono a farmi meno persuaso della molta mia insufficienza.

« I motivi già da me addotti, ed altri miei particolari che mi riguardano anche più personalmente, non mi permettono, sebbene con mio vero rammarico, di recedere dalla determinazione da me presa e di corrispondere per tal guisa al cortese di Lei desiderio, che sarei lieto di secondare in qualsivoglia altra occasione.

« Non credo che il mio ritiro ragionevolmente possa dar luogo alle supposizioni accennate dall'E. V., dappoichè nessuno potrà mai dubitare della stima profonda, della sincera riverenza, che ho sempre professato e professo verso l'E. V. non meno che per tutti gli onorevoli Colleghi membri del Consiglio di Presidenza, dal momento che ebbi cura di esprimere, come già prima d'ora era mio fermo proposito di ritirarmi, e solo da un delicato sentimento di dovere ne fui impedito sinora.

« Convengo della possibilità che il progetto di bilancio per il corrente esercizio possa incontrare qualche opposizione, di cui già avuto abbiamo un indizio abbastanza significativo nel Comitato segreto di venerdì scorso; ma spero che V. E. non vorrà dubitare che anche dal mio stallo di semplice Senatore, la mia debole voce, per quanto possa valere ed essere efficace, non mancherà di patrocinare un progetto appiedi del quale sono conscio di aver posto il mio nome.

« Apprezzo del pari la di lei osservazione intorno alla difficoltà che forse possa esservi in questo momento per la nomina di un nuovo Questore; se non che, prego V. E. a riflettere che col sistema di un rendiconto e di un bilancio discussi per l'approvazione pressochè a metà d'anno, in ogni anno la difficoltà rinascerrebbe sempre, e sempre sarebbe la stessa; mentre d'altra parte, e per quanto riguarda il caso presente, la sollecitudine, l'attività e la solerzia dell'egregio Collega che rimane e che anche quando assente da Roma, non manca di tenersi a giorno e di occuparsi direttamente

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1877

con tutto lo zelo e l'intelligenza di ogni cosa che riguardi il decoro e il servizio del Senato, non può a meno di essere pienamente rassicurante.

« Voglia pertanto l'E. V. essermi indulgente se persisto nella mia determinazione, ed accogliere di bel nuovo la espressione dei sensi del mio riverente e profondo ossequio.

« Dell' E. V.

« *Devotiss. servo e Collega*
« T. SPINOLA. »

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Per quanto autorevole sia la parola che, bene interpretando i sentimenti del Senato, l'eccellentissimo nostro Presidente ha rivolta al Senatore Spinola, credo non andare lungi dal vero estimando che un voto esplicito del Senato possa avere ancora qualche maggiore peso; e siccome credo che realmente al Senato dispiaccia di privarsi dell'opera di un Collega tanto benemerito e tanto stimato, così io proporrei che l'onorevole signor Presidente volesse consultare il Senato su questa mia proposta, di differire cioè ancora ad accettare la rinuncia del marchese Spinola dalla carica di Questore, finchè non gli sieno fatti nuovi uffici a nome dell'intero Senato.

Senatore MICHELINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MICHELINI. Nuovo membro di questo Consesso, ma conoscendo per pubblica fama quali siano i meriti dell'onorevole mio amico il marchese Spinola, io credo opportuno di aggiungere la debole mia voce a quella dell'onorevole preopinante, e sarò lieto se i miei onorevoli Colleghi, che di tanta simpatia mi diedero ripetute dimostrazioni, avranno la bontà di accogliere questa mia domanda.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, io pongo ai voti la proposta dell'onor. Senatore Lauzi, appoggiata dal Senatore Michelini, che cioè la Presidenza debba fare nuovi uffici a nome dell'intero Senato, al signor commendatore Spinola, perchè voglia desistere dalla proposta della sua rinuncia dalla carica di Questore da lui egregiamente disimpegnata per oltre a due lustri.

Prego i signori Senatori che approvano questa proposta, di sorgere.

(Approvata ad unanimità.)

Se nessun altro chiede la parola, annunzio agli onorevoli signori Senatori che per la prossima tornata essi saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 2 3/4).

REVISED

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

The history of the United States is a story of growth and change. It begins with the first settlers who came to the eastern coast of North America. These settlers were mostly from Europe, and they brought with them the culture and customs of their home countries. Over time, these settlers and their descendants became known as the American people. They worked hard to build a new life in a new land, and they created a nation that was unique and free.

The American people have always been a people of ideas. They have believed in the rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. They have fought for these rights, and they have won. They have created a government that is based on the principles of democracy and freedom. They have built a nation that is strong and proud, and they have shown the world that it is possible to live in a free and just society.

The history of the United States is a story of many great men and women. These men and women have shaped the course of the nation, and they have left a lasting legacy. They have fought for freedom, and they have won. They have built a nation that is strong and proud, and they have shown the world that it is possible to live in a free and just society.

The history of the United States is a story of many great men and women. These men and women have shaped the course of the nation, and they have left a lasting legacy. They have fought for freedom, and they have won. They have built a nation that is strong and proud, and they have shown the world that it is possible to live in a free and just society.

XLVIII.

TORNATA DEL 24 MAGGIO 1877

Presidenza del Vice-Presidente CONFORTI.

SOMMARIO. — *Congedo — Sunto di petizioni — Omaggi — Giuramento del Senatore Bruno — Presentazione di due progetti di legge di cui è chiesta e accordata l'urgenza — Proposta della Presidenza, approvata.*

La seduta è aperta alle ore 3 20.

Sono presenti i Ministri della Guerra e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore LONGO domanda un congedo di giorni 21 per affari di servizio, che gli viene dal Senato accordato.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 98. Il Presidente del Comizio agrario di Sassari, sottopone al Senato una deliberazione del Comizio stesso, colla quale si esprime il voto che dai poteri dello Stato venga sancita la libertà di coltivazione del tabacco.

99. La Giunta municipale di Bagheria (Palermo), porge al Senato motivate istanze, onde ottenere che mercè la facoltà da accordarsi per legge, di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia, venga dal Governo accordato al comune anzidetto un ampliamento di territorio reclamato dalle esigenze.

100. La Giunta comunale di Caserta ricorre al Senato, onde ottenere che nel progetto di legge per modificazioni alla dotazione della Corona non venga compresa nella cessione al Demanio la tenuta di S. Leucio.

101. Il Presidente del Comitato direttivo dei veterani delle patrie battaglie, rassegna istanza onde ottenere, per interposizione del Senato, che venga accordata ai veterani predetti la ridu-

zione di prezzo di circolazione sulle ferrovie concessa ai militari in attività di servizio.

102 e 103. La Giunta municipale di Petralia Soprana (Palermo), ed alcuni abitanti del comune di Ventimiglia di Sicilia in numero di 53, fanno istanza, perchè venga dal Senato approvata e sollecitamente attuata la legge per la facoltà al Governo di modificare la circoscrizione territoriale dei comuni di Sicilia.

104. La Giunta municipale di S. Marzano (Taranto) fa istanza perchè dal Senato non venga approvato il progetto di legge per una nuova proroga dei termini per l'affrancamento delle decime ed altre prestazioni.

Fanno omaggio al Senato :

Il Senatore conte Selopis, presidente della R. Deputazione di storia patria, del vol. XVI della *Miscellanea di storia patria*.

Il Ministro della Marina, dell'*Annuario ufficiale della R. Marina pel 1877*.

Il Senatore commendatore Rizzari, delle sue *Osservazioni relative all'inchiesta parlamentare sulla condizione delle classi operaie agricole in Italia*.

L'avvocato Arsenio Crespellani, di una sua Memoria intitolata: *L'ambra dei sepolcreti e delle terremare del Modenese*, e di una sua *Nota geologica sui terreni e sui fossili del Savignanesi*.

Il Ministro di Agricoltura e Commercio, del volume 86 degli *Annali* di quel Ministero.

Il Ministro delle Finanze, di 115 esemplari del primo volume dell'*Annuario delle Finanze pel 1877*.

Il Senatore commendatore Bellavitis, presi-

dente della R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova, degli ultimi quattro volumi dei *Saggi* di quell'Accademia.

Il Sindaco di Firenze, degli *Atti di quel Consiglio comunale del 1876*.

I Prefetti di Catanzaro e di Rovigo, degli *Atti di quei Consigli provinciali del 1876*.

Giuramento del Senatore Bruno.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato l'onorevole Senatore comm. Bruno, i cui titoli vennero già convalidati, prego i signori Senatori Serra Francesco Maria e Pantaleoni a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula, il commendatore Bruno presta giuramento nella formola consueta.)

PRESIDENTE. Do atto all'on. comm. Bruno del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di due progetti di legge.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge: Nuovo riparto delle spese autorizzate per gli anni 1877-1878 con le leggi N. 2574 e 2577 in data 29 giugno 1875, per provvista di materiale di artiglierie da campagna di grosso calibro e per armamento delle fortificazioni. (V. *Atti del Senato N. 67*). E poichè il completare l'armamento delle batterie da campo è affare molto premuroso, così pregherei il Senato volesse dichiarare d'urgenza questo progetto.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della Guerra della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito

agli Uffici. Il Senato ha udito che l'on. Ministro chiede sia dichiarato d'urgenza questo progetto. Se non vi sono opposizioni l'urgenza si intenderà accordata.

(È accordata.)

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare, a nome dell'onorevole mio Collega il Ministro di Grazia e Giustizia un progetto di legge: Nuova proroga dei termini stabiliti negli articoli 1, 21, 22 e 27 della legge 8 giugno 1873 N. 1389, sull'affrancamento delle decime ed altre prestazioni fondiari (V. *Atti del Senato N. 66*).

Prego poi il Senato a volere anche per questo progetto decretare l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Domando al Senato se approva sia discusso d'urgenza anche questo progetto di legge.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Poichè i termini di cui è parola in questo progetto sono prossimi a scadere, ed è perciò necessario che sia discusso ed approvato il più presto possibile, io proporrei al Senato ch'esso fosse rinviato alla stessa Commissione che ebbe già ad occuparsene altra volta.

I membri di questa Commissione trovansi in Roma e sono gli onor. Senatori Trombetta, Miraglia, Corsi, Errante e Ghiglieri.

Chi approva questa mia proposta, sorga.

(Approvato.)

L'ordine del giorno è con ciò esaurito.

La seduta è sciolta alle ore 3 40.

XLIX.

TORNATA DEL 29 MAGGIO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Congedi — Comunicazione di un dispaccio del sindaco di Torino. — Proposta del Senatore Gravina approvata — Comunicazione di una lettera del Senatore Spinola che persiste nelle sue dimissioni dalla carica di Questore — Presentazione di due progetti di legge, d'uno de' quali è chiesta e accordata l'urgenza — Discussione del progetto di legge: Modificazioni alla dotazione della Corona — Comunicazione della Presidenza — Istanza del Senatore Amari — Comunicazione del Senatore Duchoquè, Relatore, di un telegramma del Municipio di Palermo — Spiegazioni del Presidente del Consiglio — Raccomandazione del Senatore Amari — Istanza del Senatore Pepoli G. — Risposta del Presidente del Consiglio — Comunicazione del Relatore di un messaggio della Giunta di Caserta, e sua istanza al Presidente del Consiglio — Risposta del Presidente del Consiglio — Replica del Relatore — Approvazione dei 7 articoli del progetto — Discussione del progetto di legge: Nuova proroga dei termini stabiliti negli articoli 1, 21, 22 e 27 della legge 8 giugno 1873, N. 1389, sull'affrancamento delle decime ed altre prestazioni fondiarie. — Dichiarazione del Senatore Pica, Relatore — Approvazione dei 2 articoli del progetto — Discussione del progetto di legge: Obbligo dell'istruzione elementare — Considerazioni e proposte del Senatore Pepoli G. — Risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Modificazioni alla dotazione della Corona — Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Nuova proroga dei termini stabiliti dalla legge 8 giugno 1873 sull'affrancamento delle decime ed altre prestazioni fondiarie. — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze ed i Ministri dell'Interno, della Marina, dei Lavori Pubblici e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore *Segretario*, CASATI, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 105. Il Presidente a nome della Camera di Commercio ed Arti di Catania, fa istanza perchè nel progetto di legge relativo alla convenzione per i servizi postali e commerciali marittimi vengano introdotte alcune modificazioni.

106. Giuseppe Ranzo di Benevento, domanda che non venga approvata la legge per la nuova proroga dei termini per l'affrancamento delle decime ed altre prestazioni fondiarie.

(Petizione mancante dell'autentica).

107. Rinaldo Rinaldi di Cimadolmo (Treviso) ricorre al Senato onde ottenere di essere provvisto di pensione per i servizi prestati dal defunto suo padre nell'esercito.

(Petizione mancante dell'autentica).

108. I sindaci a nome dei Consigli municipali di Roccagloriosa, Torreorsara, Castelruggero, San Giovanni a Piro e Celle di Bulgheria (Salerno) porgono al Senato motivate istanze onde ottenere che nel progetto di legge relativo alla convenzione per i servizi marittimi venga introdotta una modificazione che stabi-

lisca un approdo settimanale nello scalo di Scario.

Domandano un congedo i Senatori: Serra Domenico e Camozzi-Vertova, di un mese; Galeotti, di giorni 15, Giovanola, di giorni dieci; per motivi di famiglia; i Senatori: Belgioioso Carlo e Petitti, di un mese, Strozzi, di giorni 15 e Rizzari di giorni tre, per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Do lettura di una lettera dell'onorevole Sindaco di Torino, pervenuta alla Presidenza del Senato:

« Sua Maestà essendosi degnata di stabilire che l'inaugurazione del monumento a S. A. R. il principe Ferdinando duca di Genova, abbia luogo il 10 prossimo giugno e d'intervenirvi; il sottoscritto soddisfa al mandato ricevuto dalla Giunta municipale porgendo preghiera al Presidente ed all'Ufficio di presidenza del Senato del Regno di voler onorare questa solennità colla loro presenza. »

Torino, 16 maggio 1877.

A. S. E. il Presidente del Senato.

Il Sindaco
F. RIGNON.

Egual invito fu spedito alla Presidenza della Camera dei Deputati, alla quale l'on. Presidente, data lettura della lettera del signor Sindaco di Torino, ha detto: « Questa è una di quelle solennità alla quale la Camera vorrà forse essere rappresentata da una Deputazione speciale oltre l'intervento della Presidenza. »

La Camera avendo aderito, il Presidente soggiunse: « Allora, estrarremo a sorte chi dovrà recarsi a Torino per l'inaugurazione del monumento di S. A. R. il duca di Genova oltre i membri della Presidenza. »

Ora interrogo il Senato quale determinazione intenda prendere in seguito alla lettera del signor Sindaco di Torino, di cui ho data lettura.

Senatore GRAVINA L. Io proporrei che si estraessero a sorte cinque Senatori, oltre alla Presidenza.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Gravina pro-

pone che la Deputazione che si recherà a Torino per l'inaugurazione del monumento a S. A. R. il duca di Genova si componga, oltre della Presidenza invitata dalla predetta lettera, anche di cinque Senatori da estrarsi a sorte.

Interrogo il Senato se intende di acconsentire alla proposta dell'onor. Senatore Gravina.

Non facendosi opposizione, la proposta s'intende approvata.

(Si procede all'estrazione a sorte dei cinque Senatori.)

(Vengono estratti i nomi dei Senatori: Boncompagni di Mombello, Torelli, Cadorna Carlo, Bombrini, Arese. Supplenti: Ponzi, Beretta.)

PRESIDENTE. La Deputazione è dunque composta dei signori Senatori Boncompagni di Mombello, Torelli, Cadorna Carlo, Bombrini, Arese. Supplenti i signori Senatori Ponzi, Beretta.

Il Senato nella penultima sua tornata ha incaricato la Presidenza di dirigere una lettera in nome del Senato medesimo al signor Senatore Spinola, pregandolo di recedere dalla data renuncia all'ufficio di Questore. Il Presidente, d'accordo col Consiglio di Presidenza, ha eseguito l'incarico; ma il signor Senatore Spinola persiste nella sua renuncia con la lettera della quale prego uno dei signori Senatori Segretari di dar lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

« Roma, 17 maggio 1877.

« *Ecc.mo ed onor.mo sig. Presidente,*

« Ieri mattina mi venne recato l'ossequiato foglio di V. E. col quale si compiacque di rendermi noto l'incarico, che ben volle affidarfe il Senato, in relazione alla mia rinuncia alla qualità di Questore.

« Se io era stato oltremodo sensibile al cortese invito, che l'E. V. personalmente mi aveva fatto col suo foglio dell'11 volgente perchè io avessi a recedere dalla determinazione presa, tanto più io mi sento in oggi confuso e commosso per il nuovo e singolarissimo contrassegno di fiducia, di benevolenza e di stima che volle darmi il Senato; e sempre più devo esserne e sarò confuso e commosso, dappoichè mi è impossibile di corrispondere a questo nuovo tratto di bontà, che indelebile mi re-

sterà ognora scolpito nell'animo, e quale una delle più care e preziose memorie della mia vita.

« Non ripeterò i motivi che già ebbi ad esporre, e che da tempo andavano maturando la mia determinazione; ma aggiungerò ancora che altri ve ne sono miei particolari, i quali, come che estranei a quanto riguarda il Corpo eminente al quale mi onoro di appartenere, e che perciò desidero di serbare in me stesso, non sono tuttavia per me meno importanti.

« Mi è dunque forza, sebbene con mio vivo rammarico, di rinnovare all'E. V. la mia preghiera di voler far noti al Senato questi miei sentimenti, e di volermi ad un tempo ottenere dal medesimo l'implorato favore, al quale in guisa alcuna io non potrei rinunciare.

« Reso consapevole che V. E. fino da ieri era partito alla volta di Venezia, a Venezia dirigo questo mio foglio, che a maggiore cautela di un pronto recapito stimo bene di raccomandare.

« Mi permetta l'E. V. che intanto io incontri l'alto onore di rassegnarmi con ogni ossequio
« Dell'E. V.

« *Dev. servo e collega*
« T. SPINOLA. »

A S. E.

il Comm. SEBASTIANO TECCHIO
Presidente del Senato del Regno.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Presidente del Consiglio per la presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento per la tassa di fabbricazione e consumo sugli zuccheri indigeni e per variazione ad alcuni articoli della tariffa doganale (V. *Atti del Senato*, N. 68). Debbo poi per gravi e molteplici ragioni pregare il Senato a voler di chiarare d'urgenza l'esame e la discussione di questo progetto di legge, e di volere inoltre deliberare che il medesimo sia mandato alla Commissione di Finanza. È inutile che io indichi le ragioni di quest'urgenza le quali sono specialissime: dirò solo che non ho mai presentato altro progetto all'uno od altro dei rami del Parlamento per il quale militassero le stesse

ragioni d'urgenza che sonvi per quello che ho avuto l'onore di presentare oggi al Senato.

Ho pur l'onore di presentare un altro progetto di legge, votato ieri dalla Camera dei Deputati, per maggiori spese ai residui del 1876 e retro iscritti nel bilancio definitivo di previsione del 1877 (V. *Atti del Senato*, N. 69). Come è naturale, questo progetto di legge prego sia mandato alla Commissione di Finanza incaricata di esaminare i bilanci definitivi.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, della presentazione di questi due progetti di legge, i quali per la natura loro, a termini del Regolamento, saranno inviati alla Commissione di finanza.

Quanto al primo, cioè a quello che riguarda la tassa sugli zuccheri, ecc., l'onorevole Presidente del Consiglio domanda che ne sia dichiarata l'urgenza.

Se non vi è opposizione, il progetto del quale ho fatto cenno, è dichiarato d'urgenza.

I progetti saranno stampati e distribuiti.

Discussione del progetto di legge: Modificazioni alla dotazione della Corona.

Ora è all'ordine del giorno il progetto di legge intitolato: « Modificazioni alla dotazione della Corona ». Avverto il Senato che riguardo a questo progetto di legge, ho ricevuto ieri sera un telegramma del signor Sindaco di Palermo, il quale comunica al Senato una deliberazione del Consiglio comunale di quella città; presa d'urgenza nello stesso giorno di ieri. Questo telegramma fu da me comunicato fin da ieri sera all'onorevole Senatore Duchoquè, presidente della Commissione di finanza e Relatore della legge, il quale vorrà darne comunicazione al Senato.

Prego l'onorevole Senatore, Segretario, Chiesi di dar lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del progetto di legge e dell'allegato A.

Art. 1.

Cessano di far parte della dotazione immobiliare della Corona, e passeranno al Demanio dello Stato, i beni stabili descritti nell'unito elenco (Allegato A).

Art. 2.

Le vendite dei beni contemplati nell'articolo

precedente e le spese ad essi inerenti comprese quelle del personale addettovi, saranno calcolate a vantaggio od a carico dell'Amministrazione della Lista civile, per le proprietà urbane fino al 1° gennaio 1877, e per le proprietà rurali fino al termine dell'annata agraria corrente.

Art. 3.

Alla dotazione della Corona in beni immobili viene aggiunta la parte del convento di Sant'Andrea al Quirinale in Roma, non ancora passata nel possesso del Demanio, appena il detto stabile sia diventato libero.

Art. 4.

Le pensioni vitalizie liquidate dall'Amministrazione della Lista civile al 31 dicembre 1876, ed attualmente in corso a favore del personale di qualunque categoria già assunto in servizio dalle cessate Corti d'Italia e rilevanti alla somma di L. 497,978 36 passano, a cominciare dal 1° gennaio 1877, a carico delle Finanze e sono aggiunte al debito vitalizio dello Stato.

Art. 5.

Sono compensate le partite di debito e credito fra l'Amministrazione della Lista civile e le finanze dello Stato in dipendenza delle precedenti leggi di dotazione.

Art. 6.

La dotazione della Corona è fissata a datare dal 1° gennaio 1877 a L. 14,250,000.

Art. 7.

S'introdurranno nell'inventario generale dei beni immobili della Corona le riforme portate dalla presente legge.

ALLEGATO A.

Elenco di stabili posseduti dalla Lista civile di S. M. in progetto di retrocessione al Demanio dello Stato.

Cremona Palazzo Ala Ponzoni.

Bologna Villà di S. Michele in Bosco con giardini e terreni adiacenti.

Firenze Casa in piazza S. Felice ai numeri 4 e 5.
Casa in via del Ronco, n° 2.
Palazzina della SS. Annunziata in via S. Sebastiano, con annessi.
Fabbricato delle scuderie a Poggio

Imperiale, con locali per rimesse, abitazioni, e casa in vicinanza detta delle Cappelle e cortili annessi.

Casa detta dei Dottori.

Casa delle Bianchette.

Napoli Casino e tenuta di Quisisana.

Caseggiato in Aversa, facente parte del Real sito di Carditello.

Idem a Capua, idem.

Real villa la Favorita, bosco, giardino e fabbricati.

Real sito di S. Leucio, in provincia di Terra di Lavoro.

Palermo Real villa la Favorita.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sul presente progetto di legge.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Il Senato comprenderà bene che io voto di tutto cuore questa legge e che voglio anche evitare qualunque prolungamento della discussione.

Intanto il Senato ha sentito da un telegramma del Sindaco di Palermo letto dal nostro Presidente....

Alcuni Senatori: Non letto, accennato solamente.

Senatore AMARI..... la deliberazione che ha presa il Consiglio comunale per esprimere il sentimento che tutti i Senatori siciliani e molti altri ancora qui presenti conoscevano, cioè a dire, il dolore, l'accoramento che ha destato in Palermo il progetto di cedere al Demanio la Real villa della Favorita col gran parco annesso.

Questa villa, della Favorita, la quale fu acquistata da uno dei Borboni al principio del nostro secolo, ha delle memorie storiche che si connettono alla costituzione del 1812 (la prima costituzione moderna che si sia proclamata in Italia e che ora vediamo allargata sotto tutti i rapporti).

Oltre a questo, la villa della Favorita è luogo nel quale il Re e i Principi Reali, quante volte sono andati a Palermo, si son sempre recati per diporto e per godere la campagna. — Ora, una delle prime impressioni che ha fatte alla cittadinanza di Palermo questo progetto di legge fu precisamente che l'alienazione del parco della Favorita potesse rendere più rada l'andata del

Re e dei Principi Reali in Palermo. Si capisce che questo non solamente offende il sentimento schiettamente monarchico che ha la popolazione, ma anche quell'amor proprio che tutti i Municipi hanno e che quando non trascende è anzi lodevolissimo.

Oltre a questo, la cessione della *Favorita*, portando in un avvenire più o meno lontano i pericoli di una vendita, priverebbe la cittadinanza di Palermo di un luogo di diporto, essendo quello l'unico parco che si trovi nei dintorni della città, parco spazioso e tenuto fin qui signorilmente.

Oltre a questo ricorderò al Senato che nel 1848, in quel principio della nostra presente fortuna, in quell'anno si aprì nelle parti occidentali di Palermo una strada, alla quale fu posto il ben augurato nome *Della Libertà*, la quale strada, prolungata, va a battere dritto ad un cancello della *Favorita*.

La Casa Reale, dal 1860 in qua, ha concesso ai cittadini di andare a sollazzarsi a piedi, in carrozza ed a cavallo nei viali del parco, onde è invalso l'uso di recarvisi a diporto; ed oggi nasce ragionevolmente il timore che, vendendo la *Favorita* a privati, costoro chiudano il parco ed impediscano le passeggiate, privando la città di un sollazzo, e direi quasi di un bisogno. Perocchè, lo replico, il parco della *Favorita* è veramente l'unico che si trovi nei dintorni di Palermo, dove tutte le ville si vedono ricinte di muri.

Di più, si renderebbe ozioso quel grande stradale, il quale, passando per la *Favorita*, conduce a Mondello ed alla spiaggia tra Monte Pellegrino e Monte Gallo. Lo stradale che conduce a quelle contrade non sarebbe più una passeggiata se i poderi del parco, venuti in proprietà di privati, si cingessero di muri.

Per tutte queste ragioni il Municipio ha veduta con dolore la cessione della *Favorita*, e desidererebbe che l'on. Ministro delle Finanze riparasse in quanto fosse possibile alle conseguenze che ne seguirebbero di certo. Io credo che questo sia lo scopo della deliberazione municipale, della quale ha dato testè conoscenza l'egregio nostro signor Presidente.

In un altro ramo del Parlamento, il signor Presidente del Consiglio dei Ministri, interrogato, diè alcune spiegazioni, ed assicurazioni tendenti a fare sperare alla cittadinanza di Pa-

lermo ch'essa non sarà privata di questo comodo, di questo diletto che ha goduto finora.

Prego dunque caldamente il signor Presidente del Consiglio a provvedere mettendosi d'accordo col Municipio di quella città onde cercare tutti i mezzi che siano nella sua facoltà e nei limiti della legge perchè la città di Palermo non sia privata del passeggio nel parco della *Favorita*, il quale sino ad un certo punto si può dire necessario per gli usi ed i costumi di una grande città.

Io prego l'onorevole Presidente del Consiglio a dare assicurazioni che corrispondano ai miei voti, e che contentino la popolazione di una delle primarie, e credo che anche si possa dire delle più benemerite città d'Italia.

Senatore DUCHOQUÉ, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUÉ, *Relatore*. È bene che il Senato conosca il testo del telegramma ricevuto iersera dall'onorevolissimo nostro Presidente e da esso comunicato alla Commissione di Finanza. Quel documento spiega i motivi della deliberazione del Consiglio comunale di Palermo e intorno ad essi udiremo le dichiarazioni che crederà di fare l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ecco il testo del telegramma:

« Consiglio comunale seduta oggi stante urgenza deliberava. Il Consiglio incarica la Giunta di esprimere al potere legislativo i voti della città che la villa della *Favorita* non sia tolta al Demanio della Corona.

« Questo parco, decoro dell'agro palermitano, solo diporto che resta in Sicilia non indegno de' Re, riprometteva al paese la presenza dei suoi Principi. Escluso dalla regia dotazione strema nel popolo la legittima speranza che la Dinastia eletta voglia onorare alcuna volta questa parte del suo reame. Mi affretto comunicare detto voto con preghiera di farlo valere nella prossima discussione in Senato.

« *Il Sindaco*

« PEREZ. »

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io darò all'onor. Senatore Amari ed al Senato le spiegazioni che mi sono richieste, e comincerò dal rendere

omaggio al Municipio di Palermo, al quale io debbo tributare lodi cordialissime per i sentimenti che lo mossero a presentare la sua domanda al potere legislativo.

Credo però che i timori del Municipio di Palermo non siano fondati. Non è a temersi che l'Augusta famiglia Reale, perchè per avventura cessi di far parte dei beni della Corona una delle molte ville che le sono assegnate, visiterà meno frequentemente una città così cospicua ed illustre come la città di Palermo, dove si può dire che la rivoluzione italiana ha avuto la sua culla, e dove esiste ancora e fa parte della dotazione della Corona l'antica reggia dei Normanni, ricca di memorie come poche ne vantino le altre reggie d'Italia.

Nessun dubbio dunque, o Signori, che i Principi della Reale famiglia e l'Augusto nostro Sovrano possano rendere meno frequenti le loro visite alla Sicilia e all'illustre città di Palermo, perchè per avventura la lista civile non possedga più la villa della Favorita.

Quanto al desiderio, del resto molto naturale e legittimo, manifestato dal Municipio di Palermo, affinchè la cittadinanza non sia privata non di un possesso giuridico, ma di un uso dilettevole, di cui ha sinora goduto del parco della Favorita, al quale dalla città di Palermo si giunge per la via che ha il nome benaugurato della libertà, dovrebbero soddisfare le parole da me pronunziate nell'altro ramo del Parlamento. Tuttavia le ripeterò anche al Senato.

La villa della Favorita non è solamente una sontuosa villa reale; è anche una grande tenuta. La villa della Favorita comprende una estensione considerevole di terreno. Vi sono annessi 233 ettari di terreno, il che vuol dire che è una tenuta importante; e infatti se ne ricavano 76 mila lire di rendita all'anno. Il Senato comprenderà che la rendita che si ricava dalle ville reali è sempre modesta, perchè ordinariamente questi palazzi costano grandissime spese alla Lista civile, ne ingrossano l'ammontare, stabiliscono gravissimi oneri che pur troppo non si mettono in conto, e d'ordinario rendono poco. La villa della Favorita invece è una tenuta che ha un valore reale, e che potrebbe benissimo passare utilmente all'amministrazione dei privati.

Ad ogni modo, ho dichiarato nell'altro ramo del Parlamento che il Governo non avrebbe

ceduto il parco della Favorita ad alcuno, se per avventura o il Municipio di Palermo o la Provincia avessero desiderato di diventarne proprietari, e la cessione il Demanio l'avrebbe fatta come si fanno le cessioni ai corpi morali, che più o meno hanno in diverso grado una ragione di pubblica utilità per farne l'acquisto, e ritengo pubblica utilità anche il pubblico diletto, e che quindi le condizioni che il Demanio avrebbe fatto alla città di Palermo sarebbero state quelle che si sogliono fare quando il Demanio si priva di uno stabile per passarlo ad un comune o ad un ente morale per uso pubblico.

Aggiungo un'altra dichiarazione che non ho fatta nell'altro ramo del Parlamento, ma che non esito a fare qui perchè veramente mi pare che sarebbe una stranezza se in vicinanza di una città di 240 mila abitanti, un luogo come è quello della Favorita si tentasse di vendere come si venderebbe uno stabile qualsiasi; sarebbe anche difficile trovare il compratore; ma se anche si trovasse il compratore, ci sarebbe una preferenza naturale pel pubblico interesse alla città di Palermo.

Or bene, io non esito a dichiarare che non affretterò la vendita di questo stabile e che aspetterò per quanto dipenderà da me, perchè il Demanio non è obbligato a fare questa vendita e guai se lo fosse, perchè allora la condizione dei compratori degli stabili demaniali sarebbe troppo buona; per cui ripeto, io non mi affretterò a vendere la villa della Favorita e il parco che vi è annesso, appunto per dar tempo al Municipio e alla cittadinanza di Palermo di venire a qualche combinazione per modo che o la proprietà o l'uso di questa villa e di questo parco sia riservata ancora a vantaggio della popolazione dell'antica capitale della Sicilia.

Se con queste dichiarazioni avrò appagato l'onore. Senatore Amari, sarò lietissimo; se poi vorrà ulteriori spiegazioni, sarò pronto a dargliele.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Debbo ringraziare l'on. Presidente del Consiglio per la cortese sua risposta e per le sue buone intenzioni; ma dall'altra parte non posso nascondere che la mia soddisfazione non è piena; poichè finora la cit-

tadinanza di Palermo ha goduto di questo comodo gratuitamente; e da quello che ha detto l'on. Presidente del Consiglio, par che in avvenire questo godimento non potrebbe essere interamente gratuito.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma finchè non è venduta sì.

Senatore AMARI. Comprende bene il Senato che io non voglio essere indiscreto, e non posso domandare al Presidente del Consiglio quanto non può egli concedere, perciò termino questa risposta facendogli calda raccomandazione che nelle trattative e nelle pratiche che ha manifestato l'intenzione di fare, tenga in considerazione il godimento che la popolazione di Palermo ha avuto di fatto, non di diritto, sopra la villa della Favorita.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io debbo rivolgere una preghiera all'onor. Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

Nell'elenco dei beni ceduti dalla Corona al Demanio si trova la villa di San Michele in Bosco nella provincia di Bologna. Non inviterò certamente l'onor. Ministro ad eliminarla da quell'elenco, imperocchè mi rendo conto delle necessità che hanno spinto l'onor. Ministro a fare questa proposta; e d'altronde per la villa di S. Michele in Bosco non militerebbero quelle ragioni efficacissime di convenienza e di opportunità che militano in favore della villa della Favorita a Palermo, a cui ha dianzi ha accennato l'onor. Senatore Amari. La mia preghiera è molto più modesta. La villa di San Michele in Bosco, prima di essere villa Reale; è stata per molti anni la villa dei cardinali Legati, che, trovatala ridotta ad uno stato di devastazione, lodevolmente la restaurarono non immaginando mai di preparare in avvenire una risorsa all'erario del Regno d'Italia. Ma, per abbellirla, essi spogliarono arbitrariamente, e d'accordo col direttore, l'Accademia di Belle Arti di Bologna di molti bassirilievi, di molti modelli di gesso importantissimi e di molti oggetti d'arte. Quindi io farei vivissima istanza all'onor. signor Ministro delle Finanze perchè volesse prendere in esame il fatto che ho avuto l'onore di indicare, e considerasse se per avventura non fosse giusto riparare il mal fatto, e provvedesse onde fossero restituiti.

Aggiungerò poi di più che in S. Michele in Bosco esistono due o tre quadri ed uno soprattutto del Gessi, di un grande valore per la storia dell'arte bolognese, ed io pregherei l'onor. signor Ministro di voler provvedere alla loro conservazione. Non mi oppongo che si venda la villa Reale di S. Michele, ma mi oppongo che si tolga alla patria quegli avanzi delle sue glorie artistiche che pur formano il suo patrimonio. E poichè ho la parola, mi permetta l'on. sig. Ministro che sebbene io non sia Siciliano, pure per quell'affetto che dobbiamo nutrire per tutte le parti d'Italia, io aggiunga la mia debole raccomandazione a quella dell'on. Senatore Amari. Certamente la cifra delle 70 mila lire di rendita a cui ha accennato l'on. sig. Ministro, sono una cifra ragguardevole; ma bisogna non dimenticare che noi in quest'aula ci siamo trattenuti spesse volte delle condizioni morali della Sicilia; ed io porto opinione che con quella provincia che è pur malata, bisogna andare molto a rilento e molto cautamente per non esasperare coi sospetti le sofferenze; sospetti che col l'onorevole Depretis ammetto non sieno forse giustificabili, ma che pur bisogna impedire che si affaccino alla mente di quel popolo immaginoso.

Io credo quindi che sarebbe desiderabile che l'on. Presidente del Consiglio, al telegramma inviatogli dal Sindaco di Palermo, potesse rispondere in termini tali che, pur salvaguardando sempre lo interesse del Demanio e dei contribuenti, valessero a dissipare ogni preoccupazione, a rimuovere qualunque diffidenza, a rassicurare gl'interessi di quel nobilissimo Municipio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io risponderò brevemente all'onorevole Senatore Pepoli. Egli ha detto che nella villa di San Michele in Bosco vi sono degli oggetti d'arte, dei bassi rilievi, dei gessi, che sono stati arbitrariamente levati dall'Accademia di Belle Arti, e dalla sua collezione, e trasportati in quel palazzo dai cardinali-legati, per meglio decorarlo; e raccomanda perchè si riconosca quest'atto arbitrario, che si è compiuto in passato, e sia provveduto alla restituzione all'Accademia di ciò che le fu tolto. Io assicuro l'on. Senatore Pepoli che farò fare

una indagine sui fatti da lui allegati, e che quando mi risultino veri, come non ne dubito, il Governo non ha difficoltà a restituire il mal tolto (uso addirittura queste parole); e credo che su questo punto nessuno può dubitare delle intenzioni del Governo.

Quanto ai quadri ed oggetti d'arte che sono nella villa di San Michele in Bosco, assicuro parimente l'onorevole Senatore Pepoli che il Governo non ha intenzione di farne mercato.

Il Governo intende di conservare alla patria nostra i tesori d'arte; e non farà mai mercato di quelli d'arte che sono nei palazzi della Corona, ed ora passano al Demanio.

Riguardo poi all'osservazione fatta dall'onorevole Pepoli intorno alla villa della Favorita, ed alle condizioni della Sicilia, mi permetta l'onorevole Senatore Pepoli una semplice osservazione.

Ma, io domando, che cosa vuole che faccia il Governo? Qui siamo in faccia a questa condizione di cose.

La Corona possiede una grandissima quantità di palazzi. In una nota che mi fu favorita, i caseggiati importanti posseduti dalla Lista civile, sparsi nelle diverse provincie d'Italia, alcuni dei quali sono monumenti d'arte, come Caserta, il palazzo di Venezia, il palazzo di Milano, il palazzo Pitti, sono oltre 300.

La loro manutenzione e riparazione costano una spesa importantissima. Ora venendo al caso della Favorita, cosa può fare di più il Governo di quella che promette di fare, cioè di fare ogni sforzo perchè la cittadinanza di Palermo non sia privata dell'uso di questo sito di delizia, e perchè acquisti il possesso giuridico di questo parco?

Creda pure l'onorevole Senatore Pepoli, ragionevolmente dal Governo non si può pretendere di più.

E quanto alle condizioni della Sicilia io credo che i Siciliani i quali hanno molto ingegno e molto spirito, quando vedranno che a Palermo si conserva il suo antico palazzo Reale, quando il fatto dimostrerà che gli augusti Principi della nostra Casa Reale non mancheranno di visitare la Sicilia, quando vedranno che il Governo si occupa per migliorare le condizioni materiali e morali di quella popolazione, creda pure, onorevole Pepoli, la popolazione siciliana capirà facilmente che questa legge è una neces-

sità di finanza, è un provvedimento la cui utilità non può essere contraddetta da nessuno.

Senatore DUCHOQUÉ, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'on. Relatore.

Senatore DUCHOQUÉ, *Relatore*. La Commissione deve far presente al Senato che alla Presidenza è giunta nei scorsi giorni anche una deliberazione della Giunta comunale di Caserta, colla quale si esprime il voto che non sia compreso nei beni da cedersi dall'Amministrazione di Casa Reale al Demanio, il bosco di San Leucio.

Il motivo, a cui si appoggia quel voto, sta nel timore che (parole della deliberazione) « passando la tenuta di San Leucio in possesso di privati, questi, per cavarne tutto l'utile possibile, non tengano conto dei danni immensi che per le alluvioni ne verrebbero ai paesi sottostanti, » come dicesi avvenuto nel locale detto *la Pargatella* e di *San Silvestro*.

Anche intorno a ciò udiremo se l'onorevole Presidente del Consiglio abbia osservazioni da fare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il Reale Sito di San Leucio è una tenuta chemisura 474 ettari; per l'estensione è quel chesi chiamerebbe un gran possesso. È un bosco, che per quel che io sappia, pel passato ha reso pochissimo all'amministrazione della Lista Civile.

La rappresentanza della città di Caserta ha già manifestato il desiderio, che fu soddisfatto, di togliere dall'elenco de' beni che dall'amministrazione della Lista Civile passano al Demanio, la tenuta di San Silvestro, che fa in certo modo parte del giardino di Caserta, perchè si stende a lato della cascata e completa la prospettiva; San Leucio è noto nella storia per la fondazione della famosa colonia di Carlo III. Ora, questa è una tenuta di cui, credo, la Corona può privarsi senza nessun pregiudizio. È un bosco che anche in possesso del Demanio sarà soggetto alla legge comune; anche dopo venduto i compratori non possono sottrarnelo; anche diventato di privata proprietà, il dissodamento non deve danneggiare le proprietà inferiori.

Io non capisco nemmeno i motivi che hanno mossa la città di Caserta a fare questa domanda. Però lo sospetto. Se noi dovessimo, o Signori, assecondare i desideri di tutte le città d'Italia,

dove c'è una villa reale o un palazzo reale, sono persuaso che interrogati sul medesimo argomento tutti questi corpi morali direbbero tutti di no. Ma bisogna esaminare se questi loro desideri e quelle repulse abbiano fondamento. In questo caso io credo che la cessione al Demanio di questo bosco, mentre può arrecare qualche vantaggio all'erario, non può pregiudicare nessuno.

Senatore DUCHOQUÈ, *Relatore*. La Commissione di Finanza non ha nulla da aggiungere dopo le dichiarazioni fatte dall'on. Presidente del Consiglio e si associa di gran cuore a quanto egli ha dichiarato rispetto alla villa della Favorita affinché si usino quei maggiori riguardi che merita una città così altamente benemerita e così illustre come Palermo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa, e si procede alla discussione degli articoli.

Si dà nuova lettura dell'art. 1.

Art. 1.

Cessano di far parte della dotazione immobiliare della Corona, e passeranno al Demanio dello Stato, i beni stabili descritti nell'unito elenco (Allegato A).

Non mi pare che vi sia bisogno di rileggere l'allegato A.

È aperta la discussione sull'articolo 1.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi intende di approvare questo articolo 1, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

Le vendite dei beni contemplati nell'articolo precedente e le spese ad essi inerenti comprese quelle del personale addettovi, saranno calcolate a vantaggio od a carico dell'Amministrazione della lista civile, per le proprietà urbane fino al 1° gennaio 1877, e per le proprietà rurali fino al termine dell'annata agraria corrente.

(Approvato.)

Art. 3.

Alla dotazione della Corona in beni immobili viene aggiunta la parte del convento di Sant'Andrea al Quirinale in Roma, non ancora passata nel possesso del Demanio, appena il detto stabile sia diventato libero.

(Approvato.)

Art. 4.

Le pensioni vitalizie liquidate dall'Amministrazione della Lista civile al 31 dicembre 1876, ed attualmente in corso a favore del personale di qualunque categoria già assunto in servizio delle Cessate Corti d'Italia e rilevanti alla somma di L. 497,978 36 passano, a cominciare dal 1° gennaio 1877, a carico delle Finanze e sono aggiunte al debito vitalizio dello Stato.

(Approvato.)

Art. 5.

Sono compensate le partite di debito e credito fra l'Amministrazione della Lista civile e le finanze dello Stato in dipendenza delle precedenti leggi di dotazione.

(Approvato.)

Art. 6.

La dotazione della Corona è fissata a datare dal 1° gennaio 1877 a Lire 14,250,000.

(Approvato.)

Art. 7.

S'introdurranno nell'inventario generale dei beni immobili della Corona le riforme portate dalla presente legge.

(Approvato.)

Si passerà ora alla votazione per squittinio segreto di questo progetto di legge.

(Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte a comodo dei signori Senatori che sopravverranno.

Discussione del progetto di legge: Nuova proroga dei termini stabiliti dalla legge 8 giugno 1873 sull'affrancamento delle decime ed altre prestazioni fondiari.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Nuova proroga dei termini stabiliti dalla legge 8 giugno 1873 sull'affrancamento delle decime ed altre prestazioni fondiari.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI ne dà lettura. (*V. infra.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore PICA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PICA, *Relatore*. La vostra Commissione ha proposto unanime l'approvazione di

questo progetto di legge. Ho però il dovere di rassegnare al Senato, che mi sono state in questo punto consegnate tre petizioni: due di Municipî, la terza di un particolare; petizioni che ho comunicate anche all'onorevole signor Ministro Guardasigilli. Con queste petizioni si chiede una nuova proroga.

Siccome non apparisce veruna buona ragione a sostegno di queste petizioni e i petenti non sono interessati affatto nella questione, così la Commissione crede che non abbia a tenersene conto alcuno e debba votarsi il progetto tale quale è stato presentato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, s'intende chiusa la discussione generale, e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1°.

Art. 1.

I termini stabiliti negli articoli 1, 21, 22 e 27 della legge 8 giugno 1873 (N. 1389) prorogati con altra legge 7 giugno 1876 (N. 3125) a tutto maggio 1877, sono prorogati a tutto maggio 1878.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva è pregato d'alzarsi.
(Approvato.)

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

(Approvato.)

Discussione del progetto di legge : Obbligo dell'istruzione elementare.

PRESIDENTE. Ora viene all'ordine del giorno l'altro progetto di legge: Obbligo dell'istruzione elementare.

Prima di dar lettura del progetto, interrogo l'on. Ministro dell'Istruzione Pubblica se accetta che la discussione s'intraprenda sul progetto dell'Ufficio Centrale ovvero su quello del Ministero.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Accetto che la discussione s'intraprenda sul progetto dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto.

(Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura

del testo del progetto di legge dell'Ufficio Centrale.)

Art. 1.

I fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta l'età di sei anni, e ai quali i genitori o quelli che ne tengono il luogo non procaccino la necessaria istruzione, o per mezzo di scuole private ai termini degli articoli 355 e 356 della legge 13 novembre 1859, o coll'insegnamento in famiglia, dovranno essere inviati alla scuola elementare del comune.

L'istruzione privata si prova davanti all'autorità municipale, colla presentazione al Sindaco del registro della scuola, e la paterna colle dichiarazioni dei genitori o di chi ne tiene il luogo, colle quali si giustifichino i mezzi dell'insegnamento.

L'obbligo di provvedere all'istruzione degli esposti, degli orfani e degli altri fanciulli senza famiglia accolti negli Istituti di beneficenza, spetta ai direttori degli Istituti medesimi; e quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, l'obbligo passerà al capo di famiglia che riceve il fanciullo dall'Istituto.

Art. 2.

L'obbligo di frequentare la scuola, o di giustificare l'istruzione altrimenti procacciata ai figli od ai pupilli, rimane limitato al corso elementare inferiore, e dura di regola fino all'età di nove anni; può cessare anche prima, se l'alunno dimostri di essere sufficientemente istruito in un esperimento che avrà luogo innanzi al Delegato scolastico o ad un suo incaricato, presenti i genitori o altri parenti del fanciullo. La materia di questo esperimento sarà determinata da un Regolamento che pubblicherà il Ministro, con facoltà di modificare il programma delle scuole elementari stabilito dalla legge del 1859.

Art. 3.

Il Sindaco dovrà far compilare d'anno in anno, e almeno un mese prima della riapertura delle scuole, l'elenco dei fanciulli per ragione di età obbligati a frequentarle, aggiungendovi l'indicazione dei genitori o di chi ne tiene il luogo. Questo elenco riscontrato poscia col registro dei fanciulli iscritti nelle scuole, servirà a constatare i mancanti.

I genitori o coloro che ne tengono il luogo, se non abbiano adempiuto spontaneamente le prescrizioni della presente legge, saranno invitati dal Sindaco a compierle. Se non compariscano all'ufficio municipale, o non giustificino con l'istruzione procacciata diversamente, con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei loro figli o pupilli dalla scuola pubblica, o non ve li presentino entro una settimana dall'ammonizione, incorreranno nella pena dell'ammenda.

I genitori o coloro che ne tengono il luogo, i cui figli o pupilli non adempiano le prescrizioni della legge presente, non potranno ottenere sussidi o stipendi nè sui bilanci dei comuni, nè su quelli delle provincie e dello Stato, eccezione fatta soltanto per quanto ha riguardo all'assistenza sanitaria, nè potranno ottenere il porto d'armi.

Art. 4.

L'ammenda è di centesimi 50, ma dopo di essere stata applicata inutilmente due volte, può elevarsi a lire 3, e da lire 3 a 6, fino al massimo di lire 10, a seconda della continuata renitenza.

L'ammenda potrà essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso di un anno; potrà ripetersi nel seguente, ma cominciando di nuovo dal primo grado.

Essa viene inflitta dalla Giunta a maggioranza di voti, e si riscuote nei modi in uso per le altre ammende municipali.

Contro l'ammenda si potrà ricorrere al Pretore, la cui sentenza sarà inappellabile.

Accertata dal sindaco la contravvenzione, il contravventore è sempre ammesso a fare l'oblazione, ai termini degli articoli 148 e 149 della legge comunale vigente. In caso diverso, la contravvenzione è denunziata al pretore che procede nelle vie ordinarie.

Art. 5.

L'ammenda sarà inflitta tanto per la trascuranza dell'iscrizione quanto per le mancanze abituali, quando non sieno giustificate.

A questo scopo il maestro notificherà al Municipio di mese in mese i mancanti abitualmente.

La mancanza si riterrà abituale quando le

assenze non giustificate giungano al terzo delle lezioni nel mese.

Art. 6.

La somma riscossa per le ammende, sarà impiegata dal comune in premi e soccorsi agli alunni.

Art. 7.

Le Giunte comunali hanno facoltà di stabilire, di consenso col Consiglio scolastico provinciale, la data dell'apertura e della chiusura dei corsi nelle scuole elementari. Durante l'epoca delle vacanze gli alunni avranno obbligo di frequentare le scuole festive colà dove queste si trovassero istituite.

Compiuto il corso elementare inferiore, gli alunni dovranno frequentare per un anno le scuole serali nei comuni in cui queste saranno istituite.

Art. 8.

Le precedenti disposizioni penali si applicano in tutti i capiluoghi dei comuni ed in quelle frazioni nelle quali la popolazione è riunita ed esiste una scuola comunale. Per tutte le altre località nelle quali la popolazione abita in case sparse distanti dalla scuola più di un chilometro, il padre di famiglia o chi ne tiene le veci, sarà obbligato a giustificare l'istruzione dei figli quando abbiano raggiunta l'età di anni 12; e soltanto allora, se non vi avrà provveduto, sarà passibile delle pene sancite agli articoli 3 e 4.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

La presente legge andrà in vigore col principio dell'anno scolastico 1877-78

a) Nei comuni di popolazione al di sotto di 5000 abitanti, quando per ogni mille abbiano almeno un insegnante pubblico di grado inferiore.

b) Nei comuni di popolazione da 5000 a 20,000 quando ne abbiano uno almeno per ogni 1,200.

c) Nei comuni maggiori quando abbiano almeno un insegnante per 1500 abitanti.

In tutti gli altri comuni la legge verrà applicata gradatamente secondochè le scuole raggiungeranno le condizioni sopra indicate.

Art. 10.

Il Consiglio scolastico farà ogni anno, e al più tardi un mese prima dell'apertura delle scuole, la classificazione dei comuni nei quali si riscontrano le condizioni volute per l'applicazione di questa legge, e ne pubblicherà i nomi nei modi in uso per le altre pubblicazioni ufficiali.

Art. 11.

I sussidi da accordarsi dallo Stato saranno principalmente destinati, pei comuni nei quali l'applicazione di questa legge rimane sospesa, ad aumentare il numero delle scuole, ad ampliarne e migliorarne i locali, a fornirli degli arredi necessari e ad accrescere il numero dei maestri.

Il Consiglio scolastico richiamerà i Municipi all'adempimento di quanto è prescritto dalle leggi vigenti circa l'obbligo d'istituire e di mantenere le scuole. Quando ciò riesca inefficace, ne informerà la Deputazione provinciale, che dovrà provvedere perchè i comuni renitenti si uniformino alla legge nel più breve termine possibile, invitandoli a stanziare nei loro bilanci i fondi occorrenti. Qualora quelli vi si ricusassero, e semprechè la economia del bilancio possa conservarsi, stornandone i fondi destinati a spese facoltative o aumentando le entrate nelle forme prescritte dalla legge, dovrà la stessa Deputazione provinciale procedere allo stanziamento d'ufficio, secondo il disposto della legge comunale e del titolo V della legge 13 novembre 1859, n. 3725, che viene esteso a tutte le provincie del Regno senza portare variazione alle tabelle degli stipendi dei maestri.

Per i maestri, il Ministro aprirà, dove se ne manifesti il bisogno, scuole magistrali nei capiluoghi della provincia, o dei circondari, ed anche nei comuni più ragguardevoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

La parola è all'on. Pepoli Gioachino.

Senatore PEPOLI G. Onorevoli signori Senatori! Lo schema di legge intorno all'istruzione elementare sottoposto oggi alla nostra sanzione solleva a mio avviso quattro distinte questioni. Quelle che si riferiscono all'obbligatorietà ed alla gratuità, e quelle che definiscono da un lato il campo in cui essa debbe svolgersi, dal

l'altro i limiti della ingerenza morale ed amministrativa dello Stato.

Io mi studierò di trattarle tutte partitamente, imperocchè, mi duole il dirlo, il progetto dell'onorevole signor Ministro, pur emendato dall'Ufficio Centrale, non risolve compiutamente queste quattro grandi questioni. E parmi anzi che ne prolunghi per alcune la condizione provvisoria.

Io non mi intratterrò lungamente sull'opportunità dell'obbligo che questa legge impone ai padri di famiglia di mandare i propri figli alla scuola. Essa in tesi generale ed astratta è ammessa non solo dall'attuale legge di pubblica istruzione, ma eziandio da quasi direi tutti i paesi civili d'Europa.

In una pubblicazione del signor Rosy, che certamente sarà nota all'onor. Ministro, ognuno può leggere l'elenco dei paesi dove l'istruzione fu resa obbligatoria, e constatarne i benefici risultati. Basta gettare lo sguardo su quelle pagine per convincersi della opportunità dell'applicazione di questo principio, e per conoscere il cammino che in questi ultimi tempi ha fatto la Germania, dove questo principio da lungo tempo è attuato.

Il principio della obbligatorietà dell'istruzione discende, a mio avviso, da quel principio generale di responsabilità, al quale vorrei che s'informassero tutte le nostre leggi, e che pur troppo in Italia non ha avuto fin qui quella larga applicazione che era indispensabile perchè la libertà gettasse salde radici nel suolo italiano e vi fruttificasse.

L'autorità irresponsabile degenera sempre in despotismo: la podestà eziandio del padre, che è la podestà più legittima e necessaria del mondo, degenera essa pure in arbitrio se non è temperata dal principio della responsabilità.

Il chiarissimo giureconsulto Demolombe, nel commentare il testo dell'articolo 203 del Codice Napoleone, conclude che l'obbligo che nasce dal matrimonio consiste non solo nel mantenere e nutrire i figliuoli, ma eziandio nell'istruirli; anzi di più egli crede che questo triplice obbligo abbia nelle disposizioni del Codice medesimo una sanzione legale e giuridica. Ed infatti, come potrebbe, o Signori, la legge acconsentire che un padre uccida con l'ignoranza l'intelligenza del figlio; lo condanni alla cecità eterna del pensiero? La legge condanna a pena du-

rissima un padre che sequestra il figliuolo; e che cos'è, o Signori, l'analfabetismo se non il sequestro della intelligenza umana? E dovrà la legge vietare al padre il sequestro del corpo ed acconsentirgli quello dell'anima?

Aggiungo subito che l'obbligatorietà è ammessa tanto dalla religione cattolica quanto dalle diverse confessioni protestanti; colla sola differenza che, per la religione cattolica, l'obbligo del padre si riduce ad una questione di coscienza e di confessionale. Le pene minacciate non sono che pene che si scontano nell'altra vita, e non hanno nessuna pratica efficacia. Invece, per il prete protestante l'obbligo è sottoposto a pene materiali.

Il grido di questa riforma in Germania è uscito dalla bocca di Lutero. Nel suo libro intitolato: *Richiami alla Magistratura*, egli scrisse queste memorabili parole: « Magistrati, rammentatevi che Iddio ordina formalmente che si istruiscano i fanciulli. Questi ordini sacri, vuoi per ignoranza, vuoi per indifferenza, i parenti sovente li dimenticano o li pongono in un canto. Sta a voi, Magistrati, a richiamarli al loro dovere, ed impedire, punendoli, che ricadano nel medesimo errore. »

La questione quindi fra coloro che propugnano e coloro che combattono il principio di obbligatorietà, si riduce in questi semplici termini: si debbe accordare al padre di famiglia l'impunità se egli non adempie all'obbligo di istruire i propri figli, o lo si debbe invece punire?

L'obbligo dell'istruzione si debbe egli annoverare semplicemente fra quegli obblighi morali che sfuggono alla competenza del Codice?

A me sembra che non si possa ragionevolmente ammettere questa ipotesi, perchè dall'ommissione dell'obbligo paterno risulta il danno eterno dei figliuoli. Allorquando da un danno qualunque scaturisce il danno di un terzo, esso sfugge alla competenza della coscienza e rientra in quella della legge, molto più quando si tratti di tutori e di pupilli. L'analfabetismo costituisce un vero e serio pericolo, che attraversa la via del lavoro e del risparmio: un operaio istruito provvede con maggior facilità alla propria sussistenza, di quello che possa farlo un operaio ignorante. Nel carcere giacciono in maggior copia quelli che non sanno nè leggere nè scrivere. I delitti scemano od aumentano in ra-

gione diretta della maggiore o minore istruzione. E se tutto ciò è esatto, con quale logica e con qual diritto si pretende da taluni sottrarre il padre di famiglia alla responsabilità giuridica di un obbligo, la di cui infrazione si concreta spesso nella miseria e nel disonore dei figli, e che può avere per ultimo risultato il carcere, pur anche il patibolo?

Chi ben considera questo progetto di legge, dovrà convincersi che in ultima analisi egli non è che una stretta applicazione dell'articolo dello Statuto, che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge. I fanciulli che son lasciati privi di istruzione, sono posti senza loro volere in una condizione di inferiorità a fronte di quelli che frequentano le scuole.

Non vi è, credo, alcuno fra noi che vorrà negare che il grado dell'istruzione costituisca nello svolgimento della vita umana una differenza notevolissima fra individui e individui, e che esso influisca sostanzialmente nei loro futuri destini. Tanto varrebbe negare, o Signori, l'efficacia delle armi perfezionate in una lotta sul campo di battaglia. Ora, lo scopo finale di un legislatore deve essere appunto di eliminare queste artificiali differenze, sostituendo l'indeclinabile volontà della legge all'arbitrio, alla negligenza, alla superstizione di alcuni padri di famiglia, e l'imparziale criterio del magistrato alla volubile fluttuazione dell'umana coscienza.

Ma se io concordo con l'onorevole Ministro sul fine che vuole raggiungere, non concordo egualmente, e me ne duole, nell'efficacia dei mezzi che egli intende adoperare.

Egli rivolge la sua severità contro i padri di famiglia, cioè contro i rei principali, che molte volte però non sono che i rei apparenti e inconsapevoli, imperocchè i complici molte volte sono i veri, i soli colpevoli. Essi sono nelle città i capi-fabbrica, tolte alcune nobilissime e illustri eccezioni, i bottegai, g' intraprenditori; e nelle campagne e nei villaggi, i fittaiuoli e purtroppo i proprietari; essi sottraggono a proprio beneficio i fanciulli alla scuola, e profitano dei crudeli bisogni dei padri di famiglia per obbligarli a dimenticare il loro dovere!

Per non occultare nessuna parte del mio pensiero, aggiungerò subito che furono complici involontari dei padri ribelli anche i Mi-

nistri della Pubblica Istruzione che si sono alternati su quel banco, imperocchè essi, coi loro minuti regolamenti, colla smania di centralizzare tutto, non hanno saputo conciliare le esigenze locali delle famiglie e la urgenza dei loro bisogni cogli obblighi e coi doveri dell'istruzione.

Ma lasciando in disparte per ora il tema dell'obbligatorietà, vengo alla seconda questione, che si riferisce alla gratuità.

Per molti gratuità e obbligatorietà sono due riforme che non possono vivere e prosperare che una accanto all'altra; ma invece, per me, fra di esse non vi è nessun nesso, anzi esiste un'aperta contraddizione. La gratuità assoluta è il maggior ostacolo che il signor Ministro incontrerà per via, se egli vorrà attuare seriamente questa legge.

La gratuità assoluta, ed i temperamenti di tempo e di modo proposti da questa legge medesima, sono una prova che mi appongo al vero.

Mi permetta il Senato di riassumere alcune mie idee, che ebbi altre volte campo di pubblicare per le stampe:

« L'obbligo dei padri di famiglia aumenta, ravviva, fortifica il principio della loro responsabilità; l'obbligo dei comuni di dare l'istruzione gratuita a tutti invece annulla ed elimina la responsabilità dei padri di famiglia. L'uno tutela il santo focolare della famiglia, lo protegge dai miasmi dell'ignoranza e lo difende dalle insidie dell'ozio; e l'altro lo contamina con l'elemosina e lo chiude al lavoro. Uno stringe i vincoli della famiglia, l'altro li allenta.

« L'obbligo di provvedere all'istruzione dei figli è un portato della civiltà e della scienza; la gratuità della scuola è un portato invece di quel vecchio mondo che pretendeva che gli uomini pensassero ed agissero con la mente e con le braccia dell'Autoità, e che non voleva che si muovessero che nella cerchia tracciata dall'ispirazione del Governo; scuola fatale che purtroppo oggi tenta rinascere dalle sue ceneri sotto le forme di quel malsano socialismo, che vorrebbe esso pure sostituire dovunque l'azione del Governo all'azione individuale e privata; il diritto al lavoro alla libertà del lavoro; il monopolio ed il privilegio alla libera

concorrenza, che sogna trovare l'uguaglianza della classe nell'uguaglianza della miseria, e che, per far libero il mondo, vorrebbe chiuderlo in un falanstero. »

Là gratuità paralizza inevitabilmente l'elasticità della responsabilità del padre e aumenta grandemente l'imprevidenza della famiglia. Nessuno potrà negare che ad ogni uomo onesto pesi dovere subire l'elemosina. Nessuno stende la mano al proprio simile senza provare un sentimento di repulsione, che in fine dei conti non è che un sentimento di dignità. La gratuità generale non è che una maschera per nascondere il rossore di coloro che vogliono mancare agli obblighi di padre, ma che non vogliono essere accusati di essere imprevidenti, che vogliono infine coprire, coll'applicazione universale di un preteso diritto, le conseguenze del loro ozio e dei loro domestici disordini.

La gratuità dell'istruzione è nei massimi casi la ricompensa dell'imprevidenza, imperocchè l'insufficienza dei mezzi di coloro che non osano confessare che la miseria nasce appunto dalla mancanza di operosità. Si può egli ammettere che in un paese civile e prospero il lavoro non basti a mantenere la famiglia? In questo caso tanto varrebbe dire che il matrimonio non è possibile per la classi povere. Non basta egli forse in quella Germania dove l'istruzione non è gratuita, eppure è così florida, e dove la dignità dei padri impose che si chiudessero le scuole gratuite? Si può egli senza una grave iattura ai principî di equità, tollerare che lo Stato e il comune assolvano i cittadini dall'onere che loro impone il Codice, di istruire i loro figliuoli? Tanto varrebbe sopprimere l'art. 138, e sostituirne un altro che assicurasse coloro che contraggono matrimonio, che lo Stato si obbliga di educare i figliuoli e di mantenerli.

Perme abbassano il livello della dignità umana quei legislatori che incoraggiano i cittadini a domandare all'elemosina ciò che essi debbono domandare al lavoro. Colla gratuità generale essi provvegono alla diffusione dell'istruzione come i nostri padri coll'elemosina provvedevano all'abolizione della miseria. La gratuità generale, come osservò l'illustre Deputato Domenico Berti, è una reliquia della Chiesa cattolica, usa a vivere e far vivere i suoi clienti colla elemosina.

La istruzione elementare gratuita per tutti

è un controsenso nel secolo che all'elemosina quotidiana distribuita alle porte dei conventi, ai monti di pietà, ai ricoveri di mendicizia ha sostituito il principio dell'associazione, le società cooperative e le banche popolari. E se in tutti i paesi gli effetti dell'istruzione gratuita riescono funesti, funestissimi riesciranno in questa nostra Italia dove, non giova nascondere, l'indole dei cittadini, in parte corrotta dai passati Governi, in parte per naturale tendenza, piega sventuratamente alla pigrizia, e dove bisogna incoraggiare e non diminuire gli stimoli al lavoro. Nè può dirsi ragionevolmente che il sistema della gratuità generi quel sollievo alla classe povera che sognano alcuni moderni riformatori.

In questo proposito il signor Carina nel suo libro sull'istruzione primaria in Francia osserva giustamente che « imponendo a tutte le famiglie che mandano i figli alla scuola un'egual tassa, si rende l'istruzione inaccessibile ai figli del povero; rendendola gratuita per tutti, si dà luogo ad una grave ingiustizia, imperocchè dovendo prelevare le spese dell'istruzione da quelle imposte che sono egualmente sparse sulla popolazione, accade che il povero quando anche non manda i fanciulli alle scuole si trovi tassato per provvedere all'istruzione dei figli del ricco. »

Se questa osservazione è giusta relativamente alla Francia, è molto più giusta relativamente all'Italia dove i dazî sul sale, i dazî sul pane, sulle carni, su tutte le materie alimentari e infine anche sul petrolio, percuotono in più larga misura il povero che il ricco.

Dolorosa condizione di cose che purtroppo non accenna a mutare, imperocchè l'attuale Ministero parmi non sia disposto a modificare un sistema d'imposte che io ho cominciato a combattere quando l'applicava monsignor Galli, tesoriere del Papa e che, quasi fosse un'araba fenice, rinasce sempre dalle proprie ceneri.

E non è meno pericolosa l'azione della gratuità generale in ciò che concerne lo sviluppo e l'incremento dell'istruzione privata.

Io confesso apertamente che preferisco l'insegnamento privato all'insegnamento pubblico. La gratuità crea un pericoloso monopolio in mano del comune e dello Stato, ed uccide la libera concorrenza.

Io ho combattuto in altro tempo il monopolio

del clero perchè si fondava in gran parte sulla gratuità. Non posso applaudirlo oggi perchè è secolarizzato. Il veleno non muta la sua indole maligna perchè muta la mano che lo propina. Senza l'applicazione del principio della libera concorrenza, una Nazione non cresce in potenza ed in prosperità. Nè questo concetto può essere contraddetto dagli onorevoli Ministri, perchè la bandiera con la quale sono venuti al Governo è appunto quella della libera concorrenza.

Non si viola impunemente da chicchessia il principio della domanda e dell'offerta, e non si respinge senza seri motivi la remunerazione dei servigi mediante lo scambio.

L'istruzione ufficiale è un fiore che cresce in una serra. L'istruzione vera, quella che vivifica, che fa circolare il sangue della nazione, è quella sola che, fecondata dall'alito della libertà, vive e ramifica orgogliosa in campo aperto.

Se scendiamo poi, signor Ministro, dalle considerazioni morali alle considerazioni economiche, le obiezioni contro il principio di gratuità assoluta aumentano grandemente.

Prego l'onorevole Ministro di volere rettificare le mie asserzioni, se io erro; ma dai calcoli statistici che ho potuto raccogliere e che ho ragione di ritenere esatti, per provvedere all'istruzione elementare di tutti i comuni del Regno, a norma di questa legge, risulta che occorrerebbero altri 20 milioni in più di quello che attualmente si spende.

Forse l'onorevole Ministro mi dirà che dalla Relazione del suo Collega, il Ministro di Agricoltura e Commercio, sui Bilanci comunali appare che nel 1874 i comuni hanno speso per l'istruzione oltre 30 milioni; ma converrà meco l'onorevole signor Ministro che in quei 30 milioni sono comprese le spese di istruzione secondaria, non che molte che si riferiscono all'istruzione superiore.

Io intendo unicamente parlare delle spese che fanno i comuni per l'istruzione elementare.

Ora, o Signori, osserviamo se è possibile praticamente che i comuni sopportino l'incremento di spese che ho accennate senza sconvolgere interamente i loro Bilanci.

Nella statistica dei Bilanci comunali, che ho dianzi accennata, trovo notato che le spese ordinarie del 1874 superarono le rendite ordinarie

rie di 10 milioni ad onta che i centesimi addizionali superassero di 5 centesimi per ogni 100 lire d'imposta il limite legale. Condizione di cose che si è grandemente aggravata nel 1875, perchè trovo scritto nella Relazione della Direzione generale delle contribuzioni dirette che nel 1875 le contribuzioni sulle imposte dirette sono cresciute.

Aggiungerò un'ultima considerazione, fondandomi sopra i dati raccolti in altri paesi. Ritengo che siano necessari per ottenere completamente il principio di obbligatorietà per tutta l'Italia, 45 milioni in cifra tonda. Ora, i centesimi addizionali consentiti dalla legge sulla tassa fondiaria e sulla tassa fabbricati, ascendono a circa 80 milioni.

È possibile ammettere che i comuni possano spenderne oltre la metà nella sola istruzione obbligatoria, e più specialmente nei comuni rurali, dove le altre imposte non gettano che poche migliaia di lire nell'erario comunale? Alle altre spese obbligatorie, che crescono ogni anno, come si potrà allora provvedere?

Nè vale il dirlo che in tre quarti del Regno questa legge può applicarsi senza incremento di spese.

Duolmi di non potere accogliere questa opinione dell'onorevole Ministro senza molto riserbo.

Egli calcola che sia sufficiente per attuare praticamente la sua legge, una scuola ogni 600 abitanti.

Le statistiche provano ad esuberanza che, sopra 600 abitanti, i fanciulli obbligati a frequentare la scuola ascendono a 100. Ora, se il signor Ministro vuole che i fanciulli abbiano una feconda, seria e durevole istruzione, soprattutto dovrà convenir meco che quel numero è grandemente soverchio ad un solo maestro.

Egli può rispondere che avendo limitato l'obbligo da 6 a 9 anni, il numero dei discepoli diminuirà grandemente. Ma perchè il suo ragionamento fosse esatto, bisognerebbe allora che egli limitasse l'obbligo pei comuni di dare l'istruzione gratuita ai soli fanciulli da 6 a 9 anni.

Ma, per verità, questa distinzione sarebbe essa possibile?

Potrà il Sindaco cacciare dalla scuola i fanciulli che hanno oltrepassato l'età legale, potrà

infine imporre una retribuzione scolastica alle famiglie povere e condonarla alle altre in ragione solo dell'età loro?

Mi consenta il Senato di aggiungere un'ultima riflessione intorno a questo grave argomento dell'istruzione pubblica.

Crede egli propriamente il signor Ministro che i locali delle scuole siano sufficientemente spaziosi e sani?

Crede egli proprio che i maestri elementari siano sufficientemente retribuiti in Italia?

Crede egli che collo scarso stipendio stabilito dalla legge, l'istruzione elementare possa rialzarsi e corrispondere veramente alle speranze ed alle aspirazioni d'Italia?

Farei ingiuria al suo nobilissimo intelletto ed al suo ottimo cuore se avessi di lui così trista opinione.

Quali dunque sono le ragioni vere che l'hanno obbligato a stabilire un minimo di stipendio che non solo è insufficiente, ma che è un'offesa al grave ufficio di maestro elementare, che lo abbassa al livello degli uscieri e degli insergenti comunali! Unicamente i riguardi dovuti alle finanze dei municipi a cui la gratuità, bisogna pur dirlo ad alta voce, impone un peso soverchio alle loro forze contributive e li costringe a calpestare la giustizia distributiva.

Sì, o Signori, che giova dissimularlo?, è sulla gratuità che deve rovesciarsi la massima responsabilità delle misere condizioni in cui si trovano le nostre scuole.

È essa sola che misura con avara mano il pane al maestro, l'aria agli scolari, e che rese e che renderà anche nell'avvenire un pio desiderio l'attuazione del principio dell'obbligatorietà. Conoscendo quindi per esperienza l'altezza dell'ingegno, ed il carattere positivo dell'onorevole Coppino, io spero che egli vorrà studiare attentamente questa questione e vorrà sciogliere l'obbligatorietà dai vincoli della gratuità non lasciandosi sgomentare dai falsi clamori di quei filantropi che per richiamare il padre all'osservanza dei propri doveri sciolgono coll'elemosina i vincoli della famiglia e scambiano l'orgoglio colla dignità, l'imprevidenza colla sventura, lo stimolo col freno, il privilegio col diritto. Desiderando però evitare qualunque equivoco sul valore delle mie parole, dichiaro che intendo parlare della gratuità assoluta, non della gratuità re-

lativa che accetto di buon cuore, poichè confido che in Italia, come in Inghilterra ed in Germania, la dignità umana la restringerà entro brevissimi confini.

Avrei molte altre cose da aggiungere su questo stesso punto della questione, ma il tempo stringe e non voglio al certo abusare della vostra benevolenza, onorevoli Colleghi; molto più che mi resta una questione assai più ardua a trattare, questione sulla quale con mio grande rincrescimento non mi sono trovato mai, e non mi troverò forse mai in armonia coi miei amici politici.

Io debbo incominciare coll'esprimere al signor Ministro un dubbio che mi si affaccia al pensiero. Io temo che la parola *istruzione* adoperata per definire l'obbligo del padre, non risponda interamente al concetto che io mi sono formato dell'opportunità di questa legge, e lasci aperto il campo a molti equivoci che giova dissipare.

Sono pienamente d'accordo col signor Ministro che il padre di famiglia sia obbligato ad istruire il figliuolo in quel medesimo modo che è obbligato a mantenerlo e nutrirlo: ma credo che la parola *istruire* non basti, e che per completare il concetto convenga aggiungere la parola *educare*.

Ed infatti, o Signori, l'articolo 138 del nostro Codice civile determina tassativamente che il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, d'istruire e di educare la propria prole.

E per verità, con qual logica il legislatore avrebbe imposto ai genitori l'obbligo di istruire la mente, e li assolverebbe poi da quello di educare il cuore dei figli?

Ora io, a rischio di attirare sul mio capo la facile accusa di retrogrado, non esito a dichiarare che reputo l'istruzione, scompagnata dall'educazione, piuttosto un male che un bene. L'istruzione senza educazione, o Signori, è il pomo offerto dal serpente alla comune madre Eva, è la camicia di Nesso che noi poniamo addosso alla classe povera, è il vaso di Pandora scoperciato dalle passioni umane.

La mia opinione è semplice e piana e si risolve in questa sentenza: se la società rivendica con questa legge il diritto di obbligare i genitori ad istruire la propria prole, debbe in pari

tempo, se non vuole mancare di logica, rivendicare il diritto di obbligarli ad educarla.

Il Senato comprenderà di leggeri quali siano le conseguenze che io intendo raggiungere con gli argomenti che fin qui ho avuto l'onore di svolgere. Io colla coscienza serena, e alta, e, senza paura di nessuna accusa, non mi perito a dichiarare che all'obbligo dell'istruzione, per comprendere anche quello dell'educazione, debba estendersi all'obbligo dell'istruzione religiosa. E qui aggiungo subito che non intendo parlare a favore di nessun culto e di nessun dogma speciale.

Il padre ha il diritto di scegliere la religione al figlio, il diritto di educarlo nelle sante tradizioni del focolare domestico. E chi lo nega? Ciò che io nego recisamente è il diritto nel padre di uccidere nel cuore del figlio, coll'indifferenza, col sarcasmo, coll'esempio, la fede; ciò che temo grandemente si è di vedere sorgere in Italia un popolo senza freno, senza credenza, senza coscienza. Un popolo, per essere veramente grande e potente, ha bisogno di un'aula legislativa per custodire la sua libertà, di una scuola per educare, di un tempio per pregare. Per essere forte e libero, ha bisogno di credere. Il dubbio e l'indifferenza uccidono la libertà.

Concedo, o Signori, che da taluni si possa negare ai dogmi l'eternità; ma non esito ad affermare che il sentimento religioso è eterno, perchè senza di esso non si può mantenere nel mondo quell'armonia sociale che è necessaria alla pace, alla concordia delle diverse classi di cittadini. Provatevi, o Signori, a parlare di giustizia distributiva, a legittimare gli ordinamenti severi del Codice, a predicare a chi soffre la mansuetudine e la rassegnazione, ed a chi comanda la moderazione, sopprimendo, come disse Victor Hugo, alla tribuna francese, la *vision perpetuelle d'une monde meilleur rayonnant à travers les ténèbres de la vie*.

Io non esito a dichiararlo, provo un sentimento di grande paura per l'avvenire del mio paese, quando odo rumoreggiarmi attorno delle voci che domandano al Governo di abolire l'istruzione religiosa nelle scuole, di separare la morale e la religione, quelle due divine gemelle, che non possono vivere e prosperare che una accanto all'altra; quando odo che si propone di sostituire un libriccino di morale,

compilato da un qualunque capo sezione del Ministero, al Vangelo, a quel divino volume che è la pietra angolare di tutte le libertà, che è la pietra angolare d'ogni civile progresso.

Nè valgono ad indurmi a mutare le mie opinioni, le considerazioni che ho raccolto sovente sulle labbra dei miei oppositori. Essi invocano la libertà del focolare domestico, gli imprescrittibili diritti del padre, l'inviolabilità e la santità della famiglia. Ma, o Signori, se queste considerazioni non impediscono al legislatore di sottoporre ad una severa investigazione i genitori che non inviano i loro figliuoli alla scuola, perchè disarmeremo la sua mano quando si tratta d'impedire che l'autorità paterna, o per negligenza o per mal animo, guasti il cuore e corrompa l'intelletto di poveri pupilli?

Se il diritto della società di intervenire nei rapporti tra il padre e il figlio minore esiste, esso non può scindersi a beneficio di nessuno; non si può sottoporre logicamente a delle penalità i genitori che non adempiono l'obbligo di mantenere ed istruire la propria prole, e assolvere quelli che non adempiono l'obbligo di educarli, imperocchè tutti e tre gli obblighi sono scritti nell'art. 139 del Codice civile, e tutti e tre rampollano dal medesimo principio, scaturiscono dal medesimo concetto.

Non dissimulo però a me stesso la gravità delle obiezioni che alcuni sollevano contro il mantenimento dell'istruzione religiosa nelle scuole, e cioè la lotta che ferve purtroppo in Italia fra il clero e la Nazione; ma perchè la potestà della Chiesa è in lotta colla potestà civile, ne verrà egli di conseguenza che nel padre cesserà l'obbligo scritto nella legge (badiamo bene, scritto nella legge) di educare i figli? Ne verrà egli di conseguenza che egli potrà impunemente mancare al primo, al più santo dovere che impone il matrimonio?

Io opino invece che nelle condizioni ecclesiastiche in cui si trova l'Italia, sia più che mai necessario mantenere l'istruzione religiosa nelle scuole. Non mi riuscirà arduo, signor Ministro, il provare la verità di questa mia asserzione.

Escludendo dalle nostre scuole l'insegnamento religioso, appagando il desiderio formulato nell'ordine del giorno nell'altro ramo del Parlamento, e comunicato al Senato dal-

l'onorevole signor Ministro, che avverrà? O i padri, per indifferenza o per negligenza, lasceranno privi di ogni educazione religiosa i loro figli, e noi avremo fra breve un popolo di embrioni di liberi pensatori; o li invieranno alle scuole segrete della parrocchia, volendo pur dar loro un'istruzione religiosa, dove l'occhio vigile dell'autorità civile non può penetrare, e voi vedrete sorgere un popolo di embrioni di preti.

Da questo dilemma, o Signori, non si sfugge. In ambo i casi noi apparecchiamo nelle nostre scuole non una soluzione, ma una catastrofe; in ambedue i casi il paese avrà diritto di chiedere al legislatore perchè, nell'ora del combattimento, egli abbia spogliato la corazza che indossava, spuntata la spada della legge, ed aperta al nemico la fortezza che aveva l'obbligo ed il mandato di presidiare.

La pubblicità dell'insegnamento religioso parmi una necessità indeclinabile alla libertà; essa è necessaria quanto la pubblicità dei dibattimenti giuridici, quanto la pubblicità delle discussioni dei corpi politici ed amministrativi. Senza la pubblicità non vi è controllo, non vi è freno, non vi è disciplina.

Togliere dalle scuole l'insegnamento religioso per relegarlo nelle sagrestie equivale a quel sistema improvvido che consigliò il Governo a sciogliere le associazioni politiche per dare pretesto ai partiti di organizzare società segrete. Pensate cosa aveva fatto dell'Italia l'insegnamento del clericalismo che è la malattia della Chiesa. Guardate ciò che ha fatto della Spagna, di quel gran colosso. Esso lo ha minato. Guardate ora la Francia! Rammentate l'indifferenza e l'ateismo cosa hanno fatto di Parigi e dei suoi monumenti, e dopo ditemi se i tempi vi paiono così tranquilli e sereni da lasciare la nave dell'istruzione religiosa correre senza nocchiero e senza freno fra gli scogli di Scilla e di Cariddi. Non scherziamo, Signori, per carità col fuoco e colla tempesta, perchè il fuoco e la tempesta potrebbero essere più solleciti ad accorrere al nostro invito più di quello che altri pensi. Ma, soggiungeranno alcuni, voi volete dunque che s'insegni puramente e semplicemente nelle scuole il catechismo cattolico? No, signor Ministro, io sostengo unicamente che alla scuola è fondamento necessario l'istruzione religiosa che senza essa mancherebbe nei maestri

la base necessaria, non a istruire, ma ad educare i fanciulli. Ciò che io voglio è che la legge non spunti al maestro la migliore arma che egli possenga per convincere i teneri pargolletti, per abituarli a sopportare quelle disuguaglianze sociali che purtroppo non si possono eliminare, vietando ad essi di parlare della legge di Dio, della giustizia definitiva, del trionfo del misero in una vita migliore.

Ciò che io voglio, e lo dico e lo ripeto altamente senza timore che altri mi chiami clericale, perchè credo di aver dato sufficienti prove nella mia vita politica di non meritarmi questa rampogna, ciò che voglio è che suonino quotidianamente agli orecchi dei fanciulli i divini conforti e le divine promesse della religione, altrimenti usciranno dalla scuola col germe fatale di quegli errori, di quelle diffidenze, di quei rancori che finiranno per turbare quell'armonia sociale necessaria tanto al povero quanto al ricco.

Ora, se una religione è pur necessaria, quale altra religione può essere ammessa senza violare la libertà di coscienza se non la religione indicata dal padre, dal solo veramente responsabile dinnanzi a Dio ed allo Stato dell'avvenire dei propri figli?

E ora, Signori, non mi resta che a trattare brevemente l'ultima questione che io ho accennata, cioè quella che si riferisce al limite dell'ingerenza governativa.

Una delle piaghe che lamentiamo più spesso in Italia, è il soverchio accentramento della autorità; ma per mala ventura, ogni qual volta si presenta l'opportunità di riformare una legge esistente, non osiamo di applicare quei larghi principî di decentramento che tutti gli uomini di tutti i partiti fuori e dentro del Parlamento si accordano a proclamare come i soli capaci di riordinare le nostre amministrazioni.

L'amore dei Ministri italiani pel decentramento fin qui fu un amore platonico.

Io per verità non credo alla pratica utilità di tutta quella schiera di provveditori e di ispettori che popolano l'Italia e gravano soverchiamente i bilanci dei Municipî delle provincie e dello Stato.

Io crederei che molta parte delle spese che si fanno per essi sarebbe assai meglio riservarle agli stipendî dei maestri.

Se noi vogliamo che questa legge produca

solleciti frutti, è mestieri anzi tutto scioglierla senz'altro dai vincoli della burocrazia.

Sarebbero necessarie per isvolgere convenientemente questa tesi molte parole ed io ho fretta di finire per voi ed anche per me. Però io debbo osservare che la mania di centralizzare, sempre funesta, è funestissima quando si tratta della pubblica istruzione.

I programmi scolastici dettati dall'autorità centrale sono incompleti, e non si attagliano il più delle volte alle condizioni topografiche, economiche, amministrative delle diverse provincie del Regno.

L'uniformità per molti è una necessità, ma sventuratamente spesse volte essa non è che la maschera della variabilità. L'uniformità dei programmi e degli ordinamenti scolastici produce quasi sempre la confusione e crea l'impotenza. Crede proprio il Ministro che il medesimo orario per le scuole sia attuabile con pari efficacia nelle provincie del sud come in quelle del nord? Crede che le condizioni topografiche, della viabilità, che la differenza della produzione delle industrie, dei traffici, che le vestigie del passato più o meno visibile non creino dei ragionevoli motivi di variabilità di cui non può essere giudice competente che l'autorità locale?

La smania di centralizzare invase in tutti i tempi nobilissimi intelletti.

Rammerò quel Ministro francese dell'istruzione pubblica che traendo l'orologio dalla sua scarsella, al mezzogiorno, diceva ad un suo amico con grande compiacenza: vedete, in questo momento che io vi parlo, tutti i maestri elementari della Francia fanno recitare il pater-nostro ai loro discepoli.

Egli però si sbagliava.

L'ora varia a norma delle località. L'ora di Roma anche per noi è l'ora ufficiale, nonostante che le meridiane si permettano di segnare mezzogiorno soltanto allorchè il sole le illumina perpendicolarmente.

Volete un'altra prova? Il minimo degli stipendi fissato per legge può essere sufficiente in un paese, insufficiente in un altro, e ciò per considerazioni che sfuggono ai criterî e all'apprezzamento del potere legislativo e del potere esecutivo.

Non mi resta, onorevoli Colleghi, che a ringraziarvi della benevolenza con la quale avete voluto ascoltare le mie lunghe parole e a for-

mulare le mie conclusioni. Io accetto questo progetto imperocchè introduce, Signori, un notevole miglioramento sugli ordinamenti scolastici, sostituendo alle dichiarazioni platoniche di un principio una sanzione penale; ed io di ciò altamente mi rallegro e applaudo, e mi rallegrerò anche di più quando vedrò che questa sanzione penale sarà stata attuata.

Ma per completare questa benefica disposizione è necessario: 1° estendere la sanzione penale anche all'obbligo di educare i figliuoli a norma dell'art. 139 del Codice civile; 2° comminare pene e multe eziandio contro i complici e gli istigatori delle ommissioni e delle colpe del padre, ciò che non è meno urgente, se pure si vuole applicare seriamente il principio di obbligatorietà; 3° circoscrivere la gratuità dell'istruzione elementare alle famiglie povere, lasciando facoltà alle Deputazioni provinciali di stabilire il miglior modo di applicazione di questa legge.

E sarebbe pur necessario di lasciare a queste medesime autorità provinciali la facoltà di fissare gli orari ed i programmi delle scuole acciò i bisogni delle famiglie sieno in relazione coi loro doveri, in guisa che l'obbligo di mantenere i figli non si trovi, come pur troppo oggi avviene, in contraddizione coll'obbligo di istruirli.

Ora mi permetta il Senato anche brevi parole ed ho finito. Con questa legge noi abbiamo proclamato la penalità che punisce i padri ribelli ai principî della legge; ma essa tornerà in gran parte vana nelle sue applicazioni se non cercheremo di rimuovere le ragioni complessive che hanno allontanati i fanciulli dalla scuola.

Per rimuovere codeste ragioni bisogna conoscerle, bisogna sviscerarle.

Per conoscerle e sviscerarle senza preoccupazione e senza prevenzione, è necessaria una severa, una minuta inchiesta.

L'altro ramo del Parlamento ha votato per propria iniziativa molte inchieste parlamentari, alle quali noi ci siamo sempre associati.

Votando un'inchiesta sull'istruzione elementare, il Senato risponderrebbe degnamente a quelle preoccupazioni del paese che ho avuto l'onore di svolgere oggi modestamente in questo recinto.

Il paese desidera che si separi la *zizzania* dal *grano*; il paese desidera la conciliazione

e non la guerra, la pacificazione e non l'agitazione; egli si associa al grido che erompe spontaneo, eloquente dal labbro dell'onorevole signor Ministro: *Scuole, scuole e scuole*, ma ad un patto, che in queste scuole non solo si istruiscano, si illuminino gli intelletti dei fanciulli, ma se ne purifichino, se ne armonizzino i cuori.

È questo il solo mezzo pratico per allontanare dal nostro caro paese quei pericoli sociali che turbano, devastano miseramente le nazioni vicine; è questo il solo mezzo pratico per ottenere che i nostri figliuoli consolidino nell'avvenire le vittorie che noi abbiamo ottenute nel passato con tanti sacrifici, e che furono (giova pur dirlo con orgoglio) sempre le vittorie della libertà, della giustizia e dell'ordine.

PRESIDENTE. La discussione del presente progetto di legge sarà continuata nella seduta di domani. Si compiacciano i signori Senatori Segretari di procedere allo spoglio dei voti, riguardo al progetto di legge: Modificazioni alla dotazione della Corona.

Prego poi i signori Senatori di rimanere nell'aula perchè dopo si voterà a scrutinio segreto l'altro progetto di legge di assoluta urgenza: Nuova proroga dei termini stabiliti dalla legge 8 giugno 1873 sull'affrancamento delle decime ed altre prestazioni fondiari.

Risultato della votazione del progetto di legge relativo a modificazioni alla dotazione della Corona.

Votanti	88
Favorevoli	80
Contrari	8

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Ora si farà l'appello nominale per la votazione a squittinio segreto del progetto di legge: Nuova proroga dei termini stabiliti dalla legge 8 giugno 1873 sull'affrancamento delle decime ed altre prestazioni fondiari.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Ecco il risultato della votazione sul progetto di legge: Nuova proroga dei termini stabiliti dalla legge 8 giugno 1873 sul-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1877

l'affrancamento delle decime ed altre prestazioni fondiari.

Votanti	74
Favorevoli	71
Contrari	3

Il Senato approva.

L'ordine del giorno per domani è il seguente:

Discussione dei seguenti progetti di legge:
 Obbligo dell'istruzione elementare (*Seguito*);
 Bonificazione dell'Agro Romano;
 Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia;
 Aumento del decimo agli stipendi dei presidi, direttori e insegnanti dei Licei, Ginnasi, Scuole tecniche e Scuole normali;
 Abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali;
 Estensione ai medici della marina delle disposizioni della legge 9 ottobre 1873, N. 1608;
 Cessione al comune di Roma dei sotterranei dell'Ospizio di Termini;

Concessione di somme occorrenti all'Archivio di Stato in Genova;

Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di S. Marino.

Convenzione per la permuta di alcuni locali demaniali con altri del comune di Capua;

Spesa per l'acquisto degli oggetti d'attrezzatura e macchinismo addetti al teatro di San Carlo in Napoli;

Modificazione alle leggi d'imposta sui fabbricati;

Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia;

Convenzione per i servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo e nei mari dell'Indo China con le Società Rubattino e Florio;

Codice sanitario.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

1973

Faint, illegible text covering the main body of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

L.

TORNATA DEL 30 MAGGIO 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Sunto di petizioni — Congedi — Proposta del Senatore Gadda — Seguito della discussione sul progetto di legge: Obbligo dell'istruzione elementare — Discorso del Senatore Scialoja — Dichiarazione del Senatore Pantaleoni — Discorsi dei Senatori Rossi A. e Mauri — Considerazioni e proposte del Senatore Pepoli G. — Discorso del Ministro di Pubblica Istruzione — Repliche del Senatore Scialoja e del Ministro — Proposta del Senatore Rossi A. — Spiegazioni del Presidente — Replica del Senatore Rossi A. e ritiro della proposta.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 109. La Giunta municipale di Porto San Giorgio (Ascoli-Piceno), ricorre al Senato onde ottenere che nel progetto di legge per modificazioni all'imposta sui fabbricati venga ammessa l'esenzione della tassa per le case degli indigenti del reddito inferiore a lire cento.

110. Il Consiglio comunale di Catania, associandosi al voto espresso dalla Camera di commercio della stessa città, domanda che nel progetto di legge relativo alla convenzione per i servizi postali e commerciali marittimi vengano introdotte alcune modificazioni.

111. Alcuni industriali in sete di Milano in numero di 32 domandano che nel progetto di legge per modificazioni all'imposta sui fabbricati, vengano dichiarati esenti dall'imposta medesima le mercedi locatizie percepite o presunte per i meccanismi, ancorchè fissi, degli opifici; e sia ad essa invece applicata l'imposta sulla ricchezza mobile.

Domandano un congedo i signori Senatori: Araldi-Erizzo e Sanseverino di un mese, e Di Monale di 20 giorni, per motivi di salute; il Senatore Rasponi di un mese, per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Ho sentito annunziare una petizione di alcuni industriali in sete di Milano.

Io pregherei la Presidenza di mandarla alla Commissione che deve riferire sull'imposta e sulle modificazioni alla legge dei fabbricati perchè è appunto una petizione la quale si riferisce a quel progetto di legge che è già all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Tutte le petizioni che si riferiscono a progetti di legge in corso vengono sempre inviate all'esame della Commissione che deve riferire su quei progetti di legge.

La parola spetta all'onorevole Senatore Scialoja.

Senatore SCIALOJA. Signori Senatori; quando ieri domandai la parola, era mio proponimento soltanto sottoporre al Senato qualche considerazione per spiegare il mio voto che sarà favorevole al disegno di legge; ma dopo di avere ascoltato l'elaborato discorso del mio amico l'onorevole Senatore Pepoli, io senza punto mutare il proposito di non fare un discorso, dovrò allargare quelle mie considerazioni a

qualche punto da lui toccato e che ha stretta relazione con un disegno di legge sull'ordinamento dell'istruzione elementare che alcuni anni fa venne da me sottoposto all'altro ramo del Parlamento, dove ebbe la sorte che tutti rammentano.

Egli disse contro la gratuità. E veramente io aveva proposto in quell'altro progetto d'introdurre, sebbene facoltativamente in alcuni casi, obbligatoriamente in altri, una tassa scolastica.

Io quindi sono d'accordo con lui nel deplorare che nel presente schema di legge si lasci intatta quella disposizione della legge vigente, la quale ha proclamato l'intera assoluta gratuità dell'insegnamento.

Alle ragioni da lui addotte contro la gratuità intera e assoluta ne aggiungerei alcune altre e specialmente questa. In realtà sostituire ad una retribuzione scolastica una spesa fatta dal comune e col fondo dell'imposta generale da esso riscossa, è un'ingiustizia, anche per questo che si fa pagare due volte la scuola a quel padre di famiglia il quale voglia giovare della libertà di mandare da un insegnante privato il proprio figlio; perchè egli come comunista paga la sua quota d'imposta per l'insegnamento de' suoi figli, e se vuole giovare di una libertà, che pure è naturale in lui, di mandare i suoi figliuoli in altra scuola, che non sia la comunale, e nella quale riponga maggior fiducia, gli occorrerà di pagare una seconda volta. Ora, non è giusto che si costringa un cittadino a pagare due volte per soddisfare ad un obbligo che gl'impone la natura e che non sarebbe giusto che la legge sancisse, se non gli lasciasse la libera scelta della scuola.

È ingiusta la gratuità anche sotto il rispetto che il servizio pubblico il quale si rende col l'insegnamento al padre di famiglia e la cui retribuzione è rappresentata dalla parte d'imposta che per suo conto si preleva dalla cassa comunale, non è proporzionato all'utilità del servizio stesso.

Imperocchè quel padre di famiglia che, per esempio, ha cinque o sei figliuoli, ha per lo stesso prezzo il servizio di cui gode il padre di famiglia che ne ha uno solo; e chi non ha figli, sia pur povero, paga per un servizio prestato a' figli di altri, tra cui sono agiati o ricchi. Ora, è contro i principî di economia politica

questa specie di incoraggiamento ai padri di molta prole. E per la ragione che ho detto, la concorrenza del vero insegnamento privato incontra un grandissimo ostacolo; perchè se coloro che si vogliono giovare dello insegnamento privato non solo hanno da pagare una retribuzione, ma in realtà devono pagare questa e di giunta un'altra tassa al comune per sua quota di spesa, ne segue che l'ostacolo che incontra l'introduzione delle scuole private è doppio di quello che appare in sulle prime.

Aggiungerò, Signori, che quel partito il quale è forse soverchiamente preoccupato del pericolo che corre lo Stato nella lotta colla Chiesa e vuole ordinare fortemente i servizi pubblici per meglio resistere alle influenze clericali, non pare che della gratuità abbia da essere interamente soddisfatto. Imperocchè la sola concorrenza possibile che lascia al comune, è la concorrenza delle associazioni religiose, le quali soltanto saranno in grado di dare un insegnamento gratuito. Il comune avrà da lottare solo, e senza il concorso dell'opera di privati che potrebbero in quella lotta aiutarlo.

Io quindi, o Signori, per queste ragioni e per le altre esposte ieri dall'onor. Pepoli, rimpiango che nel presente progetto nulla sia innovato a quello è nello stato attuale delle cose.

Un altro punto toccato dall'onor. Pepoli è quello che concerne l'insegnamento religioso.

Anche intorno a questo argomento nulla è detto esplicitamente nello schema di legge che ci è sottoposto dal Ministro; val quanto dire che bisogna ricorrere allo stato presente della legislazione su questo argomento, per comprendere chiaramente quali furono gli obbiettivi fatti ieri dall'onor. Pepoli.

Oggi in Italia, nella massima parte almeno dell'Italia, è in vigore per quel che concerne l'istruzione primaria la legge nota sotto il nome del compianto nostro Collega Casati.

In quella legge lo insegnamento religioso era tra le materie di insegnamento obbligatorio. Però, era detto che i padri di famiglia potevano dichiarare che i figliuoli non assistessero all'insegnamento religioso.

E così era rispettata la libertà del convincimento religioso paterno nello inviare alla scuola i figliuoli appartenenti ad altra confessione.

Con il processo del tempo quello che era eccezione divenne regola. Val quanto dire fu richiesto che il padre di famiglia dovesse dichiarare se al suo figliuolo voleva si desse l'insegnamento religioso, perchè questo gli fosse impartito.

Contro questo stato della legislazione presente, ed al quale mi pare che non si proponano espliciti mutamenti, parmi che sieno dirette le obbiezioni dell'onor. Senatore Pepoli.

Egli però, se io mal non mi appongo, confondeva l'obbligo al padre di insegnare la religione ai suoi figliuoli con l'obbligo fatto alle scuole comunali di dare l'insegnamento religioso. Questo mi pare che da una disposizione incidentale dell'art. 2 del progetto ministeriale, possa intendersi essere escluso dalle scuole.

Oggi, o Signori, questa grave questione dello insegnamento religioso nelle scuole laiche è una quistione la quale è dibattuta in quasi tutto il mondo civile; essa è già sollevata e in gran parte praticamente risolta in molti paesi; in Italia soprattutto, dove più ferve la lotta fra la Chiesa e lo Stato, in America, dove sono varie e diverse le confessioni, e in Inghilterra, quando si è trattato di sostituire al predominio che aveva acquistato il clero anglicano nelle scuole, la ingerenza più o meno diretta dello Stato, rappresentante i progressi della civiltà moderna. La medesima quistione comincia a sorgere anche in altri Stati presso dei quali era ignorata finora, perchè il clero cooperava col potere civile a diffondere la istruzione popolare: essa comincia a sorgere, a ragion d'esempio, in Allemagna, per effetto inevitabile della lotta tra lo Stato ed una delle Chiese che ivi ha numerosi proseliti.

Questo adunque è argomento gravissimo, e talvolta diventa pericoloso, perchè nello agitarlo e discuterlo si smarrisce facilmente quella serenità che richiedono gli argomenti legislativi per voler essere proficuamente trattati.

Essa è offuscata dalle passioni religiose e dalle politiche; le une e le altre di origine nobilissima, ma piene di suscettività, e tali, che mescolandosi ad interessi, non sempre elevati, ed a fini soventi volte poco lodevoli, perdono facilmente la loro purezza.

Io credo che tra le molte e grandi difficoltà che incontrano anche gli animi più tranquilli nel risolvere la quistione dell'insegnamento

religioso nelle scuole laiche, siano quelle che sorgono principalmente dal confondere tra loro tre elementi che nell'insegnamento religioso si trovano commisti. L'elemento del dogma, l'elemento morale e quell'altro che dirò sociale; il quale è praticamente rappresentato dall'ascendente maggiore o minore de' ministri di una data Chiesa sulla società civile per mezzo della religione. Quando si discute dell'insegnamento religioso nelle scuole laiche ognuno considera la questione dal lato che maggiormente lo interessa. Ed è naturale che della gente la quale si interessa dell'avvenire morale della nazione deplori che venendo meno l'insegnamento religioso, possa venir meno tra le popolazioni quell'elemento a cui essa principalmente ha rivolta la mente, vale a dire l'elemento morale. Ma Signori, nell'insegnamento di una data religione è impossibile distinguere quei tre elementi; essi trovansi strettamente congiunti ed involuppati in certe forme che sono intangibili appunto perchè religiose.

È impossibile in pratica far quello che ieri desiderava l'onorevole Pepoli, quando dichiarava che egli non intendeva per insegnamento religioso l'insegnamento del catechismo. Una religione è quella che è, co' suoi ministri, coi suoi libri, con le sue credenze, e con le sue forme. Non si può modificarla arbitrariamente in alcuna delle sue parti senza uscir dal suo seno.

La religione cattolica come ogni altra religione, ha i suoi fedeli ed i credenti nel proprio catechismo. Se voi annunziaste che volete insegnare la religione nelle vostre scuole sopra un altro libro che non sia il catechismo, vi proporreste forse un ottimo scopo, ma nessun vero credente, nessun vero cattolico non vi manderebbe più i suoi figliuoli.

Questa distinzione tra il catechismo e l'insegnamento religioso, mi prova che egli guardava principalmente alla parte morale dell'insegnamento religioso e voleva che non fosse trascurata. E in ciò son certo che siamo, o Signori, tutti perfettamente d'accordo.

Ma questa parte morale dell'insegnamento non può conservare la sua forma religiosa se vogliamo distinguerla dal dogma, che saremmo poco autorevoli ad insegnare, se pur non fossimo incompetenti a farlo nel tempo stesso che inculchiamo la libertà delle credenze, e se pretendiamo separarla dall'elemento sociale col

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1877

quale soventi volte non possiamo esser d'accordo. In ogni modo però egli è certo che ogni religione che dicesi divina e che ha conquistata la credenza di molti milioni di proseliti, è impossibile che non abbia un fondamento morale: è impossibile che l'umanità segua dei principî religiosi veramente immorali. Si possono trovare delle sette più o meno numerose, che professino per qualche tempo di simili principî: ma gran parte dell'umanità giammai.

Certamente, o Signori, che l'amore del prossimo, il rispetto dovuto ai propri genitori, il non fare agli altri quello che non si vorrebbe fatto a se stesso, l'essere virtuoso ed onesto per meritare l'aiuto d'Iddio, quando il virtuoso ed onesto sa aiutarsi da se stesso, sono nobilissimi principî di morale sociale che si possono ricavare dal nostro Vangelo. Ma se voi pretendete d'insegnarli a nome d'Iddio e come parte di religione, vi si domanderà: «ma voi, chi siete che rappresentate questa religione?» Ed è appunto in questa domanda che sta il principale ostacolo alla possibilità che la religione sia insegnata nelle scuole laiche: massime quando colui che potrebbe rispondere: «io sono un suo ministro» si ricusa di entrarvi per insegnarla.

Ed è perciò, o Signori, che non il presente Ministro, ma colui che ha l'onore di parlarvi, proponeva che si comprendesse in un libretto separato questa parte morale, massime per le sue attinenze sociali, e che s'insegnasse in tutte quante le scuole, non come religione, ma come parte indispensabile della educazione popolare. Egli credeva così di preparare nella mente e nell'animo de' fanciulli que' sentimenti, i quali possono poi ricevere dal ministro di qualunque siasi religione, quella specie di suggello che li sancisse come cosa divina, come doveri imposti da Dio. E quando io ho parlato di libro, di precetto, di massime, di doveri, ho usate parole acconce a farmi intendere dal Senato, ma che vanno in parte al di là ed al di fuori di ciò che deve essere praticato nelle scuole elementari. Perciocchè ivi, o Signori, non si procede per via di principî dedotti da alti ragionamenti, nè per via di massime giustificate colla storia, ma ivi, se il maestro sa il debito suo, procederà più specialmente per esempi che sieno alla portata de' fanciulli; e tenendosi lontano dalle idee

troppo generali e scientifiche, saprà ispirare buoni sentimenti con discorsi usuali e comuni, e con argomenti tratti dalle poche cose che i fanciulli fanno o vanno apprendendo. Egli insomma rammenterà, come diceva ottimamente l'onorevole Senatore Pepoli nella seduta di ieri, che deve istruire e educare; e si educa non soltanto la mente, ma per mezzo della mente si educa il cuore, ispirando buoni sentimenti. Questo compito spetta al laicato, ed esso deve con ogni studio sforzarsi di non traseurarlo.

E se nelle nostre scuole alcuni padri di famiglia, bisogna pur dirlo francamente e senza reticenza, non hanno intera fiducia, ciò non dipende, o Signori, da che il maestro laico non v' insegna il dogma, ma da che i padri dubitano, estendendo forse i pochi mali esempi alla generalità de' casi, che nelle scuole non si insinuino ai fanciulli sentimenti contrari alla religione, ed anche a quella morale che è la sostanza di tutte le religioni, e che è in fondo delle varie credenze, le quali essi desiderano che sieno rispettate nella sua famiglia.

Queste male prevenzioni bisogna che sieno eliminate, moralizzando più che si può le scuole, cosa che certamente ha formato e forma l'intento principale tanto del presente signor Ministro, quanto dei passati, e confido che formerà quello di tutti i futuri Ministri della Pubblica Istruzione in Italia. Solamente occorre che si scelgano i mezzi più acconci a raggiungere questo scopo. I quali mezzi, secondo me, non sono solamente la proclamazione dell'obbligo ai padri di mandare i figli alla scuola, nè le pene che lo sanciscono, ma consistono per una gran parte in condizioni estrinseche, sociali e morali, le quali non dipende dal Ministro della Pubblica Istruzione, nè da noi, di far sorgere ad un tratto, ed in parte da altre condizioni che io rappresento con un solo vocabolo, cioè da un organismo ben meditato, da un organismo che non sia un congegno puramente meccanico, ma pieno di vita e di vigore, e per mezzo del quale possa riuscire a dare importanza ed efficacia alla istruzione ed alla educazione popolare.

Ebbene, o Signori, quello che mi rincresce di più nello esaminare il presente schema di legge, si è che il vedo mancante assolutamente di disposizioni che accennino a questo orga-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1877

nismo; che valgano a rendere fecondo il principio che vi è proclamato.

Nella legge del 1859 l'obbligo di mandare i figli a scuola era prescritto quasi con le medesime parole, e ne' medesimi termini del progetto presentato oggi dall'onorevole signor Ministro Coppino. Allora quell'obbligo era anzi sancito da una pena maggiore, da una pena grandemente maggiore, cioè dalle pene di polizia, che sono indicate nel nostro Codice penale. Eppure quell'obbligo sancito da queste pene, rimase finora una vana parola. Ora, io dubito che l'eco di quelle disposizioni di legge non mai abolite, il quale è per così dire ripercosso in questo schema novello, non abbia ad avere la stessa sorte e rimanere cioè un mero suono che si disperda nell'aere; una parola priva di effetto.

E per vero non la proclamazione di nudi principî, non la pena posta a sanzione di questi principî, sono cose che bastino nella subbietta materia a fare che la legge si tramuti in fatto. Si richiede altresì, come io diceva, tutto un congegno, ma un congegno pieno di vita e di efficacia, per conseguire in effetto quello che presuppone implicitamente la legge, quando impone l'obbligo di frequentare le scuole, val quanto dire un insegnamento popolare buono, efficace, educativo.

L'onorevole Senatore Pepoli ieri rimpiangeva che questo progetto tenda troppo ad accentrare, lasciando poco arbitrio, poca libertà ai comuni ed ai privati. Veramente, o Signori, a me pare che o vi sia un equivoco in quell'obbietto, o che io abbia ragione di crederlo mal fondato.

Per l'insegnamento primario, come per tutte quelle cose alla esistenza delle quali deve prender parte l'intera nazione, occorre che sia lasciato libero il concorso a tutte le forze efficaci allo intento. Ma questo principio di libertà è forse qualche cosa di così vago ed indefinito che basti la semplice e pura astensione dell'azione amministrativa o governativa, perchè dia proficui risultamenti?

Io penso che no.

Restringiamoci all'insegnamento popolare di cui si tratta. Voi avete bisogno di scuole, avete bisogno di maestri che sappiano insegnare e che insegnino realmente, e introducano nell'insegnamento tutti que' progressi che l'arte peda-

gogica e didattica va di giorno in giorno escogitando e suggerendo.

Ora, domando io, se basta annunziare ai comuni che facciano essi liberamente a modo loro, per essere sicuri che questo scopo venga raggiunto. — Io credo il contrario, o Signori. La parola discentramento è una parola che ha generato più di qualunque altra una numerosa prole di sofismi e di equivoci nella mente degli Italiani; e perciò appunto è rimasta vuota di effetto.

Perchè il discentramento sia utilmente applicato bisogna anzi tutto formarsi un'idea distinta delle funzioni che spettano necessariamente allo Stato, alla provincia, al comune e de' confini naturali della libera azione dei cittadini.

E l'una e l'altra ricerca, o Signori, mi pare che debba essere determinata in modo speciale dalle condizioni di luogo e di tempo e da quelle che sono inerenti alla materia di cui trattasi.

Dentro a questi termini soltanto si può praticamente ordinare la libertà e discentrare.

Ciò posto, io affermo che, se l'insegnamento elementare fosse esclusivamente abbandonato all'attività dei comuni e dei privati, non potrebbe progredire in Italia. Pervertita in alcuni luoghi, abbandonata in altri, e quasi da per tutto sopraffatta da forze perturbatrici, l'educazione e l'istruzione del popolo non sarebbe certo destinata ad un grande avvenire. Senza meglio assicurare le condizioni dei maestri, non solamente sotto il rispetto economico, ma anche sotto il rispetto morale e sociale; senza ordinare con mezzi attinti dall'amministrazione e fuori di essa un'assidua e continua vigilanza, non quella vigilanza intermittente, rapidissima e svogliata che per qualche quarto d'ora in un anno passa e non osserva, ma la vigilanza efficace, amorosa, perenne, la quale deve contribuire a tenere desta l'attività del maestro, a far progredire l'istruzione confortandola di cure, e sussidiandola di buoni consigli; senza avere intorno a tutte queste materie sempre viva e presente una informazione che, raccolta in alcuni centri e posta sotto gli occhi di chi sta sopra alla materia della pubblica istruzione, possa coi larghi confronti suggerire l'adope-ramento di mezzi atti a stimolare, a correggere, a migliorare; senza tutto quest'organismo

è impossibile che l'istruzione popolare abbia un serio ed utile esplicamento.

A me sembra che la legge dovrebbe tracciare le linee principali di quest'organismo, perciocchè quando esso è lasciato interamente all'arbitrio del Ministro, o verrà facilmente trascurato, o per lo meno esposto al grave pericolo di continui mutamenti. Oggi un Ministro lo costruirà in un modo e domani il suo successore lo ricomporrà in un altro. Entrambi facendo bene, il che è pur difficile a supporre, finiranno per far male, perchè appunto il fare e disfare è per sè medesimo un male nelle pubbliche amministrazioni.

Non mi dilungherò su questo argomento per risparmiar tedio al Senato. A me basta avere notato che la parte organica manca del tutto nel presente schema di legge, e dubito, come diceva incominciando a parlare su questo punto, che così nuda com'è non riesca vana la proclamazione del principio dell'obbligo dell'istruzione, come riuscì vana fin oggi, quantunque contenuta nella legge del 1859.

Io so che l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione mi dirà che egli ha evitato d'introdurre in questo disegno di legge quell'organismo a cui io ho accennato, senza descriverlo interamente, perchè egli ricorda certi precedenti, i quali gli hanno fatto credere che se il suo progetto avesse contenuto disposizioni più complicate o meno semplici, avrebbe corso i medesimi pericoli, e sarebbe stato condannato alla stessa sorte che ebbe un altro precedente schema di legge.

In altri termini, se l'egregio signor Ministro fosse meno cortese e meno garbato di quello che egli è, potrebbe rispondermi: « Ho fatto così acciocchè il mio progetto non avesse la sorte ch'ebbe il tuo. » Ebbene, signor Ministro, a questa risposta ch'io fo a me medesimo, io soggiungo che lodo immensamente la sua prudenza; ma soltanto la trovo alquanto eccessiva.

Certo, la lode di soverchia prudenza a un Ministro progressivo, è lode grandissima, e può sembrare sproporzionata. Ma io gliela fo senza alcuna riserva; quantunque io creda ch'egli sia andato al di là del segno, non osando introdurre in questo schema di legge alcuni germi che avrebbero potuto quindi crescere e produrre assai buono effetto. Nè vo-

glio ammettere che lo abbia fatto per un omaggio fuor di proposito a certe dottrine correnti e che diconsi di Adamo Smith. Non di quello A. Smith del quale noi ancora giovani, cercavamo i volumi con grande amore e con lungo studio; ma di quell'Adamo Smith inventato da qualche anno in qua per gettarlo in viso a noi retrogradi autoritarî che vogliamo col soverchio organismo dare troppa forza allo Stato. No, Signori, un ingegno eletto come quello dell'on. Ministro dell'Istruzione Pubblica non si arresta dinanzi a futili ed irragionevoli riguardi.

Anzi, io penso, e l'ingegno dell'on. Coppino mi fa sperare e credere con quasi certezza, che egli ha già meditato al modo di compiere il presente suo progetto di legge, con altri che forse di mano in mano andrà sottoponendo a questo e all'altro ramo del Parlamento. Se ciò è, io me ne congratulo per anticipazione con lui. In ogni modo con questa speranza nell'animo, e trovando nel presente disegno di legge un principio giusto, un principio che è necessario se non altro a reclamare che sieno ordinati ed applicati al più presto possibile i mezzi efficaci a tradurlo in atto; io dichiaro, come ho già annunciato, che nonostante le sue interpretazioni io sono disposto ad approvarlo col mio voto favorevole.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Allora spetta all'onor. Senatore Alessandro Rossi.

Senatore ROSSI A. Io sono disposto a dare il mio voto favorevole a questo progetto di legge, e non porterò dinnanzi al Senato alcuna questione di principio in un argomento che fornì tema ai più illustri oratori di tutti i Parlamenti, che fornì materia controversa a dottissimi volumi, e, che anche qui ieri ed oggi offrì al Senato l'occasione d'intendere due importanti discorsi. Mi farebbe d'altronde difetto la dottrina, ed io posso adagiarmi tranquillamente sulla dottissima Relazione dell'Ufficio Centrale, che appunto perchè è breve mi pare tutta d'oro, specialmente per quello che riguarda la parte morale.

Nel brillante discorso che ieri ha pronunziato il mio amico e vicino l'onorevole Senatore Pepoli, il Senato ha potuto intendere lo

svolgimento della questione sotto tutti gli aspetti: politico, sociale, finanziario, tecnico, morale e religioso.

Io sono d'accordo coll'onorevole Senatore Pepoli e coll'onorevole Scialoja sulla necessità dell'istruzione religiosa, e credo per fermo che la grande maggioranza del Senato non intenda escludere l'istruzione religiosa dalle scuole elementari, non intenda di fondare l'Italia dell'avvenire con altrettanti *Tom Pouce* liberi pensatori, con altrettanti fanciulli dalla morale indipendenti.

Quello che si è trovato e si va trovando di più in più una necessità in tutti gli Stati, io credo che verrà trovata una necessità indeclinabile in Italia. Ma l'insegnamento della morale bisogna cominciare a volerlo e a praticarlo seriamente nelle scuole magistrali, perchè non si saprebbe che fare di una istruzione morale-religiosa coll'ordinamento attuale. Io credo che anche rispettando la libertà di coscienza in tutti i casi dove è reclamata, si deve poter insegnare la religione dei padri ai figliuoli e specialmente ai figliuoli dei poveri.

L'Italia è tuttora in uno stato residuo di rivoluzione, tanto la scossa della sua ricostituzione politica è stata profonda.

In quest'argomento par sempre che noi ci aggiriamo nell'equivoco; tanto non osiamo affrontarlo con sicurezza e non osiamo allontanarcene. Non ne è fatta parola nell'attuale progetto, ma io non posso ammettere che questo pensiero non risieda nel profondo dell'animo dell'onor. Ministro dell'Istruzione Pubblica, come deve essere della grande maggioranza del Senato. Del pari le nostre riforme interne sono tuttora in istato di gestazione, ma tutti andiamo persuasi che nell'ordine morale non sono le più feconde nè le più sicure quelle riforme che tendono a modificare e a raddrizzare le generazioni adulte, sibbene quelle che cominciano dagli asili, dalle scuole del popolo, da quelle vergini menti nelle quali è facile imprimere uniti li santi nomi della patria e di Dio.

Questo bisogno della istruzione religiosa si impone di più in più ai Ministri ed ai legislatori a misura che si avvanza la democrazia popolare.

Nessuno Stato può avere paura della vera democrazia evangeliana; non così si potrebbe

dire di una democrazia che crescesse senza religione e quindi senza morale.

L'onor. Senatore Pepoli ha voluto pur rompere una lancia contro la così detta tirannia dei capi fabbrica e dei capi officina che costringono al lavoro i teneri fanciulli. In verità trattandosi di una legge che rende obbligatoria l'istruzione, e che parrebbe un antidoto dei migliori a che questa tirannia e questi abusi, se pure esistessero in Italia, dovessero temerarsi, mi ha fatto meraviglia la digressione dell'onor. Senatore Pepoli. Senonchè il suo discorso è stato popolare, molto popolare, e la digressione capiva nel contesto generale degli argomenti suoi; solamente egli non ha saputo resistere a cogliere anche nel lavoro dei fanciulli un granello di popolarità.

Ebbene, io credo di essere profondamente più popolare, sostenendo che il citato abuso, la citata tirannia, sono per lo meno in Italia una grande esagerazione. Oggi è passato in moda di dipingere l'Italia come la Niobe delle nazioni, che piange e geme sotto la mole del lavoro dei fanciulli; questione che da un bello spirito ho udito chiamarsi la *puericultura*. Ed io, cieco fra molti, per non dire fra tutti, io vedo invece un'Italia che langue in moltissime delle sue provincie nell'ozio. Io vedo popolate di monelli vivaci, ma tanto incolti quanto analfabeti, le strade e le piazze della più gran parte delle nostre città. Io vedo sulle immense spiagge italiane sdraiati numerosi fanciulli, scalzi e laceri, che vivono miseramente; vedo nei campi numerosi fanciulli occupati a passare tutto il giorno a fare la guardia ad una pecora, ad una capra, ad un maiale; ne vedo molti discendere dalla montagna col sacchetto in ispalla ad elemosinare nelle campagne e nelle città; vedo finalmente delle turbe emigrare coi padri fuori d'Italia. Ed a incoronare il quadro, contemplo il lavoro così poco rappresentato fra noi, che fa pietà il pensare come da esso soltanto l'Italia deva e possa attendersi la sua rigenerazione economica e definitiva!

Lasciamo dunque questo argomento, onorevole Pepoli, almeno per oggi, ed occupiamoci dell'istruzione obbligatoria, per vedere di trarne tutto il profitto che il Senato e il Ministro legittimamente se ne attendono.

Io lodai la Relazione dell'Ufficio Centrale per

lo spirito morale che vi traspira. Gli è appunto perchè anche abbiamo le mani obbligate nei fattori d'ordine tecnico e finanziario, che questa legge deve svolgersi principalmente nell'ordine morale. L'onorevole Senatore Scialoja ha detto che a questa legge manca un organismo che la tenga insieme. La mia percezione non è giunta a comprendere esattamente, sotto le poche parole misteriose pronunziate dall'onorevole Scialoja, a quale speciale organismo egli si riferisca, che abbia relazione fra una legge naufragata durante il suo Ministero e la legge che ora discutiamo, presentata dall'onorevole Ministro Coppino. Però io non sono così sfiduciato.

Chi ne avrà la vigilanza? dice la Relazione dell'Ufficio Centrale alla chiusa del suo lavoro. Evidentemente trattandosi in ispecie di azione morale, questa è una domanda che corre alla mente, quando si pensa che deve tutto riposare sopra un buon sistema esecutivo.

Io dico, più che vigilanza, occorre la persuasione, perchè non bisogna dimenticare che con questa legge noi entriamo nel santuario delle famiglie. Occorre adunque un'azione paziente, diuturna, amorosa, occorre specialmente un'azione locale.

Ora, chi vigila, con l'attuale organismo, sono i provveditori agli studî, sono gli ispettori.

Io dico subito che coi provveditori e cogli ispettori che abbiamo non farà molto cammino la legge; credo che queste istituzioni, buone in principio, buone in teoria, non hanno funzionato e non funzionano bene in pratica. E se il passato deve rispondere dell'avvenire temo assai, lo ripeto, che volendo far riposare il nostro edificio sui provveditori e sugli ispettori quali sono, faremo opera molto debole.

Anche gli ispettori delle scuole sono un'imitazione che abbiamo tratto di fuori.

Io non intendo combattere in massima gli ispettori. Ma quale differenza fra gli ispettori delle scuole, d'Inghilterra specialmente, e dell'estero in generale, coi nostri!

Noi non abbiamo saputo dare a' nostri ispettori l'autorità od almeno non se n'è ritratta opera efficace; forse non si è potuto ottenere l'intento perchè non si sono potuti pagare abbastanza.

Avviene talvolta di certe leggi che hanno l'aria di soddisfare piuttosto agl'impieghi dei

cittadini, anzichè di chiamare i cittadini all'ufficio di eseguire la legge.

Certo è che la ressa verso gli impieghi dello Stato, comunque meschinamente retribuiti, è molto grande in Italia, tanto grande che più di una volta giunge a forzare la mano dei legislatori.

Io credo, per esempio, che noi non avremmo 70 istituti tecnici se non fossero esistiti nelle provincie 1500 professori, i quali tutti nei loro centri facevano ressa e pressione perchè un istituto tecnico sorgesse nelle loro città. Locchè dimostri ancora all'onorevole Pepoli quanto sieno scarse e povere presso di noi le carriere delle industrie e dei commerci, quando si vedono tanti e tanti accalcarsi alle porte dei Ministeri per i più miseri impieghi di 1200 lire, come sono quelli degli ispettori scolastici.

Questa pressione mi ricorse alla mente quando l'ex Ministro Bonghi presentava circa tre anni addietro una legge al Parlamento per migliorare la condizione dei maestri elementari. Insieme al progetto di legge andava unito un piano organico per aumentare il numero degli ispettori scolastici e le classi dei medesimi.

Avvenne che pochi giorni dopo che fu presentata la legge al Parlamento uscì un decreto reale che approvava l'organico proposto dal Ministro. Quel suo progetto di legge non ebbe nemmeno gli onori della discussione alla Camera dei Deputati, ma gli ispettori nuovi che a quella legge si riferivano furono nominati e presero i loro posti.

Io dunque non sono entusiasta di questa istituzione come funziona. Conosco alcune provincie dove l'ispezione della istruzione elementare è più che altro di nome. Conosco provincie dove il provveditore, ci fosse o non ci fosse, le cose andrebbero ugualmente; in parecchie il provveditore vi figura come la quinta ruota del carrò della istruzione.

A persuaderci della insufficienza dei nominati funzionari scolastici, basta leggere la Relazione dell'Ufficio Centrale nelle sue conclusioni, nelle quali il Senato avrà trovato delle verità dure; ma pur troppo delle verità.

Ad omaggio del vero posso aggiungere che vi sono delle lodevoli eccezioni; ma in generale io dubito che anche per merito intrinseco, non sien parecchi coloro che corrispondano all'altezza della missione cui sono chiamati. Ma

quand'anche fossero tutti buoni, tutti animati, quand'anche riuscissero li nostri Ispettori a visitare una o due volte all'anno le 60, 80 o 100 scuole del loro circondario, che qualche volta si trovano alla distanza di 60, 80 o 100 chilometri dal luogo di residenza dell'ispettore, qual profitto possiamo noi attenderci dall'esecuzione di una legge la quale, come ho detto, ha bisogno di una cura assidua, costante, diurna, che va esercitata sui luoghi, perchè deve eseguirsi, esplicarsi per la forza della persuasione; imperocchè nessuno di noi deve mettersi in capo che si possa mandare avanti questa legge a forza di ammende contro il padre che non manderà i suoi figli a scuola.

È dunque indispensabile far tesoro più che si può dell'azione locale, d'interessarvi i cittadini e i migliori tra questi. Già anche con tale aiuto lo Stato per molto tempo si troverà nelle ristrette condizioni finanziarie, che ci fanno pensosi sul come finanziariamente procedere allo sviluppo che l'istruzione obbligatoria dovrà necessariamente portare di nuove scuole, di nuovi maestri, di nuove spese.

Da molto tempo io mi andava preoccupando di questa situazione poco regolare, di questo difetto di vigilanza nelle scuole, ma soprattutto poi di questa mancanza di nesso morale fra scuole e Governo, e, diciamolo in una parola, fra cittadini e Governo.

Se non si riesce a rialzare questo necessario legame morale, io credo che anche colla presente legge faremo opera vana.

Noi contiamo troppo sulle leggi, mi permetta riverentemente di dirglielo anche l'onorevole Scialoja; noi contiamo troppo sulle leggi, e contiamo troppo poco sui cittadini. Io non dico che qua o là in alcuni comuni anche gli incarichi che si dessero ai cittadini potrebbero forse non rispondere all'uopo; ma dobbiamo poi per questo lasciare eternamente sotto tutela i cittadini, specialmente in cosa che riguarda l'istruzione e l'educazione dei loro figli, l'istruzione e l'educazione del popolo?

Mi pare propriamente che non sia qui il caso di trarre in campo Adamo Smith e le sue teorie, come ha fatto l'onorevole Scialoja. La cosa mi pare tutt'altro che astrusa; si tratta di quell'organismo morale che lo stesso onorevole Scialoja desidera e che noi tutti desideriamo di far penetrare in questa legge.

E qui vengo allo scopo del mio breve discorso.

Il mio scopo sarebbe di rivendicare dallo stato di assoluta dimenticanza in cui sono lasciati, i delegati scolastici mandamentali, questi cittadini che a poco a poco sono diventati procaccini del provveditore, e sono diventati semplici redattori di statistiche scolastiche a condizione di far fronte essi alle spese di viaggio per recarsi nei comuni del mandamento, nel dubbio se verranno ammessi o respinti dai Sindaci, e coll'obbligo poi di comperarsi la carta per la corrispondenza ufficiale.

In verità, un ufficio che è gratuito e che di natura sua spetta ai più distinti e nobili cittadini e che potrebbe eccitare in molti di essi dei sentimenti di generosità, in ogni modo risvegliare e fare agire un'utile operosità, non potrebbe essere più umiliante. Piuttosto che mantenerli così, i delegati scolastici, val meglio sopprimerli. L'usciera del comune capo del mandamento può portare le lettere, un delegato della Giunta comunale può redigere le statistiche, copiando le liste che vengono bene o male trasmesse dai comuni al capo del distretto o del mandamento. Eppure l'onorevole Ministro Coppino dovrebbe ricordarsi di quest'ufficio quando vigeva ancora nelle antiche provincie del Piemonte, prima, se non erro, del 1859; coll'ordinamento austriaco esistevano anche nel Lombardo-Veneto e rimasero in vigore nel Veneto dopo il 1866 per alcuni anni, finchè la creazione degli ispettori scolastici distrusse virtualmente i delegati scolastici mandamentali e nulla più mise a loro posto.

Anch'io dal 1866 in poi sono delegato scolastico del mio distretto. Io ricordo ancora le visite che facevo nei comuni di montagna, ricordo che le autorità comunali mi venivano incontro, il parroco faceva suonare le campane, ed era un vero piacere il visitare quelle scuole, intenderne i maestri, interrogarne i fanciulli, udire i bisogni ed i meriti delle località; poi nei giorni di mercato frequentemente accorrevano i maestri ed i Sindaci al capoluogo del mandamento e presso di me si tenevano conferenze, si davano consigli, si ricevevano istruzioni; insomma era veramente un'opera utile quella che si compieva da questi delegati mandamentali, i quali si tenevano onorati della carica gratuita ma beneviva che occupavano, ed erano

quindi sempre persone rispettabili. La retribuzione si limitava a pochissime spese d'ufficio e ad una misera dieta di trasferta, bene inferiore alla spesa reale; che anzi alcuni, è a mia conoscenza, valendosi de' propri mezzi di trasporto, la regalavano agli stessi comuni perchè fosse impiegata a scopi di pubblica istruzione.

Che volete, signori Senatori, è una carica alla quale, malgrado le mie molteplici cure, io ho tenuto fermo; non ho mai mandato la mia dimissione perchè mi andava dicendo: ci verranno a questi delegati scolastici mandamentali, ci verranno per amore o per forza se vogliono avere un tratto di colleganza fra la scuola ed il Governo, fra il Consiglio scolastico provinciale e tutti i comuni della provincia.

Quando l'ex-Ministro Bonghi elaborava quel suo progetto di legge, io mi ricordo di avergli mandato una Memoria sulle funzioni e sull'opportunità dei delegati scolastici mandamentali, e sull'utilità che si potrebbe ritrarre dalla loro ricostituzione. Il Bonghi fu molto soddisfatto di quella Memoria, e mi rispose immediatamente che mi avrebbe chiamato in seno alla Commissione che appunto stava elaborando quel suo progetto di legge; disgraziatamente la sua labile memoria lo tradì, e la legge è uscita 15 o 20 giorni dopo senza far menzione di delegati scolastici. Io non ebbi la virtù di tacermi, ed ho fortemente combattuto la legge sul giornale il *Diritto*, unendomi in tal modo agli oppositori, per cui quella legge non ebbe esito favorevole.

Ed ora mi conforta di vedere alla direzione dell'istruzione pubblica l'onorevole Coppino, che all'istruzione elementare portò sempre un amore particolare, che, per così dire, vi militò entro, ed è amato e riverito nella sua Torino anche per quello zelo particolare che egli ha sempre avuto per l'istruzione del popolo.

Ora, io mi tengo sicuro che i delegati scolastici mandamentali dall'onorevole Coppino verranno richiamati a novella e prospera vita, saranno chiamati a rendere quei preziosi servizi che hanno reso anche in passato.

Io non intendo di chiedere la soppressione degl'ispettori, dei provveditori; l'on. Ministro provvederà a renderli più utili che sia possibile, e la buona stella delle scuole elementari aiuti anche da noi i provveditori a provvedere e gl'ispettori a vigilare. Io non domando nem-

meno crediti al Ministro delle Finanze, perchè non posso dare quel titolo a quelle piccole spese di trasferte e di ufficio che seco comportano le funzioni abbastanza modeste di delegato scolastico mandamentale.

D'altronde sono certo che l'onorev. Ministro troverà nei capitoli del suo Bilancio di che farvi fronte. I comuni anche potrebbero in qualche parte essere chiamati a interessarsi. In ogni modo se il Senato è persuaso che sia necessaria l'azione dei cittadini, l'azione locale, a soccorrere l'opera del Governo in questa importante legge; se l'Ufficio Centrale fa buon viso alle idee che ho esposte, io non dubito che l'onor. Ministro vorrà accogliere un ordine del giorno che io ho l'onore di mandare al banco della Presidenza in questi termini:

« Nella persuasione che l'opera dei delegati scolastici mandamentali aggiunga efficacia materiale e morale all'esecuzione della legge sull'istruzione obbligatoria,

« Il Senato invita l'onor. Ministro a rilevare e a determinare con apposito regolamento, per decreto reale le funzioni e l'autorità dei delegati scolastici mandamentali. »

PRESIDENTE. Il Senatore Alessandro Rossi ha inviato al banco della Presidenza questo ordine del giorno di cui ha data lettura e che ha già svolto nel suo discorso.

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato.)

PRESIDENTE. Mi è sembrato che il Senatore Pepoli abbia domandato la parola per un fatto personale.

Senatore PEPOLI G. Ho domandato la parola per rispondere brevi parole all'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. Non l'avendo ella chiesta per fatto personale, la parola spetta all'onor. Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Signori Senatori. Comincio da dichiarare che io accolgo di grande animo questo disegno di legge, il cui principio fondamentale era già scritto nella legge del 1859 e che ora viene rivestito di nuove ed opportune discipline e sanzioni.

Ma ci è una ragione per la quale questo progetto di legge mi riesce soprammodo accetto, ed è che esso mi ha fatto nascere la fi-

ducia che sia per essere soppresso nelle nostre scuole elementari l'insegnamento religioso.

A questa fiducia mi ha condotto una disposizione dell'art. 2 del progetto ministeriale, ove parlandosi di certi esami che devono sostenere gli alunni delle scuole elementari, è detto che questi esami sosterranno, fra l'altre materie, anche intorno alle prime nozioni della morale.

Ora, le prime nozioni della morale non sono fra le materie del programma delle scuole elementari di oggidì. Per conseguenza io ne ho argomentato che questo nuovo insegnamento sia da sostituirsi a quello del catechismo che trovasi nel programma in vigore.

E me ne sono felicitato prima di tutto in ossequio a quei principî dell'incompetenza dello Stato in materia di religione e dell'assoluta libertà di coscienza che io mi onoro di professare. In secondo luogo me ne sono felicitato perchè in verità, e me ne appello alla testimonianza di quanti hanno pratica delle nostre scuole elementari, nulla è di più arbitrario ed improvvido, di meno profittevole e di più tumultuario, che l'insegnamento religioso, vale a dire del catechismo, come è fatto dai maestri o dalle maestre comunali a cui è confidato. E me ne sono felicitato altresì per questo che ho ferma credenza che l'insegnamento religioso sia proprio non della scuola, ma della famiglia, della chiesa, del tempio.

Mi rincresce in ciò di staccarmi per qualche rispetto dall'opinione espressa nell'argomento da taluni degli onorevoli preopinanti che io altamente onoro; ma in questo particolare io obbedisco ad un convincimento antico e profondo, di cui spero mi si vorrà tener conto.

L'onorevole Senatore Pepoli ha egregiamente detto nel suo facondo discorso di ieri, che la istruzione scompagnata dall'educazione mal raggiunge il suo scopo; ma è da avvertire quale sia il proprio officio dell'istruzione, quale l'officio dell'educazione. L'educazione è destinata a svolgere i germi di tutte le facoltà umane; l'istruzione non fa altro, come accenna la parola medesima, che fornire o sovraggiungere degli istromenti con che quel gran fine dell'educazione possa essere interamente adempiuto. Per me sono persuaso che la scuola deve essere principal campo all'istruzione, mentre la educazione ha da condursi nel seno della famiglia, accanto al focolare domestico, ed ha

man mano da svilupparsi mercè i documenti e le pratiche delle diverse comunioni religiose, e mercè i contatti e gli esempi della convivenza civile.

Io sono abbastanza vecchio per avere fatto i miei puerili studî nelle scuole del primo regno d'Italia. In quelle scuole, e tanto nelle elementari quanto nelle scuole superiori, non vi era ombra di insegnamento religioso. Nelle scuole elementari non vi aveva altro libro di lettura, che quel bel libro del Padre Soave, tanto benemerito della didattica e della pedagogica nei primi anni di questo secolo, intitolato: *Dei doveri dell'uomo e del cittadino*.

Le generazioni che crebbero durante il primo regno d'Italia non vi è argomento per dire che si siano mostrate meno sane, meno morigerate, meno aperte al sentimento religioso delle posteriori, in cui sotto la dominazione austriaca entrò l'istruzione religiosa qual materia obbligatoria in ogni grado d'insegnamento. Fu verso il 1819, se non piglio abbaglio, che le provincie Lombardo-Venete vennero prosperate di questo nuovo trovato austriaco della istruzione religiosa governativa nelle scuole; ed io ben ricordo che i prelati più autorevoli del tempo, e quegli stessi che erano più devoti alle dottrine giuseppine di quei giorni molto sostenute dal governo austriaco, mossero gravi richiami contro questa facoltà che la podestà civile si arrogava di dare per suo conto l'istruzione religiosa nelle scuole.

Consentanea a questo disegno austriaco di regolare l'istruzione religiosa nelle pubbliche scuole, vennero le pubblicazioni di varî libri mandati fuori dal governo medesimo, tradotti tutti dal tedesco in italiano, tra i quali ebbe una tristissima celebrità il *Catechismo de' doveri de' sudditi verso il Sovrano*, ed anche certo altro che s'intitolava: *Guida all'istruzione religiosa*, tutto pieno della più nebulosa filosofia germanica e non gran fatto ortodossa.

Ebbene, io posso invocare la testimonianza di taluni tra i nostri onorevoli Colleghi, che al pari di me hanno o terminato o fatto intero il loro corso di studî sotto il reggimento austriaco, e per conseguenza hanno dovuto ricevere cotesta istruzione religiosa ufficiale; io sono persuaso che essi converranno meco che quell'insegnamento era al tutto inefficace e peggio, e che quelli, ai quali era commesso

impartirlo, non erano la maggior parte nè rispettati, nè rispettabili.

Noi siamo ben lontani dal timore che si possa o mantenere od introdurre un insegnamento religioso, che abbia aria di governativo od ufficiale, nelle scuole elementari od in ve- run'altra delle scuole nostre.

Ma, per mio conto, sono fermo a credere che qualunque specie d'insegnamento religioso, e negli interessi dell'ordine religioso medesimo, e in quelli dell'ordine politico e civile, debba essere escluso dalle scuole.

All'istruzione religiosa ha da provvedere la famiglia, ed è nel seno di essa, nell'asilo inviolabile del tetto domestico, che si possono efficacemente attingere dai fanciulli e dai giovinetti quei rudimenti religiosi, i quali, confermati dagli autorevoli insegnamenti e dai riti venerati della chiesa o del tempio, saranno poi rafforzati in loro dalle persuasioni dell'età più provetta.

Per conseguenza io vo lieto se quella fiducia che ho espresso si fonda nel vero, vale a dire, vo lieto, se veramente l'insegnamento del catechismo sarà escluso dalle nostre scuole elementari.

Le alte considerazioni però espresse ieri dall'onorevole Senatore Pepoli, ed oggi, con tanta autorità di parola, dall'onorevole Senatore Scialoja, mi fanno senz'altro entrare nel concetto che qualche insegnamento, il quale non sia l'insegnamento di un catechismo e non abbia alcuna stretta attinenza con le speciali dottrine di una distinta comunione religiosa, ma che per qualche modo giovi a nutrire, a coltivare, a svolgere il sentimento religioso, debba nelle scuole primarie, ed anche nelle successive, avere sua sede.

Quindi io non ripugnerei punto al concetto che nelle scuole primarie, dacchè per ora dobbiamo restringere a queste le nostre considerazioni, avesse luogo quell'insegnamento delle prime nozioni della morale, di che è cenno nell'articolo 2 del progetto ministeriale. Ma qui si affaccia un'altra grave difficoltà. Coteste prime nozioni della morale onde saranno attinte?

Certo, a stabilire le norme indefettibili della morale, una gran forza ha la fede, e una gran forza ha eziandio la scienza.

E qui mi giova citare un nostro illustre poeta

e collega, il quale con felicissimo laconismo ha detto:

Grande è il pensier che crede
Più del pensier che sa.

Ma se la scienza va scompagnata da quegli aiuti che le possono essere somministrati dalla fede, ossia, a dir più chiaro, dagli insegnamenti e dalle sanzioni di una religione positiva, non sembra agevole che riesca al sovraddetto altissimo intento.

Perciò è da tenersi molto difficile il giungere a raccogliere, in un libro che possa essere alla portata dei fanciulli che frequentano le scuole elementari, quelle principali nozioni della morale, delle quali giova principalmente che sino dalla prima età si abbia una precisa notizia. In genere i trattatisti di morale mirano ai grandi principi di cui certo ricorre l'applicazione anche nella pratica quotidiana ed a cui possono essere informate pur le azioni usuali di tutti i giorni. Ma i grandi principi meno facilmente si possono recare alla intelligenza dei fanciulli, e nel modo con che per consueto sono espressi, hanno sempre qualcosa di vago e d'indeterminato.

Su questo proposito ho a mente una sentenza che lessi sino da giovinetto nelle opere del Mirabeau e che mi ha fatto fin d'allora una grandissima impressione, ed è questa:

La grande morale tue la petite; et c'est de la petite que nous avons besoin comme de la petite monnaie.

Ebbene, della piccola morale, della morale in spiccioli, per usare l'arguta parola del Mirabeau, cioè della morale che dà regola alle azioni quotidiane, e ne determina la misura e il valore, rado è che i trattatisti si diano pensiero; ed è precisamente di questa che bisognerebbe che fossero pieni quei libri, nei quali si volesse ai fanciulli render domestiche le prime nozioni della morale.

Nè di ciò mi bisogna dir altro: ben sento il debito di esprimere un voto che venne manifestato da uno dei nostri colleghi, membro dell'Ufficio, che mi ha fatto l'onore di eleggermi a suo Commissario. Questo nostro collega, riconoscendo la difficoltà di poter trovare un libro alla portata dei fanciulli, nel quale fossero espresse le prime nozioni della morale, manifestava il desiderio che venisse dall'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione ban-

dito un concorso per la compilazione di un libro siffatto, al cui autore fosse assegnato un premio ed assicurata la proprietà del libro stesso che potrebbe essere adottato a testo per questa specie d'insegnamento. Intorno a che, adempito al debito di far conoscere l'anzidetto voto d'un nostro collega, io non m'intratterò di vantaggio.

Però, confermando l'adesione mia al concetto che nelle scuole primarie sia fatta una parte all'insegnamento delle prime nozioni della morale, io non posso rimanermi dal ripetere quanto mi paia difficile che cotesto insegnamento sia dato con efficacia e con frutto, soggiungendo essere anch'io dell'avviso che all'uopo molto gioverebbe avere a guida un libro espressamente fatto nel quale si trovi, a così dire, concentrato il succo più vitale della morale pratica.

Conchiudendo dunque io torno a dichiarare essermi interamente accetto questo disegno di legge, e massime in quanto esclude dalle scuole primarie come insegnamento obbligatorio quello del catechismo.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Gioachino Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Non dirò che brevissime parole. Io per verità mi aspettavo qualunque censura sul mio discorso fuorchè quella di aver con esso arso io puro un granellino d'incenso alla popolarità.

Le mie parole non debbono al certo avermi procurato l'applauso e conciliato la simpatia di coloro che oggi dispensano appunto la popolarità.

L'on. Senatore Rossi mi permetta di dirgli che esso ha male interpretato i miei intendimenti. Io non ho mai pensato a trarre in campo la questione del lavoro dei fanciulli nelle fabbriche, che tanto e a così buon diritto preoccupa l'onorevole mio amico; anzi egli non può aver dimenticato che io sono stato forse il solo presidente di una Società artigiana in Italia, che abbia negato di associarsi alla proposta fatta nell'altro ramo del Parlamento appunto per limitare il lavoro dei fanciulli nelle fabbriche. Io feci quell'osservazione che ferì la suscettività del mio onorevole amico perchè tanto nel progetto dell'onorevole Ministro, quanto nel progetto dell'Ufficio Centrale, è

stato abrogato tacitamente l'ultimo comma dell'articolo 327, comma che a me sembra molto importante e molto efficace. Io non ho parlato soltanto di capi fabbrica, ma ho parlato eziandio di proprietari, di fittaiuoli, cioè di tutti quelli che si valgono a proprio beneficio del lavoro dei fanciulli. L'articolo che ho citato dice: « Le disposizioni dell'articolo precedente (che sono quelle che sottopongono a delle pene i padri renitenti a adempiere l'obbligo dell'istruzione) sono altresì applicabili a coloro che tengono in custodia, impiegano od hanno comechessia sotto la loro dipendenza fanciulli che siano in età di frequentare la scuola pubblica, ed i cui parenti o tutori non abbiano stanza ordinaria nel comune. » Io ripeto che questa disposizione di legge è savissima ed opportunissima, e deploro che si voglia assolutamente scancellare. Ciò a mio avviso si chiama peggiorare, non migliorare le condizioni della pubblica istruzione.

Io che ho vissuto lungamente nella solitudine dei campi, posso accertare l'onorevole Rossi che i proprietari sono i primi in molti luoghi ad impedire che i figli dei contadini vadano alla scuola; perchè essi ne hanno appunto bisogno per far loro custodire quella capra, quell'asino, quel maiale a cui egli accennava, e vogliono sfruttare il lavoro dei fanciulli anche piccolo, a beneficio loro e a scapito dell'istruzione e dell'educazione del fanciullo medesimo.

Ecco perchè, onorevole Rossi, io credo che sia utile, anzi efficacissima la disposizione dell'articolo 327 e domando vivamente alla Commissione e all'onorevole Ministro di volerla mantenere. Io credo poi che le multe di una e di due lire inflitte ai padri di famiglia si riscuoteranno molto più difficilmente che le multe inflitte ai proprietari. Io per evitare quest'inconveniente avevo proposto una lega fra i proprietari i quali avrebbero dovuto obbligarsi a non tenere al loro servizio nessun contadino e nessun boaro (si trattava delle provincie ferraresi) il quale rifiutasse di mandare i figliuoli alla scuola.

L'onorevole Bonghi, predecessore del Ministro Coppino, accettò di essere Presidente di questa lega; sventuratamente però questa lega non si è potuta stringere praticamente, perchè i proprietari hanno opposto la forza dell'inerzia alla mia proposta. In essi ha parlato più forte il

sentimento del loro interesse, che l'interesse morale dei fanciulli di età inferiore ai nove anni. Spero quindi che il mio onorevole amico vorrà assolvermi dell'accusa e dichiarare che io non ho colle mie parole offese e combattute le sue opinioni intorno al lavoro dei fanciulli nelle fabbriche.

Risponderò ora brevi parole alle osservazioni che mi ha dirette l'illustre mio amico, il Senatore Scialoia.

Egli, in primo luogo mi ha domandato perchè ho sollevata la questione dell'istruzione religiosa che non è sollevata da questo progetto di legge. — Mi duole di dover contraddire l'illustre oratore; ma la questione dell'istruzione religiosa, che era già a mio avviso grandemente compromessa nel progetto presentato dall'onor. Ministro, è compromessa assolutamente nel progetto dell'Ufficio Centrale.

Nell'articolo 315 della legge Casati è definito quale sia il programma dell'istruzione elementare. Esso la divide in due gradi, inferiore e superiore. L'istruzione del grado inferiore comprende tassativamente l'istruzione religiosa. Ora l'Ufficio Centrale ha fatto un'aggiunta al progetto ministeriale ove si dice: « La materia di questo esperimento sarà determinata da un regolamento che pubblicherà il Ministro con facoltà di modificare il programma delle scuole elementari stabilito dalla legge 1859. »

Ora l'onorevole mio amico comprenderà la enorme differenza che passa fra una legge stabile ed un regolamento variabile; oggi può sedere su quel banco un Ministro liberale che non voglia l'istruzione religiosa; domani, e Dio ci guardi da questo pericolo, può sedervi un Ministro clericale che voglia, che imponga l'istruzione religiosa, quindi a me pare che questa materia così importante, non si possa in alcun modo lasciare in balia dell'arbitrio del Ministro e dei partiti politici, ma debba risolversi legislativamente.

Secondo il mio rispettoso avviso non si può proporre e risolvere una questione così importante, che agita tutti i paesi civili, senza trattarla ampiamente, ed è perciò che mi sono permesso di richiamare l'attenzione del Senato su questo argomento.

L'onorevole Scialoia però non è di avviso che nelle scuole si debba impartire l'istruzione religiosa. All'istruzione religiosa egli, come

Ministro, propose di sostituire un libro di morale compilato dal Ministero dell'Istruzione Pubblica. È vero che l'onorevole Coppino non ha definito così nettamente il proprio concetto come l'onorevole Scialoia; ma dal momento che egli all'istruzione religiosa sostituisce le nozioni di morale, ne viene di conseguenza che, senza dirlo, egli intende, al pari del suo antecessore, di compilare un libro di morale.

Io prego il Senato di permettermi quindi di esporre nuovamente il mio concetto, perchè mi dorrebbe che le mie parole ed i miei intendimenti fossero fraintesi.

L'onorevole Scialoia vi ha dichiarato con molta opportunità ed autorità di parola, che l'istruzione religiosa si estende a tre principi il principio morale, il principio dogmatico e il principio politico. Ora, ciò che io desidero è che col veleno politico non si turbi la coscienza degl'innocenti pargoletti, e che sotto il pretesto dell'insegnamento non si combatta la nostra unità e le nostre istituzioni. Il dilemma quindi che io formulo è questo: per combattere il pericolo che ho accennato è miglior partito escludere od ammettere l'istruzione religiosa nelle scuole comunali? Nelle condizioni in cui si trova oggi l'Italia, è prudente, è savio il lasciare che l'insegnamento religioso sia sottratto totalmente alla vigilanza governativa? È prudente il permettere che esso dal campo aperto della scuola emigri nelle segrete pareti delle parrocchie? Questa è la questione vera, è la questione che deve essere attualmente studiata, perchè essa chiude nel suo grembo, e sarebbe puerile il disconoscerlo, un grandissimo pericolo per il nostro avvenire.

L'onorevole Mauri rammentò che l'imperatore Napoleone non faceva impartire l'istruzione religiosa nelle scuole elementari, ma egli, così esperto delle patrie storie, doveva anche rammentare che l'imperatore Napoleone, tornato dall'isola d'Elba, lamentò grandemente di avere lasciato in balia dei suoi nemici l'istruzione religiosa, lamentò grandemente di non avere impedito che l'istruzione religiosa diventando faziosa, apparecchiasse contro di lui e contro le idee moderne armi potenti. L'errore del Governo italiano, giova pur dirlo, onorevole Senatore Mauri, ha costato alla patria molti e molti anni di dolore e di schiavitù.

E se mi fosse rimasto alcun dubbio, le pa-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1877

role dell'onorevole Senatore Mauri mi avrebbero pienamente confermato nel mio concetto.

Per chiarire poi meglio il mio concetto, aggiungerò che la generalità dei padri di famiglia in Italia è cattolica, cattolica nel vero senso della parola.

Essi non desiderano immischiarsi nelle questioni politiche, fra il clero e la patria; essi credono ad un tempo di potere amare il loro paese ed onorare Dio e di essere quindi buoni cattolici e buoni cittadini.

Ora, se a questi cittadini lasciate aperta la speranza che nelle scuole pubbliche troveranno un'istruzione religiosa, non faziosa, buona, e sana, manderanno i loro figliuoli alle scuole; ma se voi scriverete sulla porta delle vostre scuole: qui non s'insegna religione, molti fra essi deserteranno gli stalli delle scuole comunali e provvederanno in altro modo all'istruzione dei loro figli, mandandoli nelle segrete scuole delle parrocchie, e creeranno, come dissi ieri, una popolazione in Italia di embrioni di preti.

Ho esposto il mio avviso pieno, intero, senza reticenze, senza veli.

Affermo dunque nuovamente che il mantenere l'istruzione religiosa nelle scuole elementari sia cosa savia, prudente e liberale.

In quanto alle osservazioni intorno alla maggiore o minore ingerenza del Governo, io non insisterò lungamente sul mio concetto, dirò semplicemente che io mi associo pienamente alle osservazioni fatte dall'onorevole mio amico Senatore Rossi intorno all'inefficacia dell'opera dei provveditori e degli ispettori, e infine di quell'argomento burocratico che io credo fatale al paese.

Interrogando le statistiche, domandando in quali luoghi l'istruzione fiorisce maggiormente, ho dovuto concludere che non è certo nei luoghi dove gli ispettori e i provveditori hanno maggiore autorità. L'istruzione elementare fiorisce, onorevole Senatore Scialoia, là dove i comuni spendono, là dove i privati se ne occupano, là dove l'istruzione elementare è difesa, aiutata dal libero concorso di tutti i cittadini.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

Senatore PEPOLI G. L'onorevole Senatore Scialoia diceva che il decentramento ha una numerosa figliuolanza di sofismi. Sventuratamente in Italia, onorevole amico, il decentramento

non ha avuto figliuolanza nè buona nè cattiva. È rimasto sterile. E perchè è rimasto sterile? Perchè non si è mai voluto accoppiarlo a quel grande principio della responsabilità senza la quale esso, e in ciò convengo con l'onorevole Senatore Scialoia, non è che una parola vuota di senso. Ma se al decentramento si accoppierà, ripeto, il principio di responsabilità, il decentramento non produrrà, creda a me, onorevole Scialoia, una figliuolanza di sofismi, ma una figliuolanza di benefici pratici e reali.

Se non scioglieremo le nostre istituzioni dai vincoli della burocrazia, esse non potranno mai camminare speditamente e rimarranno eternamente bambine.

E qui finisco perchè io non voglio abusare della cortesia del Senato. Se ho creduto mio debito di aggiungere queste brevi spiegazioni al mio lungo discorso d'ieri, egli è che ho voluto spiegarvi l'indole della mia insistenza su questo proposito. Sì, onorevoli Colleghi, lasciamo impregiudicata la questione religiosa, o discutiamola largamente.

Non parmi opportuno e conveniente di risolvere una delle più grandi questioni dei tempi moderni per traforo, come si farebbe adottando la proposta dell'onor. Ministro e l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. La parola è al Ministro di Pubblica Istruzione.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Onorevoli Signori: io ringrazio l'illustre membro dell'Ufficio Centrale, il quale ha voluto dare a questo progetto di legge un'adesione così intera, e tanto più lo ringrazio perchè il processo della discussione mi aveva quasi tratto a dubitare se io potessi accettare l'elogio di molta prudenza fattomi dall'onor. Senatore Scialoia; imperocchè badando ai discorsi che abbiamo inteso ho trovato che, salvo quello dell'on. Mauri, tutti gli altri hanno qualche desiderio a manifestare, qualche obiezione a opporre al nostro progetto di legge.

Le quali cose però non mi sorprendono. Quando una questione, qualunque sia la forma nella quale si porta dinnanzi a voi, ha l'importanza di questa che adesso trattiamo, non fa meraviglia se tutti quegli uomini i quali sentono di, quanto momento sia il diffondere una legge d'istruzione popolare, lo stabilirne l'obbligo, il cercare che quest'obbligo venga adempiuto, mettono in mostra tutte le difficoltà

che non tendono già ad impedire che si ottenga lo scopo, ma secondo i particolari loro intendimenti mirano a facilitarlo.

Ha voluto facilitarlo l'on. Senatore Scialoia, il quale si lagnava che il Ministro non avesse tentato di ritornare sulla legge del 1859; legge, che aveaci lasciato per lungo tempo il principio della gratuità; e pareva a lui che questo principio noi dovessimo respingerlo stabilendo soltanto quella gratuità a cui pur ieri alludeva l'on. Senatore Pepoli; vale a dire la gratuità per coloro che altrimenti non possono pagare la scuola. La gratuità e la *laicità*, dell'istruzione elementare sono i principî i quali furono più contraddetti.

L'onorevole Scialoia e l'onorevole Pepoli non accettano la gratuità.

L'onorevole Pepoli e, mi pare anche l'onorevole Rossi, non accettano che l'insegnamento religioso non sia obbligatorio, ma lasciato alla coscienza e alla volontà della famiglia.

Un principio fu rispettato, ed è il principio dell'obbligo; ed io sono molto tenuto agli onorevoli Senatori che non l'abbiano combattuto; imperocchè sta bene che da questo illustre Consesso si faccia sentire a tutti i padri di famiglia, che, oltre quel materiale bisogno e quel materiale dovere di pensare a crescere questa creatura umana, provvedendo al suo fisico svolgimento e profitto, vi sono bisogni intellettuali e morali da adempiere come sacro debito della famiglia. Ed allorquando noi vogliamo rivolgere per un momento l'occhio a quello che sia la condizione della società attuale, io credo che stupendamente noi operiamo santificando per un maggior cumulo di doveri e quindi di gratitudine il santuario stesso della famiglia. Sì, o Signori, con lo introdurre questi doveri, con riconoscerli e volerne l'adempimento noi facciamo sorgere tra padre e figlio quella gratitudine che è feconda di concordia, di amore, stabiliamo nella famiglia quelle virtù le quali rendono per sè la vita bella; e a foggia della famiglia costituiscono la società, buona per lo appunto, se buona fu l'altra, come cattiva sarebbe, se fosse cattiva la famiglia.

Dunque la discussione mi piacque, e ringrazio i Senatori anche dissenzienti, imperocchè certi principî, dal momento che pure ci credono uomini autorevoli, come sono quelli che abbiamo intesi, è giusto che siano pubblicamente di-

scussi, e che dalla discussione appaia quanto sia il loro valore, perchè sia illuminata e sicura la fede che altri in essi riponga.

Questa legge, la quale certamente non ricerca la sua forza, la sua autorità da quelle piccole sanzioni penali che tutti sanno (e sarebbe davvero disgrazia, se alcuno di noi potesse credere che colle sanzioni penali si viene veramente ad ottenere l'adempimento di questo obbligo santo), questa legge, come sembrami risultare dalla fattane discussione, si tiene per buona; trattasi solamente di notare e vincere qualche difficoltà; ma ognuno già è persuaso, se non sbaglio, che quanto si domanda è giusto.

Soltanto, della gratuità, si disse non essere giusta; essere un'imposta che non è proporzionale, e che obbliga alcuni a pagare due volte la scuola. La gratuità, a parere di certuni, sarà una continuazione dell'antica tradizione degli imperatori romani, che davano al popolo *panem et circenses*, della tradizione ecclesiastica, onde era somministrata l'elemosina alla porta della chiesa e del convento.

Merita la gratuità questa accusa? È proprio dessa un'imposta che non è proporzionata?

Evidentemente l'onorevole Senatore Scialoia pensava che ciascheduno deve pagare in proporzione dei suoi averi e del servizio che riceve; la proporzione dell'imposta sta come ricompensa del servizio che la società reca all'individuo.

Ma conviene egli, in una legge di istruzione, addurre il principio della gratuità di essa come uno dei principali motivi di respingerla? Permettetemi di chiedere: per chi è fatta questa legge? Non è fatta per i ricchi, non lo è contro i ricchi; e dico così, imperocchè io non so se essa possa chiamarsi in favore di essi, o contraria. Dicendo *obbligo*, il vocabolo è stupendamente appropriato al concetto e preciso, purchè quest'obbligo sia mantenuto.

Or bene, io sono convinto che non corra il bisogno di domandare ciò agli agiati od emanare pene se non curano di dare l'istruzione ai loro fanciulli; perchè, si badi, noi domandiamo un piccolissimo grado di istruzione, e credo più non sia alcuno in mezzo a noi, che voglia educare secondo il sistema della natura il suo figliuolo, allontanandolo da ogni esercizio intellettuale.

Ha fatto il suo tempo una simile educazione, se mai l'ha avuto il suo tempo; e ormai dipende solo dalle condizioni della fortuna, cui vanno compagne moltissime volte altre deplorabili condizioni della mente, che è l'ignoranza, se qualche padre o parente, per difetto di averi o di cognizioni, tiene lontani dalla scuola i figliuoli. Certo, la povertà, la quale, poco capace di fare de' sacrifici, s'impaura ancora di quei piccoli e rari sacrifici che costerebbe la vita di due o tre anni spesa dal figliuolo nella scuola, può scoraggiare e scoraggisce qualcuno. E medesimamente può essere d'ostacolo l'ignoranza la quale non prova il desiderio di quello che non conosce; e non capisce quanto bene dalla istruzione possa derivare; contenta che il giovanetto cresca, non sente il pungolo di mandarlo alla scuola.

Il perchè è facile osservare che questa legge pesa egualmente su tutte le famiglie, ma non ne turba nessuna delle agiate, riesce alle disagiate benefica.

Io non posso permettere una legge la quale stabilisca che il servizio il quale si deve rendere a tutti sia gratuito. Chi combatte la gratuità dice:

Si stabilisce il principio che la scuola si paga da tutti, eccettuato colui che non possa pagare. Il principio della esenzione pei poveri si reca in mezzo, e oltre all'autorità degli oratori par sostenuto da buone ragioni. Ma su che si appoggia la difesa di questa obiezione? Sulle parole: *non è proporzionale*.

Signori Senatori, badiamoci! È grave il pericolo che può nascere da argomenti di questa fatta, e dalle osservazioni che altri potrebbe fare. Il comune fa una spesa per tutti; cito ad esempio, una strada comunale: or bene, vi sarà chi dovrà passarla una volta; che importa? È un servizio che forse si rende a tutti, ma che tutti pagano, benchè tutti non ne approfittino, nella medesima maniera.

Gli uomini ai quali io parlo e per i quali io parlo, sono troppo illuminati per non moltiplicare essi medesimi gli esempi, se mai facesse bisogno. Perchè vuole lo Stato, perchè vogliamo noi obbligare tutti ad andare alla scuola? Perchè crediamo che nel diffondere la scienza dell'alfabeto e somministrare il mezzo per cui ciascuno possa svolgere e arricchire la sua intelligenza,

sia un grande e generale interesse. Noi perciò promulghiamo e sanzioniamo un nuovo dovere.

E qui mi pare che l'onorevole Senatore Pepoli saltava molto facilmente sopra l'argomento più grave per me; ma anche più grave per tutti; il quale, a favore della gratuità si deduce dal dovere che noi veniamo a stabilire. Come noi veniamo a sancire per una legge, a determinare pene contro coloro i quali non adempiano ad un certo dovere; dovere il quale non è comodo a tutti; dovere il quale pure impone dei sacrifici e poi non rendiamo facile l'obbedienza al medesimo? E l'onorevole Senatore Pepoli sente benissimo la gravità del nuovo comando; imperocchè vorrebbe che in questa legge si guardassero e si punissero i capifabbrica, i proprietari, i fittaiuoli, tutti coloro i quali si servono del lavoro altrui, i quali per sè trascurano e qualche volta proibiscono ai conduttori di un loro podere di mandare i figliuoli alla scuola, perchè così manca la vigilanza verso gli animali che pascolano nei campi.

La Società non può ad un tempo stabilire questo dovere e pretendere che ciascuno se lo paghi come si fa di altri servizi. Ma questo è di natura essenzialmente diversa da altri servizi. I servizi che fa o cui provvede lo Stato, d'onde sono pagati? Dobbiamo distinguerne di due sorta: i servizi particolari e diretti, e quelli pagati da colui che li riceve: così nell'amministrazione della giustizia vi ha alcune cose che paga colui che ricorre alla giustizia. Ce n'è poi una parte che è pagata da tutta la nazione; ed è giusto: i grandi servizi i quali tutelano la sicurezza della nazione, assicurano il suo progresso materiale e morale, diffondono la scienza, stabiliscono la fama sua, sono vantaggi di tutti in comune, di nessuno o di pochi in particolare.

Vi hanno molte cose le quali costano caro, e intanto non fruttano che a pochi.

Stiamo nell'istruzione. Poniamo che si stabilisca in principio che il servizio della scuola debba essere pagato da colui che lo riceve: evidentemente stabilendolo in questo grado minimo noi dobbiamo volere, e senza dubbio volere che con molta più larghezza ed efficacia si stabilisca nei gradi superiori. Frattanto qualcuno di questi poveri padri di famiglia può fare il conto e domandare: « ma l'istruzione secondaria, l'istruzione universitaria da coloro che se ne giovano è pagata in proporzione del

servizio? » Ed allora vedendo come ciò non sia, come ci abbiano delle lauree che costano 10 o 12 mila lire, anche può domandare: d'onde escono queste 12 mila lire colle quali si paga una laurea? E fare il conto e dire: per meno di 10 mila studenti che vanno alle Università sono da 7 in 8 milioni che si pagano: per 64 o 65 mila giovani, i quali frequentano tutti i gradi dell'istruzione secondaria, sono ancora 5 o 6 milioni iscritti nel bilancio; e sommando insieme quello che si ricava dal contributo dei giovani che pagano l'istruzione quale la ricevono negli istituti secondari e negli istituti superiori, sarà evidente che su per giù si viene a ricavare appena un decimo della spesa che si fa; per cui non sarebbe molto ragionevole, come non sarebbe neanche molto prudente che, allorché noi domandiamo così poco per quella istruzione, la quale è essenzialmente professionale ed è una ricchezza, veniamo a volere che sia pagata questa, la quale, salve certe utilità indeterminate ed indeterminabili, non si traduce ancora in nessun titolo, in nessuna professione, nè in altra cosa che abbia un valore.

E qui vorrei soggiungere:

Nella Relazione che precedeva questo progetto di legge, quando venne presentato all'altro ramo del Parlamento, io ho accennato alla questione della gratuità, e l'ho accennato di modo che veramente si potrebbe dire che contro la gratuità in principio, veramente io non avrei moltissime ragioni a dire.

E mi spiego. La scuola che noi qui vogliamo si è la scuola di grado inferiore.

Quale è il compito suo?

Quello di insegnare a leggere, scrivere, far dei conti, e dare qualche nozione di morale.

Leggere, e capire: scrivere quel poco per farsi comprendere: far quei conti che possano giovare agli usi più comuni della vita del popolo. Insomma è una scuola la quale si propone, dirò così, di dare un'altra lingua.

L'infante impara dalla balia, ed impara la lingua, la quale per mezzo del suono arriva al suo orecchio.

Noi prendiamo questo infante, che è diventato un bambino, e lo portiamo alla scuola e gli mettiamo un libro davanti: ma questo bambino, che non sente le parole scritte nel libro che non sa leggere, cosa è se non un povero sordo-muto che non sente le parole, e non può

ripeterle per mezzo dello scrivere? Noi dunque vogliamo, per un mezzo che direi meccanico, giungere a far sì che questo sordo-muto impari ad intendere quelle parole, che non sa leggere, ed a pronunciarle; vogliamo metterlo in comunicazione con tutto quel mondo per lui nuovo che si contiene nel libro; epperò lo iniziamo all'acquisto del sapere, all'esercizio migliore di un'arte; lasciando poi che egli si procuri da sé quelle cognizioni le quali in qualunque varietà della vita lo possono efficacemente aiutare.

È un carattere generalissimo adunque quello dell'istruzione di primo grado, carattere il quale perciò non può essere commisurato in nessuna maniera coi riguardi e le norme che vanno a determinare i gradi superiori nei quali l'attitudine qui spiegata dei giovani li avvia per una determinata strada. Sarà l'industria, sarà il commercio, sarà una professione più o meno liberale; in tutte queste vie insomma il giovane si prepara un patrimonio, il quale si ritrova il giorno in cui ha compiuto gli studî.

Ma è una obbiezione grave quella che ha aggiunto l'onorevole Senatore Scialoia per oppugnare la gratuità; egli ha detto: voi fate pagare due volte.

Quando io udiva ieri l'onorevole Senatore Pepoli obbiettare contro la gratuità e parlare d'ingiustizia, io mi sentiva in mente la risposta che gli avrei data oggi, ed è questa: colla scuola pagata, fate pagare due volte. E per vero, quando non fate la scuola gratuita, credete voi di poterla pagare col contributo di coloro che ci vanno?

Ma ciò non è in nessuna parte del mondo; sicchè ne nasce che fate pagare due volte, imperocchè la maggior parte del contributo pel mantenimento della scuola nasce dalla contribuzione del comune, cosicchè l'agiato padre di famiglia che manda i suoi figli alla scuola, paga come tale la tassa scolastica, dopo che già, come comunista, ha pagato le imposizioni del comune. Ecco perchè si può dire che paga due volte.

Ebbene, io volevo dir questo, e invece l'onorevole Senatore Scialoia ha dimostrato che mantenendo la scuola gratuita può dirsi ancora che il padre paga due volte.

Notate bene che, secondo il mio argomento,

gli agiati pagano due volte; una, come comunisti, colle imposte generali, e l'altra, come padri di famiglia, pei figliuoli che mandano a scuola. L'argomento invece dell'onorevole Senatore Scialoia si agguaglia a quello dell'onorevole Pepoli.

L'onorevole Pepoli diceva: la scuola gratuita impedisce la concorrenza; impedendo la concorrenza voi non potete sollevare le nostre scuole; e quindi ne deriva che le nostre scuole, le nostre università sono piante chiuse in una serra; hanno un'atmosfera, una vita artificiale; mentre la scienza libera, la scienza che sta al di fuori, rende servizi importantissimi, feconda tutto. Ora, se la scuola gratuita impedisce che sorgano le scuole private, e se a queste scuole private mandi il suo figliuolo un padre di famiglia che rifiuti mantenerlo alla scuola pubblica, si verifica l'altro caso che disse l'onorevole Scialoia, che il padre di famiglia paga due volte; come comunista paga l'imposta per le scuole; e poi come padre che non vuol servirsi delle scuole pubbliche, paga la scuola privata.

Ora, che la scuola gratuita porti una diminuzione delle scuole private io non lo nego. Ma io domando prima di tutto: l'abile immaginazione dell'onorevole Pepoli, con questo grande aspetto in cui egli metteva le forze ordinate del Governo da una parte e le forze libere e spontanee dei cittadini dall'altra, a che cosa vuol arrivare?

È troppo poca l'importanza di comunicare l'alfabeto, di avviare alla conoscenza delle prime operazioni d'aritmetica, d'infondere nell'animo alcuni principî direttivi, ed è un campo troppo ristretto perchè il Senato si lasci abbagliare dalla grandezza di quella lotta, la quale non può essere che nella serenità della scienza e nella sua interezza.

Ma se il mantenere gratuite le scuole fosse un pericolo, al Senato non si debbe domandare se non vi fosse un molto maggiore pericolo nel farle pagare?

E qui noi ci accostiamo a quell'altra questione. Diceva l'onorevole Scialoia: scuola pubblica e gratuita non ammette concorrenza se non quella delle associazioni: e queste generalmente impartiscono una istruzione il cui spirito non può certamente assicurare lo Stato. Ma è peggio se voi fate la scuola pubblica a pagamento; chi può far concorrenza allora se non queste

associazioni, queste corporazioni le quali noi abbiamo disciolte, eppure vivono e prosperano e si estendono dappertutto, e hanno uno scopo determinato; che è quello di procedere al ricupero di quanto credono avere perduto conquistando l'animo della gioventù, introducendosi nelle nostre scuole, portando via i nostri fanciulli? È una lotta alla quale noi assistiamo; sono battaglie di tutti i giorni, delle quali noi siamo spettatori e non dobbiamo per amore del paese rimanere indifferenti.

Ora la scuola pagata spingerebbe subito i ragazzi alle scuole tenute da queste associazioni, le quali, badateci, hanno molta più arte per trarre a sé i fanciulli; onde mentre noi aspettiamo che vengano, esse vanno a cercarli. L'onorevole Pepoli ci diceva: come mai voi non volete insegnare la religione nelle nostre scuole, e non sentite la imprudenza enorme che commettete obbligando i figliuoli del vostro popolo a racchiudersi in quelle scuole secrete, in quelle parrocchiali dove insieme alla parte del dogma riceveranno l'impurità del principio politico, riceveranno dei cattivi consigli, saranno nutriti di cattive aspirazioni: non saranno avvezzi all'amore dell'ordine attuale di cose, non della patria, non delle nostre libere istituzioni? Ma questo avverrebbe subito col sistema propugnato dai due onorevoli Senatori. Cotali associazioni apriranno subito le scuole gratuite, e se i padri poveri, pur di evitare la confessione della loro miseria, non preferissero quest'ultimo insegnamento pei loro bambini, noi vedremmo, e lo vediamo già, questi maestri darsi attorno per rintracciarli, circondare di consigli favorevoli al loro insegnamento le famiglie, promettere soccorsi di libri e di abiti, anzi andare più in là coi soccorsi e rivolgerli anche a vantaggio di tutta la casa.

In questo stato di cose come si viene a dire che noi colle scuole gratuite veniamo a gettare i bambini in mano di quelle associazioni? È anzi l'unico modo col quale noi possiamo arrivare a trarneli fuori.

E vi è un'altra ragione; e questa va contro a coloro i quali vorrebbero che l'insegnamento fosse religioso. L'insegnamento religioso nelle scuole debbe essere dato allorchando è accettato: mi pare assurdo che si voglia insegnare una cosa che non vi si domanda; l'in-

segnamento allora non è insegnamento ma una imposizione.

Ora, se noi prescriviamo che nelle scuole ci debba esser l'insegnamento religioso, quale sarà l'effetto di queste parole? Che noi vuoteremo parecchie delle nostre scuole; imperocchè, è vero, ci sono molti cattolici; e ci sono anche molti i quali non sono così veri e così credenti ed operosi cattolici, come que' primi. Or bene, quei primi che credono e operano di conseguenza, dubitano subito di una scuola di tale natura, e noi non abbiamo bisogno che in loro sorga un tale dubbio. In fatto di fede i padri di famiglia che ci credono, hanno il loro consigliere, e finchè questo sarà il parroco, non manderanno certo alle nostre scuole i loro figliuoli; ma ciò si avvera anche per coloro che poco ci credono, perchè in Italia e forse in molti luoghi, dove il sentimento della famiglia è vivo sì, ma non immensamente vivo quanto a responsabilità, si rimette un po' ciascuno a quello che fanno gli altri. Se ha ad educare il proprio bambino è già molto che un padre di famiglia faccia ricerca della scuola migliore, o che domandi ad alcuno a quale possa più utilmente mandarlo. E facendo questo e pagando regolarmente le rate mensili, crede avere adempiuto interamente ai nuovi o vecchi doveri che appunto come padre di famiglia gli sono imposti.

Aggiungete che ora la gratuità l'abbiamo, e l'esperienza fatta di questo stato di cose ci consiglia di mantenerlo; bisogna pure provvedere che anche riconoscendo che alla fortuna di certi comuni e al progresso dell'istruzione possa parere la gratuità un incomodo, noi non facilitiamo la via a coloro i quali di questo incomodo ne fanno un comodo proprio per sottrarci i ragazzi.

A noi Stato ci si nega la facoltà di potere impartire l'istruzione religiosa; e credo con tutte le ragioni.

L'insegnamento religioso, si diceva, si compone di tre parti: principio di dogma, principio morale, e principio sociale.

Or bene, se fosse vero ciò, come l'onorevole Scialoia ha detto, e ha ripetuto l'onore. Senatore Pepoli, noi potremmo nelle due ultime parti dire una parola che abbia un'autorità; ma sulla prima, quanta autorità possiamo avere? Nessuna.

E quella prima, cioè il dogma, non è la capitale?

Ci conviene entrare in questo pericolo?

Ci è un qualche interesse per la società civile?

Badate che non dobbiamo guardare soltanto ai 15 o 20 anni della vita italiana. Questi 15 o 20 anni saranno memorabili sempre perchè in questa lunga questione di separare lo spirituale dal temporale, noi abbiamo potuto in poco tempo fare dei passi che molte nazioni e noi stessi, in altre età, non abbiamo potuto fare, malgrado la durata dei secoli.

Ma, ripeto, ci converrebbe entrare in questo allorquando noi prevediamo che da tutte le difficoltà attuali nostre e altrui l'uscita più facile, più ragionevole, più imparziale, starà appunto nel determinare i campi delle due attribuzioni; rispettare i diritti altrui, non estendere quello che non è di nostra facoltà?

Dobbiamo assumerci lietamente d'insegnare il catechismo, la religione, la quale ancora negli animi puerili non si insinua che come ordine, come precetto, come esempio?

Ho sentito parlare di convinzioni; ma a 7, 8, o 9 anni non ne avete nessuna. È la naturale credulità del bambino; è il rispetto del bambino verso il superiore, quale esso sia; è quel suo bisogno di ficcarsi nella testa e nel cuore qualche cosa, che fa che v'impari quelle dottrine, che si curvi, si riduca, si trasformi, per così dire, nelle pratiche religiose con un abbandono, che, nella sua età vergine, è pieno e prezioso di sincerità.

Ma la convinzione non ci entra. E questo dovrebbe dirsi anche per quelli che temono non si possa dare un principio morale. Si è detto: la morale, l'alta filosofia morale dell'età fanciulla non è compresa; non sono comprese quelle sottili disquisizioni per cui le grandi leggi morali si confermano e s'imprimono negli intelletti e nei cuori; ma se stessimo a ciò, ogni insegnamento sarebbe escluso. Come crede ad altri insegnamenti, può ricevere e mantenere nella memoria del cuore e della mente il precetto morale, che l'abilità del maestro abbia anche saputo confortare di opportuni esempi.

Ora, adunque, l'introdurre il catechismo, dall'una parte nuocerebbe, imperocchè torrebbe, direi, il carattere politico secondo cui si svolge il nostro Stato; e dall'altra parte offende co-

loro i quali, trattandosi di religione, dicono di essere essi i soli maestri capaci di insegnarla.

Era raccomandato dall'on. Senatore Pepoli per questo, e per questo era anche raccomandato dall'on. Senatore Rossi. L'on. Pepoli veramente aveva due paure; egli, almeno mi pare, si spaventava da una parte di questi piccoli preti, i quali uscirebbero dalle scuole, se noi non mantenendo l'insegnamento religioso li obbligassimo ad andare alle scuole parrocchiali; e dall'altra parte, non meno s'impauriva di coloro che uscirebbero dalle scuole laiche piccoli liberi pensatori.

L'onorevole Senatore Rossi non ha creduto che ad un solo pericolo, ed era quello dei poveri nani, se bene ho inteso; vale a dire di quei piccoli liberi pensatori testè menzionati.

Vogliamo vedere imparzialmente le conseguenze del principio messo avanti dall'onorevole Senatore Pepoli e dall'onorevole Senatore Rossi? Io le dedurrò dalle loro parole. L'onorevole Senatore Pepoli finiva ieri, mi sembra, con dire: Questo insegnamento debbe essere dato dal parroco, e sorvegliato. Per verità, questa parola *sorvegliato* egli non la pronunziava, o per lo meno non giunse al mio orecchio; ma evidentemente si corre per quella via; dacchè sarebbe assurdo che non avessimo il clero sorvegliante le scuole nel caso che in esse si dia l'insegnamento religioso.

Veramente l'onorevole Pepoli disse semplicemente *l'insegnamento religioso nelle scuole*, ma è chiaro che, per fare altrui buona sicurtà della purezza di tale insegnamento, noi dobbiamo ammettere nelle scuole la sorveglianza; e io temo forte, dopo l'insegnamento religioso, ci si piglierebbe anche il resto; avremmo il Belgio.

L'onorevole Senatore Rossi diceva una cosa che mostra fin dove si dovrebbe arrivare, fino alle scuole normali e magistrali, così volendo la logica inesorabile. Ancora si lamentava che l'insegnamento religioso fosse poco nelle scuole magistrali, lamento di cui ben non mi rendo conto, e aggiungeva che vi mancasse anche la libertà di coscienza.

Ma come vuole che nelle scuole magistrali vi sia la libertà di coscienza allorquando si introduca l'insegnamento religioso?

E bisogna venire a questa conseguenza e

contraddizione, ammettendo che noi dovessimo proseguire a somministrare questo insegnamento; lo Stato sarebbe obbligato a dire: io sono il gran vescovo della teologia, la quale si insegna in tutte le scuole del Regno.

Ma se da una parte ciò farebbe spuntare un sorriso sul labbro di tutti, dall'altra sarebbe giusto e legittimo lo sdegno che ne proverebbero coloro ai quali è riconosciuta da noi la missione di insegnare le cose sante.

Dunque, a me pare che da un lato la gratuità risponda a quello scopo che noi vogliamo ottenere; ed è nel medesimo tempo cosa buona che sia mantenuta, imperocchè è un proseguimento del principio col quale la legge dell'istruzione elementare è venuta innanzi fino a quest'ora.

Dall'altro lato mi par bene levare dal programma dell'insegnamento elementare di primo grado l'insegnamento religioso.

E qui l'onorevole Mauri, approvando, mi pare desiderasse intendere in qual modo ed in che limiti era intesa questa espressione dello insegnamento religioso.

Risponderò che credo non convenga, non sia prudente e sia anche ingiusto che l'insegnamento religioso non ci sia. Ma insieme mi pare che sia ingiusto che l'insegnamento religioso si abbia a dare. Bisognerà adunque vedere se la parola che è indicata nell'ordine del giorno nel quale questo progetto dall'altro ramo del Parlamento è venuto qui nel Senato, vale a dire che l'insegnamento religioso sia facoltativo, risponde alle condizioni vere e nostre.

Chi dovrà decidere, sarà lo interessato, il quale vedrà quale insegnamento si debba dare ai bambini, se pensi che questi debbano ricevere l'insegnamento religioso o possano farne senza — sarà il padre di famiglia il quale, credendo, vorrà che suo figlio sia educato nella religione in cui egli stesso crede; avendo altre opinioni, avviserà altri modi, per mezzo dei quali e servendosi di altri maestri riesca a dare a suo figlio quello insegnamento che meglio gli paia convenirgli.

Ma, ammessi anche questi due principî, sorge un timore nell'animo del Senatore Scialoja, e dice: questa legge ha delle lacune; lacuna principale è quella che non appare nulla del suo organismo.

Per attuare questo principio, voi avete bi-

sogno di crearvi degli strumenti, degli organi. Questi mezzi e questi strumenti sono così congiunti con la materia della legge che non vedendoli in essa pure accennati e tuttavia benignamente cercando un motivo per cui appare che non sono, egli fu tratto a supporre che l'attuale Ministro, scaltro dai pericoli corsi da altro progetto il quale veniva armato di questo organismo di cui una qualche forma qui si desidera, abbia voluto evitare quelle sirti e sacrificare gli articoli che potessero riguardare un ordinamento amministrativo di questa istruzione.

Io voglio essere sincero. Certo è che, siccome aveva assistito nell'altro ramo del Parlamento a tutta l'importantissima discussione di quel progetto di legge, dentro di me ho dovuto esaminare come un progetto di legge, che conteneva così nobili principî, così fortemente ed efficacemente difesi da due uomini, uno dei quali l'aveva portato alla Camera, e l'altro l'aveva fatto suo, nondimeno fosse naufragato.

Ora, io lo devo confessare, mi sarebbe doluto e per il principio medesimo se avesse potuto per colpa mia incontrare sorte infelice, e anche per il mio paese, se pure vantando certe idee molto liberali, e dichiarandoci pronti a seguitare certi nobilissimi principî, quando si tratta di farli rientrare nel nostro diritto, noi venissimo meno all'opera, ma tuttavia non fu questa la ragione principale perchè io non abbia nella legge dell'obbligo dell'istruzione messo qualche cosa che riguarda l'organismo.

È una mia opinione vecchia, la quale credo sia divisa da tutti, o almeno dal più di coloro che conoscono le nostre leggi scolastiche.

Abbiamo leggi troppo lunghe; abbiamo leggi nelle quali la parte regolamentare sovrabbonda. Quindi difficoltà di muoversi. Quindi necessità in questo muoversi impacciato, di rompere qualche volta una maglia.

Quindi un'accusa continua, la quale l'onorevole Scialoja fa, come tutti gli altri, a tutti coloro i quali amministrano l'istruzione pubblica; accusa di sempre dovere e volere fare e disfare. Ma io non credo utile che il concetto legislativo si confonda, si connetta col concetto amministrativo. E una fra le varie ragioni è questa: Ordinando materia siccome è questa voi dovete avere determinato dentro di voi che, o gli strumenti ve li provvedete voi e

sono vostri, imperocchè voi potete creare degli impiegati i quali siano la rappresentanza naturale di quel che pensate; o li dovete cercare fuori di voi in quegli uomini di buona volontà, in tutti quegli aiuti che si trovano sempre in uno Stato libero, nei collaboratori delle grandi idee e dei grandi concetti che possano manifestarsi. Ora, se assoluta può essere l'idea, non può nè è tale la forma colla quale si attua, nè duratura la forma di essa.

Le condizioni delle cose si mutano, e le forme sono quelle che più vanno soggette alla mutabilità; condizioni per mezzo alle quali potrebbe svolgersi e svilupparsi il nostro progetto di legge; forme, le quali, quando sono in una legge, debbono esser, rispetto al tempo e rispetto al luogo, tutte le stesse; mi paiono molto inopportune nel caso dell'istruzione. Ripeterò cosa già stata avvertita.

Dinanzi ad una carta geografica del Regno d'Italia, dove con vario colore sia indicato il grado della coltura, dell'istruzione elementare, noi vediamo subito una singolare sproporzione; cioè uno squilibrio il quale dice anche ai meno veggenti che gli ordinamenti scolastici non possono gli stessi convenire dappertutto. Per vero dire questa disparità di condizioni fra tutte quante le parti del Regno recentemente unite, non ancora dotate di quella unione e quasi eguaglianza che nasce dalla molta e lunga convivenza, impedisce subito che voi pensiate di poter fare da per tutto con i medesimi mezzi, con i medesimi strumenti. Può essere una e identica la legge, a patto che molta elasticità ci sia nei modi coi quali può operare.

Ma è certo che a questo organismo bisogna pensare. E qui tanto all'onore. Senatore Rossi, quanto all'onore. Senatore Pepoli dirò: non è, se ben si guardi, così grande come accusava l'onore. Pepoli, l'accentramento che si trova nella pubblica istruzione. Noi discorriamo d'istruzione elementare: vediamo un momento come questa sia amministrata.

Prima di tutto il Governo nell'istruzione elementare come c'entra? Non fa i maestri; sono i comuni i quali li nominano, li mantengono o li mandano via. Ora, questa nessuna azione del Governo sopra i maestri indica una grandissima libertà di fare tutto quello che è giovevole, e così fosse sempre e a questo fine usata!

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1877

E dire accentratore un sistema di amministrazione dove gli strumenti più efficaci, più importanti non sono in mano del Ministero, davvero è un esagerare le cose.

Dopo i maestri ci sono i libri; un'altra forma per cui il Governo esercita un'azione grandissima sulle scuole e vi porta il suo pensiero. I libri i quali possono andare nelle nostre scuole sono messi in un elenco dal Consiglio provinciale scolastico: lì non ci abbiamo che i provveditori. Nel Consiglio provinciale scolastico ci abbiamo membri i quali sono eletti così dal comune come dalla provincia. Qual è la nostra azione? Qual è l'anello intermedio? I provveditori e gli ispettori. Non è un esercito, nè col soldo di questi ufficiali noi riusciremmo a migliorare di molto le condizioni del nostro insegnamento.

Gli ispettori sono 147; costano 324 mila lire: i provveditori sono 66. Dunque noi abbiamo duecento tredici ufficiali, i quali formano gli anelli, le branche con cui l'amministrazione centrale si congiunge all'azione locale, gli strumenti coi quali esercita la sua azione. E quindi aveva ragione l'onorevole Senatore Scialoia quando diceva che ci vuole un organismo. E perchè ha egli detto questo?

Perchè si sente che quel che abbiamo è poco ancora.

Ed aveva pur ragione l'onorevole Senatore Rossi parlando dei delegati scolastici. Ma avevano parimente ragione coloro che giudicarono l'opera di questi provveditori ed ispettori come inutile e qualche volta cattiva?

Io non lo credo.

L'onorevole Senatore Pepoli ha detto: sapete dove prospera l'insegnamento? Là dove i comuni, dove i privati lo zelano; là voi lo vedete prosperare, vedete moltiplicate le scuole; ma i vostri provveditori ed i vostri ispettori giovano poco.

Il giudizio è troppo severo. Io sarò meno severo e forse sarò più giusto.

Ci sono molti luoghi nei quali l'azione del Governo non è punto necessaria. Le grandi città sentono da sè il bisogno dell'istruzione popolare, la diffondono, soccorrono con ogni genere d'aiuto le scuole, e lì evidentemente l'azione del provveditore e dell'ispettore è meno richiesta.

Ma le grandi città quante sono? Mettiamo

pure fra le grandi città tutti i capiluoghi di provincia e di circondario; ma quanti se ne contano di questi capiluoghi fra gli otto mila comuni dei quali si compone il Regno d'Italia? Vedete dunque quale grande tara bisogna fare.

Sonvi, è vero, dei luoghi nei quali l'azione del provveditore e dell'ispettore non è necessaria; ma sonvene per contro di quelli, e forse non pochi, ai quali non uno, ma due ce ne vorrebbero.

Li desiderereste più operosi, più zelanti? Ma bisogna riflettere che l'ispettore non è solo colui che visita le scuole del suo distretto ed osserva come sono tenute, ma è considerato anche in altro modo dai maestri elementari.

E bisognerà pure guardare, quando si giudica di certe funzioni, come queste funzioni siano giudicate dalle persone che le vedono passare tra loro e non ne sono tocche, come sono giudicate da coloro che ne sentono gli effetti. Ora, i maestri elementari non giudicano tutti così degl'ispettori. Non è raro che si ricevano avvisi di poveri maestri, che da due, tre, quattro mesi non hanno toccato un soldo di stipendio; nè è raro riceverne di licenze improvvise e brusche di altri egualmente disgraziati maestri i quali non sono nei loro paesi, e che non hanno potuto mettere in disparte un mezzo mese da poter vivere per l'altro mezzo mese, in cui sono lasciati sul lastrico. Ora, chi devono essere i tutori di questi? Gli ispettori, i provveditori ed i Consigli provinciali scolastici. Dunque l'azione degli ispettori e dei provveditori si può anche accrescere ed io lo desidero. Non pretendo sostenere che tutto sia eccellente; sarebbe un errore e nessuno lo crederebbe; ma la funzione in sè, ma l'ufficio è buono. Gli ispettori, mi pare fu detto, compiono un ufficio burocratico in servizio dei provveditori. Ciò forse poteva essere qualche tempo fa in cui si usava lasciare un ispettore al servizio del provveditore e vedemmo una volta che questo ispettore al servizio del provveditore si trasformava in una specie di segretario il quale faceva gli affari; affari tuttavia di una burocrazia necessaria. Ma adesso ciò non è più; l'ispettore sta nella sua sede e deve attendere alle funzioni del suo circondario. Tuttavia per alcuni la quantità delle scuole che essi hanno ad esaminare, il modo con che dovrebbe essere fatta la visita, certamente creano

delle difficoltà e se il Governo non dovesse pensare ad avere altro che ispettori, dovrebbe accrescerne il numero o creare altri uffici.

Ma vi sono i delegati scolastici; e ne debbo parlare anche perchè fui interrogato di questo dall'onorevole Senatore Rossi. Io credo che l'opera dell'istruzione elementare, della sua diffusione procurata dal Governo, assistita dal Governo in tutte le maniere possibili, non prospera, se non è circondata dalla buona volontà, dalla stima, aiutata dalla cooperazione dei cittadini.

Essenzialmente questo per me è un problema morale; occorre saper far andare un maestro in un paese, saperlo far stare; a questi fini abbisogna che si verifichino due condizioni: che il maestro renda amabile, proficua, educativa la scuola; bisogna che il paese abbia qualcuno, il quale questa scuola circondi con affetto, la riguardi con amore, la faccia gradita e stimata presso i propri concittadini. In moltissimi luoghi il maestro è un ospite, è un pellegrino. Ora, se là non trova degli elementi amici, e non sono amici se non coloro che veramente mostrano interessarsi della pubblica istruzione, è molto difficile che la sua scuola sia feconda.

Ma c'è di più: l'insegnamento elementare, in definitiva, come noi l'abbiamo, è tutto a carico del comune; cosicchè bisogna che questi uomini, i quali debbono curarsi della scuola, abbiano ingerenza nei comuni ed abbiano autorità sufficiente per influire sui comuni stessi allo scopo di disporli a sempre maggiori sacrifici verso le scuole medesime.

Ora, tutto questo buon ufficio, il quale là, nella cerchia del piccolo comune, si ottiene molto facilmente dalle persone autorevoli, potrebbe invece molto difficilmente ottenersi dall'ispettore, il quale vi passa di sfuggita e non entra mai nei rapporti particolari delle singole famiglie del paese.

Questo servizio adunque con molto più efficacia lo posso domandare agli uomini di buona volontà i quali si trovano sui luoghi medesimi.

Ora, onorevole Scialoja, in quell'organismo che ella aveva pensato, che cosa troviamo? Troviamo dei Consigli: ebbene io non li propongo ma non rifiuto di farli. Io vedrò se da per tutto si possono fare. Un Consiglio il quale proprio raduni nel suo seno degli elementi che

non cerchino di sedervi se non per acquistare quella specie di influenza che in una o in un'altra occasione dell'anno possa tornar utile, non mi va, nè mi va un Consiglio dove la responsabilità collettiva indebolisce la individuale e ne spegne o ammorza lo zelo. Bisogna che l'Amministrazione si riservi di poter trar partito così delle singole volontà come di quelle le quali si vogliono unire insieme. Ciò facendo, noi stiamo pure nello spirito di tutta la nostra legislazione; abbiamo infatti i sovrintendenti scolastici, abbiamo nei municipi la facoltà di creare delle Commissioni di sorveglianza. Nella legge napoletana c'era altresì un principio che pure è nel nostro Regolamento col quale a tener dietro ai progressi di tutte le scuole si potevano nominare delle Commissioni.

Quando mai noi in certe scuole normali nominando delle ispettrici abbiamo ritrovato che queste signore si rifiutassero di andarvi e di essere come una guarentigia del buono e morale insegnamento che si dava alle ragazze là radunate?

E come queste forze molteplici, diverse, operose e desiderose del bene non ci possono mancare, noi ci riserviamo di riprovarle e servirle sempre.

A me pare di avere dimostrato che le ragioni principali per le quali il Ministero è venuto a presentare questo progetto di legge non siano destituite di fondamento.

L'onor. Senatore Rossi ha chiamato misterioso quell'organismo del quale io dicevo esser difetto nel presente progetto di legge.

Veramente l'onorevole Ministro avendo già dichiarato che egli ha pensato a supplire a quel difetto, ed accennato ad alcune delle parti di quell'organismo; il mistero che per un istante turbava la mente dell'egregio Senatore dev'essere svanito.

Ma oltre di ciò egli stesso, l'onor. Rossi, ha parlato a lungo dell'attuale insufficienza dell'ispezione; egli ha ricordato del pari, non senza mia soddisfazione, i servigi resi dai delegati mandamentali, ed ha lamentato che l'opera loro fosse poco apprezzata.

Ebbene, gl'ispettori, i delegati, le loro attribuzioni, il modo di esercitarle, sono parti essenziali, onorevole Senatore, dell'organismo, che io credeva dover essere necessario complemento

che non possa essere difficile la retta intelligenza sua e il suo scioglimento tra noi. La gratuità è il carattere dell'insegnamento elementare fra noi: la sua laicità diventa una necessità per chi non voglia colla parziale educazione dei nostri fanciulli preparare i più seri pericoli al nostro vivere libero e civile, o andando contro ai principî del nostro diritto violandone le coscienze, e spingere lo Stato oltre quel confine dentro il quale soltanto sta la sua ragione come ci è stata finora la nostra fortuna. Questa cosa è impossibile voglia il Senato, ond'è che io spero bene di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Scialoja, se egli l'ha domandata per un fatto personale.

Senatore SCIALOJA. L'onor. Senatore Rossi ha chiamato misterioso quell'organismo del quale io dicevo esser difetto nel presente progetto di legge.

Veramente l'onorevole Ministro avendo già dichiarato che egli ha pensato a supplire a quel difetto, ed accennato ad alcune delle parti di quell'organismo; il mistero che per un istante turbava la mente dell'egregio Senatore dev'essere svanito.

Ma oltre di ciò egli stesso, l'onor. Rossi, ha parlato a lungo dell'attuale insufficienza dell'ispezione; egli ha ricordato del pari, non senza mia soddisfazione, i servizi resi dai delegati mandamentali, ed ha lamentato che l'opera loro fosse poco apprezzata.

Ebbene, gl'ispettori, i delegati, le loro attribuzioni, il modo di esercitarle, sono parti essenziali, onorevole Senatore, dell'organismo, che io credeva dover essere necessario complemento della proclamazione dell'obbligo dell'istruzione popolare, e che a lei parve misterioso.

Aggiungo anzi, che io desidererei, che questi delegati, sieno mandamentali, siano comunali, venissero per quanto è possibile adunati in conferenze più o meno periodiche, perchè possa aver luogo tra loro lo scambio di quelle osservazioni spesso utilissime, le quali non possono essere fatte se non da coloro che continuamente attendono all'andamento delle scuole. Queste osservazioni diventerebbero a tal modo un patrimonio comune di avvertimenti pedagogici e didattici i quali avrebbero anche il pregio di essere accomodati alle condizioni locali.

In queste conferenze potrebbero altresì essere

emendati parecchi errori; e potrebbe riuscire oltremodo utile l'intervento degl'ispettori, i quali potrebbero ivi raccogliere utili informazioni, fornire utili ammonimenti, e dare buoni indirizzi.

Dico questo, solo per assicurare l'onor. Senatore Rossi, e farlo certo che le mie parole non contenevano misteri di sorta.

Ringrazio cordialmente il sig. Ministro della Pubblica Istruzione per aver voluto con la solita sua cortesia provare fino da questa mattina come io mi apponessi bene, allorchè speravo che egli avrebbe provveduto a compire il presente progetto di legge con quell'organismo efficace a cui io alludevo.

Convengo intieramente con lui quanto alle grandissime difficoltà che le leggi di pubblica istruzione incontrano nella Camera legislativa. Ma d'altra parte mi preoccupa molto il sentire da lui che i provvedimenti organici a quali egli accennava saranno da lui fatti per mezzo di regolamenti del potere esecutivo. Credo anch'io che le leggi esistenti non si oppongano interamente all'esecuzione del suo disegno, quantunque dubiti che lo possano impedire in qualche parte di non lieve importanza. Ma quel che sopra ogni altra cosa mi duole è questa: che cioè i provvedimenti presi per arbitrio di un Ministro sogliono essere agevolmente disfatti da un altro. Ed ognuno intende come facendo e disfacendo non si fa mai niente di veramente e stabilmente utile ed efficace.

Queste cose doveva io aggiungere per compiere il mio pensiero. Del resto, dalla discussione traggio argomento a bene sperare che questa legge voglia essere efficacemente applicata.

L'onorevole Senatore Pepoli, volendo contrapporre un'autorevole obbiezione al mio desiderio che fosse provveduto al difetto di organamento da me ravvisato, affermava che là dove i congegni che egli crede affatto artificiali, sono minori, ivi la istruzione elementare è più prospera.

Mi permetta l'onorevole Senatore Pepoli di rispondergli che questa sua affermazione si discosta interamente dalla realtà dei fatti: perciocchè laddove sono più robusti questi organamenti, e più strettamente coordinati i congegni locali con l'autorità centrale, ivi, come nella Germania e nella Danimarca, principal-

mente l'istruzione primaria prospera; e là comincia a prosperare rapidamente dove gli ordinamenti vanno con pari rapidità di anno in anno rinforzandosi. Alludo all'Inghilterra e anche alla liberissima America, che sono i paesi più noti per la potenza e l'efficacia della iniziativa privata.

Gli onorevoli Senatori conoscono meglio di me dalle Relazioni annuali sugli studi in quei paesi come si proceda sempre nella via da me accennata, e si cerchi il modo di meglio ordinare quei congegni che debbono rendere efficace l'istruzione popolare.

In Inghilterra parecchi anni or sono, dicevasi al Pakington e più tardi ripetevasi al Forster che malamente essi pretendevano sostituire alla libera espansione delle associazioni private, ad un'attività intraprendente degli individui, l'accentramento delle forze e gli ordinamenti dello Stato. No, rispondevano essi, e la nazione riconobbe che non avevano torto, noi vogliamo organizzare le forze locali e coordinarne l'azione all'azione centrale, acciocchè riescano più efficaci l'opera dello Stato e quella degli individui. Ed è per lo appunto sotto questo rispetto e con questo fine che io desiderava un organamento che ci rendesse più sicuri della efficace esecuzione della legge che oggi si discute.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole signor Ministro.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Quanto a ciò che è stato deplorato dall'onorevole Senatore Scialoia debbo aggiungere una cosa.

Noi abbiamo l'amministrazione dell'istruzione in gran parte fatta per un regolamento.

Ed anche i delegati scolastici non esistono che in virtù di un regolamento. E qui adunque per molti capi si tratterebbe di fare delle leggi che non introdurrebbero punto o poca novità, impedendo miglioramenti avvenire, e si farebbero due cose che entrambe mi commuovono: moltiplicherei le difficoltà della discussione attuale della legge, e improvvidamente l'assoggetterei ad un organismo, il quale, anche ottimamente pensato e adatto per ora al corpo fanciullo di essa, niuno assicura che debba rispondere in seguito ai bisogni del suo sviluppo; e secondariamente, mi priverei di un strumento, che si è in molti casi dimostrato idoneo a compiere le funzioni che oggi compie e che domani mi compierà.

Un'istituzione di questa natura non tocca le leggi. Ma le forme per cui queste leggi si traducono in atto sono più difficili perchè un principio l'ha istituite, l'ha sancite in buoni articoli di legge, e stanno. A mio credere, non conviene privarsi del vantaggio di poter mettere in atto tutti i consigli che sia per dare l'esperienza. Intanto i delegati hanno in molti luoghi fatto buona prova di sè, e giovato alla pubblica istruzione; meglio ne avremo, crescendo in essi l'esperienza e la pratica delle scuole. Il problema pedagogico che si fa avanti a un delegato scolastico è un problema che ha le sue difficoltà nella soluzione; nè ogni buona volontà lo scioglie presto e facilmente. Questo ancora mi tratteneva, onorevole Senatore Scialoia, perchè nel nostro paese finora la conoscenza di quello che debba essere la scuola non è molto comune; e appunto perciò, ho creduto di poter trarre partito da una cosa assai semplice.

Nell'insegnamento dei licei abbiamo dei professori di filosofia ai quali io ho aumentato di due ore l'orario, senza che tuttavia abbiano più di 8 o 9 ore di scuola la settimana. Quanto all'opera che debbono prestare i professori e che lo Stato possa richiedere da loro, evidentemente ci sono due criterî; ci è il valore, ma nell'insegnamento secondario questo valore ha una misura, un'altezza non tanto elevata; e ci è anche la quantità dell'opera. Io ho creduto di poter pregare questi professori di filosofia a farmi un corso libero di pedagogia. Ora, quando ci sia in tutti i licei un corso libero di pedagogia dove ci possa andare chi vuole (in definitiva io credo che bisogna dar tempo ai semi perchè emettano le barbe entro terra e mettano il frutto fuori della terra), quando, dico, questa istruzione pedagogica si diffonda un pochino intorno, e sia libero in questa scuola che voi farete, ai padri ed anche alle madri di famiglia di intervenire, è indubitato che voi ne trarrete buon frutto.

E vengono in appoggio al mio argomento anche i paesi che ha citato con molta autorità l'onorevole Senatore Scialoia, come ad esempio la Germania, dove l'amministrazione è più vigorosa, l'istruzione è più diffusa; che non vi è difficoltà a trovare degli ispettori; e non corre il bisogno di fare come in Italia, dove siamo costretti pigliarli da una estremità

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1877

della penisola per inviarli all'altra estremità.

Sono tutti mezzi questi che da noi bisogna creare di pianta, il che non è la cosa sempre più facile.

Dunque, ecco la regola mia. Non disfarmi degli istrumenti che ho; e dovendo però occupare il Parlamento con progetti di legge, domandar il meno possibile, ma domandare quello che è assolutamente necessario ed indispensabile.

Dopo questo, io fui avvertito dall'onorevole signor Presidente che non aveva espresso il mio avviso sull'ordine del giorno presentato dall'onorevole Senatore Rossi. Io ho detto al Senato che conto fo dei delegati scolastici. Sopprimi la parola mandamentali; e dico che credo di non poter attuare questo progetto di legge senza rivolgermi allo spontaneo e illuminato concorso dei cittadini; e ancora credo che, trattandosi di affare educativo, deve essere sostenuto dall'adesione profonda e sincera degli uomini notevoli i quali si trovano tanto nei grandi, come nei piccolissimi comuni.

Io adunque con apposito Regolamento il quale non aspetta per essere concluso che la votazione di questa legge (dacchè il farlo prima sarebbe stato un mettere il carro avanti ai buoi) cercherò di accrescere certamente l'autorità de' delegati scolastici.

Questa legge è insufficiente; tre anni di scuola, fino ai 9 anni, non bastano per assicurare che noi avremo una popolazione discretamente letterata, letterata nel senso di seguitare a leggere e scrivere: sono altri elementi i quali debbono venire in seguito.

Nel progetto di legge sono indicate le scuole festive che debbono funzionare come un organismo indispensabile, per completare questo insegnamento; e queste eziandio hanno bisogno di sorveglianza. Gli ispettori non possono; appaiono troppo di rado; e per queste loro troppo rare apparizioni il Governo potrebbe credere di avere delle scuole festive, come alle volte crede di avere delle scuole serali; e si trova poi che non avrebbe scuole festive, come molte volte non ha scuole serali.

Ciò detto, io non ho che a raccomandare al suffragio illuminato di questo alto Consesso il mio progetto di legge.

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda, credo che il Senato consentirà di dare la parola all'onore-

vole Relatore nella prossima seduta che, se nessuno fa proposta diversa, avrà luogo venerdì prossimo, alle 2 pomeridiane.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Avrei una proposta da fare al Senato, ed è che venerdì il Senato si riunisse ad un'ora in Comitato segreto per discutere il proprio bilancio interno, e che poi alle ore 3 tenesse la solita seduta pubblica.

Io vedo che il Senato è in numero, e non so se andando avanti con la stagione si corra rischio di ripetersi il caso successo quindici giorni fa, che non si poté discutere il bilancio interno per mancanza di numero.

È una cosa che lascio al giudizio della Presidenza. Però io credo che trovandoci già in giugno, a discutere il bilancio preventivo del 1877 non converrebbe più oltre indugiare.

Bramerei che la mia proposta si ponesse all'ordine del giorno di venerdì. Dall'una pomeridiana alle ore 3, mi pare che si potrebbe esaurire il compito di cui ho fatto cenno, ed alle ore 3 si aprirebbe la seduta pubblica.

Prego dunque l'onorevole Presidente di mettere ai voti la mia proposta.

PRESIDENTE. Prima di interrogare il Senato sulla proposta dell'onor. Rossi, mi credo in debito di fare qualche avvertenza.

Il Senato già sa che la Presidenza avea provveduto molti giorni addietro, perchè avesse luogo la discussione del bilancio del Senato; che la discussione era anche incominciata, e che fu solo per un incidente, del quale non occorre qui di parlare, ch'essa ha dovuto essere sospesa.

La Presidenza desidererebbe che si potesse senza altro indugio ripigliare la discussione: ma versiamo in tale condizione da renderla o impossibile o assai malagevole.

Uno dei signori Questori, il marchese Spinola, ha dato la sua rinuncia all'ufficio, ed ha in questa insistito malgrado le istanze fattegli anche a nome dell'Assemblea: onde occorrerà che il Senato provveda per la surrogazione al dimissionario. L'altro ch'è il conte Chiavarina ha dovuto recarsi a Torino per cagione di malferma salute. Fu da me pregato per conto del Consiglio di Presidenza, di tornare a Roma non appena la salute glielo consenta; ed egli si è mostrato bramosissimo di venire al suo posto; ma la fisica indisposizione, comunque

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1877

non grave, per qualche giorno gli impedirà di soddisfare il nostro voto ed il suo.

Mi telegrafò ieri in proposito che partirà da Torino il più presto possibile, ma che non può sin d'ora fissare il giorno della partenza.

Ora che ho sottoposto al Senato codeste circostanze, domando se sia regolare, se opportuno, se conveniente di intraprendere, senza lo intervento di uno almeno dei signori Questori, la discussione di quel bilancio che sostanzialmente è opera loro.

Ciò detto, se il signor Senatore Rossi insiste nella sua proposta, io la pongo a partito.

Senatore ROSSI A. Dopo le dichiarazioni dell'onor. Presidente io non posso certamente insistere sulla mia proposta. Però faccio osservare al Senato che se questa situazione si prolungasse, siccome appunto l'indisposizione

di cui è affetto il nostro onorevole Collega ancora in funzione potrebbe protrarsi, non sarebbe opportuno di protrarre egualmente per lungo tempo la discussione del nostro Bilancio interno. E ciò per due ragioni: una, perchè siamo avanti abbastanza coll'esercizio, e l'altra, per essere sicuri di trovarci in numero, prima che i Senatori, coll'avanzarsi della stagione estiva, affrettino il loro ritorno in famiglia.

PRESIDENTE. La Presidenza spera, ma è bene inteso che non può guarentire, che il ritorno dell'onorevole Chiavarina possa avverarsi tra pochi giorni.

Venerdì si terrà seduta pubblica alle 2 pom. per la continuazione dell'ordine del giorno di quest'oggi.

La seduta è sciolta (ore 6).

L.

TORNATA DEL 1° GIUGNO 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO — *Congedi* — *Interrogazione del Senatore Rossi Alessandro cui risponde il Senatore Segretario Chiesi* — *Replica del Senatore Rossi A.* — *Comunicazione di una domanda d'interpellanza del Senatore Brioschi al Ministro dell'Interno* — *Seguito della discussione del progetto di legge intorno all'obbligo dell'istruzione elementare* — *Discorso del Senatore Tabarrini, Relatore* — *Chiusura della discussione generale* — *Dichiarazione del Ministro della Pubblica Istruzione, sull'ordine del giorno presentato dal Senatore Rossi A. e proposta di emendamento accettata dal Ministro* — *Approvazione dell'ordine del giorno Rossi A. e dell'articolo 1°* — *Osservazioni del Ministro sull'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale all'articolo 2°* — *Schiarimento chiesto dal Senatore Alfieri* — *Considerazioni del Senatore Cannizzaro e del Ministro* — *Nuova redazione dell'articolo 2 proposta dall'Ufficio Centrale ed accettata dal Ministro* — *Replica del Senatore Alfieri* — *Dubbi del Senatore Scialoia e dichiarazioni del Ministro* — *Proposta del Senatore Rossi A. di sospendere la discussione dell'articolo 2, approvata* — *Emendamento del Senatore Trombetta all'articolo 3° e chiarimento chiesto dal Senatore Casati cui risponde il Relatore* — *Replica del Senatore Casati* — *Osservazioni del Senatore Scialoia e del Ministro* — *Repliche del Senatore Scialoia e del Ministro* — *Considerazioni del Senatore Pepoli G.* — *Proposte di emendamenti dei Senatori Casati e Scialoia* — *Parole dei Senatori Casati, Scialoia, Pepoli G. e del Ministro* — *Proposta del Senatore Lauzi cui rispondono i Senatori Scialoia, Verga e Ghiglieri* — *Proposta soppressiva del Senatore Conforti cui risponde il Relatore* — *Replica del Senatore Conforti* — *Spiegazioni del Ministro* — *Nuova formola proposta dal Senatore Scialoia ed osservazione del Ministro* — *Proposta sospensiva del Senatore Trombetta* — *Considerazioni del Ministro* — *Replica del Senatore Trombetta* — *Riprendesi la discussione dell'art. 2* — *Nuova redazione concordata* — *Approvazione dell'art. 2* — *Sospensesi la votazione dell'art. 3* — *Procedesi alla discussione dell'articolo 4* — *Osservazione del Senatore Trombetta a cui rispondono il Ministro ed il Relatore* — *Emendamento proposto dal Senatore Trombetta* — *Considerazioni del Senatore Scialoia combattute dal Relatore* — *Avvertenze del Senatore Pepoli Gioacchino* — *Considerazioni del Ministro e del Relatore* — *Emendamento Trombetta respinto* — *Dichiarazione del Ministro* — *Approvazione dell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale e dei successivi fino al 6 inclusivo* — *Proposta del Senatore Cambray-Digny, approvata.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri dell'Istruzione Pubblica, degli Affari Esteri e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che viene approvato.

Atti diversi.

Chiedono un congedo di un mese i signori Senatori Balbi-Piovera e Giustinian per motivi di famiglia, ed il Senatore Sauli purè di un mese per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° GIUGNO 1877

PRESIDENTE. Il signor Senatore Rossi Alessandro ha la parola.

Senatore ROSSI A. Io mi direi ben fortunato se l'onor. nostro Presidente potesse spiegarmi il motivo per cui gli atti delle discussioni del Senato del giorno 7 maggio comparvero solamente nella *Gazzetta Ufficiale* il giorno 28, e gli atti residui della tornata del 4 si ebbero alla mattina del 29.

Io ho atteso a discorrerne oggi che siamo in corrente, per vedere se è possibile trovare il modo a che questo inconveniente non si rinnovì. Il male mi pare un po' cronico; ed alla lunga se ne risente il decoro del Senato, quando anche le sole formalità di esecuzione del Regolamento soffrono troppo frequentemente delle interruzioni.

Due anni fa al Senato se ne è discorso; io non era presente, ma mi pare che un Senatore proponesse che si cessassero le pubblicazioni delle discussioni del Senato. Infatti vi sono tre vie per rimediare a questo inconveniente che ho annunciato. La prima potrebbe benissimo essere quella della cessazione della pubblicazione; la Segreteria dovrebbe estendere in quel caso dei verbali più particolareggiati da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, perchè il verbale che si legge in principio di seduta non potrebbe bastare; come non potremmo accontentarci dei sunti che vengono dati dai giornali, perchè quantunque i redattori dei medesimi facciano di tutto per rendere le discussioni esattamente, pure molte volte nei loro sunti ciò non succede, e se ogni volta si dovesse ricorrere al sistema di rettificare le inesattezze e gli errori, non si finirebbe più.

Per darne un esempio, un giornale dei principali di Roma mi fece dire nella tornata dell'altro giorno « che i fanciulli non troverebbero sostentamento alla vita, se persone proprietarie di opifici non trovassero la maniera di sfamarli », mentre tutto il Senato può testimoniare che io non ho detto nulla di simile.

La seconda via sarebbe quella di pregare i nostri Colleghi Segretari di raccogliere i discorsi secondo che loro vengono rimessi dagli oratori, e di farne una collezione da pubblicarsi in fin d'anno (*segni di dissenso*), che così i medesimi riveduti e corretti potrebbero poi servire a comodo degli studiosi, e riescirebbero puranco meglio degli atti stessi attuali,

perchè certi oratori, per esempio della mia sfera, non hanno molto a congratularsi di se medesimi nel rileggerli, quantunque stando al Regolamento, si debba, come anch'io ho fatto ieri, rimettere le cartelle stenografiche alla revisione, dopo corretti gli errori, perchè possano essere trasmesse alla stamperia.

Resta la terza che a me pare la buona e la sola via, quella cioè che abbiamo seguita finora.

Anche per il decoro del Senato occorre che tutto al più con due o tre giorni di ritardo le discussioni del Senato compariscano nel giornale ufficiale, ed io sarei molto contento se con questa mia mozione avrò contribuito a che si osservi meglio da tutti il Regolamento che racchiude le *norme sui servizi della stenografia e di revisione del Senato*, dall'articolo 9 in avanti.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Segretario Chiesi.

Senatore CHIESI. Quanto al Regolamento, se il Senatore Rossi, o qualunque altro Senatore, creda di proporre delle riforme o delle modificazioni, i Segretari, che sono incaricati della sovrintendenza della revisione e della stenografia, accoglieranno ben di buon grado le loro proposte di riforme, e faranno, ove occorra, quelle osservazioni che crederanno anch'essi giuste e convenienti; anzi fin da questo momento dichiaro che i Segretari saranno ben lieti se qualche Senatore, l'onorevole Rossi od altri, vorranno proporre alcuna riforma a quel Regolamento sul quale non si è già proferita l'ultima parola. In pratica si è visto che quel Regolamento non è possibile applicarlo alla lettera ed a tutto rigore, e quindi anche noi crediamo che qualche modificazione e qualche riforma esso la meriti.

In quanto poi ai ritardi, sono dolente di dover dire che questi dipendono in gran parte dai signori Senatori, e molte volte anche dai signori Ministri. Nell'attuale ritardo dei resoconti delle discussioni, avvenuto sul progetto relativo agli abusi dei ministri dei culti, abbiamo poi avuto un caso di vera forza maggiore; abbiamo, intendo dire, avuto la disgrazia della malattia dell'on. Mancini. Come poteva farsi, domando io, a non usare

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° GIUGNO 1877

dei riguardi ad un Ministro ammalato, il quale dichiarava di non poter correggere le sue cartelle stenografiche? Se dei ritardi son nati, noi stessi li abbiamo lamentati; ma essi non sono imputabili nè ai revisori nè agli stenografi, nè alla Presidenza; sibbene a circostanze indipendenti dalla volontà di chicchessia.

Far eseguire il Regolamento è presto detto. Ma, io domando all'onorevole Rossi, uomo tanto pratico di affari: abbiamo noi a nostra disposizione i carabinieri per far eseguire il Regolamento? E seppure li avessimo, crede il Senatore Rossi, che potremmo farne uso contro i signori Ministri e contro gli onorevoli nostri Colleghi? Consideri l'onorevole Senatore Rossi questa circostanza, e vegga se è egli possibile pretendere che si eseguisca rigorosamente il Regolamento.

Io per il primo dico che il Regolamento è suscettibile di riforme; anzi dico che ha bisogno di riforme; e per il primo desidero che dal Senatore Rossi io da altri onorevoli Colleghi tali riforme vengano proposte; ma qualunque esse sieno, in nessun caso si potrà evitare che qualche ritardo o qualche altro inconveniente si verifichi. Or dunque, se simili ritardi si volessero attribuire a colpa o a negligenza di chicchessia, mi perdoni l'onorevole Senatore Rossi, io non potrei accettare codesto rimprovero, perchè, ripeto, se da una parte è indispensabile che il Regolamento sia eseguito, dall'altra parte poi è innegabile che vi sono dei casi in cui la rigorosa applicazione del Regolamento è assolutamente impossibile. Il caso attuale è appunto uno di quelli nei quali questa rigorosa applicazione era impossibile, malgrado che il capo della revisione, l'egregio commendatore Fusinato — mi sento in dovere di rendergli in pubblico questa giustizia — abbia fatto degli sforzi erculei per affrettare più che era possibile la pubblicazione dei resoconti.

Del resto, ripeto, noi saremo ben lieti se l'onorevole Senatore Rossi vorrà proporre delle modificazioni al Regolamento e soprattutto se potrà darci modo di poterle porre in esecuzione.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Rossi.

Senatore ROSSI A. Lungi da me l'idea di far nessun carico nè alla Segreteria, nè alla Re-

visione, chè sappiamo bene con quanto zelo tutti attendono alle funzioni loro affidate.

D'altra parte poi sono il primo a riconoscere che laddove avvenga il caso, come in questa circostanza, che un Ministro parli per quattro ore di seguito e non si trovi poi in circostanze di salute troppo prospere, si spiega facilmente il ritardo avvenuto questa volta.

Ed io ho atteso appunto a parlarne a questione finita perchè questo caso non si rinnovi troppo frequentemente, come pur troppo, per una ragione o per l'altra, è finora avvenuto.

Del resto qui non è questione di Regolamento. — Il Regolamento, all'art. 18, dice che cosa si debba fare quando le bozze non sono corrette e restituite. — È naturale che una tolleranza di due o tre giorni si accordi, ma il vedere ritardata la pubblicazione delle discussioni del Senato di dieci, di quindici giorni, non è certo cosa che possa molto edificare.

Ripeto, io non ho inteso di muovere appunti ad alcuno, nè agli onorevoli nostri colleghi, Senatori Segretari, che sappiamo quanto sieno zelanti, nè a nessuno degli impiegati del Senato.

Io mi contento di aver fatta questa osservazione perchè credo che apporterà buoni effetti, e che questi ritardi così forti non si verificheranno di nuovo.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Ringrazio l'onorevole Senatore Rossi delle dichiarazioni, che egli ha fatto a scarico dei Senatori Segretari e impiegati della Revisione, e stia sicuro che tutto quello che si potrà fare da parte nostra per evitare i ritardi che si sono lamentati, sarà fatto con tutto l'impegno e con tutta la premura.

PRESIDENTE. Prima di riprendere la discussione sulla legge dell'istruzione elementare obbligatoria, debbo dar lettura al Senato di questa lettera che ieri mi venne indirizzata dal Senatore Brioschi.

« Ill.mo sig. Presidente,

« Essendo mio desiderio di rivolgere nella seduta di domani alcune interrogazioni al sig. Ministro dell'Interno intorno ad un *meeting* tenutosi oggi in questa città, prego la S. V.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° GIUGNO 1877

Ill.ma di voler rendere avvertito il sig. Ministro di questo mio intendimento.

« Spero che nulla si opporrà a che io possa svolgere quelle interrogazioni al principio della seduta.

« Con la massima considerazione

« *Firmato*: BRIOSCHI. »

Immediatamente ho trascritta questa lettera e l'ho inviata all'on. Ministro dell'Interno; il quale pochi minuti appresso mi rispondeva nei termini seguenti:

« Onorevole Presidente,

« Domani si discuterà alla Camera il bilancio del mio Ministero. La prego quindi di ottenermi dal Senato che venga rimandata a sabato l'interrogazione del Senatore Brioschi.

« Accolga le riproteste della mia più alta stima.

« *Firmato*: Dev.mo NICOTERA. »

Seguito della discussione del progetto di legge dell'istruzione elementare.

PRESIDENTE. Ora si ripiglia la discussione sul progetto di legge: Obbligo dell'istruzione elementare.

La parola spetta al sig. Senatore Tabarrini, Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Dopo i discorsi fatti nella tornata precedente, il Relatore dell'Ufficio Centrale ha una parte ben facile, e se ne sdebiterà in brevi parole.

Tutti gli oratori che hanno fin qui parlato della legge che si esamina, l'hanno in massima approvata, e solamente hanno fatto alcune riserve ed alcune osservazioni. A queste riserve fece già risposta il sig. Ministro dell'Istruzione Pubblica; ed io senza ripetere le cose da lui dette, mi permetterò di aggiungere alcune avvertenze sopra quello che più facilmente si potrebbe tradurre in censura della legge.

Si disse che questa legge era incompiuta e che non avrebbe soddisfatto al bisogno di estendere in tutto il Regno l'istruzione obbligatoria.

Sulle lacune di questa legge anche l'Ufficio

Centrale aveva lungamente discusso nelle sue private adunanze, ed aveva ben riconosciuto che a stabilire un sistema compiuto d'istruzione obbligatoria, altre disposizioni sarebbero state necessarie. Ma nello stesso tempo noi abbiamo visto che per applicare una legge la quale tocca così da vicino tutte le abitudini del popolo, e deve applicarsi ugualmente a tutte le provincie, così a quelle che sono già istruite nell'insegnamento popolare, e che hanno scuole ordinate da tempo, come a quelle che scuole non hanno, o appena nascenti, e mancano ancora dei mezzi di comunicazione, non era dato oggi di fare alla prima una legge in tutte le sue parti compiuta.

Volendo che la fosse efficace, bisognava che operasse nel campo del possibile; e siccome per ora questo campo è limitato, limitata ugualmente dovesse essere la legge. Perciò noi, lungi dal fare una censura al Ministro di non aver fatto una legge in tutte le sue parti compiuta, gli diamo lode di averla fatta tale che possa in qualche modo applicarsi dovunque trova condizioni di fatto che la rendano applicabile, senza andare incontro a difficoltà che si vincerebbero col tempo, ma che ora sarebbero insuperabili.

Fu detto pure da taluno che questa legge raddoppiava l'ingerenza governativa nell'istruzione, mentre da altri si notò che mancava un organismo amministrativo che la facesse applicare. Queste censure, come ognuno vede, andavano in contrario senso.

Per ciò che riguarda la prima, noi crediamo esatto quello che disse l'onorevole Ministro, che forse non c'è servizio pubblico il quale dipenda meno dalla pubblica amministrazione di quello delle scuole elementari; perchè se si pone mente che le scuole elementari sono un'emanazione della rappresentanza comunale, che vivono sotto la loro direzione immediata, in tutto regolate da loro, apparirà manifesto che l'ingerenza governativa non si fa sentire sulle medesime altro che come una vigilanza, come una protezione, come un'autorità direttiva.

Del resto noi crediamo che quando si vogliono fondare istituzioni che abbiano vigore e durata, bisogna avere un'amministrazione forte che la governi; tutte le teorie di libertà, di lasciar fare, che si possono mettere innanzi a questo proposito, possono avere un'apparenza

di verità nel campo speculativo, ma nel campo applicativo sono affatto inammissibili.

Si parla sempre di discentramento; ma io vorrei che questa parola, la quale figura in tutti i programmi, e della quale si fa uso ed abuso, si bandisse affatto dai discorsi politici, e dalle proposte di riordinamenti amministrativi, tanta è oramai la diversità di significato che da ciascuno le si attribuisce.

Il discentramento dove è possibile, quando cioè l'azione spontanea del paese si manifesta volenterosa, e intelligente, è cosa accettabilissima; nè credo che ci sia uomo di Stato che possa negarlo. Ma il discentramento, in quanto tende a distruggere l'azione amministrativa, credo che sarebbe fallacia il credere che possa essere beneficio a una nazione come la nostra, formata di recente, e che non ha una compagine ancora ben costituita, e che non sa usare a modo suo della propria forza.

Non bisogna, o Signori, pascere il paese di illusioni; bisogna stare sul vero, se non si vuole edificare sull'arena.

Il paese è quale che è, quello che il suo passato l'ha fatto.

Da sè fa poco, più per impeti che con costanza di sforzi, e risponde fino ad un certo punto all'azione del Governo.

Il quale, bisogna pure dire che, il più delle volte, è stato quello che ha spinto il paese; tanto è lungi dal vero che il Governo sia stato spinto da lui. E l'azione del paese è tanto più rimessa quanto più si vorrebbe che fosse vigorosa, e quando le manca l'impulso o l'assistenza del Governo, isterilisce e vien meno.

Bisogna essersi trovati a farne esperimento per esserne pienamente convinti.

Non vorrei allargare di troppo il mio discorso, ma rammenterò un fatto che dà la misura del valore pratico di queste teorie discentrative.

Mi rammento che nel 1866 il Ministro della Istruzione Pubblica di quel tempo promosse un'associazione la quale intendesse a far nascere spontaneamente dal paese l'istruzione e l'educazione popolare. Era allora che i Prussiani avevano vinto a Sadowa, e si diceva che le vittorie prussiane erano più dovute alla coltura che non ai fucili ad ago. Si destò allora grande entusiasmo per mettere anche l'Italia in condizioni da poter far valere i suoi mezzi morali in concorrenza delle forze materiali.

Questa associazione fu fondata dagli uomini più benemeriti e più autorevoli che avesse allora l'Italia, e basta a rammentare Gino Capponi e il marchese Cesare Alfieri.

Si raccolsero danari e non pochi, cosa anche questa non tanto facile tra noi; si ebbe cooperazione grandissima in tutte le provincie, ed io, unicamente perchè si volle una forza giovane messa a servizio di questa istituzione, dovei accettarne la presidenza.

Poche Società sorsero con migliori auspici: noi messici all'opera con buona volontà, fondammo biblioteche popolari, si bandirono concorsi dai quali uscirono due libri che oggi vanno in mani di tutti, e che sono tra i migliori libri popolari che si sieno fatti; si dettero sussidi alle scuole, ai maestri, insomma si avviò un'azione la quale prometteva i migliori frutti.

Avvenne per altro che il Ministro, che ci aveva dato tanto favore, lasciò il Ministero, e quello che gli successe non si mostrò a noi molto benevolo, e parve curarsi poco di trarre dall'associazione forza ed aiuto per propagare l'educazione popolare.

Io sulle prime non mi sgomentai, sperando che, una volta mosso il paese, l'associazione avrebbe fatto da sè; ma m'ingannai.

Signori miei, bastò una mutazione di vento ministeriale, perchè tutto quel movimento che si era destato per l'impulso dell'Autorità centrale, e tutta quest'azione che era tanto bene avviata, in un momento e come per incanto cessasse. Mi trovai solo; non più corrispondenza; cessate tutte le relazioni che si erano stabilite; sospesa l'opera dei Comitati locali; rotto ogni vincolo coi presidi e cogli insegnanti! Per farla breve, dirò che, siccome il Comitato si radunava due volte la settimana, io, perchè non dipendesse da me la fine dell'associazione, durai per cinque mesi ad andare nei giorni stabiliti tutte le sere a presiedere queste adunanze, alle quali non interveniva più altro che un solo uomo di buona volontà, allora Deputato al Parlamento. Quando avemmo passato cinque mesi così, bisognò risolvere tra noi due di disdire i locali, di licenziare quei pochi inserienti che avevamo, e a mala pena potei salvare da quella rovina una parte del denaro che si era raccolto. Così di tutta quella generosa fantasia di far intervenire il paese nell'opera della

educazione popolare, non rimasero che poche migliaia di lire, le quali, depositate nella Cassa di risparmio di Firenze, aspettano una destinazione conforme alle intenzioni che ebbero i donatori.

Mi perdoni il Senato questa digressione personale. Ho voluto narrare questa breve storia, perchè si possa capire che cosa è il paese, quando non ha l'impulso del Governo. Il paese non fa niente, o fa ben poco. Se voi daste ai Comuni tutta l'istruzione elementare, fuori che in certe provincie dove la cultura popolare ha preso radice, voi avreste l'abbandono di ogni cosa. Quando si vedono alcuni comuni che nominano il maestro elementare in autunno, e lo licenziano a primavera, per poter risparmiare quei quattro mesi di stipendio, e tutti gli anni fanno così, ma come volete voi sperare un concorso efficace senza lo stimolo che può venire dall'Amministrazione?

Perciò non c'illudiamo; si chieda al paese quello che il paese può dare; le sue forze andranno adagio adagio aumentando, ed allora egli sentirà da se stesso il bisogno dell'azione spontanea; ma non cominciamo oggi a dirgli che farebbe meglio del Governo, meglio dell'Amministrazione; perchè la realtà è che, quando è abbandonato a se stesso, o non fa nulla, o fa peggio del Governo. Perciò non potrei ammettere che le scuole si conducano fuori di ogni ingerenza governativa. Al nostro paese non si può chiedere la cooperazione che si ottiene spontanea in Inghilterra e in Olanda, in paesi dove ormai l'azione privata ha un larghissimo campo, perchè se lo è conquistato da sè.

Quanto alla mancanza di un ordinamento organico che faccia valere questa legge, la censura non pare troppo ragionevole; perchè l'organismo già il Ministero lo ha a sua disposizione. Non resta altro che egli gli dia quell'impulso che è necessario, e singolarmente quelle direzioni le quali possano giovare all'applicazione di questa legge. E per me, quando io vedo, che un servizio pubblico non procede a dovere, non dico mai che mancano gli strumenti per farlo andare bene, ma io mi rivolgo sempre al Ministro, perchè è in sua mano di usare gli strumenti che ha secondo i fini che si propone. Per quel po' d'esperienza che ho potuto acquistare, ho visto bene che anche la direzione

morale che prende la istruzione pubblica nelle sue diverse forme e manifestazioni, dipende in gran parte dal Ministro.

Ho visto più di una volta, specialmente nell'insegnamento secondario, i professori prediligono certe dottrine piuttosto che certe altre, secondo che possono credere che quelle dottrine siano in alto bene o male accette.

Perciò, io lo ripeto, per me desidero l'amministrazione forte e vigorosa, ma nel tempo stesso sapiente e indirizzata al fine di rialzare il morale di questo paese; dietro a lei verranno poi tutte le forze individuali a prendere vigore.

Un altro appunto si fece alla legge perchè rispetta la gratuità dell'insegnamento stabilita colla legge del 1859. Qui le risposte che diede l'onorevole signor Ministro mi parvero piene, e non ho che da aggiungere una sola cosa. Una delle principali obiezioni che si mossero contro questa gratuità dell'insegnamento fu che l'insegnamento pubblico gratuito distrugge la concorrenza dell'insegnamento privato.

Per noi l'obietto sarebbe gravissimo, perchè nel concetto dell'Ufficio Centrale, si accetta questa legge appunto perchè rispetta la libertà del padre di famiglia, ed ammette l'insegnamento domestico e privato.

Se questo in effetto non fosse, verrebbe in certo modo a mancare la condizione che a noi faceva accettabile la legge; ma noi crediamo che le cose si passino assai diversamente da quello che fu detto. Se voi mi parlate dell'insegnamento superiore, è vero che la scuola pubblica uccide la privata, ma non per ragione del maggiore o minor costo, ma per ragione degli esami.

Gli Istituti privati non hanno potuto reggere di fronte alla legge che imponeva la necessità degli esami davanti alle autorità scolastiche governative.

Ma, quando si tratta di scuole elementari, la concorrenza privata non è tolta dalla gratuità della pubblica.

Ed infatti accanto alle scuole gratuite del Comune, almeno in tutti i luoghi che io conosco, continuano ad esistere scuole pagate fatte da privati, le quali sono frequentate da una classe di popolazione che si crederebbe avvilita a mandare i figliuoli alle scuole pubbliche gratuite,

e le pare più decoroso mandarli alle scuole private, pagando.

Dunque, tanto per ragioni intrinseche che per il fatto stesso, non è vero che la scuola pubblica elementare tolga di mezzo la concorrenza delle scuole private; entrambe possono coesistere e cooperare allo stesso fine.

Un'altra censura pure venne fatta, e della quale più d'ogni altra ci preoccupiamo, perchè crede l'Ufficio Centrale che il Senato quando esamina una legge debba considerare più che tutto gli effetti morali che ne verranno.

Ci fu rimproverata la modificazione de' programmi delle scuole elementari e in ciò che riguarda lo insegnamento religioso.

La difesa dell'Ufficio Centrale la fece con grande autorità l'onorevole nostro Collega Senatore Mauri; nè io saprei meglio ripetere quello che egli ha detto. Aggiungerò soltanto una cosa: nelle condizioni nostre, nelle condizioni in cui è lo insegnamento in Italia, la istruzione religiosa nelle scuole non è possibile.

Non è possibile per ragioni che voi facilmente potrete comprendere, perchè l'istruzione religiosa data da un maestro laico, rare volte potrà soddisfare le persone veramente credenti, come di certo non soddisferà mai il clero il quale in questa materia è il solo giudice competente. Inoltre spesso può avvenire che questo insegnamento dato da persone che non hanno convinzioni sincere di quello che insegnano, produca l'effetto contrario, anzi diametralmente opposto a quello che si vorrebbe ottenere.

Il Governo non ha competenza nella materia religiosa, e qualunque ingerenza egli si arrogasse in questa materia, potrebbe condurre a conseguenze perniciosissime; le quali non si vedono sul principio, ma siccome vi è una logica inesorabile anche nei fatti, esse varrebbero poi col succedersi del tempo e delle cose. Noi l'esperienza l'abbiamo già fatta.

L'abbiamo fatta nel secolo passato, quando i principi filosofi dopo avere riformato tutti gli ordinamenti amministrativi, vollero entrare anche nelle cose religiose.

Per voler dare al popolo un insegnamento religioso di loro gusto, finirono col fare un catechismo che non era quello della Chiesa. Nè io vorrei che questo si finisse di fare anche noi nelle scuole.

Riconosco nel Ministro tutte le competenze scientifiche, letterarie, pedagogiche che si possano immaginare, ma quella di rifare un catechismo, me lo permetta il Senato, non glielo acconsentirò mai.

Dunque, considerate le condizioni morali del tempo, le condizioni speciali nostre, credo che il meglio sia che lo Stato non si occupi affatto di insegnamento religioso.

Tutto questo per altro ad una condizione. Quando lo Stato dice: io lascio l'insegnamento religioso alle famiglie ed ai ministri del culto, bisogna che garantisca ai genitori i quali mandano i figli alle scuole pubbliche, che la scuola non distrugga l'opera della famiglia; che il maestro non dica niente che possa in qualche modo paralizzare gli effetti che nelle pareti domestiche si ottengono coll'insegnamento religioso, posto come fondamento dell'educazione dei fanciulli.

Su questo noi crediamo che i padri di famiglia abbiano diritto di essere assicurati; e che il Ministero debba vigilare severissimamente perchè questo necessario riserbo sia tenuto.

Il maestro deve supporre che il sentimento religioso esista nel cuore del discepolo, e deve guardarsi bene dall'offenderlo in qualsiasi maniera con parole o con atti. Egli deve rispettare la coscienza del fanciullo come lo Statuto rispetta la coscienza dell'uomo fatto.

La deve rispettare scrupolosamente; e quando arrivasse a turbare quell'armonia di affetti e di aspirazioni che nelle famiglie si cerca di stabilire nel cuore e nell'intelletto de' fanciulli, io credo che farebbe opera egualmente scellerata come se egli ne corrompesse il costume.

Il Senatore Pepoli concludeva le sue osservazioni su questa legge, proponendo un'inchiesta sull'istruzione elementare.

Mi dispiace di essere io Relatore dell'Ufficio e dover rispondere a questa parte del discorso del Senatore Pepoli; giacchè egli trova in me un incredulo agli effetti delle inchieste. Come si sono fatte e come si fanno in Italia le inchieste, non diedero, nè possono dare nessun risultato.

Io ho fatto parte di una Commissione d'inchiesta, che per iniziativa del Ministro dell'Istruzione Pubblica Senatore Scialoja, fu fatta sull'istruzione secondaria. Ho avuto campo di vedere quel che si può raccogliere e quel che

rimane un'illusione in chi propone l'inchiesta e in chi la compie.

Si possono dare diverse ragioni del perchè le inchieste non sono riuscite e non riescono. La prima è che fra noi quella pubblicità sana che ha unicamente per fine di mettere in luce la verità, non si vuole, o almeno non si favorisce, anzi se ne ha paura. Si ama solamente una certa pubblicità teatrale e specialmente delle cose che fanno scandalo. Questa è la pubblicità che si preferisce ed alla quale non si manca di dare alimento.

Nella inchiesta che fu compiuta sotto il Ministero Scialoja io ho girato non dirò gran parte d'Italia, perchè le mie cure d'ufficio non mi permisero di seguir sempre la Commissione in tutte le sue escursioni; ma l'ho seguita in alcune delle provincie del mezzogiorno, del centro e del settentrione. Ebbene, noi cercavamo i padri di famiglia; noi volevamo che le persone interessate nella istruzione secondaria ci dicessero le sue mancanze e i loro lamenti, ci dicessero francamente le cose in cui credevano che il suo ordinamento peccasse. Noi non avevamo mai, o quasi mai i padri di famiglia che ci rispondessero: avevamo degli ispettori, dei provveditori e dei professori, i quali sapevamo già quello che ci avrebbero detto, dai loro pareri, dalle loro rimostranze di cui son pieni gli archivî del Ministero. Cosicchè noi andavamo a cercare con una pompa inutile quello che avremmo potuto sapere medesimamente andando a spogliare i rapporti e le informazioni che potevamo avere sotto la mano. Per questo, quando fummo per stringere le nostre conclusioni, ci accorgemmo che erano poca cosa, e non valevano di certo la spesa che si era fatta per procurarcele. Ond'è che anche nell'istruzione elementare, non saprei vedere che cosa potesse fruttare un'inchiesta, e per parte mia, e credo anche per parte dell'Ufficio Centrale, non sapremmo raccomandare al Ministero di accettarla, sicuri che non ne ricaveremmo alcun frutto.

Ora non mi resta altro da dire che brevisime parole sugli emendamenti che abbiamo proposti, i quali in gran parte si giustificano da se stessi alla semplice lettura che se ne faccia.

Il primo è un'aggiunta all'art. 1°, e riguarda la condizione degli esposti, degli orfani, di que-

gli infelici insomma che fino dalla loro puerizia sono abbandonati alle cure d'Istituti di beneficenza non avendo famiglia. Qui all'Ufficio Centrale parve dover fare due cose: parve primieramente che si dovesse mostrare che la legge non dimenticava questi diseredati dalla fortuna, ma che anche a loro voleva esteso il beneficio della istruzione; e perciò volle dichiarato che fino a tanto che rimanevano negli Istituti, l'obbligo che questa legge impone, lo avessero i direttori degli Istituti medesimi. Quando poi, come in moltissimi Istituti d'Italia avviene, questi fanciulli invece di essere tenuti a poltrire nell'ozio in sale mal guardate di orfanotrofi o brefotrofi, vanno nelle campagne affidati alle cure delle famiglie che se ne fanno depositarie, in questo caso noi volemmo che il padre, che prende la custodia di questi sventurati, avesse pur cogli altri obblighi quello di farli istruire.

L'emendamento che si propone all'art. 2° si può dire che non abbia altro scopo tranne quello che dar maggior chiarezza all'articolo medesimo, e di togliere una certa apparente contraddizione che vi si riscontrava nel caso in cui i genitori volessero far compiere ai fanciulli il tirocinio scolastico prima dei nove anni. Si diceva che per regola il corso elementare finisce ai nove anni, e che chi vuol farlo terminare prima, deve dare un esperimento, e che se questo esperimento non riesce potrà il corso protrarsi sino al decimo anno. Ora, si osservò che chi subiva questo esperimento si trovava in peggiori condizioni degli altri, i quali, finito il tirocinio ordinario, non avevano altro vincolo per esser dimessi dalla scuola. A togliere questa apparente contraddizione, si è modificata la dizione dell'articolo, e si è creduto di sostituire alla solennità dell'esame pubblico un esperimento, per quell'alunno che prima dei nove anni vuol dimostrare di esser sufficientemente istruito, aggiungendo la facoltà di modificare per Regolamento anche il programma delle scuole elementari prescritto dalla legge del 1859.

E questo ci è parso necessario per più ragioni: primieramente perchè volendo estendere il programma alle scuole rurali, l'esigere che un ragazzo di nove anni possa dare un esperimento sulle prime nozioni della morale, lettura, calligrafia, aritmetica, lingua italiana e sistema metrico, ci parve domandare più

di quello che ragionevolmente si può pretendere. E così noi credemmo che il Ministero nella sua saviezza contempererà questo programma, vedrà quel che sia da richiedere da quelli che non hanno avuto altro modo di procacciarsi altra istruzione che la domestica, o col beneficio di precettori ambulanti; e vedrà altresì quel che sia da richiedere da quelli che abbiano fatto tutto il loro corso nelle scuole pubbliche ordinate dal comune.

Quanto alle penalità, noi abbiamo lasciato stare quelle che erano scritte nella legge presentata dall'onorevole Ministro, e solamente abbiamo tolto il procedimento che era stabilito per irrogare queste pene.

La legge diceva che l'ammenda « viene inflitta dalla Giunta a maggioranza di voti, e si riscuote nei modi in uso per le altre ammende municipali. »

Aggiungeva che « contro l'ammenda si potrà ricorrere al Pretore, la cui sentenza sarà inappellabile. »

Ora, questo sembrava a noi che turbasse l'economia delle giurisdizioni che in siffatta materia sono stabilite nelle nostre leggi. Difatti per noi non è la Giunta che irroga le pene, è il Sindaco che contesta la trasgressione; se il trasgressore fa la sua oblazione, il Sindaco l'accetta, e tutto è finito; se poi non l'accetta, la trasgressione è trasmessa al Pretore, il quale procede nelle vie ordinarie.

Questo sistema è parso si dovesse adottare anche per questa specie di trasgressioni. Del resto si può aver fiducia che tutte queste trasgressioni finiranno al banco del Sindaco, e che non avranno la solennità di un giudizio dinanzi al Pretore; perchè sarebbe davvero un po' strano che per 5 o 6 soldi di ammenda si dovesse emanare una sentenza e si dovessero avere tutte le spese che ne vengono di conseguenza.

Noi crediamo così che tutta questa procedura penale finirà presso il Sindaco, con poco disagio e con pochissimo danno delle popolazioni.

Dopo l'art. 7 noi abbiamo fatto un'aggiunta che forma un articolo nuovo messo innanzi alle disposizioni transitorie.

Quest'aggiunta a noi è parsa necessaria. È vero che l'art. 8 della legge stabilisce tali temperamenti per la sua applicazione, da evitare l'inconveniente, anzi dirò meglio, l'as-

surdo di imporre l'obbligo dell'istruzione a chi non ha nè modo nè possibilità di accedere ad una scuola comunale; non ostante, questo non è sembrato all'Ufficio Centrale che bastasse, ed ha voluto che si distinguessero le popolazioni agglomerate nei capoluoghi dei comuni o delle frazioni nei quali sia aperta una scuola comunale, dalle popolazioni sparse nelle campagne o distanti più di un chilometro dalla scuola medesima.

Per le prime abbiamo voluto applicate tutte le disposizioni della legge, perchè infatti non può esser una scusa attendibile la distanza di un chilometro per non inviare alla scuola comunale un fanciullo; ma in tutte le parti dei territorî nelle quali le popolazioni abitano in case sparse, e le scuole sono a grande distanza, dove la famiglia del contadino si trova, a mo' di dire, quasi isolata, come imporre l'obbligo dell'istruzione ai 9 anni, quando queste infelici famiglie non hanno la possibilità di accedere alla scuola comunale?

Perciò in questo caso non si può aver altro che l'istruzione privata, la quale con qualche industria anche il contadino può procurarsi; ma dando questa facilitazione, bisogna allungare il tempo del tirocinio. Non è possibile con questa maniera di insegnamento, avere il fanciullo sufficientemente istruito a 9 anni. Perciò si sarebbe esteso il limite dell'obbligo ai 12 anni. Con queste modificazioni l'Ufficio Centrale crede che la legge che ora si esamina si potrà applicare senza gravi inconvenienti, che produrrà buon effetto, senza esser cagione di vessazioni alle popolazioni. Perchè questo soprattutto ha avuto in mira l'Ufficio Centrale, persuaso com'è che ogni nuova legge che tocca molti interessi e turba abitudini molto inveterate, non tanto riesce gravosa in sè, quanto per lo spirito vessatorio dal quale può essere informata.

Ora, noi vogliamo che una cosa così salutare come è l'istruzione, possa tornare accetta alle popolazioni, esser ricevuta come un beneficio e non suscitare quell'opposizione d'inerzia e di mala volontà che rendono spesse volte inutili le migliori leggi.

(Vivi segni d'approvazione.)

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di passare alla discussione degli arti-

coli, darò lettura dell'ordine del giorno presentato e svolto nella tornata di mercoledì dal Senatore Alessandro Rossi:

« Nella persuasione che l'opera dei delegati scolastici mandamentali aggiunga efficacia materiale e morale alla esecuzione della legge sull'istruzione obbligatoria,

« Il Senato invita l'on. Ministro a rilevare e determinare con apposito Regolamento per decreto reale le funzioni e l'autorità dei delegati scolastici mandamentali. »

Accetta il sig. Ministro quest'ordine del giorno?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io ho dichiarato in una precedente tornata che accettava quest'ordine del giorno confidando moltissimo in questa materia sul concorso necessario dei cittadini; ed ora ripeto che l'accetto.

Solo domanderei che dal medesimo si volesse togliere una parola. Accetto per i delegati scolastici; quanto alla parola « mandamentali » mi riservo, giacchè credo che non giovi restringersi così, che dove torni comodo o conveniente non si possa affidare a più di una buona volontà la cura amorosa e disinteressata delle scuole popolari.

In questa parte, d'altronde, io sono molto compromesso da una circolare mandata da parecchio tempo, appunto per eccitare provincie e comuni a nominare uffiziali i quali con autorità soprintendessero alle scuole, indicando così il desiderio mio di avere più grandi e numerosi aiuti.

Io spero che uomini di buona volontà, per questo nobile ufficio non difetteranno, e trovandosi sul luogo potranno prestare un'opera assidua e benefica col massimo interesse della popolazione e col vantaggio vero della società. Se si restringesse ai delegati mandamentali, la cosa non riuscirebbe così, non si raggiungerebbe lo scopo cui si mira.

Io accetto quindi l'ordine del giorno colla semplice modificazione che ho accennato.

PRESIDENTE. Che ne dice il Senatore Rossi?

Senatore ROSSI A. Io ringrazio l'on. Ministro di aver accettato il mio ordine del giorno e non dubito che ne trarrà gran beneficio l'istruzione elementare.

Nel Regolamento ch'egli sarà per fare, non dubito che saranno sì bene delineate le singole funzioni degli ispettori e dei delegati sco-

lastici, da non contrariare gli uni cogli altri; e acconsento ben volentieri a sopprimere la parola *mandamentali*.

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno accettato dal Ministro colla soppressione della parola *mandamentali* alla quale aderisce l'on. Senatore Rossi.

« Nella persuasione che l'opera dei delegati scolastici aggiunga efficacia materiale e morale alla esecuzione della legge sull'istruzione obbligatoria,

« Il Senato invita l'on. Ministro a rilevare e determinare con apposito Regolamento per decreto reale le funzioni e l'autorità dei delegati scolastici. »

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1°:

Art. 1.

I fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta l'età di sei anni, e ai quali i genitori o quelli che ne tengono il luogo non procaccino la necessaria istruzione, o per mezzo di scuole private ai termini degli articoli 355 e 356 della legge 13 novembre 1859, o coll'insegnamento in famiglia, dovranno essere inviati alla scuola elementare del comune.

L'istruzione privata si prova davanti all'autorità municipale, colla presentazione al Sindaco del registro della scuola, e la paterna colle dichiarazioni dei genitori o di chi ne tiene il luogo, colle quali si giustifichino i mezzi dell'insegnamento.

L'obbligo di provvedere all'istruzione degli esposti, degli orfani e degli altri fanciulli senza famiglia accolti negli Istituti di beneficenza, spetta ai direttori degli Istituti medesimi; e quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, l'obbligo passerà al capo di famiglia che riceve il fanciullo dall'Istituto.

È aperta la discussione sopra questo articolo. Se nessuno domanda la parola lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

L'obbligo di frequentare la scuola, o di giustificare l'istruzione altrimenti procacciata ai

figli od ai pupilli, rimane limitato al corso elementare inferiore, e dura di regola fino all'età di nove anni; può cessare anche prima, se l'alunno dimostri di essere sufficientemente istruito in un esperimento che avrà luogo innanzi al Delegato scolastico o ad un suo incaricato, presenti i genitori o altri parenti del fanciullo. La materia di questo esperimento sarà determinata da un Regolamento che pubblicherà il Ministro, con facoltà di modificare il programma delle scuole elementari stabilito dalla legge del 1859.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Debbo domandare la parola e pregare l'Ufficio Centrale a volere un momento considerare le osservazioni che gli sottopongo.

La correzione introdotta dall'Ufficio Centrale all'articolo 2 partiva prima di tutto da questo concetto: È parso all'Ufficio Centrale che l'articolo 2, il quale dice che l'obbligo dura sino al nono anno, ma può cessare prima, se per mezzo di un esame l'alunno dimostra di avere acquistato le cognizioni che in questo primo grado dell'insegnamento si danno, pareva che se mai un alunno non venisse a domandare questo esame si trovasse in una condizione peggiore di quell'altro il quale per una certa naturale audacia domandando l'esame, poteva abbreviare il suo tempo. Se costui non domanda l'esame, resta fino al 10° anno obbligato alla scuola.

Mi pare che tale sia l'opinione che sopra la lettera dell'art. 2 si è formata l'Ufficio Centrale.

Io concedo che l'articolo 2 potesse dar luogo forse a questo equivoco. E spiego come l'articolo 2 sia stato scritto così.

L'articolo 2 è stato scritto da uomini dedicati all'insegnamento, i quali hanno una pratica lunga, e per quello conoscendo tutto che si fa nelle scuole, possono talvolta dimenticarsi di esprimere quello che appunto si fa, non badando se a tutti sia, come a loro, notissimo.

L'ordinamento delle nostre scuole è fatto a modo che non si passa mai da un grado all'altro, nè dalle varie classi che stanno nel medesimo grado senza esame; quindi prima di nove anni tutti avranno a fare presso a poco questo esame; epperò non occorre dirlo,

nella mente di coloro i quali sanno come procede la bisogna.

Così da un grado inferiore non solo non è concesso il passaggio se non quando si è fatto l'esame, ma ancora questo medesimo grado non si può dire compito. Dunque per questi non può nascere il sospetto che non si faccia così in quel modo che hanno sempre veduto fare, e hanno sempre fatto. Ecco ora perchè fu scritta la dichiarazione che l'obbligo poteva cessare prima dei nove anni, dopo sostenuto un felice esperimento.

Il Senato vedrà che questa è molto necessaria perchè, lasciamo un momento l'insegnamento pubblico, e guardiamo all'insegnamento privato; un padre di famiglia che educa privatamente il suo figlio, vuole sapere se questo figliuolo è libero dall'obbligo della legge e ne può fare ciò che vuole; vuol sapere che è libero e domanda un esame.

Io non fo qui quistione di redazione; teneva a chiarire la cosa, così non fo quistione sulle parole *di esperimento* surrogate all'*esame*. Nel linguaggio scolastico, esperimento o esame sono termini quasi sinonimi. Ho bisogno pure di richiamare l'attenzione dell'Ufficio Centrale su un altro punto, perchè la sua redazione mi pare potrebbe dar luogo ad un equivoco.

Per il cessare dell'obbligo bisogna fare quest'esperimento innanzi al delegato scolastico. Intanto da questa prescrizione che cosa nascerrebbe? Si avrebbe la conseguenza che l'esame il quale si dà in tutte le scuole non sarebbe autorevole se il delegato moltiplicandosi non intervenisse in tutte le scuole. Qui bisogna aggiungere qualche parola, bisognerà dire: un esperimento che avrà luogo nella scuola o innanzi al delegato scolastico; nella scuola intendiamo la pubblica.

Ora, veniamo alla materia un po' più grave.

Nell'articolo approvato dalla Camera è proposto dal Ministero, si esprimeva il programma dell'insegnamento. Questo riportare dalla legge del 13 novembre 1859 il programma scolastico per le due prime classi elementari mi pareva e mi pare tuttavia necessario per chi accetti di surrogare, come io ho proposto, all'insegnamento della religione quello della morale.

L'Ufficio Centrale accetta la surrogazione, ma dice, non è necessaria l'indicazione del programma, il programma lo lascia al Ministro

il quale ha facoltà di modificarlo. Ho inteso nell'evidente discorso del Relatore pronunziata testè fra le altre questa ragione; ei disse: un tale prospetto di studi, può parere ambizioso e largo per giovinetti, anzi per fanciulli la cui età arriva appena ai 9 anni. A questa età e a tutti non si può tanto dimandare.

È meglio adunque che il Ministro abbia la facoltà di prescrivere e di determinare la materia segnandone eziandio i limiti.

Se io non avessi due ragioni piuttosto forti accetterei la cosa, ma queste due ragioni che sottopongo all'Ufficio Centrale m'impediscono di accettare simili facoltà. La prima fu già accennata da qualche altro oratore, ed è questa facoltà lasciata al Ministro.

La facoltà lasciata al Ministro, come è scritta qui indeterminata, vi può portare quella questione la quale due membri dell'Ufficio Centrale hanno significato di già non doversi portare nelle scuole. L'onorevole Senatore Mauri l'altro giorno desiderava che si dichiarasse bene che quest'insegnamento religioso aveva cessato di essere obbligatorio.

L'onor. Relatore accennando alla medesima cosa e facendo suo tutto il discorso dell'onorevole suo Collega, riconosceva eziandio questa convenienza, e diceva benissimo.

Diceva benissimo, non perchè tale fosse pure l'avviso mio; certo è soddisfacente per me avere in tanto grave soggetto il conforto delle convinzioni altrui.

E comune a me ed all'Ufficio Centrale è questa eziandio che il maestro non debba distruggere nessuna fede che sia nell'animo della gioventù, segga questa sui banchi delle scuole elementari o nei banchi delle scuole secondarie. È un tempio chiuso dove il profano non può penetrare. Questo profano, sia pure il maestro di scuola, non può penetrare nelle giovani coscienze dei figliuoli. Queste sono consegnate nelle mani dei padri di famiglia che hanno la responsabilità dell'educazione religiosa dei propri figli.

Questo è uno de' principali riguardi che deve usare il maestro verso i cuori pieni di confidenza così dei genitori come dei figliuoli. La propaganda religiosa, qualunque ella sia, non entra nel compito dell'educatore, se non gliel'affidi espressamente il padre; esso ha già compito larghissimo, e felice lui se basta ad adempierlo, nel correggere gl'istinti che possono trascinare

al male, nel dirizzare tali forze alla virtù, nel fortificare i teneri cuori e le menti inesperte con qualche verità morale, i cui suggerimenti accompagnino il fanciullo diventato uomo.

Non si ha a trattare con mano irrispettosa, e già il trattarle è audacia, quelle cose che stanno riposte nel santuario della famiglia. Se le leggi nostre fanno inviolabile il domicilio, c'è qualche cosa che è anche al di sopra delle leggi civili e politiche che accresce questa inviolabilità: sono quelle leggi eterne che debbono governare tutti e si impongono a qualunque uomo.

Ora, non è bene che noi, dichiarando quello che si fa, togliamo il sospetto che si possa fare diversamente?

Se noi diciamo quello che si fa, il sospetto è levato.

Allorquando nell'articolo di legge voi dite le sole cose che si possono fare, avete impedito che la calunnia vi si attacchi, perchè noi, o Signori, dobbiamo ben guardare che in questa materia non ci esponiamo alla calunnia: vi è troppo interesse per screditare le nostre scuole; e se noi apriremo inopportunamente la strada ai pretesti con i quali si possa accusare la nostra legislazione scolastica, se ne serviranno i nostri nemici.

Io credo per questo rispetto molto utile che si determinino nell'articolo medesimo le materie sopra cui verserà quello che è da insegnare, nè credo che il programma, così come è, debba essere tale da impaurire.

Prima di tutto è quello che si fa; poi quali sono le cose che in questa indicazione di programma potrebbero parere troppe? Sebbene il puro sospetto che possono parer troppe, non è una ragione per respingere.

Qui noi ci commoviamo non della sostanza, ma dell'apparenza: perchè conferendosi a me la facoltà di fare un programma, io faccio questo qui; cosicchè per questa parte non s'evita nulla, e resterà del pari intanto la possibilità di accusarlo di troppo o di mancante.

Dunque, non è la lettura che paia eccessiva, non è l'aritmetica, non la lingua italiana, non il sistema metrico decimale, intendo di quel sistema metrico che si dà nelle scuole elementari, un'indicazione di questo sistema, un insegnamento molto riserbato agli occhi, imperocchè richiede che ci siano i pesi. le misure,

insomma è un insegnamento molto elementare.

Lo scopo di tale insegnamento, lo conoscete: si vuole introdurre la conoscenza dei pesi e delle misure, dare a tutta la nazione questa stregua uniforme di misurare e di pesare la materia sotto i suoi più comuni aspetti, facilitare ogni genere di contrattazione dentro e fuori del nostro paese.

Vi è un'altra ragione e questa la sottometto all'Ufficio Centrale ed al Senato.

Io desidero che si inscrivano queste parole: prime nozioni della morale. Se si trova una forma più semplice, più chiara e precisa, io l'accetto, ma desidero che ci sia; sempre si è voluto, ma non sarà mai voluto abbastanza, quando si propone una legge come questa, che la legge sia educativa.

Ora, uno dei fattori dell'educazione, che è il sentimento religioso, che è la dottrina religiosa, abbiamo detto, non ci appartiene.

L'onorevole Relatore, con efficacia ed autorità singolare, ci ha ripetuto che il maestro non deve entrare in questo campo. Lo Stato è assolutamente incompetente.

Ma vogliamo noi dunque che si dica che nelle nostre scuole il sentimento, l'idea, la parola del dovere non suona mai? Queste piccole creature, che crescono e cacciano noi, non sentiranno mai troppo presto per quali vincoli sono congiunte colla famiglia e con la società; che cosa abbia diritto d'imporre loro e di chiedere la patria; d'onde nascano e a che meta si rivolgano certe indefinite e indefinibili aspirazioni dell'anima loro.

Quei semplicissimi libri, che noi mettiamo sotto gli occhi loro, diventerebbero per essi stessi illeggibili, se non sentissero quali legami hanno col mondo fisico che essi così vivacemente afferrano coi sensi, quali obblighi verso quel mondo morale che dall'amore va fino all'adorazione, e col quale essi stringono i rapporti per mezzo delle spirituali facoltà dell'amare e dell'intendere.

Bene ricordo la obbiezione: questo insegnamento richiede un libro, e un buon libro su questa materia non è punto facile ad essere scritto. E concedo anche questo; ma, facilità o difficoltà ci sia, il Ministero della Pubblica Istruzione non può esimersi dal tentare questo problema.

Io credo che una sana dottrina morale, sem-

plice quanto si vuole, e come più sia è meglio, debba assolutamente rasserenare la nostra scuola, sia elementare o secondaria, svolgere la parte che riguarda i diritti, e più quella che riguarda i doveri, significare per quali vincoli l'uomo sia collegato coll'ordine naturale, con tutto che sta a lui d'attorno, colla sua famiglia, colla patria, coll'umanità. Quali sistemi siansi introdotti per dare una risposta alle innumerevoli domande che nascono qui, non cerco; parmi che fuori di tutti i sistemi vi ha una coscienza universale e il buon senso. Io mi posso ingannare, o Signori, ma dentro di me sento questo libriccino semplice come la più ingenua pagina del Vangelo, e vero come quelle verità che trovate in tutte le coscienze e in tutti i tempi; epperò credo che la composizione di un simile libro non abbia a riuscire troppo difficile; certamente debbe essere tentata.

L'onorevole mio predecessore, il Ministro Scialoja, aveva con la sua legge congiunto questo ufficio di far comporre un libro di tale natura, e proposto un premio. Io non ho inscritto nella legge un articolo simile, perchè per determinare un premio, veramente non ho bisogno di chiedere nè la facoltà, nè il fondo.

Ma se mai fosse stato anche questo necessario l'avrei fatto. Io credo utile di svolgere sotto un altro aspetto la questione. Io credo utile di volgere il pensiero, di volgere l'intelletto di quanti in Italia si preoccupano dell'educazione, perchè vogliano intendere a creare anche a noi una letteratura la quale ci manca.

Il libro da introdurre nelle scuole, anzi i libri, debbono esser così fatti che sollevino e nobilitino l'animo giovanetto, che gli parlino di alti e nobilissimi scopi, che lo congiungano col passato e coll'avvenire; che in mezzo a questo passato e a questo avvenire facciano comprendere esservi qualche cosa di eterno che è l'anima, e gli ispirino l'alta e rigeneratrice speranza o fiducia di doversi ricongiungere un dì con l'origine sua e Dio.

L'onorevole Mauri discorreva di quel libro del padre Soave che stato per lungo tempo nelle scuole di Lombardia aveva prodotto effetti lodati.

Io ricordo che anche in Piemonte avevamo nelle classi un libro che si chiamava: *Delle virtù e dei vizi*, e sono passati molti anni

dacchè io leggeva quel libro; ma io ricordo ancora molti di quei raccontini i quali tenevano dietro ad un precetto morale, e lo conficcavano così nella memoria nostra. Tornati a casa, quando le mamme cui stava a cuore conoscere quello che per noi si faceva nella scuola, c'interrogavano di quello che avessimo letto o studiato, noi si poteva ricordare uno di quei fattarelli od esempî, e la loro morale ce la trovavano anche le nostre mamme e ci ribadivano nell'anima la verità.

Non sono infconde per la vita adulta le massime imparate da piccini. La sentenza morale è un lievito che in più lungo o più breve spazio di tempo, ma sempre fermenta nel cuore e può guarirlo.

. . . . *sunt certa piacula, quæ te
Rer pure lecto poterunt recreare libello.*

Il corso degli anni e dei secoli non ha cangiato la condizione dell'educabilità umana, ed io credo ancora al poeta venosino quando dice:

Rem tibi socraticæ poterunt ostendere chartæ.

Sono tesori preziosi, e il Giusti diceva:

*Un buon consiglio
Vi foderà i nervi.*

Sono tesori che si racchiudono nell'anima giovinetta.

Verranno fuori tardissimi, ma questa buona zavorra raccolta nei primi anni ci sta. Per far che si faccia, allorquando noi siamo maturi, io direi chi ci scrutasse per entro vi troverebbe ancora quegli elementi che in noi ebbe introdotto o svolto la educazione fino dagli anni primi.

Teneva dietro alla lettura del libro ricordato più su quella di un altro che è molto variamente giudicato, in specie per le sue tendenze mistiche e solitarie e per gli effetti che possa produrre, ma che torna nella mestizia ben caro a quei molti nella cui anima gli anni e la vita hanno seminato molte delusioni e distrutte molte speranze.

Noi, un giorno determinato, si spiegava il Tomaso da Kempis. E il libro solitario e morale ci piaceva, e quello spirito così diverso fra una piccola epistola di Cicerone e una vita di

Cornelio, ci riposava con qualche frutto, io credo.

Anche domandando alla scuola unicamente lo svolgimento delle facoltà nostre, giova tra i precetti e le dimostrazioni della scienza e le ispirazioni dell'arte introdurre qual cosa che svolga e perfezioni il sentimento della responsabilità umana, e serva a governare la vita. Vi è anche qui un'educazione estetica per la novità dei principî, in ispecie se si guardi al mondo antico.

Nè io saprei se la lettura di alcuni tanto semplici pensieri e racconti del Vangelo non opererebbe con efficacia sull'animo degli scolari, e senza che pure se ne avvegga altri, non sarebbe ridesto all'amore di quelle forme tanto caste e schiette. Ad ogni modo il maestro che somministra un precetto morale, obbliga l'anima del fanciullo dalla vivacità de' sensi trasportata da tanto impeto verso le cose esteriori a ripiegarsi un momento sopra di sè, a penetrare nel suo piccolo mondo interiore, ad osservare e a riflettere. E di tutti gli oggetti sui quali possa cadere l'osservazione e la riflessione dell'uomo, certo non è il meno importante lo studio di sè.

Nè la scuola che riesce a sviluppare questo spirito di osservazione è la meno feconda di buoni risultati.

Ma io mi diffondo in troppe parole; non sono necessarie perchè io credo che l'Ufficio Centrale non siasi risoluto a sopprimere in questo articolo di legge la indicazione delle materie per nessuna delle considerazioni le quali potessero impedire che nelle nostre scuole non si riconosca necessario il formare l'uomo; ma piuttosto perchè il libriccino che a tale scopo dovrebbe servire non apparisce la cosa più facile a farsi.

Ebbene, io prego il Senato che non abbia paura di questa parola: *di prime nozioni della morale* e prego l'Ufficio Centrale a permettermi che io non accetti una ragione e una frase della sua Relazione.

In essa è detto che ragione per non discorrere nella legge di queste *nozioni di morale* è lo essere difficile assai il definire che cosa per questo nome s'intenda. La formola è *di significato ambiguo*, sono parole testuali.

Ma io dico cose che veramente non da me dovrebbero essere pronunciate qui in mezzo a

voi, dove si trova tanta scienza, tanta pratica, tanta conoscenza del mondo antico e delle filosofiche dottrine. La dirò tuttavia. Perché vogliam noi non scrivere questa parola dopo tanti secoli di meditazioni e di opere, e confessare che quando discorriamo di morale non sappiamo veramente quello che vogliamo? Quest'ambiguità nelle parole, confessata dal più alto Corpo del Regno d'Italia, come una ragione per non compromettersi, io non l'ammetto. Avrò torto, ma mi sembra quasi un'ingiuria alla coscienza umana. Io sarei molto lieto che il Senato rimettesse quella specie di programma d'esame il quale può essere benissimo congiunto con la redazione. E qui avverto che nella redazione dell'articolo secondo manca l'ultimo alinea del progetto ministeriale, il quale diceva: « o, in caso diverso, potrà protrarsi fino agli anni dieci compiuti. »

Il *caso diverso* risponde alla non riuscita nell'esame, in quell'esame che può essere domandato da chi vuole più presto essere dichiarato fuori dell'obbligo, ma che in ogni modo è imposto a tutti dalle precedenti leggi scolastiche. Ora conviene stabilire un'epoca anche pel non promosso, il che si fa qui, e così converrà necessariamente rimettere le parole omesse e dire che in caso diverso l'obbligo potrà protrarsi fino agli anni dieci.

Io quindi pregherei l'Ufficio Centrale a voler aderire a questa mia proposta. È una sicurezza che desidero che il Senato dia, come diede l'altro ramo del Parlamento, che capriccio di Ministro non ci trasporti più in questioni d'insegnamento religioso perturbando ugualmente scuole e coscienze.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Non intendo di rientrare nella discussione generale circa alla convenienza di mantenere l'insegnamento religioso nelle scuole elementari, oppure di lasciarlo facoltativo ed unicamente in balia della volontà e della responsabilità che incombe ai padri di famiglia. Tuttavia credo che, per giungere ad una buona conclusione, ad una redazione utile di questo articolo secondo, sia che si mantenga la proposta fatta dall'Ufficio Centrale, sia che si ritorni al concetto del progetto ministeriale, cioè di specificare le materie che faranno oggetto di esame, credo, dico, opportuno di avere

dall'onorevole Ministro una spiegazione intorno al valore della menzione delle prime nozioni della morale, che si farebbe in un regolamento di esami, oppure nel testo stesso di questa legge.

Io non guardo che all'aspetto meramente pedagogico della questione. Or bene, fra i pedagogisti so che esiste una scuola, la quale ritiene possibili quegli effetti di educazione morale, indispensabili a ciascun individuo che appartiene o deve appartenere ad un consorzio civile, separando l'insegnamento dai principî di morale, da ogni nozione dogmatica, da ogni insegnamento veramente e propriamente religioso. È quella che s'intitola la *Scuola della morale indipendente*.

Ma nessuno, io credo, vorrà negare che l'immensa maggioranza dei pedagogisti, e l'immensa maggioranza poi dei padri di famiglia (che, direi, sono pedagogisti per istinto di affetto paterno), nessuno, dico, vorrà negare che quest'immensa maggioranza non è peranco persuasa del valore degli esperimenti fatti finora dalla *Scuola della morale indipendente*.

Quella immensa maggioranza quindi non è disposta ad abbandonare il sistema antico, che unisce intimamente l'insegnamento dei precetti morali all'insegnamento dei dogmi religiosi. Or bene, noi dobbiamo non dissimularci come l'opinione, che vorrebbe far prevalere la *morale indipendente*, sia stata tratta dal proprio ardore e dalle circostanze ad atteggiarsi a lotta viva. Essa cerca di farsi il suo posto al sole, e si prevale delle gare politiche per conquistarlo nelle scuole pubbliche.

Ora io di questo solo mi preoccupo ed è, che allora quando si mettesse nella legge, ovvero il Ministro credesse nelle sue facoltà, anzi nel suo dovere, di introdurre nel Regolamento la menzione dell'insegnamento dei principî di morale, ne risultasse la esclusione, contro la volontà dei parenti, dell'insegnamento della morale che essi credono efficace col metodo che chiamasi religioso, col *Catechismo*. Insomma, per spiegarmi in termini ben chiari, non vorrei che nascesse una gara fra catechismo filosofico e catechismo religioso, col fine di escludersi l'un l'altro.

Si dirà: noi abbiamo stabilito che l'insegnamento religioso si dà come il padre di famiglia lo richiede. Ma il padre di famiglia non

chiederà mai, io credo, un insegnamento religioso puramente dogmatico, esso lo vorrà sempre e soprattutto morale. Ed allora egli potrà trovarsi di fronte un altro insegnamento morale, quello del maestro di scuola. Questo insegnamento, direi ufficiale, potrebbe per avventura preoccupare tutto il tempo attribuito negli orari alla parte educativa. Quel che v'ha di peggio, e per rispetto al diritto del padre di famiglia, e per rispetto all'educazione dei ragazzi, quell'insegnamento potrebbe turbare, anzi contraddire addirittura, l'insegnamento del catechismo. Poichè vi sono sistemi di filosofia, che a nome delle proprie idee morali combattono ogni religione.

Io mi preoccupo dunque d'impedire prima questa lotta, che non credo sia opportuna nelle scuole elementari; ed in secondo luogo, di mantenere integra la facoltà del padre di famiglia di fare insegnare la morale ai figliuoli col mezzo del catechismo della propria confessione religiosa.

Per ottenere questo effetto, noi ci possiamo attenere alla proposta dell'Ufficio Centrale, che non fa menzione particolareggiata del programma degli esami.

Una dichiarazione del Ministro varrebbe a sperdere i dubbî sovra accennati. Tanto più che tale dichiarazione non sarebbe che il compimento delle savissime considerazioni esposte dall'onorevole Ministro nella precedente tornata ed in questa.

Ma qualora invece il Senato venisse nel concetto dell'onorevole Ministro, cioè di introdurre nuovamente nella legge l'indicazione particolareggiata delle materie che fanno oggetto di esperimenti o di esami, quando fra queste materie vi fossero le prime nozioni della morale, sarebbe opportuno di specificare che su questa materia chi l'ha per volere dei parenti studiata col catechismo, possa fare su questo l'esperimento.

Questa cautela escluderebbe il pericolo da me accennato, e che credo che i miei onorevoli Colleghi vorranno prendere in considerazione.

Quindi io mi riservo, quando avrò udito le spiegazioni dell'onorevole Ministro e dell'Ufficio Centrale, di chiedere che venga formulata una dichiarazione, nel senso ora da me accennato.

PRESIDENTE. Aveva domandato la parola il Senatore Cannizzaro. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io vorrei rassicurare l'on. Alfieri ed eliminare alcuni de' suoi timori.

Prima di ogni altra cosa non dimentichi che si tratta di scuole elementari e del grado inferiore; non dimentichi che è stabilito e convenuto da tutti, che la scuola non deve fare nulla per distruggere l'istruzione religiosa; quindi sarebbe da questo eliminato qualunque libro morale che si volesse introdurre sopra principî filosofici opposti alle credenze religiose.

Ora, non si tratta d'altro che di questo: che il maestro deve supporre nei fanciulli il sentimento religioso; se ne deve valere per applicare alla vita pratica alcuni semplici principî di morale che in fin dei conti non possono essere diversi da quelli che avrà imparati nella sua educazione religiosa.

Per dimostrare che non parlo in astratto, dirò che questa esperienza è stata fatta in un paese dove l'educazione religiosa è altamente apprezzata, intendo dire in Inghilterra.

In Inghilterra, a fianco ad un'istruzione religiosa cristiana, si è sviluppato l'insegnamento laico di morale nelle scuole elementari, insegnamento pratico, dirò, applicato in tutti i casi della vita comune; il sentimento religioso è presupposto, ma le massime morali sono dedotte da ragionamenti semplici, dirò, del buon senso.

Uno degli scrittori più benemeriti per questa parte d'insegnamento morale nelle scuole è certamente il William Ellis.

Ora, egli ha fatto dei libri nei quali non si propone altro che questo: di avviare e di educare i ragazzi a semplici investigazioni morali, abituarli a giudicare del valore morale di ciascuna azione, a valutarne quegli effetti che i bambini possono intendere.

Così essi si vanno abituando a giudicare delle principali azioni per mezzo della ragione semplice che è perfettamente d'accordo col l'istruzione religiosa.

Ora, questo metodo in Inghilterra ha avuto già la consacrazione della pratica, ed ha dato ottimi risultati.

A fianco dell'insegnamento religioso che per sè stabilisce alcune massime morali, si sviluppava questo insegnamento morale tutto pratico il quale giunge alle medesime conseguenze ed abitua sopra tutto i ragazzi a subordinare

alla ragione la loro condotta, a fare un severo scrutinio di ciascuna delle proprie azioni e prevederne gli effetti. Questo sarebbe l'insegnamento morale veramente efficace che si dovrebbe fare nelle scuole, il quale non deve in alcun modo distruggere l'insegnamento religioso col quale correrebbe parallelamente.

Nelle nostre scuole questi due insegnamenti paralleli si facevano sino agli ultimi tempi da uno stesso maestro; oggi si dice devono esser fatti da due maestri distinti. Il prete e la famiglia facciano l'insegnamento religioso; il maestro della scuola laica faccia l'insegnamento morale, non direi indipendente, ma parallelo a quello religioso.

Questo insegnamento sui doveri dell'uomo e del cittadino indipendente dai dettami della religione si è sempre fatto nelle buone scuole. L'insegnamento della morale non si è mai limitato alle massime del catechismo; si è sempre fatto un po' di quella che dirò igiene morale.

Sopprimendo il catechismo, non si vuole sopprimere questo insegnamento che va parallelo all'insegnamento religioso, ma che non lo contraddice. Io credo perciò che possiamo accettare questa redazione di *prime nozioni di morale*, o qualche altra che l'equivalga.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

Senatore CANNIZZARO. Scusi; qui non si tratta che di trovare, di scrutinare la ragione. Se mancasse questa parte, le nostre scuole sarebbero incomplete, e anche l'insegnamento religioso diventerebbe inaridito, laddove non fosse seguito da un insegnamento parallelo. Per queste ragioni io prego il Senato di adottare la redazione del progetto di legge.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ho fatto molta attenzione alle considerazioni dell'onorevole Senatore Alfieri, il quale mi parve che non difendesse nè la redazione che aveva proposto il Ministro, nè quella dell'Ufficio Centrale, imperocchè i timori che in lui derivano dal riconoscere poco preciso e determinato il tempo che si può dare a quell'indicazione di una parte del programma che dice *prime nozioni della morale* restano sempre o si accetti la formola

mia per cui lo si dice subito, o si accetti la redazione del Senato per cui io lo dirò domani quando debbo fare il programma di questi esami, cioè dell'insegnamento elementare di primo grado.

Ecco dunque come il suo discorso in questo senso non confortò l'Ufficio Centrale nè me.

Ma l'onorevole Senatore Alfieri nel suo discorso raccomanda che con qual nome sia dato quest'insegnamento, non debba mai essere dato così che possa o nuocere o disfare l'insegnamento, religioso. Di più che sia fatta facoltà ai figliuoli di famiglia educati nella religione di dar saggio delle loro nozioni di morale mediante interrogazione sul catechismo da loro studiato. Mi pare che sia questa la sostanza del discorso dell'onorevole Senatore Alfieri.

Quanto alla prima, non credo si possa fare altrimenti, e per parte mia aderisco all'opinione molto opportunamente annunciata dall'onorevole Senatore Cannizzaro, e fo mia la sua osservazione.

Questi della religione e della morale non sono insegnamenti che si escludono, sono insegnamenti che vanno paralleli ma in campo e materia diversa, l'uno fatto dalla famiglia o da chi delega la famiglia, parroco o altro, l'altro fatto invece alla scuola. Però questa separazione è così necessaria che mi giova completare quello che ha detto ora l'onorevole Senatore Cannizzaro.

In Inghilterra le scuole pubbliche sono divenute laiche affatto; in esse l'insegnamento della religione vi è facoltativo; l'ispettore scolastico governativo non le ispeziona nemmeno così un popolo nel seno del quale i concetti veri si manifestano e si determinano in mezzo alla vivacità e grandezza delle sue lotte, viene a stabilire e determinare la sfera di azione, la sede a ciascheduno di questi principî, e dividendo bene l'azione e la funzione della scuola da quella della Chiesa, ha fissato le linee che i suoi amministratori debbono seguire. Così credo che convenga fare noi, non già che l'esaminatore debba chiamare la gioventù a rispondere sul catechismo. Quale sarà l'esaminatore? Sarà il maestro di scuola o il delegato scolastico, o quale altra siasi autorità nostra, la quale, appunto perchè riceve nomina ed autorità dallo Stato, sarà sempre considerata come laicale, incompetente perciò.

Chi crede che lo Stato non possa insegnare la religione, è molto meno disposto a concedergli che esso ne possa essere l'esaminatore. Questa funzione è più forte che quella, sicchè per questa via non verremmo giammai a diminuire quelle difficoltà che grandissime sono al presente, nè vi è saggio che additi come abbiano ad essere superate nell'avvenire. Questo solo può evitare i contrasti: il rispetto dei due principî, delle due forze, il tenerle ciascuna nel proprio campo.

Io credo che l'onorevole Senatore riconosca la giustizia di queste osservazioni; vorrei mi permettesse di aggiungere ancora qualche parola.

Egli ha dimostrato molto dubitare che si possa dare insegnamento morale senza insegnare insieme la religione, e pronunziò quello essere così strettamente congiunto a questa, per modo che, staccandosene, più non esista. Nè l'affermazione è nuova, chè spesso ci avviene di ascoltarla o di leggerla. Ma questo è propriamente giusto? Che cosa è la religione? La definizione che i varî popoli ne diano può essere identica, ma la sostanza della religione di ciascuno, il contenuto in quelle dottrine che professano, nel culto che praticano, nel Dio che adorano, è diverso.

Quando la storia dei secoli e dei popoli passati ci mostra tanto diverse religioni avere avuto credenti e cultori, mi sembra pericoloso affermare che religione e morale siano la stessa cosa; parmi pericoloso il lasciar sospettare non che credere che al paro delle forme religiose siano caduche le massime morali e i doveri che abbiamo verso di noi e verso degli altri, siano mutevoli come le varie fedi che hanno confortato nel suo faticoso passaggio il genere umano.

Noi intendiamo che questo o quell'altare sia stato atterrato, spento il fuoco sacro, caduto il Dio, lo intendiamo tra la maestose rovine di questa Roma, dalle rovine de' cui templi si sono costruite le nostre chiese.

Ma le rovine di un mondo morale non si veggono, grazie a Dio; rimane, e si amplia e si conferma col giro dei tempi il complesso di quei veri che governano la vita comune fra le pareti domestiche o nei pubblici affari. Il grande oratore diceva qui che ci ha una legge eterna che la natura ha scritto nel cuore di tutti. I

precetti suoi, se obbediti, confortano di pace serena l'anima, se trasgrediti, mordono il cuore dell'uomo quasi furie infaticate e domestiche.

Per ciò e per altri motivi che il Senato meglio di me sente e comprende, non conviene, mi pare, dire qui che le due cose, morale e religione, siano cose strettamente congiunte; e quando lo volessimo dire, dovremmo allora metterci in una disputa enorme intorno alla portata della parola religione, idea ed affetto, che sotto varie forme ha consolato quante generazioni sono state, e seguirà a consolare, io credo, quante generazioni saranno.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi pare che l'on. Senatore Pepoli avesse prima chiesto la parola.

Senatore PEPOLI G. La rinunzio all'onor. Tabarrini.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Ho chiesto la parola per leggere solamente una redazione della seconda parte dell'articolo che sarebbe accolta anche dall'on. signor Ministro. Forse essa faciliterebbe il voto dell'articolo stesso. L'Ufficio Centrale, rinunciando al suo emendamento, avrebbe formulato la seconda parte del 2° articolo in questo modo:

« L'obbligo di cui all'art. 1 rimane limitato al corso elementare inferiore, il quale dura di regola fino ai nove anni e comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, dell'aritmetica e del sistema metrico. Può cessare anche prima, se il fanciullo sostenga con buon esito sulle predette materie un esperimento che avrà luogo o nella scuola o innanzi al delegato scolastico, presenti i genitori od altri parenti. Se l'esperimento fallisce, l'obbligo è protratto fino ai dieci anni compiuti. »

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Dichiaro di accettare la redazione dell'Ufficio Centrale.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Io mi acquieto molto volentieri alla nuova redazione dell'articolo concordato tra l'Ufficio Centrale e l'onorevole Ministro.

Ho desiderio di aggiungere una parola in replica alle ultime dette dall'onorevole signor Ministro.

Io prego l'onor. signor Ministro ed i miei

Collegli di osservare che io avevo dichiarato di proporre la questione unicamente sotto l'aspetto di metodo pedagogico, perchè quanto alle questioni filosofiche ed alle relazioni delle dottrine dogmatiche colle morali, io veramente non mi sento capace di trattarle oggi, nè credo che veramente questa sia la sede opportuna di farlo.

Nemmeno l'onorevole signor Ministro non vorrà negare, in via di fatto, che l'universalità dei padri di famiglia ritengano che il metodo del catechismo sia tuttora il più efficace e sicuro per inculcare le nozioni, i precetti della morale ai fanciulli. Era questo il concetto eminentemente pedagogico, lo ripeto, che io intendeva fosse rispettato dalla legge che stiamo deliberando.

Ciò mi sembra ottenuto colla redazione ora concordata dal Ministro e dall'Ufficio Centrale.

Ho desiderato che fosse ben chiarito il mio pensiero che si riferiva ad una quistione di metodo, ad una quistione di diritto paterno, ma non era questione di alta filosofia nè di teologia.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Pregherei il signor Presidente di avere la bontà di rileggere tutto l'articolo come è stato di nuovo redatto; ed in caso si confermi un mio dubbio, lo sottoporro all'Ufficio Centrale ed all'onorevole signor Ministro.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo secondo, quale risulta dalla nuova redazione.

« L'obbligo di frequentare la scuola o di giustificare l'istruzione altrimenti procacciata ai figli ed ai pupilli, rimane limitato al corso elementare inferiore, e dura di regola fino all'età di nove anni; può cessare anche prima se l'alunno dimostri di essere sufficientemente istruito nelle prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, nella lettura, nella calligrafia, nell'aritmetica, nella lingua italiana e nel sistema metrico, in un esperimento che avrà luogo nella scuola o dinnanzi al delegato scolastico, presenti i genitori o altri parenti dei fanciulli. Nel caso che l'esperimento non riesca favorevole, la facoltà può protrarsi fino a 10 anni compiuti.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. A me sembra preferibile la nuova compilazione dell'articolo e per parte mia approvo interamente la sostituzione delle parole « doveri dell'uomo e del cittadino » alle più generiche « delle nozioni morali ». E l'approvo anche un po' per amor proprio perchè esse rispondono meglio alla proposta da me fatta in altro progetto di legge. Ma ho domandato la parola per dileguare un dubbio che sebbene forse non sia molto fondato, pure può sorgere dalla lettura dell'articolo come è ora compilato.

Mi pare che l'economia generale di questo articolo possa far credere che allora soltanto l'esperimento debba comprendere la nozione dei doveri dell'uomo e de' cittadini ecc. quando il fanciullo prima de' nove anni voglia uscire dall'obbligo che altrimenti l'accompagnerebbe sino a quell'età.

Comprendo che non dev'essere inteso così l'articolo, ma non mi pare sia conveniente stabilire una regola generale sotto forma apparente di eccezione. Non so se m'inganni: ma mi fa quest'effetto.

Richiamo l'attenzione del signor Ministro e dell'Ufficio Centrale su questa osservazione che è di semplice compilazione: ma quando si tratta di disposizione di legge, la sua compilazione è cosa essenziale.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io credo che l'onorevole Senatore Scialoia ha ragione quando dice che può sorgere il dubbio che l'esperimento sia dato solo a colui il quale domanda di essere dichiarato fuori dell'obbligo, e che per comodo o incomodo di costui sia determinato il soggetto dell'esame. Per gli altri i quali vanno innanzi naturalmente e o non domandano la dichiarazione di cui sopra, oppure proseguono regolarmente gli studi e passano a un grado superiore, non ci sia già questo programma, ma un altro e per esempio quello che è stato fin qui e che è prescritto dalla legge Casati.

Ad evitare questo dubbio occorrono due vie. Una è quella di dichiarare qui come per noi s'intenda la cosa, e questa nostra dichiarazione basterebbe a commentare la legge; l'altra consiste nel dire che l'esperimento versa sul

programma dell'insegnamento elementare del grado inferiore; e qui indicare tutte le materie che noi vogliamo che siano spiegate in quel corso, così come sono enumerate nella redazione della proposta ministeriale.

E poichè anche un dubbio può sorgere quando si vuol cercare minutamente, dicendosi: *presenti i genitori o altri parenti del fanciullo*, lo che potrebbe supporre di creare l'obbligo ai parenti, ai genitori o ad altri, si potrebbe dire: in esame pubblico.

Ma del resto, siccome sorgere i dubbi e dichiararli qui è cosa certamente abbastanza valida in materia come questa che non è da andare innanzi ai Tribunali, o l'Ufficio Centrale trova una redazione più netta, oppure possiamo accontentarci di quella che ho suggerita io: cioè si dica: un esperimento sul programma della scuola elementare di primo grado, cioè sulle prime nozioni della morale e via di seguito.

PRESIDENTE. Come direbbe?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Bisogna dire: in un esperimento nella scuola o innanzi al delegato scolastico..., bisognerebbe che io avessi sott'occhio l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Scusi, domando la parola per un semplice schiarimento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ha sostituito l'esperimento al pubblico esame, in quanto parve che specialmente quei giovanetti che non frequentano le scuole comunali, ma che hanno potuto istruirsi in altri modi suppletori, questa solennità dell'esame pubblico potesse ridurre quegli infelici a non potere spicciar parola. La presenza poi dei parenti parve nel medesimo tempo una garanzia per la imparzialità dell'esame, ed un incoraggiamento a questi fanciulli perchè qualche cosa potessero rispondere.

Chi ha un po' di pratica sa bene come i figli specialmente dei campagnuoli, se sono messi alla presenza di uno sconosciuto, è impossibile che pronunzino neppure una parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Di fronte a queste prudenti considerazioni dell'Ufficio Centrale, rinunzio subito alla mia proposta, scopo della quale era unicamente quello che ai parenti fosse riservato il diritto di intervenire a quegli esperimenti.

Parmi dunque che si potrebbe dire in questo modo: « Può cessare anche prima se in un esperimento, che avrà luogo o nella scuola o dinnanzi al delegato scolastico, presenti i genitori od altri parenti, il fanciullo dimostri di essere sufficientemente istruito nel programma dell'insegnamento elementare di grado inferiore. Questo programma comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino e.... »

(A questo punto il Senatore Scialoia si reca al banco dei Ministri per concertare col Ministro della Pubblica Istruzione i termini precisi di questa nuova redazione).

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSIA. Per agevolare la redazione di questo articolo io proporrei che il medesimo fosse rimandato all'Ufficio Centrale e che intanto si passasse alla discussione dell'articolo terzo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni in contrario, si sospenderà la discussione dell'articolo secondo e si procederà oltre.

Rileggo l'articolo terzo:

Art. 3.

Il Sindaco dovrà far compilare d'anno in anno, e almeno un mese prima della riapertura delle scuole, l'elenco dei fanciulli per ragione di età obbligati a frequentarle, aggiungendovi l'indicazione dei genitori o di chi ne tiene il luogo. Questo elenco riscontrato poscia col registro dei fanciulli iscritti nelle scuole, servirà a constatare i mancanti.

I genitori o coloro che ne tengono il luogo, se non abbiano adempiuto spontaneamente le prescrizioni della presente legge, saranno invitati dal Sindaco a compierle. Se non compariscano all'ufficio municipale, o non giustifichino con l'istruzione procacciata diversamente, con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei loro figli o pupilli dalla scuola pubblica, o non ve li presentino entro una settimana dall'ammonizione, incorreranno nella pena dell'ammenda.

I genitori o coloro che ne tengono il luogo, i cui figli o pupilli non adempiano le prescrizioni della legge presente, non potranno ottenere sussidi o stipendi nè sui bilanci dei comuni, nè su quelli delle provincie e dello Stato, eccezione fatta soltanto per quanto ha riguardo all'assistenza sanitaria, nè potranno ottenere il porto d'armi.

È aperta la discussione su questo articolo. Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Siamo arrivati al punto di questo progetto di legge, che è forse il più difettoso.

Io non intendo di creare ostacoli all'andamento di questa legge, che trovo troppo provvida e troppo necessaria perchè io le possa negare il mio voto; ma vi sono certe imperfezioni che il Senato non può lasciare inavvertite. Il primo capoverso di quest'articolo terzo contiene due comma, i quali dovrebbero armonizzare fra loro, ma quest'armonia vi manca nella parte più essenziale.

Il primo comma dice così:

« I genitori o coloro che ne tengono il luogo, se non abbiano adempiuto spontaneamente le prescrizioni della presente legge, saranno invitati dal Sindaco a compierle. »

E nel secondo comma si soggiunge:

« Se non compariscano all'ufficio municipale, o non giustificino con l'istruzione procacciata diversamente, con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei loro figli o pupilli dalla scuola pubblica, o non ve li presentino entro una settimana dall'ammonizione, incorreranno nella pena dell'ammenda. »

Quest'ammonizione nel primo comma non è affatto prescritta. V'ha dunque una dimenticanza che si potrebbe facilmente correggere, sostituendo alle parole:

« Saranno invitati dal Sindaco a compierle » queste altre:

« Saranno ammoniti dal Sindaco ed eccitati a compierle. »

Allora soltanto si potrà avere la necessaria armonia fra il primo e il secondo comma.

Prego quindi l'Ufficio Centrale di voler dichiarare se accetta questa modificazione che a me sembra semplicissima.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io desidererei soltanto uno schiarimento.

Quest'articolo contiene ripetutamente le parole: *i genitori o coloro che ne tengono il luogo*; e poi parla di *figli o pupilli*.

Il secondo capoverso dell'art. 1° stabilisce che l'obbligo di provvedere all'istruzione degli esposti, degli orfani e degli altri fanciulli senza

famiglia accolti negli Istituti di beneficenza, spetta ai direttori degli Istituti medesimi; e quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, l'obbligo passerà al capo di famiglia che riceve il fanciullo dall'Istituto.

Ora, io vorrei sapere che cosa si intende di dire colle parole « *i genitori o coloro che ne tengono il luogo* », in quanto che vi sono degli Istituti specialmente di orfani ed esposti nei quali è conservata al direttore dell'Istituto la tutela, nel mentre poi i ragazzi vengono affidati a famiglie, segnatamente di campagna.

In questo caso sarà il direttore dell'Istituto quello che esercita gli atti di tutore, il quale ha l'obbligo di sorvegliare per l'istruzione, o sarà il capo della famiglia a cui è affidato il ragazzo? Mi sembra che sia necessario di determinarlo, trattandosi di un articolo in cui si applicano delle penalità. La parola *pupillo* restringe di molto la responsabilità effettiva del capo di famiglia a cui il ragazzo è affidato, perchè non è suo pupillo, ma è pupillo del direttore dello stabilimento, e non è nemmeno suo figlio perchè in realtà è orfano od esposto. Mi pare quindi che i due articoli possano trovarsi in qualche contraddizione.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà di accettare l'aggiunta che sarebbe suggerita dall'on. Senatore Trombetta al 3° capoverso dell'art. 3°, riconoscendo che sia molto conveniente ed opportuno che l'ammonizione precorra l'applicazione della penalità che viene in quest'articolo stabilita.

Quanto all'osservazione fatta dall'onorevole senatore Casati, l'Ufficio Centrale avverte che nell'art. 1° al capoverso in cui si parla dell'obbligo di provvedere all'istruzione degli esposti, degli orfani, ecc. ecc., è detto abbastanza chiaramente che quest'obbligo incombe al padre di famiglia che riceve il fanciullo dall'Istituto in cui esso abbia ricetto.

L'Ufficio Centrale ha creduto con questa formula di aver abbastanza esplicitamente dichiarato di non ritenere che potesse durar l'obbligo della tutela rispetto all'educazione ed all'istruzione, nei Direttori degli Istituti a cui i fanciulli, di cui si parla, primitivamente appartengono, degli orfani, ecc.

Intorno a ciò non saprebbe l'Ufficio Centrale

proporre una dicitura che riuscisse nè più chiara nè più conveniente alla materia di cui si tratta. Dicendosi *pupilli* si è voluto in genere significare la condizione di quei fanciulli i quali hanno la disgrazia di non partecipare al beneficio della tutela paterna; o appartengano a quella classe che per consueto si indica con questa parola, o a quelle altre che vi fanno riscontro e comprendono gli esposti e in genere i fanciulli abbandonati.

Or bene, nel concetto dell'Ufficio Centrale le persone che tengono il luogo del padre di famiglia non possono essere altri che i tutori nel caso degli orfani propriamente detti, ovvero quelli che per l'appunto adempiono all'ufficio di tutori per gli altri tutti, e che rappresentano il capo della casa in cui cotesti infelici sono costretti dalla loro condizione ad entrare per avervi una famiglia d'accatto.

Sembra all'Ufficio Centrale che queste dichiarazioni possano, se non in tutto, almeno in parte dileguare i dubbj espressi dall'onor. Casati.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Forse non mi sono espresso abbastanza chiaramente. Mi servirò di un esempio.

Il secondo capoverso dell'art. 3° dice: « I genitori o coloro che ne tengono il luogo. » Ora un esposto è affidato alle cure di una famiglia campagnola; il capo di questa famiglia campagnola non è tutore dell'esposto, quindi l'esposto non è nè suo figlio, nè suo pupillo. So bene che coll'articolo 1° gli è dato il carico di provvedere all'istruzione; ma se con questo art. 3° si domanda al Pretore la sua condanna alla multa ed all'altre pene comminate da quest'articolo, il Pretore non potrà convenirne perchè troverà che non è nè suo figlio, nè suo pupillo; è puramente un ragazzo affidato alle sue cure.

Do quest'esempio, perchè nell'ospizio di Milano, per citarne uno, vi è una quantità di esposti e della città e della campagna, e questo ospizio esercita la loro tutela.

Questa tutela è esercitata mediante un Consiglio composto del direttore e di alcuni degli impiegati dell'istituto stesso. La tutela non passa al capo di famiglia a cui l'esposto è affidato; quindi l'esposto rimane pupillo del direttore e per conseguenza dovrebbe essere condannato il direttore e non il capo della fami-

glia, come dice l'art. 4. Il che non sarebbe giusto.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SCIALOIA. Io credo che l'osservazione dell'onorevole Senatore Casati riguardi principalmente l'art. 2, se non erro.

Difatti nell'art. 2 è detto « ai figli e pupilli. » Egli reputa, e credo ragionevolmente, che la parola « pupilli » nel linguaggio legislativo non ha la estensione che avrebbe quella specie di tutela che questa legge nell'art. 1 conferisce a coloro i quali assumono l'obbligo temporaneo dell'educazione dei fanciulli.

Ora, a me sembra che sia inutile di fare sempre menzione distinta di tutte queste persone, e che perciò ove occorra ricordarle basti indicarle con la generica espressione di « coloro che hanno l'obbligo, di cui all'art. 1. »

La medesima dizione potrebbe introdursi nell'articolo 3.

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onor. Scialoia riguarda l'art. 2, e, mi scusi, l'osservazione dell'onorevole Casati era fatta all'art. 3.

Domando quindi all'onorevole Scialoia come intenderebbe di supplire in questo articolo.

Senatore SCIALOIA. Dove dice « coloro che tengono luogo di genitori » direi « i genitori o coloro che per effetto dell'articolo 1 hanno l'obbligo dell'istruzione elementare dei fanciulli. »

PRESIDENTE. Ma poi bisogna andare un po' più innanzi, dove si dovrebbero togliere, secondo l'onorevole Senatore Casati, le parole « dei loro figli o pupilli. »

Senatore SCIALOIA. Bisogna pensarci un istante, ma si può giungere facilmente allo scopo.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. La questione nasce dacchè la parola *pupillo* ha senso meno largo che non occorra per la presente legge. Le parole *coloro che ne tengono il luogo* non pare ad alcuni che possano pure riferirsi alla condizione de' fanciulli ricordati nel terzo comma dell'art. 1. E allora la redazione che suggerisce l'onor. Senatore Scialoia mi pare che possa soddisfare alle necessità d'indicare tutte le categorie de' fanciulli obbligati.

Quanto ad introdurla anche nell'ultimo

comma dell'art. 3, conviene che il Senato si renda conto delle conseguenze.

Il terzo comma dell'art. 3 dice così:

« I genitori o coloro che ne tengono il luogo, cui figli o pupilli non adempiano le prescrizioni della legge presente, *non potranno ottenere sussidi* nè sui bilanci dei comuni, nè su quelli delle provincie e dello Stato, ecc. »

Questa è la penalità minacciata a coloro (padri o tutori) che non provvedono della voluta istruzione i ragazzi che da loro dipendono.

La locuzione suggerita dall'onorevole Senatore Scialoja e qui introdotta minaccia la stessa pena ai direttori de' vari istituti i quali o per sé o per mezzo di quelli a cui hanno affidato i fanciulli trascurano quest'obbligo.

Credo che ne potrebbero essere colpiti, perchè anche essi potrebbero vedersi sospesi quegli aiuti iscritti nei bilanci comunali, provinciali o governativi, ma parrebbe, ripeto, cosa troppo forte.

Dico il vero, così alle prime la misura mi parrebbe forte, sebbene giusta. Non mi rendo un chiaro ed esatto conto degli effetti e della estensione della responsabilità che grava e gli istituti e quelle famiglie che hanno ricevuto presso di sé i fanciulli di quelli. Se le mie dubbiezze sono divise, si potrebbe mantenere lo scritto così com'è, quantunque alla ragionevolezza della correzione io non mi possa opporre.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Scialoja ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Le parole dette dall'onorevole Ministro aumentano le difficoltà della redazione, ma esse rendono evidente la necessità di spiegarsi, imperocchè in due commi dell'articolo 3° è detto: « figli e pupilli » e così dicesi pure nell'articolo 2°. Ora, nella mente dell'onorevole Ministro, pare che queste parole avessero un'estensione diversa, passando da un paragrafo all'altro; imperciocchè la espressione: « *coloro i cui figli o pupilli* » nel primo capoverso dell'art. 3° abbraccerebbe tutti coloro che sono compresi nell'art. 1°, ma avrebbe poi un significato più ristretto nel secondo capoverso.

Veramente vi è necessità d'intendersi bene trattandosi di disposizioni legislative. E se si vuole applicare la pena anche ai direttori di quegli istituti di beneficenza di cui parla l'ar-

ticolo 1°, basterà la sostituzione di una locuzione generica: *coloro ai quali la legge ha imposto l'obbligo*, di cui all'articolo 1°, ma se que' direttori si vogliono eccettuare, allora bisognerà dirlo chiaramente. Perchè la medesima locuzione usata da pertutto abbraccerebbe tutti; sia che si reputasse sufficiente, il che io non credo, una spiegazione data in Senato, perchè la parola *pupillo* comprenda tutti i fanciulli pei quali vi è obbligo di mandarli a scuola, sia che si volesse sostituire a quella usata dallo schema di legge la locuzione più esatta da me proposta. La difficoltà che solleva l'onorevole signor Ministro è dunque fuori della questione di semplice redazione, perchè egli pare disposto a dichiarare che vadano esenti da pena o almeno da certe pene i direttori degli istituti di beneficenza.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. No, no.

Senatore SCIALOIA. Se il sig. Ministro non insiste, basterà usare la frase generica da me suggerita per comprenderli. È pur vero che la espressione: *coloro i cui pupilli* ecc. non potrebbe legalmente comprendere quegli orfani o poverelli i quali sono per mera carità accettati, sia negli istituti pubblici, sia in casa di privati che temporaneamente provvedono alla loro educazione.

Io credo adunque che pensandoci per pochi istanti sarà facile proporre una compilazione semplice e chiara e che mediante l'indicazione generica da me suggerita, elimini ogni specie di equivoco.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Certamente non si vuole essere in contraddizione coll'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale all'art. 1° che corre cioè espresso l'obbligo ai direttori degli Istituti medesimi, e a coloro che riceverono i fanciulli dalle mani di questi direttori, l'obbligo di dare l'istruzione.

Io facevo quell'avvertenza perchè si notasse bene di abbracciare tutti i casi che fino all'ultimo comma dell'articolo 3 l'azione va diretta, direi, verso i genitori e pupilli; il comma ultimo determina un primo grado di pena la quale riguarda non ancora qualche cosa che debbano ricevere come punizione, ma qualche cosa che non ricevano come punizione.

Il mio avviso è che la locuzione di figli o pupilli se non risponde a tutte queste varietà di sventure, di orfani o esposti, o dai loro padri affidati ad amici i quali li portano lontano e li stabiliscono in un comune, bisogna allargarla; e se la proposta che si fa di trovar una locuzione la quale comprenda tutti i fanciulli che sono contemplati nell'art. 1°, se questa redazione è suggerita in modo chiaro ad evitare qualunque possibile equivoco, io non sono alieno dall' accettarla.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola per proporre un emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. A me sembra che si eviterebbero tutte le difficoltà che sono state accennate ristabilendo in questa legge l'articolo 327 della legge Casati che, a mio avviso, toglie ogni dubbio, elimina ogni equivoco. Ne do lettura:

« Le disposizioni dell' articolo precedente, sono altresì applicabili a tutti coloro che tengono in custodia, impiegano, od hanno come-chessia sotto la loro dipendenza fanciulli che sieno in età di frequentare la scuola pubblica, ed i cui parenti o tutori non abbiano stanza ordinaria nel comune. »

Questo articolo, ripeto, mi sembra saviissimo, e non mi pare neppure che venga in nessun modo a pregiudicare la grave quistione del lavoro dei fanciulli nelle fabbriche; esso restringe la responsabilità dei capo-fabbrica, dei fittaiuoli, di tutti quelli che hanno in custodia dei fanciulli, a coloro che tolsero il fanciullo medesimo alla famiglia e lo trasportarono in altro comune. Ristabilendo anzi questo articolo, rimane inutile nell'articolo 1° l'aggiunta che ha fatto l'Ufficio Centrale, perchè in esso sono compresi anche i custodi degli orfani e dei trovatelli.

Io quindi esorto il Ministro e l'Ufficio Centrale, per evitare ogni ulteriore discussione, di accogliere la mia proposta.

Senatore CASATI. Mi pare che si potrebbe dire semplicemente: « i di cui figli, pupilli o fanciulli affidati alle loro cure, a tenore dell'articolo 1°; » il resto come sta nel progetto.

Senatore SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOJA. Propongo questo emenda-

mento, che ho formolato sulla seconda parte dell'articolo 3; sarebbe compilato così:

« Coloro che hanno l'obbligo di cui all'articolo 1, se non abbiano adempiuto spontaneamente le prescrizioni della presente legge, » con tutto quel che segue.

Sarebbe così corretta un'altra inesatta espressione usata in questa parte dell'articolo proposto, dove, dopo aver parlato dei genitori o di coloro che ne tengono luogo, si aggiunge: « i cui figli o pupilli non adempiano le prescrizioni della legge. » Ma non sono costoro, sono bensì i padri e i tutori loro che debbono osservare l'obbligo loro imposto.

PRESIDENTE. Il Senatore Scialoja propone che nel primo capoverso si dica:

« I genitori, o coloro che hanno l'obbligo di cui all'articolo 1, se non abbiano adempiuto spontaneamente le prescrizioni della presente legge, saranno ammoniti, ecc. »

Di più, lo stesso Senatore Scialoja propone che parimenti nell'altro capoverso dell'art. 3 si dica: « I genitori, o coloro che hanno l'obbligo di cui all'articolo 1, se non adempiano alle prescrizioni della presente legge, potranno, ecc. »

L'Ufficio Centrale accetta questo emendamento?

TABARRINI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta.

PRESIDENTE. Il Ministro accetta questo emendamento?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Accetto.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Non vorrei che si adottasse così l'emendamento, perchè tutto non sarebbe ancora corretto.

Mi pare che nel primo capoverso resti ancora la dicitura: « l'assenza dei loro figli o pupilli; » restano quindi esclusi quelli che non sono nè figli, nè pupilli.

Senatore SCIALOJA. Si può dire fanciulli.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola,

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Pepoli.

Senatore PEPOLI G. La concordia del Ministero e dell'Ufficio Centrale mi consiglia a non insistere, ma pure debbo osservare che con questo articolo noi sanciamo un'ingiustizia verso quei fanciulli che non sono tassativamente indicati nella presente legge, ma che pur sono degni

di essere protetti dal legislatore al pari di qualunque altro.

Intendo parlare di quei miseri garzoncelli che nella loro più tenera età sono ceduti dai loro genitori a degli estranei per custodire il gregge o per attendere ad uffici infimi di campagna. Ora, questi fanciulli emigrano in altro comune, che non è quello della famiglia.

Chi sarà responsabile se non andranno alla scuola?

Il padre forse che abita in un'altro comune?

Non mancherà forse al Sindaco il diritto di mandarlo a chiamare per ammonirlo?

Mantenendo l'articolo della legge oggi in vigore, che ha avuto la sanzione del tempo e della esperienza, noi custodiamo gelosamente anche i diritti di quei fanciulli che hanno il diritto, ripeto, di essere protetti dalla legge quanto gli altri.

Sciolto con queste poche parole l'obbligo della mia coscienza, mi taccio, lasciando al Ministro ed all'Ufficio Centrale risolvere il dubbio se scancellando l'art. 327 il Senato non sancirebbe una grande ingiustizia.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Io non credo che il Senato accettando gli emendamenti proposti e dalla Commissione e dal Senatore Scialoja venga a commettere una ingiustizia. L'onorevole Senatore Pepoli suppone il caso di un bambino che dal proprio padre è ceduto ad un altro, o entrò nella famiglia di un altro come piccolo operaio.

La stessa questione si è sollevata nell'altro ramo del Parlamento e si è voluto sapere chi doveva rispondere di questo bambino.

Si è creduto che la frase *che ne tengano luogo* la quale è mantenuta nell'articolo 1° a cui si riferiscono gli emendamenti i quali si riportano nell'articolo 2° e nel 3° rispondesse perfettamente a queste condizioni di cose. Il che essendo, nè allora si commetteva un'ingiustizia, e molto meno si può dire che si commetta adesso che il comma aggiunto dalla Commissione del Senato e la redazione proposta dall'onorevole Scialoja in perfetta armonia colla legge, hanno accresciuto la chiarezza del nostro concetto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Lauzi.

Senatore LAUZI. Mi permetto una brevissima osservazione. Ogni volta che il Senato ebbe a

discutere leggi nelle quali si trattava di pene pecuniarie, cercò d'uniformarsi al linguaggio usato nel Codice penale. Ora, secondo questo linguaggio, ammenda è una pena pecuniaria che ha per *minimum* le lire due e va sino a lire 50.

Qui è detto: *Nella pena dell'ammenda*, mentre poi all'art. 4 si stabilisce per l'ammenda 50 centesimi; e potrà poi diventare ammenda in senso legale quando raggiungesse la cifra di lire 3, di 6 e di 10.

Per togliere queste differenze proporrei che al secondo comma invece di dire « incorreranno nelle pene dell'ammenda » si dicesse « incorreranno in pene pecuniarie. »

All'art. 4° poi si dirà « la pena pecuniaria è di tanto, ecc. »

Senatore SCIALOIA. Nelle pene dell'ammenda, se non vi fosse l'articolo 4°, l'osservazione dell'onorevole Lauzi sarebbe giusta; ma la legge non può parlare che secondo il proprio linguaggio. Qui l'ammenda è quella di cui l'articolo 4° parla. Del resto, se non si vuole anticipare una parola indefinita, la definizione dell'articolo 4° potrebbe dire semplicemente « incorreranno nella pena dell'ammenda, e questa pena è data nell'art. 4° » e la legge poi chiamerà anche ammenda una pena di 50 centesimi.

PRESIDENTE. Accetta signor Senatore Lauzi che si dica così: incorreranno nella pena dell'ammenda stabilita nel successivo articolo?

Senatore LAUZI. Mi rimetto.

PRESIDENTE. Rileggo adunque tutto l'articolo 3° cogli emendamenti:

Art. 3.

Il Sindaco dovrà far compilare d'anno in anno, e almeno un mese prima della riapertura delle scuole, l'elenco dei fanciulli per ragione di età obbligati a frequentarle, aggiungendovi l'indicazione dei genitori o di chi ne tiene il luogo. Questo elenco riscontrato poscia col registro dei fanciulli iscritti nelle scuole, servirà a constatare i mancanti.

I genitori o coloro che hanno l'obbligo, di cui all'articolo 1, se non abbiano adempiuto spontaneamente le prescrizioni della presente legge, saranno ammoniti ed eccitati dal Sindaco a compierle. Se non compariscano all'ufficio municipale, o non giustificino con l'istruzione procacciata diversamente, con motivi di salute

o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presentino entro una settimana dall'ammonizione, incorreranno nella pena dell'ammenda stabilita nell'articolo 4.

Le persone di cui all'articolo 1 fino a che dura l'inosservanza dell'obbligo loro imposto dalla presente legge, non potranno ottenere sussidi o stipendî nè sui bilanci dei comuni, nè su quelli delle provincie e dello Stato, eccezione fatta soltanto per quanto ha riguardo all'assistenza sanitaria, nè potranno ottenere il porto d'armi.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. In quest'ultima parte dell'articolo in discussione si nota che tra le pene che si infliggono a coloro i quali non adempiono alla prescrizione di questa legge, avviene una gravissima, quella cioè di non potere ottenere il porto d'armi, pena la cui durata non è stabilita, pena senza limite, e che può quindi durare anche per tutta la vita; la qual cosa non mi sembra adeguata.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale, come ha dichiarato nella sua Relazione, non dà una grande importanza a queste pene, ma non ha creduto di dover fare mutazioni, una volta che erano state accettate dal Ministro. Quanto poi all'osservazione che faceva il Senatore Conforti sopra l'esorbitanza di questa pena, che può estendersi anche a tutta la vita di quello che ne è colpito; questa intelligenza non è parso all'Ufficio Centrale che risultasse nè dalla lettera, nè dallo spirito della legge. Infatti la licenza di porto d'armi si chiede di anno in anno, e il diritto che ne consegue dura un anno per chi l'ha ottenuta. Ora s'intende bene che quando si fosse negato ad uno dei genitori i quali non obbediscono a questa legge il porto d'armi per un anno, l'anno dopo tornerebbe di nuovo a chiederlo, e potrebbe benissimo ottenerlo, se ha ottemperato alla legge in quell'intervallo.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. L'osservazione dell'onorevole Tabarrini non mi pare soddisfacente. È vero

che il permesso d'armi si può chiedere d'anno in anno; ma quando nella legge si dice: non possono ottenere il permesso di armi, è segno che questa è una proibizione assoluta; senza limiti, senza tempo; almeno bisognerebbe che si chiarisse il concetto.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'argomentazione dell'onorevole Conforti si basa sul valore e gli effetti della proibizione scritta in quest'ultimo comma dell'articolo terzo. Ora io non so se l'articolo terzo non esprima chiaramente quello che intende il Ministro; ma quello che intende il Ministro è tale che fa cadere l'obbiezione dell'onorevole Conforti.

Non guardiamo solo il porto d'armi, e pigliamo tutte le pene che qui sono sancite: la privazione di sussidî, e la privazione del porto d'armi, il divieto di aspirare ad uffici retribuiti dal pubblico erario.

Queste pene quando si danno? Quando i figliuoli non adempiano all'obbligo dell'istruzione. Questa riluttanza dei genitori dobbiamo considerare noi duratura? Se dura si procede coll'ammende che incominciano da cinquanta centesimi; si ripetono due volte, finalmente si elevano a tre lire, e da tre lire a sei, fino al massimo di lire dieci.

Ora noi troveremo questi genitori ammoniti in queste condizioni: o accettano l'ammonizione del Sindaco, si mettono in regola, i loro figliuoli adempiono il dovere prescritto dalla legge, e allora essi non sono più peccatori e possono ricevere il sussidio e possono ricevere il porto d'armi e aspirare alle cariche, ovvero essi riluttano, ma allora è enorme, o Signori, questa riluttanza nel non voler mandare i loro figliuoli alla scuola, è riluttanza gravissima, e deve essere prodotta da qualche cosa di singolare; perchè se noi dicesimo: dovete mandare i vostri figliuoli alla scuola *a*, alla scuola *b*, comprenderei perfettamente che un padre di famiglia non volesse assoggettarsi a questa prescrizione, ma quando i genitori hanno la facoltà di provare l'istruzione dei loro figliuoli data *come vogliono e dove vogliono*, bisogna essere severi contro una tale deliberata opposizione ad una legge di questa natura.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° GIUGNO 1877

Niuno non riconoscerà che questa deliberata cattiva voglia di fare il danno dei propri figliuoli, rende ragionevole qualunque pena si voglia infliggere, sempre s'intende entro i confini determinati da questa legge.

Sicchè il concetto vero di questo comma è che quando i genitori o coloro che a norma dell'articolo 1 hanno l'obbligo di procurare l'istruzione elementare ai fanciulli loro affidati, non li mandino a scuola, non possano ricevere nè il sussidio, nè il porto d'armi; ma appena si mettano in regola essi sono cittadini i quali non hanno più peccato, e contro i quali le dette proibizioni non possono più aver luogo. Questo è il vero valore di tali proibizioni.

Il porto d'armi, a dir vero, non era una delle proibizioni a cui avesse pensato il Ministero, ma venne proposta lungo la discussione fattasi alla Camera. Ci furono infatti certe ragioni le quali hanno mosso e il Ministero e la Commissione ad accettarla, ragioni che io ripeterò al Senato anche per spiegare il perchè fu minacciata questa proibizione del porto d'armi.

Il legislatore non deve mai chiudere gli occhi alla realtà delle cose, imperocchè il non voler considerare le cose così come sono riesca sempre di grandissimo impedimento a fare una legge buona. Le leggi si hanno da adattare alle condizioni vere e reali; ora, le condizioni reali sono queste, che non in tutte le parti d'Italia le scuole sono e egualmente numerose e egualmente frequentate, e dirò anche egualmente volute. In questi luoghi per l'opposto, o almeno in alcuni di essi, dove c'è tale inferiorità di scuole, parve che il portar l'armi fosse di un'importanza molto singolare, e che minacciando questa proibizione si inducesse molto facilmente il padre di famiglia a volere ottemperare alla legge.

Ora, come la legge non prescrive una pena duratura oltre la colpa, e come la pronta presenza del ragazzo alla scuola adempie il difetto del padre, così acconsentii all'aggiunta proposta nell'altro ramo del Parlamento.

Si osservi ancora che alcune modificazioni arretrate a questo progetto dall'Ufficio Centrale, precisando l'estensione dell'obbligo colla determinazione delle distanze, hanno levato di mezzo anche il sospetto di colpire altrui per una man-

canza di cui si potesse addurre qualche ragione.

Quindi io credo che il padre di famiglia farà il suo dovere mandando a scuola i figli, e se anche per una volta non lo farà, vedendo così la pena in cui cade, come il facilissimo modo di evitarla, si porrà in grado di potere ricevere nelle sue miserie i sussidî, per la sicurezza delle sue peregrinazioni, per la guardia di sé o di altrui, anche pel suo sollazzo, il porto di armi.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Credo che si possa esprimere facilmente il concetto dell'onor. Ministro a questo modo.

Il secondo capoverso che è l'ultimo alinea dell'articolo 3° potrebbe concepirsi così:

« Coloro che hanno l'obbligo di cui all'articolo primo, sino a che dura l'inosservanza dell'obbligo loro imposto dalla presente legge ecc. »

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Sì, ci sono due obblighi finchè non adempiono alla prescrizione.

PRESIDENTE. L'emendamento del Senatore Scialoia sarebbe così formulato: « Le persone di cui all'articolo 1°, fino a che dura l'osservanza dell'obbligo loro imposto dalla presente legge, non potranno ottenere, ecc. »

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Io farei una rispettabile proposta al Senato. È così stretto il rapporto fra l'articolo 3 ed il 4 che io sento una vera ripugnanza nel vederlo votato. Io proporrei quindi che si differisse la votazione di quest'articolo infino a che non sia discusso l'articolo 4. Non è impossibile, che nel discutere l'articolo 4 sorga qualche dubbio sull'opportunità della pena dell'ammenda.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione a che la votazione dell'art. 3° sia sospesa fino a che sia discusso l'art. 4°, questa proposta si intende approvata.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Io mi rimetto intieramente al Senato; ma io crederei che se vi è un dubbio in alcuni sulle penalità che si possono stabilire, sarebbe il caso di

cominciare qui, perchè qui ne abbiamo già una che non è nell'articolo 4°, e evidentemente bisognerà guardare tutti questi casi in complesso; allora facciamo qui la discussione se vogliamo, oppur no, mettere un'ammenda.

Il Senato consideri che abbiamo il secondo articolo sospeso; il terzo si vuole sospendere e si propone d'iniziare la discussione sul quarto. Temo che tutto questo numero di sospensioni, più che aiutare, sia per nuocere alla discussione, e certamente al voto, le cui ragioni si allontanano più dalla memoria cacciate da nuovo ordine di ragionamenti.

Fatta questa avvertenza, me ne rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Se veniva approvata la proposta sospensiva, intendevasi che si tornasse all'articolo 2°, perchè almeno la questione venisse definitivamente decisa.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Non dissimulo al Senato, che io debbo fare un'obbiezione sull'articolo 4, la quale viene a riverberare sul precedente articolo terzo: dirò anzi senz'ambagi, che non approvo la penalità dell'ammenda; e siccome essa viene enunciata nell'articolo terzo, sono costretto a pregare il Senato di volerne sospendere la votazione. Ho detto che questa è forse la parte più difettosa del progetto e ne dirò ora la ragione in brevissimi cenni. Ad un progetto di legge, così importante, mal risponde una penalità così poco seria, qual è quella dell'ammenda di 50 centesimi; la quale può essere ridotta a venticinque, ed anche a soli venti in caso di oblazione.

Avrei desiderato che si fosse stabilito un altro genere di pena, avendo poca fiducia nelle pene pecuniarie; e sono lieto di trovare questo concetto nella stessa Relazione dell'Ufficio Centrale, ove si accenna all'opportunità di una pena, la quale avesse un carattere morale. Ora, se nella discussione dell'articolo 4 sorgesse qualche dubbio sull'opportunità dell'ammenda, non sarebbe più possibile di sostituirvi altro genere di pena qualora l'articolo terzo fosse stato votato.

PRESIDENTE. Crede il Senato di tornare all'articolo 2°? Se nessuno si oppone, si tornerà all'articolo 2a.

Brego l'on. Relatore dell'Ufficio Centrale di fa-

vorirmi l'ultimo programma formulato d'accordo col signor Ministro.

L'art. 2 proposto dall'Ufficio Centrale d'accordo col signor Ministro sarebbe in questi termini:

« L'obbligo di cui all'art. 1 rimane limitato al corso elementare inferiore, il quale dura di regola fino ai nove anni e comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i primi rudimenti dell'aritmetica e del sistema metrico; può cessare anche prima se il fanciullo sostenga con buon esito sulle suddette materie un esperimento che avrà luogo o nella scuola, o innanzi al delegato scolastico, presenti i genitori o altri parenti. Se l'esperimento fallisce, l'obbligo è protratto fino a 10 anni compiuti. »

Senatore SCIALOIA. Ci è la lingua italiana?

Senatore TABARRINI. Per svista era stata omissa.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

« L'obbligo di cui all'art. 1 rimane limitato al corso elementare inferiore, il quale dura di regola fino ai nove anni, e comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, dell'aritmetica e del sistema metrico. Può cessare anche prima, se il fanciullo sostenga con buon esito sulle predette materie un esperimento che avrà luogo o nella scuola, o innanzi al delegato scolastico, presenti i genitori od altri parenti. Se l'esperimento fallisce, l'obbligo è protratto fino ai dieci anni compiuti. »

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'art. 2 testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Domando all'onorevole Ministro ed al Senato se consentono che si sospenda la votazione dell'art. 3 fino a che non abbia avuto luogo la discussione sull'art. 4.

Nell'art. 3 si commina la pena dell'ammenda, la quale è poi definita e graduata nell'art. 4. Il Senatore Trombetta non intende aderire alle disposizioni dell'art. 4, quindi importa che la questione che vuoi si muovere all'art. 4, non venga pregiudicata con la votazione dell'art. 3.

Se nessuno fa opposizione, si comincia la discussione dell'art. 4.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° GIUGNO 1877

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura dell'art. 4 che è del seguente tenore:

Art. 4.

L'ammenda è di centesimi 50, ma dopo di essere stata applicata inutilmente due volte, può elevarsi a lire 3, e da lire 3 a 6, fino al massimo di lire 10, a seconda della continuata reitenza.

L'ammenda potrà essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso di un anno; potrà ripetersi nel seguente, ma cominciando di nuovo dal primo grado.

Accertata dal Sindaco la contravvenzione, il contravventore è sempre ammesso a fare l'oblazione, ai termini degli articoli 148 e 149 della legge comunale vigente. In caso diverso, la contravvenzione è denunziata al pretore che procede nelle vie ordinarie.

È dovere delle autorità scolastiche promuovere le ammonizioni e le ammende.

Un regolamento stabilirà le norme per l'applicazione e la riscossione dell'ammenda.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Io dico francamente che mi fa un senso penoso il vedere in una legge tanto importante una penalità tanto leggera.

Che cosa sono in sostanza in una legge le disposizioni penali? Sono il cerchio di ferro, che deve stringere tutte le disposizioni ed assicurarne la esatta osservanza. Ma qui io veggo un'ammenda il cui minor grado nel Codice vigente è di lire due, e che viene ridotta a soli centesimi 50.

Veggio di più, che secondo la proposta dell'Ufficio Centrale su questi 50 centesimi è ammessa l'oblazione, cosicchè il trasgressore con venti o venticinque centesimi espia la gravissima colpa di aver privato della istruzione il figlio, l'orfano, il pupillo.

Ora, io domando se non basta questa microscopica penalità per impicciolare la legge.

La vera penalità sta piuttosto nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, là dove dice che i genitori o coloro che ne tengono il luogo non potranno ottenere sussidî o stipendî nè sui bilanci dei comuni, nè su quelli delle provincie e dello Stato; e questo è appunto il genere di

penalità che risponde all'infrazione, e che si potrebbe rafforzare con altre inabilitazioni.

Io avrei creduto che il Ministero e l'Ufficio Centrale avessero cercato qualche efficace repressione nelle disposizioni relative alla patria potestà e alla tutela, ed anche in quelle della legge sul reclutamento, ove si accordano particolari diritti al padre, alla madre, agli avoli, ai parenti.

Ma un'ammenda di centesimi 50 è una ben debole guarentigia per l'esatta osservanza di questa legge.

Non credo poi che l'Ufficio Centrale abbia migliorate le disposizioni penali, trasportando la competenza dalla Giunta municipale al Pretore, fatto riflesso che abbiamo forse un Pretore ogni quattro o cinque comuni; cosicchè per una infrazione punita con soli 50 centesimi si dovranno percorrere varî chilometri e talvolta anche attraverso ai monti, locchè è nuovo per la nostra legislazione.

A ciò si aggiunge l'inconveniente della trasferta degli uscieri, delle spese di citazione e di quelle del giudizio, che saranno di gran lunga superiori all'importare dell'ammenda.

Oltre di ciò non ha avvertito l'Ufficio Centrale che dalla sentenza di un Pretore si può in taluni casi ricorrere alla Cassazione; e prescindendo dalla enormità di un ricorso in Cassazione per 50 centesimi, ne conseguirà necessariamente un ritardo che non può a meno di affievolire l'efficacia della repressione, già per sè stessa assai dubbia.

Io confidava, e confido anche adesso, che qualora l'Ufficio Centrale voglia meditare alquanto su di tali inconvenienti, rinunzierà alla sua proposta, e proporrà invece una penalità che meglio risponda all'indole della legge.

Ad ogni modo poi, se a questa mia preghiera non si vorrà fare una favorevole accoglienza, quanto meno acconsenta l'Ufficio Centrale che si surrogli alla proposta giurisdizione del Pretore quella del Conciliatore, che esiste in tutti i comuni, e si rinunzi a questi giudizi pretoriali, per cui si devono fare più chilometri onde ottenere un giudizio.

Io prego quindi il Senato a volere incaricare l'Ufficio Centrale di meglio studiare questa disposizione, e rinviarne la discussione a domani, attesa l'ora tarda. Non è impossibile

ch'esso trovi un mezzo di uscirne con maggior decoro della legge.

Non bisogna dimenticare che nei comuni rurali ed alpestri vi sono uomini così avversi all'istruzione e venali, che calcolano il profitto che possono trarre dal fanciullo, e la pena che incorrono violando la legge.

Questa penalità, secondo quest'articolo, difficilmente può eccedere dieci lire in un anno, che è quanto dire meno di tre centesimi al giorno, ed il fanciullo può al calcolatore fruttare molto di più. Perciò esso pagherà assai più volentieri quelle annue dieci lire, che riterrà come un'imposta, anzichè uniformarsi alla legge, la quale in conseguenza rimarrà priva di effetto.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Se il Senato desidera che l'Ufficio Centrale studi meglio questo articolo 4, io non mi ci oppongo, ma debbo dare il mio parere. Il Ministero non crede di avere nell'art. 4 l'argomento più forte per ottenere che la scuola sia frequentata dai ragazzi, o altrimenti, non confida principalmente nella multa perchè i ragazzi vadano alla scuola. Vediamo que' paesi dove vigorosamente si attende all'educazione popolare, come in America. Ivi è rarissimo il caso della multa. Va da 5 a 50 dollari. Spiega abbastanza come non si applichi quasi mai. In Inghilterra! La multa massima ivi è di 5 scellini, 6 lire e 25 centesimi; questa è la massima multa. Noi abbiamo la multa che va da 3 lire a 6 ed al massimo di L. 10. In Danimarca l'assenza si paga 10 centesimi.

Questi esempi meritano la nostra considerazione. I legislatori, su questa materia, hanno tenuto due sistemi diversi. Io ho detto delle multe leggere ed ho citato le gravi che non producono effetto. Ci sono dei paesi dove si porta in prigione il padre che non abbia adempiuto l'obbligo di fare istruire il proprio figlio. Ma intanto la prescrizione della multa è fatta a questo scopo e mira al pagatore della multa. Chi sono i pagatori? Sono i poveri e i testardi. Cominciamo da questi. Dove, e in quale categoria li troviamo? Guardiamo nelle categorie delle persone le quali possono facilmente pagare.

Se noi avessimo nel nostro paese quelle battaglie delle varie confessioni, che per buona ventura non abbiamo, potrebbe darsi che presso

alcuni si trovasse il deliberato proposito di non mandare a scuola i figliuoli, ma anche in questo caso occorrerebbe che tutte le scuole fossero ordinate a un modo, nè alcuno spiraglio aperto alla libertà.

Altrimenti, trovare un padre che in condizione non molto disagiata, col comodo delle scuole voglia crescere nell'ignoranza i suoi figliuoli con proposito deliberato contro l'alfabeto di non farlo penetrare nella famiglia, mi pare che quest'osia un caso eccezionalissimo, direi impossibile. Ad ogni modo in questo caso le molestie che possa prescrivere la legge, e il successivo aggravarsi delle ammende non debbono dispiacere, perchè forse avranno virtù di guarire la poco probabile, e certamente non iscusabile malattia.

Lascio i testardi: mi pare che è un accidente del quale proprio non sia il caso di occuparsi troppo. Veniamo ai poveri. Dieci soldi sono una piccola cosa! ma noi temiamo già che la speranza del piccolissimo guadagno che fa il bambino pur custodendo al pascolo la vacca o la capra altrui, se non la propria, ci crei un ostacolo ad ottenere la sua presenza alla scuola, e ciò vuol dire che abbiamo dinanzi famiglie poverissime, alle quali è grande ogni minimo lucro, esorbitante ogni leggera imposta.

E qui mi rivolgo all'esperienza di tutti coloro i quali, vivendo o nelle grandi o nelle piccole città, sanno quanto difficile sia fare andare i figli del popolo, della plebe, dei poveri a scuola. La questione del cartolaro, la questione del libro è una questione grossa. In effetto i Municipi meglio illuminati ed anche più danarosi distribuiscono la carta, danno libri e soccorsi di abiti e di altro utile alla vita, poichè la miseria esiste pur troppo.

Si dice presto 2 o 10 soldi: ma santo Dio! Se noi potessimo dire che sono poche le miserabili famiglie che non abbiano 10 soldi da pagare, credo che nello Stato d'Italia allora potremmo ben discorrere di mettere multe maggiori.

La cosa non è così. Chi conosce i contadini, sa la difficoltà che vadan dei soldi nelle mani loro, e per accumularli per il sale, e per quella roba che debbono pagare in contanti, quante difficoltà pure sono.

Evidentemente quando noi vediamo scritto 50 centesimi, non dobbiamo mica pensare a tutto ciò che potrebbe essere imposto o in paes

dove sia maggiore il grado della comune ricchezza o dove per errore non prevedibile si commisurino i bisogni di tutti dalle condizioni di agiatezza, che sorridono a pochi. Convien rendersi un conto chiaro delle mire di questa legge che cerca la miseria, e lo ripeterò ancora: questa è una legge di coazione contro i figliuoli delle famiglie povere; e dal momento che noi operiamo contro tali persone non si deve discorrere con molta facilità di accrescere le multe.

Adunque per parte mia raccomando molto al Senato che nè direttamente, nè indirettamente possa apparire che una qualche forma d'imposta non sia congiunta a una legge di così nobile e puro intendimento morale. Se si dimostrerà alla prova che la pena pecuniaria intanto solo è voluta in quanto è una più sensibile e sentita ammonizione, le famiglie si avvezzeranno a considerare nella sua purezza quest'obbligo, e riconosceranno alla fine con gratitudine, che il legislatore è mosso soltanto dal desiderio del bene comune.

Allora non si niegheranno a questo mite crepuscolo dell'alfabeto che nell'intelligenza tutta annunzia il giorno, e promette a tutti il sole, e splendido lo manterrà a qualcuno che senza di quello sarebbe vissuto nell'ignoranza e nella miseria, uomo e cittadino poco utile, se non anche dannoso.

Quanto alla seconda parte delle osservazioni dell'onorevole preopinante, il Ministero nel redigere l'articolo 4 aveva studiato, in conseguenza delle sue medesime opinioni, di trovare il Tribunale più simpatico al popolo per l'applicazione delle multe, ed aveva stabilito che questo Tribunale fosse la Giunta comunale a maggioranza di voti.

L'Ufficio Centrale invece cambiò la cosa e la mise nelle mani del Pretore per la ragione che anche per codesto genere di multe conveniva tenersi al diritto comune.

Io non sono per nulla pratico di codeste discipline legali, e desidero che il Senato mi dia quelle correzioni che meglio corrispondono al concetto che ho espresso, cioè che sia la più paterna possibile quell'autorità, la quale deve applicare la multa. Ora, se ciò può meglio farsi dai Pretori, io accetto volentieri che queste ammende abbiano il trattamento eguale a quello che hanno le altre ammende in genere, ed in

ciò mi rimetto completamente al senno ed al giudizio delle persone che stanno al banco dell'Ufficio Centrale, ed al Senato.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale si rassegnò ad accettare e mantenere le pene pecuniarie sancite dal presente progetto di legge, senza avere gran fede nella loro efficacia.

Ma una volta che queste pene erano stabilite nel progetto di legge, e ne trovò esempi in tutte le legislazioni riguardanti l'istruzione obbligatoria, non credette di toglierle di mezzo.

Tutte le obiezioni dell'onorevole Senatore Trombetta sull'esiguità di queste ammende, hanno la loro risposta nella qualità delle persone che vogliono costringere all'osservanza della legge; quello che per alcuni può essere lievissimo anzi inconcludente sacrificio, può essere per altri sacrificio grave.

In quanto poi al procedimento, noi abbiamo creduto di applicare le regole generali delle trasgressioni alle leggi ed ai regolamenti municipali per doppia ragione.

Primieramente, perchè la legge municipale la quale stabilisce questo procedimento, ammettendo l'oblazione avanti al Sindaco, fa sì che una grandissima parte di queste trasgressioni finisce al banco del Sindaco con una diminuzione anche nella cifra della multa portata dalla legge. Se poi il trasgressore non voglia comporsi, allora soltanto la trasgressione è deferita al Pretore.

Non abbiamo voluto stabilire un Tribunale eccezionale, un Tribunale che non ha in nessun'altra materia facoltà di giudicare, come appunto sarebbe la Giunta municipale con appello al Pretore; cosa nuova e non conforme alla divisione dei poteri amministrativo e giudiziario. Dunque, al Pretore ci andrà colui che ci vorrà andare; non sarà per regola che ci andranno tutte le trasgressioni, ciò che sarebbe assurdo; ci andranno solo tutte quelle che non si saranno composte davanti al Sindaco.

Se noi guardiamo poi la statistica delle multe inflitte per infrazione alle leggi ed ai Regolamenti comunali, (ed oggi le cifre esatte, che si hanno dalle relazioni dei Sindaci e dalle Giunte municipali sulle loro amministrazioni)

si vedrà che sul numero assai rilevante di queste trasgressioni, solo una minimissima parte di quelle che si contestano, vengono portate avanti al Pretore.

Si obietta che dalla sentenza del Pretore si può ricorrere in Cassazione; questo è il procedimento ordinario, nè si può impedire; e se alcuno per cinquanta centesimi vuol andare fino alla Cassazione, io non trovo che sia assurdo lasciargliene il diritto.

Chi vorrà andare in Cassazione, certamente sarà in una condizione di fortuna che non è quella delle persone alle quali specialmente è diretta questa legge. Ad ogni modo non mi pare, ripeto, che questo possa dirsi un assurdo, tutte le volte che non è altro che il procedimento legale.

Per tutte queste ragioni l'Ufficio Centrale manterrebbe la penalità nei termini del progetto di legge, colla giunta fatta per ciò che riguarda il procedimento.

Aggiungo ancora una parola. Anche l'Ufficio Centrale aveva pensato sulle prime al Conciliatore, ma siccome questo non ha competenza penale, parve che non si avesse a chiamare Giudice di queste trasgressioni, e quindi si è creduto di non doversi staccare dalle regole generali sulle competenze.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Io ho premesso di non voler creare il benchè menomo ostacolo all'andamento di questa legge della quale riconosco l'importanza, non ostante le sue imperfezioni; epperò ritiro la mia proposta, dappoichè vedo che l'onorevole Ministro e l'Ufficio Centrale non la vogliono accettare.

Ma io prego tanto il Ministro come l'Ufficio Centrale, di voler riflettere sopra la mia mozione subordinata. Mi sembra che la competenza del Pretore per queste infrazioni, che per lo più si verificheranno nei paesi poveri e montuosi, non sia cosa conveniente; ma che sia da preferirsi la giurisdizione del Conciliatore. Ogni comune ha un Conciliatore; e innanzi ad esso il giudizio sarà altrettanto semplice quanto immediato; nè si vedranno ad intraprender viaggi, uscieri, imputati e testimoni per una trasgressione che è punita coll'ammenda di cinquanta centesimi.

Creda a me, onorevole Senatore Tabarrini,

gli uomini avversi all'istruzione sono ordinariamente i più ostinati e caparbi: essi preferiscono di affrontare il giudizio che di fare la oblazione; o, se la fanno, vi sono indotti dalla tenuità di essa; e nell'atto stesso in cui transigono col Sindaco mediante il pagamento di pochi centesimi, riflettono con soddisfazione al modo assai facile e poco costoso di sottrarsi alle conseguenze della commessa infrazione.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Io starei per l'articolo quale l'ha proposto il Ministero.

La maggiore o minore importanza della pena è cosa tutta prudenziale, e l'esperienza potrà indicare se essa sarà o no efficace. Ma quanto al modo di applicarla, io noterei, o signori Senatori, che questa legge stabilisce un obbligo la cui infrazione non è proprio un'azione talmente criminosa che debba necessariamente entrare sotto le disposizioni dell'ordinamento giudiziario quanto al rigore dell'applicazione della pena. Par che il concetto del proponente sia che la lieve ammenda applicata dalla Giunta comunale, sia una sanzione pecuniaria puramente aggiunta all'ammoneimento del Sindaco.

Mi pare quindi conforme all'indole di questa legge che la Giunta comunale applichi questa specie di sanzione pecuniaria.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore SCIALOIA. L'Ufficio Centrale vi sostituisce il Pretore, ed è facile comprendere il suo scopo. L'Ufficio Centrale, secondo che ha detto l'onorevole suo Relatore, intendeva opporsi all'introduzione di una pena pecuniaria come sanzione dell'obbligo imposto dall'articolo 1. Esso quindi ha ragionevolmente cercato d'impedirne, per quanto è possibile, l'applicazione; e certo efficacissimo mezzo per ottenere questo intento sarebbe quello di ricorrere volta per volta al Pretore per l'applicazione solenne d'una pena di 50 centesimi.

Immaginate, per esempio, che tra una parte del territorio ed il capoluogo di mandamento sia di mezzo il mare, come avviene nel comune di cui sono originario, o che vi sieno altre gravi difficoltà di comunicazione, come nei luoghi di montagne, o anche talvolta nelle valli se mancano di strade, io credo difficile che in simili casi coloro che devono spingere

l'azione per l'applicazione dell'ammenda, possono facilmente ottenere che questa sia applicata.

Promuovere cotesta azione gli sarà di grave incomodo; ed oltracciò le spese occorrenti saranno venti o trenta volte più gravi della pena medesima; e quando pure fosse pronunciata la condanna, se il condannato dovrà pagare le spese, si troverà il più delle volte che sia un indigente, il quale non potrà pagarle; sicchè in realtà, per prudenza di buoni amministratori, il Sindaco si guarderà bene di provocare simili giudizi, poichè sempre sarebbe fastidioso il farlo, spesso rimarrebbe senza effetto, ed in ogni modo ne risulterebbe una perdita o pel Comune o per lo Stato, anzichè un'ammenda per colui il quale è renitente all'osservanza dell'obbligo; ed in alcuni casi, allorchè trattasi di persone che hanno di che pagare poche lire, sarà per certo un aggravamento notevole di pena il rimborso delle spese.

Per queste ragioni io escluderei il Pretore, riservandone il giudizio ai reclami della parte. Ma, escluso il Pretore, rimane la Giunta municipale, o quel giudice locale che la legge nostra indica col nome di conciliatore.

Certamente il conciliatore potrebbe essere meglio investito di questa attribuzione che io considero come una di quelle che conservano una certa indole patrina, ma che ha del giudiziario.

E ringrazio il mio amico Digny che mi fa in questo istante osservare che la Giunta comunale non pronuncia mai ne' casi di ammende.

Io però avevo sin dal principio detto che questa sarebbe un'eccezione conforme all'eccezionalità della legge che discutiamo. Trattasi di una specie di obbligo, e perciò d'una specie d'infrazione che hanno un carattere speciale, un'indole tutta singolare, tanto è vero che per essa abbiamo inventata l'ammenda di centesimi 50 che non è nella legge. Noi qui non istiamo per applicarle le leggi, ma per farle e per tener conto delle eccezioni quando sono ragionevoli.

Sicchè tra la Giunta e il conciliatore io preferirei la Giunta, o se si volesse un pubblico ufficiale, il solo Sindaco, o il Sindaco sentita la Giunta.

In ogni modo se volete il Pretore, tanto vale il dire che un'ammenda è abolita; per tutti

coloro che non sono di buona volontà per pagarla tutta o in parte senza resistenza.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Tabarrini.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale sarebbe fermo nel mantenere la sua redazione.

All'Ufficio Centrale non pare che si possa trovare un modo più paterno di quello che è portato dalla legge comunale per tutte le altre contravvenzioni. Qui non si tratta di deferire tutte le trasgressioni al Pretore, ma di deferirgli soltanto quelle per le quali al banco del Sindaco non si è potuto fare il componimento.

Che cosa accadrà?

Se il componimento sull'ammenda non ha luogo, il contravventore deve essere ammesso a fare le sue difese con le garanzie della legge, e deve avere il suo giudice.

Portare tutte queste contravvenzioni al giudizio collegiale di una Giunta, divisa in sé stessa da piccole passioni, come spessissimo accade, sembrerebbe all'Ufficio Centrale il peggior partito che si potesse prendere; perchè questi giudizi vogliono essere spediti, senza tante discussioni, e l'autorità del Sindaco pare che sia la più indicata per risolvere con prontezza e con equità questa specie d'affari.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io rispettosamente farei osservare all'onor. Ministro, che l'onorevole Senatore Tabarrini ha detto una grande verità quando ha richiamata la sua attenzione sulle condizioni morali delle Giunte comunali.

Nelle grandi città le Giunte sono composte di cittadini per lo più ragguardevoli per censo e per istruzione, e non vi sarebbe quindi alcun pericolo ad affidar ad essi il difficile ufficio di giudicare intorno alla renitenza dei padri di famiglia ad obbedire all'obbligo che questa legge loro impone: ma nei piccoli paesi, non bisogna dissimularlo, esse sono composte di consiglieri nella generalità poco istruiti, e che obbediscono quasi sempre ciecamente alle passioni locali, a cui la politica è quasi sempre estranea.

Io temerei quindi grandemente che sull'animo loro potesse sovente più che il sentimento del dovere, o un falso sentimento di compassione, o un suggerimento di considerazioni private.

Io preferirei piuttosto il giudizio del Conciliatore a quello della Giunta.

Ma questo articolo, onorevole Ministro, solleva a mio avviso un'altra grande questione.

Leggo il comma che mi suggerisce questa dichiarazione:

« È dovere delle autorità scolastiche promuovere le ammonizioni e le ammende. »

Io confesso che ho pochissima fiducia che le ammende unicamente stabilite a carico dei padri di famiglia, producano dei buoni e pronti risultati.

Per me il grande pericolo di questa legge è che non sia eseguita, e che il dovere delle Giunte e delle autorità scolastiche di farla eseguire, rimanga un pio desiderio del legislatore.

Il comma dell'articolo che ho letto svela, a mio credere, nel Ministero medesimo eguale paura.

All'obbligo dei padri di famiglia e dei comuni, egli ha sentito che era necessario aggiungere un terzo obbligo, quello delle Deputazioni scolastiche e delle Giunte comunali, con questa differenza però, che mentre sottopone a delle sanzioni penali la disubbidienza ai due primi obblighi, non punisce in alcun modo l'inservanza del terzo.

Ed io credo che sarebbe un grande errore se il Senato non riparasse a questa lacuna della legge imperocchè la legge non riuscirà efficace se la eventuale negligenza delle autorità locali e delle autorità scolastiche, non avrà un salutare freno in una sanzione penale.

E ciò mi pare sia anche più importante delle sanzioni medesime inflitte ai genitori negligenti e renitenti.

Io non fo alcuna proposta concreta, ma esorto l'Ufficio Centrale e l'onorevole signor Ministro ad esaminare se per avventura le mie povere osservazioni non siano meritevoli di esame speciale. In quanto a me credo in coscienza che la questione che ho sollevata sia della massima importanza per l'avvenire delle nostre scuole.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. In questo art. 4° ci restano due questioni.

In verità sull'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale verso il quale io ho detto che mi rimetteva un po' al Senato, farei una raccomandazione anch'io all'Ufficio medesimo.

Fui commosso dalle osservazioni dell'on. Senatore Scialoia e se le cose procedono in quel modo, temo anch'io che la multa che voglio far pagare al padre negligente non diventi una penalità contro i Municipi diligenti; bisognerebbe un poco che l'Ufficio Centrale o mi assicurasse se debba il Municipio portare la questione innanzi al Pretore contro il padre che non ha pagato e se l'andare avanti al Pretore, io non lo so che non vi sono mai andato, costa o non costa. Se il Municipio intende di fare innanzi al Pretore il giudizio che nascerà spesso, e se il Pretore dovrà essere compensato, allora mi pare evidente che il Municipio se ne asterrà; è la cosa migliore che possa fare; perchè dovendo per una parte mantenere la scuola sarà castigato eziandio dall'altra se vuole che la sua scuola sia frequentata.

Fatta questa riserva, accetto volentieri l'emendamento dell'Ufficio Centrale per la ragione che anche privatamente io aveva detto, e perchè queste ragioni collimano con quelle che ha esposto l'onorevole Relatore e con una parte delle cose dette dall'onorevole Senatore Pepoli.

Nei piccolissimi comuni vi sono passioni le quali correggono la loro pochissima importanza col moltissimo calore che ci mettono nel tormentare per una piccola inezia un qualcheduno che non va a genio. Quanto al sottrarre alla Giunta l'applicazione della multa, mi va bene. Però, ripeto, se l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Scialoia sta, io credo mio debito di proporre all'Ufficio Centrale di voler rinunciare al suo emendamento, imperocchè mi fa sparire e mi distrugge la legge.

Vengo ora all'osservazione dell'onorevole Senatore Pepoli, la quale si riduce a questo.

Egli domanderebbe una penalità contro le autorità scolastiche che non fanno il proprio dovere, ma queste autorità scolastiche sono dipendenti dal Ministro come tutti gli impiegati. Questi impiegati hanno il loro capo.

Io non so se si dica espressamente la pena che si deve applicare quando l'impiegato non fa il suo dovere, perchè allora bisognerebbe fare un Codice il quale avesse tante disposizioni da abbracciare le trasgressioni di tutti questi doveri che si riferiscono ai particolari impiegati.

Io credo che ciò non sia necessario; per l'impiegato che non fa il suo dovere ci è un'autorità che lo richiama al dovere, e in questo

richiamo al dovere si va tanto innanzi fino a quella misura che si dice destituzione.

Dunque, non credo che qui faccia bisogno di contemplare il caso di autorità scolastiche mancanti all'ufficio loro. Contro di queste le pene ci sono già: non occorre dirne; basta soltanto ch'è l'autorità superiore faccia anche lei il debito suo: che quando ha provveditori od ispettori che non procurano l'ammonizione e non procurano l'ammenda, allora il Ministro li richiami a compiere i doveri nei modi che sono suggeriti dal Codice che riguarda la istruzione e i riluttanti castiga.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Io credo che le difficoltà ed i dubbî che si sono messi innanzi per accettare l'emendamento dell'Ufficio Centrale, dipendono in gran parte da poca conoscenza di questo rito sommarissimo amministrativo che si adopera tutti i giorni nelle materie contravvenzionali.

Il sistema è semplice e paterno.

Il Sindaco contesta la contravvenzione; il contravventore se non ha nulla da addurre in propria discolta, offre di pagare una parte dell'ammenda.

Si va d'accordo sopra il pagamento di una parte della multa, ed allora l'affare è finito. Se poi il contravventore non accetta il componimento, se non vuol fare la oblazione dell'ammenda, allora il Sindaco non ha altro partito se non quello di deferire la contravvenzione al Pretore.

Per fare questa denuncia, non fa che scrivere un foglio in carta al Pretore senza neppure l'obbligo del bollo, accompagnandogli il verbale della contravvenzione.

Non vi sono spese per il comune, non formalità difficili; le spese le pagherà nel caso di condanna chi ha dato luogo al giudizio; e questo è perfettamente legale.

PRESIDENTE. Debbo rileggere l'emendamento proposto dall'on. Senatore Trombetta, e domandare al Senato se lo appoggia.

« Essa viene inflitta dal conciliatore e si riscuote nei modi in uso per l'ammenda municipale.

« Contro l'ammenda di L. 10 si potrà ricor-

rere al Pretore la cui sentenza sarà inappellabile. »

(Appoggiato.)

Ora lo pongo ai voti.

Chi intende approvarlo, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Vi è qualche altro Senatore che abbia proposto di fare altro emendamento?

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Io ho raccolto dichiarazioni da uomini ai quali io debbo credere per l'esperienza che hanno delle cose d'amministrazione e in affari di giudizi. Questi uomini mi assicurano che il comune non pagherà per l'azione che inizia. In questo stato di cose il timore che ha messo nell'animo mio l'onorevole Senatore Scialoia è dileguato e quindi ritiro anche la preghiera che aveva fatto all'Ufficio Centrale ed accetto il suo emendamento, imperocchè non muta la procedura solita a tenersi nelle contravvenzioni e non costa, e se vi saranno dei cocciuti, bene è che paghino le spese.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 3:

Art. 3.

Il Sindaco dovrà far compilare d'anno in anno, e almeno un mese prima della riapertura delle scuole, l'elenco dei fanciulli per ragione di età obbligati a frequentarle, aggiungendovi l'indizione dei genitori o di chi ne tiene il luogo. Questo elenco riscontrato poscia col registro dei fanciulli iscritti nelle scuole, servirà a constatare i mancanti.

I genitori o coloro che hanno l'obbligo di cui nell'articolo 1, se non abbiano adempiuto spontaneamente le prescrizioni della presente legge, saranno ammoniti ed eccitati dal Sindaco a compierle. Se non compariscano all'ufficio municipale, o non giustifichino con l'istruzione procacciata diversamente, con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presentino entro una settimana dall'ammonizione, incorreranno nella pena dell'ammenda stabilita dall'articolo 4.

Le persone di cui all'articolo 1, fino a che dura la inosservanza dell'obbligo loro imposto

dalla presente legge, non potranno ottenere sussidi o stipendi nè sui bilanci dei comuni, nè su quelli delle provincie e dello Stato, eccezione fatta soltanto per quanto ha riguardo all'assistenza sanitaria, nè potranno ottenere il porto d'armi.

Chi approva l'articolo 3 sorga.

(Approvato.)

Art. 4.

L'ammenda è di centesimi 50, ma dopo di essere stata applicata inutilmente due volte, può elevarsi a lire 3, e da lire 3 a 6, fino al massimo di lire 10, a seconda della continuata renitenza.

L'ammenda potrà essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso di un anno; potrà ripetersi nel seguente, ma cominciando di nuovo dal primo grado.

Accertata dal Sindaco la contravvenzione, il contravventore è sempre ammesso a fare l'oblazione, ai termini degli articoli 148 e 149 della legge comunale vigente. In caso diverso, la contravvenzione è denunziata al Pretore che procede nelle vie ordinarie.

È dovere delle autorità scolastiche promuovere le ammonizioni e le ammende.

Un regolamento stabilirà le norme per l'applicazione e la riscossione dell'ammenda.

PRESIDENTE. Chi intende di approvare questo articolo 4, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 5.

L'ammenda sarà infitta tanto per la trascuranza dell'iscrizione quanto per le mancanze abituali, quando non sieno giustificate.

A questo scopo il maestro notificherà al Municipio di mese in mese i mancanti abitualmente.

La mancanza si riterrà abituale quando le assenze non giustificate giungano al terzo delle lezioni nel mese.

(Approvato.)

Art. 6.

La somma riscossa per le ammende, sarà impiegata dal comune in premi e soccorsi agli alunni.

(Approvato.)

Art. 7:

Le Giunte comunali hanno facoltà di stabi-

lire, di consenso col Consiglio scolastico provinciale, la data dell'apertura e della chiusura dei corsi nelle scuole elementari. Durante l'epoca delle vacanze gli alunni avranno obbligo di frequentare le scuole festive colà dove queste si trovassero istituite.

Compiuto il corso elementare inferiore, gli alunni dovranno frequentare per un anno le scuole serali nei comuni in cui queste saranno istituite.

Senatore DIGNY. Domando la parola.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Vorrei pregare l'Ufficio Centrale a dire le ragioni per le quali ha creduto di non stabilire nessuna sanzione penale contro gli alunni i quali non adempissero agli obblighi che impone loro quest'articolo, di frequentare cioè le scuole festive.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, la discussione è rinviata a domani.

Prego i signori Senatori di attendere un momento.

Senatore DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Vorrei avvertire l'onorevole nostro Presidente che l'on. Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, bramebbe che si discutesse domani il progetto di legge sugli zuccheri non solo perchè è di grave urgenza, ma perchè egli sarebbe impedito gli ultimi giorni della settimana. Raccomando perciò che la seduta di domani si cominci al tocco per finire se è possibile questa discussione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno per domani è il seguente:

I. Interpellanza del Senatore Brioschi al Ministro dell'Interno sul *meeting* tenutosi il 31 maggio nel teatro Apollo in Roma.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Obbligo dell'istruzione elementare (*Seguito*).

Tassa di fabbricazione e consumo sugli zuccheri indigeni e variazioni ad alcuni articoli della tariffa doganale.

Bonificazione dell'Agro Romano.

Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia.

Aumento del decimo agli stipendi dei Pre-

sidi, Direttori e insegnanti dei Licei, Ginnasi, Scuole tecniche e Scuole normali.

Abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali.

Estensione ai medici della marina delle disposizioni della legge 9 ottobre 1873, N. 1608.

Cessione al comune di Roma dei sotterranei dell'Ospizio di Termini.

Concessione di somme occorrenti all'Archivio di Stato in Genova.

Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di S. Marino.

Convenzione per la permuta di alcuni locali demaniali con altri del comune di Capua.

Spesa per l'acquisto degli oggetti d'attrezzatura e macchinismo addetti al teatro di S. Carlo in Napoli.

Modificazione alle leggi d'imposta sui fabbricati.

Facoltà alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati.

Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

Convenzione per i servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo e nei mari dell'Indo-China con le Società Rubattino e Florio.

Codice sanitario.

Ora prego i signori Senatori di esprimere il loro voto sulla proposta del sig. Senatore Cambray-Digny che domani la seduta cominci al tocco. Se nessuno fa opposizione, la seduta è indetta per il tocco, e prego i signori Senatori a volersene ricordare.

La seduta è sciolta (ore 6 1/2).

LII.

TORNATA DEL 2 GIUGNO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Istanza del Senatore Torelli — Spiegazioni della Presidenza — Sunto di petizione — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge: Obbligo dell'istruzione elementare — Considerazioni del Senatore Lauzi sull'art. 7, cui risponde il Ministro della Pubblica Istruzione — Preghiera del Senatore Chiesi, cui risponde il Ministro — Osservazioni del Senatore Cavallini, cui risponde il Ministro — Approvazione dell'art. 7 — Comunicazione del Ministro dell'Interno — Osservazioni del Senatore Amari, cui risponde il Ministro — Parole del Senatore Di Sortino — Repliche del Senatore Amari e del Ministro — Considerazioni del Senatore Cannizzaro — Risposta del Ministro — Osservazione del Senatore Cavallini, cui risponde il Ministro — Interpellanza del Senatore Brioschi al Ministro dell'Interno — Spiegazioni del Ministro — Considerazioni del Senatore Mamiani — Replica del Senatore Brioschi — Dichiarazioni del Ministro dell'Interno — Ordine del giorno del Senatore Mamiani, appoggiato — Nuove dichiarazioni del Ministro e del Senatore Mamiani — Preghiera del Senatore Brioschi — Nuovo ordine del giorno del Senatore Mamiani, accettato dal Ministro — Istanza del Senatore Brioschi, cui aderisce il Senatore Mamiani — Ritiro dell'ordine del giorno — Proposta del Senatore Alfieri, cui si associa il Presidente del Consiglio, approvata all'unanimità — Proposta del Senatore Finali, approvata — Preghiera del Presidente del Consiglio — Suspendesi la discussione sul progetto per la istruzione obbligatoria ed intraprendesi quella del progetto per tassa di fabbricazione e consumo sugli zuccheri indigeni e variazioni ad alcuni articoli della tariffa doganale — Discorso del Senatore Pepoli G. contro il progetto — Considerazioni e domande di schiarimenti del Senatore Finali — Motivazione di voto del Senatore De Cesare — Considerazioni del Ministro delle Finanze — Repliche dei Senatori Pepoli G. e Finali e del Ministro delle Finanze — Considerazioni del Senatore Cambray-Digny, Relatore — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli del progetto — Il Senatore Tabarrini legge il progetto d'indirizzo a Sua Maestà, approvato all'unanimità — Scrutinio segreto del progetto di legge: Tassa di fabbricazione e consumo sugli zuccheri indigeni e variazioni ad alcuni articoli della tariffa doganale — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e il Ministro della Pubblica Istruzione, più tardi intervengono i Ministri dell'Interno, degli Esteri, della Marina, della Guerra e dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, Segretario, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. Alcuni cittadini della città bassa di Sondrio hanno presentato al Senato un'istanza relativa all'imposta dei fabbricati, e siccome questa istanza si collega col progetto di legge che verrà in discussione quanto prima, io farei preghiera al Senato di dichiarare d'urgenza l'istanza medesima e di demandarla al

l'Ufficio Centrale incaricato della disamina di quel progetto di legge.

PRESIDENTE. Avverto il Senatore Torelli che, a tenore del nostro Regolamento, quando viene presentata qualche petizione che ha attinenza ad un progetto di legge già inviato allo studio di un Ufficio Centrale o di una Commissione, la petizione si trasmette immediatamente a quell'Ufficio, o a quella Commissione perchè ne tenga conto nella sua Relazione.

Ciò si è fatto eziandio per le petizioni riguardanti il progetto sulla tassa dei fabbricati.

Atti diversi.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del seguente sunto di petizione:

« I cittadini della bassa città di Sondrio componenti il Consorzio del Mollero, domandano che nella prossima revisione delle leggi d'imposta sui fabbricati, si provveda a che nella determinazione del reddito imponibile delle loro case ed opifici, sia portato in deduzione del reddito lordo la tassa comprensoriale, la quale, prima ancora che verun debito li tenga verso lo Stato per la tutela delle loro case, essi pagano per l'esistenza medesima di quelle ».

PRESIDENTE. Questa petizione, giunta or ora al Senato, è appunto quella cui accennava il Senatore Torelli. Essa viene tosto rimessa alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge: Modificazioni alle leggi d'imposta sui fabbricati.

Fanno omaggio al Senato :

Il Senatore conte di Campello, di alcuni esemplari di un suo dramma intitolato *Ladislao di Durazzo*, con aggiunta del libro XIV della *Storia inedita di Spoleto*.

Il presidente della R. Deputazione di storia patria nelle provincie modenesi, del volume VIII degli *Atti e Memorie di quella R. Deputazione di storia patria*.

Il principe Pietro Fronebetzhoy, di un suo opuscolo *Sull'eucalipto*.

I Prefetti di Bari, Caltanissetta, Treviso, Siracusa e Pesaro, degli *Atti* di quei Consigli provinciali dell'anno 1876.

Seguito della discussione del progetto di legge: Obbligo dell'istruzione elementare.

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Ministro dell'Interno, riprenderemo la discus-

sione del progetto di legge: Obbligo dell'istruzione elementare.

Siamo rimasti all'art. 7; se ne dà lettura.

(V. *infra*.)

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Senatore Lauzi.

Senatore LAUZI. Signori Senatori. Dimorando spesso in mezzo a comuni campestri, mi era formato da tempo un concetto sul modo col quale potessero meglio funzionare le scuole elementari in quei luoghi. E questo mio pensiero tanto più m'incoraggio ad esprimere al Senato, in quanto che appunto ieri udii con piacere le parole dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, il quale diceva che nel presentare questa legge era scopo del legislatore di rendere più facile, di rendere, per così dire, possibile, anche nei comuni campestri, le scuole.

La cosa che mi ha colpito sempre è questa, che colla durata delle scuole di dieci mesi (perchè cominciano sul finire dell'ottobre e si prolungano fino all'agosto), è impossibile che quelle scuole sieno frequentate e quindi diano quel frutto che sono destinate a dare.

Non è malvolere, non è ignavia, che trattiene i contadini dal continuare a tenere nella scuola i fanciulli, ma sono i bisogni, bisogni assoluti nel piccolo regime economico dei contadini, che impediscono che ad un certo punto dell'anno i ragazzi possano continuare a frequentare le scuole.

Io vedo infatti che all'aprirsi dell'anno scolastico le iscrizioni si fanno numerosissime. — In piccoli comuni si hanno centinaia di ragazzi d'ambo i sessi, iscritti e non solamente iscritti, ma centinaia di ragazzi che realmente vanno alla scuola, in modo che qualche volta lo stesso locale delle scuole riesce perfino poco capace a contenere i fanciulli, benchè appropriato al bisogno medio della località. Questo stato di cose dura per tutto l'inverno.

Dalla metà d'aprile in poi i cento diventano cinquanta, e poi trenta, e poi venti, e finisce che nell'estate più che dieci o dodici bambini non restano alle scuole, e sono i figli, non già di contadini, ma di esercenti o di piccoli proprietari, i quali non hanno bisogno dell'opera dei loro piccoli figli per trarre innanzi la vita.

Nel corso di questa discussione ho udito accennare quasi con rimprovero alla bambina che si vede condur la pecora od altro animale domestico, quasi che fosse una colpa; no; è

una dura necessità; si può compiangere quella famiglia che è obbligata a servirsi anche dei piccoli figli in occupazioni domestiche o agrarie, ma non si può loro farne un'accusa.

Quindi il mio concetto, che ebbi l'onore di comunicare al compianto nostro Collega Matteucci quando reggeva l'istruzione pubblica, ma che non ebbe tempo di aver corso, era questo: che, cioè, nelle campagne il corso continuato delle scuole elementari si restringa alla stagione invernale, comprendendovi una parte dell'autunno ed una di primavera, cioè dalla metà di novembre alla metà d'aprile.

Ma non vorrei poi che nell'estate l'istruzione fosse abbandonata, e una ripetizione d'insegnamento ed un'ulteriore spinta a quelli che fossero rimasti un poco indietro amerei la si dovesse dare nel corso delle vacanze, specialmente nei giorni festivi.

Con questi pensieri, appena ebbi cognizione di questo articolo 7° mi rallegrai, sembrandomi che contenesse veramente il concetto mio, e compisse a questo mio desiderio; ma esaminato poi per bene, mi lasciò qualche dubbio sulla coerenza dell'articolo al mio concetto, sul che mi permetterò di trattenermi per breve tempo il Senato.

L'art. 7 comincia:

« Le Giunte comunali hanno facoltà di stabilire, di consenso col Consiglio scolastico provinciale, la data dell'apertura e della chiusura dei corsi nelle scuole elementari. »

Ora, qui mi nasce un dubbio pel quale rivolgo una domanda, sia all'onorevole Ministro, sia all'Ufficio Centrale.

Questa disposizione tiene interamente luogo di quella che ora è vigente, e che fissa in generale l'epoca di apertura e di chiusura delle scuole? ovvero non è che un'eccezione per alcuni casi?

Nel primo caso il mio concetto resta perfettamente adempiuto in questa parte, giacchè non dubito che le Giunte comunali potranno combinare col Consiglio scolastico in qual tempo possa essere aperta e quanto durare la scuola secondo le condizioni dei luoghi e secondo le pratiche agrarie.

Il seguito dice: « Durante l'epoca delle vacanze gli alunni avranno l'obbligo di frequentare le scuole festive, colà dove queste si trovassero istituite. »

Anche questo è precisamente il compimento del mio desiderio se le risposta al primo quesito è che dappertutto la Giunte possano stabilire l'epoca dell'apertura e della chiusura delle scuole, secondo le condizioni locali. È poi beninteso che le scuole domenicali, o festive, devono nelle prolungate vacanze essere obbligatorie sì pel maestro, che pei scolari.

Nell'ultima parte non ho osservazioni a fare.

Io preferisco le scuole festive alle serali in genere, perchè veramente le scuole serali non sono possibili che durante le invernate, nelle lunghe sere d'inverno; nell'estate non sono possibili giacchè il contadino si può dire che va a riposo appena caduto il sole e si alza col sole per i suoi lavori, e non è possibile quindi pensare a scuole durante la sera.

Essendo poi d'accordo coll'onorevole signor Ministro e con varî degli oratori che mi hanno preceduto, che l'istruzione religiosa sia lasciata alla famiglia, così intendo che le scuole festive sieno ordinate in modo che i fanciulli non sieno impediti di assistere ai sacri riti, e di ricevere la religiosa istruzione.

Esposto questo concetto, non mi resta che a pregare l'onorevole Ministro e l'Ufficio Centrale di dirmi se veramente ho bene interpretato il senso dell'articolo; in questo caso fo preventivamente i miei più vivi ringraziamenti.

PRESIDENTE. Il Ministro dell'Istruzione Pubblica ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'on. Lauzi considera che in diversa maniera debba esser presentato un ordinamento scolastico secondo che si discorre di comuni i quali generalmente diciamo urbani, oppure di comuni rurali; e discorrendo specialmente di questi ultimi, espresse un desiderio il quale è un'opinione antica sua, che la durata dell'anno scolastico non si uniformi a quello che è prescritto per le scuole delle città.

Esso crede sia utile che in alcune stagioni, specialmente quelle le quali tornano più acconcie ai lavori delle campagne, non siano i figliuoli dei contadini obbligati di andare alla scuola, e che si trovi modo di mantenere durante queste necessarie vacanze quella specie di istruzione che già possono avere ricevuto.

Parendo a lui che nell'articolo 7 vi fosse qualche cosa la quale rispondeva a questo, domandava se la facoltà che hanno le Giunte

comunali di stabilire la detta apertura e chiusura dei corsi nelle scuole elementari, si intende nel senso che ad esse spetti solamente dire se si debba cominciare piuttosto al giorno tale che al tale altro, ovvero nel senso pure che possano determinare esse medesime ancora così la data del principio e del fine, come eziandio la estensione e durata del corso.

E conoscendo che tale durata era regolata dalla legge precedente, domanda se le Giunte comunali si debbano uniformare alle prescrizioni della legge antecedente, oppure acquistino, per quella che si discute, la nuova facoltà di determinare la data e la durata del corso.

È evidente che discorrendo di questa legge le difficoltà più gravi si devono trovare in un doppio ordine di cose; le une che riguardano le famiglie, e di queste abbiamo già sufficientemente discusso; le altre che riguardano i Comuni del Regno, che si trovano anche dinanzi all'obbligo dell'istruzione in condizioni molto diverse.

Non è neanche conveniente considerare che la popolazione scolastica di tutti questi comuni, grandi e piccoli, diversamente collocati con industrie, esercizi, mestieri, arti particolarissime, possono essere chiamati pel tempo medesimo, per i giorni medesimi, alla scuola.

Quindi la legge scrivendo l'articolo 7 teneva l'occhio rivolto ai comuni rurali; e si occupava principalmente di non impedire che, col pretesto di fare attendere ai lavori campestri, si cercasse una ragione per non mandare i ragazzi alla scuola. Quindi non è esatto dichiarare che l'art. 7 come è, lascia ai comuni il determinare la durata del corso. E siccome questa facoltà potrebbe qualche volta essere un poco eccessiva, così domando il parere e l'approvazione del Consiglio scolastico, il quale vicino ai luoghi e con la perfetta conoscenza delle cose e degli uomini può conoscere fin dove sia conveniente di adottare la proposta del Consiglio comunale.

Ora, siccome tutto ciò era quello che importava all'on. Senatore Lauzi, così io credo che egli debba riconoscere nell'art. 7 la soddisfazione dell'antico suo desiderio.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Nell'art. 7 è detto:

«Le Giunte comunali hanno facoltà di stabi-

lire, di consenso col Consiglio scolastico provinciale, la data dell'apertura e della chiusura dei corsi nelle scuole elementari. Durante l'epoca delle vacanze, gli alunni avranno obbligo di frequentare le scuole festive colà dove queste si trovassero istituite.»

A questo proposito l'onorevole Relatore Tabarrini, nella sua dotta Relazione, che bene a ragione l'onor. Senatore Rossi lodò e chiamò tutta oro, alla pagina 3 ha fatto la seguente osservazione:

«A ciò appunto intende di provvedere, per ora almeno, la legge, prescrivendo l'obbligo pei fanciulli usciti dalla scuola elementare di frequentare le scuole serali e domenicali.

«Specialmente queste ultime potrebbero, se ordinate a dovere, dare l'istruzione complementare, o mantenere almeno l'abito del leggere e dello scrivere fino al tempo in cui il giovane, cadendo nella leva, passi alle scuole reggimentarie.

«Le scuole serali possono servire per gli adulti; ma le domenicali, se accogliessero i fanciulli usciti dalle elementari, potrebbero dar loro quella continuazione d'insegnamento che non è possibile procacciare altrimenti. Il Ministro, che ha in mano il fondo dei sussidi, potrà promuovere largamente queste scuole, indirizzandole al fine indicato e completando, per questa parte, le disposizioni necessariamente manchevoli della legge.»

Io approfitto di questa savia avvertenza dell'onorevole Relatore Tabarrini per fare una preghiera all'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione; e la preghiera si è che voglia ottenere dal Parlamento un maggior fondo per questi sussidi da distribuirsi per le scuole. Il Parlamento tutti gli anni fa un discreto assegno da distribuire in sussidi alle scuole; ma è cosa di fatto che quest'assegno non può bastare a tutti i bisogni, perchè sono molti gli istituti che devono essere sussidiati.

Questa legge sull'istruzione elementare obbligatoria, alla quale di buon grado io darò voto favorevole, accresce sempre più il bisogno dei detti sussidi, ed io ho voluto approfittare di questa occasione per muovere all'onorevole signor Ministro Coppino la preghiera che voglia fare ogni sforzo, perchè il Parlamento con ogni possibile larghezza aumenti l'assegno destinato ai sussidi da largirsi a beneficio della istruzione.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1877

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Il Ministro dell'Istruzione Pubblica è perfettamente d'accordo col giudizio dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, dove egli attribuisce molta maggiore importanza alle scuole domenicali che non alle scuole serali; alle scuole domenicali congiunte collo scopo di questa legge medesima, la quale sarebbe incompleta se non trovasse un congegno che rispondesse a due cose che non può sufficientemente fare, e sono quelle che, per dirla schietta, nessuna di cotali leggi fa perfettamente in nessuna parte del mondo. Primo di dare un'istruzione abbastanza larga e completa pur tenendo conto delle condizioni sociali; secondo, di assicurarsi che l'istruzione la quale nei primi anni si riceve, con l'avanzare di essi non si dimentichi; cosicchè uno dopo essere entrato nella società come alfabeto, al momento che gli arriveranno le importanti funzioni della vita, o dovrà presentarsi innanzi al Consiglio di leva, o innanzi al Giudice, o innanzi al Sindaco, non sia costretto a dichiararsi, come se mai nulla non avesse appreso, illetterato. La scuola domenicale può fare l'una e l'altra di quelle due cose; le quali, evidentemente, sono così congiunte che il Ministero deve pensare e deve cercare di provvederci. L'onorevole Senatore Chiesi ha messo il dito sull'argomento principale il quale si possa addurre non solo in questa, ma in moltissime delle questioni le quali non riguardino solo l'istruzione elementare.

Egli dice: Io prego il Ministro a voler procurare che il Parlamento gli conceda, l'anno venturo, per l'applicazione di questa legge un più grosso sussidio che non sia quello annualmente stanziato. Quale sia il sussidio stanziato quest'anno, niuno lo sa meglio dell'onorevole Senatore Chiesi che è uno degli onorevoli membri del Parlamento, il quale da molto tempo consacra tutta la sua attenzione alla ripartizione equa e saggia di quest'aiuto all'istruzione elementare.

La legge per l'aumento di un decimo allo stipendio dei maestri elementari approvata nell'anno passato avea recato con sè un 200 mila lire d'aumento. Quando io pensava a presentare questa legge, ho dovuto per procedere con

serietà e non accrescere le delusioni, procurarmi il viatico, e mi rivolsi all'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze e gli ho detto: La legge sull'obbligo dell'istruzione elementare per essere introdotta innanzi al Parlamento, abbisogna, nella misura la più ristretta, di un milione indipendentemente da tutto quello che già abbiamo stanziato per sussidi. Il Ministro delle Finanze ha fatto in modo che presagendo le spese e le entrate per l'anno venturo, il milione a me promesso col l'attuazione di questa legge entri nelle spese ordinarie che debba fare lo Stato; quindi per parte del Ministero Ella vede che non sarà fatta una grandissima cosa, ma notevole certamente ed importante, perocchè poche leggi di istruzione obbligatoria in una nazione giovane sono uscite subito con un conforto di questa natura; tanto più se consideriamo che già abbiamo un milione e 700 mila lire, e altro di aiuto all'educazione popolare.

Quindi il rinforzo che viene ad avere l'istruzione elementare, e il nobile esempio che dà il Governo, esempio che, sono certo, sarà seguito dal Parlamento, tornerà di sprone efficace ai Comuni, i quali cesseranno di lamentare un poco la propria spesa, alloraquando tutto quello che è più elevato nello Stato, cioè la Camera e il Senato assisteranno il Ministero nello stabilire questo fondo che per parte nostra è entrato nella economia generale.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Ho chiesto la parola per ringraziare l'onorevole signor Ministro delle fatte dichiarazioni; e non dubito che tanto la Camera elettiva, quanto il Senato vorranno assecondare i generosi propositi dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, darò nuova lettura dell'articolo 7° per metterlo ai voti.

Art. 7.

Le Giunte comunali hanno facoltà di stabilire, di consenso col Consiglio scolastico provinciale, la data dell'apertura e della chiusura dei corsi nelle scuole elementari. Durante l'epoca delle vacanze gli alunni avranno obbligo di frequentare le scuole festive colà dove queste si trovassero istituite.

Compiuto il corso elementare inferiore, gli alunni dovranno frequentare per un anno le scuole serali nei comuni in cui queste saranno instituite.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Nella tornata di ieri io aveva rivolta un'interrogazione all'Ufficio Centrale, la quale, se il Senato me lo consente, ripeterò oggi facendola precedere da brevi considerazioni.

Si è detto più volte che si è voluto allestire un progetto di legge il quale fosse conforme alle circostanze, alle esigenze, alla portata del paese; e quindi si è aggiunto che la natura e l'indole delle pene dovesse quasi essere morale anzi che coercitiva.

Ciò non ostante si è comminata una pena pecuniaria, la quale può ascendere sino a lire dieci, contro coloro che si rendessero colpevoli dell'inadempimento dell'obbligo imposto dall'articolo 2.

Ora, se così è, perchè non si rassicura parimenti con una sanzione penale anche l'adempimento dell'obbligo, prescritto dall'articolo 7, di frequentare anche le scuole festive e le scuole serali là dove sono instituite? O niuna pena, qualunque sia la violazione della legge, oppure una pena proporzionata alla mancanza commessa.

Soltanto così noi avremo una coerenza, una concordanza fra le diverse disposizioni del progetto.

Preveggo che mi si opporranno due obiezioni di diverso genere. In primo luogo mi si può rispondere, che male potrebbe prescriversi un esame, od un esperimento qualsiasi ai fanciulli che frequentano le scuole festive e serali.

Inoltre mi si può osservare, che è molto più importante la scuola elementare inferiore, di quello nol siano le scuole festive e le serali, e che perciò queste due considerazioni spiegano abbastanza il perchè della differenza, cioè il perchè si commina una pena contro coloro che trascurano di inviare i ragazzi alle scuole inferiori elementari, e niuna invece è stabilita contro gli altri che non si curano della frequenza de' fanciulli alle scuole festive e serali.

Al primo obbietto io potrei contrapporre, che il progetto commina la stessa pena pecuniaria, estensibile a lire 10, anche contro coloro, i quali

sono obbligati ad inviare i ragazzi alla scuola elementare inferiore sino all'età degli anni dieci compiuti, malgrado che per questi ragazzi del decimo anno non sia stabilito nè esame, nè esperimento di sorta.

Alla seconda obiezione dovrei rispondere, che altro è la pena, altro la graduatoria di essa; evidentemente la pena deve essere proporzionata alla mancanza e quindi più grave dove la colpa è maggiore, e più lieve dove è minore.

Ma lo stabilire una pena contro i trasgressori di un obbligo, e non comminarne nessuna per i violatori di un'altra obbligazione che pure si crede conveniente di imporre colla stessa legge, parmi sia lo stesso, che rendere questa seconda obbligazione illusoria, platonica, una lettera morta.

Ho chiamato l'attenzione del Senato su questa lacuna del progetto, e mi basta, perchè non mi pare il caso di una proposta.

Sarò però grato all'Ufficio Centrale ed al signor Ministro, se vorranno essermi cortesi di una risposta.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole Senatore Cavallini crede di scorgere una inuguaglianza di trattamento tra l'obbligo delle scuole ordinarie elementari e quelle festive. Noi in determinate condizioni diciamo l'una e l'altra essere obbligatorie, ma non apportiamo all'una e all'altra la medesima sanzione, e chiede che ne pensi io. Per prima cosa risponderò che il suo ragionare mi pare molto logico, e quindi non posso non riconoscere la giustezza della conseguenza che ne deduce. Esaminiamo il suo discorso. Egli dice: voi mettete l'obbligo di frequentare la scuola festiva là dove c'è. Se non v'aggiungete anche una sanzione penale, della cui scala ed importanza io non discorro, il vostro obbligo sarà poco efficace. I risultati che sperate di ottenerne saranno di conseguenza lievi e da nulla. Così dice l'onorevole Senatore Cavallini; ora io non voglio negare nessuna di queste osservazioni. Dirò solo che la Camera d'onde è sorto il concetto di quest'aggiunta, ha veduto ed esaminato la questione da questo aspetto. Il corso elementare inferiore è qualche cosa di stabile, di certo, determinato; governato da leggi, obbligato a sorgere da per

tutto. In ragione di questa sua fissità sta la ragione dell'obbligo e la sanzione della pena. La scuola festiva non è ancora nel nostro ordinamento scolastico.

È senza dubbio una buona, una stupenda istituzione, sorta per quella necessità lungamente sentita e che io accennava prima; sorta come la scuola serale da desiderio di trarre dall'ignoranza dell'alfabeto anche coloro i quali non potevano essere considerati più come fanciulli e che non era conveniente mandare a sedere sui banchi della scuola elementare. Sorta poi come mezzo di difendere l'istruzione, di qualunque genere essa fosse, ma in ispecie di perfezionare l'istruzione elementare, la quale sarebbe troppo poca cosa se si riducesse solamente a quel tanto che se ne riceve nei primi anni. Ma stando ancora l'incertezza di quest'istituzione, incertezza legale, perchè non c'è legge che la determini, parve che il voler mettere una sanzione penale, la quale, se pure dovrà o potrà venire, ciò non accadrà che più tardi, potesse aumentarci adesso le difficoltà e gli ostacoli.

Se adunque non si fece come sarebbe parso bene all'onorevole Senatore Cavallini, non è già per non aver visto, oppure non avere apprezzato il valore delle considerazioni da lui fatte, ma per ragioni di convenienza, delle quali facilmente ciascuno si rende conto. Essa nasce da questa legge, la quale vuole veramente mettere la pena, qualunque essa sia, senza discorrere della importanza di essa; non fa sopra essa il più sicuro affidamento. Le basta insomma che la sanzione ci sia, e che questo reato, dirò così, abbia veramente il carattere di reato perchè possa essere punito.

Certamente si dovrà venire a quello a cui accenna l'onorevole Cavallini; anzi questo è un debito dell'Amministrazione; ma ci si verrà quando già quest'ordinamento funzioni, dovendosi provvedere per legge, perchè la scuola festiva, che per l'istruzione popolare considerata sotto i due rispetti e di istruzione e di educazione ha una importanza massima, sia una vera istituzione discussa nel Parlamento e da esso votata e sanzionata dal Re. Allora noi potremo applicare quello che fin d'ora confesso essere molto plausibile, per le ragioni appunto che disse l'onorevole Senatore Cavallini.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola,

metto ai voti l'articolo 7 del quale ho dato lettura. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

**Interpellanza del Senatore Brioschi
al Ministro dell'Interno.**

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Chiedo scusa al Senato se ho ritardato di poco ad intervenire alla seduta. Ad attirarmi la benevolenza del Senato credo fargli cosa grata dandogli comunicazione di un telegramma che testè ho ricevuto dal Prefetto di Palermo, così concepito:

« La costanza nel vivo proposito ha finalmente trionfato. Oggi squadriglieri uniti bersaglieri carabinieri riuscirono sorprendere e accerchiare banda Leone nell'ex feudo Trabia e dopo lungo combattimento rimasero uccisi briganti Leone, Randazzo e Salpietra. Operazione diretta dal delegato Lucchesi. Firmato Malusardi. »

Questa notizia deve arrecare grandissimo piacere al Senato ed a quanti amano l'ordine in Italia. Distrutta questa banda, noi possiamo quasi affermare che per la prima volta il brigantaggio è completamente distrutto in tutte le provincie del Regno, cosicchè l'ordine, la tranquillità e la sicurezza pubblica in Sicilia è ristabilita, senza ricorrere a misure eccezionali, (*Penissimo.*)

L'on. Senatore Pepoli, quando si discuteva il bilancio di prima previsione del mio Ministero, mi rivolgeva talune raccomandazioni, alle quali io rispondeva esprimendo la speranza, che riordinando meglio le forze del paese, la tranquillità e la sicurezza pubblica sarebbero state ristabilite.

L'on. Senatore Pepoli generosamente dichiarava allora chè, il giorno in cui codesto fosse avvenuto, si sarebbe dovuto decretare un monumento per le autorità che un tanto risultato avrebbero ottenuto.

Signori, noi non domandiamo altro monumento al Senato ed al paese, se non quello del riconoscimento de'servizi che abbiamo prestato e ci basta la soddisfazione che proviamo nella nostra coscienza di aver adempiuto ad un dovere.

Ora, o Signori, io sono a disposizione del Senatore Brioschi.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1877

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Brioschi.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su cosa?

Senatore AMARI. Sulla comunicazione testè fatta dall'onorevole Ministro dell'Interno.

PRESIDENTE. Allora scusi l'onorevole Senatore Brioschi se do prima la parola all'onorevole Senatore Amari.

Senatore AMARI. Senza pretendere alle profezie perchè, come si sa, non sono nè profeta nè figlio di profeta, io debbo ricordare che, quando pochi mesi addietro si parlò per l'appunto dei provvedimenti di pubblica sicurezza in Sicilia, io ebbi l'onore di dire al signor Ministro dell'Interno che mi augurava bene che i provvedimenti da lui iniziati potessero riescire ad effetto desiderato, imperocchè la posizione politica e parlamentare del Ministero, era tale che nessuno de' precedenti si era trovato in grado di potere sciogliere meglio di esso il difficilissimo problema della sicurezza pubblica in Sicilia.

Io dunque mi rallegro molto della comunicazione fatta dal signor Ministro. Certamente io non credo che con questo fatto, si possa dire assolutamente finito il brigantaggio in Sicilia, ed in tutto il resto d'Italia. Io lo auguro, ma non mi pare che questo basti per dire assolutamente finito il brigantaggio e rassicurata l'isola e tutte le altre provincie; pure si è fatto certamente un gran passo.

Io mi rallegro con le autorità pubbliche della Sicilia, e principalmente della provincia di Palermo, le quali con la loro efficacia e con la loro fermezza, hanno potuto produrre questi effetti desideratissimi, ed arrivare a diminuire di molto i mali che si sperimentavano nella pubblica sicurezza in Sicilia. Io so bene che s'è provato di conseguire questo scopo senza leggi eccezionali, chiudendo un pò gli occhi sulle piccole deviazioni, sulle piccole eccezioni che si possono fare nell'osservanza della legge.

Quando con ciò si arrivava a risultati così importanti, non sono io quello che ne biasimerò le autorità pubbliche di Palermo.

Io me ne rallegro coll'onorevole Ministro dell'Interno, al quale la fortuna è spesso amica, e gli ha giovato anche questa volta col porgergli un contravveleno all'interpellanza che sta per indirizzargli l'onorevole Brioschi.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io ringrazio l'onorevole Senatore Amari delle lodi che ha fatto alle Autorità di pubblica sicurezza, ma, me lo permetta, egli ha creduto che io volessi adoperare un contravveleno all'interrogazione dell'onorevole Senatore Brioschi. È in errore; e fra poco vedrà che io non ho bisogno di contravveleni: però mi perdoni se io debbo osservare che egli ha voluto avvelenare le parole di lode rivolte alle Autorità di pubblica sicurezza in Sicilia. Egli ha detto che non crede finito il brigantaggio. Intendiamoci bene: io credo quasi finito il brigantaggio in Sicilia e nelle provincie meridionali, e con ciò alludo a quel brigantaggio che esisteva. Certamente, se il Governo si addormentasse, se il Governo rallentasse le redini, si riprodurrebbe il brigantaggio. Il Senato si ricorderà che, quando io ebbi a parlare di questa questione, distinsi in due tempi la cura; e dissi che il secondo periodo è da ritenersi più difficile del primo. Affermando che il brigantaggio è quasi finito in Sicilia e nelle provincie meridionali, va inteso così, cioè che le bande dei briganti, che esistevano in Sicilia e nelle provincie meridionali, sono quasi completamente distrutte; ma se il Governo rallentasse la sua azione, ben presto si riprodurrebbero.

L'onorevole Senatore Amari ha pure fatta un'altra osservazione: ha detto che, quando si chiude un poco un occhio, si riesce.

Io potrei rispondere che prima di me si tenevano chiusi tutti e due gli occhi, e non si riusciva; potrei rispondere che ho trovato una cifra spaventevole di ammoniti, e che li ho ridotti alla metà; potrei rispondere che ho applicato in tutto il suo rigore, ma in tutta la giustizia ed in tutta imparzialità, la legge. Siccome però non è mio intendimento di sollevare in questo momento siffatte discussioni, così mi limito a dichiarare che desidero l'onorevole Senatore Amari tenga aperti tutti e due gli occhi. Se il Governo ha mancato in qualche cosa, se le Autorità hanno oltrepassate le facultà che le leggi loro consentono, anche avendo ottenuto buoni risultati, è utile, anzi è doveroso che il Parlamento intervenga e giudichi degli atti del Governo. Il Parlamento potrà valutare il risultato e tener conto del fine;

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1877

potrà accordare al Governo un *bill* d'indennità; ma ritengo che sarebbe un sistema pericoloso quello di approvare gli atti del Governo, quando si fossero oltrepassati i limiti assegnati dalla legge.

Io non accetto la benevola teoria dell'onorevole Senatore Amari sulla chiusura di un occhio, ed a suo tempo domanderò al Senato ed alla Camera li tenga aperti tutti e due.

Le autorità che sono in Sicilia possono realmente dirsi benemerite, perchè affrontando gravi pericoli, sono riuscite a così felici risultati, senza violare la legge.

Per persuadersi dei pericoli, basta ricordare che pochi giorni or sono un delegato di pubblica sicurezza ha corso quello di restar sepolto sotto le macerie della sua casa nella quale era stata praticata una mina.

Io quindi desidero che il Senato, la Camera dei Deputati ed il paese abbiano un sentimento di benevolenza verso questi uomini che, mettendo in pericolo la loro vita, rendono un grandissimo servizio al paese.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Certamente io non voglio che il Senato invece di una interrogazione sola ne abbia a sentir due; io ho presa la parola per dimostrare compiacenza dell'annuncio datoci poc' anzi dal signor Ministro, e non per muover appunti a lui e molto meno alle autorità di Sicilia, le quali hanno ottenuto un risultato felicissimo. Io mi auguro che la prima parte della cura alla quale accennava l'onor. Ministro sia veramente finita, e che quindi si passi alla seconda, cioè si pensi alla malattia cronica.

Senatore DI SORTINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DI SORTINO. Ho chiesta la parola per fare una semplice dichiarazione.

Io non ho che parole di ammirazione e di encomio per quanto hanno fatto il Governo e le Autorità locali onde restaurare in Sicilia la pubblica sicurezza con la distruzione delle bande armate che la scorazzavano.

Son sicuro che la grande maggioranza dei Siciliani divide la mia idea.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Io non entro nella que-

stione sollevata dall'onorevole Amari; però io non posso lasciar passare senza osservazione una parola forse sfuggita all'onorevole signor Ministro, e certo pronunziata senza intendimento di offendere le Amministrazioni precedenti, ed è che il Gabinetto attuale abbia inviato a domicilio coatto un numero molto minore d'individui, di quello inviatovi dai suoi antecessori.

Si è più volte parlato, e nel Parlamento e fuori, delle ammonizioni delle persone sospette sottoposte a domicilio coatto, del numero loro stragrande, e persino dell'abuso che se ne è fatto.

Fu anche annunciato che l'attuale Ministro dell'Interno aveva nominata una Commissione speciale per rivedere tutta questa serie di invii a domicilio coatto, e riferirgli, se per avventura qualcuno fosse meno conforme alla legge, o dettato da intendimenti politici anzichè di vera polizia contro le persone sospette di reati comuni.

Ebbene, io che ho pure appartenuto ad una delle Amministrazioni precedenti, sebbene non ne occupassi il più alto grado, sento il bisogno ed il dovere di dichiarare e protestare che qualunque sospetto, qualunque dubbio è destituito di ogni minimo e qualsiasi appoggio, poichè in un argomento così grave e delicato, quale è quello che concerne la libertà dei cittadini, niuna deliberazione veniva presa se non dopo le più minute, le più ponderate investigazioni ed il più accurato esame.

Secondo la legge, niuno può essere mandato a domicilio coatto se non dopo che siavi ammonizione da parte del Pretore, e di poi siasi contravvenuto alla seguita ammonizione.

Delle ammonizioni non debbo parlare, perchè queste non riguardano il Ministero dell'Interno, ma concernono la magistratura, la quale è dall'autorità politica affatto indipendente.

Mi limito dunque alla parte che incombeva all'Amministrazione dell'interno.

Il Ministro, non dirò a scanso di sua responsabilità, ma a maggiore garanzia di tutti i cittadini, aveva istituita una Commissione permanente, che radunavasi pressochè ogni settimana, la quale aveva l'incarico di pronunciare su tutte le proposte fatte dai Prefetti per il domicilio coatto. La Commissione era composta del Segretario generale che ne era il presidente,

del direttore generale delle carceri, di un membro del Consiglio di Stato, di un sostituto Procuratore generale e del capo di divisione della pubblica sicurezza.

Parmi che una Commissione in tal modo composta ben potesse rassicurare chiunque che ogni cosa sarebbe proceduta, come infatti procedette sempre, colla massima regolarità.

Non aggiungo altro, perchè le cose da me esposte credo bastino a giustificare pienamente la Amministrazione, alla quale ho avuto l'onore di appartenere, e prego il signor Ministro a dichiarare nettamente, se nelle investigazioni che ha istituito abbia scoperto un caso solo, nel quale non si sieno scrupolosamente osservate le leggi.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'onorevole Cavallini sa che io ho già dichiarato nell'altro ramo del Parlamento che la Commissione da me nominata per esaminare i domiciliati coatti, ha trovato che non ve n'erano per ragioni politiche. Egli ora mi domanda se tutti i domiciliati coatti furono colpiti legalmente.

Rispondo che tutti furono colpiti legalmente, come li ho colpiti io da che sono al Ministero.

Però, quando dovrà farsi questa discussione credo sarà bene ristabilire i fatti e fare intervenire l'autorità del Senato, ed il Parlamento per approvarli.

Io desidero che le mie parole siano interpretate bene, e non nel senso di giustificare me ed aggravare i miei predecessori, coi quali faccio in questa causa comune.

(Bene.)

Senatore AMARI. È questione di ordine pubblico...

MINISTRO DELL'INTERNO. Per ora dirò che nel periodo di 10 anni sono stati ammoniti (e bisogna fare una distinzione tra ammoniti e condannati a domicilio coatto) nel periodo di 10 anni secondo la statistica che ho fatto compilare nel mio Ministero quanto più esattamente era possibile, è risultato che il numero degli ammoniti era di circa 112,000. Io ho creduto utile di fare riesaminare dai Prefetti, dalle autorità di pubblica sicurezza e dalla commissione che ho nominata tutte queste ammonizioni, ed ho trovato conveniente di ridurle della metà. Il Senato comprenderà, che anche colle mi-

gliori intenzioni del mondo non è possibile di non andare incontro a certi inconvenienti; quindi non bisogna meravigliarsi se qualche volta accade che sia ammonito un individuo che non n'è rigorosamente meritevole.

La verità è, che quasi tutti gli ammoniti lo sono stati e lo sono per gravi motivi.

L'onor. Cavallini vorrebbe si sapesse il numero delle ammonizioni e dei domiciliati coatti del tempo in cui egli era segretario generale. Io dichiaro che in quel tempo sono stati mandati a domicilio coatto quelli che lo meritavano come adesso sono mandati quelli che lo meritano. Non può farsene una questione di numero.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Desidero anche io di manifestare la mia soddisfazione pel risultato conseguito e per ottenere il quale non fu d'uopo ricorrere a nessuna legge eccezionale.

Allora io manifestai l'opinione che colle leggi esistenti, e procurando sopra tutto l'accordo fra l'Amministrazione della pubblica polizia e la Magistratura si sarebbe raggiunto lo scopo; ebbene, vedete che mediante quest'accordo le leggi attuali bastarono a raggiungere lo scopo desiderato.

È perciò che io mi rallegro sinceramente di quanto si è conseguito in questo primo periodo, e confido, e desidero e fo voti che nel secondo periodo voglia l'on. sig. Ministro tener presenti tutti i consigli delle persone che conoscevano lo stato delle cose e che non le esageravano; e voglia fare un Regolamento di polizia che sia conforme sopra tutto alla topografia della provincia palermitana.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Anzi tutto ringrazio l'onorevole Senatore Cannizzaro, e lo assicuro che il Governo farà tesoro di tutti i consigli, sia della Commissione d'inchiesta, che degli uomini che hanno studiato il paese.

Ho preso la parola per correggere specialmente una omissione colpevole da parte mia.

Io credo che sia debito di giustizia di tributare le maggiori lodi al concorso del paese.

È giusto si sappia. Fino a qualche tempo fa le autorità non erano molto secondate dai Municipi e dal paese. Era penetrato un panico, e

tutti si chiudevano nel silenzio; e spesso accadeva che i Municipi, i quali dovevano concorrere colla loro azione alla persecuzione dei malfattori, divenivano di ostacolo.

Ebbene, io debbo dichiarare che da qualche tempo a questa parte quasi tutti i Municipi di Sicilia hanno spiegato un'azione ammirevole, un coraggio non comune; e la parola coraggio è giusta, perchè non è senza pericolo che si affronta l'ira dei malfattori.

I Sindaci non rilasciano più certi certificati, e diversi Municipi hanno deliberato un premio per coloro che arrestano i malfattori.

Io non m'inebrio di questo primo risultato, non m'inebrio perchè comprendo che il cammino che ci resta a percorrere è più lungo di quello che abbiamo percorso; ma è giusto riconoscere che ciò che si è ottenuto lo si deve in gran parte al concorso del paese.

Debbo pure tributare lodi ai Deputati ed ai Senatori di Sicilia che in questo periodo ci sono stati larghissimi di consigli, e con la loro condotta hanno reso possibile che l'azione di pubblica sicurezza avesse tutto il suo sviluppo.

PRESIDENTE. Ora siamo all'interpellanza dell'onorevole Senatore Brioschi, il quale ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. Molti fra voi, egregi Colleghi, avranno negli scorsi giorni osservato al pari di me affisso alle mura di questa città un avviso di dimensioni non comuni col quale invitavasi il popolo romano ad un *meeting* convocato pel mezzogiorno di ieri l'altro nel teatro Apollo. Questo avviso o manifesto portava la seguente firma: *Il Consiglio direttivo del Circolo Centrale Repubblicano*, e nell'avviso stesso era detto che al *meeting* sarebbero rappresentati tutti i sodalizi popolari d'Italia.

È affatto superfluo per le interrogazioni che io intendo rivolgere all'onorevole signor Ministro dell'Interno il rammentare ora financo lo scopo della riunione; a me ed agli amici miei, in nome dei quali sono autorizzato a parlare, importa anzitutto di essere chiari e di non essere fraintesi.

Noi riconosciamo ed apprezziamo quanto altri mai l'importanza e l'efficacia per un popolo libero del diritto di associazione e di riunione sancito dal nostro Statuto; riconosciamo altresì che per quanto in molti casi un giudizio sulle modalità e sui limiti nell'applicazione di quel

diritto presenti non lievi difficoltà, pure esso deve essere rispettato fino allo scrupolo.

Lascio quindi in disparte la rettorica del manifesto che convocava il comizio; non mi arresto agli apprezzamenti del periodico che pubblicando le adesioni di tutti i sodalizi popolari d'Italia dovrebbe ritenersi fedele interprete degli intendimenti dei promotori del *meeting*; non mi curo perfino di farvi conoscere le deliberazioni approvate dal comizio. La questione sulla quale richiamo l'attenzione del Senato è di ben altra natura; è davanti la firma di quel manifesto che il mio pensiero si è arrestato e che ora desidero attirare il vostro.

Quella firma, mi duole il dirlo, per me e per gli amici miei fu una rivelazione; in Roma esiste dunque un Circolo repubblicano non solo, ma un Circolo repubblicano centrale. Questo Circolo è cioè il centro di una organizzazione repubblicana che abbraccia non so quanta parte del paese e di cui gli intenti non possono essere dubbî. L'estensione, la compattezza di questa organizzazione a noi non è dato conoscere, ma il fatto di altre duecento cinquanta adesioni di Società della stessa specie al *meeting* promosso dal Circolo centrale repubblicano di Roma, parve a noi degno di gravi considerazioni.

Mi rivolgo perciò all'onorevole signor Ministro dell'Interno, pregandolo di voler dire dapprima al Senato quali furono i criteri, quali le ragioni, che lo indussero a permettere che il manifesto, col quale si convocava il *meeting* tenuto ieri l'altro, portasse la firma del Consiglio direttivo del Circolo centrale repubblicano, mentre da un lato è evidente che il *meeting* avrebbe potuto aver luogo, se il manifesto fosse stato firmato in tutt'altro modo; e dall'altro è troppo chiaro che con quella firma volevasi dare a quel *meeting* il carattere di una manifestazione repubblicana.

In secondo luogo, inviterei il signor Ministro a voler esporre al Senato quale è la sua opinione intorno la importanza di questa organizzazione repubblicana che preoccupa i nostri animi; vale a dire, se egli crede che essa sia numerosa, compatta, forte, influente, come fu asserito; se abbia mezzi potenti e tali da porre in pericolo la sicurezza dello Stato e quello stesso principio monarchico che nell'adunanza

di ieri l'altro si velava sotto la denominazione di *privilegio politico*.

In una parola, se il Governo del Re divide oppure no le nostre preoccupazioni intorno il fatto venuto in più completa luce in occasione del recente *meeting*, dell'esistenza cioè in Italia di un'attiva propaganda repubblicana e di una organizzazione, la quale dà alla medesima direzione e vigore.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ho detto già che non mi sarei servito della comunicazione fatta al Senato testè, come un contravveleno, e ne do subito la prova, confessando al Senato ed all'onorevole Brioschi che quella firma, che egli giustamente biasimava, è un errore che dipese da inavvertenza.

Il manifesto fu affisso senza il visto della Questura, e l'autorità che doveva esaminarlo s'impresionò più del tenore del manifesto stesso che della firma.

Questa leale dichiarazione spero basterà all'onorevole Senatore Brioschi ed al Senato per convincerli che il Governo disapprova quella firma, e che in ogni caso non l'avrebbe permessa se l'avesse avvertita.

L'onorevole Senatore Brioschi non ha toccato il diritto di riunione, ed ha fatto perfettamente bene. Egli però si è preoccupato in certo modo dell'importanza di queste associazioni, ed in proposito interroga il Governo. La ragione principale per la quale l'onorevole Senatore Brioschi dà importanza a queste associazioni è quella del numero delle adesioni che la Società repubblicana di Roma ha ricevuto dalle provincie. Io posso assicurare l'onorevole Senatore Brioschi ed il Senato che quel numero, se pure è vero, non va considerato come manifestazione di associazioni che esistano nelle provincie, ma di qualche individuo; e coloro che molto seriamente negli anni in cui la libertà si acquistava a caro prezzo, non oggi che il proclamarla, ed anche il sostenere le opinioni più avventate, è un divertimento che costa poco, coloro che hanno percorso la dolorosa e pericolosa via delle cospirazioni, in tempi in cui era virtù cospirare, e non colpa come oggi, sanno che spesso si ricevevano delle adesioni, delle informazioni da tutte le provincie, calcolando sulle quali si faceva la spedizione dei Bandiera, il sei febbraio di Milano, a spedizione i di Sapri ed altre simili; ed al

momento dell'azione le centinaia e le migliaia di uomini promessi ed assicurati si riducevano a quel solo che li aveva promessi, e talvolta neanche a questo.

Ebbene, io posso assicurare l'on. Brioschi ed il Senato che se si facesse l'analisi delle duecentocinquanta associazioni che hanno fatto adesione all'Associazione di Roma, in grandissima parte si troverebbero individui e non associazioni. Ora non si spaventerà il Senato e l'on. Brioschi se in Italia c'è qualche migliaio di repubblicani. Quindi io, senza togliere valore a questi repubblicani, debbo francamente dichiarare che non ho veruna preoccupazione delle loro associazioni.

Il buon senso e la virtù degli italiani non si lasciano sedurre da certe parole altisonanti, da certe promesse, e da certe illusioni. Ormai, possiamo dirlo con sicurezza, che se non la unanimità, la grandissima maggioranza degli italiani ha abbandonato certi pensieri, che in altre epoche erano un dovere, ma oggi diventano una colpa.

Queste associazioni, meno talune spiccate individualità rispettabilissime, si compongono per la più parte di giovani, i quali non avendo avuto occasione di provare il loro affetto, la loro devozione al paese, ed impazienti di fare qualche cosa, trovano il modo di esplicare questo loro sentimento, che oggi costa poco, riunendosi in una associazione e proclamando certe forme di Governo filosofiche che non sono affatto attagliate ai bisogni ed all'indole del nostro paese.

Ricapitolando sulla prima parte, dichiaro senza esitazione che la firma al manifesto fu lasciata per semplice inavvertenza.

Dirò pure che coloro i quali firmavano: *Il Consiglio direttivo del Circolo centrale repubblicano*, non comprendevano che così toglievano una grandissima importanza al *meeting*, perocchè allo scopo cui mirava quel *meeting*, doveva esser tolto il colore di un partito o di una frazione, e doveva acquistare invece l'importanza di una manifestazione di tutto il partito liberale.

In quanto alla seconda parte, io assicuro l'onorevole Brioschi ed il Senato che non c'è da preoccuparci punto di queste associazioni.

Ritengo che esse rimarranno sempre nei limiti della legge, ed il Governo ha il dovere

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1877

di rispettarle; ma nell'istesso tempo io assicuro il Senato, che se queste associazioni sortissero dai limiti della legge, il Governo non mancherebbe al debito suo....

Senatore MAMIANI. Domando la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO.... Tanto verso le associazioni repubblicane, quanto verso le altre che pure esistono, e di cui io non mi preoccupo perchè non do loro grandissima importanza, ma che però non manco di sorvegliare.

Ed a questo proposito debbo ricordare all'onorevole Brioschi che l'errore involontario della firma è stato commesso anche altre volte, non per le associazioni repubblicane, ma per le altre associazioni a cui ho fatto allusione e che non nomino per ragioni che il Senato comprende.

Ritenga l'onorevole Senatore Brioschi, ritenga il Senato, e lo ritenga pure il paese, che il Governo non mancherà al suo dovere, ed il suo dovere è questo: far rispettare la legge da chiunque (*Bene.*)

PRESIDENTE. Il signor Senatore Mamiani ha la parola.

Senatore MAMIANI. Io mi sento alleggerito il cuore dalle parole udite pronunziare testè dal signor Ministro.

Essere noi o credere per lo manco di essere circondati a un tratto da associazioni numerose ed estralegali, davvero mi perturbava la mente ed opprimevami l'animo.

Dopo trent'anni di assidue fatiche, di gravi pericoli, di acerbissime prove, vedere o come nell'incubo d'un triste sogno stimar di vedere che le istituzioni nostre inviolabili sieno d'ogni parte minate e che v'abbia gente la quale cospiri per ruinarle senza bisogno di celarsi e quasi alla faccia del sole, non potea certo non recare inquietezza profonda, nè mi persuado che siavi alcun Senatore capace di serbarsi quieto e sereno nel terribile dubbio.

Ma il signor Ministro degl'Interni ci ha dapprima dichiarato qualche cosa essere avvenuta per una svista troppo infelice e per forza di circostanze al tutto materiali ed accidentali.

In secondo luogo ci assicurava che coteste associazioni hanno un nome bensì rumoroso, ma assai poca sostanza. In ultimo ci assicurava altresì ch'egli invigilerà gli atti loro con premura incessante e qualora le associazioni anzidette uscissero tanto o quanto dai termini della

legge, egli saprà ricondurle a forza alla legge medesima.

Al presente, mi si permetta che io esprima intorno al proposito qualche breve considerazione, ed io venga scusato di entrare negli elementi del diritto costituzionale. Gli è un fatto, Signori, che noi dobbiamo non pur tollerare ma sì ammettere e guarentire qualunque sorta d'opinione, insino a che serba carattere o individuale o ad ogni maniera privato. Ma alloraquando essa fa sua comparsa nel pubblico, allora che adempie un pubblico atto e l'adempie con qualche solennità e sembra di più approvato dalle competenti autorità, il signor Ministro conosce che in simile caso la mente comincia forte ad esitare ed a dire: siamo noi schiettamente nella costituzione o non siamo? Coteste associazioni sono elleno rimaste nell'essere loro privatissimo, ovvero cominciano a compiere atti di reale pubblicità e si dichiarano in faccia al mondo in maniera espressa e patente? Se tale secondo supposto fosse il vero; se delle dette Società si potesse affermare che sono pubbliche, e sono, tacitamente almeno, riconosciute dalla autorità competente, certo non farebbesi luogo a dire che il signor Ministro le reprimerebbe appena uscissero dai termini della legalità.

Per mio avviso, e giusta un certo modo di interpretare, voglio dire assumendo il fatto nella materialità sua, le associazioni di cui discorriamo, già sono fuori della legge. Io ammetto le loro buone intenzioni; io so che in tutto questo (come notava egregiamente il signor Ministro) è da scorgere piuttosto un bollire di spiriti liberali non educati, di quello che il proposito di osteggiare la costituzione del Regno d'Italia. Ma non pertanto, o Signori, noi ci fermeremo sempre a questo principio sovrano: altro è l'azione privata, ed altro la pubblica. Perocchè, quando la pubblica si confondesse con la privata, almeno in certi casi ed in certo grado, a che servirebbe la nostra legislazione sulla libertà della stampa? A che dunque la legge interviene a sopprimere, ad abolire alcune pagine della stampa, ognora che fannosi ostili pubblicamente ed apertamente alle istituzioni nostre fondamentali?

Per la ragione stessa, o miei Signori, se io piglio in mano il Codice che tuttora ci regge, io m'incontro in una definizione che mi dà

molto a pensare. Che cosa è nel linguaggio del Codice un atto di cospirazione? — È la volontà significata e assentita da tutti i membri componenti una società, è, dico, dichiarar di volere certe opere e fini volti a mutare le leggi e gli ordini dello Stato.

Ora sembra che codesti componenti il Circolo summentovato, abbiano fatto ancora qualche cosetta di più che esprimere unanimemente fra loro la volontà di fondare come e quando che sia una repubblica.

Ma converrebbe possedere più esatte notizie. Io giudico che al signor Ministro non manchino; e certo egli dee conoscere eziandio gli statuti e regolamenti dei Circoli sopracitati; e mi confido altresì ch'egli non v'abbia letto alcun proposito fermo, definito, proclamato di rivolgere le loro azioni contro nessuna delle leggi fondamentali del Regno d'Italia.

La differenza è enorme, signor Ministro, fra le due supposizioni; e mi spiego in poche parole.

Noi scorgiamo oggi nell'Impero germanico accettati in seno del Parlamento parecchi rappresentanti manifesti e notorî del socialismo.

Ognuno chiede sollecitamente in qual maniera ciò avviene. E rispondesi che ciò avviene perchè i socialisti germanici sedenti oggi nel Parlamento protestano ad alta voce di non seguire per nulla le fanatiche aberrazioni di altri convegni socialisti i quali mirano apertamente e pubblicamente a rovesciare con la forza e con qualunque mezzo violento gli ordini sociali in cui al presente viviamo. Essi vogliono e sperano che nell'Impero germanico abbiansi ad attuare quietamente di mano in mano tutte quelle idee e proposte del socialismo che sono conciliabili con lo Statuto e le leggi dell'Impero medesimo.

Sotto cotale aspetto le cose mutano e di sostanza e di forma. Se le nostre associazioni repubblicane professano senza ambagi di volere attuare quelle istituzioni sole repubblicane (meglio domanderebbersi democratiche) le quali riescono conciliabili con le leggi fondamentali dello Stato, operino pure alacramente e lavorino a posta loro, ed anche potrebbe provenirne non poco di bene. In confini siffatti il negozio può stare. Ma nè una virgola nè uno iota di più.

Ripeto che il succo e l'importanza del mio

discorso è tutta qui: a nessun Circolo, a nessuna associazione sia lecito mai nei manifesti e nei giornali che stampano, negli statuti e nei programmi che scrivono, di affermare e definire propositi non conciliabili con le leggi fondamentali del Regno d'Italia.

Ecco quello che mi premeva di esprimere, riserbandomi poi di proporre forse un ordine del giorno, il quale ho fede che il signor Ministro non vorrà ricusare.

Voci. Bene.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Prendendo atto delle dichiarazioni del signor Ministro, relative alla prima delle mie interrogazioni, non devo dimenticare l'antico adagio che *peccato confessato è mezzo perdonato*. Devo però aggiungere alcune considerazioni, nel desiderio che il fatto lamentato non debba altra volta verificarsi. Ognuno di voi sa che il diritto di riunione sancito dall'articolo 32 dello Statuto, non è regolato da alcuna delle nostre leggi in modo preciso, salvo che l'articolo 53 della legge di sicurezza pubblica, determinando che « nessun stampato o manoscritto potrà essere affisso nelle vie, nelle piazze e nei luoghi pubblici senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza » rimane in facoltà dell'autorità stessa di impedire che il pubblico sia avvertito della convocazione di un *meeting*. Ora, la trascuranza nel caso attuale del solo o del principale mezzo legale di cui poteva disporre l'autorità di pubblica sicurezza, è certamente biasimevole. Non intendo di fare proposta alcuna, ma di raccomandare all'onorevole signor Ministro dell'Interno che il citato articolo della legge di pubblica sicurezza sia in altri casi con maggior cura osservato.

Rispetto alla seconda interrogazione ed alla risposta che il signor Ministro si compiacque dare, aggiungerò che anche ammettendo alcuni dei giudizi da lui formulati, pure non potrei dividere il suo ottimismo; e meno poi potrei ammettere quanto egli disse rispetto ai fini dei promotori del *meeting*. Non può, a mio avviso essere posto in dubbio che nel *meeting* si volle trovare l'occasione per una manifestazione repubblicana, e prova ne è che il signor Ministro ebbe delle congratulazioni per non averla impedita.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1877

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Risponderò prima all'onorevole interrogante perchè cosa più facile. Mi riserbo poi di rispondere all'onorevole Mamiani.

So benissimo che fra le facultà che ha il potere esecutivo per impedire un *meeting*, la prima è quella di vietare l'affissione dei manifesti in forza dell'art. 53 della legge di pubblica sicurezza. L'onorevole Brioschi non deve ignorare che alcuni manifesti che prima erano stati affissi furono tolti perchè invitavano il pubblico ad un *meeting* in un giorno in cui il Governo credeva che non sarebbe stato conveniente.

In forza della stessa legge di pubblica sicurezza, l'onorevole Brioschi sa che tutte le riunioni, tutte le agglomerazioni che tendono a turbare l'ordine pubblico possono essere sciolte. Quindi, quando questo primo atto del Governo non bastasse, ne resta un secondo, quello di sciogliere la riunione quando minaccia di turbare l'ordine pubblico. Ma io ho detto al Senato come la cosa è accaduta e spero che avendo confessato francamente che è dipeso da scusabile inavvertenza, che non si ripeterà certamente altra volta, spero che l'onorevole Brioschi vorrà accontentarsene.

Ora vengo all'onorevole Senatore Mamiani.

Io comprendo il sentimento che sorge spontaneo nell'animo dell'onorevole Senatore Mamiani. Egli che ha tanto cooperato, che ha tanto sofferto per ottenere il risultato di cui oggi tutti siamo orgogliosi, egli più di altri deve nutrire un affetto speciale, direi quasi geloso, per quell'edificio nazionale, cui ha tanto contribuito e che ora ha basi saldissime nella fede e nel patriottismo di tutti gl'Italiani.

Ritenga l'onorevole Senatore Mamiani che io, per quanto mi riconosca di lui inferiore, non sento meno il dovere di conservare questo edificio che costò tanto sangue e tanti sacrifici al nostro paese.

Il modo migliore per ottenere un tanto scopo è, a mio avviso, non tentar mai di scalzarne la base, e base di esso edificio sono lo Statuto, la libertà, la legge.

Confesso che il modo col quale l'on. Senatore Mamiani ha cercato di spiegare il diritto di associazione, francamente non mi sembra del

tutto in armonia con le disposizioni delle nostre leggi. Infatti, se il diritto di associazione, come dice l'onor. Senatore Mamiani, potesse ridursi alla facultà concessa ad un cittadino, di organizzare in propria casa, in forma affatto privata, senza fare appello al pubblico, senza mostrarsi, un'associazione qualsiasi, esso diventerebbe quasi illusorio.

A me sembra che il diritto di associazione debba essere inteso in un modo molto più largo.

Il diritto di associazione secondo le nostre leggi è assicurato a cittadini di tutte le opinioni, quando però queste nella loro estrinsecazione, nelle manifestazioni loro, non vadano a dar di cozzo colle disposizioni del Codice penale; a quei cittadini che si propongano di discutere, di esaminare in astratto un sistema, una forma qualunque di Governo, senza far cosa alcuna, senza provvedere ai modi o compiere atti immediati per distruggere quella che è tutelata dalle nostre leggi, e contro cui ogni attentato vien punito dal Codice penale.

Le associazioni finchè si mantengono nei limiti da me accennati hanno diritto a non essere molestate.

L'onor. Senatore Mamiani ha creduto di trovare un riscontro fra il diritto di associazione e la libertà della stampa; ed ha detto: Ma quando la stampa trasmoda, voi sequestrate il giornale e fate un processo al gerente. E io rispondo: Ma quando l'associazione trasmoda, la colpisco.

L'onor. Senatore Mamiani sa che il Governo ha fatto sciogliere tutte le associazioni internazionaliste, ed io ho avuto l'onore di dichiarare nell'altro ramo del Parlamento che quella disposizione si limitava per ora alle associazioni internazionaliste, il che significa che tutte le altre associazioni, quale che sia il loro nome, se si mettessero nella stessa condizione nella quale si misero quelle degli internazionalisti, sarebbero colpite similmente.

Quindi, secondo me, tutta la questione si riduce a rispettare le associazioni che non escano dai confini stabiliti dalla legge, della cui applicazione si deve essere rigorosi osservatori, senza che il Governo a sua volta oltrepassi i limiti che gli son consentiti, e dia esso il primo l'esempio di violare la legge, esso che deve

vigilare invece perchè imperi sicura e rispettata.

Per me dunque è impossibile non riconoscere in tutta la sua larghezza il diritto di associazione e quello di riunione, però moderati entrambi dalle disposizioni della legge.

Il diritto di riunione, quando questa non turbi l'ordine pubblico, quando non abbia per iscopo di distruggere od attaccare la forma di Governo, deve essere certamente rispettato. Qualora si proponesse ciò appunto e con qualsiasi atto ne dimostrasse il proposito, allora certamente il Governo deve intervenire per proibire la riunione, come deve proibirla ogni qual volta creda che essa possa suscitare disordini e turbare l'ordine pubblico.

Il Senato in questa stessa occasione ne ha una prova, perchè tutti sanno come io, per esempio, non avrei mai consentito il *meeting* per domani, mosso da ragioni che l'onorevole Senatore Mamiani e il Senato possono agevolmente comprendere.

Lo stesso dicasi pel diritto di associazione — Finchè le associazioni si limitano a discutere ed esaminare in astratto questo o quel regime, finchè non manifestano propositi di scendere in azione per attaccare la forma di Governo e le nostre istituzioni, credo che non solamente non ci è consentito dalla legge la facoltà di proibirle, ma che sarebbe un grave errore il farlo.

Messa la cosa in questi limiti, l'onorevole Senatore Mamiani può esser certo che io, finchè avrò l'onore di sedere a questo posto, sarò scrupoloso osservatore della legalità tanto nel senso di non permettere che essa venga violata dalle autorità, quanto nel senso di non permettere che sotto qualunque forma o pretesto altri se ne faccia violatore.

Sono sicuro che tenendomi su questa via, via del resto che ha prodotto i suoi felici risultati, perchè se oggi noi possiamo trovarci nella capitale dell'Italia, lo dobbiamo precisamente agli anni in cui si preparava in Piemonte coll'osservanza dello Statuto e di tutte le libertà questo felice avvenimento, sono sicuro che seguendo le traccie lasciateci da coloro che ci hanno preceduti, le traccie del vecchio Piemonte, nessun pericolo corrono le nostre istituzioni, e che col tempo il paese finirà col convincersi che quei pochi giovani

i quali cercano una libertà immaginaria, non si accorgono che invece di fare un bene producono un male alla libertà stessa.

Senatore MAMIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAMIANI. Le mie prime parole sono di ringraziamenti caldi e sinceri per quelle lodi che piacque al signor Ministro di attribuirmi e ch'io sento di poco o nulla meritare. Appena la mia coscienza mi testimonia di aver soddisfatto al debito mio.

Scendo ora ai particolari delle sue osservazioni.

Egli cominciava dall'allegare e difendere il diritto di associazione. Dio mi guardi dal nimicare giammai quel diritto e operarvi mai contro. Lo vorrei vedere, anzi, dilatato ancor di vantaggio; ma insieme vorrei vederlo sottoposto a salda e regolare disciplina. Una delle compiacenze più vive ch'io abbia gustate in questi ultimi anni, fu appunto quella procuratami dai *meetings* che a quando a quando il nostro Governo, sotto certe cautele, ha stimato bene di permettere. Oh come! noi nazione giovanissima, nel possesso e uso della libertà, noi potemmo giungere ad imitare innocuamente l'Inghilterra, vecchia maestra di libertà e di associazione a tutta l'Europa e institutrice di questi *meetings*, maniera popolarissima di discussione che può domandarsi universale, e in cui per conseguenza sono chiamate eziandio le infime classi all'ufficio sublime di controvertere e di provvedere alla cosa pubblica! Ripeto che di simile fatto io sono rimasto compiaciuto oltremodo, e non l'ho taciuto a nessun forestiere di vaglia, quantunque volte in alcuno di loro mi sono abbattuto.

Ma, signor Ministro, ella bene m'insegna che in essa Inghilterra, classica madre di libertà, di tutte le libertà e massime di quella dell'associarsi, nessun capo di Governo tollerebbe un'assemblea popolare, col titolo: *meeting repubblicano contro la regina Vittoria*. No, no, del sicuro, mai nol vorrebbe tollerare.

Ciò posto, è egli il nostro caso estremamente diverso? Noi cominciammo dal leggere su per li canti un affisso che sotto una monarchia portava una firma troppo singolare. Essa bastò, con ragione, a scombuiare i pensieri di molti e ha fatto necessario il chiedere oggi spiegazione assai precisa di ciò che significano quelle tre

parole: *Circolo centrale repubblicano*. Se i membri che lo compongono si adunano, per quanto sembra asserire il signor Ministro, a far discussioni accademiche sul meglio o sul peggio di tale forma politica; o di tal'altra, essi hanno arbitrio non meno degli Arcadi, di esercitare l'ingegno loro. Salvo che il linguaggio che usano sembra di altro spirito e di altra natura.

Ad ogni modo, il signor Ministro non può ignorare i programmi e i regolamenti, a cui essi aderiscono; e appunto da quelli avrà raccolto la convinzione che effettivamente cotesti Circoli non hanno proposito deliberato di pervenire quando che sia alla mutazione delle leggi nostre fondamentali. L'ignorare noi cotesti programmi, ha di necessità suscitato, lo ripeterò cento volte, un dubbio amarissimo; e confessiamo che a noi ed al popolo è corso pel capo che costoro, non solo mirassero alla repubblica, ma la volessero con mezzi inconciliabili con lo Statuto; la volessero senz'aspettare la quietà, universale e perfetta conversione del pensiero dei cittadini; la volessero al consueto modo delle Società segrete e degli estremi partiti.

E qui apro una parentesi per una osservazione speciale. Quando io poc'anzi parlavo indirizzandomi al signor Ministro, io non intendevo discorrere (come pare aver egli giudicato) dei singoli cittadini, dei semplici individui ai quali certissimamente è lecito in loro coscienza e tra le pareti di loro case di professare una opinione qualechessia. Io ho espresso, dove mal non ricordi, e del sicuro ho voluto esprimere, che trattavasi o d'individui o di Società in istretta forma privata. La cosa torna molto differente. Forma privata vuol dire che quelle Società non tengono adunanze pubbliche, non istampano i loro atti, non affiggono proclami. Ma una volta (io batto sempre questo chiedo) che adempiono atti di carattere pubblico nel comune senso che a tale frase si attribuisce, mi sembra che essi escono a forza di condizione privata, e, palesando opinioni illegittime, essi applicano a se medesimi la locuzione che io citavo del Codice; essi diventano cospiratori.

Se non che, io torno affrettatamente alle esplicite dichiarazioni del signor Ministro. Quelle Società sono scarsissime di numero, sono deboli d'influenza e di credito, e non tendono a

cambiare gli ordini dello Stato. Bella e lieta notizia è questa per me. A noi bisogna grandemente la quiete e la concordia degli animi; l'Europa non è adagiata e non si riposa sopra un letto di fiori. Il fuoco che arde laggiù in Levante potrebbe anche appigliarsi a nazioni desiderose di pace lunga e profonda. Stiamo adunque ordinati ed uniti sotto la santa bandiera della nostra Costituzione, sotto il reggimento liberale e paterno del nostro Re.

Per ciò medesimo, desiderando di cavare buon frutto da un frangente grave per se stesso e che divenuto saria funesto senza le spiegazioni forniteci dal signor Ministro e state per me sufficienti, io m'arbitro di proporre un ordine del giorno col quale da una circostanza non fortunata e resa sinistra da alcuni materiali accidenti uscirebbe una proclamazione, certo, non inutile del Senato sopra i principî non declinabili che debbono governare la libertà della stampa e la libertà delle associazioni. Se il signor Ministro, come spero, lo accetta, allora saremo tutti in un sol volere, in una sola mente, in una sola deliberazione.

L'ordine del giorno è così concepito:

« Il Senato, udite le dichiarazioni del signor Ministro dell'Interno e fermamente riconosciuto che le associazioni domandate repubblicane debbano circoscrivere gli atti ed i programmi loro nei limiti e nelle applicazioni conciliabili con lo Statuto del Regno e coll'osservanza delle leggi, passa all'ordine del giorno. »

PRESIDENTE. Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato.)

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io nulla trovo ad osservare all'ordine del giorno che è perfettamente conforme alle mie intenzioni, ma l'onorevole Mamiani ed il Senato mi consentiranno che un ordine del giorno il quale viene dopo una interrogazione e dopo un fatto, sebbene non risponda alle intenzioni dell'onorevole Mamiani, ed io lo riconosco, come pure riconosco che non sarà nelle intenzioni del Senato, ma pure avrebbe un significato sfavorevole a chi ha l'onore di parlare.

Quando il Senato credesse di ricordare al Governo i diritti ed i doveri, importerebbe questo, che il Senato in certo modo ammetterebbe che

il Governo se n'è scostato, che il Governo se n'è allontanato. Ora francamente io credo, e sento nella mia coscienza, di non essermi allontanato menomamente dai principî d'ordine che l'onorevole Mamiani ha espressi nel suo ordine del giorno; e quindi il dubbio che lascerebbe il suo ordine del giorno non rafforzerebbe l'azione del Governo, anzi l'indebolirebbe.

Dopo queste spiegazioni io spero che l'onorevole Mamiani, riconoscendo che il Governo professa i principî d'ordine ch'egli ha espressi nel suo ordine del giorno, non v'insisterà.

Senatore MAMIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAMIANI. Le dichiarazioni del signor Ministro versavano sopra un accidente (conserviamogli questo nome) stato poco felice per alcune circostanze non prevedibili e affatto materiali. Come può egli, impertanto, sperare che io non insista, almeno per ora, sopra un ordine del giorno da cui non è menomamente accusato e che col dire di essersi ascoltate e ricevute le dichiarazioni sue cancella ogni valore ed effetto del caso occorso, di qualunque natura sia stato? Inoltre, l'ordine del giorno piglia occasione, opportunissima secondo me, di far sapere a tutti come il primo Corpo conservativo dello Stato determina i limiti entro cui debbono contenersi e operare le pubbliche associazioni. Quanto più il Senato ama la libertà dell'associarsi, tanto è maggiormente geloso dei limiti naturali e inviolabili a cotale atto segnati in qualunque tempo, oggi, domani e per ogni avvenire. Io dunque non so avvisare perchè il signor Ministro accoglierebbe come una specie di rimprovero il detto ordine del giorno. Nella mia intenzione, certo, il rimprovero non esiste. Altro non vi esiste se non l'aperto desiderio di sopprimere il rincrescioso accidente mediante le ministeriali dichiarazioni. Altro non vi esiste se non il proposito (da capo lo affermo) di spiegare al popolo di Roma e ai popoli d'Italia che cosa significano propriamente quelle due parole: Circolo Repubblicano. Davvero, che io mi dovrò reputare assai disgraziato se il signor Ministro proseguirà ad interpretare diversamente il senso delle mie parole e del mio ordine del giorno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Prego l'onorevole Senatore Mamiani ed il Senato a riflettere che

non si può con un ordine del giorno definire taluni diritti.

L'ordine del giorno poi dell'onorevole Senatore Mamiani, pecca in qualche punto di contraddizione. Io credo non convenga pregiudicare in questo momento la questione. Prenda il Senato atto delle mie dichiarazioni, cioè che il Governo, conservando intatti i diritti sanciti dallo Statuto, farà rigorosamente rispettare la legge.

Questo a me pare il partito migliore, se non si vuole dare, come si afferma, un voto di sfiducia al Ministro dell'Interno.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io prendo la parola unicamente per pregare l'onor. Senatore Mamiani a ritirare il suo ordine del giorno. Io ho voluto dare la minima importanza politica alla mia interrogazione che non ho neanche chiamata *interpellanza*, nè credo sia il caso di venire ad una votazione. Io ho preso atto delle dichiarazioni dell'onor. Ministro dell'Interno, e non credo siavi necessità di alcun ordine del giorno.

Prego perciò nuovamente l'onor. Senatore Mamiani a ritirare il suo.

Non sembrami opportuno in un'occasione come questa tentare una definizione assai pericolosa; tanto più che la esperienza ha dimostrato quante difficoltà s'incontravano ogni qualvolta si pose allo studio un progetto di legge sulle associazioni.

Senatore MAMIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAMIANI. Ritiro l'ordine del giorno che ebbi l'onore di presentare al Senato ed al signor Ministro, e lo cambio col brevissimo ordine del giorno che è in mano dell'onorevole nostro Presidente.

PRESIDENTE. Il Senatore Mamiani propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni del signor Ministro, passa all'ordine del giorno. »

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io insisto perchè il Senato non prenda alcuna deliberazione. Non vedo, ripeto, la ragione per cui il Senato abbia a prendere una deliberazione, una volta che non si fece neppure quell'ampia discussione che avreb-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1877

be potuto farsi, e che tutto si limita ad una semplice interrogazione ed a una semplicissima risposta.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io sono perfettamente dell'istesso avviso del Senatore Brioschi, cioè, che non è proprio il caso di mettere in votazione un ordine del giorno qualunque; ma dal momento che l'onorevole Senatore Mamiani ne ha presentato uno col quale prende atto delle dichiarazioni del Governo, non incontro veruna difficoltà ad accettarlo.

PRESIDENTE. Domando innanzi tutto al Senato se intende appoggiare l'ordine del giorno presentato dall'onor. Senatore Mamiani.

(È appoggiato.)

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io domando ancora all'onorevole mio amico Senatore Mamiani di ritirare il suo ordine del giorno, dal momento che alla mia interrogazione l'onorevole Ministro ha avuto la compiacenza di rispondere, ed io ho preso atto delle sue parole. Se noi dobbiamo votare un ordine del giorno, allora dovrebbe essere forse in altro modo compilato, ed allora io muterei la mia interrogazione in un'interpellanza, mentre mi sono limitato appena appena a poche parole.

Senatore MAMIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAMIANI. Io ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non essendovi alcuna proposta, l'incidente è esaurito.

Debbo avvertire il Senato che l'onorevole Senatore Alfieri fin da questa mattina ha avvertito che vorrebbe fare una proposta al Senato, la quale d'indole sua dovrebbe far luogo ad una deliberazione di urgenza.

Se quindi il Senato permette, io darò la parola all'onorevole Senatore Alfieri tanto più che anche altri Senatori desiderano parlare sullo stesso argomento.

Poichè non vi sono osservazioni in contrario, do la parola al Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Onorevoli Colleghi!

Il sentimento nazionale che confonde in un solo affetto l'unità della gran patria italiana, le libere istituzioni, l'augusta dinastia che glo-

riosamente l'una e le altre personifica e assicura, quel sentimento non trova in nessun luogo un'eco più profonda, più viva, più piena e costante che in questo Consesso. Onde, non appena l'occasione si fa propizia, sorge spontanea fra noi la manifestazione di quel sentimento. Ed è poi naturale che gli affetti patriottici, la fede zelante alla monarchia costituzionale vieppiù caldi e gagliardi si manifestino tra noi, alloraquando sentimenti e aspirazioni ben diversi trovano e fuori e dentro il paese quelle dimostrazioni che tutti sappiamo.

Io non cercherò altri motivi, nè altra spiegazione alla proposta che intendo fare, che avrete senza dubbio indovinata e quasi sarei per dire anche già tacitamente consentita.

Domani ricorre il giorno in cui la Nazione decretò solenne commemorazione dello Statuto.

In altri paesi si potrebbe dire, che le costituzioni che furono più o meno spontaneamente concesse da sovrani, non vantavano questa qualifica se non per far valere il dritto di restringerle o di ritirarle. Ma in Italia, lo Statuto, con « affetto di padre e con lealtà di principe » largito dal Magnanimo Re Carlo Alberto, fu ed è secondo il più schietto e preciso significato di quelle felicissime parole, mantenuto dal Re Vittorio Emanuele, consacrato dai plebisciti dell'intera Nazione, con fiducia di cittadini e con gratitudine di figli. Perciò mi sembra che il Senato non potrebbe cogliere occasione più opportuna della commemorazione dello Statuto, per dare sfogo ad una manifestazione di quei sentimenti che ho dianzi accennati. Nè si potrebbe scegliere forma più adatta, che di rivolgere alla persona del Re ed all'augusta dinastia di Savoia, un atto di affettuoso e riverente omaggio.

Per queste considerazioni io propongo che l'Ufficio di Presidenza sia incaricato di redigere un indirizzo a Sua Maestà, che esprima i sentimenti, che la ricorrenza della commemorazione dello Statuto più particolarmente invita il Senato a manifestare, e che per presentare l'indirizzo la Presidenza determini il modo che ad essa apparisca più degno della solennità di domani.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il Governo fa plauso

alla proposta dell'onorevole Senatore Alfieri, e vi si associa con tutto il cuore.

Esprimendo la nostra riconoscenza verso l'augusto Capo dello Stato, siamo sicuri di essere interpreti dei sentimenti della nazione.

Fu scritto dal più grande dei politici italiani che i popoli sogliono esser riconoscenti verso gli uomini che compierono le grandi imprese a loro beneficio; ora, nessun popolo ha tanta ragione di essere riconoscente verso la Casa di Savoia e il suo Capo illustre, quanto il popolo italiano il quale vede nel Capo della nazione il vindice della sua indipendenza, il fautore della sua unità, il custode della sua libertà.

(*Bene, benissimo.*)

PRESIDENTE. Pongo ai voti, se nessuno chiede la parola, la proposta del Senatore Alfieri, che la Presidenza sia incaricata di redigere un indirizzo da porgersi domani in omaggio alla sacra persona del Re dalla Presidenza stessa e da una Deputazione.

Chi intende di approvare questa proposta, è pregato di alzarsi.

(Approvata all'unanimità.)

PRESIDENTE. Ora domando se il Senato vuole che la Deputazione venga estratta a sorte, come al solito, e di quanti membri debba essere composta.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Attesa la natura della proposta e le odierne circostanze, io son certo che tutti i Senatori desidererebbero di essere favoriti dalla sorte; perciò io propongo che invece di nominare una particolare Deputazione, sia libero a tutti di associarsi all'Ufficio di Presidenza onde rendere più solenne l'omaggio che si vuole tributare alla sacra persona del Re, nel giorno più solenne per la Nazione.

(*Segni d'approvazione.*)

PRESIDENTE. Chi approva la proposta dell'onorevole Senatore Finali, si alzi.

(Approvata.)

Ora annuncio che in questa faustissima circostanza l'Ufficio di Presidenza è stato non solo interprete, ma profeta del voto del Senato; che pertanto, a cura dell'Ufficio, l'indirizzo è allestito, e sarà letto e sottoposto all'approvazione dei signori Senatori prima del chiudersi della presente tornata.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Col consenso del mio Collega il Ministro dell'istruzione Pubblica, io debbo rivolgere al Senato una preghiera.

La discussione della legge sull'Istruzione elementare obbligatoria che è in discussione davanti al Senato è stata interrotta da due incidenti, l'uno per la mozione dell'on. Senat. Brioschi, l'altro per la proposta dell'on. Senatore Alfieri. Io pregherei il Senato di ammettere una terza interruzione per cominciare senz'altro la discussione sulla legge degli zuccheri che è una legge la cui ritardata discussione nuoce soprattutto all'Erario. Io faccio appello all'interesse che noi tutti portiamo al buon assetto delle nostre finanze, e prego quindi il Senato di volere sospendere la discussione del progetto di legge che sta all'ordine del giorno e a voler cominciare quella sugli zuccheri e sulla variazione di alcuni articoli della tariffa doganale.

PRESIDENTE. Se nessuno fa difficoltà, si comincia la discussione sul progetto di legge degli zuccheri.

Discussione del progetto di legge: Tassa di fabbricazione e consumo degli zuccheri indigeni e variazioni ad alcuni articoli della tariffa doganale.

PRESIDENTE. Prego l'onor. Senatore, Segretario, Chiesi a dar lettura del progetto di legge:
(*Vedi infra.*)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. La parola è all'onor. Senatore Pepoli Gioacchino.

Senatore PEPOLI G. Onorevoli signori Senatori; nella mia non breve vita politica sono rimasto fedele sempre ai miei autorevoli amici, quando anche nelle quistioni secondarie non mi trovassi pienamente d'accordo con essi. Agli interessi generali della politica ho sempre anteposto, per spirito di sana disciplina, le mie personali convinzioni. E di questo onesto spirito di disciplina credo di avere dato recenti prove anche in quest'Aula. Ma io temo grandemente che lo schema di legge oggi sottoposto al nostro esame, offenda nella sua essenza medesima i principî generali economici che ho sempre e senza restrizioni francamente propugnati.

Non si offenda quindi l'onore. Presidente del Consiglio se io mi studierò di esporgli rispettosamente i dubbî amari e le esitanze dolorose che oggi riempiono il mio leale cuore di amico.

Non intendo parlare in nome di nessun gruppo di amici politici — molto meno intendo di parlare in nome del paese.

Domando modestamente al mio illustre amico di potergli rivolgere alcune parole in nome della mia coscienza. — Povere parole che non avranno altra autorità infuori di quella che nasce dal convincimento sincero di avere adempiuto onestamente, lealmente ad un dovere.

So che molti amici comuni mi rimprovereranno di aver presa la parola in questa discussione; so che molti soggiungeranno che se mi ripugnava di votare questa legge avrei dovuto allontanarmi da quest'aula e restringere la mia opposizione al segreto dell'urna.

Io porto diversa opinione e ritengo che non sia atto leale votare segretamente contro un amico. Il silenzio degli amici è sovente più funesto ai Ministri che non lo sia la parola degli avversarî. Gli amici sono i complici più pericolosi degli errori degli uomini che seggono al potere; imperocchè creano intorno ad essi un'atmosfera che impedisce alla voce della verità di giungere alle loro orecchie.

Ora, questa legge, che giova dissimularlo, onore. Depretis? questa legge ha suscitato nella pubblica opinione una ripugnanza grandissima, ha destato nei contribuenti dei sospetti, delle diffidenze, delle paure.

Io confesso che con grave dolore debbo associarmi a queste paure, a queste diffidenze, a questi sospetti. Ne dirò coscienzavolmente la ragione, lieto se il mio onorevole amico potrà convincermi con l'autorità della sua parola che essi non esistono o meglio che non hanno ragione plausibile di esistere. E valga il vero; i contribuenti che speravano che in questa Sessione il nuovo Ministero avrebbe iniziato le promesseriforme tributarie, sono rimasti sgomentati e perplessi nel constatare che egli invece propose una nuova imposta; e che riaperse, invece di chiudere, l'epoca degli espedienti. Soprattutto sono impauriti, onore. Depretis, del continuo aumentare delle spese che ad essi sembra che non siano sempre commisurate alle vere urgenze del paese ed all'attuale gravità delle imposte. In guisa che la coscienza

pubblica turbata nelle sue speranze domanda al Governo se egli intenda spingere la nave delle Finanze dello Stato nuovamente tra gli scogli del disavanzo.

Ed hanno essi torto, onorevole Presidente del Consiglio, di sospettare e di temere? L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale affermò che omai è dileguata nel Parlamento ogni divergenza sulla necessità di mantenere le entrate pubbliche al segno cui erano state condotte dai precedenti Ministri.

Nonostante la riverente amicizia che io professo per l'onorevole Cambray-Digny, parmi che il contrario sia vero, ed oggi tutti i partiti sono d'accordo a piangere sulla condizione miserissima del contribuente italiano a cui fu di comune accordo imposto il nome del Giobbe della numerosa famiglia dei contribuenti. Il paese da questa nuova inaspettata concordia sperava per verità una diminuzione, non un aggravamento d'imposte. E qui permettetemi di usare di una acconcia similitudine.

L'Italia, come la moglie di Barbe-bleu, dibattendosi fra le unghie del marito o del fisco, se meglio vi aggrada, volge oggi disperatamente la parola alla sorella che in cima alla torre sta invigilando se le venga alla perfine un aiuto che la salvi dalla morte e grida: « Anne, soeur Anne, vois tu rien venir? » E la sorella le risponde con eguale disperazione: null'altro che un poco di zucchero agitato dal vento.

Ora, un aggravamento d'imposta non è per me giustificabile che in soli due casi: le urgenze di provvedere al disavanzo e la ferma volontà di procedere ad una riforma tributaria. Ora, oggi colla imposta sullo zucchero non si tratta di colmare un disavanzo esistente, si tratta di provvedere ad un disavanzo futuro. Alla mia scarsa intelligenza pare che il miglior mezzo di provvedere ad un disavanzo futuro sia di frenare le spese e di non aumentarle sempre col cuor leggiero come si usò fare in Italia.

Parecchie fra le leggi poste oggi all'ordine del giorno del Senato ingrossano di molti milioni il bilancio passivo, credo di circa 20 milioni, e non hanno tutte per verità quei caratteri d'interesse generale e d'imprescindibile necessità che soli possono giustificare a mio avviso l'intangibilità del nostro attuale sistema d'imposte. Non bisogna che ella dimentichi,

onorevole Depretis, che molti fra i nostri balzelli non trovarono e non trovano la loro giustificazione che nelle condizioni economiche e politiche del paese. Oggi che noi siamo giunti a Roma, oggi che la bancarotta più non picchia alle porte dell'Erario, se non vogliamo offendere quei principî di eguaglianza sanciti dallo Statuto, e che ella, signor Ministro, rivendicò in uno splendido discorso ai suoi elettori, noi dobbiamo diminuire, trasformare od eliminare le imposte che colpiscono il lavoro, il risparmio, il capitale in formazione.

Si può egli, cessato il pericolo di insurrezione • di ribellione, governare normalmente un paese colle leggi dello stato d'assedio? E si può egli, pareggiato il bilancio, mantenere quei balzelli eccezionali che isteriliscono il lavoro ed il risparmio, e paralizzano l'elasticità della produzione, per far poi fronte a spese di lusso, a spese locali, a spese nuove che non hanno il carattere, ripeto, d'imprescindibile necessità?

Io qui francamente debbo soggiungere che io non posso argomentare, dalla presentazione di questo progetto di legge, che sia fermo intendimento del signor Ministro di procedere ad una riforma tributaria, imperocchè questa legge, come ho già osservato, non è che un nuovo passo nella via degli espedienti, ed una nuova offesa ai principî della scienza economica, un nuovo aggravamento a quelle crudeli condizioni in cui già si trova il lavoro in Italia, una nuova applicazione infine di quell'audace errore che spinse i nostri uomini di finanza a sperare costantemente dall'aumento delle tariffe un costante aumento di introiti. E qui debbo farvi, onorevoli Colleghi, un poco di storia.

Quando giovanetto incominciai ad occuparmi di studi economici, scrissi un breve opuscolo sulle finanze pontificie, che ebbe l'immeritata fortuna di ottenere il plauso degli uomini più competenti in queste materie, dentro e fuori d'Italia.

Quale era la tesi che io sosteneva? Quali le rampogne che io rivolgeva al Governo del Pontefice? Che egli si ostinava a mantenere la tassa sul pane; che egli, con grande scapito dell'Erario e dei contribuenti, continuava a tener alte le tariffe doganali, e specialmente i dazi d'imposta sui *generi coloniali*; e soggiungeva, con grandissimo plauso di tutti i miei

amici, che le tariffe alte diminuiscono il consumo e favoriscono l'immorale sviluppo del contrabbando.

Gli uomini di parte moderata, giunti al potere, dimenticarono i principî che avevamo assieme acclamati e che avevamo assieme propugnati. Ne provai, debbo dirlo, un profondo dolore e un amaro disinganno, e mi riparai confuso sui banchi della sinistra, dove la purezza dei principî era pur sempre acclamata e propugnata.

Oggi, gli uomini di sinistra sono venuti al potere, e, sotto il pretesto che lo zucchero è il sale dei ricchi, disertano anch'essi il nobilissimo vessillo della scienza.

È vero che oggi però, se sedessi ancora nell'altro ramo del Parlamento, potrei trovare un conforto andando a sedere a destra, dove oggi si afferma la necessità e si vota la diminuzione del prezzo del sale. Mi è forza quindi concludere che i Ministri, per giungere al potere, debbano necessariamente tuffarsi nelle acque del Lete.

Quanto a me, ho avuto l'ingenuità di rimanere sempre fedele ai principî propugnati nella mia giovinezza, principî che ho avuto l'ambito soddisfacimento di applicare in due memorabili epoche della mia vita. Anzi confesso che la fiducia in essi non è cogli anni dal mio cuore tampoco scomparsa; anzi si è fortificata e rinvigorita.

Un illustre uomo di Stato diceva, or sono pochi giorni, che questa legge è la più audace violazione che si sia mai perpetrata contro il principio economico, che le tasse minime gittano maggiori proventi all'Erario.

Io non mi associerò interamente a questa durissima sentenza, perchè ho ritenuto e ritengo pur sempre che la più audace violazione di quei principî sia stata la tassa sul pane. Tuttavia debbo confessare che nell'opinione di quell'illustre uomo di Stato vi è molto di vero.

L'onorevole Depretis chiamò lo zucchero il sale dei ricchi, ed argomentando su questa piacevole antitesi, concluse che era giusto colpirlo per non mantenere una disuguaglianza odiosa tra il sale dei ricchi ed il sale dei poveri.

Io metto pegno che i poveri avrebbero di buon cuore rinunciato a questa riparazione. I Ministri inglesi hanno sempre incluso fra le

cose di prima necessità lo zucchero, ed hanno finito per abolire intieramente il dazio che lo colpiva.

Se in Italia l'uso dello zucchero non è tanto diffuso come in Inghilterra, tende però ad allargarsi, a diffondersi con gran profitto dell'economia domestica, e dirò anche dell'igiene pubblica.

Per l'operaio oggi la tazza di caffè è il migliore antidoto del bicchiere di liquore.

L'onorevole Ministro della Guerra potrà dire all'onorevole suo Collega Ministro delle Finanze come fra i soldati l'uso del caffè tenda ad eliminare appunto, a circoscrivere l'uso pericolosissimo dell'acquavite.

L'aumento nell'introduzione dello zucchero verificatosi in questi ultimi anni conferma la mia opinione. Essa è aumentata di modo che ascese da quintali 684,000, nel 1870, a quintali 797,000, nel 1876; cioè un aumento ragguagliato per anno di quasi 20,000 quintali.

Qual altro genere di consumo, onorevole Ministro delle Finanze, aumentò fra noi in così ragguardevole proporzione?

Se all'ombra dei trattati di commercio le tariffe degli zuccheri non fossero state dimenticate dai nostri Ministri delle Finanze, l'aumento non sarebbe stato al certo così rapido e così costante. Eppure, non ostante questo ragguardevole aumento di consumo in Italia, il consumo dello zucchero è limitato a 3 kilogr. e 70 grammi per persona, mentre nei paesi dove non vi è tassa il consumo oscilla fra i 20 e i 10 kilogr. a testa.

In Inghilterra, dove oggi la statistica segna il limite massimo di 20 kilogr., nel tempo in cui vigeva la tassa sullo zucchero il consumo era appena di 8 kilogr.

In Austria, dove lo zucchero paga, da quanto che ho rilevato dalla Relazione dell'onorevole Ministro, 67 lire, il consumo per individuo è di 4 kilogr., mentre nella vicina Germania, dove (sempre a norma della Relazione ministeriale) la tassa è di 37 lire per 100 kilogr., il consumo è quasi doppio, o Signori, cioè di 7 kilogr. e mezzo per persona.

Tengo a disposizione dell'onorevole Ministro la statistica ufficiale da cui ho desunto queste importantissime cifre.

A me pare dunque evidente che è nell'interesse delle famiglie, che è nell'interesse del-

l'igiene pubblica che l'uso dello zucchero si estenda ogni giorno più ed entri ogni giorno più nelle consuetudini del nostro popolo minuto.

Una forte tassa io temo che avrà per doloroso risultato di fermare il movimento progressivo di aumento verificatosi fin qui.

L'onorevole signor Ministro nella sua Relazione alla Camera dei Deputati, mi duole il dirlo, affermò due fatti che non mi paiono esatti. Egli affermò che anche col nuovo aumento il dazio degli zuccheri rimarrà in Italia inferiore ai dazi di quasi tutti o della maggior parte degli altri Stati europei.

L'onorevole signor Ministro di Finanza dimenticò un elemento.

Dimenticò che in Italia (ciò che non è nè in Francia, nè in Olanda, nè tampoco in Germania), lo zucchero è tassato anche dai comuni, e che quindi in alcune città il dazio sugli zuccheri oltrepassa colla nuova tassa le lire 60.

In guisa che se si eccettuano la Francia, la Russia e l'Austria, tutte le altre nazioni hanno un dazio inferiore a quello cui noi oggi vogliamo sottoporre l'Italia.

In quanto alla Russia, osserverò che il consumo dello zucchero sotto l'impero delle sue altissime tariffe giunge appena a 2 chilogrammi a testa.

Nella Francia, gli ultimi aumenti (e l'onorevole signor Ministro sarà in grado di verificarlo meglio di me) hanno prodotto un effetto contrario alla speranza dei legislatori. Gli introiti degli zuccheri sono in diminuzione. Segno evidente che il dazio ha varcato il limite ragionevole e razionale.

Sotto il Governo imperiale, il dazio degli zuccheri non era che di lire 40, se non erro. In quel tempo la produzione degli zuccheri in Francia ha preso quel meraviglioso sviluppo, che è noto a noi tutti.

L'altro fatto annunziato dall'onorevole signor Ministro, e che non mi pare esatto, è che i successivi aumenti dei dazi sui caffè, sugli oli minerali non ne abbiano paralizzato lo sviluppo.

Le statistiche pubblicate provano luminosamente il contrario, e per verità, non so come l'onorevole Ministro nella sua Relazione abbia potuto citarle a prova delle sue dottrine.

Degli oli minerali grezzi quando non erano sottoposti a nessun dazio in Italia se ne introducevano quasi 5000 quintali. Oggi che furono tassati, se ne importano appena 800. Questi dati sono tolti dalla Relazione ministeriale.

L'introduzione degli oli minerali purificati, nel 1870 salì a 427 mila quintali; nel 1876 a 437 mila, cioè, un aumento di 10 mila quintali in sette anni, aumento veramente minimo che non prova nulla.

Venga, dopo di ciò, l'onor. sig. Ministro a dirmi che i dazi nuovi non hanno paralizzato il consumo. Rifletta invece come l'introduzione dello zucchero sul quale non pesava nessun dazio, siasi invece aumentata ragguardevolmente ogni anno di 20 mila quintali. Nei caffè è vero che in 7 anni si è verificato un aumento di 22 mila quintali, cioè, ragguagliatamente, 3 mila quintali all'anno, ma questo tenuissimo aumento non è tale da farmi mutare opinione, molto più che sull'aumento dell'introduzione del caffè ha largamente contribuito la mitezza del dazio sopra lo zucchero, perchè questi due dazi si completano tra di loro e la mitezza dell'uno influisce sulla maggiore consumazione dell'altro.

È un fatto questo riconosciuto da tutti gli scrittori più esperti intorno a questa materia. Aumentare quindi contemporaneamente il dazio sullo zucchero e sul caffè, me lo perdoni l'onorevole Depretis, è un doppio errore. È una doppia esperienza che può tornare funesta all'Erario.

Aggiungerò di più che per i contribuenti riescirà più grave che realmente non sia, imperocchè i venditori al minuto ne approfitteranno, e l'aumento inevitabile di ogni singola tazza di caffè nei pubblici negozi colpirà quest'imposta di una grandissima ed incancellabile impopolarità.

So che l'onorevole Ministro Depretis mi risponderà come in altri tempi mi rispondeva da quei medesimi banchi l'onorevole Sella e l'onorevole Minghetti, che cioè un Ministro ha l'obbligo di sfidare l'impopolarità, e che non debbe di essa tenere verun conto. Sta bene, ma, sventuratamente, nelle quistioni finanziarie non bisogna spingere fino agli estremi limiti questa nobile audacia, imperocchè l'impopolarità allora dagli uomini risale alle istituzioni, molto più quando il contribuente trova nell'aumento di recenti spese speciali, quasi direi

personali, un doloroso confronto con delle nuove imposte, di cui sente la gravezza quando si alza la mattina sorbendo la tazza del caffè, e di cui torna a sentire la sera la gravezza quando accende il lume a petrolio.

So bene che l'onorevole Depretis mi risponderà altresì che proponendo questo progetto di legge egli è fermamente determinato di procedere ad un riordinamento del nostro sistema tributario ed in ispecial modo di quelle tasse che gravano il risparmio e il lavoro.

Io, dal mio canto, faccio grandissimo assegnamento sulle intenzioni riparatrici dell'onorevole signor Ministro. Ma l'esperienza e la logica m'insegnano, mi avvertono che per dissipare qualunque sospetto, sarebbe necessario che questa legge d'imposta fosse collegata alle nuove riforme che egli intende di compiere. E così facendo, egli si atterrebbe ai metodi che si sono praticati in quei paesi in cui, come in Italia, si era illogicamente aggravata la mano sui contribuenti.

Quando Roberto Peel ha cominciato la sua grande riforma in Inghilterra, quando Camillo Cavour l'ha cominciata parimente nel Piemonte, essi hanno proceduto di pari passo nel doppio concetto. Essi hanno cioè fatto votare le nuove imposte contemporaneamente alle riforme liberali, che le antiche e le nuove gravezze dovevan colla loro benevola influenza temperare.

E benchè io spero, onorevole Depretis, che ella rimarrà lungamente seduto su quegli scanni e che quindi potrà sciogliere le sue promesse, non posso però a meno di essere preoccupato di eventualità non nuove e non strane. I Ministri, come osservai in altri tempi all'onorevole Sella, non sono neppure qui a Roma eterni, quindi il paese non può avere la certezza che ella per lunghi anni ancora rimarrà al suo posto e potrà attuare tutte le riforme escogitate. Se per sventura quindi del paese e degli amici ella fosse costretto a scendere dal potere prima di avere attuato queste riforme, che avverrebbe? I suoi amici avrebbero il doppio dolore di averlo perduto e di aver imposto al paese la tassa degli zuccheri, il di cui introito forse il suo successore, invece di applicare a delle riforme, applicherebbe invece a nuove spese più o meno necessarie.

Io qui mi fermo perchè so benissimo che il Senato non intende far quistioni di finanza, ad

onta dei suoi diritti imprescrittibili. D'altronde l'Ufficio Centrale accetta il progetto di legge. È vero pure che l'accompagna con certe riflessioni che dovrebbero seriamente far pensare l'onorevole signor Ministro ed i suoi colleghi. *Timeo Danaos et dona ferentes.*

Io ho in ogni modo bene o male adempiuto ad un dovere portando in questo recinto i sospetti, le paure, le diffidenze, del paese, lietissimo però se le parole dell'onorevole Depretis, se i fatti che stanno per svolgersi mi proveranno che io fui una falsa Cassandra, pronto in questo caso a chiedere al mio carissimo amico personale e politico assoluzione e perdono di un peccato che egli non può né debbe in alcun caso attribuire mai a nessun altro sentimento, infuori di quello che scaturisce da un'amicizia leale e da una stima profonda.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Finali ha la parola.

Senatore FINALI. La discussione politica che già avvenne in questa tornata, ebbe un così diverso interesse da quello che ha la presente che io veramente non oso aspettarmi ora molta attenzione da' miei Colleghi onorevolissimi; tanto più che mia intenzione è trattare terra terra la questione, parlando solamente degli zuccheri, ossia una questione puramente doganale, senza elevarmi alle alte regioni della politica, della finanza e dell'economia sociale, nelle quali ha spaziato l'onorevole oratore che mi ha preceduto.

La nostra Commissione di finanza propone l'approvazione del progetto di legge, la quale ha per certo una gravissima urgenza, attesi gli approvvigionamenti che nel periodo d'elaborazione Legislativa, all'intento di prevenire il nuovo dazio, vengono accumulati ed affrettati; e nella Relazione sono esposte con compendiosa efficacia le obiezioni e le eccezioni che si potrebbero fare al progetto stesso.

Io sono lieto che questa esposizione abbia fatto la onoranda nostra Commissione, pur proponendo l'adozione del progetto di legge; imperocchè quelle obiezioni e difficoltà di vario genere che gli furono esposte, il Senato può ben capire che si paravano dinnanzi all'Amministrazione dello Stato, allorchè per lo addietro pensava e studiava se si potesse ricavare un ristoro considerevole per la Finanza

dello Stato dal dazio su di una merce, per noi quasi esclusivamente esotica, che sono gli zuccheri.

Mentre si studiavano i più sottili avvedimenti per giungere al pareggio, avremmo per certo preferito il poter ricavare 16 o 20 milioni, o se non tanti quanti presagisce l'onorevole Ministro Depretis, almeno un discreto gruzzolo di milioni, da una riforma del regime doganale degli zuccheri, piuttosto che andare stentatamente ricercando qualche milione col modificare la tassa di registro, o la tassa di bollo, o quella sul consumo; e specialmente col togliere alle provincie quei famosi 15 centesimi sulla imposta della ricchezza mobile, per i quali non sono ancora cessati i pianti e le querele.

Noi fummo trattenuti da parecchi motivi; alcuni dei quali riguardano l'essenza propria di questa tassa, ed altri sono motivi che riguardano la opportunità dell'aumentarla. Da una parte ci pareva che i trattati di commercio che ci vincolano con altre nazioni, i quali convien sempre lealmente osservare, ci divietassero di cercare dagli zuccheri un aumento all'introito dello Stato, esacerbando le tariffe stabilite nei trattati, sebbene non ignorassimo che l'aumento al dazio d'importazione poteva venire introdotto quale corrispettivo ad un dazio interno sulla produzione; dall'altra parte per incoraggiare una industria appena nascente, la quale ha cotante difficoltà a sorgere, e le ha più gravi a mantenersi, intendo l'industria della produzione dello zucchero di barbabietola in Italia, ci pareva pessimo espediente quello di aggravarla di una tassa di fabbricazione.

Posso anche far noto che a me fu presentato un progetto segnato da persone che potevano rispondere per milioni assai, nel qual progetto si domandava l'assicurazione di un'esenzione temporanea dalla tassa di fabbricazione, e si prometteva di impiantare una grandiosa industria in Italia, a questa condizione principalmente.

Io ricusai di annuire alla proposta, e questo mio rifiuto, nel quale ebbi consenziente il mio Collega per le Finanze, può da se solo indicare che noi non avevamo l'animo assolutamente alieno da una tassa di fabbricazione; ed anzi volevamo che in questa materia, nella quale bisogna tener conto e degli impegni internazionali e dell'interesse finanziario e degli inte-

ressi economici del paese, la deliberazione del Governo restasse libera da vincoli particolari.

Oltre a ciò, avevamo pure delle ragioni di opportunità.

Sono alcuni anni, che disgraziatamente si trascinano in lungo i negoziati per il rinnovamento dei trattati commerciali. Ora, nessuno ignora che parecchi Stati, e specialmente l'Austria e la Francia, coi quali due Stati noi dovremmo certamente fare un trattato a tariffa, e non già stare contenti ad un trattato colla semplice clausola del trattamento reciproco della nazione più favorita, nessuno ignora, dico, che questi Stati hanno un grande interesse nel regime daziario degli zuccheri, perchè producendone in gran copia, mirano ad ottenerne lo sbocco a facili condizioni. Noi dunque temevamo che il maggiore aggravio che noi avessimo fatto pesare sugli zuccheri, ci sarebbe costato assai caro; e che avrebbero dovuto pagarli i nostri vini, i nostri oli, i nostri aranci, ed altri nazionali prodotti, contro i quali, se non potevamo abbassarle, noi non volevamo dare ragione o pretesto d'innalzare a maggiore altezza le barriere internazionali.

Io desidero vivamente e schiettamente, che la presente Amministrazione sappia evitare il pericolo che sgomentava noi; parendoci che l'interesse delle nostre produzioni nazionali non dovesse venir dimenticato nelle trattative intorno all'una od all'altra parte delle tariffe doganali.

Dirò ancora che taluno pensava, esservi una necessità preliminare, o per lo meno una ragione di grande convenienza, nello escludere dalle tariffe convenzionali da stabilirsi con questo o con quello Stato, quegli articoli o quelle voci le quali o sono o possano andare soggette ad una tassa di fabbricazione. La sopratassa al dazio di introduzione che si mette come corrispettivo della tassa di fabbricazione, dà luogo a tali reclami, che per poco non assumono carattere d'ingerenza sulla interna Amministrazione, pei quali, quando niente altro di peggio avvenga, soffre discapito la dignità nazionale.

Ci arrideva poi anche la speranza che si potesse al fine abbandonare quella base così viziosa, incerta ed imperfetta di tassazione, quale è l'attuale, che è semplicemente determinata dal falsificabile colore degli zuccheri; e

sapevamo che tutti gli Stati interessati in questa questione, studiavano il modo di stabilire la tassa, ragguagliandola con maggior sicurezza alla quantità zuccherina che la materia fabbricata od importata contiene.

L'aspettativa dei risultati e delle esperienze intorno a questo particolare oggetto, e tanto importante com'è la base della tassazione, ci era ragione di ritardare qualunque aumento di questa tassa; perchè una tassa per sè imperfetta e non equa, coll'aumentarsi viene a riu-scire ne' suoi effetti più pregiudizievole.

Ma prevalsero altri concetti. Si volle far presto; l'onorevole Ministro delle Finanze ha avuto ed ha una fiducia ed una sicurezza che non ebbero i suoi predecessori; e sia pure! Tuttavia io sento il bisogno di chiedere a lui due schiarimenti intorno al progetto di legge che ci ha presentato.

Nell'articolo primo del progetto di legge è stabilita una tassa di lire 21 e 15 centesimi per quintale sulla produzione dello zucchero tanto delle fabbriche che delle raffinerie nazionali.

L'art. 3 aggiunge una sopratassa di L. 21 15 sullo zucchero greggio o raffinato che si importa dal di fuori.

A prima giunta, guardando la mera dizione della legge, pare che la raffineria dovesse pagare due volte la tassa. So benissimo che questo non può essere l'intendimento del Ministro; ed anzi veggo che nell'art. 3 quando si parla di sopratassa si dice: « *zucchero tanto raffinato quanto non raffinato, destinato al consumo;* » tuttavia quando non si reputi necessaria una qualunque modificazione della legge, io sarei ben contento di qualche dichiarazione che facesse a questo proposito l'onorevole signor Ministro; la quale mi sembra tanto meno inopportuna, in quanto che una frase della Relazione che è stata presentata al Senato dalla Commissione di Finanza potrebbe dar luogo ad equivoco. Intendo parlare precisamente di quella frase in cui è detto che « è imposta una tassa di fabbricazione sugli zuccheri indigeni, e sulla raffinatura degli zuccheri grezzi, estendendola naturalmente sulla introduzione degli esteri, grezzi e raffinati. »

So bene che come non fu intenzione del Ministro, non può essere stata intenzione dell'onorevole Commissione composta di uomini così

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1877

competenti ed in ispecie dell' egregio suo Rêlatore versatissimo in ogni materia di finanza, di voler portare a questa conseguenza a cui ho accennato; ma poichè nel fare le leggi bisogna essere chiari, credo non inopportuna una dichiarazione colla quale appunto si eviti quell'incongruenza, alla quale le parole della legge, e più quelle della Relazione potrebbero dar luogo.

Un altro schiarimento che desidero sarebbe il seguente: le raffinerie nazionali, o dirò meglio, la raffineria di Genova o Sampierdarena, perchè oggi in Italia in fatto abbiamo una sola raffineria, gode una protezione, la quale nella Relazione presentata alla Camera dei Deputati dall'onorevole Ministro si chiama invece una difesa, ma le parole non mutano mai l'essenza delle cose; or bene, nella stessa Relazione si dimostra come la protezione o difesa data a quella raffineria è di lire 5 e 22 centesimi per quintale.

Il calcolo è basato sopra un rendimento medio di 88 chilogrammi di zucchero raffinato per ogni 100 di zucchero grezzo. Mi sembra che su questo rendimento medio vi sarebbe qualche cosa da ridire; affinchè fosse giusto bisognerebbe supporre che i direttori della raffineria di Genova andassero a cercare dei zuccheri grezzi di qualità inferiore per adoperarli nella loro raffineria. Ma così adoperando quei Signori mal provvederebbero ai loro interessi, venendo meno alla loro fama di gente in sommo grado oculata ed accorta; ond' è ch'io credo non aver bisogno di addimostrare che invece quei signori cercheranno e porranno in opera nella loro raffineria quei zuccheri i quali rendono di più, dimodochè l'88 per cento dovrebbe essere facilmente un rendimento medio inferiore al vero; e il rendimento di un 92 per cento, per esempio, può essere una media tutt'altro che esagerata; poichè se le mie notizie sono conformi al vero, e le raccolsi per ragioni di ufficio, quando dovevo occuparmi di queste questioni, mi sembra che nella raffineria di Genova si adoprino dei zuccheri i quali contengono in cento chilogrammi tanta materia zuccherina, che ne restano da 87, 88 fino a 95 e 96 di zucchero raffinato.

Io non voglio andare nè ai 94 nè ai 95, ma dico che non sarebbe esagerato il calcolo su di un rendimento medio di 92 chilogrammi di fino per ogni 100 di zucchero grezzo. In questo caso la

protezione non sarebbe di lire 5 22, ma sarebbe di 6 45 per quintale.

Ammetto, come è detto in una delle pregevoli Relazioni presentate dal signor Ministro, che la raffineria di Genova produca o sia in grado di produrre circa la metà dello zucchero che si consuma in Italia. Quest'affermazione è tutt'altro che esagerata, imperocchè la statistica dimostri, come in un anno si sono consumati circa 820,000 quintali di zucchero, e la raffineria di Genova ne ha prodotto 360 o 370 mila. Facendo il computo sul rendimento medio di 92, sarebbero più di due milioni e mezzo che lo Stato perderebbe a beneficio dei raffinatori di Genova: e stando pure ai calcoli dell'on. Ministro, basati sulla rendita media di 88 chilogrammi raffinato per cento di greggio, sono per 400,000 quintali, più di due milioni che lo Stato perde. Aumentandosi poi il lavoro della raffineria nazionale fino a provvedere a tutto, o quasi tutto, il consumo interno, quel premio e quella perdita si eleveranno da quattro a sei milioni all'anno.

Non voglio trarre alcuna conseguenza da questo, nè tampoco discutere la teoria dei compensi economici e dei suoi limiti; desidero solo che il Senato vegga come anche in questa circostanza, come in tutte le altre, si verifichi il fenomeno economico, che ogni protezione si traduce in una spesa o in una perdita per la pubblica finanza, quando non è un diretto aggravio sui contribuenti.

Nella Relazione ministeriale, che io ho veramente meditato con grande attenzione perchè svolge l'argomento con molta dottrina e con singolare competenza, ho visto che mediante la legge nuova si vuol mantenere inalterata quella protezione, mi correggo, quella difesa di 5 22 per quintale. Ora, io su questo punto particolarmente desidererei richiamare l'attenzione dell'on. Ministro.

Tralascio di osservare che lo zucchero raffinato, venendo dall'estero, all'atto della sua introduzione pagherà tanto il dazio proprio d'importazione, quanto la sopratassa corrispondente alla tassa di fabbricazione.

Invece la raffineria nel momento dell'importazione dello zucchero non pagherà altro che la tassa di importazione, salvo a pagare la sopratassa, o meglio la tassa di fabbricazione, quando lo zucchero raffinato uscirà dalle offi-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1877

cine. Questo vuol dire che la raffineria oltre il vantaggio di 5 e 22, avrà di più quello dell'esenzione temporanea dal pagamento della tassa di 21 e 15, che le sarà nuova protezione o difesa contro lo zucchero raffinato all'estero. D'altra parte quella temporanea esenzione importa una perdita reale per le finanze dello Stato, poichè non è ancora venuto il tempo che si accumulino i milioni improduttivi nelle casse dello Stato, ma siamo ancora in necessità di tenere in circolazione buoni del Tesoro: quindi per tutto il tempo in cui quel dazio non si riscuote, fa duopo alle finanze tenere in circolazione una corrispondente somma di buoni del Tesoro al di là di quella che altrimenti sarebbe necessaria. La lente dell'avarò è ormai una frase archeologica; di queste minuzie non si tien conto in un bilancio d'un miliardo e mezzo; però non mi fermo a dimostrare che questa agevolezza si traduce in qualche centinaio di mila lire a danno della finanza ed a vantaggio della raffineria ligure.

Ma non è questo il punto vero della mia questione: la presente legge crea interessi nuovi; rispetto ai quali, almeno per quanto significano le sue letterali disposizioni, dubito che sia semplicemente mantenuto il privilegio di cui gode la raffineria, mentre uno nuovo le sarebbe dato a discapito dell'industria nazionale.

In quanto riguarda il paragone fra la raffineria nazionale e la raffineria estera sono perfettamente d'accordo coll'on. Ministro. La dimostrazione ch'egli diede a pag. 3 della Relazione presentata alla Camera dei Deputati, non soffre agli occhi miei alcuna eccezione; al raffinatore nazionale resta una difesa di L. 5 25 per quintale. Ma vi è un ente nuovo che ora sorge, un nuovo interesse; vi è un altro termine di paragone. Chi è questo ente nuovo? Quale è questo nuovo termine di paragone? È il produttore nazionale di zucchero di barbabietole, il quale si trova in faccia a questi raffinatori privilegiati. Fino ad oggi il produttore di zucchero nazionale non ha avuto nulla a che vedere col raffinatore, perchè egli, il produttore nazionale, non paga alcuna tassa di produzione o di fabbricazione. Ma da ora innanzi dovrà pagarla; ed io credo che questa tassa di fabbricazione posta sulla produzione dello zucchero di barbabietole nazionale giunga a costituire una protezione sullo zucchero grezzo estero contro quello prodotto

nel paese. Se questo è, sarebbe proprio il caso di dire:

Desinit in piscem mulier formosa superne

Nell'articolo primo sembra indubbiamente che sian posti questi principî; che la tassa di fabbricazione e la tassa di raffineria debbano essere uguali; e che un quintale di zucchero prodotto in paese paghi all'uscita dalla fabbrica nello stato greggio lire 21 15, nella stessa guisa che un quintale di zucchero all'uscire dalla raffineria, ma raffinato, paghi la stessa tassa di lire 21 15.

Ma noi sappiamo, e lo ha dimostrato l'onorevole Ministro nella sua Relazione, che ho più volte lodata, che lo zucchero greggio dà in media 88 di fine; quindi la tassa di produzione sullo zucchero nazionale in ragione di lire 21 15 per cento chilogrammi lordi, corrisponde a lire 24 03 per ogni quintale di zucchero raffinato. Invece la raffineria che ha adoperato zucchero greggio estero, sul quintale di zucchero raffinato, allorchè lo esporta dalla officina, pagherà lire 21 15, vale a dire che la raffineria pagherà 2 lire e 88 centesimi sullo zucchero greggio, meno di quello che paga la fabbrica e la produzione nazionale.

Questo porta per sè la conseguenza che le raffinerie nostrane avranno un guadagno di due lire e 88 centesimi per quintale adoperando zuccheri grezzi esteri, invece dei nazionali. Sarò ben lieto che le spiegazioni che mi darà l'on. signor Ministro dimostrino che la legge non porta questa conseguenza...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MINISTRO DELLE FINANZE.
Sarà ben facile il dimostrarlo.

Senatore FINALI. Ma io lo prego a credere che non esprimo nessun pensiero di avversario, quando gli dico che la intelligenza della legge a me si dimostra tale; e che persone della massima competenza, colle quali ho conferito su questo argomento, piuttosto che distogliermi dal mio dubbio, mi hanno detto che se il signor Ministro non lo rimuove con spiegazioni che abbiano forza ed efficacia nel regolamento, il mio dubbio è invece evidenza.

Se io ed altri con me non intendono male questa tassa nel suo congegno e nella sua economia, la conseguenza a cui io accennava è manifesta; e se questo fosse, quella conse-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1877

guenza sarebbe per certo sfuggita all'onorevole signor Ministro, come sfuggì all'altro ramo del Parlamento ed alla stessa nostra Commissione, perchè, lo crèda, io non gli faccio il torto di credere che egli abbia voluto proteggere le raffinerie nazionali a danno di una parte della produzione agricola, quale sarebbe la produzione dello zucchero di barbabietole.

Non è mica difficile escogitare il rimedio; basterebbe che la raffineria pagasse anche essa la sopratassa di L. 21 15 per l'importazione che essa fa dello zucchero greggio dall'estero. Ma l'obbiezione, che traluce in non so più qual parte della Relazione ministeriale è la seguente: badate che in questa guisa la protezione che era di 5 e 22 si diminuirebbe. Io ho fatto il calcolo per dimostrare a me stesso quanto sia vera questa proposizione dell'onorevole signor Ministro; ed ho riconosciuto che, sempre sulla base di un rendimento medio di chilogrammi. 88, quando fosse obbligata la raffineria a pagare la sopratassa sullo zucchero greggio che introduce dall'estero nella ragione di L. 21 15 per quintale, andrebbe a vedere diminuita la sua protezione, senza però perdere del tutto il beneficio e il privilegio, da L. 5 22 a L. 2 33 per quintale.

Però se fosse più vicino al vero quel rendimento, ossia titolo medio di 92, sullo zucchero greggio adoperato nella raffineria, del quale ho precedentemente parlato, allora la protezione sarebbe più considerevole, poichè sarebbe di L. 4 30 per quintale.

Veramente non mi pare che sarebbe proprio manomettere gli interessi ragionevoli di alcuni capitalisti, obbligandoli a stare contenti del premio, che, secondo me, sarebbe pur sempre di lire 4 30 per quintale di zucchero raffinato, premio che paga lo Stato; mentre per i consumatori sarebbe cosa indifferente usare zucchero raffinato a Genova od altrove, tanto da non avvedersene. Ma l'onorevole signor Ministro crede insufficiente questa protezione; perciò, fermo nel raffinatore l'obbligo che già aveva di pagare il dazio d'introduzione dello zucchero greggio al momento della importazione, lo affranca dalla sopratassa doganale, obbligandolo a pagare a suo tempo la tassa di produzione, allorchè lo zucchero uscirà raffinato dalla sua officina.

Ma se io avessi dimostrato che il sistema

della legge crea una protezione a favore del raffinatore, a danno del produttore dello zucchero in Italia, non avrò bisogno di aggiungere parola per far modificare il sistema di questa tassa; quando per avventura non si possa col Regolamento evitare questo inconveniente, che addirittura si può chiamare ingiustizia.

Se a ciò si possa riuscire altrimenti che con obbligare il raffinatore a pagare anche esso la sopratassa di lire 21 15 all'atto dell'importazione dello zucchero greggio, io non lo so; ma, siccome queste mie considerazioni non muovono da concetto di opposizione politica, spero che l'onorevole signor Ministro le crederà degne della sua attenzione; ed io, dal canto mio, dichiaro apertamente, che se una soluzione equa e conveniente è possibile, non è mal raccomandato all'onorevole Depretis il trovare questa soluzione.

Ma, o Signori, si è tanto gridato a diritto e a traverso che i trattati commerciali avevano nociuto allo sviluppo della industria e della ricchezza nazionale.

Io credo che questo gridio sia eco di pregiudizî e di grandi esagerazioni; ma almeno non si dica che, non stretti da alcun patto internazionale, non pressati da alcuna potenza straniera, ma per solo fatto della nostra volontà, abbiamo introdotto per legge interna un sistema di tassazione, il quale, per la protezione che accorda allo zucchero greggio estero, a danno dello zucchero greggio che si produrrebbe in paese, infallantemente produrrebbe la morte di questa industria, la cui vitalità è, se non problematica, almeno stentata.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore De Cesare ha la parola.

Senatore DE CESARE. Io non avevo intenzione di parlare sul progetto di legge che si discute. Ma talune parole pronunziate dall'onorevole Senatore Pepoli, mi ci invitano.

Egli crede che si possano diminuire le imposte esistenti; e questa credenza è comune a moltissimi dentro e fuori il Parlamento. Giova ormai dissipare le illusioni che si son fatte concepire al popolo italiano. Anche questa è opera patriottica, impopolare che sia.

Forse poteva diminuirsi qualche imposta in tempi tranquilli; ma al presente, io porto opinione che non si possa più parlare di diminuzione di tasse. Lo proverò brevemente, senza

pompa di frasi, e senza pretensione di fare un discorso finanziario. Ripeto, a questa discussione non ero preparato.

Intanto dichiaro che non seguirò l'onorevole mio amico Finali nel suo eccellente discorso tecnico intorno alla materia degli zuccheri; noto soltanto che non havvi in Italia importante produzione zuccherina; vi sono invece dei tentativi di produzione.

Vi sono parecchie raffinerie, e poche fabbriche che non so di quale vita stentata vivano.

Ma lascio da parte il tecnicismo della legge; in ordine a questo risponderà l'onorevole Ministro delle Finanze. Lascio pure da banda le considerazioni economiche che si possono fare rispetto al libero cambio, ed alla protezione; io non voglio parlare di ciò; la via a percorrere sarebbe lunga. Al presente mi preoccupa soltanto il pensiero di dileguare se fia possibile, dagli intelletti italiani la illusione della diminuzione delle imposte.

Per me questo è un problema di difficile soluzione per il presente, e molto-serio per l'avvenire.

Dopo aver letto la esposizione finanziaria del 27 marzo, fatta dall'onorevole Ministro delle Finanze; dopo avere studiato il bilancio di ultima previsione, a me è paruto che la nostra situazione finanziaria non sia poi così sicura come la si dipinge.

Appena iniziata la guerra d'Oriente, appena minacciato il commercio asiatico-europeo, noi abbiamo avuto il seguente risultato nei dazi doganali:

Nel primo trimestre dell'anno corrente, le dogane ci hanno dato un milione e mezzo di meno del primo trimestre del 1876.

Se questa diminuzione seguirà per tutto l'anno nelle identiche proporzioni del primo trimestre, noi avremo alla fine del 1877 sei milioni di meno sui prodotti doganali. E voglia il cielo che segua così.

Ma se la guerra durerà molto, o si estenderà, i danni saranno maggiori.

Le tasse sugli affari daranno pure un reddito minore del 1876, e forse al di là di quello che si verificò nello stesso anno di perfetta pace.

Gli affari ristagnano in tempi di guerra e di agitazioni; perchè il capitale circolante si nasconde e la produzione industriale diminuisce.

Non sarà per fermo azzardata la previsione di una ulteriore diminuzione su codesta tassa.

La tassa della ricchezza mobile per la savia riforma inaugurata, darà cinque a sei milioni di meno. La riforma è giusta, ma convien notare che partorirà una diminuzione nelle entrate.

L'Italia, quest'*alma parens* che con pomposa frase è detta il granaio di Europa, l'Italia sul suo consumo ha bisogno in media all'anno dai 3 ai 4 milioni di quintali di grano. I prezzi sono aumentati rapidamente in questi ultimi mesi, e se la guerra durerà molto, i prezzi cresceranno ancora. L'aumento dei prezzi diminuirà il consumo, e ciò avrà una trista influenza sulle entrate delle tasse di macinazione e di consumo.

Voglia il cielo che i prodotti rimangano quali sono! Ma pur troppo abbiamo innanzi l'eventualità di non lievi diminuzioni nelle entrate. E per fermo ringrazierò il cielo, se la diminuzione non oltrepasserà i 20 ai 25 milioni sulla totalità delle imposte previste.

E mentre da un lato le entrate scemeranno, dall'altro le spese cresceranno. È stato previsto l'aggio dell'8 0/0; ma ora tocchiamo il 13 0/0, e Dio voglia che non cresca. I dieci milioni che l'onor. Ministro delle Finanze prevedeva nella sua esposizione finanziaria per spese di aggio, per fermo aumenteranno sino a 12 ed a 13.

I buoni del Tesoro ascendevano ad una somma di 170 milioni, ora li vedo aumentati a 212, e forse vi sarà bisogno di una maggiore emissione sino alla fine del 1877. Quindi gli interessi dei buoni preveduti per circa 9 milioni, aumenteranno sino ad 11 e forse anche dodici.

Tutte queste spese sono indipendenti dal fatto e dall'azione dell'onor. Ministro delle Finanze; io non ne faccio torto ad alcuno. Ma, contro gli eventi è d'uopo premunirci, perchè non sorga un disavanzo tale da far sì che il pareggio vada in fumo.

E non intendo affatto parlare delle nuove spese derivanti da leggi già votate dal Parlamento; le quali hanno assorbito già, anzi oltrepassato i 12 milioni d'avanzo previsti sul bilancio di competenza.

Per la qualcosa anche le nuove spese previste e imprevedute faranno guerra al pareggio,

e se prudenza non ci assiste, noi vedremo offesa un'opera che è costata al Governo, al Parlamento ed al popolo italiano, ineffabili dolori! E giova notar questo, perchè ai disavanzi non so come si possa riparar poi; dappoichè i signori Senatori sanno meglio di me che i beni demaniali sono pressochè esauriti; i beni dell'asse ecclesiastico sono terminati; quindi le nostre risorse straordinarie sono stremate in guisa da non giungere forse a pagare intieramente le obbligazioni ecclesiastiche ascendenti a 195 milioni.

Dai crediti di tesoreria ci è poco da sperare, per le ragioni stesse esposte dall'onor. Ministro delle Finanze nella sua esposizione del 27 marzo di quest'anno.

Ora a me pare utile preveggenza quella di rafforzare le entrate con una tassa che frutterà di certo, non ostante la sua gravezza; una tassa che potrà attenuare le minori entrate alle quali noi andremo incontro senza dubbio.

In vista di questi fatti semplicissimi, manifestati senza pompa di frasi e di molte parole, di fatti che pur risultano da' nostri bilanci e dalle situazioni del Tesoro, io non so capire come si possa dire: diminuite questa imposta, sopprimete quest'altra. È un gran che la diminuzione inaugurata per legge della ricchezza mobile, la quale diminuzione importerà 5 a 6 milioni.

Se da un lato adunque si scema qualche tassa, giova che cresca qualche altra, e che si proceda per via di compensazione.

Per fermo, nel Senato partiti non ce ne sono: ma i partiti parlamentari in genere è d'uopo che intendano come sia un debito di onore per tutti i partiti il pareggio raggiunto dopo tanti sacrifici e dolori. Convien fare ogni cosa per non ritornare alle affannose vicende del passato. Io ho fatto plauso all'onor. Ministro delle Finanze per la massima proclamata, *non una lira di meno*: io vi aggiungerei: *anzi qualche milione di più*.

Per queste considerazioni, io voto con animo sicuro l'aumento della tassa sugli zuccheri.

PRESIDENTE. Il sig. Presidente del Consiglio ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Signori Senatori. Gli argomenti che furono svolti nel Senato sul merito del progetto di legge che sta dinanzi a voi, sono in grandissima parte la riproduzione

degli argomenti che si svolsero nell'altro ramo del Parlamento. A quegli argomenti ho risposto lungamente nell'altra Camera; le molte obiezioni che si sono sollevate, furono da me confutate sia preventivamente nell'esposizione finanziaria, sia nelle relazioni che accompagnano i progetti di legge ai due rami del Parlamento, sia nella discussione ch'ebbe luogo nella Camera dei Deputati: io mi permetterò per conseguenza di essere breve.

Ed incominciando dalle censure che mi vennero mosse dall'onorevole Senatore Pepoli, io lo ringrazio d'averle inzuccherate colle proteste e col ricordo della sua amicizia, più specialmente pel Ministro delle Finanze: dopo di ciò io, alla mia volta, non potrò essere che assai mite nelle mie risposte.

L'onorevole Senatore Pepoli ha affermato alcune cose che io veramente dubito se siano perfettamente conformi al vero. Egli ha detto che la presentazione di questo progetto di legge ha suscitato nella pubblica opinione una vivacissima ripugnanza; affermò che i contribuenti sono agitati da sospetti e da diffidenze; che essi giustamente si attendevano che in questa sessione si sarebbe iniziata e compiuta la riforma tributaria, e che avrebbero avuto il sollievo di una diminuzione d'imposte.

Ma a me non consta, o Signori, che siansi destate nel paese tutte queste emozioni vivaci, tutti questi sospetti, ed in prova comincerò dall'addurre un argomento che per me ha il suo valore.

Quante volte, o Signori, con un'imposta si viene a toccare un'industria qualunque, e a minacciarne in un modo qualunque l'esistenza o lo sviluppo, noi vediamo gli industriali com muoversi, agitarsi, far sentire i loro lamenti, inviare i loro reclami al Governo, presentare petizioni alle Camere legislative. Or bene, qui una delle nostre principali industrie, che, quantunque rappresentata da un solo stabilimento, è pure una delle più importanti, vale a dire la raffineria degli zuccheri, ha veduto sorgere questo progetto di legge, ne ha sentita la discussione, e tacque e tace, locchè vuol dire che la raffineria non è punto offesa da questo progetto di legge. E non solo la raffineria ma neanche han fatto sentire un lamento le altre industrie nascenti alle quali mostrò di portare

un così vivo interesse l'onorevole Senatore Finali.

È ben vero che per la condizione di queste industrie nascenti mostrarono d'interessarsi parecchi oratori nell'altra Camera, i quali fecero le loro obiezioni. A quelle obiezioni io ho fatto risposta; credo di averle confutate e d'aver convinto i miei contraddittori come spero di persuadere l'onorevole Senatore Pepoli.

L'onorevole Senatore Pepoli disse che il Ministero presentando questa legge, ha mostrato di voler camminare nella via degli spedienti, affermò che ha abbandonato la riforma tributaria, che il progetto di legge in discussione non è che la imitazione di quanto fecero i Ministri precedenti, e infine che la legge in discussione non si coordina ad un sistema tributario qualunque.

Onorevole Pepoli, io credo che le sue accuse siano veramente immeritate; a me pare evidente che la natura di questa legge dimostra che essa è il principio di una riforma che il Ministro si è impegnato di compire. Di questa riforma, o Signori, sia nel discorso che ebbi l'onore di indirizzare al paese in occasione delle elezioni generali, sia nell'esposizione finanziaria, sia finalmente difendendo questa legge dinanzi all'altra Camera, di questa riforma io non ho mancato di disegnare il profilo, e di dimostrare ch'essa è principio e parte di un sistema che intendiamo attuare.

Ma, o Signori, permettetemi di fermarmi un momento sull'argomento delle riforme tributarie.

Le nostre imposte, le imposte vive, o Signori, comprese quelle che derivano da servizi pubblici, danno un miliardo circa e cento milioni d'entrata; chi voglia esaminare il sistema tributario ed affrontare il difficile tema della sua riforma deve aggiungere alle imposte erariali quelle che si percepiscono dai comuni e dalle provincie. Ora i comuni e le provincie ricevono sotto forma di centesimi addizionali alle imposte dirette, 150 milioni all'anno; percepiscono, sotto forma di dazio di consumo 70 od 80 milioni. Abbiamo dunque tante imposte che pesano sul nostro paese (dico le cifre tonde ed all'ingrosso) che raggiungono circa la somma di un miliardo e trecento milioni. La riforma che vogliamo fare, deve comprendere il com-

plesso di tutte queste tasse, che pesano sui contribuenti.

Ora io domando, o Signori, quali sono le imposte che ripugnano di più allo spirito delle nostre istituzioni e sulle quali il legislatore dovrà specialmente concentrare la sua attenzione ed i suoi studi? Esaminate ciascuna delle nostre imposte e vedrete che le imposte dirette non le potete mutare o correggere che con una riforma difficile, che esige molto tempo e molte cure. Voi sapete di fatti quanto sia sperequata in Italia l'imposta fondaria sui terreni, quanto sia elevata l'imposta dei fabbricati; bisognerà adunque, anche rispetto a questa, limitarsi a correggerne il riparto e a ricercare e colpire le rendite rimaste indebitamente immuni.

Io non mi fermerò sul corso forzoso, esizialissimo quantunque inavvertito balzello: ma restando nel campo delle imposte propriamente dette, noi abbiamo il macino, il sale, il lotto, che in complesso vi presentano 190, quasi 200 milioni d'imposta; ora non credete voi che la riforma, la quale non può aver altro scopo che di rendere le nostre leggi tributarie più consentanee allo spirito delle nostre istituzioni, non credete voi; dico, che queste riforme non debbano incominciare da queste tasse? E credete voi che si possano incominciare queste riforme con una diminuzione di qualche imposta, senza aver prima procurato all'Erario altri cespiti d'entrata? Credete voi che si possa accettare una diminuzione delle imposte, quando le entrate e le spese di competenza appena si equilibrano, e quando l'orizzonte politico non è sereno? No, o Signori, nessuno al mio posto potrebbe accettare una diminuzione d'entrate nelle circostanze attuali, perchè sarebbe una ferita del credito dello Stato.

Io lo affermo con sicura coscienza; nessun Ministro delle Finanze potrebbe, senza compromettere seriamente gli interessi del paese, aderire ad un provvedimento qualsivoglia che possa turbare il pareggio dei bilanci, o il credito dello Stato, diminuendo qualsiasi delle imposte esistenti.

Io credo, o Signori, che a nessuno di voi verrà in mente che una diminuzione d'imposte nelle circostanze attuali possa entrare in un piano finanziario serio.

Ci si dice: moderate le spese, ci sono molte spese inutili, in questo stesso ordine del gior-

no che sta davanti al Senato si contengono forse venti milioni di spese la cui utilità o necessità non è pienamente giustificata.

Signori Senatori, se io scorro coll'occhio quest'elenco di leggi che veggo portato nel vostro ordine del giorno e se cerco col pensiero una delle spese che possa meritare il giudizio dell'onorevole Senatore Pepoli, io per verità non la trovo.

Ve ne è una, o Signori, d'importante, quella dei servizi postali marittimi; ebbene questa spesa non è inutile nè eccessiva, e certo non dimostra che il Ministro delle Finanze vuol mettersi sul declivio delle spese inutili, che ci condurrà al disavanzo.

No, o Signori, voi sapete in qual maniera questa spesa fu accettata dall'altra Camera, e voi sapete che essa non provvede che a quei servigi che sono assolutamente indispensabili alle comunicazioni postali ed ai bisogni del nostro commercio, e che la misura di questa spesa fu rigorosamente mantenuta in quei limiti quali erano possibili col bilancio attuale, il quale in questa parte mantenne lo stanziamento dei bilanci precedenti, e quindi credo che non meriti affatto l'epiteto datogli dall'on. Pepoli.

Vi ha ancora qualche altra spesa; quella dell'aumento del decimo ai presidi, direttori ed insegnanti nei Licei; spesa modica, il cui bisogno non si può revocare in dubbio.

Vi sarà qualche altra spesa che forse potrà scuotere le fibre di altre persone che non seguono in questo ramo del Parlamento, la spesa cioè per l'istruzione primaria. Sì, o Signori, io confesso qui davanti al Senato, quello che in questa stessa seduta ha dichiarato il mio egregio Collega, il Ministro della Pubblica Istruzione. Nel bilancio di prima previsione degli anni prossimi ho consentito di stanziare un milione di più per l'istruzione elementare, e sono contento della mia determinazione.

(Segni d'approvazione.)

Dunque nè spese di lusso, nè spese eccessive.

L'onor. Pepoli ha fatto molti confronti delle nostre tasse con quelle dei paesi esteri, e si trattene più specialmente sulle tasse che colpiscono i coloniali. Tuttavia l'onorevole Pepoli dovrà ammettere che tutti gli Stati d'Europa, meno l'Inghilterra, la quale ha abolito quasi

intieramente la tassa sugli zuccheri, e dico quasi perchè la mantiene su quei zuccheri che devono servire alla fabbricazione della birra, tutti gli altri Stati d'Europa mantengono e da lunghi anni la tassa sugli zuccheri molto più elevata di quella che esisterà nel Regno d'Italia dopo questa legge.

L'onor. Pepoli ha fatto l'avvertenza, che in Italia oltre la tassa erariale evvi pure una tassa di consumo. Ma questa tassa di consumo si limita ai comuni chiusi e se si vuole entrare nell'esame di queste tasse si vedrebbe in che misura i dazi di consumo gravano altre merci molto più necessarie alla vita, come le farine, i vini ed altri generi di prima necessità, con anomalie ben maggiori di quella da lui citata del dazio comunale degli zuccheri.

Del resto, non credo che le conseguenze pratiche di questa tassa saranno quali le teme l'onor. Pepoli.

L'onor. Pepoli ha detto che la mitezza dei dazi fa crescere il consumo, e che la mitezza del dazio e l'aumento del consumo sono fatti indivisibili.

Ma l'esperienza ha dimostrato che la soprata tassa nella misura fissata in questo progetto di legge, creda pure l'onor. Pepoli, non può assolutamente alterare le proporzioni del nostro consumo. Io prego l'onorevole Pepoli a osservare cosa avviene nel commercio dei coloniali. Quando noi vediamo che differenza di prezzo si verifica da un anno all'altro, nel prezzo del caffè e dello zucchero, senzachè sia alterato il prezzo alla minuta vendita o diminuito il consumo; quando vediamo che da un anno all'altro i prezzi aumentano in una misura molto superiore alla tassa, senzachè questa differenza di prezzo abbia punto influito sul progressivo aumento della consumazione, noi dobbiamo concludere che la tassa, finchè resta nei limiti che le sono assegnati con questo progetto di legge, non varrà a diminuire la consumazione.

Infatti noi vediamo, per citare degli esempi, il caffè che nel 1871 era 196 lire, salire nel 1873 a lire 250; nel 1874 a lire 260, nel 1875 a 250, e nel 1876 discendere fino a 220. Sbalzi quasi eguali si sono visti negli zuccheri, anche più rilevanti nel petrolio. Ed io credo che l'aumento di 20 centesimi al chilogramma sul prezzo dello zucchero e del caffè non è così elevato nella sua misura da potere influire menomamente sul

consumo giornaliero che si fa di queste derrate.

Per questi motivi, io credo che nè per la misura delle tasse, nè per la condizione del minuto consumo, il prezzo diventerà in modo sensibile aumentato pei consumatori, e perciò non potrà diminuire la consumazione. E quanto al consumatore al minuto, che va a prendere una tazza di caffè, io ho avuto l'onore di esporre nell'altro ramo del Parlamento, che mi era fatto un dovere di fare eseguire calcoli precisi dell'aumento del prezzo che la tassa avrebbe prodotto sul caffè e sullo zucchero; ebbene, da questi calcoli fatti fare da persone diverse, mi risulta che la differenza di prezzo sopra una tazza di caffè, che costa 15 o 20 centesimi, sarebbe nell'un caso di 1½ di centesimo, nell'altro caso di 2½ di centesimo. Aumento tanto piccolo da non potere essere praticato a danno del consumatore.

A me pare adunque che anche sotto questo punto di vista le obiezioni non reggano.

Ma, o Signori, la ragionevolezza di una tassa non si valuta tanto in se stessa, quanto in rapporto alle altre tasse che sono in vigore e fanno parte del nostro sistema tributario.

Che diremo, Signori, della tassa che si paga sul sale, di 55 centesimi per una derrata che vale una lira e alcuni centesimi, e colle spese di trasporto da tre a quattro lire, mentre il consumatore del sale deve pagare 55 lire al quintale? Che diremo del lotto, che è una costante provocazione alla immoralità dei cittadini? Dunque nel nostro sistema tributario questa sarà ancora una delle migliori tasse, la quale a tempo servirà a combattere la carta inconvertibile ed a suo tempo aiuterà la trasformazione di quelle gravanze che sono meno conciliabili, lasciatè-melo dire, colla civiltà dei tempi nostri.

Ora dirò brevi parole all'on. Senatore Finali.

L'onor. Senatore Finali, dopo aver toccato il punto se questa tassa la si può stabilire senza offendere i trattati di commercio, questione che fu discussa lungamente nell'altro ramo del Parlamento, e, a mio avviso, risolta in senso favorevole alla proposta del Governo, l'onorevole Finali si è poi molto preoccupato della sorte che sarà fatta alle nostre industrie nascenti per la produzione dello zucchero.

Prima però di toccare quest'argomento, ch'è tutto di numeri, e che, esaminandolo, io spero

di dimostrare all'onorevole Senatore Finali che il progetto di legge mantiene esattamente le condizioni attuali di queste nostre industrie; mi permetta che io risponda a un'altra sua obiezione. Egli ha manifestato il dubbio se questa tassa sia adesso opportuna, mentre stiamo negoziando i trattati commerciali.

Io ripeterò al Senato quello che ho detto nell'altro ramo del Parlamento.

A me è sembrato che questa anomalia che è costituita da queste cifre L. 28 85 tassa sullo zucchero, 55 lire prezzo del sale, il resto delle nostre imposte, non meno del sale, irragionevoli, che questa anomalia fosse una di quelle che dovevano al più presto esser tolte di mezzo.

Non nascondo al Senato che ho tentato di ottenere lo stesso scopo affrettando la conclusione dei trattati commerciali.

Ostacoli indipendenti dalla volontà del Governo hanno impedito di venire alla conclusione dei trattati prima che il Parlamento ponesse questa prima sosta ai suoi lavori.

Ma fu precisamente dietro consiglio di uomini che prendevano parte nell'interesse d'altre potenze ai negoziati pei trattati di commercio, che noi abbiamo presentato questa tassa; imperocchè nei trattati commerciali si è messo avanti la teoria che abbiamo sostenuto e che sosterrò, che cioè alcune voci importanti delle nostre tariffe debbono rimanere libere, cosicchè il Parlamento e il Governo possano ritrarre da queste voci introiti notevoli a favore delle nostre finanze senza danno dei nostri contribuenti, anzi riordinando meglio in modo più razionale e più equo il nostro sistema tributario.

Animato adunque e assicurato da questi leali ed autorevoli consigli e costretto dalle necessità finanziarie, noi, valendoci del nostro diritto, abbiamo presentato la proposta sopra-tassa, sulla quale non ho mancato di consultare tutte le persone più competenti in questa materia, dalle quali ottenni la più esplicita approvazione.

Io posso assicurare il Senato che non vi è progetto di legge fra quanti se ne sono presentati al Parlamento che sia stato più minutamente e maturamente studiato.

Dopo tutte queste preparazioni ho presentato alla Camera il progetto di legge che è attualmente in discussione avanti di voi.

L'onorevole Senatore Finali ha toccato la questione di possibili difficoltà diplomatiche che questa nuova tassa di fabbricazione possa recare al Governo, in quanto che, fino che stanno in vigore dei trattati a tariffe, possono provocare l'ingerenza dei Governi esteri in affari che in fin dei conti devono essere affari interni dello Stato, e a questo proposito, l'onorevole Senatore Finali si fonda sulle esperienze del passato.

Io osservo all'on. Senatore Finali, che nel sistema delle tasse di fabbricazione e di consumo, il Ministero attuale non ha fatto che seguire l'esempio dei suoi predecessori; la tassa di fabbricazione sugli alcool, è appunto una di quelle che stanno nella nostra legislazione, e che forse destarono quelle ingerenze e quei reclami a cui ha fatto cenno l'on. Senatore Finali. Ma noti l'on. Senatore Finali ed il Senato che tutte le contestazioni che nacquero, non hanno punto messo in dubbio il diritto di mettere queste sovrattasse all'entrata delle merci nello Stato, non fu contestata la misura della tassa di produzione all'interno, ma i reclami si limitarono al modo col quale la tassa medesima era percepita all'interno.

La tassa di produzione che si percepisce all'interno deve rappresentare esattamente la sovrattassa che si mette in aggiunta alla tassa doganale ai confini dello Stato, ma questi dubbî, o Signori, che hanno dato adito ai reclami precedenti, furono interamente eliminati nel progetto di legge in discussione.

Ora vengo alla quistione sulla quale si è fermato di più l'onorevole Senatore Finali, cioè a dire se la sopratassa di 21 lire e 15 centesimi che per la raffineria si percepisce in un modo, e per le fabbriche di zucchero si percepisce in un altro, se questa sopratassa sia logicamente e giustamente applicata, senza danneggiare le nostre industrie.

Cominciamo dalle raffinerie.

Io affermo che questa tassa non muta in nulla la condizione delle raffinerie.

Qual è la difesa di cui godono attualmente le raffinerie? La tassa è di lire 28 e 85 centesimi sullo zucchero raffinato che entra nello Stato, mentre lo zucchero greggio paga lire 20 e 80 centesimi. La differenza fra le due tasse è la loro difesa. La tassa di raffineria di lire 21 e centesimi 15 mette la raffineria nella stessa

posizione nella quale trovasi adesso; essa gode, come può vedersi dai conteggi registrati nella Relazione, la stessa difesa.

Questo stato di cose è conservato. La raffineria attualmente paga lire 20 e centesimi 80 di dazio per un quintale di zucchero greggio; questo quintale di zucchero che si introduce nella fabbrica, una volta raffinato paga la tassa di produzione sulla quantità del raffinato. Se si prende lo zucchero al titolo di 88, che è la media comune del commercio, è noto che se la raffineria prendesse un titolo superiore dovrebbe pagare di più, e non avrebbe quindi convenienza di usarne; a quel titolo adunque la tassa pagata sul raffinato lascia alla raffineria la stessa difesa di cui gode adesso.

Infatti, per ottenere cento chilogrammi di zucchero raffinato si devono usare 113 chilogrammi di greggio, e tenuto conto del dazio di entrata, che deve esser pagato dalle raffinerie, essa, pagando la tassa di lire 21 e centesimi 15, viene a godere, come ho detto, della stessa difesa di cui gode presentemente.

Ma, si dirà, e le fabbriche private, per le loro produzioni di zucchero, godono esse la stessa difesa di cui godono le raffinerie? Anche per le fabbriche non c'è variazione, giacchè conservano sempre una difesa di lire 20 80, come le raffinerie godono la difesa che ho indicata.

Si poteva forse fare l'obbiezione che lo zucchero prodotto all'interno può entrare nella raffineria a diverse condizioni; ma l'onorevole Finali sa che la produzione dello zucchero nell'interno non serve alle nostre raffinerie. E quando venisse il tempo in cui questi zuccheri greggi potranno essere raffinati, entreranno nelle raffinerie sotto cauzione; ed uscendo pagheranno la stessa tassa di L. 21 15, come gli altri. Dunque non c'è nessunissima differenza tra le condizioni attuali e la difesa di che godono le fabbriche e le raffinerie, in confronto di quelle che godono al presente.

Questa questione, o Signori, fu lungamente, minutamente studiata in contraddittorio degli uomini più competenti che noi abbiamo in questa materia, fra i quali il commendatore Axerio e il commendatore Ellena, il direttore generale delle gabelle; or bene, tutte le persone che hanno studiata questa materia furono unanimi nel raccomandarne il concetto e nell'ap-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1877

provarne le diverse parti, e tutte furono convinte che l'industria nazionale della raffineria e delle fabbriche dello zucchero indigeno non vengono nè punto nè poco ad essere pregiudicate.

Io credo di avere con queste parole dissipati i dubbî che si sono sollevati, e spero che il Senato vorrà dare il voto favorevole al progetto di legge.

Senatore FINALI. domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Sull'ultimo punto toccato dall'onorevole signor Ministro, io sarei desideroso di dichiararmi contento delle sue spiegazioni; e se provocandone qualche altra potessi ottenere l'intento da me desiderato, sarei veramente lietissimo.

Debbo però innanzi tutto rispondergli, che nessuno poteva aspettarsi che i raffinatori facessero dei reclami contro una legge d'imposta, la quale o non nuoce ad essi, secondo opina l'onor. Ministro, o ad essi giova, secondo che io volli dimostrare.

Quanto poi agli altri che avrebbero potuto reclamare per altri interessi, l'onorevole signor Ministro sa al pari di me perchè questi non facciano udire la loro voce!

In quanto al pericolo di reclami, molto prossimi a vere ingerenze, di Stati esteri in dipendenza di trattati nei quali siano comprese delle voci soggette a tassa di fabbricazione, era naturale che non intendessi di parlare di reclami intorno al diritto che ha lo Stato ad imporre, come e quando crede, una tassa di fabbricazione; voleva appunto alludere, anche ammaestrato dall'esperienza, a reclami relativi all'applicazione di quella tassa.

Se noi vogliamo essere leali ed onesti, dobbiamo dal produttore interno del nostro paese esigere la stessa somma di danaro a titolo di tassa, la quale a titolo di soprata tassa riscuotiamo dal produttore non nazionale, allorchè porta la stessa merce nel nostro paese.

Ora si sa bene che ogni agevolezza concessa da una parte, dà motivo a reclamo dall'altra, anche quando non vi sia cattiva volontà. So che molti fastidî vennero per lo addietro al Governo per questa via; non dico che i reclami fossero fondati, ma il Governo si trovava nell'alternativa di essere accusato di durezza all'interno, o di slealtà all'estero, ed anche di

essere segno contemporaneamente, e per le stesse cause, ad entrambe le accuse.

L'onorevole signor Ministro ha detto, che la condizione della raffineria rispetto alla protezione o difesa che riceve dal sistema daziario sugli zuccheri resta inalterata.

Ma io ho già ammesso, per quanto riguarda la condizione delle raffinerie nazionali in faccia alle raffinerie estere, che introducono gli zuccheri raffinati nel nostro paese, che quella condizione resta la medesima; vale a dire una protezione di lire 6 45 al quintale, secondo i miei computi, o di lire 5 22, secondo quelli del signor Ministro.

Era inutile che mi combattesse in questo punto, perchè ho già detto e ripeto adesso che il rapporto fra le raffinerie nazionali e le estere non è alterato. Ma c'è un altro punto nel quale l'onorevole signor Ministro non mi pare abbia dato sufficiente spiegazione.

È vero che nella conclusione del suo discorso ha detto, che il produttore dello zucchero di barbabietole in Italia pagherà la tassa dello zucchero da lui prodotto soltanto all'atto che lo zucchero esca dalle raffinerie in cui l'abbia portato a raffinare, ma non dice così la legge.

Che quella sia l'intenzione dell'onor. signor Ministro può essere...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. No...

Senatore FINALI... ma la legge non dice così. Un regolamento può togliere l'inconveniente (che a diritto si potrebbe chiamare ingiustizia) e sarebbe una delle poche volte che la deviazione del regolamento dalla legge può essere un peccato benedetto. Ma l'articolo 1° dice:

È stabilita una tassa di lire 21 15 per ogni quintale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO... Domando la parola.

Senatore FINALI... per ogni quintale metrico di zucchero greggio o raffinato che sia prodotto nelle fabbriche di zuccheri o nelle raffinerie nazionali.

Ora a me sembra evidente, se pure c'è qualche cosa di evidente al mondo, che questo articolo stabilisca che per ogni quintale di zucchero greggio di barbabietola che si produca in Italia si debba pagare 21 e 15 centesimi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non c'è dubbio.

Senatore FINALI. E che egualmente si debbano pagare 21 lire e 15 centesimi per ogni quintale di zucchero raffinato che si produca nelle offi-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1877

cine di raffineria in Italia: ma questo dazio che debbono pagare le raffinerie evidentemente si deve riferire soltanto allo zucchero estero, giacchè lo zucchero indigeno che esse adoperino ha già pagato la tassa di produzione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Tutto quello che entra.

Senatore FINALI. Quando sia così, la tassa di fabbricazione sulla produzione dello zucchero è una vana parola. Scrivete nella vostra legge che si paga un dazio di 21 e 15 sulla produzione dello zucchero nelle raffinerie, dal momento che dal produttore dello zucchero indigeno dite che non volete riscuoter nulla.

La spiegazione data dal signor Ministro mi prova invece, che le conseguenze naturali, aritmetiche, e l'aritmetica vince sempre gli artifici della parola, le conseguenze aritmetiche di questo articolo sono quelle che io dimostrai; e non mi fa alcuna meraviglia che nell'altro ramo del Parlamento, benchè vi sia stata discussa così a lungo questa legge, non sia stato avvertito questo grave inconveniente; vi si fece una ampia discussione politica e finanziaria, di questo particolare niuno toccò: d'altra parte il sistema delle due Camere legislative suppone che una possa e debba correggere e integrare l'opera dell'altra.

Tuttavia riconosco che le spiegazioni date dal signor Ministro hanno un valore grande, sebbene quelle relative al pagamento sopra 113 chilogrammi invece che sopra 100 non le abbia perfettamente capite; quindi io gli raccomanderei vivamente, se il tempo e le circostanze non consentano di introdurre nella legge la disposizione la quale impedisca chesia creata una protezione di lire 2 88 a quintale in vantaggio dello zucchero greggio estero e a danno dello zucchero greggio nazionale, si provvegga almeno col Regolamento.

E vuol vedere il signor Ministro che è così come io dico? Egli medesimo nella sua Relazione riconosce che, se non veniva a quel temperamento di non far pagare la sopratazza allo zucchero greggio estero, destinato alle raffinerie, all'atto dell'introduzione, si ridurrebbe la protezione a L. 2 32 o L. 2 33, mentre egli crede necessario mantenerla a lire 5 22. Ma chi dunque paga codesta differenza quando si tratta di zucchero greggio prodotto nel paese? La paga appunto il produttore nazionale; e almeno che non si dica che il produttore di zuc-

chero indigeno non paga la tassa di fabbricazione se non quando leva il suo zucchero dalla raffineria, e la paghi quindi sullo zucchero raffinato. In questo caso saremmo subito d'accordo; ma come l'articolo sta ora scritto porterebbe alla conseguenza che il produttore di zucchero nazionale, indipendentemente da ciò che avviene poi nella raffineria, deve pagare la tassa di L. 21 15 sul suo zucchero nel momento, in cui ne è accertata la produzione: e per la ricordata ragione aritmetica, fondata sul prodotto di 88 di fine per 100 chilogrammi di greggio, il quintale di zucchero raffinato d'origine nazionale avrebbe pagato L. 24 03, mentre per il quintale di zucchero raffinato che si ricavi da zucchero grezzo estero si pagherebbero soltanto L. 21 15: locchè vuol dire che sarebbe proprio creata una protezione al rovescio di L. 2 88 a favore dello zucchero greggio estero.

Vi sono delle dimostrazioni, che o persuadono subito, o non persuadono mai; quindi io per non intrattenere più a lungo il Senato, non aggiungerò altre parole.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

Senatore PEPOLI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola prima il Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Parli pure il Senatore Pepoli per fatto personale.

PRESIDENTE. Allora ha la parola il Senatore Pepoli.

Senatore PEPOLI G. L'on. Presidente del Consiglio nella cortese risposta che ha indirizzata al mio discorso, ha dichiarato che io' dissi due cose non esattamente vere.

In primo luogo egli si dolse che io abbia indebitamente osservato che la tassa che stiamo discutendo, abbia suscitato nel paese timori e diffidenze.

La mia risposta è semplice: è questione di apprezzamento e di udito. Desidero di essere io quello che ha sognato e desidero che l'onorevole Ministro, non s'inganni sul valore e sulla intensità delle manifestazioni della pubblica opinione.

L'on. Ministro delle Finanze ha poi soggiunto che io aveva affermata cosa non esatta, quando notai che nell'ordine del giorno sottoposto alle nostre deliberazioni, vi eran leggi che aveano

ingrossato di circa venti milioni il bilancio dello Stato...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. No. Ho detto che non era esatto che questi venti milioni fossero inutili.

Senatore PEPOLI. E sia. L'onorevole Ministro ha passato in rassegna tutte le spese nuove, ma ha taciuto quella più grossa e meno urgente delle altre; egli ha passato sotto silenzio il Codice Sanitario, che chiedendo la *libertà delle farmacie*, impone all'Erario un aggravio di circa dodici milioni. Almeno qui nel recinto del Senato, il suo antecessore valutò la nuova spesa a quella cifra. Or bene, forse sarà effetto della mia poca mente e della mia pochissima dottrina, ma in quella spesa io mi rifiuto recisamente a riconoscere i caratteri della urgenza e della necessità.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Relatore Senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Io non voglio abusare della pazienza del Senato. La discussione che ha avuto luogo prima che io prendessi la parola mi pare francamente sufficiente per chiarire tutti i punti e tutte le questioni che potevano sollevarsi a proposito di questa legge.

C'è un punto solo che è rimasto un momento ombreggiato, ma mi sembra così agevole il modo di sciogliere questo dubbio, che non posso fare a meno di dirlo in brevissime parole.

Evidentemente il produttore di zucchero pagherà immediatamente il 21 15 per ogni quintale metrico di zucchero greggio che entrerà nel consumo, e non pagherà il 21 15 sullo zucchero raffinato che uscirà dalla raffineria che per quella parte che sarà entrata nella raffineria.

Senatore FINALI. La legge non lo dice.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. L'onorevole Finali osserva che la legge non lo dice; ecco l'obbietto che fa l'on. Finali, obbietto che, lo dirò schietto con quella sincerità e lealtà, e con quella imparzialità che mi studio di portare, ha una parte di vero; perchè forse sarebbe stato bene che l'art. 1, quando parla di zucchero greggio che paga il 21 15 si fosse espresso più chiaramente; quantunque mi sembra impossibile il fraintendere; perchè se s'intendesse che paghi il 21 15

tutto lo zucchero che esce dalle fabbriche, anche quello che va nelle raffinerie, siccome poi ripagherebbe nell'uscire dalla raffineria, ne verrebbe la conseguenza che pagherebbe due volte; evidentemente la legge non ha mai potuto dire che lo zucchero paghi due volte, per cui mi pare che la legge possa rimanere come è uscita così chiara da questa discussione, e quindi la vera interpretazione risulterà facile dal regolamento, senza contraddire ai principî ed alle disposizioni della legge.

Giacchè ho la parola, avrei veramente bisogno di rispondere qualche cosa all'on. Pepoli, il quale ha fatto materia di un fatto personale ciò che ha risposto il sig. Ministro: io ne avrei due o tre dei fatti personali da fare sulle cose che egli ha detto nel suo discorso, ma io non voglio far perder tempo al Senato e quindi rinuncio per questa parte interamente a parlare, riservandomi a farlo quando ci sia maggior campo di spiegarci sulle cose che vorrei dire adesso.

Toccherò un punto solo. L'onorevole Pepoli mi ha rimproverato di aver affermato nella Relazione che la necessità di mantenere le entrate dello Stato oramai non dava più luogo a divergenze nel Parlamento italiano.

Io non mi sono pentito d'averlo detto perchè è una verità, è un vero progresso poterlo affermare se ce ne fosse bisogno; ma basterebbero le parole che ha detto l'on. Presidente del Consiglio per dimostrare la necessità di questa legge. Quindi è inutile che anche su questo punto aggiunga parola, e finisco domandando perdono al Senato se mi sono limitato a queste poche parole e non credetti conveniente dilungarmi di più.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Dirò solo due parole in risposta all'on. Finali.

Sarebbe un'interpretazione veramente strana quella che si farebbe di questa legge se veramente si credesse che l'imposta si venisse a pagare doppia. È chiaro che la tassa non si paga che una sola volta, e se non si ritiene abbastanza chiaro, io prometto di chiarirlo meglio nella esecuzione.

Torno a ripetere che la condizione delle nostre industrie non deve essere variata.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Sono lieto che le osservazioni da me fatte intorno a questa parte della legge abbiano provocato prima dall'onor. Relatore, e poi più autorevolmente dall'onorevole Ministro, dichiarazioni, secondo le quali deve essere rimosso un inconveniente che sarebbe stato una vera ingiustizia. Piglio atto di quelle dichiarazioni, e non dubito che il Regolamento provvederà; ma siami permesso ripetere quel che io diceva da principio, cioè che io non dubitavo che l'intelletto e l'animo dell'onorevole Ministro erano alieni dalla conseguenza da me posta in rilievo.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, è chiusa la discussione generale e si passa alla discussione degli articoli.

Si dà lettura dell'art. 1.

Art. 1.

È stabilita una tassa di lire 21 15 per ogni quintale metrico di zucchero greggio o raffinato, che sia prodotto nelle fabbriche di zuccheri indigeni o nelle raffinerie nazionali per il consumo nello Stato.

È aperta la discussione su questo articolo 1°.

Nessuno domandando la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

La tassa sarà pagata alle finanze dello Stato dagli esercenti le fabbriche e le raffinerie di zucchero.

Le fabbriche e raffinerie di zucchero saranno sottoposte alla vigilanza permanente degli agenti della finanza, i quali riscontreranno tutte le operazioni industriali eseguite in ogni stabilimento, per accertare le quantità di zucchero soggette alla tassa suddetta.

(Approvato.)

Art. 3.

Ai diritti doganali sull'importazione dello zucchero, tanto raffinato quanto non raffinato, destinato al consumo, sarà aggiunta una soprattassa di lire 21 15 per ogni quintale metrico.

Questa soprattassa sarà eziandio riscossa sugli

zuccheri introdotti nella città franca di Messina, a meno che si tratti di semplice transito.

(Approvato.)

Art. 4.

Nell'applicazione della multa al contrabbando per illegale importazione di zuccheri si terrà anche conto della detta soprattassa.

(Approvato.)

Art. 5.

Con regolamento approvato per regio decreto saranno stabiliti gli obblighi dei fabbricanti e dei raffinatori, e si determineranno particolarmente:

a) Le disposizioni necessarie per rimuovere il pericolo di frodi alla finanza;

b) I locali da fornirsi gratuitamente agli agenti della finanza;

c) La formazione dell'inventario in ogni stabilimento, nel giorno in cui entrerà in vigore la presente legge, non che le norme per gli inventari successivi;

d) Le scritture da tenersi per liquidazione della tassa;

e) Le guarentigie per il pagamento dei diritti dovuti alla finanza, che potrà farsi anche mediante cambiali;

f) Le pene da applicarsi ai contravventori, entro i limiti stabiliti dalle leggi in vigore, riguardo alle altre tasse di fabbricazione.

(Approvato.)

Art. 6.

Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, determinerà le restituzioni di dazio da accordarsi all'esportazione dei canditi, dei confetti, del cioccolato e di altri prodotti contenenti zucchero, tenuto conto della tassa stabilita nella presente legge.

(Approvato.)

Art. 7.

I dazi d'entrata della tariffa doganale, compresi i diritti addizionali, sono modificati come appresso:

Caffè	per quintale	L. 80
Cacao.	»	» 14
Olii minerali greggi.	»	» 22
Olii minerali rettificati in barili »	»	» 28
Olii minerali rettificati in casse »	»	» 27

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1877

Art. 8.

Con decreto reale saranno determinati i cali di tolleranza per gli olii minerali posti nei depositi doganali.

(Approvato.)

Art. 9.

I dazi di confine sugli zuccheri saranno soddisfatti sul peso netto legale, deducendo dal peso lordo le seguenti tare per ogni 100 chilogrammi:

Botti, botticelle, caratelli e casse, o fecci di zuccheri raffinati, chilog. 6;

Botti, botticelle, caratelli, casse, o fecci di zuccheri non raffinati, chilog. 10;

Cassoni di legno pesante contenenti zuccheri non raffinati, chilog. 15;

Ceste di giunco d'India contenente zuccheri non raffinati, chilog. 5;

Sacchi di zuccheri d'ogni sorta, chilog. 1.

(Approvato.)

Art. 10.

Sarà stabilito con decreto reale il giorno in cui la presente legge entrerà in vigore.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione per squittinio segreto di questo progetto di legge, pregherei il Senato di voler udire la lettura dell'indirizzo che sarà presentato domani al nostro augusto Monarca.

Prego l'onor. Tabarrini a darne lettura.

Il Senatore *Segretario*, TABARRINI, legge:

SIRE.

Volge ormai il trentesimo anno dacchè il magnanimo Re Carlo Alberto sancì nello Statuto le pubbliche libertà, e bandita la guerra nazionale, chiamò i popoli d'Italia a combattere per l'indipendenza d'Italia. La memoria di quel gran fatto si volle consacrare dalla nazione risorta, ed oggi è giorno di festa per tutti gl'Italiani; oggi il Re, l'esercito e il popolo, uniti in un pensiero e in un affetto, celebrano qui, tra i monumenti della romana grandezza, il compimento dei fati d'Italia.

Ora che il tempo trascorso in mezzo a tante fortune ci fa considerare da che movemmo ed

ove siamo giunti; come superammo gli ostacoli, come si cementò la concordia, un sentimento spontaneo di riconoscenza si desta negli animi verso la M. V., alla quale dobbiamo di essere riusciti in un'impresa tentata indarno da secoli, e creduta temeraria anco dagli audaci.

Il Senato del Regno, interprete di questo sentimento universale, è lieto di poterlo manifestare con franca parola alla M. V. in questo giorno solenne.

Alla vostra fede, alla vostra costanza indomabile dobbiamo, o Sire, se non ci smarrimmo nei pericoli, se sapemmo usare dei prosperi eventi. Al vostro nome si calmarono le diffidenze dell'Europa verso un popolo nuovo che chiedeva il suo posto nella vita politica moderna, dopo averlo avuto grandissimo nella storia. Dinanzi alla Croce di Savoia, simbolo incontaminato di valore, d'unità e di indipendenza, scomparvero le rivalità antiche, si spirano i dissidî recenti.

Ora l'Italia, ordinata e composta in se stessa, vuole la pace, che è la condizione d'ogni attività proficua, e di ogni fecondo svolgimento delle sue forze; ma è pure, la mercè vostra, fatta oramai tale da potere affrontare senza sgomento le complicazioni che turbassero momentaneamente le buone relazioni dei popoli.

Siano qualunque gli eventi, la nazione per mezzo dei suoi rappresentanti si stringe a Voi con quella fiducia che ebbe nei giorni delle dure prove, con quell'affetto col quale vi salutò nell'ora dal trionfo, e rinnova oggi quel sacro patto che le valse la liberazione dal dominio straniero e l'unità del reggimento. Forti del Vostro nome, del nostro diritto, e della nostra concordia, noi guardiamo sicuri l'avvenire, anche in mezzo alle nubi che l'offuscano.

Sire! accogliete coll'usata benevolenza l'omaggio del Senato in questo giorno che ci rammenta i primi albori della libertà, e la grande impresa a cui si accinse, con una fede cresciuta e consacrata dalla sventura, il vostro augusto Genitore. Voi che con sacrificio di affetti e con pertinacia di volontà proseguiste l'opera, e la conduceste a compimento, Voi, con quel popolo di cui risuscitaste la virtù, saprete all'occorrenza difenderla.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1877

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo indirizzo.
Chi lo approva, sorga.

(Approvato ad unanimità.)

Do lettura di un telegramma, mandato in questo momento alla Presidenza dall'onorevole Ministro dell'Interno:

« Mi onoro di partecipare a V. E. che S. M. riceverà al Quirinale la Deputazione del Senato domani mattina alle 10.

« NICOTERA ».

I signori Senatori che vogliono unirsi all'Ufficio di Presidenza sono pregati di trovarsi domani alle 9 nelle sale terrene del Senato, d'onde procederemo al Quirinale.

Ora si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Si procede allo spoglio dei voti.

Risultato della votazione sulla tassa di fabbricazione e consumo sugli zuccheri indigeni e variazioni ad alcuni articoli della tariffa doganale.

Senatori votanti . . .	72
Favorevoli . . .	63
Contrari . . .	9

Il Senato approva.

L'ordine del giorno per la seduta di lunedì è il seguente:

Discussione dei seguenti progetti di legge:
Obbligo dell'istruzione elementare (*Seguito*).
Bonificazione dell'Agro Romano.

Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia.

Aumento del decimo agli stipendi dei Presidi, Direttori e insegnanti dei Licei, Ginnasi, Scuole tecniche e Scuole normali.

Abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali.

Estensione ai medici della marina delle disposizioni della legge 9 ottobre 1873, N. 1608.

Cessione al comune di Roma dei sotterranei dell'Ospizio di Termini.

Concessione di somme occorrenti all'Archivio di Stato in Genova.

Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di S. Marino.

Convenzione per la permuta di alcuni locali demaniali con altri del comune di Capua.

Spesa per l'acquisto degli oggetti d'attrezzatura e macchinismo addetti al teatro di San Carlo in Napoli.

Modificazione alle leggi d'imposta sui fabbricati.

Facoltà alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati.

Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

Convenzione per i servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo e nei mari dell'Indo China con le Società Rubattino e Florio.

Codice sanitario.

La seduta è sciolta (ore 7 10).

LIII.

TORNATA DEL 4 GIUGNO 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Sunto di petizione — Congedo — Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati — Comunicazione del Presidente sulla presentazione dell'Indirizzo a S. M. — Seguito della discussione del progetto di legge sull'Obbligo dell'istruzione elementare — Considerazioni del Senatore Zini sull'art. 8, e relativi emendamenti accettati dal Relatore e dal Ministro della Pubblica Istruzione — Dichiarazione del Relatore e del Senatore Zini — Approvazione dell'art. 8 emendato — Brevi osservazioni del Relatore, del Senatore Zini e del Ministro — Spiegazione chiesta dal Senatore Pepoli G. e data dal Ministro — Repliche del Senatore Pepoli G. e del Ministro — Dubbi del Senatore Gadda — Spiegazioni del Ministro — Dichiarazione del Relatore — Schiarimenti chiesti dal Senatore Pantaleoni esibiti dal Ministro — Approvazione dell'art. 9 — Emendamento del Senatore Zini (art. 10) — Variante proposta all'emendamento Zini dal Senatore Cavallini, accettata dall'Ufficio Centrale — Approvazione dell'emendamento dell'art. 10 — Proposta del Relatore di divisione in due dell'art. 11, accettata — Approvazione dell'art. 11 diviso in due che vengono a costituire gli articoli 12 e 13, ultimo del progetto dell'Ufficio Centrale — Parole del Senatore Rossi A. — Discussione del progetto: Aumento del decimo agli stipendi dei presidi, direttori ed insegnanti dei licei, ginnasi, scuole tecniche e scuole normali — Dichiarazioni e comunicazioni del Senatore Tabarrini, Relatore — Osservazioni e proposta del Senatore Rossi A. — Considerazioni dei Senatori Cannizzaro e Pantaleoni — Avvertenza del Senatore Cannizzaro — Osservazioni del Senatore Finati — Raccomandazione del Senatore Pantaleoni — Risposta del Ministro — Riserva del Senatore Alfieri — Dichiarazione e ritiro della proposta del Senatore Rossi A. — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli del progetto e dell'annessa tabella — Presentazione di tre progetti di legge — Dichiarazione d'urgenza — Dichiarazioni e proposta del Senatore Serra F. M., approvata — Parole del Senatore Spinola — Presentazione di un altro progetto di legge — Domanda d'urgenza, consentita — Proposta del Senatore Rossi A. — Osservazione del Senatore Casati — La proposta del Senatore Rossi non è approvata — votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge approvati — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta a ore 2 1/2.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica, e successivamente intervengono i Ministri degli Esteri, della Marina, della Guerra ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI legge il seguente sunto di petizione:

N. 113. Parecchi abitanti della città di San Remo domandano che nel progetto di nuova legge comunale e provinciale la città stessa di San Remo venga classificata fra i capiluoghi di provincia.

(Petizione mancante dell'autenticità della firma).

Domanda un congedo di un mese il Senatore Besana, per motivi di salute che gli viene dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Dall'on. Presidente della Camera dei Deputati ricevetti due progetti di legge dalla Camera stessa già approvati, concernenti, il primo: Aggregazione della frazione di Montisi, comune di Trequanda, circondario di Montepulciano, al comune di San Giovanni d'Asso (*V. Atti del Senato, N. 70*).

L'altro: Esonero da servitù militare della zona della fortezza di Verona, denominata il Basso Aquar (*V. Atti del Senato, N. 71*).

Questi due progetti di legge saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Compio il debito d'informare il Senato che ieri mattina alle ore 10 l'Ufficio di Presidenza, accompagnato da molti altri Senatori, ebbe l'onore di essere ricevuto al Quirinale da S. M. il nostro augusto Monarca.

Il Presidente diede lettura dell'indirizzo dai signori Senatori adottato a voti unanimi nella tornata di sabato. Il Re lo accolse colla usata benevolenza, e rispose in questi termini:

« Sono vivamente grato, signori Senatori, alle vostre generose e franche parole in questo giorno in cui possiamo con sereno sguardo risalire il periodo di questi trent'anni che videro sì fortunati eventi e ci condussero alla unità della patria.

« Rendo omaggio all'opera indefessa del vostro sapiente Consesso, che fu sempre, colla maturità del consiglio e col fervente patriottismo, il vigile custode delle istituzioni che condussero l'Italia ai suoi alti destini; ed io sono sicuro che esso risponderà sempre alla sua nobile missione. »

**Seguito della discussione del progetto di legge:
Obbligo dell'istruzione elementare.**

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge per l'obbligo dell'istruzione elementare.

Siamo rimasti all'art. 8, del quale si dà lettura:

Art. 8.

Le precedenti disposizioni penali si applicano

in tutti i capiluoghi dei comuni ed in quelle frazioni nelle quali la popolazione è riunita ed esiste una scuola comunale. Per tutte le altre località nelle quali la popolazione abita in case sparse distanti dalla scuola più di un chilometro, il padre di famiglia o chi ne tiene le veci, sarà obbligato a giustificare l'istruzione dei figli quando abbiano raggiunta l'età di anni 12; e soltanto allora, se non vi avrà provveduto, sarà passibile delle pene sancite agli articoli 3 e 4.

Sopra questo articolo ha chiesto la parola l'on. Senatore Zini.

Il Senatore Zini ha la parola.

Senatore ZINI. Signori Senatori. Ho domandato la parola sopra questo articolo compilato dall'Ufficio Centrale, perchè, esaminandolo freddamente, mi è parso che trasmodi alquanto dal criterio provvido, paterno, al quale, come egregiamente si espresse il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica, si deve specialmente informare questa legge.

Giacchè ho la parola, mi giova anzitutto avvertire come veramente l'Ufficio, che mi onorò del suo mandato, mi avesse commesso di combattere in massima il progetto di legge, quando per altro non sovvenissero temperamenti che nella pratica rimovessero il pericolo di inutili vessazioni, che ragionevolmente si potevano temere.

L'Ufficio, il quale mi onorò di questo mandato, veramente nella discussione che concluse a questo, non sollevò la questione del principio fondamentale; il quale molto argutamente ha raccolto in poche parole l'egregio Relatore, cioè se un obbligo, che ha tutto l'aspetto di obbligo puramente morale, sia conforme a verità, sia conforme a giustizia, tramutare in obbligo civile; e la trasgressione di quest'obbligo, che si credeva puramente morale, ragguagliare, se non ad un reato, dirò così, ad un quasi reato, e colpirla di sanzione penale.

Non era un dubbio nè strano, nè temerario, perchè è noto che eletti ingegni ne hanno gravemente disputato, e molti hanno tenuto per la contraria sentenza.

Ma, di fronte anzitutto al rispettabilissimo voto dell'altro ramo del Parlamento, di fronte a tanta autorità di consiglio, sia dell'onorevole signor Ministro che portava la legge, sia degli onorevoli Senatori che si erano già tutti pro-

nunciati favorevoli a questo principio, e di fronte ancora, me lo permettano di dire, ad una specie di corrente che si è formata nella pubblica opinione; onde, sull'esempio di altri Stati, si crede e si acclama alla necessità di questa istruzione obbligatoria, a sanzione penale; non parve al mandatario del solo Ufficio contrario che fosse più il caso di sollevare la questione speculativa, accademica; tanto più che il suo mandato aveva questo correttivo: che se soccorressero temperamenti, i quali rimuovessero il pericolo delle vessazioni che si temevano, fosse il Commissario in facoltà di accostarsi alla maggioranza dell'Ufficio Centrale, se questa per avventura entrasse nell'idea di appoggiare e sostenere la legge.

Piuttosto si disputava dell'opportunità; vale a dire se proprio in questo momento il promulgare questa legge e promulgarla sotto questa forma potesse nella pratica portare buoni effetti. Ed io pure considerava e ricordava come, non ostante 16 anni, e 17 forse, da che durano queste leggi, quest'ordinamento sull'istruzione elementare, coll'obbligo preciso ai Comuni di provvedervi, con tanta sollecitudine dal Governo, dalle Autorità scolastiche, dai Prefetti, dall'Autorità tutoria provinciale, col notevole sussidio largito dallo Stato per l'istruzione elementare, non pertanto in quasi tutte le Province molti Comuni non abbiano ancora provveduto alle scuole, o, se vi hanno provveduto, in fede mia, il provvedimento è, non dirò solo illusorio, ma derisorio, e peggio. Infatti, hannovi Comuni dove si tengono scuole che non ne meritano pur anche il nome, sia per i maestri inetti, sia per la qualità dei locali. Stanzaccio dove si stipano ragazzi a respirare un'aria mefitica, ad assorbire un tedio ineffabile, ad imparare il gran nulla. Questo posso dire io stesso di aver veduto in molti e molti luoghi. Pare lecito, adunque, domandare se, quando ancor mancano tante scuole, sia proprio il momento per costringere a sanzione penale i padri di famiglia del procacciare l'istruzione elementare ai loro ragazzi.

Durante la discussione udii, e qualche cosa già ne trasparì anche dalla Relazione dell' egregio Ministro della Istruzione Pubblica, che ormai questi Comuni i quali non si trovano in regola colla legge sono pochi. Saranno pochi a confronto di quelli che hanno provveduto,

ma il poco è il molto qui è piuttosto relativo che assoluto. In verità per quanto ne so di propria scienza, avendo avuto l'onore di trovarmi al governo di qualche provincia ed anche di quelle delle regioni nelle quali l'insegnamento elementare ha avuto uno svolgimento più ampio e felice, perchè iniziato assai prima del fausto rinnovamento del nostro Stato, ebbene, anche là per ragioni che è inutile qui dire, io stesso ho riscontrato come vi siano di molti e molti Comuni al di sotto delli 5 mila abitanti, nei quali o non vi è scuola, o se vi è, è come che non fosse, così ne sono tristi le condizioni per i modi e le ragioni che ho dette di sopra.

Sorpasso per brevità la discussione sulle modalità pratiche per l'esecuzione di questa legge.

Se non che nell'Ufficio Centrale ci fummo presto intesi. Trovai tanta cortesia per parte dei miei Colleghi e tanta autorità di consiglio e di esperienza, che subito quei temperamenti che io potevo ragionevolmente desiderare e che credo fossero anche nel desiderio dei miei mandanti, furono nella massima parte consentiti e concordati; cosicché io che credevo di dover avere l'onore di rappresentare la minoranza nell'Ufficio Centrale, mi trovo invece ad essere quasi interamente, anzi interamente nel concetto dei miei egregi Colleghi. Solamente io confesso che dando questa mia adesione non aveva calcolato bene la portata dell'art. 8 che fu aggiunto dalla Commissione per contemperare in buona economia gli emendamenti concordati. Le ragioni di quest'articolo ha chiarito nella sua splendida Relazione l'on. Collega Relatore. Io per altro considero (ed in questo appunto unicamente mi scosto dall'opinione di autorevoli oratori che mi hanno preceduto) che non si può scindere l'obbligatorietà a sanzione penale dalla gratuità della istruzione elementare; e la gratuità non solo, ma una ragionevole facilità e relativa comodità del procacciarla. Se questa e quella non fossero date e non fosse fatto al padre di famiglia agevole l'insegnamento per i suoi figli, come potrebbe esservi obbligato a giustificarlo a fronte di una sanzione penale? Eppure così vuole l'articolo in certi casi.

Disse: «Le precedenti disposizioni penali si applicano in tutti i capiluoghi dei Comuni ed in quelle frazioni nelle quali la popolazione è riunita ed esiste una scuola comunale.»

Fin qui sta bene; ma poi soggiunge: « Per tutte le altre località nelle quali la popolazione abita in case sparse, distanti dalla scuola più di un chilometro, il padre di famiglia o chi ne tiene le veci, sarà obbligato a giustificare l'istruzione dei figli quando abbiano raggiunta l'età di anni 12; e soltanto allora, se non vi avrà provveduto, sarà passibile delle pene sancite agli articoli 3 e 4. »

Ripeto che oratori autorevoli e competentissimi hanno qui portato opinione che della gratuità e dell'obbligatorietà della scuola l'una escluda l'altra. Per me confesso che non posso intendere l'obbligatorietà senza la gratuità. L'obbligatorietà dico sempre a sanzione penale. Dato adunque questo, che per me è ablativo assoluto, come si può pretendere che dove non è scuola, e dove non sono quelle condizioni per le quali il cittadino può avere gratuito prima di tutto, e ragionevolmente comodo e facile l'insegnamento per i suoi figli, il padre di famiglia povero e rozzo possa procurarlo, e giustificare di averlo procacciato?

Ma si dice: a queste speciali condizioni provvede la legge accordando una proroga di tre anni; ed in tre anni il padre di famiglia troverà modo di provvedere. In tre anni sarà quello che a Dio piacerà! — Io dico che questa è un'illusione; bisogna vedere ed avere veduto in quali casi, in quali condizioni si trovano gli abitanti di case sparse, per esempio nei Comuni di montagna, dove le case sparse sono talvolta a grandissima distanza dal capoluogo del Comune o dall'abitato della frazione, e però dal luogo dove potrebbe, o direi meglio, dovrebbe essere la scuola; e come sovente ne siano separati per lungo tratto di faticoso cammino, o da ostacoli naturali che alle volte sono più disagiati delle distanze.

Ora, come si può obbligare gli abitanti di quelle case ad affrontare questo tanto maggiore disagio, sovente gravissimo, per mandare i loro figli a scuola?

Provvediamo noi, provveda il Comune, perchè le scuole siano moltiplicate, sì che siano ragionevolmente facili ed accessibili a tutte le famiglie: ma già per quanto si faccia, io credo che ci sarà qualche caso particolare nel quale senza ingiustizia non si potrebbe applicare quest'obbligo.

Immagino che mi si risponderà: ma hanno

tre anni di più di tempo per procurarsi questa istruzione: l'età stessa mette in grado i fanciulli di affrontare più facilmente il disagio di una lunga camminata e il pericolo che vi sarebbe pei ragazzi di età minore.

In verità, io non dò un gran peso a questa osservazione: piuttosto ne rilevo un'altra in pratica frequentissima.

Si è detto, e si è detto con ragione, che nei Comuni montani, delle Alpie in molti luoghi ancora dell'Appennino, dove il territorio comunale è sparso, diviso, frastagliato di ostacoli naturali, e la pastorizia è la maggiore industria degli abitatori, gli stessi fanciulletti di 6 e 7 anni sono adoperati alla custodia del bestiame; ma ben più sono adoperati nella pastorizia e nell'agricoltura i fanciulli dei 9, 10, 11 e 12 anni; e ben più malagevole è in quell'età alla famiglia distaccarli dalle cure domestiche e campestri per avviarli alla scuola. Ma vado più oltre e rilevo che questa disposizione, non essendo stata nella legge fatta alcuna differenza, colpirebbe anche le fanciulle. Ora, precisamente per queste occorre dalli 10 alli 12 anni quella età nella quale è più necessario custodirle e tenerle a casa. Onde a breve distanza ben si può mandarle a scuola; ma se lungo tratto ne separa le abitazioni, dubiterei dell'opportunità di questa provvidenza.

Abbiamo Comuni dove le case sparse sono a distanza di tre, di quattro e più chilometri, senza contare il disagio delle vie. In questi casi certamente non si potrebbe pretendere che la famiglia mandasse alla scuola ragazzi di 10, 11 e 12 anni, nè multarla dello avere trasgredito questo obbligo, che per la comune degli abitanti del capoluogo o delle frazioni può essere di facile obbedienza.

E qui giova avvertire eziandio come nella legge ben sia detto quando comincia l'obbligo della iscrizione, ma non per quanto prosegua. Per la qual cosa non si rileva veramente se a nove anni non compiuti il fanciullo o la fanciulla dovessero, a tenore di questa legge, essere iscritti tra quelli che hanno l'obbligo di accedere alla scuola. Onde, mi pare sia necessario una disposizione transitoria per determinarla; perchè, altrimenti, a misura che la legge andrà in vigore, occorreranno ragazzi ai quali l'obbligo di andare a scuola non correrebbe che per pochi mesi, e

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1877

senza alcun frutto, tranne di sterile molestia. Ma, di ciò, dirò poi oltre.

Intanto, riandando la lettera di questo dettato, ci condurremmo a questa conseguenza, che, pubblicata questa legge, dove è la scuola, e dove gli abitanti sono in quelle condizioni che portano l'obbligo di mandarvi i fanciulli, se questi toccano ai nove anni, le famiglie sono franche da ogni obbligazione: dove invece non è scuola, o gli abitatori non si trovano in quelle condizioni che la legge presume facili e comode per profittarne, cioè oltre un chilometro dal luogo della scuola, ivi ai fanciulli di nove anni si mantiene l'obbligo per altri tre anni, ed alle famiglie si tiene sospesa questa spada di Damocle, l'aggravio dell'obbligo e la minaccia della multa se al dodicesimo anno dei loro ragazzi non giustificheranno della procacciata istruzione.

In verità, questo a me pare enormezza, del più chiedere, del più pretendere da quelli cui più ragionevolmente si possono supporre ignorare, o più scusabilmente disconoscere le necessità morali del civile consorzio.

Questo non è nemmeno di concetto pratico. E sì che in questo argomento bisogna più badare a fare legge pratica che pompeggiare di grandi principî. Facciamo legge praticamente efficace, e soprattutto che non dia luogo a nuove inutili vessazioni. Ma forse, l'onorevole Ministro, cortese, mi risponderà che nel regolamento tutto si può aggiustare. Si daranno le istruzioni agli ispettori, ai sindaci, perchè non accada tale fraintendimento, onde, chi si trova in condizione peggiore, verrebbe angariato più di colui che è in condizioni da poter procacciare facilmente l'istruzione ai propri figli.

Io non dubito punto di ciò, ma preferisco che sia scritto nella legge e mi parrebbe fosse più corretto. Una disposizione transitoria dovrebbe appunto determinare e sciogliere questa difficoltà per quando la legge andrà in vigore. Così stando, tutti i figliuoli dell'età di 6 a 9 anni dovrebbero essere iscritti per frequentare la scuola. Ma in nome di Dio! capisco al 6; al 7, ed anche all'8 anno la iscrizione sarà proficua, ma al nono certamente no, perchè pur troppo sappiamo cosa sono le scuole rurali: quelli che saranno iscritti al nono anno è come se non fossero iscritti, così poco frutterà loro la frequenza sia pure assidua alla

scuola. A me dunque parve che dovesse con una disposizione transitoria dirsi, per esempio, che promulgata la legge, l'obbligo d'isciversi è per i fanciulli del 6, 7 ed 8 anno, col termine e l'esperimento al 9 anno e fallendo l'esperimento è prorogato al 10. Quelli dell'8 e del 9 saranno pure iscritti, ma il loro esperimento, ovvero l'obbligo di giustificare l'istruzione sarà protratto non più alla fine del 9 anno, ma del 10, 11, 12, secondo che piacerà più o meno. Ciò è quanto io pregherei gli onorevoli Colleghi dell'Ufficio Centrale e l'onorevole signor Ministro se è persuaso di queste modestissime mie osservazioni, di acconsentire. Parmi buono di cominciare dal domandare il possibile e quel che a prima vista, a vista di tutti, è equo, giusto, e direi ancora, praticamente onesto. Si può prescrivere ai genitori che mandino a scuola i loro figli dove questa esiste, non dove non è. - A nessuno viene in mente che poveri abitatori di luoghi alpestri e impervii possano prendere il maestro in casa; onde non so a che potesse giovare accordar loro li 3 anni di proroga.

Dunque io ardirei proporre un emendamento a questo articolo: sarebbe una disposizione transitoria, per cui l'articolo verrebbe mutato in questo senso:

« Le precedenti disposizioni penali si applicano in tutti i capiluoghi di Comuni, e in quelle frazioni nelle quali la popolazione è riunita ed esiste una scuola comunale ed abita in case sparse distanti dalla scuola non più di un chilometro. »

So che non c'è forse perfetto accordo fra l'Ufficio Centrale ed il signor Ministro quanto alla distanza di *un chilometro*; ma su questo non faccio discussione, perchè se si allarga a due chilometri, abbiamo ancora quel correttivo di un articolo precedente nel quale si dice che quando vi sono impedimenti gravi si può derogare dal rigore della disposizione generale, cioè si può tenere assolto e franco il padre di famiglia dall'obbligo di mandare il fanciullo a scuola.

Dunque, sia il raggio di un chilometro, o sia di due, per me non guasta; accetterei anche due chilometri, se gli accetta l'Ufficio Centrale.

Avrei poi un'altra disposizione da proporre, che risponderebbe a quella osservazione che ho fatta prima; cioè a quell'avvertenza che

nella legge, sebbene sia determinato quando comincia l'obbligo della iscrizione, non è ben determinato per quanto si debba estendere utilmente. Dico *utilmente*, perchè torno sempre là; lo inscrivere per l'insegnamento i fanciulli i quali hanno 8 anni e, puta sei ed otto mesi, e mettiamo anche ad 8 anni semplicemente, e che a capo dell'anno dovrebbero giustificare di un vero profitto, credo che riuscirebbe propriamente a nulla.

Dunque la disposizione transitoria che io proporrei (la quale poi non so se più acconciamente potesse trovar luogo nel successivo articolo o in coda a questo medesimo; credo anzi che possa rimaner qui) sarebbe la seguente:

« I padri di famiglia o coloro che ne tengono le veci nel senso e per gli effetti dell'articolo primo, e che hanno figliuoli dell'età da 8 a 10 anni, saranno obbligati a giustificarne l'istruzione quando abbiano raggiunto l'età di anni 12, e sarà soltanto allora che, se non vi avranno provveduto, potranno essere passibili delle pene sancite dagli articoli 3 e 4 del presente progetto di legge. »

Non faccio poi questione sulla cifra di 8 o 10 anni, imperocchè in ciò mi rimetto pienamente all'Ufficio Centrale ed all'onorevole signor Ministro; ma ripeto che con questo noi facciamo un guadagno; perchè i fanciulli appartenenti a famiglie le quali si trovano nelle condizioni di doverli mandare alla scuola sono poi obbligati, dopo tre anni, a giustificare di aver procurata questa istruzione, e con ciò si otterrà pur anche lo scopo di combinare come per necessaria armonia i due principj della gratuità e dell'obbligatorietà colla sanzione penale.

Detto questo, io rimango colla speranza che le due modeste modificazioni da me proposte siano dal Senato accettate. In qualunque caso poi dichiaro che voterò egualmente il progetto di legge, come già l'aveva dichiarato agli onorevoli miei Colleghi dell'Ufficio Centrale.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Siccome l'emendamento del Senatore Zini, non avrebbe altro effetto tranne quello di rendere più praticamente applicabile la legge, l'Ufficio Centrale non avreb-

be difficoltà di accoglierlo nei termini in cui venne proposto, se pure l'onor. signor Ministro non avesse difficoltà da noi non prevedute.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Pubblica Istruzione ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE L'emendamento proposto dall'on. Senatore Zini, membro dell'Ufficio Centrale, per le ragioni che ha detto e per quel che suonano le parole, mi pare che intenda a due cose: colla prima vuol regolare il campo entro cui si esercita l'azione di questa legge.

Io l'accetto questo concetto, il quale però veramente aggiunge qualche cosa all'art. 8 che diceva: « *la popolazione è riunita;* » ora la scuola allarga la sua periferia e quindi è più nel senso di trarre più gente nella scuola che non potesse fare il periodo primo dell'art. 8.

Negli emendamenti io non debbo badare che ad una cosa sola, che cioè non si guasti il carattere che noi abbiamo voluto mantenere alla legge, carattere di una esecuzione facile appunto perchè con questa facilità possiamo difenderci e sostenerci nelle questioni attuali.

Ora, difficoltà io non trovo, e mi pare che il proposto articolo soddisfaccia al desiderio di coloro i quali amano estendere questo beneficio quanto più si può senza creare inconvenienti.

La popolazione entro un chilometro; l'onorevole Senatore Zini aveva accennato come in certi discorsi famigliari nell'Ufficio Centrale il Ministro amasse estendere alquanto tale misura. Ad estendere questa misura sono condotto dall'esempio di quello che interviene in altri paesi. Ad esempio in Inghilterra il raggio delle scuole è di quattro miglia, che fanno molto più che sei chilometri.

In Prussia non si conta a chilometro ma ad ora e si dice che quando la scuola dista un quarto d'ora il bambino non è obbligato alla scuola se non compiuti i sei anni, che non si può applicare da noi che non poniamo l'obbligo ai cinque, ma ai sei anni.

È del pari importante quello che abbiamo nella nostra legislazione.

La nostra legislazione determina che fino a tre chilometri di distanza dalla scuola si possa essere obbligati a frequentarla. Il che non dice espressamente ma si deriva dalla prescrizione seguente: Il capoluogo è obbligato a tenere una scuola in quelle frazioni che ne distano tre

chilometri, e che fra tutte insieme possano entro uno spazio descritto da tre chilometri raccogliere insieme cinquanta scolari.

I pareri del Consiglio di Stato provocati appunto dalle borgate che essendo in tali condizioni domandavano il beneficio della istruzione, furono sempre favorevoli alla richiesta. Appare quindi che noi abbiamo prescritto, sebbene inefficacemente, che la distanza la quale scusa dallo andare a scuola non sia minore dei tre chilometri ricordati.

Ritengo dunque che il Senato mi possa concedere l'aumento nelle distanze che io domando, il quale per le cose ricordate non può dimostrarsi pericoloso e contrario a quegli scopi che noi proseguiamo, quantunque le osservazioni del Senatore Zini siano verissime in questo, che cioè l'accidentalità dei luoghi sono così diverse che talora non il chilometro ma il mezzo chilometro che si frapponga fra la scuola e la casa può rendere impossibile l'accesso alla scuola. Basti l'esempio di un torrente che non abbia ponte; ma niuno suppone di poter chiamare rea quella famiglia la quale abbia trascurato di vincere le impossibilità naturali.

Veniamo al secondo oggetto del Senatore Zini.

La seconda parte dell'emendamento intende a determinare nella legge alcune condizioni che egli sospettava che il Ministro avrebbe iscritte nel regolamento, scusandosi forse dallo accettarle qui.

Ma non mi spiace niente affatto che vi siano nella legge.

Scopo dell'emendamento secondo dell'onorevole Senatore è questo. La legge attuale riguarda tutti i fanciulli tra i 6 e i 9 anni. Ora, voler proprio che tutti questi un dato giorno comincino insieme la scuola, ha difficoltà e pericoli anche pedagogici. Troviamo modo di sminuirli. Facciamo cioè una condizione diversa per chi ne voglia usare e per i fanciulli che hanno compito gli otto anni. E poichè siamo disposti a una concessione, tiriamoci dentro anche il decimo anno, che nella legge non ci sta che come pena.

In compenso a noi basterà che il padre, o chi in qualunque maniera lo surroga, ci provi quando il fanciullo ha toccato i 12 anni che esso lo ha fatto erudire:

Durante questo spazio di tempo si eserciterà sulla famiglia l'autorità dei Sindaci e degli altri ufficiali per avvertire ciascuno del proprio dovere.

C'è dall'un lato adunque un allargamento dell'obbligo, e siccome si porta là dove può essere adempito, perchè l'insegnamento si trova, così non ho giusto motivo di oppormi; meno mi oppongo alla facoltà lasciata al padre, quantunque la sanzione sia un po' indefinita o incompleta.

Ma questi accidenti minuti e diversi sono poco regolabili, nè so che sia più efficace la legge che tutto vuol dire, quindi io accetto questi emendamenti come li accettava l'Ufficio Centrale perchè chiariscono meglio lo spirito della legge.

PRESIDENTE. Prego l'Ufficio Centrale a dichiarare cosa pensa riguardo alla distanza, giacchè l'onorevole Zini dice un chilometro ed il signor Ministro desidera sia detto due chilometri.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta sia detto *due chilometri*.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Ho chiesto la parola unicamente per ringraziare tanto l'onorevole Ministro quanto gli onorevoli Colleghi che hanno accettato i miei emendamenti, perchè credo appunto che rimovano il pericolo di erronee interpretazioni per parte degli ufficiali subalterni, le quali potrebbero condurre a delle vessazioni inutili. Invece credo che in questo modo la legge verrà meglio eseguita; e nello stesso tempo avremo ancora allargato agli analfabeti il vivaio nei quali si possa innestare l'alfabeto.

PRESIDENTE. Prego l'onor. Zini a voler rispondere ad una mia domanda. L'art. 8 come era nel progetto dell'Ufficio Centrale stava tra le disposizioni transitorie. Ora invece il Senatore Zini proporrebbe che disposizioni transitorie fossero appunto quelle da lui emendate dell'articolo 8. Per le altre disposizioni transitorie, le mantiene?

Senatore ZINI. Appare che queste disposizioni transitorie dell'art. 8, anche emendato come ho avuto l'onore di proporre, siano veramente transitorie, dovendosi credere che in tempo breve tutti i comuni dello Stato siano in condizione di avere le scuole. Ad ogni modo non

faccio questione di forma. L'Ufficio Centrale può lasciarlo come è, o metterlo nella seconda parte.

PRESIDENTE. Del suo emendamento.

Senatore ZINI. Seconda parte perchè regolata dal mio emendamento.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Lasciamole dunque alla seconda parte.

L'onor. Ministro ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Veramente io non do importanza a che si metta tra le disposizioni che si trovano stabili, oppure si iscriva tra le transitorie l'emendamento dell'onorevole Zini. Quindi lascio la cosa al Senato. Tuttavia vorrei pregare l'onorevole Zini e il Senato stesso ad avvertire che è vero che nel nostro concetto noi regoliamo qui quasi una condizione eccezionale pella prima parte del suo emendamento, ma possiamo ritenere noi, che il fatto di una popolazione sparsa e distante da certe scuole possa mai essere un fatto transitorio? No. Quindi si ha a riconoscere che noi provvediamo bene ad un fatto permanente del nostro paese e lo regoliamo stabilmente perchè stabile sarà. Lo ritroveremo sempre e da per tutto, e quindi è anche bene che questa legislazione, la quale tiene conto di quelle difficoltà che dipendono dai luoghi, dalle condizioni della vita, dalla cultura maggiore del nostro paese, sieno stabili come sono tutte le altre; quindi è meglio, a mio avviso, che l'articolo 8 resti così come si modifica, tra gli articoli duraturi della legge.

Senatore ZINI. L'Ufficio Centrale è concorde nell'ammettere quest'art. 8, come ha proposto l'onorevole signor Ministro.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Senatore Zini è accettato tanto dall'onorevole signor Ministro, quanto dall'Ufficio Centrale.

Lo rileggo:

« Le precedenti disposizioni penali si applicano in tutti i capiluoghi di comuni e in quelle frazioni nelle quali la popolazione è riunita ed esiste una scuola comunale ed abita in case sparse distanti dalla scuola non più di due chilometri. »

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Mi pare che sia più chiaro se si dicesse così: « nelle quali esiste una scuola comunale e dove la popolazione è riunita, ecc. » Non è che una trasposizione.

Senatore ZINI. Va benissimo.

PRESIDENTE. Lo rileggo per porlo ai voti:

« Le precedenti disposizioni penali si applicano in tutti i capiluoghi di comuni e in quelle frazioni nelle quali esiste una scuola comunale e la popolazione è riunita od abita in case sparse distanti dalla scuola non più di due chilometri. »

Chi intende di approvare quest'articolo così modificato, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Ora, seguono le disposizioni transitorie.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Permetta, vi è prima la seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Zini, la quale, credo possa stare come secondo comma all'art. 8 medesimo.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale acconsente?

Senatore ZINI. Abbiamo acconsentito.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. La seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Zini non si riferisce ad un fatto permanente come la prima parte, ma ad un fatto transitorio perchè contempla i fanciulli nella condizione in cui si troveranno al sopravvenire della legge, condizione che andrà naturalmente a cessare dopo pochi anni. Ora, per queste ragioni la maggioranza dell'Ufficio Centrale sarebbe di avviso che quella seconda parte dovesse formare un articolo a parte che prenderebbe luogo razionalmente dopo l'art. 9.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. È nato un piccolo equivoco. Io aveva acconsentito alla proposta dell'onorevole signor Ministro di mantenere nelle disposizioni permanenti anche questa seconda parte della mia proposta, quantunque a prima vista non provvedesse che ad effetti temporanei, al momento cioè della promulgazione della legge; e vi aveva consentito sulle considerazioni giustissime, mi paiono, che ha fatto l'onorevole Ministro stesso; cioè che anche in avvenire si presenteranno questi casi per la trascuranza dei

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1877

Sindaci di compilare queste statistiche in quei luoghi dove non esiste la scuola e dove verrà più tardi aperta; per la qual cosa a misura che si verifica il caso di trovare dei ragazzi di nove anni che non sono iscritti, per questi occorre appunto questa disposizione che dice in sostanza: « voi altri non eravate iscritti; la legge non è stata eseguita; non potete essere multati perchè non siete state avvertiti in tempo per giustificare l'istruzione. D'ora avanti sapete l'obbligo che vi corre e il termine utile. »

Parevami quindi che rimanendo incluse nelle disposizioni permanenti non guastasse. Del resto per me mi rimetto al giudizio del Senato, ben lieto che sieno state accettate in massima le mie proposte.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io comincerò come ha finito l'onor. Senatore Zini, ma però devo pregare il Senato a considerare se io la sbaglio. Qui non ci è solo il caso pure possibile indicato dall'onor. Senatore Zini, ma si tratta anche di trascuratezza di qualche Sindaco a tenere a registro i conscrivibili alla scuola e per questo non ci ho dubbio. Ma vi è l'altro fatto pure permanente ed è di colui che è fuori di questo raggio della scuola e non dista più di due chilometri. Questo è un fatto permanente. Ora, se questo è il fatto permanente, a quegli altri padri di famiglia i quali stanno a una distanza maggiore di due chilometri dalla scuola, noi intendiamo domandare che giustifichino l'obbedienza a questa legge quando i loro figli abbiano raggiunto l'età di 12 anni? O diremo che possono dimostrare più tardi di aver obbedito ai precetti di questa legge? È questo il concetto che si è voluto esprimere?

Senatore TABARRINI, *Relatore*. No, no, questo caso non è contemplato.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Mi dispiace di aver fatto nascere quest'equivoco.

Io ho combattuto il principio di obbligare e di tenere multati quei padri famiglia ai quali non sono consentite le scuole e le condizioni per accedervi facilmente, che sono consentite agli altri; quindi appunto con i miei due emendamenti

ho scartato il caso di tener obbligato chi non ha la comodità della scuola. Ho detto: spetta ai Comuni fare sì che le scuole siano a portata anche delle famiglie che abitano case sparse, e se questo per la condizione de' luoghi è assolutamente impossibile, come possiamo noi pretendere che per cosa alla quale il Comune non ha potuto provvedere, provveda il padre di famiglia da sé?

Io ho portata la questione sopra la maggiore età, la quale se apparentemente giova per superare i disagi e le distanze della via alla scuola, dall'altra fa più occupato e inoltrato il ragazzo nei lavori campestri, onde gitta frutto notevole e dà utile assai alla famiglia.

Agli 11, ai 12 anni i ragazzi contadini lavorano assai: e loro manca il tempo utile per andare a scuola, massime quotidiana.

In conseguenza le famiglie di costoro per gli effetti di questa legge si troverebbero in condizioni molto più gravi delle altre alle quali la legge provvede nel modo ordinario.

Adunque io credo che giovi mantenere tra le transitorie questa disposizione, onde certo saranno evitate le temute vessazioni, e si verrà ugualmente a mantenere il concetto provvido e il carattere paterno della legge.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale e all'onorevole signor Ministro, se abbiano osservazioni da fare in proposito.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. La maggioranza dell'Ufficio Centrale, mentre accetta la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Zini invece del nostro emendamento, crede che l'ultima parte, la quale si riferisce ai fanciulli che si troveranno nel caso di esser soggetti all'istruzione obbligatoria alla promulgazione della legge; debba necessariamente andare dopo l'art. 9°, perchè è di sua natura una disposizione transitoria.

Se l'onorevole signor Presidente avesse la compiacenza di rileggere la seconda parte dell'emendamento, la convenienza di questa proposta apparirebbe manifesta.

PRESIDENTE. Vediamo dunque di metter assieme le disposizioni transitorie. Verrebbe innanzi tutto la seconda parte dell'emendamento Zini così concepita:

« I padri di famiglia che hanno figliuoli dell'età, da otto a dieci anni, saranno obbligati a

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1877

giustificare l'istruzione di questi quando abbiano raggiunto l'età di 12 anni; e soltanto allora, se non vi avranno provveduto, saranno passibili delle pene stabilite negli articoli 3 e 4 della presente legge. »

Onorevole signor Ministro, acconsente che questa diventi la 2^a disposizione transitoria della legge così da diventare articolo 10?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque bisognerebbe portar dopo l'articolo 8 dell'Ufficio Centrale, ora articolo 9.

Prego l'onor. Senatore, Segretario, Chiesi a darne lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

La presente legge andrà in vigore col principio dell'anno scolastico 1877-78

a) Nei comuni di popolazione al di sotto di 5000 abitanti, quando per ogni mille abbiano almeno un insegnante pubblico di grado inferiore.

b) Nei comuni di popolazione da 5000 a 20,000 quando ne abbiano uno almeno per ogni 1,200.

c) Nei comuni maggiori quando abbiano almeno un insegnante per 1500 abitanti.

In tutti gli altri comuni la legge verrà applicata gradatamente secondo che le scuole raggiungeranno le condizioni sopra indicate.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sopra questo articolo 9.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Domanderei all'onor. signor Ministro una spiegazione sull'articolo 9.

Esso determina nel primo comma che questa legge sarà attuata nei comuni di popolazione al disotto di 5000 abitanti, quando per ogni mille abitanti abbiano almeno un insegnante pubblico di grado inferiore. Nei successivi comma determina poi la relativa proporzione pei comuni, che noverano da cinque a ventimila abitanti, e per quelli che oltrepassano questa ultima cifra.

Ora, io chieggo sommessamente all'onorevole signor Ministro se un comune di 5000 abitanti che ha un unico insegnante e quindi una unica scuola, sia in grado di ricevere nella sua unica scuola tutti i fanciulli che hanno obbligo d'intervenirvi dai sei ai nove anni?

Io confesso, che dubito grandemente di ciò, perchè se i dati statistici che ho raccolti sono esatti per ogni 600 abitanti sono circa 70 od 80 fanciulli che

Senatore PANTALEONI. Permetta...

Senatore PEPOLI G. Questa cifra, onor. Pantaleoni, è desunta dalle statistiche della popolazione.

Ciò constatato, continuo chiedendo al Ministro se tutti i fanciulli, che hanno l'obbligo d'intervenire alla scuola, potranno materialmente intervenire in questa unica scuola e, potendolo, come dovrà regolarsi l'Amministrazione comunale?

La legge Casati tuttora in vigore, determina tassativamente che non si possa raccogliere in una scuola con un solo insegnante oltre 70 fanciulli. Ora, ripeto, in una popolazione di 5 mila abitanti questo numero evidentemente sarà di gran lunga superato. E superato come farà il comune? L'onorevole Ministro mi obbietterà forse che egli ha ristretto il numero dei fanciulli che hanno l'obbligo di frequentare la scuola da sei a nove anni, mentre la legge anteriore estendeva il massimo dell'età ai dodici, e che quindi il numero dei discepoli proporzionale ad ogni cento abitanti è grandemente scemato. E sta bene, ma posto ciò, io desidero alcune spiegazioni. L'on. sig. Ministro con questa legge intende egli di prosciogliere i comuni dall'obbligo di dar l'istruzione gratuita ai fanciulli che abbiano un'età maggiore di 9 anni? Se egli veramente proscioglie i comuni da quest'obbligo capisco benissimo che il numero di 5 mila abitanti non sia soverchio, ma se egli mantiene nei comuni l'obbligo di dare l'istruzione gratuita a tutti i fanciulli anche al disopra dei 9 anni io credo che l'art. 8° ed il 3° comma A, B, C, non potrebbero essere conciliabili in pratica.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Mi pare e non mi pare che l'onorevole Senatore Pepoli partisse da un equivoco.

Senatore PEPOLI G. Può darsi.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Dico non mi pare, perchè sarebbe il suo un equivoco grosso.

Senatore PEPOLI G. Non me ne maraviglierei.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Me ne ma-

raviglierei io conoscendo l'ingegno suo, ed ecco perchè resto peritoso.

L'onorevole Senatore Pepoli adunque disse, se male non mi appongo, che la legge attuale sarà inapplicabile, imperocchè si è preso una base impossibile. Infatti, come volete, esso dice, che un comune di 5000 mila anime e anche giù di lì abbia tanta scarsa popolazione scolastica che possa capire nella vostra scuola? Le statistiche da me consultate danno assai più che il 7 per 100 di fanciulli educabili, quindi il maggior numero degli alunni non potrà essere capito nella scuola e l'obbligo vostro sarà illusorio. Io sospetto che non siasi bene considerato l'articolo; non domanda una scuola per ogni 5000 anime, il che se fosse avrebbe ragione l'onorevole Senatore, ma per ogni mille, cioè cinque scuole, nelle quali capisce appunto tutta intiera la quantità dei fanciulli fra i 6 e i 9 anni, senza che la scuola si trovi troppo affollata.

Esaminiamo l'art. 8 nel quale sta l'applicabilità della legge.

Qui facciamo una gradazione; chi bene non esami la cosa, potrebbe accusarla di strana. Come? per città grosse o per città piccole, voi cambiate il numero della popolazione e delle scuole, sul quale si fonda l'obbligo, e a quelle che sono più ricche e più colte domandate meno? Ecco un motivo di questa alterazione; per la quale pare che si domandi di più ai piccoli e meno ai grandi; procedendo alla rovescia di quello che si dovrebbe. Questo nasce da considerazioni non solo statistiche. Io credo che l'onorevole Pepoli abbia veduto statistiche, le quali forzano un poco il numero della popolazione scolastica rispetto a tutta l'altra popolazione.

È stato lo studio più diligente che si è fatto al Ministero questo di vedere il tanto per cento della popolazione coscrivibile per poterla mandare a scuola, e risulta una cifra di 6 1/2: la quale pure elevata al 7 non darebbe che il 70 per mille.

Ora, sorgono naturalissime due considerazioni. La prima è di una disgrazia: non tutta la generazione fanciulla è in condizione di poter andare a scuola. Sventuratamente le infermità sotto vario nome esercitano un'influenza tale che ci obbliga a fare una tara dolorosa.

Quindi quella proporzione che c'è fra il mille

degli abitanti e il numero degli scolari resta diminuita.

V'è una seconda diminuzione, la quale spiega principalmente come queste basi mutano col mutare della popolazione: si va quasi al rovescio.

Quanto più il centro della popolazione è grosso noi troviamo più facilmente la scuola privata: abbiamo nei paesi maggior numero di famiglie educatrici.

Per buona fortuna la borghesia, una gran parte delle famiglie agiate provvedono esse in ispecie a questo primo insegnamento con particolari maestri. Quindi una doppia riduzione che le sventure fisiche dall'una parte e dall'altra le condizioni delle città, più ricche d'istituti, e maggiore comodità delle famiglie le quali non sottraggono all'obbligo, ma si alla pubblica scuola un notevole numero di alunni. Non è il caso di più lungo discorso su questo capo, conoscendo tutti quale e quanta parte anche coll'attuale gratuità nostra abbia il maestro privato nell'educazione elementare.

Vede dunque l'onorevole Senatore Pepoli, che per questo rispetto non possiamo dubitare che la popolazione scolastica si abbia così ad agglomerare di troppo nelle scuole al punto da poter diventare queste incapaci a contenere gli alunni, che quindi difficilmente potranno superare il numero 70, che è il massimo concesso, quantunque un'eccezione sia fatta per le scuole miste.

Io credo che queste dichiarazioni possano bastare a togliere il dubbio sorto nell'animo dell'onorevole preopinante.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io mi consolo dell'errore che ho commesso, quantunque, ai dire dell'on. Coppino, sia molto grosso, pensando che anche le statistiche non riferiscono sempre esattamente i risultati delle inchieste, come ebbe a confessare l'on. Ministro medesimo. Ad ogni modo però la domanda che io gli rivolgevo era molto più vasta ed elevata. La prima parte della mia interpellanza non era che il pretesto per giungere alla seconda. Torno dunque categoricamente a domandare all'onorevole signor Ministro Coppino se egli intende che l'obbligo nei comuni di educare gratuitamente i fanciulli si restringa ai fanciulli dai sei ai

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1877

nove anni, o si estenda anche ai fanciulli che abbiano varcato questo limite.

La mia domanda è precisa, ed ognuno di leggieri intenderà come una dichiarazione su questo argomento sia della massima urgenza ed importanza per le finanze comunali. E per certo se la risposta dell'onor. signor Ministro sarà affermativa, questa legge potrà essere applicata senza sconvolgere i bilanci comunali, e senza grave perturbamento delle loro finanze.

Aspetto quindi una risposta chiara e precisa dal labbro dell'on. Ministro.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Ministro dell'Istruzione Pubblica.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. L'onorevole Senatore Pepoli mi domanda se con questa legge si esenta il comune dall'obbligo di provvedere la scuola ai fanciulli che abbiano superati i nove anni, e dall'ammetterli o no argomenta un comodo od un incomodo gravissimo per i comuni.

La legge che noi discutiamo, non poteva prevedere tutti i casi, nè li prevederà nessuno mai, ma doveva determinare con certezza quello che voleva, da chi lo voleva e fino a quando. Ora ciò fu eseguito, e a questo fine il Senato medesimo apportò aggiunte e modificazioni che tolgono ogni dubbio.

Esaminiamo come va la cosa per rispetto alla domanda rivolta dall'onorevole Senatore. L'obbligo dura dai 6 ai 9 anni. Fuori di questa età non si esercita più se non o come pena per quell'alunno obbligato, il quale non dà prova di avere in qualche modo adempiuto il suo dovere, che non è quello già di andare a scuola, bensì d'imparare. Questi è trattenuto in classe per un anno ancora.

O dalla data della sua attuazione comincerà ad esercitarsi sui fanciulli i quali abbiano compiuti gli 8 anni nè superati i 10: ma questi tali non obbliga più alla scuola, dove essi rimasti rozzi fino allora, potrebbero forse disturbare l'insegnamento degli altri; vuole che i genitori li facciano erudire, e domanda ai medesimi prova di averlo fatto solo quando i loro figliuoli abbiano compiuti i 12 anni. È una larghezza che si adopera verso le famiglie. Queste potranno trovare per se stesse l'insegnamento, o nelle scuole serali o festive, o eziandio nelle pubbliche, giacchè se bene si

considera la cosa, vediamo che come misura permanente, l'obbligo della scuola dura fino all'età di 9 anni, e come misura transitoria fino a quella di 10. Chi presentemente ha raggiunto questa età, è fuori della nostra coscrizione. Se anche poi domandasse di entrare nella pubblica scuola, nel più de' casi io penso che ci troverebbe il posto. Del resto, l'obbligo de' comuni è quello di aprire le scuole secondo la popolazione indicata da noi, e dalle leggi precedenti che più numerose le vogliono; quello dei Sindaci e delle podestà scolastiche è di costringere tutti che sono nelle condizioni di età prescritte a frequentarle. L'effetto non sarà ancora generale, ma a volerlo tale, ci sarebbe necessario fare una legge molto diversa colla certezza che non potrebbe essere eseguita.

Nè conviene disperare di ogni aiuto il quale possa sorgere indipendentemente da questa legge.

Abbiamo nel paese delle buone volontà e delle forze liete di poter contribuire con noi al miglioramento delle più povere nostre classi sociali. L'opera loro, per esempio quella delle benemerite leghe per l'insegnamento, non ci mancherà. E come molto si restringerà il campo dell'azione loro ne' paesi, dove l'obbligo potrà essere proclamato, così esse volgeranno il loro pensiero a compiere la lacuna e soddisfare i desiderî che questa legge non può.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io temo che questa disposizione transitoria possa nuocere alla buona e sollecita applicazione della legge, perchè effettivamente comprendo che lo stesso Governo e la Commissione propongono che questa condizione sia transitoria, perchè non ne sentono essi stessi la gravità; ma io credo sarebbe meglio fosse introdotta da principio, perchè noi andiamo a stabilire una cosa che è di grave ostacolo all'applicazione della legge, che cioè un ragazzo dai nove ai dodici anni possa essere obbligato ad abbandonare i lavori campestri o industriali. Per le famiglie povere ciò è di grandissimo danno; quindi, se noi vogliamo applicata questa disposizione transitoria in questi termini, credo, come diceva, che nuoccia alla buona applicazione della legge.

Noi dobbiamo facilitare quest'applicazione;

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1877

rendendola più rigorosa, corriamo pericolo di non vederla applicata.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domandò la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Volevo dire una cosa sola.

Io lodo e ringrazio della cura che si adopra per non rendere più grave la legge, ma mi pare che non si è pensato che non siamo precisamente a quell'articolo che può muovere queste considerazioni. L'articolo 9° dell'Ufficio Centrale corrisponde all'articolo 8°, e qui non si discorre di nessuna di quelle esenzioni, qui non si determina altro che l'obbligo di frequentare la scuola rispetto ad una certa popolazione. L'osservazione sua cadrà opportuna allora quando si debba votare quell'aggiunta dell'onor. Zini che diventa una disposizione transitoria, di cui mi pare si consigliasse il posto appunto dopo l'art. 9.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Tabarrini.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Non aveva altra osservazione da fare che quella fatta testè dall'onor. Ministro.

PRESIDENTE. Il Senatore Pantaleoni ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Poichè siamo entrati nelle cifre vorrei domandare qualche spiegazione all'onorevole Ministro.

Egli dice che il numero di 64 studenti sopra mille corrisponde in media per ogni insegnante a tenore della statistica che darebbe un sei e mezzo fanciulli per cento di quell'età. Domanderei se sono compresi coi fanciulli le fanciulle in questa cifra o se si intende solo dei maschi, perchè non mi pare possibile che si abbia una cifra così bassa di 64 per mille per fanciulli e fanciulle fra i sei e nove anni. Ed altra spiegazione desidererei dall'onor. Ministro. Nell'art 1° è detto:

«I fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta ecc.»; dunque l'obbligatorietà è tanto per i fanciulli che per le fanciulle, e poscia si parla sempre di fanciulli, di pupilli e non di fanciulle, a meno che non s'intenda a tenore del famoso *hic et haec homo*, s'intenda parlare cioè anche delle fanciulle quando si parla dei fanciulli. Dovrebbe certo esser così, l'educazione femminile

essendo la più essenziale. — Ma in questo caso se i 6500 comuni hanno un solo insegnante per mille, debbo io intendere che sono insegnanti per fanciulle od anco che abbiamo altrettanti insegnanti femmine, perchè altrimenti ci mancherebbe non solo il 20 per cento di maestri, ma una cifra quasi duplice.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Mi pare impossibile pensare che parlando di fanciulli e fanciulle nel principio della legge, dopo perchè si nominano solo fanciulli si dovesse intendere che le ragazze siano escluse. Nè credo possibile, anzi sarebbe enorme una legge la quale potesse mantenere per un istante solo questo obbligo dell'educazione ai ragazzi e non alle femmine.

È impossibile per chi sente la importanza dell'educazione femminile, la quale chi ha saputo dare educazione alla donna, ha reso molto più facile e preparata la molto migliore educazione dell'uomo.

Si teme che i nostri dati statistici siano sbagliati, e si pensa che tra maschi e femmine educabili si debba trovare nell'intera popolazione un rapporto assai maggiore del 6 e 40 per cento.

Io ho detto la cura posta nel compilare la statistica nostra e nel dedurre questo rapporto.

Dopo tutto, qui è una questione di credere o di dimostrare.

Io a conferma recherò un esempio. Su per giù lo stesso rapporto aveva trovato il Senatore Scialoja, il quale però estendeva l'obbligo fino ai 12 anni. Nella mia Relazione all'altro ramo del Parlamento io ho detto come alcuni dei precedenti Ministri e varie diligentissime Commissioni avevano messo una cura amorosa e grande nello studio di questo argomento. Aggiungo un'altra considerazione la quale si deriva dall'applicazione della legge Casati. Questa determinò che quando varie piccole frazioni insieme raccolte con 500 abitanti avessero 50 tra fanciulli e fanciulle, il capoluogo vi dovesse porre un maestro ed aprire una scuola. Le riltuttanze opposte da questi comuni furono sempre superate per l'aiuto del Consiglio di Stato. Ebbene la legge Casati obbligava il doppio della nostra scolaresca per l'età e col doppio dell'età

supponeva il 10 per cento della popolazione scolastica. Per quello che vogliamo noi sarebbe il cinque. Vede l'onor. Senatore che il calcolo nostro è più largo, che accettiamo il 6 e 40 per cento, e che il rapporto da esso supposto si ha a ritenere esagerato.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Ringrazio l'on. Ministro delle spiegazioni datemi, perchè è nello stesso modo che intendeva anch'io la legge, e sono sicuro che limitandosi solo ai 3 anni potrebbe essere che dai 6 ai 3 il numero corrisponda. Io non giudicava da un vero studio pratico, ma da un calcolo generico; e naturalmente se il Ministro si appoggia su dati di fatto, non ho che replicare.

Ma rimarrebbe allora da avere una spiegazione sopra i 6,500 comuni, i quali hanno un insegnante per ogni 1000 abitanti e sapere se in questi sono compresi anche insegnanti per le scuole femminili, o sono solamente per le scuole maschili, perchè in questo caso non saremmo più nella proporzione dell'80 0/10 dei comuni che sarebbero già forniti dei mezzi per potere introdurre l'istruzione obbligatoria.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io le posso leggere qui un risultato statistico dello stato in cui si trovano i nostri comuni dinanzi all'obbligo che è fatto dall'art. 9.

Noi abbiamo 100 comuni che hanno più di 20,000 abitanti. Di questi, 20 hanno un insegnante nelle classi inferiori per ogni 1000 abitanti, perchè si è dovuto distinguere i maestri elementari del grado inferiore, da quelli del grado superiore, che qui non sono considerati; 17 un insegnante per 1200 abitanti; 13, uno per 1500, e 50, per troppo scarso numero d'insegnanti di grado inferiore, non possono attuare l'articolo 8 della legge.

Dunque nei grandi comuni per la metà non si può applicare ancora l'obbligo.

Abbiamo poi 993 comuni i quali hanno una popolazione che da 5001 va a 20,000 abitanti. Di questi, 364 hanno un insegnante per la classe inferiore ogni 1000 abitanti; 119 un insegnante per ogni 1200; 510 non hanno modo di attuare l'obbligo.

I guadagni sono nei piccoli comuni i quali hanno una popolazione al di sotto di 5001 abitanti; 6149 hanno un insegnante nella classe elementare inferiore per ogni 1000 abitanti; gli altri comuni, che sono 991, sono sforniti affatto o insufficientemente provveduti di scuole e di maestri.

Questo è buono ad essere considerato, che cioè l'obbligo si proclamerà più presto nei comuni piccoli, in quelli cioè che sembrano o sono più scarsi di averi, e più poveri ancora di scuole private, nei quali appunto perciò più si temeva che stentasse a poter penetrare la mite aurora dell'alfabeto.

L'onorevole Senatore Pantaleoni mi domanda se abbiamo fatto la statistica delle sole scuole maschili o ancora delle femminili. Entrambe, dico io; l'obbligo è dalla legge imposto ugualmente a tutti i fanciulli dei due sessi, e gli alunni, così come le scuole, furono tutti insieme annoverati.

Nè occorre che io avverta come possono esistere, ed esistono in effetto, le scuole miste, le quali cioè raccolgono ugualmente i due sessi, le quali scuole ben vede l'onorevole Senatore che sarebbe stata singolare cosa non avere introdotte nel conto.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, rileggo per prima disposizione transitoria l'articolo 8 del progetto ministeriale, divenuto 9 del progetto dell'Ufficio Centrale.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

La presente legge andrà in vigore col principiare dell'anno scolastico 1877-78.

a) Nei comuni di popolazione al di sotto di 5000 abitanti, quando per ogni mille abbiano almeno un insegnante pubblico di grado inferiore.

b) Nei comuni di popolazione da 5000 a 20,000 quando ne abbiano uno almeno per ogni 1,200.

c) Nei comuni maggiori quando abbiano almeno un insegnante per 1500 abitanti.

In tutti gli altri comuni la legge verrà applicata gradatamente secondochè le scuole raggiungeranno le condizioni sopra indicate.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Ora torniamo alla seconda parte dell'emendamento dell'on. Senatore Zini che costituirà l'articolo 10 della legge in questi termini:

Art. 10.

I padri di famiglia, o coloro che ne tengono le veci, nel senso e per gli effetti voluti dall'art. 1, e che al giorno della promulgazione della presente legge hanno figliuoli dell'età di 8 a 10 anni, saranno obbligati a giustificare l'istruzione di questi, quando abbiano raggiunto l'età di 12 anni, e soltanto allora, se non vi avranno provveduto, saranno passibili delle pene sancite dagli articoli 3 e 4 della presente legge.

Se nessuno chiede la parola su questo articolo, lo pongo ai voti.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Mi parrebbe che invece di dire: *al giorno della promulgazione della presente legge*, sarebbe più regolare dire: *al giorno dell'attuazione della presente legge*. La quale va in attuazione ai primi dell'anno scolastico 1877-78.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Cavallini vorrebbe che, in luogo di *giorno della promulgazione*, si dicesse: *giorno dell'attuazione* della presente legge.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta la variante.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, pongo ai voti l'articolo 10, di cui ho dato lettura, mutando solo la parola *promulgazione* nella parola *attuazione*.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 11.

Il Consiglio scolastico farà ogni anno, e al più tardi un mese prima dell'apertura delle scuole, la classificazione dei comuni nei quali si riscontrano le condizioni volute per l'applicazione di questa legge, e ne pubblicherà i nomi nei modi in uso per le altre pubblicazioni ufficiali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'articolo 11 testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 12.

I sussidi da accordarsi dallo Stato saranno principalmente destinati, pei comuni nei quali l'applicazione di questa legge rimane sospesa, ad aumentare il numero delle scuole, ad ampliarne e migliorarne i locali, a fornirli degli arredi necessari e ad accrescere il numero dei maestri.

Il Consiglio scolastico richiamerà i Municipi all'adempimento di quanto è prescritto dalle leggi vigenti circa l'obbligo d'istituire e di mantenere le scuole. Quando ciò riesca inefficace, ne informerà la Deputazione provinciale, che dovrà provvedere perchè i comuni renitenti si uniformino alla legge nel più breve termine possibile, invitandoli a stanziare nei loro bilanci i fondi occorrenti. Qualora quelli vi si ricusassero, e semprechè la economia del bilancio possa conservarsi, stornandone i fondi destinati a spese facoltative o aumentando le entrate nelle forme prescritte dalla legge, dovrà la stessa Deputazione provinciale procedere allo stanziamento d'ufficio, secondo il disposto della legge comunale e del titolo V della legge 13 novembre 1859, n. 3725, che viene esteso a tutte le provincie del Regno senza portare variazione alle tabelle degli stipendi dei maestri.

Per i maestri, il Ministro aprirà, dove se ne manifesti il bisogno, scuole magistrali di due anni, o nel capo-luogo della provincia o in taluno di quei circondari.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale, per ragione di una più logica secessione di concetto in questo articolo, proporrebbe che il primo alinea ed il terzo costituissero un articolo separato, e che un altro articolo fosse formato dal secondo alinea, che sarebbe l'articolo 12, mentre prenderebbe il numero 13 l'articolo formato del primo e del terzo alinea.

PRESIDENTE. Attesa la trasposizione testè concordata tra l'Ufficio Centrale ed il signor Ministro, rileggo l'articolo 12, che è composto della parte intermedia dell'articolo 10 del progetto ministeriale.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura dell'articolo :

Art. 12

Il Consiglio scolastico richiamerà i Municipi all'adempimento di quanto è prescritto dalle leggi vigenti circa l'obbligo d'istituire e di mantenere le scuole. Quando ciò riesca inefficace, ne informerà la Deputazione provinciale, che dovrà provvedere perchè i comuni renitenti si uniformino alla legge nel più breve termine possibile, invitandoli a stanziare nei loro bilanci i fondi occorrenti. Qualora quelli vi si ricusassero, e sempre che la economia del bilancio possa conservarsi, stornandone i fondi destinati a spese facoltative o aumentando le entrate nelle forme prescritte dalla legge, dovrà la stessa Deputazione provinciale procedere allo stanziamento d'ufficio, secondo il disposto della legge comunale e del titolo V della legge 13 novembre 1859, n. 3725, che viene esteso a tutte le provincie del Regno senza portare variazione alle tabelle degli stipendi dei maestri.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti quest'articolo 12.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Leggo ora l'art. 13, composto della prima parte dell'articolo 10 del progetto ministeriale e dell'ultimo capoverso del progetto dell'Ufficio Centrale.

Art. 13

I sussidi da accordarsi dallo Stato saranno principalmente destinati, pei comuni nei quali l'applicazione di questa legge rimane sospesa, ad aumentare il numero delle scuole, ad ampliarne e migliorarne i locali, a fornirli degli arredi necessari e ad accrescere il numero dei maestri.

Per i maestri, il Ministro aprirà, dove se ne manifesti il bisogno, scuole magistrali nei capiluoghi della provincia, o dei circondari, ed anche nei comuni più ragguardevoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Discussione del progetto di legge: Aumento dei decimi agli stipendi dei presidi, direttori ed insegnanti dei licei, ginnasi, scuole tecniche e scuole normali.

PRESIDENTE. Ora, prima di passare allo squittinio segreto di questa legge, si procederà alla discussione dell'altra legge, che riguarda l'aumento dei decimi agli stipendi dei presidi, direttori ed insegnanti dei licei, ginnasi, scuole tecniche e scuole normali.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sulla legge di cui abbiamo parlato?

Senatore ROSSI A. È appunto per confortare di più il voto del Senato che mi sento tratto a dar lode al Ministro dell'Istruzione Pubblica, perchè nelle modificazioni da lui presentate all'altro ramo del Parlamento sul Consiglio superiore della Istruzione Pubblica, abbia introdotto l'elemento elettivo, ed in tale maniera abbia aperto le porte del detto Consiglio superiore anche agli insegnanti dell'istruzione secondaria e primaria.

Io desidero che tale importante innovazione sia accettata dalla Camera dei Deputati. Il voto, se anche fosse consultivo soltanto, dato dagli insegnanti dell'istruzione primaria, non può portare che benefici effetti. Sta bene che fra gli Dei universitari possano aver voce anche i minori dell'istruzione secondaria e primaria.

L'esperienza è grande maestra nelle questioni didattiche, e non si ottiene vera competenza senza esperienza.

La esperienza nelle scuole elementari, specialmente nei comuni di campagna, è troppo preziosa, è troppo necessaria, perchè non faccia difetto nelle deliberazioni del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione. Cotesta democratizzazione era una vera necessità, ed io lodo il signor Ministro di averla compresa; perciò gli desidero l'appoggio della Camera, e spero che non gli farà difetto quello del Senato.

PRESIDENTE. Si procede alla lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art 1.

A cominciare dal 1° gennaio 1878 l'ufficio di direttore spirituale nei licei, nei ginnasi e nelle scuole tecniche è abolito.

È pure abolito l'ufficio di vice-direttore di ginnasio.

Dove il ginnasio è unito al liceo, il governo di tutto l'istituto sarà affidato al preside.

Art. 2.

Nei ginnasi, alla cui spesa concorre il comune, e nei pareggiati, è fatta facoltà al Governo di sopprimere, sulla domanda del Consiglio comunale, il posto di direttore. In questo caso le funzioni di direttore saranno affidate ad uno dei professori.

Art. 3.

A cominciare dal 1° gennaio dello stesso anno, gli stipendî dei presidi dei licei, dei direttori dei ginnasi e delle scuole tecniche, e degli insegnanti dei licei, dei ginnasi, delle scuole tecniche e delle scuole normali nominati nella tabella unita alla presente legge, sono accresciuti di un secondo decimo, giusta le norme della legge 30 giugno 1872, N. 893.

Art. 4.

Saranno applicabili anche ai presidi e direttori di ginnasi e di scuole tecniche ed ai professori titolari delle scuole normali le disposizioni dell'articolo 215 della legge 13 novembre 1859, relative all'aumento di un decimo dello stipendio per ogni sei anni di servizio effettivo.

Art. 5.

Gli incaricati dei ginnasi e delle scuole tecniche e gli insegnanti aggiunti delle normali, dei quali è cenno negli articoli 204, 289 e 361 della legge 13 novembre 1859, che ebbero per tre anni consecutivi la conferma nel loro ufficio, sono pareggiati ai reggenti per i diritti e le prerogative sancite negli articoli 215, 216 e 292 della stessa legge 13 novembre 1859.

Art. 6.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale, come il Senato avrà scorto dalla Relazione, non propone nessun emendamento a questo progetto di legge e ne raccomanda l'approvazione. Peraltro siccome furono chiesti all'on. Ministro alcuni schiarimenti e fatte alcune raccomandazioni, così mi pare che convenga al Relatore di rammentare al Senato gli argomenti di questi schiarimenti e di queste raccomandazioni.

Debbo però innanzi tutto dichiarare per debito di lealtà al Senato, che mentre la Relazione di questo progetto di legge ha ottenuto l'adesione dei membri dell'Ufficio Centrale presenti a Roma, diede luogo ad alcune osservazioni critiche per parte di uno dei Commissarî non residenti a Roma.

Queste osservazioni peraltro giunsero quando la Relazione era già stampata ed io non potei farne caso, nè modificare in alcun modo le cose scritte.

Obbligo di lealtà mi spinge a dichiarare che delle cose dette nella Relazione io assumo intera la responsabilità senza che possa credersi divisa da tutti i membri dell'Ufficio Centrale.

Detto questo, osserverò che l'on. Ministro, con questa legge, ha avuto l'intenzione giustissima di migliorare le condizioni degli insegnanti dei licei, dei ginnasî e delle scuole normali sì maschili, che femminili.

Il Senato, quando approvò l'aumento degli stipendî dei maestri elementari, espresse il voto che anche per quelli dell'istruzione secondaria si potesse fare altrettanto; e credo che sarà ben lieto che l'occasione sia venuta sollecita e che con questa legge, se non quale sarebbe il bisogno, pure d'alquanto sieno le condizioni anche di questa classe d'insegnanti rese migliori.

Per non far pesare sul bilancio tutto quanto l'aggravio che risulterebbe dall'aumento di un decimo sugli stipendî stabilito da questa legge, l'on. Ministro propone la soppressione dei vice-direttori dei ginnasi, in tutti i luoghi dove il ginnasio è unito al liceo; la soppressione dei direttori spirituali nei licei che anche attualmente li conservano; la soppressione dei rettori di tre convitti nelle provincie napolitane, convitti ai quali è annesso un liceo.

L'Ufficio Centrale ha esaminato la proposta

di queste soppressioni, non essendosi lasciato vincere alla bella prima dalla lusinga dell'economia che ne deriva, perchè quando quest'economia fosse comprata a troppo caro prezzo, crederrebbe miglior partito di far sopportare intero l'aggravio al Bilancio dello Stato.

Sui vice-direttori dei ginnasî non vi può essere questione. Quando al ginnasio è unito un liceo, è più razionale, crediamo noi, che tutto questo corpo di insegnanti sia sotto un'unica direzione, di quello che vederla partita fra il vice-direttore di ginnasio ed il direttore di liceo.

Quanto ai direttori spirituali, debbonsi notare primieramente le condizioni di fatto nelle quali trovasi questo servizio nella più gran parte dei licei del Regno. I direttori spirituali, che erano stabiliti dalla legge del 1859, sono ora ridotti a ben poco numero ed i loro uffici si sono ridotti ad alcune pratiche di culto che si danno a quegli scolari che ne fanno richiesta. L'insegnamento, religioso propriamente detto, nei licei più non esiste, tantochè, colla soppressione dei direttori spirituali non si abolisce altro che una pratica rimasta nei licei dopo che li lasciarono le Congregazioni monastiche. A questi atti religiosi che ora si fanno nei giorni festivi negli oratorî annessi ad alcuni licei, io non do soverchia importanza, e credo che i giovani possano compierli con maggior frutto con le loro famiglie nelle chiese pubbliche.

Credo peraltro che con questa soppressione si tolga alla scuola un altro elemento del suo carattere morale; e questo mi obbliga a ripetere con maggiore insistenza la raccomandazione che feci all'onorevole Ministro nella discussione della legge sull'istruzione obbligatoria a proposito dell'abolizione del Catechismo nelle scuole elementari. Identica è la ragione per la quale, soppresso l'insegnamento religioso nelle scuole elementari, se ne vuol togliere anche quest'avanzo nelle scuole d'istruzione secondaria. Ma come per le scuole elementari noi raccomandammo al Ministro che, se l'insegnamento religioso era rilasciato alla cura delle famiglie, dovesse il Governo porre ogni cura perchè la scuola non distruggesse l'opera della famiglia, così questa medesima raccomandazione dobbiamo farla e con maggior calore ora che si tratta delle scuole secondarie.

Nelle scuole elementari si può offendere il

nascente sentimento religioso del fanciullo col dileggio e col dispregio che pure sono armi terribili e che lasciano tracce qualche volta indelebili; ma nelle scuole dell'istruzione secondaria si può offendere coll'insegnamento di dottrine repugnanti ad ogni idea religiosa. Ora, quando tali dottrine s'insegnassero o anche facessero capolino in queste scuole, l'effetto sarebbe sicuramente più dannoso e si tradirebbe la fiducia delle famiglie, perchè i giovani che vanno al liceo e al ginnasio non hanno ancora maturo l'intelletto per fare un giudizio delle dottrine morali che ricevono come insegnamento. Sono sempre in quell'età nella quale, dicevano gli antichi, *oportet docentem credere*. L'insegnamento bisogna che sia dogmatico e positivo, e non si può spingere a quella critica dissolvente che distrugge anche quel poco che si è cercato di edificare nella giovane intelligenza.

Perciò le raccomandazioni che l'Ufficio Centrale crede di dover fare a questo riguardo all'onorevole signor Ministro, sono di molto maggior importanza di quelle che furono fatte quando si trattava dell'insegnamento elementare.

Da questa soppressione dei direttori spirituali, noi crediamo che verrà gran danno all'educazione morale della gioventù. Ma per contro crediamo che questa soppressione sia un motivo di più perchè il Governo garantisca che la scuola se non dà insegnamento religioso, non insegni almeno dottrine che contrastino coi sentimenti più nobili dell'anima umana.

Duole a me di ritornare anche oggi su questa questione, ma non sono io che la pongo, è nella materia che si discute.

Inoltre bisogna ricordare che come a' suoi tempi Cicerone diceva: *cuncta religione movetur*, anche oggi ha detto il Proudhon che da ogni disputa scaturisce una questione religiosa.

L'Ufficio Centrale ripete che della soppressione dei direttori spirituali proposta dall'onorevole Ministro, possano allarmarsi le famiglie come d'una mancanza di garanzia morale nelle scuole secondarie.

Ma l'on. sig. Ministro si deve persuadere di un'altra cosa, che io credo di manifestare francamente, non come opinione mia personale, ma come sentimento assai diffuso nel paese.

Questo sentimento è, che il livello morale dell'istruzione tenda presso di noi più tosto ad abbassarsi che ad elevarsi. Si potrà dire che ciò dipende dalle condizioni morali dei tempi e che poco può farvi il Ministro.

Noi crediamo per altro che una vigilanza sapiente sull'insegnamento, una maggior diligenza nella scelta dei maestri, possano essere rimedi efficaci.

Anche i metodi stessi coi quali oggi si insegna, mi pare che conducano a questo abbassamento che si deplora.

Ordinariamente la letteratura si insegna col metodo critico, e questo inaridisce gli animi, spenge la famiglia, e fa sì che dall'insegnamento letterario, il quale fino ad ora è stato una larghissima fonte di educazione morale, poco o nulla i giovani ricavano che ne rialzi il carattere e ne desti il sentimento.

All'onorevole Ministro non può sfuggire come la nostra gioventù cresca più dotta dei suoi padri per quello che tiene agli studî, ma povera di quei sussidî morali tanto necessari al governo della vita.

Anche l'esercizio delle professioni che si chiamano liberali, declina ogni dì più al mestiere, ed al mestiere abietto. Non vi è nulla che rialzi, nulla che nobiliti.

Ora, se a questo dovesse condurre la scuola, non sarebbe di certo rispondere nè alla natura sua nè al fine educativo che deve avere; e su questo punto credo che l'onorevole Ministro consenta con me e coll'Ufficio Centrale, senza bisogno di prolungare una discussione nella quale spero di non trovare contraddittori.

Una parola dirò anche sugli effetti che questa legge avrà sui ginnasî comunali.

L'articolo 3 di questa legge stabilisce gli aumenti degli stipendî anche per i maestri dei ginnasî comunali ai quali il Governo dia un sussidio.

Ora, io non so se questo obbligo imposto ai Comuni di accrescere la spesa dei loro ginnasî produrrà l'effetto di fare chiudere molti di questi istituti scolastici comunali, che sono un grande sussidio per certe popolazioni lontane dai centri, per avviare alle discipline liberali la gioventù.

Si risponderà forse che questo è un effetto necessario della legge, e io ben lo comprendo; ma siccome è un effetto che avrebbe una parte

dannosa, così non mi pare fuori di luogo farne meno.

L'ultima economia che propone l'onorevole Ministro è quella di sopprimere i rettori di tre convitti delle provincie meridionali, affidandone la direzione ai direttori dei liceî che vi sono annessi.

Questa soppressione può far nascere il dubbio che non sia a vantaggio dei convitti medesimi.

Ognuno sa le qualità che deve avere un direttore di un convitto: nè queste sempre si trovano nel direttore di un liceo; e allora o scapiterà il convitto, o scapiterà il liceo.

Per un'economia di poco più di 8,000 lire pare all'Ufficio Centrale che valga la pena di pensare se da questo può venire, anzi che un beneficio, un danno a questi luoghi di educazione.

In quanto a me personalmente non ho gran fede nè credó che per quella via lo Stato possa dare una buona educazione alla cittadinanza più agiata.

Ma una volta che questi convitti ci sono, e che lo Stato li mantiene, credo che si debba porre ogni cura perchè rispondano il meno male al loro fine.

Concluderò con un'altra raccomandazione all'onorevole Ministro, perchè voglia rammentarsi degli istituti femminili nei quali è data l'istruzione superiore. I maestri di questi istituti non risentono nessun beneficio nè da questa, nè dalle altre leggi che sono state promulgate in vantaggio degli'insegnanti. Ora, questi maestri appartengono veramente all'insegnamento secondario, e parrebbe che qualche cosa fosse giusto che anche per loro si facesse.

L'Ufficio Centrale, per non intralciare la discussione e l'approvazione di questa legge, non ha osato fare proposta, ma si è tenuto pago di una raccomandazione all'onorevole signor Ministro, sicuro che egli ne riconoscerà la giustizia e saprà provvedere.

Io non avrei altro da soggiungere, e concludo pregando il Senato ad approvare la legge di cui si tratta.

PRESIDENTE. È iscritto per primo a parlare su questa legge l'onorevole Senatore Alessandro Rossi, al quale concedo la facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Io ho letto con grande attenzione nei giornali della settimana scorsa

una dichiarazione fatta dall'onorevole signor Ministro all'altro ramo del Parlamento, sulle sue intenzioni, a che le scuole tecniche vadano in avvenire congiunte agl'istituti tecnici.

Mai voto più universale sarà stato adempiuto allorché questa congiunzione avvenga, e ritengo che a quella infausta separazione delle due scuole dei due ministeri debbano ascrivere gran parte delle infermità in cui trovansi ora le scuole tecniche e gl'istituti tecnici.

Per rilevare quell'anomalia basta leggere taluni dei quesiti della Commissione d'inchiesta del 1873. Laddove trattavano dell'istruzione tecnica si vedeva che la Commissione non si trovava sopra un terreno bene adagiato.

Io volevo appunto in quest'occasione chiedere notizia al signor Ministro sui risultati di quella inchiesta, la cui iniziativa (parmi partisse appunto dal Senato, e che pareva dovesse promettere benefici effetti. Ma dopo la narrazione che ha fatta l'altro giorno di alcuni particolari l'onor. Senatore Tabarrini, e dopo le dichiarazioni, già riferite, del signor Ministro rapporto alle scuole tecniche, parendomi di intravedere una riforma generale dell'istruzione tecnica, io attenderò con fiducia il nuovo ordine di cose.

Infatti non si saprebbe oggi dire a quali carriere, a quali fini determinati servono le scuole tecniche come le abbiamo presentemente; non è ben determinato il punto da dove partano ed il punto dove devono arrivare.

Se si guarda il programma primitivo, non pare che bastassero pel passaggio necessario a raggiungere gl'istituti tecnici; se invece guardiamo le ulteriori disposizioni, havvi piuttosto eccesso di programmi e quella specie di lusso che ha così bene definito l'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale nella legge precedente, *quel lusso che noi mettiamo in tutte le cose*, per cui l'istruzione delle cose tecniche torna in parte esuberante; in parte mancante per procedere agli istituti tecnici.

Son ben pochi gli allievi che passano a questi istituti e quindi arriva sovente il caso che quei giovani uscendo dalle scuole tecniche disdegnano di percorrere la carriera dei padri, e non hanno poi i mezzi e la capacità od il censo di percorrere una carriera superiore.

A proposito delle scuole tecniche, si è posta la questione di dar loro un indirizzo de-

terminato verso alcune professioni speciali. L'errore sarebbe gravissimo come lo sarebbe del pari per gl'istituti tecnici. Si chiese se non occorre di fonderle in una specie di Ginnasio inferiore. Si chiese se non occorre aumentare il numero dei corsi. La conclusione è che le nostre scuole tecniche prese nella loro generalità, si aggirano nell'indeterminato e nel vuoto, mancano di un indirizzo pratico netto e preciso.

Io ho dovuto parlarne brevemente perchè siamo chiamati ad aumentare di un decimo lo stipendio de' professori. Non mi occupo di quelli degli studi classici, e credo superfluo il dichiarare che il mio voto è assicurato sempre quando si tratta di aumentare gli stipendi insufficienti ai professori.

Bensì rapporto alle scuole tecniche ho due osservazioni da fare; l'una si potrebbe dire *ad homines*, l'altra pregiudiziale.

Riguardo alla prima, vogliate, onor. Colleghi, considerare che il numero degli allievi alle scuole tecniche si raccoglie, in generale, da famiglie e persone che si trovano per lo più in modeste condizioni d'ingegno, di cultura, di società, di censo e che malgrado questo, in proporzione alla popolazione, sono alquanto scarsi; e che oltre di ciò dal 1° al 2° e 3° anno abbiamo una diminuzione di allievi che arriva al 60 0/0. È un malanno questo che affligge anche gli Istituti tecnici; per cui queste scuole paiono propriamente due ruote che non funzionano bene, mentre la cosa è ben diversa nei ginnasi liceali dove la diminuzione arriva appena al 20 per 0/0. Sono dati cotesti che desumo dall'annuario della pubblica istruzione.

Ora, sta bene che si pensi di aumentare il 10 0/0 all'emolumento dei professori, ma bisognerebbe provvedere insieme a che il numero degli scolari non diminuisca al 60 0/0.

Io non voglio ascriverne la colpa ai maestri; credo anzi che il motivo non dipenda tanto dai maestri, e che nemmeno i programmi sieno la causa assoluta di questo esito poco felice, sibbene e principalmente dalla mancanza di un ordinamento pratico, razionale, corrispondente insomma alla qualità di quelle scuole.

L'altra osservazione sarebbe pregiudiziale; noi siamo, è da sperare, alla vigilia del riordinamento, in seguito alla congiunzione delle

scuole tecniche sotto un solo Ministero cogli Istituti tecnici.

O l'uno o l'altro dei due Ministri, quello della Istruzione pubblica o quello d'Agricoltura, Industria e Commercio, riuniranno le due scuole.

Sta bene che alla vigilia di questo fatto desiderato e promesso si pregiudichi il futuro riordinamento?

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio è chiamato anch'esso a dare un aumento ai professori degli Istituti tecnici; dobbiamo noi farlo separatamente per le scuole tecniche? Mi pare che una mozione sospensiva sarebbe assai conveniente ed opportuna. E sarei per dire che così facendo non mi meriterei nemmeno un rimprovero dagli stessi professori delle scuole tecniche, perchè allorquando la congiunzione avverrà delle due scuole, secondo i desiderî dell'onorevole Coppino, que' professori avrebbero il vantaggio della carriera, perchè oggi, oltre i salari bassi, mancano di avanzamento, ma quando l'istruzione tecnica fosse fusa, i professori delle scuole tecniche potrebbero avere dinanzi a loro una carriera progressiva.

Io mi era proposto di chiedere al signor Ministro, se acconsentisse alla mozione sospensiva, nel quale caso all'art. 3° si aggiungerebbero le seguenti parole: « per gli insegnanti delle scuole tecniche, sarà provvisto col riordinamento dell'istruzione tecnica »; ed allora agli articoli 1, 3, 4 e 5, si cancellerebbero le parole: *scuole tecniche*.

Se non che devo confessare che il signor Ministro mi fece presentire che con questa modificazione, che certo non dovrebbe essere dissentita da lui, la legge dovrebbe tornare alla Camera, e vista l'attuale stagione, essere messa in forse.

Se quindi il signor Ministro assolutamente insistesse, io non voglio pigliar sopra di me una proposta, che potesse, o non, essere accolta dal Senato, o far indugiare di un anno la legge.

Veramente abbiamo ancora qualche giorno innanzi a noi, e questa modificazione non potrebbe forse nemmeno nuocere all'esito finale della legge. Io sarò ben contento se il Ministro potrà dirmi a questo proposito di nuovo

il suo parere, o io dovrei riferirne anche all'Ufficio Centrale.

Non ho intenzione di insistere, se da una parte o dall'altra mi fosse fatta opposizione.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Trattandosi di una legge che mira soltanto a migliorare la condizione degli insegnanti, l'Ufficio Centrale non ha creduto conveniente di sollevare tutte le quistioni, che potrebbero sorgere, sull'ordinamento degli studî secondarî; qualunque siano le idee che ciascuno dei componenti di questa Assemblea ha sopra le modificazioni che si devono arrecare alla istruzione secondaria può votare questa legge. Tutti consentiamo, che la condizione degli insegnanti deve essere migliorata.

Perciò oserei pregare il Senato di non volersi gettare in questo vastissimo campo della discussione dell'ordinamento delle scuole secondarie, discussione che non potrebbe essere fatta ora con profitto, essendo impossibile riuscire oggi ad una conclusione pratica qualsiasi.

Quindi io mi astengo da tutto ciò che riguarda l'ordinamento delle scuole secondarie e non tratto d'altro che dell'oggetto medesimo della legge. L'Ufficio Centrale non ha potuto astenersi dal manifestare il suo pensiero sugli effetti di disposizione di questa legge. Così, siccome in questa legge si aboliscono i direttori spirituali, l'Ufficio Centrale ha creduto dover assicurare le famiglie ed il paese che quest'abolizione non importava che il Governo dovesse aver meno cura dell'educazione morale della gioventù; e che la scuola venisse a distruggere l'insegnamento religioso che i giovani riceverebbero nelle famiglie. Ed anche io fui d'accordo col Relatore di esprimere questo concetto, cioè che abolendo i direttori spirituali, si confidava che l'insegnamento scolastico coopererà all'educazione morale che i giovani riceveranno nelle pareti domestiche col mezzo della religione.

Io sono intimamente convinto che è dovere dell'insegnante nei Ginnasi e nei Licei di nulla fare per distruggere questa educazione religiosa. Egli deve non solo arricchire la mente, ma educare la ragione, ma non deve fare opera di demolizione.

Io temo però che qualcuno potesse dare a queste nostre raccomandazioni un senso che nell'animo nostro non ebbimo. Temo potesse

credersi che l'Ufficio Centrale abbia voluto fare queste raccomandazioni, perchè egli creda che nei Ginnasî e nei Licei governativi si sia preso un indirizzo contrario. Ciò sarebbe un rimprovero che non fu nostra intenzione di fare. Da parte nostra, abbiamo voluto soltanto rassicurare le famiglie sull'effetto dell'abolizione dei direttori spirituali, esprimendo la nostra fiducia che le scuole governative saranno indirizzate in modo da non distruggere gli effetti morali dell'educazione religiosa.

Riguardo ai Ginnasî ed ai Licei governativi, io devo manifestare ciò che risulta dalla mia esperienza come insegnante. I Ginnasî ed i Licei del Regno d'Italia si sono venuti sempre più migliorando, e noi ce ne avvediamo dovendo dare l'insegnamento a giovani che vengono da diverse sorgenti. Ebbene, io posso dichiarare, e credo che non potrò essere smentito da nessuno dei professori dell'Università, che i giovani, la cui intelligenza è meglio educata e migliore la condotta, vengono precisamente dai Ginnasî e dai Licei governativi, e principalmente da quelli dove il Governo ha potuto concentrare maggiormente le sue cure.

C'è certamente molto da fare, in ispecial modo nell'indirizzo da dare all'educazione letteraria, in guisa da evitare gli scontri che l'onorevole Tabarrini rilevò. Si è andati forse in un eccesso, usando esageratamente il metodo critico. Non si è forse considerato abbastanza l'adattamento di questo metodo all'età del giovane studente.

Ci sono certi insegnamenti, che ad un'età sviluppano la ragione, e ad un'altra età invece nuocciono alla ragione ed uccidono una compagna di essa, che è l'immaginazione.

Io ho udito dall'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, altra volta in alcune conversazioni e discussioni in seno del Consiglio superiore d'istruzione, osservazioni consimili a quelle fatte dall'onorevole Tabarrini intorno al metodo d'insegnare la letteratura, ed io sono sicuro che egli farà tutti gli sforzi che sono in suo potere, perchè questi, non dirò abusi, ma eccessi nel metodo d'insegnamento della letteratura vadano ad essere eliminati.

Io ho voluto parlare per pregare il Senato di voler limitare la discussione all'oggetto di questa legge, e per chiarire il significato nel quale noi abbiamo fatto quella raccomandazione al

Ministro, di voler cioè fare opera che l'insegnamento nei Licei e nei Ginnasî non contraddica alla educazione morale che viene dalla istruzione religiosa.

Ho voluto anche fare testimonianza del fatto che i Ginnasî ed i Licei sono venuti migliorando; e che dal Governo in tutti i periodi si è fatto ogni sforzo perchè l'istruzione dei Ginnasî e dei Licei sia la più morale possibile.

Per migliorare ancor più l'istruzione e l'educazione nelle scuole secondarie, non evvi mezzo più efficace che quello di metterci nella via indicata da questa legge, cioè remunerare meglio gl'insegnanti.

L'ufficio dell'insegnante ed educatore nelle scuole secondarie è molto più difficile di quello dei professori universitari. Non è dunque a meravigliarsi che non si trovino ottimi insegnanti colla miserabile remunerazione che noi diamo.

Del resto, è un lamento che si ripete da tutte le parti dell'Europa; e per tutto le remunerazioni accordate ai professori secondari non bastano ad attirare nella carriera dello insegnamento gli ingegni più eletti e più maturi negli studî.

L'unico modo di riparare è certamente quello di votare questa legge e tutte quelle che mirano allo stesso scopo.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. L'onorevole mio amico il Senatore Cannizzaro ha fatto un'eccellente raccomandazione, quella cioè che ci limitassimo al compito di questo progetto di legge ed io mi terrò strettissimamente al medesimo, al quale faccio plauso perchè trattasi in realtà di migliorare le sorti purtroppo non belle di tanti poveri insegnanti. Io non farò quindi che una sola modestissima osservazione relativa ad un'ommissione fattasi in questo progetto, e prima di me rilevata dall'onorevole mio amico Senatore A. Rossi.

In questo progetto di legge sono considerati tutti gl'insegnanti meno i professori titolari ed i reggenti degli istituti tecnici. Ora, evidentemente in tal modo si abbandonerebbe una parte d'insegnanti i quali hanno realmente e dovrebbero avere gli stessi diritti degli altri insegnanti di Licei e di Ginnasî.

Permettetemi che io vi legga l'art. 291 della

legge 13 novembre 1859, la così detta legge Casati, che è, si può dire, il codice che regge la nostra istruzione pubblica.

Quest' articolo 291 suona così :

« Gli stipendi dei professori titolari e dei reggenti delle scuole e degli istituti tecnici, come pure i diritti alla pensione, saranno regolati in base a quelli che sono assegnati ai professori dei Ginnasi e dei Licei. »

Vedete adunque che in questa legge gli insegnanti degli istituti tecnici erano considerati, salvo naturalmente la gradazione diversa di emolumento, nella stessa condizione dei professori e reggenti dei Ginnasi e Licei ed altre scuole.

Eguualmente nel regolamento del 19 dicembre 1860 fatto dal Senatore Mamiani è detto :

« Gl' insegnanti negli istituti tecnici governativi avranno quanto a soldo e a pensione lo stesso trattamento degli insegnanti nei Licei della classe corrispondente. »

È adunque evidente per chiunque presti la menoma attenzione alle nostre leggi che gl' insegnanti degli istituti tecnici dovrebbero anche essi ottènerne l' aumento di questo decimo, ed il non farlo, evidentemente sarebbe una mancanza di giustizia distributiva, una mancanza di equità. L'evidenza è tale che non mi pare vi abbia bisogno di alcuna rettorica per essere dimostrata.

Quando io ebbi a domandare quale fosse il motivo che potesse giustificare tale anomalia, da taluno mi venne risposto : Badate che negli istituti tecnici il contributo non è dato tutto dal Governo, ma è dato altresì dalle provincie ed anche in qualche caso, se non erro, dai comuni.

Questa però non può dirsi ché costituisca una vera obbiezione, poichè anche nelle scuole tecniche succede lo stesso, e questo non ha impedito all'onorevole Ministro di aumentare l'emolumento dei professori per le scuole tecniche, tanto più che, se non erro, è stabilito dalla legge che quelle provincie le quali vogliono avere istituti tecnici debbono contribuire un quantitativo proporzionale dell'emolumento totale, e quindi se vogliono mantenere un istituto tecnico sarebbero obbligati per la legge a contribuire per la loro quota sull'aumento stesso.

Mi si è osservato che molti insegnanti degli istituti tecnici si trovano in una condizione piuttosto vantaggiosa giacchè vi ebbero delle provincie che si sono mostrate generose verso alcuni di questi insegnanti, e loro danno un sovrappiù d'emolumento, al che non sono obbligate della legge. Ma si noti però che questi professori sono stati incaricati di un maggior servizio, e quindi il soprassoldo non è che un compenso di maggiori fatiche; e quindi anche questo non può essere un motivo giusto per escluderli da questo aumento del decimo.

Non vi sarebbe ragione adunque per giustificare questa anomalia della legge di aver dimenticato questi insegnanti, se non si ricordasse una cosa troppo evidente che colpirà tutti, ed è che gl' istituti tecnici sventuratamente non appartengono allo stesso Ministro dell'Istruzione Pubblica, il quale oggi presenta questa legge, e quindi non poteva introdurre disposizioni relative all'esercizio di un altro Ministero.

Io non voglio esaminare se fosse stato conveniente che anche l'altro Ministro fosse intervenuto in questa legge ad evitare una patente ingiustizia. Noterò solo come un buon antecedente che quando si aumentò il primo decimo a tutti gl'insegnanti nel 1872 nelle sedute del 17 e 21 giugno nell'altro ramo del Parlamento, si era altresì dimenticato d'introdurre gl'insegnanti degl'istituti tecnici per quell'aumento di un primo decimo, e sopra osservazioni che furono fatte alla Camera, furono aggiunti anco questi insegnanti nella legge, la quale fu nel 29 giugno approvata dal Senato ed è la stessa legge alla quale fa allusione l'art. 3° dell'attuale schema, ossia di legge 30 giugno 1872, N. 873.

Se non m'inganno, l'onorevole mio amico il Senatore FINALI, anche egli nel 1875, nell'altro ramo del Parlamento, trattandosi di aumentare lo stipendio degl'insegnanti, egli che reggeva allora il Ministero di Agricoltura e Commercio, dichiarò essere giusto che si facesse eguale aumento ai professori degl'istituti tecnici.

Senatore FINALI. Domando la parola.

Senatore PANTALEONI. Noi dovremmo fare quindi qualche cosa per questi professori, ed in ciò non faremmo che adempire ad un dovere di giustizia.

Non entrerò qui a trattare della sconvenienza

che vi ha che gl'*istituti tecnici* siano sotto la direzione di un Ministero che non è quello dell'Istruzione Pubblica, il quale ha la direzione delle *scuole tecniche*, e poi anco la direzione degl'*istituti tecnici superiori*.

Una tale quistione è stata agitata molte volte e nel Parlamento e nel Consiglio dei Ministri, ed una volta si deputarono perfino dai Ministri dell'Istruzione Pubblica e di Agricoltura tre campioni per parte, per vedere di mettersi d'accordo nella lotta di questa Elena degl'*istituti tecnici*. I tre campioni valorosamente lottarono, ma tutti rimasero come prima nelle proprie convinzioni, e gl'*istituti* rimasero altresì com'erano, e rimarranno forse per lungo tempo.

E dico espressamente *per lungo tempo*, per dimostrare come io non possa accogliere il consiglio dell'onorevole Rossi di rimandare il tutto a quando si farà la fusione degl'*istituti tecnici* collè *scuole tecniche* sotto il Ministro dell'Istruzione Pubblica, ed intanto sospendere l'aumento per i professori delle *scuole tecniche*; la conseguenza sarebbe che solo allora i professori delle *scuole tecniche* potrebbero conseguire l'aumento concesso agli altri professori dei Licei e dei Ginnasi, e senza giovare gl'insegnanti degl'*istituti tecnici*, nuoceremmo anco a quelli delle *scuole tecniche*.

Dico però che questo fatto, questo desiderio espresso da moltissimi che gl'*istituti tecnici* tornino al Ministero dell'Istruzione Pubblica, o le *scuole tecniche* vadano all'altro Ministero, sono nuovi argomenti per dire che si debbano, e presto, anche gl'insegnanti degl'*istituti tecnici* ammettere a questo aumento. Altrimenti si vedrebbe più evidente l'ingiustizia, giacchè nello stesso Ministero quelli delle *scuole tecniche inferiori* avrebbero avuto l'aumento e quelli delle *scuole superiori* non l'avrebbero avuto.

Che cosa si può ora fare? Alterare la legge, confesso che nello scorcio di sessione in cui siamo e per tanti altri motivi, non sarebbe conveniente; e poi bisognerebbe portare una nuova legge sotto gli auspici dei due Ministri, e quindi cominciare dal respingere la legge per fare qualche cosa di meglio e di più giusto.

Ora è troppo chiaro che sarebbe pessimo partito rigettar il buono per avere il perfetto. Quindi se non trovassi altro ostacolo io mi

contenterei di un modestissimo voto, di un semplice ordine del giorno col quale si raccomanda al Governo di volere provvedere perchè col primo gennaio, quando deve andare in vigore questa legge, sia riparato a questo, che mi pare uno sconcio ed un'ingiustizia troppo patente, a meno che non si pensasse diversamente dall'onorevole Ministro o dagli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale.

Nell'offrire questo ordine del giorno, benchè l'onorevole Ministro d'Agricoltura e Commercio non si trovi presente, credo di far eco allo stesso Ministro assente, giacchè quando si parlò nell'altro ramo del Parlamento del Bilancio dell'Agricoltura e Commercio, egli espresse il desiderio, la decisione anzi, di estendere questo aumento del decimo in favore degli insegnanti di questi *istituti tecnici*. Spiegò anzi il perchè non lo avesse fatto allora nella legge attuale dell'onorevole Ministro Coppino, dicendo che aveva voluto interrogare prima le provincie che contribuiscono a quegli *istituti*, e che tutte le repliche non erano ancora tornate, che molte erano favorevoli, qualcheduna era contraria; e a questo aggiungo che in ogni modo, favorevoli o contrarie, egli lo introdurrebbe egualmente l'aumento, giacchè a tenore di legge erano obbligati a contribuire le provincie e i Municipi una quota del totale, poichè altrimenti avrebbero perduto il diritto di avere questi *istituti*. Quindi tale ordine del giorno sarebbe un titolo per rafforzare l'azione del Ministro a domandare più facilmente dalle provincie e dai Municipi il sacrificio del contributo a questo decimo.

Dopo questo non avrei altro da aggiungere, e intanto io dichiaro che darò voto favorevole alla legge.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Credo conveniente manifestare che all'Ufficio Centrale non sfuggirono le cose esposte dal preopinante, cioè che sarebbe giusto di estendere questi medesimi miglioramenti agli *Istituti tecnici*; e uno dei Colleghi prima di assentarsi mi ha incaricato di esprimere il suo desiderio di fare in questo senso ciò che era possibile. Ma non mi pare conveniente nè giovevole intraprendere ora una discussione su questo argomento nella assenza del Ministro di Agricoltura e Commercio.

Senatore PANTALEONI. Ci è il Presidente del Consiglio.

Senatore CANNIZZARO. Ma qui si tratta di una questione importantissima.

Bisogna vedere in qual grado devono contribuire la provincia ed il comune nell'aumento degli stipendi. Pregherei perciò il mio amico Senatore Pantaleoni di porsi di accordo con noi per fare unitamente quest'esame quando si discuterà il bilancio del Ministero di Agricoltura e Commercio, poichè allora potremo trattare questo argomento largamente e se occorrerà anche quello dell'ordinamento degl'Istituti.

Rimandiamo al momento della discussione del bilancio di Agricoltura, Industria e Commercio, la proposta di aumentare gli stipendi degli insegnanti degl'Istituti tecnici, ed allora al Senatore Pantaleoni ci associeremo io, il Senatore Vitelleschi ed anche gli altri componenti l'Ufficio Centrale.

Allora in presenza del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e colle cifre del bilancio sott'occhi la nostra azione potrà essere più efficace.

PRESIDENTE. La parola spetta all'on. Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Siccome io intendo parlare di un fatto speciale sul quale desidererei avere qualche spiegazione dall'onorevole signor Ministro, e che questo fatto non si attiene per niente alla questione degl'Istituti tecnici, mi pare che sarebbe meglio dar la parola agli on. Senatori che parlano su quest'argomento.

PRESIDENTE. Onorevole Senatore Finali, intende ella parlare su quest'argomento?

Senatore FINALI. Sì signore.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. L'onor. mio amico il Senatore Pantaleoni mi ha obbligato a chiedere la parola su quest'argomento.

Egli ha ricordato esattamente ciò che avvenne nell'altro ramo del Parlamento nell'anno 1875. È vero che chi aveva l'onore di reggere il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, interpellato da un Deputato, rispose che per lui non ci poteva essere dubbio, che gl'insegnanti degli istituti tecnici dovessero avere trattamento non inferiore a quello che avevano gli insegnanti degli altri istituti d'insegnamento secondario, compresi quelli che insegnano nelle scuole tecniche. Appariva al

Ministro d'allora così evidente la cosa, che si contentò di fare una promessa la quale fu ben accolta dal Parlamento. Ammesso l'aumento del decimo sugli stipendi degli insegnanti nelle scuole tecniche, nei Ginnasi e nei Licei, ogni eccezione finanziaria a me pareva vinta, giacchè, se mal non ricordo, l'eguale beneficio a favore degl'insegnanti negli istituti tecnici importa una spesa di non oltre a un terzo di più, che si riduce a un sesto soltanto sul bilancio dello Stato, dovendo l'altro sesto venirgli rimborsato.

Aggiungo che la dichiarazione fatta alla Camera fu ripetuta a più riprese in via di promessa a questo e a quel preside d'istituti tecnici; e che le provincie e i comuni interessati negli stipendi di questi insegnanti, non fecero mai pervenire alcuna osservazione od alcuna protesta contro questo divisamento annunciato abbastanza solennemente, poichè la dichiarazione fu fatta in Parlamento.

L'on. Senatore Pantaleoni ha già detto che in nessuna delle leggi precedenti, nè nella fondamentale, che diede voto all'insegnamento tecnico a lato dell'insegnamento secondario classico, nè nelle leggi posteriori che modificarono gli stipendi degl'insegnanti, ed in ispecie in quella del 1872, che concedette l'aumento di un primo decimo, fu portata alcuna disparità di trattamento fra gl'insegnanti nelle varie scuole secondarie; la disparità verrà d'ora innanzi determinata soltanto dalla diversa denominazione degli istituti in cui i professori prestano servizio, poichè non credo che alcuno, e l'on. Ministro della Pubblica Istruzione meno d'ogni altro, voglia pretendere di stabilire una preminenza di alcuni di questi istituti sopra gli altri. Non è già che io pensi che gli uni e gli altri istituti debbano dare lo stesso insegnamento, perchè allora sarebbe veramente un dualismo infecondo, un raddoppiamento di funzioni con poca utilità del paese, o almeno con utilità non proporzionata alla spesa.

Io stimo che gli istituti tecnici e tutto l'insegnamento tecnico in genere debba aver di mira certe specialità dell'insegnamento, e soprattutto un intento professionale; adempiendo a questi fini loro propri, gli istituti tecnici, senza parlare dei nautici e delle scuole d'arti e mestieri, contribuiranno realmente al progresso sociale ed economico del nostro paese e soddisferanno

all'aspettazione dei comuni e soprattutto delle provincie le quali fin qui sono state larghissime di sussidi e di concorsi per questi stabilimenti; tanto che non sono pochi di numero; ne potrei annoverare 15 o 20 di quelli che hanno anche una suppellettile scientifica così larga, così ricca che gli istituti classici debbano invidiare.

L'onor. Ministro della Pubblica Istruzione per certo conosce le condizioni dell'istituto tecnico di Torino, e credo che sarebbe contento di poter portare i gabinetti di chimica, di storia naturale e di fisica de' varî istituti, a un grado che si avvicinasse a quello dell'istituto torinese. Ciò dico per dimostrare, che gli istituti tecnici nel nostro paese, sebbene aspettino un definitivo ordinamento, hanno dai naturali interpreti dell'interesse del paese stesso, che sono i Consigli provinciali, hanno larghissimo favore, determinato dalla persuasione della loro utilità.

Conosco che ci sono opinioni individuali molto autorevoli contrarie a questi istituti, ma il favore generalmente mostrato dal legittimo rappresentante del paese in favore di essi mi affranca contro le obiezioni, che diventeranno minori col perfezionarsi degli ordinamenti, e col progressivo loro fruttificare.

Il diverso trattamento che ora per la prima volta sarebbe introdotto, mi inquieta, mi disturba un poco.

Infatti, dopo lunghe fatiche, vincendo sospetti, pregiudizî e suscettività inveterate che erano da una parte e dall'altra, era riuscito a me, nel 1875, dopo circa due anni di sforzi continui, di coordinare insieme, col consiglio di persone illustri nella scienza e versatissime nella dottrina, lo insegnamento tecnico che è dato sotto la dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione con quell'insegnamento secondario tecnico che è dato sotto la dipendenza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; ed ero riuscito anche, mercè il leale concorso del mio egregio Collega per la Pubblica Istruzione, a coordinare questo coll'insegnamento superiore, sia che fosse nella dipendenza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sia che fosse nella dipendenza del Ministero dell'Istruzione Pubblica.

Fu grande la mia meraviglia quando vidi che queste opere e questo risultato ottenuto con uno sforzo perseverante, era stato troppo facil-

mente distrutto, sì che il coordinamento oggi più non esiste, ed ognuno fa da sè, con quanta utilità e buona armonia degli studi, lo lascio pensare.

Adesso viene questa legge, nella quale l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, sollecito degli insegnanti anche tecnici che dipendono da lui, ne migliora la condizione.

Restano senza provvedimento, e per la prima volta costituiti in condizione di inferiorità gli insegnanti negli istituti tecnici che dipendono dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Non ripeterò le ragioni di equità e di giustizia che ne raccomandano la parità di trattamento: le ha già molto bene esposte l'onorevole Pantaleoni.

Di questa diversità io non potrei trovare la ragione o spiegazione, me lo perdoni l'onorevole Ministro Coppino, se non nell'intento di fare desiderare agli insegnanti negli istituti tecnici di passare alla dipendenza del Ministero della Istruzione Pubblica, perchè allora sarebbero veramente sicuri di avere anch'essi in lui un padre, e che essi non potrebbero essere considerati come figliastri in faccia ai figli bene amati; mi dispiacerebbe molto che si volesse arrivare per questa via alla soluzione di una questione gravissima, lungamente dibattuta in Italia e fuori, che è la questione della direzione unica dei due rami d'insegnamento, o della separata direzione dell'insegnamento secondo che sia classico e tecnico.

Non mancano quelli che avvisano dovere l'insegnamento tecnico appartenere anch'esso al Ministero della Pubblica Istruzione; ma credo poter affermare che sono in maggioranza coloro che, atteso il carattere speciale ed essenzialmente professionale dell'insegnamento tecnico, credono che non debba andare confuso con l'insegnamento che mira più in alto e deve avere un carattere generale: anche a questo proposito vale l'adagio: *Pluribus intentus minor est ad singula sensus.*

So che nei paesi esteri, alludo a quelli nei quali la ripartizione dell'insegnamento in due rami è meno recente, possono invocare esempi, i quali raccomandano l'uno o l'altro sistema, ma credo che l'onorevole signor Ministro non possa contraddirmi, se affermo che nei paesi esteri prevale il sistema che l'insegnamento

tecnico professionale dipenda da uno speciale Ministero.

Io mi associo all'ordine del giorno di cui ha fatto cenno l'on. Pantaleoni, ove egli non dichiara di essere contento della manifestazione del pensiero dell'Ufficio Centrale significato dall'onorevole Senatore Cannizzaro; vale a dire di trattare la questione quando verrà in discussione il bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Fin d'ora però, l'onorevole Presidente del Consiglio, che si trova presente, potrebbe in questo punto fare qualche dichiarazione che ne potesse appagare...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non potrà appagare.

Senatore FINALI. Me ne dispiace; allora bisognerà che stiamo contenti alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Cannizzaro, o lasciare ogni speranza.

In questo caso sarebbe veramente deplorabile lo stabilire una diversità di trattamento a danno di una numerosa classe di funzionari grandemente benemeriti; d'altra parte non saprei lodare il sistema di voler sfogare in argomento di questa fatta una soluzione con lo stimolo dell'interesse materiale.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Dietro il cortese invito dell'on. Cannizzaro e dopo anche qualche parola che mi è parsa udire dall'on. Presidente del Consiglio, io sono contentissimo di sospendere la presentazione dell'ordine del giorno, e che si rimetta la questione (dal momento che si riguarda così seria) al dibattimento che avrà luogo quando si presenterà la discussione del bilancio Agricoltura e Commercio. Lo faccio tanto più volentieri che non vorrei che avesse a ritardarsi la votazione di questa legge che tanto preme all'on. sig. Ministro. Raccomando nel tempo istesso agli amici che hanno mostrato tanto zelo nel difendere lo stesso principio, di difenderlo meglio di me, giacchè ragioni e non tutte piacevoli mi obbligano a domandare alla cortesia dei miei Colleghi un congedo, dovendo andare in Inghilterra per affari di famiglia.

PRESIDENTE. La parola è all'on. sig. Ministro della Istruzione Pubblica.

MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA. Ringrazio anzi tutto l'Ufficio Centrale di aver voluto approvare questo progetto di legge così quale

è giunto dalle discussioni dell'altro ramo del Parlamento. Nè lo ringrazio per amore d'autore. Io sono disposto sempre ad accettare quelle modificazioni che migliorano il progetto di legge; ma in questo caso la prontezza con cui l'Ufficio Centrale raccomanda l'adozione del progetto di legge mi dimostra l'interesse vivo e vero che sente la Commissione e spero sarà diviso dal Senato, per quella classe benemerita de' nostri insegnanti della cui condizione morale e finanziaria, qualunque cosa si dica, certo è che tutte le volte che si dimostra di volerla sollevare, di considerare il gravoso ufficio con occhio benigno, già cominciamo a provvedere pel miglioramento delle nostre scuole. Ogni prova di stima che venga da voi, ogni riguardo che si usi alla fortuna scarsa degl'insegnanti, torna efficacissimo ad ottenerne opera più savia e feconda, a mantenerli nel desiderio di progredire. Questi sentono veramente avere maggiori obblighi verso di noi e verso la nazione e per gratitudine raddoppiaranno lo zelo e ci daranno frutti di sapienza e di virtù ne' nostri figlioli.

Le considerazioni colle quali l'Ufficio Centrale accompagna e raccomanda questo progetto di legge sono gravi e bene immagino il perchè l'onorevole Relatore mi mettesse innanzi quelle considerazioni sue; sento il debito mio di corrispondere al desiderio suo e dimostrare al Senato che io non trascurai di guardare questa materia sotto i diversi rispetti che la Relazione accenna.

Il progetto di legge che vi viene innanzi, intanto che arreca un miglioramento alla condizione degli insegnanti, si è studiato di non farlo pesare troppo sul bilancio; e riordinando diversamente questo personale ha potuto ritrovare delle economie le quali nascono da soppressione di uffici.

Ora, tra i vari uffizi soppressi non si è arrestato l'Ufficio Centrale a considerare la soppressione dei vice-direttori. Evidentemente questo grande istituto classico tanto sarà più efficace quanto sarà più congiunto: mal si comprende che siano preposte due autorità a governare una materia, la quale non è in sé divisibile, ma è congiunta come gli anelli di una catena e va per gradi, come i gradi si ritrovano su per una scala. Tornerà molto più fruttuosa l'Amministrazione se sia nelle mani di un solo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1877

piuttosto che di due; imperocchè avremo unità d'indirizzo non solo, ma i professori negl'insegnamenti dati nel medesimo istituto, serberanno più corrispondenza di misura e di metodo con vantaggio grande per gli alunni messi in condizione di profittarne più presto.

Ora, l'aver pensato che non in tutti i paesi convenuto sarebbe istituire le otto classi, vuoi per la spesa che sarebbe stata gravissima, vuoi per lo scarso numero degli alunni che l'avrebbe resa eccessiva, consigliò una qualche separazione e così avemmo Ginnasi e Licei e direzioni proprie ai due istituti. Ma dove possiamo avere tutto l'istituto riunito, dobbiamo certamente ritenerci sicuri di molto maggior profitto.

Quindi passando sopra, ed approvando anzi questa soppressione di uffici, chiamò la seria attenzione del Ministero su quello che debba essere voluto e fatto dopo la soppressione dei direttori spirituali. La Relazione dice benissimo quale sia lo stato attuale delle cose. Il direttore spirituale è quasi già soppresso di fatto. Ne abbiamo appena un terzo negli istituti; e quegli istituti i quali sono mantenuti dai comuni, più ne difettano, dimostrandosi così come ormai si sia riconosciuto che questo ufficio mal poteva esser reso per una gran quantità di condizioni, che ora non vengo a ricordare.

Ma se mancherà nella scuola quella specie di buona influenza che pur dalla pratica religiosa delle feste alle quali soltanto si era ridotta, oramai poteva derivare, l'Ufficio Centrale, desidera e con calda parola raccomanda che non manchi alla scuola la buona influenza morale; che anzi questa si accresca pel ritirarsi di quell'altra, alla quale pure molti riconoscono una buona efficacia per l'influenza della vita. Ed io non ho che a ricordare le cose che nella discussione precedente ho accennate. Se vogliamo che sia educativa la scuola elementare, molto maggiore raccomandazione far si debbe per il corso classico, il quale comprende i giovani in quell'età in cui le passioni cominciano a svegliarsi, e molti maggiori timori si accumulano sopra quei giovani capi; per cui è evidente che, quanto più si è vicini a raccogliere i frutti di una buona educazione, tanto maggiore sia il bisogno di guardare con più diligenza la pianta preziosa che è presso a compensare le fatiche del coltivatore.

Ora, si notava che nella educazione scienti-

fica del paese, e nello stesso esercizio delle professioni, pareva mostrarsi un certo abbassamento, dirò, quasi morale.

L'onorevole Senatore Cannizzaro ha potuto rendere testimonianza autorevolissima sulle condizioni dei nostri istituti e di quelli in ispecie governati dallo Stato per quanto riguarda gli studî.

Gli studî, egli che ha potuto giudicarne coll'esperienza pratica del suo insegnamento e con quegli esami coi quali si arriva a saggiare i giovani intorno alle cognizioni che abbiano acquistato anche qualche anno innanzi, sono in progresso e la mente dei giovani esercitata in varie discipline, dimostra una maggiore facilità comprensiva.

Quanto a quella specie di abbassamento morale di cui ha parlato l'onorevole Relatore, conviene cercarne le ragioni un po' all'infuori degli studî. Conviene far la tara di questi singolarissimi anni passati, i quali non è a far meraviglia se colle agitazioni loro nobilissime e cogli splendidi successi, abbiano potuto eziandio perturbare gli animi e riflettersi nelle menti.

La vita scolastica di qualche anno addietro non potè non risentire il contraccolpo di molti casi, anche prosperi, avvenuti nella nazione. E la nuova condizione politica fatta al Regno, ha potuto operare così che nei primi tempi ci fosse come una specie di fretta di lanciarsi innanzi, di sfruttare la condizione nuova. Ma, io credo poter affermare che anche un progresso comincia a determinarsi; gli animi si calmano, il paese si riconoscerà oramai in uno stato normale; quella vaghezza, quella indeterminazione quasi vertiginosa di idee, di desiderî e di passioni, le quali accompagnano sempre un moto rivoluzionario, per ordinato che esso sia, questa vaghezza si precisa, si fissa, se ne determinano gli scopi; il fiume rientra maestoso nel suo letto, l'improvviso finisce colle sue speranze e co' suoi timori, trasporta più lento, ma più sicuro il merito e il lavoro.

La nazione è oramai persuasa che coll'opera lenta e continua ciascheduno fa la sua via, e noi vedremo ritornare gli animi a quel culto tranquillo della scienza, e col culto tranquillo della scienza vedremo eziandio il morale degli animi stessi risollevarsi, imperocchè io credo che sieno due cose che vadano molto congiunte,

l'altezza dell'intelligenza colla nobiltà del sentire. Non mi arrischiò dire quale delle due operi più o prima, ma certo è che specialmente nell'animo dei giovani la vivacità, l'altezza del sentire, è nutrita e nutre a volta sua la intelligenza. Ad ogni modo questo sicuramento è il dovere che incombe a tutte le amministrazioni, dovere il quale l'amministrazione a me ora fidata ha cercato di compiere in ogni tempo, e cercherà di compiere ancora per i tempi avvenire, e forse troverà un aiuto in quelle parole con cui l'onorevole Senatore Tabarrini richiamava l'attenzione del Ministro sul modo con che il classicismo ora si insegna nelle scuole.

È evidente che è sorta, direi, una nuova maniera la quale studia le antiche favelle non per ritrovare veramente e principalmente il pensiero artistico, non per istudiare innanzi le forme estetiche in cui quel pensiero si era significato, non per arricchire la fantasia moderna di una nuova immagine o un nuovo tipo del bello, ma piuttosto per rivelare la genesi delle parole e delle orme grammaticali, studiarne quegli elementi onde le parole sono composte, investigare il sottile processo, direi, psicologico del pensiero medesimo il quale si scolpisce nella parola; studio importante e rivelatore di moltissime cose a coloro i quali lo sappiano fare bene, ma certamente studio il quale, come diceva l'onorevole Senatore Cannizzaro, ha il suo luogo e il suo tempo. Il suo luogo è nelle Università in ispecie; il suo tempo poi è per i giovani il cui intelletto sia già stato abbastanza abituato a riflettere, imperocchè la parola ha immensi misteri nè ogni mente è atta a comprenderli, nè a rivelarli, del che abbiamo moltissimi segni in tutte quelle singolari etimologie che talora sembrano aggiungere come un nuovo capitolo al libro dei sogni. Chi vuol richiamato l'insegnamento secondario classico ad essere quanto comporta l'età degli scolari, principalmente estetico, deve mettersi innanzi la seguente questione: qual'è la potenza dei classici, quale è la potenza dei grandi pensatori, dei grandi scrittori, qual è l'effetto che possono ottenere sull'animo di coloro che siano stati avvezzi a leggerli e sentirne la bellezza? Il vero ha molteplici aspetti, e il considerarlo sotto questa o quella forma, sotto la forma di buono o di bello, non produce mai un'impres-

sione tanto particolare, che non ci rimangano nascoste perciò le altre faccie del medesimo poligono.

Allorquando il concetto esiste, vi sta dinanzi, non è solo il bello che voi avete sentito: in quella capacità di sentirlo e di ammirarlo vi è qualche cosa che rasserena; a traverso di quelle forme gentili, splendide, trasparenti, voi sentite che vi penetra nell'intelligenza anche una verità, ma vi penetra con quell'efficacia con cui gli uomini più illustri che l'umanità conta nel suo corso, hanno saputo rappresentare e significare quello che capivano nei loro vasti e poderosi intelletti. (*Bene!*)

Io credo appunto che il mondo classico stabilito nelle nostre scuole sia ancora nella nostra età, come è stato per tutte le altre l'eccitamento di grandi e nobili sentimenti, allontani dalle volgarità di qualunque genere, ed ingentilisca gli animi che sono capaci d'intenderlo, e onori la vita.

Quindi si rassicuri l'Ufficio Centrale che questa sarà la cura del Ministro della Pubblica Istruzione.

Dopo il direttore spirituale, la Relazione discorre dei rettori de' convitti, e mostra d'inclinare a sentenza diversa da quella per cui mi era stata rivolta una interrogazione nell'altro ramo del Parlamento.

Il progetto sopprime 3 rettori di 3 convitti che sono nelle provincie napoletane; se si avesse a dire quale sia stata l'impressione di questa soppressione prodotta negli animi dei Commissari del Senato, io dovrei dire che l'effetto non fu buono; almeno almeno certo della bontà del provvedimento lascia dubitare la Relazione.

Nelle provincie napoletane abbiamo 16 licei-convitti, in 13 di questi l'ufficio di rettore è congiunto con quello di preside, in 3 soli sta questa disarmonia che l'ufficio di rettore è separato da quello di preside. Trattandosi di pareggiare, di metterli tutti in condizioni identiche, si è preferito pareggiare i 3 ai 13, anzichè i 13 ai 3; sarebbe stato assai più difficile fare altrimenti; e quando fosse stato del pari facile, bisogna pensare che disgiungere vuol dire aggravare le Finanze, unire vuol dire alleggerirle. È questa l'unica ragione per cui si credette più opportuno operare in questa maniera. Poichè l'insegnamento nelle provincie meridionali è governato ancora da una propria

legge, così non parve sconvenire che la si attuasse dappertutto in quelle province, e ogni altro sospetto è ingiusto.

Io non penso che la questione dei convitti sia ben chiara; non vi sono ancora opinioni sufficientemente precise su questa materia; noi i convitti li abbiamo più accettuti che discussi; li abbiamo trovati e li abbiamo conservati. La loro origine fu quasi in ogni luogo simile a quella che ebbero in Piemonte. Quando si mandarono via i gesuiti, furono conservate le scuole e i convitti che essi tenevano e furono denominate nazionali e si andò innanzi così. Ma questo problema dell'educazione allorquando è assunta dallo Stato il quale si surroga alla famiglia e la vuol rappresentare tutta, nel complesso dei suoi diritti e dei suoi doveri è più grande che non sia il discorso di affidare ad una medesima o a due distinte persone il governo del convitto e della scuola.

Io non trarrò il Senato su questo difficile tema: epperò non parendomi ora di dividere i presidi dai rettori e considerando la questione dal puro suo aspetto finanziario in cui la legge la pone, io ringrazio l'Ufficio che accetta la soppressione dei rettori dei tre convitti, incrementandomi che la legge Casati non mi permetta di fare altrettanto dove essa impera.

E si assicuri che malgrado che cessi un ufficiale non cesserà la sorveglianza; quando non si ha che tre posti riserbati ai rettori, bisogna che alcuno di essi ne faccia, direi quasi, delle grosse perchè lo si possa levare. Il Senato sa che il provvedimento più comune verso quegli ufficiali che meno accontentano nella istruzione secondaria, è la traslocazione. Per rimuovere dal suo ufficio un uomo addetto all'insegnamento, conviene che il medesimo abbia commesso gravissime mancanze, e questo, per onore del nostro corpo insegnante, o non avviene, o rarissimamente. E questa testimonianza che io posso rendere, sono certo che tornerà gradita a chi sente come il Senato la importanza morale dell'ufficio d'insegnante.

Ma è chiaro che quanto meno uffizi si hanno, meno si possono trasmutare le persone, il che se per leggieri motivi si faccia è un male, un minor male, ma certamente necessario, quando si fa per non turbare l'andamento di un istituto dove non riesce una persona la quale altrove ha fatto o potrebbe rifar buona prova.

Qui dunque i tramutamenti sono più facili e più necessari, perchè qui si ha da procurare con molto maggior cura che l'ufficiale governativo goda la estimazione delle famiglie. Che se questa si allontani da colui che tiene il governo di un convitto, poco approda la difesa che di esso faccia il Governo, persuaso della bontà dell'uomo e della rettitudine sua. Il convitto si spopola, e ne vengono doglianze continue. Che si fa di questo rettore? La mutabilità è ristretta in tre posti, e per la specialità dell'ufficio, poco conviene che sia trasportato colui che riesce in un luogo perchè l'altro tenti la sua riabilitazione.

A me è sempre parsa gravissima la difficoltà di aver buoni rettori e più ancora farli ritenere tali: e per questo appunto, dove tali fossero ritenuti dalle famiglie, credo che più popolati sarebbero i nostri convitti, e meno certi altri. Del che fa buon argomento la storia medesima di ciascuno di questi convitti, il fiorire o il decadere dei quali spesso dipende dal capo che gli è preposto.

Veri e capaci padri di famiglia hanno da essere perchè in essi le famiglie confidino, tali da sentirne gli affetti, quando non sieno; che sappiano essere ugualmente autorevoli ed amorevoli, affabili e gravi, e tutto questo io non ho mai saputo abbastanza bene come davvero lo possa scoprire il Governo.

L'attenzione dell'Ufficio Centrale si fermò poscia sopra un'altra qualità d'impiegati del Ministero della Pubblica Istruzione. Esso ricordò che colla legge dell'anno passato, di qualche lieve cosa si accrebbe lo stipendio dei maestri elementari, che di un simile aumento per questa legge saranno provveduti gl'insegnanti tutti delle scuole secondarie. Ma per volontà o dimenticanza nulla fu nè pensato, nè fatto per una categoria importante di ufficiali dell'insegnamento. Sono questi i maestri e i professori negli educandati femminili.

Io ho pensato molto presentando questo progetto di legge a quello che si potesse e dovesse fare riguardo ai professori di questi collegi convitti femminili. Ecco che cosa per primo è apparita: che non da per tutto sono governati con le medesime regole gli stipendi loro.

In secondo luogo, l'esistenza di questi collegi femminili non dipende da una legge. Mi mancano adunque quelle due condizioni di stabi-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1877

lità sopra le quali poteva basare un decimo. E questa è la ragione per la quale prima di tutto non ho incluso qui un personale il quale non ha quella stabilità e sicurezza che nasce dalle leggi.

Ci è una seconda ragione.

Nei collegi femminili non riesce subito fatto di distinguere quale professore presti un insegnamento che sia elementare, quale professore presti un insegnamento che sia secondario. Le classi non sono distribuite così, nè è così facile distribuirle come si trovano negli altri Istituti classici. E allora io ho creduto che convenisse meglio tenere un'altra via.

Già prima di tutto dal momento che i loro stipendî non sono stabiliti per legge, è evidente che possono essere senza una legge migliorati.

Or bene, quello che io credo di fare, è di migliorarli prima di tutto nelle condizioni di parità; di ordinare i loro stipendî in modo che coloro che insegnano nelle medesime classi non sieno trattati con soldo diverso dagli altri del medesimo grado, e allora quando si saranno condotti a questo livello e avremo pareggiato gli stipendi loro, allora stabilire un pareggiamento, che non è difficile, coi loro colleghi dell'insegnamento classico. Credo di avere risposto a quei desiderî che l'Ufficio Centrale mi aveva significato, e credo ancora di avervi risposto sufficientemente. Io vorrei mantenendo la stessa speranza poter rispondere alle osservazioni dell'onor. Senatore Rossi.

Io non contraddirò alle parole dell'onor. Senatore Rossi nè dell'onor. Senatore Pantoleoni nè dell'on. Senatore Finali; sono del loro avviso.

I professori degl'Istituti tecnici sono da tutte le legislazioni considerati perfettamente eguali ai professori degl'Istituti classici.

Io credo che quello che si fa per gli uni abbia ad esser fatto per gli altri, nè credo dovere entrare in nessuna discussione sull'opera loro.

Io sono lieto che siansi ricordate qui le parole che il mio Collega il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha pronunziate nell'altro ramo del Parlamento; e siccome quelle parole sono per esso un obbligo così innanzi alla Camera come innanzi al Senato, non fa bisogno di fare altre dichiarazioni.

Ma ad ogni modo per quello che riguarda gli stipendî non solo, ma per quello che riguarda

eziandio l'ordinamento degli studî tecnici, ormai si è determinato il giorno della discussione; così io rimetto la questione a quel momento e l'on. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio avrà campo di spiegare le sue idee.

Intanto io prego l'onorevole Senatore Rossi a non voler levare da questo progetto di legge quelle parole le quali possono riguardare gl'insegnanti delle scuole tecniche, e non creda l'onorevole Senatore Rossi che con questa soppressione possa rendere un servizio di cui vogliono sapergli obbligo i maestri delle scuole tecniche.

Prima di tutto duole molto a me che sia venuto all'onorevole Senatore Rossi un pensiero di questa natura, poichè ho sentito le ragioni con le quali lo confortava.

Esso diceva: il Ministro dell'Istruzione Pubblica, nell'altro ramo del Parlamento, ha detto che egli credeva proprio, che le scuole e l'Istituto tecnico dovessero essere congiunti; questo veramente ho detto e questo veramente io sento.

Da diciassette anni dura tale insegnamento, nè si è giunti ancora ad ordinarlo così che soddisfaccia a tutti, almeno al maggior numero. E di alcuni inconvenienti pare a me che si abbia a cercare la ragione in quella varietà d'indirizzo che due Ministeri non possono non fare a meno di dare agli istituti che sono governati da loro.

Questo per me è il più grave; e poichè furono sperimentati rimedi ad altri mali che si segnalavano per lo innanzi e seguivano tuttavia ad essere notati, credo conveniente operare per parte mia in modo che questo non tentato mai, si tenti adesso.

Credo che l'impresa tornerà vantaggiosa al paese il cui interesse al postutto è quello che debbe governare tutte le deliberazioni nostre, nè se il dovessi pur io, a me parrà gravoso un sacrificio di una qualche attribuzione, quando nè hanno vantaggio gli studî.

Ora, il Senatore Rossi si fa forte di quelle mie dichiarazioni, e per quelle vorrebbe negare a me l'aumento che domando per i professori delle scuole tecniche. Invero sarebbe un farmi pentire della mia franchezza.

Ma se io mi avrò a pentire di aver annunziata la cosa, non credo che i professori delle scuole tecniche avrebbero acquistata così la

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1877

speranza della carriera; nè la otterranno allorché uniremo la scuola tecnica all'istituto tecnico.

Non tutti i maestri delle scuole tecniche potranno essere in condizione di occupare i gradi superiori nell'insegnamento tecnico.

Noi sappiamo che i maestri delle scuole tecniche sono fatti con diplomi inferiori, con studî inferiori, e non potrebbero passare senza che e per nuovi studî e per nuovi diplomi mostrassero di essere capaci di fare quel passo; sebbene agli uomini capaci io veggo che in definitiva non si impedisce mai di progredire, siano congiunti o disgiunti gl'istituti, dipendano da questo o da quel Ministero. Forse non ne abbiamo tanti e non ne troviamo tanti quanti ne vorremmo. L'onor. Finali con più arguzia che verità mostra dubitare che la mia non sia stata una dimenticanza, e invero non fu, e le ragioni fur dette dai precedenti oratori, ma un tentativo per richiamare alla dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione gl'istituti tecnici. Non ho mai creduto felice l'idea e il fatto della separazione dell'istituto dalla scuola tecnica, nè il credo ora: piuttosto penso al rimedio, ma non per quella via che immagina il Senatore Finali. Io non ho tanta malizia. Credo inoltre che ai professori ai quali io non posso provvedere, pensi l'onorevole mio Collega. Io vado a dire schiettamente all'onorevole Senatore Finali il perchè. Io credo che noi, avendo questo doppio ordine d'istituti classici e tecnici, dobbiamo volere che assolutamente pigliano un aspetto, una fisionomia, un atteggiamento proprio; dobbiamo saperci dire bene qual'è la cosa che domandiamo all'istituto classico; quali sono i servizi che vogliamo che esso ci renda, quali debbono essere i giovani che egli prepara e per quale carriera li prepara, dobbiamo egualmente vedere qual sia il servizio che noi domandiamo agli istituti tecnici, quale risultato essi debbono rendere alla nazione.

A me pare che gli istituti tecnici debbono provvedere a una grandissima parte dei bisogni e dei servizi, i quali, senza domandare una lunga e grave preparazione scientifica, rispondano però ai vari bisogni sociali. Credo di più che debba in essi l'insegnamento essere diretto in modo che quanto più è possibile diventi pratico, sperimentale, e professionale. Questa è la parola che per me distingue nettamente il

concetto dei due istituti; si può dire che uno la dà, l'altro prepara solo ad acquistarla.

Ripeterò anche qui che io credo che di alte e di minori professioni abbisogna ugualmente la società; che ciascuna di quelle ha i suoi naturali aspiranti, e che molto maggiore della questione intorno al conoscere chi sia colui che li debba erudire, è l'altra del come possano e debbano essere eruditi. A risolvere degnamente quest'ultima, io riconosco un ostacolo nelle due diverse autorità che vi sono preposte e per parte mia sono determinato a levarlo.

Vediamo se noi Italiani possiamo sciogliere questo arduo problema e trovare un tale ordinamento il quale possa veramente rispondere ai bisogni delle industrie e delle professioni, che tutte non prosperano, nè si coltivano ugualmente in tutte le parti del Regno e giovi ad accrescere il benessere della nazione.

E dopo questo, io prego l'onorevole Senatore Rossi a non insistere sopra una mozione sospensiva la quale ritarderebbe la legge, e farebbe dubitare che il Senato riguardi meno amorevolmente le condizioni dei nostri insegnanti, del che la discussione presente è prova contraria, e permetta che si passi alla discussione degli articoli.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Al punto a cui è già la discussione, e dopo la dichiarazione fatta nel principio del suo discorso dall'onor. Ministro a schiarimento dei dubbî sui quali aveva insistito l'on. Relatore, io non credo opportuno di dire oggi quelle parole che pure dovevano essere brevi e che avevo in animo di pronunciare. Mi riservo, se lo crederò opportuno, di fare qualche interrogazione ed osservazione allorché si discuterà il bilancio dell'Istruzione Pubblica.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Dirò poche parole. Aveva ben ragione l'on. Cannizzaro di dire: non facciamo discussioni su tutto l'insegnamento; la mia modesta proposta tendeva appunto ad evitare una discussione d'istruzione tecnica, che spetta ad altro Ministro, davanti al Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Io non posso essere che grato all'onor. Senatore Pantaleoni ed al Senatore Finali delle loro buone intenzioni, ma essi non hanno gio-

vato alla causa mia perchè vennero a domandare all'onor. Coppino che si occupi degli istituti tecnici, i quali dipendono da un altro Ministro. Ed è proprio così: mai si viene a capo di nulla. Ben si capisce che l'on. Finali dica che gli istituti tecnici vanno nel modo migliore e che quelli che sono veramente competenti a giudicarne, i Consigli provinciali, secondo lui, dicono altrettanto.

Io mi limito qui a dire che per chiedere troppo sulla istruzione tecnica non otteniamo per oggi nulla. Il mio scopo era assai modesto; tutt'altro che involgere una discussione, io metteva innanzi un nuovo fattore a spingere l'istruzione tecnica col tenere indietro l'aumento ai professori delle scuole tecniche onde accelerare più presto l'ordinamento generale del tutto.

Aumentiamo pure anche questi decimi, ma così non si viene, ripeto, a capo di nulla.

L'onorevole Cannizzaro mi dice che tutti i nostri Ginnasî e Licei sono migliorati, ma questo non vuol dire che sieno migliorate le scuole tecniche.

Si è visto che l'inchiesta amministrativa non è riuscita a nulla, o presso a poco a nulla. Ora si dice: votiamo la legge, andiamo avanti coi decimi e poi porteremo la discussione degli Istituti tecnici all'epoca della discussione, del bilancio del Ministero d'Agricoltura Industria e Commercio. E sia come vi piace!

Io devo ringraziare l'onor. Ministro delle parole che egli mi ha dirette e colle quali egli trovò modo di fare la giusta definizione della istruzione tecnica.

Egli ha soggiunto che a poco a poco gli animi vengono al culto tranquillo della scienza e che le tracce della rivoluzione anche in questo vanno dissipandosi; sono persuaso anch'io che la istruzione classica va da qua e là progredendo; ma dove non andiamo avanti è nell'istruzione tecnica. Io l'ho udito con piacere spaziare nei campi teorici della istruzione classica, e per l'affetto, e se non altro per la memoria che fino dalla mia gioventù io porto agli studî classici, io pendeva dal suo labbro quand'egli mi parlava del concetto estetico, della coltura classica del bello e del buono, ma da impenitente concludo che l'istruzione tecnica zoppica e zoppica assai in Italia.

Io aveva preso l'occasione di una trattativa momentanea di aumento di stipendî per

accelerare la congiunzione delle scuole tecniche, per inaugurare la pace fra due Ministeri.

Questa benedetta congiunzione oggi la si dice prossima, ma io ci crederò ancor meglio il dì che la vedrò effettuata.

Così solo andava spiegata la mia proposta, col solo desiderio di cooperare al miglioramento ed alla riforma dell'istruzione tecnica. Dovrò quindi accontentarmi della discussione che è avvenuta nel Senato; e, come ho detto prima, non insisto nella mia proposta e la ritiro.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del seguente:

Art. 1.

A cominciare dal 1° gennaio 1878 l'ufficio di direttore spirituale nei licei, nei ginnasi e nelle scuole tecniche è abolito.

È pure abolito l'ufficio di vice-direttore di ginnasio.

Dove il ginnasio è unito al liceo, il governo di tutto l'istituto sarà affidato al preside.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

Nei ginnasi, alla cui spesa concorre il comune, e nei pareggiati, è fatta facoltà al Governo di sopprimere, sulla domanda del Consiglio comunale, il posto di direttore. In questo caso le funzioni di direttore saranno affidate ad uno dei professori.

(Approvato.)

Art. 3.

A cominciare dal 1° gennaio dello stesso anno, gli stipendî dei presidi dei licei, dei direttori dei ginnasî e delle scuole tecniche, e degli insegnanti dei licei, dei ginnasî, delle scuole tecniche e delle scuole normali, nominati nella tabella unita alla presente legge, sono accresciuti di un secondo decimo, giusta le norme della legge 30 giugno 1872, N. 893.

(Approvato.)

Art. 4.

Saranno applicabili anche ai presidi e direttori di ginnasî e di scuole tecniche ed ai professori titolari delle scuole normali le disposi-

zioni dell'articolo 215 della legge 13 novembre 1859, relative all'aumento di un decimo dello stipendio per ogni sei anni di servizio effettivo.

(Approvato.)

Art. 5.

Gli incaricati dei ginnasî e delle scuole tecniche, e gli insegnanti aggiunti delle normali, dei quali è cenno negli articoli 284, 289 e 361 della legge 13 novembre 1859, che ebbero per tre anni consecutivi la conferma nel loro ufficio, sono pareggiati ai reggenti per i diritti e le prerogative sancite negli articoli 215, 216 e 292 della stessa legge 13 novembre 1859.

(Approvato.)

Art. 6.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

(Approvato.)

TABELLA.

Presidi	} di liceo.
Professori titolari	
Professori reggenti	
Direttori di ginnasio e di scuole tecniche.	
Professori titolari delle classi ginnasiali superiori.	
Professori reggenti delle classi ginnasiali superiori.	
Professori titolari delle classi ginnasiali inferiori e delle scuole tecniche.	
Professori reggenti delle classi ginnasiali inferiori e delle scuole tecniche.	
Incaricati di ginnasi e di scuole tecniche.	
Professori e maestre assistenti di scuole normali.	

PRESIDENTE. La tabella s'intende approvata coll'approvazione dell'articolo 3.

Si procede alla votazione a squittinio segreto di questi due progetti di legge.

Presentazione di quattro progetti di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole signor Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge; votato avant'ieri dall'altro ramo del Parlamento, per una nuova convenzione stipulata il 1° maggio 1877 con la Società delle strade ferrate sarde (V. *Atti del Senato*, N. 72).

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho pure l'onore di presentare un altro progetto di legge per l'approvazione di una convenzione per la concessione al signor Alberto Vaucamps della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Milano ad Erba (V. *Atti del Senato*, N. 73).

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ed un terzo progetto di legge per l'approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova, mediante contributo dei proprietari dei beni confinanti (V. *Atti del Senato*, N. 74).

Senatore SPINOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Prego il Senato a volere accordare l'urgenza per questi tre progetti di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, della presentazione di questi tre progetti di legge che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Il signor Presidente del Consiglio domanda che tutti e tre i progetti testè presentati siano dichiarati d'urgenza.

Io chieggo ai signori Senatori Serra F. M., Gadda e Spinola se hanno qualche osservazione a fare.

Senatore SERRA F. M. Io ho domandato la parola appunto per fare qualche dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Il Senato vede come fra i pochissimi Senatori dell'isola di Sardegna io sia l'unico che oggi in quest'Aula rappresenta quelle lontane provincie. E forse per quest'unica ragione e non per altra ho ricevuto questa mattina un telegramma da Cagliari, nel quale le primarie autorità di quella città, i Corpi costituiti, i cittadini più notabili, mi danno diversi incarichi.

Primo fra questi è di rendere grazie all'intero Consiglio dei Ministri, ed in ispecial modo all'onorevole signor Presidente del Consiglio ed al signor Ministro dei Lavori Pubblici, per essere riesciti a trovare una soluzione soddi-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1877

sfacente all'arduo ed intricatissimo problema delle strade ferrate dell'isola sarda.

Io compio quest'incarico graditissimo col l'egregio Presidente del Consiglio, al quale mi legano vincoli di antica, costante e leale amicizia, e coll'onorevole suo Collega, il Ministro dei Lavori Pubblici.

Certamente ch  all'egregio Presidente del Consiglio torner  altrettanto gradito, quanto torna a me ed ai miei concittadini sardi, di veder finalmente completato quell'edificio che fu sotto ai di lui auspici iniziato; e gli torner  tanto pi  gradito in quanto che egli fu sempre di quelli che costantemente patrocinarono gli interessi della mia Isola nativa, la quale gli corrisponde col pi  vivo e sincero sentimento di gratitudine.

L'altro incarico datomi per telegramma quello si era di sollecitare per quanto possibile la disamina, discussione ed approvazione di questo progetto di legge.

E da questo incarico mi dispensa la preghiera test  fatta dall'onorevole Presidente del Consiglio, che fosse dichiarata l'urgenza del progetto medesimo.

E l'urgenza non ha bisogno che sia da me dimostrata al Senato, imperocch  ognun vede che se dentro questo scorcio di sessione questo progetto di legge non venisse approvato, sicch  lo si dovesse rimandare alla riconvocazione del Parlamento in novembre, un altro anno, dopo i tre lustri gi  trascorsi, si perderebbe inutilmente, dappoich  la Societ  concessionaria ha bisogno di tutto questo tempo intermedio per potersi procurare quei fondi che abbisognano per un'opera cos  costosa.

Io mi affido che il Senato vorr  consentire l'urgenza, ma se, questa dichiarata, dovesse il progetto passare poi la trafila degli Uffici, temo che, colla ristrettezza del numero dei Senatori che ora trovansi in Roma, e colla probabilit  che questo numero venga ancora a scemare, temo, dico, che possa divenire assai difficile una riunione degli Uffici per procedersi all'esame della legge, alla nomina dei Commissari, alla costituzione dell'Ufficio Centrale, alla scelta del Relatore e al compimento della Relazione.

Io perci  prego il Senato onde voglia prevalersi della facolt  accordata dal Regolamento e, trattandosi di una legge la quale impegna le finanze dello Stato, voglia demandare l'esame

e la Relazione alla Commissione permanente di Finanza, la quale io nutro fiducia che colla solita anzi proverbiale sua sollecitudine vorr  studiare e riferire su questo progetto entro il termine utile, prima cio  della proroga della presente Sessione.

PRESIDENTE. Anzitutto il Presidente del Consiglio ha domandato che il progetto di legge sulle ferrovie sarde sia dichiarato d'urgenza.

Interrogo il Senato se accorda l'urgenza.

(L'urgenza   accordata.)

Ora, il Senatore Serra domanda se questo progetto di legge, anzich  agli Uffici, venga inviato alla Commissione permanente di Finanze.

Interrogo il Senato se intende approvare questa proposta.

(E  approvata.)

Intorno al secondo progetto di legge riguardante la ferrovia Milano-Erba, ha chiesto la parola il Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io non ho che da associarmi alla proposta di urgenza presentata dall'onorevole Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Domando se il Senato crede di accordare l'urgenza al progetto di legge relativo alla ferrovia Milano-Erba.

Non facendosi opposizione, l'urgenza s'intende accordata.

Finalmente l'onorevole Senatore Spinola ha chiesto la parola a proposito del terzo progetto di legge relativo all'ampliamento del piano della citt  di Genova.

Senatore SPINOLA. Quando ho chiesta la parola io ignoravo che l'onorevole Presidente del Consiglio avrebbe chiesta l'urgenza su questo progetto di legge. Dal momento che l'ha chiesta, non mi rimane che di pregare il Senato a volerla accordare.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se accorda la urgenza a questo progetto di legge.

Chi l'accorda, si alzi.

(Approvata.)

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro della Marina.

MINISTRO DELLA MARINA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge gi  approvato dall'altro ramo del Parlamento per la leva marittima per l'anno 1878 (*V. Atti del Senato, N. 75*).

Chiederei al Senato ne venisse anche per questo progetto di legge decretata l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della fatta presentazione del progetto di legge per la leva marittima del 1878.

Chi intende di accordare l'urgenza a questo progetto, è pregato di alzarsi.

(È accordata.)

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Essendo stata accettata dal Senato la proposta di passare alla Commissione permanente di finanza il progetto delle ferrovie sarde, mi sembra che si potrebbe far lo stesso per quegli altri due progetti presentati dall'onorevole Presidente del Consiglio, di cui parimenti è stata dichiarata l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Senatore Rossi propone che anche il secondo e terzo progetto presentati dal Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, siano inviati alla Commissione permanente di finanza.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Come membro della Commissione permanente di finanza, pregherei il Senato a non acconsentire a questa domanda, imperocchè questa Commissione ha altre leggi da esaminare.

Questa proposta sarebbe motivata dalla questione d'urgenza. Ora, questa urgenza non è reale, e m'intendo che non è reale almeno relativamente, perchè gli Uffici si possano adunare domani, nominare i Commissari ed il Relatore; ed è la stessa procedura la quale è obbligata a seguire la Commissione di finanza, la quale si adunerebbe domani e nominerebbe il Relatore.

Non vi è d'altronde nessuna ragione speciale perchè questi progetti di legge non siano rimandati agli Uffici.

PRESIDENTE. Domando al Senato se approva la proposta dell'on. Senatore Rossi.

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvata.)

PRESIDENTE. Siccome questi progetti non potranno essere stampati per domani, è inutile che si convochino gli Uffici; la convocazione degli Uffici adunque avrà luogo il giorno successivo.

Si procede all'appello nominale per la votazione dei due progetti di legge già discussi:

Obbligo cioè dell'istruzione elementare, e Aumento del decimo agli stipendi dei presidi, direttori e insegnanti dei licei, ginnasi, scuole tecniche e scuole normali.

(Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Si passa allo spoglio dei voti.

Risultato della votazione sulle seguenti leggi:

Obbligo dell'istruzione elementare.

Votanti	76
Favorevoli	66
Contrari	10

(Il Senato approva.)

Aumento del decimo agli stipendi dei presidi, direttori e insegnanti dei licei, ginnasi, scuole tecniche e scuole normali.

Votanti	76
Favorevoli	63
Contrari	13

(Il Senato approva.)

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2. La prima legge all'ordine del giorno sarà quella decretata d'urgenza: Modificazione alle leggi d'imposta sui fabbricati.

Poi vengono in ordine le altre leggi già poste all'ordine del giorno d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 6 1/2).

LVI.

TORNATA DEL 5 GIUGNO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Sunto di petizioni — Istanza del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, approvata — Discussione del progetto di legge: Modificazione alle leggi d'imposta sui fabbricati — Osservazioni del Senatore Pepoli G. e del Senatore Rossi A. cui risponde il Ministro delle Finanze — Considerazioni del Senatore Gadda, Relatore — Replica del Ministro delle Finanze, dei Senatori Pepoli G., Rossi A. e Gadda — Nuove spiegazioni del Ministro delle Finanze — Raccomandazione del Senatore Martinengo cui associasi il Senatore Torelli — Dichiarazione del Ministro — Ringraziamento del Senatore Martinengo — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli 1-3 — Raccomandazione del Relatore Gadda all'art. 4 — Dichiarazione del Ministro e dei Senatori Pallieri e Magliani — Approvazione degli articoli 4-7 — Dichiarazione chiesta dal Senatore Casati data dal Ministro — Approvazione dell'art. 8. — Raccomandazione del Senatore Vitelleschi cui risponde il Ministro — Approvazione dell'art. 9, ultimo del progetto — votazione a scrutinio segreto del progetto approvato — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 20.

Son presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze e il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi interviene il Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 114. Il Presidente dell'Associazione costituzionale di Venezia ricorre al Senato onde ottenere che nella discussione del progetto di legge relativo alle convenzioni marittime venga riconfermato l'ordine del giorno votato dalla Camera dei Deputati intorno all'allacciamento delle comunicazioni da Brindisi con Messina.

115. La Camera di commercio ed arti di Siena

si associa alla petizione della Camera di commercio ed arti di Milano, relativa alla fusione delle Banche minori con la Banca Nazionale nel Regno.

116. La Camera di commercio ed arti di Cremona si associa alla petizione della Camera di commercio di Milano nell'intento di ottenere che venga sospesa l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali.

117. La Deputazione provinciale di Catania ricorre al Senato onde ottenere che venga modificato il progetto di legge relativo alle convenzioni marittime nel senso che siano estese al porto di Catania gli approdi stabiliti per quello di Messina.

118. La Giunta comunale di Acireale (Catania) si associa alla petizione presentata dalla Giunta provinciale di Catania relativa alla modificazione degli approdi nel progetto di legge sulle convenzioni marittime.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io vorrei pregare il Senato di voler permettere che il progetto di legge relativo alle foreste, venga messo in discussione immediatamente dopo il progetto di legge per modificazione alla legge d'imposta sui fabbricati. Il Senato conosce le vicende fortunate di quella legge. L'Ufficio Centrale, sebbene abbia fatto buon viso al concetto generico del progetto votato dalla Camera elettiva, vi ha portato qualche modificazione. Ora, sarebbe veramente a deplorare, se al fine che si è proposto l'Amministrazione e a quello cui tende il Parlamento, anche in questa sessione non si fosse a tempo, per qualche piccola modificazione fatta al progetto, di rimandare la legge alla Camera dei Deputati.

Spero che il Senato aderirà a questa mia preghiera.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio propone che il progetto di legge forestale venga discusso immediatamente dopo il progetto per modificazioni alla legge d'imposta sui fabbricati.

Nessuno facendo opposizione, la proposta dell'on. Ministro s'intende approvata.

**Discussione del progetto di legge:
Modificazione alla legge d'imposta sui fabbricati.**

PRESIDENTE. Prego il Senatore, Segretario, Chiesi da dar lettura del progetto di legge: Modificazione alla legge d'imposta sui fabbricati.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

Nell'anno 1878 si farà una revisione generale dei redditi dei fabbricati secondo le disposizioni della legge 26 gennaio 1865, N. 2136, della legge 11 agosto 1870, allegato F, N. 5784, e della presente.

I redditi risultanti dalla detta revisione serviranno di base per l'applicazione dell'imposta dal 1° gennaio 1879.

Art. 2.

Non più tardi del 31 dicembre 1877 saranno notificati, per mezzo di scheda, ai possessori di fabbricati non permanentemente esenti da

imposta, i dati compresi nei registri catastali formati in esecuzione dell'articolo 3 dell'allegato G, alla legge 11 agosto 1870, o messo solamente il reddito.

L'agente delle imposte invia le schede al Sindaco, il quale, con manifesto che resterà affisso per 10 giorni consecutivi all'albo pretorio, notifica che le schede stesse sono depositate nell'ufficio comunale, e invita i possessori di fabbricati a ritirarle.

I possessori che non trovino la propria scheda fra quelle depositate nell'ufficio comunale, debbono farne richiesta al Sindaco.

Art. 3.

I possessori inscrivono nella scheda i fabbricati non permanentemente esenti che l'agente avesse omessi e i dati che mancassero, indicano le variazioni che credano di loro interesse, e aggiungono il reddito separatamente per ciascun fabbricato.

Art. 4.

Le schede debbono essere consegnate, entro il febbraio 1878, all'agente dei fabbricati posti nei comuni capoluoghi di agenzia, e al Sindaco dei fabbricati posti negli altri comuni.

Coloro che non consegnano la scheda nel detto termine, ovvero la consegnano senza iscrivervi reddito o senza variazioni negli altri dati, si ritengono avere rispettivamente confermato il reddito precedentemente accertato e i dati contenuti nei registri catastali.

Art. 5.

L'agente procede alle rettificazioni e alle iscrizioni d'ufficio, e quindi forma una tabella nella quale si noteranno per ogni possessore i fabbricati e i redditi denunziati, confermati, rettificati, iscritti d'ufficio o concordati.

La tabella è pubblicata mediante deposito nell'ufficio comunale per il corso di 30 giorni, e con manifesto del Sindaco che indica il luogo, i giorni e le ore in cui gl'interessati possono esaminarla.

Art. 6.

Indipendentemente dalla pubblicazione di cui nel precedente articolo, ed anche durante la pubblicazione stessa, l'agente delle imposte no-

tificherà individualmente a ciascun possessore le rettificazioni o le iscrizioni d'ufficio che lo riguardano.

Entro il termine di 20 giorni da quello in cui tale notificazione fu fatta, egli ha facoltà di ricorrere alla Commissione comunale o consorziale contro le rettificazioni e le iscrizioni d'ufficio.

I ricorsi si presentano all'agente, al quale però, pei fabbricati posti nei comuni non capoluoghi di agenzia, si possono trasmettere per mezzo del Sindaco. L'agente invia alla Commissione i ricorsi insieme alla tabella, aggiungendo nella medesima le variazioni che fossero avvenute per nuovi concordati.

Art. 7.

Per i giudizi relativi alla imposta sui fabbricati sono aggiunti alla Commissione provinciale un ingegnere nominato dal Governo ed un ingegnere nominato dal Consiglio provinciale.

Art. 8.

Al N. 4 dell'articolo 2 della legge del 26 gennaio 1865, N. 2136, è sostituito il seguente:

4° Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali coi loro accessori, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono, e siano inoltre destinate:

a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra;

b) al ricovèro del bestiame necessario per quella coltivazione, o alimentato da quei terreni;

c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, non che alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

Art. 9.

Il Governo del Re provvederà con decreto reale a quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Il primo inserito è l'onor. Senatore Pepoli Gioacchino.

Egli ha quindi la parola.

Senatore PEPOLI G. Il Relatore dell'Ufficio Centrale nella sua elaborata Relazione nota come il Commissario del secondo Ufficio abbia espresso il desiderio che il Governo, a tutela de' contribuenti, vigili, onde impedire che i comuni e le provincie abusino delle sovraimposte.

Io prego il Senato a permettere che io svolga brevemente le ragioni che mi spinsero a formulare la raccomandazione superiormente indicata.

Comincerò peraltro dicendo che mi rallegro e mi applaudo di poter votare coscienziosamente questo progetto di legge; imperocchè con esso il Governo non fa altro che domandare per il fisco la facoltà di raggiungere quei contribuenti renitenti che l'onor. Presidente del Consiglio chiamò nell'altro ramo del Parlamento con molta opportunità ed efficacia di parola, *contrabbandieri della tassa sui fabbricati*.

Non si tratta di aumentare la imposta: si tratta modestamente di perequare, e di far cessare le immunità ed i privilegi contrari allo spirito dello Statuto ed ai dettati della scienza.

Io avrei però desiderato che il Ministro con questa legge non solo avesse chiamato all'osservanza dei propri doveri i contribuenti, ma che avesse colto questa opportunità per richiamare eziandio all'osservanza dei loro doveri le Amministrazioni comunali e provinciali.

Egli avrebbe in simil modo preso al medesimo laccio non dico due candidi colombi, ma due grossi e veramente pericolosi arbitri.

L'imposta dei fabbricati non è certo tenue, ma confrontata alle altre imposte che gravitano i contribuenti in Italia non potrebbe dirsi soverchia se non fosse stata sperequata dall'incremento rapido e continuo dei centesimi addizionali. Ho detto che essa non è soverchia confrontata con le altre imposte italiane, ma però essa è gravissima se si confronta colle imposte a cui sono soggetti i fabbricati negli altri paesi di Europa.

In Francia, per esempio, l'imposta governativa non assorbe che il cinque per 010 sulla rendita netta, mentre in Italia come voi sapete assorbe coi decimi di guerra il sedici per 010. Ho copiate queste cifre nel giornale degli *Economisti* del mese di ottobre 1876.

Non ostante questo enorme divario, se il signor Ministro giungesse a ridurre tutte le altre imposte d'Italia in proporzione a questa, l'Italia

potrebbe salire in Campidoglio, come disse il Deputato Sella a Cossato, e ringraziare gli Dei.

Ma i centesimi addizionali pur troppo raggiunsero una cifra così alta in alcune provincie, che anche l'imposta dei fabbricati complessivamente diventa eccessiva quanto l'imposta sulla ricchezza mobile, quanto i balzelli sul pane e sul sale.

Non dimentichiamo, o Signori, che l'imposta colpisce la ricchezza mobile del 13 0/0 e in Inghilterra si limita al 2; che il sale è esente in moltissimi paesi, che in Francia paga dieci lire ogni quintale mentre fra noi paga oltre quaranta. Non dimentichiamo, Signori, che l'imposta del pane fu bandita dal bilancio di ogni nazione civile. Non vi dolga, o Signori, se rammento sovente l'eccessiva gravità di queste imposte, ma io reputo utile che essa sia sempre impressa nel pensiero del legislatore acciocchè egli provvegga in un non lontano avvenire, imperciocchè io perderei quasi ogni fiducia nelle nostre istituzioni se dovessi credere con alcuni onor. nostri Colleghi, che i balzelli sul lavoro e sul risparmio sieno invariabili, indispensabili, eterni.

Ho detto che i centesimi addizionali in alcune provincie d'Italia adulterarono l'indole mite di quest'imposta e la resero incompensabile, e mi accingo, o Signori, a dimostrarlo. La legge acconsente, come voi ben sapete, alle provincie ed ai comuni di raddoppiare la tassa governativa dei fabbricati. In origine le provincie ed i comuni dovevano dividere la lira per metà, ma col procedere del tempo la provincia valendosi forse della sua qualità di tutrice spogliò il comune de' propri diritti e condannò i pupilli ad appagarsi delle briciole che cadevano dalla sua mensa prefettizia.

È vero però che sono i contribuenti che pagano le spese di questa interpretazione tutoria della legge, imperciocchè i comuni poi si rifanno sulle loro spalle e raddoppiano i centesimi come fossero i pesci ed i pani della bibbia; ed il Governo lascia passare dal canto suo rispettosamente la volontà dei comuni ad onta che la legge abbia raccolto nelle sue mani il freno e gli abbia imposto l'obbligo di tutelare gli interessi dei contribuenti.

In questo modo, o Signori, in alcuni comuni l'imposta dei fabbricati è salita al 45 per cento, cioè a 20 centesimi al di là del limite consen-

tito dalla legge: cifra questa che fa strabiliare chiunque ne prenda cognizione, e di cui l'onorevole Ministro Coppino, che mi duole non vedere al suo posto, non vorrà tenere in colpa la mia immaginazione, come la teneva in colpa di alcune modeste osservazioni da me fatte in ordine alla legge sull'obbligo dell'istruzione elementare da noi testè votata.

In ogni modo, questo stato di cose era talmente grave che l'antecessore dell'onorevole Depretis, il Ministro Minghetti, se ne preoccupò seriamente. È vero che se ne preoccupò soltanto quando egli volle rivendicare all'Erario i 15 centesimi che lo Stato aveva ceduto alla provincia in cambio dei centesimi addizionali sulla ricchezza mobile; rivendicazione che l'onorevole Finali ieri l'altro amaramente rimpiangeva. Il risultato delle preoccupazioni ministeriali fu la presentazione di una legge che stabiliva all'articolo 3, che l'aumento dei centesimi addizionali sull'imposta fondiaria non sarà concesso ai comuni dalle Deputazioni provinciali se non è destinato a spese obbligatorie od a spese facoltative dipendenti da impegni precedenti alla pubblicazione di questa legge, o che abbiano carattere continuativo. Ora, sapete, o Signori, quali siano stati i risultati di questa provvidissima legge che i contribuenti salutarono con un clamoroso applauso? Cedo la parola alla relazione ufficiale delle imposte dirette di cui leggo testualmente i termini:

« Da questi dati emerse pur troppo come si sia continuato nel 1875 l'aumento del carico delle sovraimposte comunali e provinciali che da 122 milioni nel 1872, sono salite nel 1876 a 150 milioni, in modo che nel breve periodo di 4 anni (continua l'egregio Direttore generale) il peso della sovraimposta è cresciuto del 30 0/0, locchè prova (conchiude egli) l'urgente necessità di porre un limite assoluto alla facoltà di sovraimporre, ora concessa alle amministrazioni comunali e provinciali. »

Non son dunque soltanto i torturati contribuenti che domandano questa riforma, ma sibbene l'uomo medesimo più competente nella materia, cioè il Direttore generale delle imposte dirette.

Ora, o Signori, la cifra di 30 milioni annui corrisponde ad un capitale di 600 milioni confiscati, si voglia o non si voglia, dai comuni

e dalle provincie a danno della proprietà fondiaria.

Provatevi, o Signori, a vendere le case ed i poderi, e vedrete se il compratore non terrà, nello stabilire il prezzo, conto di tutte le nuove imposte sino all'ultimo centesimo.

A Bologna, per esempio, è pur troppo evidente che la proprietà fondiaria è diminuita grandemente di valore per il fatto dell'aumentata sovrainposta comunale. E quest'aumento straordinario convien pure che ci conduca a riflettere seriamente su questo doloroso argomento.

Come è che per aggravare la proprietà fondiaria di 13 centesimi (che diventano poi 16 coi decimi di guerra) furono necessarie le deliberazioni dei rami del Parlamento e la sanzione del Re, mentre poi perchè per imporre 20 centesimi addizionali non fu necessaria in molti comuni che la deliberazione del Consiglio, il più delle volte radunato in seconda chiamata, il più delle volte diretto ed ispirato dal solo segretario comunale? Vi pare giusto e logico questo procedimento? Vi pare equo sostituire al controllo efficace del Parlamento l'usata indulgenza delle Deputazioni provinciali e la tacita complicità dei Prefetti?

In Francia, in Prussia, in Olanda, nella massima parte dei paesi d'Europa le sovrimposte non possono varcare il limite legale che mediante una legge. Cautela e vincolo che hanno impedito che la proprietà fondiaria fosse in quei paesi schiacciata sotto il peso dell'imposta e che le hanno concesso in questo modo di quadruplicare in breve tempo la produzione agricola.

Nell'ultimo rapporto di finanza di Leone Gambetta egli afferma che la produzione fondiaria francese è salita a cinque miliardi e che il carico corrispondente per l'imposta non giunge al 3 0/0, mentre nell'origine quando la tassa fu stabilita era commisurato al 16 0/0.

La invariabilità della tassa fondiaria, onor. Ministro, è raccomandata vivamente e fortemente da tutti gli autori più autorevoli tanto inglesi che francesi. Essa non è però conciliabile col nostro sistema tributario comunale. Il pericolo incessante dell'aumento dei centesimi addizionali pesa su tutte le contrattazioni, paralizza la elasticità della produzione.

Le sovrimposte comunali in Francia ascen-

dono a 47 milioni, fra noi toccano i cento ad onta che il territorio francese si svolga su 500,000 chilometri quadrati, ed il nostro su 300,000 appena, ad onta che la Francia numeri una popolazione di 37 milioni di abitanti, e l'Italia appena di 27 milioni.

Ma come avviene che la legge 14 giugno 1874 non abbia frenato l'inondazione dei centesimi addizionali, non abbia fatto rientrare nel suo letto normale l'imposta sui fabbricati?

Se io fossi seduto su quel banco, temerei fortemente vedere sorgermi al fianco il mio predecessore che mi domandasse severamente conto della sua legge e delle sue intenzioni.

È vero che l'on. Depretis potrebbe rispondere: io ed i miei Colleghi abbiamo fatto della legge quello che ne avete fatto voi ed i vostri colleghi.

Infatti, standomi questa questione sommarmente a cuore, interpellai il Ministro Cantelli in questo recinto medesimo sulle irregolarità che si commettevano a questo proposito, ed egli mi rispose ravvolgendosi nel manto della legalità, e rovesciando la colpa sulle Deputazioni provinciali.

Ora, qui sta la vera quistione sulla quale io invoco la benevola attenzione dell'on. Ministro Depretis.

Sopra chi deve rovesciarsi la responsabilità se la legge del 14 giugno 1874 non è stata osservata?

Io credo che fino a tanto che non sia stata votata dal Parlamento la legge speciale sulla responsabilità degli agenti governativi, la responsabilità, se non in realtà, in fatto cada sulle spalle dell'onorevole Ministro dell'Interno.

Per porre un argine alle interpretazioni soverchiamente benigne delle Deputazioni provinciali, la legge 14 giugno 1874 sostituì col l'articolo 3° ai criteri facoltativi, stabiliti dalla precedente legge, delle indicazioni precise e tassative.

Per meglio chiarire la questione aggiungerò che la legge anteriore lasciava facoltà alla Deputazione provinciale di accordare l'aumento dei centesimi addizionali a norma dei propri convincimenti e dei propri criteri. L'articolo terzo invece stabilisce che il limite legale non può essere varcato se non per le spese obbligatorie e per le spese facoltative che abbiano

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1877

il carattere continuativo e siano dipendenti da impegni contratti prima del 14 giugno 1874.

E ciò non è tutto; per meglio chiarire e più efficacemente il proprio concetto il legislatore aggiunse l'art. 5°, ove stabilì che le deliberazioni dei Consigli comunali che aumentano la imposta non potrebbero essere in nessun caso rese esecutorie se non dopo 20 giorni dalla loro presentazione al Prefetto. Con quest'ultimo articolo a me sembra che siasi voluto togliere ogni equivoco e riconfermare nettamente la responsabilità del Governo che scaturisce limpida dall'art. 132 della legge comunale, che accorda ai Prefetti il diritto di sospendere ogni deliberazione contraria alla legge.

Ho indicato sotto la scorta di documenti ufficiali quali sieno stati i risultati complessivi economici della nuova legge. Mi corre obbligo di aggiungere che essa non fu dovunque retta-mente applicata.

Infatti, o Signori, se volessimo raccogliere in un libriccino tutte le deliberazioni delle Deputazioni provinciali colle quali si accordano ai comuni gli aumenti delle imposte, noi avremmo un singolare *specimen* di argomentazioni a fronte delle quali quelle usate dai greci del basso impero scapiterebbero assai.

Ed infatti tutte le spese per esse hanno il carattere obbligatorio e continuativo; tutte hanno radice in un remoto passato. Le spese di beneficenza non possono essere per molte Deputazioni provinciali limitate, benchè non siano obbligatorie.

L'uso dell'elemosina non è egli un diritto continuativo? Gli spettacoli teatrali diventano un bisogno imperioso delle popolazioni, e tutti hanno radice nell'antica sentenza *panem et circenses*; se il ballo non è un diritto continuativo, è un esercizio continuativo. Guai poi se il Prefetto è amico politico del Sindaco. Allora i Congressi preistorici, i giardini pubblici, i templi protestanti, le statue politiche, i banchetti imbanditi ad onore dei Ministri, i viaggi prefettizi, diventano indeclinabilmente spese obbligatorie e continue.

E che meraviglia di ciò, se i Ministri soventi con delle circolari chiedono ai comuni concorsi illegali per l'istruzione superiore, per le esposizioni, per le vie ferrate? Quale meraviglia, se il tutore non esercita nessuna influenza sopra il pupillo, quando è costretto a mormorar-

gli all'orecchio: fate quello che dico, non quello che faccio? L'esempio che viene dall'alto è sempre contagioso. La malattia che logora gli occhi dei Sindaci, è la medesima che logora gli occhi dei Ministri; è una specie di oftalmia, che impedisce loro di discernere veramente quali siano le spese necessarie, indispensabili, e che loro vieta di farne il saggio sulla pietra di paragone dell'imposta. I contribuenti sono vittima di una perpetua cospirazione in favore degli interessi personali e locali.

Il già Ministro delle Finanze francesi, Leone Say, pubblicò un libriccino, che fece distribuire a tutti i Deputati e a tutti i Senatori, in cui sono accortamente notate le nuove spese, poste a fronte delle nuove imposte, perchè e Senatori e Deputati possano confrontarle fra loro e farsi un giusto criterio sulla loro opportunità e sulla loro giustizia.

Anche in Italia la pubblicazione di un simile *vade mecum* credo tornerebbe di pratica utilità pei contribuenti.

Turgot scriveva in un suo splendido libro, che la difficoltà maggiore che incontrano gli uomini che amministrano le pubbliche finanze, è quella di limitare le spese e stabilire se esse abbiano veramente quel carattere di urgenza e d'indispensabilità che valga a legittimale.

Quindi io mi rivolgo all'onorevole signor Ministro delle Finanze, e lo scongiuro a considerare, egli che ha domandato al Parlamento di punire i contribuenti ribelli, se non credesse opportuno di trovar modo di frenare peranco efficacemente gli arbitri e gli abusi dei Consigli comunali e provinciali.

E sono lieto di cogliere questa occasione per domandare all'onorevole mio amico, che cosa sia avvenuto di una splendida Relazione intorno ai tributi comunali, pubblicata da un onorevole nostro Collega, il Senatore Pallieri, nella quale Relazione molti dubbî erano tolti, molte difficoltà erano eliminate.

Parmi che sia urgente provvedere alle finanze comunali, e soprattutto in ciò che concerne il tributo fondiario; poichè, lasciando correre l'acqua per la china, come oggi corre, noi andremmo incontro ad un gran pericolo, quello cioè di esaurire le forze contributive del paese per procedere a delle spese inutili e soverchie. L'imposta fondiaria costituisce il nerbo

di ogni sistema tributario; e appunto per ciò conviene rispettarla nelle sue applicazioni, conviene non gravare sovra di essa soverchiamente la mano, poichè nei giorni di pericolo, nei giorni di crisi, è alla proprietà fondiaria che noi ricorriamo.

Napoleone I, ai Ministri delle Finanze, che lo consigliavano di aumentare l'imposta fondiaria, rispondeva:

Ne tarissons pas les mamelles, qui doivent nous nourrir dans les jours du malheur.

Io sono di opinione che noi isteriliamo la fonte della prosperità italiana, lasciando che i Consigli comunali e provinciali, aggravando la proprietà fondiaria, tolgano ai proprietari i mezzi più efficaci di sviluppare la ricchezza nazionale.

Credete voi, o Signori, che la Francia avrebbe raggiunto quel meraviglioso incremento di prosperità che forma l'ammirazione e l'invidia delle altre nazioni, se la proprietà fondiaria non fosse stata rispettata dal Governo, e se il Governo non l'avesse fatta rispettare dai comuni e dalle provincie, se non l'avesse sottratta, permettendomi che lo confermi ad alta voce, all'ignoranza ed all'egoismo del maggior numero dei comuni rurali, ed all'imprevidenza di alcuni fra i maggiori comuni?

Io spero che l'onorevole Ministro Depretis proporrà un riordinamento dell'imposta comunale che valga a togliere gli abusi che ho avuto l'onore di indicare al Senato, ma frattanto che questa legge riparatrice sia presentata, io lo esorto a voler fare in modo che la legge del 14 giugno 1874 sia strettamente e severamente applicata, e che cessino quegli abusi e quegli arbitrî che tutti amaramente rimpiangono.

Dopo ciò, due altri argomenti mi restano a toccare relativamente a questa legge. Il primo si riferisce alle multe.

Io desidererei conoscere dall'on. signor Ministro se col mutato modo di denuncia si sieno tolte le multe come erano nell'antica legge.

L'altro argomento che debbo trattare si riferisce ad una quistione molto importante e di una urgente attualità.

Doveva essere presentata quest'oggi una petizione della Società per gl'interessi economici di Roma. Ignoro se sia stata effettivamente presentata. In ogni modo mi permetta il Senato di spiegarne brevemente il concetto. Essa do-

manda rispettosamente al sig. Ministro un'esenzione dell'imposta dei fabbricati per un determinato numero di anni a beneficio delle nuove case per i poveri.

Dirò francamente la mia opinione in proposito. Io intendo benissimo che l'onorevole Ministro Depretis, severo custode dell'Erario nazionale, che è salito al potere dicendo che egli non vuole riscuotere neppure una lira di meno, rifiuti di accogliere in Senato un emendamento che rifiutò nell'altro ramo del Parlamento. Ed io, confesso il vero, non posso interamente dissentire dall'on. signor Ministro. Le condizioni dell'Erario sono così gravi, le imposte indirette sono così esorbitanti, che il Governo non può oggi ragionevolmente acconsentire nessuno sgravio alle imposte dirette.

Ora è evidente che se egli accordasse di esonerare dall'imposta dei fabbricati per dieci anni le nuove case per i poveri, diminuirebbe indirettamente gl'introiti delle imposte dirette. I capitali che sarebbero impiegati nelle nuove case, e che sarebbero esonerati per dieci anni da ogni aggravio, non sono essi oggi in circolazione, e non sono essi soggetti alla tassa della ricchezza mobile? Lo scapito dell'Erario non è dunque evidente?

Ma la imposta dei fabbricati si compone, o Signori, di due elementi, cioè dell'elemento governativo e dell'elemento comunale e provinciale.

Nelle grandi città, soprattutto nell'Alta Italia, è appunto il secondo elemento, le sovraimposte comunali e provinciali, che rende difficile, e dirò, quasi impossibile, il poter impiegare utilmente de'capitali in nuove costruzioni.

Se la imposta non fosse che di 13 centesimi ogni lira di rendita, ognuno vede che il costruttore potrebbe soddisfare questa tassa senza sensibile danno; ma quando invece dopo tre anni bisogna che egli paghi quarantacinque centesimi ogni lira, il peso diventa soverchio ed insopportabile e cessa ogni beneficio. E con questa condizione come si può sperare che uno speculatore si appaghi che il suo capitale gli frutti appena il due o il tre per 100? Riesce quindi difficile, per non dire impossibile, che sorgano case operaie sufficienti ai bisogni del lavoro. In quei paesi dove un generoso filantropo, quale l'onorevole Senatore Rossi, non si

è posto a capo della onesta speculazione, essa ha miseramente naufragato.

Io quindi oso chiedere al signor Ministro, se non potrebbe accordare ai Municipi e alle Deputazioni provinciali la facoltà di esonerare per 10 anni dall'imposta dei fabbricati i nuovi edifici ed in ispecial modo le case operaie.

I comuni hannò grande interesse che sorgano nuovi fabbricati, poichè essi raccoglieranno un grande beneficio dai dazi sulle pietre, sui legnami, sul ferro, sui marmi. Essi ritrarranno un grande beneficio dal lavoro che queste nuove fabbriche procureranno alla popolazione. Essi in questo modo aumenteranno le case per i poveri e le renderanno più sane, più igieniche. Essi in questo modo potranno accogliere nuovi cittadini nella cerchia delle loro mura ed i proventi del dazio-consumo cresceranno in proporzione dell'aumentata popolazione e dell'aumentata prosperità. Quindi a me sembra che i comuni dovrebbero accogliere festosamente la mia proposta.

Molto più che dell'esonero dei centesimi addizionali non viene alle loro finanze nessun danno, non partecipando essi ai proventi delle tasse sulla ricchezza mobile. Aggiungasi che molti dei capitali che sarebbero impiegati in queste case verrebbero naturalmente da altre città, da altre provincie e quindi anzi al comune ne verrebbe un altro grande beneficio, quello di aumentare la materia imponibile.

Io reputo poi che nelle condizioni di molte città e specialmente nella condizione della città di Roma sia un grande beneficio quello di moltiplicare le case dei poveri. E qui voglio fare una dichiarazione.

Parlando di case pei poveri, non intendo certo di parlare di quei quartieri edificati unicamente per le classi artigiane. Io credo pericolosa e non utile la separazione della popolazione in classi distinte.

Io mi restringo a chiedere il beneficio della esenzione della sovraimposta per quelle nuove case modeste e sane che colla tenuità relativa dell'affitto procurano un reale sollievo all'operaio.

La Società degli interessi economici di Roma a buon diritto si preoccupa di questa questione, imperocchè se nella eterna città oggi quelle case sono scarse, moltiplicandosi la popolazioni riu-

sciranno sempre più scarse ed impari ai bisogni crescenti del lavoro.

Negli altri paesi i Parlamenti hanno imposto ai contribuenti dei grandi oneri per ingrandire, abbellire, risanare la loro capitale; noi finora non abbiamo fatto invece che scarsissimi sacrifici, e Roma non pesa per verità sul nostro bilancio.

Sopprimendo per dieci anni i centesimi addizionali dei comuni e delle provincie sulle nuove fabbriche, noi renderemo ad essa un grande servizio, che non diminuirà, onor. Depretis, di un centesimo le rendite dello Stato.

Raddoppierà anzi gli elementi della loro ricchezza e prosperità.

Aggiungo di più, che molti di quei capitali che ora sfuggono alla imposta della ricchezza mobile, quando saranno impiegati in uno edificio saranno agevolmente colpiti dal fisco; molto più dopo l'attuazione della legge che stiamo di scutando. Avrei molte altre cose a dire, ma non voglio abusare della vostra benevolenza, egregi Colleghi. Mi limiterò a riassumere le cose fin qui esposte.

Approvo pienamente il concetto che ha informato questa legge. Raccomando all'onorevole Ministro di provvedere a che l'aumento esuberante illegale dei centesimi addizionali non venga a compromettere gl'interessi generali dello Stato, immiserendo e calpestando la proprietà fondiaria. Domando al signor Ministro di vigilare col suo Collega dell'Interno a che cessi ogni arbitrio e ogni falsa interpretazione della legge; arbitrî e interpretazioni che hanno avuto per dolorosa conseguenza che la legge 14 giugno 1874 sia fin qui rimasta una lettera morta. E conchiudo, nell'interesse di Roma, nell'interesse delle classi operaie, che pur sono meritevoli del nostro affetto, pregando l'onor. Depretis di considerare se egli non potesse escogitare un articolo di legge che, esonerando per dieci anni le nuove fabbriche dalla sovraimposta comunale e provinciale, facilitasse lo sviluppo della industria e rialzasse le condizioni dell'onesto operaio nell'antica, veneranda, eterna capitale d'Italia.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Senatore Rossi.

Senatore ROSSI A. Come avrete letto, onorevoli Colleghi, nella Relazione dell'Ufficio Centrale, e più ancora negli atti dell'altro ramo

del Parlamento, vi sarete accorti che evvi un punto nero in questa legge dei fabbricati, che non venne finora chiarito abbastanza. Forse la questione non è stata posta fin qui nel suo vero significato: in ogni modo cominciò a recare gravissimi danni alla industria nazionale, e siamo dinanzi al pericolo che questi danni possano prendere una proporzione maggiore. Intendo parlare della tassa sui fabbricati, che da parecchie agenzie delle imposte si viene applicando alle macchine di un opificio, il quale paga poi per le dette macchine l'imposta di ricchezza mobile.

Onde avviene che se la cosa dovesse continuare così, le macchine nel Regno d'Italia diventerebbero mattoni dinanzi all'agente della tassa sui fabbricati, e tornerebbero macchine innanzi all'agente della tassa di ricchezza mobile.

Prima di procedere innanzi dichiaro che io ho promesso all'on. Ministro delle Finanze di non turpargli per nulla l'andamento regolare di questa legge; un po' a ciò mi conduce quella necessità che a quest'epoca preme sul Senato, e specialmente per leggi che toccano le imposte, ed un po' anche, devo dirlo, quella deferenza che io porto al Ministro Depretis, il quale avendo trovato la questione in piedi quando venne al potere ha promesso nell'altro ramo del Parlamento di studiarla a fondo.

Io non posso per altro far tacere la mia coscienza dinnanzi ad un fatto, che io credo un'ingiustizia dipendente non altro che da una meno esatta interpretazione della legge. Ed è perchè spero di essere in grado di porre più nettamente e più praticamente agli occhi del Senato lo stato delle cose, che io prendo la parola. D'altronde sono anche persuaso che si possa recar rimedio al malè senza turbare l'armonia della legge sull'imposta dei fabbricati.

La prima origine di questo duplicato d'imposte, cui ho accennato, incomincia dai molini da grano e dal valore locativo che a questi molini si assegnò.

Quando si discusse la legge nell'altro ramo del Parlamento, nella tornata del 7 dicembre 1864, l'on. Ministro delle Finanze diceva: « L'articolo 1 della legge così si esprime: I fabbricati ed ogni altra stabile costruzione saranno soggetti ecc. ecc. » e poi continuava: « saranno considerati come costruzioni stabili

anche i molini, i bagni natanti, i ponti volanti ecc. ecc. » e soggiungeva: « pare a me che l'alea dell'articolo 1 si riferisca alle costruzioni che sono sopra i fiumi, imperocchè esso dice che sono considerati come costruzioni stabili anche i molini, i bagni natanti, i ponti volanti ed ogni altra costruzione di simile natura che sia fissata alla riva. »

Ora si capisce che il valore di una piccola casetta, che serve ad uso di molino antico sopra una roggia, è quasi nullo se non lo si contempla assieme a quegli arnesi di legno e di pietre che secondo il sistema antico formano uno di quei 60,000 molini per macina da grano accennati dall'onor. Depretis nell'altra Aula e che son tutti o quasi tutti una proprietà del possessore della terra.

Quello non si chiama opificio, si chiama molino; come tale si loca, come tale si assoggetta all'imposta, e sta bene, poichè si vede chiaramente il proprietario che loca una proprietà e l'industriante che se ne serve per macinarne il grano.

Ora, che avvenne? permettetemi che io vi legga un brano di discorso dell'onorevole Merzario, alla Camera dei Deputati:

« Pubblicata quella legge, a nessun agente delle tasse, per quanto io sappia, venne in mente in sulle prime che, in virtù del citato articolo, i meccanismi e gli attrezzi fissi, che sostituiscono e rappresentano la mano dell'uomo, dovessero considerarsi come parte integrante dei fabbricati e che all'imposta dei fabbricati dovesse andar soggetto il loro reale o presunto valore locativo. Il buon senso avvertiva, che a far parte ed a costituire la caratteristica speciale di un fabbricato ad uso opificio, può forse concorrere, oltre il caseggiato materiale, il fatto ed il valore dell'acqua motrice. Questo complesso di materiale morto e di forza viva può forse considerarsi, senza sforzo di fantasia, come elemento costitutivo essenziale di un fabbricato ad uso opificio. Ma il buon senso non ammetteva e non ammette che come parte di fabbricato, sebbene ad uso opificio, debbano riguardarsi i molteplici e multiformi congegni meccanici, siano fissi o non fissi, che servono ai vari usi ed alle diverse produzioni della industria: e per conseguenza che gli incannatoi, i telai, le bacinelle, i rocchetti, le spole, i fusi ed altri apparecchi au-

che fissi, ossia il loro valor locativo, debba andar soggetto all'imposta dei fabbricati.

« Il regolamento che fece seguito tanto alla legge sui fabbricati del 1865, quanto a quella del 1870, parve pienamente conformarsi al principio logico, e alla ragione giuridica, ammettendo la distinzione fra il reddito fondiario e il reddito di ricchezza mobile. Infatti l'art. 21 di esso regolamento dice chiaramente :

« Quante volte al reddito fondiario di un fabbricato vada commisto un reddito di ricchezza mobile, come si verifica nel caso che una stessa persona possieda il fabbricato e vi eserciti un'industria, il dichiarante ne farà prudenzialmente la separazione. »

Ma vi ebbero agenti fiscali in Lombardia, i quali considerando come vi sieno anche dei filatoi di seta che si danno in locazione (anche distanti dalle rive dei fiumi, perchè possono esser mossi con le macchine a vapore) compresero nelle denunce anche le macchine che costituiscono il filatoio.

L'art. 5 della legge dice:

« Saranno considerati come opifici tutte le costruzioni, specialmente destinate all'industria e munite di meccanismi ed apparecchi fissi. »

Quindi denunziarono i filatoi alla tassa prediale.

Ma siccome l'appetito viene, come dicesi, mangiando, così lo zelo degli agenti fiscali.

Essi dissero allora: Perchè non denunzieremo anche le fabbriche di cotone?

Qui non era più il caso del valore locativo; non potea reggere il criterio perchè non avviene che questa specie di opifici grandiosi si diano in locazione, ma gli agenti non se ne sono dati per intesi, e denunziarono anche le fabbriche di cotone.

Come? dissero gli industriali; le macchine che sono i fattori principali della industria su cui paghiamo la imposta di ricchezza mobile, senza la quale non ci sarebbe esercizio dell'industria; che nulla hanno a fare con i fabbricati, che noi nei nostri bilanci separiamo; le macchine che vanno soggette ad ammortamenti dal 10 al 15 e fino al 20 per cento oltre a tutte le riparazioni e cambiamenti e rinnovazioni, mentre sui fabbricati si deduce un ammortamento del 2 1/2 per cento, se nuovo, e tutto al più del 5 per cento se il fabbricato è vecchio; vedremo noi soggettarsi le macchine ad una

tassa che è già normale al 30 per cento, e, come avete udito dal Senatore Pepoli, in qualche comune raggiunge il 45 per cento?

Una Società che mi appartiene possiede diversi stabilimenti dove il valore delle macchine è decuplo di quello dei fabbricati.

In uno di essi, per esempio, la costruzione del fabbricato costò 90 mila lire, e vi si contiene un milione, non meno di un milione di macchine a filare.

In altri fabbricati della medesima Società i valori sarebbero ancora più sproporzionati.

Ora, come è possibile che si voglia denunziare alla tassa prediale macchine di tale natura?

E i cotonieri ricorsero ai Tribunali.

Convieni qui avvertire che allorchando si discusse questa legge d'imposta si è creduto di assicurare i diritti dei cittadini contro gli arbitri del fisco, appoggiandosi all'autorità giudiziaria.

Ma quale disinganno!

Il Codice Civile fu pubblicato, mi pare, poco prima della legge sui fabbricati.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. No, poco dopo.

Senatore ROSSI A. Mi pareva un poco prima, ma a ogni modo non è stato pubblicato contemporaneamente; fu pubblicato dopo? peggio.

L'art. 414 dice: « Sono pure beni immobili per destinazione tutti gli oggetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo od edificio per rimanervi stabilmente.

« Tali sono quelli che vi stanno attaccati con piombo, gesso, calce, stucco od altro, o che non se ne possono staccare senza rottura o deterioramento, o senza rompere o guastare la parte del fondo o dell'edificio a cui sono attaccati.

« Gli specchi, i quadri ed altri ornamenti si reputano stabilmente uniti all'edificio, quando formano corpo col tavolato, colla parete o col soffitto.

« Le statue si reputano immobili quando sono collocate in una nicchia formata per esse espressamente, o quando fanno parte di un edificio nel modo sopraindicato ».

Questo è il famoso articolo 414 del Codice civile in base al quale sotto il titolo di meccanismi fissi applicati alle macchine i cotonieri lombardi hanno perduto la lite.

Ma a me par evidente che secondo l'art. 414 del Codice civile, gli apparecchi fissi sono una

imposta, un cardine, un catenacciò, un campanello, ma non so darmi pace che per apparecchio infisso s'intendano le macchine.

Per ragioni di statica le macchiné devono essere fermate alle pareti, al suolo, diversamente le correggie le porterebbero in aria, a meno che i Tribunali non s'immaginassero che si possano usare delle macchine campate nell'aria.

Io non sono avvocato, ma ho udito tante volte dire che presso i Tribunali il fisco perde moltissime cause che sembrano giuste. Qui il caso è inverso; il fisco ha vinto una causa che ha tutte le apparenze di non essere giusta. Così i Tribunali chiamati a difendere i cittadini dagli arbitri del fisco vengono indirettamente a legittimare gli arbitri del fisco medesimo.

Considerando le quali cose aveva ben ragione l'onorevole Depretis, quando ha spese quattro pagine della sua Relazione portata innanzi alla Camera dei Deputati per togliere l'adito alla autorità giudiziaria.

Questo egli si proponeva coll' articolo 9° che poi venne soppresso. Egli con ottime ragioni diceva di tenersi alle Commissioni accertatrici, alle Commissioni provinciali.

Sventuratamente fu proprio quella creduta garanzia contro gli arbitri del fisco che ha messo in riguardo la Camera dei Deputati il cui Relatore così si esprimeva:

« Ma intanto l'adito aperto alla giustizia del magistrato rimane là come una salutare avvertenza alle Commissioni accertatrici e come una valvola di sicurezza per l'interesse dei cittadini nel caso in cui di evidente e grave lesione si tratti. Cotesta minaccia, cotesta valvola di sicurezza è tanto più necessaria di mantenerla, dopochè, per la unificazione del procedimento voluto dalla legge del 1870, il giudizio sul reddito dei fabbricati è deferito a Commissioni composte in maggioranza di elementi a nomina governativa. È questa anzi una delle principali ragioni per cui la proposta della competenza dei Tribunali fu altra volta nella Camera nostra vivamente combattuta. »

Sicchè io potrei dire, la mia causa è giusta per le ragioni che mossero il Ministro a proporre la soppressione dei Tribunali; e la mia causa è giusta per le ragioni che decisero la Camera a mantenere i Tribunali.

Ed ora qual'è la situazione?

Che nelle altre provincie del Regno, nel Veneto, nell'Italia centrale, nel Napoletano, prevarrà la giurisprudenza attuata contro i cotonieri lombardi.

Se le cose dovessero essere in questa maniera, ma val proprio la pena di fondare delle industrie in Italia dove finirebbero per considerarsi, come al tempo dei nostri vecchi antenati romani, il lavoro degli schiavi?

Le industrie non hanno ancora una giurisprudenza per cui possano costituirsi in consorzio fra esse sopra un corso d'acqua.

Io faceva appunto poco tempo fa premura all'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di muovere quest'argomento, per vedere se almeno le industrie possono essere equiparate alle praterie, se possono consorziarsi fra esse sopra un corso di acqua senza ricorrere a finzioni legali o ristarsi perchè uno fra cento si opponga.

Le investiture per le acque ci costano infinito dispendio di tempo e dobbiamo dipendere da più Ministeri onde ottenerle. Con tuttociò abbiamo delle gravi tasse e quando bene otteniamo la concessione, è ancora una concessione temporaria, non si può avere una concessione perenne.

Mi fa pena a dirlo, ma le imposte che merito si discutono sono le imposte che colpiscono le industrie.

Noi spendiamo per le macchine 40 0/0 di più di quello che spendono gl'inglesi e i francesi che le hanno in casa.

Il dazio, le spese di trasporto, le rotture, le spese pei montatori che le mettano in attività, il disagio di valuta, tutto ciò fa sì che quando abbiamo una macchina a posto nei nostri opifici ci costa 35 o 40 per 0/0 di più che agli esteri.

Gl'industriali pagano la tassa della ricchezza mobile in ragione del 13 e 20 0/0, e la pagano sulla somma della imposta medesima che non possono detrarre.

Si fanno degli ammortamenti? la legge è così fiscale che bisogna pagare l'imposta di ricchezza mobile sugli ammortamenti. Si assicurano gli opifici dal fuoco? l'imposta è così fiscale che sul premio che si paga agli assicuratori bisogna pagare l'imposta di ricchezza mobile.

Gl'interessi dei capitali che si adoperano

sono soggetti anch'essi alla tassa di ricchezza mobile.

Nelle Società anonime si paga sulla circolazione dei titoli. Si paga l'aria che si respira... ed ora siamo innanzi al pericolo che da qui a pochi mesi, colle nuove denunce che dovranno aver luogo, ci sarà ancora da calcolare le macchine col fabbricato come mattoni che avranno a pagare una tassa del 30 0/0 sul loro valore locativo: E notate, o Signori, che a convalidare cotesto errore, hanno tutto l'interesse i comuni, i quali nulla avendo a ritrarre per sé dalla tassa di ricchezza mobile, sono invece interessati nella tassa sui fabbricati, e si faranno anch'essi aiutanti degli agenti fiscali. Ora non è proprio il caso di dire che le industrie in Italia sieno la gallina dalle uova d'oro, perchè mi pare che non si vogliano avere nè galline nè uova. Ma se pur fosse che le industrie portassero, come portano sotto molti cespiti e molti aspetti diretti ed indiretti, grandissimi vantaggi all'Erario, alle provincie e ai comuni, guardiamoci ben bene di non eccedere perchè vi sono dei limiti che non si possono impunemente varcare.

Egli è che così propriamente si smarriscono tutti i criterî della legge medesima. La legge ammette la riduzione del quarto sull'aliquota nelle case comuni; ed ammette la riduzione del terzo sulle case ad uso di opificî, dove le spese di riparazione sono maggiori. Ed è giusto. Supponiamo uno stabile il quale abbia un valore di centomila lire e che il prezzo di affitto sia di 6 mila lire.

Da queste sei mila lire, valore del fitto, se ne deducono due mila le quali rappresentano le riparazioni. Con ciò si ammette che in 50 anni l'edificio si ripari a nuovo, e sta bene che nel misurare la imposta si pensi anche alle riparazioni.

Ma, domando io, se con questi criterî voi mi tassate le macchine, come potete crederè che le macchine durino 50 anni?

Vediamo un poco la dolorosa istoria parlarla di questa questione.

Nel 7 dicembre 1864, alla Camera, il Deputato Polsinelli insistette perchè fosse esplicita nella legge la separazione dei cespiti come è voluta dalla legge medesima, cioè che al fabbricato si assegna un reddito locativo, e che

alla ricchezza mobile appartenga il reddito industriale.

E fu in seguito a quella discussione che si intese di definire nel Regolamento l'insorta questione. Ed infatti, tanto il Regolamento della tassa sui fabbricati, quanto il Regolamento della tassa sull'imposta mobiliare, si combinano perfettamente per spiegare questi criterî.

L'articolo 21 del Regolamento dell'imposta sui fabbricati dice:

« Quante volte il reddito dell'imposta fondiaria vada commisto con un reddito di ricchezza mobile, come si verifica nel caso di una stessa persona che possieda il fabbricato e vi eserciti un'industria, il dichiarante ne farà prudenzialmente la separazione. »

E l'articolo 54 del Regolamento sull'imposta mobiliare suona così:

« Coloro che esercitano in un fabbrica'o di loro proprietà una industria produttiva di reddito di ricchezza mobile, devono nella dichiarazione distinguere con prudenziale estimazione il reddito mobiliare dal reddito fondiario del fabbricato. »

Il Deputato Polsinelli voleva determinare le caratteristiche nella legge. Il suo ordine del giorno era questo:

« Le caratteristiche contenute in questo articolo 5° e nel 1° per designare gli opificî tassabili, vanno intese per i fabbricati, e non per le macchine che essi contengono. »

Questo emendamento non è stato accettato.

Ma tutte le dichiarazioni e del Ministro, e della Giunta, e dei Deputati di parte ministeriale hanno spiegata la legge nel senso come se fosse accettato l'emendamento Polsinelli, e così s'intese uniformarvi poi il Regolamento.

Il Deputato Allievi prima della votazione dell'emendamento disse:

« La legge intende le costruzioni assicurate alla riva, ciò che dà il carattere di quella specialità di molini a cui la legge stessa ha voluto riferirsi. Che se fossero invece, ripeto, vasti stabilimenti in cui si operasse in grande l'industria del tramutare il grano in farina, allora questi vasti fabbricati sarebbero soggetti all'imposta come tutti gli altri opificî, ma distinguendo nettamente il fabbricato dal meccanismo che si trova in esso collocato, e che

forma parte del capitale fisso dell'industria, non sottomesso quindi in alcun modo all'imposta dei fabbricati. »

E soggiungeva l'on. Possenti :

« È certo che il progetto di legge non ha voluto colpire le macchine, per esempio, degli opifici serici, cotonieri, dei lanifici, ecc. Ma intanto ha colpito sicuramente i molini con tutto il loro insieme, tanto dei canali d'acqua come degli interni meccanismi. »

Il Possenti insisteva però perchè la legge fosse più chiara ancora, ma non erano in questione che i mulini, e non i mulini moderni, americani, che possono essere anche lungi dalle rive, ma dei mulini adamitici, di legno, di quei 60,000 di cui il Ministro ha parlato anche alla Camera.

Pur troppo, noi non sappiamo fare cose semplici e chiare. Dopo aver detto nella legge: « saranno considerate come opifici tutte le costruzioni destinate all'industria e munite di meccanismi, » vien fuori un regolamento, il quale, allo scopo di spiegare la legge, dice: « sono considerate come opifici le costruzioni o porzioni di costruzioni destinate ad un'industria o manifattura esercitata specialmente per mezzo di meccanismi e di apparecchi inamovibili per necessaria infissione. »

Che non si abbia fatta più esplicita la legge, è una sventura. Francamente, nessuno ci può fare comprendere lo spirito della legge quale è stato accettato ultimamente dai Tribunali. Tutta la discussione del 1864 prova che non s'intendeva di tassare così gli opifici. E difatti vedete quanti anni sono passati avanti che questi inconvenienti si manifestassero.

L'argomento tornò in campo più vivo che mai alla Camera dei Deputati il 1° maggio 1877, discutendosi le presenti modificazioni. Ivi presero la parola vari Deputati, che perorarono nel senso mio. Mi duole dirlo, ma la situazione oggi parlamentariamente sembra diversa da quella che si trovava essere dopo il 1864, e dai regolamenti che intesero di interpretare la legge.

Dirò anzi che io sono rimasto assai impressionato dalla dichiarazione che alla Camera dei Deputati ha fatto l'onorevole Ministro delle Finanze. Egli disse: la questione è grave. Sono disposto a studiarla; vi prometto di studiarla;

ma intanto mi oppongo, perchè dimezzereste altrimenti la legge. Impossibile sarebbe di tassare i meccanismi in un'altra maniera. Non diminuiamo i redditi comunali. Sapete che i mulini sono 60 mila; vi sono i frantoj di olive, le officine di metalli e di vetri; gli opifici che servono alle fonderie, alle miniere, ai gazometri; le filature; e io devo regolarmi a senso della legge sui fabbricati e del Codice civile. Quanto si perderebbe io non lo so, ma so che esistono 6470 opifici in Italia.

A questo modo io dovrei dire che il Ministro delle Finanze del 1877 intende la legge diversamente dal Ministro del 1864.

L'onorevole Depretis, a cui ho parlato in questi giorni su questa materia, finì col dirmi: « si vollero i Tribunali, faccia la legge. » Ebbene, se tuttora esistono dei dubbj, non esiste un Parlamento per nulla. Quando si portano avanti simili criteri e simili fatti, credo che non sia impossibile di trovare un modo di rimettere le cose al loro posto. E creda pure l'on. Ministro delle Finanze che io non intendo che si defraudi l'Erario del giusto e del dovuto; io lodo la sua fermezza in fatto di esazione d'imposte, e gli dirò: siate pure severo guardiano del tesoro; ma se da questa legge lo stesso Ministro confessa che si attende 4 milioni, spero bene che non abbia fatto i conti sopra gettiti di quel genere che io combatto.

Oggi non si tratta ancora di molti opifici. Ma quando voleste assoggettarvi li 6470 a cui alluse il Ministro, allora potreste pensare di aumentare anche li 4 milioni, [ma finireste per trovarvi crudelmente ingannati, perchè il fisco diventa propriamente impossibile. Non si potrà più procedere innanzi, non si potrà più lavorare perchè le tasse divorano tutto e tutti.

Ora, il signor Ministro ha promesso di studiare la questione, ed io gli sono grato di quelle assicurazioni date nella Camera dei Deputati. Ma io ho dovuto riprendere l'argomento in Senato perchè dagli articoli 1°, 2° e 4° del progetto di legge in discussione, veggio che alla fine del corrente anno debbono essere notificati per mezzo dell'agente gli stabili che vanno soggetti a tassa; che pel febbraio 1878 debbono essere consegnate le schede, e che pel 1° gennaio 1879 debbe l'imposta attuarsi. Come ho detto fin da principio, a me parrebbe non debbariescir difficile il rimediare ai gravi

inconvenienti che il Senato ha udito, allorché il Ministro, con una circolare ai suoi agenti, spiegasse bene le caratteristiche delle due imposte, e questa dei fabbricati fosse interpretata in modo che « siano ritenuti, come meccanismi fissi di un opificio soggetto a tassa sui fabbricati, i motori idraulici e tutte le costruzioni relative alla forza motrice. » Si potrebbero fare alcune determinate eccezioni, per non sottrarre all'imposta alcuni edifici del genere dei molini a macina da grano dell'antico sistema.

Infatti il Ministro può trovare più modi per evitare ai contribuenti coteste liti e per assicurare al tempo stesso l'esatto adempimento della legge.

Io ho detto che non farò opposizione alcuna alla legge e spingo la mia cortesia fino a non presentare nessun ordine del giorno.

La Relazione dell'Ufficio Centrale termina dicendo che c'è una petizione degli industriali lombardi e che la raccomanda al Senato. Io credo buona cosa che questa petizione sia conosciuta dal Ministro; però questa petizione mi fa risovvenire che nell'altro ramo del Parlamento un Deputato ha detto che gl'industriali mandando innanzi le petizioni e confidando troppo su di esse mostrano di non essere profondi parlamentari. Io non dirò nulla di simile, ma mi affido di più al giusto e sano criterio dell'on. Depretis. — In verità sarebbe troppo crudele se dopo quello che ho esposto, l'on. Depretis dicesse di nuovo: *c'è la legge, andate avanti colla legge.*

Io credo che senza turbare la legge egli possa dare istruzioni agli agenti sull'interpretazione della legge medesima, interpretazione che non può essere diversa da quella che ho esposta al Senato con ragioni e con prove.

Io attendo la sua risposta. — Spero che la risposta sua sarà tale da non produrre alla vigilia della revisione della tassa sui fabbricati un profondo scoraggiamento negli industriali d'Italia.

Dopo di che io dovrò pregare il Senato di accordarmi ancora un poco di benevolenza per poter dire poche parole di più sulla questione industriale suscitata da questa discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Consiglio ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Si sono sollevate di-

nanzi al Senato due questioni assai gravi. L'una dall'onorevole Pepoli, intorno alle conseguenze, che sull'assetto finanziario ha recato l'aumento progressivo dei centesimi addizionali, l'altra dal Senatore Rossi, intorno a quella parte della legge con la quale sono tassati gli opifici.

Io debbo chiamare l'attenzione del Senato sopra l'indole speciale di questo progetto di legge e sulla sua portata. Questo progetto di legge non è una riforma radicale dell'imposta sui fabbricati, essa non è che una revisione dell'imposta stessa.

Ricorderò la genesi di questo progetto di legge.

Il Senato non ignora che la legge sull'imposta dei fabbricati attualmente vigente in Italia è figlia di un'altra legge, imitazione della legge francese, ma che ebbe vigore in forza di un atto legislativo del Parlamento subalpino. La legge del 1865 non è che una correzione della legge del 1851.

La natura di questa imposta ha del catasto e dell'imposta sulla rendita nel tempo stesso; non si fonda che fino ad un certo limite sulle medie che sono le basi che servono a determinare i redditi catastali, e non è pienamente conforme alle tasse sempre mutabili e rivedibili che colpiscono le rendite dei cittadini.

Ora, la legge del 1851 all'articolo 16, se ben ricordo, prescrive che le consegne dei redditi di un fabbricato che deve esser sottoposto alla tassa dovessero ogni triennio esser rivedute.

La legge del 1865 stabilì anch'essa questa revisione; ma provvede in tali termini da far dubitare se dovesse essere eseguita periodicamente dopo il primo quinquennio.

Questa lacuna nella legge del 1865 fu avvertita nell'altro ramo del Parlamento e sorse una discussione dopo la quale la Camera votava un ordine del giorno, sopra proposta della Commissione del bilancio, col quale s'invitava il Governo a presentare una legge entro l'anno 1866 colla quale si ordinasse una revisione dei redditi dei fabbricati. La legge attuale non è che l'esecuzione di quell'ordine del giorno della Camera, e per conseguenza doveva stare nei limiti che lo stesso ordine del giorno fissava al potere esecutivo.

In obbedienza di questo voto, noi appena venuti al potere, abbiamo avuto cura di nominare una Commissione composta di persone

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1877

competenti e dietro gli studi e le proposte della medesima presentammo il presente disegno di legge.

Le disposizioni di questo disegno di legge, voi stessi potete riconoscerlo, si limitano alle operazioni di una revisione; nessuna delle disposizioni sostanziali della legge attuale sui fabbricati viene toccata; dunque, Signori, se vogliamo fare una discussione utile di questo disegno di legge, col quale in sostanza non si ha di mira che di rettificare i redditi finora soggetti all'imposta, e di colpire quelli che finora andarono esenti e che non si possono colpire senza una revisione, se vogliamo che sia fatta questa giustizia, e sia ricondotta l'imposta ad una equa ripartizione andando a colpire quelli che ho chiamato i *contrabbandieri dell'imposta sui fabbricati*, parole gravi, ma di cui non mi pento, bisogna che la discussione sia limitata a questo progetto di legge e stia nei limiti nei quali il medesimo è stato concepito.

Perciò, o Signori, nell'altro ramo del Parlamento, io ho dichiarato che, pur conoscendo che ci sono molte gravi questioni che si possono mettere innanzi sulla bontà delle disposizioni della nostra legge sui fabbricati del 1865, legge che il Governo nel primo progetto presentato alla Camera, egli stesso riconosceva doversi correggere, inquantochè in un ultimo articolo era detto che nel 1880 sarebbe stato presentato un disegno di legge per una nuova imposta sui fabbricati sul sistema catastale, tuttavia se noi vogliamo rimanere in questo limite e non vogliamo entrare nel mare magno della riforma radicale di una imposta che frutta all'Erario nientemeno che 100 milioni, bisogna che la discussione non esca dai suoi giusti confini.

Se non che l'onorevole Rossi, e l'onorevole Pepoli usarono certamente del loro diritto sollevando in questa circostanza le questioni gravissime sulle quali si è aggirato il loro discorso.

Comincerò a rispondere all'ultimo oratore, cioè all'onorevole Senatore Rossi.

Noi nel nostro sistema tributario abbiamo una tassa, la fondiaria, quella che giustamente Napoleone I chiamava la tassa di riserva, sulla quale il Governo doveva fare assegnamento in caso di pubblico pericolo, come gli inglesi fanno assegnamento sulla tassa della rendita,

che fu chiamata un gigante che aiuta il paese in pace, e lo difende in caso di guerra.

Noi abbiamo entrambe queste due grandi tasse. La prima si divide in due parti, cioè nell'imposta sui terreni, e in quella sui fabbricati.

Ora era naturale, che le disposizioni della legge sui fabbricati, come quella della legge sui terreni, che entrambe colpiscono i beni immobili, si informassero alle disposizioni della legge civile. Perciò noi vediamo che nell'articolo 1, nel 3 e nel 5 della legge per l'imposta dei fabbricati del 1865, sono con poca differenza riprodotte le disposizioni del Codice civile che classifica e definisce i beni immobili.

La legge del 1865 distingue poi due categorie di fabbricati, ed a ciascuna categoria la legge fa uno speciale trattamento. Distingue cioè i fabbricati e gli opifici.

I fabbricati nel sistema della legge sono tassati in una data misura: il loro reddito netto diventa reddito imponibile o dirò meglio reddito veramente netto e tassabile, sotto la deduzione di una data somma per spese di riparazione.

La tassa sui fabbricati propriamente detti, colpisce il reddito netto sotto deduzione del 25 0/10 ossia di un quarto. Poi la legge sui fabbricati definisce gli opifici e dice chiaramente in che consistano, e per questi abbandonando la misura fissata per gli altri fabbricati stabili una deduzione diversa, e invece di un quarto, stabili per gli opifici come spesa presunta della loro riparazione e del loro mantenimento il 33 per cento, cioè il terzo.

La base poi su cui posa tutta questa tassa, o Signori, è il reddito locativo presunto; cosicchè quando mi si parla di bilanci commerciali, quando mi si parla di valore capitale del caseggiato e dell'opificio, tutto questo ragionamento esce dal sistema fissato dalla legge. La legge non contempla che il valore locativo.

Qualunque sia il sistema, sarà buono, sarà cattivo, ma la base è questa. Noi abbiamo invece alcuni catasti, per esempio l'antico catasto milanese che ottennetante lodi nel passato, il quale avea per base il valor capitale.

Ma, come dissi, la legge vigente colpisce il reddito locativo. Ora io domando a voi, Signori, se possa nascere dubbio intorno all'applicazione di questa tassa per ciò che riguarda gli opifici.

Io non leggerò gli articoli del Codice civile del Regno d'Italia che parvero così strani all'onorevole Senatore Rossi. E può darsi che sia così. Quando avremo riformato il nostro Codice, riformeremo i nostri giudizi, adoteremo una diversa giurisprudenza, quantunque io non possa credere che il Codice civile sia un lavoro legislativo che contenga errori tanto madornali da meritare una così solenne riprovazione come quella che ha pronunciato l'onorevole Rossi.

Ma l'articolo 5 della legge sui fabbricati non è esso chiarissimo? Per me non vi può essere alcun dubbio sulla sua interpretazione.

Esso dice:

« Saranno considerati come opifici tutte le costruzioni specialmente destinate all'industria e munite di meccanismi e di apparecchi fissi.

« Sono pure considerati come opifici i ponti soggetti a pedaggio, ed ogni specie di costruzione galleggiante assicurata a punti fissi del suolo. »

Ora, noi vediamo in queste parole così chiaramente definito in che consista l'opificio da eliminare qualsiasi dubbio. Che se voi escludete i macchinismi dal fabbricato che la legge ha definito come opificio, e che colpisce come tale in una speciale misura, l'opificio scompare, non è più un ente imponibile e la legge viene ad essere profondamente sconvolta. Ed è perciò, o Signori, che quando nell'altro ramo del Parlamento io sostenni che la legge del 1865, non perfetta, ma in vigore, se fosse interpretata nel modo suggerito dall'onorevole Rossi, che, cioè, gli opifici dovessero tassarsi, separando la tassazione delle macchine da quelle del fabbricato ed applicando alle macchine un'altra tassa diversa dalla tassa fondiaria sui fabbricati limitando poi l'applicazione della tassa fondiaria al solo fabbricato, e, come diceva l'onorevole Senatore Rossi, ai soli mattoni sovrapposti uno all'altro, questa categoria di enti imponibili sparirebbe intieramente.

Dico di più, che vi sarebbe un danno maggiore, perchè io non ho mai potuto concepire per quanto in tutto questo tempo ci abbia riflettuto, come si potrebbe attribuire una rendita al caseggiato eretto per un dato uso, per contenere determinate macchine, e servire a speciali funzioni industriali, quando lo si vo-

lesse considerare fatta astrazione da questa sua destinazione.

Certo che andrebbe perduto quasi interamente il suo valore locativo.

Io pure ho avuto qualche ingerenza nelle cose industriali, ebbi a dirigere, per esempio, una filatura di seta. Ora, il fabbricato era costruito in tal modo, anche la parte de' mattoni, con tali ambienti, con tali disposizioni, con tale adattamento, che volendo destinare ad altro uso questo edificio, poco o nulla se ne ricaverebbe; per modo che se dell'opificio non fate una cosa indivisibile colle macchine, se invece voi separate questi due enti, che sono i macchinismi e il fabbricato, voi non trovate più il valore locativo che sta nella disposizione della legge e che si vuol colpire colla tassa; è il caso di dire, con una modificazione, la frase biblica che cioè, la separazione delle macchine infisse, di quelle che il Codice civile dichiara immobili, da quelle che sono unite all'edificio e ne fanno parte inseparabile per servire all'uso industriale, questa separazione dal fabbricato non è possibile: *quod natura rerum conjunxit homo non separet*. La separazione sarebbe la dissoluzione della legge.

Io non dirò altro su questo punto fondamentale della questione: perchè spero ancora con una mia dichiarazione molto schietta di accontentare l'onorevole Senatore Rossi.

Prima però debbo ancora sottomettere al Senato alcune conseguenze pratiche sul sistema che si vorrebbe inaugurare.

Io ho indicato nell'altro ramo del Parlamento la importanza di questa questione, desumendola dal numero degli opifici. Non ho avuto il tempo, lo confesso (perchè non mi aspettava la discussione sulla riforma della legge del 1865) di allestire una statistica minuta e completa della tassa sui fabbricati applicata agli opifici separatamente.

Posso però assicurare l'onorevole Rossi che non si tratta di tre o quattro fabbriche industriali, si tratta di ben altra cosa; trattasi di migliaia di contribuenti e di redditi di grandissima rilevanza e la cui diminuzione con una diversa applicazione della tassa porterebbe delle conseguenze gravi tanto per l'Erario dello Stato che io devo difendere fino a che la legislazione non è cambiata, quanto nell'interesse dei comuni.

Le conseguenze ci condurrebbero a risultati contrari a quelli per cui si è allarmato l'onore. Senatore Pepoli, il quale vuole la diminuzione dei centesimi addizionali.

Se si adottasse un provvedimento pel quale i comuni fossero impediti di imporre i centesimi addizionali sulla tassa che riguarda gli opifici per la parte dei meccanismi i quali sarebbero sottoposti invece alla tassa ricchezza mobile, le conseguenze per le finanze ed i comuni sarebbero, o Signori, gravissime.

Del resto mi permetta il Senato che io sottoponga alla sua attenzione un po' di numeri.

Un reddito di 100 lire, paga d'imposta allo Stato lire 12 18. Supposto che i centesimi addizionali raddoppino la imposta dovuta all'Erario, e che quindi sopra 100 lire di reddito netto che si riducono a 75 lire d'imponibile si debba mettere una tassa di due volte l'imposta dovuta all'Erario compresi i decimi, si avrebbe un'imposta di lire 24 37 per ogni lire 100 di reddito netto.

Vediamo l'opificio. L'opificio che ha un reddito locativo di 100 lire di netto, è ridotto a lire 66 67 d'imponibile, e applicando la stessa aliquota, abbiamo una tassa dovuta all'Erario di lire 10 72.

Questa tassa non sarebbe eguale dappertutto: nelle grandi città, o almeno in alcune di esse, per esempio Napoli, non si arriva a questa aliquota. Vi sono però delle altre città invece dove è altissima; Bergamo tiene il primato.

Ma pigliamo la media generale delle tasse dovute all'Erario, alla provincia ed al comune la tassa sarebbe di lire 21 64. Che cosa si pagherebbe se questa stessa rendita si tassasse con la tassa di ricchezza mobile? Non si pagherebbe che lire 9 90 su 100 lire, cosicchè vi sarebbe una diminuzione immediata del 50 0/0. Ma si pagherebbero lire 9 90, se dovesse esser colpito il reddito intero, senza nessuna diminuzione per le spese di riparazione e manutenzione che pure dovrebbero calcolarsi.

Dunque a me pare, o Signori, che se vi è un punto nero come ha detto l'onorevole Senatore Rossi, questo punto nero non è nella legge attuale ma è nella legislazione e nella legge del 1865. Ora, dichiaro all'onorevole Rossi, che il Governo non ha mai presunto con questa legge di affrontare l'ardua impresa di cancellare tutti

i punti neri che ci sono nel nostro sistema tributario. Questo sarà benissimo uno dei punti neri che ci sono nelle nostre leggi.

Ma ce ne sono bene altri e forse assai più gravi di questo nei quali bisogna pure che si porti tutta l'attenzione del Governo. L'onorevole Senatore Rossi non sa darsi pace di alcune cause che i Tribunali hanno deciso a favore del fisco in onta al vecchio adagio: *Sub bono principe male fisci causa*.

Se non che, onorevole Senatore Rossi, io la pregherei a credere che codesta questione non è stata giudicata a favore del fisco in un solo caso, da un solo Tribunale, in una sola causa. Io ho qui a me dinanzi diverse decisioni delle Corti d'appello, e delle Corti supreme. Io crederei di abusare della pazienza del Senato leggendo il grosso volume di queste sentenze.

Ce n'è una, per esempio, della Corte d'appello di Aquila del 14 marzo 1872. La causa riguardava nientemeno che un opificio per la fabbricazione del gaz. Se c'è opificio industriale, in cui la parte fabbricata rappresenti una piccola cosa rispetto al meccanismo, mi pare che sia proprio un opificio di questo genere. Ebbene; la Corte d'appello di Aquila, sopra una causa mossa alle Finanze da una Società italiana dell'industria del gaz, avente sede a Milano, presieduta dal conte Felice Pallavicino, ha dichiarato che il reddito di quest'opificio era soggetto all'imposta sui fabbricati.

Non si contentarono i contendenti e portarono la causa avanti alla suprema Corte di cassazione di Roma, e questa suprema Corte con sentenza 16 giugno 1876 confermò pienamente la sentenza della Corte d'appello di Aquila, e se ben ricordo, ha condannato i ricorrenti nella perdita della somma depositata a titolo di multa, non che nelle spese da liquidarsi, salvo quella maggiore indennità che potesse di diritto alla parte controricorrente spettare.

Ma non basta: un'altra causa fu ventilata avanti la Corte di appello di Brescia, e quella Corte con sentenza dell'8 dicembre 1874 giudicò nello stesso modo. Infine la causa fu portata alla Corte di Cassazione di Torino, la quale pronunziò una sentenza nello stesso senso il 2 dicembre 1875.

Ora, tutte queste decisioni delle Corti di appello e delle Corti supreme stabiliscono per

Governo una giurisprudenza che può essere erronea, giacchè anche le Corti supreme sono fallibili, una giurisprudenza che può essere non accetta, non conforme agli interessi dell'industria, degna di essere corretta con una legge, ma, onorevole Rossi, vuole ella che il potere esecutivo con delle istruzioni agli agenti delle tasse, cioè agli impiegati da lui dipendenti, venga a mutare una giurisprudenza confermata dai giudizi delle Corti di appello e delle Corti supreme?

Io credo che il potere esecutivo se assecondasse il consiglio del Senatore Rossi si metterebbe sopra una cattiva via: non solo per la finanza, ma principalmente per i contribuenti. Bisogna lasciare illeso il diritto che la legge riserva ai contribuenti, di ricorrere ai Tribunali contro gli atti dell'agente delle tasse, e degli impiegati delle finanze. Se un'istruzione ministeriale desse un determinato indirizzo agli agenti in modo da mettere la sua opinione in contrasto con i giudizi pronunciati dai nostri supremi Tribunali, io credo che anche l'azione dei Tribunali tanto nell'interesse del fisco come nell'interesse dei contribuenti verrebbe lesa per questa indebita intromissione del potere esecutivo.

L'onorevole Senatore Rossi deve lasciare adunque il Governo nella posizione di diritto e di fatto nella quale è rimasto nell'altro ramo del Parlamento al chiudersi della discussione di questo progetto di legge. Che vuole egli? Che io forse contraddica alle opinioni emesse davanti alla Camera dei Deputati? Ma allora vi sarebbero taluni agenti delle tasse che si appoggierebbero alle dichiarazioni da me fatte alla Camera elettiva, e taluni altri che revocerebbero quelle fatte in Senato, ed io stesso non mi riconoscerei più, imperocchè non saprei quale delle opinioni far prevalere come capo del Governo, per cui ben vede l'onorevole Senatore Rossi come io proprio non possa accettare il suo consiglio.

Siccome però la condizione delle nostre industrie mi sta moltissimo a cuore, e siccome non credo poi che le nostre leggi tributarie siano perfette, così, come ho dichiarato nell'altra Camera, lo dichiaro pure al Senato, che io mi sono proposto di addivenire amministrativamente ad una specie d'inchiesta dalla quale risulti in che modo la legge del 1865 è appli-

cata agli opifici. La prima cosa che deve fare un Governo, se vuol aver leggi ponderate e buone, si è di conoscere i fatti, sapere in che modo si è precedentemente applicata una legge d'imposta, quali sono i vantaggi, quali i danni, sia sotto il punto di vista economico che finanziario.

Questa inchiesta amministrativa l'ho ordinata e farò in modo che sia compiuta al più presto possibile, e, compiuta che sia, non avrò nessuna difficoltà di comunicarne i risultati al Parlamento affinché vegga quali siano gli opifici stati tassati ed in qual misura, quali le osservazioni delle parti interessate e quali quelle degli agenti della finanza, quali le modificazioni che meritino d'essere introdotte nelle leggi vigenti.

Io spero dunque al riaprirsi della sessione parlamentare di poter fare questa comunicazione al Parlamento.

Al di là, onorevole Senatore Rossi, non posso impegnarmi.

E poichè l'onorevole Senatore Rossi ha parlato di quel che costa all'industria e di lentezza e di fatiche e di spesa l'ottenere una semplice concessione d'acqua; poichè ha parlato di quel che costa alle nostre industrie il suo macchinario che pure è un fattore principale e potente delle nostre produzioni; poichè ha parlato di ciò che la nostra industria deve pagare per tassa di ricchezza mobile, io assicuro l'onorevole Senatore Rossi che su tutti questi punti, se mi si proporranno delle facilitazioni, io non sarò alieno dall'accettarle entro i confini che le condizioni delle nostre finanze m'impongono.

Per esempio, sulla questione delle concessioni d'acqua, assicuro l'onorevole Senatore Rossi che viste le sue osservazioni studierò questa questione speciale, e lo assicuro anche a nome del mio Collega Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio che da noi si useranno tutte le facilitazioni possibili in favore delle nostre industrie affinché possano nel maggiore modo possibile utilizzare tutte le forze motrici.

Io credo che se finora si è fatto diversamente, si è commesso un errore, e credo che se più a lungo si perdurasse in questo sistema, l'errore diventerebbe una colpa.

Io non aggiungerò altro intorno alle osservazioni dell'onorevole Senatore Rossi perchè

altrimenti dovrei maggiormente addentrarmi nella questione, cosa della quale spero il Senato vorrà dispensarmi.

Vengo ora a rispondere alle osservazioni dell'onorevole Senatore Pepoli.

L'onorevole Senatore Pepoli indirizzò ripetutamente al Ministro delle Finanze i suoi inviti affinchè trovasse modo di impedire l'aumento dei centesimi addizionali e di frenare l'abuso delle rappresentanze comunali nel sovrapporre centesimi addizionali alle imposte fondiarie. L'onorevole Senatore Pepoli dichiarò che c'era una questione urgente da risolvere in questo eccesso dei centesimi addizionali, e mi domandò che cosa aveva fatto di quella splendida Relazione, che porta il nome riverito dell'egregio Senatore Pallieri, e perchè finora i progetti di quella Commissione non erano stati accettati.

Io dichiaro di aver esaminato la Relazione del Senatore Pallieri sulle tasse comunali e di averla apprezzata come un lavoro pregevolissimo e che certamente meritava tutta l'attenzione del Governo; ma io fin da quando rivolsi la parola ai miei elettori alla vigilia delle elezioni generali, ho dovuto dichiarare il *non omnes omnia possumus*.

Io dissi quali riforme avrei presentato ed ho schiettamente dichiarato agli elettori ed al paese che la questione delle tasse comunali non avrei potuto risolverla prontamente, perchè non mi sembrava ancora matura; e lo proverò con un fatto che certo verrà confermato dall'egregio Senatore Pallieri.

Quell'importante lavoro non è ancora compiuto, o Signori. Giacchè la Relazione di quella Commissione che si è occupata delle tasse comunali, fu dal suo egregio presidente, d'accordo col Ministro dell'Interno, comunicata a tutte le Deputazioni provinciali del Regno ed alle Giunte comunali delle più cospicue città. Tutte le risposte a questa comunicazione non sono ancora arrivate, ma il lavoro continua ed io assicuro l'onor. Senatore Pepoli che appena avremo il risultato di queste ultime indagini il Ministero non mancherà di mettersi al lavoro e di fare ogni possibile sforzo per concretare le riforme in un progetto di legge.

Io prego poi il Senatore Pepoli affinchè su questa difficile questione dei centesimi addizionali voglia anche un poco rimettersi alla mia

vecchia esperienza. Ben sa, l'onor. Pepoli, che l'aumento dei centesimi addizionali è avvenuto in grandissima parte indipendentemente dal potere esecutivo, e certo dall'attuale Ministero, ma fu la conseguenza inevitabile di atti del potere legislativo. Quando in forza di leggi votate dal Parlamento, voi caricate i comuni e le provincie di nuove spese obbligatorie, quando ai comuni ed alle provincie le leggi non lasciano altra entrata di qualche importanza fuor di quella dei centesimi addizionali alle imposte dirette, come potete accusare le rappresentanze dei comuni e della provincie, obbligate ad obbedire alla legge, di servirsi di quell'unico mezzo per pareggiare le entrate colle spese?

Ultimamente è stato inevitabile un aumento dei centesimi addizionali nell'interesse delle provincie per coprire la lacuna dei 15 centesimi della tassa sui fabbricati, loro dati in compenso dei centesimi addizionali sulla ricchezza mobile che furono avocati allo Stato. Ebbene, cessando questa entrata era indispensabile ricorrere ai centesimi addizionali.

Quale imposta si potrebbe mettere sopra i comuni agricoli senza che questa fosse un'imposta fondiaria? Un'imposta sul bestiame, sulle produzioni agrarie? Ma queste imposte si convertirebbero in aumento di tassa fondiaria.

Un'imposta sulla famiglia? ma le famiglie sono tutte agricole e sarà sempre una tassa fondiaria. Poi senza i centesimi addizionali elevati ad una misura che pure in molti casi è eccessiva, finchè non riescirete a diminuire le spese a cui sono dalla legge obbligati, non troverete modo di diminuire sensibilmente i centesimi addizionali che devono sovrapporre alle imposte dirette.

L'onorevole Senatore Pepoli ha fatto molti confronti con altri Stati e soprattutto colla Francia e metteva in luce come sia mite l'imposta fondiaria in Francia comparata alla nostra. È vero, l'imposta fondiaria in Italia è molto più grave di quella che sia in Francia. Ma bisogna poi esaminare più largamente la questione perchè se si fa il confronto della tassa fondiaria dei terreni e dei fabbricati quale è in Italia e che ammonta a un dipresso a 320 o 330 milioni compresa l'imposta che si percepisce nell'interesse dei comuni e delle provincie, mentre in Francia non trovate che 340

o 350 milioni, è evidente che la tassa fondiaria è più grave in Italia di quello che sia in Francia.

Ma se voi, o Signori, esaminate il complesso delle imposte dirette dei due paesi, voi trovate che la sproporzione diminuisce di molto. Infatti noi vediamo elevarsi le nostre imposte dirette, fondiaria, fabbricati e di ricchezza mobile a poco più di 500 milioni.

A che ammontano le imposte dirette in Francia, che, come sapete, si compongono dell'imposta fondiaria, terreni e fabbricati, della personale e mobiliare, porte e finestre, e patenti? Oltrepassa i 700 milioni. E se voi fate il rapporto di queste somme colla popolazione dei due paesi voi trovate che la differenza non è grande.

Ben è vero che la ricchezza dei due paesi è diversa, ma pure voi vedete che 700 milioni di imposte dirette sulla Francia, di cui 392 si percepiscono nell'interesse dello Stato e quasi altrettanto nell'interesse dei comuni e dei dipartimenti....

Senatore GADDA, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO..... la differenza nei due paesi è piccola, e solo può divenire assai grave se si tien conto della diversa produzione e della ricchezza dei due paesi.

A questo punto io ammetterò che ci sia una disparità come l'ha sostenuto l'onor. Senatore Pepoli.

Del resto l'onor. Senatore Pepoli invitava il Ministro delle Finanze a metter freno alle esorbitanze delle spese comunali.

Ma, onorevole Senatore Pepoli, il Ministro delle Finanze non ha nessun mezzo legale per frenare i comuni. Abbiamo la legge comunale e provinciale che dice chiaro e netto che a difetto di altre imposte e di altri cespiti d'entrata i comuni possono e debbono ricorrere per provvedere alle loro spese ai centesimi addizionali.

Dunque bisognerebbe cominciare da una radicale riforma della legge comunale e provinciale che regola la costituzione dei nostri comuni e delle nostre provincie.

Certo, il Ministro delle Finanze può esercitare la sua influenza come parte di un Gabinetto insistendo presso il suo Collega dell'Interno, affinchè i comuni frenassero le loro spese, se mai gli risultasse che le diverse autorità

amministrative non eseguirono la legge a dovere; ma questo non gli risulta, ed egli deve credere che le leggi sieno osservate.

Venendo all'ultimo punto trattato dall'onorevole Senatore Pepoli, cioè alla sua proposta perchè la Società promotrice degli interessi economici di Roma ottenga quello che desidera, cioè che i comuni sieno autorizzati a dispensare dal pagamento dei centesimi addizionali i fabbricati nuovi, per un certo numero d'anni, io dirò il mio avviso.

L'onorevole Senatore Pepoli dice: qui non ci ha interesse lo Stato. Ma lo Stato è sempre interessato, onorevole Pepoli, anche nel buon assetto delle finanze dei comuni.

Ma, come potrebbe il Governo mettersi su questa via? Dacchè è costituito il Regno d'Italia, tutte le disposizioni delle nostre leggi tributarie intesero ad abolire tutti gli antichi privilegi, tutte le vecchie esenzioni. Moltissime delle città d'Italia godevano per una parte dei loro caseggiati di queste esenzioni. Torino, per esempio, per un certo numero di anni, godeva l'esenzione della tassa per una parte dei suoi fabbricati; così Roma, così Bari.

Tutto questo fu rievocato dalle nuove leggi; ed ora si vorrebbe ricominciare con nuove esenzioni? ma, una volta entrati in questo sistema, ove ci fermeremo? Ed una volta che si fosse concessa, senza danno apparente dell'Erario, questa facoltà ai comuni, ma in che modo il legislatore potrebbe impedire che la stessa esenzione, per un interesse non meno importante, non fosse anche domandata e sarebbe difficilmente rifiutata, nell'interesse dello Stato? Tuttavia io ammetterò che questa quistione importante della fabbricazione in Roma meriti di essere studiata.

Io, a dire il vero, ho dovuto occuparmi per ragioni di ufficio di questi argomenti ed ebbi vive istanze perchè fosse concessa l'esenzione a nuovi fabbricati dell'imposta dovuta all'Erario: ma non mi fu mai fatto prima di oggi una proposta per autorizzare il comune a dispensare i possessori dei nuovi caseggiati della sovrainposta; tuttavia questa è questione che può essere ristudiata.

Ed io non ho difficoltà a dichiarare all'on. Senatore Pepoli che mi propongo di esaminare la sua proposta e quando sia il caso gli farò conoscere i risultati de' miei studi.

Io mi riassumo, o Signori, e prego gli onorevoli Senatori che hanno preso parte a questa discussione di voler ritenere che la natura del provvedimento legislativo che oggi è sottoposto al Senato consiste essenzialmente in una revisione della rendita imponibile dei fabbricati in base alla legge esistente anzichè in una innovazione o in una modificazione delle disposizioni che si contengono nella legge attuale e che ne formano parte sostanziale.

Mi spiace, benchè non sia mancata in me la buona volontà, di non avere soddisfatto al loro desiderio, ma prego gli onorevoli Senatori a ritenere che io non posso abbandonare la via sulla quale mi sono messo perchè, facendo di più, crederei di offendere gl'interessi che mi sono affidati.

In fatto di legge d'imposta, o Signori, basta una piccola parte che venga toccata del loro assetto, basta offendere un organo di questa macchina delicata perchè le conseguenze possano essere gravissime e in qualche caso irrimediabili a danno delle finanze.

Io spero che il Senato vorrà tener conto di queste mie osservazioni e vorrà votare la proposta di legge che ho avuto l'onore di presentare.

Senatore GADDA, *Relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA, *Relatore*. Io spero con poche parole di poter far conoscere al Senato qual sia stato l'apprezzamento dell'Ufficio Centrale specialmente in questa importante questione sugli opifici che ha sollevato il nostro onorevole Collega Rossi. L'Ufficio è caduto d'accordo nel credere opportuno di lasciare tale questione impregiudicata; non solo per la ragione accennata dall'onor. sig. Presidente del Consiglio, cioè che qui si tratta semplicemente di un progetto di legge, che mira alla revisione dell'imposta sui fabbricati, senza portare modificazione alla legge esistente. Ciò è perfettamente vero, ma non pertanto si avrebbe potuto cogliere l'opportunità di questa revisione per apportarvi anche quelle modificazioni od aggiunte che l'esperienza avesse fatto conoscere necessarie od utili, e tanto più poi quando si fosse trattato di correggere qualche errore.

L'Ufficio Centrale è stato mosso ad accogliere il partito di lasciare la questione degli opifici impregiudicata perchè non era possibile

praticamente addivenire ora ad una soluzione e qualunque discussione non avrebbe potuto che pregiudicarla. Infatti dinanzi all'altro ramo del Parlamento si è già sollevata questa discussione, e si è concluso di lasciarla impregiudicata e di attendere gli studi che il Ministro si è impegnato di fare. Ciò posto attendiamo questi studi. Accomodarsi a tale sospensione è cosa quasi doverosa dal momento che il Ministro, riconoscendo che la questione era grave in sé e meritava di essere studiata, soggiungeva che non era in misura di valutare le conseguenze finanziarie che avrebbe prodotto l'accettazione di una proposta che stralciasse le macchine nella valutazione dell'opificio. Dunque dinanzi a questa dichiarazione, e dinanzi al dubbio emesso dall'onor. Ministro delle Finanze di sconvolgere i bilanci delle amministrazioni comunali, le quali desumono uno dei loro cespiti principali di rendita dalla sovraimposta alla tassa dei fabbricati, doveva naturalmente attendersi l'esito di questi studi.

Il fare però questo studio ammette già che sopra questo grave argomento il Parlamento dovrà ritornare e dovrà pronunciare la sua parola definitiva.

Io non divido l'opinione dell'onorevole Presidente del Consiglio nel merito della questione perchè ritengo che effettivamente la macchina non si possa ritenere compresa nella tassazione dell'opificio.

L'opificio è il fabbricato destinato a ricovere la macchina, come la casa è il fabbricato destinato agli abitatori.

La macchina è parte integrale dell'industria, non è parte integrale del fabbricato. Questo è anche il significato dato da insigni uomini di lettere e da dizionari, perchè fabbrica indica effettivamente costruzione muraria.

L'interpretazione naturale, quella che accetta il significato letterale delle parole, esclude la macchina dovendo tassare il fabbricato. Ed infatti abbiamo avuto una pratica costante delle agenzie, le quali non compresero nella tassazione degli opifici le macchine.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma non è così, onorevole Gadda.

Senatore GADDA, *Relatore*. Più tardi alcuni agenti nello zelo di accrescere l'entrata, zelo lodevole, ma che qualche volta può produrre degli errori, compresero l'uso della macchina

nel determinare la rendita dell'opificio. Da ciò le liti innanzi ai Tribunali.

La giurisprudenza giudiziaria fu contraria ai possessori di opifici.

I Tribunali ritennero doversi applicare rigorosamente la disposizione del Codice civile del Particolo 414, per la quale i mobili infissi sono da ritenersi come immobili per destinazione.

È questa una finzione del diritto accolta in ogni Codice civile per determinare i rapporti dei privati. E non deve credere l'onorevole Presidente del Consiglio che si voglia contraddire o combattere questa massima opportuna e giusta del diritto comune. Solo diciamo che non si può applicarla ad una legge di finanza per determinare l'obbligo di un'imposta.

Tale non poteva essere, e non era, a nostro avviso, lo spirito della legge 26 gennaio 1865.

A fronte ora dei giudicati dei Tribunali, poteva essere opportuno di chiarire ora la cosa con una disposizione speciale, e lo si sarebbe fatto volentieri se l'onorevole Ministro avesse potuto aderirvi. Già abbiamo esposte le ragioni per le quali l'Ufficio Centrale ha dovuto oggi credere opportuno di non pregiudicare la questione.

E l'Ufficio Centrale non avrebbe neppure sollevata la questione, e si sarebbe accontentato della dichiarazione del Ministro di tenerla impregiudicata, se il nostro onorevole Collega non avesse pensato di svolgerla e provocare delle dichiarazioni per parte dell'onorevole Presidente del Consiglio, che ci hanno obbligato a soggiungere queste poche nostre considerazioni.

Ad ogni modo, giacchè l'onorevole Presidente del Consiglio ha concluso assicurando il Senato che la questione verrà studiata, che verranno raccolti tutti i dati positivi per portare davanti al Parlamento la questione coi fatti che la chiariscano e che misurino le conseguenze finanziarie di una piuttostochè dell'altra interpretazione della legge, noi dobbiamo ripetere che accettiamo ben di buon grado le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, e siamo sicuri che avranno un esito completo e sollecito.

Ora, mi corre l'obbligo di dire una parola intorno ad una petizione che è stata fatta per parte degli industriali lombardi e che si riferisce al medesimo argomento degli opifici.

Gli industriali lombardi in tale petizione che venne distribuita ai Senatori, espongono le ragioni per le quali credono non doversi comprendere nella tassazione l'uso delle macchine. L'Ufficio Centrale concludeva che tale petizione venga passata al Ministero con raccomandazione, e speriamo che l'onorevole signor Ministro delle Finanze accetterà questa proposta.

Nell'occasione che si dovranno compiere gli studi promessi intorno a questo argomento, la petizione degli industriali lombardi potrà essere tenuta presente per quella considerazione che meritano le cose ivi esposte.

Devo ora aggiungere una parola all'onorevole Collega Pepoli che ha domandato se era stata presentata al Senato una petizione del Circolo economico di Roma che raccomandava di esonerare dall'imposta per un tempo fisso le case operaie non per la quota parte governativa ma bensì per quella che spetterebbe al comune.

Questa petizione non è arrivata all'Ufficio Centrale e quindi non possiamo pronunciare alcun giudizio. Del resto, in merito ha già risposto l'onorevole Ministro.

Vi sono qui altre due petizioni, ma siccome queste si riferiscono a questioni di esenzione, forse sarebbe regolare il parlarne, quando verremo all'articolo delle esenzioni.

Ma poichè ho la parola preferisco dirne subito il nostro giudizio, per semplificare la discussione trattandosi di questioni molto semplici.

Una petizione è della città di Sondrio, nella quale alcuni proprietari di case domandano che nelle deduzioni da farsi anzichè attenersi al quarto che la legge stabilisce per tutti i fabbricati, voglia anche dedursi la tassa del comprensorio per la difesa del torrente Malero.

L'Ufficio Centrale per quanto possa sembrare equa una tale domanda, non vi può aderire. La legge non può che avere criteri generali e norme generali. Non possiamo entrare in queste questioni di fatti particolari. Che se effettivamente vi sono spese straordinarie a carico de' fabbricati situati in determinate località, questa circostanza influisce sul valore di quei fabbricati e quindi il maggior peso si deduce nelle contrattazioni. Ad ogni modo le questioni speciali a cui può dar luogo l'applicazione della legge è forza lasciarle ai Tribunali.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1877

Un'altra petizione venne presentata dal comune di Porto San Giorgio, corredata di una deliberazione di quel Consiglio comunale. In questa si domanderebbe che le case (che ivi si vede saranno in qualche abbondanza) le quali non danno un reddito superiore alle 100 lire e che appartengono a povere persone abbiano ad esser esenti, come si esime nell'imposta di ricchezza mobile la quota minima.

Ma anche questa petizione non si può accettare. Qui non si tratta di un'imposta che si riferisca a persone, si tratta di una imposta reale che colpisce gli stabili. Non si può fare distinzione fra stabili che appartengono a persone ricche, e quelli che appartengono a persone povere. Per cui l'Ufficio Centrale non può (mentre adempie l'obbligo di riferire anche su questa petizione) proporre l'accettazione.

Quanto alla questione relativa alle multe sollevata dall'onor. Senatore Pepoli, credo che l'onor. Presidente del Consiglio non avrà difficoltà di rispondere quale sia l'intenzione del Governo.

Finalmente in relazione alle raccomandazioni dello stesso Senatore, onde i comuni non abusino nella sovraimposta, si riferiscono queste piuttosto ad altre leggi, perchè non è nella legge attuale che si deve provvedere ad impedire simili abusi dei comuni, che pur troppo in molti casi si devono riconoscere sussistenti.

Bisogna però in questo argomento riflettere che nella maggior parte de' casi, come già accennava l'onorevole Presidente del Consiglio, è la quantità degli oneri che stanno a carico de' comuni che li obbliga a sovrimporre più di quel che potrebbe sembrare ragionevole. E in alcuni comuni gli altri cespiti sono assolutamente tenui, ed è impossibile che adempiano agli obblighi che loro impone la legge se non eccedono nella sovrimposta. Del resto la difesa da questo abuso sta nella azione della Deputazione provinciale. Anche qui però vi ha un altro vizio della Legge Comunale, a cui mi pare accennava anche l'on. Pepoli. La Deputazione provinciale, che fa parte del Consiglio provinciale da cui è nominata, è la prima a usare della sovraimposta; e quindi ha interesse, dirò così, nella questione, mentre per un altro lato deve esercitare una tutela a quei comuni, ai quali essa ha sottratto una parte della rendita più vitale. Onde spesso accade che l'ec-

cesso già commesso dalla provincia obbliga i comuni ad eccedere nella sovraimposta e le Deputazioni sono disarmate ad opporsi a quello che è un fatto del Consiglio provinciale.

Ma queste sono tutte considerazioni che vanno fuori della legge attuale; per cui io non ho altro a soggiungere; e dopo queste brevi osservazioni raccomando al Senato di approvare il progetto nella sua integrità.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Risponderò brevisime parole all'onorevole Relatore.

Quanto alla petizione che egli intende di inviare al Ministero, io non ho difficoltà di riceverne la comunicazione; ma sia ben chiaro il senso, secondo il quale il Ministero riceve questa comunicazione.

La petizione fa delle osservazioni sulla nostra legislazione sui caseggiati; il Ministero vedrà qual conto debba fare di queste osservazioni nello studio delle riforme ulteriori delle leggi vigenti che regolano l'imposta sui fabbricati, ma non l'accetta nel senso di modificare l'applicazione di questa legge che stiamo discutendo.

Senatore GADDA, *Relatore*. La questione resta impregiudicata.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma non resta impregiudicata per me. Io ho manifestata la mia opinione; ho detto quale è la giurisprudenza attuale, che io non intendo di variarla nell'applicazione della tassa. Se la giurisprudenza varierà, io m'inchinerò dinanzi ai giudicati dei Tribunali; ma non intendo di turbare menomamente lo stato di fatto nel quale si è posto il Governo.

Riguardo poi all'osservazione fatta dall'onorevole Relatore, il quale ci disse che anche il diritto di uso e di abitazione, quantunque diritto reale, va soggetto all'imposta di ricchezza mobile, io credo che egli versi in grandissimo errore. Non può il diritto d'uso e d'abitazione esser soggetto alla tassa di ricchezza mobile; sarebbe una violazione dell'art. 527 del Codice civile. Il diritto d'uso e d'abitazione è pareggiato, sotto il punto di vista dell'imposta sulle case, all'usufrutto. L'articolo 527 del Codice civile è talmente chiaro, che non ci può essere agente delle tasse, per quanto poco esperto, che non vegga non potersi tassare colla tassa di ric-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1877

chezza mobile un cittadino, il quale sia al possesso di una casa in forza del diritto reale di uso ed abitazione. Ed infatti, ecco come si esprime l'articolo 527 del Codice civile:

« Se chi ha l'uso di un fondo, ne raccoglie tutti i frutti, o se chi ha il diritto di abitazione, occupa tutta la casa, soggiace alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie ed al pagamento dei tributi, come l'usufruttuario; » per cui, come ben si vede, questo diritto reale è colpito dall'imposta fondiaria e non da quella di ricchezza mobile.

Forse l'opinione dell'onorevole Senatore Gadda è derivata da un equivoco nato da un caso ben diverso.

Accade che un impiegato di un'amministrazione qualsiasi riceve il suo assegno o stipendio, per una parte sotto forma di vero stipendio in numerario, per una parte in derrate in natura, che costituiscono sempre un reddito tassabile, e per un'altra parte sotto forma di alloggio concesso dall'amministrazione, il quale alloggio fa parte dei corrispettivi dell'opera sua. In questo caso certamente non si tratta più di diritto reale d'uso o d'abitazione, ed allora è giusto che questa parte di stipendio, corrisposta sotto forma di alloggio, sia assoggettata alla tassa di ricchezza mobile.

Riguardo all'altra petizione, poichè l'onorevole Senatore Gadda non ha fatta proposta di mandarla al Ministero, io non ho nulla a dire. Osserverò solo di passaggio che, se si accettassero anche solamente in parte i principî emessi in quella petizione, tutta la legge d'imposta sarebbe sconvolta, e le esenzioni non avrebbero più limite, imperocchè tutte le città potrebbero vantare particolari circostanze degne di riguardo, sia per le inondazioni cui possono essere esposte, sia pei quartieri più lontani dal centro o posti ai confini estremi degli abitati, o per altre eventualità, per cui sarebbe mestieri cambiare interamente l'assetto dell'imposta sui fabbricati.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. L'onorevole Presidente del Consiglio si è doluto con parole molto cortesi tanto dell'onorevole Senatore Rossi quanto di me perchè abbiamo osato oggi, nella discussione di questo progetto di legge, suggerire delle modificazioni.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.... Non è vero.

Senatore PEPOLI G. Mentre si tratta semplicemente di una revisione generale delle quote; se tale era il suo intendimento, onorevole Depretis, allora Ella non doveva porre per titolo a questa legge: Modificazione alla legge d'imposta sui fabbricati.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.... Modificazioni solo nella parte necessaria alla revisione.

Senatore PEPOLI G. Se abbiamo adunque parlato di modificazioni o di riforme eravamo autorizzati a farlo dal titolo medesimo della legge oggi in esame.

Io poi farò osservare all'onorevole Depretis che io non ho proposto nessuna modificazione, nessuna riforma; ho fatto delle semplici raccomandazioni intorno al futuro riordinamento di questa tassa. Ho anzi francamente dichiarato che non provavo meraviglia che l'onorevole Depretis non potesse appagare quegli onesti e generosi desideri che ho avuto l'onore di esprimere in nome della Società per gli interessi economici di Roma.

So anch'io che il sistema finanziario dello Stato è un mosaico, e che toccandone una pietra si scompone tutto, ma io non volevo toccare nessuna pietra, volevo anzi rinforzarne la coesione.

L'onorevole Depretis attribuisce il disordine delle finanze municipali alle passate amministrazioni; convengo con lui che furono ai Municipî attribuite molte spese che non avevano nè indole nè carattere municipale, ma non posso convenire che la colpa dei disordini di molti fra essi sia attribuibile interamente al fatto da lui indicato.

Indipendentemente dalle spese obbligatorie i Municipî hanno aggravato con delle spese inconsulte e di lusso le condizioni dei loro bilanci e questa verità è talmente nota a tutti che ho citato l'autorità non contrastata del direttore generale delle imposte che innalza un grido d'allarme e dice risolutamente ai Ministri: Badate, se non ponete un freno alle facoltà di sovrapporre, farete correre un gravissimo pericolo indirettamente anche alle finanze dello Stato.

So benissimo che l'onorevole Depretis non può richiamare all'osservanza della legge le Deputazioni provinciali ed i comuni, ma so benissimo che l'onorevole Depretis è Presidente del Consiglio, e che quindi egli esercita una

debita influenza sui propri Colleghi, e se io ho indirizzato a lui oggi la parola è stato perchè al banco dei Ministri non era seduto il Ministro dell'Interno. Prego anzi il Ministro delle Finanze a rammentarsi che l'ho esortato vivamente a richiamare l'attenzione del suo Collega dell'Interno sopra le gravi conseguenze che dalla violazione continua della legge del 14 giugno 1874 potrebbero derivare ai contribuenti.

Se il Governo non ha volontà e forza sufficiente per far osservare quella legge, onorevole Depretis, era assai meglio il non pubblicarla. Non credo dunque di domandare nè cosa soverchia, nè cosa ingiusta esigendo che il Governo faccia, anche nell'interesse dell'Erario medesimo, rispettarla. I miei voti sono, ognun vede, molto modesti e sono ispirati ad un sentimento di considerazione e di rispetto anche verso l'attuale Ministero, la di cui autorità non può che aumentare fuori e dentro il Parlamento, se egli sarà vigile e severo custode della legge.

Mi perdonerà il Senato se io non credo opportuno di trattare minutamente la questione se l'imposta sia più grave in Francia od in Italia. Mantengo la mia asserzione in tutta la sua pienezza. Ammetto che la totalità delle imposte dirette in Francia ascenda a 692 milioni, ammetto che in Italia non s'innalzi che a 513 milioni, e che per ciò? L'onorevole Depretis dimentica che il suolo francese misura circa 500,000 chilometri quadrati e l'italiano non giunge a 300,000, dimentica che la popolazione francese ascende a 37,000,000, l'italiana a 26 milioni, dimentica infine che la produzione in Francia è quattro volte superiore alla produzione d'Italia.

Consideri tutto questo e vedrà se la differenza è enorme come ho asserito e torno ad asserire senza timore di essere smentito. L'imposta francese essendo lievissima ha fatto sì che quel paese abbia potuto prosperare, ed il legislatore francese è sempre stato fermo nel proposito di mantenere un giusto limite nei centesimi addizionali.

E poichè ho la parola, mi permetta l'onorevole Presidente del Consiglio, mi permetta il Senato, di dire brevi parole sulla gravissima questione sollevata dall'onorevole Senatore Rossi.

M'inchino alla decisione dei Tribunali. Io recisamente sono fra quelli che hanno sempre

desiderato e desiderano che le contestazioni tra il fisco ed il contribuente sieno rimesse al giudizio dei magistrati; ma ciò non m'impedisce di constatare le misere condizioni in cui le differenti imposte hanno ridotte le nostre industrie.

Citerò alcune cifre eloquenti, pubblicate recentemente dall'illustre professore Boccardo, e che constataano che una filanda di cotone paga in Italia 16,000 lire d'imposta, mentre in Francia una di eguale potenza ne paga 3000; differenza enorme, che ci dimostra come noi andiamo facendo della protezione in senso inverso. L'onorevole Rossi ci ha detto: ma è impossibile che possiate far pagare ai fabbricanti un'imposta anche per le macchine. L'onorevole Depretis ha replicato: ma è impossibile che voi possiate costringere il Ministro delle Finanze a fare cosa che sia disforme al giudicato dei Tribunali. Ma, o Signori, vi è un'altra cosa impossibile, ed è questa, che una stessa materia imponibile sia soggetta due volte alla medesima tassa. Ora, la questione è molto semplicè; quando si tassa la ricchezza mobile, si difalca l'importo di questa tassa?

MINISTRO DELLE FINANZE. Sicuro.

Senatore PEPOLI G. Se la tassa sui fabbricati nella sua interezza è difalcata, la questione è risolta. Ma io però ne dubito alquanto, e mi riserbo di esaminare la questione quando verranno in discussione le riforme, che l'onorevole Presidente del Consiglio ha già proposte all'altro ramo del Parlamento, intorno alla tassa di ricchezza mobile. Sarà il caso allora di studiare se il Senato e la Camera dei Deputati non debbano col loro voto intervenire a chiarire questa questione, onde sia eliminato perfino il sospetto che la stessa materia imponibile sia in Italia tassata due volte.

Detto ciò, non ho nulla da aggiungere, in fuori che di ringraziare l'onorevole Ministro delle tante dichiarazioni che ha fatte di voler studiare attentamente la proposta della Società degli interessi economici di Roma, di esonerare dai centesimi addizionali i nuovi fabbricati ed in ispecial modo le case dei poveri, e lo ringrazio di averla dichiarata meritevole di un serio esame.

E a scanso d'ogni ulteriore equivoco, lo esorto nuovamente a pregare in mio nome l'onorevole suo Collega il Ministro dell'Interno, a spendere

un poco della sua energia, perchè la legge del 14 giugno 1874 diventi una verità, e non continui a coprire gli abusi e gli arbitrî delle Deputazioni provinciali e dei Consigli comunali.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. L'onorevole Ministro ripose che la controversia parte dal 1865 e che non ci era legame alcuno colla legge presente, ma mi è forza rispondergli che gli è appunto perchè si fuorviò d'allora in poi nella interpretazione della legge che io ho dovuto parlare.

È un fatto che questa questione si è fatta grave solamente negli ultimi tempi.

L'onorevole Ministro nominò i contrabbandieri dell'imposta sui fabbricati, io mi tengo sicuro però che egli non intese di fare allusione alcuna agli industriali.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Tutt'altro.

ROSSI A. Ne sono sicuro. La questione non è di toccare nè menomare per nulla le imposte dirette, ma è che col nostro sistema finanziario noi si procede con le imposte indirette, noi andiamo avanti colpendo il lavoro in ogni maniera.

Qui si venne complicando a torto il concetto del valore locativo del fabbricato. Altro è l'attitudine di una fabbrica, altro è l'industria che si esercita in quella. Se noi volessimo spingere questi criterî agli edifizî in genere, noi troveremo che una metà delle case della città che hanno una bottega con ivi infissi un fornello, un mantice, una officina, un forno, dovrebbero essere considerate come opificî di piccole industrie, dacchè come opificî si considerano tutte le *costruzioni destinate specialmente all'industria e munite di meccanismi fissi.*

Ora, non è esatto il dire che si deduca l'aliquota della tassa sui fabbricati, nella tassa di ricchezza mobile. Quella deduzione è infinitesimale e potrei citarvi un fatti-specie, se non temessi di abusare del tempo; colla tassazione che dissi si paga propriamente due volte; le macchine pagano due volte.

E quanto al fatto che il Ministro ha portato di un gazometro, vi sono alcuni giudizi che come in questo caso ponno essere giusti, perchè un fabbricato per gazometro non può applicarsi ad altri usi, e il fabbricato stesso è il gazometro. Io non ho criticato il Codice civile, ho letto l'art. 414 che si riferisce agli infissi di una casa

civile e che non credevo e non credo che si possa adattare ad un opificio industriale.

Del resto, io non dirò del Codice civile, come l'oratore che mi precedette, che esso non è applicabile in rapporti finanziari; ma questo io dirò, che il Codice civile spesso si trova in contraddizione con il diritto economico, e dicendo questo dico presso a poco quello che ha detto un illustre mio omonimo, Pellegrino Rossi.

Ho udito una certa teoria dal signor Ministro che io non accetterei senza grandi riserve. È una teoria che in applicazioni come questa sarebbe disastrosa.

Meglio capisco il signor Ministro là dove ha detto che non vuole contraddirsi con quanto ha dichiarato alla Camera dei Deputati.

E mi resta a confidare nella giustizia della causa, e nei risultati di quell'inchiesta che egli disse di voler fare, anzi di aver già incominciata. E lo ringrazio poi per quanto soggiunse di voler venir incontro all'industrie con quelle altre agevolezze cui ho accennato.

Intanto, come mi sono riservato la parola e malgrado che ci avviciniamo all'ora della fine della seduta, io vorrei trattenere pochi minuti il Senato appunto sulla questione industriale che oggi si è sollevata a proposito di questa legge, portandola un istante alcun poco più alta che non sia un regolamento d'imposta.

Il Parlamento sarà in breve chiuso e noi torneremo alle nostre case mentre nel frattempo si trattano a Parigi le sorti degli interessi economici del nostro paese.

Dalla fermezza che verrà posta dal Ministero a difendere i nostri interessi, da un retto e giusto apprezzamento degli interessi medesimi dipenderà l'aver o un decennio di prosperità economica, morale, e dirò anche sociale, oppure un decennio come quello che è trascorso di anemia economica.

Mi affretto di dichiarare al Senato che non commetterò indiscrezione alcuna, non domanderò nulla; mi piace anzi, e mi rallegro di poter rendere giustizia all'onorevole signor Presidente del Consiglio, il quale, ogni qual volta si è compiaciuto di frattenermi sulle industrie nazionali e di chiedermi informazioni, ho sempre trovato in lui uno spirito giusto, liberale e conforme tanto alle dichiarazioni che ha fatto

in Parlamento, come alle dichiarazioni che ha fatto in pubblico.

Ciò detto, io non posso a meno di dichiarare al Senato che in Italia il lavoro è oppresso, non si svolge, non si può svolgere, è in istato di marasmo.

La massima parte degli opifici hanno ridotto il loro lavoro, quantunque eccesso di produzione in Italia non ci sia ora, e si possa dire che non ci è stato mai, noi siamo divenuti solidali invece e partecipi degli eccessi e delle speculazioni dell'estero. Taluni opifici sono pressochè chiusi.

Anche le notizie che ricevei dall'Alta Italia questa mattina sono sconfortanti.

L'istessa Società che io dirigo ha dimessi 300 telai. In alcuni opifici l'ora del lavoro non si protrae oltre alle due. Ora, se questo stato di cose fosse un male passeggero, o fosse la condizione di una piccola classe di cittadini, non varrebbe la pena di occuparne il Senato, ma il male dura da più anni.

PRESIDENTE. Devo pregare l'onorevole Senatore Rossi a volersi tenere nei limiti di questo schema di legge. Capisco che la materia a cui egli accenna è gravissima; ma bisogna ricordarci che abbiamo a discutere, oltre la legge d'imposta sui fabbricati, parecchie altre leggi importanti che sono state dal Senato decretate d'urgenza; e se entriamo adesso nella questione dei trattati di commercio e dei principi che li debbono governare, non saprei quando potremmo venire a capo del nostro ordine del giorno.

Senatore ROSSI A. Io ringrazio l'onorevole signor Presidente del suo avvertimento. Io non intendeva di formulare nè proposte al Senato, nè interrogazione al Ministro. Si è sollevata la questione industriale, ed io intendeva aggiungere poche parole sulle condizioni del lavoro in Italia.

L'argomento è troppo interessante perchè si chiuda il Parlamento senza che vi sia almeno una esposizione nel Senato di alcune idee e di parecchi fatti che non vengono così facilmente in discussione.

Io lascerò volentieri di continuare a questo momento, ma allora pregherò l'onorevole Presidente del Consiglio di lasciarmi adito a ciò quando che sia e meglio che non potrei farlo a quest'ora, ma prima che il Parlamento sia

chiuso e perchè durante la chiusura in autunno potrebbero avvenire nell'ordine economico fatti importanti, relativi, cioè, ad impegni eventuali sui trattati di commercio. Laonde alla riapertura del Parlamento noi ci troveremo già in una posizione in certa guisa obbligata, definitiva. Insomma prima che si chiuda il Parlamento sento più che il bisogno, il dovere di trattenerne per breve tempo il Senato.

Senatore GADDA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA, *Relatore*. Sento l'obbligo di fare una osservazione a quanto ha detto l'onorevole Presidente del Consiglio. Io accenna come potesse essere colpito dall'imposta di ricchezza mobile il diritto d'uso o d'abitazione di una casa. Se questo fosse un errore dovrebbe ascrivere al Regolamento sulla ricchezza mobile del 1870, perchè ivi all'art. 60 non si parla solo di impiegati e salariati, ma si parla d'ogni privato, e d'ogni diritto d'abitazione, e soggiungesi che bisogna notificare il fitto presunto.

Dunque in tale articolo comprendendosi non solo gli impiegati e salariati, ma tutti coloro che hanno diritto di alloggio sia dallo Stato, ed enti morali, sia dai privati, deve dedursene che il diritto di abitazione e di uso di una casa è colpito dalla ricchezza mobile.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi permetta l'onorevole Senatore Gadda di osservargli che a questo articolo non può darsi la interpretazione che l'onorevole Senatore gli ha dato. Qui si parla di impiegati salariati, e di tutti coloro che ricevono alloggio in natura dallo Stato. Lo Stato non può concedere il diritto di usufrutto d'uso d'abitazione, che sono diritti reali.

L'articolo parla di assegni in natura concessi dallo Stato, dagli enti morali, dalle Società o dai privati; assegno! Ma assegno che cosa vuol dire? Qualche cosa come stipendio che si paga con grano, con generi, coll'alloggio concesso. È così che devesi interpretare e allora ogni dubbio cessa.

È infatti evidente che la concessione d'un alloggio o gratuito, o come corrispettivo, è tutt'altro che un diritto reale, e non ha proprio nulla a fare con un diritto come l'usufrutto.

Sfido poi l'onorevole Senatore Gadda ad indicare un solo caso nel Regno d'Italia in cui si sia tassato il diritto d'uso e d'abitazione,

diritti reali quali sono contemplati dal Codice civile, una sola volta nella tassa di ricchezza mobile. Io ho fatto indagini su questa materia e la possibilità è assolutamente esclusa.

E poichè ho la parola risponderò all'onor. Senatore Pepoli ed all'onorevole Senatore Rossi che domandò se accettava una specie d'interrogazione o dirò meglio una esposizione che intenderebbe di fare in pubblico nell'interesse dell'industria italiana.

All'onorevole Senatore Pepoli risponderò che non ho mai messo in dubbio la grande disparità di potenza economica che vi è fra la Francia e l'Italia, ma poichè l'onorevole Senatore Pepoli ha confrontato le imposte dirette della Francia colle imposte dirette vigenti del Regno d'Italia, io mi permetterò di fare qualche commento alle sue induzioni che non mi sembrano esatte.

Ritenuta la popolazione della Francia a 37 milioni d'abitanti e quella dell'Italia a 27 milioni, avete 18 lire e centesimi d'imposte dirette per abitante in Italia, e lire 18 e frazioni per abitante in Francia.

Ammetto la differenza grandissima di ricchezza, di potenza economica; ma quanto alle cifre i risultati non sono molto distanti fra loro, e quindi non parmi esatto l'apprezzamento fatto dall'onorevole Senatore Pepoli. L'onorevole Senatore Pepoli poi ha insistito nuovamente sugli abusi che i comuni fanno della facoltà di sovrapporre i centesimi addizionali. E parrebbe dall'insistenza colla quale l'onorevole Senatore Pepoli è rientrato più volte su questo argomento che ci fosse proprio un disordine, un'anarchia completa nei nostri comuni; parrebbe che avessero fatte le spese più matte, a caso, a dritto e a torto. Io pregherei l'onorevole Senatore Pepoli a portare avanti dei fatti, perchè col suo ragionamento viene apertamente ad accusare il Governo, il quale non avrebbe saputo, secondo lui, mantenere i comuni nei limiti della legge, ed avrebbe quindi mancato ai suoi doveri nel fare osservare la legge che regola l'amministrazione dei comuni e delle provincie. Riguardo poi ad un'altra delle osservazioni dell'onorevole Senatore Pepoli, già prima fatta dall'onorevole Senatore Rossi, che cioè colle nostre leggi si tassano due volte gli opifici, prima colla tassa dei fabbricati, poi colla tassa

di ricchezza mobile, devo rispondere che questo non sta nel fatto. La regola seguita dall'amministrazione è diversa, ed avrebbero mancato al loro dovere gli agenti finanziari se ne fossero usciti: si tassa il fabbricato, il quale essendo destinato ad uso industriale e fornito di macchine infisse, entra nel novero degli opifici la cui tassa si stabilisce sul reddito locativo presunto. Questo è rigorosamente conforme alla legge. Si deduce poi dal reddito locativo presunto il terzo per le riparazioni presunte, poi si tassa il reddito imponibile colla tassa di fabbricato. Quando si viene poi a tassare il reddito industriale, alla cui produzione l'opificio concorre, con la tassa di ricchezza mobile, fra le passività che si deducono dal reddito industriale, c'è l'intero ammontare del fitto sul quale si paga la tassa dei fabbricati. Dunque non c'è duplicazione d'imposta.

L'onorevole Senatore Pepoli ha detto anche: « Ho parlato perchè c'era un legame fra queste due leggi, ed il Ministro mi ha accusato ingiustamente di aver parlato fuor di proposito. »

Mi sarò male espresso, onorevole Senatore Pepoli, ma io non ho mai accusato nè l'onorevole Senatore Pepoli, nè l'onorevole Senatore Rossi di aver portato in campo un argomento che non si collegasse con questa legge, la quale è poi sempre una legge di finanza. È di diritto comune quando si discute una legge di finanza di non attenersi strettamente alla legge in discussione, ed è ammessa la facoltà di trattare di qualsivoglia questione finanziaria, e perfino della questione politica.

Ed io debbo scagionarmi da questa accusa, perchè sono larghissimo nel consentire a tutta sorta di discussioni, massime quando viene in campo una questione di finanza.

Riguardo alla esposizione od interrogazione che intende fare l'onorevole Senatore Rossi, non posso sicuramente rifiutarmi al suo desiderio, e potendolo, non vorrei. Quindi io sarò a disposizione dell'onorevole Senatore Rossi: e se crederà, nell'occasione della discussione del bilancio dell'entrata, o di quello della spesa, di fare le sue osservazioni od esposizione, tanto io che il mio Collega, il Ministro di Agricoltura e Commercio, saremo pronti a sentire la sua esposizione ed a rispondergli. Ma dichiaro fin d'ora che, a negoziati aperti, le mie dichiarazioni dovranno stare entro i li-

miti, dai quali l'onorevole Senatore Rossi ammetterà che io non potrò uscire.

Senatore MARTINENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MARTINENGO. L'onorevole signor Ministro esprime il suo divisamento di voler procedere ad una radicale modificazione circa all'imposta sui fabbricati, e si dimostra propenso di seguire, per l'accertamento di questi redditi, il sistema del censo anzichè quello delle denunzie.

Io gli auguro e desidero che egli possa raggiungere la meta per questa via che ritengo la migliore e la preferibile, inquantochè il censimento parte da criteri fondati sulla scienza e sulla pratica, e può tener conto di tutte le circostanze che influiscono sull'apprezzamento degli enti tassabili.

Non disconosco però la gravità degli obbietti messi innanzi dall'Ufficio Centrale, e specialmente di quello che deriva dal riflesso che il censo non possa tener dietro a quella mutabilità di casi la quale porta un'alterazione nei redditi.

Siccome però questi casi non sorgono, nè si maturano a brevi intervalli, così ho fiducia che mediante un ben combinato metodo di ricorrenti rilievi e di periodiche illustrazioni, possa avviarsi a questo rimarco contro un sistema che fra gli altri vantaggi avrebbe quello di reintegrare i nostri catasti manomessi e scissi dagli stralci subiti in forza della legge attuale di percezione.

Ma pur troppo, a raggiungere questa meta, il cammino non può essere che lungo, ed intanto siamo a fronte di un fatto che richiede pronto provvedimento. E questo fatto è la sperequazione nel riparto della tassa di cui è parola.

A rappresentare le passività inerenti ai redditi dei fabbricati, è indistintamente assegnata la detrazione del quarto.

Tale eguaglianza di trattamento, è ciò che costituisce appunto la disuguaglianza del carico. La principale fra queste passività, la spesa cioè di manutenzione, non è eguale per tutti i paesi; variano i prezzi per la mano d'opera, variano i prezzi dei materiali, ma soprattutto variano quelle condizioni naturali del luogo, che hanno grandissima influenza sull'entità delle spese di manutenzioni.

Io appartengo, per esempio, ad un paese dove

l'influenza di cotali agenti naturali di continuo intacca, corrode e deteriora gli stabili per guisa da rendere indispensabili assidue e dispendiose riparazioni.

Come a Venezia la salsedine principalmente, così in altri luoghi invece differenti cause accrescono le spese di manutenzione.

Ora, in tanta varietà di circostanze influenti sulle accennate spese, come pretendere che valga una sola ed unica misura? Non è questo dare realtà alla famosa favola del letto di Procuste?

L'onorevole signor Ministro fece sentire che nello stato attuale del bilancio non potrebbe procedere a modificazioni che provvedessero in proposito. Faccio voti perchè ciò possa avvenire il più presto possibile, e perchè voglia farne tema degli studi nella divisata inchiesta, di cui egli fece cenno. Se i riguardi verso le Finanze dello Stato sono da tenersi in alta considerazione, non sono però men sacri quelli dovuti alla distributiva giustizia nel riparto dei carichi.

Egli è per questo, e per raccomandare all'onorevole signor Ministro il grave argomento, che io, forzando le mie abitudini, ho chiesta la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Torelli.

Senatore TORELLI. Si fu a proposito delle modificazioni che si apportano allà legge sui fabbricati che i cittadini della bassa città di Sondrio reclamarono perchè si volesse prendere in considerazione la loro condizione specialissima, che per esistere devono pagare una imposta gravosa al torrente Mallerò, imposta che si eleva al 12 per cento essa sola, mentre poi le altre imposte erariali, comunali e provinciali vanno all'incredibile aliquota del 62 per cento del reddito.

Parve loro evidente che quell'imposta sì straordinaria che devono pagare al torrente, dovesse venir dedotta, ed il quarto, calcolato in genere per tutti, non istà nè può reggere per chi deve pagare il 12 per cento solo per esistere.

Che poi tale dimanda sia equa, basta citare il fatto che, avendo ricorso uno dei proprietari ai Tribunali, il Tribunale locale diede ragione al reclamante; se non che il fisco ricorse all'appello, e quello riformò la sentenza.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1877

Il ricorrente si rivolse allora alla Cassazione, ed è sempre pendente la decisione.

È ben naturale, o Signori, che quei cittadini, vedendo che si tocca la legge sui fabbricati, si rivolgano al Senato perchè sia modificata in senso di giustizia quella situazione uniforme per tutti a fronte delle dannosissime circostanze.

L'onorevole Gadda, Relatore, ebbe a dire che una risorsa l'hanno nella valutazione del valore dello stabile. Ma qui cade in errore.

Se la tassa si misurasse sul valore dello stabile, avrebbe ragione. Ma invece si tassa il reddito, cosa ben diversa.

Suppongasì un fabbricato del valore di 100 mila lire; se si tassa il valore e si considera quanto perde per la tassa del comprensorio, si valuterà 80 mila; ma se invece rende 6 mila, e si deduce il 20 per cento, deduzione comune, rimangono 4 mila, senza che pel consorzio siasi dedotta una sola lira.

Questa norma poi d'una deduzione unica è, mi si conceda la frase, assurda, tante e sì enormi sono le differenze, anche presso regioni intere. È proprio il caso del *summum jus summa injuria*. Mi appello all'esempio or ora citato dal mio amico l'onorevole Senatore Martinengo. Con qual norma di giustizia si vuol porre la spesa di manutenzione dei fabbricati di Venezia al medesimo livello di quella delle altre città?

Chi non sa che il suolo è colà per sua natura instabile? Chi non sa che l'acqua del mare esercita quotidianamente un'azione dissolvente?

Colà è precisamente norma quello che altrove è eccezione.

A Roma, a Milano, a Napoli, una casa che si sposta perchè ha ceduto il terreno è caso rarissimo, direi quasi ignoto; a Venezia è giornaliero.

Non per questo per la logica della deduzione unica si deve ammettere anche per Venezia il quarto come per Roma, Milano e Napoli. Io domando se è giusto? Se è conforme al fatto? Tutto questo per non far categorie? Fatene poche perchè convengo anch'io, che non si devono complicar le leggi; ma sacrificare le più ovvie ragioni di giustizia per non voler complicazioni è un arrivare alla più brutta delle complicazioni, a quella della ingiustizia.

Io comprendo come mi sia impossibile far passare una modificazione della legge, ma associandomi alle speranze del Senatore Martinengo che si torni al censo anche per i fabbricati, credo aver fatto cosa utile il dimostrare anche l'ingiustizia che col sistema attuale si fa a paesi interi, come credo aver provato rapporto a Sondrio ed a Venezia.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io terrò conto della raccomandazione fatta dall'onor. Martinengo alla quale si è associato anche il Senatore Torelli. Non posso fare a meno però di dichiarare che è una questione assai seria. La media del 25 per 100 è stata desunta dall'esempio della legge vigente in Lombardia in virtù della quale per le deduzioni vi erano tre categorie del 20, 25 e 30 per cento del reddito locativo: su questi numeri si è presa la media. Ora, quando si volesse tornare all'antico sistema, la differenza non si verificherebbe solo per le città di Sondrio e di Venezia, ma si verificherebbe per moltissimi altri casi degni di egual trattamento anche in una stessa città.

In fatti si verificano queste sproporzioni nelle stesse città facendo il confronto tra i bisogni di riparazione di uno stabile che è al centro, con reddito elevato, e in ottimo stato, ed un fabbricato che si trovi nel suburbio che rende poco e costa più. La questione è tale che io non oserei certamente impegnarmi a risolverla in breve tempo.

Senatore MARTINENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MARTINENGO. Ringrazio l'onorevole Ministro della sua risposta; se non che le sue parole mi confermano sempre più che è meglio ritornare all'antico sistema di censo, perchè si possa camminare in una misura uguale per tutti.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1°.

Art. 1.

Nell'anno 1878 si farà una revisione generale dei redditi dei fabbricati secondo le disposizioni della legge 26 gennaio 1865, N. 2136, della legge 11 agosto 1870, allegato F, N. 5784, e della presente.

I redditi risultanti dalla detta revisione ser-

viranno di base per l'applicazione dell'imposta dal 1° gennaio 1879.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

Non più tardi del 31 dicembre 1877 saranno notificati, per mezzo di scheda, ai possessori di fabbricati non permanentemente esenti da imposta, i dati compresi nei registri catastali formati in esecuzione dell'articolo 3 dell'allegato G, alla legge 11 agosto 1870, omesso solamente il reddito.

L'agente delle imposte invia le schede al Sindaco, il quale, con manifesto che resterà affisso per 10 giorni consecutivi all'albo pretorio, notifica che le schede stesse sono depositate nell'ufficio comunale, e invita i possessori di fabbricati a ritirarle.

I possessori che non trovino la propria scheda fra quelle depositate nell'ufficio comunale, debbono farne richiesta al Sindaco.

(Approvato.)

Art. 3.

I possessori inscrivono nella scheda i fabbricati non permanentemente esenti che l'agente avesse omessi e i dati che mancassero, indicano le variazioni che credano di loro interesse, e aggiungono il reddito separatamente per ciascun fabbricato.

(Approvato.)

Art. 4.

Le schede debbono essere consegnate, entro il febbraio 1878, all'agente dei fabbricati posti nei comuni capoluoghi di agenzia, e al Sindaco dei fabbricati posti negli altri comuni.

Coloro che non consegnano la scheda nel detto termine, ovvero la consegnano senza iscrivervi reddito o senza variazioni negli altri dati, si ritengono avere rispettivamente confermato il reddito precedentemente accertato e i dati contenuti nei registri catastali.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Mi corre l'obbligo di pregare l'onorevole Ministro, a considerare il desiderio

che hanno espresso due Uffici relativamente a questo art. 4°, cioè che nelle istruzioni ai Sindaci sia detto loro di rilasciare la ricevuta dei reclami delle schede che presentano i contribuenti, perchè accadrebbe che ciò non prescrivendosi, potrebbe il contribuente non aver modo di provare di avere adempiuta la propria notifica e trovarsi perciò pregiudicato.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non ho nessuna difficoltà ad accettare la raccomandazione che sia messo nella istruzione ai Sindaci l'obbligo di rilasciare ricevuta dei reclami fatti dai contribuenti; ciò è del resto conforme a quanto si pratica.

Senatore PALLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALLIERI. Al desiderio espresso dall'Ufficio Centrale è già stato soddisfatto. Il regolamento per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati contiene due articoli, il 23 ed il 31, l'uno dei quali riguarda la consegna della scheda al Sindaco od all'agente finanziario, e l'altro la rimessione ad essi fatta dei reclami o ricorsi contro l'operato dell'agente medesimo o contro decisioni delle Commissioni. Ma non è tanto l'accertamento di un diritto incontrastabile, che i citati articoli ebbero per oggetto, quanto le modalità con cui l'agente delle imposte e il Sindaco debbono adempiere l'obbligo di rilasciare ricevuta degli atti e dei documenti che vengono loro rimessi; e infatti al regolamento fu allegato il modulo (E) di un registro a matrice, a forma del quale si debbono spedire le ricevute di cui si tratta. Nulla pertanto resta a desiderare su questo proposito.

Senatore MAGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGLIANI. Ho domandato la parola per dichiarare che il senso vero del voto espresso dall'Ufficio Centrale è appunto che queste prescrizioni non sieno omesse nel regolamento da farsi a questa legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Saranno conservate.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'articolo 4° testè letto.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 5.

L'agente procede alle rettificazioni e alle

iscrizioni d'ufficio, e quindi forma una tabella nella quale si noteranno per ogni possessore i fabbricati e i redditi denunziati, confermati, rettificati, iscritti d'ufficio o concordati.

La tabella è pubblicata mediante deposito nell'ufficio comunale per il corso di 30 giorni, e con manifesto del Sindaco che indica il luogo, i giorni e le ore in cui gl'interessati possono esaminarla.

(Approvato.)

Art. 6.

Indipendentemente dalla pubblicazione di cui nel precedente articolo, ed anche durante la pubblicazione stessa, l'agente delle imposte notificherà individualmente a ciascun possessore le rettificazioni o le iscrizioni d'ufficio che lo riguardano.

Entro il termine di 20 giorni da quello in cui tale notificazione fu a ciascun possessore fatta, egli ha facoltà di ricorrere alla Commissione comunale o consorziale contro le rettificazioni e le iscrizioni d'ufficio.

I ricorsi si presentano all'agente, al quale però, pei fabbricati posti nei comuni non capoluoghi di agenzia, si possono trasmettere per mezzo del Sindaco. L'agente invia alla Commissione i ricorsi insieme alla tabella, aggiungendo nella medesima le variazioni che fossero avvenute per nuovi concordati.

(Approvato.)

Art. 7.

Per i giudizi relativi alla imposta sui fabbricati sono aggiunti alla Commissione provinciale un ingegnere nominato dal Governo ed un ingegnere nominato dal Consiglio provinciale.

(Approvato.)

Art. 8.

Al N. 4 dell'articolo 2 della legge del 26 gennaio 1865, N. 2136, è sostituito il seguente:

4° Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali coi loro accessori, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono, e siano inoltre destinate:

a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra;

b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione, o alimentato da quei terreni;

c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, non che alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. In quest'articolo sono classificati e definiti i fabbricati rurali che sono esclusi dall'imposta sui fabbricati.

A me pare che la definizione appunto troppo specificata possa lasciar credere che i fabbricati che qui non sono precisamente designati possano essere sottoposti all'imposta secondo la legge sui fabbricati.

Ora, io osserverei che per esempio le bacherie non sono comprese nella classificazione fatta da quest'articolo 8 perchè queste non si possono considerare nè come abitazioni di coltivatori; nè come ricovero del bestiame necessario a quella coltivazione; nè come locali per la conservazione dei prodotti agrari. Per conseguenza potrebbe accadere che qualche agente delle tasse non trovandole comprese nelle tre classificazioni *a*, *b*, *c*, fatte da quest'articolo 8, volesse tassare le bacherie coll'imposta sui fabbricati.

Io non faccio alcuna proposta; ma se l'onorevole Presidente del Consiglio volesse farmi qualche dichiarazione in proposito, io gliene sarei grato.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi pare che non ci sia proprio il dubbio che le bacherie non servano al fondo. Essi sono locali ove si consumano le foglie del gelso, per convertirle in bozzoli col mezzo del baco da seta. È il caso dell'erba prodotta dal fondo che si consuma dal bestiame. Noi possiamo considerare queste bacherie come un fabbricato agrario addetto, inseparabile dal fondo. Esse non sono comprese nelle tre categorie che ha citate l'onorevole Senatore Casati, ma sono comprese nello stesso articolo 8 al N. 4 il quale dice:

« Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali coi loro accessori, quando appartengano

allo stesso proprietario dei terreni cui servono. »

Se vi fosse uno che per speculazione comprasse le foglie per produrre bozzoli e non fosse lo stesso proprietario del fondo, allora si tratterebbe di un'industria indipendente dal fondo, ma quando è il proprietario che consuma il prodotto del suo fondo, convertendo la foglia in bozzoli, mi pare che il dubbio accennato dall'onorevole Senatore Casati non esista.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'art. 8 già letto.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io vorrei insistere presso l'onor. signor Ministro sopra una raccomandazione che è già stata fatta qui nella Relazione riguardo all'articolo 2°, vale a dire che fosse inserito nel Regolamento che le schede dovessero dai Sindaci essere mandate al domicilio.

Io non ho bisogno di fare lunghi commenti per spiegare la necessità di questa inserzione nel Regolamento.

Questi atti municipali sono così numerosi, il pubblico ne prende così poca cura e l'imposta è materia che interessa così profondamente la fortuna di tutti, che è necessaria per le schede una maggiore notorietà. Conviene evitare che vi sieno sorprese, ignoranze di fatto se non di dritto e quindi tutti i gravi inconvenienti che potrebbero derivare dal fatto che le schede non si potessero trovare altrimenti nello spazio di tempo stabilito dalla legge che nelle sale del comune. Io quindi pregherei l'onorevole signor Presidente del Consiglio perchè volesse acconsentire a fare qualche dichiarazione per la quale egli promettesse che fosse inserito nel Regolamento come pratica da osservarsi dai Sindaci questo di far recapitare le schede a domicilio.

Non già che l'aver o non ricevuto la scheda dia diritto o meno ad ignorare gli obblighi dei contribuenti che sono dipendenti dalla esposizione delle schede nelle aule comunali e a scusarne l'inadempimento, ma solo che sia una costumanza da mantenersi dai Sindaci per maggiore comodo e facilità dei contribuenti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io posso fare una raccomandazione ai Sindaci, ma non imporre un dovere ai Sindaci stessi di mandare le schede a domicilio, se non lo si dice nella legge.

Qui la legge all'art. 2 parla chiaro quanto al modo con cui le schede debbono essere distribuite:

« L'agente delle imposte invia le schede al Sindaco, il quale con manifesto che resterà affisso per 10 giorni consecutivi all'albo pretorio, notifica che le schede stesse sono depositate nell'ufficio comunale, e invita i possessori di fabbricati a ritirarle.

« I possessori che non trovino la propria scheda fra quelle depositate nell'ufficio comunale, debbono farne richiesta al Sindaco. »

A questo solo provvede la legge.

Io posso con una istruzione raccomandare ai Sindaci di render più agevole ai contribuenti il ritiro delle schede, mandandole a domicilio; ma se il Sindaco dice: io non ho quell'obbligo; io legalmente non lo posso costringere e la circolare rimarrebbe lettera morta.

Senatore VITELLESCHI. Ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio di questa dichiarazione; io avrei desiderato che questa disposizione fosse stata messa nella legge; ma, come ciò non dipende da me che non vi sia, così mi tengo contento di questa sua dichiarazione, e gliene raccomando vivamente l'attuazione, perchè l'esperienza pratica di ogni giorno ne fa vedere la necessità di queste cautele.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 8.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 9.

Il Governo del Re provvederà con decreto reale a quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si procede all'appello nominale per la votazione della legge a squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti	77
Favorevoli	65
Contrari	12

(Il Senato approva).

Domani al tocco, riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

a) Aggregazione della frazione di Montisi, comune di Trequanda, circondario di Montepulciano, al comune di San Giovanni d'Asso, circondario di Siena;

b) Esonero da servitù militare della zona della fortezza di Verona, denominata il Basso Aquar;

c) Convenzione per la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata da Milano ad Incino-Erba;

d) Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova, mediante contributo dei proprietari dei beni confinanti e contigui;

e) Leva marittima dell'anno 1878 sulla classe 1857.

Alle 2 seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

Legge forestale;

Bonificazione dell'Agro romano;

Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'archeologia;

Abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali;

Estensione ai medici della marina delle disposizioni della legge 9 ottobre 1873, N. 1608;

Cessione al comune di Roma dei sotterranei dell'ospizio di Termini;

Concessione di somme occorrenti all'Archivio di Stato in Genova;

Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di S. Marino;

Convenzione per la permuta di alcuni locali demaniali con altri del comune di Capua;

Spesa per l'acquisto degli oggetti d'attrez-

zeria e macchinismo addetti al teatro di S. Carlo in Napoli;

Facoltà alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati;

Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia;

Convenzione per i servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo e nei mari dell'Indo-China con le Società Rubattino e Florio;

Leva militare sui nati nell'anno 1857;

Nuovo riparto delle spese autorizzate per gli anni 1877, 1878, colle leggi N. 2574, 2577, in data 29 giugno 1875, per provvista di materiali d'artiglieria da campagna di grosso calibro, e per armamento delle fortificazioni;

Codice sanitario.

La seduta è sciolta (ore 6 1/2).

Rettificazioni

- A pagina 1186 col. 2^a linea 15 in luogo di *docentem* leggasi *discentem*.
- » » » 28 in luogo di *noi* leggasi *non*.
- » » » 43 in luogo di: *L'Ufficio Centrale ripete che della soppressione, ecc.* leggasi: *ripete che non crede che della soppressione, ecc.*
- A pagina 1187 col. 1^a linea 15 in luogo di *famiglia* leggasi *fantasia*.
- » col. 2^a » 2 in luogo di *meno* leggasi *cenno*.
- » » » 20 alle parole: *non ho gran fede, aggiungasinei Convitti, ecc.*
- » » » 39 invece di *proposta, ma....* leggasi *proposte, e... ecc.*

LV.

TORNATA DEL 6 GIUGNO 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Congedo — Discussione del progetto di legge sulla legge forestale — Dichiarazioni del Ministro di Agricoltura e Commercio intorno agli emendamenti della Commissione — Considerazioni del Senatore Serra F. M. e del Relatore Senatore Lampertico e proposta di ordine del giorno — Dichiarazione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Approvazione dell'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale, accettato dal Ministro — Considerazioni del Senatore Finali sull'articolo 1° e proposta di emendamento al 2° articolo — Considerazioni del Senatore Maggiorani e risposte del Ministro e del Relatore — Domanda di divisione del Senatore Finali accettata — Approvazione della prima e seconda parte dell'articolo 2 e dell'intero articolo — Proposta del Senatore Rossi A. — Osservazioni del Ministro e del Senatore Amari — Approvazione degli articoli 3 e 4 — Dichiarazione del Relatore all'articolo 5 — Risposta del Ministro — Approvazione dell'articolo 5 — Osservazione del Senatore Moleschott all'articolo 6 — Spiegazioni del Ministro — Replica del Senatore Moleschott e del Ministro — Approvazione dell'articolo 6 e dei successivi dal 7 al 25 inclusivo — Considerazioni del Senatore Giovanola sull'articolo 26 — Risposta del Ministro — Approvazione dell'articolo e dei seguenti articoli 27 e 28 — Considerazioni del Senatore Vitelleschi all'articolo 29 cui risponde il Ministro, e replica del Senatore Vitelleschi — Proposta del Senatore Rossi A. pel rinvio del seguito della discussione, accettata.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo: il Senatore Migliorati di un mese, e il Senatore Bembo di quindici giorni per motivi di famiglia; il Senatore Sylos-Labini di un mese, per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

Discussione del progetto sulla legge forestale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge forestale.

Se il Senato lo crede, si potrà prescindere dalla lettura preliminare dei 39 articoli del progetto di legge, dovendosi questi articoli leggere uno ad uno prima della discussione e rispettiva votazione dei medesimi.

Non essendo fatta osservazione in contrario, dichiaro aperta la discussione generale, per la quale il primo iscritto è l'onorevole Senatore Serra F. M.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Io prendo la parola, prima ancora che altri oratori abbiano parlato sul progetto di legge forestale, per rivolgere una preghiera vivissima alla Commissione ed al Senato.

Io suppongo che l'onor. Presidente intenda aprire la discussione sul progetto di legge mo-

dificato dalla Commissione, e la mia preghiera versa precisamente su questo punto, mentre desidererei si aprisse invece la discussione sul progetto approvato dalla Camera e presentato dal Ministero.

Mi affretto bensì a dichiarare che la Commissione è in pieno accordo col Ministero, ed è per ciò in pieno accordo con l'altro ramo del Parlamento, che, con lievi modificazioni accolte dal Ministero o da lui proposte, già votò il progetto ministeriale. Però, a lato di cosiffatto accordo sostanziale, si manifesta un disaccordo di forma.

Se la stagione ed altre considerazioni speciali al progetto in discussione non me lo impedissero, io mi acconcerei volentieri alla modificazione dell'articolo primo (giacchè la modificazione che avrebbe parvenza d'importanza è quella appunto della prima parte dell'articolo primo), riservandomi per le due altre, agli articoli 5 e 26, di rifare la preghiera quando si verrà alla discussione di essi. Ma non potrei accettare la proposta modificazione perchè, mentre non la riconosco propriamente necessaria al fine della legge ed al fine lodevolissimo della Commissione, d'altra parte varrebbe ad intralciare di molto il cammino della legge, e probabilmente, anche per soddisfare il mio desiderio di acconsentire alle proposte della Commissione, la legge stessa potrebbe esser messa in condizione di non divenire davvero tale.

Ora, ammettendo che con lodevolissimo divisamento la Commissione intese di meglio precisare i terreni soprastanti alla zona del castagno, e perciò volle meglio garantire la libertà di alcuni terreni; essa però non può aver letto nella prima parte dell'articolo primo della legge, secondo fu votato dalla Camera dei Deputati, l'affermazione quasi assoluta del vincolo di tutta la parte dei terreni giacenti dalle cime dei monti fino al limite superiore della zona del castagno.

Se davvero cosiffatto significato dovesse avere l'articolo primo, a costo del naufragio della legge, io accetterei l'emendamento dell'onorevole Commissione; dappoichè niente vi sarebbe di più irragionevole di quella ipotesi di sottoporre *a priori*, ed in modo assoluto, a vincolo forestale terreni per i quali il vincolo stesso possa davvero non trovarsi necessario; onde prego l'o-

norevole Commissione di essermi indulgente della sua attenzione.

A me pare che il concetto dell'articolo ministeriale, già votato dalla Camera, escluda il dubbio d'interpretazione temuto dalla Commissione. La prima parte di quell'articolo dice:

« Sono sottoposti al vincolo forestale, a norma delle disposizioni della presente legge, i boschi e le terre spogliate di piante legnose sulle cime e pendici dei monti, sino al limite superiore della zona del castagno. »

Ora, siccome l'innovazione proposta dall'Ufficio Centrale si circoscrive a questa prima parte dell'articolo, così io alla medesima prima parte limito le mie osservazioni.

Sono forse sottoposte le terre superiori alla zona del castagno senz'altra ragione o condizione di fatto? No, o Signori, sono sottoposte in conformità, o meglio, a norma delle disposizioni della presente legge. Ma son bene disposizioni di questa legge gli articoli 3, 4 e 6, e più ancora l'articolo 7 ed anche l'8, il 9 e il 37. Ebbene, tutti codesti articoli escludono e la soverchia soggezione dei terreni oltre la zona del castagno, ed il concetto che la stessa soggezione sia veramente assoluta; quindi non si può minimamente ritenere che il pensiero, e, posso anche dire, la parola della prima parte dell'articolo primo abbiano ad accennare ad alcun che di assoluto e di esorbitante. Si sottopongono a vincolo, è vero, alcuni terreni soprastanti la zona del castagno, ma vi si sottopongono *in conformità alle disposizioni di questa legge*, vale a dire con tutte quelle varietà, con tutte quelle modificazioni, con tutte quelle eccezioni (diciamola pure secondo desidera la Commissione) di cui nel corpo della legge è discorso.

Sono adunque, dicesi, sottoposti a vincolo in generale i terreni superiori alla zona del castagno; ma non è detto propriamente così; vi sono ancora e limitazioni e condizioni, e cioè non è sottoposta al vincolo la totalità dei terreni, ma sono sottoposti esclusivamente quelli i quali compongono *le cime e le pendici dei monti*, e quindi anche al di sopra della zona del castagno, tutti i terreni che cima o pendice di monti non sono, rimangono assolutamente stranieri alla soggezione presuntiva determinata dal limite altimetrico, e non rientrano

nell'applicazione della prima parte dell'articolo 1.

Ma; si dice, le stesse disposizioni della legge pare che possano quasi ribadire il vincolo stabilito *a priori* in base al solo requisito della giacitura del terreno. E rispondo colle parole delle diverse disposizioni della legge. L'art. 3, infatti, non parla più di zone, ed invece afferma in modo assoluto l'esenzione *dalle disposizioni della presente legge* « dei terreni convenientemente ridotti e mantenuti a ripiani, ovvero coltivati a viti, olivi od altre piante arboree o fruticose. » Ora, è certo che la vite o l'olivo non vegeterà sopra la zona del castagno; ma vi si potrà fare coltivazione agraria, vi si potrà fare piantagione di specie fruticose, ed in ogni caso il terreno si potrà ridurre e mantenere convenientemente a ripiani; e quindi non solo possono venire esentati dal vincolo gli altipiani o i terreni leggermente inclinati, pianeggianti, ma anche le pendici, le cime stesse dei monti, se ed in quanto venissero veramente messe in condizioni tali da potersi considerare come ridotte e mantenute a ripiani, comechè pur fossero spoglie di qualsiasi vegetazione.

L'articolo 4 poi dice: « Nei terreni accennati nell'articolo primo è vietato ogni disboscamento ed ogni dissodamento; sarà però accordato il permesso di ridurli a coltura agraria nel caso che il proprietario provvegga ai mezzi opportuni per impedire danni, e questi mezzi sieno riconosciuti tali dal Comitato forestale, sentito, ove occorra, il Consiglio provinciale sanitario. »

Ora, sono forse in modo assoluto sottratti all'azione di quell'articolo tutti i terreni sovrastanti alla zona del castagno? Vi è forse escluso l'altipiano per le pendici e le cime? Ed aggiungo che non è nemmeno eccettuata la pendice e la cima dei monti quando siasi provveduto ai mezzi opportuni per evitare danni, il che è condizione assoluta e per i terreni sovrastanti e per i terreni sottostanti, onde cessi la ragione del vincolo.

Soggiungo anzi, che se possa trovarsi non evidente tutta la significazione della prima parte dell'articolo primo, l'articolo quarto giunga opportuno per integrarla e renderla evidentissima.

L'articolo 6, sempre senza distinzione di zone, impone all'Amministrazione la compilazione

degli elenchi di tutti i terreni e boschi da svincolare in seguito a questa legge; e però vi saranno di cosiffatti terreni indifferentemente in tutte le contrade, e ve ne saranno al disotto e al disopra della zona del castagno.

Abbiamo l'articolo 7 il quale determina il modo onde si possono assoggettare a vincoli i terreni che non furono vincolati. Ebbene, l'articolo 7 nella sua forma si estende tanto ai terreni sottostanti quanto ai sovrastanti; se non che vuole che il vincolo sugli uni e sugli altri non sia applicabile che nel rapporto delle esigenze del corso delle acque e della consistenza del suolo.

Abbiamo l'articolo 8 col quale, per gli effetti di questa legge, è richiesto l'elenco dei boschi e dei terreni vincolati; e però occorre pur l'elenco della parte presentemente colpita per la sua giacitura, o meglio per le sue qualità di cima o pendice di monte oltre la zona del castagno.

C'è l'art. 9 che determina anch'esso in modo assoluto che « quando per opere conservative e riparative riconosciute sufficienti, o per altro qualunque motivo, cessino le cause per le quali un terreno era stato sottoposto al vincolo forestale, il Comitato, sia per propria iniziativa, sia a richiesta delle parti interessate, delibererà, previa inchiesta sulle condizioni di fatto, intorno alla cessazione del vincolo. »

Finalmente c'è l'art. 37 il quale è di carattere propriamente transitorio, e difatti è inserito fra le *Disposizioni transitorie*. Ebbene, in quest'articolo è espressamente dichiarato che: « Il divieto del dissodamento non è applicabile ai terreni compresi nella zona superiore alla vegetazione del castagno, quante volte si trovino già ridotti a coltura agraria, salva l'applicazione dell'art. 7. »

Ora, codesto è un beneficio speciale per quei terreni, ancorchè possano essere stati dissodati o disboscati in contravvenzione alla legge esistente. Ma eccezione somigliante che non è fatta per altre terre, finchè almeno non verranno pubblicati gli elenchi di svincolo, prova che l'interpretazione della prima parte dell'art. 1 ha tutt'altro che un valore assoluto.

A queste osservazioni, che riescono opportune a chiarire il significato del primo articolo per mezzo delle molteplici disposizioni degli articoli seguenti, ne aggiungerò alcune altre.

Conosce il Senato le vicende del progetto di legge forestale. Io ritengo che le vere ragioni per cui fecero naufragio i precedenti progetti possono riassumersi nella tendenza troppo vincolante dei medesimi.

Però sono lietissimo di constatare che nel Senato non solo non ho trovato questa tendenza, ma vi ho trovato il serio proposito di andare ancor più innanzi nel principio della libertà e del massimo rispetto della proprietà. E poichè codesti son pure miei principî, ringrazio gli onorevoli membri della Commissione del Senato, di avermi onorato di così dotta ed efficace compagnia. Codesto almeno raccolgo dalla Relazione e dalle insistenze di avere chiarimenti in senso del rispetto alla libertà ed alla proprietà.

Ora, io dichiaro di essermi sforzato a porre in armonia il principio del pubblico interesse nella materia forestale, spoglio di ogni esagerazione e d'ogni convenzionalismo, col principio inconcusso fondamentale della libertà e della proprietà privata. E allora informai, e di ciò, come ebbi l'onore di dichiarare e di ripetere nell'altro ramo del Parlamento, io assunsi esclusiva ed intera responsabilità, informai il progetto di legge a quel concetto armonico; e però ebbi non solo ad eliminare una serie di fattori di vincolo nei quali, indipendentemente dal difetto d'indiscutibile influenza giovevole dei boschi, non riusciva minimamente giustificabile l'intervento dello Stato contro le libertà e le proprietà private, ma intesi a determinare, per le sole due cause riconosciute legittime, a imporre il vincolo forestale, la condizione assoluta che l'atto del dissodamento e del disboscamento possa riuscire di danno ingiusto pubblico.

Così poterono andare di pieno accordo le esigenze delle leggi della natura fisica con quelle del diritto e dell'economia pubblica.

Infatti, il contravventore anzitutto si sarebbe reso autore di danneggiamenti verso se medesimo, e cometa non avrebbe avuto titolo all'indulgenza dei poteri dello Stato; egli poi, in secondo luogo, avrebbe talmente usato della sua potestà, non della vera libertà, che è sempre e solo condizione di diritto, da inferire un danno illegittimo, ingiusto anzi, all'universale.

Ebbene, quando quegli estremi di fatto si constataano, non solo si può reprimere l'eserci-

zio abusivo dell'umana facoltà, ma si può regolare, o proibire

Il titolo dunque di fare una legge sulle cose forestali viene dal bisogno di evitare danni pubblici derivanti dall'esercizio della libertà in modo sicuramente non giovevole, e d'ordinario davvero nocivo all'agente o proprietario, ma indubbiamente ingiusto, perchè offensivo del diritto altrui.

E si ebbe in mira di evitare il disordine delle acque e il deterioramento della consistenza del territorio del paese. Il fatto poi del danno ingiusto altrui, ma di carattere privato, come quando alcuno, alterando il corso delle acque, alterando la consistenza del suolo, non avesse altro fatto che danneggiare sè stesso, o tutt'al più un vicino, non può far luogo al vincolo, perchè al vicino stesso rimane il diritto di sperimentare la sua azione dinanzi ai Tribunali; ma non vi è ragione di intervenire con una legge che implichi un vincolo nell'interesse generale.

In conseguenza, nella Relazione che precede il progetto di legge, io ebbi cura di spiegare nettamente il mio pensiero. Nella lunghissima discussione poi, che ebbe luogo nella Camera dei Deputati, fu sollevata anche la questione di questa benedetta zona del castagno, che non ebbe secondo me, e non ha un valore assoluto, ma ha valore di carattere puramente amministrativo, per facilitare cioè i lavori degli elenchi e dare un indirizzo agli agenti forestali. Ora, io ebbi in quella occasione a dichiarare sempre, che giuridicamente i terreni della zona soprastante, come quelli della zona sottostante alla vegetazione del castagno, si riconoscono liberi nelle materie forestali o vincolabili alla stessa stregua, eccetto la presunzione, contro cui è ammessa la prova in contrario, per quelle sole parti soprastanti all'accennata zona, le quali costituiscono le cime e le pendici dei monti.

Dopo la votazione della Camera, e prima che si fosse costituita la Commissione al Senato, io ho rinnovati gli ordini perchè si preparassero i materiali per l'esecuzione della legge; ordini che già erano stati dati prima che la discussione si fosse fatta nella Camera dei Deputati; e alla circolare del 22 febbraio 1877, appena seguita la votazione nella Camera dei Deputati, tenne dietro un'altra circolare del 1 maggio 1877 nella quale si disse che il lavoro

di applicazione della nuova legge avrebbe dovuto procedere in doppio senso, preparando, vale a dire, il doppio elenco, uno per l'eliminazione di tutte quelle proprietà che avrebbero dovute essere svincolate, l'altro per l'annotazione di tutte le proprietà da rimanere o da venire assoggettate al vincolo.

Ebbene, nella circolare fu espressamente detto che gli elenchi per i terreni e boschi da vincolare si sarebbero dovuti fare, sia che essi giacessero *al di sotto*, sia che giacessero *al di sopra della zona del castagno* e si soggiunse che occorreva procedere con la massima esattezza possibile.

E vedendo ora fatte le accennate osservazioni, che l'on. Commissione del Senato, quanto al principio, è perfettamente concorde col divisamento del Governo, collo spirito, e, a giudizio mio, colla lettera così della prima parte del primo articolo come delle altre diverse disposizioni della legge votata dalla Camera dei Deputati, io penso che sarebbe opera non solo non necessaria ma, neanche veramente utile quella di portare un'innovazione alla redazione dell'art. 1°. Io non contesto in massima la bontà della nuova redazione che la Commissione presenterebbe, ma davvero non sono persuaso del bisogno; quindi prego la Commissione di permettermi anche di non analizzare la differenza che intercederebbe tra l'una e l'altra forma.

Con queste dichiarazioni io termino invocando dalla Commissione l'indulgenza di accontentarsi della formula ministeriale, e, ove questo concetto fosse ammesso, di procedere alla discussione degli articoli, quando fosse chiusa la discussione generale sul progetto ministeriale.

PRESIDENTE. L'onor. Senatore Serra Francesco Maria ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Io mi felicito coll'on. sig. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio al quale mi pare che sia ormai assicurata la fortuna di poter porre il suo nome a una legge così importante e dopo le peripezie ben note alle quali andò soggetta.

Io appartengo ad una provincia le di cui ricchezze boschive erano quasi un mezzo secolo prima d'oggi in uno stato di proverbiale fioridezza.

Mi ripugna il dire che lo stato attuale delle cose in quanto riguarda i boschi della Sardegna è deplorabile; mi ripugna il confessare che

essi erano meglio tutelati sotto il sistema feudale di quello che lo siano stati in progresso, dopo che i boschi della Sardegna passarono per la massima parte al Demanio dello Stato.

La differenza di trattamento era una conseguenza necessaria dello stato delle cose anteriore a quel passaggio ed al successivo.

I boschi, e le selve ghiandifere specialmente formavano il maggiore prodotto del feudo; quindi era interesse dell'investito di liberarlo dal pericolo di devastazioni.

Vi era anche l'interesse del Demanio che veniva in aiuto del feudatario, stante l'eventuale riversibilità del fondo alla Corona, quando fosse estinta la linea del concessionario primitivo. Aboliti i feudi, la massima parte dei boschi e delle selve passò in potere del Demanio. Una parte poco considerevole rimase ai comuni, una minima ai privati. Il Demanio, comuni e privati altro non fecero che godere del beneficio presente e disattesa qualunque misura di prudenza li sfruttarono in ogni maniera, senza punto preoccuparsi di ciò che poteva avvenire in appresso a danno proprio e dell'universale.

Il Demanio concedette, mi si permetta il dirlo, con poca o nessuna ponderazione tagli di legname in tale quantità che avrebbe potuto bastare non che ai bisogni della nostra marina, a quelli della marina inglese. I comuni ed i privati ne imitarono l'esempio; anch'essi fecero inconsulto getto dei loro boschi, delle loro selve a favore di speculatori in massima parte continentali. E questi, o Signori, perchè fecero acquisto dei boschi? Forse per coltivarli, ed opportunamente diradandoli mantenerli? No, Signori. Essi li acquistarono per poco, per abatterli e ridurli in carbone che viene trasportato a Genova, a Livorno, a S. Vincenzo o a Talamone.

Se gli affari del grave ufficio suo avessero permesso all'onorevole signor Ministro di fare una escursione in Sardegna; non arrestandosi alle città principali, ma visitando anche qualche comune rurale, si sarebbe persuaso della verità di ciò che io affermo, essere la Sardegna oggidì dal levante al ponente, da mezzogiorno a tramontana, quasi una gran carbonaia, in esercizio permanente.

Al pari di me si addolorerà il signor Mini-

stro quando sappia che ci fu un comune il quale vendette a speculatori continentali nientemeno che 80 mila alberi ghiandiferi più che secolari, e quando io gli dirò che il vastissimo e selvoso territorio di Gessa, che formava esso solo un feudo, fu venduto ad una casa livornese, la quale non contenta di avere abbattuto a decine, e decine di migliaia alberi ghiandiferi e secolari per ridurli così pure in tanto carbone, ne estrasse perfino le ceppaie per farne tanta cenere, che servì a fabbricare la potassa e la soda.

Nella mia modesta sfera sono proprietario anch'io di boschi, ed anch'io sono al paro di ogni altro tenero della mia proprietà, ma non è lecito spingere oltre i limiti la tenerezza ed il riguardo per la proprietà; e quando vi è di mezzo l'interesse pubblico, la proprietà privata può anch'essa soffrire una moderata restrizione.

Questa legge provvede a molti degli inconvenienti e dei danni che in Sardegna si sperimentano.

Io dichiaro che a questa legge, tale quale è, senza modificazioni, darò il mio suffragio favorevole.

Faccio voto ardentissimo perchè quelli ai quali nella loro posizione rispettiva ne sarà commessa la esecuzione, ne curino la più esatta, la più scrupolosa osservanza.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Signori Senatori! Le dichiarazioni dell'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio rendono persuasa la Commissione, che infine e il Ministero e la Commissione si propongono lo stesso intento. Quando c'è la volontà dell'accordo, non deve essere impossibile di trovarne la via. Esporrò la ragione dei dubbi che nacquero nell'animo della Commissione, e cercherò di trovare una soluzione che venga accettata dal signor Ministro.

Il principio fondamentale di questa legge si è che nessun terreno si presuma senz'altro in condizioni tali da trovarsi soggetto alla limitazione della legge forestale. Si dovrà quindi verificare di volta in volta, di luogo in luogo, le condizioni le quali giustifichino la soggezione del terreno a tali limitazioni.

Ora, l'articolo primo della legge dichiara

quali siano quei fatti particolari per cui è giustificata la soggezione di un terreno al vincolo forestale, come a dire il pericolo di frane, di smottamenti, di disordini nel corso delle acque, ma dichiara inoltre soggetta alla limitazione della legge forestale una certa zona di territorio, che si fa cominciare da quel punto, ove si arresta la vegetazione del castagno.

Rammenta il Senato come nel 1874 non abbia accolto in altra legge forestale una disposizione di legge presso a poco simile a questa, non volendosi ammettere che alla legge forestale si intendano senza più soggetti dei terreni pel solo fatto dell'ubicazione, e senza che si riscontrino, si verifichino, si provino quelle circostanze particolari, che valgono a giustificare una limitazione del diritto di proprietà.

È vero che si richiede una determinata ubicazione, e con ciò resta esclusa la presunzione generale, generica, assoluta che sarebbe in contraddizione col principio fondamentale della legge. Ma per chi ha famigliare soprattutto la regione delle Prealpi, è ragionevole il dubbio che adottandosi una disposizione di legge, siccome questa, senza contemperarla con altre disposizioni di legge, senza ben precisarne e determinarne il significato, si possa meritare il rimprovero che pel legislatore

... in vertice montis
Planities ignota jacet.

Ed in fatto nelle Prealpi non sempre al sommo della costa e dell'erta si trova la china e la scesa: quando si sarebbe creduto che al dosso del monte finisca il mondo, spianano dinanzi a noi de' vasti spazi di terreno messo a varia coltura. Non si tratta semplicemente di rialzi, ma di veri pianori, che qualche volta assumono importanza e nome di altipiani. A tutti deve risovvenire la descrizione che dei monti della Lombardia è fatta nel libro indubbiamente il più popolare dei tempi nostri in Italia.

Quel monte, di cui passeggiate le falde, vi svolge al di sopra, d'intorno le sue cime e le balze, distinte, rilevate, mutabili quasi ad ogni passo, aprendosi e contornandosi in gioghi ciò che v'era apparso un sol giogo. L'amenità ed il domestico di tenui clivi e di un terreno appena ondeggiante, tempera gradevolmente il selvaggio

SESSIONE DEL 1876-77. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1877

gio, ed orna vieppiù il magnifico di quegli antemurali verso lo straniero.

Il signor Ministro ci ha dichiarato che infine non ha riproposto una determinata zona se non in via di semplificazione amministrativa, poichè ad una certa altezza si presentano più solite e più ordinarie quelle circostanze che in fatto rendono necessarie le cautele della legge forestale. Non ho a ridire; e comprendo benissimo, perchè si sia scelta la zona del castagno, siccome la zona di quella pianta, che per molte delle nostre popolazioni venne qualificata giustamente vero albero del pane: zona estesisima la quale comicia dove termina quella che si confà alla vite, e va alle prime falde dell'altra, che è propria del faggio e dell'abete.

Credo non male appormi se dichiaro aver trovato donde si sia tratta questa designazione di zona.

In un libro certamente noto a coloro, che sono pratici di cose forestali, nel manuale d'arte forestale del Siemoni, si distinguono appunto tre zone: La zona del *pinus montana*, la zona eminentemente propria delle piante conifere: quella del *castanea vulgaris*, e una terza del *pinus pinea*, il pino da pinoli, o domestico.

La designazione fatta nel progetto di legge si attaglia a questa divisione di zone; e sta bene, fino a che si tratta dell'Appennino; per l'Appennino anzi l'altezza di 900 metri assegnata al castagno è troppa modesta, vi sono dei punti nelle provincie meridionali, ove si trova in ottime condizioni fino a 1,200: ma può dirsi altrettanto delle Alpi?

Per capacitarsi, che il Siemoni poneva la distinzione di quelle tre zone in relazione precipuamente all'Appennino, veggasi come per l'Italia settentrionale si esprime: « è supponibile che nelle Alpi del Piemonte il castagno non possa più vegetare all'altezza, alla quale trovasi nell'Italia di mezzo. »

Noi però non abbiamo a fare supposizioni soltanto: e possiamo conformare la legge alla realtà, che è per noi conosciutissima ed indubitata.

Quando in vero si consulti una qualunque delle distinzioni di zone, che si son fatte con particolare riguardo alle Prealpi ed alle Alpi, il castagno assolutamente cessa di somministrare la determinazione caratteristica, che ha servito di norma al progetto di legge.

Vi troverete designata la regione del pioppo corrispondente alla pianura; quella dell'olivo, che stendesi sulla collina; la zona del faggio, che più su acquista del monte; la linea subalpina dell'abete; ed infine l'ultimo confine della vegetazione arborea sulle Alpi, dove il *pinus mughus* diventa umile cespuglio e folto, col fusto tortuoso, quasi strisciante. Non ho d'uopo di farvi salire ancora più in alto, da questa *regio subnivosa* alla *nivosa*, dove gli sforzi della coltivazione, i più poderosi e costanti, non servono che ad avvisarci d'aver già oltrepassato il dominio delle umane conquiste.

Nelle Prealpi quindi siamo in un mondo affatto diverso; e perchè allora abbandonare quel saggio principio, che si è preso a criterio fondamentale della legge, di non porre la legge nella sua rigida uniformità in contraddizione colla moltiforme varietà della natura?

Tale uniformità meno che mai sarebbe un buon consiglio nelle cose forestali.

Non verrò ora a particolari esemplificazioni: mi basterà riepilogare le conclusioni di una bella memoria che il 17 maggio 1874 leggeva all'Accademia dei Georgofili un uomo tanto versato nelle cose forestali, come è il Béranger. Quanto varî non sono gli influssi del bosco: a quali delusioni non ci esponiamo considerando il bosco, quasi campato in aria ed indipendentemente dalle condizioni dei luoghi, e particolarmente del terreno! Forse che i benefici più incontrastati del bosco non si convertono in danno, ove ciò si trascuri? Crediamo noi che sia tutt'uno l'incolta bosaglia, il bosco tenso, la foresta sacra? Oggi, come al tempo di Orazio, non è forse in errore chi crede la stessissima cosa *lucum ligna*?

Perciò sarebbe improvvido il determinare senza più una zona di territorio, nella quale, senza altre investigazioni, la legge forestale si consideri come diritto comune.

Si verrebbe in tal modo a distruggere le coltivazioni secolari di quelle spianate che talora, saliti che siamo in sulla cima, concedono alla vista spaziare per più o meno estesi prospettivi. Strade bizzarramente serpeggianti vi conducono a popolose borgate; non macchie o spalliere di alberi; appena negli orti di qualche casa, o di fianco a qualche casale il ciliegio e la prugna confondono i tardi loro frutti col-

l'ombra del tiglio; tutto il rimanente, una distesa di campi ad orzo ed avena, a segala, ed anche a frumento: il bosco nereggiava nel fondo, e non fa che segnare il confine della vallata. Quelle lastre di pietra che quà e là voi vedete, quelle antenne trasversali ci avvertono, che già ci troviamo in un ordine sociale diverso da quello che abbiamo lasciato nella pianura.

Quelle lastre ed antenne sono il confine di piccoli poderi: ivi mal si potrebbe ripartire il reddito con una o l'altra delle molteplici combinazioni che si verificano nei contratti agrarî del piano: è molto che la terra ivi sia la officina del coltivatore, niente di più; il coltivatore è pressochè sempre il proprietario o il livellario perpetuo.

Ciò tanto più dee dunque metterci in avvertenza di non portare perturbamento in quelle popolazioni: ora specialmente, o Signori, che siano sgomenti da un'emigrazione, per indole e proporzioni tale, da non potersi di certo attribuire a cagioni di sano ordine economico.

Non solo non dobbiamo dare appiglio ai giusti timori, ma nemmeno a irragionevoli apprensioni: non sarà mai abbastanza la nostra cura nell'esprimerci chiaramente, nel modo più rassicurante.

Si è per queste considerazioni, che comunque anche il testo adottato nella Camera dei Deputati accenni alle *cime* e *pendici*, noi avremmo voluto riferirci più espressamente a queste, per dissipare anche ogni ombra di dubbio, che tali disposizioni di legge si applichino ai terreni pianeggianti.

È vero: anche riferendoci, non che alle pendici, alle cime, ci può risovvenire, che su quella, che a noi sembrava

lunga ed acuta cima
Fendere il ciel quasi affilata scure

si protende in quella vece un'ampia pianura.

Però nella dizione, che la Commissione aveva proposto, non rimaneva, ci pare, il più piccolo dubbio, che le disposizioni della legge si sarebbero applicate non tanto ad una sommità qualunque d'un monte, ma solo al vertice e all'apice di esso: non già al pianale, messo a coltivazione, ma sui fianchi, e sul dosso, acclivi ed acchini; dove il suolo può più facilmente essere scarnito e dilavato dalle acque,

e non dove assai meglio, che ombrato di selve, si svolge aprico alla coltivazione.

Il signor Ministro non pensa diversamente, bensì gli sembra di desumere tale interpretazione dall'insieme delle disposizioni della legge, mentre noi la avremmo voluto risultare più esplicita nel testo stesso.

Ci si presenta ora la via che fin da principio ci siamo studiati di ritrovare, per cui alla fine si esca dal ginepraio della discussione di una legge forestale, ma senza d'altronde porre il piede in fallo?

Dobbiamo di necessità preoccuparci del pericolo, che ritornando ora la legge alla Camera dei Deputati non più vi giunga a tempo per essere riapprovata. Dacchè si è costituito il Regno d'Italia, non vi è stato Ministro, che non si sia fatto premura di preparare una legge forestale. Due volte la legge forestale dopo ampie discussioni superò felicemente la prova in Senato: alla Camera o non era giunta finora in discussione, o se una volta vi giunse, male le incolse. Quando dopo tante prove abbiamo ventura oramai di trovarci dinanzi una legge, che dipende da noi il far passare senza altri indugi in atto, quando infine il Governo è d'accordo con noi nel dichiararla in modo da escludere qualunque preoccupazione, vorremo noi cimentarla a nuove avventure?

Gli studi, che si son fatti dopo il 1874, hanno dimostrato ancora più la necessità della legge, e nello stesso tempo la coadiuvano. Ho tenuto dietro al *Bollettino* del *Club Alpino*; e veggio che per le nostre leggi si son pubblicate nuove guide, si sono fondati dei premi per rimboscare, si istituiscono dappertutto stazioni meteoriche. Quasi ad ogni passo si è riscontrato il danno del depauperamento dei boschi: da Pieve ed Auronzo nel Cadore, dove l'incendio portò la distruzione nel bosco, a mala pena salvo dall'avidità della vendita o divisione da parte dei comuni, e da Val di Vigezzo, nelle Alpi Leontine, tra il monte San Gottardo e il monte Rosa, fino ai monti dell'Abbruzzo, che pel deterioramento dei boschi ci vengono descritti colla veste lacera di chi cade in miseria. Ora è il Presidente della nostra Commissione che al sesto Congresso degli alpinisti a Bormio lamenta le acque turgide e impetuose, che il diboscamento disserra, ed altri ora ci invita a risalire al Gran Pian sopra alla Valle della Stura,

dove non un arboscello più adorna le falde, dove dalle rocce secche, brulle, squallide, appena l'occhio si può riposare sopra il boschetto di Nostra Signora di Groscavallo, dove le foreste che avean resistito alle tormentate, e a guisa di quei caratteri energici e inflessibili, che nulla accascia, avean saputo raddrizzarsi e crescere con forza novella dopo gli urti poderosi della valanga, caddero sotto la falce dell'alpigiano. Tutto ciò non ci avverte che è già troppo l'indugio di oltre tre lustri?

Quelli stessi, che più si opponevano alla legge, vi si trovano rassegnati oramai e, meglio che contrastarla, si preoccupano del modo di attuazione: l'onorevole Peruzzi tra questi, come ne fa testimonianza la sua risposta ai quesiti dell'Accademia dei Georgofili.

Noi abbiamo una ragione anche di più per dar corso alla legge. In capo ai cinque anni dee avere esecuzione la provvida legge 14 luglio 1874, d'iniziativa del Senato, per la vendita dei beni comunali, che non sieno coltivati od a bosco.

Temo che la legge del 1874 non possa però raggiungere il suo pieno effetto, se prima non si determinano appunto le condizioni, da cui si fa dipendere gli obblighi della legge forestale, e ciò si ottiene soltanto colla legge che ora richiama le vostre deliberazioni.

Non indugiamo dunque più oltre: che gioverebbe l'insistere di più sopra i fatti particolari, che rendono maggiormente visibile la necessità di concludere meglio che di discutere?

Fatti gravissimi addusse l'onorevole Serra, comunque alcuni almeno di essi si trovino fuori dei limiti della presente legge, quelli cioè concernenti i boschi che non sono soggetti per la legge a vincoli forestali. Di simili fatti forse si sarà risovvenuto per conoscenza propria e diretta ciascuno di noi, nell'assistere a questa discussione. Ciò vuol dire, che ci troviamo in una condizione di cose, la quale non ci domanda dimostrazioni, ma provvedimenti.

La Commissione dunque annuisce all'onorevole signor Ministro col proporre che senz'altro la discussione si avvii sul progetto ministeriale; coopererà anzi coll'onorevole Ministro per quanto ne sia d'uopo, perchè la legge una buona volta approdi, e non insista sui pochissimi emendamenti che aveva introdotto.

Ciò per altro non ci dispensa da una dichiara-

zione, ed un'affermazione esplicita degli intendimenti nostri, che autorevolmente il signor Ministro ci diede l'assicurazione non essere che i medesimi del Governo.

D'uopo è scongiurare perfino le più infondate apprensioni, d'uopo è non lasciar luogo ad ambagi, a incertezze, ad equivoci.

Noi preghiamo perciò il signor Ministro di appoggiare, il Senato di accogliere il seguente ordine del giorno.

Per l'Amministrazione sarà una norma salutare, per le popolazioni, servirà a porre in benefica e tranquillante luce la legge.

Leggo l'ordine del giorno:

« Il Senato, preso atto delle dichiarazioni del Governo, che l'indicazione del limite superiore della zona del castagno si riferisce esclusivamente alle cime e pendici dei monti, mentre il rimanente dei terreni per gli effetti di questa legge deve considerarsi come gli altri terreni sottostanti all'accennata zona, passa alla discussione degli articoli. »

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola:

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Io ringrazio innanzi tutto l'onorevole Senatore Serra delle gentili parole che ha rivolte al mio indirizzo.

Era noto anche a me che in Sardegna si lamentava la distruzione dei boschi; era noto anche a me che dalla Sardegna si facevano caldi voti perchè una legge finalmente venisse.

Però l'onorevole Senatore Serra intenderà che cause speciali hanno determinato colà il malgoverno della proprietà silvana privata, e sino a un certo punto della proprietà pubblica.

Fortunatamente queste cause ogni giorno si attenuano, ed io spero che, meno per potenza e virtù di legge, che per progresso economico e anche morale, quel danno si possa presto vedere ridotto ai minimi termini. La legge farà qualche cosa, e la sua applicazione farà ancor più; ma comprenderà benissimo l'onorevole Senatore Serra che occorre ancor migliorare l'opinione pubblica circa al governo della privata e anche della pubblica proprietà, e questo miglioramento affretterà, faciliterà e renderà molto più feconda l'opera della legge. Non di meno io mi impegno, per quanto possa entrarvi l'azione del Governo, di tenere pre-

senti i bisogni speciali della Sardegna, allorché si formuleranno i regolamenti e si provvederà all'esecuzione della legge.

Ringrazio, d'altra parte, l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, di avere esaudito la mia preghiera. Quanto alle idee io ripeto che non ci è ombra di disaccordo. L'onorevole Senatore Lampertico raccomandava una miglior formula dell'art. 1° per evitare impressioni penose e scoraggianti, volle anzi accennare al maggior pericolo dell'emigrazione.

Ora, io posso dichiarare all'onorevole Ufficio Centrale e al Senato, che uno dei fini che mi hanno determinato ad affrettare questa legge, è stato precisamente quello di opporre una validissima barriera al progresso del pauperismo rurale, giacché colla devastazione dei boschi, colle incertezze, con i vincoli e con i danneggiamenti delle proprietà terriere, il male maggiore cade non solo sui proprietari, ma anche sui lavoratori della campagna. E penso che, liberando la proprietà e rendendone possibile la coltivazione e più tardi anche la coltivazione in piccolo, lo sminuzzamento, la divisione naturale dei possessi, e d'altra parte migliorando, utilizzando la coltivazione boschiva, io penso sarà opposta una efficace e naturale barriera contro quella invasione del pauperismo delle campagne che si manifesta in alcune contrade, e che dà luogo all'emigrazione così giustamente lamentata.

Sul merito dell'ordine del giorno io nulla ho da osservare. L'onorevole Senatore Lampertico vuole circoscrivere l'azione della prima parte dell'articolo 1° *alle cime e pendici dei monti*. Ebbene, questo è tuttavia detto, e colle stesse parole, al 1° articolo; e non posso avere difficoltà di accettare la ripetizione dell'ordine del giorno dell'on. Senatore Lampertico. Tutti gli altri terreni pur soprastanti alla zona del castagno vuole siano considerati alla stregua dei terreni sottoposti alla zona medesima. Ma ciò è nel pensiero del Governo e nel pensiero della legge, e credo lo sia pure nella lettera; quindi non posso avere difficoltà di accettare anche questo concetto, del quale non mi posso preoccupare se è incontestabile che l'art. 1 non ha che la sua naturale significazione, quella cioè, che consiste nell'esigere che, per determinare il vincolo, qualunque sia il terreno, concorra la necessità di difendere il corso delle acque e la

consistenza del suolo ad evitare un danno pubblico.

Ora, quando concorrono codesti requisiti, il terreno sia sottostante, sia sovrastante alla zona del castagno, sia in cima o in pendice, necessariamente verrà tutto quanto sottoposto a vincolo. Quando questi requisiti mancano, si farà un'unica categoria, sia che esso si trovi sovrapposto, sia che trovisi sottoposto alla zona del castagno, e ogni terreno sarà esente. Ma l'azione della leggerimarrà pur sempre libera, anche per rivedere il lavoro di svincolo o di vincolo, e per limitare o integrare la materia forestale per gli effetti della legge medesima.

Un'ultima avvertenza, e porrò fine alle mie brevi parole.

L'identificazione del terreno sovrastante a quello sottostante non è che di carattere puramente giuridico, ma in fatto non si verificherà mai, in identica misura, in quanto che la quantità dei terreni vincolabili di fatto sarà trovata, a parità di estensione, molto più facilmente nelle zone sovrastanti al castagno, che nelle zone sottostanti; ma siccome si temeva che si stabilisse un vincolo *a priori* con esorbitante estensione e con carattere assoluto, trovo naturale lo scrupolo, mi si perdoni la parola, degli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, il cui ordine del giorno accetto senza riserve.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Torelli.

Senatore TORELLI. Io vorrei aggiungere qualche parola. L'onorevole Relatore ha già toccato l'argomento sul quale io voglio chiamare l'attenzione del Senato e del signor Ministro; ma siccome io vorrei venire ad una conclusione che chiede una sua risposta, credo dover persistere nel mio divisamento.

Tre anni or sono, il Parlamento adottava ed il Governo del Re pubblicava una legge relativa all'obbligo imposto ai comuni che posseggono beni incolti, di doverli o coltivare o vendere dovendo rimboschire i luoghi.

La legge accordava il termine di 5 anni, talchè esso spira in realtà col 1879 e precisamente col 4 luglio, che parmi la data che reca la legge.

Dopo tre anni potrebbe essere già il caso di chiedere se taluna almeno delle provincie diede il buon esempio di uniformarsi ad una disposizione i cui buoni effetti sono della più chiara

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1877

evidenza. Ma è naturale che dall'altra parte, siccome mancano ancora due anni, è molto probabile che i più abbiano atteso a decidersi fino ad ora, tanto più che vi era anche la ragione della necessità di una legge forestale.

Mi consta in modo positivo che in alcune provincie alcuni Comuni avversi alla legge fanno delle affittanze di beni comunali incolti a lunghi periodi onde aver poi un pretesto di non uniformarvisi, pretestando che dovrebbero dare una forte indennità e non volendo far questo, come minor male rimanere allo stato attuale.

Che l'interesse particolare dovesse essere il nemico principale di quella legge benefica, n'era ben persuaso fino da quando si discusse; ma davvero non credeva che si spingesse a questo punto di voler eludere la legge in modo così aperto, poichè non vi è alcuno, per poco che sia pratico di andamenti comunali, che non ravvisi in una così aperta offesa alla legge il vero interesse privato che si tiene leso dal dover vendere o coltivare i beni incolti comunali.

Non è più lecito a nessuna autorità comunale il dire: vogliamo che i nostri beni incolti rimangano incolti.

Ma che vi siano autorità comunali che così la pensano non mi reca meraviglia. Pur troppo so come procedono le cose in molti comuni e come e quanto poco l'interesse pubblico sia il movente principale di certi Municipî; ma quanto mi recò meraviglia si fu il vedere Deputazioni provinciali approvare quei contratti fatti per sottrarsi alla legge.

Ora, io prego l'onorevole signor Ministro a voler fare il possibile perchè cessi questo modo di paralizzare gli effetti di quella legge.

Ma qui non mi fermo. Colla legge attuale, e che io spero vorrà passare anche in Senato, la posizione, o, dirò, la possibilità di far camminar bene anche la legge del 1874 è grandemente migliorata; l'una è complemento dell'altra, o, dirò meglio, la principale è quella che si discute, l'accessoria è quella del 1874; ma se è bene condotta può anche essa avere larghissima parte nel miglioramento delle condizioni del nostro paese sotto tale rapporto.

Riassumendo quindi il breve mio discorsò, io pregherei il signor Ministro a voler avere la bontà di dare al Senato qualche informazione intorno al modo col quale venne eseguita la

legge 1874, per quanto non siano ancora corsi che 3 anni in luogo di 5.

Raccomando poi il più caldamente possibile che nel far ora eseguire questa legge forestale voglia parimenti tener mano forte per l'esecuzione di quella del 1874, per l'adempimento della quale si invocava non di rado quella forestale.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
L'onorevole Senatore Torelli avrà potuto vedere che nella legge in discussione fu introdotto l'articolo 38, per il quale, alla Commissione preposta per la esecuzione della legge 4 luglio 1874, è sostituito il Comitato forestale.

Sebbene il pensiero d'introdurre quell'articolo mi sia venuto quasi nell'ultimo quarto d'ora della discussione che ebbe luogo alla Camera, esso mi fu suggerito dal fatto che da tutti si deplorava, della poca efficacia, cioè, della legge 1874, a giudicare almeno dalla lentezza onde n'è proceduta l'esecuzione; e forse a ciò non dev'essere stato straniero il modo come furono composte le Commissioni e come hanno funzionato.

Ora, siccome, pur facendo luogo all'elemento locale amministrativo, nei Comitati forestali la parte tecnica e direttiva del Governo è messa ancora più in rilievo, c'è da sperare che, con l'unità dell'istituzione del Comitato, l'esecuzione della legge del 1874 abbia ad avvantaggiarsi dell'applicazione della legge forestale, e che l'interesse delle due leggi sotto alcuni riguardi si faccia solidale, pur servendo or quale scopo dell'una, or quale mezzo dell'altra, e viceversa.

È bene impertanto che si attenda ora a vedere come funzioneranno, rispetto alla legge del 1874, i nuovi Comitati.

Però, giusto per i pochi effetti ottenuti fin qui quanto all'esecuzione di quella legge, non potrei che promettere di continuare ad esercitare vigilanza e fare gli eccitamenti che sinora non fecero punto difetto; sebbene, ciò malgrado, gli effetti utili siano stati davvero minimi.

Abbiamo in fatti queste notizie in proposito:

Delle 57 provincie che hanno beni incolti, (poichè 12 non ne hanno affatto), per sole quattro il lavoro è compiuto così dalle Prefetture che dalle Commissioni; delle rimanenti 53 per nove è fatto quasi nulla e per le altre il

lavoro è allo studio presso le Prefetture e presso le Commissioni.

Ora, io penso che l'onor. Senatore Torelli, appena sarà messa in esecuzione la presente legge, potrà anche sovvenire la pubblica Amministrazione dei suoi lumi sui modi pratici di realizzare utilmente il rannodamento della legge del 1874 con la legge forestale.

Per parte mia dichiaro bensì che mi adopererò grandemente, con i mezzi che mi danno le leggi, a raggiungerne l'importante scopo; e com'ebbi a dire nella Camera dei Deputati, ripeto al Senato, se dall'applicazione della legge forestale, anche in vista della speciale riforma fatta con la sostituzione di Comitati alle Commissioni, si troverà che pur vi sia un qualche difetto di carattere legislativo, io prometto che mi occuperò di vedere se non convenga ricorrere ad un ulteriore provvedimento legislativo acciocchè i fini della legge del 1874 vengano davvero e al più presto raggiunti.

Aggiungo infine che sin dal maggio del decorso anno chiamai l'attenzione delle Deputazioni provinciali sul fatto cui ha accennato l'onorevole Senatore Torelli ed invitai le Deputazioni stesse a non approvare contratti di affitto a lunga scadenza i quali potessero ostacolare l'applicazione dell'anzidetta legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola sulla discussione generale, pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dalla Commissione ed accettato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e così concepito:

« Il Senato, preso atto delle dichiarazioni del Governo, che l'indicazione del limite superiore della zona del castagno, si riferisce esclusivamente alle cime e pendici dei monti, mentre il rimanente dei terreni, per gli effetti di questa legge, deve considerarsi come gli altri terreni sottostanti alle accennate zone, passa alla discussione degli articoli. »

Chi approva quest'ordine del giorno, si alzi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo 1°:

TITOLO I.

Terre sottoposte al vincolo forestale.

Art. 1.

Sono sottoposti al vincolo forestale, a norma

delle disposizioni della presente legge, i boschi e le terre spogliate di piante legnose sulle cime e pendici dei monti fino al limite superiore della zona del castagno; e quelli che, per la loro specie e situazione, possono, disboscandosi o dissodandosi, dar luogo a scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane, valanghe, e, con danno pubblico, disordinare il corso delle acque, o alterare la consistenza del suolo, oppure danneggiare le condizioni igieniche locali.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti. Chi intende approvare questo articolo 1°, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 2°:

Art. 2.

Il vincolo per ragione di pubblica igiene non potrà essere imposto che sui boschi esistenti, ed in seguito a voto conforme del Consiglio comunale o provinciale interessati, e del Consiglio sanitario provinciale.

Nelle provincie però nelle quali i boschi non sono, per le vigenti leggi, sottoposti a vincolo per ragioni di pubblica igiene, il comune o la provincia che chiedessero l'applicazione di questo vincolo dovranno indennizzare congruamente i proprietari.

Do la parola al Senatore Finali che è iscritto per parlare su questo articolo 2°.

Senatore FINALI. La questione che io intendo trattare non è nuova pel Senato: fu qui dibattuta e risolta nel 1874. Se non fosse in me profonda convinzione, che almeno in un punto conviene emendare il progetto di legge, a questo termine della sessione non vorrei intrattenere il Senato; perchè quand'anche la parola dell'onor. Presidente tacesse, parlerebbe abbastanza questo lungo Ordine del giorno, che colla sua muta eloquenza mi dice:

Andiam che la via lunga ne sospigne.

Nessuna cosa è più aliena dal mio pensiero, che fare opposizione a questo progetto di legge, o solamente ritardarne la approvazione. Nessuno più di me conosce che desso intende soddisfare ad un bisogno e ad un antico desiderio del paese e della amministrazione; e senza vanto posso dire che anch'io ho colla-

borato a beneficiare l'Italia di questo provvedimento.

Lascierò ad altri discutere se il progetto odierno sia più o meno conforme a quello che già il Senato, modificando in alcune parti la mia originaria proposta, aveva approvato; e che era stato quindi da me presentato alla Camera dei Deputati in quella forma che al Senato era parsa migliore, senza alcuna alterazione.

Dal mio canto voglio concedere di buon grado al sig. Ministro che le variazioni fatte da lui al mio progetto siano molte e radicali, e voglio anche concedergli che per regola generale siano tutte buone; ma, se io gli faccio questa così larga concessione, voglia almeno permettere a me, se pur troppo non oso, di fare una sola eccezione per rispetto ad un punto il quale io credo che, nel progetto che ci sta dinanzi, non valga quello che era nel progetto, che non dirò soltanto mio, giacchè era stato onorato della approvazione del Senato.

Ed io vorrei sperare che il sig. Ministro fosse arrendevole all'ordine delle mie idee; poichè non si tratta d'un principio giuridico o di un principio economico, sul quale veramente intenderei che egli fermasse il piè, e volesse ad ogni costo far prevalere la sua opinione; qui si tratta unicamente di riconoscere se esista una certa legge in ordine a fatti naturali.

Ed a questo riconoscimento, per la natura dei nostri studi, tanto l'onor. signor Ministro quanto io, possiamo dire che siamo profani. Diamoci la mano; e poichè il Senato annovera illustri medici e naturalisti, e in questo momento distinguo nell'Aula l'onorevole Senatore Maggiorani e l'on. Senatore Moleschott, lasciamo che essi, in cui la dottrina è pari all'amore del pubblico bene, possano dire se certi fatti, se certe leggi naturali stieno.

Posti i fatti, non può reggere seria opposizione tratta da ragioni giuridiche od economiche, per non applicare a quell'ordine di fatti le stesse norme, le stesse conseguenze che ad altri fatti di simigliante natura sono concesse.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

Senatore FINALI.... Quando l'onorevole Ministro presentò alla Camera il progetto di legge forestale, dolse a me di vedervi una lacuna, e non glielo dissimulai, perchè desiderava dargli voto favorevole, senza aprir bocca nella di-

scussione. La lacuna consisteva in ciò che, mentre si provvedeva alla conservazione dei boschi in relazione alla orografia ed alla idrografia, lasciavasi intieramente in disparte la relazione delle foreste con la pubblica igiene.

È vero che la Camera, dopo vivace discussione, introdusse nel primo articolo il vincolo forestale anche per ragioni igieniche; aggiungendo in fine dell'articolo: che erano sottoposti a vincolo forestale quei terreni e quei boschi, la cui distruzione potrebbe danneggiare le condizioni igieniche locali.

Ma però l'articolo seguente, che a dir vero è stato approvato dalla Camera proprio per deferenza personale alle tenaci argomentazioni messe innanzi dal signor Ministro, il quale giungeva a farne questione di portafoglio, per chi ben guardi riduce a nulla questa concessione.

Non parlo mica della prima parte di questo articolo secondo, la quale, considerata in relazione all'articolo ultimo del progetto, può riguardarsi come la reintegrazione di quello che il Senato aveva votato nel 1874; parlo bensì della seconda parte dell'articolo, la quale sottopone le provincie ed i comuni, i quali vogliano chiedere il vincolo forestale sopra un bosco per ragioni di pubblica igiene, all'obbligo d'indennizzare congruamente i proprietari. Questo indennizzo, o Signori, a voi non ho bisogno di dimostrare che praticamente si risolverebbe in quello stesso corrispettivo che è dato ai proprietari nei casi di espropriazione forzata per pubblica utilità; e siccome questo diritto di espropriazione forzata per ragioni di pubblica utilità esiste già per la legge del giugno 1865, la presente nei rapporti igienici nulla concederebbe e sarebbe del tutto illusoria.

Fin da quando l'on. Senatore Torelli, sollecito sempre degli interessi del nostro paese, preparava i materiali per una legge forestale, nella Relazione che fu allora pubblicata si ammetteva in genere la buona influenza igienica delle foreste ed in ispecie,

Per la pineta in sul lito di Chiassi

la quale a Ravenna e ad altri luoghi di Romagna è salutare riparo,

Quando Eolo Scirocco fu r disciolto.

Uno dei successori dell'on. Senatore Torelli,

cioè l'onore. Senatore Castagnola, del vincolo forestale per ragione igienica aveva fatto argomento esplicito di una disposizione che si conteneva nel suo progetto di legge. Io, modificando e semplificando grandemente il progetto dell'onorevole mio predecessore, mantenni quella disposizione.

Non mi fu difficile ottenere dal Senato nel 1874, consenziente la Commissione (la quale per buona ventura anche oggi è la stessa di allora) la restituzione della disposizione che dedita aveva dapprima creduto potere eliminare. Però a mia volta io aveva acconsentito in una prudente ed opportuna modificazione proposta dalla Commissione: il vincolo forestale restava assoluto nei rapporti orografici e idrografici, ma nei rapporti igienici si faceva esso dipendere da circostanze locali, che, alla opportunità, dai comuni e dalle provincie si sarebbero fatte valere.

Dopo quel voto del Senato e dopo la presentazione alla Camera del progetto di legge, che, come io dissi, era tal quale il Senato aveva approvato, ne fu fatta la Relazione, che ho qui alla mano, nella quale, lungi dal trovarsi a ridire contro il vincolo forestale per ragioni igieniche, si loda questa parte della legge; e pare non si possa dubitare, che quella lode fosse la significazione del sentimento dell'unanimità della Commissione.

Mi dorrà sempre che, il giorno della discussione, la legge fosse tolta dall'ordine del giorno per considerazioni e riguardi personali, che disgraziatamente dovevano ben presto esser seguiti da amarissima delusione!

Sono logici quelli che non vorrebbero alcun vincolo forestale; per contro sono illogici a mio avviso coloro che l'ammettono per ragioni idrografiche e orografiche, e lo escludono per ragioni di pubblica igiene, o lo concedono in modo, che la concessione riesca una mera illusione.

L'influenza e l'efficacia delle foreste sia che riguardino la sussistenza del suolo, e soprattutto il buon governo delle acque, sia che riguardino la pubblica igiene, o sono egualmente certe e dimostrate, o sono egualmente incerte.

Io vado appresso ai naturalisti della prima scuola; ma se da alcuno si voglia negare, per mancanza di osservazioni positive e coordinate, la buona influenza delle foreste nei rapporti igie-

nici, bisogna che colui la neghi anche nei rapporti idrografici e orografici, come fu riconosciuto l'anno scorso nel Congresso internazionale di statistica di Buda-Pest, i cui verbali non sono per certo ignoti al signor Ministro.

La dottrina delle benefiche e varie influenze delle foreste è antica, e noi tutti l'abbiamo appresa fin dal tempo che frequentavamo le scuole. So bene che v'hanno alcuni che con giovanile baldanza, in questo come in altri ordini del sapere umano, ripudiano le tradizioni e le teorie del passato, e non vogliono tener conto nè della dottrina degli scrittori nè del consenso generale della pubblica opinione. Questo metodo sarebbe ragionevole soltanto se la scienza fosse nata la prima volta insieme a colui che novellamente la professa; ma la scienza è antica quanto l'osservazione, e questa è antica quanto l'uomo.

Questi naturalisti proseguano le loro osservazioni; si chiamino fortunati di vivere in tempi in cui i metodi scientifici sperimentali si sono perfezionati; scuoprano, determinino le leggi naturali che erano o sono ancora ignote. Ma non neghino la buona influenza igienica delle foreste, perchè non sanno determinarne la causa: tanto varrebbe negare che il chinino rompa la febbre, per la ragione che inesplicito è il modo della sua azione!

La dottrina contraria alla buona influenza delle foreste nei suoi vari rapporti credo poter affermare, che acquistasse un certo favore dopo la pubblicazione non antica di un libro di scrittore francese. Quello è il libro più comunemente citato dagli avversari delle foreste. Orbene, l'autorità di quello scrittore, che deliberatamente non nomino, era già sospetta prima; ma dopo il settembre 1870 si disse che furono trovate delle ricevute che mostrarono quale poteva essere la sincerità delle sue opinioni scientifiche; e quelle ricevute facevano bel riscontro al progetto d'un Ministro di Finanza, che pel suo bilancio aveva d'uopo fare una operazione di vendita di foreste per una sessantina di milioni.

È vero però che nelle relazioni e nelle deliberazioni di questo Congresso di statistica, lamentandosi la mancanza di osservazioni idonee a misurare il più o il meno dell'influenza delle foreste sulle leggi fisiche, chimiche e meteorologiche; e riconoscendosi che leggi certe e po-

sitive non possono stabilirsi se non dopo accurate osservazioni fatte con metodo scientifico su un largo spazio, e per lunga serie di anni, si invocò l'impianto di un sistema internazionale di osservazioni fatte con metodi paragonabili a quelli degli osservatori idrografici e meteorologici degli Stati Uniti d' America, nella cui direzione si coperse di gloria il generale Maury; questi osservatori i quali già determinano e prevegono con sicurezza dei fenomeni meteorici i quali prima erano il campo franco alle fantasie de' fabbricatori di lunari.

Però se a Buda-Pest si desideravano queste osservazioni larghe, continue e bene ordinate per rispetto alle determinazioni dell' influenza igienica delle foreste sulla pubblica salute, non si desiderava meno, per determinare la legge dell' influenza delle foreste nei rapporti orografici e idrografici. La affermazione per una parte sull' utilità delle foreste non era meno risoluta che per l' altra, vale a dire quella che a me ora più preme; e negli atti di quel Congresso è detto senza dubitazione e senza ambagi, che la distruzione delle foreste in determinati casi, peggiora lo stato sanitario e aumenta la mortalità.

Perciò quando ho sentito, non qui, fuori di qui, dire che a Buda-Pest si era lasciato del tutto nell' incertezza questo punto, ho visto che si cercava un argomento a profitto di una tesi, non la verità negli atti di quel Congresso.

A Buda-Pest si è lamentata la mancanza di osservazioni in tutti i rapporti per i quali si possono esaminare le foreste; ma la salubrità delle foreste non è stata affermata meno assolutamente di quello che le altre loro influenze.

A Buda-Pest poi erano rappresentati specialmente paesi nordici; e se questa dottrina è pur buonane nei paesi nordici, a più forte ragione, a mio avviso, deve essere la dottrina dei naturalisti e dei medici dei paesi meridionali; poichè la conservazione delle foreste deve avere una maggiore importanza per noi, essendo il nostro paese più esposto, come paese di mezzogiorno, a sviluppo di miasmi e a quelle correnti basse di venti caldi che sono più nocivi alla salute umana. E lo dica la melanconica zona che circonda l' Italia peninsulare e le sue isole! Già fino dai suoi tempi il Venosino invocava la protezione degli Dei alla cara vite,

Ne pestilentem sentiet Africum.

La dottrina dei naturalisti e dei medici italiani, e anche degli economisti, mi par proprio che, tranne rarissime eccezioni, sia quella che io sostengo. Fra i più moderni il Mengotti, il Bombicci, il Balestra e il Salvagnoli la hanno professato con gran corredo di osservazioni e di fatti; va segnalato sopra gli altri il nostro Collega Salvagnoli, il quale nella sua opera sul bonifichamento delle maremme toscane, invocava boschi e selve per riparare alla malaria. Di recente ho visto pubblicati qui in Roma, pubblicazione opportuna a questo disegno di legge ed a quello sulla bonificazione dell' Agro romano, due pareri del celebre medico Lancisi, il quale fondandosi sull' esperienza, dimostrava che la interposizione di selve vicino ai luoghi paludosi, incontro a venti insalubri, costituiva un riparo efficacissimo per proteggere dai mali effluvi.

E qui l' on. Senatore Serra permetta anche a me di dire una parola sulla sua nativa Sardegna, dove dimorai fra il 1856 e il 1858, onde in questo argomento, senza essere un medico, nè un naturalista, posso mettere innanzi in qualche guisa la testimonianza della mia esperienza.

Or bene, in quegli anni io vissi a Macomer, città o terra dell' interno dell' isola, la quale era dianzi lodata e desiderata per bontà di clima.

Io pur troppo debbo ricordare come quella lieta condizione di cose fosse mutata, e come allo spirare del libeccio si diffondessero febbri talora letali. Gli indigeni ad una voce affermavano che molti malanni avevano invaso la terra di Macomer soltanto da pochi anni, cioè da quando era stata atterrata la selva che si frapponeva a ponente tra lo stagno di Sindia e quella terra.

Uno strano argomento ho sentito addurre nella discussione di questa legge contro il vincolo forestale determinato da condizioni e da considerazioni igieniche: « solamente la legislatura pontificia avea siffatto vincolo! »

Ma se anche fosse ciò vero, che cosa proverebbe?

Non è egli vero, per esempio, che la legislazione pontificia (ed io non sono sospetto in alcuna guisa di voler vantare quel Governo, ed anzi siamo concesso qui ricordare che il mio arringo parlamentare cominciò nel 1860 col propugnare più sollecita abrogazione della le-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1877

gislazione civile e penale pontificia) forse prima di ogni altra in Europa pose assoluto il principio della pubblicità della iscrizione ipotecaria, sotto pena di nullità?

E ora questo principio che per il primo e solo il Governo pontificio aveva messo nella sua legislazione, non è divenuto un principio del Codice civile italiano? E la Francia, in cui il sistema ipotecario è più antico, non lamenta forse che, per quel rispetto, non abbia ancora raggiunto la perfezione, che a prima giunta aveva toccato il sistema pontificio?

Oltre di che, io mi azzarderei di dimostrare, se volessi fare una discussione accademica e se non fosse per me troppo prezioso il tempo del Senato, che la legislazione vigente così varia nelle diverse provincie italiane, tanto che si annoverano non meno di 22 o 23 leggi generali, oltre un gran numero di disposizioni speciali, subordinando il disboscamento al permesso governativo non escludeva che nell'accordare o nel negare questo permesso, si dovesse tener conto anche delle nozioni igieniche che potevano consigliare di concedere o negare il disboscamento.

Regime di libertà assoluta non esiste che nella sola Toscana e fu opera di Pietro Leopoldo; ma non sarebbe assoluta se del Decreto del 24 ottobre 1780, non mai abrogato, fosse stata curata l'osservanza. Ma l'opera di Leopoldo non si può invocare punto per argomentare contro i buoni influssi orografici, idrografici, igienici delle foreste.

In quelle sue ordinanze liberalissime egli non parla di questo, nulla esplicitamente ammette e nulla nega; ma confida nell'interesse bene inteso de' proprietari di foreste per ottenerne da essi quel buon governo, che anch'egli reputava necessario al pubblico bene, senza astringerli a vincoli, ed obbligarveli colla sanzione di una legge forestale.

Ma, se le dottrine liberali di Pietro Leopoldo, da qualcuno oggi cominciano ad essere, rispetto all'economia politica, accusate di eccesso, niuno può disconoscere che la sua fiducia nello spirito prudente e ben diretto de' proprietari delle selve fosse delusa.

Questo affermo coll'autorità di un uomo che ebbe ed ha parte luminosa non solo nella Storia di Toscana, ma d'Italia; e che per noi

Italiani vale più del benemerito, arciduca austriaco.

Ora, il barone Ricasoli, quasi un secolo dopo alle riforme leopoldine, confessava e deplorava in una Relazione, che esiste nel Ministero e che fu stampata negli atti che furono la prima volta pubblicati intorno alla materia forestale, cred'io, per cura dell'onorevole Pepoli, il mal governo che la proprietà resa libera da qualunque vincolo e freno legislativo aveva fatto delle foreste; e deplorava tutte le cattive conseguenze che da questo mal governo delle foreste erano derivate alla consistenza del suolo, al regime delle acque, ed al corso dei fiumi nella Toscana. Egli poi in quella sua Relazione dell'agosto 1866, ne appellava agli atti dell'Accademia dei Georgofili del 1856, in relazione ai disboscamenti, considerati come causa di inondazioni devastatrici, che si erano succedute nell'ultimo ventennio. Ora io non so come si possa invocare un atto d'un Capo di uno Stato fondato sopra una fiducia che doveva essere delusa, contro un atto egualmente solenne di un altro Capo di quello Stato medesimo, che un secolo dopo viene a riconoscere per disastrose esperienze, che l'aver affrancato da ogni vincolo legislativo le proprietà dei boschi in Toscana era stato cagione di mali grandissimi.

Le Accademie hanno largo e libero campo alle loro disputazioni; oggi quella dei Georgofili sembra voglia sostenere che i proprietari dei boschi in Toscana non uscirono dai limiti della ragione economica; ma per quanto sia antica e meritata la fama dei Georgofili, l'affermazione del barone Ricasoli, allora governatore della Toscana, dettata da quell'alto spirito di pubblico bene che sempre anima l'uomo illustre, e senza nessuno scopo di sostenere questa o quell'altra teoria, deve avere tal valore innanzi al Senato, che non importa per certo che io nulla tenti aggiungervi colle mie parole.

Ma se la stessa legge nel primo articolo ammette che la conservazione delle foreste in determinati casi possa essere utile alla pubblica igiene, perchè poi nell'articolo 2° viene a menomare le conseguenze di questo principio?

L'art. 1° della legge dice:

Sono sottoposti al vincolo forestale, a norma delle disposizioni della presente legge, i boschi e le terre spogliate di piante legnose sulle cime e pendici dei monti fino al limite superiore

della zona del castagno; e quelli che, per la loro specie e situazione, possono, disboscandosi o dissodandosi, dar luogo a scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane, valanghe, e, con danno pubblico, disordinare il corso delle acque, o alterare la consistenza del suolo, oppure danneggiare le condizioni igieniche locali.

Dunque il discutere se la conservazione di una foresta possa interessare alle condizioni igieniche d'una od altra località, non è permesso, a chi si faccia il sostenitore di questa legge.

È permesso a chi combatte il principio che è scritto nell'articolo 1° della legge; ma ammesso il principio, perchè infirmarne le conseguenze? Perchè rendere onerosa questa concessione? Forse importa meno la consistenza del suolo ed il buon regime dell'acque, che non la conservazione della salute e della vita degli uomini?

Conosco l'animo umanissimo e gentile dell'onor. Ministro; pur tuttavia la sua opposizione mi ricorda non so più qual generale nordico di un tempo non antico, il quale raccomandava di aver più cura dei cavalli che dei soldati, adducendo la ragione che i cavalli bisognava ricomprarli, mentre i soldati glieli riforniva gratuitamente la leva. Questa subordinazione dell'interesse igienico ad interessi d'altro ordine, mi fa anche ricordare la crudele sentenza dei tempi di Vespasiano, rispetto ad una moltitudine di prigionieri mandati a dimora coatta in paese malsano: *et, si ob gravitatem coeli interissent, vile damnium!* »

In questa parte del mio discorso dovrei avere favorevole lo stesso Senatore De Giovanni; benchè egli con un eloquente discorso di cui l'eco non è perduta nell'animo mio, nel 1874 combattesse questo progetto di legge. Se ben ricordo, fra altri punti egli volle dimostrare anche questo: cioè che ammesse anche certe utilità che poteva dare la legge, queste utilità sarebbero state minori del danno recato col vincolo alla proprietà, e delle spese necessarie per mantenerlo.

Ora, se l'onorevole De Giovanni in un piatto di quella sua bilancia riconoscesse di dover mettere la salute e la vita umana, oh! io credo, anzi son sicuro che egli riconosceria che il tratto della sua bilancia si rovescierebbe, e il piatto

in cui ci sono soltanto interessi materiali balzerebbe in alto, e si nasconderebbe nelle nubi.

L'onor. Ministro nell'altro ramo del Parlamento disse che senza la condizione dell'indennità aggiunta al vincolo determinato per ragioni igieniche, sarebbe alterata tutta l'economia della legge.

Questa proposizione, parlo sincero, non sono riuscito a comprenderla; poichè anche la conservazione per l'igiene è determinata, come la conservazione per altri fini, da ragioni di pubblica utilità.

Non pretendo mica, e così prevengo facilmente un'obbiezione, non pretendo mica, e niuno pretende che le foreste facciano da per sè cessare le febbri e la mal'aria; ma da altra parte bastano forse le foreste a far cessare le inondazioni? E neppure tutte le selve sono utili; anzi giova molte volte che la terra sia messa all'aprico, affinchè cessino quei punti acquitrinosi che sono una sorgente d'infezioni.

Appunto per questo la ragione del vincolo per rapporti igienici deve essere riconosciuta e determinata caso per caso in certe condizioni; e le deliberazioni relative, affinchè non possano essere il risultato del capriccio di un comune o di una provincia, sono subordinate ad alcune formalità che risultano dal combinato disposto degli articoli 2 e 39 del progetto di legge.

Invece tengo per fermo che la condizione dell'indennità alteri essa la legge, ne menomi la bontà e costituisca un'ingiustizia; e se questo è, nessuna ragione, tanto meno quella del far presto, dovrebbe valere a farla approvare dal Senato.

Diffatti non è mica a dire che manchino in Italia le leggi forestali, le quali invece sono dappertutto, meno che in Toscana, e per una giurisprudenza nuova stabilita dalla Corte di cassazione di Torino, meno anche nella provincia di Ravenna, la quale pure possiede una delle più belle, e la più famosa foresta d'Italia, celebrata da poeti italiani e stranieri, da Dante a Byron. Relativamente alla quale, per certi postulati costituzionali che possono parere stranissimi riguardando essi il periodo del governo pontificio posteriore al 1815, quella Corte di cassazione disse che: «Viste le ordinanze dei cardinali legati Nembrini, Bernetti, Macchi ed altri, che aveano voluto regolare il governo delle foreste nella provincia di Ravenna ed in

ispecie nella famosa Pineta, niuna di esse era in vigore, dimodochè sarebbe pienamente libero il proprietario di raderla. »

Noi dunque abbiamo quasi dappertutto una legge forestale; ma, in talune provincie, come questa di Roma, l'abbiamo esorbitante ed eccessiva nel suo rigore; locchè costituisce una delle principali ragioni per le quali si desidera questa legge unificatrice. Frattanto anzichè unificare davvero, il progetto lascierebbe una diversità non indifferente in una delle parti più importanti, imperocchè vi sarebbero provincie del Regno nelle quali, per difendere gli abitanti dalla malaria, si dovrebbe incontrare una certa spesa, mentre gli abitanti delle altre provincie, e forse d'una sola, da questa spesa andrebbero immuni.

Osservo che la limitazione al diritto di proprietà per ragioni igieniche non sarebbe introdotta per la prima volta nella legge forestale.

Non sanno tutti che una limitazione per ragioni igieniche all'esercizio del diritto di proprietà, è scritta nella legge la quale proibisce di coltivare il riso, quando la coltivazione non avvenga ad una certa distanza dai centri di popolazione?

E in questo caso il divieto all'esercizio del diritto di proprietà non è forse imposto senza alcuna indennità?

E oltre la proibizione della coltivazione del riso, non sono in generale proibiti per ragioni d'igiene, senza alcuna indennità, gli stabilimenti che le autorità pubbliche e le leggi riconoscono insalubri? E per ragioni di pubblica salute non vengono in certi casi distrutti carichi interi di merci, senza indennizzo o compenso alcuno al proprietario?

Nè si dica che la condizione dell'indennità per rispetto ai rapporti igienici è il corrispettivo dell'onere nuovo che si impone.

Riconosco che questa sarebbe la migliore ragione per legittimare questo principio d'indennità; e quindi molto accortamente è stato posto qui nell'articolo 2 della legge un inciso che significa: poichè in alcune, anzi quasi tutte le provincie, i proprietari non avevano questo vincolo forestale per ragioni igieniche ed io loro lo impongo, così li debbo indennizzare.

Ma questa difesa ha un valore più apparente che reale, perchè se fosse fondata sul vero,

la disposizione dovrebbe estendersi a tutto il resto. Ma nè per le ragioni orografiche nè per le ragioni idrografiche in Toscana, secondo la legge, e a Ravenna, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione di Torino, esiste alcun vincolo forestale. Ora, se voi volete sostenere che l'indennità per il vincolo forestale determinato da ragioni igieniche sia legittima, sia la soddisfazione di un'esigenza di giustizia, perchè è vincolo nuovo, allora dovete estendere l'indennità stessa anche per il vincolo forestale determinato da ragioni orografiche e idrografiche, che oggi per la prima volta introdurrete in Toscana (e dirò ancora a Ravenna) in forza di questa legge.

E difatti alcuni dei difficili amici di questa legge, hanno bene sostenute questa tesi e la sostengono tuttora in quell'illustre Accademia, che ho più volte nominata, come ricordava, parmi, l'onor. Lampertico.

Difatti che cosa sostiene l'on. Peruzzi nella ricordata sua Relazione, che cosa ha sostenuto nelle discussioni dell'Accademia, di cui un'illustre Collega che mi stava a fianco mostravami or ora i verbali? Sostiene che l'indennità pel vincolo forestale determinata da ragioni igieniche, è giusta; ma che però non è altro che un principio di giustizia: perchè noi possiamo ottenere giustizia intera, egli dice, bisogna che i proprietari toscani ottengano il diritto a conseguire un'indennità per qualunque vincolo che loro venga imposto, sia per ragioni idrografiche, sia per ragioni igieniche od altre. Questa argomentazione, che è pur troppo fondata, serve a provare che la logica è soltanto o nell'ammettere l'indennità per tutti o nell'escluderla per tutti i casi.

Si può anche aggiungere che il riparo alla malaria apportato dalle foreste può esser reclamato dalle condizioni di una sola parte d'una provincia, o nell'interesse di comuni di più provincie: in questo caso sarebbe ingiusto escludere dal contributo qualunque dei comuni che si giovi delle bonifiche delle foreste, e ingiusto sarebbe obbligarli tutti, o ad un contributo eguale se eguali non fossero le utilità.

Se non si leva via l'alinea del 2° articolo del progetto, il cui effetto altro non può essere che render dura e difficile la condizione dei comuni e delle provincie che vorranno essere sollecite della condizione della pubblica sanità,

nulla sarebbe ad esse dato. Io già lo diceva in principio di questo mio discorso; esiste la legge per le espropriazioni forzate in causa di pubblica utilità; e nessuna autorità, credo io, vorrà essere così disumana da negare l'esistenza del motivo di pubblica utilità; quando consistesse in una preservazione igienica, piuttosto che in ottenere spazi per allineare una strada o far un giardino di delizie.

Concludo pertanto proponendo al Senato di sopprimere la seconda parte dell'art. 2 della legge.

Questa soppressione secondo me non altera l'economia della legge, anzi la perfeziona, e in ordine alla giustizia e in ordine alla logica.

La Commissione che fortunatamente è la stessa che riferì intorno a questa legge nel 1874, e che allora non pose queste condizioni che renderebbero illusorio il principio, dovrebbe fare senza difficoltà buona accoglienza alla mia proposta.

Però se essa, anche nella prima parte dell'articolo volesse ripristinare quello che era stato da lei formulato nel 1874, io darei a questa proposta voto favorevole; ma non credendo io necessaria questa ripristinazione, non ne faccio esplicita proposta.

Quanto all'onorevole Ministro poi, che ha fatto prevalere le sue idee in altra importante parte di questa legge, mi pare non dovrebbe essere troppo tenace in questa; tanto più che, come io accennava in principio, la soppressione da me richiesta è la legittima conseguenza di fatti e di leggi naturali; e col chiederla non contraddico ad alcuno di quei fondamentali ed essenziali principî giuridici ed economici, nei quali più facilmente riconosco che egli potesse essere irremovibile.

Ad ogni modo io raccomando la mia proposta al senno del Senato. Non è questione politica: gli onorev. miei Colleghi, che hanno avuta la cortesia di prestarmi attenzione, onde vivamente ne li ringrazio, possono testificare che pensiero politico in questo discorso non vi è punto stato. È questione di umanità, è questione di conservazione sociale, è questione di giustizia; ed io spero di non averla invano raccomandata al Senato d'Italia. *(Numerosi segni d'approvazione)*

PRESIDENTE. Il Senatore Maggiorani ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Ringrazio l'on. Senatore Finali della testimonianza di fiducia e di stima che ha voluto darmi nominandomi in questa discussione, e sento che avrei mal garbo a non dargli una risposta.

L'attinenza delle foreste colla salute dei vicini abitanti è un fatto sì noto da trovarsene la esposizione nelle opere più elementari di igiene pubblica.

Perciò mi parrebbe superfluo di tornare su questo argomento, se l'on. Ministro non avesse manifestato qualche dubbio che il taglio dei boschi eserciti una chiara influenza sul clima dei luoghi e sulla sanità degli uomini. Ecco quel che egli dice:

« Non è uopo quindi sia dimostrata la necessità di uscire dallo stato presente delle cose, e basterà d'altra parte accennare come nel ricercare i limiti su cui l'azione della legge possa riconoscersi giusta; io non mi sia appigliato a ragioni ipotetiche o ad opinioni non bene accertate od almeno non quasi universalmente ammesse. E così ho escluso ogni vincolo per rispetto all'influenza delle foreste su alcuni di quei fatti meteorici che contribuiscono a determinare il clima, avvegnachè codesta influenza non sia provata e la scienza abbia da qualche anno sottoposto a dirette investigazioni ed esperienze il problema. »

Certamente non vi è una prova sperimentale, una dimostrazione completa sull'influenza delle foreste, quanto al sottrarre lentamente l'elettricità dell'aria sovrastante, di maniera che essa non si condensi nelle nubi e non dia luogo a temporali e piogge torrenziali. Quest'influenza è affermata in molte opere di autorevoli scrittori, ma infine non è dimostrata.

Così pure quello che si dice comunemente che la foresta serve di barriera meccanica al passaggio dei miasmi, non è più che un'ipotesi. Vi è perfino chi non crede ai miasmi. Ma vi sono delle verità sperimentali riguardo all'influenza delle foreste sull'igiene. Per esempio quella di rallentare e moderare la potenza della irradiazione solare.

Gli alberi coi loro rami, colle loro foglie, coi loro intrecciamenti frappongono un ostacolo al libero passaggio dei raggi solari. Il suolo non si riscalda a quel grado che accade nelle rocce scoperte e nelle aperte campagne; perciò la notte non si ha quella gran differenza di tem-

peratura che noi osserviamo ovunque tutto all'intorno non sieno boschi ed il clima sia caldo. La foresta ha dunque un' influenza moderatrice sulla irradiazione terrestre nella notte. Infatti il viandante volentieri vi si ricovera e vi trova un dolce tepore, invece dei quindici o sedici gradi di meno che non sia nel giorno, siccome avviene sul monte nudo e nella campagna spoglia di alberi. A questa circostanza si annette in gran parte il danno che procede dalla distruzione delle foreste.

Questa enorme differenza fra la temperatura del giorno e quella della notte sul suolo scoperto essendo una verità fisica ben dimostrata da esperimenti ripetuti ed esatti, così può affermarsi con sicurezza che la distruzione delle foreste ha una decisa influenza sul clima di cui la temperatura media del luogo costituisce uno dei principali elementi.

Il taglio dei boschi modifica il clima anche perciò che apre l'adito a correnti d'aria diverse da quelle di prima. Il dominio del nuovo vento può essere utile ma il più spesso riesce dannoso; ed ecco un'altra influenza sul clima.

Ho detto, ed era stato già notato nella discussione, che il taglio di una foresta può talora essere utile.

Così è avvenuto in Inghilterra ove il suolo dei boschi era acquitrinoso e il sottosuolo imbevuto d'acqua; conveniva operarne il prosciugamento e il taglio degli alberi era qui indicatissimo. In fatto quella regione se n'è avvantaggiata. E così è accaduto pure negli Stati Uniti d'America.

Da noi per altro la differenza del clima, la natura diversa del suolo, la giacitura dei colli e dei monti a cui si addossano i boschi e parecchie altre circostanze locali fanno sì che il taglio delle foreste nel maggior numero dei casi sia funesto all'igiene; per conseguenza mi pare che da questo lato vi si debba andar cauti. Non entro nella questione economica della proprietà, che rispetto; ma il bene pubblico, come il signor Ministro m'insegna, deve essere preferito ad ogni altro riguardo.

E poi queste foreste nell'ordine cosmico vi saranno per qualche cosa!

Non vorrei mai sollevare qui una questione teleologica: amo solo di ricordare che nell'economia della natura un rapporto fra il regno vegetale e l'animale pur ci è; che le piante

preparano quel che serve agli animali e distruggono quel che essi formano di nocivo; che sono le grandi scaturigini del pabulo della vita, e i grandi laboratori di carbonio tratto da un gas che espirano gli animali, e il cui indefinito aumento riuscirebbe dannoso.

Quale che sia il sistema de' filosofi sull'origine delle cose, una corrispondenza attuale fra i diversi esseri del creato è riconosciuta da tutti; sicchè l'uomo non avesse a procedere alla vasta distruzione di un genere di corpi viventi senza temere che qualche disordine nell'armonia de' fenomeni possa una volta derivarne.

Confessiamo che vi è qualche cosa di salutare nella maggior parte delle foreste, e circondiamoci perciò delle maggiori cautele innanzi di prendere una determinazione intorno alla sua esistenza. Teniamo sempre a mente che un diboscamento inopportuno può convertire un paese florido e frequente di popolo in una squallida e deserta contrada.

Questo è un fatto storico; lasciamo ora le teorie, benchè, come abbiamo veduto, ve ne sono anche le ragioni fisiche.

Io dunque amerei che l'on. Ministro fosse un poco più penetrato di questa influenza dei boschi sul clima, sull'igiene pubblica.

Non parlo del corso delle acque nè della consistenza del suolo; ciò non appartiene al mio compito.

L'on. sig. Ministro mi risponderà: Ebbene, ovunque si presenti il dubbio che il taglio della foresta possa danneggiare la salute dei circondicini, nulla si farà senza l'approvazione dei Consigli.

Io rispetto per massima ogni corpo morale e non vorrei pronunziar parola che potesse menomamente offenderne alcuno. Io rispetto il Consiglio provinciale e non disprezzo il comunale, ma mi permetto di riflettere che in essi non è competenza che basti a rassicurarci nei loro giudizi. Appena i Consigli sanitari sono al presente da tanto per apprezzare giustamente le ragioni favorevoli o contrarie ad un diboscamento sotto il rapporto igienico. La questione è spesso molto intricata ed oscura, come ha dimostrato di credere lo stesso sig. Ministro ne' suoi discorsi e nella sua Relazione. Fa bisogno adoperare minute e ripetute indagini, e talora anche ricorrere ad esperienze fisiche a cui non tutti sono abituati. Allorchè

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1877

col nuovo Codice sanitario, che forse per la sua gravità è rimasto al fondo dei progetti di legge da discutersi in Senato, noi avremo, siccome giova sperarlo, Consigli sanitari ove l'elemento tecnico predomini grandemente ed ove la scelta dei medici cada su quelli che sonosi dedicati in ispecialità allo studio della pubblica igiene, allora sì che il giudizio del Consiglio sanitario potrà esser pronunziato con piena cognizione di causa e le parti vi si potranno rassegnare senza lamenti.

Ma finchè il Senato e la Camera non abbiano discusso e approvato il nuovo Codice si può egli nutrire una piena fiducia agli attuali Consigli ove son pochi i tecnici e questi pochi non intervengono?

Del resto in questo progetto io mi preoccupo solo della poca competenza di chi di presente sarebbe chiamato a giudicare sulla convenienza o meno di distruggere una foresta; ma sippure m'impensierisco di ciò che è nello spirito della legge che ci si offre a discutere; e nell'animo del signor Ministro prevale siffattamente sull'igienico il principio della libera proprietà che la foresta quanto a polizia sanitaria si presume innocente, e l'onere di provare il contrario incombe a chi ne avrebbe a soffrire. Perciò il proprietario dal lato igienico non ha vincolo alcuno e può dar mano al taglio quando gli piaccia senza domandare il permesso. Toccherà allora al comune del paesello che sarebbe il primo a risentire il danno, a promuovere gli atti di inibizione; ma chi ne avrà ivi la cognizione, o chi sarà così ardito per affacciarla se il Sindaco istesso o qualcuno dei Consiglieri ne fossero appunto i proprietari?

E allora chi assume la iniziativa per garantire la salute pubblica? È compiuto il danno; come si fa a ripararvi? Bastano queste riflessioni per giustificare i timori sul portato di questa legge.

Mi riassumo e finisco.

La foresta non è mero ingombro: essa ha la sua missione nell'ordine di natura, e in genere si può disciplinare ma nel complesso rispettarla. In specie il bosco può esser distrutto ove sia giudicato esso stesso per accidentali cagioni malsano. Il vincolo forestale non dee imporsi unicamente per motivi idrografici e corografici, ma sippure per gli igienici. Questa

legge non presenta a mio credere sufficienti garanzie per la tutela della sanità pubblica.

In conseguenza, se non mi verranno forniti schiarimenti opportuni e soddisfacenti, io darò il mio voto contrario.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Io vorrei pregare l'onorevole Senatore Finali a persuadersi del significato che, suo malgrado, avrebbe l'accoglienza della proposta sua.

Egli caldeggia l'unificazione della legge forestale; trova che con le leggi vigenti la materia forestale è governata in modo affatto contraddittorio, non corrispondente al fine della giustizia e dell'economia, in modo anzi essenzialmente nocivo dall'aspetto giuridico ed economico; chè non c'è ingiustizia e danno maggiore di quelli che derivano dal trattamento, diverso per indole, e per qualità di garanzie, di vincoli, di procedimenti, di pene, di amministrazione, fatto alle diverse regioni di un medesimo Stato, senza che per altro cosiffatte differenze fossero, giustificate dalle peculiari condizioni di fatto d'ordine economico, morale e politico di ciascuna contrada.

Senza averne la forma, cosiffatte differenze di trattamento costituiscono una permanente infrazione alle leggi propriamente giuridiche, alle leggi economiche, e, non può non riconoscerlo la Commissione e segnatamente l'onorevole suo Presidente, alle leggi sociali. Una massa immensa di forze e di ricchezza del paese è condannata alla quasi sterilità o al deperimento, ed in conseguenza noi vediamo il lavoro e scarso ed insufficientemente remunerato, il che costituisce una delle cause dell'emigrazione.

Ora, una legge destinata a porre fine ad uno stato di cose che costituisce uno scandalo di ordine giuridico-morale, e indirettamente di ordine politico-sociale, imperocchè già siamo ai 17 anni dalla unificazione nazionale, e pure a taluno pare sia questo il primo momento in che si parla del tema forestale; legge cosiffatta non deve soffrire ulteriore ritardo, per vaghezza di introdarvi concetti, che possono avere il loro merito, ma che indubbiamente hanno il vizio di deviare dal normale cammino della legge stessa.

L'onorevole Senatore Finali riproduce una proposta, la quale riuscirebbe nuova per la massima parte del territorio dello Stato, vecchia per qualche provincia; ma per l'accettazione giustamente pretesa da coloro, i quali hanno fede, come l'onorevole Maggiorani, nella influenza benefica delle foreste sulla pubblica igiene, e ci ho fede anch'io in qualche raro caso, non si deve compromettere la legge tutta quanta. Quando poi si rifletta che l'onorevole Senatore Maggiorani esamina la questione, astrazione fatta del principio giuridico e del principio economico, egli potrà essere interamente sul vero; il che non può accadere all'onorevole Finali, che dal concetto igienico vuol dedurre norme di economia e di diritto. L'effetto unico della possibile accoglienza della proposta Finali sarebbe il prolungamento indefinito dello *statu quo*, il che non mostrasi di volere.

Io sarò spiccio e semplice nel rilevarlo.

L'onorevole Senatore Finali mi ha fatto l'onore di riandare le ragioni che ebbi a sottoporre all'altro ramo del Parlamento, perchè non fosse lasciato all'inciso aggiunto al primo articolo della legge, intorno alla difesa delle condizioni igieniche locali, il valore assoluto attribuito a quello della difesa del corso delle acque e della consistenza del suolo.

Ebbene, io non entro ancora nel merito della tesi, ma rammento una mia avvertenza fatta nella Camera dei Deputati, non so se nella premessa o nella chiusa del mio discorso, col quale sviluppai l'articolo secondo volto a correggere l'effetto della letterale significazione dell'inciso sull'igiene col quale fu chiuso l'articolo primo. Io dissi, dunque, allora che, ove si fosse dovuto conservare quell'inciso senza alcun temperamento nelle disposizioni susseguenti della legge, secondo l'ordine delle mie idee, il meno male che ne sarebbe venuto sarebbe stato il ritiro della legge. Questo dichiarai, nè so quale influenza ciò abbia potuto aver sui miei Colleghi che accolsero la mia proposta dell'articolo secondo. E poichè io ho la libertà, la viltà anzi, di trovarmi in questo momento, solo al banco dei Ministri, e conosco per ciò di non impegnare altri che me, io posso soggiungere che con quell'inciso vedevo talmente contrariato il concetto informatore della legge, che, ove non si fossero accolte le mie ulteriori

proposte, mi sarei reputato felice di liberarmi dalla soma ministeriale, e l'avrei fatto ben volentieri.

Ciò non lo spiegai, ma lo lasciai sott'inteso una volta che dissi che l'effetto minore, secondo me, sarebbe consistito nel ritiro della legge. Ora, premesso questo concetto, io prego l'on. Finali di vedere quale sarebbe la portata della sua proposta. Sperare, almeno per mezzo mio, di avere una legge nei termini da lui proposti, è davvero impossibile. Potrebbe sperare invece di non averne nessuna! Ma non avendone nessuna, quest'alto interesse igienico che io non voglio nè so qui discutere, sarà meglio raggiunto per le leggi preziosissime che dovranno continuare ad imperare, anzichè con la legge nuova, pur lasciandola siccome fu votata dalla Camera?

Certamente non potrà esser meglio conseguito con le leggi esistenti, una volta che le leggi stesse, sotto l'aspetto igienico, si conservano tutte.

Ora, se si riconobbe dalla sapienza pontificia, che non ho ragione veruna di discutere, il bisogno del vincolo igienico, il quale si perde certamente nella notte dei tempi, e, come ebbi a notare nell'altro ramo del Parlamento, si rannoda forse all'origine della proprietà privata di queste contrade ed ai modi coi quali i terreni boschivi delle provincie romane vennero ai presenti possessori, e sono sottoposti a quel vincolo; certamente la nuova legge non compie alcun attentato alla libertà o alla proprietà di alcuno se nulla innova nelle condizioni attuali dei possessi. E però la parte essenziale della legge vigente riferibile al vincolo igienico rimarrà, e tanto più per ora deve rimanere in quanto che una manifestazione concorde da parte delle rappresentanze interessate la invoca.

Il Governo perciò ha compreso di non dovere assumere la responsabilità di lasciare alla legge su quell'obbietto la sua portata assoluta, e però ha accettato l'inciso dell'articolo primo, con le limitazioni dell'articolo secondo.

L'onorevole Finali d'altra parte avrebbe voluto il vincolo senza indennizzo, non solo per le provincie già pontificie, ma pure per tutto il resto d'Italia. Egli ha accennato alla esistenza quasi implicita del vincolo igienico da per tutto dove sono leggi forestali. Ma egli di cui ho

l'onore di essere stato il successore, egli che ebbe a reggere l'Amministrazione dell'Agricoltura e Commercio per più anni, sarebbe pregato da me a dirci se rammenti che ci sia stato un solo giudicato amministrativo, pel quale si sia mai riconosciuto fuori della provincia già pontificia, la realtà legale del vincolo per cagione d'igiene, un atto qualsiasi pel quale si sia proibito un disboscamento per vera, pura e sola causa igienica; e sono sicuro che mi risponderebbe come egli, al pari di tutti i predecessori suoi, nemmeno sospettò la esistenza di legge alcuna di vincolo per causa d'igiene. Anzi credo che poco prima che io avessi avuto l'onore di assumere il Ministero, dovette sollevarsi una questione in proposito molto probabilmente da parte di un comune della provincia di Caserta. Ma il giudicato amministrativo fu precisamente contrario; e notisi che, sebbene io non conosca in questo momento i particolari, mi penso che il tentativo di conservare il bosco dovette farsi profittando della grande elasticità delle disposizioni vincolanti della legge delle già Due Sicilie, sperando perciò di adombrare il concetto igienico con la miscela di altri motivi che rientrano nelle prescrizioni della legge; ma, poichè l'accertamento del fatto chiarì che non si trattava d'altro che di ragione igienica, l'amministrazione forestale respinse ogni applicazione di vincolo.

E qui vengo ad un'altra idea. Perchè, onor. Senatore Finali, volete complicare la questione forestale con la questione igienica, quando nessuno che intenda l'importanza del grande interesse della pubblica salute contesta la convivenza, come è stato giustamente osservato, il diritto di espropriazione per utilità pubblica?

E se non basta il titolo generico dell'utilità pubblica, di cui è parte precipua l'igiene, il diritto di espropriazione od altri provvedimenti per causa d'igiene non si possono espressamente discutere e stabilire anche nel Codice sanitario?

Ma quando per l'igiene, per quanto, e forse più che non era necessario, si è già discusso nella legge sui boschi, la quale mira propriamente ad altro fine di interesse generale, ad interessi propriamente economici, perchè pretendere ulteriori disposizioni che turberebbero tutta quanta l'economia della legge?

D'igiene si occupò abbastanza la Camera dei

Deputati, e non è giusto tentar di andare più oltre. Quanto all'applicazione della legge rispetto all'igiene, giustamente l'onorevole Senatore Maggiorani rilevava che non danno le necessarie garanzie di competenza i corpi di carattere puramente amministrativo, ma giusto perciò si è voluto l'intervento degli elementi tecnici, cioè il voto del Consiglio provinciale sanitario. I Consigli comunali e provinciali possono fare la loro domanda assumendo essi la responsabilità della convenienza della medesima; ma, quanto all'accoglimento, è indispensabile che il corpo tecnico venga sempre consultato, sia per le provincie nelle quali non si fa luogo ad indennizzo dei proprietari, sia per le altre nelle quali l'indennizzo si deve accordare.

L'onorevole Senatore Finali, semplificando molto il significato della sua proposta di soppressione del secondo comma dell'articolo secondo, relativo all'indennizzo verso tutti i proprietari che non si ebbero vincolati i boschi per causa igienica, ha detto e ripetuto che qui non viene in giuoco nessun principio economico o giuridico.

Io sono persuaso che alla sua affermazione l'onorevole Finali è indotto da profonda convinzione; se non che mi permetta che io gli dica aver io una convinzione assolutamente contraria.

In primo luogo non bisogna obbliare la sostanziale differenza che corre fra il titolo sociale di imporre il vincolo forestale nello scopo di difendere il corso delle acque o la consistenza del suolo, e il titolo di vincolare i boschi per difendere, la loro mercè, le popolazioni minacciate nella loro salute.

Io ho dovuto lottare con me stesso prima di acconciarmi a proporre la legge forestale, perchè, non lo dissimulo al Senato, ho spinto i miei dubbî sino al punto di contestare se giuridicamente, se socialmente si abbia diritto d'imporre un vincolo alla proprietà privata. E dopo ricerche che, lo confesso, hanno avuto anche del sottile, ho finito per persuadermi che vi è titolo etico, giuridico ed anche economico per limitare la privata attività in alcune maniere di applicazione nella materia forestale.

Ma quali sono stati i motivi per i quali, molto tardi (perchè senza cosiffatto studio speciale sarei stato fra quell'accolta di pensatori radi-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1877

cali ai quali ha accennato l'onorevole Finali) molto tardi, me ne sono persuaso?

Ecco, io son mosso da questo concetto: il proprietario, il quale dissoda un terreno in pendio friabile, innanzi tutto danneggia, d'ordinario almeno, se stesso, dappoichè quel terreno, se per qualche anno si presenterà buono ai fini economico-agricoli, perderà di poi, forse assolutamente, la sua potenza produttiva, e ad ogni modo, per riconquistarla, vi si dovrà impiegare tempo, lavoro e capitale, che valgono in generale molto più di quanto potrà, con la nuova trasformazione, valere il podere pria inconsultamente dissodato; ma con ciò stesso sarà economicamente riconfermato il fatto della prima perdita della potenza produttiva; se il riapparire di essa seguirà, la nuova forza, o meglio, il nuovo valore, rappresenterà molto pallidamente la forza o il valore stato consumato, come vi dissi, sotto forma di tempo, capitale e lavori impiegati.

Chi avrà dissodato dunque, e, per produrre per pochissimi anni, consumato molto di più, riproducendo molto dispendiosamente in fine, avrà provato essere un cattivo padre di famiglia. Ma vi ha di più; il proprietario che dissoda o dibosca inconsultamente, e rende possibili le frane e il disordine delle acque, danneggia, è vero, il proprio terreno prima di tutto, e poi le contrade vicine, ma con ciò, e negli effetti indiretti, danneggia pure il territorio del paese; nel che, indirettamente, è nuovo danno per lui medesimo.

Se per le leggi fisiche cosiffatti rapporti di cause e di effetti sono incontestabili, il titolo nello Stato di frenare alquanto la potestà di agire del proprietario, non la legittima libertà, è indiscutibile, come non si discute la ragione del divieto di ogni altro atto ingiustamente dannoso ad altri. Può il proprietario pur volontariamente nuocere se stesso, e nessuna legge sarebbe mai giustificata se per essa si volesse far pesare la tutela sul proprietario; egli, trovandosi in date condizioni di età e di mente, è libero nella scelta dei mezzi e delle maniere della sua attività sulle cose sue proprie; nessuna legge può surrogarglisi; la responsabilità dev'essere il solo correttivo della libertà di agire. Se la legge vi si intromettesse, il danno morale dell'intervento della legge sarebbe infinitamente maggiore di quella

rara ed eccezionale utilità che si avrebbe in mira di conseguire, tentando con mezzi preventivi o coercitivi di volere impedire o correggere la deviazione dal sentimento dell'interesse, o meglio, della conservazione e del miglioramento, sentimento che è prepotente nell'uomo.

Invece nel fatto del dissodamento e diboscamento, come l'abbiamo considerato, il proprietario comincia dal nuocere a se stesso, quindi nuoce ai proprietari immediatamente circostanti; nè questo basterebbe, giacchè, apportando ai vicini un danno qualunque, il diritto comune ampiamente provvederebbe. Ma egli, o Signori, non nuoce soltanto a se medesimo, non nuoce soltanto ai vicini; egli, o Signori, nuoce all'universale, perchè disordina, (si tenga ferma la nostra ipotesi giuridica) disordina il corso delle acque, altera la consistenza dei terreni; ed allora egli non ha usato del suo diritto, non esercitata la libertà giuridica, ma ha abusato della sua potestà di agire ed in modo che riesce nocivo all'universale, e perchè suscettibile di divieto, anzi, perchè vietato, in modo essenzialmente ingiusto.

Ma allora egli ha perduto il titolo alla protezione di cosiffatta abusiva potestà di agire, anzi egli ha commessa una cattiva azione, non tale da essere punita in modo penale, se non siavi peranco una legge che abbia ammesso vincolo con sanzione penale, ma certo, prima ancora che una tale legge vi sia, egli si sarà fatto autore di una contravvenzione di ordine morale, la quale, per legge, può essere infrenata con una sanzione coercitiva d'indole preventiva, repressiva o reintegrante.

Vengono innanzi gli scienziati, vengono i congregati di Vienna e di Buda-Pest; vengono le opinioni degli scrittori. Ebbene, io non sono entrato nel merito delle manifestate opinioni; la ho fatta, o Signori, da legislatore il quale studia, posti i fatti della scienza, i rapporti e gli interessi morali, giuridici ed economici, e limita l'azione della legge entro i più stretti confini tracciati dagli scopi della convivenza.

Così ho potuto convincermi che vi hanno dei fatti di trasformazione della proprietà terriera, i quali per loro natura possono essere seriamente nocivi al bene generale: ebbene, prendendo di mira quei fatti, sarebbe la prima volta che la legge interviene per regolarli, se

riconosciuti nocivi all' universale? Certo che no. Or dunque, il punto da tenersi fermo si è che i fatti debbono essere nocivi all' universale, ed imputabili a colui che li compie.

AmMESSO questo principio, a me è parso avere giustificata l' opera mia, la quale del resto è circoscritta alla conservazione d' una parte di vincoli, di già nella massima parte del paese, per le leggi in vigore, esistenti.

Si dice che, se si accorda l' indennizzo pel caso dell' igiene, lo si deve per quello della consistenza del suolo e del corso delle acque. Ma per questi due ultimi casi non si deve indennizzo, perchè non si proibisce alcuna azione utile, ma un' azione la quale innanzi tutto nuoce al proprietario medesimo, e quindi nuoce, senza che egli n' abbia il menomo diritto, all' universale.

Giustificato adunque con l' accennata limitazione il principio giuridico, il titolo al vincolo forestale, si sono eliminati i motivi in alcune delle leggi vigenti, precipuamente in quella romana, riconosciuti per buoni, di proteggere la produzione del legname da lavoro e da ardere.

Si è detto che il tornaconto non fosse sprone efficace per spingere i proprietari a destinare i loro terreni alla cultura silvana; si è esagerato l' importanza di quella cultura, e la si sarebbe voluta estesa sulla più grande superficie del territorio del paese. Ma la scienza e l' esperienza, i mezzi di comunicazione, e il progresso negli scambi nazionali e internazionali provarono l' errore, e persuasero i più, ai quali ci uniamo, che la libertà e il più assoluto rispetto alla proprietà privata provvedono meglio anche alla soddisfazione del grande bisogno della produzione e dell' acquisto del legname di costruzione o da ardere, o dei suoi surrogati.

Si è parlato di influenza meteorologica e climatologica dei boschi; ma si è ormai d' accordo nell' escludere, qualunque sia la realtà di cosiffatte influenze, l' azione coercitiva dello Stato contro la libertà e la proprietà privata, appunto perchè il temuto male non deriverebbe dall' azione ingiusta del proprietario, ma da cause naturali da lui del tutto indipendenti, e a preservarsi dalle quali la convivenza deve ricorrere a tutt' altri rimedi.

Limitata, come abbiamo fatto, ai minimi termini l' opera del legislatore nella materia fore-

stale, e constatato che nessun vincolo per essa si apporta alla legittima libertà e proprietà privata, ma solo si infrena l' azione entro le ragioni del diritto, doveva escludersi ogni titolo ad indennità, il che non può ammettersi pel vincolo a cagione di pubblica igiene.

Il caso della legislazione pontificia lasciamolo da parte. Se l' onor. Finali avesse richiamato alla sua memoria il tenore di quella legge, certamente non se la sarebbe proposta a modello. Nientemeno che nella legislazione pontificia non si mira solamente al divieto di tagliare il bosco, ma si pretende l' azione positiva concreta di tenerlo netto da tutto il fogliame e da altri materiali che vi cadono; si pretende il fatto di liberare il terreno dalle acque, giacchè, come ha ben osservato il Senatore Maggiorani, gran parte dei boschi, anzichè giovare, nuocciono alla salute; e conoscendosi codesto, il legislatore pontificio imponeva ai proprietari obblighi estremamente onerosi.

Ma quelle sono leggi rimaste sulla carta, perchè il proprietario il quale si fosse dovuto sobbarcare all' osservanza di esse, non avrebbe dovuto limitarsi a sacrificare la disponibilità economica del bosco, il diritto di variare la coltura del terreno, ma avrebbe dovuto consumare forse il reddito di un altro podere a fine di adempiere alle prescrizioni sulla sanità nel proprio fondo che economicamente non poteva utilizzare, non che trasformare o distruggere.

Però quella legge era logica se non trattavasi che di produrre l' effetto igienico; infatti riconoscevasi che il bosco mal tenuto era causa di malaria, e, per evitare ciò, lo si voleva sì in piedi, ma si voleva pure si distruggessero, a spese del proprietario, le cagioni dei miasmi che erano imputabili al divieto di sboscare.

Vorremo noi conservare, anzi estendere cosiffatta legislazione all' Italia tutta? Ma non ci fu mai, dal Governo pontificio in fuori, alcun altro governante, sia pure non meno dispotico, del resto d' Italia, il quale avesse sognato il vincolo igienico, e invocato la logica pontificia.

Con la legge votata dalla Camera, rispetto alle già provincie pontificie che cosa si è fatto? Anzitutto si è abrogato il vincolo di un carattere più grave, eliminando le prescrizioni lo-

giche ma esorbitanti della legislazione romana pontificia. In secondo luogo si è circoscritta la azione del vincolo ai boschi, e son pochissimi, di per sè giovevoli all'igiene. A tutte le contrade che vincolo siffatto non avevano, non lo si può estendere puramente e semplicemente; esso riuscirebbe loro più intenso del vincolo per ragione di difesa del corso delle acque e della consistenza del terreno.

Escluso il motivo igienico, il vincolo forestale lascia il diritto di tagliare il bosco, alla sola condizione di conservarne la possibilità per l'avvenire di non comprometterne la riproduzione; invece il vincolo per motivo igienico esige sia sempre lasciato in piedi il bosco. Ma si dice: si ammetteranno anche per quel bosco dei temperamenti per trarne un qualche profitto; si applicherà ad esso una pedagogia amministrativa, si sorvegliaranno le minime trasformazioni od utilizzazioni. Ma anche con ciò l'onere sarà massimo, ben superiore certo a quello che risulta dal vincolo forestale sui terreni friabili e vincolati per difesa dalle inondazioni o dalle alterazioni della consistenza del suolo.

E si aggiunga che il vincolo per causa di igiene va applicato in generale ai terreni provveduti di maggiore potenza produttiva, e più adatti alla cultura agraria. Il proprietario del bosco sarebbe costretto non già ad astenersi da un'azione ingiustamente nociva ad altri, ma a sacrificare il proprio legittimo interesse, senza alcun compenso, al bene altrui, che non si ha diritto di conseguire col danno del terzo.

Nel vincolo forestale, nel senso del mio progetto, vi è armonia d'interessi fra il proprietario, i vicini, e la convivenza; nel vincolo, secondo il concetto dell'onorevole Finali, vi è antagonismo d'interessi con sacrificio ingiusto della privata libertà e proprietà.

Così ragionando, io non contesto la possibilità del rapporto tra l'esistenza, la conservazione d'una foresta e l'igiene di una popolazione che abita immediatamente accanto ad essa o poco lunge; contesto bensì il diritto di togliere al proprietario la libertà e la proprietà, senza compenso e a servizio gratuito altrui.

Se così facendo non seguirebbe attentato all'altrui libertà e proprietà, per essere logici bisognerebbe, non soltanto proibire il taglio dei boschi i quali si credessero atti alla difesa della salute pubblica, ma si dovrebbero

costringere i proprietari a rimettere a coltura silvana i terreni che quell'effetto utile possano produrre, ovvero obbligarli ad abbandonarli gratuitamente perchè altri facesse sorgere la selva.

Ma nemmeno di lontano si accennò a simili esorbitanze, e, se si accennò ad igiene, lo si fece senza pretendere che per disposizione di legge si vincolasse gratuitamente la proprietà. L'onorevole Finali conosce meglio di me le statistiche sull'estensione ed entità dei boschi in Italia; e non credo di esagerare affermando che l'effetto economico dell'invocata disposizione sarebbe un deprezzamento della proprietà terriera in Italia per più centinaia di milioni di lire.

Qui accenno del resto non al valore attualmente utilizzato, ma al valore potenziale; chè altra cosa è lo stato presente di possessi di boschi i quali per effetto della concentrazione in poche mani, per la loro destinazione a parchi di delizie, per la mancanza di capitali, riescono di ben lieve attività, e spesso, se non giacciono in abbandono, sono una vera passività pel proprietario; altra cosa è lo stato possibile, e sicuramente futuro della proprietà anche boschiva, la quale appena sarà fecondata dal lavoro e dal capitale costituirà una grande sorgente di pubblica ricchezza. Ma il giorno in cui il principio della legge, che con tanta disinvoltura ma con tanta benevolenza, perchè vuolmisi mettere in armonia colla logica, e anche colla giustizia, è propugnata dall'onor. Finali, fosse ammesso, ne sarebbe conseguenza immediata che all'attuale rovina nel valore della proprietà dei terreni in Italia, si aggiungerebbe anche questa, ed in molti casi si sarebbe quasi distrutto il valore capitale delle proprietà vincolate. Ma, o Signori, tutto ciò non può farsi per comodo di difesa di beni abbastanza ipotetici.

Nessuna provincia, nessun comune, nessun paese dove le leggi vincolanti sono in vigore, ha reclamato che si conservino i vincoli come sono, molto meno che, modificandoli, si aggravino per causa igienica, e l'aggravio si apporti gratuitamente contro la proprietà. Noi non dovremmo fare cosiffatto regalo a popolazioni che non solo non sentiranno questo bisogno, ma che non ebbero la più lontana idea

del supposto relativo diritto di attentare alle private proprietà.

L'onorevole Senatore Finali ha parlato della Sardegna.

Ma nella Sardegna tutte le doglianze che sono venute non si riferiscono all'igiene. Nella Sardegna, se davvero si potesse attendere la difesa dalla malaria mediante pochi boschi, lo scopo si potrebbe raggiungere senza bisogno di leggi, inquantochè quei corpi morali medesimi che hanno interesse di assicurarsi l'utilità pubblica, lo potranno fare a buon mercato, essendovi tuttavia estesi boschi di dominio comunale e nazionale. Ma che diremo di quelle spiritose osservazioni dell'onor. Senatore Finali, il quale, accennando al generale russo che aveva più a cuore la vita del cavallo che quella dell'uomo, ritiene di non intendere la legge forestale per difesa del corso delle acque e della consistenza del suolo, mentre si tralascia la difesa della pubblica igiene, quando noteremo che il più sicuro mezzo di uccidere l'uomo è appunto quello di togliergli i mezzi di sussistenza?

Allorquando si manomette la questione economica e la questione giuridica, pare all'onorevole Finali che davvero il tema del benessere dell'uomo, anzi quello che lo riguarda da un solo dei suoi aspetti, l'igiene, e ciò, dal solo riguardo della materia, è davvero bene risoluto?

Mirando all'igiene, colla violazione dei precetti dell'utile e del giusto, sostanzialmente si offende tutto, e l'igiene stessa non può avvantaggiarsene. I boschi vi sono infatti, e vi furono in una misura ben più estesa di ora, e la malaria non fu spenta.

Sembra per altro un vincolo quasi insignificante quello di costringere il proprietario a tenere gratuitamente ed in perpetuo in piedi un bosco per far comodo ai vicini abitatori. Ma la cosa è talmente grave, che non sarebbe possibile indovinarne gli effetti perigliosi sull'ordinamento delle proprietà, sull'indole e i limiti delle competenze e dell'azione dello Stato, e sulle esigenze e le collisioni negli interessi e nei rapporti della convivenza.

Ma anche circoscrivendo la portata del principio propugnato dall'onorevole Finali, all'igiene, crede egli che non si potrebbe aver diritto di esigere che un muro, una casa, un

castello restino in piede, solo perchè anch'essi, in taluni casi, sono impedimenti meccanici alla comunicazione della malaria; di esigere che somiglianti costruzioni non si elevino nel caso opposto, cioè quando impediscono la corrente benefica dell'aria, rendono impenetrabili nelle vicine piazze ed abitazioni i raggi del sole? Ma allora si avrebbe diritto di rivedere la teoria della proprietà tutta quanta, in tutte le sue forme, in tutte le sue funzioni!

L'onorevole Finali però non può non essersi avveduto degli effetti ai quali menerebbe, e dal riguardo giuridico e da quello economico, il sistema delle facili intromissioni legislative nel governo delle private libertà e proprietà, e abbandonerà, spero, la sua proposta.

Devo far notare poi all'onorevole Senatore Maggiorani che tanto nelle parole che egli ha lette sulla influenza igienica delle foreste nella Relazione che precedette il progetto di legge, quanto nei discorsi da me pronunziati alla Camera non vi è nulla di assoluto contro siffatta influenza.

Con quanto si disse nella Relazione, volevasi combattere il concetto eccessivo dell'influenza igienica dei boschi; non si escludeva l'ipotesi di qualche raro caso di utilità; ma egli poi, l'onorevole Maggiorani, difficilmente troverà nei miei discorsi delle affermazioni positive sull'insussistenza del rapporto tra i boschi e l'igiene. Io non l'avrei potuto emettere quel giudizio; avrei fatto atto d'ignoranza non solo, ma anche di ipocrisia. Io sono convinto che non solo i boschi, ma le coltivazioni arboree ed erbacee hanno influenza. La questione è del *grado e delle condizioni* dell'influenza come si disse nella relazione anzidetta; chè molto spesso, precisamente per i boschi in pianura, l'influenza è contraria all'igiene; per i casi poi, rarissimi, nei quali essi possono avere influenza benefica, la questione è nella scelta dei mezzi, cioè se abbia a provvedersi tenendo in piedi le selve, o bonificando i terreni anche circostanti, e soprattutto e in ogni caso la questione è d'indole strettamente economica e soprattutto giuridica. Quindi, concesso tutto ciò che l'onorevole signor Maggiorani ha giustamente osservato, noi potremo essere d'accordo, applicando la legge, che per l'articolo *igiene* allarga le prescrizioni al di là dei propositi che ebbe il Ministro, ma è positivo che, preoccupandomi, per lo meno

quanto l'onorevole Senatore Finali, della coerenza della legge, non posso consentire alla introduzione di un nuovo principio che, atten- dendo alle proprietà, sconvolga i criteri sui quali la legge stessa è basata.

Io ho dovuto restringere infatti l'opera vincolante ai minimi termini, a quelli nei quali i più esagerati liberisti devono concordare. Coloro che eseguiranno la legge, si potranno ingannare nell'applicazione; ma all'infuori di tale ipotesi, possibile in tutte le cose umane, se le premesse giuridicamente son corrette, devono accettarsi le conseguenze da me tradotte in prescrizioni regolatrici di quelle proprietà che comporranno la materia giuridicamente silvana.

Invece, andando al di là dei limiti da me assegnati, ammettendo il principio che, per l'utile pubblico, si può volere il gratuito sacrificio della legittima libertà e proprietà privata, si romperebbe ogni diga, si risolleverebbero tutte le antiche questioni circa all'indole e al limite dell'intervento dello Stato nella materia forestale, e si allargherebbe moltissimo il campo di azione e la responsabilità del Governo. Dico anzi di più, il concetto dell'onorevole Finali contraddirebbe a tutta l'economia della legge, siccome venne votata dalla Camera; ed egli, per farlo concludentemente trionfare, avrebbe dovuto far rivivere tutti i concetti da me eliminati, ma che facevano parte dei suoi antichi progetti di legge: avrebbe dovuto surrogare il sistema preventivo degli elenchi, o meglio del catasto forestale; avrebbe dovuto conservare ogni divieto di tagliare i boschi, e non accontentarsi d'invocare, come io fo, le sanzioni penali per il taglio, che non fosse fatto in conformità delle massime stabilite dal Comitato forestale; avrebbe dovuto insistere per la formazione del piano di economia, o pel preventivo permesso di qualsiasi taglio; l'onor. Finali, infine, avrebbe dovuto combattere tutta la parte nuova, e, certo, non è piccola ed è di principi, del mio progetto, non accettarla, come cortesemente ha dichiarato.

Allorquando si bandisce un concetto di pubblica utilità, e lo si esagera fino al punto di metterlo a base di un ragionamento di ordine giuridico, necessariamente per amore della logica stessa bisogna circondarlo di tutti quei

vincoli di carattere essenzialmente preventivo, che sono indispensabili per conservare almeno il valore logico del provvedimento ristrettivo.

Ecco a quali osservazioni io appoggiava il concetto che l'eliminazione del secondo comma dell'articolo secondo, cioè l'eliminazione dell'indennità al proprietario di cui il bosco volesse vincolarsi per motivo d'igiene, avrebbe offesa l'economia della legge.

Per quel concetto si manometterebbe il principio di libertà e quello del rispetto delle proprietà da me salvaguardate in questa legge; per un assai problematico tornaconto generale, si opererebbe una vera spogliazione in danno di proprietari i quali comperarono intera e libera la cosa che posseggono, o ereditarono da secolari possessori nelle condizioni presenti; si minaccerebbero, così procedendosi, altre libertà, altre proprietà, altri diritti fin qui non offesi, e i quali molto facilmente potrebbero essere contestati dandosi un esempio così poco ortodosso nell'ordine giuridico; toglierebbesi al sistema da noi propugnato il carattere essenzialmente elievemente repressivo; sostituirebbesi nella materia forestale un sistema di prevenzione imbarazzante per la pubblica Amministrazione, costoso, inefficace e nocivo per la vita e il progresso economico.

Quando l'onorevole Senatore Finali, a conforto della sua tesi, mi dice che al proprietario non si risparmiavano altri vincoli, anche per l'igiene pubblica, per esempio, gli si fa divieto di coltivare in dati luoghi il suo terreno a canapa, a riso, rispondo ancora che è davvero ben altra cosa il proibire o regolare alcune date maniere di privata attività, le quali possono riuscire nocive all'universale, e l'interdire che una produzione bell'e fatta come è un bosco, venga utilizzata. Se il bosco facesse male, si sarebbe potuto impedirne la piantagione; ma se faceva bene, e il proprietario lo conservò per suo utile e diletto, nessuno potrà costringerlo a tenerlo, pur quando gli riesca inutile o noioso. Il divieto di eseguire una data coltivazione è un ben lieve vincolo, perchè al proprietario rimangono mille altre potestà, dall'uso delle quali potrà ricavare profitto della cosa sua: condannato invece a tenere in piedi il bosco, egli è condannato quasi a perdere il valore del suo possesso, chè tutte le potestà di trasformarlo, in massima vengono annullate.

Dirò di più; il vincolo forestale per cagione igienica, a differenza del vincolo per le esigenze della difesa del corso delle acque e della consistenza del suolo, colpisce essenzialmente il principio delle proprietà, non solo nella funzione dell'industria o della sua trasformazione, ma anche in quelle del possesso, del godimento e dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, appunto perchè, attentata nella sua base la potenza produttiva, per la limitata, costosa, poco produttiva, se pure non produttiva affatto, applicazione, tutte le funzioni della proprietà riescono pregiudicate, se non annullate.

Finchè vi sarà un avanzo di manomorta e di aristocrazia territoriale, malgrado quel grave vincolo, si troverebbero dei proprietari i quali quasi non si avvedrebbero degli effetti del deprezzamento della cosa loro, e continuerebbero a conservarla, ma in generale tutti gli altri proprietari, e a lungo andare, anche i meno bisognosi o industriali, sarebbero incoraggiati ad opporre la più grande resistenza ad una legge che loro riescirebbe infinitamente nociva, e a disfarsi, comunque, dell'inutile possesso.

Voglio ancora soggiungere che la sussistenza del vincolo giusta la legge che discutiamo, per causa d'igiene, nelle già provincie pontificie, è stata principalmente giustificata dal carattere essenzialmente transitorio del vincolo medesimo; chè non vuolsi obbliare, come propriamente sull'Agro romano sia in esame il problema del suo bonificazione, ed il Senato se ne occuperà fra breve. Ma quando la questione del bonificazione fosse risolta, come appunto avvenne nella Toscana, non si parlerà più di difesa della malaria, mediante i boschi in pianura. Se dovesse andare altrimenti la cosa, col medesimo ragionamento si sarebbe detto per la Toscana: conservate in eterno i boschi, i quali del resto erano appunto la causa maggiore della malaria; si sarebbe detto: moltiplicate i boschi, se essi ne fossero stati il rimedio.

Invece là si è raggiunto lo scopo senza che si sia ricorso ai boschi che sono mezzi davvero preadamatici, i quali non rispondono menomamente alle grandi esigenze della società moderna.

Ma pur vi potranno essere rari casi nei quali l'utilità del bosco possa riconoscersi rispetto all'igiene pubblica.

Ebbene, la legge lascia aperta la via a quegli

enti interessati alla conservazione della salutare foresta; ne chiederanno e otterranno il mantenimento pagando bensì l'onere che avranno fatto imporre.

Ma dice l'onor. Finali: non avete fatto altro che invocare la legge esistente per la espropriazione a causa di utilità pubblica.

No, onorevole Finali, io non mi sarei accontentato di quella legge, perchè sono un po' scettico circa all'efficacia di provvedimenti di mero carattere amministrativo, quando si tratta di benessere delle popolazioni.

Io ho molta fede nel principio della responsabilità personale; quando si fosse detto: si lasci un bosco per fine igienico, e chi lo tagli paghi una multa, non si sarebbe assicurata la conservazione di esso allo scopo della invocata pubblica utilità.

La Camera, la Commissione, quindi, onorevole Finali, compresero la differenza del diritto di espropriazione per causa di utilità pubblica con la mia proposta che accettarono nell'art. 2 della legge.

In sostanza si pensò che, andando nelle vie ordinarie della spropriazione per utilità pubblica, non si sarebbe avuto intanto il diritto del *veto* contro il possessore della foresta, e però mentre si iniziava la relativa domanda, il bosco già libero, rispetto alla legge silvana, avrebbe potuto sparire, ed in generale sarebbe convenuto al proprietario di farlo sparire.

Invece, quando per legge sia riconosciuto il diritto d'acquisto, e a tal uopo è già investita la pubblica amministrazione della potestà di impedire che il bosco sia toccato; quando venendo vincolato per ragione igienica, non potrà essere più distrutto, allora il fine della pubblica utilità sarà abbastanza conseguito.

E noti l'onor. Senatore Finali, che ci è questa gran differenza ancora tra l'esercizio dell'ordinario diritto di spropriazione per pubblica utilità, e il vincolo forestale, previo indennizzo, per motivo igienico. Nelle altre spropriazioni la cosa che n'è soggetto tutta quanta va in dominio dell'espropriante; nell'espropriazione semplice della libertà, o meglio nella sottoposizione del vincolo previo indennizzo, la cosa certamente decimata, assai ridotta nel valore, rimane presso il proprietario, il quale avrà integrato il valore nella parte che gli manca in natura, mercè l'equivalente in prezzo capitale

o in reddito che rappresenti l'ammontare dell'apportato pregiudizio mediante il vincolo per motivo d'igiene.

Quando il vincolo per pubblica igiene fosse riconosciuto, vi sarà un'Amministrazione che difenderà da ogni alterazione quello stato di cose giovevole all'igiene.

Infine non si è fatto una questione di massima per tutte le contrade d'Italia, cioè d'imporre il vincolo igienico senza indennizzo per tutti, perchè bisogna che la verità sia detta intera.

Il Ministero fu obbligato a convertirsi ad un'idea affacciata nella Camera. E esso ha ammesso lo scopo di salvaguardare l'igiene. Questa è la legge. Ma si è intanto rinunciato alle opinioni personali più illuminate, dirò per conto mio non illuminate, chè non so scompagnare la questione igienica da quella economica e giuridica? Che si è fatto in sostanza con l'art. 2, il quale spiega l'ultimo inciso dell'articolo primo?

Dove la legge esiste, si è fatto niente di nuovo, fuorchè limitare e regolare il vincolo esistente; dove la legge non esiste, si è introdotto il diritto di applicare il vincolo, ma mediante indennizzo.

Si vuole la ricchezza inestimabile della pubblica igiene? Si crede che qualche bosco o privata proprietà a ciò giovi? Si ammette che il vincolo non si reclama per un pregiudizio, o un'esagerazione, od un atto di antipatia, d'inimicizia di alcuni consiglieri del comune e delle provincie, i quali potessero guardar con indifferenza o con piacere il danno della privata proprietà? Ebbene, per conseguire o conservare uno scopo di pubblico bene bisogna farlo senza danno del proprietario.

Ma per farlo senza danno occorre ch'ei possa almeno, pur non conservando la libertà e l'intero valore della cosa, conseguire almeno la indennità del danno che gli si arreca.

Se la contrada è essenzialmente malsana per i miasmi di un vicino stagno, o le esalazioni dei terreni circostanti trasportate dai venti, il possessore del bosco non crea egli quelle condizioni di cose; il fatto del taglio, di sua natura non giova nè nuoce; la causa del bene o del male è negli elementi, la cui esistenza o comunicazione non dipendono dall'astensione o dall'azione del proprietario.

Se la cessazione d'un bene relativo transi-

torio è dovuta all'esercizio d'un legittimo diritto, deve ciascuno acconciarsi a tali risultati; nè per azione di legge, e molto meno per manomissione dei sacri principî della proprietà, si potrà conseguir mai il vero pubblico bene e la giustizia.

Io rinuncio ad altre più minute osservazioni, chè mi pare di avere risposto abbastanza a quelle dell'onorevole Senatore Finali; ma lo prego, con vero interessamento, a volersi persuadere che, pur quando egli abbia tanta e sì viva fede in quello che non è che un vincolo nuovo per tutte le regioni, cioè per la massima parte d'Italia, siccome dove è vincolo vecchio lo si lascia in un modo che a lui non dispiace; cessi dall'insistere per la pronta e generale applicazione siccome egli desidera e propone.

Si è potuto stare per secoli senza cosiffatto vincolo nella massima parte delle provincie italiane, si potrà benissimo stare ora che siamo nell'atto di unificare, semplificare e rendere veramente umane e liberali le diverse leggi forestali.

L'onor. Senatore Finali si provi a farsi autore di un nuovo progetto di legge in proposito, a fargli fare il giro de' due rami del Parlamento, io ne sarò pur sempre oppugnatore, da Ministro o da semplice membro dell'altro ramo del Parlamento.

Se egli crede e utile e giusto il suo concetto, se soprattutto lo crede maturo nell'opinione pubblica, lo porti innanzi.

Io mi sono quasi fatto governare dall'opinione pubblica nel conservare gli avanzi di vincoli forestali, pur migliorandoli e coordinandoli.

Con un'opinione pubblica differente, forse avrei tentato di rifondere la materia forestale nel diritto comune. Ma se il concetto molto restrittivo, e, a mio giudizio, offensivo del rispetto che si deve alla proprietà, dell'onorevole Finali non resta che in una cerchia molto circoscritta di suoi amici e di coopinanti, finchè non sarà entrato nell'opinione pubblica del paese, egli deve, per ora almeno, abbandonarlo.

Riforme di tal genere non si fanno che quando sono nella coscienza generale. Se le cose però stanno diversamente, si provi egli a far sì che gli enti, i quali rappresentano le popolazioni,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1877

facciano istanze, manifestino i propri bisogni e i modi di provvedervi; egli sarà a tempo di propugnare il concetto suo.

La legge intanto sarà fatta. La sua esecuzione naturalmente va ancora rimandata perchè prima che la pubblica Amministrazione pubblichi gli elenchi delle proprietà che si svincolano dovranno trascorrere molti mesi.

Gli enti che si preoccupano della pubblica igiene possono fare le loro domande od opposizioni alle dichiarazioni di vincolo, ed egli, l'onorevole Finali, potrà portare innanzi il suo progetto.

Però io prego nuovamente il Senato di attenersi, sulla materia controversa, ai pensamenti della Commissione che anche su tutto l'art. 2 sono concordi a quelle del Ministero.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. L'ampiezza dei discorsi che si sono fatti mi obbliga ad un più modesto ufficio, col ridurmi, come farò, entro quelle brevi e ristrette proporzioni in cui è necessario per le conclusioni a cui deve addivenire il Senato. Prima di tutto, non si tratta di porre in contestazione l'influsso che i boschi esercitano in vari modi sopra la pubblica igiene. Ebbi già a discorrerne largamente io stesso nella Relazione al Senato per la legge del 1874. Non si tratta nemmeno di porre in contestazione che questo influsso debba verificarsi di volta in volta.

Il riverito Senatore Maggiorani ci ha richiamato a considerare quella corrispondenza che vi è tra gli esseri vegetali ed animali per cui gli uni abbisognano degli altri, purificando questi l'aere che dagli altri è viziato. Ci ha richiamato a considerare uno di quegli anelli misteriosi che costituiscono l'armonia dell'universo.

Ma tutti d'altronde facilmente ci accorgiamo come questo gran fatto cosmico esca già dalle umili proporzioni di una legge forestale. Quando veniamo a considerare l'influenza non più soltanto degli alberi presi singolarmente, ma di quella grande consociazione degli alberi, che il bosco ci rappresenta, evidentemente per quelle considerazioni che ha richiamato alla mente anche l'onorevole Senatore Maggiorani, da questa verifica non possiamo nè punto nè poco dispensarci. Intanto è incerto

se il bosco eserciti piuttosto un'azione meccanica, qual è d'impedire la diffusione dei miasmi, oppure un'azione chimica col decomporli e col distruggerne in qualche modo la influenza pernicioso. Qualche volta, come si è già riconosciuto nel corso di questa discussione, perfino quello che si considera comunemente un vantaggio, si è invece convertito in danno; il bosco ha piuttosto nociuto alle condizioni della salute pubblica che giovato. Ed ecco allora la necessità di verificare se il danno proviene veramente dal bosco, oppure non provenga invece da altre condizioni e da altre circostanze dal bosco indipendenti; come sarebbe la ineguaglianza del suolo, la quale impedisca il deflusso delle acque.

Dunque, posto bene in chiaro che qui non si tratta di porre in dubbio nè l'influsso dei boschi sulla pubblica igiene, nè la necessità di verificare le circostanze in cui si esercita e gli effetti che produce, tutta la questione sta se debbonsi per questa verifica stabilire delle condizioni diverse da quelle che sono stabilite per gli altri effetti dei boschi a cui si accenna nell'articolo 1, e se quando si tratti del vincolo per causa d'igiene, si debba quella indennità.

Quanto allo stabilire speciali condizioni di verifica, il Senato ne ha già riconosciuta la necessità anche nell'occasione, in cui si è discussa la legge nel 1874, e solo con queste speciali condizioni la Commissione si associò al parere dell'onorevole Ministro Finali, nelle proposte da lui fatte nei riguardi della pubblica igiene.

Havi in realtà una differenza fra gli altri fatti contemplati dall'articolo 1° e questi che si riannodano alla pubblica igiene. Per gli altri è più facile il riannodare gli effetti alla causa, mentre gli influssi del bosco sulla pubblica igiene sono più vari, ed ecco quindi per la verifica di essi la necessità di quei pareri, la quale il Senato ha già riconosciuto altra volta.

Di nuovo dunque non c'è in questo progetto di legge che l'indennità, per quelle provincie per cui attualmente non v'ha per causa d'igiene alcun vincolo forestale, riservata ai proprietari, che in seguito alla nuova legge si trovassero vincolati i loro terreni.

Quanto al principio in sè, forse taluno potrebbe trovarvi un qualche riscontro in certe

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1877

servitù di diritto privato, che hanno il loro fondamento nel Codice civile; così, p. es., i ripari necessari per le variazioni del corso delle acque, i proprietari, i quali ne temono un pericolo, possono farli bensì sul fondo altrui, ma a proprie spese, e senza danno del proprietario del fondo. Così si dica quando si tratti di togliere un ingombro formatosi in un fondo altrui, per cui le acque danneggiano il nostro. Così quando una sorgente somministra agli abitanti di un comune o di una frazione di esso l'acqua che a loro è necessaria, il proprietario non può deviarne il corso, ma se gli abitanti non ne hanno acquistato l'uso, o non l'hanno in forza di prescrizioni, il proprietario ha diritto ad indennità.

Non insistò però sopra questi riscontri perchè forse dovrei entrare in una discussione più ampia di quella che parmi ora necessaria.

Io non ignoro che qualche volta si confonde quella che è veramente servitù d'ordine privato colle prescrizioni di utilità pubblica.

Se si entrasse in una discussione di questo genere, se si dovesse ora formulare la legge, non dissimulo che forse io propenderei a dare a questa disposizione piuttosto i caratteri e i limiti di prescrizione di utilità pubblica anzichè i caratteri e gli effetti di servitù di ordine privato.

Ma ora abbiamo innanzi a noi una proposta di legge in concreto, ed io mi domando quali sono gli inconvenienti anche in ordine alla igiene che derivano dall'accettare la proposta del Ministero così com'è, e quali gl'inconvenienti che deriverebbero dal portare una così grave modificazione come propone l'onorevole Senatore, e mio amico, Finali.

Prendo in esame la cosa esclusivamente in relazione all'igiene, ma valgono del resto anche qui le considerazioni che già si sono fatte nella discussione generale, sopra gli effetti che un emendamento, e tanto più un grave emendamento, porterebbe quanto all'adozione definitiva della legge.

Ora, in ordine all'igiene io mi domando, dove in fin dei conti si applica questo principio dell'indennità? unicamente nelle provincie nelle quali i boschi per causa d'igiene non sono per le vigenti leggi sottoposti a vincolo alcuno.

Infatti una differenza non è chi la possa contraddire, poichè realmente dove già per legge

il vincolo c'era, del vincolo si è tenuto conto nelle contrattazioni, nel mentre invece dove non c'era il vincolo, e dove quindi i fondi si sono comprati liberi, ora in causa del vincolo le condizioni della proprietà si trovano mutate.

Tutta la questione starebbe nel vedere perchè questo principio d'indennità sia ammesso in questo caso, e non sia ammesso negli altri.

A questa possibile obiezione mi è parso di poter rispondere con un'osservazione sotto altro aspetto fatta nella Relazione del 1874, considerando cioè come in fatto per la pubblica igiene, la varietà degli effetti, la varietà degli influssi del bosco, lascia luogo a molto maggiori incertezze e diversità di apprezzamento di caso in caso di quello che sia, poniamo, per il corso delle acque dove si può quasi seguire passo passo gli effetti del disboscamento. Or bene, per quelle provincie, per cui oggi le leggi non ammettono nei riguardi dell'igiene alcun vincolo, voi concederete che non avvi modo di provvedervi. Provvedere vi potrete bensì colla legge sanitaria alla mano, colla legge forse anco di espropriazione di pubblica utilità, ma con una legge boschiva no. Adottata dal Senato la legge forestale, vi potrete provvedere anche in virtù di essa. Vi rimangono dunque le leggi, di cui potete ora valervi, e ne avete di più. Voi vorreste esser liberi di procedere all'applicazione del vincolo forestale senza l'impaccio dell'indennità. Sta bene: ma oggi non potreste procedervi nemmeno mediante di essa. Dunque un miglioramento nel vostro senso lo conseguite: non è ancora tutto quello, che desiderate, d'accordo, ma qualche cosa la ottenete fin d'ora. Quello che oggi è impossibile, vi resterà più difficile che non vorreste; ma ad ogni modo vi diventa fattibile, il che oggi non è. D'altronde non esageriamo l'ostacolo che può venire dall'indennità. Già ha dichiarato l'onorevole Ministro, come si debba intendere e limitare: e poi qui ci troviamo di fronte a un elemento d'ordine giuridico, il che vuol dire, che siamo sottratti a qualsiasi potere discrezionale, ed abbiamo la malleveria di una norma certa e inconcussa.

Perciò se l'amministrazione ha un limite in una disposizione, come questa, ha però anche

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1877

una guarentigia. Ne sarà bensì impedita ogni esorbitanza de' poteri pubblici, ma frenata in pari tempo l'avidità de' proprietari.

Mi conceda il Senato un'ultima considerazione. Cadeva essa opportuna nella discussione generale; qui trova una speciale applicazione. Nello stato odierno della legislazione forestale in Italia, così multiforme non solo, ma contraddittorio, non avvi modo di portare un rimedio qualsiasi ad una disposizione di legge, che si riconosca deficiente o eccessiva. Come vorreste che il Parlamento si occupi della revisione di ciascuna legge, particolare a una determinata regione? Ora, se è male l'aver una legge non buona, il peggio si è che sia incorreggibile. Adottata che sia una legge unica, non solo si formerà una giurisprudenza amministrativa, la quale ne guiderà l'attuazione, ma inoltre ne farà, ove occorra, possibile la revisione e riforma.

La vostra Commissione quindi vi propone e vi prega di adottare l'articolo di legge nella sua interezza: anche nei riguardi dell'igiene ottenete con esso qualche cosa di più, che oggi non abbiate: ottenete inoltre il modo, che oggi non abbiamo nessuno, di portare poi nella legge le correzioni, che la esperienza ci consigliasse.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Accetto tutte le argomentazioni dell'onorevole Relatore della Commissione in quanto riguarda l'importanza del vincolo delle foreste nei rapporti igienici. Mi affido alla conseguenza, che da quelle argomentazioni discende, e non rientro nella discussione.

Ma, per conclusione del mio discorso, io devo fare al Senato una proposta, ed è che sia votato per divisione questo articolo. La prima parte la voto anch'io; alla seconda parte io e quelli che consentono con me voteranno contro. Con altre parole non voglio intrattenere il Senato.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni alla proposta dell'onor. Finali, pongo ai voti la prima parte dell'articolo 2, la quale è così concepita:

Art. 2.

Il vincolo per ragione di pubblica igiene non potrà essere imposto che sui boschi esistenti, ed in seguito a voto conforme del Consiglio

comunale o provinciale interessati, e del Consiglio sanitario provinciale.

Chi intende di approvare questa prima parte, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora pongo ai voti la seconda parte di cui do lettura:

Nelle provincie però nelle quali i boschi non sono, per le vigenti leggi, sottoposti a vincolo per ragioni di pubblica igiene, il comune o la provincia che chiedessero l'applicazione di codesto vincolo dovranno indennizzare congruamente i proprietari.

Chi intende di approvare questa seconda parte, sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti l'intero articolo. Lo rileggo:

(Vedi sopra.)

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 3.

Sono esenti dalle disposizioni della presente legge i terreni convenientemente ridotti e mantenuti a ripiani, ovvero coltivati a viti, olivi od altre piante arboree o fruticose.

Senatore ROSSI. A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI. Ho domandato la parola per fare una proposta, quella cioè che il Senato, dopo la discussione della presente legge, metta all'ordine del giorno il progetto di legge sulla convenzione per i servizi postali e commerciali marittimi, progetto che è stato dal Senato dichiarato di urgenza in vista dei grandi interessi che vi sono implicati, e gli impegni subordinatamente presi dal Governo.

Io credo che essendo anche il primo che viene in ordine di urgenza, sarebbe bene che dopo la discussione del presente progetto di legge, si potesse mettere all'ordine del giorno di domani.

Quindi pregherei l'onorevolissimo sig. Presidente di voler fare questa proposta al Senato.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1877

Io vorrei pregare l'onorevole Senatore Rossi a riflettere che, essendo assente il mio Collega dei Lavori Pubblici, il quale sino a questo momento è impegnato alla Camera dei Deputati per la discussione del bilancio del suo Ministero, sarebbe bene che differisse a domani la sua istanza, affinchè il mio Collega possa rispondere sulla opportunità del chiesto mutamento dell'ordine del giorno, ed intanto io partecipo all'onorevole Rossi che mi farò dovere di riferire il suo desiderio al mio Collega.

Io però non potrei personalmente accettare di rappresentarlo nella discussione del progetto di legge sulle convenzioni marittime.

PRESIDENTE. Avverto che il signor Ministro dei Lavori Pubblici mi ha fatto le più fervide istanze perchè la legge sulle convenzioni per i servizi postali e commerciali marittimi, sia posta in discussione il più presto possibile. E ciò è naturale perchè la legge deve andare in vigore col primo giorno del mese venturo, e intanto in questo giugno si debbono fare gli apparecchi dei servizi a cui le convenzioni riguardano.

Del resto, la legge delle convenzioni marittime deve venire in discussione subito dopo la forestale, che si discute oggidì, perchè nell'ordine del giorno, che i signori Senatori hanno sott'occhi, la detta legge delle convenzioni marittime è la prima che sia segnata di *urgenza*.

Ben s'intende che se alla tornata non potesse intervenire il sig. Ministro dei Lavori Pubblici, bisognerà provvedere altrimenti.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Ho domandato la parola soltanto per far riflettere al Senato che questa continua mutazione degli ordini del giorno non è regolare. Quotidianamente noi mutiamo l'ordine del giorno. In questo caso si potrebbe fare a meno di stamparlo. Ci sono degli altri progetti di legge che si trovano all'ordine del giorno prima di questo, sulla convenzione cioè per i servizi postali e commerciali marittimi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Amari di osservare che sino ad ora non fu fatta nessuna modificazione all'ordine del giorno stampato e a tutti distribuito.

Solamente fu data la precedenza alle leggi per le quali era stata decretata la urgenza.

Nell'ordine del giorno le leggi sono iscritte l'una dopo l'altra secondo che ci vengono dalla tipografia, ma nella iscrizione di quelle alle quali per deliberazione del Senato fu attribuito il carattere d'urgenza è fatta speciale annotazione di questo carattere; ed esse (qualunque sia l'ordine materiale della iscrizione) devono essere e sono chiamate alla discussione prima di tutte le altre nelle quali il carattere di urgenza non venne riconosciuto. Ciò vuole la ragione, e la costante pratica del Senato.

Si rilegge l'art. 3.

(V. sopra.)

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 4.

Nei terreni accennati nell'articolo 1 è vietato ogni disboscamento ed ogni dissodamento; sarà però accordato il permesso di ridurli a cultura agraria nel caso che il proprietario provvegga ai mezzi opportuni per impedire danni, e questi mezzi sieno riconosciuti efficaci dal Comitato forestale, sentito, ove occorra, il Consiglio provinciale sanitario.

La cultura silvana ed il taglio dei boschi non sono sottoposti ad alcuna preventiva autorizzazione. I proprietari devono però uniformarsi a quelle prescrizioni di massima che saranno stabilite da ciascun Comitato forestale.

Codeste prescrizioni devono limitarsi agli scopi di assicurare la consistenza del suolo e la riproduzione dei boschi, e, nei casi di pubblica igiene, la conservazione di essi.

(Approvato.)

Art. 5.

In ogni provincia è costituito un Comitato, composto dal prefetto della provincia, che eserciterà le funzioni di presidente, dall'ispettore, e, in sua mancanza, da un sotto-ispettore forestale, da un ingegnere da nominarsi dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e da tre membri nominati dal Consiglio provinciale.

Il Consiglio d'ogni comune della provincia nominerà altro membro, il quale prenderà parte, con voto deliberativo, ai lavori del Comitato, limitatamente a quanto si riferisce al territorio del comune che rappresenta.

L'ingegnere nominato dal Ministro e i membri elettivi del Comitato dureranno in ufficio due anni, ma potranno sempre essere rieletti.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. A quest'articolo la Commissione aveva proposto di aggiungere, che s'intendesse costituito il Comitato soltanto ove occorra. A questo si potrebbe rispondere che già vi è per la legge del 1874 una Commissione la quale tiene luogo del Comitato forestale.

Si può d'altronde opporre che quella Commissione ha uno scopo preciso e determinato, cioè la vendita dei beni incolti, e convertendosi in Comitato forestale avrebbe invece mille incombenze dipendenti dalla presente legge. Tuttavia la Commissione non insiste sopra quest'emendamento e soltanto raccomanda al signor Ministro che vegga di evitare in tutti quanti i modi che questa legge dia luogo ad un soverchio dispendio. Questo era lo scopo del nostro emendamento, e se l'onorevole signor Ministro cerca in pratica di ciò ottenere, noi avremo ottenuto l'intento.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Posso assicurare l'onorevole Senatore Lampertico che era intendimento del Governo di raggiungere lo scopo che egli si prefigge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo testè letto.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Art. 6.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, g'ispettori forestali compileranno e presenteranno al Comitato forestale un elenco, distinto per comuni, dei boschi e dei terreni che si trovano sottoposti alle disposizioni delle leggi forestali attualmente vigenti, e che devono essere sciolti dal vincolo forestale, a termini della presente legge.

Il Comitato, accertate, ove occorra, le condizioni dei luoghi, ed udito il Consiglio provinciale di sanità nel caso dell'ultimo inciso dell'articolo 1, statuisce, entro sei mesi, sulle proposte, e fa pubblicare contemporaneamente gli elenchi in tutti i comuni della provincia.

Lo scioglimento dei vincoli ha luogo quindici giorni dopo la pubblicazione degli elenchi.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Mi pare che nel secondo alinea di questa legge sorga una piccola difficoltà. Quest' articolo dice: « Il Comitato, accertate, ove occorra, le condizioni del luogo, ed udito il Consiglio provinciale di sanità nel caso dell'ultimo inciso dell'articolo 1, ecc. » le quali parole, e principalmente laddove alludono al danneggiamento che potrebbe portarsi alle condizioni igieniche locali, mi inducono a fare quest'osservazione: Chi deve giudicare dell'esistenza del caso igienico? Pare che non possa essere che il Consiglio provinciale di sanità. Io vorrei proporre, se l'onorevole signor Ministro e la Commissione non sono dissenzienti, prima di tutto di cancellare le parole *ove occorra*. S'intende che, se non occorre, non si andrà a verificare le condizioni di luogo. E poi vorrei che, senza alcuna restrizione, si dicesse: « ed udito il Consiglio provinciale di sanità, » perchè mi pare che il Consiglio di sanità sia in fin dei conti l'unica autorità capace di giudicare se le cause, che danneggiano le condizioni igieniche, esistano oppure no.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Prego l'onorevole Senatore Moleschott di osservare due cose. Se si togliessero dal secondo comma dell'art. 6 le parole *ove occorra*, la conseguenza sarebbe che il Comitato dovrebbe ordinare sempre la verifica de' luoghi, ancora quando le condizioni di essi fossero pienamente conosciute dal Comitato, e nemmeno contestate dalle parti. Ma egli, l'onor. Senatore, potea benissimo intendere come cosiffatto obbligo assoluto, fatto al Comitato, importerebbe gran perdita di tempo e dispendio, e come, complicando i lavori, darebbe un potere esorbitante al Comitato, e ne scemerebbe l'autorità e la responsabilità.

Rispetto poi alla seconda osservazione, cioè alla pretesa del voto del Consiglio provinciale di sanità in tutti gli esami per dichiarazione di vincolo, è bene che ei noti come, per l'articolo secondo, essendo il vincolo igienico ristretto alle provincie ex pontificie in modo assoluto e senza indennizzo, ed estendendosi alle altre provincie nel solo caso che lo chiedano

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1877

i comuni e le provincie e si sottopongano al dovere dell'indennizzo, anco se fuori dei casi determinati dalla legge si volesse il voto del Consiglio sanitario, lo si chiamerebbe al di là dei termini della legge stessa, e nelle cose per le quali gli mancherebbe ogni competenza tecnica.

Il Consiglio sanitario dà voto sol quando è sollevata, sia nei boschi vincolabili a fine di difesa del corso d'acque e della consistenza del suolo, sia per sol motivo igienico, la quistione veramente igienica. Ed è necessità che le popolazioni interessate veglino nello spingere la relativa domanda ai Comitati.

L'amministrazione certamente farà il suo dovere. Ma, è bene che gli interessati, che gli enti locali non tralascino di fare le opportune istanze.

Sollevata la quistione igienica, è dovere del Comitato, ancorchè vi sia già il voto del Consiglio comunale o provinciale, di chiedere il voto del Consiglio provinciale di sanità.

Ora, una innovazione nel senso desiderato dall'on. Moleschott, la quale s'introducesse nell'articolo 6, varrebbe lo stesso che una innovazione a tutta la legge, anzi contraddirebbe all'economia della medesima.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Io vorrei interrogare l'onorevole signor Ministro e l'Ufficio Centrale su di questo punto. Chi è quello che deve decidere sulla utilità di interpellare l'autorità tecnica, non vedendo rappresentato il Consiglio provinciale di sanità, che solo potrebbe giudicare se esista il caso igienico?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ma, distinguiamo la parte amministrativa dei Consigli comunali e provinciali, i quali chiedono, per fine di salvaguardare alcune popolazioni dalla malaria, la conservazione di qualche bosco, dalla parte propriamente tecnica. Per la prima parte risponderanno gli accennati enti — fortuna se fra i loro membri vi saranno dei tecnici; ma può anche avvenire che non ve ne siano affatto. Per la parte veramente tecnica, sanitaria, qualunque sia l'ente, o colui che ha preso la iniziativa per affermare il vincolo per

motivi d'igiene, sarà specialmente consultata, e (a norma dell'art. 2) senza il voto del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale interessati, e del Consiglio sanitario provinciale, non si potrà dichiarare il vincolo; e respinto o ammesso dal Comitato, vi sarà sempre adito a ricorso al Consiglio di Stato, da parte di tutti gli interessati.

Il Consiglio sanitario nel caso dell'igiene costituisce il corpo veramente dal lato tecnico competente.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Ringrazio il signor Ministro e non insisto se è così, sulla proposta che aveva creduto conveniente di poter fare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato).

Art. 7.

Sulla proposta dell'amministrazione forestale, dei comuni e delle provincie, il Comitato dovrà procedere all'accertamento dei terreni che si ritenessero nelle condizioni previste dall'articolo 1 della presente legge in ordine al corso delle acque e alla consistenza del suolo, e che non fossero sottoposti al vincolo forestale.

Dopo siffatto accertamento, il Comitato statuirà sulla proposta.

Le spese necessarie per le verifiche indicate in questo articolo sono a carico del bilancio dello Stato.

(Approvato.)

Art. 8.

L'Amministrazione forestale, a misura che se ne sarà fatto l'accertamento, pubblicherà in ogni comune della provincia gli elenchi dei boschi e terreni vincolati. Però, entro due anni da quella pubblicazione, ciascun interessato potrà fare istanza al Comitato forestale per ottenere lo svincolo.

Il Comitato, accertate con apposita inchiesta le condizioni dei luoghi, statuisce sulla domanda.

Le spese per le verifiche sono a carico dei proprietari interessati.

(Approvato.)

Art. 9.

Quando, per opere conservative o riparative riconosciute sufficienti, o per altro qualunque motivo, cessino le cause per le quali un terreno era stato sottoposto al vincolo forestale, il Comitato, sia per propria iniziativa, sia a richiesta delle parti interessate, delibererà, previa inchiesta sulle condizioni di fatto, intorno alla cessazione del vincolo.

(Approvato.)

Art. 10.

Contro le decisioni del Comitato è ammesso, da parte di chi possa avervi interesse, il ricorso al Consiglio di Stato, il quale, udito il parere del Consiglio forestale, e, occorrendo, di quelli dei lavori pubblici e di sanità, ed intese le parti, decide.

(Approvato.)

TITOLO II.

Rimboschimenti.

Art. 11.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, le provincie ed i comuni, nel fine di guarentire la consistenza del suolo e di regolare il corso delle acque, potranno, d'accordo, o ciascuno con o senza sussidio degli altri, promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati.

La direzione delle opere di rimboschimento, fatte a carico cumulativo del Governo, delle provincie e dei comuni, è affidata ai Comitati forestali.

Un apposito capitolo nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, provvederà alla parte di spese di rimboschimento a carico dello Stato.

(Approvato.)

Art. 12.

È data facoltà allo Stato, alle provincie ed ai comuni, di procedere, nei modi stabiliti dalle vigenti leggi, alla espropriazione dei terreni sudetti per causa di pubblica utilità.

Avrà per altro il proprietario il diritto di coltivare, in modo che soddisfi agli scopi della presente legge, il terreno che si vuole espro-

priare, purchè ne faccia dichiarazione prima del cominciamento dei lavori, li intraprenda nel termine di mesi sei, e li compia in quello che sarà assegnato dal Comitato forestale.

L'amministrazione forestale potrà, con la legge del bilancio, essere autorizzata a fare acquisto di terreni nudi allo scopo di rimboschirli o venderli, o altrimenti concederli col vincolo del rimboschimento.

(Approvato.)

Art. 13.

I proprietari dei terreni sottoposti al vincolo forestale possono riunirsi in consorzio affine di provvedere al rimboschimento dei terreni stessi, alla conservazione ed alla difesa dei loro diritti.

La formazione di tale consorzio può anche venire ordinata dalle autorità giudiziarie, sulla domanda della maggioranza degli interessati, quando si tratti della conservazione e della difesa dei diritti comuni.

I proprietari dissidenti hanno però il diritto di esimersi da siffatto obbligo, cedendo i terreni al consorzio a prezzo di stima, nel quale caso è obbligatorio l'acquisto pel consorzio stesso.

(Approvato.)

Art. 14.

Ove trattisi di semplici opere di rimboschimento, è data facoltà al consorzio di procedere, nei modi indicati dalla legge, alla espropriazione dei terreni esistenti nell'area del rimboschimento stesso, qualora i proprietari di codesti terreni non abbiano voluto, o non vogliano partecipare al consorzio, e venga provato, che le colture forestali non possano eseguirsi senza la partecipazione dei dissidenti, o che questi approfitterebbero delle colture stesse.

La facoltà della espropriazione non può però essere esercitata se non nel caso in cui gli esproprianti sieno proprietari almeno dei quattro quinti dei terreni che formano oggetto dell'area del rimboschimento.

(Approvato.)

Art. 15.

Sono applicabili ai consorzi menzionati nell'art. 14, le disposizioni degli art. 3, 4, 5, 6, 7 della legge 29 maggio 1873, n° 1387 (serie II).

(Approvato.)

TITOLO III.

Disposizioni penali e di polizia forestale

Art. 16.

Il proprietario il quale dissoderà, disboscherà, ovvero avendo dissodato o disboscato in contravvenzione alle leggi, continuerà a coltivare il terreno vincolato, o non eseguirà le opere di cui all'art. 4, incorrerà nella multa estensibile a lire 250 per ogni ettare di terreno, ed avrà obbligo di rendere salda o boscosa la terra stessa entro il termine di 18 mesi dalla data della sentenza.

(Approvato.)

Art. 17.

Se entro 18 mesi dalla condanna, di cui all'articolo precedente, il terreno non sarà efficacemente disposto al rinsaldimento o rimboschimento, o non saranno state eseguite le opere di cui all'articolo 4, il prefetto della provincia ordinerà all'agente forestale una perizia dei lavori occorrenti.

Il contravventore, entro un mese dalla data della notificazione della perizia, dovrà depositare presso la segreteria della prefettura la somma corrispondente alla spesa prevista, ed il Comitato forestale farà direttamente eseguire i lavori. Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione, sull'ordinanza del prefetto, sarà fatta con le norme stabilite per la esazione delle contribuzioni dirette.

(Approvato.)

Art. 18.

I privati proprietari, i quali nei boschi sottoposti al vincolo forestale contravvenissero alle prescrizioni del Comitato forestale, delle quali all'articolo 4, saranno puniti con pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate, o del danno commesso.

(Approvato.)

Art. 19.

Gli amministratori dei corpi morali incorreranno personalmente nella massima pena, ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste

negli articoli precedenti, senza pregiudizio delle pene nelle quali fossero incorsi qualora avessero commesso il reato a proprio profitto.

(Approvato.)

Art. 20

Le infrazioni di che negli articoli 16 e 18, commesse da chi non è proprietario od amministratore, saranno punite non solo colle pene minacciate dai detti articoli, ma altresì con quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali quando costituiscono un reato da esse previsto. La pena per i reati previsti dall'articolo 16 non sarà inferiore ai tre quinti del massimo; e per gli altri reati non sarà inferiore a due terzi del danno, se trattasi di aggujudicatari di tagli, di fittaiuoli di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi.

La pena non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai dell'amministrazione forestale.

(Approvato.)

Art. 21.

Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato sarà fatta dagli agenti forestali con le norme da stabilirsi nel regolamento generale per l'esecuzione della presente legge. Le parti interessate potranno oppugnare la valutazione fatta dagli agenti forestali innanzi all'autorità giudiziaria.

Oltre alle pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore di chi di ragione.

(Approvato.)

Art. 22.

Ove i reati di cui nella presente legge per qualunque motivo cadessero sotto le disposizioni delle leggi penali generali, e fossero da queste più gravemente puniti, sarà inflitta la pena da esse minacciata, ma non potrà mai essere applicata nel minimo del grado, salvo sempre la disposizione dell'art. 20.

(Approvato.)

Art. 23.

La pena pecuniaria stabilita dalla presente legge, sarà, nel caso di non effettuato pagamento, commutata nel carcere e negli arresti,

a seconda del suo ammontare, osservati il ragguaglio ed il limite rispettivamente stabiliti dal Codice penale.

(Approvato.)

Art. 24.

Il Comitato forestale proporrà in ogni provincia le disposizioni di polizia forestale.

Il regolamento sarà approvato dal Consiglio provinciale e reso esecutivo dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale, udito il Consiglio di Stato, potrà annullarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni della presente legge ed alle leggi e regolamenti generali.

(Approvato.)

Art. 25.

Le contravvenzioni ai regolamenti di polizia forestale saranno punibili colle pene di polizia sancite dalle leggi penali.

(Approvato.)

TITOLO IV.

Amministrazione forestale.

Art. 26.

Le spese pel mantenimento degli ufficiali e sorveglianti forestali sono a carico dello Stato.

Quelle del solo personale di custodia sono a carico, fino a due terzi, dei comuni interessati ed il resto, della provincia.

Il Consiglio provinciale, udito il Comitato forestale, determinerà l'ammontare degli stipendi, il numero delle guardie ed il riparto della relativa spesa.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola per un'osservazione sopra questo articolo 26.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Come il Senato ha veduto, la Commissione aveva proposto una modificazione a questo articolo nel senso che mentre il Ministero propone che la spesa del personale di custodia sia a carico, per due terzi, dei comuni interessati, e per il resto, della provincia, la Commissione invece troverebbe più equo che fosse a carico, per metà, delle provincie, e per metà dei proprietari.

Noi abbiamo considerato che il vincolo forestale, generalmente parlando, si impone non già a beneficio dei proprietari delle foreste nè dei comuni nel cui territorio trovansi i boschi, ma sibbene a vantaggio dei terreni sottostanti; ed anzi, per i proprietari di boschi il vincolo è un onere, mentre poi è un vantaggio che si fa alla difesa del territorio dei paesi inferiori; onde giustizia vorrebbe che la spesa di custodia fosse interamente a carico dello Stato, o quanto meno delle provincie. Ma poichè considerazioni di finanza tolgono che lo Stato assuma sopra di sè l'intero carico di questa spesa, e per altra parte non si voleva di troppo aggravare i comuni, i quali avrebbero l'onere di veder i loro boschi vincolati, si proponeva che una metà della spesa fosse sopportata dalle provincie e l'altra metà fosse a carico degli interessati, per la considerazione che la custodia possa giovare eziandio come mezzo di tutela della produzione forestale.

Ma per le ragioni già eloquentemente esposte dall'onorevole Relatore e secondando anche in questa parte il giusto desiderio dell'onorevole Ministro che questa legge non venga rinviata alla Camera, la Commissione recede pure dalla modificazione proposta in quest'articolo, non dubitando che l'onorevole Ministro sarà per ripetere dinanzi al Senato le dichiarazioni che fece in seno alla nostra Commissione, e cioè che i comuni non dovranno avere dalle spese accennate in quest'articolo aggravio soverchio, e che qualora l'esperienza venisse a dimostrare che il riparto fosse per riuscire contrario alla giustizia ed all'equità, il Governo del Re non tarderà a provvedervi, provocando al caso anche una speciale disposizione legislativa.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole signor Ministro.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Non ho alcuna difficoltà di ripetere dinanzi al Senato le dichiarazioni che feci all'onorevole Commissione.

Vede, il Senato che l'articolo 26 *tripartisce* e non *bipartisce* il carico delle spese delle guardie forestali, imperocchè, sebbene si sia adoperata la parola *sorveglianti* per una parte del personale, è certo che la relativa spesa già

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1877

posta a carico dello Stato, è una parte anche essa delle spese totali di custodia.

I sorveglianti adunque stando a carico dello Stato, il personale propriamente chiamato *di custodia* non può comprendere tutto quello attualmente impiegato col nome di guardie forestali, e tutta la spesa relativa. D'altra parte, tutto ciò che sarà speso per la custodia locale, fino a due terzi potrà andare a carico dei comuni, e per il resto della provincia. Ma ho ragione di dire che la spesa è tripartita e non bipartita. D'altronde non perdiamo di vista che allo Stato rimane tutta la spesa del personale direttivo e tecnico.

La latitudine fra le deliberazioni dei comuni e quelle della provincia consiste nel potersi a questa dare un carico superiore al terzo della spesa della custodia locale, e proporzionalmente un carico minore ai comuni. Tale latitudine si è voluta lasciare per far posto alle troppe diverse condizioni silvane delle provincie e dei comuni del Regno; e certamente dove i boschi saranno distribuiti sopra una maggiore superficie della provincia, o dove troppo grave riuscirebbe il carico a qualche comune, la rappresentanza provinciale userà del prudente arbitrio di assumere per sè un carico maggiore, e di emettere eque deliberazioni anche per evitare reclami che, secondo la legge comunale e provinciale, potrebbero dar luogo all'intervento del Governo del Re.

A facilitare non per tanto lo scopo di una distribuzione delle spese secondo giustizia, si daranno da parte del Governo le più opportune istruzioni, e si cercherà, anche per mezzo dei Regolamenti, d'informare l'esecuzione della legge, su quella parte, al suo spirito, e così sarà fatto gravare l'onere della custodia, possibilmente, secondo il vantaggio che, come dice l'onorevole Senatore Giovanola, i varî comuni e le provincie veramente godono.

Naturalmente poi, anche per questa, che è una piccola parte della legge, come per tutto il resto, il Governo veglierà, per quanto è in lui, e, dove se ne manifestasse il bisogno, non avrà certo difficoltà alcuna di ricorrere al Parlamento per invocare le nuove disposizioni le quali per avventura si riconoscessero occorrenti ad evitare ogni viziosa applicazione di essa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 26 di cui fu già data lettura.

Chi approva, voglia sorgere.
(Approvato.)

Art. 27.

Le guardie forestali sono parificate alle guardie doganali per gli effetti dell'articolo 18 della legge del 13 maggio 1862.

(Approvato.)

Art. 28.

Gli agenti forestali sono considerati come ufficiali di polizia giudiziaria, a termini del Codice di procedura penale, e della legge di pubblica sicurezza.

(Approvato.)

TITOLO V.

Diritti di uso.

Art. 29.

Niun diritto di uso eccedente i termini dell'articolo 521 del Codice civile, potrà essere concesso sopra i boschi e terreni di cui all'articolo 1 della presente.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Vorrei richiamare l'attenzione del Ministro sopra una specie di privilegio che il dritto di affrancazione, che questo titolo accorda ad alcuni proprietari o direi meglio ad alcuni terreni, crea a danno di alcuni altri.

Avrei veramente su questo soggetto più propriamente dovuto prender la parola all'art. 33, ma siccome è l'insieme del titolo che regola i diritti d'uso e le affrancazioni, così ho preferito parlarne al bel principio.

Secondo l'articolo 33 viene accordato il dritto di affrancazione a tutti i proprietari di boschi o terreni vincolati. Per i boschi non vincolati non esiste dritto di affrancazione. Dal che discende che i proprietari i quali volessero per libera elezione conservare i boschi di loro pertinenza, si troverebbero posti in una condizione inferiore a quella dei proprietari di boschi vincolati. Da quell'articolo vien fatta una specie di ammenda, vien posta una specie di pena a tutti quelli che conservassero i boschi, di loro propria volontà.

Voi comprenderete che questo stato di cose

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1877

porterà evidentemente la distruzione di tutti i boschi affetti di servitù se non siano vincolati.

Non è neppure detto quel che avvenga dei diritti d'uso dei boschi che saranno svincolati; si regoleranno probabilmente col diritto comune, cesserà quindi colla distruzione del bosco la servitù, probabilmente dietro indennizzo. Ma quello che mi preoccupa in proposito di una legge forestale si è, che tutti i proprietari di boschi non svincolati sieno posti da questa legge in una condizione inferiore, e che per questo lato il presente progetto riesca ad un fine opposto a quello che generalmente si propone una legge forestale, cioè alla maggiore distruzione dei boschi esistenti, particolarmente in quei luoghi dove si riscontrano con frequenza diritti promiscui.

Prego quindi l'onorevole Ministro a voler far conoscere se non intende di estendere questo diritto di affrancazione anche ai proprietari di boschi non vincolati, secondo quel che del resto è lo spirito della nostra legislazione in questa materia.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Come ebbi a dichiarare nell'altro ramo del Parlamento, il Governo si è sforzato a circoscrivere la materia della legge; anzi si affacciò alla mia mente se non convenisse di tralasciare del tutto il titolo quinto sull'abolizione dei diritti d'uso, appunto per semplificare sempre più la legge e facilitarne l'accoglienza. Ma siccome quella parte della legge era stata accolta, posso dire, con entusiasmo nei due rami del Parlamento ogni volta che colla legge forestale era venuta in discussione, la si lasciò e coordinò anche nel progetto in discussione.

Peraltro, se avessimo avuto un elenco, anzi un catasto dei terreni boschivi, studiando la natura delle relative servitù d'uso, avremmo potuto avventurare una proposta di legge di svincolo generale; ma non abbiamo un catasto e nemmeno un elenco, oltrechè l'amministrazione non possiede sin qui la totalità delle notizie che pure son necessarie per proporre una legge di totale scioglimento degli avanzi di promiscuità. Non potemmo quindi formulare una disposizione che si fosse estesa, dai terreni che devono essere oggetto della legge forestale, a

tutte le proprietà libere da vincoli forestali, comechè boschive.

Però allo stato presente delle cose, io non posso che ripetere quello che dichiarai e promisi nell'altro ramo del Parlamento, che mentre non vi ha convenienza, anzi possibilità di estendere fino da ora alla totalità dei terreni boschivi lo scioglimento dei diritti d'uso che si sancisce per le foreste che saranno sottoposte a questa legge, si continueranno alacramente gli studî per estendere questo beneficio, per dar modo al Governo di presentare il più sollecitamente che gli sarà possibile uno speciale progetto di legge volto ad estendere lo scioglimento dei diritti d'uso al rimanente dei terreni boschivi, e possibilmente ad altri terreni; e intanto mi pare evidente che nessun danno con questa legge si è arrecato ai possessori che solo soffriranno un qualche ritardo per conseguire la totale liberazione dei loro terreni.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Sono soddisfatto della dichiarazione del Ministro; solo non posso acquetarmi a quel che sembra credere l'on. Ministro, che cioè le condizioni dei boschi svincolati rimangano le stesse dopo questa legge. Lo svincolo senza la facoltà di affrancare, mette le foreste svincolate in condizioni assai inferiori a quelle che hanno vincolo, e conduce come conseguenza immediata alla loro distruzione nella più gran parte dei casi dove sono diritti d'uso.

E quindi io prendo con tanto maggiore soddisfazione atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro che promette adoperarsi perchè cessi al più presto questo stato di cose.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Vorrei proporre che sia rimandato a domani il seguito della discussione di questo progetto di legge, l'ora essendo già tarda, tanto più che il progetto in discussione è di importanza massima ed il numero dei Senatori è già di molto diminuito.

PRESIDENTE. Voleva proporlo anch'io; difatti il numero dei Senatori si va assottigliando.

L'ordine del giorno per la seduta di domani reca la discussione dei seguenti progetti di legge:

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO

Legge forestale (*seguito*);
Convenzione per i servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo e nei mari dell'Indo China con le Società Rubattino e Florio;
Bonificazione dell'Agro Romano;
Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'archeologia;
Abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali;
Estensione ai medici della marina delle disposizioni della legge 9 ottobre 1873;
Cessione al comune di Roma dei sotterranei dell'Ospizio di termini;
Concessione di somme occorrenti all'Archivio di Stato in Genova;
Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di San Marino;
Convenzione per la permuta di alcuni locali demaniali con altri del comune di Capua.
Spesa per l'acquisto degli oggetti di attrez-

zeria e macchinismo addetti al teatro di San Carlo in Napoli.

Facoltà alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati;

Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia;

Leva militare sui nati dell'anno 1857;

Nuovo riparto delle spese autorizzate per gli anni 1877, 1878, colle leggi N. 2574, 2577, in data 29 giugno 1875, per provvista di materiali d'artiglieria da campagna di grosso calibro, e per armamento delle fortificazioni;

Codice sanitario;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1873;

Maggiori spese ai residui 1876 e retro iscritti nel bilancio definitivo di previsione pel 1877.

La seduta è sciolta (ore 6 3/4.)

LVI.

TORNATA DEL 7 GIUGNO 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Istanza del Ministro dei Lavori Pubblici, approvata — Omaggi — Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge forestale — Approvazione dell'articolo 29 e dei successivi fino al 39 inclusivo, ultimo del progetto di legge — Scrutinio segreto del progetto di legge — Discussione del progetto di legge sulla convenzione per i servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo e nei mari dell'Indo-China con le Società Rubattino e Florio — Mozione del Senatore Rossi A., approvata — Comunicazioni del Senatore Giovannola, Relatore, di alcune petizioni, e proposta di rinvio al Ministro, approvata — Dichiarazioni del Senatore Finali — Considerazioni del Senatore Berti, e proposta di un ordine del giorno — Raccomandazioni del Senatore Cannizzaro — Dichiarazioni e risposte del Ministro e del Relatore — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'ordine del giorno Berti — Approvazione dei primi due articoli del progetto di legge, senza discussione — Rettifica del Ministro dei Lavori Pubblici all'articolo 3 — Approvazione dell'articolo e dei successivi fino al 7 inclusivo, ultimo del progetto di legge — Risultato della votazione sulla legge forestale — Istanza del Senatore Torelli perchè discutasi tosto la convenzione per la concessione al signor Alberto Vaucamps della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Milano ad Incino-Erba, approvata — Approvazione della convenzione senza discussione — Votazione a scrutinio segreto dei due ultimi progetti di legge approvati — Approvazione senza discussione dei progetti di legge: Estensione ai medici della marina delle disposizioni della legge 9 ottobre 1873; Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di S. Marino — Risultato della votazione sui due progetti: Convenzione per la concessione dei servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo e nei mari dell'Indo-China con le Società Rubattino e Florio; Convenzione per la concessione al signor Alberto Vaucamps della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Milano ad Incino-Erba.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi intervengono i Ministri degli Affari Esteri e della Marina.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Siccome sento che per la singolare diligenza della Commissione del Senato sono già stampate le Relazioni per i progetti di legge sia degli stanziamenti

per le strade rotabili del Napoletano, sia per le ferrovie Sarde e la ferrovia Milano-Erba, io pregherei l'onor. sig. Presidente di volerli mettere per primi all'ordine del giorno di domani.

PRESIDENTE. Questi progetti hanno già la qualifica di urgenza e per la quale non essendocene altri, saranno posti per primi all'ordine del giorno di domani.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ringrazio l'onorevole signor Presidente.

Il Senatore, *Segretario*, **CASATI** dà lettura del

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1877

processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato :

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica dei fascicoli 1, 2, 3 del volume III del *Vocabolario della Crusca*.

La Commissione conservatrice dei monumenti storici e di belle arti di Terra d'Otranto, di una *Relazione al Consiglio provinciale per l'anno 1875*.

Il Senatore comm. Lampertico delle *Lettere del Sismondi al Barbieri*.

Il sig. D. Bugistre-Belleysan di un suo libro intitolato : *Les intrigues moscovites en Turquie*.

Il Senatore comm. Paoli di una sua lettera al Senatore Carrara sulla *Liberazione condizionale dei condannati*.

Il Regio Economo Generale dei Benefizi vacanti in Sicilia di una sua *Memoria sul R. diritto di patronato cui son soggetti i vescovadi in Sicilia*.

Domandano congedo : il Senatore Cavagnari di otto giorni, il Senatore Pantaleoni di un mese per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge forestale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge forestale.

Il Senato ricorda che ieri la discussione è rimasta all'art. 29, sul quale il Senatore Vitelleschi chiese alcuni schiarimenti che vennero forniti dal signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ora devesi porre ai voti l'art. 29, che prego il Senatore, Segretario, Chiesi di leggere.

TITOLO V.

Diritti di uso.

Art. 29.

Niun diritto di uso eccedente i termini dell'articolo 521 del Codice civile, potrà essere

conceduto sopra i boschi e terreni di cui all'articolo 1 della presente.

(Approvato.)

Art. 30.

Tutti quelli che pretenderanno di avere diritti di pascolo od altre servitù di uso sui boschi o terreni vincolati, giusta le disposizioni della presente legge, dovranno fare, entro due anni dalla pubblicazione della medesima, dichiarazione corredata dai titoli o dalla indicazione dei mezzi di prova giustificativi, all'ufficio del Tribunale civile e correzionale, nella cui giurisdizione è situato il fondo soggetto alle servitù. Questa dichiarazione potrà essere presentata al rispettivo ufficio comunale, il quale dovrà trasmetterla a quello del Tribunale.

Trascorso il periodo sopra indicato, il proprietario del fondo ha diritto di impedire, nei modi stabiliti dalle leggi, l'esercizio dell'uso a coloro che non avessero presentata la suddetta dichiarazione. Dal giorno in cui avvenga codesto divieto l'utente ha diritto, nel termine di sei mesi immediatamente successivi, a fare la suindicata dichiarazione, contro il pagamento di un'ammenda da L. 5 a 25.

Trascorsi i termini di cui sopra, potranno esercitare il diritto di uso coloro che avranno presentata la dichiarazione, e gli altri si intenderanno decaduti da qualsiasi diritto.

(Approvato.)

Art. 31.

Sulla citazione agli interessati, promossa dalla parte più diligente, il tribunale civile e correzionale, procedendo in via sommaria, giudica, salvo appello, sulla esistenza o inesistenza dell'invocato diritto, e, nell'affermativa, ne definisce la natura ed il limite.

(Approvato.)

Art. 32.

Ove i diritti di uso sieno esercitati o vantati da intere popolazioni o da parte di esse, la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi, verrà assunta dalle rispettive amministrazioni municipali.

In questi casi anche la dichiarazione ordinata dall'articolo 30 sarà fatta dall'amministrazione

stessa. È riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di far valere direttamente i loro diritti.

In caso di trascurata dichiarazione, gli amministratori del comune saranno responsabili in proprio del danno verso i loro amministrati.

(Approvato.)

Art. 33.

Lo Stato, salvo le disposizioni della legge del 1° novembre 1875, n. 2794 (serie 2), i comuni ed altri corpi morali, ed i privati, possono affrancare i loro boschi e altri terreni vincolati da qualsiasi diritto di uso, di cui nell'art. 29 e seguenti.

(Approvato.)

Art. 34.

Ove altrimenti non provvedessero le parti interessate, l'affrancazione si farà mediante la cessione in proprietà agli utenti, di una parte del bosco o terre gravate da diritto di uso, aventi un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto di uso che rimane abilito, o mediante un compenso in danaro.

Nel caso che l'esercizio del pascolo o delle altre servitù di uso sia riconosciuto in tutto o in parte necessario ad una popolazione, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, intesi il Consiglio comunale, il Comitato forestale ed il Consiglio di Stato, potrà sospendere, per quel periodo di tempo che si chiarirà indispensabile, il diritto di affrancamento, regolando però l'esercizio dei diritti d'uso.

(Approvato.)

Art. 35.

Le domande per l'affrancamento saranno fatte al Prefetto, il quale, udito il Comitato forestale, tenterà una conciliazione fra le parti interessate, e quando non vi riesca, rimanderà le parti ai Tribunali ordinari, innanzi ai quali si procederà sempre in via sommaria.

(Approvato.)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 36.

In quelle provincie in cui non sono leggi forestali, le disposizioni dell'art. 7 della presente

legge cominceranno ad applicarsi tosto che il Governo avrà raccolto i pareri delle rappresentanze provinciali e comunali.

(Approvato.)

Art. 37.

Il divieto del dissodamento non è applicabile ai terreni compresi nella zona superiore alla vegetazione del castagno, quante volte si trovino già ridotti a cultura agraria, salva l'applicazione dell'art. 7.

(Approvato.)

Art. 38.

Alla Commissione indicata nell'art. 2 della legge 4 luglio 1874, n. 2011 (serie 2) è sostituito il Comitato forestale stabilito con la presente legge.

(Approvato.)

Art. 39.

Con regolamento da emanarsi, udito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabiliti i termini e i modi pel procedimento intorno ai reclami, e sarà provveduto a quanto altro occorre per la esecuzione della presente legge.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione della legge testè discussa.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte per quei sig. Senatori che potranno sopraggiungere.

Discussione del progetto di legge: Convenzione per la concessione dei servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo e nei mari dell'Indo-China con le Società Rubattino e Florio.

PRESIDENTE. Adesso viene all'ordine del giorno il progetto di legge: Convenzione per la concessione dei servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo e nei mari dell'Indo-China con le Società Rubattino e Florio.

Si dà lettura del progetto di legge.

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata il 4 febbraio 1877 dallo Stato e per esso dai Ministri

delle Finanze e dei Lavori Pubblici, coi commendatori Raffaele Rubattino ed Ignazio Florio, contraenti tanto a nome proprio che delle Compagnie da loro rappresentate, modificata dalle annesse dichiarazioni A, B, C.

Il servizio marittimo tra Palermo e Tunisi, di cui all'art. 1°, § H, del quaderno d'oneri per la navigazione a vapore tra il continente e la Sicilia, dovrà essere settimanale.

Art. 2.

Il Governo del Re provvederà sollecitamente alla istituzione della linea di navigazione da Ancona a Zara, valendosi della facoltà riservata dall'art. 3° del quaderno d'oneri per il servizio di navigazione postale e commerciale fra l'Italia e gli scali Levantini.

Art. 3.

Per l'adempimento delle condizioni dell'accennata convenzione, non che di quella stipulata l'11 novembre 1876 col comm. Ignazio Florio, approvata per legge del 3 maggio 1877, N. 3817, serie 2^a, il Governo del Re è autorizzato ad aggiungere al Capitolo 45, *Servizio postale e commerciale marittimo* del bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1877, la somma di lire due milioni ottocento cinquantacinque mila cento settantatre (L. 2,855,173), oltre la maggior somma occorrente per l'aumentata corsa quindicinale Palermo Tunisi e per la linea di navigazione da Ancona a Zara.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a prorogare fino a tutto febbraio 1880 la convenzione stipulata con la Società *Peninsulare-Orientale* il 14 aprile 1872, per la linea Venezia Brindisi-Alessandria.

Art. 5.

Al cessare dei servizi della *Peninsulare* nell'Adriatico, il Governo provvederà ad un servizio settimanale da Venezia ad Alessandria di Egitto, toccando Ancona, Bari-Brindisi, e ad un servizio mensile da Venezia a Bombay con approdi ad Ancona, Bari-Brindisi, porto Said-Aden.

Art. 6.

Nel bilancio passivo del 1878 ed anni suc-

cessivi, al Capitolo del *Servizio postale e commerciale marittimo*, sarà iscritta la somma occorrente per dare adempimento alle suddette convenzioni.

Art. 7.

Saranno sottoposte all'approvazione del Parlamento la fusione delle Società e la inversione delle linee contemplate nell'art. 5° della convenzione e nell'art. 3° dei vari quaderni di oneri.

Però la linea che verrà soppressa appena aperta all'esercizio la ferrovia Eboli-Torremare, in conformità all'art. 3° § A dei quaderni di oneri per la navigazione tra il continente e la Sicilia, sarà invertita in una terza corsa di cabotaggio da Napoli a Messina, toccando Pisciotta, Paola, Pizzo e Reggio, da mantenersi fino all'apertura della linea ferroviaria Eboli-Reggio.

CONVENZIONE per la concessione dei servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo e nei mari dell'Indo-China coi signori Raffaele Rubattino e Ignazio Florio.

Il Ministro dei Lavori Pubblici e quello delle Finanze, a nome dello Stato;

Il commendatore Raffaele Rubattino, contraente a nome proprio e della Compagnia da lui rappresentata R. Rubattino e C.; ed il commendatore Ignazio Florio, tanto a nome proprio che della Compagnia da lui rappresentata I. e Vincenzo Florio e Compagni;

Hanno convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

I signori Rubattino e Florio si obbligano di eseguire i servizi di navigazione a vapore qui appresso indicati, ai termini ed alle condizioni contemplate nei rispettivi quaderni di oneri annessi alla presente, di cui formano parte integrante:

A) Servizio di navigazione a vapore postale e commerciale fra il continente e l'isola di Sardegna, con diramazioni a Palermo, a Tunisi ed a Marsiglia, e fra il continente e l'arcipelago toscano.

B) Servizio di navigazione a vapore postale e commerciale fra il continente e l'isola di Sicilia, con diramazioni a Malta ed a Tunisi;

C) Servizio di navigazione a vapore postale e commerciale fra l'Italia e gli scali levantini e del mar Nero;

D) Servizio di navigazione a vapore postale e commerciale fra Genova, l'Egitto e le Indie;

E) Servizio di navigazione a vapore postale e commerciale fra Genova, Singapore e Batavia.

Art. 2.

I servizi di cui alle lettere *A*, *D* ed *E* saranno esercitati dal commendatore Rubattino in nome proprio, e della Società da esso rappresentata; quelli di cui alla lettera *B* saranno esercitati dal commendatore Florio in nome proprio e della Società da esso rappresentata; quelli infine di cui alla lettera *C* dal commendatore Florio in nome proprio, con facoltà di riunirli agli altri servizi della sua Società.

Art. 3.

Per l'esecuzione dei servizi contemplati all'articolo primo, il Governo corrisponderà ai contraenti, nei limiti determinati dai rispettivi quaderni di oneri, le seguenti sovvenzioni:

Lire diciotto (lire 18) per lega marina percorsa in ogni viaggio di andata e ritorno, alle linee di cui alla lettera *A*;

Lire diciannove (lire 19) per lega, come sopra, alle linee di cui alla lettera *B*, fatta eccezione per la seconda corsa fra Messina e Malta, designata nel quaderno d'oneri sotto la lettera *E*, per la quale sarà corrisposto il sussidio di lire dodici (lire 12) per lega.

Lire diciassettemila seicentosedici (lire 17,616) pel servizio con barca a vela fra Trapani e Pantelleria;

Lire ventuna (lire 21) per lega, come sopra, alle linee di cui alla lettera *C*;

Lire un milione trecento ottantamila (lire 1,380,000) all'anno complessivamente per servizi di cui alla lettera *D*, cioè: *un milione ed ottantamila* (lire 1,080,000) per viaggi a Bombay, compresa ogni spesa pel passaggio del canale di Suez, e *trecentomila* (lire 300,000) per viaggi ad Alessandria di Egitto;

Lire trentadue (lire 32) per lega, come sopra, compresa ogni spesa pel passaggio del canale di Suez, pel servizio di cui alla lettera *E*.

Art. 4.

Qualora le spese di transito pel canale di Suez venissero soppresse o diminuite, in guisa che la somma pagata a questo titolo dal concessionario risultasse, in media per anno, inferiore alle *lire italiane trentamila* (lire 30,000) per ogni viaggio di andata e di ritorno, la sovvenzione attribuita ai servizi di Bombay e di Singapore, di cui alle lettere *D* ed *E*, sarà diminuita della somma che fosse stata pagata dal detto concessionario in meno delle *lire trentamila* (lire 30,000) per tutti i diritti di transito del canale.

Art. 5.

I concessionari si obbligano, secondo le norme dei quaderni d'oneri, di stabilire entro il primo semestre dalla data del cominciamento del servizio, uniche agenzie, compilando itinerari, orari e tariffe in comune, comprese quelle per servizi cumulativi.

È fatta poi facoltà ai signori Rubattino e Florio di fondere le proprie Società in Società unica, che eserciti tutti i servizi contemplati nella presente convenzione, salva anche per questa facoltà l'approvazione governativa.

Art. 6.

La presente convenzione avrà effetto col 1 luglio 1877, e durerà fino al 31 dicembre 1891; intendendosi continuativa d'anno in anno, oltre il detto termine, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima.

Art. 7.

La presente convenzione e gli atti per acquisto del materiale nautico necessario all'impianto del servizio, durante i primi tre anni, saranno soggetti al diritto fisso di una lira per registro.

Art. 8.

Con la presente convenzione restano intieramente abrogate tutte le convenzioni marittime.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1877

anteriormente stipulate colle Società Rubattino e Florio, ed approvate per legge.

Art. 9.

La presente non sarà obbligatoria pel Governo se non dopo l'approvazione per legge.

Fatta in tre originali.

Roma, addì quattro febbraio mille ottocento settantasette.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
ZANARDELLI.

Il Ministro delle Finanze
DEPRETIS.

RAFFAELE RUBATTINO
IGNAZIO FLORIO

LUIGI BREGANZE — FELICE SALIVETTO, *testimoni*.

Visto per copia conforme :

Il direttore capo di divisione
A. CAPECELATRO

DICHIARAZIONE A.

I sottoscritti firmatari della convenzione stipulata in Roma il 4 febbraio ultimo scorso, per l'esecuzione dei servizi postali e commerciali marittimi, contemplati all'art. 1 della convenzione medesima, accettano le seguenti modificazioni ed aggiunte ai quaderni d'oneri annessi alle convenzioni stesse.

Quaderni d'oneri pel servizio della Sardegna e della Sicilia.

Sono accettate le aggiunte sottoindicate ai seguenti articoli:

Art. 10.

I piroscafi da adibirsi al servizio dovranno essere classificati al registro italiano.

Art. 11.

Qualora alcuno o tutti gli otto piroscafi della stazatura minima di duecento tonnellate fossero durante la concessione del servizio dichiarati inservibili, i concessionari dovranno surrogarli con altri di una stazatura non inferiore alle trecento tonnellate.

Art. 14.

I piroscafi di nuova costruzione saranno classificati alla prima classe del registro italiano.

Articoli 25, 30 e 35.

Le disposizioni contenute alli articoli 25, 30 e 35 rimangono modificate nel modo seguente:

Fermi restando i massimi stabiliti agli articoli 25 e 30, i concessionari nella compilazione delle tariffe, di cui all'art. 35, non potranno, senza l'approvazione del Governo, arrecare alcun aumento ai prezzi in vigore al 1 gennaio 1877 presso le diverse Società di navigazione sovvenzionate dallo Stato nei diversi scali delle isole e del continente.

Qualora il Governo non credesse di approvare tali aumenti ed i concessionari insistessero nelle loro domande, la questione sarà deferita ad un giudizio di arbitri, il quale giudicherà inappellabilmente e sarà composto delle persone accennate all'art. 39 dei quaderni d'oneri.

Al consiglio di arbitri dovranno essere somministrati sia dal Governo, sia dai concessionari, gli elementi necessari per giudicare dell'importanza del traffico sulle linee, sulle quali si tratta di aumentare il nolo, le spese di esercizio e particolarmente del prezzo del carbone.

Le tariffe approvate saranno poi comunicate alle Camere di commercio interessate, inserite negli orari e tenute affisse nelle agenzie dei concessionari.

Inoltre resta stabilito che ogni viaggiatore di prima classe avrà diritto al trasporto gratuito del proprio bagaglio in chilogrammi cento, ed ogni viaggiatore di seconda classe in chilogrammi sessanta.

Sono introdotte le aggiunte sottoindicate ai seguenti articoli:

Articoli 26, 27, 28 e 32.

Gli allievi degli istituti nautici ed i componenti le spedizioni scientifiche riconosciute dal Governo, godranno della riduzione del prezzo di passaggio determinata dall'art. 26.

Tale riduzione e quelle consentite dal suddetto articolo 26 e dai successivi articoli 27, 28 e 32, saranno fatte in base ai massimi determinati dagli articoli 25 e 30.

Art. 36.

Qualora un piroscavo, senza causa di forza

maggiore, non approdasse ad uno degli scali prescritti, i concessionari incorreranno in una multa di lire cinquecento, senza pregiudizio di quella in cui si incorre per il semplice ritardo nell'arrivo.

Art. 45.

Il Governo avrà facoltà di richiedere ai concessionari l'esibizione di quei documenti che reputerà necessari a controllare l'esattezza dei dati statistici forniti.

Nelle disposizioni relative alle condizioni d'imbarco per le merci:

L'articolo 3 viene soppresso e sostituito dalla seguente prescrizione:

« La responsabilità dei concessionari nel trasporto delle merci è determinata dal Codice di commercio. »

All'art. 11 accettata la seguente aggiunta:

« I concessionari risponderanno del contenuto dei gruppi verificati. »

Quaderni d'oneri per i servizi del Levante, dell'Egitto, delle Indie e di Singapore.

Sono accettate le aggiunte sottoindicate ai seguenti articoli:

Art. 10.

I concessionari giustificheranno con opportuni documenti che i piroscafi ora in corso di navigazione sono classificati alla prima classe del registro di Londra, o di Liverpool, od al *Veritas* francese.

Art. 14.

I piroscafi di nuova costruzione saranno classificati alla prima classe del registro italiano.

Art. 26.

Gli allievi degli istituti nautici, ed i componenti le spedizioni scientifiche riconosciute dal Governo, godranno delle riduzioni del 50 per cento sul prezzo stabilito per gli altri viaggiatori, escluso il vitto.

Art. 35.

Le tariffe approvate saranno comunicate alle Camere di commercio interessate, inserite negli orari ed affisse nelle agenzie dei concessionari.

Art. 36.

Qualora un piroscafo, senza causa di forza

maggiore, non approdasse ad uno degli scali prescritti, i concessionari incorreranno in una multa di lire cinquecento.

Art. 45.

Il Governo avrà facoltà di richiedere ai concessionari l'esibizione di quei documenti che reputerà necessari a controllare l'esattezza dei dati statistici forniti.

Fatto in Roma in unico originale oggi diciannove aprile mille ottocento settantasette.

RAFFAELE RUBATTINO.

IGNAZIO FLORIO.

Visto: *il Ministro dei Lavori Pubblici*

ZANARDELLI.

Visto: *il Ministro delle Finanze*

DEPRETIS.

Visto per copia conforme.

Roma, 20 aprile 1877.

Il Capo Sezione

SALIVETTO.

DICHIARAZIONE .

Il sottoscritto, firmatario della convenzione stipulata in Roma il 4 febbraio ultimo passato, per l'esecuzione del servizio di collegamento tra il continente e la Sicilia con diramazione a Malta ed a Tunisi, si obbliga di eseguire due volte alla settimana il viaggio circolare fra Messina-Lipari-Salina Messina.

Egli accetta pure la soppressione del patto inserito all'articolo 30 del relativo quaderno d'oneri, ripetuto al paragrafo 17 delle successive condizioni d'imbarco delle merci, col quale era autorizzato a riscuotere una soprattassa pari ad un terzo sul nolo percepito sulle merci dirette agli scali delle Calabrie ed ai punti di approdo della Sicilia non muniti di porto, in caso di mancato approdo debitamente giustificato ed inappellabilmente riconosciuto dalle rispettive capitanerie di porto.

Accetta inoltre che il servizio di cui alla lettera D, dell'art. 1 del predetto quaderno d'oneri, sia modificato come in appresso:

« Due viaggi alla settimana da Napoli a Messina, con approdi in uno di essi a Belvedere, Paola, Amantea, Sant'Eufemia, Pizzo e Reggio,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1877

e nell' altro a Paola, Amantea, Sant' Eufemia, Pizzo, Tropea, Gioia, Tauro e Reggio. »

Fatto in unico originale oggi diecinove aprile mille ottocento settantasette in Roma.

IGNAZIO FLORIO.

Visto: *Il Ministro dei Lavori Pubblici*
ZANARDELLI.

Visto: *Il Ministro delle Finanze*
DEPRETS.

Visto per copia conforme:
Roma, 20 aprile 1877.

Il Capo Sezione
SALIVETTO.

DICHIARAZIONE C.

Il sottoscritto firmatario della convenzione stipulata in Roma il 4 febbraio ultimo scorso per l'esecuzione del servizio di collegamento fra il continente e la Sardegna con diramazione a Tunisi, dichiara di accettare che il prolungamento senza sovvenzione da Livorno a Genova di cui all' articolo primo del quaderno d'oneri pel servizio suddetto, abbia luogo per quattro viaggi alla settimana, di cui due provenienti da Cagliari, e due da Portotorres; e ciò a modificazione dell'art. 1 succitato.

Fatto in Roma in unico originale oggi venti aprile mille ottocento settantasette.

Firmato: R. RUBATTINO.

Visto: *Il Ministro dei Lavori Pubblici*
ZANARDELLI.

Visto: *Il Ministro delle Finanze*
DEPRETS.

Visto per copia conforme:
Roma, 21 aprile 1877.

Il Capo Sezione
SALIVETTO.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Alessandro Rossi.

Senatore ROSSI A. Io aveva domandato la parola per una mozione di ordine. Siccome tutti abbiamo dinanzi agli occhi il progetto di legge, mi pareva che si potesse lasciare adesso la

lettura del quaderno d'oneri e procedere senza altro alla discussione della legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni si omette la lettura del quaderno d'oneri, e si passa alla discussione della legge.

La parola è al Relatore della Commissione per riferire sulle petizioni.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Prima che il Senato proceda alla discussione generale sopra questo progetto di legge, mi corre debito di ragguagliarlo delle petizioni in ordine al medesimo pervenute al Senato. La prima porta il n° 105, ed è della Camera di commercio ed arti della provincia di Catania, la quale rappresenta al Senato che il progetto di legge sulle convenzioni marittime, approvato dalla Camera dei Deputati, ha gettato lo sconforto e l'amarezza nel ceto commerciale e nella cittadinanza tutta, chè già erano insufficienti gli approdi assegnati al porto di Catania dalle convenzioni sin qui vigenti, e che per maggiore sventura, le nuove convenzioni marittime, lungi dall'esaudire i voti di quelle rappresentanze, vengono a sanzionare la rovina e la quasi cessazione del commercio catanese.

E chiede che il Senato voglia solennemente riparare a tanto danno, apportando i necessari emendamenti al progetto di legge già votato dalla Camera col prolungare fino al porto di Catania quelle sei corse che si fermano a Messina.

Il Municipio della città di Catania con la petizione N. 110, e la Deputazione provinciale omonima con la petizione N. 117, il Municipio di Acireale (Catania) con la petizione N. 118, appoggiano la domanda, la quale pure viene raccomandata in via telegrafica dai Sindaci di Grammichele, di Nicosia, di Riposto, di Vizzini.

La vostra Commissione si è fatta ad esaminare imparzialmente quale era lo stato della navigazione sovvenzionata, in relazione al porto di Catania per virtù delle precedenti convenzioni e quale verrebbe ad essere sotto il regime della Convenzione, ora sottoposta ai vostri suffragi.

Per effetto della concessione Peirano approvata colla legge 1862 il porto di Catania era compreso in un viaggio settimanale da Napoli ad Ancona, e per la concessione Florio approvata dalla legge 16 aprile stesso anno, e modificata con la convenzione 14 aprile 1872, aveva due viaggi settimanali da Napoli, ed uno da Pa-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1877

lermo, non che l'approdo mensile delle corse da Genova a Bombay, giusta la dichiarazione annessa alla legge 2 luglio 1872.

Con la presente convenzione il porto di Catania verrebbe ad avere dalla navigazione Florio due viaggi settimanali da Napoli a Messina, Catania, Siracusa e Malta ed un viaggio settimanale da Palermo a Siracusa, toccando Messina e Catania, e dalla navigazione Rubattino un approdo settimanale nel viaggio da Genova, Napoli ed Alessandria, un approdo mensile nel viaggio da Genova a Bombay ed un approdo trimestrale nel viaggio da Genova a Singapore.

Pertanto al sistema precedente che comprendeva tre viaggi settimanali da Napoli, un viaggio settimanale da Palermo, ed uno mensile da Genova a Bombay, ora viene surrogato il nuovo che gli accorda tre viaggi settimanali da Napoli, uno settimanale da Palermo, uno mensile da Genova a Bombay, ed uno trimestrale da Genova all'Indo-Cina.

Quindi il numero delle comunicazioni del porto di Catania con il Mediterraneo non è diminuito, è anzi accresciuto della corsa trimestrale testè nominata.

Ma sta pure il fatto che col nuovo ordinamento il porto di Catania perde la comunicazione col mare Adriatico che prima gli era fornita dalla navigazione Peirano, come la perdono reciprocamente tutti gli altri porti del litorale italiano.

Sopra le conseguenze della cessazione del contratto Peirano, per quanto riguarda l'allacciamento della navigazione dei tre mari italiani, si è vivamente battagliato prima nella stampa, poi nella lunga discussione che ebbe luogo presso l'altro ramo del Parlamento. La Camera elettiva ha finito con dare ragione al Ministero, il quale essendosi molto utilmente servito delle cessate sovvenzioni Peirano, ha potuto dare soddisfazione a tanti altri interessi marittimi, e non aveva più di che sovvenzionare il nuovo servizio che si proponeva fra Messina e Brindisi.

Promise però l'onorevole Ministro e lasciò travedere la speranza d'intendersi col concessionario della navigazione sicula, affinchè assumesse gratuitamente questa corsa.

Ritirate tutte le altre proposte più stringenti che erano state propugnate nella seduta dell'8

maggio dell'altro ramo del Parlamento, venne, consenziente il Ministro, adottato il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo provvederà, valendosi dell'opera di Compagnie nazionali, all'avvenire della navigazione periodica da Napoli, Livorno e Genova con l'America del Sud, non che a quelle fra Brindisi e Messina, fino a che non siano aperte le comunicazioni ferroviarie fra Gallipoli-Brindisi e Taranto, passa all'ordine del giorno. »

In questo senso, e non altrimenti, la Commissione permanente di Finanza propone che siano rinviate al Ministero dei Lavori Pubblici le petizioni sin qui riferite.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione di rinviare al signor Ministro dei Lavori Pubblici le petizioni fin qui riferite.

Chi intenda di approvarla, voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore GIOVANOLA. Petizione N. 108. I Municipi dei comuni di Rocca Gloriosa, Torre Orsaia, Castel Ruggero, San Giovanni Aquiro, Celle Bulgaria, fanno istanza che nell'eventualità prevista dalla seconda parte dell'articolo 7 del disegno di legge, in luogo dello scalo di Pesciotta sia ordinato l'approdo al porto d'Orrechia di Porco, detto altrimenti Scario, siccome luogo più conveniente pel commercio e per le relazioni postali dei comuni petenti e dei paesi contigui.

L'art. 3° del Quadro d'oneri riserva al Governo la facoltà di sopprimere alcuni fra gli approdi convenuti e di stabilirne dei nuovi. Conviene perciò che il Governo esamini le ragioni dei ricorrenti per darvi soddisfazione, ove ne sia il caso; a tal fine la Commissione opina che anche questa petizione sia rinviata all'onor. Ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio anche di questa petizione al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Chi approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore GIOVANOLA. Sulla petizione N. 114 pervenuta da Venezia non si può riferire perchè contraria all'art. 58 dello Statuto.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che?

Senatore FINALI. Appunto su questa petizione.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Finali.

Senatore FINALI. Ieri fu lamentato da alcuni miei Colleghi che mi stavano vicino che lo spostamento dell'ordine del giorno arrecasse degli inconvenienti nell'interno del Senato; ne reca anche fuori.

Io ieri ebbi una lettera della Camera di commercio di Ancona che mi domandava qualche consiglio intorno ad una petizione da presentare al Senato rispetto a questa legge per la concessione dei servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo e nei mari dell'Indo-China con le Società *Rubattino* e *Florio*, nel qual progetto di legge l'Adriatico neppure è nominato. Ed io risposi e diedi qualche suggerimento, pensando che la petizione sarebbe arrivata in tempo; e non che il progetto, lasciatisi indietro gli altri 14 o 15....

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

Senatore FINALI..... dovesse venir discusso oggi.

Io non ho alcun mandato di sostenere gli interessi di quella Camera di commercio nè so con precisione che cosa chiederà la sua petizione. Mi basti avere accennato questo contrattempo, perchè il Senato sappia che non sono soltanto le città di cui si è parlato quelle che credono di essere interessate intorno a questo progetto di legge; e perchè in qualunque modo, se oggi si discute la legge ed anche si approvi, non sia interdetto quando venga la petizione della Camera di commercio di Ancona, di usarle lo stesso trattamento che oggi viene usato alle altre, su cui l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha riferito.

PRESIDENTE. Forse il signor Senatore Finali non sarà stato presente ieri.....

Senatore FINALI. Sì.

PRESIDENTE.... quando si parlava di cotesto così detto *spostamento* dell'ordine del giorno. Ho dichiarato, e dichiaro che non avvenne nessuno spostamento; che ciò che si fece è perfettamente conforme al Regolamento; che le leggi nell'ordine del giorno si inscrivono l'una all'altra di seguito, così come giungono dalla tipografia; ma è scritto nel Regolamento, è suggerito dalla ragione, e fu sempre praticato, che le leggi che dal Senato furono decretate d'urgenza, prendono sempre il posto su tutte quelle che vengono appresso.

Il signor Senatore Rossi ha la parola.

Senatore ROSSI A. Ho domandato, la parola

perchè la mozione d'ordine l'avevo fatta io, e mi pareva di non averne propriamente nessun merito nè demerito; andava da sè che essendo già stata dichiarata di urgenza la legge delle Convenzioni marittime, doveva essa per necessaria conseguenza andare innanzi agli altri progetti.

Del resto poi se questo sistema può per avventura presentare qualche inconveniente, il Senato può andare più a rilento quando vien chiesta l'urgenza prima di accordarla, ma una volta dichiarata l'urgenza, è necessario che la medesima debba produrre il pieno suo effetto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, e do la parola al Senatore Berti.

Senatore BERTI. Mi spiace, onorevoli Colleghi, prendere la parola per la prima volta sopra un argomento intorno cui molti di voi, ed a giusta ragione, potrebbero sospettare della mia competenza; ma mi vi spinge l'importanza della questione, la gravità degli interessi che vi sono congiunti, e più che tutto la vostra proverbiale benevolenza.

Chechè ne sia della mia incompetenza, sarà vostro il vantaggio, perchè, mentre parlerò, essa mi andrà sussurrando agli orecchi: almeno sii breve!

Signori, io non sono uomo di mare, e non aspiro nemmeno al modesto titolo di marinaio d'acqua dolce.

Non mi impegno quindi a gettarmi nel *mare magnum* delle convenzioni, nè di navigare in poppa ad esse fino ai mari dell'estremo Oriente.

Per correr miglior acqua alza le vele
Omai la navicella del mio ingegno,

e si rifugia addirittura nell'Adriatico. Navigando in esso, mi parrà di essere in casa mia. Permettetemi soltanto che vi esprima un mio concetto generale, e vi dica che, a parer mio, queste convenzioni, sia sotto il rispetto postale come sotto il commerciale, sia riguardo al commercio interno come al grande commercio mondiale, sono forse le migliori che attualmente si potessero ottenere.

Io non dico che molti desiderî non siano rimasti incontentati, ed a questo proposito avrei anch'io un desiderio a manifestare; ma molti anche, prima o poi, ebbero la loro legittima soddisfazione.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1877

Per esempio se, sul primo uscire di queste convenzioni, i porti dell'Adriatico s'erano alquanto allarmati e commossi, io non darò loro torto: era assicurato soltanto il commercio col Levante; era anche migliorato, se vuoi, questo commercio.

Ma lasciava anch'esso, e lascia tuttavia un desiderio nella congiunzione tra Sira e Pireo, che per lo innanzi esisteva, e ci assicurava il commercio di tutta la Grecia. Poi v'era soltanto una vaga promessa della continuazione del commercio coll'Egitto e col lontano Oriente, ed una promessa egualmente vaga e indeterminata della riunione di Zara e di Ancona, condizionata per sopra mercato ad un sussidio pecuniario di questa provincia. Dell'allacciamento dei tre mari non si parlava nè punto, nè poco. Ad alcuni di questi difetti, mercè l'intervento della Camera elettiva e la gentile condiscendenza dell'onorevole Ministro, fu posto riparo.

Il servizio della *Peninsulare* è assicurato a Venezia fino al 1880, ed è cosa vantaggiosissima per Venezia. Dove questo dovesse cessare a quell'epoca, è provveduto a che Venezia abbia un trattamento eguale a Genova, sua antica rivale e adesso sua gentile e diletta sorella. Anche alla linea Ancona e Zara fu provveduto; ed io vedrò con soddisfazione questo magnifico ponte gettato dall'una all'altra sponda dell'Adriatico, sponde che sono abitate da popoli che hanno affinità di stirpe, identità di favella ed un tesoro di gloriose storiche reminiscenze. Imperocchè, o Signori, noi non dobbiamo mai dimenticare che l'Adriatico fu forse esclusivamente il solo mare italiano; la Repubblica di Venezia che era potenza italiana, possedeva una grande parte delle sue coste; possedeva le isole che ne guardano l'ingresso; percorreva da dominatrice le sue acque colle proprie numerose galee, ed il suo venerando Doge il dì dell'Assunzione compieva con esso il suo mistico spozalizio. Oggi le condizioni sono mutate; noi non possiamo più pretendere di essere soli; abbiamo una potente vicina, che ha eguali diritti di noi; ma occorre che stiamo sempre all'erta per tutelare almeno la nostra parte di legittima influenza.

Dove i desideri sono tuttavia pensili, dove le faccende non sono bene accertate, si è intorno all'allacciamento dei tre mari.

Il Giusti per dipingere le nostre antiche di-

scordie disse che in Italia: *tre fratelli e tre castelli*.

Se non che pare che le cose oggi andrebbero ancora peggio, perchè, quando io considero i nostri tre mari che possono dirsi fratelli, veggio il castello dell'Adriatico, veggio il castello del Mediterraneo, ma non veggio quello del terzo fratello.

Ora, questa rottura violenta dei due gruppi di linee, mi tenne per qualche tempo sopra pensiero, e indagai le ragioni che potessero averla consigliata.

In tesi astratta (forse m'ingannerò), parve a me che ciò corrispondesse alla ipotesi, che da noi si fossero compiute le ferrovie rivierasche dell'Adriatico e del Mediterraneo, e si fossero dimenticate le linee di congiungimento attraverso la catena dell'Appennino.

In pratica poi io mi sarei aspettato di vedere compreso un tale allacciamento nel quaderno d'onori, perchè avendo avuto l'onore di presentarmi al signor Ministro come membro di una Commissione alla quale apparteneva anche l'onorevole nostro Presidente, gli onorevoli Maldini e Minich ed il Presidente della Camera di commercio di Venezia, in quell'occasione, lo dico ad onore dell'onorevole Ministro, noi lo abbiamo trovato dispostissimo a favorire i legittimi interessi dell'Adriatico, ed a noi le sue parole non fecero certo l'effetto di farci ritenere che egli considerasse il Mediterraneo come Abele e l'Adriatico come Caino.

A proposito poi di questo allacciamento, abbiamo notato che egli ne comprendeva al pari di noi la necessità, e che per parte sua avrebbe cercato di ogni suo meglio per favorirlo.

Ora, io ho letto con molta attenzione lo splendido discorso proferito dall'onorevole Ministro nell'altro ramo del Parlamento, ma malgrado che io cercassi questi motivi, io davvero non gli ho trovati tali da scrollare le mie convinzioni.

Anzi, se debbo confessare la verità, quel discorso così splendido mi parve che in quel punto impallidisse, e che il signor Ministro sdruciolasse, non appoggiasse su quel malfermo terreno; della qual cosa non feci punto le meraviglie, perchè dissi fra me: se il Ministro si mostrò tanto propenso, se tentò ogni via per conseguire l'intento, e non lo raggiunse, ciò significa che si sarà trovato innanzi ad ostacoli insormontabili, ostacoli tali che non basta

la forza umana a superarli. Se non che allora accade che alla prima convinzione spontanea, ne succeda una seconda forzata, la quale, appunto perchè forzata, non trova nelle parole con cui cerca manifestarsi, quello splendore e quella eloquenza, che avrebbe raggiunto la prima.

Ad ogni modo, raccapazzando ciò che fu detto contro questo allacciamento, mi pare che le ragioni si potrebbero stringere a quattro:

1. Che tutte le Commissioni ministeriali e parlamentari nominate dal 1870 al 1875 avevano dato voto contrario a quell'allacciamento, ed una lo aveva perfino chiamato *assurdo*;

2. Che nessun altro Stato sussidia le navigazioni di cabotaggio;

3. Che ci è parallelismo colle linee ferrate del Jonio;

4. Finalmente, che quando si volessero sussidiare tutti i mari, si decreterebbe la morte della libera navigazione.

Esaminiamo partitamente tali questioni.

La prima ha certo un grande valore; nessuno più di me vorrebbe tener giusto conto al signor Ministro di questo rispetto che egli sente per i voti delle Giunte; ma in fatto di pubblici servizi le convinzioni cambiano da un anno all'altro, e ciò che poteva essere sostenuto con vigoria nel 1870-72, non troverebbe forse nel 1877 così validi difensori. Fu paragonato anzi questo voto ad una specie di dogma, e quindi tanto più rispettabile. Ma, Dio mio, oggi che la ragione si ribella talvolta perfino ai dogmi teologici, qual valore potranno avere dinanzi ad essa i dogmi economici, che mutano secondo i luoghi, secondo i tempi, secondo le costumanze sociali, e un tantino, se volete, anche secondo il vento che spira?

Quanto alla seconda, vale a dire al sussidio del commercio di cabotaggio, è vero, quel commercio non si sussidia, ma è anche egualmente vero che nessun altro paese ha una configurazione geografica simile a quella dell'Italia; nessun altro paese ha tanta distesa di coste; nessuno ha difficoltà così grandi per comunicare da una costa all'altra, se mancano le comunicazioni marittime.

D'altra parte togliete lo allacciamento e voi avrete resa impossibile la concorrenza marittima fra i porti dell'Adriatico e quelli della Sicilia e del Mediterraneo. Voi avrete impedito

ai porti dell'Adriatico di approfittare delle linee Palermo-Tunisi, dove i loro commercî si spingessero da quelle parti, e se in seguito dovesse essere aperta la linea Napoli-America del Sud, di cui fu fatto cenno, sarebbe impedito ai porti dell'Adriatico di approfittarne.

Aggiungete a ciò che i porti del Jonio, fra i quali mi piace nominare Gallipoli, che da solo fa un commercio di quindici annui milioni, restano fuori dell'umano consorzio.

Passando ora al parallelismo ferroviario, quest'altro dogma economico a cui d'altra parte la stessa convenzione fece più d'uno sdruscio, io mi permetterei di non riconoscerne la esistenza.

Il mare Jonio può considerarsi come un immane quadrato, di cui tre lati sono corsi dalla ferrovia e uno solo dalla linea di navigazione marittima. Ora fra il lato d'un quadrato e gli altri tre lati non vi è parallelismo possibile.

Ma non fermiamoci tanto su questa materialità del parallelismo, non facciamo troppo di cappello al nuovo dogma economico.

Pigliamo invece a considerare un altro elemento: la differenza e il valore del servizio che possiamo ottenere con l'uno o con l'altro mezzo di comunicazione, e citiamo un esempio.

Venezia faceva un forte commercio colla Sicilia e specialmente coi porti di Catania e di Messina, e a questo commercio provvedeva quasi esclusivamente la Società Peirano-Danovaro con due corse settimanali, una sussidiata, una libera. Le merci consistevano per la gran parte in zolli, in frutta e in aranci, provvidenza questi ultimi dei poveri nei climi caldi, delizia ricercata dei palati aristocratici nei paesi settentrionali.

Se oggi, tolta la comunicazione, si volesse continuare in questo commercio, farebbe mestieri che dai vari porti di Sicilia venissero questi generi portati a Messina, dove ci è servizio giornaliero fra Messina e Reggio, e qui patire un primo trasbordo; poi, giunti a Reggio, farne un secondo dal battello a vapore alla ferrovia, per andare a Bari od a Brindisi ad aspettarvi la Peninsulare o la Florio, e là un terzo trasbordo; finalmente giunti a Venezia, un quarto trasbordo per diffondersi nelle provincie venete, attraversare le Alpi, spandersi per la Germania centrale e spingersi fino a Berlino ed a Pietroburgo.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1877

E notate che non si tratta di trasbordi da battello a battello che gli uomini di mare direbbero, e forse a ragione, non essere gran fatto dannosi, ma si tratta di trasbordi fatti dai battelli a vapore allé ferrovie, da ferrovie a battelli a vapore.

Ora io domando, questi frutti, che prima ci capitavano cullati mollemente sulle onde del Jonio e dell'Adriatico, arriverebbero poi, scossi, urtati, scomposti dai trasbordi e dalle ferrovie, così illesi a Venezia da essere inviati fino all'ultima Tule?

Io credo che se le cose dovessero andare di questo passo, tanto sarebbe che i Siciliani si mangiassero gli aranci a casa loro.

Accennerò solo, per non abusare della vostra gentile attenzione, agli zolfi. Gli zolfi, come sapete, sono ridotti a polvere impalpabile e quindi volatilissimi; figuriamoci dunque che quantità ne andrebbe perduta in tanti rimaneggiamenti, in tante scosse violente e quanti litigi fra chi spedisce e chi riceve!

Ci è finalmente l'ultima ragione, la quale, a dir vero, ha un valore assai superiore alle altre, un valore su cui è d'uopo arrestarci.

Realmente i sussidi rappresentano un privilegio; mettono le Società sussidiate nel caso di combattere, col prezzo delle tariffe, tutta la libera navigazione. E siccome appunto perchè l'Italia ha una grande distesa di coste, possiede anche una forte industria marittima; è certo che, se noi togliessimo a quest'industria quest'elemento di vitalità, l'industria andrebbe peggiorando, e, non dico che ne morirebbe, ma vivrebbe una vita assai misera. E questo è un grave inconveniente. Ma ci sono le sue considerazioni contrarie. Intanto l'esperienza ha oggimai dimostrato, che malgrado le linee sussidiate; dove esiste movimento commerciale, ci vive anche la libera navigazione. E poi chi ci assicura che questo bene, vale a dire il mar Jonio, abbandonato come una eredità intestata e senza legittimo erede, non sarà del primo occupante? Chi ci dice, ad esempio, che il Lloyd Austro-Ungarico che fa il servizio del Levante e tocca Ancona e Brindisi, non troverebbe il suo conto a spingere una linea secondaria fino a Messina o Catania anche senza sussidio del proprio Governo? E allora che cosa accadrebbe? Accadrebbe che questa linea, condotta da una Società potente e che

gode di alti appoggi commerciali e governativi, farebbe egualmente la concorrenza alla navigazione libera, ma coll'altro danno che il commercio, che oggi è italiano, che si fa da Catania a Venezia per andare poi a diffondersi per mezz'Europa, allora sarebbe sottratto a noi e portato ad una città che è italiana, che desidera esserlo ancora più, ma che pur troppo appartiene ancora ad una potenza straniera. Dinanzi adunque a queste considerazioni io non vi so nascondere il mio dubbio che l'abbandono di questa linea sarebbe non solo un errore presente, ma un grave danno avvenire.

E qui debbo fare una dichiarazione. Io non credo punto che occorresse tutto ciò che dissi per persuadere l'onorevole signor Ministro. Il signor Ministro ha già fatto atto di condiscendenza nella Camera elettiva, accettando quell'ordine del giorno, il quale, se non soddisfa completamente, è pure qualche cosa. Se mi sono alquanto diffuso, lo feci per rispetto di voi, onorevoli Colleghi, essendochè mi stia a cuore di ottenere il vostro autorevole appoggio alla mia debole voce, e non poteva sperarlo, se non vi avessi manifestati i motivi che mi hanno indotto a parlare.

Concludo dunque, per parte mia e di molti miei onorevoli Colleghi, col proporre un ordine del giorno, il quale non diversifica gran fatto da quello votato alla Camera elettiva. Havvi soltanto qualche leggera modificazione, che merita di esservi accennata. L'ordine del giorno della Camera elettiva, diceva: *Brindisi-Messina*; noi abbiamo detto: *Brindisi-Catania*. Non fu nostro capriccio; fu la conseguenza delle cifre commerciali raccolte appunto alla Camera di commercio. Per esempio, Venezia, la quale fece nel 1876 un complessivo commercio colla Sicilia di 66,021 quintali di merci, ne ricevette 5111 da Messina e 53,906 da Catania. Catania adunque, soltanto che rispetto a noi, ha un commercio dieci volte maggiore.

Ecco la ragione di questa modificazione. Del resto, per me, che vadano a Messina o a Catania, poco monta; mi basta che vadano. Io credo che i concessionari di quella navigazione ci troverebbero già il loro conto nel toccare tutti quei porti dove potessero caricare un maggior peso di merci per portarle all'estremo limite dell'Adriatico.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1877

L'altra modificazione si è, che abbiamo aggiunto un modesto avverbio, l'avverbio *sollecitamente*. Noi non crediamo che si debba lasciare lungo tempo questo ben di Dio abbandonato a se stesso. Temiamo il primo occupante; sarà forse una nostra soverchia paura, ma lo temiamo.

Ad ogni modo, se ci è nel Governo l'idea di secondare questo desiderio manifestato tanto dalla Camera elettiva, quanto, lo spero, da voi che lo suffragherete del vostro voto, è meglio far subito, e seguire il proverbio che dice: è meglio fare oggi quello che si può fare domani.

Nell'avvenire vi è sempre qualche cosa di misterioso che desta il dubbio ed opprime.

Finalmente abbiamo sottratta una condizione, che esisteva nell'antecedente ordine del giorno, ed era: *sino a che fosse aperta una linea di comunicazioe tra Brindisi, Taranto e Gallipoli*.

Noi comprendiamo perfettamente l'aggiunta di quest'ultima frase. Gallipoli è proprio fuori del mondo. Non ha una ferrovia che la congiunga con la rete italiana, non ha più nessuna nave che entri obbligata nel suo porto, e ciò nullameno è tanta la vitalità commerciale di quel paese, che, malgrado le accennate difficoltà, ha saputo conservarsi uno de' porti più operosi del mare Jonio. Ma appunto perchè la condizione di Gallipoli è eccezionale, appunto perchè questa ferrovia si deve fare, appunto perchè la trovo necessaria, direi quasi urgente, io non vorrei poi che si cominciasse subito questa ferrovia di facile costruzione e che il beneficio dell'allacciamento non durasse che un anno.

Capisco che dopo si procederà innanzi, e che, una volta intrapresa la comunicazione, non sarà così facilmente spezzato quel vincolo, che deve unire il gruppo delle linee dell'Adriatico al gruppo delle linee del Mediterraneo; ma siccome io credo che stia nell'interesse vero d'Italia questo allacciamento, non farei dipendere la sua esistenza da un fatto accidentale, che non è legato con esso intimamente, ma solo per uno de' suoi elementi. Se invece, in seguito al rinnovarsi delle convenzioni si trovasse che questa linea potesse vivere da sè, allora il Parlamento od il Ministero penserà a sopprimerla, come certo dovrà soppri-

merne altre che riuscissero inutili od accennassero ad una florida indipendente esistenza.

Per tutte queste ragioni adunque io pregherei i miei Colleghi a voler sussidiare del loro appoggio l'ordine del giorno, che abbiamo deposto al banco della Presidenza. (*Segni di approvazione*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno passato al banco della Presidenza è così concepito:

Il Senato confida che il Governo provvederà sollecitamente alla navigazione periodica tra Brindisi, Catania e Messina sino a che non sieno aperte le comunicazioni ferroviarie tra Gallipoli, Brindisi e Taranto. »

La parola spetta all'onorevole Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Dopo ciò che ha così bene esposto l'onorevole Berti mi parrebbe superfluo di aggiungere nuovi argomenti in favore della convenienza di mantenere le comunicazioni marittime dirette tra la Sicilia e i porti dell'Adriatico.

Soltanto io desidero dire qualche cosa riguardo all'urgenza di provvedere. È vera urgenza perchè essendo cessate in aprile quelle comunicazioni, gravi interessi commerciali di Catania sono stati scossi.

I commercianti catanesi erano abituati a quel servizio periodico per il trasporto delle mercanzie e nutrivano la speranza che si sarebbe provveduto, per cui ora è nata una sospensione nociva di commercio. L'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio che conosce la statistica commerciale, potrà dire di quale momento siano gli interessi commerciali che sono stati turbati, di quale momento sia la esportazione di Catania per i diversi porti dell'Adriatico sia per destinazione per le città che sono sull'Adriatico, sia come passaggio, come transito per le altre destinazioni nel continente. Havvi veramente urgenza di provvedere, fra le altre, per quella ragione manifestata dall'onorevole Senatore Berti che il commercio potrà prendere altra via con danno ad una gran parte del commercio italiano. Quindi io aggiungo le mie parole a quelle dell'onorevole Berti. Non ripeto le ragioni da lui manifestate, solo vorrei che il Ministero si preoccupasse principalmente dell'urgenza, il quale pensiero è stato da noi manifestato avendo messo

nell'ordine del giorno quella parola *sollecitamente*.

PRESIDENTE. Se nessuno altro chiede la parola, la dò all'onor. Ministro dei Lavori Pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io ringrazio il Senato della benevolenza con la quale accolse questa convenzione, dappoichè l'unica discussione che ebbe a sorgere in questo ramo del Parlamento si riferisce appunto al desiderio relativo alla conservazione di una linea di navigazione la quale congiunga Venezia alla Sicilia; il che non si concreta in proposta di modificazioni o di opposizione alla legge, ma soltanto in un ordine del giorno il quale è modellato sopra un altro, che io ho già accettato alla Camera dei Deputati. Il predetto desiderio è stato espresso tanto dalla Camera di commercio della città di Venezia come da quelle di varie città della Sicilia ed ebbe eco da parte dei rappresentanti della Nazione nonchè da parte dei signori Senatori che testè presero la parola come interpreti di quei desiderî e di quei bisogni.

Io ho sentito dar lettura dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale della petizione della Camera di commercio di Catania, de' cui reclami si erano resi interpreti nell'altro ramo del Parlamento gli onorevoli Deputati Speciale e Longo. Ma a questo riguardo io debbo ripetere ciò che alla Camera dei Deputati ebbi a dire, cioè che non saprei rendermi ragione dell'impressione di quella Camera di commercio la quale parla di sconforto, di scoraggiamento e simili, se non in questo senso che la Camera di commercio, come forse la popolazione di quella città, guardano lo stato di fatto che si verifica dall'aprile di quest'anno e che deve solo durare sino a quando vada in vigore la nuova convenzione che stiamo discutendo; poichè nell'aprile scorso cessò il servizio del Peirano, e non subentrano invece che col 1° luglio prossimo i servizi portati dalla nuova convenzione.

Ora, in virtù di quest'ultima gli approdi per Catania sono più che raddoppiati; per cui come ebbi a dire ieri alla Camera dei Deputati, è proprio il caso che i signori della Camera di Catania si lamentino perchè li abbia bagnati il sole.

Ma lasciando andare le espressioni della Camera di commercio della città di Catania e venendo all'ordine del giorno il quale è stato presentato al Senato, io dico molto net-

tamente e molto recisamente che, se gli onorevoli Senatori i quali lo hanno proposto lo formulano nei sensi in cui venne formulato alla Camera dei Deputati, ed ivi accettato da me, io sono ben lieto di accettarlo anche in questo recinto, sia pure coll'aggiunta della parola *sollecitamente*, perchè è ne' miei intendimenti di provvedere il più presto che mi sia possibile, e spero di poter soddisfare in breve a questo desiderio. Ma se viene formulato senza che contenga l'inciso il quale accenni a che si abbia a provvedere in questo modo speciale, mediante il congiungimento fra Brindisi e Taranto, non potrei accettarlo, perchè anche le intelligenze le quali furono prese da me coi concessionari allo scopo di agevolare l'adempimento di questo desiderio, sono nel senso appunto di una retribuita navigazione fra i porti di Brindisi e di Taranto, con l'obbligo soltanto di proseguirli in via gratuita per Catania e Messina.

In questo senso corrispondente alle intelligenze da me prese col concessionario del servizio dell'Adriatico, io posso accettare l'ordine del giorno. In un senso diverso io dichiaro che non lo potrei accettare; e non lo potrei accettare anche per reverenza alle dichiarazioni fatte nell'altro ramo del Parlamento, ove dichiarai che per ossequio al principio che era sempre stato proclamato dal Parlamento in conformità a quanto si pratica da tutte le altre nazioni, nelle navigazioni interne riteneva sussidiare solo de' servizi d'indole postale, servizi i quali indubbiamente sono fatti assai meglio dalle linee ferroviarie che non mediante le Compagnie di navigazione.

Dunque io ripeto che accetto di buon grado l'ordine del giorno, sia pure coll'aggiunta della parola *sollecitamente*, ma quando si mantenga l'inciso che è stato da me accettato alla Camera dei Deputati, e che è stato accettato in quel senso in relazione alle intelligenze che vennero prese col Florio allo scopo di procedere appunto il più presto possibile a sì desiderata navigazione.

Senatore BERTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI. Veramente nella prima compilazione dell'ordine del giorno fatta in compagnia ai miei onorevoli Colleghi, quell'inciso esisteva. Io ho dette le ragioni per le quali avrei amato che non ci fosse. Ma appunto per

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1877

un sentimento di riguardo alla Camera dei Deputati i miei Colleghi ed io l'avevamo aggiunto. Mi si era però fatto credere che l'onorevole Ministro sarebbe stato egualmente contento quand'anche si fosse soppresso. Ora, siccome è una condizione che può limitare la durata del servizio, che noi invece desideriamo abbastanza lungo, è manifesto che noi eravamo prontamente corsi a cancellare quell'inciso.

Però se il signor Ministro mette innanzi una impossibilità assoluta dipendente da una prima ragione, cioè dal rispetto dovuto all'altro ramo del Parlamento, - e da una seconda, cioè dagli stessi patti delle convenzioni marittime, allora io nel mio nome particolare, non sapendo ancora se i miei onorevoli Colleghi sien pure del mio avviso, non avrei difficoltà ad aderire al desiderio esternato dall'onorevole Ministro e a rimetter l'inciso.

PRESIDENTE. Il Senatore Berti desidera che i signori Senatori sottoscritti con lui all'ordine del giorno dichiarino se intendono che siano rimesse le ultime parole che dicevano: « sino a che non siano aperte le comunicazioni ferroviarie fra Gallipoli, Brindisi e Taranto. ».

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Per parte mia dichiaro di accettare perchè confido nell'industria privata. Quando poi questa venisse meno alle speranze nostre, saremo sempre in tempo a mutar d'avviso.

PRESIDENTE. Ed il Senatore Rossi accetta egli pure?

Senatore ROSSI A. Io mi associo alle dichiarazioni dell'onor. Senatore Berti e dell'onorevole Senatore Cannizzaro.

PRESIDENTE. Se nessun altro dei Senatori sottoscritti domanda la parola, io li ritengo assenzienti alla restituzione di questa frase « fino a che non siano aperte »

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. La Commissione nell'esprimere il suo avviso sopra la petizione della Camera di commercio di Catania, ha implicitamente ammesso il principio che conveniva prendere atto delle dichiarazioni fatte dal signor Ministro, di voler provvedere a questo servizio senza onere del bilancio. In questo senso

ben volentieri la Commissione permanente di finanza darà il suo voto favorevole anche all'ordine del giorno che qui si propone. Però per essere coerenti al voto della Camera elettiva, sarebbe il caso di aggiungere anche l'indicazione di Messina.

Si tratterebbe di una semplice corsa di cabotaggio, nella quale è interesse eziandio dell'assuntore di toccare il maggior numero possibile di porti, senza essere vincolato da stringenti esigenze di celerità, e non v'ha dubbio che il concessionario troverà la sua convenienza di far partire la corsa da Messina col prolungare uno dei viaggi procedenti da Palermo.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Si era soppresso, perchè era implicito che dicendosi Brindisi-Catania, fosse compresa anche Messina; però accetto che vi si aggiunga Messina-Catania.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Come diceva l'ordine del giorno precedente?

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. La Camera aveva votato Brindisi-Messina nel mentre l'ordine del giorno presentato in Senato parla semplicemente di Brindisi-Catania.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io accetto di adoperarmi a che anche a Catania, la quale presentò la preindicata petizione, si estenda questo vantaggio, ma non posso dire fin d'ora se l'approdo a Catania debba avvenire nell'andata, oppure nel ritorno; se debba dirsi Brindisi-Messina-Catania, oppure Brindisi-Catania-Messina.

PRESIDENTE. Il Relatore della Commissione di Finanza propone che si dica Brindisi-Catania-Messina. Se non vi è opposizione, questa modificazione si intende accettata dai proponenti l'ordine del giorno.

E poichè nessun altro chiede la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa.

Ora pongo ai voti l'ordine del giorno che suona così:

« Il Senato confida che il Governo provvederà sollecitamente alla navigazione periodica tra Brindisi, Catania e Messina sino a che non

sieno aperte le comunicazioni ferroviarie tra Gallipoli, Brindisi e Taranto. »

Chi intende approvare quest'ordine del giorno, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora si procede alla votazione degli articoli.
Rileggo l'

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata il 4 febbraio 1877 dallo Stato e per esso dai Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, coi commendatori Raffaele Rubattino ed Ignazio Florio, contraenti tanto a nome proprio che delle compagnie da loro rappresentate, modificata dalle annesse dichiarazioni A, B, C.

Il servizio marittimo tra Palermo e Tunisi, di cui all'art. 1°, § H, del quaderno d'oneri per la navigazione a vapore tra il continente e la Sicilia, dovrà essere settimanale.

Se nessuno chiede la parola su questo articolo, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Il Governo del Re provvederà sollecitamente alla istituzione della linea di navigazione da Ancona a Zara, valendosi della facoltà riservata dall'art. 3° del quaderno d'oneri per il servizio di navigazione postale e commerciale fra l'Italia e gli scali Levantini.

(Approvato.)

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Debbo avvertire il Senato che quando il progetto di legge fu votato dalla Camera, si dovette lasciare in bianco la data e il numero della legge relativa alla Convenzione col comm. Florio, perchè la legge stessa non era stata ancora pubblicata; ora, essendo avvenuta tale pubblicazione, prego il Senato di volere che si inseriscano nelle lacune lasciate nell'articolo 3 la data: *3 maggio 1877* e il numero: *3817, serie seconda*.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione dell'articolo 3 coll'aggiunta accennata dall'onorevole Ministro.

Art. 3.

Per l'adempimento delle condizioni dell'ac-

cennata convenzione, non che di quella stipulata l'11 novembre 1876 col comm. Ignazio Florio, approvata per legge del 3 maggio 1877, N. 3817, serie 2^a, il Governo del Re è autorizzato ad aggiungere al Capitolo 45, *Servizio postale e commerciale marittimo*, del bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1877, la somma di lire due milioni ottocento cinquantacinque mila cento settantatre (lire 2,855,173) oltre la maggior somma occorrente per l'aumentata corsa quindicinale Palermo-Tunisi, e per la linea di navigazione da Ancona a Zara.

(Approvato.)

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a prorogare fino a tutto febbraio 1880 la convenzione stipulata con la Società *Peninsulare-Orientale* il 14 aprile 1872, per la linea Venezia-Brindisi-Alessandria.

(Approvato.)

Art. 5.

Al cessare dei servizi della *Peninsulare* nell'Adriatico, il Governo provvederà ad un servizio settimanale da Venezia ad Alessandria di Egitto toccando Ancona, Bari-Brindisi, e ad un servizio mensile da Venezia a Bombay con approdi ad Ancona, Bari-Brindisi, porto Said-Aden.

(Approvato.)

Art. 6.

Nel bilancio passivo del 1878 ed anni successivi, al Capitolo del *Servizio postale e commerciale marittimo*, sarà iscritta la somma occorrente per dare compimento alle suddette convenzioni.

(Approvato.)

Art. 7.

Saranno sottoposte all'approvazione del Parlamento la fusione della Società e la inversione delle linee contemplate nell'art. 5° della convenzione e nell'art. 3° dei vari quaderni di oneri.

Però la linea che verrà soppressa appena aperta all'esercizio la ferrovia Eboli-Torremare, in conformità all'art. 3° § A dei quaderni di oneri per la navigazione tra il continente e la

Sicilia, sarà invertita in una terza corsa di cabotaggio da Napoli a Messina, toccando Pisciotta, Paola, Pizzo e Reggio, da mantenersi fino all'apertura della linea ferroviaria Eboli-Reggio.

(Approvato.)

La votazione di questo progetto di legge sarà fatta cogli altri a squittinio segreto.

Si procede ora allo spoglio dei voti.

Risultato della votazione sul progetto di legge forestale:

Votanti	73
Voti favorevoli	64
Contrari	9

(Il Senato approva.)

Si procede all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto del progetto di legge sulla convenzione per i servizi postali e commerciali marittimi, dianzi discusso.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. È stata distribuita or ora la Relazione relativa all'approvazione della Convenzione per la concessione al sig. Alberto Vaucamps della costruzione e dell'esercizio della strada ferrata da Milano ad Incino-Erba.

Questa concessione è fra le più importanti, poichè è utile al paese ed allo Stato.

La Relazione è brevissima, ed essendo già stato uso altra volta in Senato, in simili circostanze, di leggere la Relazione e poi passare immediatamente alla discussione di un progetto di legge, io pregherei il Senato che anche per questo, dichiarato d'urgenza, si procedesse in tal guisa.

Approvazione di tre progetti di legge.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Torelli propone che si proceda alla discussione del progetto di legge: Convenzione per la concessione al sig. Alberto Vaucamps della costruzione e dell'esercizio della strada ferrata da Milano ad Incino-Erba, il quale fu dichiarato d'urgenza.

Se non vi è opposizione si procederà alla lettura della relativa Relazione per procedere poi alla discussione di questo progetto di legge:

Il Senatore, Segretario, CHIESI dà lettura della relazione seguente:

Signori Senatori. — Il progetto di legge sottoposto ora alle vostre deliberazioni riguarda la concessione fatta dal Governo al sig. Alberto Vaucamps della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Milano ad Incino-Erba. La lunghezza della nuova linea concessa è di chilometri 45,389 compreso il tronco di allacciamento Seveso-Camnago, ma essa riducesi a chilometri 41,591 pel fatto che il tronco Milano-Boviso della lunghezza di chilometri 3,798 è comune a questa linea ed alla linea Milano-Saronno, già accordata allo stesso concessionario.

« Gli oneri che in questa concessione lo Stato assume sono i seguenti:

1. Sussidio chilometrico di annue lire mille per la durata di 35 anni (art. 3 della convenzione);

2. Esenzione di alcuni atti dal diritto proporzionale di registro (art. 32 del capitolato).

3. Concessione di franchigia di dogana per materiali che non potessero acquistarsi in Italia ad eguali condizioni di bontà e di prezzo (articolo 31 del capitolato).

4. La concessione fatta per novant'anni (art. 29 del capitolato); ma dopo vent'anni è in facoltà dello Stato di riscattarla, verso pagamento di quote semestrali corrispondenti al reddito netto del settennio precedente al riscatto.

« A questi oneri fanno riscontro oltrechè i profitti per tassa di ricchezza mobile, pel decimo del trasporto dei passeggeri e per altri titoli, l'obbligo gratuito imposto al concessionario del servizio di posta per lettere o dispacci del Governo (art. 38 del capitolato), ed il trasporto di persone e di oggetti per conto del Governo con tariffa speciale (art. 36 del capitolato).

« La linea Milano-Incino-Erba è, fra le linee di interesse locale concesse fino ad ora in Italia, quella che dal punto di vista della popolazione agglomerata e della comunicazione fra comune e comune, presenta le condizioni più favorevoli.

« Non è quindi a meravigliarsi che il concessionario sig. Vaucamps abbia potuto ottenere dai vari comuni interessati la somma di lire 750 mila a fondo perduto. Concorrono a formare questa somma la provincia di Milano per lire 150 mila, per altrettanto quella di Como; per lire 75 mila il comune di Milano; il rima-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1877

nente in quote più piccole altri comuni ed industriali.

« Trattasi dunque di una linea ferroviaria alla quale due importanti provincie del Regno prestano il loro concorso materiale e morale, che raccoglie pienamente il suffragio di quelle popolazioni, e non importa allo Stato un aggravio superiore a quello che in consimili casi fu già concesso ad altre vie di comunicazione. Il vostro Ufficio Centrale conclude quindi col proporvi l'approvazione del progetto di legge. »

PRESIDENTE. Si dà ora lettura del progetto di legge :

Articolo unico.

È approvata la convenzione stipulata il 18 maggio 1877 dai Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze col signor Alberto Vaucamps, per la concessione al medesimo della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Milano ad Incino-Erba.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, la votazione si farà per squittinio segreto.

Si procede ora per appello nominale alla votazione delle due leggi ; l'una per la concessione dei servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo e nei mari dell'Indo-China con le Società Rubattino e Florio ; l'altra per l'approvazione della convenzione col signor Alberto Vaucamps della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Milano ad Incino-Erba.

(Il Senatore, Segretario, Tabarrini fa l'appello nominale.)

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Poichè sono presenti gli onorevoli Ministri della Marina e degli Esteri, mi pare che si potrebbero discutere i progetti di legge, l'uno sulla convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di S. Marino, l'altro relativo all'estensione ai medici della marina delle disposizioni della legge 9 ottobre 1873.

Faccio questa proposta per agevolare il lavoro acciò non si affastelli poi tutto negli ultimi giorni.

PRESIDENTE. Il Senatore Pepoli domanda che si ponga in discussione il progetto di legge relativo all'estensione ai medici della marina,

delle disposizioni della legge 9 ottobre 1873, e quello che riguarda una convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di San Marino.

Siccome sono presenti il Ministro della Marina che ha proposto la legge N. 53 e il signor Ministro degli Esteri che ha proposto la legge N. 59, e invece non sono presenti gli altri Ministri, così le leggi iscritte all'ordine del giorno prima di queste due non potrebbero esser messe in discussione. Quindi, non per alterare l'ordine del giorno, ma per la necessità delle cose, si pongono in discussione i detti due progetti N. 53 e 59.

Il primo s'intitola : Estensione ai medici della marina delle disposizioni della legge 9 ottobre 1873.

Ne do lettura :

Articolo unico.

« Per gli effetti delle leggi sulle pensioni di ritiro e riforma, all'ufficiale medico della marina militare saranno computati come servizio effettivo ed a titolo di studî preliminari, i cinque anni antecedenti alla sua nomina a medico o chirurgo militare.

« Questi cinque anni non potranno decorrere che dall'età di 17 anni compiuti, nè potranno essere calcolati i servizi anteriori alla nomina a medico o chirurgo militare, a meno di rinunciare alla valutazione di 5 anni a titolo di studî preliminari. »

Se nessuno domanda la parola, questo progetto di legge, trattandosi di un solo articolo, si metterà ai voti per squittinio segreto a suo tempo.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge per la Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di San Marino.

Leggo l'articolo unico.

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, firmata in Firenze il 2 marzo 1877, e le cui ratifiche furono scambiate il....

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1877

Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di San Marino.

Il Governo di S. M. il Re d'Italia ed il Governo della Repubblica di San Marino, volendo in alcune parti modificare la convenzione postale conclusa fra i due Stati il dì 7 febbraio 1865 in Torino, hanno nominato a questo fine per loro plenipotenziari:

Il Governo di S. M. il Re d'Italia:

Il cavaliere Giovanni Barbavara di Gravelona, grand'ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia, Senatore del Regno, direttore generale delle poste.

Il Governo della Repubblica di San Marino:

S. E. il commendatore Paolo Onorato Vighiani, gran Cordone degli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, Ministro di Stato, Senatore del Regno, primo presidente della Corte di cassazione di Firenze, patrizio e consultore della Repubblica di San Marino;

I quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti negli articoli seguenti:

Art. 1.

Fra i due Stati continuerà ad aver luogo un cambio regolare e quotidiano di corrispondenze in pieghi chiusi per mezzo degli uffici di Rimini e di San Marino.

Art. 2.

La spesa del trasporto dei pieghi postali da Rimini a San Marino, e da San Marino a Rimini, sarà sostenuta dalla Repubblica di San Marino.

Art. 3.

Le tasse delle corrispondenze cambiate fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino saranno quelle stesse fissate dalla tariffa postale interna del Regno d'Italia.

Art. 4.

Le amministrazioni postali italiana e sanmarinese riterranno ciascuna per sé e per intero le tasse riscosse dai rispettivi loro uffici sulle anzidette corrispondenze.

Art. 5.

Le tasse da riscuotersi dall'ufficio di San

Marino per la francatura delle corrispondenze destinate a paesi esteri al di là del Regno d'Italia, e le tasse dal medesimo ufficio riscosse per le corrispondenze non franche originarie dei paesi esteri e dirette a San Marino, saranno quelle stesse che sono e che potranno in seguito essere determinate dalle tariffe in vigore nel Regno d'Italia per le corrispondenze da e per l'estero.

Art. 6.

L'amministrazione delle poste di San Marino riterrà a suo profitto tutto il montare delle tasse riscosse dai suoi uffici sulle corrispondenze menzionate nel precedente articolo 5.

Art. 7.

La Repubblica di San Marino non potrà sotto qualsiasi pretesto imporre alcuna soprattassa sulle corrispondenze regolarmente francate e che saranno rimesse come tali all'ufficio di San Marino dall'ufficio di Rimini.

Art. 8.

La francatura delle corrispondenze del Regno d'Italia per la Repubblica di San Marino, e la francatura delle corrispondenze della Repubblica di San Marino per il Regno d'Italia e per paesi esteri dovrà sempre essere rappresentata dai francobolli in uso nel rispettivo Stato.

Art. 9.

La corrispondenza ufficiale relativa al servizio postale fra i due Stati avrà corso in franchigia.

Art. 10.

Gli abitanti del Regno d'Italia e gli abitanti della Repubblica di San Marino potranno tramettersi, mediante vaglia postali, delle somme di danaro estensibili fino a lire 1000 per ciascun vaglia.

Per gli effetti di questo cambio l'ufficio postale di San Marino è pareggiato agli uffici dei capoluoghi delle provincie del Regno d'Italia.

Art. 11.

Per l'emissione ed il pagamento dei vaglia postali l'ufficio di San Marino si uniformerà alla tariffa ed ai regolamenti in vigore nel Regno d'Italia per il servizio dei vaglia postali e relativa responsabilità.

Art. 12.

L'amministrazione italiana e l'amministrazione sanmarinese riterranno ciascuna a pro-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1877

prio esclusivo profitto le tasse dei vaglia emessi dai rispettivi uffici.

Art. 13.

Con regolamento speciale le due amministrazioni postali determineranno di comune accordo, ove occorra, le norme particolari necessarie alla esecuzione della presente convenzione.

Art. 14.

La presente convenzione sarà messa in vigore il 1° luglio 1877 e durerà per due anni. Oltre codesto tempo continuerà ad avere effetto di anno in anno finchè sei mesi avanti alla scadenza non venga disdetta da una delle alte parti contraenti.

Art. 15.

Questa convenzione sarà ratificata dai Governi rispettivi, e il cambio delle ratifiche seguirà nel più breve termine possibile.

In fede del che i plenipotenziari rispettivi hanno firmata la presente convenzione e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Firenze in doppio originale questo dì 2 marzo 1877.

Firmato : G. BARBAVARA
(L. S.)

Firmato : P. O. VIGLIANI
(L. S.)

Per copia conforme all'originale esistente negli archivi del Ministero per gli affari esteri.

Roma, 5 aprile 1877.

Il Direttore generale
A. PEIROLERI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo unico di questo progetto di legge.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. Nel progetto di legge è detto che le ratifiche si scambieranno il e lascia in bianco l'epoca di queste ratifiche. Ora, essendo meno normale e regolare per una legge il lasciare la data in bianco, io pregherei l'on. Ministro degli Esteri a voler accen-

nare le cause per le quali non si può fin d'ora fissare la data di questa ratifica.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Ordinariamente le ratifiche dei trattati non hanno luogo che quando i trattati sono approvati, quindi evidentemente si lascia la data in bianco fino al giorno in cui l'approvazione abbia luogo.

Ecco la ragione per cui resta in bianco la data della ratifica.

PRESIDENTE. Dunque il progetto di legge resta quale si trova e non essendovi nessuno iscritto e nessuno che chieda la parola, l'articolo unico sarà votato per squittinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede allo spoglio dei voti.

Risultato della votazione :

Convenzione per la concessione dei servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo e nei mari dell'Indo-Cina, con la Società Rubattino e Florio :

Votanti	73
Favorevoli	65
Contrari	8

(Il Senato approva.)

Approvazione della Convenzione per la concessione al signor Alberto Vaucamps della costruzione e dell'esercizio d'una strada ferrata da Milano ad Incino-Erba :

Votanti	73
Favorevoli	68
Contrari	5

(Il Senato approva.)

PRESIDENTE. Ormai non essendo più in numero legale i Senatori presenti, le altre due leggi N. 53 e 59 saranno poste a squittinio segreto domani.

La seduta principierà a ore 2, ponendosi innanzi tutto all'ordine del giorno la votazione a squittinio segreto delle dette due leggi N. 53 e 59, e poi seguitando l'ordine del giorno d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

LVII.

TORNATA DELL'8 GIUGNO 1877

Presidenza del Vice-Presidente DURANDO.

SOMMARIO. — *Votazione a squittinio segreto dei progetti di legge: Estensione ai medici della marina delle disposizioni della legge 9 ottobre 1873 e Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di S. Marino — Approvazione senza discussione dei progetti di legge: Cessione al comune di Roma dei sotterranei dell'Ospizio di Termini; Concessione di somme occorrenti all'archivio di Stato in Genova; Leva militare sui nati nell'anno 1857; Convenzione per la permuta di alcuni beni demaniali con altri del comune di Capua; Nuovo riparto delle spese autorizzate per gli anni 1877, 1878 colle leggi N. 2574, 2577, in data 29 giugno 1875, per provvista di materiali d'artiglieria da campagna di grosso calibro, e per armamento delle fortificazioni; Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio 1873; Maggiori spese ai residui 1876 e retro, iscritti nel bilancio di previsione pel 1877; Modificazione degli stanziamenti stabiliti dalle leggi 30 maggio 1875, N. 2521, e 9 luglio 1876, N. 3232, per le costruzioni di strade ordinarie; Aggregazione della frazione di Montisi, comune di Trequanda, circondario di Montepulciano, al comune di S. Giovanni d'Asso, circondario di Siena — Discussione del progetto di legge: Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia — Considerazioni del Senatore Caccia e raccomandazioni del Senatore Amari, Relatore, cui risponde il Ministro dell'Interno — Nuove considerazioni del Senatore Caccia, del Ministro e del Senatore Amari — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'articolo 1 — Osservazioni del Senatore Zini sull'articolo 2 — Spiegazioni del Ministro dell'Interno — Replica del Senatore Zini, cui rispondono il Relatore ed il Ministro dell'Interno — Approvazione dell'articolo 2 e dei due primi capoversi dell'articolo 3 — Emendamento del Senatore Caccia al terzo capoverso, non accettato dal Ministro — Avvertenza del Senatore Scialoia — Approvazione della prima parte del terzo capoverso — Dichiarazione del Senatore Amari, Relatore — Reiezione dell'emendamento Caccia — Approvazione dell'intero articolo 3 e dei successivi, fino al 7 — Considerazioni e raccomandazione del Senatore Caccia all'articolo 8 — Spiegazioni e dichiarazione del Ministro — Approvazione dell'articolo e dei successivi, fino al 15, ultimo del progetto — Discussione del progetto sulla leva marittima sui nati del 1857 — Il Senatore Trombetta dà lettura della Relazione — Approvazione del progetto — Risultato della votazione seguita al principio della seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro dell'Interno e più tardi intervengono pure i Ministri della Marina e degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi

Il Senatore Cittadella domanda un congedo di un mese per motivi di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto delle leggi discusse nella tornata di ieri.

1. Estensione ai medici della marina delle disposizioni della legge 9 ottobre 1873.

2. Convenzione postale fra il Governo Italiano e la repubblica di San Marino.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte a comodo dei Senatori che sopraggiungeranno.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Secondo l'ordine del giorno si dovrebbe discutere dapprima la legge: « Bonificazione dell'agro romano » ma, non essendo presente l'onor. sig. Presidente del Consiglio, il quale, credo, in questo momento sia occupato nell'altro ramo del Parlamento, bisogna rimetterne la discussione ad altro momento.

Viene in secondo luogo l'altro progetto di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia »; ma anche per questa legge è necessaria la presenza del signor Ministro della Istruzione Pubblica, il quale si trova trattenuto nell'altro ramo del Parlamento.

Per non perder tempo, io pregherei il signor Presidente, se il Senato acconsente, di passare alla discussione del progetto di legge: « Cessione al comune di Roma dei sotterranei dell'ospizio di Termini, » approfittando della presenza dell'onorevole sig. Ministro dell'Interno.

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MASSARANI. Prego il Senato di concedere l'urgenza al disegno di legge di cui testè si è fatta menzione, relativo alla conservazione dei monumenti. Io non mi farò a dimostrare l'importanza di questo disegno di legge rispetto la patria coltura. Vorrei semplicemente addurre un argomento economico. Il disegno di legge in discorso applica una tassa di uscita del 25 per cento agli oggetti d'arte e di antichità; e ciò allo scopo di infrenarne la esportazione. Ora, tutti sanno che quando una gravezza daziaria è annunciata anticipatamente e non applicata, accade che l'annuncio dà stimolo a quelle transazioni appunto che la proposta gravezza intenderebbe a colpire.

Mi pare quindi che sarebbe prudente, poichè questo progetto di legge è annunciato, che esso pure venisse in discussione.

Io non fo alcuna obbiezione alla proposta dell'onor. Senatore Chiesi riguardo all'ordine del giorno d'oggi: solamente vorrei pregare il Senato di porre all'ordine del giorno di domani il disegno di legge per la conservazione dei monumenti che è già stato posposto a parecchi altri, taluni dei quali non erano dichiarati d'urgenza.

Affinchè adunque il progetto dianzi ricordato possa venire in trattazione nello scorcio della presente sessione, fo preghiera al Senato di voler decretare anche per esso l'urgenza, come già fece per molti altri.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io credo che non vi sia bisogno di decretare l'urgenza per questo progetto di legge, poichè si trova già all'ordine del giorno. Forse il mio Collega il Ministro dell'Istruzione Pubblica verrà oggi stesso, e se il Senato non crederà diversamente, potrà discutersi in questa istessa seduta. Interessa anche al Governo che questo progetto di legge sia discusso presto.

Ciò che dico per questo progetto di legge vale pure per l'altro, cioè pel primo segnato all'ordine del giorno: Bonificazione dell'agro romano.

Il Presidente del Consiglio è trattenuto nell'altro ramo del Parlamento, e non gli è possibile di assentarsi; non per questo deve ritenersi che il progetto debba essere rimandato a tempo indefinito.

In quanto a discutersi gli altri progetti di legge che mi riguardano personalmente, io sono a disposizione del Senato.

Vorrei poi rivolgere una viva preghiera al Senato, anche da parte del Presidente del Consiglio. È stato presentato un progetto di legge per la liberazione condizionale dei condannati, già approvato dall'altro ramo del Parlamento. Questo progetto di legge, oltre all'importanza umanitaria e morale, ne ha anche un'altra finanziaria, poichè produce l'immediata conseguenza sul bilancio in quest'anno di circa 800 mila lire di economia e nell'anno prossimo di un milione e più; e quindi il Senato comprenderà che al Governo debba interessare che questo progetto di legge si discuta presto.

Rivolgo perciò al Senato la preghiera di af-

frettare la presentazione della Relazione di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. In quanto al progetto di legge sulla liberazione dei condannati, siccome credo che sia presente in Senato un numero sufficiente dei membri dell' Ufficio centrale che deve farne la disamina, così la Presidenza avrà cura di convocarli immediatamente perchè possa l' Ufficio centrale redigere e presentare la sua Relazione.

In quanto poi all' urgenza chiesta dal Senatore Massarani, se esso insiste....

Senatore MASSARANI. Permetta, signor Presidente; io mi era fatto lecito d'importunare il Senato perchè nelle precedenti sedute avevo visto che il progetto di legge sulla conservazione dei monumenti era stato posposto anche ad altri per i quali l'urgenza non era stata dichiarata. Poichè per altro l'onorevole Ministro dell' Interno mi assicura che anche questo progetto di legge potrà essere discusso prima della chiusura della sessione, io non insisto sulla mia proposta d'urgenza.

Approvazione di varii progetti di legge.

PRESIDENTE. Viene ora la proposta del Senatore Chiesi che sia data la precedenza al progetto di legge segnato col N. 56, relativo alla cessione al comune di Roma de' sotterranei dell' Ospizio di Termini.

Se il Senato non fa opposizione, si metterà in discussione questo progetto di legge. Esso è così concepito:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente al comune di Roma la proprietà del sotterraneo dell' Ospizio di Termini, che serviva un tempo per deposito di olio dell' annona.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di progetto di legge composto di un articolo unico, se ne farà, a tenore del Regolamento, la votazione a squittinio segreto.

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione del progetto di legge: Concessione di somme occorrenti all'archivio di Stato in Genova.

Prego il Senatore, Segretario, Chiesi a dar lettura di questo progetto di legge.

Il Senatore, Segretario, CHIESI legge:
(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Non perchè possa io dubitare che in Senato si sollevi qualche obbiezione a questo progetto di legge, ma soltanto per soddisfare al sentimento ed alla consuetudine che mi lega agli archivî dello Stato in generale, ed a quello di Genova in particolare, voglio ricordare la grande importanza che ha questo archivio per la storia d'Italia del medio-evo; onde io credo che non si possa meglio impiegare danaro pubblico che a conservare questo prezioso deposito.

Mi limito a queste poche parole, e non ne aggiungo altre.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Io approfitto di questa circostanza per raccomandare al signor Ministro dell' Interno di adoperarsi energicamente per far cessare l'opposizione insorta per parte del Ministero della Pubblica Istruzione alla sistemazione della via di Genova che rasenta l'antico palazzo di S. Giorgio. La demolizione della parte lurida e cadente di quel venerando edificio era già stata decretata da Re Carlo Alberto fin dal 1837, nella pienezza della sua regia autorità; fu nuovamente confermata con legge del Parlamento, allorchè si approvò la sistemazione del bacino del Mandraccio e della piazza della Raibetta.

Quando si stava per eseguire la necessaria demolizione della parte più sporgente e meno estetica dell'edificio dell'antico Banco di S. Giorgio, e provvedere in pari tempo alla migliore collocazione delle preziose carte che ivi deperiscono, sorse l'opposizione di una Commissione, non saprei se artistica od archeologica, e mentre fin dal 1864 già tutto era concertato ed approvato per l'immediata esecuzione dei lavori, da ben tredici anni ogni cosa è rimasta in sospeso.

Egli è più che mai tempo di lasciar eseguire quell'opera, la quale si collega al trasporto dell'archivio di Stato, ed è urgentemente reclamata dalla necessità di provvedere alla libera circolazione nel punto più frequentato di Genova, dove il transito diventa sempre più malagevole e pericoloso.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1877

È d'uopo quindi che il Ministero pensi a far cessare una volta per sempre l'opposizione che ha ritardato finora l'eseguimento di opera tanto urgente nell'interesse del commercio e della sicurezza delle persone.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ringrazio l'onor. Amari di avere colla sua autorevole parola avvalorato questo progetto di legge, ed in pari tempo assicurato il Senatore Giovanola, che già sono iniziate le trattative col Ministro della Pubblica Istruzione per la sollecita esecuzione della legge.

Egli ha perfettamente ragione; vi è un ritardo nato da talune opposizioni che solo il tempo e la pazienza possono superare.

Ad ogni modo sia certo che il tempo che occorrerà per condurre a termine quei lavori non sarà certamente lungo quanto quello che finora è scorso.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli.

Leggo l'

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 101,600 per lavori di ampliamento e costruzione di scaffali nell'archivio di Stato in Genova.

È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

La predetta somma sarà iscritta e ripartita come segue nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'Interno:

Esercizio 1877	L. 32,000
id. 1878	» 35,000
id. 1879	» 34,600
Totale	L. <u>101,600</u>

(Approvato.)

PRESIDENTE. Questo progetto sarà a suo tempo votato a squittinio segreto.

Si passa alla discussione del progetto di legge, segnato nell'ordine del giorno al numero 7, relativo ad una *Spesa per l'acquisto*

degli oggetti d'attrezzatura e macchinismo adatti al teatro di S. Carlo in Napoli

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, terrò per chiusa la discussione generale, e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 92,000 per l'acquisto degli oggetti di attrezzatura e macchinismo già in uso presso il teatro San Carlo in Napoli.

Nessuno chiedendo la parola su questo articolo, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Questa somma di lire 92,000 sarà iscritta nel bilancio 1877 del Ministero dell'Interno in apposito capitolo della sua parte straordinaria. (Approvato.)

Anche questo progetto sarà a suo tempo votato a squittinio segreto.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge, segnato col numero 9 all'ordine del giorno, per *Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia*.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *Relatore*. Io sono Relatore di questo progetto di legge.

La maggioranza dell'Ufficio Centrale lo ha approvato ma so che uno dei membri dell'Ufficio Centrale dissente, e questo è il Senatore Caccia che non si trova presente.

Ho creduto bene di segnalare questo caso al Senato per vedere se voglia aspettare l'arrivo del Senatore Caccia, oppure procedere senz'altro alla discussione di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Amari, pel caso che il Senato, essendo assente il Senatore Caccia, membro dell'Ufficio Centrale, creda bene di aspettarlo per intraprendere la discussione di questo progetto di legge.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 GIUGNO 1877

PRÉSIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Questo progetto di legge essendo notato al n. 9 nell'ordine del giorno, l'onorevole nostro Collega che vi è interessato non poteva sospettare che venisse in discussione subito. E per certo non possiamo negare che non vi sia stata realmente una trasposizione dell'ordine del giorno, non per colpa certo della Presidenza, ma perchè i Ministri erano occupati nell'altro ramo del Parlamento e non potevano esser qui presenti. A ogni modo l'onorevole Senatore Caccia deve naturalmente supporre che stiamo discutendo urgentemente il progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte o quello sull'agro romano, e non quello per il quale fu nominato dai Colleghi membro dell'Ufficio Centrale e sul quale si è riservato di prendere la parola essendo in opposizione al Relatore. Mi pare adunque che sarebbe conveniente ed opportuno aspettare il Senatore Caccia.

PRÉSIDENTE. Si passerà dunque alla discussione del progetto di legge per la leva sui nati nell'anno 1857 (N. 65).

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

(*Vedi infra.*)

PRÉSIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il contingente di prima categoria che dovrà somministrare la leva militare da eseguirsi sui giovani nati nell'anno 1857 è fissato a 65,000 uomini.

(Approvato.)

Art. 2.

Per l'esecuzione di quanto prescrive l'art. 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato col regio decreto 26 luglio 1876, N. 3260 (serie 2^a), il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli altri effetti contemplati

nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento.

(Approvato.)

PRÉSIDENTE. La votazione a scrutinio segreto su questo progetto di legge avrà luogo più tardi insieme agli altri già approvati.

Si passa alla discussione del progetto di legge N. 58: Approvazione della convenzione per la permuta di alcuni locali demaniali con altri del comune di Capua.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

Articolo unico.

È approvata la convenzione stipulata il 15 febbraio 1875, a rogito del notaio Niccola Vitagliano di Capua, fra i rappresentanti del Demanio dello Stato e dell'Amministrazione militare da una parte ed il Sindaco di Capua qual rappresentante del comune di Capua dall'altra; convenzione portante permuta di stabili di proprietà dello Stato con altri di proprietà del comune di Capua.

PRÉSIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, si passerà a suo tempo alla votazione a scrutinio segreto, constando questo progetto di legge di un solo articolo.

Passeremo ora alla discussione del progetto di legge portante il n. 11 dell'ordine del giorno: Nuovo riparto delle spese autorizzate per gli anni 1877, 1878, colle leggi n. 2574, 2577, in data 29 giugno 1875, per provvista di materiali di artiglieria da campagna di grosso calibro, e per aumento delle fortificazioni.

Si dà lettura del progetto di legge:

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale si intende chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

Art. 1

Il ripartimento per annate determinato dall'art. 2 della legge 29 giugno 1875, n. 2574 (serie 2^a) rispetto alla spesa straordinaria autorizzata con l'art. 1 della stessa legge per acquisto e

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1877

trasporto di materiali per batterie di campagna di grosso calibro, è modificato nelle quote degli anni 1877-78 come segue, cioè :

Anno 1877 L. 1,400,000
 » 1878 » 100,000

Se nessuno domanda la parola su questo articolo, lo metto ai voti.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

Sono egualmente modificate le quote degli anni 1877 e 1878 circa la spesa straordinaria autorizzata con legge di pari data n° 2577, per l'armamento delle fortificazioni, e vengono fissate come segue :

Anno 1877 L. 200,000
 » 1878 » 1,800,000

(Approvato.)

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà votato per scrutinio segreto al termine della seduta.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge posto al n. 13 dell'ordine del giorno:

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1873.

Si dà lettura del progetto di legge:

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, la discussione generale si intende chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Do nuova lettura dell'articolo 1.

TITOLO I. — Entrate.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del Bilancio, riscosse e versate in Tesoreria nell'anno 1873, sono stabilite, quali risultano dal rendiconto generale consuntivo (prospetto A), nella somma di lire *mille trecento quaranta milioni settecento ottantacinque mila duecento sessantanove e centesimi cinquantanove*, cioè :

Entrate ordinarie	L. 1,180,656,713 03
Entrate straordinarie	» 160,128,556 56
	<u>L. 1,340,785,269 59</u>

È aperta la discussione sopra questo articolo.

Nessuno domandando la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

Le entrate per fondi somministrati alla Tesoreria centrale dagli stralci delle cessate Amministrazioni finanziarie degli antichi Stati d'Italia, e regolarizzate durante l'anno 1873, sono constatate, secondo il prospetto C, nella somma di lire *un milione novecento ventinove mila duecento settantuna e centesimi novanta* (L. 1,929,271 90).

(Approvato.)

TITOLO II. — Spese.

Art. 3.

I pagamenti fatti dal Tesoro durante l'anno 1873 per spese ordinarie e straordinarie del Bilancio sono stabiliti, giusta il prospetto A, nella somma di lire *mille trecento ottantaquattro milioni seicento diciotto mila venti e centesimi ottantotto*, cioè :

Spese ordinarie	L. 1,197,052,506 95
Spese straordinarie	» 187,565,513 93
	<u>L. 1,384,618,020 88</u>

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1877

Art. 4.

Sono convalidate nella somma di lire *seicento ottantun mila cento quaranta* e centesimi *sessantacinque* (L. 681,140 65) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio definitivo del 1873 per corrispondenti somme versate in tesoreria, come dall'allegato N. 1 al prospetto A.

(Approvato.)

Art. 5.

Sono approvati nella somma di lire *trentadue mila duecento novanta* e centesimi *otto* (L. 32,290 08) i pagamenti fatti durante l'esercizio 1873 in eccedenza ai fondi autorizzati per capitoli, come risulta dall'allegato N. 2 al prospetto A.

(Approvato.)

Art. 6.

Le uscite per fondi somministrati dalla tesoreria centrale agli stralci delle cessate Amministrazioni finanziarie degli antichi Stati d'Italia, regolate durante l'anno 1873, sono stabilite nella somma di lire *quattordici mila ottocento sessantaquattro* e centesimi *quarantanove* (L. 14,864 49) come risulta dal prospetto C.

(Approvato.)

TITOLO III. — Disavanzo.

Art. 7.

È approvato il disavanzo dell'esercizio 1873 risultante dai seguenti dati:

Entrate versate in tesoreria nel 1873, giusta il prospetto A	L.	1,340,785,269 59	
Pagamenti fatti dal Tesoro nel 1873, giusta il prospetto A.	»	1,384,618,020 88	
Disavanzo per la gestione del bilancio definitivo del 1873	L.	43,832,751 29	
Entrate regolate nel 1873 per gli stralci delle cessate amministrazioni finanziarie, giusta l'allegato N.° 1 al prospetto C.	L.	1,929,271 90	
Uscite id. id.	»	14,864 49	
Avanzo sulla gestione degli stralci delle cessate amministrazioni finanziarie	L.	1,914,407 41	1,914,407 41
			41,918,343 88
Discarico dei tesorieri per casi di forza maggiore (prospetto C).	L.	45,930 00	
	L.		41,964,273 88

(Approvato.)

TITOLO IV. — Resti attivi e passivi.

Art. 8.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio definitivo 1873, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio, ascendono, giusta il prospetto B, a lire *centodiciotto milioni centoquarantamila ottocento sessantaquattro* e centesimi *cinquantanove*, cioè:

Entrate ordinarie	L.	57,318,805 30
Entrate straordinarie	»	60,822,059 29
	L.	118,140,864 59

L'ammontare delle spese ordinarie e straordinarie rimaste a pagare alla chiu-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 GIUGNO 1877

sura dell'esercizio 1873 per impegni assunti in conto delle spese autorizzate nel Bilancio definitivo di previsione 1873, ascendono, giusta il prospetto *B*, a lire *centosessantotto milioni duecento trentaquattro mila cinquantatrè e centesimi venticinque*, cioè:

Spese ordinarie	L.	70,690,149	60	
Spese straordinarie.	»	97,543,903	65	
	L.	<u>168,234,053</u>	<u>25</u>	<u>168,234,053 25</u>

Differenza in più nei resti passivi a fronte dei resti attivi in conto del Bilancio definitivo del 1873 L. 50,093,188 66

Le entrate rimaste da regolarizzare al 31 dicembre 1873 per fondi somministrati dagli stralci delle cessate Amministrazioni finanziarie, giusta l'allegato n. 1 al prospetto *C*, sommano a L. 21,132 96

Le uscite id. id. » 2,418 49

Differenza in più nelle entrate sulle uscite . . . L. 18,714 47 18,714 47

L. 50,074,474 19

(Approvato.)

TITOLO V. — Situazione del Tesoro.

Art. 9.

Il conto del Tesoro alla fine del 1873 rimane stabilito come appresso :

	Attività	Passività
Fondo di cassa alla scadenza dell'esercizio 1873	L. 125,089,900 52	»
Crediti di tesoreria	» 138,068,382 46	»
Debiti di tesoreria	» »	368,921,922 14
	<u>263,158,282 98</u>	<u>368,921,922 14</u>
con un debito di tesoreria di	L. 105,763,639 16	

(Approvato.)

PRESIDENTE. Anche di questo progetto si farà a suo tempo la votazione a scrutinio segreto. Ora passeremo alla discussione del progetto di legge segnato al n. 14 dell'ordine del giorno: Maggiori spese ai residui 1876 e retro, iscritti nel bilancio definitivo di previsione pel 1877.

Si dà lettura dell'articolo unico del progetto e del quadro *A* che vi è annesso.

Articolo unico.

Sono autorizzate sul bilancio definitivo di previsione della spesa per l'anno 1877 le maggiori spese nella somma complessiva di lire due milioni settemila cinquecentotto e centesimi tre (L. 2,007,508 03) pel pagamento di residui passivi dell'esercizio 1876 e degli anni precedenti, ripartibili fra i Ministri ed i capitoli secondo l'annesso quadro *A*.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1877

QUADRO A.

Capitoli		Importare delle maggiori spese di residui 1876 e retro	Totale
Numero	Denominazione		
Ministero delle finanze.			
39 bis	Assegni vitalizi a titoli di ricompensa nazionale per effetto degli articoli 5 e 6 della legge 7 luglio 1876, N. 3213	96,666 »	
102	Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali.	90,000 »	
201	Acquisto delle tenute di Castel Porziano, Trefusa e Trefusina assegnate in dotazione alla Corona	9,093 »	
202	Spese pel compimento delle nuove fabbriche a Rialto in Venezia	25,100 »	
			220,859 »
Ministero di grazia e giustizia.			
13	Dispacci telegrafici governativi.	10,050 »	
			10,050 »
Ministero degli affari esteri.			
10	Dispacci telegrafici governativi.	15,829 03	
			15,829 03
Ministero dell'istruzione pubblica.			
35	Indennità di trasferta agli impiegati dipendenti dal Ministero	10,000 »	
			10,000 »
Ministero dell'interno.			
57	Assegni a stabilimenti di beneficenza	14,400 »	
122	<i>Sarzana.</i> — Carcere giudiziario, lavori d'ingrandimento del carcere	100 »	
127	<i>Bergamo.</i> — Casa penale di San Francesco. Lavori per l'ampliamento dell'infermeria	282 »	
138	Resti passivi delle amministrazioni dei cessati Governi.	25,290 »	
139	Casermaggio dei reali carabinieri.	5,120 »	
141	Assegnazioni corrispondenti agli introiti del fondo comune per le provincie napoletane.	9,000 »	
143	Spesa per il ritiro delle armi della guardia nazionale.	30,000 »	
154	<i>Teramo.</i> — Carcere giudiziario. Lavori per l'isolamento del carcere	8 »	
155	<i>Spoletto.</i> — Carcere giudiziario. Lavori di complemento nella sezione delle donne	200 »	
			84,400 »
Ministero dei lavori pubblici.			
157	Strada nazionale da Susa in Francia per il Monginevra, N. XII. Sistemazione del tratto fra Oulx e Cesana (Torino)	2,000 »	
158	Strada nazionale da Susa in Francia per il Monginevra, N. XII. Costruzione di un ponte in muratura di metri 12 di luce sul torrente Ripa presso l'abitato di Cesana (Torino)	2,000 »	
			4,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	4,000 »	341,138 03

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1877

Segue QUADRO A.

Capitoli		Importare delle maggiori spese di residui 1876 e retro	Totale
Numero	Denominazione		
	<i>Riporto</i>	4,000 »	341,138 03
164	Strada nazionale dal Piemonte ad Oneglia, n. XVI. Riparazioni al ponte della Catalana sul fiume Tanaro all'ingresso dell'abitato di Ceva e modificazione di un tratto di detta strada fra il suddetto ponte ed il borgo Torretta (Cuneo)	2,010 »	
169	Strada nazionale da Arona alla Svizzera per Pallanza, n. VII. Compimento della linea fino al confine svizzero fra Cannobbio ed il torrente Valmara (Novara)	14,000 »	
177	Strada nazionale detta Vallarsa, n. XLIV. Costruzione del ponte sullo scolo Grassega nel tratto compreso fra i casuggiati di Ponte Piave e di Oderzo (Treviso)	4,500 »	
183	Strada nazionale pontebbana, n. LI. Ricostruzione del ponte stabile in pietra sulla roggia del Molino (Udine)	6,510 »	
199	Strada nazionale da Fano al confine colla provincia di Roma, n. XXIX. Deviazione della salita del Bazzotto dopo Tavernelle (Pesaro)	1,000 »	
200	Strada nazionale da Fano al confine colla provincia di Roma, n. XXIX. Deviazione del tratto dirimpetto al fossato di San Lazzaro nel comune di Fossombrone (Pesaro)	1,000 »	
201	Strada nazionale Cassia. Riparazioni al tronco deviato da Acquapendente al ponte Gregoriano sul fiume Paglia per un tratto di metri 156 fra le sezioni 18 e 28 (Roma)	3,550 »	
212	Strada nazionale da Palermo a Girgenti per Corleone e Bivona. Sistemazione del primo tratto da villa Langer presso Palermo fino al passaggio a livello della ferrovia (Palermo)	2,800 »	
218	Resti passivi dal 1861 e precedenti per le provincie napoletane	63,000 »	
262 bis	Ferrovia Asciano-Grosseto. Spese per lavori di compimento e per liquidazione a saldo degli accollatari	3,000 »	
	Ministero della guerra.		105,370 »
3	Stati maggiori e comitati	160,000 »	
12	Pane alle truppe e sovvenzioni pei viveri	550,000 »	
13	Foraggi ai cavalli dell'esercito	500,000 »	
21	Assegni agli ufficiali della milizia mobile e di complemento	220,000 »	
	Ministero della marina.		1,430,000 »
5	Stato maggior generale della regia marina	130,000 »	
	Ministero di agricoltura, industria e commercio.		130,000 »
31	Indennità di tramutamento agl'impiegati	1,000 »	
	TOTALE		2,007.508 03

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1877

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola e il progetto non constando che di un solo articolo, sarà cogli altri votato a squittinio segreto.

Viene ora in discussione il progetto di legge:

Modificazione degli stanziamenti stabiliti dalle leggi 30 maggio 1875, N. 2521 e 9 luglio 1876, N. 3232 per la costruzione di strade ordinarie.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge. Se nessuno domanda di parlare, s'intenderà chiusa la discussione generale e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo primo.

Art. 1.

Gli stanziamenti annuali delle spese approvate colle leggi 30 maggio 1875, N. 2521, e 9 luglio 1876, N. 3232, per costruzione di strade ordinarie sono modificati in conformità della seguente tabella:

anno	STANZIAMENTI relativi alla legge 30 maggio 1875 (N. 2521, serie 2 ^a)	STANZIAMENTI relativi alla legge 9 luglio 1876 (N. 3232, serie 2 ^a)
1877	500,000	5,000,000
1878	1,500,000	6,000,000
1879	2,000,000	6,000,000
1880	4,000,000	5,000,000
1881	7,000,000	3,000,000
1882	9,900,000	100,000
1883	10,500,000	»
1884	11,520,000	»
	46,920,000	25,100,000

Se nessuno chiede di parlare, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

Le somme da stanziarsi per le strade del Napoletano, della Sicilia e della Sardegna, a termini della legge 9 luglio 1876, N. 3232, saranno ripartite nei bilanci per gli esercizi 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 e 1882 come segue:

Ripartizione degli esercizi		1877	1878	1879	1880	1881	1882
RETE STRADALE a cui si riferiscono gli stanziamenti	Rete napoletana.	2,397,183 30	3,340,000	3,912,628 01	4,515,069 92	3,000,000	100,000
	Rete sarda	413,408 35	600,000	527,371 99	»	»	»
	Rete sicula	1,200,000 —	1,200,000	1,200,000	336,930 08	»	»
Num. d'ordine		1	2	3			
Capitolo 1877		70	78	81			

(Approvato.)

Anche questo progetto di legge sarà a suo tempo votato a scrutinio segreto.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Essendo stata distribuita la Relazione sul progetto di legge per l'aggregazione della frazione di Montisi, comune di Trequanda, circondario di Montepulciano, al comune di S. Giovanni d'Asso, circondario di Siena, sebbene non si trovi all'ordine del giorno, pure, se il Senato non credesse diversamente, io lo pregherei a volerlo discu-

tere oggi, e così si avrebbe pure il tempo di aspettare l'arrivo dell'onor. Senatore Caccia.

PRESIDENTE. In attesa dell'onorevole Senatore Caccia che deve parlare sulla legge: « Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia » lasciata perciò sospesa, se il Senato crede, si potrebbe passare alla discussione del progetto di legge: « Aggregazione della frazione di Montisi, comune di Trequanda, circondario di Montepulciano, al comune di San Giovanni d'Asso, circondario di Siena » di cui, se non erro, fu distribuita questa mattina la Relazione, dando però lettura della medesima, come il Senato è uso fare in simili casi.

Se non si fa opposizione, pregherò l'onorevole Senatore Tabarrini, Relatore, a dar lettura della Relazione, e quindi si passerà alla discussione del progetto.

Il Senatore TABARRINI, *Relatore*, legge:

« Signori Senatori. Alla frazione di Montisi del comune di Trequanda nel circondario di Montepulciano, per comunanza d'interessi e facilità di relazioni commerciali, conviene di aggregarsi al comune di S. Giovanni d'Asso nel circondario di Siena. Il distacco e l'aggregazione non si potè fare dal Governo per atto amministrativo, colle facoltà a lui deferite dalla legge comunale vigente, e confermate dalle leggi del 2 dicembre 1866 e del 18 agosto 1870, perchè i due comuni appartengono a mandamenti diversi, la circoscrizione dei quali altro che per legge non può essere mutata.

Era perciò necessaria una legge speciale; e per iniziativa parlamentare venne proposta alla Camera elettiva, dalla quale ebbe voto favorevole. Ora, la legge si presenta al Senato, e l'Ufficio Centrale non esita a raccomandarne l'approvazione; giacchè con questo mutamento di territorî, non si fa altro che secondare le istanze delle rappresentanze comunali interessate, le quali con rara concordia deliberarono in conformità dei voti delle rispettive popolazioni.

PRESIDENTE. Si dà ora lettura del progetto di legge:

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando di parlare, la discussione generale s'intenderà chiusa e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1°:

« A decorrere dal 1° gennaio 1878 la frazione di Montisi, comune di Trequanda, circondario di Montepulciano, sarà annessa al comune di San Giovanni d'Asso, circondario di Siena. »

Non chiedendosi la parola su questo articolo, lo porrò ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

« Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto reale per le occorrenti disposizioni. »

(Approvato.)

Anche questo progetto sarà cogli altri votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onor. Senatore Caccia, si porrà in discussione il progetto di legge che era stato sospeso, e che si trova all'ordine del giorno al N. 12, cioè: « Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia. »

Si dà lettura al progetto:

Art. 1.

È data facoltà al Governo del Re di mutare la circoscrizione territoriale dei comuni di Sicilia con le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

In ciascuna delle provincie siciliane è istituita una Giunta con l'incarico di formare i progetti delle nuove circoscrizioni territoriali, e proporli all'approvazione del Governo del Re.

La Giunta provinciale sarà composta:

1. di un Consigliere d'appello designato con decreto reale, o del Presidente del Tribunale civile e correzionale del capoluogo della provincia;

2. dell'intendente di finanza;

3. dell'ingegnere capo del Genio civile;

4. di tre membri da eleggersi dal Consiglio provinciale a schede segrete portanti due nomi ciascuna;

5. di un Consigliere di Prefettura da designarsi con decreto reale.

La Giunta sarà presieduta dal Consigliere d'appello o dal Presidente del Tribunale civile e correzionale.

Art. 3.

Nel termine di tre mesi dalla promulgazione della presente legge i comuni che hanno interesse a chiedere la rettificazione della propria circoscrizione territoriale, dovranno farne domanda alla Giunta provinciale istituita con l'articolo 2.

Le domande saranno presentate al Prefetto della provincia, che farà constare la data della loro presentazione, e le trasmetterà al Presidente della Giunta provinciale.

Scorsi tre mesi non si riceveranno nuove domande.

Art. 4.

La Giunta provinciale, prima di provvedere sulle dimande, richiederà il parere del Prefetto, del Consiglio provinciale, e dei Consigli comunali interessati, che dovranno darlo nel termine di tre mesi.

Scorso inutilmente questo termine, cesserà l'obbligo di sentire il parere dei Consigli predetti.

Art. 5.

La Giunta provinciale, nel formare i progetti delle nuove circoscrizioni territoriali, terrà conto delle esigenze, della risorse economiche, e della situazione finanziaria dei comuni, non che dei decreti regi e degli atti precedenti riferibili alle circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

La Giunta dovrà eziandio procurare, in quanto è possibile, di valersi dei criteri contenuti nelle istruzioni che fanno seguito al decreto del 12 febbraio 1855, N. 1858.

La modificazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni contermini a più provincie non darà luogo a passaggio di comuni da una ad altra provincia.

Art. 6.

Quando siano presentate domande che interessano comuni contermini ma appartenenti a

provincie diverse, il Prefetto ne informerà il Ministro dell'Interno.

In questi casi sarà designata con decreto reale quale fra le Giunte provinciali dovrà formare il progetto di nuova circoscrizione, e la Giunta a ciò designata dovrà, prima di formare il progetto, sentire su tali domande l'avviso delle altre Giunte, non che dei Consigli provinciali interessati, nei modi e termini prescritti dall'art. 4.

Art. 7.

Le perizie e i lavori topografici, che la Giunta provinciale stimerà di ordinare, dovranno essere eseguiti dagli ingegneri del Genio civile, e le spese dovranno essere anticipate e sostenute dai comuni richiedenti la rettificazione della propria circoscrizione territoriale.

Art. 8.

I comuni dai quali sarà distaccata una parte del territorio dovranno essere discaricati di una quota del loro debito risultante dal bilancio approvato per l'anno 1877, proporzionata a quella parte della rendita ordinaria, che loro verrà meno perdendo il prodotto dei centesimi addizionali gravanti sul territorio distaccato.

L'ammontare del debito da porsi a carico del comune, al quale il territorio dovrà essere aggregato, sarà determinato nel tempo stesso in cui si delibererà il progetto della nuova circoscrizione.

Art. 9.

Il progetto della nuova circoscrizione deliberato dalla Giunta dovrà tenersi depositato negli uffici della Prefettura per lo spazio di due mesi, entro i quali sarà permesso a tutti gli interessati di esaminarlo.

Una notificazione pubblica avvertirà del giorno in cui comincerà a decorrere il termine sopra indicato.

Art. 10.

Entro il termine di cui all'articolo precedente potranno i contribuenti di tassa fondiaria, i comuni interessati e le provincie presentare alla Giunta i loro reclami.

Art. 11.

La Giunta, esaminati i reclami, modificherà,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 GIUGNO 1877

se creda necessario, il suo progetto di nuova circoscrizione e lo trasmetterà al Ministero dell'Interno.

Art. 12.

Il Governo del Re, tenuto conto dei progetti presentati dalle Giunte provinciali e inteso il parere del Consiglio di Stato, ordinerà con decreto reale le mutazioni da farsi nelle circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

Art. 13.

Le circoscrizioni territoriali fatte in forza delle facoltà concesse con la presente legge non potranno in appresso essere modificate, che nei modi stabiliti dalle leggi vigenti in tutte le provincie del Regno.

Art. 14.

Nulla è innovato pei casi contemplati nella legge 1° luglio 1873, N. 1484, e per quelli previsti dagli articoli 13, 14 e 15 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, N. 2248.

Art. 15.

Con regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Comincerò dal lodare il Governo della sua sollecitudine di accettare questo progetto di legge venuto fuori per iniziativa parlamentare; e niuno meglio del Governo poteva conoscerne l'importanza, e ben pure rendersi ragione dell'urgenza di questo progetto di legge; avvegnachè desso a mio modo di vedere è l'esplicazione di una delle due fasi politico-amministrative e finanziarie, che si sono avverate in Sicilia dal 1817 in avanti.

Non parlo del reggimento interno della vecchia Sicilia ora che nella dotta e splendida Relazione scritta dall'on. Collega ed antico mio amico comm. Amari si ha veramente un monumento di ciò che furono i comuni di quelle illustri contrade. Io accenno a quelle istituzioni che in Sicilia furono applicate dal 1817 in avanti allorchando i Borboni lasciandola si trasferirono a Napoli, e fu per loro gioco forza di accettare le istituzioni francesi che già là erano radicate da un decennio.

Così quelle istituzioni rese in vari tempi, e con ordine, comuni alla Sicilia trassero seco quel che potrei dire nel linguaggio di un naturalista un vero cataclisma.

Oltrechè questa Sicilia, che era divisa in tre valli, fu per il lavoro apposito fatto dall'immortale astronomo Piazzi divisa in sette provincie, e per l'applicazione della legge comunale e dell'organico giudiziario, e del contenzioso amministrativo ne venne fuori la istituzione del circondario, del distretto, e delle provincie nel solo riguardo giudiziario amministrativo, ma restando i comuni per estensione quali erano fin dai tempi così bellamente descritti nella Relazione su enunciata.

E difatti nell'articolo 9° della legge dell'ottobre 1817 fu detto che i confini delle provincie furono quelli dei distretti, e quelli dei distretti i confini dei comuni.

Bensì con quelle nuove istituzioni applicate alla Sicilia, vennero a mutarsi tutte le antiche.

Si crearono le magistrature giudiziarie cioè: la Corte suprema di giustizia, le Corti civili e criminali e via di seguito: si crearono bensì i funzionari finanziari, cominciando dalle ricevitorie generali, e terminando ai percettori.

Si impiantò lo Stato civile in tutti i comuni, e così nel volgere di pochi anni ebbero piena attuazione i pubblici servizi che avean per primo limite la provincia, e per ultimo il territorio del comune.

E siccome ho accenato che fu fatta la ripartizione della Sicilia da tre valli in sette provincie, apparve indispensabile, ed anzi necessario il regolare la circoscrizione dei comuni, avvegnachè i comuni oltre di essere i confini delle provincie dovevano essere oramai disposti a rispondere a quelle grandi necessità di ordine pubblico che venivano fuori dall'importante novità in tutti i rami dei pubblici servizi.

Ed un tentativo si vide aver fatto il Borbone verso il 1828 con le disposizioni sancite per regolarizzare la circoscrizione dei comuni in Sicilia; ma venuto il 1830 e con esso le novità politiche della Francia e l'ascensione al trono di Ferdinando II, non più si volle pensare al meglio della Sicilia, ma al renderla più che pria soggetta all'accentramento governativo in Napoli.

Se non che per volger di anni e di tanti

politici avvenimenti, che in gran parte ruppero i disegni del Governo borbonico, si diede ascolto a tante ripetute rimostranze che venivano in tutte le forme dalla Sicilia e verso il 1855 si ordinò una Commissione col mandato di por mano al definitivo assetto della circoscrizione de' comuni siciliani.

E veramente io credo che poco dovrei dire di tale provvedimento governativo, ora che nella legge che vi è presentata, voi scorgete che in un articolo di essa viene levato di peso tutto quanto in quel decreto è stanziato; anzi invece di venirne ad indicare le prescrizioni una per una è richiamato il decreto testualmente.

Mi permetterà il Senato che io legga rapidamente un solo degli articoli delle istruzioni approvate con il suddetto decreto:

« Le Commissioni nel proporre le convenienti riforme mireranno ad ottenere i risultati che seguono:

« Che nell'ordine giudiziario si eviti il ritardo nella procedura, l'aumento nelle spese, l'agevolezza ai colpevoli di involarsi alle punizioni; che nell'ordine finanziario si faciliti la riscossione dei dazî, evitando per i contribuenti il pericolo di duplicazione e la distanza od il difficile tragitto per giungere al luogo ove risiede la cassa pubblica.

« Che nell'ordine amministrativo si eviti l'inesattezza del servizio del culto divino, della salute e dello stato civile. »

Procureranno quindi le Commissioni di distribuire i territori in guisa:

1. Che tutti i fondi fossero per quanto è possibile in istretta vicinanza, ed in agevole comunicazione col comune al quale appartengono.

2. Che i possessori ed i coltivatori di fondi che compongono un territorio dipendessero per la giustizia, per la finanza e per l'amministrazione da autorità residenti nello stesso comune che dovrebbe essere sempre il più prossimo, il più centrale, il più accessibile.

3. Che il territorio contenga per quanto si possa i fondi appartenenti ai naturali del rispettivo comune e non quelli dei naturali di altro comune.

Questi erano i grandi bisogni che si vedeva necessario di mettere in equazione, mercè le riformate circoscrizioni, con le leggi che vegliavano.

Però, venuto il 1860, sparirono e la Commissione e chi la nominò, non mica i bisogni di quegli ordinamenti civili.

Così adunque io ho giustificato che la circoscrizione dei comuni in Sicilia fu l'espressione della prima fase di grandi pubblici bisogni sviluppati dal 1817 in avanti dai nuovi servizi finanziari, amministrativi, giudiziari.

Dal 1860, a tutti vi è noto come a poco a poco le leggi italiane hanno surrogato quasi tutte le istituzioni della Sicilia. Mutate nel servizio amministrativo le principali discipline ed accordata per la prima volta autonomia ai comuni ed alle provincie: innovate da cima a fondo le istituzioni finanziarie sia nelle loro basi, sia nella loro attuazione di riscossione: mutato il sistema di viabilità, coordinati i consorzi fra provincie e comuni, si è appalesato altra fiata il bisogno di dar opera alla più esatta circoscrizione dei comuni.

E questi bisogni sono stati rilevati ufficialmente: una prima volta quando dopo taluni luttuosi fatti, su cui metto un velo per non ripeterli, e per definirli trasse a Palermo una Commissione d'inchiesta, e fra i suoi compiti quella Commissione credè esservi quello di proporre, come conducente a soddisfare gravi bisogni, a pacificare e giovare l'isola nella parte amministrativa, di proporre, io dico, la riforma della circoscrizione dei comuni. Una seconda volta è quella che in occasione di una inutile legge eccezionale sulla sicurezza pubblica, si credè un'altra Commissione d'inchiesta mandare in Sicilia. Era formata di personaggi distintissimi, di cui tre tratti dal Senato, tre dalla Camera, e tre dai funzionari amministrativi. Io non mi dilungo a riferire le dotte, e serie osservazioni di essa, e mi limito a leggervi soltanto quello che nelle ultime parole proponeva la Commissione:

« La Giunta persiste a credere che l'argomento delle circoscrizioni comunali sia dei più gravi e dei più urgenti a trattare, e non si perita ad esprimere la sua convinzione che sarebbe utile di modificare, con legge speciale, gli art. 13, 14, 15 e 16 della legge comunale e provinciale nel senso di ampliare per la Sicilia la facoltà nel Governo di mutare la circoscrizione territoriale dei comuni, uditi i Consigli comunali e provinciali, ed in conformità al voto del Consiglio di Stato. »

Da tutto ciò che rapidamente ho accennato, vien fuori il concetto che sì la riforma voluta dal Governo Borbonico, come quella a cui invitavano il Governo le due Commissioni d'inchiesta, era un'opera che bisognava farsi dal Governo esclusivamente, e mercè la sua opera autorevole.

E difatti fu sempre detto: date facoltà al Governo di venire a rettificare le circoscrizioni comunali. Nè quello era il primo incitamento che gli si dava, perciocchè nella Camera dei Deputati, alcuni di questi, come il Minghetti, il Rudinì, il Paternostro, ecc., avevano con un progetto nel 13 maggio 1871 domandato che passasse in legge la seguente loro proposizione:

« Le facoltà accordate al Governo dal § 2 dell'articolo 15 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, n. 2248, e prorogate con la legge 18 agosto 1870, n. 5815, si applicano a qualsiasi parte di territorio comunale qualora le sue condizioni economiche richieggano evidentemente la separazione della parte medesima da un comune e la sua aggregazione ad altro comune contermini e siano osservate le forme prescritte nel paragrafo suaccennato. »

Ma questo progetto cadde senza avere alcun seguito.

Però emerse più evidente il concetto di dare al Governo il mandato per attuare la rettifica delle circoscrizioni comunali, quando gli onorevoli Cesarò e Rudinì vennero a proporre alla Camera il progetto di legge così concepito:

« È data facoltà al Governo di mutare la circoscrizione territoriale dei comuni di Sicilia, uditi i Consigli comunali e provinciali ed in conformità al parere del Consiglio di Stato. »

Così parmi assodato che tutto ciò che nell'altro ramo del Parlamento avveniva in fatto di circoscrizione, sino anche all'iniziativa di questo progetto di legge, portava l'impronta di una ingerenza esclusiva del Governo, essendochè non altro che questo intendevano esprimere i proponenti di questa legge col dire: *è data facoltà al Governo di mutare la circoscrizione.*

Andò questa legge negli Uffici, e ne uscì modificata, ma in senso tale, che io credo che la modificazione fu più larga e più profonda, e direi più radicale di quanto se l'aspettavano gli stessi proponenti; avvegnachè mentre col-

l'articolo primo quasi si ripetono le parole del progetto dei due Deputati, si aggiunge (e qui il Senato debbe fissare la sua attenzione): *È data facoltà al Governo del Re di mutare la circoscrizione territoriale dei comuni di Sicilia (e sino a qui parrebbe tutta opera del Governo) con le norme stabilite dalla presente legge.*

All'articolo 2 si provvede alla costituzione delle Commissioni.

All'articolo 3 si dice: « Nel termine di tre mesi dalla promulgazione della presente legge, i comuni che hanno interesse a chiedere la rettificazione della propria circoscrizione territoriale, dovranno farne domanda alla Giunta provinciale istituita coll'art. 2.

« Le domande saranno presentate al Prefetto della provincia, che farà constare la data della loro presentazione, e le trasmetterà al Presidente della Giunta provinciale.

« Scorsi tre mesi non si riceveranno nuove domande. »

Ecco la radicale e profonda, e quasi direi inavvertita mutazione che ebbe questo progetto di legge nel momento in cui fu presentata la Relazione alla Camera.

E dico inavvertita, perchè i preliminari, e storici e legislativi e la proposta parlamentare, menavano a ritenere di volere che in questa congiuntura fosse tutto in facoltà del Governo il dare opera alla mutazione della circoscrizione territoriale dei comuni. Eppure senza darne alcuna ragione, con l'articolo terzo fu votato che son i comuni soli elevati ad esercenti del diritto, che questa legge pareva conferire al Governo con l'articolo primo. E per conseguenza se i comuni o non si affrettassero o non volessero durante i tre mesi, a pena di decadenza, fare le espresse domande di riforma, la legge diventerebbe lettera morta.

Se a taluno sembrasse che anche al Governo si spetterebbe quella facoltà nel caso di silenzio dei comuni, io mi riserverò dimostrarne, anche più largamente, erroneo il concetto, giacchè in tutto il seguito di questa legge non c'è parola per la quale in mancanza della domanda dei comuni faccia sorgere nel Governo la facoltà stessa.

Il Relatore crede che gli articoli 5 e 6 venissero anche ad accordare al Governo siffatta facoltà. Ma io mi permetterò, se questa opinione da lui venisse sostenuta, di pregarlo

di leggere con me i citati articoli, e saprò certo convincerlo che essi non sono altro che lo sviluppo delle forme che devono seguire a quella domanda necessaria ed imprescindibile che si è visto proclamare con l'articolo 3.

Così nell'altra Camera questa legge, a creder mio, ha cambiato natura, ha subito una fase interessantissima, avvegnacchè cessa di essere un'attribuzione speciale del Governo, che è il solo il quale ha il dovere di provvedere ai pubblici bisogni da me testè enumerati, che è il solo che, per ragione di sicurezza pubblica, di servizio amministrativo, d'istruzione, di riscossioni di tasse, di opere stradali, debbe per sua essenza provvedere onde non siano distorti, manomessi, alterati o non curati; il Governo invece vien messo da canto, e rimane soltanto ai comuni la facoltà di domandare l'esecuzione di questa legge infra brevissimo termine, ed a pena di decadenza.

Parrebbe insomma che non siasi creduto essere questa una bisogna in cui si fondono tanti grandi interessi sociali, quanto non son quelli stati messi avanti dai precedenti legislatori, dalle Commissioni d'inchiesta, e ripetuti da me, ma che piuttosto fosse un tornaconto di accrescimento di decimi addizionali per i comuni chiedenti la rettifica, e che solo alla loro volontà stesse bene affidato che le attuali circoscrizioni pur tanto deplorate nel pubblico interesse avessero o no a subire una variazione.

Io credo perciò che mercè questo articolo terzo resti offeso lo spirito della legge che è stata sancita dall'altro ramo del Parlamento, e che la radicale mutazione non sia stata neppure avvertita.

Ma poichè ho fatto una dimostrazione inopugnabile dell'essere questa una legge eminentemente necessaria, e dell'essere imposta dai pubblici bisogni dei servizi dello stato, perlocchè nel Governo io riconosco l'obbligo e il diritto di attuarla a seconda delle speciali disposizioni e delle correlative istruzioni, a me appare proficuo, o Signori, di proporre tale un'aggiunta all'articolo terzo, che tutte le difficoltà potrà appianare, e che renderà di vera ed assoluta riuscita i provvedimenti di questo progetto di legge.

Nè si creda che sia stato da me escogitato questo riparatore provvedimento. Voi ricorde-

rete, o Signori, la legge da noi votata sulle strade comunali obbligatorie. Se le strade si facevano con un sussidio che il Governo stanziava annualmente nel bilancio della spesa, erano però tutta opera dei comuni, i quali, colla creazione del fondo speciale, e con il soccorso del lavoro a giornate; delle barriere e di altri mezzi doveano pergiungere alla costruzione di quelle strade. Però, siccome le strade comunali nel fondo costituivano pure una grande necessità speciale, siccome dalle medesime lo Stato giustamente spera la buona attuazione di tanti pubblici servizi, in quella legge si venne a fissare un primo termine, entro il quale i comuni che pur avevano la facoltà di costruirle, doveano presentare gli elenchi delle strade a costruire, e quindi un secondo più largo termine per eseguire le suddette strade. Però, spirati inutilmente tali termini, fu sancito che di codeste facoltà ne fosse investito il Prefetto della provincia, affinchè un così evidente pubblico bisogno non resti frustrato, e non dipenda dal tornaconto dei comuni il non pergiungere una volta a rimuovere questo gran danno, questa piaga di gran parte dell'Italia, cioè la mancanza di strade comunali. Che si vuol di meglio, o Signori?

Perchè non chiamare ad prestito in questa legge siffatte disposizioni? Io dico: per una legge come questa, informata a motivi d'interesse pubblico, tanto il Governo che i comuni debbono sentire la necessità di arrivare al fine, di attuarne cioè le disposizioni.

Io quindi sarò pronto, quando arriveremo all'articolo terzo, di proporre un emendamento, pel quale, tuttavolta che dai comuni, nel termine ad essi prefisso, non fosse esercitata la facoltà che loro si è data, insorga lo stesso diritto nel Prefetto, il quale, nella stessa maniera e per la stessa via tracciata ai comuni, potrà esercitare tale facoltà. E così il Governo sarà sicuro, ed il paese tranquillo, che questa non sarà una legge illusoria, e che conseguiremo una volta il tanto ambito fine di rettificare la circoscrizione di quei comuni nell'interesse pubblico, più che nel privato. Non avremo così più a lamentare il difetto della sicurezza pubblica, le spese eccessive fatte pei testimoni nei giudizi criminali e correzionali, e tutto quel corredo di inconvenienti e mal servizio che sono da cinquant'anni deplorati nell'ammini-

strazione comunale, nella provinciale, ed in quella dello Stato. Così, spero, arriveremo a quel fine, al quale questa legge tendeva, col provvedere ad un bisogno che vien fuori dalla seconda fase della riforma finanziaria, amministrativa e giudiziaria della Sicilia, e potremo esser sicuri di aver dato opera ad una legge che sarà seria nei suoi risultati, e non ispetterà al tornaconto di alcuno farla seppellire per sempre.

Mi riservo dunque, all'articolo terzo, di proporre un emendamento che risponda al pensiero che testè ho esposto.

Senatore AMARI, *Relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *Relatore*. Io non posso che ringraziare l'on. preopinante delle gentili, ancorchè non meritate, parole che ha detto a proposito della mia Relazione che il Senato avrà letta. Se i signori Senatori hanno avuta la pazienza di percorrere questa Relazione, avranno ivi trovate tutte le ragioni che oggi potrei dire; ond'io non le replicherò altrimenti e mi riservo di farlo qualora venissero oppuguate.

L'onorevole preopinante è di certo informato come me e meglio di me di tutto ciò che può riguardare la Sicilia medioevale ed altresì è specialmente informato della Sicilia moderna; perchè, mentre io fin dal 1842, allontanatomi dalla Sicilia soggiornai in paesi stranieri, l'onorevole preopinante rimase sempre in Sicilia, vi occupò anzi altissimi posti, i quali gli davano modo di conoscere perfettamente l'andamento dell'Amministrazione.

Con tutto ciò debbo ricordargli che forse è meno esatta una delle circostanze da lui accennate; la quale circostanza precisamente non si riferisce all'ultimo periodo, ma si bene ad uno anteriore, a quello cioè quando la Sicilia passò dall'antico regime al regime della ristorazione borbonica, 1816-1817.

L'onorevole preopinante crede che in quell'occasione sia stata prescritta una nuova circoscrizione dei comuni; nel mentre invece la circoscrizione territoriale non fu mutata dai Borboni, pei quali mi rallegrò che l'onorevole preopinante abbia lo stesso abborrimento che ho io.

La circoscrizione territoriale della Sicilia, credo averlo rassegnato nella mia Relazione, restò ancora tale come uscì dal medio-evo, e

cioè dalla fine dell'undecimo o della metà del duodecimo secolo: essa è rimasta la stessa fino ad oggi. Si è soltanto rappezzata: si è tolto un pezzo di qua e si è aggiunto un pezzo di là; e questo rappezzamento ha reso anzi quella circoscrizione ancora più mostruosa di quella che fosse appena istituita per lo primo la feudalità.

L'onorevole preopinante crede che al 1812 la Sicilia fosse stata divisa in provincie. No, la circoscrizione alla quale ha alluso l'onorevole preopinante non ebbe luogo nel 1817, ma si bene nel 1812 quando l'isola con l'opera del celebre astronomo Piazzi non fu divisa in sette valli o vogliam dire provincie, ma in 23 distretti; e ciò ho ricordato anche nella Relazione.

Senatore CACCIA. No, no.

Senatore AMARI, *Relatore*. Siccome questi distretti furono disegnati a matita sopra una carta qualunque che si aveva allora, si pensò che ciò bastasse agli intenti del nuovo ordinamento politico e che col tempo poi si andrebbe accomodando in forma più adatta alla configurazione del suolo, e la riforma si andrebbe estendendo ai territorî comunali; ma il desiderio di questo accomodamento è durato sempre e non si è effettuato mai.

Nel 1817, quando i Borboni ritornarono a Napoli, e, stracciata la costituzione in Sicilia, vollero dare una sembianza di amministrazione civile, cioè a dire fecero una cattiva copia delle istituzioni francesi, delle istituzioni del dispotismo napoleonico, di cui era stata fatta la prima prova nelle provincie napolitane, fu allora che i 23 distretti del 1812 si aggrupparono in 7 provincie, con decreto degli 11 ottobre del 1817. Io dunque sono perfettamente d'accordo coll'onorevole preopinante su tutte le ragioni che muovono adesso come allora e più fortemente a modificare la circoscrizione territoriale dei comuni.

Ma io debbo fare osservare all'onor. Caccia, che il meglio è sempre nemico del bene. Se noi adesso vogliamo mutare e rimpastare con la carta topografica alla mano tutte le circoscrizioni comunali, studiandoci a renderle perfette tutte a un tratto e riparando ai disordini attuali, ne ripareremo sì alcuno, ma correremmo il rischio di produrne molti altri, più numerosi e forse più gravi che non siano gli attuali.

Perciò io sono di avviso che il partito a-

dottato dalla Camera dei Deputati, cioè a dire di riformare le circoscrizioni territoriali sulle domande dei comuni interessati, i quali sanno meglio delle autorità centrali ciò che loro conviene, son di avviso, io dico, che questo partito riuscirà il più opportuno.

L'onorevole preopinante vede che nella legge non è menomamente scemata l'autorità centrale del Prefetto nè del Governo, i quali potranno riparare a tutti gli inconvenienti che si presentassero nelle domande de' comuni.

Da un'altra parte possiamo noi temere che quei comuni interessati non facciano valere i loro diritti quando sono tanto interessati? Il grande interesse che hanno tanti comuni alla riforma dei territori, io, se non m'inganno, l'ho dimostrato nella Relazione: e l'onor. preopinante non ne disconviene. Sono interessati i comuni per molte cagioni, e la precipua è quella dei centesimi addizionali che aggravano i comuni sforniti di esteso territorio; i quali comuni non possono vivere, non possono soddisfare agli obblighi loro imposti dalla legge ed ai bisogni particolari creati dal viver civile.

Per ciò credo che noi abbiamo le migliori guarentigie ond'essere sicuri che sarà domandata la rettifica di tutte le circoscrizioni che attualmente avvantaggiano pochi comuni a grande scapito di molti altri.

Di questo, io lo replico, noi possiamo essere sicuri.

Dunque il partito adottato dalla Camera dei Deputati è savissimo. Se qualche comune non avesse il coraggio di domandare la riforma della sua circoscrizione, io credo che il Prefetto, la Deputazione provinciale e tutte le autorità che sono chiamate a sorvegliare l'amministrazione comunale non mancheranno di promuovere la riforma, e poi, caso mai non bastasse il termine assegnato dalla presente legge, il Governo non avrebbe a far altro che a presentare due parole di progetto di legge, per fare prolungare il termine, e riparare all'inconveniente notato dall'onorevole preopinante.

Ma torno a dire, che il meglio è nemico del bene: e questa volgare massima della esperienza si adatta benissimo alla stagione che corre. È già l'otto di giugno, e il Parlamento è vicino a prendere le sue ferie; che faremmo noi modificando questa legge? Io non sono di

quelli che pensano che il Senato per questa sola ragione debba lasciar passare le leggi che non gli sembrano giuste nè opportune.

Ma qui non siamo nel caso. Qui ci si fa vedere da lungi un possibile miglioramento della legge, un miglioramento che senza alcun dubbio si potrebbe ottenere in appresso, se fosse necessario.

Ora, che faremmo noi, rimandando la legge, per la speranza di questo miglioramento? Le faremmo saltare a piè pari un anno; non ci è dubbio che si salterebbe un anno per lo meno! Rifletta il Senato che questa legge ha per sè la proposta giustamente ricordata dall'onorevole Caccia, la proposta, dico, di due Commissioni d'inchiesta; quella per la provincia di Palermo e più largamente quella per la Sicilia; ha per sè anche la favorevole testimonianza, non dico de' rappresentanti della Sicilia, perchè i Deputati rappresentano la Nazione non già i comuni, ma la testimonianza per certo di uomini che debbono conoscere meglio degli altri le condizioni e i desiderî dei Collegi che li hanno eletti. Ora, alla Camera dei Deputati è accaduto il singolare caso che tutti i Deputati Siciliani si sono trovati d'accordo a favor del progetto di legge; ed anzi alcuni Deputati di paesi che prima erano forse contrari perchè i loro interessi non erano assecondati, costoro, io dico, furono talmente colpiti dal voto generale, dal favore ond'era accompagnata questa legge, ch'essa fu approvata senza sostanziale opposizione.

Credo che il signor Ministro che fu presente alla discussione nell'altro ramo del Parlamento è testimone della esattezza della mia affermazione: se non m'inganno, egli stesso ha fatta valere questa ragione.

In tale stato di cose, io prego l'onorevole preopinante di ritirare questo suo emendamento, il quale, replico, per conseguire il meglio farebbe perdere l'utile.

Io non so se ulteriormente avrò occasione di parlare; ma in caso che no, ricorderò in pochissime parole al Senato quali erano le mie ragioni principali.

La ragione principale è stata ricordata pur ora: in molti comuni l'abitato è lungi dal centro del territorio; per cui sono malagevoli l'amministrazione della giustizia, la vigilanza su la sicurezza pubblica, il concorso alle elezioni co-

munali, la riscossione delle tasse; tutto ciò in molti luoghi va a male precisamente per la lontananza di alcune parti del territorio le quali sono molto più vicine all'abitato di un altro comune. Ricordi il Senato le raccomandazioni delle Commissioni d'inchiesta. Tenga presenti finalmente le petizioni dei comuni, tutte favorevoli, e nessuna contraria. Io non ricorderò una per una coteste petizioni perchè le ho citate nelle Relazioni e non è necessario aggiungere i nomi dei comuni.

Ma giacchè ho la parola farò al signor Ministro dell'Interno una raccomandazione.

Nell'articolo 7 del progetto si legge:

« Le perizie e i lavori topografici, che la Giunta provinciale stimerà di ordinare, dovranno essere eseguiti dagli ingegneri del Genio civile, e le spese dovranno essere anticipate e sostenute dai comuni richiedenti la rettificazione della propria circoscrizione territoriale ».

Ora, noi abbiamo una carta topografica della Sicilia compiuta pochi anni addietro dallo stato maggiore del nostro esercito, carta esattissima, salvo forse qualche appunto che si potrebbe fare sui nomi che non raccogliendosi bene dalla bocca de' contadini si trovano talvolta sbagliati, oltrechè in molti poderi si è messo il nome del possessore attuale invece di quello antico e comunissimo del luogo.

Ma, salvo questi nei, la carta è bellissima; è stata lodata all'Esposizione universale di Parigi, e da tutti gli stati maggiori di Europa.

Ora, io dico: perchè avendo questa ottima carta topografica, vogliamo noi entrare nella via di far fare delle piante e delle perizie? Capisco che in certi casi la pianta topografica, non essendo sopra una scala abbastanza larga, lasci qua e là dei particolari da rettificare; ma è inutile di farci incontro ad una spesa e ad una perdita di tempo, enormi l'una e l'altra.

Perciò io pregherei l'onorevole signor Ministro che nel Regolamento che dovrà fare per l'esecuzione della legge, dica che quando basta un foglio della carta topografica, non si spendano delle migliaia di lire per fare una pianta.

Degli ingegneri disposti a far piante credo che se ne trovi in gran numero, onde è bene di risparmiare l'opera loro il più che si possa.

Ho detto nella Relazione che in una petizione presentata al Senato dal comune di Bagheria, vicinissimo a Palermo, la Giunta co-

munale, entrando nei particolari delle frazioni di altri territorî che si dovrebbero aggregare al suo, ha presentato uno squarcio della carta topografica dello Stato maggiore, la quale si vende a 2 o a 3 lire il foglio. Questo esempio si potrebbe seguire senza il menomo inconveniente da molti altri comuni.

Io propongo poi di trasmettere all'onorevole signor Ministro questa petizione del comune di Bagheria, la quale, scendendo ai particolari, è inutile che rimanga negli archivî del Senato, e servirà piuttosto all'onorevole signor Ministro, quando gli saranno presentate le domande nei modi prescritti dalla presente legge, onde egli ne potrà tenere quel conto che crederà migliore.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Anzi tutto mi unisco alle lodi dell'onor. Senatore Caccia per la dotta Relazione dell'onor. Senatore Amari; sarebbe presunzione la mia se volessi trattare l'argomento come egli l'ha trattato.

Del resto l'onor. Senatore Caccia ha limitate le sue osservazioni unicamente alla facoltà che con questa legge è accordata al Governo per i comuni che ne fanno domanda fra tre mesi, ed io limito la mia risposta a queste sue osservazioni.

La questione delle circoscrizioni territoriali riesce sempre sommamente difficile ma lo è di più in Sicilia. È questa per quel paese una vecchia questione, che si è più volte agitata e mai si è risolta. Convieni pure por mente alla ragione principale che ha determinato le due Commissioni d'inchiesta a raccomandare al Governo la soluzione di questa questione.

Esse si sono preoccupate del disordine che si produce nei diversi comuni di Sicilia pel modo come sono distribuiti, indipendentemente dalle considerazioni finanziarie, e ne hanno fatta una questione di interesse locale.

Faccio questa avvertenza poichè mi serve per dimostrare all'onor. Senatore Caccia il pericolo che si incontrerebbe se si desse in questo momento al Governo una facoltà illimitata.

Io sono sicuro che quasi tutti i comuni di Sicilia, interessati, presenteranno nel tempo stabilito la dimanda: questa sicurezza la desumo dal non essere arrivata nè al Parlamento nè al Governo veruna domanda contraria alla legge.

Anzi dai rapporti che il Governo ha ricevuto dalle autorità politiche risulta che questa legge è un desiderio generale del paese.

Ma quale sarebbe il pericolo se la facoltà fosse data al Governo? Accadrebbe questo: se una volta sola il Governo l'esercitasse, produrrebbe del malcontento, ed otterrebbe l'intento contrario a quello che il Governo si propone.

Ritengo sia bene fare questo primo esperimento e lasciare la libertà ai comuni. Quando i comuni non facessero la domanda, il Governo avrebbe il dovere di provvedere, e l'onorevole Senatore Caccia deve essere convinto che il Governo avrebbe cura di tutelare non solo gli interessi locali, ma principalmente i generali e quelli d'ordine pubblico.

Io ho voluto occuparmi di questa questione, e studiarla come una di quelle che possono servire a dare talune giuste soddisfazioni alla Sicilia; e mi son convinto che quanto meno il Governo vi prenda parte, altrettanto si riuscirà a togliere di mezzo le difficoltà che vi sono.

L'onor. Senatore Caccia ha voluto in certo modo fare un raffronto fra questa legge e quella delle strade obbligatorie. Ma, io lo prego a riflettere che la legge che riguarda le strade obbligatorie ha assolutamente un aspetto di interesse generale. Molti comuni possono non avere interesse alla strada, e può esservi l'interesse generale che si faccia. Invece un comune può avere interesse ad ampliare il suo territorio senza che per nulla questo rifletta l'interesse generale; ed in questa legge io credo predomini l'interesse locale.

Non perchè la Camera è prossima a dar termine a' suoi lavori, giacchè questo non potrebbe mai essere d'impedimento al Senato di modificare le leggi che giudicasse emendabili, ma per quello che ho già detto, cioè che temerei di pregiudicare la questione e di diminuire i buoni effetti della legge, io prego l'onorevole Caccia a non volere ulteriormente insistere nel suo emendamento. Se fosse adottato, molti comuni non prenderebbero più l'iniziativa, per ragioni che adesso è inutile di enumerare, ed aspetterebbero lo facesse il Governo; il che susciterebbe del malcontento, e si direbbe che il Governo per delle considerazioni politiche ha contentato piuttosto l'uno che l'altro.

Per queste considerazioni rinnovo ancora una

volta le mie preghiere al Senatore Caccia a non insistere nel suo emendamento, ed a lasciar fare lo esperimento della libertà ai comuni.

Il Governo può prendere un impegno per quanto riguarda l'avvenire. Io assumo quello che, nel caso la legge non producesse gli effetti che speriamo, il Governo sarà sollecito di presentare una nuova legge per correggere la negligenza dei comuni.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Sarei stato prontissimo ad accondiscendere alle domande del Ministro se io non avessi ancora in mente di esporre al Senato talune ragioni che bensì credo utile dire al Ministro onde non insista a che io ritiri il mio emendamento.

Varî sistemi si possono adottare in fatto di circoscrizione.

Il primo sistema muoverebbe dal principio che i comuni non sono proprietari dei territori su cui attualmente esercitano la loro amministrazione, e questo sistema è quello che è stato riconosciuto in tutti i tempi, ed è riconosciuto anche nel progetto di legge attuale.

Applicando questo principio sino alle ultime sue conseguenze si avrebbe potuto ottenere che la circoscrizione unicamente fosse coordinata a quei pubblici bisogni che sono più che da altri benissimo conosciuti dai terrazzani, e così un comune grande, che ha un territorio con degli angoli rientranti e riescenti, che va a frastagliare la circoscrizione di un altro comune, si vedrebbe facilmente ridotto a proporzioni opportune a schivare i deplorati inconvenienti. Quest'altro comune che aveva una minore estensione otterrebbe dalla novella circoscrizione una proficua rettificazione, ed un accrescimento da far tornare la quiete, e fare scomparire le anomalie avvertite nell'attuazione de' pubblici servizi.

Ma non si poté adottare questo primo sistema così semplice e netto. Si è considerato che i comuni attualmente, ossia dopo le novità suaccennate avvenute dal 1860 in avanti, han dovuto sobbarcarsi a molti pesi di pubblici servizi. Hanno contratto all'uopo dei debiti, e alla soddisfazione di questi hanno allocato i centesimi addizionali avuti dalle novelle leggi. Ora, se da un comune, vasto ma irregolare che sia nella sua grafica posizione, voi togliete un pezzo

di territorio, e lo aggregate ad un altro più ristretto che gli sta d'accanto, voi dovete tantosto far passare su questo comune la rata di debito che corrisponde a quei centesimi addizionali, che quel comune grande verrà a perdere, e che a sua volta acquisterà il comune finitimo.

Adunque il primo sistema da tutti preconizzato non puole essere attuato senza andare ad un altro sistema, quello che porta seco questo gravissimo correttivo dell'accollo del debito proporzionato alla cessione de' centesimi addizionali. Ora, da quia mio credere vien la grande difficoltà.

Il comune piccolo che è vicino al grande, una volta abbia fatta la domanda di rettifica, potrà esser certo, che una quota parte del debito va ad essergli gravata. Ma potrà averne conoscenza dell'ammontare per fare con sicurezza i suoi calcoli, ed esaminare se con lo acquisto dei centesimi addizionali abbia modo almeno di pagare gli interessi del debito che il grande comune ha fatto per le scuole, per la sua salubrità, per le sue strade, per la sua illuminazione e simili? Or sibbene i debiti per siffatte spese sono là impiantati nel bilancio del comune, pure non è cosa pronta il conoscerli tanto celeramente quanto vuole questa legge che il trimestre a pena di decadimento fa correre dalla promulgazione, badate, e non dalla pubblicazione di questa legge.

Addippiù per lo articolo ottavo di questo progetto viene trasportata, come conoscete, una quota di questo debito che corrisponde alle proporzioni in cui i centesimi addizionali delle terre sottratte stanno al totale debito; ma voi, signori Senatori, dovete considerare che gittate questi debiti su comuni che mentre fanno tesoro di quelle rate di centesimi che gravano le glebe che si staccano, questi comuni avranno però sopra a loro non pure i loro antichi debiti, ma il debito in capitale che hanno avuto accollato e che devono pur pensare ad estinguere e che senza forse non troveranno nei centesimi un mezzo di ammortazione della sorte, e dei frutti.

Fatte queste considerazioni che è ben lieve cosa venir elevate da chi deve fare un passo irretrattabile, io credo che tutta la gioia sorta nei comuni, dai quali sino ad ora siamo stati copiosamente forniti di dimande di rettifica, è stata cagionata dal perchè non si supponeva

che sorgesse nella Camera dei Deputati l'articolo ottavo della legge. Nel primitivo progetto di legge che celeramente arrivò alla conoscenza dei comuni siciliani non v'era altro che due articoli e nissun sospetto di ciò che viene sancito dall'articolo ottavo.

In quello soltanto leggeasi la disposizione autoritaria che il Governo faccia le ripartizioni, e poi altre disposizioni relative alla possibilità di revocare questa legge.

Ma quando per la totale innovazione di siffatto progetto con la surroga dello attuale emerse la necessità di codificare questo grande principio di giustizia, cioè che i comuni che domandano lo allargamento dei loro territorî debbonsi prendere in proporzione dei centesimi addizionali le rate dei debiti che si sono fatti sinora dall'altro comune, io non so quanto la gioia sia stata mitigata dalla notizia che si ebbe dalla proposta dello articolo ottavo. Ciò mi porta a conchiudere che la dimanda, di cui l'articolo terzo, vuole necessariamente che si faccia la produzione, malgrado che in un comune piccolo ci fossero quegli inconvenienti che già a sazieta abbiamo enumerati, tale dimanda, io dico, in vista del debito che va a cadere su di esso, e che il comune grande ha saputo e voluto contrarre pei suoi comodi e bisogni, non avrà affatto corso, e vorrà meglio veder sofferire i pubblici servizî, e non le tasche dei comunisti patire un'altra iattura.

Quindi lo scopo della legge attuale sarebbe interamente frustrato, e ben presto ci faremo accorti che è un provvedimento non adatto alle tante manifestazioni delle pubbliche autorità.

Io la do la iniziativa ai comuni di far la domanda: i comuni la facciano essi in quel termine perentorio che gli avete dato coll'art. 3. Ma spirato questo termine e quando non si saranno vedute arrivare quelle domande, che il contrasto d'interessi tutti peculiari ai comuni non ha fatto sorgere in base dell'articolo 8°, allora persuadetevi a far esercitare dal Prefetto la facoltà negletta dai comuni, rivendicandone il bisogno che ne hanno appalesato tutti i pubblici servizî, e sorpassando con la sua autorità le meno oneste ragioni che avrebbero fatto adottare la via del silenzio.

Io prego, anzi rinnovo la preghiera, che nel mio emendamento non si veda una cosa che possa far abortire una legge utilissima alla mia

terra natia, ma vi si veda solamente una pratica previdenza di quello che sarà per avvenire, e che non avremo saputo vincere sin da ora.

Finisco dicendo che testè ho ricordate le non poche autorevoli fonti che hanno dato per leggi simili all'attuale la piena ed esclusiva facoltà al Governo per attuarle, ma non ho ricordato che fra le più recenti havvi quella per la rettifica del comune di Monreale.

Ebbene, per Monreale si è fatta una legge onde rettificare l'attuale circoscrizione, così vessatoria e così dannosa.

Ebbene, come si pronuncia questa legge? « Il Governo del Re è autorizzato a modificare la circoscrizione ecc. ecc. » Ma si sapeva certo che i comuni che stanno vicini a Monreale, hanno domandato millanta volte per mezzo dei Deputati la rettifica di questa circoscrizione; oppure il Governo l'ha presa nelle sue mani, e tanto la vuole per sè ritenere per quanto in questo schema di legge si dice che esso nulla innuova, nulla altera alla legge, che avete già pubblicata e che il potere esecutivo ha messo in esecuzione.

Dunque, sino al momento della legge per Monreale il sistema della rettifica della circoscrizione di un comune, ora (mi permetto significarlo con una parola, che il Collega Relatore contrassegna con carattere corsivo), era *autoritaria*; io prendo tale aggettivo dall'odierno modo con cui è chiamato il Governo di paesi non retti da costituzioni politiche.

A me, niuno negherà che finora si è andato per questa via: adesso la si vuol disertare. Mutatela pure, e lasciate a cuor leggero la iniziativa esclusivamente ai comuni, e non tarderete ad accorgervi come questi hanno un interesse contrario all'attuazione della legge per effetto dello art. 8°.

Quindi, se di adesione alla mia proposta non mi vedrò onorato, non perciò non insisterò nel mio emendamento.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Incomincio d'onde ha finito l'onorevole Senatore Caccia. Precisamente perchè l'esperienza ha provato al Governo le difficoltà che nascono, quando gli è lasciata la facoltà di modificare le circoscrizioni, si è

creduto di accettare il sistema proposto per questa legge.

L'onorevole Senatore Caccia non può ignorare, e non ignora certamente tutti gli imbarazzi, tutte le difficoltà che l'attuazione della legge che riguarda il comune di Monreale ha sollevate.

Ma il Senatore Caccia crede che cesserà l'entusiasmo quando i comuni sapranno che una parte dei debiti, che sono stati contratti negli anni passati, ricadrà a loro carico.

L'onorevole Senatore Caccia ha dimenticato però, che vi è il corrispettivo nei centesimi addizionali che andranno a beneficio del nuovo comune in proporzione del debito che questo dovrà addossarsi.

Senatore CACCIA. Non vi sarà corrispondenza; sarà un'aliquota.

MINISTRO DELL'INTERNO. Potrà essere questione di centesimi più o centesimi meno, ma la corrispondenza vi sarà.

Io credo poi che il sistema di tirare sulla carta topografica delle linee per accomodare le circoscrizioni, sarebbe un sistema molto pericoloso, in quanto che bisogna tener presenti talune necessità, taluni interessi, e, se si vuole, anche taluni pregiudizî.

Per perfezionare le circoscrizioni fa d'uopo adottare taluni temperamenti; e non vi si riuscirebbe col solo criterio proporzionale del territorio.

Io son dolente di non potermi dichiarare persuaso delle ragioni dell'onorevole Senatore Caccia, e di dovere insistere nella mia opinione. E giacchè egli non crede di accogliere la preghiera che gli ho rivolta, la rivolgo al Senato, il quale spero approverà il progetto quale si trova.

Assicurò poi il Senatore Amari, che il Governo si varrà della carta topografica dello Stato-Maggiore, e ricorrerà alla perizia solamente quando la carta non fosse sufficiente a risolvere le questioni; il lusso delle spese non vorrà darselo il Governo per conto proprio, nè imporlo ai comuni.

Senatore AMARI, *Relatore*. Domando la parola:

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *Relatore*. Io vorrei solo aggiungere una parola a quanto ha detto l'onorevole signor Ministro. L'onorevole Caccia pensa che il

testo di questa legge sia un secchio d'acqua fredda gettato addosso ai comuni che vogliono domandare la riforma delle circoscrizioni. Sapendo che si deve pagare, dice l'onorevole Caccia, i comuni non domanderanno; per rispondergli mi basterà di ricordare al Senato l'ultima parte della mia Relazione, nella quale ho notato le date delle domande presentate dai comuni, le quali date sono tutte posteriori alla votazione della legge nell'altro ramo del Parlamento. Ciò vuol dire che quei comuni gradiscono la legge così come essa è. E poi l'onorevole Ministro ricordava benissimo che i comuni i quali guadagneranno territorio, è vero che avranno una quota di debito da pagare, ma godranno in compenso una maggiore quota di centesimi addizionali. Questa quota alla quale accennava l'onorevole Caccia, potrà essere maggiore o minore dell'onere che risulta dal debito. Essa non dipende esclusivamente dalla cifra dei centesimi addizionali, ma dai debiti dei comuni, ai quali apparteneva la frazione di territorio distratta; i quali debiti possono essere talvolta più gravi e talvolta più lievi.

Io convengo coll'onorevole Senatore Caccia che in ordine alla circoscrizione, non si possano accampare diritti sul territorio, perchè la circoscrizione territoriale è ordinamento amministrativo, e non dà nemmeno un'ombra di diritto di proprietà. Ma non si può negare da un'altra mano che il mutamento di circoscrizione possa portare talvolta delle gravi perturbazioni nella amministrazione di qualche comune; e però non è da meravigliarsi che il comune che possedeva un esteso territorio, ami di non vederselo diminuito.

Del resto io credo che il mettere innanzi questa spesa sia anche espediente utilissimo per far scemare le pretensioni di certi comuni.

Ad ogni modo la legge, com'è, mi pare equa, utile e pratica e però credo che meriti l'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa e si passerà alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È data facoltà al Governo del Re di mutare la circoscrizione territoriale dei comuni di Si-

cilia con le norme stabilite dalla presente legge.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti questo articolo 1.^o

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Art. 2.

In ciascuna delle provincie siciliane è istituita una Giunta con l'incarico di formare i progetti delle nuove circoscrizioni territoriali, e proporli all'approvazione del Governo del Re.

La Giunta provinciale sarà composta:

1. di un consigliere d'appello designato con decreto reale, o del Presidente del Tribunale civile e correzionale del capoluogo della provincia;

2. dell'intendente di finanza;

3. dell'ingegnere capo del Genio civile;

4. di tre membri da eleggersi dal Consiglio provinciale a schede segrete portanti due nomi ciascuna;

5. di un Consigliere di Prefettura da designarsi con decreto reale.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Ho domandato la parola sull'articolo 2, non già per fare una proposta, perchè l'importanza e l'urgenza della legge è tale che in verità non mi assumerei la responsabilità di gettare, come si dice, un bastone attraverso le ruote, mentre per minima modificazione bisognerebbe rinviare la legge all'altro ramo del Parlamento.

Mi sembra per altro opportuna una spiegazione o dichiarazione, e la spero dalla cortesia dell'Ufficio Centrale e forse anche del signor Ministro.

Vedo formata una Giunta per proporre al Governo l'approvazione delle nuove circoscrizioni, e la vedo presieduta da un Consigliere d'appello o da un Presidente di Tribunale, e ne vedo esclusa la prima Autorità amministrativa della provincia.

Nel mentre poi si domanda il parere del Prefetto, si costituisce una Giunta la quale può e deve sindacare tutti i pareri, compreso quello del Prefetto, al quale il più autorevole opinamento della Giunta può venire perfettamente contrario.

Un consigliere d'appello, un Presidente di

Tribunale, sarà un uomo rispettabilissimo, ma sarà un magistrato giudiziario non competente, o assai poco competente nella cosa amministrativa.

Però, secondo me, lo dico francamente, il Prefetto è posto per la risoluzione di questa grave questione in una condizione inferiore, umiliante; perchè egli è l'ufficiale superiore preposto all'Amministrazione, che per l'ufficio suo, gli studî, la pratica, l'elemento nel quale si svolge continua la sua azione, può e deve procacciare la maggior somma di criterî per fare un giusto apprezzamento della quistione delle circoscrizioni, della quistione assoluta e relativa, e dell'opportunità; e questo è relegato, per dir così, al secondo piano, chiamato a dare il suo parere, e poi Dio gliela mandi buona!

Io temo che adesso non sia più tempo a rimedio o correzione, senza correre il pericolo di perdere un altro anno per lo desiderato provvedimento, come ben diceva l'onor. Relatore a proposito di una quistione molto più grave. Io credo quindi che non sia il caso di fare una proposta, per non ritardare la promulgazione della legge: ma pure la questione è grave per la dignità dell'ufficio prefettizio; tanto più grave perchè si tratta di una regione, dove la podestà amministrativa, diciamo apertamente, ha bisogno di essere piuttosto rilevata, che depressa o trascurata. E soccorreva appunto bel modo di rilevarla in questa occasione, mettendola a capo di quel Consesso che deve esaminare, studiare, consultare e da ultimo proporre, colla maggiore autorità, quelle riforme tanto importanti della circoscrizione territoriale di quei Comuni. Per altro potrebbe darsi che nella compilazione di questo articolo, la costituzione di quella Giunta speciale colla esclusione della primaria Autorità amministrativa della provincia, fosse stata dettata da considerazioni che io in questo momento non saprei indovinare. Però una buona ragione detta in questo punto, potrebbe forse togliere quest'ombra; la quale se non fosse tolta colla dichiarazione che invoco, confesso la verità, mi pare ne sarebbero mortificate un pochino le Autorità primarie amministrative dell'Isola, che si troveranno perfino a vedere il loro avviso sindacato da un ufficiale loro dipendente, da un Consigliere di Prefettura

membro di quella Giunta che deve tener conto anche del parere del Prefetto.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io prego l'onor. Zini a leggere la disposizione contenuta nell'art. 4 della legge, ed avrà la spiegazione che desidera. In essa troverà la ragione per cui il Prefetto non fa parte della Commissione.

Infatti all'art. 4 è detto:

« La Giunta provinciale, prima di provvedere sulle dimande richiederà il parere del Prefetto, del Consiglio provinciale, e dei Consigli comunali interessati, che dovranno darlo nel termine di tre mesi. »

Come vede il Senato, non sarebbe stato possibile far presiedere la Commissione dal Prefetto, dovendo dare il suo parere: sarebbe stato giudice due volte; non è quindi esatto che al Prefetto è sottratta l'autorità che deve avere, segnatamente nelle questioni amministrative; anzi la legge gli dà una autorità anche maggiore di quella che ha la Commissione; la quale deve udire il parere del Prefetto, e del Consiglio provinciale.

Dopo queste spiegazioni, sono certo che l'on. Zini non insisterà nelle sue osservazioni.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Io temo di essermi male espresso perchè mi avvedo che l'onor. Ministro non ha bene afferrato il senso delle mie parole. Non mi era sfuggito l'articolo 4, tanto è vero che ho rilevato come il Prefetto debba ritenersi mortificato nel vedere che il suo parere passa sotto il sindacato di una Commissione nella quale siede un suo dipendente, il Consigliere di Prefettura.

Io credo che l'articolo 4 potrebbe stare precisamente non parlando di parere del Prefetto. Nell'articolo 4 si domanda il parere degli interessati, e quindi delle Rappresentanze comunale e provinciale. Ed era ben ragionevole che la Giunta, la quale deve proporre le modificazioni, oda le ragioni delle parti interessate. Ma il Prefetto non è parte interessata; il Prefetto non appartiene al luogo; ma per l'altrezza del suo ministero rappresenta il Governo, che deve raccogliere tutti gli elementi, udire le ragioni delle parti interessate, l'avviso degli ufficiali del Genio civile e della Finanza, tutti

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1877

quelli insomma che possono portare luce su questo argomento. Così s'intende. Ma che il Prefetto sia inteso in questione esclusivamente amministrativa, e il suo avviso venga sindacato da una Commissione di persone rispettabilissime, ma certo meno di lui autorevoli in fatto di amministrazione (e tanto meno autorevoli in quanto che vi fa parte un suo dipendente) io lo trovo fuori di posto e in un posto inferiore alla sua dignità ed al suo ufficio. E mi perdoni l'onor. Ministro, se così costituita questa Commissione speciale, a me non paia molto bene combinata. Certo si poteva far meglio.

Ad ogni modo mi astengo dal fare una proposta unicamente perchè il Senato non vorrebbe probabilmente oggi accogliere una modificazione di forma, che rinvierebbe una legge di tanta importanza per una modificazione di importanza secondaria. Ma credetti che fosse opportuno il rilevare questa che a me par menda, anche per la dignità dei Prefetti dell'Isola.

Io non faccio, ripeto, nessuna proposta e mi dichiaro pago delle dichiarazioni che il signor Ministro ha fatto, cioè che la dignità del Prefetto non si è voluta scemare e che gli si mantiene egualmente la sua autorità per il parere singolare che avrà a proferire.

Senatore AMARI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *Relatore*. Ho domandato la parola per fare osservare all'on. Senatore Zini che il Prefetto non resta escluso; ci è il Ministro dell'Interno che deve prendere parte.

Il Ministro dell'Interno deve sentire il Prefetto, e credo che appunto per questo è bene che il Prefetto non sia nella Giunta che dee compilare il progetto della riforma della circoscrizione. Il Prefetto poi corrispondendo col Ministro avrà sempre parte principalissima nell'affare, facendo conoscere al Ministro tutte le ragioni che coi suoi mezzi può arrivare a raccogliere meglio di ogni altro.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io prego l'onor. Senatore Zini a considerare che non è esatto il credere che il Prefetto non rappresenti un interesse. Il Prefetto rappresenta l'interesse del Governo. Quando si studia una circoscrizione non si deve solamente avere riguardo agli interessi

del luogo, ma si deve anche aver riguardo agli interessi generali dell'amministrazione della giustizia, agli interessi per la riscossione delle imposte. Ora, il Prefetto in questi casi rappresenta gli interessi del Governo, quindi diviene parte interessata; il Consiglio provinciale rappresenta gli interessi della provincia; invece il Prefetto rappresenta gli interessi dello Stato.

Il tenere poi il Prefetto estraneo alla Giunta che deve studiare e proporre le nuove circoscrizioni ha questo grandissimo vantaggio: i comuni interessati, tanto quelli che acquistano territorio, quanto quelli che ne perdono, non vedono che il Governo con la sua influenza prepondera nella Commissione piuttosto in un senso che in un altro; e l'onor. Senatore Zini ha dovuto osservare che si è cercato di comporre le Commissioni in maniera che l'elemento del Governo non preponderi.

Se si fosse messo il Prefetto nelle Commissioni, allora evidentemente non avremmo evitato questo inconveniente; però non si è voluto tenere estranea la Prefettura dalla Commissione e ne fa parte un Consigliere di Prefettura.

Per queste ragioni io sono sicuro che l'onorevole Senatore Zini, il quale ha tanta esperienza di queste cose, si persuaderà che vi è stata tutta la ragione per escludere il Prefetto, al quale però è data una autorità maggiore, dovendo egli esprimere il suo parere sulle proposte delle Commissioni.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Ringrazio tanto l'on. Ministro quanto l'on. Relatore delle dichiarazioni che cortesemente hanno voluto fare sulle mie osservazioni; ma debbo confessare che non sono perfettamente persuaso. Piuttosto voglio dedurne che nel consentire ad escludere il Prefetto da queste Commissioni, il Governo ha fatto, dirò così, atto di delicatezza; cioè per non dare a credere che si volesse dalla preponderanza dell'elemento governativo pesare sulle deliberazioni di queste Giunte, più di quello che porta la ragione tecnica, finanziaria ed economica di quel lavoro. Io però non insisto ulteriormente perchè sarebbe improvvido che per una questione di forma si rimandasse ad un altro anno un progetto di legge così importante.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 GIUGNO 1877

PRESIDENTE. Non essendosi fatta alcuna proposta di emendamenti, e nessun altro domandando la parola, pongo ai voti l'articolo 2°, di cui do nuova lettura.

(Vedi sopra).

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa all'art. 3.

Ne do lettura.

Art. 3.

Nel termine di tre mesi dalla promulgazione della presente legge i comuni che hanno interesse a chiedere la rettificazione della propria circoscrizione territoriale, dovranno farne domanda alla Giunta provinciale istituita con l'articolo 2.

Le domande saranno presentate al Prefetto della provincia, che farà constare la data della loro presentazione, e le trasmetterà al Presidente della Giunta provinciale.

Scorsi tre mesi non si riceveranno nuove domande.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Io chiedo che questo articolo si voti per divisione, giacchè a mio modo di vedere i primi due incisi sarebbero approvabili, al terzo inciso io proporrei un emendamento.

PRESIDENTE. Non facendosi opposizione, la votazione di quest'articolo si farà per divisione. Rileggo il 1° alinea per metterlo ai voti.

« Nel termine di tre mesi dalla promulgazione della presente legge i comuni che hanno interesse a chiedere la rettificazione della propria circoscrizione territoriale, dovranno farne domanda alla Giunta provinciale istituita con l'art. 2. »

Chi approva questo primo alinea, voglia sorgere.

(Approvato.)

Leggo ora il 2° alinea che è così concepito:

« Le domande saranno presentate al Prefetto della provincia, che farà constare la data della loro presentazione, e le trasmetterà al Presidente della Giunta provinciale. »

Chi approva questo 2° alinea sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Il terzo alinea suona così:

« Scorsi tre mesi non si riceveranno nuove domande. »

La parola è al Senatore Caccia.

Senatore CACCIA. A questo terzo inciso propongo un emendamento, che ho l'onore di trasmettere al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Ecco l'emendamento proposto dal Senatore Caccia:

« Scorsi tre mesi, non si riceveranno nuove domande, e sarà dal Prefetto messa in esercizio la facoltà di cui all'articolo 1, seguendo le norme dettate per le domande dei comuni. »

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Il Senato comprenderà che io non posso accettare questo emendamento per le ragioni che ho dette di sopra.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Io faccio osservare all'onorevole signor Presidente che l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Caccia consiste in un'aggiunta; e se si mettesse a partito l'emendamento, e venisse respinto, verrebbe respinta anche la parte ministeriale; perciò bisogna che la votazione proceda per divisione; converrà cioè mettere ai voti la seconda parte dell'emendamento, onde resti intatta la prima.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta dell'onorevole Senatore Scialoia.

Se non si fanno osservazioni in contrario, darò lettura della prima parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Caccia, che è perfettamente analoga a quella che leggesi nel progetto cioè:

« Scorsi tre mesi, non si riceveranno nuove domande. »

Coloro che approvano questa prima parte dell'emendamento, vogliano alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora viene l'aggiunta del Senatore Caccia, del tenore seguente:

« e sarà dal Prefetto messa in esercizio la facoltà di cui all'articolo 1, seguendo le norme dettate per le domande dei comuni. »

Senatore AMARI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *Relatore*. Avverto che io non posso dare il voto dell'Ufficio Centrale, perchè siamo due contro due, cioè due per l'accetta-

zione, e due per la non accettazione di questa aggiunta; perciò bisogna che il Senato decida.

MINISTRO DELL'INTERNO. Quanto a me, ho già dichiarato che non l'accetto.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti quest'aggiunta del Senatore Caccia, di cui ho data lettura.

Coloro che l'approvano, vogliano alzarsi.

(Non è approvata.)

Ora pongo ai voti l'intero articolo 3, del quale si dà nuovamente lettura.

(Vedi sopra.)

Coloro che lo approvano, sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

Si passa all'

Art. 4.

La Giunta provinciale, prima di provvedere sulle domande, richiederà il parere del Prefetto, del Consiglio provinciale e dei Consigli comunali interessati, che dovranno darlo nel termine di tre mesi.

Scorso inutilmente questo termine, cesserà l'obbligo di sentire il parere dei Consigli predetti.

(Approvato.)

Art. 5.

La Giunta provinciale, nel formare i progetti delle nuove circoscrizioni territoriali, terrà conto delle esigenze, delle risorse economiche, e della situazione finanziaria dei comuni, non che dei decreti regi e degli atti precedenti riferibili alle circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

La Giunta dovrà eziandio procurare, in quanto è possibile, di valersi dei criteri contenuti nelle istruzioni che fanno seguito al decreto del 12 febbrajo 1855, N. 1858.

La modificazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni contermini a più provincie non darà luogo a passaggio di comuni da una ad altra provincia.

(Approvato.)

Art. 6.

Quando siano presentate domande che interessano comuni contermini ma appartenenti a

provincie diverse, il Prefetto ne informerà il Ministro dell'Interno.

In questi casi sarà designata con decreto reale quale fra le Giunte provinciali dovrà formare il progetto di nuova circoscrizione, e la Giunta a ciò designata dovrà, prima di formare il progetto, sentire su tali domande l'avviso delle altra Giunte, non che dei Consigli provinciali interessati, nei modi e termini prescritti dall'art. 4.

(Approvato.)

Art. 7.

Le perizie e i lavori topografici, che la Giunta provinciale stimerà di ordinare, dovranno essere eseguiti dagli ingegneri del Genio civile, e le spese dovranno essere anticipate e sostenute dai comuni richiedenti la rettificazione della propria circoscrizione territoriale.

(Approvato.)

Art. 8.

I comuni dai quali sarà distaccata una parte del territorio dovranno essere discaricati di una quota del loro debito risultante dal bilancio approvato per l'anno 1877, proporzionata a quella parte della rendita ordinaria, che loro verrà meno perdendo il prodotto dei centesimi addizionali gravanti sul territorio distaccato.

L'ammontare del debito da porsi a carico del comune, al quale il territorio dovrà essere aggregato, sarà determinato nel tempo stesso in cui si delibererà il progetto della nuova circoscrizione.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Nella prima parte dell'articolo 8° stanno scritte le seguenti parole (prego il Senato di onorarmi della sua attenzione); «I comuni dai quali sarà distaccata una parte del territorio dovranno essere discaricati di una quota del loro debito risultante dal bilancio approvato per l'anno 1877.» Dapprima l'impressione di queste parole: «debito risultante dal bilancio approvato» sarebbe quella di significare che si accenni a un disavanzo, cioè: messo a ragguaglio l'introito e l'esito del bilancio, il disavanzo passivo sarà quello su cui si formerà la ripartizione. Ma in verità

non era questa la mente dell'articolo. Si voleva che nel durare della discussione di questa legge i comuni non avessero la bizza di crescere le cifre dei loro debiti nei loro bilanci dimodochè con questo mezzo avrebbero gittato, come diceva l'onorevole Senatore Amari, un doppio secchio d'acqua fredda sugli altri comuni. Si volle riparare a questa possibile mala arte, e si volle determinare che il debito la cui aliquota sarà trasportata sul comune contermine è quella che risulta dai debiti che sono iscritti nel bilancio del 1877, ma non quelli che risultano dal bilancio del 1877.

Pregherei l'onorevole Ministro, se accettasse questo mio modo di applicare la suddetta sanzione, che lo suffraghi colla sua parola, e forse poi in appresso lo spieghi con qualche circolare.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'on. Caccia ha perfettamente interpretato il senso di quella disposizione di legge; non si può confondere il disavanzo col debito propriamente detto. Si è voluto invece dichiarare che i debiti iscritti nel Bilancio, e pei quali si pagano interessi ed una quota d'ammortamento, debbono risultare dai Bilanci dell'anno in corso; e di questi debiti una parte, cioè quella che corrisponde ai centesimi addizionali che gravano sul territorio ceduto, debba andare a carico del comune al quale si aggrega la parte del territorio.

Io non mancherò di spiegare, se pure ve n'è bisogno, con una circolare, il senso vero di questa disposizione di legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti quest'articolo 8, di cui do nuova lettura.

(Vedi sopra.)

Coloro che lo approvano, sorgano.

(Approvato.)

Art. 9.

Il progetto della nuova circoscrizione deliberato dalla Giunta dovrà tenersi depositato negli uffici della Prefettura per lo spazio di due mesi, entro i quali sarà permesso a tutti gli interessati di esaminarlo.

Unanotificazione pubblica avvertirà del giorno in cui comincerà a decorrere il termine sopra indicato.

(Approvato.)

Art. 10.

Entro il termine di cui all'articolo precedente potranno i contribuenti di tassa fondiaria, i comuni interessati e le provincie presentare alla Giunta i loro reclami.

(Approvato.)

Art. 11.

La Giunta, esaminati i reclami, modificherà, se creda necessario, il suo progetto di nuova circoscrizione e lo trasmetterà al Ministero dell'Interno.

(Approvato.)

art. 12.

Il Governo del Re, tenuto conto dei progetti presentati dalle Giunte provinciali e inteso il parere del Consiglio di Stato, ordinerà con decreto reale le mutazioni da farsi nelle circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

(Approvato.)

Art. 13.

Le circoscrizioni territoriali fatte in forza delle facoltà concesse con la presente legge non potranno in appresso essere modificate, che nei modi stabiliti dalle leggi vigenti in tutte le provincie del Regno.

(Approvato.)

Art. 14.

Nulla è innovato pei casi contemplati nella legge 1° luglio 1873, N. 1484, e per quelli previsti dagli articoli 13, 14 e 15 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, numero 2248.

(Approvato.)

Art. 15.

Con regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

(Approvato.)

Anche questo progetto di legge sarà rimandato cogli altri alla votazione a squittinio segreto.

Si passa alla discussione del progetto di legge per la leva marittima dell'anno 1878 sulla classe 1857.

Veramente la Relazione non fu distribuita prima di oggi, ed anzi ad alcuni lo fu soltanto

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 GIUGNO 1877

pochi momenti or sono; il Senato però sa bene che trattandosi di una legge piuttosto di urgenza, si potrebbe dar lettura della Relazione ch'è già pronta e discutere il progetto oggi stesso.

Non essendovi opposizione, prego l'onorevole Senatore Trombetta, Relatore dell'Ufficio Centrale, di dar lettura della Relazione.

Il Senatore TROMBETTA, *Relatore*, legge:

Signori Senatori, questo progetto di legge, stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento, non offre argomento ad obiezioni. Si tratta semplicemente di determinare il numero d'uomini di primo contingente, che devono venire chiamati in servizio effettivo nell'anno 1878, secondo l'art. 13 della legge fondamentale sulla leva marittima, e di stabilire la somma da pagarsi per ottenere il passaggio dal primo al secondo contingente a termini dell'art. 74 della legge istessa. Così nell'uno come nell'altro oggetto la proposta dell'onorevole Ministro non differisce da quelle state approvate negli anni anteriori; essa è anzi perfettamente identica all'ultima legge sulla leva marittima in data del 7 luglio 1876.

Uno dei Commissari avrebbe desiderato, che, coll'occasione di questo disegno di legge, si fosse invitato il Ministro della Marina a voler sollecitare l'abolizione della facoltà di sottrarsi al servizio effettivo mediante il versamento di una somma, armonizzando per tal guisa la leva di mare con quella di terra; ma egli convenne ben tosto colla maggioranza dell'Ufficio Centrale, non esser questo il momento opportuno per toccare una questione, la quale può forse presentare qualche difficoltà, non potendosi misurare ad una medesima stregua le esigenze dell'esercito e quelle dell'armata. Ad ogni modo poi non sarebbe questa la sola modificazione, di cui abbisognerebbe la legge sulla leva marittima per essere messa in armonia con quella sulla leva di terra; e l'opportunità di cotali riforme, le quali debbono necessariamente essere gradualì, e richiedono profondi studi, vuol essere lasciata al senno dell'onorevole Ministro, che non può certamente venire appuntato di trascurare gl'interessi della marina.

Unanime pertanto l'Ufficio Centrale vi propone di approvare senz'altro il progetto.

PRESIDENTE. Ora si darà lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire la leva marittima dell'anno 1878 sulla classe dei nati dell'anno 1857.

Il primo contingente di questa leva è fissato a duemila uomini.

Se non si fanno opposizioni, metterò ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

È fissata in lire 2000 la somma da pagarsi per ottenere, nell'anno 1878, il passaggio dal primo al secondo contingente in base all'articolo 74 della legge fondamentale sulla leva marittima, in data 18 agosto 1871, numero 427 (serie 2^a).

(Approvato.)

L'ordine del giorno è quasi esaurito, meno due o tre progetti di legge che non si sono potuti discutere trovandosi gli onorevoli Ministri impegnati nell'altro ramo del Parlamento.

L'ordine del giorno per la seduta di domani che si terrà alle ore due è il seguente:

Votazione a squittinio segreto dei progetti di legge discussi oggi stesso, e discussione dei seguenti progetti di legge:

Bonificazione dell'Agro Romano;

Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia;

Abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali;

Facoltà alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati;

Organico del materiale della Regia marina militare;

Nuova convenzione stipulata il 1° maggio 1877 colla Società delle strade ferrate Sarde;

Codice sanitario.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1877

Risultato della votazione:

Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di S. Marino.

Votanti	73
Favorevoli.	70
Contrari.	3

(Il Senato approva.)

Estensione ai medici della marina delle disposizioni della legge 9 ottobre 1873.

Votanti	73
Favorevoli.	67
Contrari	6

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 6 3/4).



LVIII.

TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

Presidenza del Vice-Presidente DURANDO.

SOMMARIO. — *Sunto di petizione — Istanza del Senatore Cusa, approvata — Presentazione di progetti di legge — Domande d'urgenza del Ministro dell'Interno e del Senatore Gadda, ammesse — Procedesi allo squittinio segreto sopra i sei primi progetti approvati nella seduta di ieri — Raccomandazione del Senatore Maggiorani, accettata dal Ministro dell'Interno — Considerazione del Presidente sull'ordine del giorno — Dichiarazione del Ministro dei Lavori Pubblici — Discussione del progetto: Organico del materiale della R. Marina — Considerazioni del Senatore Pepoli G. cui risponde il Ministro della Marina — Repliche del Senatore Pepoli G. e del Ministro — Osservazioni e raccomandazioni del Senatore Rossi A. — Risposte del Ministro della Marina e del Ministro dei Lavori Pubblici — Replica del Senatore Rossi A. — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli del progetto — Presentazione di due progetti di legge — Istanza del Ministro dei Lavori Pubblici, ammessa — Discussione ed approvazione del progetto relativo alla nuova convenzione stipulata il 1° maggio 1877 colla Società delle ferrovie sarde — Annullamento della votazione seguita in principio della seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, della Marina e degli Esteri, e più tardi interviene quello dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del seguente sunto di petizione:

N. 119. La Camera di commercio ed arti di Ancona fa istanza perchè nel progetto di legge relativo all'approvazione della convenzione per i servizi postali e commerciali marittimi, sia aggiunta la linea Brindisi-Messina.

Senatore CUSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CUSA. La petizione della Camera di commercio ed arti di Ancona, di cui parlava l'onorevole Senatore Finali quando si discute-

vano le convenzioni marittime, gli è oggi arrivata.

Adempio in nome dell'onorevole Senatore, assente per malattia, al dovere di presentarla, con preghiera al Senato di inviarla al Ministro dei Lavori Pubblici per averla presente quando crederà di attuare il servizio che dovrà allacciare l'Adriatico al Mediterraneo, di cui fu oggetto l'ordine del giorno votato, nella tornata del 7 corrente.

Questa petizione è in armonia con quella di Catania presentata nello scopo identico: se rimanesse abbandonato il rannodamento tra l'Adriatico e il Mediterraneo, si offenderebbero i traffici già inoltrati nelle zone i di cui porti principali sono Ancona, Messina e Catania. Questa ultima città si vedrebbe defraudata, nella sua legittima aspettativa; essa profonderebbe milioni con abnegazione e patriottismo nella creazione di un nuovo porto. Di Ancona è superfluo che parli; chi ignora le dolorose vicende del suo commercio e della sua città?

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

non la si privi adesso dei pochi mezzi che le restano per salvarsi da danni più gravi.

Essa confida nella sola via del mare; il traffico tra il suo mare e il Mediterraneo è fra i suoi più sentiti ed imperiosi bisogni. Io spero che il Senato aderisca alla mia domanda, cioè che la petizione della Camera di Commercio ed Arti di Ancona venga inviata al Ministro dei Lavori Pubblici.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta dell'onorevole Cusa, che la petizione testè letta sia mandata al Ministro dei Lavori Pubblici, come si è fatto in occasione analoga.

Se non vi sono osservazioni, questa proposta si intenderà approvata.

Presentazione di tre progetti di legge.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL'INTERNO. Per incarico dell'onorevole Presidente del Consiglio ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge del Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno 1877 (*Vedi Atti del Senato, N. 77*).

Ho pure l'onore di presentare al Senato, a nome dell'onor. Presidente del Consiglio, un altro progetto di legge già approvato dalla Camera elettiva: Riunione cioè in un solo compartimento catastale dei territorî lombardo-veneti di nuovo censo (*Vedi Atti del Senato, N. 79*).

Finalmente, per incarico del mio Collega il Ministro di Grazia e Giustizia, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento riguardo alla aggregazione della provincia di Siracusa al distretto della Corte d'appello di Catania (*Vedi Atti del Senato, N. 76*).

Prego il Senato di volere decretare l'urgenza di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro dell'Interno dei progetti di legge testè presentati, due dei quali passeranno alla Commissione permanente di Finanza, e l'altro sarà stampato e distribuito negli Uffici.

L'onor. Ministro dell'Interno ha domandato l'urgenza per il progetto di legge relativo all'aggregazione della provincia di Siracusa al distretto della Corte d'appello di Catania.

Non facendosi osservazioni, s'intenderà accordata l'urgenza.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io pregherei l'onorevole signor Ministro a decretare l'urgenza anche per il progetto di legge: Riunione in un solo compartimento catastale dei territorî lombardo-veneti di nuovo censo.

È una legge antica che con ansietà da molto tempo è attesa da quelle provincie e che credo non porterà lunga discussione.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Dichiaro che non solo il Governo non ha difficoltà, ma anzi rivolge preghiera al Senato perchè voglia accordare l'urgenza al progetto di legge accennato dall'onor. Senatore Gadda.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se vuole accordare l'urgenza a questo progetto di legge.

Non facendosi opposizioni, l'urgenza s'intenderà accordata.

Ora si procede all'appello nominale per la votazione dei seguenti progetti di legge, cioè:

Cessione al comune di Roma dei sotterranei dell'Ospizio di Termini;

Concessione di somme occorrenti all'archivio di Stato in Genova;

Spesa per l'acquisto degli oggetti d'attrezzatura e macchinismo addetti al teatro di S. Carlo in Napoli;

Leva militare sui nati nell'anno 1857;

Convenzione per la permuta di alcuni locali demaniali con altri del comune di Capua;

Nuovo riparto delle spese autorizzate per gli anni 1877, 1878, colle leggi N. 2574, 2577, in data 29 giugno 1875, per provvista di materiali d'artiglieria da campagna di grosso calibro, e per armamento delle fortificazioni;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1873;

Maggiori spese ai residui 1876 e retro iscritti nel bilancio definitivo di revisione pel 1877;

Modificazione degli stanziamenti stabiliti dalle leggi 30 maggio 1875, N. 2521 e 9 luglio 1876, N. 3232, per la costruzione di strade ordinarie;

Aggregazione della frazione di Montisi, comune di Trequanda, circondario di Montepul-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

ciano, al comune di S. Giovanni d'Asso, circondario di Siena;

Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia;

Leva marittima dell'anno 1878, sulla classe 1857.

Preveggo gli onorevoli Senatori che dopo quest'appello si procederà ad un altro appello per la votazione di altri progetti, per conseguenza sono pregati di non allontanarsi dall'Aula.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte per comodo di quei Senatori che potranno sopraggiungere.

Do la parola all'onorevole Senatore Maggiorani per un'interrogazione all'onorevole Ministro dell'Interno.

Senatore MAGGIORANI. Vedo che il Codice sanitario rimane sempre al fondo e il Senato è ormai rassegnato a rimandarne la discussione a novembre e forse a dicembre.

Non so quanto quella discussione potrà durare in Senato e quanto poi nella Camera dei Deputati, ma si può presumere che abbia a decorrere almeno un altro anno prima che questo Codice sia approvato. Intanto in quel Codice, come il sig. Ministro ben sa, vi è un articolo in cui si ordina la compilazione di una farmacopea ufficiale per tutto il Regno: disposizione che era già nel progetto approvato dal Senato.

Si dice pure che il Governo del Re pubblicherà la farmacopea ufficiale approvata con decreto reale entro tre anni dal giorno in cui andrà in esecuzione la nuova legge. Mi pare che a tale impresa venga assegnato un troppo lungo intervallo di tempo.

In Italia abbiamo già un'eccellente farmacopea: quella del compianto chimico farmacista Rosi. Questa può ben diventare la farmacopea nazionale. Si ordini una revisione della medesima, vi si apportino qualche modificazione e qualche aggiunta delle ultime scoperte, e la farmacopea ufficiale per tutto il Regno è bella e fatta.

Adunque a risparmio di tempo io vorrei proporre all'on. sig. Ministro di ordinare fin d'ora (non essendovi perciò bisogno del beneplacito del Parlamento) che sia compilata questa farmacopea nazionale in maniera che approvato

poi il Codice sanitario se ne possa subito profittare.

Se questa proposta non fosse adottata, avverrebbe lo sconcio che, approvato il Codice, si dovrebbero aspettare ancora tre anni, prima che si potesse istituire una visita delle farmacie, secondo lo spirito della nuova legge; non potrebbe cioè esigersi che i farmacisti fossero forniti di quel dato numero e forma di medicinali che solo dopo altri tre anni sarebbero loro indicati dalla farmacopea patria.

L'onorevole signor Ministro, per quel che io credo, possiede già la facoltà di nominare una Commissione destinata alla compilazione di questa farmacopea, e sa come essa dovrebbe essere composta dei professori della chimica-farmacologica, della materia medica e della veterinaria nelle primarie Università del Regno.

Propongo adunque che, senza metter tempo in mezzo, il signor Ministro chiami subito all'opera questa Commissione, di maniera che fra un anno essa possa comparire al pubblico, e gli articoli del Codice sanitario che si riferiscono ai doveri dei farmacisti, entrino in vigore come tutti gli altri, acquistando così la legge un maggior grado di regolarità e di perfezione.

Ecco la mia domanda.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io comprendo che non è possibile chiedere al Senato in questo momento la discussione del Codice sanitario, e quindi anch'io mi rassegnò a vederla rimandata.

Comprendo del pari la giustezza della domanda dell'on. Senatore Maggiorani; egli però vorrà ravvisare che prima di assumere con formale impegno di eseguire il consiglio che egli mi dà, ho bisogno di chiedere il parere del Consiglio superiore sanitario e degli uomini non certo più competenti di lui, ma anche competenti in questa materia; quello di che posso assicurarlo è che mi darò tutta la premura di esaminare la sua proposta, e qualora non incontrasse difficoltà, egli può essere certo che seguirò il suo consiglio.

Senatore MAGGIORANI. Ringrazio l'onorevole signor Ministro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe

la discussione del progetto di legge sul bonificamento dell'Agro romano.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'onor. Presidente del Consiglio, assente da Roma, mi ha incaricato di pregare il Senato a voler differire la discussione di questo progetto di legge al suo ritorno, trattandosi di cosa che essenzialmente lo riguarda.

PRESIDENTE. Allora verrebbe in secondo luogo all'ordine del giorno il progetto di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti di arte e di archeologia.

Anche la discussione su questo progetto di legge per l'assenza del Ministro di Pubblica Istruzione trattenuto nell'altro ramo del Parlamento dovrà rimandarsi ad altra seduta.

Ora verrebbe in discussione il progetto di N. 3 sull'Abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali.

Non so se alcuno degli onorevoli signori Ministri voglia incaricarsi di rappresentare l'onorevole Guardasigilli che si trova impedito per malattia.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io ebbi questa mattina a conferire con l'onorevole mio Collega Ministro di Grazia e Giustizia, il quale mi aveva incaricato di sostenere in suo luogo qualche altro progetto di legge, ed egli mi disse che coll'onorevole Presidente del Senato era inteso che i due progetti che lo riguardano, di cui al N. 3 e 4, cioè quello testè accennato sull'Abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali, e quello che lo segue, circa alla facoltà alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati, sarebbero stati rimandati, affinchè egli stesso potesse prendere parte alla discussione.

PRESIDENTE. Si passerà quindi al progetto di legge segnato N. 5: Organico del materiale della regia marina militare.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Osservo che siamo in 4 membri dell'Ufficio Centrale, e che ci manca il Relatore.

Però noi siamo disposti, se così desidera il Senato, di passare subito alla discussione di questo progetto di legge, se vi assente anche l'onorevole signor Ministro.

PRESIDENTE. Signor Ministro, vi assente?

MINISTRO DELLA MARINA. Se il Senato vi assente, io non avrei nessuna difficoltà a che si proceda alla discussione del progetto di legge.

PRESIDENTE. Prego dunque l'onorev. Senatore, Segretario, Chiesi di darne lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

Il naviglio dello Stato si comporrà delle navi qui appresso indicate:

Naviglio da guerra.

16 navi da guerra di prima classe, adatte a tutti gli usi della guerra marittima;

10 navi da guerra di seconda classe, destinate ad alcuni usi speciali della guerra marittima ed alla protezione del commercio, cioè: navi di difesa locale, navi speciali da crociera, navi per le stazioni navali all'estero e simili;

20 navi da guerra di terza classe o minori, cioè: avvisi, portatorpedini, piccole cannoniere o navi simili.

Naviglio onerario o sussidiario della flotta.

2 navi onerarie o sussidiarie di prima classe, di dislocamento superiore a tremila tonnellate;

4 navi onerarie o sussidiarie di seconda classe di dislocamento superiore a mille tonnellate fino a tremila tonnellate;

8 navi onerarie o sussidiarie di terza classe, di dislocamento superiore a duecento tonnellate fino a mille tonnellate.

Naviglio d'uso locale.

12 navi destinate ad uso di polizia locale o di piccolo traffico nei dipartimenti marittimi, di dislocamento inferiore a duecento tonnellate, oltre ai piccoli bastimenti e galleggianti per uso d'arsenale.

Art. 2.

Le navi attualmente esistenti nella Regia marina in servizio od in costruzione saranno ascritte alle specie e classi sopradescritte, conformemente alla distribuzione indicata nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 3.

Nella parte ordinaria del bilancio della marina saranno stanziati le somme occorrenti

per provvedere alla manutenzione ed all'esercizio delle navi esistenti in servizio, nonché quelle corrispondenti all'annualità di riproduzione del materiale stabilito nell'art. 1° della presente legge, da impiegarsi nella costruzione di nuove navi.

Art. 4.

La forza del naviglio dello Stato in servizio, stabilita coll'art. 1. della presente legge, sarà raggiunta nel decennio dal 1° gennaio 1878 al 1° gennaio 1888. Per costruire le navi mancanti alla suddetta forza, per compiere le navi presentemente in costruzione e per surrogare quelle esistenti che dovranno cancellarsi dal quadro del naviglio per vetustà o per altro motivo prima della fine dell'anno 1887, sarà stanziata nel bilancio della marina, oltre la spesa annua ordinaria, di cui all'articolo precedente, la spesa straordinaria complessiva di L. 20,000,000 per nuove costruzioni ripartita nel decennio suddetto come segue:

Esercizio 1878 . . .	L.	1,000,000
id. 1879 . . .	»	1,000,000
id. 1880 . . .	»	2,000,000
id. 1881 . . .	»	2,000,000
id. 1882 . . .	»	2,000,000

id. 1883 . . .	»	3,000,000
id. 1884 . . .	»	3,000,000
id. 1885 . . .	»	3,000,000
id. 1886 . . .	»	2,000,000
id. 1887 . . .	»	1,000,000

L. 20,000,000

Art. 5.

Nel bilancio di prima previsione d'ogni anno si indicheranno le navi delle quali il Governo intende di intraprendere la costruzione.

Unita al bilancio definitivo, il Ministro della marina presenterà annualmente una Relazione sopra quanto si è fatto nel precedente anno, in base alle disposizioni della presente legge.

I disegni delle navi da costruirsi saranno sottoposti all'esame dei Consigli speciali a ciò chiamati in virtù di legge o di regolamento.

Art. 6.

Allorquando il Ministro della marina riconoscesse opportuno alterare la composizione del naviglio indicata nell'art. 1° della presente legge, vi dovrà provvedere con altro progetto di legge da discutersi ed approvarsi dal Parlamento, contemporaneamente al bilancio di prima previsione della marina.

Allegato all'art. 2 della legge organica per il materiale navale della regia marina

Distribuzione delle navi esistenti in servizio od in costruzione nelle specie e classi rispettive.

Naviglio da guerra.

Navi da guerra di 1^a classe.

1. *Duilio*, fregata corazzata (in allestimento a Napoli).
2. *Dandolo*, fregata corazzata (in costruzione a Spezia).
3. *Italia*, fregata corazzata (in costruzione a Castellamare).
4. *N. N.*, fregata corazzata (in costruzione a Livorno) (1).
5. *Palestro*, fregata corazzata.
6. *Principe Amedeo*, id.
7. *Venezia*, id.
8. *Roma*, id.

9. *Ancona*, fregata corazzata.
10. *Castelfidardo*, id.
11. *Maria Pia*, id.
12. *San Martino*, id.
13. *Conte Verde*, id.
14. *Affondatore*, ariete corazzato.

Navi da guerra di 2^a classe.

1. *Terribile*, corvetta corazzata.
2. *Formidabile*, id.
3. *Varese*, cannoniera corazzata.
4. *Vittorio Emanuele*, fregata ad elica (scuola di marina).

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

5. <i>Maria Adelaide</i> , fregata ad elica (scuola d'artiglieria).	6. <i>N. N.</i> , avv. ad elica (in costr. a Venezia) (2).
6. <i>Vettor Pisani</i> , corvetta ad elica.	7. <i>N. N.</i> , id. (id.) (3).
7. <i>Caracciolo</i> , id. (scuola torpedinieri).	8. <i>Pietro Micca</i> , portatorpedini.
8. <i>Garibaldi</i> , id.	9. <i>N. N.</i> , id. (in costruz. a Venezia) (4).
9. <i>Cristoforo Colombo</i> , incrociatore.	10. <i>N. N.</i> , id. (id.) (4).
10. <i>Governolo</i> , corvetta a ruote.	11. <i>Scilla</i> , cannoniera ad elica.
	12. <i>Cariddi</i> , id.
	13. <i>Guardiano</i> , id.
	14. <i>Sentinella</i> , id.
	15. <i>Veloce</i> , id.
	16. <i>Ardita</i> , id.
	17. <i>Confienza</i> , id.
	18. <i>Ettore Fieramosca</i> , corvetta a ruote.
	19. <i>Archimede</i> , id.
	20. <i>Guiscardo</i> , id.

Navi da guerra di 3^a classe.

1. *Staffetta*, avviso ad elica.
2. *Rapido*, id.
3. *Esploratore*, id.
4. *Messaggere*, id.
5. *Vedetta*, id.

Naviglio onerario o sussidiario della flotta.

Navi onerarie o sussidiarie di 1^a classe.

1. *Città di Genova*, trasporto per cavalleria (scuola fuochisti).
2. *Città di Napoli*, trasporto per cavalleria (scuola mozzi).

Navi onerarie o sussidiarie di 2^a classe.

1. *Europa*, trasporto per fanteria e materiali.
2. *Conte Cavour*, id.
3. *Washington*, id. (spedizione idrografica).
4. *Dora*, id.

Navi onerarie o sussidiarie di 3^a classe.

1. *Authion*, piroscavo a ruote.
2. *Garigliano*, id.
3. *Sirena*, id.
4. *Sesia*, id.
5. *Cisterna, n. 1*, piroscavo ad elica.
6. *Verde*, id. (cisterna a vapore).
7. *Pagano*, id. (id.)
8. *Calatafimi*, id.

Naviglio d'uso locale.

- | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. <i>Mestre</i> , piroscavo ad elica. | 7. <i>Tremiti</i> , piroscavo ad elica. |
| 2. <i>Murano</i> , id. | 8. <i>Laguna</i> , piroscavo a ruote. |
| 3. <i>Gorgona</i> , id. | 9. <i>San Paolo</i> , id. |
| 4. <i>Ischia</i> , id. | 10. <i>Luni</i> , id. |
| 5. <i>Marittimo</i> , id. | 11. <i>Rondine</i> , id. |
| 6. <i>Tino</i> , id. | 12. <i>Baleno</i> , id. |

(1) Con regio decreto 11 marzo p. p. a questa nave fu dato il nome di *Lepanto*.

(2) A questa nave con reale decreto 11 marzo fu dato il nome di *Agostin Barbarigo*.

(3) Il regio decreto 11 marzo ha dato il nome a questa nave di *Marcantonio Colonna*.

(4) A questi due portatorpedini furono dati i nomi di *Sebastian Veniero* e di *Andrea Provana*.

PRESIDENTE. La discussione generale su questo progetto di legge è aperta.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. L'onorevole signor Ministro della Marina con questo progetto di legge domanda direttamente al Senato di autorizzare

una spesa straordinaria di 20 milioni per nuove costruzioni navali, e domanda indirettamente eziandio che il bilancio della Marina nella sua parte ordinaria gradatamente aumenti, sì che al finire dell'anno 1887 abbia raggiunto la cifra di 54 milioni.

Egli domanda quindi in realtà di aumentare

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

stabilmente di 14 milioni i fondi stanziati nel bilancio 1876, sopra proposta dell'onorevole suo predecessore. In altri termini, fra le sue proposte e quella dell'onorevole Saint-Bon corre una differenza notevolissima. Non dimentichiamo, o Signori, che in questo recinto medesimo, or fa due anni, l'onorevole Saint-Bon dichiarò che con 95 milioni egli avrebbe provveduto l'Italia di una poderosa flotta.

L'onorevole Ministro attuale domanda invece, al medesimo intendimento, 155 milioni. Il di-
 vario è dunque di 55 milioni.

E qui non si restringe la contraddizione fra i due egregi uomini di mare. L'onorevole Saint-Bon aveva chiesto al Parlamento facoltà di iscrivere nella parte attiva del bilancio sei milioni, che egli sperava ottenere dalla vendita di alcuni navigli dichiarati inservibili, e che avevano costato all'Erario 50 milioni. L'onorevole Brin ha dichiarato invece che egli intende conservare gran parte di quel naviglio a difesa del porto di Venezia e del porto della Spezia, in guisa che egli in questo modo viene ad aumentare l'aggravio del bilancio di altri sei milioni.

La differenza dunque che corre fra il di lui piano e quello del suo antecessore, si riassume nella eloquente cifra di 61 milioni.

E perchè sieno presenti al vostro pensiero, egregi Colleghi, tutti i termini di confronto, onde possiate farvi un esatto criterio, aggiungerò che l'onorevole Saint-Bon dichiarò all'Ufficio Centrale ed al suo Relatore, ammiraglio Ribotty, che non era a supporre che i fondi stanziati nel bilancio fossero insufficienti a provvedere degnamente all'avvenire della marina italiana. Parole dirette a dissipare il dubbio che aveva fatto capolino nell'Ufficio Centrale che si sarebbero dovuti domandare susseguentemente al Parlamento degli altri fondi.

L'onorevole Saint-Bon non esitò a chiamare pubblicamente il dubbio dei Commissari una falsa paura, ed affermò a più riprese che il Senato poteva votare tranquillamente e serenamente le cifre proposte, poichè egli assumeva la responsabilità che in nessun caso sarebbero state superate.

L'onorevole Saint-Bon oggi ha mutato, a quanto sembra, la sua convinzione. Forse l'esperienza e gli studi hanno influito sulla sua opinione; ma certo è che egli nell'altro ramo

del Parlamento ha dichiarato che l'attuale progetto di legge è assolutamente insufficiente e quasi derisorio, e che egli, esperto delle cose di mare, doveva affermare che a capo di dieci anni il nostro naviglio si sarebbe trovato in condizioni peggiori delle attuali. Lasciava quasi intravedere la necessità di una nuova vendita.

L'onor. Brin invece assicura risolutamente che sobbarcandosi a questi ultimi sacrifici, l'Italia avrà alla perfine un naviglio degno di lei, un naviglio sufficiente a custodire efficacemente le sue coste.

Come vede il Senato dalle cifre che ho citate e dalle parole che ho rammentate, la cosa non è così piana come a prima vista appare, poichè se fosse piana ed indiscutibile, come potrebbe supporre che due uomini esperti, meritevoli entrambi della nostra fiducia, sieno incorsi in così aperta contraddizione?

Non stupisca adunque l'onorevole Ministro, se io nutro gravi dubbj sulla efficacia di questa legge, e se con animo riverente io gli domandi alcune spiegazioni e se desidero per quella stima profonda che gli professo, che dal luogo eminente dove egli siede, illumini l'opinione pubblica che, non gli nascondo, è alquanto turbata per questo continuo aumento del bilancio della marina. Dico continuo aumento, poichè è bene che non sfugga alla nostra memoria, onorevoli Colleghi, che nel 1872 il bilancio della marina era ristretto nei limiti di 31 milioni, e che gradatamente è venuto aumentando, sicchè nel 1873 s'innalzò a 32 milioni, nel 1874 a 35 milioni, nel 1875 a 37 e nel 1876 e 1877 a 41 milioni. Se i calcoli dell'onorevole Brocchetti sono esatti come non dubito, nel 1887 il nostro bilancio della marina salirà per la sola parte ordinaria a 54 milioni, senza calcolare le spese straordinarie necessarie per le nuove costruzioni navali.

Appare dunque chiaramente che dal 1876 al 1887, il bilancio della marina aumenterà di quasi 24 milioni, cioè di quasi il doppio.

Se questo aumento non fosse indispensabile, noi potremmo senza tanto scalpore ridurre di un quarto la tassa sul pane.

So che l'onorevole Ministro Brin mi risponderà, invocando la solita necessità, e dolendosi anzi che l'Italia abbia speso fin qui poco per la sua marina. Io però non potrei convenire interamente in codesta sentenza, imperocchè l'I-

talia dal 1861 al 1877, ha speso per la sua marina oltre seicento milioni, somma ben lungi dall'essere esigua, se si considerano le misere condizioni del nostro bilancio.

Nè l'esempio degli altri paesi mi spinge a mutar opinione. Anzi a questo proposito debbo osservare che l'onorevole Ministro Brin nella sua Relazione ha citati alcuni dati di confronto che non sono esatti. Egli ha per esempio scritto che la Francia spende 185 milioni circa, cioè il 7 0/0 delle sue rendite totali. Ma qui mi duole di dover fare osservare rispettosamente all'onorevole Ministro ed al Senato, che la verità è che la Francia non spende 185 milioni per la sua marina, ma soli 150. E l'errore, mi permetta l'onorevole Ministro, è venuto da ciò che in Francia il Ministero della Marina è congiunto a quelle delle colonie, che non esiste in Italia per la semplice ragione che non abbiamo colonie da difendere o da custodire.

È giuocoforza dunque sottrarre dalla somma complessiva, citata dall'onorevole Ministro, le spese per il servizio coloniale che ascendono a circa trentacinque milioni.

La influenza di questa variazione sul calcolo ministeriale è evidente. La Francia spende non il sette, come scrisse l'onorevole Brin, ma appena il sei delle sue rendite per la marina.

Noi spendiamo, è vero, soltanto il quattro, ma le condizioni e le necessità della Francia sono esse paragonabili alle nostre condizioni e alle nostre necessità?

Quali colonie abbiamo noi da custodire? Quali nemici abbiamo noi da combattere? Quale frontiera da difendere da una probabile invasione?

Del resto, onorevole signor Ministro, abbenchè io abbia piena fiducia che Ella conosca ed apprezzi gli errori commessi dai suoi predecessori, pur tuttavia non posso a meno di osservare che se le condizioni della marina italiana volgono in non liete condizioni, non sarebbe giusto tenerne in colpa i rappresentanti del paese, perchè essi hanno accordato sempre senza esitanza i fondi richiesti dai Ministri della Marina.

È forse colpa della Camera dei Deputati e del Senato se i fondi accordati non furono sempre regolarmente ed utilmente spesi?

È sul potere legislativo o sul potere esecutivo che debbe cadere la responsabilità della necessità dolorosa che ho lamentato parecchie

volte, e che ci ha costretti ad autorizzare il precedente Ministero a vendere per 6 milioni delle navi che ne avevano costate 50?

Anzi, se sono vere le voci che corrono, neppure per questa modesta somma si trova chi voglia comperarle.

E qui sento che l'onorevole Brin potrebbe rivolgermi una domanda, potrebbe chiedermi con quale criterio, con quale autorità io ardisca intrattenere il Senato in cose affatto estranee ai miei studî e che sfuggono interamente alla competenza dei miei criterî.

Egli potrebbe anzi coll'onorevole Berti ripetermi che non può parlare autorevolmente di Marina chi non è uomo di mare e nemmeno navigatore di acque dolci. Potrebbe accusarmi a prima vista di presunzione e leggerezza. Ma se l'onorevole Brin vorrà considerare la questione in tutte le singole sue parti, dovrà convenire meco che oggi non siamo chiamati a risolvere soltanto un problema tecnico, ma eziandio un doppio problema economico politico.

E per verità, onorevole signor Ministro, se Ella non avesse potuto invocare la necessità di difendere le nostre frontiere marittime dalle offese nemiche, il Consiglio dei Ministri si sarebbe forse piegato a proporre questa legge?

Senza il concorso del Ministro degli Esteri e di quello delle Finanze, questa legge sarebbe ella sottoposta al nostro esame? Mi opporrei io forse all'incremento continuo del Bilancio della Marina se non temessi che l'aumento delle imposte giungesse a sconvolgere la tranquillità del paese, ad affievolire il prestigio delle nostre libere istituzioni? Chi non vede adunque che questa questione non può essere risolta senza un criterio politico che ne determini l'attendibilità, senza un criterio finanziario che ne determini l'attuabilità, senza un criterio tecnico, infine, che ne determini la modalità?

Non ho d'uopo di dirvi che fui spinto a prendere la parola principalmente dalla questione finanziaria e dall'obbligo che abbiamo tutti di raffrontare la urgenza delle nuove spese che il Ministro ci viene man mano proponendo, colle condizioni speciali dei nostri Bilanci, colle condizioni generali dei contribuenti.

Mi parve fosse giusto e prudente consiglio raffrontare i lontani pericoli di eventualità problematiche di una guerra, colle continue soffe-

renze, coi reali sacrificî che abbiamo imposti al lavoro ed al risparmio, e che potrebbero riaprire la porta (Dio disperda il presagio!) a perturbamenti interni.

L'onorevole Brin nella sua splendida Relazione, che io chiamo splendida non per ossequioso spirito di parte, ma per profondo convincimento, l'onorevole Brin nella sua splendida relazione, ha creduto suo compito di definire nettamente l'indole e lo scopo di questa legge.

Egli ha affermato che la nostra marina da guerra deve essere per ora costituita in modo da servire al supremo ufficio di difendere le frontiere marittime del Regno dalle invasioni e dalle offese forestiere. Mi permetta l'onorevole Ministro Brin di esporgli un dubbio gravissimo suggeritomi da considerazioni di fatto.

Non gli parrebbe che la questione dovesse essere altrimenti posta?

La marina di una Nazione non ha forse un doppio ufficio?

Forse oltre l'ufficio accennato dall'onorevole Ministro non ha pur anco quello di difendere i nostri interessi commerciali nei mari lontani facendo dovunque rispettare la nostra bandiera?

Io ritengo questo secondo ufficio molto più importante ed utile del primo. La necessità di difendere le nostre coste è una questione di apprezzamento. Io mi rifiuto di riconoscere nelle spese proposte il carattere di urgenza, imperocchè non credo ai pericoli d'una guerra. Mi schiero fra gli increduli, sono fra coloro che sperano che l'Italia giunta a Roma abbia definitivamente chiuso il tempio di Giano.

D'altra parte considero che se una guerra dovesse scoppiare, scoppierebbe al certo subito.

I pericoli sono prossimi, non remoti; quindi questa legge non provvederebbe efficacemente a quelle tristi eventualità.

Chi non vede che fra dieci anni quando l'Italia possederà una flotta poderosa, forse il pericolo di guerra sarà scomparso, forse le condizioni generali d'Europa saranno interamente modificate?

Io veggio invece il carattere urgente nel compito di tutelare e difendere gli interessi del nostro commercio nei mari lontani.

Nei diversi documenti che servono di commento a questa legge, ho trovato il processo verbale di una seduta del Consiglio superiore

di marina di cui faceva parte anche l'onorevole Brin. Appare da esso che quell'egregio e competente Congresso si preoccupò di questa questione: un ammiraglio, di cui ora mi sfugge il nome, volle che esso dicesse chiaramente, che proponendo i mezzi di difendere le nostre frontiere marittime, non intendeva però in nessun modo pregiudicare l'altra questione della difesa dei nostri interessi commerciali, e volle anzi che nel processo verbale che ho accennato ne fosse notata la grandissima importanza.

Ma per provvedere a questa seconda indiscutibile urgenza non occorre di aggravare il Bilancio. Il Ministro nel suo piano organico destinò alla protezione del nostro commercio dieci navi, numero, a suo dire, largamente bastevole all'uopo.

Ora, giova osservare che quelle dieci navi esistono nei nostri porti, e che fra esse solo quattro hanno d'uopo di essere sostituite in brevi termini da altre, mentre le altre sei sono in istato perfetto di conservazione.

Anzi, secondo i calcoli della tabella annessa alla legge, non saranno radiate dai ruoli che nel 1889 o 1890. I venti milioni che il Ministro domanda debbono dunque essere quasi esclusivamente spesi ad aumentare le difese delle nostre frontiere di mare.

Io non posso trattenermi quindi dall'esprimere il dubbio che questo progetto provveda a ciò che è meno urgente, e non curi sufficientemente ciò che è veramente, indiscutibilmente urgente.

Detto ciò, debbo richiamare l'attenzione del Ministro sopra un altro ordine d'idee. Io veggio che egli nel suo piano organico ha iscritto dieci navigli da guerra, di quei navigli che come il *Dutro* costano da dieci a quindici milioni; e che per la loro potente costruzione sono destinati a fare risplendere in battaglie marittime l'onore del nome italiano, contrastando il possesso delle acque dei nostri mari alle flotte nemiche. Ora si è diffusa, non solo in Italia ma in tutta Europa, una nuova opinione, che forse l'on. Brin giudicherà erronea, ma che egli non può negare abbia numerosi proseliti e di cui si è fatto organo uno dei principali giornali d'Europa, il *Times*. Il *Journal des Débats*, altro autorevolissimo foglio, ha egli pure aperto le sue colonne agli scritti di uomini competentissimi, espertissimi di cose di mare,

che tendono a provare che le ultime scoperte della scienza modificano radicalmente i sistemi seguiti fin qui.

L'Ammiragliato inglese se ne preoccupò seriamente. Oggi si fa strada l'opinione che i piccoli navigli che costano infinitamente, comparativamente, meno delle grosse navi da guerra non solo siano sufficienti a difendere le coste di un paese, ma che anzi siano il mezzo più sicuro e potente di offesa. — Non so se questo apprezzamento sia esatto, ma desidererei che l'onorevole Ministro Brin desse in proposito degli schiarimenti al Senato perchè io non vorrei che dopo avere speso i centocinquanta milioni ch'egli domanda ci sentissimo nuovamente dire che la flotta italiana non è all'altezza dei tempi, che essa è impotente a difendere le nostre coste, e che fossimo obbligati in ultima analisi di ricorrere nuovamente al vergognoso spediente d'un'asta pubblica per disfarcene.

E richiamerò l'attenzione dell'onorevole Ministro anche sulla efficacia terribile delle nuove torpedini, alle quali, se dobbiamo prestare fede ai giornali più autorevoli, i vascelli corazzati resistono a mala pena.

E questa opinione è convalidata dai recenti fatti della guerra d'Oriente. Due monitori turchi furono fatti saltare in aria appunto dalle torpedini, e la esplosione fu così tremenda ed istantanea che tutti gli uomini dell'equipaggio miseramente perirono.

So che non si può fare un esatto criterio di cose marittime quando i combattenti sono nella condizione in cui si trovano i Turchi; anzi se ciò che si narra è vero, la importanza di questo fatto sarebbe grandemente diminuita. È fama che dei marinari russi si siano di notte tempo avvicinati ai due *monitors* ed abbiano legato sotto di essi le torpedini senza turbare il sonno dei soldati turchi. In questo caso non sarebbe questione di perfezionamento nella scienza, ma semplicemente questione di intensità di sonno.

In ogni modo l'onorevole Ministro Brin renderà un servizio al paese se colla sua autorevole parola vorrà illuminare e dissipare i suoi dubbî e le sue diffidenze.

Ed ora vengo, o Signori, alla questione che maggiormente m'interessa. Io confesso, che sono grandemente preoccupato delle condizioni economiche del mio paese. Sono altamente preoccupato di questo continuo aumentare delle

spese che con grande mio dolore, temo possa avere influenza malefica per le nostre istituzioni.

In questo recinto alle mie querele si risponde sempre colla parola *necessità*. Ogni spesa diventa necessaria e bisogna curvar la fronte e votare in silenzio. Io confesso che non ravviso in questa spesa il carattere di necessità. E chi potrebbe dire che il mio dubbio sia censurabile se esso è diviso da uomini competentissimi nella materia? Se un antico Ministro della Marina pubblicamente dichiara che questo nuovo progetto di legge apparecchia al paese un amaro disinganno?

L'on. Brin obietterà che si tratta di spesa a lunga scadenza e che noi non dobbiamo preoccuparci se nel 1887 il bilancio della Marina sarà normalmente aumentato di 14 milioni? Mi permetta l'on. Ministro di rispondergli che il più grande pericolo che corrono le finanze di un paese nasce appunto da queste spese a lunga ed ignota scadenza.

Il Ministro Say nel Parlamento francese ultimamente a questo proposito diceva una grande verità: Allorquando i miei Colleghi vogliono ottenere dalla Camera un aumento di spesa, non domandano quasi mai che essa graviti sul bilancio dell'anno, ma propongono che sia distribuita nei bilanci futuri.

In questo modo si votano, si assumono inconsultamente per le finanze dello Stato dei grandi impegni, si votano col cuore leggero delle grandi spese senza pensare ai mezzi normali di farvi fronte. Quali sono poi le conseguenze di questa politica? Suonano sempre amaramente al mio orecchio le concordi dichiarazioni dei Ministri di Finanza che si sono succeduti su quei banchi: a coloro che chiesero e chiedono di alleggerire le imposte crudeli ed ingiuste che percuotono il lavoro ed il risparmio, invariabilmente risposero e rispondono: È necessario mantenerle per adempiere agli obblighi assunti.

Ne conseguita quindi che prima di assumere degl'impegni, bisogna seriamente riflettere; che prima di votare delle spese, bisogna attentamente considerare se esse sieno veramente necessarie, bisogna saggiarle, direi quasi, sulla pietra di paragone delle imposte.

Se queste norme prudenziali di amministrazioni non saranno osservate, sapete voi che succederà dell'Italia e della sua fortuna?

Succederà ad essa come al negoziante che non conserva un regolare scadenziario delle proprie cambiali e quando deve pagare non sa il modo di provvedervi ed è costretto sovente a cercare salvezza nella fuga o nel sepolcro.

Per carità della patria guardiamo animosamente in faccia la situazione: scrutiamo non solo la condizione presente, ma eziandio la condizione futura del bilancio.

Pesiamo la conseguenza che ogni legge che accorda nuove spese può avere nei bilanci futuri. Pensiamo che ogni nuova spesa inconsulta è un nuovo ostacolo, è un nuovo indugio che noi medesimi apparecchiamo alla invocata riforma tributaria.

In questo recinto hanno trovato eloquenti avvocati tutte le necessità. Ha trovato eloquenti avvocati la necessità di aumentare il bilancio della guerra di quasi 15 milioni. Ha trovato avvocati la necessità di compiere in gran parte a carico dello Stato i lavori del Tevere e quelli del porto di Genova. Ha trovato avvocati la necessità di aumentare la Lista civile. Ha trovato avvocati la necessità di aumentare la spesa per i trasporti marittimi. Trovarono avvocati le nuove ferrovie, l'ampliamento delle strade provinciali meridionali, gli attrezzi del teatro S. Carlo, l'aumento degli stipendi degli alti impiegati dello Stato e perfino le sovrimposte comunali.

Troverà per anco domani avvocati la necessità di migliorare le condizioni dell'agro romano.

Or bene, o Signori, consentitemi che in questo recinto io sia l'oscuro ma il convinto avvocato di un'altra suprema necessità, quella di frenare le spese.

In altra guisa noi non potremo raggiungere mai lo scopo che noi dobbiamo avere sempre dinanzi ai nostri occhi, quello di diminuire le imposte che gravitano il capitale in formazione.

Rammentiamoci che fino a tanto che noi non avremo diminuito le attuali eccezionali gravanze, non avremo poste salde e stabili basi ai nostri ordini costituzionali. Io quindi, a rischio di essere importuno a miei onorevoli Colleghi e di offendere gli onorevoli Ministri fra i quali seggono antichi amici che altamente venero ed apprezzo, non mi ristarò mai dal suo-

nare la campana d'allarme, memore dell'antico detto evangelico: *pulsate et aperietur vobis*.

Si, o Signori, io non mi starò mai del richiamare l'attenzione del Senato e del Ministero sulla gravissima condizione del lavoro in Italia, imperocchè, lo ripeto per la centesima volta, è necessario e indispensabile di pensare seriamente a togliere dal nostro bilancio quelle imposte che la civiltà ha bandito da qualunque altro bilancio civile d'Europa. Se il nostro sistema finanziario potè trovare venia nell'animo di molti fra noi, prima che l'Italia ricuperasse Roma e Venezia, oggi che la nostra unità è raggiunta viene meno la sola plausibile ragione che valse in parte ad assolverlo agli occhi del paese.

Per queste considerazioni se l'onorevole Ministro non mi proverà la imprescindibile necessità di questa spesa, con mio grave dolore non potrò accordare voto favorevole al presente progetto di legge.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. L'onorevole Senatore Pepoli ha svolte le obiezioni, od almeno i dubbj che l'esame di questo progetto di legge ha sollevati nell'animo suo, ed ha conchiuso che non si sarebbe deciso a dargli il suo voto favorevole, se non quando fosse stato convinto dell'imprescindibile necessità della spesa che si domanda per attuare l'organico che si propone per la nostra marina militare.

Prima di entrare nell'esame e giustificazione delle varie disposizioni di questo progetto di legge, e tenendomi per ora a ciò che riguarda il suo concetto generale, io osserverò che ho creduto fosse stretto obbligo del Governo di presentare un progetto di legge per dare un assetto organico alla nostra marina, onde trovasse uno stabile fondamento in una disposizione legislativa e non continuasse a subire le vicende delle continue variazioni di indirizzo che si verificano ad ogni cambiamento di Ministri.

È antico lamento questo che nulla di stabile si riscontri nell'ordinamento della nostra marina militare, per cui discutendosi annualmente il bilancio, riesce impossibile di sapere in quale misura assegnare i fondi a ciascun ramo di servizio.

Ripetuti voti della Camera e del Senato hanno invitato il Governo a presentare un piano or-

ganico per la marina militare, e quindi io, come già dissi, ho ritenuto che fosse mio debito di ottemperare a questi inviti.

Io ricorderò che nella tornata del 3 giugno 1871 del Senato ebbe luogo un'importante discussione nello stato in cui si lasciava la marina militare; parole autorevoli segnarono allora il pericolo a cui poteva andare incontro il paese, ove non si provvedesse, ed il Senato votava allora il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, persuaso della necessità di un forte ordinamento della nostra marina militare, per la difesa dello Stato, prende atto delle dichiarazioni del Ministero, di volervi provvedere, e passa all'ordine del giorno. »

Tale ordine del giorno fu accettato allora dal Ministero, così che esisteva un impegno formale per parte del Governo di presentare delle proposte per l'ordinamento della marina militare.

Pare dunque a me che se vi fosse un appunto da fare, sarebbe solo di aver ritardato di troppo a presentare questo progetto di legge, ed io non potrei sfuggire a questo rimprovero se non rammentando la brevità di tempo trascorso fra la presentazione di questo progetto di legge all'altro ramo del Parlamento, e l'epoca in cui ebbi l'onore di esser chiamato a questo posto.

Il modo in cui è formulato l'ordine del giorno che ho citato, esprime troppo chiaramente il pensiero del Senato, perchè io debba preoccuparmi della necessità di provvedere alla difesa marittima del nostro paese, necessità della quale pare dubiti l'onor. Senatore Pepoli, il quale si preoccupò invece esclusivamente delle necessità finanziarie.

Ora il Senato formulava a questo riguardo la sua opinione in un'epoca in cui le nostre finanze erano in ben altre condizioni che non attualmente, eppure questa illustre assemblea, anche allora affermava, e giustamente a mio credere, la necessità di dare un forte ordinamento alla nostra marina militare, e di non subordinare le necessità della difesa nazionale alle esigenze finanziarie.

Io ho creduto che questa necessità della difesa marittima segnasse il limite inferiore al disotto del quale non potesse scendere lo sviluppo a darsi alle nostre forze marittime, e che d'altra parte, le condizioni delle nostre finanze

c'imponessero l'obbligo di non eccedere questo limite che c'indicava lo stretto necessario, e con finanze povere è obbligo del Governo di non intraprendere delle spese che non abbiano un carattere di vera necessità.

La marina militare, come giustamente osservò l'onor. Pepoli, deve avere in vista oltre lo scopo della difesa della frontiera marittima, anche quello di proteggere il commercio marittimo.

Questo secondo scopo è senza dubbio utilissimo, ma non riveste il carattere di assoluta urgenza e di suprema necessità, come quello della difesa della frontiera marittima, ed è per tal motivo, che il Governo ritenne che, tenuto conto delle nostre condizioni finanziarie, dovesse per ora subordinare le sue proposte per ciò che riguarda lo sviluppo a darsi alle nostre forze marittime, a ciò che era indispensabile per la difesa del nostro paese.

In questo ordine di idee si erano fatti nel passato importantissimi studi.

Ed a questo riguardo dirò che il sistema a cui ha accennato l'onorevole Pepoli di costituire la nostra difesa marittima mediante piccoli bastimenti destinati a proteggere le località più esposte, fu lungamente studiato, anzi tale idea è quella che ha dato l'origine alla riunione della Commissione presieduta dall'illustre generale Menabrea e composta di molti ufficiali dell'esercito e della marina, e che nel 1873 studiò nel modo più completo la questione della difesa marittima del paese.

Questo sistema della difesa localizzata mediante bastimenti relativamente piccoli, parve a taluni che fosse quello che potesse dare la soluzione più economica al problema della difesa delle nostre coste.

A far parte di questa Commissione furono chiamati anche quelli a cui sorrideva tale sistema. Ebbene, quando si venne allo studio della questione, e che si calcolò il numero ed il genere dei bastimenti che occorre per questa difesa localizzata, si riconobbe che dessa non corrispondeva allo scopo, nè sotto l'aspetto economico, nè sotto l'aspetto militare; che con una spesa molto maggiore a quella necessaria per costituire una marina atta a combattere in alto mare, si sarebbe riesciti ad esser deboli in ogni punto, e perciò la proposta a cui accennò l'onor. Pepoli fu ad unanimità scartata.

D'altra parte già il Ministero della Guerra aveva riconosciuto che anche con spese ingenti era impossibile provvedere in modo efficace alla difesa delle nostre coste mediante fortificazioni, e la conseguenza cui si venne fu quella della necessità di costituire una marina militare nel vero senso della parola, cioè una marina dotata di un materiale atto a combattere in alto mare.

E quindi alla domanda che mi fa l'on. Senatore Pepoli che non potrebbe votare la spesa per costruire questo materiale, se non gli fosse dimostrata la necessità assoluta di questa spesa per la difesa del paese, io non potrei rispondere che col risultato di tutti questi studi. Dirò anzi che le proposte fatte dalla suddetta Commissione presieduta dal generale Menabrea, furono che la nostra flotta corazzata dovesse essere composta di 21 navi; queste proposte vennero studiate in seguito a più riprese dal Consiglio superiore di Marina che stabilì a 20 il numero di queste navi corazzate.

Ora, nel progetto che si discute il Governo ha ridotto questo numero a sole 16 navi cioè ad una cifra inferiore a quella a cui erano stati condotti gli uomini più competenti che il nostro paese conti in questa materia.

Riassumendomi adunque io dirò che non occorre di insistere davanti a questa Assemblea sulla necessità di provvedere alla difesa marittima del nostro paese, poichè di questa necessità si dimostrava già da molto tempo convinto il Senato, e formulava questa sua convinzione in un voto nella tornata del 3 giugno 1871 e rammentava al Governo l'obbligo che gli incombeva di provvedervi e in quanto alla misura in cui si intende di provvedere a tale necessità, essa vi è proposta nei limiti inferiori a quelli a cui condussero gli studi fatti dagli uomini più competenti, e quindi la spesa che si propone ha veramente quel carattere di necessità che l'onorevole Pepoli desidera che sia dimostrata.

L'onorevole Pepoli ha fatta una escursione sulle vicende passate della nostra marina, ed ha detto che a chi domandasse ragione della debolezza attuale della nostra marina, probabilmente il Ministero risponderebbe che deve attribuirsi al fatto che il Parlamento non ha accordati fondi sufficienti per essa. Eppure, secondo l'onorevole Pepoli, le spese fatte per la

marina sarebbero considerevoli, e le ha valutate a 600 milioni per un certo periodo di anni.

Io non dissento dall'onor. Pepoli che somme considerevoli si sieno spese per la nostra marina, e basta per convincersene riandare i bilanci dei primi anni della costituzione del Regno d'Italia. Allora si ebbero i bilanci della marina di 70 milioni, poi di quasi 90 milioni, ma non bisogna dimenticare che precipitarono poi al disotto di 30 milioni.

Ora, più grande è lo sforzo che si fa per costituire una marina, più considerevole è l'impianto che vi si dà, più grande è lo sviluppo che si dà al suo materiale, più considerevoli devono essere le spese per il suo mantenimento ulteriore. Poichè le navi non sono come le costruzioni murarie che eseguite a dovere hanno una durata quasi eterna; le navi invece hanno una vita molto limitata da 20 a 25 anni.

Quando adunque il materiale di una marina è costituito, bisogna provvedere a che tutti gli anni si costruiscano navi per mantenerlo nella sua primitiva forza, e se si cessa dal ciò fare, ben tosto questo materiale scompare la marina entra in un periodo di rapido decadimento.

Ed è ciò che avvenne presso di noi.

Per avere adunque una marina occorre non solo uno sforzo una volta tanto, ma degli sforzi continui, altrimenti si perde il frutto delle spese fatte, e si commette un errore anche dal lato amministrativo ed economico.

Quindi anche sotto l'aspetto finanziario io sono convinto che sia cosa saggia e prudente di stabilire le basi del nostro ordinamento marittimo, onde evitare, come ho insistito nella Relazione che accompagna questo progetto di legge, che si ripeta il fatto a cui ha accennato l'onorevole Pepoli, di spendere, come avvenne nel passato, ingenti somme per creare un materiale per la nostra flotta, e poi non provvedere per il suo regolare mantenimento e rinnovamento.

Noi, come dissi, siamo arrivati a bilanci di 90 milioni per la marina, poi, preoccupati dalle condizioni finanziarie, e non avendo dato alcun assetto legislativo all'ordinamento di essa, siamo precipitati a bilanci di 27 milioni ed abbiamo così perduto il frutto dei sacrifici prima fatti.

Nella Relazione presentata alla Camera dei

Deputati, a corredo di questo progetto di legge, si trovano le indicazioni delle spese fatte negli anni passati per la marina, e cominciano dal 1861. Ebbene, la spesa media di un decennio, a partire dal 1861, ascende a circa 47 milioni, vale a dire a una somma molto vicina a quella che importerà annualmente la spesa per la marina con l'organizzazione che si verrebbe a darle, quando fosse raggiunto il pieno sviluppo contemplato nel presente progetto di legge. E con tale spesa annua la marina conserverebbe in modo permanente la sua forza normale. Mentre nel passato facendo delle spese saltuarie, ma variabilissime da un anno all'altro, si finì per spendere in media la stessa somma passando per dei periodi di estrema debolezza. Io ho quindi ragione di dire che anche dal punto di vista di cui si preoccupa specialmente l'onorevole Pepoli, cioè da quello finanziario, l'ordinamento proposto sarà vantaggioso, e con un sacrificio che corrisponderà a quello fatto in media nel decennio passato, il paese avrà la certezza di avere un assetto militare marittimo di una forza costante e tale da assicurare la sua difesa.

L'onorevole Pepoli ha poi osservato che il mio predecessore, l'onorevole Saint-Bon, aveva dichiarato al Senato che con una spesa di 95 milioni avrebbe provveduto al materiale occorrente alla nostra marina, e che ai dubbi sollevati dalla Giunta del Senato sulla insufficienza di tale somma, aveva risposto coll'assicurazione di poter garantire con tale somma la difesa marittima del paese. Col progetto attuale invece si domanda di spendere per lo stesso scopo circa 150 milioni. L'onorevole Pepoli osserva quanto distanti sieno questi termini, e come sia difficile metterli d'accordo. Ma l'onorevole Senatore soggiunse egli stesso che l'onorevole Saint-Bon, nell'occasione in cui si discusse questo progetto di legge nell'altro ramo del Parlamento, affermava che la somma domandata di 150 milioni circa in un decennio non era sufficiente per creare il materiale che occorre per la nostra marina militare, e che tale materiale avrebbe costituito una difesa illusoria ed irrisoria, e l'onorevole Pepoli osserva come davanti ad affermazioni cotanto disparate, il giudizio diventi incerto. Mi permetta che gli osservi che non spetta veramente a me di mettere l'accordo fra queste

proposizioni, e che io profitti quindi della fortunata circostanza di non avere questo dovere. Ma in pari tempo faccio riflettere che nel caso mio non si tratta di affermazioni generiche su quel che si abbia a fare, sulle spese che occorrono per costruire un materiale, che io abbia nella mia mente; qui si tratta di un progetto nel quale sono dettagliatamente indicate le navi che devono costituire il nostro naviglio: per ciascuna nave è indicata la spesa necessaria.

Si possono quindi discutere tali proposte, si può esaminare se il naviglio sia o no sufficiente, se la spesa prevista per la sua costruzione sia o no sufficiente; non si tratta quindi di accettare di fiducia l'affermazione di un Ministro, ma si hanno tutti i dati per esaminare e discutere le sue proposte.

E questa stessa considerazione mi servirà per rispondere ad un'altra osservazione fatta dall'onorevole Pepoli.

Egli disse: il vostro predecessore, l'onorevole Saint-Bon, disse che il naviglio proposto in questo progetto di legge costituirebbe una difesa illusoria, e quindi espresse il timore che in un avvenire prossimo qualche Ministro di Marina venga a dichiarare che le navi che andremo a costruire nel decennio previsto nel progetto di legge, sono inutili per la difesa, e proponga un altro progetto di legge per l'alienazione di queste navi.

Ora, io rispondo, non vi domando già di stanziare una somma per costruire in genere delle navi, vi indico quali sono le navi che si vogliono costruire, quale è la costituzione che si vuole dare al nostro naviglio, quale è la sua forza; il genere di queste navi, la forza di questo naviglio, secondo l'opinione degli uomini tecnici che sono chiamati per legge ad illuminare il Governo, rispondono allo scopo di assicurare la difesa marittima del nostro paese; ma se quest'opinione non vi basta, discutiamola pure, e vedremo se dessa sia fondata.

Di più, col progetto di legge che vi sta dinanzi si obbliga il Governo a fare esaminare e studiare i progetti di ciascuna nave dai Consigli tecnici previsti dalle leggi, a presentare al Parlamento annualmente dei rapporti sul modo con cui si sarà data esecuzione a questa legge.

Il Parlamento avrà quindi una garanzia con-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

tinua ed i mezzi di assicurarsi del modo con cui questo naviglio sarà costruito.

Non si tratta quindi di fare un salto nel buio, di votare di fiducia una somma per costruire il nostro naviglio colla tema, che se questa fiducia non fosse ben collocata, di trovarsi davanti ad un'affermazione posteriore sopra l'inutilità di questo naviglio.

A meno di ammettere che ogni capacità tecnica in fatto di marina manchi nel nostro paese, io credo che vi sia ogni garanzia per evitare il pericolo accennato dall'onorevole Pepoli.

E poichè l'onorevole Pepoli ha parlato varie volte della legge di alienazione di parte del nostro naviglio, mi permetta il Senato alcune osservazioni su tale proposito.

La necessità in cui la marina italiana si è trovata di dover vendere una parte dell'antico suo naviglio, non significa per nulla che siansi in addietro male spesi i denari che al detto naviglio eransi consacrati, non essendo questa misura stata che il risultato di quella necessità che dovettero pur subire tutte le altre marine in seguito alla trasformazione del materiale navale avvenuta coll'introduzione dei bastimenti corazzati.

Se noi esaminiamo la legge relativa all'alienazione di una parte del naviglio, troviamo che delle 33 navi contemplate in tale legge sole 7 erano corazzate, cioè il *Principe di Carignano*, il *Re di Portogallo*, due batterie e tre cannoniere.

Cominciamo dal *Re di Portogallo*. Quella era una grossa fregata corazzata, comprata in America per la guerra del 1866. Ora, la necessità di vendere quella fregata non risultò dal fatto che il bastimento fosse cattivo per la sua epoca, chè anzi per i suoi tempi era un bastimento che corrispondeva alle esigenze della guerra; ma il motivo ne è stato che, per l'urgenza appunto della guerra, lo si è dovuto costruire in America, con i legnami americani che, come tutti sanno, hanno pochissima durata; e tanto è vero che, se noi guardiamo i bastimenti della marina americana fatti in legno, ne troviamo di quelli, stati costruiti proprio per la marina militare di quel paese, di una data più recente del *Re di Portogallo*, i quali sono già scomparsi dai quadri del naviglio di quella marina.

Io citerò la corvetta *La Guerriera*, che ho veduta alla Spezia. Questa era una nave di grande velocità, ed è stata costruita molto più tardi del *Re di Portogallo*; dessa è già stata demolita.

In quanto al *Principe di Carignano*, si tratta di un'antica fregata ad elica stata trasformata in nave corazzata. S'intende facilmente che dessa non corrispondesse alle esigenze moderne; tale trasformazione fu fatta per aumentare in quell'epoca rapidamente il nostro naviglio corazzato; e difatti quella fregata ci servì nel 1866.

Restano le altre cinque corazzate. Ma è proprio il caso di dire che ci sono corazzate e corazzate. Per esempio le tre cannoniere, malgrado il loro nome di corazzate, sono state di pochissima importanza, essendo cannoniere di 500 tonnellate di spostamento.

Ora, quando si pensi che le grandi corazzate hanno dalle 9 alle 12 mila tonnellate di spostamento, si ha un'idea della poca importanza di questi piccoli bastimenti contemplati nella legge dell'alienazione del naviglio. Queste corazzate, queste piccole cannoniere erano state fatte con uno scopo speciale, che era quello di attaccare la laguna veneta; erano state decretate nel 1865, in vista di tale scopo, quindi erano bastimenti che avevano piccolissimo tirante di acqua, piccolissime macchine e qualità marittime nulle. Solo scopo loro era di attaccare la laguna. Avuta la Venezia, lo scopo di avere queste cannoniere era scomparso in gran parte, e questo spiega anche la ragione per cui si sono messe nella legge di alienazione; tanto è vero che ciò era nella convinzione di tutti i Ministri precedenti, che, appena avuta la Venezia, una di quelle tre cannoniere non fu nemmeno più corazzata, per cui non era corazzata che di nome; infatti non avea che una semplice lamiera non protetta da corazza.

Quindi è che di queste 33 navi contemplate dalla legge di alienazione ben 26 erano bastimenti in legni di antico modello per i quali la nostra marina si è trovata nel caso identico delle altre marine, di doversene cioè disfare. E difatti ancora prima della legge di alienazione i precedenti Ministri, senza neppure presentare un progetto di legge, ne avevano fatto

scompare una cinquantina con semplici disposizioni amministrative.

Non mi pare adunque che il fatto di questa legge di alienazione, a cui ha accennato l'onorevole Senatore Pepoli, possa indurre nel Senato il timore che dopo aver votata la legge presente, si trovi poi nella necessità di dover approvare una nuova legge di alienazione. Dirò anzi di più che se vi è modo di impedire la necessità di un nuovo progetto di legge di alienazione che produrrebbe senza dubbio nel paese un effetto morale disastroso; se vi è modo, dico, di impedire la presentazione di un simile progetto di legge, si è quello appunto di determinare con legge quello che si vuol fare per la marina e non lasciare ciò all'arbitrio dei Ministri che si succedono.

Conseguentemente anche sotto questo punto di vista che preoccupa l'onorevole Pepoli, parrebbe a me prudente e saggio di stabilire con legge quale sia l'importanza e la composizione che si deve dare al naviglio dello Stato e quali le norme che si debbono seguire perchè questo naviglio si costruisca con tutte le garanzie che sono necessarie quando si tratta di spendere somme così considerevoli.

L'onorevole Senatore Pepoli ha accennato all'importanza che avrebbe il bilancio della marina dopo il decennio; a questo riguardo anzi ha detto che il Ministro della Marina aveva errato facendo il paragone del bilancio della marina nostra col bilancio della marina francese poichè dicendo che in Francia si spendono 185 milioni, non aveva tenuto conto che in quel paese la marina provvede pure al servizio delle colonie, ciò che non succede da noi.

Mi permetta l'onorevole Pepoli che osservi come nella Relazione presentata alla Camera dei Deputati, accennando appunto alla Francia, io ho osservato che se si fossero prese per base onde determinare lo sviluppo a darsi alle nostre forze marittime, le risorse della marina mercantile italiana, si sarebbe arrivati ad una spesa troppo considerevole; perchè la marina mercantile italiana eguaglia se non supera la marina della Francia, quindi si sarebbe dovuti arrivare ad un bilancio eguale alla marina francese. E soggiunsi: « la Francia spende all'anno per la sua marina 185 milioni, dalla qual somma detratte le spese per le colonie e per altri servizi che noi non abbiamo, il bilancio della ma-

rina italiana dovrebbe ascendere a 125 milioni.

Io conchiusi quindi che non credevo che le nostre finanze ci permettessero di prefiggerci questo scopo. Come vede l'onorevole Pepoli, io ho tenuto conto della considerazione a cui egli ha accennato.

Ed ora ritornerò brevemente alla osservazione fatta dall'onorevole Pepoli, che la marina militare ha due scopi: quello di difendere lo Stato e quello di proteggere il nostro commercio all'estero, e che il Ministro della Marina, a torto secondo lui, aveva dato più importanza al primo che al secondo scopo, mentre che nella sua opinione era più urgente di provvedere a quest'ultimo. Io non saprei accostarmi a tale opinione, io credo che *porro unum est necessarium*, ed è di difendere la casa nostra e che questo sia il primo compito a cui deve provvedere il Governo e che facendo una graduatoria delle urgenze, quella della protezione del commercio all'estero venga in seconda linea.

Ma dirò di più, che provvedendo al primo scopo, si raggiunge in parte il secondo, poichè col materiale destinato a costituire il naviglio per la difesa marittima, si può provvedere in tempo di pace al servizio di protezione del commercio.

L'onorevole Pepoli ha già accennato come nel naviglio contemplato nel presente progetto di legge, siano 10 navi di secondo ordine. Ora, questo numero corrisponde a quello che noi abbiamo ora in questo genere di navi e che ci servono per provvedere alle stazioni all'estero, così che potremo provvedere a tale servizio anche per l'avvenire.

Oltre a ciò giova considerare che le 16 navi da guerra di prima classe che costrurremo per servire alla difesa dello Stato, avranno le qualità volute per essere destinate a lunghe navigazioni e quindi anche esse serviranno per lo scopo di cui tanto si preoccupa l'onorevole Senatore Pepoli.

Poi prevediamo 20 navi da guerra di terza classe e queste serviranno per tutte le stazioni del Mediterraneo. Quindi l'onorevole Pepoli può rassicurarsi che anche per ciò che riguarda la protezione del nostro commercio, col naviglio proposto si potrà provvedere per lo meno altrettanto bene che attualmente.

L'onorevole Pepoli ha poi accennato all'im-

portanza della spesa che sarà necessaria per provvedere alla marina quando dessa avrà raggiunto lo sviluppo preveduto in questo organico, ed ha detto: il Ministero indica una spesa di 50 a 54 milioni, ma poi vi saranno le spese straordinarie per costruzioni di navi. A questo riguardo io devo osservare che quando si arriverà a quel punto non ci saranno più spese straordinarie per costruzioni navali. Ora, sono alcuni anni che la spesa per le costruzioni navali era contemplata nella parte straordinaria del bilancio di marina, e questo era un errore amministrativo, perchè siccome i bastimenti non durano che dai 20 ai 25 anni, così annualmente bisogna costruire nuove navi per una cifra corrispondente dal 4 al 5 0|0 del naviglio; la spesa adunque per costruzioni navali si ripete annualmente, è una spesa continuativa e perciò di quelle che secondo la legge di contabilità devono figurare nella parte ordinaria del bilancio.

Ora, nel calcolo che il Ministero ha fatto per determinare a 55 milioni la cifra del bilancio della marina, quando questa abbia raggiunto lo sviluppo previsto nel presente organico, ha computata già la spesa annuale per costruzioni navali, e non occorrerà a tale uopo stanziare altra somma nella parte straordinaria.

Dirò di più, alla fine del decennio il naviglio avrà raggiunto, come numero, lo sviluppo previsto nell'organico, ma non come valore, poichè a quell'epoca esisteranno ancora parecchi degli attuali bastimenti; per cui il naviglio che al suo pieno sviluppo dovrà avere un valore di 275 milioni, non raggiungerà alla fine del decennio che un valore di 226 milioni, e quindi la spesa annua di 50 a 54 milioni non si dovrà raggiungere nemmeno passato il primo decennio, ma solo ad un'epoca ulteriore.

Ora io dico: dopo tutti i voti che sono stati espressi dal Parlamento circa la necessità di organizzare la marina, se si considera la condizione del nostro paese che ha una frontiera marittima eguale a quella dell'Inghilterra e superiore a quella che hanno gli altri paesi, se si paragona lo sviluppo delle altre marine, cioè quale sviluppo diano gli altri paesi alle loro marine militari, mi pare impossibile che il Senato trovi che prefiggere, come meta molto lontana al bilancio normale dell'Italia per la sua marina, la cifra di 50 a 54 milioni, sia

cosa eccessiva. Mi pare anzi che il Governo nel fare questo organico abbia tenuto largamente conto delle condizioni delle nostre finanze; e difatti, l'unica accusa che abbia avuto questo organico nell'altro ramo del Parlamento è stata quella della sua estrema modestia.

L'onorevole Pepoli poi ha parlato dell'idea che era sorta in molti, se non convenisse nello stato attuale dell'esigenza della guerra marittima, invece di organizzare delle squadre con grosse navi, costruire delle piccole e numerose navi.

Ho già accennato a questa questione quando ho parlato degli studi che erano stati fatti da apposite Commissioni appunto nell'idea, e ciò per uno scopo economico, di organizzare la difesa marittima del nostro paese con dei piccoli bastimenti da farsi stazionare nei diversi punti che occorre di difendere. Ho già detto che questi studi hanno dimostrato con grande evidenza la nessuna convenienza di questo sistema.

Forse il concetto a cui accenna l'on. Senatore Pepoli potrebbe riferirsi ad un ordine di idee un po' diverso da quello di avere delle navi non corazzate a grande velocità e con potenti artiglierie. Mi viene il dubbio che tale sia l'idea cui volle accennare l'on. Pepoli, da che egli ha citato il giornale il *Times* in cui quest'idea fu recentemente patrocinata. Si può dire che questa proposta di dare la preferenza a bastimenti piccoli e veloci data dall'epoca dei bastimenti corazzati.

L'introduzione della corazza ha portato quasi subito la necessità di costruire delle navi di mole molto maggiore degli antichi bastimenti ad elica non corazzati, i quali già erano tanto superiori in mole ai bastimenti a vela. Questo continuo crescendo nella mole dei bastimenti e nel loro costo ha fatto sorgere l'idea di sostituire a queste grandi corazzate dei bastimenti più piccoli, ma veloci e potentemente armati. Ma che io mi sappia, la soluzione di questo problema non è mai stata trovata.

E, se ben ricordo, nell'articolo, cui accennava l'on. Pepoli, si parla di un piccolo bastimento che costò poco, che porta un cannone di 150 tonnellate.

Ora, siccome il cannone di 150 tonnellate col suo affusto e munizionamento costerebbe all'incirca un milione e mezzo, mi pare evi-

dente come sia un problema di risoluzione impossibile, quello cioè di fare un bastimento che costi poco mentre che la sua sola artiglieria esige una spesa di un milione e mezzo.

Ed importa anzitutto intendersi sopra questo piccolo costo de' bastimenti non corazzati. La nostra marina ha costruito il *Cristoforo Colombo* che è una nave sprovvista, si può dire, di artiglieria, ma a grande velocità, senza che si possa dire che tale velocità superi molto quella delle più rapide corazzate. Eppure questo bastimento costa tre milioni di lire.

Se si trattasse adunque di costruire delle navi di questa velocità, ma armate potentemente, la spesa salirebbe molto.

La marina inglese possiede delle navi di questo tipo, citerò per esempio l'*Inconstant*, di cui certo l'on. Pepoli ha sentito parlare. Essa è una nave a grande velocità e che porta un armamento abbastanza potente. Ebbene questa nave costa 7 milioni circa, benchè essa non sia protetta da nessuna corazza, e sia quindi esposta a qualunque offesa anche di artiglierie di piccolo calibro.

Come vede l'onor. preopinante, per risolvere il problema di avere un bastimento a grande velocità si arriva già alla cifra di 7 milioni; cioè ad una spesa perfettamente paragonabile con quella necessaria per costruire le grandi corazzate. Io ritengo pertanto che l'era dei grandi bastimenti non è ancora finita.

E mi rafferma in tale idea quanto veggo spesso praticarsi dalle marine estere.

Noi vediamo l'Inghilterra che oltre l'*Inflexible* ha messo tre grandi corazzate in costruzione.

La Francia ha posto da poco in costruzione una grande corazzata di undici mila tonnellate, vale a dire più grande del nostro *Duilio* ed eguale all'*Inflexible*.

E, da quanto pare, quella marina va a mettere in costruzione parecchie altre grandi navi corazzate.

Dunque se noi teniamo conto di quello che fanno le marine estere possiamo convincerci di questo: Che i grandi bastimenti di battaglia continueranno ancora a far parte del materiale della marina militare.

Io mi rendo perfettamente conto dei dubbî, che ragionevolmente si debbono avere sul tipo dei bastimenti di battaglia che si adotteranno in un prossimo avvenire, ma prego l'onore-

vole Pepoli di considerare che tale obiezione avrebbe un valore se nel nostro progetto di legge avessimo definito bene quali sono le navi che debbono comporre il naviglio. Evidentemente se si fosse fatto un progetto di legge di organico di materiale negli anni passati, per esempio 25 anni fa, invece di due navi da guerra di primo ordine si sarebbe specificato il tipo di queste navi coll'indicazione di vascelli di primo, secondo e terzo ordine, e del numero dei cannoni; invece nel nostro caso, tenuto conto appunto delle variazioni che si possono fare coi progressi dell'architettura navale moderna, nel progetto di legge non si è stabilito altro che la parte principale del nostro naviglio sarà composta di 16 navi di prima classe, vale a dire 16 navi corrispondenti a quanto di più potente l'architettura navale avrà all'epoca della loro costruzione.

A meno adunque che vengano a scomparire le navi di battaglia, il concetto indicato nel progetto di legge potrà sempre attuarsi.

Ora, non credo che questa scomparsa delle navi di battaglia sia vicina, quando vediamo le marine estere mettere ora in costruzione dei bastimenti, che non saranno ultimati che fra cinque o sei anni.

Io stimo che il Consiglio superiore di marina abbia detto benissimo quando asserì, che fino a che i mari non si saranno asciugati, saranno sempre dei bastimenti di battaglia che solcheranno questi mari.

L'on. Senatore Pepoli ha accennato al nuovo mezzo di offesa introdotto nella marina, quello delle torpedini, e rapportandosi anche ad esempi recenti si domandò se questa nuova arma non debba fare scomparire l'impiego di queste grandi navi di battaglia, ed accennò ai due *monitors* turchi che sarebbero saltati in aria, perchè colpiti da torpedini. Da quanto ho potuto rilevare dai giornali, un solo di questi *monitors* sarebbe stato affondato per mezzo di torpedini, mentre l'altro sarebbe saltato in aria perchè una granata avrebbe penetrato nel suo interno, di modo che, a giudicare da questo fatto, l'efficacia dell'artiglieria e delle torpedini si sarebbe mantenuta ad uguale livello circa il risultato ottenuto.

Ma come l'on. Senatore Pepoli ha osservato giustamente, se sono esatti i dettagli avuti circa al modo impiegato per colpire il mo-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

ntor turco con torpedini, la dimostrazione dell'efficacia di queste non sarebbe ancora molto considerevole circa alla loro superiorità come arma offensiva, poichè noi troviamo nelle storie delle guerre marittime dei risultati anche più efficaci ottenuti con dei brulotti impiegati in circostanze consimili senza che a nessuno sia venuto in mente di dubitare della necessità di avere grandi navi di battaglia.

Nella guerra dell'indipendenza greca noi abbiamo molti di questi fatti eseguiti dagli arditi marinari greci i quali sono andati ad abbruciare bastimenti turchi.

Se noi volgiamo lo sguardo ai fatti della guerra di secessione americana, dove già erano impiegate le torpedini, noi troviamo fatti anche più concludenti circa l'efficacia delle torpedini stesse.

Pur tuttavia malgrado ciò, e dopo questi fatti, si è continuato sempre da tutte le marine a costruire bastimenti corazzati.

Io con questo non voglio per nulla diminuire l'importanza dell'impiego delle torpedini, anzi dirò che sarebbe cosa poco saggia il non riconoscere che la torpedine semovente costituisce una arma offensiva potentissima e di cui occorre grandemente preoccuparsi.

Al cannone ed al rostro si è aggiunto così un altro mezzo offensivo potentissimo, la torpedine. A proteggerci contro il primo abbiamo la corazza, contro il secondo la costruzione di paratie stagne longitudinali e trasversali. Questo sistema di costruzione fu applicato anche sopra più larga scala in vista di proteggere le navi contro le torpedini.

Le ricerche per aumentare questa protezione continuano; non sarebbe qui il luogo di parlare di questi studi.

Come dissi, la torpedine semovente, come la torpedine a remorchio, costituiscono nuove armi offensive oltre le artiglierie; le navi di battaglia dovranno disporre di questi mezzi offensivi e dei mezzi di protezione contro gli effetti di queste armi. Ma, come dissi, continueranno ad esistere le navi di battaglia. È impossibile di prevedere il tipo esatto di queste navi di battaglia nelle epoche future; starà a noi il seguire i progressi dell'arte militare marittima nel costruire i nuovi bastimenti. Il piano organico ci permetterà di attuare tutti questi progressi, poichè nulla stabilisce circa

i dettagli di queste navi, solo impone al Governo di consultare per la loro costruzione gli uomini tecnici chiamati per legge a consigliarlo su queste materie, e di rendere conto annualmente al Parlamento di ciò che avrà fatto e di ciò che intende di fare.

In conclusione nulla fa prevedere che in un avvenire imminente abbia a scomparire la grande nave di battaglia, ma aggiungerò ancora che se tale rivolgimento avesse ad avverarsi, il progetto di legge che discutiamo prevede anche questo caso, ed impone al Governo di proporre al Parlamento quelle modificazioni che credesse necessarie nella composizione del naviglio. Questo ordinamento adunque, nel mentre permette alla marina di seguire tutti i progressi che si verificheranno nell'arte navale, impedisce che la costituzione del naviglio militare possa variarsi ad arbitrio di ciascun Ministro, ed esige che i cambiamenti in cosa di tanta gravità e che interessano tanto la sicurezza del paese, si facciano con maturità di studi coll'approvazione del Parlamento.

Mi pare che questo concetto sia ispirato ad idee di stabilità che non escludono alcun progresso nella nostra marina, e che solo impediscono i rapidi e continui rivolgimenti che scuotono qualunque amministrazione.

Io spero di avere date le opportune spiegazioni sopra le varie questioni sollevate dall'on. Pepoli e che questi schiarimenti sieno tali da indurre questa illustre assemblea a dare voto favorevole a questo progetto di legge.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. L'on. signor Ministro della Marina mi ha domandato dove io abbia trovato i dati di confronto che ho citato. Rispondo subito che gli ho trovati a pagina 14 della Relazione da lui presentata alla Camera dei Deputati.

Ecco le parole usate dall'onorevole signor Ministro:

« Alcuni confronti con ciò che si spende per la Marina in altri paesi, serviranno a darci ragione.

Potenze d'Europa. — Francia 1877 — Bilancio della Marina 186 milioni. Rapporto col bilancio attivo 7 e 2 per cento.

Egli da questa cifra trae argomento per stabilire che se l'Italia spenderà nei futuri eser-

cizi il 4 e cinque della sua rendita totale, spenderà sempre assai meno della Francia.

Ho dunque citate esattamente le cifre esposte dall'onorevole Brin nella sua Relazione, ed ho a ragione notato che egli non aveva fatto nel bilancio della marina francese la debita sottrazione delle spese iscritte per le colonie.

Se egli in altre successive Relazioni ha corretto la contraddizione in cui è caduto, io non posso essere dell'errore tenuto in colpa. E valga il vero; il confronto fra le spese della marina e le spese pel bilancio francese, per i termini mutati, varia sensibilmente. Da sette e due per cento la proporzione scende sotto il sei. — E qui voglio notare che dallo specchio presentato dall'onor. Ministro risulta che, eliminate l'Inghilterra e la Francia, tutte le altre nazioni, Russia, Germania, Austria, Turchia, spendono oggi molto meno che non spenderemo noi quando avremo il bilancio a 54 milioni.

L'onor. Ministro si è studiato di provare la necessità di spendere venti milioni in costruzioni navali, e di aumentare gradatamente il bilancio della marina di quattordici milioni, citando il parere di alcune Commissioni tecniche e specialmente una presieduta dall'illustre generale Menabrea. Dirò francamente la mia opinione intorno ai giudizi delle Commissioni speciali.

Io rispetto e venero l'autorità degli uomini competenti in queste materie, ma confesso che in fatto di difesa del paese non posso spogliarmi interamente di alcuni dubbî generati nell'animo mio dal ricordo di quanto avvenne alcuni anni or sono.

Voi tutti rammentate che fu istituito un Comitato per studiare quali fossero i mezzi più opportuni ed acconci per fortificare le nostre frontiere di terra. Or bene, esso dichiarò che per difendere il paese erano necessari 370 milioni.

Il Ministro, sgomentato dall'enormità della spesa, rimandò il progetto e la necessità imprescindibile fu ridotta a 190,000,000. A grado a grado la necessità si restrinse a 30, a 40. Quindi io confesso che temo grandemente che gli uomini competenti e pratici nella materia, guardino unicamente la questione dal lato della scienza. Non intendo dire con ciò che io non mi inchini al loro autorevolissimo giudizio, e che io neghi ad essi il fermo proposito di di-

fendere efficacemente l'Italia dal lato di mare. Ma se veramente esistessero i pericoli di una guerra, la spesa che ci viene proposta sarebbe ella sufficiente a provvedere alla custodia di un litorale che si svolge per undici mila chilometri? Potremo noi dormire tranquillamente in questa fiducia? D'altra parte, se colle somme chieste non possiamo assicurare la nostra salvezza, a che spendere 20,000,000, a che aumentare il bilancio ordinario della marina?

Le spese di fortificazioni fatte a metà, molte volte sono più nocive che utili. Depauperano il pubblico Erario e non giovano allo scopo cui sono destinate.

Le fortificazioni della mia città hanno costato molti milioni, hanno contribuito ad aumentare i disavanzi, e non giovano allo scopo cui furono destinate.

È prudenza di uomo di Stato di non incominciare le opere che non ha i mezzi di proseguire e di compiere.

Chi teme che le nostre frontiere marittime siano assalite da flotte forestiere debbe assolutamente proporre una spesa proporzionata al grande pericolo.

Nell'altro ramo del Parlamento fu sollevato il dubbio che il numero delle navi fosse sufficiente. E per verità io sono di questo parere; se credessi ai pericoli che turbano la usata calma di molti uomini di Stato, voterei non venti ma cento milioni.

Coloro che credono che il paese sia realmente in pericolo, hanno obbligo di coscienza di provvedere alla sua difesa in modo tale che non lasci aperto il varco a nessun dubbio ed a nessun sospetto.

Ma se questa legge non raggiunge veramente il suo scopo, se non provvede stabilmente ai pericoli di una invasione forestiera, allora io domando a me medesimo: fra la necessità di diminuire le imposte che minaccia di perturbare gli interessi economici d'Italia, e la necessità di un'eventuale difesa, quale merita di essere presa in considerazione dal Parlamento e dal Ministero?

Io credo che la questione posta in questi termini non sia di difficile soluzione.

L'onorevole Ministro ha soggiunto: l'onorevole Pepoli ha esposto alcune sue opinioni intorno al sistema delle navi. No, onorevole Ministro, io non ho osato entrare in un campo in

cui io sono affatto estraneo: ho semplicemente desiderato di sapere dall'onorevole Ministro se il sistema proposto presenti condizioni di stabilità; se non andiamo incontro a doverlo nuovamente modificare. E quando ho osservato che mi dorrebbe che dovessimo tornare all'espedito di vendere le navi, non ho voluto dire cosa che offendesse menomamente l'onorevole Ministro; non ho voluto dir cosa che ponesse in dubbio la sua operosità e la sua competenza in questa materia. Ma non ho potuto dissimulare l'amaro dubbio che fra alcuni anni il sistema attuale riesca pur sempre opportuno, riesca pur sempre efficace.

L'onorevole Ministro ha spiegato oggi al Senato le ragioni per cui furono poste in vendita alcune navi, cioè che si è tentato di porre in vendita. Anzi, su questo punto avrei desiderato una risposta dall'onorevole Ministro.

Egli dunque afferma che quelle navi non furono poste in vendita perchè fossero state mal costruite, ma perchè erano mutati i sistemi; perchè, mi corregga l'onorevole Brin se dico male, se cito i termini tecnici a sproposito, dal sistema dei bastimenti a elica eravamo dovuti passare al sistema delle navi corazzate.

Ringrazio l'onorevole Ministro di queste dichiarazioni perchè esse spiegano il mio concetto.

Esponendo il dubbio che nell'avvenire noi potremo essere eventualmente costretti ad una nuova vendita delle nostre navi, non ho inteso al certo porre in dubbio l'operosità e la competenza dell'attuale Ministro, ho voluto accennare al pericolo che l'Italia sia costretta ad abbandonare l'attuale sistema delle grosse navi corazzate per seguire il sistema delle piccole navi che appare all'orizzonte della scienza, od altro che ancora si ravvolge nei misteri dell'avvenire.

Lungi dunque da me l'idea di fare il monomo appunto all'onorevole Ministro Brin, che merita tutta la nostra fiducia. Le sorti della marina sono bene affidate nelle sue mani, ed io sono persuaso che saranno da lui gelosamente custodite.

E qui dichiaro che egli mi ha in parte rassicurato, dichiarando che egli reputa che le grosse navi anche per lungo tempo conserveranno il primato.

Ho detto in parte, perchè mi è sembrato che egli non escluda interamente la possibilità

di una modificazione nel sistema degli armamenti navali. E se ciò è esatto, e se ho bene interpretate le sue parole, non potrebbe l'onorevole Ministro, prima di attuare la sua proposta, attendere di conoscere quali saranno i risultati della guerra marittima che si sta appunto combattendo ora in Oriente?

Io non so piegarmi a riconoscere in questo progetto di legge i caratteri dell'urgenza e dell'opportunità.

L'onorevole Ministro mi risponderà che l'opportunità e l'urgenza nascono dalla suprema necessità di essere apparecchiati ad ogni eventualità.

Se l'onorevole Brin possedesse, come il Dio della favola, il potere di trasformare le foglie in navi da guerra, ammetterei l'urgenza. Ma i Turchi ed i Russi non sospenderanno le loro cruenti battaglie per dare tempo agli Italiani di apparecchiare un poderoso naviglio.

Non mi si venga adunque dicendo che la quistione d'Oriente ci preme e c'incalza.

Ringrazio anzi le condizioni della nostra marina se esse ci vietano di partecipare a quella od altra simile lotta.

Quindi a me, ripeto, sembra prudente consiglio procedere con piede di piombo, e non risolvere oggi prematuramente un problema che potrebbe domani essere risolto in condizioni migliori ed in termini più economici e convenienti.

Quanto alle questioni tecniche io m'inchino alle opinioni dell'on. Ministro Brin, e mi limito a prendere atto della sua dichiarazione che con questa legge si provvede in realtà non in apparenza alle sorti della marina italiana, poichè mi dorrebbe grandemente che il suo successore (che Dio tenga per molti anni lontano) venisse poi al Senato a dirci a nome delle necessità: il mio predecessore si appagava di 150 milioni io ne abbisogno invece di 200, se pur si vuole riordinare la marina italiana.

L'onor. Brin non ci chiede oggi forse 150 milioni per il medesimo scopo per il quale l'onorevole suo antecessore ne chiedeva 87?

Le dichiarazioni dei due Ministri non sono esse identiche, le promesse fatte non sono esse egualmente precise e categoriche?

La progressione delle spese nel bilancio della marina, confesso ingenuamente che mi ha sgo-

mentato sempre, e ciò che succede oggiaumenta, e non diminuisce le mie paure.

Io dunque conchiudo che mentre nella parte tecnica accolgo con riverente ossequio i criterî dell'on. Brin, non posso accogliere con eguale fiducia i criterî politici e finanziari che hanno determinato la presentazione di questo progetto di legge, imperocchè io dubito grandemente che esso abbia quel suggello d'imprescindibile necessità che vale a giustificare la permanenza nei nostri bilanci di quelle gravose imposte che ho anche oggi rammentate con parole forse soverchiamente audaci, errore di cui domando rispettosamente venia ai miei onorevoli Colleghi.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il sig. Ministro della Marina.

MINISTRO DELLA MARINA. L'onorevole Senatore Pepoli ha svolto di nuovo la sua idea che questa legge non sia necessaria, ed ha accennato addirittura al dubbio della necessità della marina per la difesa del paese. Ora, siccome questo dubbio è stato sollevato da altre persone in varie occasioni, io credo che appunto sia necessario che il Parlamento risolva una buona volta la questione e dica cosa intende si faccia in fatto di marina, poichè realmente se nel Parlamento fosse prevaluta o prevalessse la convinzione che pel nostro paese non sia necessaria una marina militare, sarebbe una vera follia nelle nostre condizioni finanziarie spendere 40 milioni all'anno per questa marina. E mi permetta l'onorevole Pepoli di osservargli che colla convinzione che egli ha espressa, dovette venire alla conseguenza, non solo di non votare questa legge, ma di domandare una radicale riduzione nel bilancio della marina; poichè se la spesa sinora di 40 milioni è troppo poca secondo la mia convinzione per avere una marina che assicuri la difesa del paese, sarebbe troppa, sarebbe eccessiva quando una marina non fosse necessaria per tale difesa, e che ci occorresse solo una marina per la polizia delle nostre coste. Se ciò fosse, nelle presenti condizioni finanziarie sarebbe dovere di tutti di ridurre le spese della marina a minime proporzioni, ed almeno si contribuirebbe a fare delle buone finanze, ciò che è pure elemento di forza militare; mentre che procedendo come si fa ora senza avere un concetto di ciò che si vuole

per la marina, non si fanno nè buone finanze, nè forte marina.

A qualunque punto di vista uno si metta, mi pare evidente che bisogna determinare cosa si debba fare nel nostro paese per la nostra marina militare ed anche nell'ordine di idee dell'onorevole Pepoli, egli dovrebbe lodare il Governo di avere data l'occasione al Parlamento di risolvere la questione, e se la soluzione proposta dall'onorevole Pepoli fosse la buona, io non dubito che l'adotterebbe.

Non vi è sistema peggiore per un paese, come per qualunque grande impresa, che il procedere senza un concetto esatto della meta che si vuole raggiungere. Si procede in direzioni diverse, talora opposte, e si fanno le spese di questi tentativi senza mai goderne il frutto.

Così si procedette nel nostro paese per la marina. All'inizio della nostra ricostituzione nazionale, si partì dall'idea che il nostro paese dovesse avere una considerevole forza marittima.

Certo era in questo ordine di idee il grande uomo di Stato, che allora moderava le sorti del paese. Allora si fecero grandi spese per creare una flotta. Si decretò in pari tempo la costruzione del grande arsenale di Spezia, e si spesero per quell'opera 60 milioni circa. Ma poi, per ragioni di economia, si risparmiarono le spese necessarie per conservare la flotta, e questo, si può dire, in breve volgere d'anni, non più. Ciò non impedì che, dopo aver creato per questa flotta immaginaria l'arsenale di Spezia, si trovasse necessario che questa flotta trovasse a Spezia una base d'operazione, e così si decretarono altri milioni per fortificare quel golfo. Poi, unita Venezia all'Italia, si decretarono altri 11 milioni per ingrandire quell'arsenale. Tutte queste spese considerevoli presupponevano che l'Italia dovesse avere una marina militare, poichè senza di ciò sono denari gettati. Ora, appunto perchè non si è mai stabilito nulla di positivo di ciò che si volesse per la nostra marina, si fecero economie inconsiderate per la parte vitale della marina, cioè per la flotta; e se si continuasse in questa via, e se il partito proposto dall'onorevole Senatore Pepoli fosse adottato, il paese si troverebbe aver fatte delle ingenti spese per la sua marina in pura perdita.

Mi pare adunque di avere ragione dicendo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

che il peggiore modo, anche dal lato finanziario, di regolarsi in fatto di marina sia quello di risolvere le varie questioni così a spizzico, senza coordinare le spese e senza prima decidere la questione essenziale, quale forza marittima debba avere il paese.

L'onorevole Pepoli osservò che egli rispetta grandemente le opinioni degli uomini tecnici, ed in modo speciale quella dell'illustre generale Menabrea, ma che bisogna andare guardandosi nell'adottare le loro decisioni, poichè dessi guardano le quistioni da un solo punto di vista, e perciò facilmente esagerano, e, preoccupati nel nostro caso dalla sola idea della difesa del paese, sono facilmente condotti ad ammettere la necessità di una marina militare.

Mi permetta l'onorevole Pepoli che gli osservi come io già rammentai che questa quistione della necessità o meno, di una marina militare pel nostro paese, fu ventilata e discussa nei due rami del Parlamento, e che fu risolta affermativamente, e che l'opinione del Senato a questo riguardo fu in modo preciso formulata nell'ordine del giorno votato nel 1871, che io ho già citato.

Non si tratta quindi dell'opinione isolata di persone, per quanto rispettabili, ma di una risoluzione presa da chi deve risolvere siffatte quistioni, poichè quando vi ha disparità di pareri, bisogna bene venire ad una risoluzione, e nel caso nostro io non dubito che il Senato manterrà quella già presa, e che io ho rammentata.

In quanto all'osservazione fatta dall'onorevole Pepoli, che io non ho esclusa la possibilità che non si debba variare il sistema di costruzione dei bastimenti, io credo che avrei dato prova di una presunzione veramente imperdonabile se, dopo tutti gli esempi ai quali abbiamo assistito, io avessi affermato che si è detta l'ultima parola in fatto di architettura navale; e ciò sarebbe strano per parte mia, sapendo che le corazzate messe ora in costruzione già differiscono dal *Duilio*, per cui vi è da arguire che quelle che metteremo dopo in cantiere non corrisponderanno esattamente a queste. Io credo che nessuno possa dire oggi quale sarà il tipo di bastimenti che sarà messo in cantiere più tardi. [Ma non deduco da ciò la conseguenza, alla quale vuol venire l'onorevole Pepoli, di fare una sosta nelle costru-

zioni pel nostro naviglio. Questo sistema è quello che si è seguito dal 1865 al 1873. Allora, usando od abusando per uno scopo finanziario del fatto che l'architettura navale era in progresso, si è detto: stiamo a vedere cosa faranno gli altri; e dal 1865 al 1873 si è abbandonata ogni costruzione di nuove navi, ed i risultati che ne abbiamo avuto sono visibili a tutto il mondo; siamo arrivati allo stato di debolezza che colpì tutti, e che già fin dal 1871 preoccupò grandemente il Senato e che fu da esso deplorato, e l'indusse ad ammovere il Governo a provvedervi.

Nel 1872 si ricominciò a metter mano alla costruzione di nuove navi: si misero allora in cantiere il *Duilio* e il *Dandolo*; e ciò dobbiamo al Ministro Riboty, e l'anno prossimo il paese coglierà i primi frutti di questa previdente politica di quell'egregio ammiraglio, poichè il *Duilio* potrà allora prendere il mare.

Ma intanto, malgrado questi continui rivolgimenti dell'architettura navale, che servirono da noi alla scuola delle economie fino all'osso per la marina, nissun'altra marina smise dal costruire nuove navi, e la conseguenza si fu che ci trovammo in uno stato d'inferiorità rispetto ad altre marine, al disotto delle quali non pareva che l'Italia fosse destinata a discendere, e ciò perchè le altre nazioni hanno dal 1863 in poi fatto sempre dei bastimenti nuovi, e li hanno fatti secondo le esigenze del progresso, mentre noi tralasciavamo completamente di costruire, e quindi non abbiamo al giorno d'oggi niente da contrapporre ai bastimenti moderni.

E dirò ancora che questo arrestarsi nella via del progresso per aspettare l'ultima parola dei perfezionamenti, ciò che non si realizzerà mai, è il modo sicuro di ridursi all'impotenza e di subire l'inconveniente temuto dall'onorevole Pepoli di vedere resi inutili da questo progresso le navi antiquate. Difatti quando si crea un nuovo tipo di nave più potente delle navi esistenti, è certo che questa nave può affrontare quasi impunemente le vecchie. Allo stesso modo che il lupo non conta le pecore che attacca, così è certo che il *Duilio* non avrebbe a preoccuparsi di qualunque numero di navi del tipo di quelle che formano la nostra attuale flotta corazzata; ed in questo senso si può dire che questa flotta è resa inutile da una sola nave come il *Duilio*. Ma se a questo

Duilio di una marina estera noi contrappo-
niamo un'altra nave eguale, esso sarà neutra-
lizzato, ed allora le antiche nostre navi coraz-
zate conserveranno il loro valore rispetto alle
navi di eguale tipo egualmente antiquate che
pure hanno le altre marine, e così la forza ri-
spettiva della nostra marina rispetto alle altre
conserva l'antica proporzione.

A questo riguardo, io leggendo appunto la
importante discussione avvenuta nel Senato a
riguardo della marina e di cui ho tenuta parola
già a più riprese, trovai che il compianto ge-
nerale Bixio ricordava come risultasse dalla
relazione dell'ammiraglio Bonet de Villaumez
che nelle operazioni della flotta francese nel
Baltico nella guerra del 1870, fosse stata per
quell'ammiraglio causa di grande ansietà la pre-
senza di un solo bastimento corazzato prussiano
che era più potente di tutti i bastimenti che
componevano la mariniera francese, che non
poteva contrapporgli nulla di altrettanto effi-
cace.

Mi pare quindi che l'osservazione dell'ono-
revole Pepoli circa i perfezionamenti che s'in-
troducono nell'architettura navale e l'idea di
volere aspettare sempre questi progressi, sa-
rebbe il modo più sicuro di non avere ba-
stimenti di nessun genere, poichè ci sarà sem-
pre una ragione di aspettare nuovi progressi
prima di metter mano alla costruzione di nuove
navi, e col volere far meglio ed esser più forti
degli altri, saremmo certi di avere nessuna
forza e di arrivare al massimo della debolezza.

Come io ho già accennato, noi abbiamo se-
guito questo sistema dal 1865 al 1873 e la no-
stra inferiorità attuale ne dimostra i frutti.

L'onorevole Pepoli mi ha ricordato giusta-
mente che non gli avevo dato le informazioni
che egli mi aveva chieste circa alla vendita
dei bastimenti contemplati nella legge di alie-
nazione.

Come il Senato sa, il Governo è stato auto-
rizzato ad alienare 33 bastimenti della nostra
marina. Questa cifra di 33 bastimenti spaventa
alquanto, ma giova considerare che a com-
porla entrano dei bastimenti di nessun valore
militare e che da lungo tempo non servivano
più per la navigazione. Così il vascello *Re Ga-
lantuomo* era ridotto da gran tempo a caserma,
la fregata *S. Michele* a pontone, dicasi lo

stesso della *Partenope*, *Tukery* e parecchi
altri.

Tutto questo materiale fu posto in vendita,
si dette la massima pubblicità alla cosa anche
nei paesi esteri; ma il risultato fu nullo, si
trovarono compratori per tre soli bastimenti
e per un valore minimo, centomila lire circa.

Come il Senato sa, si erano iscritti in bi-
lancio tre milioni come primo acconto del pro-
dotto di questa vendita.

In seguito al risultato negativo della tentata
vendita, si decise di demolire queste navi, onde
utilizzare ed alienare il materiale che se ne
ricaverà.

Già parecchi bastimenti furono demoliti, e
si ha in magazzino tanto materiale per quasi
un milione di lire.

L'onorevole Pepoli accennò all'idea che io
avrei di conservare quasi tutti questi basti-
menti. Io debbo dare qualche spiegazione in
proposito. La demolizione di tante navi richiede
naturalmente un lungo spazio di tempo, anche
per non ingombrare eccessivamente i magaz-
zini di vecchio materiale.

In questo stato di cose ho ordinato che si
riserbassero per ultime a demolirsi quelle navi
che potevano ancora in dati casi servire per
contribuire alla difesa di Spezia e Venezia,
cioè le due batterie corazzate *Guerriera* e *Vo-
ragine*, e le due cannoniere *Alfredo Capellini*
e *Faa di Bruno*.

Siccome però non si farà nessuna spesa per
quelle navi, così specialmente per le prime due
non tarderà ad arrivare l'epoca della loro
morte naturale, per cui scompariranno in tale
modo invece che di morte violenta.

Oltre a ciò, come il Senato conosce, alla
Spezia si sta costruendo una diga subacquea
per la difesa di quel golfo. La costruzione di
quella diga esige qualche tempo per essere
ultimata. Venne proposto dalle Commissioni
che si occupavano della difesa quel golfo, di
conservare parecchi vecchi bastimenti per af-
fondarli all'occorrenza ed ostruire quei tratti
della diga che non sono ancora ultimati. Come
si vede, si tratta di conservare provvisoriamente
quelle navi, e siccome siamo necessariamente
obbligati a ciò perchè non trovammo a ven-
derle, così anche in parte ordinai di riservare
per ultime alla demolizione quelle navi più
adatte al suddetto scopo.

Come si vede, quasi tutte queste navi finiranno per essere demolite. È possibile che qualcheduna di queste navi possa essere utilizzata, ma in ogni caso si tratterà di un piccolissimo numero.

Questo è lo stato delle cose per ciò che riguarda l'esecuzione della legge di alienazione di navi della nostra marina.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. La Relazione dell'Ufficio Centrale fa manifesto il desiderio degli Uffici del Senato perchè non solo si costruiscano presso di noi gli scafi delle navi, ma che si fabbrichino pure in paese le macchine non che i materiali per ciò occorrenti, non escluse le corazze ed i cannoni.

Io mi faccio modestissimo interprete di questo desiderio al quale naturalmente concorrono le industrie nazionali metallurgiche e delle costruzioni meccaniche.

Non è certo la stagione, nè anche forse questa la legge da pigliar modo di esporre al Senato delle idee in proposito, però mi permetta il Senato di dire pochissime parole.

Quando fu creato lo stabilimento di Pietrarsa, nel 1840, quando Carlo Alberto ordinò la costruzione dello stabilimento di S. Pier d'Arena, nel 1846, quando si fondarono i cantieri di Livorno, era intenzione dei Governi di valersi il più possibile dell'industria nazionale.

Tutti ricordano quanto ha fatto per primo il Ministro Paleocapa nel 1854 e quindi Cavour nel 1859 e come hanno risposto gli stabilimenti nazionali alle esigenze del Governo sia per le ferrovie, sia per la marina ed altro.

Più tardi si riconobbe che non era buon principio quello di aver stabilimenti governativi, per cui questi si cedettero all'industria privata. Si ebbero da questi stabilimenti diversi lavori fra quali, per navi cogli scafi di ferro, vanno notate le ordinazioni date dall'on. nostro Collega Barbavara.

I nostri servizi marittimi si valsero molte volte dell'industria nazionale.

Se non che in seguito a poco per volta prevalsero due concetti. Uno di preferire le provviste all'estero; e vi fu un'epoca in cui la nostra marina all'estero ha speso di molti danari, non so con qual profitto; quelle tante navi che oggi vendiamo, acquistate all'estero,

ci lasciano in dubbio se abbiano veramente soddisfatto ai desiderî ed alle esigenze della amministrazione. Poi prevalse l'altro concetto di far lavorare di nuovo i cantieri governativi.

In una certa epoca da noi era negletta la fabbricazione delle armi portatili dell'officina di Brescia, mentre era apprezzata all'estero donde venivano delle commissioni importanti, preferendosi qui l'officina Regia di Valdocco. E così dicesi di quella del Lagaccio di Genova.

Io dubito sempre che l'industria governativa, anche per la marina, non possa dare risultati economici e forse nè anche tecnici migliori di quelli della industria privata, quando questa sia circondata di tutte le necessarie garanzie.

Ora, fino al 1873 i cantieri governativi non si sono occupati che di costruzioni in legno; e adesso il sistema si cambia, cioè scafi in ferro, corazze in ferro, macchine e cannoni.

Possiamo noi credere che l'industria nazionale che fu così celebre, che ha conservato tanta riputazione a Genova ed altrove per la industria della costruzione in legno, non possa riescire anche nelle costruzioni in ferro?

Io credo che i nostri ingegneri meccanici possano valere quanto gli ingegneri esteri: e parimenti li nostri operai. Io credo che possiamo in queste materie competere con ogni altro; e che l'industria metallurgica e delle costruzioni meccaniche possa attecchire quando il Governo voglia farle prendere quella parte che le è legittimamente dovuta.

Senza questo intervento naturale del Governo, non si può ottenere continuità del lavoro, non si potrà mai specialmente per impianti, come son questi, di grandi spese, ottenere quella divisione di lavoro che è necessaria a che le industrie in genere si sviluppino e si assodino.

Abbiamo avuto pur troppo fin qui, sotto altre amministrazioni, troppa predilezione per mandare all'estero i nostri danari, abbiamo avuto compagnie di strade ferrate, che non si valsero d'altro materiale sì fisso che mobile se non estero; e compagnie concessionarie privilegiate per esenzioni di dazi a pregiudizio dell'industria italiana.

Anche il nostro sistema daziario era così male composto, da impedire che potessero attecchire in Italia le costruzioni meccaniche.

I privilegi dati alle officine governative in massima non possono dare buoni risultati e

vedrò con piacere venire il momento in cui anche il cantiere di Castellamare e l'arsenale di Napoli saranno ceduti all'industria privata, quando sarà finito l'arsenale di Taranto.

Nella costruzione del *Duilio* e del *Dandolo* che costano 20 o 25 milioni, rimase esclusiva l'opera delle officine governative, mentre il cantiere a cui l'amministrazione stessa aveva consigliato a spese private di montarsi per le costruzioni in ferro, non ha avuto che un milione o un milione e mezzo di commissioni.

Anche sull'esempio di quello che ha ottenuto l'Austria a Trieste valendosi dell'industria privata, penso ch'esista abbastanza valentia in Italia, abbastanza onestà, abbastanza capacità, se il Governo nostro faccia in modo a che si possano offrire anche alle industrie nazionali delle condizioni di vita.

E come la continuità del lavoro è una condizione necessaria, giacchè vedo presente al Banco dei Ministri l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, io faccio a lui la stessa raccomandazione rispetto ai capitoli di onere stabiliti colle convenzioni marittime perchè debbano concorrere al medesimo intento le compagnie sovvenzionate dallo Stato. L'art. 17 del capitolato delle convenzioni che abbiamo l'altro giorno votate, dice:

«Le riparazioni di ogni natura del materiale nautico dovranno essere affidate, durante il tempo della concessione, alle officine meccaniche ed ai cantieri italiani, cui a parità di condizioni dovrà darsi anche la preferenza per le nuove costruzioni.»

Ivi si parla di parità di condizioni; ma io prego l'onorevole Zanardelli a riflettere che la parità di condizioni non si deve intendere matematicamente; anche con una piccola differenza a vantaggio de' costruttori nazionali lo Stato deve considerare i vantaggi d'ordine morale, e le imposte che seco trae sotto molti aspetti il lavoro nazionale, per cui l'Erario risente altri benefici. Con che certe non gravi differenze si ragguagliano, ed avremo poi, ripeto, altri vantaggi di ordine morale, di ordine sociale, che certo non si possono non avere presenti. Io sarò molto grato ai due onorevoli Ministri se vorranno in proposito dirmi le loro opinioni.

(Segni d'approvazione).

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. L'onorevole Senatore Rossi si è rivolto al Ministro per avere delle assicurazioni che nella costruzione dei bastimenti, preveduti in questa legge organica, si sarebbe fatta la giusta parte all'industria nazionale. Io comincerò a dire che l'idea del Governo è di costruire in paese tutte queste navi il cui numero nel decennio sarà di 31; ed appunto si è proposto di stabilire un decennio per l'attuazione di questo organico, soltanto in vista di distribuire la spesa in un periodo di tempo tale da non aggravare troppo le finanze, ma anche perchè i mezzi che ci sono da noi non permetterebbero di costruire questa massa considerevole di bastimenti in più breve tempo; e si è voluto evitare di essere obbligati a ritornare al sistema di rivolgersi a tutti i cantieri del mondo per costruire il nostro naviglio.

Ora, se questo sistema è stato giustificato nel 1860 in vista di una prossima guerra, e quando la nazione non aveva nessun mezzo nei suoi arsenali, non sarebbe certo conveniente ora il ricorrere nuovamente all'estero. Dunque per ciò che riguarda la costruzione degli scafi dei bastimenti è nell'intendimento mio che debba essere eseguita nel nostro paese.

In tale modo la mano d'opera per siffatto lavoro sarà tutta spesa in paese. Sarebbe desiderabile che anche i materiali potessero essere da noi forniti, ed io per parte mia sono disposto a fare tutto il possibile perchè ciò si avveri.

Per ciò che riguarda gli scafi vi sono le materie prime in lamiera e cantoniere, poi vi sono le macchine motrici che hanno un grandissimo valore, poi le corazze e finalmente tutto il materiale di corredo.

Come ho detto, io desidero che tutti questi oggetti sieno provvisti dall'industria nazionale ed io sono disposto a rivolgermi anche esclusivamente ad essa, ma alla condizione di non pagare prezzi eccezionali rispetto a quelli che troviamo all'estero, e che i prodotti sieno di buona qualità.

Dirò alcune parole partitamente delle varie categorie di materiali ed oggetti che ho prima accennate.

Per ciò che riguarda le lamiere e cantoniere necessarie per la costruzione degli scafi io dirò che se si tratta di lamiere di ferro esiste in paese

lo stabilimento della Perseveranza a Piombino il quale ha provveduto alla marina per il *Duilio* e per il *Dandolo* vistose quantità di lamiera.

Però ora nella costruzione degli scafi delle navi si impiega su larga scala l'acciaio, e non esiste da noi nessun stabilimento che possa fabbricare lamiera e cantoniere d'acciaio, per cui siamo di nuovo obbligati a ricorrere all'estero per avere questo materiale primo che ci occorre per la costruzione degli scafi delle nostre navi.

Ora, molti, e fra questi persone competentissime, credono che coi progressi ottenuti in questi ultimi anni dalla metallurgia, che portarono a fare rilevantissime economie nella consumazione del carbone impiegato in tali industrie, molti, dico, pensano che da noi si possa ora produrre l'acciaio a prezzi tali da sostenere la concorrenza all'estero. Siccome è mio vivissimo desiderio che la marina possa trovare in paese le materie prime che le occorrono, così credetti che valesse la pena di studiare la questione, e fin dall'anno scorso radunai a tale uopo una Commissione. Si esaminò quali quantità di tale materiale poteva la marina commettere ad uno stabilimento che si fondasse e mi misi d'accordo col mio Collega dei Lavori Pubblici per vedere quali quantità di rotaie d'acciaio potevano occorrere annualmente pel nostro paese. Anche coll'onorevole Ministro delle Finanze presi gli opportuni concerti per assicurare a tale stabilimento i minerali dell'Elba a condizioni favorevoli.

Stabilite così le basi generali, la suddetta Commissione si rivolse con circolare ai più importanti industriali per avere delle proposte circa l'impianto in paese di uno stabilimento per produrre l'acciaio, facendo loro conoscere che il Governo poteva loro assicurare l'ordinazione di 5000 tonnellate annue d'acciaio in lamiera e cantoniere per la marina, e 20,000 tonnellate di rotaie d'acciaio.

La Commissione ricevette varie proposte, ed in questi ultimi tempi qualcheduna che dà speranza di venire ad una conclusione. Io, per parte mia, desidero che ciò si avveri, e l'onorevole Senatore Rossi vede da quanto ho fatto che ho dato prove di questo mio desiderio. Io penso che, se si potesse introdurre da noi la fabbricazione di questo materiale, che serve per la costruzione degli scafi delle navi, ciò tornerebbe non solo utile per la marina mili-

tare, ma anche per la marina mercantile, la quale potrebbe sperare di veder fiorire anche l'industria delle costruzioni navali in ferro, a similitudine di quanto successe per le costruzioni navali in legno. Ma la condizione perchè ciò si avveri, è che l'industria nazionale possa fabbricare e provvedere questo materiale a condizioni tali da poter sostenere la concorrenza dell'estero; poichè, ove ciò non si avveri, l'industria privata non ricorrerà all'industria nazionale, e le ordinazioni che può fare la marina militare non sono tali da dare lavoro sufficiente per mantenere in esercizio uno stabilimento di tal genere, a meno di pagare prezzi favolosi, per cui deve necessariamente cadere, e si farebbero sacrifici inutili senza riescire allo scopo di impiantare da noi tale industria.

In quanto alle corazze, non se ne è ancora parlato, e ciò per non complicare le cose, poichè l'impianto di uno stabilimento adatto a tale fabbricazione esigerebbe grandi spese.

Noi abbiamo dovuto commettere all'estero le corazze del *Duilio* e del *Dandolo*; ma per le nuove navi corazzate previste nel presente organico occorreranno altre corazze, e se io ricevessi proposte convenienti per impiantare tale industria da noi, non mancherei di assicurare la provvista delle corazze che ci occorrono per questi nuovi bastimenti.

Veniamo ora alla questione delle macchine. A questo riguardo il Ministero della Marina ha sempre cercato di aiutare i nostri stabilimenti nazionali, ed invero parecchie delle macchine dei nostri bastimenti sono state fatte negli stabilimenti nazionali. Quando però si tratta di grandi macchine, ho preso il partito di far venire dei tipi perfetti dai primi stabilimenti esteri, e di darli a copiare ai nostri. Non ho avuto il coraggio di dirgermi ai nostri stabilimenti per la costruzione di grandi macchine nuove di loro concetto; ma anche sotto questo riguardo sono dispostissimo ad aiutare gli stabilimenti nazionali subordinando però questo desiderio alla condizione di avere delle buone macchine, perchè l'averne una buona macchina è una condizione così essenziale per il risultato di bastimenti costosissimi, che non potrei certo subordinare all'idea di proteggere l'industria nazionale la riuscita delle macchine stesse, e pur troppo alcuni esempi verificatisi

per la nostra marina non sono molto incoraggianti.

Quando si riflette quale immenso valore hanno le corazzate moderne (si tratta di 16 a 18 milioni), e si pensa che il valore militare di queste navi è completamente compromesso quando la loro macchina non sia perfetta, è facile rendersi conto quale responsabilità assumerebbe un Ministro che avesse in siffatta questione in vista solo l'interesse dell'industria nazionale. Quindi anche a questo riguardo il Ministro della Marina ha tutta la buona intenzione di aiutare i nostri stabilimenti, ma subordinatamente, ripeto, alla questione di una perfetta garanzia di avere delle macchine che siano perfette. Ed a questo riguardo dirò che ho l'intenzione di tener conto dei risultati che si sono avuti nelle macchine che sono state costrutte per la nostra marina da stabilimenti nazionali, classificandoli per ordine di capacità, escludendo tutti quelli i cui prodotti non hanno dato buoni risultati.

Uno dei malanni che si hanno a lamentare quando si deve ricorrere all'industria nazionale è questo, che per rispettare la concorrenza si deve ammettere al concorso tutto il mondo in questo genere di costruzione; per quanto i capitoliati sieno rigorosi non si è mai garantiti della buona esecuzione, nel mentre poi d'altra parte le multe non giungono mai a ricompensare il danno che dalla cattiva esecuzione si viene a risentire. Quando invece il Governo può ricorrere all'estero, esso ha facoltà di rivolgersi addirittura ai più accreditati stabilimenti e così avere la certezza di ottenere lavori di perfetta esecuzione anche senza tanta sorveglianza.

Del resto, io posso assicurare l'onor. Senatore Rossi che è desiderio del Governo di servirsi per quanto è possibile dell'industria nazionale, subordinatamente però alla condizione di non dover pagare prezzi superiori (non voglio dire prezzi matematicamente eguali, ma non eccezionali) a quelli dell'estero e subordinatamente altresì alla condizione che i prodotti dell'industria nazionale possano sostenere anche come qualità la concorrenza dell'estero.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'onorevole Senatore Rossi, sollecito delle sorti dell'industria

nazionale, sotto le cui insegne milita con tanto onore, ed ai cui progressi ha così grandemente contribuito, volle farmi un'osservazione riguardo alle condizioni introdotte nei capitoliati per le convenzioni marittime, ove egli riconobbe bensì che si è provveduto affinché i concessionari si servano preferibilmente dell'industria nazionale, ma espresse il timore che non si sia provveduto con abbastanza efficacia a questo riguardo. Io gli ricorderò che anzi nella Camera elettiva un onorevole Deputato, e precisamente un suo compaesano, l'onorevole Maldini, mi ha fatto un'inversa accusa, mi ha cioè tacciato di protezionismo, perchè aveva introdotto a favore dell'industria nazionale l'articolo ricordato dal Senatore Alessandro Rossi.

In quell'occasione si è risposto alla Camera come, ben lungi dall'esservi protezionismo, non si erano introdotte che condizioni di priorità ad uguaglianza di condizioni, ma non si era andati più oltre, tranne che per le riparazioni, riguardo alle quali, per la stessa vicinanza dei luoghi, si poteva credere che esse si possano fare con miglior utile degli stessi concessionari in paese.

Riguardo alle costruzioni poi non si poté adottare una formola più assoluta e vigorosa, perchè, dando un obbligo assoluto e incondizionato, ciò sarebbe equivalso a porre i concessionari, mani e piedi legati, in balia degli industriali che esercitano l'industria delle costruzioni navali, i quali sono in sì scarso numero che non vi sarebbe stato nemmeno il lenitivo della concorrenza.

Nondimeno quello di cui posso assicurare il Senatore Rossi, è che non sono meno sollecito di lui nel cercare che abbia risveglio l'industria nazionale, e farò sì che l'articolo citato abbia la più larga e rigorosa applicazione.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Io non posso essere che soddisfatto della risposta datami dall'onor. Ministro della Marina; egli non poteva essere nè più giusto, nè più patriota.

Io spero che quando si possa cedere con sicurezza all'industria privata l'estrazione del minerale superlativo dell'Isola d'Elba, e si possa usufruire meglio di quelle miniere e dell'attitudine che pur non manca all'Italia anche per

l'industria metallurgica, potrà risolversi più facilmente anche la costruzione delle corazze.

Quest'organico contribuirà a dare una sicurezza di prospettiva a quelli che vogliono affidare alla metallurgia de' capitali a lungo corso.

L'onorev. Ministro deve sapere per prova, che anche le provviste fatte all'estero non sempre riescono soddisfacenti, ma senza dubbio il Governo ha il diritto e il dovere di ripetere dall'industria nazionale tutte le garanzie di onestà e di capacità.

Risponderò all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici che pur troppo usando ed abusando della parola protezionismo, come il *baban*, ogni qualvolta si parla d'industrie nazionali, noi ci siamo messi in mano degli stranieri proteggendo le industrie loro a pregiudizio delle nostre.

Spero di avere l'occasione entro pochi giorni di potere svolgere al Senato alcune mie idee, e di esporre alcuni fatti sul lavoro nazionale.

Certo nè Paleocapa, nè Cavour avevano quelle ubbie per la testa, e hanno pure fatto fare, nella ristretta cerchia d'allora, coll'interesse del paese, quello delle industrie, senza temere di offendere il principio della libertà.

Io ringrazio intanto delle sue ottime disposizioni anche l'onor. Ministro dei Lavori Pubblici. Che se noi arriveremo a togliere gli ostacoli che si oppongono, per una ragione o per l'altra, al lavoro nazionale; una volta che non se ne possono ridurre gli oneri, si troverà almeno il modo di poterli pagare.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, metto ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi intende che la discussione generale sia chiusa, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

Art. 1.

Il naviglio dello Stato si comporrà delle navi qui appresso indicate:

Naviglio da guerra.

16 navi da guerra di prima classe adatte a tutti gli usi della guerra marittima;

10 navi da guerra di seconda classe, desti-

nate ad alcuni usi speciali della guerra marittima ed alla protezione del commercio, cioè: navi di difesa locale, navi speciali da crociera, navi per le stazioni navali all'estero e simili; 20 navi da guerra di terza classe o minori, cioè: avvisi, portatorpedini, piccole cannoniere o navi simili.

Naviglio onerario o sussidiario della flotta.

2 navi onerarie o sussidiarie di prima classe, di dislocamento superiore a tremila tonnellate;

4 navi onerarie o sussidiarie di seconda classe, di dislocamento superiore a mille tonnellate fino a tremila tonnellate;

8 navi onerarie o sussidiarie di terza classe, di dislocamento superiore a duecento tonnellate fino a mille tonnellate.

Naviglio d'uso locale.

12 navi destinate ad uso di polizia locale o di piccolo traffico nei dipartimenti marittimi, di dislocamento inferiore a duecento tonnellate, oltre ai piccoli bastimenti e galleggianti per uso d'arsenale.

Se non si fanno osservazioni, metterò ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Le navi attualmente esistenti nella Regia marina in servizio od in costruzione saranno ascritte alle specie e classi sopradescritte, conformemente alla distribuzione indicata nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato.)

Art. 3.

Nella parte ordinaria del bilancio della marina saranno stanziati le somme occorrenti per provvedere alla manutenzione ed all'esercizio delle navi esistenti in servizio, nonchè quelle corrispondenti all'annualità di riproduzione del materiale stabilito nell'art. 1° della presente legge, da impiegarsi nella costruzione di nuove navi.

(Approvato.)

Art. 4.

La forza del naviglio dello Stato in servizio,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

stabilita coll'art. 1. della presente legge, sarà raggiunta nel decennio dal 1° gennaio 1878 al 1° gennaio 1888. Per costruire le navi mancanti alla suddetta forza, per compiere le navi presentemente in costruzione e per surrogare quelle esistenti che dovranno cancellarsi dal quadro del naviglio per vetustà o per altro motivo prima della fine dell'anno 1887, sarà stanziata nel bilancio della marina, oltre la spesa annua ordinaria, di cui all'articolo precedente, la spesa straordinaria complessiva di L. 20,000,000 per nuove costruzioni ripartita nel decennio suddetto come segue:

Esercizi 1878 . . .	L. 1,000,000
id. 1879 . . .	» 1,000,000
id. 1880 . . .	» 2,000,000
id. 1881 . . .	» 2,000,000
id. 1882 . . .	» 2,000,000
id. 1883 . . .	» 3,000,000
id. 1884 . . .	» 3,000,000
id. 1885 . . .	» 3,000,000
id. 1886 . . .	» 2,000,000
id. 1887 . . .	» 1,000,000
	L. 20,000,000

(Approvato.)

Art. 5.

Nel bilancio di prima previsione d'ogni anno si indicheranno le navi delle quali il Governo intende di intraprendere la costruzione.

Unita al bilancio definitivo, il Ministro della Marina presenterà annualmente una Relazione sopra quanto si è fatto nel precedente anno, in base alle disposizioni della presente legge.

I disegni delle navi da costruirsi saranno sottoposti all'esame dei Consigli speciali a ciò chiamati in virtù di legge o di regolamento.

Art. 6.

Allorquando il Ministro della Marina riconoscesse opportuno alterare la composizione del naviglio indicata nell'articolo 1 della presente legge, vi dovrà provvedere con altro progetto di legge da discutersi ed approvarsi dal Parlamento, contemporaneamente al bilancio di prima previsione della marina.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Desidera il Senato che si legga anche l'allegato?

Voci. No, no, non occorre.

PRESIDENTE. Ci sarebbe ancora qualche altro progetto da discutere, ma stante l'ora tarda, bisognerà rimandarlo a lunedì, a meno che il Senato non voglia tener seduta domani.

Voci. No, no.

Presentazione di due progetti di legge.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome de' miei onorevoli Colleghi, il Ministro di Grazia e Giustizia, e della Pubblica Istruzione, due progetti di legge che furono approvati oggi alla Camera dei Deputati e sono; l'uno: Revoca dei provvedimenti contrari alla libertà dei culti, riguardanti la chiesa e confraternita dei nazionali greci di Napoli (*Vedi Atti del Senato, N. 80*); l'altro: Pareggiamento della R. Università di Sassari alle Università indicate all'art. 2°, lettera B, della legge 31 luglio 1862, N. 719 (*Vedi Atti del Senato, N. 81*).

Per questi due progetti di legge domanderei l'urgenza, e pregherei in pari tempo il Senato a voler approfittare di questo scorcio di seduta per discutere il progetto di legge relativo alla nuova convenzione stipulata il 1° maggio 1877 colla Società delle strade ferrate sarde.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questi due progetti di legge, per i quali, se il Senato non fa opposizione, s'intenderà accordata l'urgenza domandata dal signor Ministro.

Il Senato ha udito la proposta da lui fatta, di porre in discussione in questa seduta il progetto di legge: Nuova convenzione stipulata il 1° maggio 1877 colla Società delle strade ferrate sarde.

Non facendosi opposizione, si passerà alla discussione di questo progetto di legge.

Se ne dà lettura.

(*Vedi infra.*)

PRESIDENTE. Domando al Senato se vuole dispensare dalla lettura della convenzione.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata il 1° maggio 1877 dai Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze colla Società delle strade ferrate sarde, mediante la quale, sotto nuove condizioni, è mantenuta alla predetta Società la concessione della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie nella convenzione medesima indicate.

Se non si fanno osservazioni, porrò ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Per la iscrizione delle ipoteche di cui nella suddetta convenzione, in quanto riguarda l'adempimento del N. 7 dell'articolo 1987 del Codice civile, sarà sufficiente la denominazione della linea di strada ferrata che percorre la circoscrizione territoriale dell'ufficio delle ipoteche in cui si fa l'iscrizione, e delle stazioni nella stessa circoscrizione esistenti.

Le iscrizioni delle ipoteche di cui qui sopra, saranno esenti da tassa e da qualsiasi emolumento, e le istanze e le note per le ipoteche medesime saranno fatte in carta libera.

(Approvato.)

La votazione a squittinio segreto si farà nella prossima tornata.

Invito l'onorevole Commissione di Finanza di affrettare i suoi lavori, onde per martedì almeno si abbiano in pronto le Relazioni sui progetti di legge che sono allo studio.

Si passa allo spoglio de' voti.

Risultato della votazione:

I Senatori votanti non sono che 67.

Non essendosi raggiunto il numero legale, dichiaro nulla la votazione, la quale sarà ripetuta nella seduta che si terrà lunedì prossimo, alle ore 2.

L'ordine del giorno sarà quindi il seguente:

Al tocco. — Riunione negli Uffizi per l'esame dei seguenti progetti:

Aggregazione della provincia di Siracusa al distretto della Corte d'appello di Catania;

Revoca di provvedimenti contrari alla libertà

dei culti, riguardanti la chiesa e confraternità dei nazionali Greci in Napoli;

Pareggiamento della R. Università di Sassari alle Università indicate all'art. 2, lettera B, della legge 31 luglio 1862, N. 719;

Alle due pomeridiane. — Seduta pubblica per la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Cessione al comune di Roma dei sotterranei dell'ospizio di Termini;

Concessione di somme occorrenti all'archivio di Stato in Genova;

Spesa per l'acquisto degli oggetti d'attrezzatura e meccanismo addetti al teatro di S. Carlo in Napoli;

Leva militare sui nati nell'anno 1857;

Convenzione per la permuta di alcuni locali demaniali con altri del comune di Capua;

Nuovo riparto delle spese autorizzate per gli anni 1877, 1878, colle leggi N. 2574, 2577 in data 29 giugno 1875, per provvista di materiali d'artiglieria da campagna di grosso calibro, e per armamento delle fortificazioni;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1873;

Maggiori spese ai residui 1876 e retro iscritti nel bilancio definitivo di previsione per 1877;

Modificazione degli stanziamenti stabiliti dalle leggi 30 maggio 1875, N. 2521 e 9 luglio 1876, N. 3232, per la costruzione di strade ordinarie;

Aggregazione della frazione di Montisi, comune di Trequanda, circondario di Montepulciano, al comune di San Giovanni d'Asso, circondario di Siena;

Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia;

Leva marittima dell'anno 1878 sulla classe 1857;

Organico del materiale della Regia marina militare;

Nuova Convenzione stipulata il 1° maggio 1877 colla Società delle strade ferrate Sarde.

Quindi saranno messi in discussione i seguenti progetti di legge:

Bonificazione dell'agro romano;

Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia;

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova, mediante contributo de' proprietari dei beni confinanti e contigui;

Esonero da servitù militare della zona della fortezza di Verona denominata *il Basso Aquar*;

Abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali;

Facoltà alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati;

Codice sanitario.

La seduta è sciolta (ore 6).

LIX.

TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1877

Presidenza del Vice-Presidente POGGI.

SOMMARIO — *Congedi* — *Comunicazione di nomina a Senatore del comm. Boccardo* — *Votazione a scrutinio segreto dei sei progetti di legge già discussi* — *Interrogazione del Senatore Verga A. al Ministro dell' Interno* — *Risposta del Ministro* — *Comunicazione di una domanda di interrogazione del Senatore Rossi A. al Presidente del Consiglio* — *Approvazione senza discussione dei progetti di legge: Esonero da servitù militare della zona della fortezza di Verona denominata il Basso Aquar* — *Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova mediante contributo dei proprietari dei beni confinanti e contigui* — *Risultato della votazione avvenuta in principio della tornata* — *Squittinio segreto sopra altri sei progetti già discussi* — *Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dell' Interno, degli Esteri e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Chiedono un congedo i Senatori: Martinengo di 20 giorni per motivi di famiglia, Belgioioso Luigi e Atenolfi di 15 giorni per motivi di salute, e Grössi di 8 giorni per affari urgenti, che viene loro dal Senato accordato.

**Nomina del comm. Boccardo
a Senatore del Regno.**

PRESIDENTE. Do comunicazione al Senato del decreto di nomina del nuovo Senatore, comm. Boccardo. Questo decreto venne inviato alla Presidenza con lettera dell'on. Ministro dell' Interno.

Prego il Senatore, *Segretario*, Verga a darne lettura.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

« Roma, 9 giugno 1877.

« S. M. con decreto del 31 maggio p. p. si è compiaciuta di nominare Senatore del Regno il commendatore Gerolamo Boccardo, professore alla R. Università di Genova.

« Pregiomi trasmettere alla S. V. copia autentica del detto R. decreto, con preghiera di farlo pervenire al titolare dopo la convalidazione della nomina.

« Colgo l'occasione per riconfermarle la mia massima oservanza.

« Il Ministro
« G. NICOTERA. »

PRESIDENTE. Si dà pure lettura del regio decreto.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA.

« Veduto l'articolo 33 (categoria 20-21) dello Statuto fondamentale del Regno;

« Udito il Consiglio dei Ministri sulla pro-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1877

posta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

« Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Boccardo commendatore Gerolamo, professore all'Università di Genova.

« Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente decreto.

« Dato in Roma addì 21 maggio 1877.

« VITTORIO EMANUELE

« G. NICOTERA. »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la rinnovazione dello squittinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Cessione al comune di Roma dei sotterranei dell'Ospizio di Termini;

Concessione di somme occorrenti all'Archivio di Stato in Genova;

Spesa per l'acquisto degli oggetti d'attrezzatura e meccanismo addetti al teatro di S. Carlo in Napoli;

Leva militare sui nati nell'anno 1857;

Convenzione per la permuta di alcuni locali demaniali con altri del comune di Capua;

Nuovo riparto delle spese autorizzate per gli anni 1877, 1878, colle leggi N. 2574, 2577 in data 29 giugno 1875, per provvista di materiali d'artiglieria da campagna di grosso calibro, e per armamento delle fortificazioni.

Ora si farà l'appello nominale e si lasceranno aperte le urne onde possano votare i signori Senatori che sopraggiungeranno.

(Il Senatore, *Segretario*, CHIESI fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. L'on. Senatore Andrea Verga chiede di fare un'interrogazione all'on. signor Ministro dell'Interno.

L'onorevole Senatore Verga A. ha facoltà di parlare.

Senatore VERGA. A. Nella tornata di sabato scorso l'onorevole mio Collega professore Maggiorani richiamava giustamente l'attenzione del Senato e del Ministro dell'Interno sulla mancanza di una farmacopea nazionale, e siccome a questa farmacopea si allude nel Codice sanitario, proponeva che in pendenza di una nuova discussione, a cui verrà assoggettato il Codice sanitario, si compilasse un progetto, anche di farmacopea italiana. Il Senato

ricorderà la prudente, ma gentile e confortante parola con cui il signor Ministro accolse la proposta del signor Senatore Maggiorani. Io ho applaudito nel mio interno alla saggia proposta dell'onorevole mio Collega, ma ho sentito nello stesso tempo il bisogno di fare un'altra proposta che io credo non meno importante e non meno necessaria. Ed è per essa che ho sollecitato l'onore di parlare.

Io ho percorso il Codice sanitario, quale venne approvato in questo ramo del Parlamento, e quale viene riproposto con copiosi emendamenti da un'ultima Commissione. Ho letto anche la bella Relazione che vi ha premessa l'onorevole mio amico, dottor Berti. Ma, rimasi sorpreso, lo confesso, di non trovare in alcun modo fatto cenno nè di manicomî, nè di alienati, come se questa materia fosse estranea ad un Codice sanitario; come se le attribuzioni del signor Ministro dell'Interno non si estendessero anche ai manicomî ed agli alienati; come se i medici alienisti non esercitassero un ramo nobilissimo dell'arte salutare, e non fossero degni almeno quanto i medici veterinari di avere una rappresentanza nel Consiglio superiore di sanità; come infine se i manicomî non fossero che stabilimenti sanitari d'infimo grado, non meritevoli di sorveglianza, nè di tutela.

Questa omissione è così strana, che io non posso indurmi a credere che essa sia stata fatta, se non avvedutamente, pensatamente, perocchè le persone che posero mano al Codice sanitario sono tutte rispettabilissime, zelantissime del pubblico bene, e figurano tra esse medici egregi, e perfino medici alienisti.

Io ho dunque supposto, e credo di avere indovinato, che queste persone, e lo stesso signor Ministro dell'Interno, si sieno riservati di regolare tutta la materia che riguarda i manicomî e gli alienati (le ammissioni, le dimissioni, le interdizioni, le inabilitazioni, ecc.), di regolare, dico, tutta questa materia con una legge speciale. Se così fosse, io non avrei che a rallegrarmi vivamente; ma vorrei che alla intenzione tenessero dietro con non troppo lungo intervallo i fatti, perocchè i provvedimenti che riguardano gli alienati, pur troppo in questa benedetta Italia hanno tutta l'aria di arrivare con l'ultima corsa.

È molto tempo che si sente il bisogno di

una legge sui manicomî e sugli alienati. Nel Parlamento Subalpino già era stato presentato un progetto di legge, e fu questo un merito dei miei amici dottori Bertini e Bonacossa. Ma i tempi erano troppo gravidi di avvenimenti perchè il loro progetto potesse essere preso in considerazione. Però nell'autunno del 1861, quando gli scienziati italiani in Siena ripresero il filo di quei gloriosi congressi che erano approdati al 1848, un gruppo di medici alienisti si è colà riunito, per nessun altro scopo che quello di formulare e presentare al Ministero dell'Interno un'istanza per una legge sui manicomî e sugli alienati. Nell'autunno del 1871, dieci anni dopo, quando ridonata Roma all'Italia, gli scienziati poterono alfine radunarsi a congresso in questa città, i medici alienisti vi concorsero, e vi fondarono la loro Società freniatria, primo atto della quale fu di rinnovare un'istanza al Ministero per una legge riguardante i manicomî e gli alienati.

Non avendo nè la prima nè la seconda istanza ricevuto alcuna risposta, la Società freniatria italiana, nel primo congresso generale che tenne in Imola l'autunno del 1874, ha nominato, nella sua giovanile impazienza, una Commissione, coll'incarico di stendere essa un progetto di legge su questo argomento.

La Commissione, composta di tre individui di buona volontà, avrebbe certamente fatto qualche cosa, se non fosse sorto un avvenimento a colpirla di paralisi. Nel 1875 comparve infatti un *progetto di regolamento* a stampa sull'ammissione e demissione dei mentecatti, dei manicomî, ecc., il quale venne dal Ministro dell'Interno, onorevole Cantelli, diramato a tutti i suoi uffici, e quindi giunse anche alle mani di molti medici alienisti, i quali lo rimandarono coi loro appunti. La Commissione credette superfluo, anzi arrogante, di insistere in un lavoro nel quale era stata prevenuta dall'onorevole signor Ministro, e si accontentò di apporvi anch'essa semplicemente le sue osservazioni.

Questa è storia, ed io ne garentisco l'esattezza; è una storia che mostra che i medici alienisti da oltre quarant'anni si adoperano nelle vie più regolari, che sono anche quelle che si proclamano le più efficaci e le più sicure, per ottenere una legge sui manicomî e sugli alienati. Io pertanto mi faccio lecito di domandare rispettosamente all'onorevole signor

Ministro: primieramente se egli intenda di riempire questa lacuna dei nostri ordinamenti amministrativi, se intenda di soddisfare a questo lungo voto dei medici alienisti, e, non solo dei medici, ma anche di moltissime autorità provinciali e governative, le quali si lamentavano meco che i poveri alienati giacciono nell'abbandono, e che non vi siano buone norme generali ed uniformi per il loro conveniente governo; in secondo luogo domando all'onorevole signor Ministro se intenda di approfittare del copioso materiale che deve già trovarsi presso il Ministero dell'Interno, o se intenda di far studiare la questione *ex novo*. E nell'uno e nell'altro caso io farei per me quella preghiera che sabato scorso l'onorevole Maggiorani faceva per la sua proposta, che cioè si usi sollecitudine, che si guadagni tempo e che si preparino le fila di questa legge appunto adesso che sta per ritornare in discussione il Codice sanitario.

È un nuovo passo che noi faremo nella via lenta e faticosa della nostra unificazione.

La necessità di questa legge vi è dimostrata dalli stessi silenzi che s'incontrano nel Codice sanitario, e il tempo di presentarla e ventilarla, lo ripeto, sarà tanto più opportuno quanto meno lontano da quello in cui si assoggetterà a nuova discussione il Codice sanitario, del quale questa legge si può riguardare come una appendice, anzi come un complemento.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole signor Ministro dell'Interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'on. Senatore Verga non ignora certamente che le principali difficoltà che si sono presentate alla soluzione di questa grave questione sono dipese precisamente dalle diversità di opinioni e di pareri manifestate nei diversi congressi.

L'onorevole Senatore Verga sa pure che attualmente questa materia è regolata da talune norme speciali, da taluni regolamenti, la maggior parte emanati dalle amministrazioni provinciali. I manicomî in generale in Italia sono mantenuti dalle amministrazioni provinciali, meno taluni che appartengono alla industria privata.

Un'altra difficoltà si è pure presentata ed è questa: gli alienati che sono in carcere, giudicabili o condannati. Trattasi di vedere se

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1877

debbano continuare a rimanere nelle prigioni o nei luoghi di pena, ovvero se convenga impiantare un nuovo stabilimento che li raccolga e custodisca tutti.

L'onorevole Senatore Verga sa che questa quistione, anche fuori d'Italia, si agita da tanti anni, ed ancora non ha potuto avere una pratica soluzione.

Ad ogni modo, egli mi chiede se il Governo pensa di occuparsi di questa questione, e se intende di valersi degli studî che già a questo proposito si son fatti e sono al Ministero.

Da quel che ho detto egli può scorgere che il Governo aveva già in mente di colmare questa lacuna della nostra legislazione, e posso assicurarlo che nel più breve tempo possibile il Governo presenterà un progetto di legge che provveda al bisogno, conciliando tutte le esigenze del servizio, non solamente quelle in generale dei manicomî, ma anche quelle, che pur sono gravissime, degli alienati detenuti, o condannati.

Senatore VERGA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA A. Io non poteva *dubitare* che i motivi che trattennero l'onorevole Ministro dal rispondere ai desiderî tante volte espressi dai medici alienisti, sarebbero stati legittimi.

Io prendo intanto atto della confortante dichiarazione dell'onorevole Ministro e mi sarà caro di poter assicurare la Società freniatria italiana che terrà nel prossimo autunno il suo secondo congresso generale, che per le di lui buone disposizioni, essa può sperare, in tempo prossimo, l'attuazione di questo antico suo desiderio.

PRESIDENTE. L'on. Senatore Rossi Alessandro ha comunicato alla Presidenza che intende volgere una interpellanza all'onor. Presidente del Consiglio; egli così si esprime:

« Il Senatore Alessandro Rossi, come si riservava in una seduta precedente, desidera interrogare l'on. Presidente del Consiglio sopra la rinnovazione dei trattati di commercio nei loro rapporti collo stato attuale del lavoro in Italia. »

Non essendo presente l'on. Presidente del Consiglio, prego l'on. signor Ministro dell'Interno a dargliene comunicazione.

MINISTRO DELL'INTERNO. Il Presidente del Con-

siglio ritornerà a Roma domani, e mi farò un dovere di renderlo inteso dell'interpellanza che intende fargli l'on. Senatore Rossi.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Ringrazio l'on. sig. Ministro dell'Interno per l'ufficio che si propone di fare presso l'on. Presidente del Consiglio.

Approvazione per articoli di due progetti di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione di due progetti di legge; il primo è: Esoneo da servitù militare della zona della fortezza di Verona denominata il *Basso Aquar*.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Mi permetto osservare che il progetto segnato al N. 3 è di urgenza.

PRESIDENTE. Si discuterà anche quello; oggi non vi sono che questi due. Do lettura del progetto di legge dianzi accennato.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a svincolare dagli oneri della servitù militare la zona situata nel raggio fortificatorio della fortezza di Verona denominata il *Basso Aquar*, e ciò alle condizioni che verranno giudicate necessarie dal Ministero della Guerra.

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, ed essendo il progetto di un solo articolo, ne sarà fatta la votazione a squittinio segreto.

Si passa alla discussione del progetto di legge per l'approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova, mediante contributo dei proprietari dei beni confinanti e contigui.

Si dà lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale, e si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1°.

Art. 1.

È approvato il piano regolatore e di ampliamento della città di Genova dal lato orientale,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1877

nella parte piana delle frazioni suburbane, secondo il progetto dell'ingegnere civico municipale signor Michele Marcenaro, colle modificazioni indicate dal Ministero dei Lavori Pubblici e dal Ministero della Guerra come fu adottato dal Consiglio municipale di quella città.

Un esemplare di questo progetto così modificato e vidimato dai Ministri dei Lavori Pubblici e della Guerra sarà depositato nell'archivio di Stato.

Se nessuno domanda la parola su questo articolo, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 2.

È concessa facoltà al comune di Genova di chiamare a contributo per l'esecuzione di questo piano i proprietari dei beni compresi nel piano, confinanti o contigui, a termine degli articoli 77, 78, 79, 80, 81 della legge 25 giugno 1865, N. 2359.

(Approvato.)

Art. 3.

Il Governo avrà la facoltà di acconsentire alle modificazioni di questo piano, che venissero dal comune riconosciute opportune nello sviluppo della sua attuazione.

(Approvato.)

Art. 4.

Sarà provveduto alla esecuzione della presente legge con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio municipale di Genova, ed approvato con decreto reale, previo avviso della Deputazione provinciale e del Consiglio di Stato.

(Approvato.)

Art. 5.

È assegnato il tempo di anni quaranta per la esecuzione di questo piano regolatore e di ampliamento. Questo tempo comincerà a decorrere dalla data della promulgazione della presente legge.

(Approvato.)

Anche questo progetto sarà votato a suo tempo a squittinio segreto.

(La seduta è sospesa per un quarto d'ora.)

PRESIDENTE. La seduta è riaperta.

Si procede allo spoglio de' voti.

Risultato della votazione:

Progetto di legge per la cessione al comune di Roma dei sotterranei dell'Ospizio di Termini.

Votanti	72
Favorevoli	70
Contrari	2

(Il Senato approva.)

Concessione di somme occorrenti all'archivio di Stato in Genova:

Votanti	72
Favorevoli	64
Contrari	8

(Il Senato approva.)

Spesa per l'acquisto degli oggetti d'attrezzatura e meccanismo addetti al teatro S. Carlo in Napoli:

Votanti	72
Favorevoli	50
Contrari	22

(Il Senato approva.)

Nuovo riparto delle spese autorizzate per gli anni 1877, 1878 colle leggi N. 2574, 2577 in data 29 giugno 1875, per provvista dei materiali d'artiglieria da campagna di grosso calibro e per armamento delle fortificazioni:

Votanti	72
Favorevoli	60
Contrari	12

(Il Senato approva.)

Convenzione per la permuta di alcuni locali demaniali con altri del comune di Capua:

Votanti	72
Favorevoli	66
Contrari	6

(Il Senato approva.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1877

Leva militare sui nati nell'anno 1857: :

Votanti	72
Favorevoli	70
Contrari	2

(Il Senato approva.)

Ora si procederà alla votazione per squittinio segreto di altri sei progetti di legge già approvati.

(Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Si procede allo spoglio dei voti.

Resultato della votazione dei seguenti progetti di legge:

Nuova convenzione stipulata il 1° maggio 1877 colla Società delle strade ferrate sarde:

Votanti.	72
Favorevoli	55
Contrari	17

(Il Senato approva.)

Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova mediante contributo dei proprietari dei beni confinanti e contigui:

Votanti	72
Favorevoli	67
Contrari	5

(Il Senato approva.)

Esonero da servitù militare della zona della fortezza di Verona denominata il Basso Aquar.

Votanti	72
Favorevoli	71
Contrari	1

(Il Senato approva.)

Organico del materiale della Regia marina militare:

Votanti	72
Favorevoli	51
Contrari	21

(Il Senato approva.)

Modificazione degli stanziamenti stabiliti dalle leggi 30 maggio 1875, N. 2521, e 9 luglio 1876, N. 3232 per la costruzione di strade ordinarie:

Votanti	72
Favorevoli	66
Contrari	6

(Il Senato approva.)

Maggiori spese ai residui 1876 e retro iscritti nel bilancio definitivo di previsione per il 1877.

Votanti	72
Favorevoli	66
Contrari	6

(Il Senato approva.)

L'ordine del giorno per la tornata che si terrà domani alle ore 3 sarà il seguente:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Bonificazione dell'agro romano;
2. Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia.

Debbo poi rendere intesi i signori Senatori, che il Senato è convocato in Comitato segreto per sabato 16 corrente alle ore 1 per la discussione del Bilancio interno.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

LX.

TORNATA DEL 12 GIUGNO 1877

Presidenza del Vice-Presidente DURANDO.

SOMMARIO. — *Congedi* — *Votazione a scrutinio segreto sui seguenti progetti di legge approvati nelle precedenti sedute: Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1873; Aggregazione della frazione di Montisi, comune di Trequanda, circondario di Montepulciano, al comune di San Giovanni d'Asso, circondario di Siena; Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia; Leva marittima dell'anno 1878 sulla classe 1857* — *Mozione del Senatore Lauzi* — *Dichiarazione del Ministro della Pubblica Istruzione* — *Osservazione del Senatore Pepoli G.* — *Risultato della votazione* — *Risposta del Senatore Pepoli G.* — *Considerazione e proposta del Senatore Maggiorani* — *Reiezione della proposta* — *Mozione dei Senatori Rossi A., Alfieri e Pepoli G.* — *Considerazioni dei Senatori Rossi A., Lauzi, Serra F. M. e Caracciolo di Bella* — *Osservazioni dei Senatori Pepoli G., Caracciolo di Bella, Serra F. M. e Rossi A.* — *Dichiarazione del Ministro dell'Istruzione Pubblica* — *Parlano sull'ordine del giorno i Senatori Giorgini-Lauzi e Serra F. M.* — *Proposta del Senatore Serra F. M., approvata.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

È presente il Ministro degli Esteri e più tardi sopraggiunge il Ministro della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Gallotti chiede un congedo di 15 giorni per motivi di famiglia; il Senatore Manzoni di 8 giorni per affari urgenti, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Ora si procede all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1873;

Aggregazione della frazione di Montisi, comune di Trequanda, circondario di Montepulciano, al comune di S. Giovanni d'Asso, circondario di Siena;

Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia;

Leva marittima dell'anno 1878 sulla classe 1857.

Il Senatore, *Segretario* VERGA, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte pei signori Senatori che potranno sopraggiungere.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Il Senato non può avere dimenticato di aver avuto all'ordine del giorno, ed anche di avere incominciata la discussione di un progetto di legge da lungo tempo desiderato dal Senato medesimo; da lui approvato anche nell'anno scorso, e che veniva riprodotto per gli stessi scopi, per le stesse ragioni dall'attuale onorevole Ministro Guardasigilli, ed è il progetto di legge che impone ai conservatori delle ipoteche di non comprendere nei certificati ipotecari quelle iscrizioni che per mancata specializzazione, o mancata rinnovazione,

fossero, a termini di legge, diventate affatto nulle ed inefficaci.

Nel giorno in cui fu incominciata la discussione di quel progetto di legge, forse ricorderanno i presenti che il Senato era in un certo stato d'impazienza; affollatissimo nell'aula, affollatissimo nelle tribune, perchè si attendeva con viva ansietà l'interpellanza di un onorevole Senatore, già stato Ministro dell'Interno.

Messo in discussione il primo articolo, o aperta la discussione generale, un Senatore prese la parola, e fece qualche obiezione sul merito della legge.

L'Ufficio Centrale non ebbe campo di rispondere a queste obiezioni, in quanto che l'onorevole Ministro Guardasigilli, evidentemente per le circostanze straordinarie in cui si trovava in quel momento il Senato, propose che di questa obiezione se ne potesse occupare l'Ufficio Centrale in un giorno successivo, anche col suo intervento, e con l'intervento dell'onorevole Senatore che aveva fatte le osservazioni:

L'Ufficio Centrale si accontentò e fu sospesa la discussione.

Infatti nel giorno seguente l'Ufficio Centrale, in quel maggior numero che si trovava presente, non meno di tre, o forse quattro membri, e con l'intervento dell'onorevole Senatore Barbaroux che aveva fatto appunto quelle osservazioni, si riunì.

Ma, per una parte l'onorevole Ministro Guardasigilli cominciava a risentire quei disturbi che con nostro dispiacere da tanto tempo lo tengono lontano dal Senato, e non intervenne; e il Senatore che aveva fatto l'osservazione, la sviluppò in modo da farne addirittura una opposizione assoluta al progetto, e da negarne la opportunità.

Era quindi impossibile ogni deliberazione, perchè non si poteva disdirsi e tornare da capo ad esaminare una legge, con tanta insistenza richiesta, con tanto plauso ottenuta, e con tanta unanimità votata dall'Ufficio Centrale. Non poteva dunque l'Ufficio Centrale venire nel consenso di abbandonare il progetto; d'altra parte mancava l'autorevole parola del Ministro Guardasigilli.

Questa breve successione di fatti ho creduto mio dovere tanto in mio nome come Relatore che in nome dell'onorevole Presidente dell'Uf-

ficio Centrale, Senatore Pallieri, di esporre al Senato acciò se forse questa legge potesse apparire come abbandonata, non si creda che si sia inteso per parte dell'Ufficio Centrale di metterla in disparte, mentre all'Ufficio Centrale preme anzi che questa legge venga esaminata ed approvata, come spera, dal Senato.

Per conseguenza, in nome anche come ho detto dell'onorevole Presidente dell'Ufficio Centrale, essendone assenti gli altri membri, prego l'eccellentissimo Presidente del Senato acciò voglia compiacersi, sentito, se crede, il parere di qualche rappresentante del Governo, di mettere o non mettere all'ordine del giorno la legge di cui si tratta e di cui parla lo stampato N. 9, in modo che non rimanga alcuna responsabilità all'Ufficio Centrale se mai una legge che si è creduta tanto utile non avesse ad essere discussa in questa parte di sessione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato intese la mozione dell'onorevole Senatore Lauzi, la quale consisterebbe a che fosse rimessa all'ordine del giorno nell'elenco dei progetti di legge ancora da discutersi quello pur anche sui crediti ipotecari.

La Presidenza non ha veruna difficoltà, ma non essendo presente l'onor. Ministro Guardasigilli, prego il Ministro dell'Istruzione Pubblica a dirci se ha qualche osservazione a fare sulla proposta di rimettere all'ordine del giorno questo progetto di legge che è di competenza dell'onor. suo Collega, il Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io non potrei in nessuna maniera dare un qualche avviso sull'importanza del progetto di legge di cui domanda la discussione l'on. Senatore Lauzi. La concordia che esso ha indicato esistere tra il Governo e l'Ufficio Centrale intorno a questo medesimo progetto di legge, dovrebbe far credere che la discussione, avesse a riuscire nè lunga nè faticosa; ma c'è di mezzo una triste condizione che il Senato vede e che la Camera ha deplorato. Il Ministro, il quale propriamente dovrebbe difendere questo progetto di legge, quantunque sia in molta via di miglioramento, sarà ancora per qualche giorno costretto a stare lontano dai lavori del Senato.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1877

Quindi in nome dell'onor. Mancini certo non potrei dire che esso sia pronto a sostenere la discussione.

Resterebbe a vedere poichè la questione, trattandosi di iscrizioni ipotecarie, potrebbe riguardare ancora il Ministro delle Finanze, se interpellando il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, questi creda potere in questo scorcio di tempo e durante l'assenza del Guardasigilli trattare la questione.

Forse questa interrogazione è necessaria anche per gli altri progetti che la urgenza del tempo potrebbe appunto volere che fossero deliberati dal Senato, per la qual cosa pare a me più utile il riserbarsi di sentire quale sarà l'avviso del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

Certo il Senato è libero del suo ordine del giorno; ma, volendo sapere qual sia il pensiero del Governo, mi pare non ci sia altro modo che questo.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. È evidente, che se non la presenza dell'onor. Guardasigilli, che noi pur sempre vivamente desideriamo, l'incarico dato a qualche altro Ministro è necessario prima di mettere all'ordine del giorno il progetto di legge di cui si tratta.

L'onor. Ministro della Pubblica Istruzione ha detto che interpellerà il Ministro delle Finanze il quale grazie a Dio è in perfetta salute, per vedere se vuole lui assistere alla invocata discussione.

Io veramente farei una lieve osservazione, che sarà vinta dal riguardo della persona, ma sulla cosa avrebbe un certo peso; ed è che disgraziatamente da noi il conservatore delle ipoteche è considerato come un impiegato finanziario; e che le ragioni che si sono addotte per sostenere l'abuso invalso, sono di ordine finanziario, per cui il rappresentante, dirò, della giustizia nel Governo era un eccellente testimone della bontà e necessità di questa legge.

Siccome però l'onor. Presidente del Consiglio è persona valente anche in legge, e d'altronde sicuramente di spirito imparziale, ed egli stesso, come risulta dalla Relazione ministeriale, ha dato la sua adesione al progetto di legge prima che venisse presentato, così se anche questa

misura può agevolare la discussione di quel progetto di legge, io sarò egualmente gratissimo al signor Ministro della Pubblica Istruzione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porterebbe per prima cosa la discussione del progetto di legge: Bonificazione dell'agro romano. Siccome però l'onor. Presidente del Consiglio che deve assistere a questa discussione è momentaneamente trattenuto all'altro ramo del Parlamento, così nella speranza che quanto prima possa recarsi in Senato, se non si fanno opposizioni, si potrebbe soprassedere di qualche poco, a meno che non si credesse di passare alla discussione del progetto di legge relativo alla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia, per sostenere la quale sarebbe presente l'onor. Ministro della Pubblica Istruzione.

Debbo però avvertire che potendo questa discussione prolungarsi alquanto, qualora sopravvenisse l'onor. Presidente del Consiglio la si dovrebbe interrompere, per cui parrebbe miglior consiglio l'attendere, come ho detto, qualche momento.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Se sono esatte le voci che corrono, l'onorevole Presidente del Consiglio sta ora discutendo alla Camera dei Deputati il progetto di legge sulla ricchezza mobiliare, locchè parmi tolga ogni speranza di vederlo oggi a sedere fra noi in Senato. Io quindi proporrei o di sciogliere subito la seduta di oggi, o passare alla discussione di altro progetto di legge, non parendomi nè opportuno nè decoroso pel Senato lo star qui aspettando il beneplacito altrui.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che ho testè mandato persona dal Presidente del Consiglio per sentire se poteva o no recarsi quanto prima in quest'Aula.

Quando dunque fra poco non ci sia, si passerà alla discussione degli altri progetti di legge che sono all'ordine del giorno. Questa parmi la miglior soluzione.

Si procede allo spoglio e scrutinio segreto delle quattro leggi.

Risultato della votazione:

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1877

Leva marittima dell' anno 1878 sulla classe 1857:

Votanti	73
Favorevoli	72
Contrari	1

(Il Senato approva.)

Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia:

Votanti	73
Favorevoli	60
Contrari	13

(Il Senato approva.)

Aggregazione della frazione di Montisi, comune di Trequandà, circondario di Montepulciano, al comune di S. Giovanni d'Asso, circondario di Siena:

Votanti	73
Favorevoli	70
Contrari	3

(Il Senato approva.)

Rendiconto generale consuntivo dell' amministrazione dello Stato per l'esercizio 1873:

Votanti	73
Favorevoli	69
Contrari	4

(Il Senato approva.)

PRESIDENTE. Ora debbo interrogare il Senato sul da farsi; all'ordine del giorno verrebbe il Bonificazione dell'agro romano, ma l'onor. Presidente del Consiglio mi ha fatto sapere che egli non potrebbe qui condursi che assai tardi, ciò che vuol dire che oggi non potrà venire, essendo occupato nell'altro ramo del Parlamento.

Verrebbero poi altri tre progetti di legge, la cui discussione è impossibile per l'assenza del Ministro Guardasigilli.

Vi sarebbe il progetto di legge sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia; l'on. Ministro dell'Istruzione Pubblica in questo momento è assente.

Interrogo il Senato se desidera che si sciolga la seduta e si continui domani l'ordine del

giorno, ovvero che si sospenda per alcuni minuti in attesa dell'on. Ministro.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io credo che neppure domani il Ministro delle Finanze potrà intervenire, poichè la discussione del progetto di legge che lo trattiene oggi alla Camera, è molto grave, ampia ed importante.

Tornerebbe quindi acconcio non tenere seduta, se non si vuol discutere il progetto di legge sulla *conservazione dei monumenti*, ecc., che è all'ordine del giorno da 15 o 16 giorni.

È meglio riconvocare il Senato soltanto giovedì, imperocchè parmi sia inutile radunare in seduta quando non vi è materia da discutere, a meno che domani non fossero pronte le Relazioni degli ultimi progetti di legge presentati dal Governo.

PRESIDENTE. Per domani veramente non abbiamo che la Relazione di petizioni e qualche progetto di legge.

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Massarani.

Senatore MASSARANI. In una delle precedenti sedute l'onorevole signor Ministro dell'Interno ci assicurò che l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica sarebbe intervenuto a sostenere la discussione del disegno di legge sulla conservazione dei monumenti, disegno di legge che è all'ordine del giorno da molto tempo. Ora, poichè appunto vedo presente l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, parmi ovvio che si proceda senz'altro a discutere l'anzidetto disegno di legge, massime che con ciò non si usurperebbe il posto a nessun altro progetto, non essendo presente nessun altro Ministro.

PRESIDENTE. Interrogherò il Senato se approva la proposta che si passi ora alla discussione del progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'archeologia.

Chi lo approva, sorga.

(Dopo prova e controprova, la proposta non è approvata.)

L'ordine del giorno per domani è il seguente:

Bonificazione dell' Agro romano;
Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'archeologia;

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1877

Abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali;

Facoltà alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati;

Codice sanitario.

Ricordo al Senato che per sabato venturo al tocco vi sarà la discussione del nostro bilancio interno.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Io aveva fatto la proposizione fin dal 30 di maggio perchè il nostro bilancio interno fosse posto in discussione il giorno primo di giugno.

L'eccellentissimo signor Presidente mi rispose che non si poteva perchè era ammalato il solo questore che era in funzioni, avendo l'altro questore date le sue dimissioni, e fece sentire al Senato, che dopo le feste di Torino avrebbe potuto il nostro collega Chiavarina essere presente.

Oggi noi sappiamo che la Commissione è già partita da Torino e credo che domani sarà in Roma. Io farei quindi la proposta che il Comitato segreto fosse convocato pel giorno di giovedì. Mi pare che si vada un poco troppo avanti con questo bilancio preventivo del 1877. Siamo già alla vigilia di andarcene; e non conviene aspettare all'ultimo momento.

Siccome non dubito che la Commissione sia di ritorno per giovedì, io propongo che la discussione del bilancio interno sia messa all'ordine del giorno di giovedì stesso all'una.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Alfieri ha la parola.

Senatore ALFIERI. Siccome stanno all'ordine del giorno tre progetti di legge, e due per lo meno, che richiedono la presenza dell'on. Guardasigilli, e siccome pur troppo non possiamo esser sicuri ch'egli possa intervenire alla discussione, benchè ci abbiano rallegrati le migliori notizie che ce ne hanno dato i suoi onorevoli Colleghi, mi pare che sarebbe il caso che i Ministri presenti s'incaricassero di chiedergli se per sostenere questi progetti egli non si potesse far rappresentare dai suoi Colleghi o da un Commissario regio. In tal modo il Senato potrebbe esaurire regolarmente il suo ordine del giorno.

È questa una semplice proposta che faccio,

nell'intento di agevolare il corso dei nostri lavori.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. L'on. Presidente ha annunciato che domani alle due vi sarà seduta pubblica. Ora, all'ordine del giorno non rimangono più, come accennava acconciamente l'on. Alfieri, che alcune leggi per le quali è necessario, indispensabile l'intervento del Ministro Guardasigilli, e parmi, se non erro, che l'on. Zanardelli abbia nella seduta precedente dichiarato che il suo illustre Collega non intendeva delegare nessuno a difesa di quelle leggi. Ora, eliminate le leggi che appartengono al Ministro Guardasigilli, non rimane all'ordine del giorno che il Codice sanitario, che credo sia nell'animo di tutti di non discutere; e la legge dell'agro romano, avendo noi già eliminata quella sulla conservazione dei monumenti.

Ciò posto, essendo più che probabile che domani l'on. Presidente del Consiglio non possa intervenire al Senato essendo oggi incominciata nell'altro ramo del Parlamento la discussione della importantissima legge sulla ricchezza mobile, io domando all'on. Presidente se egli crede opportuno di convocare i Senatori perchè abbiano ad udire dichiarare come oggi che non vi sono materie da discutere perchè il Ministro è trattenuto dalla Camera dei Deputati.

A me sembra che non sia opportuno convocare il Senato se non vi è certezza che si possa discutere e deliberare una legge. Quindi io insisto perchè egli non sia convocato domani, ma soltanto quando vi saranno materie discutibili.

Esistono, è vero, varie leggi di cui furono distribuite agli Uffici le Relazioni, una soprattutto che interessa molto i nostri Colleghi della Sicilia. Ora, se alcune fra quelle leggi sono pronte, io non mi oppongo che sieno messe all'ordine del giorno. Ma temo assai che fin tanto che il Relatore dei bilanci non avrà fatto ritorno a Roma, mancherà materia sufficiente alle discussioni; mi unisco però alla proposta dell'onor. Rossi, che chiede che giovedì si discuta il bilancio interno, e ciò per non perdere tempo, imperocchè se oggi a noi manca il lavoro, fra pochi giorni ne avremmo in soverchia copia. Oltre

i bilanci dello Stato, avremo la legge sulla ricchezza mobile per la quale è intendimento del Governo di chiedere l'urgenza; avremo due altre leggi presentate dall'onorevole Coppino, quella sul Consiglio superiore della pubblica istruzione e quella sull'Università di Sassari. Ed il giorno che tutte queste leggi verranno poste all'ordine del giorno, temo grandemente che mancherà l'opportunità di discutere pacatamente il nostro bilancio interno.

Mi unisco dunque all'onor. Rossi, ed io non convocherei il Senato che quando vi sarà materia da discutere.

PRESIDENTE. Debbo dire all'onor. Senatore Rossi riguardo al bilancio interno che io avevo ciò accennato perchè il signor Presidente Tecchio ha ripetutamente scritto da Torino che fosse posto all'ordine del giorno di sabato la discussione sul bilancio interno. Probabilmente l'on. Presidente aveva le sue ragioni. Forse sapeva che il questore che è competente in questa materia si troverebbe in Roma sabato solamente. È una congettura mia, ma ho qui davanti due telegrammi dell'onor. Presidente Tecchio con cui mi prega di mettere all'ordine del giorno di sabato, non di giovedì, il bilancio interno.

Avvertirò inoltre il Senato che giovedì devono pure arrivare da Torino tutti i Vice-Presidenti e il questore; forse in quel giorno non potranno assistere alla seduta, e può essere anche che in quel giorno non ci sieno, per cui neanche giovedì potrebbe essere discusso.

Quanto poi all'onorevole Senatore Pepoli, il quale vorrebbe che domani non si tenesse seduta, il Senato delibererà.

Veramente non ci è da discutere che il progetto di legge: Bonificazione dell'agro romano, in quanto che l'altro: Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte, il Senato ha deliberato di non intraprenderne la discussione. Non si è detto però d'intraprenderla piuttosto oggi che domani. Ci sarebbero poi le petizioni. Del resto, io interrogo il Senato se intende di tener seduta domani o giovedì; però se si tiene giovedì io non potrei mettere in discussione il bilancio interno perchè credo, come ho detto, vi sia qualche ostacolo, e tanto più che dobbiamo discuterlo in Comitato segreto.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Già due volte è stato chiamato il Senato per costituirsi in Comitato segreto a discutere il suo bilancio, e l'ordine del giorno non portava che tale convocazione. Convieni avere un riguardo ai Senatori che dimorano lontani, e si trovano qui senza lavoro.

Per sabato è probabile che i bilanci ed altre Relazioni saranno pronti, mentre ora non abbiamo che pochissime leggi.

A me pareva proprio opportuno che giovedì si discutesse il bilancio interno, per non restare tre o quattro giorni oziosi.

Per me era una questione di opportunità ed anche di convenienza, che dall'8 maggio non venisse protratta la discussione del bilancio al di là del 13 o 14 corrente, proprio alla vigilia di andarsene.

Nè sarebbe opportuno che si complicasse la discussione del bilancio interno con quella dei bilanci dei diversi Ministeri, onde non protrarla nuovamente.

Se poi l'onorevole Presidente crede che sia desiderio assoluto dell'onorevole Presidente Tecchio che non si discuta che sabato, se vi sono altre ragioni che io non sappia, mi rimetto interamente all'apprezzamento dell'onorevole Presidente.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Poichè il Senato ora deve deliberare se un giorno piuttosto che un altro si debba riunire, e poichè vi è anche scarsità di materia da trattare, io mi permetterei di fare osservare all'onorevole Presidente che abbiamo anche la necessità di nominare un Questore in sostituzione dell'onorevole Senatore Spinola, le di cui dimissioni sono state dal Senato, suo malgrado, accettate. Così si potrebbe anche nel discutere il Bilancio, il quale poi dovrà essere eseguito dai due Questori, aver presente anche il nuovo Questore che dovrebbe appunto attendere all'esecuzione del Bilancio da noi adottato.

Io troverei necessario che prima della discussione del Bilancio si dovesse procedere alla nomina del Questore, poichè se anche per questo si va per le lunghe resteremo con un Questore solo, e se la sventura facesse che si ammalasse, ciò che sarebbe da deplorarsi moltissimo, ma può accadere come è accaduto nei

giorni passati, si resterà senza amministratori.

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Stando alla risposta che ha dato al Senato l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, cioè che venendo oggi, sarebbe venuto tardi, io credo che nel suo apprezzamento la legge di ricchezza mobile possa discutersi e votarsi dentro oggi stesso alla Camera, altrimenti non ci avrebbe lasciato speranza di venire, sebbene tardi, in questo stesso giorno; ora, se nel suo apprezzamento la suddetta legge potrà essere oggi discussa e votata, è probabile che domani potrà trovarsi presente alla seduta in Senato.

Io proporrei adunque che vi fosse seduta domani, e si mettesse all'ordine del giorno per il primo il progetto di legge: Bonificazione dell'Agro romano, e che nello stesso tempo si mettesse all'ordine del giorno la nomina del nuovo Questore, come ha proposto l'onorevole Senatore Lauzi.

PRESIDENTE. Rispondo all'onorevole Senatore Rossi, che io credo dover mantenere ciò che ho detto riguardo alla discussione del bilancio interno, cioè di doverla differire a sabato, e ciò in riguardo alle ripetute richieste del nostro onorevole Presidente alle quali, io credo, si debba dare importanza; quindi su questo mi pare che non vi sia necessità di provocare la deliberazione del Senato. Ora veniamo alle altre proposte.

Vi è la proposta del Senatore Pepoli, il quale vorrebbe rimandare la seduta a giovedì, ed un'altra proposta del Senatore Serra, il quale vorrebbe si tenesse seduta domani, mettendo per prima all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge sul bonificamento dell'agro romano; e quindi la proposta del Senatore Lauzi, cioè di procedere alla nomina del Questore mancante.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Io mi associerei alla proposta fatta dall'onorevole Serra, affinché domani fosse posto all'ordine del giorno il progetto di legge per il bonificamento dell'agro romano, come legge che interessa grandemente la città e provincia di Roma, e di cui

il popolo romano è in una certa aspettazione, che per altro si spiega molto facilmente.

A me quindi parrebbe che fosse anche un omaggio da rendere alla provincia di Roma, che questa legge fosse discussa al più presto, e certamente discussa in questo scorcio di sessione.

Onde è che pregherei il Senato che volesse accogliere la proposta dell'onorevole Serra perchè nell'ordine del giorno di domani fosse presa in considerazione questa proposta.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Era ben lungi dal mio pensiero, onorevole Senatore Caracciolo, di volere, rimandando la convocazione del Senato a giovedì, attenuare in nulla la importanza della legge sull'Agro romano; però a me pare che la importanza di una legge scapiti ogni qual volta è posta inutilmente all'ordine del giorno.

Io quindi mi associerei volentieri alla proposta dell'onorevole Serra, se fossi sicuro che il Ministro Depretis potrà intervenire domani alla nostra seduta.

Io non escludo questa probabilità, ma non ne sono neppure certo, e nessuno può esserlo.

Mi pare quindi più opportuno, più conveniente, e, dirò, più conforme alla dignità del Senato, che l'onorevole signor Presidente convocasse il Senato nell'eventualità soltanto che l'onorevole Ministro delle Finanze possa accogliere il nostro invito. Imperocchè ripeto che se egli non potesse intervenire, non mi pare conveniente di convocarlo inutilmente.

Al nostro onorevole Presidente riescirà agevole il venire in chiaro della probabilità più o meno grande della presenza eventuale per domani in questo recinto dell'onor. Depretis; imperocchè fra non molto egli saprà l'andamento della discussione nella Camera dei Deputati. Rimettendo quindi all'onorevole Presidente la facoltà di convocarci a domicilio, mi pare che tutte le opinioni sieno conciliate. Concludo che a me pare non sia decoro del Senato di essere sempre chiamato a discutere leggi che poi sono rimandate perchè non sono presenti i signori Ministri.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Io non faccio

nessuna opposizione alla proposta dell'onorevole Pepoli; a me premerebbe soltanto questo, che fossi assicurato che la proposta di legge sull'agro romano verrà discussa prima del bilancio, perchè è certissimo che, dopo il bilancio, nessun'altra legge può essere discussa per la stagione oramai molto inoltrata.

PRESIDENTE. Dunque interrogherò il Senato per sapere quale delle diverse proposte intenda accettare.

Adesso ve n'è una terza dell'onorevole Pepoli, cioè di lasciare la facoltà al Presidente, nel caso potesse essere certo che il Ministro delle Finanze possa intervenire, di convocare il Senato o non convocarlo.

L'onorevole Senatore Serra persiste nella sua doppia proposta che, cioè, domani sia posto all'ordine del giorno il progetto per il bonificamento dell'Agro romano e perchè sia pure posta all'ordine del giorno la nomina del Questore?

Senatore SERRA F. M. Insisto nella mia proposta. Io l'ho fatta perchè il signor Presidente del Consiglio ha mandato a dire non poter oggi venire che tardi, essendo occupato nell'altro ramo del Parlamento per la legge della ricchezza mobile.

Ora io dico: il signor Presidente del Consiglio ha tanti riguardi per il Senato, che non avrebbe mandato questa risposta, se non avesse creduto probabile di poter venir oggi. Io confido quindi che potrà venire domani, e perciò ho proposto che venisse posto all'ordine del giorno il progetto di legge per il bonificamento dell'agro romano.

Ho pure proposto fosse messa all'ordine del giorno la nomina del Questore, perchè non è questione da trattarsi in seduta privata. La nomina degli impiegati al Senato si fa in seduta pubblica per schede segrete, e sembrami evidente la necessità che il nuovo Questore prenda parte alla discussione di quel bilancio del quale dovrà nel corso dell'anno curare la esecuzione.

Insisto perciò nella mia proposta.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Io appoggio le proposte dell'onorevole Senatore Serra e dell'onorevole Caracciolo. Non so se l'onorevole Presidente del Consiglio sia stato avvertito della interrogazione che ho deposta sul banco della Presi-

denza; se l'onorevole Depretis potesse mettersi in libertà domani ad un'ora discreta, anche l'argomento della mia interrogazione potrebbe occupare il Senato qualora si tenga seduta.

PRESIDENTE. Credo che l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica abbia prevenuto il Presidente del Consiglio della interrogazione che debbe rivolgergli il Senatore Rossi e che nella seduta di ieri fu annunciata.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ecco quanto posso dire: io ieri era occupato nell'altro ramo del Parlamento, nè sapevo punto dell'intenzione nè dell'oggetto su cui intendeva interpellare l'onor. Senatore Rossi. Ma stamattina io ho inteso che il Presidente del Consiglio credeva di poter venire in Senato appunto per l'interrogazione dell'onor. Senatore Rossi. Se poi egli possa venire o subito o presto, non so: e incerti sono i presagî sulla durata e brevità della discussione incominciata nell'altro ramo del Parlamento.

Il Presidente del Consiglio non credeva che alcune leggi che erano ancora in discussione alla Camera dei Deputati avrebbero occupato maggiore tempo; e quindi la sua speranza di essere presto ed oggi in questo illustre Consesso. Questa è la cosa che io conosco, come ho detto che il Presidente del Consiglio ricorda che l'onor. Senatore Rossi vuole interrogarlo. Quanto tempo debba restare alla Camera io non saprei, nè dare alcun lume al Senato pel suo ordine del giorno. Le due questioni si raggirano sempre sulla medesima cosa: Bonificazione dell'agro romano e interrogazione dell'onor. Rossi vogliono la presenza dell'onorevole Presidente del Consiglio: ora è problematica la sua intervento quest'oggi, ma tosto che egli sarà libero potrà rispondere ad ambedue le questioni.

PRESIDENTE. Sarà bene avvertire il Presidente del Consiglio.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Avvertirò io stesso il Presidente del Consiglio e mi rincresce di non avere potuto prendere prima alcune informazioni perchè non so se anche sopra alcuni dei progetti di legge che veggo accennati, sia intenzione dell'onor. Guardasigilli di sostenerli lui. Ad ogni modo io riferirò ai miei Colleghi le incertezze ed i desiderî del Senato.

Senatore GIORGINI. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1877

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIORGINI. Io osservo in ordine alla proposta del marchese Caracciolo, circa l'ordine del giorno per la seduta di domani, che la legge sul bonificamento dell'agro romano interessa non solo il Ministro delle Finanze ma anche il Ministro dei Lavori Pubblici e quello di Agricoltura, Industria e Commercio.

Abbiamo ragione di credere che i tre Ministri, com'è hanno egualmente partecipato agli studi dell'Ufficio Centrale, si siano anche messi perfettamente d'accordo sulla linea che il Governo intende di seguire nella discussione di questo progetto di legge.

La possibilità che domani il Presidente del Consiglio sia trattenuto in un altro recinto non impedisce quindi che la legge sul bonificamento dell'agro romano sia messa all'ordine del giorno del Senato, potendo la discussione essere sostenuta dai suoi Colleghi che, come io diceva, ebbero a occuparsi per ragione di competenza di questo progetto di legge.

Appoggio quindi la proposta dei Senatori Serra e Caracciolo di Bella, ispirata da un alto sentimento di convenienza a cui di gran cuore mi associo.

PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti se si debba tener seduta domani alle 2, secondo la proposta dell'onorevole Senatore Serra e dell'onorevole Senatore Caracciolo, per il progetto di legge: Bonificamento dell'Agro romano, e quindi la nomina del Questore, secondo la proposta dell'onorevole Senatore Serra, se vi insiste.

Senatore SERRA F. M. Insisto.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Io ho avuto l'onore di far presente al Senato l'urgenza della nomina del Questore, e l'onorevole Senatore Serra mi ha onorato della sua adesione.

Io però non aveva indicato nessun giorno;

ma lo stesso Senatore Serra ha creduto di indicare la giornata di domani.

Ora, non posso tacere che qualche Collega mi ha fatto riflettere che forse sarebbe non perfettamente conveniente che si addivenisse domani alla nomina del Questore in assenza d'una grande parte dell'Ufficio di Presidenza e di altri Senatori, i quali si recarono a Torino precisamente per incarico del Senato.

Io quindi, se l'onorevole Senatore Serra vi aderisse, proporrei di far vacanza domani e di tener seduta giovedì, sia per addivenire alla nomina del Questore, che per intraprendere la discussione del progetto di legge sul bonificamento dell'agro romano, e per l'interpellanza dell'onorevole Senatore Rossi.

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Per un giusto riguardo di convenienza al nostro onorevole Presidente ed agli altri nostri Colleghi, che in rappresentanza del Senato si recarono a Torino, io aderisco alla proposta del Senatore Lauzi, che la nomina del Questore sia rimandata a giovedì, ma insisto poi perchè domani si tenga seduta, e sia posto all'ordine del giorno il progetto di legge relativo all'Agro romano.

PRESIDENTE. Interrogo adunque il Senato se intende che si tenga seduta domani per la discussione del progetto di legge pel bonificamento dell'agro romano e per l'interpellanza del Senatore Rossi, rimandando a giovedì la nomina del Questore.

Chi è di questo avviso, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Resta dunque inteso che domani alle due vi sarà seduta pubblica per la discussione del progetto di legge: Bonificamento dell'agro romano e per l'interpellanza del Senatore Rossi; quanto alla nomina poi del Questore vi si procederà dopo domani.

La seduta è sciolta (ore 5 20).

LXI.

TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

Presidenza del Vice-Presidente DURANDO.

SOMMARIO — *Discussione del progetto di legge: Bonificazione dell'agro romano — Riserva del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Dichiarazioni e istanza del Senatore Gadda, cui risponde il Ministro — Considerazioni del Senatore Vitelleschi, Relatore — Dubbi del Senatore Pepoli G., cui risponde il Ministro — Replica del Senatore Pepoli G. — Schiarimenti del Senatore Gadda e del Ministro — Raccomandazione del Senatore Maggiorani e proposta di emendamento e di un ordine del giorno — Risposta del Senatore Vitelleschi e del Ministro — Ritiro dell'ordine del giorno del Senatore Maggiorani — Chiusura della discussione generale — Modificazione proposta al 1° articolo dal Ministro — Osservazioni dei Senatori Gadda, Pepoli G. e Vitelleschi — Presentazione di un progetto di legge — Dichiarazione del Senatore Finali — Approvazione dell'articolo 1° emendato — Riserva del Ministro sull'articolo 2, accettata dal Relatore — Approvazione del primo comma dell'articolo 2 — Riserva del Ministro sull'articolo 3 — Osservazione del Senatore Pepoli G., cui risponde il Ministro. — Replica del Senatore Pepoli G. — Schiarimento del Senatore Gadda — Approvazione del primo comma dell'articolo 3 — Nuova redazione dell'articolo 4 — Considerazioni del Senatore Rossi A., cui risponde il Ministro — Parole del Senatore Rossi A. — Spiegazione chiesta dal Senatore Pepoli G., cui risponde il Relatore — Approvazione degli articoli 4 e 5 — Proposta del Ministro di sospendere l'art. 9 — Il Relatore accetta — La sospensione è ammessa — Approvati l'art. 7 — Variante del Relatore all'art. 8 — Approvazione dell'articolo — Il Relatore propone la sospensione dell'art. 9 — La sospensione è ammessa — Modificazione proposta dal Ministro all'art. 10, accettata — Approvazione dell'articolo — Sospensasi l'art. 11 — Approvansi gli articoli 12 e 13 — Modificazioni proposte all'art. 14 — Approvazione dell'articolo e dei seguenti fino al 18, ultimo del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi intervengono i Ministri degli Affari Esteri e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Discussione del progetto di legge:
Bonificazione dell'agro romano.

PRESIDENTE. In conformità delle deliberazioni

prese dal Senato, viene in discussione il progetto di legge: Bonificazione dell'agro romano.

Prego i signori componenti la Commissione di prendere il loro posto.

Avverto il Senato che, in seguito di una conferenza tenuta fra i signori Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura, Industria e Commercio, e la Commissione del Senato, la discussione del progetto di legge sul bonificamento dell'agro romano si aprirà sul testo modificato come appresso.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge.

Art. 1.

Per provvedere al miglioramento igienico della città e campagna di Roma e nell'interesse della nazione sarà intrapresa, entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, la bonificazione dell'agro romano limitato dai confini risultanti dalla pianta planimetrica allegata alla Relazione della Commissione governativa per il risanamento dell'agro romano nominata con Regio decreto del 20 ottobre 1870.

Art. 2.

La bonificazione dovrà comprendere:

a) il prosciugamento delle paludi e degli stagni d'Ostia e di Maccarese e del lago dei Tartari, delle paludi di Stracciapappe, delle rive dell'Almone, dei bassi fondi di Pantano e di Baccano;

b) l'allacciamento delle sorgive e la sistemazione degli scoli mediante un regolare e completo incanalamento di tutte le acque disordinatamente sorgenti o ferme nelle singole località dell'agro romano, sia che appariscano alla superficie dei terreni, sia che ristagnino nel sottosuolo dei medesimi.

Art. 3.

Sarà redatto dal Genio civile governativo entro due anni dalla pubblicazione di questa legge il piano tecnico regolatore dei lavori delle bonifiche e sarà approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici, udito il parere del Consiglio superiore.

Esso dovrà comprendere tutte le opere indicate alla lettera *a* dell'articolo 2° e la sistemazione generale degli scoli nelle valli del Tevere e dell'Aniene e di qualunque altro luogo richiedesse lavori di scolo d'indole straordinaria.

Art. 4.

Dovranno costituirsi appena approvato il piano regolatore consorzi obbligatori fra i proprietari dell'agro romano all'oggetto:

a) di fare e mantenere per l'utilità comune e con riparto di spesa in proporzione dell'utile rispettivo i canali e i fossi principali d'allacciamento e di scolo.

b) di procurare per opera dei singoli proprietari di ciascun consorzio l'allacciamento e il deflusso delle acque stagnanti, e sorgive nei loro terreni quando a queste non sia altrimenti provveduto per effetto di questa legge nell'interesse della salubrità della campagna romana.

Art. 5.

Il numero e i confini di questi consorzi e i rispettivi comprensori, secondo i loro sistemi di scolo, saranno determinati dal Genio civile insieme al piano regolatore per tutti gli effetti di questa legge.

Art. 6.

Con regio decreto, sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, verrà nominata una Commissione idraulico-economica cui sarà affidata la sorveglianza generale del bonificamento e della successiva manutenzione del medesimo. La Commissione si comporrà di tre delegati del Governo, di un delegato della provincia e di un delegato del comune di Roma.

Saranno da questa Commissione date le norme generali per i lavori di bonificazione da eseguirsi in conformità alla presente legge dai consorzi e comprensori per tutte le opere indicate alla lettera *b* dell'articolo 2° dovunque non provvede l'art. 3°.

La Commissione avrà sede al Ministero dei Lavori Pubblici, il quale provvederà alle spese necessarie.

Art. 7.

Il bonificamento di tutti i luoghi descritti nella lettera *a* dell'articolo 2° sarà eseguito dal Governo o direttamente o per concessione e le spese saranno sostenute per metà da quest'ultimo, per un quarto dalla provincia, per un quarto dai comuni interessati.

Art. 8.

I proprietari delle terre esistenti nei perimetri dei bonificamenti indicati all'articolo 5 concorreranno alla spesa delle eseguite bonifiche nella misura del maggior valore che avranno acquistato i loro terreni in seguito al bonificamento. Il maggior valore sarà determinato dalla Commissione in base a due perizie, di cui l'una si farà prima del cominciamento

dei lavori, l'altra dopo il compimento dei medesimi. Il contributo dei proprietari andrà in diminuzione proporzionale della spesa fatta dai tre principali contribuenti contemplati nell'art. 7.

Art. 9.

I lavori contemplati nella lettera *b* dell'articolo 2 saranno eseguiti dai proprietari dei terreni riuniti in consorzi obbligatori, istituiti principalmente nello scopo della salubrità, sotto la dipendenza della Commissione idraulico-economica.

Art. 10.

Ciascun consorzio compilerà, in conformità del piano tecnico regolatore ovvero alle norme ricevute dalla Commissione, i progetti dei lavori i quali dovranno essere approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, delibererà il proprio bilancio ed avrà l'amministrazione degli interessi consorziali.

Art. 11.

Quando tra le opere imposte ad un consorzio ve ne sarà alcuna che per la sua importanza faccia parte del piano regolatore secondo le norme stabilite dall'articolo 3°, la rappresentanza consorziale potrà chiedere il concorso del Governo, della provincia e dei comuni interessati.

In questi casi il Governo contribuirà per un quarto, la provincia per un ottavo, e per un ottavo i comuni.

Art. 12.

Approvato e pubblicato il piano tecnico regolatore non che la delimitazione dei consorzi, il Prefetto convocherà i proprietari compresi in ogni consorzio. La riunione non sarà legale se gl'intervenuti non rappresentano almenola metà della proprietà cadastrale del consorzio.

Art. 13.

Mancando per due convocazioni la rappresentanza della maggior possidenza territoriale di ciascun consorzio, alla terza convocazione il Prefetto dichiarerà il consorzio legittima-

mente costituito con qualunque numero, purchè non inferiore al terzo degli interessati.

Art. 14.

Ogni consorzio, appena legittimamente costituito, dovrà immediatamente nominare i suoi delegati per formare il Consiglio d'amministrazione e la sua Presidenza e procedere alla formazione di uno speciale statuto o regolamento per la propria costituzione, per regolare i suoi rapporti interni, l'ordinamento dei suoi lavori, e tutto quel che è disposto nell'articolo 3 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1875.

Lo statuto dovrà essere approvato dal Governo, sentita la Commissione idraulico-economica.

Art. 15.

Non riuscendo per mancanza di numero la terza convocazione, il Prefetto costituirà d'ufficio il consorzio e d'accordo colla Commissione idraulico-economica nominerà d'ufficio uno o più delegati straordinarii per l'amministrazione degli interessi consorziali. Il regolamento o statuto per la sua costituzione e per ogni altro effetto dell'amministrazione consorziale sarà fatto dalla Commissione stessa ed approvato dal Governo.

Art. 16.

Quando i consorzi non diano esecuzione ai lavori regolarmente deliberati ed approvati, il Prefetto provvederà d'ufficio a norma di legge.

Art. 17.

La Commissione idraulico-economica dovrà ogni biennio presentare la relazione dell'andamento dei lavori e del progresso e dei risultati del bonificamento.

Art. 18.

Il Ministero con apposita legge proporrà al Parlamento le somme necessarie da iscriversi nei diversi esercizi per il bonificamento dell'agro romano.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Si è concordato di aprire la discussione su que-

sto testo; però il Governo si riserva di appor-
tarvi alcune modificazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale
su questo progetto di legge.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Come il Senato vede nel pro-
getto che ora è ridotto a termini minori, e di
cui fu data ora lettura, venne dalla Commis-
sione abbandonato lo schema primitivo che ab-
bracciava limiti molto maggiori. Perchè ciò si sia
fatto lo dirà il nostro Relatore; a me interessa
dichiarare al Senato che il lavoro di quella
Commissione che fu nominata con decreto reale
del 20 ottobre 1870, non è stato per nulla ab-
bandonato, anzi è in base a quel lavoro che si è
redatto il progetto primo; ed anche il progetto
attuale, sebbene più limitato, non contraddice
per nulla non solo al progetto primo, ma è
basato anche di presente sul lavoro della Com-
missione. Quantunque sia forse cosa superflua,
tuttavia io vorrei pregare l'onor. sig. Ministro a
render sicuro me ed il Senato, che tutto quel
gran lavoro che venne eseguito a spese e per
conto del Governo, e principalmente anzi per
cura del Ministero a cui tanto degnamente pre-
siede l'on. sig. Ministro qui presente, non solo
non sarà abbandonato, ma sarà tenuto nel debito
conto, nel nuovo lavoro che è ora affidato al
Genio civile. Il Genio civile infatti, secondo
l'art. 3° di questo progetto, deve completare
il lavoro di dettaglio, quello della Commissione
non essendo che un progetto di massima.

Io credo mio dovere, anche come già Pre-
sidente di quella Commissione, di dire queste
parole al Senato, onde far rilevare che il lavoro
di quella Commissione non è stato infruttuoso e
inutile.

L'egregio nostro Collega che ha presentato
di sua iniziativa questo progetto di legge, era
un membro attivissimo di quella Commissione,
ed il progetto che ha presentato al Senato si
può dire il compendio e la conclusione di quegli
studî. Quindi io sento quasi un dovere di con-
venienza verso il nostro Collega assente, di fare
queste dichiarazioni e di provocare quelle del-
l'onor. Ministro, intorno a questi antecedenti e
sul loro valore.

La Commissione si è limitata in questo la-
voro a quanto era possibile ottenere in questo
momento; ma ancorchè limitato, questo pro-

getto di legge ha un gran vantaggio, perchè
afferma in massima l'obbligo del Governo e
degli interessati privati, provincie, e comuni di
eseguire tale opera di bonificazione e di risa-
namento, e stabilisce un termine preciso entro
cui fare gli studî, dopo di che si presenterà
con successivo progetto di legge la domanda
al Parlamento per quelle somme che saranno
per richiedersi per le spese.

Quindi, mentre ringrazio il Governo di aver
reso possibile di dare corso in questa sessione
al presente progetto, prego il Senato ad appro-
varlo, inquantochè è un passo che noi facciamo
in una grande questione, la cui soluzione da
tanto tempo interessa il paese in genere e in
ispecie gli abitanti della capitale.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Ringrazio l'onor. Gadda del richiamo che egli
ha fatto degli studî delle Amministrazioni di
Agricoltura e Commercio e dei Lavori pub-
blici, sull'importantissimo tema del bonifica-
mento e risanamento dell'agro romano.

Quanto egli ha osservato è perfettamente ri-
spondente al vero. Il fatto che il Governo ac-
coglie il progetto di iniziativa parlamentare
che dobbiamo alle cure dell'onor. Senatore Sal-
vagnoli, prova al Senato che il progetto me-
desimo, in massima, è stato trovato conforme
alle conclusioni degli studî sul risanamento
dell'agro romano, fatti dalla Commissione go-
vernativa eletta nel 1870.

L'Amministrazione dell'agricoltura e commer-
cio, procedendo di concerto con quella dei la-
vori pubblici, in vista di una non remota in-
trapresa delle opere di bonificazione, con
molto senno, intese a raccogliere ed ordinare
gli studî ed i materiali occorrenti per la solu-
zione del gravissimo e l'urgentissimo pro-
blema.

Fra quei materiali ve ne hanno alcuni assai
importanti, dei quali indubbiamente l'Ammini-
strazione dei lavori pubblici dovrà avvantag-
giarsi.

La parte sulla quale forse invano si attende-
rebbe l'iniziativa privata anche in forma di con-
sorzî, si riferisce al prosciugamento delle paludi
e degli stagni d'Ostia e di Maccarese, Straccia-
cappo ed altri; essa fu studiata, e se ne hann

completi gli studî di massima e quelli di dettaglio; pochi invece ed incompleti sono gli studî della parte alta, nella quale occorre, per l'opera di consorzî obbligatoriî, compiere l'allacciamento delle sorgive, la sistemazione degli scoli sia con l'apertura di canali, sia con lavori di fognatura.

Però, in ordine a questa seconda parte occorrono studî di massima, e di dettaglio; dopo i quali potrà ritornarsi al Parlamento, proponendo la totale spesa e il riparto, quanto a quella a carico dello Stato, nei diversi esercizi. Così, si trarrà profitto di tutti gli studî precedentemente fatti, ma si rivedranno e completeranno in guisa che l'Amministrazione possa, in modo veramente concreto, assumerne la responsabilità in faccia al Parlamento, e possa determinare il limite del carico della provincia e del comune.

Onde, mentre riconosco con l'onor. Gadda quanto alla parte littoranea, l'esistenza degli studî di cui è parola, debbo soggiungere che è inteso pure che, a norma della legge del 1865, l'Amministrazione dei lavori pubblici dovrà essere lasciata libera di giudicare, non avendolo fatto fin qui, gli studî stessi, affinchè possa, degli studî del tutto ultimati costituire la base giuridica della spesa, e le norme dell'intrapresa reale dei lavori.

Il Ministero venuto dopo il 18 marzo, sa grado quindi ai suoi antecessori, che prepararono e raccolsero l'importante messe di notizie e di studî sul bonificazione dell'agro romano; e ne trae profitto, riuscendogli possibile, per effetto di quei lavori, di accettare il presente progetto di legge, e di andare innanzi nel grave compito.

Anche noi abbiamo compreso che non si tratta qui di un servizio d'interesse particolare, e nemmeno di semplice interesse locale; qui si tratta di un bisogno, di un interesse eminentemente italiano; per la eccezionalità, anzi, delle cose e del luogo, si può dire che si tratta di un interesse anche più che italiano. Ora, cotesto grave interesse voleva essere studiato sotto più aspetti, cioè: sotto quello tecnico, per indagare i modi e i mezzi di vincere tutte le difficoltà della materia che resiste spesso ad ogni particolare o isolato sforzo di bonificazione e di risanamento; sotto quello igienico, per applicare quei mezzi in guisa veramente conclu-

dente a produrre il massimo effetto utile che si prende di mira, quello cioè di ridonare la salubrità all'importante contrada; infine sotto quello economico, per produrre quel risultamento col minimo dispendio possibile e col maggiore risultato valutabile, facendovi concorrere contemporaneamente il possessore del terreno, l'ente locale, e l'ente Stato, e cointeressandoli in base al tornaconto, e per la virtù medesima dell'intrapresa, a conservare l'opera del bonificazione e del risanamento mediante canali, piantagioni arboree, culture agrarie, abitazioni, assicurando così il modo come perpetuamente tener lontane le cause d'un ritorno ad uno stato di cose anormale, vizioso e nocivo.

Ora, per quanto urgentissima e importantissima sia cotesta opera, essa esige non breve tempo, non soltanto nella soluzione teoretica e nel conseguente studio di massima e di dettaglio, ma anche nella preparazione dell'esecuzione.

Onde il bisogno di non ritardare alcune di queste ricerche e la raccolta di materiali e anche di fatti riferibili all'opera del bonificazione e risanamento dell'agro romano, bisogno sentito da tutte le amministrazioni che si sono occupate del grave argomento.

Alcune leggi e provvedimenti anzi di recente data, possiamo considerarli, rispetto a quel grande scopo, come un vero principio di esecuzione.

Io accenno alla legge forestale, cui tanto benevolmente concorse testè il Senato. Essa, rispetto alla provincia romana, è un notevole passo verso il bonificazione dei terreni.

La legge del censimento dei beni della mano morta nella stessa provincia, era stato già un passo ben piccolo, è vero, attesa la poca estensione del terreno bonificabile che n'è l'oggetto; ma un passo che, mentre fa desiderare qualcosa di più pei fini economici ed igienici, avuto riguardo al modo onde fu eseguito fin qui, riesce pur sempre importante; ed è da sperare che l'esempio si svolga in avvenire in guisa più armonica allo scopo.

I mezzi di comunicazione che ogni giorno si svolgono, i progressi dell'istruzione, nel ramo agricolo ed industriale, un qualche sviluppo nello spirito di associazione, la speranza che il credito sin qui vissuto troppo infelicemente, possa venire fra non molto in aiuto, tutti questi

mezzi ed altri somiglianti possono largamente preparare e affrettare il conseguimento dello scopo in modo durevole.

Il che, è bene si evitino le illusioni, non sarà mai possibile se, all'opera od iniziativa del Governo, della provincia, del comune o anche dei consorzî, non si aggiunga lo stimolo e la attività dell'interesse individuale.

Io confido, anche per la grande importanza geografica della contrada, e la sua vicinanza alla città eterna, che codesto interesse, secondato e incoraggiato dai poteri dello Stato e dalle rappresentanze locali, sollevato nella parte di spese per la quale mancherebbe il tornaconto privato, non tarderà a svegliarsi, e varrà, non che a svolgere il grande disegno di vita fisica ed economica, di conservazione e di progresso, ma ad assicurarne la perpetua durata, come altrove felicemente avvenne.

Quanto al concorso dello Stato, nelle proporzioni accennate in questo progetto di legge, tenendo a guida gli studî fatti dalla Commissione del 1870, nessuno potrà contestarne la giustizia, e, aggiungo, la convenienza, in modo assoluto. Anzi osservo, per conto mio, che, se frattanto noi ci potessimo immaginare che lo Stato, spendendo, non la sola somma promessa con la legge in discussione, di certo non esorbitante avuto riguardo all'importanza e all'utilità generale dell'opera, ma spendendo pure una somma alquanto maggiore, potesse procurare a Roma e all'Italia tutta il grande resultamento preso di mira, considerata la cosa sotto l'aspetto del dovere e della dignità nazionale, e anche sotto quello del tornaconto, non solo della città e provincia di Roma ma bensì del tornaconto indiretto generale e perfino delle stesse finanze pubbliche, l'effetto utile per tutti, e però per lo Stato medesimo e per tutti i contribuenti italiani, sarebbe di gran lunga superiore alla spesa stessa. Imperciocchè, inestimabili sarebbero le economie della pubblica amministrazione, i miglioramenti nei pubblici servizi, i risparmi di perdite, il conseguimento di benefici per tutti d'ogni contrada italiana, i quali, invece, a causa delle condizioni economiche ed igieniche della campagna romana, immediatamente o indirettamente soggiacciono a ingenti annuali perdite non facilmente definibili, così ove si volesse valutarle materialmente, come ove si volesse riguardarle rispetto alla sa-

lute e alla vita degli uomini. Però, pure riconoscendo la suprema importanza e urgenza del rimedio, è inutile illuderci che si possano improvvisare opere come quelle che si hanno di mira nell'agro romano. Contentiamoci dunque del poco che è possibile, e andiamo sempre avanti.

Io ringrazio colui che si è fatto iniziatore di questo progetto, e ringrazio la Commissione ed il Senato che l'accettano; per quanto ci possa entrare il Governo, esso è pronto a secondarne l'approvazione e ad avviarne l'esecuzione.

Quando si verrà alla discussione degli articoli, io presenterò alcune proposte di emendamenti, che spero possano essere concordate anche coll'onorevole Commissione.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io non credo avere bisogno di molti argomenti per raccomandare al Senato e al Governo questo progetto di legge. Quanto al Senato me ne sta garante la saldezza con cui questo progetto è rimasto all'ordine del giorno e le parole benevoli dei Colleghi che ne hanno propugnata la pronta discussione e quanto al Governo le parole dette testè dall'onorevole signor Ministro per le quali sento il dovere di esprimergli la mia più sentita riconoscenza.

La dimora di un popolo è talmente connessa e come causa e come effetto con le condizioni della sua civiltà, che se l'Italia ha ancora a rimpiangere una così vasta estensione di terreni incolti e insalubri, egli è perchè vicende politiche singolarissime hanno trattenuto e sospeso in questi ultimi secoli il suo naturale sviluppo. Divisa e fatta segno di ogni sorta di combinazioni politiche, queste hanno fondamentalmente perturbato le sue funzioni economiche e arrestato in ogni ramo la sua espansione e la sua attività intellettuale e materiale.

Era quindi cosa naturale, che ridotta ad unità e libertà l'Italia mettesse fra le sue prime cure quella di ricompensare il tempo e la prosperità perduta e di riparare a queste incurie secolari; dissi incurie perchè quantunque la più gran parte delle terre che si trovano in tale stato, lo siano per effetto delle loro condizioni geografiche e fisiche, pur nullameno oggi si può affermare che non v'ha in questa materia osta-

colo o difficoltà che resista agli sforzi riuniti della scienza e della ricchezza, che si riassume poi in una sola parola: l'operosità del paese.

Ma se è cosa per noi lamentevole che queste plaghe insalubri sparse qua e là sopra il bel corpo d'Italia gettino ancora un'ombra oscura sopra la luce d'altronde vivissima del nostro risorgimento, sarebbe poi affatto intollerabile che quest'ombra continuasse ad estendersi sopra il suo proprio capo.

E dovrei dire il capo e il cuore perchè non si può apprezzare al suo giusto valore se non se ne ha il sentimento per lunga dimora, la quantità di difficoltà e l'azione deprimente che esercitano le condizioni dei terreni adiacenti sopra la vita di Roma.

Ho detto a disegno i terreni adiacenti perchè essi si dividono in tre zone; le paludi pontine, l'agro romano e la così detta maremma, ossia la continuazione della maremma toscana.

Non creda il Senato che io venga a dimandare qui il compimento del bonificamento delle paludi pontine. Ho solo voluto cogliere questa occasione per ricordare all'onorevole signor Ministro che esiste colaggiù un lavoro incominciato, e che attende a un dato giorno il suo compimento, e che sarebbe molto lamentevole se i dissidî, l'inerzia e gli interessi locali potessero comprometterlo o minacciarne l'abbandono; sarebbe un'opera tutta da ricominciare di grande importanza e di grandissimo dispendio.

Prego quindi l'onorevole signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio a volere di tanto in tanto gettare uno sguardo da quel lato per accertarsi se mai vi fosse alcuna giustificazione a queste preoccupazioni.

Per la parte della maremma non ci è questo pericolo; la buona riuscita ottenuta dai lavori condotti colà con tanta intelligenza e costanza garantisce per lo meno dall'abbandono e forse è anche un'arra per l'avvenire.

Da un lato vi è un malato che ogni negligenza può trarre nel sepolcro, dall'altro un convalescente che tutto spinge a salute. Ma veniamo ora all'agro romano, del quale è nel nostro proposito di parlare oggi. Io non ripeterò quello che ho cercato di accennare nella Relazione in riguardo all'influenza che possano avere ciascuna di queste tre zone sopra la salubrità del-

l'intera regione, e più particolarmente sopra la salubrità di Roma.

Riassumerò tutto quello che in proposito è detto nella Relazione in questo concetto, che cioè se la vittoria non sarà completa finchè non sia conquistato tutto il territorio possa già considerarsi come un buon successo l'assoggettare a un buon ordinamento l'agro romano, e che questa legge è un buono e savio e fecondo principio di ostilità.

Non tornerò neppure a ripetere quello che ho cercato di dire, come meglio ho potuto, nella Relazione cioè gli apprezzamenti della vostra Commissione in riguardo al valore ed alla opportunità di questa legge.

Io mi limiterò solo a richiamare l'attenzione del Senato sopra due punti principali, vale a dire sopra l'indole de' lavori proposti, e sopra la loro importanza relativamente alla loro entità.

Questi due punti contengono in sè la dimostrazione dell'opportunità e semplicità di questa legge: dimostrazione molto utile, perchè la questione dell'agro romano è sempre caduta in presenza della complicazione di tutte le altre questioni e delle immanità con le quali si presenta ad ogni osservatore.

Ora, il primo merito di questa legge è di avere sceverato questa congerie di questioni, in averne afferrata una, la prima e la principale, e d'averla trattata fino in fondo.

Nella Relazione della Commissione si è cercato di raggruppare tutte queste questioni che si collegano con l'agro romano e sono state classificate sotto tre diversi nomi, sotto tre diversi titoli: ossia ordinamento delle acque, coltura e regime forestale.

Questa legge ha scelto il primo e l'ha trattato completamente. Ognuno intende che gli altri due soggetti sono cronologicamente e come importanza di lavoro dipendenti da questo.

Sarebbe impossibile di pensare a cultura, nè al regime forestale, finchè non sia fatto uno stabile ordinamento delle acque dell'agro romano.

Per trattare a fondo questo soggetto la legge lo distingue in due fatti di natura perfettamente diversi che costituiscono lo stato idraulico dell'agro romano e vi ha per conseguenza applicato provvedimenti diversi.

Il primo è l'ordinamento delle acque superficiali che è comune a tutti i bonificamenti.

Nell'agro romano questa parte comune si riscontra in proporzioni molto modeste, sì per la quantità che per la qualità del male, come dei rimedi da portarvi.

Si tratta infatti di 1,143 ettari circa di terreno da prosciugare, e non a grandi profondità; si tratta inoltre di alcuni ordinamenti di scolo, dei quali gran parte esiste, sebbene in condizioni non sempre accurate e perfette. Si tratta di completare e migliorare in qualche parte la condizione degli scoli già esistenti.

Ma se l'importanza di questi lavori non è grande, il risultato lo sarà invece, perchè questi centri d'insalubrità sono alle porte della città.

Ognuno vede di quale importanza e materiale e morale sia il prosciugamento di stagni che stanno a 15 o a 16 chilometri dalla città.

Ma un fatto, o meglio un ordine di fatti che è tutto speciale alla campagna romana, è quello che è contemplato dalla seconda parte di questa legge. Gli strati vulcanici che dai centri eruttivi si sono distesi sopra tutta la campagna sono rimasti uniti ed intatti sopra le colline mentre che s'interrompono nelle numerose valli che solcano la campagna. Occupando così grandissime estensioni di terreno là dove si trovano esercitano una doppia azione, l'una quella di frapporre ostacoli e disturbare il deflusso naturale delle acque sia di quelle che vi cadono per pioggia, come di quelle che vi scendono dai monti vicini. L'altra è di assorbire per questa qualità che i tufi hanno eminentemente sebbene a diversi gradi secondo la diversa loro natura, le stesse acque, mantenendo così per una condizione unica di cose una quantità incalcolabile di umidità presente per la più gran parte dell'anno sopra la campagna romana.

Questi grandi strati di tufo come delle immense spugne ricoprono l'agro romano scoldando il loro superfluo nei terreni inferiori. L'umidità che esala da questi non è ancora per la poca terra vegetale che li ricopre gran fatto partecipe alle macerazioni e alla corruzione delle materie organiche: ma allorquando le acque per filtrazioni scendono nel sottosuolo, vi fanno dei depositi o ci trovano una uscita generalmente là dove incontrano terreni affatto impermeabili. Ed allora si spandono in una infinita quantità di sorgive che scaturiscono a mezzo le infinite valli che formano l'agro

romano. Queste creano dovunque si manifestano migliaia e migliaia di piccoli centri che hanno le stesse condizioni d'insalubrità, benchè sieno quasi impercettibili, a chi traversi la campagna romana, e che sommati insieme hanno la stessa azione dei grandi centri palustri.

Questa seconda parte di disordini idraulici sarebbe difficile di regolare con norme generali, ed infatti il Senato avrà osservato come nella legge vi sieno state applicate norme diverse da quelle che regolano i grandi lavori e meglio convenienti alla sua indole molteplice al tempo stesso e speciale.

Veramente ad una gran parte di questi disordini tutti i proprietari interessati dovrebbero nei propri terreni provvedere mediante una buona economia domestica rurale. Ma per la condizione della campagna sarebbe assai difficile che costoro ciò facessero senza che potessero aiutarsi vicendevolmente, e che, conviene dirlo, fossero anche obbligati a farlo; ossia se non fossero riuniti in consorzi obbligatori.

È difficile trasmettere la piena conoscenza di questa situazione a coloro che non l'hanno osservata da vicino. Sono fatti innumerevoli ma di piccola importanza che devono essere governati da un regime comune ma variabile secondo le circostanze il quale se potrà indursi nei costumi e tradursi in pratica sopra una grande scala, darà grandissimi risultati mentre che in realtà sarà di un lieve carico, generalmente parlando, per i proprietari che sono chiamati a sobbarcarvisi.

Con questo rimane esaurita tutta la questione dell'ordinamento delle acque, e come appare, in modo molto semplice. Rimane il prezzo, il costo dell'opera. Io non ho modo più chiaro e più autorevole per darne un concetto al Senato che tornare a leggere le conclusioni della Commissione del 1870, delle quali detti già un cenno al Senato nella prima lettura di questa legge. Ed infatti tutto ciò che io ho sommariamente accennato di questo progetto non è che il risultato dei lavori di quella Commissione, presieduta dall'onor. nostro collega il Senatore Gadda, e composta degli uomini più competenti d'Italia.

Nel portare a compimento i suoi accurati studi sopra questo soggetto è venuta anche alla conclusione del costo di tutto questo lavoro.

Ora, quantunque i suoi apprezzamenti non

possano certamente esser presi dal Senato in una considerazione assoluta, visto che il Governo potrà o non potrà accettare tutte le deduzioni della Commissione, e quindi anche quelle che concernono la spesa, pur nullameno comè è grande probabilità che per i lavori non possa farsi molto diversamente da quel che suggeriva la Commissione del 1870, così è anche da ritenersi che il costo si manterrà nei limiti da quella preveduti.

Ora, ecco cosa concludeva la Relazione della Commissione del 1870:

« Sarebbe prematuro per verità voler calcolare con qualche precisione sin d'ora quale sia per essere il dispendio cui lo Stato andrà incontro per la sua quota di concorso all'opera complessiva di bonifica: nondimeno per gli studi sin qui compiuti, e per il parere di persone competenti può ritenersi approssimativamente che il prosciugamento della zona marittima non importerà neppure 3 milioni di lire; e che l'allacciamento delle sorgive e la sistemazione degli scoli nella complessiva superficie dell'agro romano cagionerà un dispendio non guari superiore ai 7 milioni.

« I lavori idraulici adunque ben da distinguersi dalle altre opere di risanamento, come cambiamento di sistema di coltura, piantagioni, ecc., che richiedono l'impiego di somme considerevolmente più forti, ma che sono a carico dei singoli proprietari, cagioneranno una spesa approssimativamente di 10 milioni, e lo Stato che concorre per una metà per i lavori della zona marittima, e per un ottavo nel prosciugamento di tutto il resto dell'agro, incontrerà un dispendio di neppure 3 milioni di lire. »

A questo debbo aggiungere che la modificazione ultimamente introdotta dalla vostra Commissione ha tolto una parte dei carichi dello Stato, non facendolo più intervenire nelle operazioni che si fanno dai consorzi indipendentemente dal piano regolatore.

Si devono inoltre sottrarre a questa cifra gl'indennizzi ai quali saranno obbligati i proprietari che avranno avuto per il bonificamento miglioramenti nei loro terreni.

Voi vedete quindi che il concetto più largo e variabile che si possa formare del carico che verrà allo Stato da questo progetto di legge, si potrebbe difficilmente fare uscire da un ter-

mine minimo e massimo dai tre ai cinque milioni.

L'Italia ha speso molti milioni; non dico che li avrà speso tutti bene, ma certo ne ha tratto del gran frutto e degli stupendi risultati.

Quando si contempla lo spettacolo della sua unità e della sua libertà, nessuno di noi è tentato a ricordare quello che ha costato. Ed ho particolarmente citato lo spettacolo della sua libertà, perchè esso si è mostrato in tutta la sua luce agli occhi dei suoi cultori come dei suoi nemici in modo mirabile in questi ultimi giorni; si può senza esagerazione veramente sentirsi orgoglioso di appartenere, anche come una piccolissima frazione, ad istituzioni che, giovani, hanno potuto dare uno spettacolo che riuscirebbe difficile alle vecchie libertà.

E qui il Senato vorrà essermi indulgente se questa idea è venuta ad intromettersi alla discussione del bonificamento dell'agro romano, col quale essa non ha altro di comune, se non che erano due cose egualmente ardue ed infinitamente desiderabili. Ma essa ci fa riflettere anche come i risultati da noi ottenuti ci abbiano largamente compensato dei nostri sacrifici; il che prova che se alle volte spendiamo meno riguardatamente, sappiamo per lo meno spendere con frutto.

Ora ci resta ancora una libertà da guadagnare, che è quella di potere respirare l'aria libera e sana. Parmi che anche questa libertà meriti qualche sacrificio. D'altronde poi questi sacrifici non sono neanche molto gravi.

Ma, dappoichè ho parlato di libertà, lasciatemi accennare ad un altro lato della questione. Libertà vuol dire concorrenza, e quindi non si accetta utilmente e volentieri che da coloro che fanno meglio degli altri, che fanno bene. Noi che ci siamo posti arditamente su questa via, dobbiamo potere iscrivere nella storia il nostro tempo, così fecondo alla prosperità dell'Italia, come lo abbiamo scritto in caratteri indelebili, memorabile per la sua grandezza.

Ma presto io scendo da queste alte regioni, e ritorno nel positivo. E in verità, dopo aver goduto di questi lieti pensieri, e per questi stessi, io mi preoccupo molto delle condizioni finanziarie d'Italia. Io sono fra quelli i quali ritengono che, dopo fatta l'Italia, bisogna conservarla; ed il modo più sicuro consiste es-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

senzialmente nell'assestamento delle condizioni finanziarie non solo del bilancio dello Stato, ma ben anche dei bilanci di tutti i componenti questa Italia; e questo pensiero è in me così potente che mi ritrarrebbe, non che dal chiedere, dal votare alcuna spesa che potesse aggravare le nostre già penose condizioni economiche, anche quando si presentasse sotto le forme più lusinghiere.

Ma nel caso attuale i modesti limiti di questi carichi ed i risultati che per contro ne risulteranno mi portano a diversa opinione, imperocchè anche finanziariamente parlando i vantaggi che il risanamento di questa terra che contiene la capitale del Regno, il centro della vita italiana, darà a tutto il Regno, ricompenseranno largamente e con usura i sacrifici che importa all'erario e ai contribuenti che, del resto, come vi ho descritto, non sono neppure molto grandi. Io non avrei altro ad aggiungere per impegnare il Senato a votare questa legge. Purnondimeno mi resta a toccare ancora con brevissime parole qualche argomento di quelli che riguardano tutto l'insieme, il complesso delle condizioni dell'agro romano e del suo risanamento, del quale soggetto, considerato così estesamente, anche la Commissione si è fino ad un certo punto dovuta occupare. Io non toccherò dei provvedimenti forestali, perchè uno dei nostri onorevoli Colleghi se ne è occupato particolarmente, e si è riservato a farne una speciale proposta. In Italia in questa materia di alberi e di foreste prevale un certo scetticismo, che io non saprei spiegare altrimenti che con la poca diffusione che ci è nelle nostre masse delle conoscenze pratiche della natura. Io veramente non so trovare altra spiegazione. Ho sentito delle persone sostenere sul serio che non si può dimostrare l'utilità degli alberi. Ma è come chi dicesse che non si può dimostrare l'utilità di un braccio, perchè tagliandolo non si muore subito! Vi sono in natura molti organi necessari, la cui mancanza però non produce un male evidente e immediato. Ve ne sono poi moltissime utili, l'utilità delle quali non è meno certa, perchè non può dimostrarsi ad una ad una e volta per volta. Io non so come si possa non avere il sentimento dell'azione della vegetazione arborea nella natura anche quando non si conosca scientificamente.

L'onorevole Maggiorani ve lo diceva l'altro

giorno: ma è proprio vero che la natura questi alberi, queste foreste, ce li abbia messi per caso e non servano a nulla?

Ma l'elaborazione chimica che gli alberi richiedono per la loro vita, le loro emanazioni, gli effetti che producono sull'irradiazione terrestre, della quale così dottamente parlava nell'ultima tornata l'onorevole Maggiorani, l'ostacolo che oppongono all'eccesso del calore, alle correnti, tutte queste sono vere e reali azioni naturali che non si può dubitare che non esercitino un'influenza evidentissima e sensibile ad ognuno; andate a passeggiare nella foresta Nera o sugli altipiani della Svizzera, e ritornate poscia sulle campagne romane, ovvero sopra le aride vette degli Appennini centrali, e ditemi dove provate un maggior senso di ben essere e di salubrità?

Solamente che chi dice alberi e foreste non intende dire sterpi e rovi; su questo agro romano esiste sempre un equivoco: quando si parla di queste macchie che hanno così caldi amici e nemici, sotto questo nome si comprende indistintamente tutto che lo porta. Vi sono macchie basse le quali coprono dei terreni palustri ove la macchia fornisce alla palude gli elementi di corruzione; queste certamente fanno più male che bene, ma le foreste di alto fusto particolarmente dove il terreno è secco e eguale, dove l'aria circola liberamente e s'impregna delle salubri emanazioni di una potente vegetazione, esse esercitano un'azione benefica sopra il nostro clima.

C'è una foresta che la civiltà distrugge quando incomincia, e ce n'è un'altra che la civiltà providamente riedifica quando è provetta, e questa è proprio quella della quale noi abbiamo bisogno come coefficiente al risanamento dell'agro romano per modificare la temperatura, per riparare le correnti infeste e per tutto quel che non starò qui più oltre a dire, per non preoccupare il campo che uno dei nostri Colleghi si è proposto di trattare più particolarmente.

Mi resterebbe a parlare di un argomento molto più complesso e grave assai, della coltura.

Egli è evidente che appena un miglioramento delle condizioni dell'agro romano si manifesti per effetto di questa legge, la questione della

coltura dell'agro romano si poserà senz'altro avanti di noi.

È una questione la quale si compone oggi solamente di due principali argomenti, le braccia e il capitale, perchè in fatto di disposizioni amministrative credo che l'Italia abbia già fatto tutto quello che poteva fare.

Noi non abbiamo più leggi da fare sulla proprietà, dalle quali si possano aspettare risultati.

Le leggi le quali sono state fatte, come la soppressione della manomorta, l'abolizione dei maggioraschi ecc., tutte queste leggi daranno il loro frutto col tempo ed a seconda delle speciali circostanze che hanno incontrato nel territorio di Roma.

La questione si riduce quindi al capitale e alle braccia; il capitale l'Italia lo avrà quando potrà fare economie, e le economie potrà farle quando produrrà di più e spenderà di meno, e soprattutto quando spenderà di meno sotto quella forma che assorbe e distrae le economie nel momento e dove si producono, ossia nelle imposte che diminuiscono di tanto la riproduzione e la prosperità di quanto eccedono le giuste esigenze della convivenza sociale. Ma queste sono questioni troppo generali dalle quali dipendono tutte indistintamente le condizioni della ricchezza e della prosperità in genere, e quindi è superfluo qui il parlarne, solo basta ricordare che dal progresso e dallo sviluppo di questa prosperità generale della nazione, dipendono tutte le sue imprese perchè quella gli darà il capitale per compierle e quindi anche per ridurre a coltura l'agro romano.

Credo bensì che questo qualunque siasi capitale che esiste, lo si possa attirare piuttosto da un lato che dall'altro mercè delle buone istituzioni di credito.

Non ignoro le gravi difficoltà che vi si oppongono, ma qualora e quando fosse possibile fornire ai proprietari e agli agricoltori denaro a buon saggio, si farebbe un gran passo, e si renderebbe assai più agevole il compito di coloro che volessero intraprendere degli esperimenti di coltura intensiva nell'agro romano.

Rimane la questione delle braccia. Il caso per questo è diverso, le braccia vi sono, ne abbiamo tante che vanno perfino in America piuttosto che rimanere in patria, ma la difficoltà sta nell'attirarle nell'agro romano e principalmente è la condizione dell'aria, che pre-

cisamente è quella che si cerca di combattere con questa legge.

Ma anche quando questa legge avrà fatto l'opera sua, non bisogna credere che una famiglia di agricoltori potrà andare ad impiantarsi nel mezzo della campagna romana, ed avere la stessa sicurezza che avrebbe sulla vetta dell'Appennino; anche allora per riuscire ci vorrà un metodo, ci vorrà un sistema, questo sistema è già apparso altre volte in tutti i tentativi di simil genere che sono stati fatti. Esso è dettato dalla natura stessa delle cose. Si tratta cioè per aggredire un terreno incolto e malsano di partire da una base di operazione, ed in ciò sta il segreto della fortuna del bonificamento toscano.

I pontefici hanno voluto applicarlo *per modum legis* credendo che bastasse il volere per potere prescrivendo con *motu proprio* la coltura in un certo raggio intorno ai centri abitati. Questa disposizione oggi sarebbe talmente poco consentanea alle nostre istituzioni e alle nostre idee economiche, che sarebbe assurdo solo il pensarla, con tutto ciò qualche cosa di buono vi è nel concetto che la informa.

Lasciate per un momento che io vi faccia un'ipotesi su questo tema.

Io mi sono domandato molte volte perchè non si potrebbero stabilire degli agricoltori sul limitare della città? laddove cessa l'operaio cittadino, perchè non potrebbe cominciare l'operaio agricolo? Non ci sarebbe nessuna impossibilità. Dove vive l'uno può vivere l'altro, anzi il campagnuolo molto più facilmente perchè molto più robusto e rotto alle intemperie.

Un onorevole nostro Collega ha avuto, come è suo costume, un pensiero d'intelligente filantropia, quello di costruire in una parte lontana di Roma delle case per operai cittadini costrutte in modo che permettano loro di vivere con una modesta fortuna, in condizioni civili, dando anche loro l'agio, mediante l'ordine e l'economia, di divenirne all'occasione anche proprietari.

Ora io domando: se a queste case cittadine succedessero delle case destinate agli agricoltori, e se questi agricoltori coltivassero le vallate vicine che scendono fino alle mura della città, non troverebbero in quelle terre ubertose un convenevole premio alle loro fatiche? A questo modo non si arricchirebbe Roma di

un sobborgo che preparerebbe poi più tardi il contado?

Vero è che i coloni non potrebbero coltivare che le valli. Le colline, scarse di terra vegetale, raramente nelle vicinanze di Roma, possono sopportare la coltura. Ma, e che perciò? Le colline lasciate alla pastorizia non risentirebbero esse pure della presenza dell'uomo?

Con la presenza degli uomini, non si potrebbero tentare gli allevamenti a stalla, ed introdurre nella pastorizia tutti quei miglioramenti che dal progresso moderno attende da lungo tempo da noi questo ramo importantissimo dell'industria locale?

Di questa ipotesi è stata tenuta parola, sono stati fatti calcoli approssimativi ed è stato riconosciuto che non ha in sé nulla di impossibile, né di troppo ardito.

Una volta stabiliti questi centri di operosità al limitare della città, nulla impedisce, mediante i molteplici e facili modi di locomozione adottati oggi da ogni popolo civile per gli usi giornalieri, di estendere l'opera di questi coloni fino a dieci o quindici chilometri dalla città.

Ma a quindici chilometri da Roma incominciano da più lati i terreni ad elevarsi e quindi ad essere coltivati perchè l'aria già è in migliori condizioni. Voi vedete che per fornire Roma di contado non v'è nulla d'impossibile, e tutto è questione di tempo, di operosità e di prosperità.

Ma che cosa può fare in tutto ciò il Governo? Che cosa possiamo fare noi? Lo dico francamente: poco, direttamente nulla; nessuna di queste cose può essere imposta. Molte cose peraltro si possono fare indirettamente. Incomincio dal ripetere che il primo passo da farsi è questa legge, perchè finchè non siasi provveduto al regime delle acque, nulla si può fare.

Dopo questo non si può che influire indirettamente: ma qualunque facilitazione, appena portato questo primo rimedio, riuscirà efficace, perchè l'interesse farà il resto da sé.

Roma si approvvigiona a 100, 200 e perfino 300 chilometri di distanza di ogni sua consumazione. Appena i suoi agricoltori potranno sostenere la concorrenza e produrre a prezzi eguali che altrove, la città fruirà di tutta l'economia del trasporto provvedendo da sé a molti dei suoi bisogni, ritraendoli dal suburbio e dal contado di Roma stessa.

Questa sorta d'interessi è regolata sempre da leggi inalterabili, e quindi non credo che vi sarà mestieri dell'intervento del Governo.

Appena sarà possibile una condizione di salubrità che solamente permetta di esperimentarla, la coltura nelle vicinanze di Roma evidentemente sarà intrapresa.

Vi sono per altro delle facilitazioni da portare a questo movimento spontaneo e io spero che il tempo, le circostanze e il buon volere del Governo ci permetteranno di iniziarle; e la prima che debbo segnalare è l'apertura delle comunicazioni con quelle regioni che ci forniscono la maggiore parte degli agricoltori, cioè quegli uomini ai quali non sapremo essere abbastanza riconoscenti per esporre forse inconsciamente ogni anno la loro vita nella campagna romana, per provvedere alla nostra sussistenza. Sono generalmente gli abitanti degli Abruzzi e dei paesi finitimi che noi mediante l'apertura di una comunicazione cogli Abruzzi potremmo attirare in maggior quantità e fissare forse con maggior facilità di quel che possa farsi oggi che le distanze sono grandi e difficili le comunicazioni.

Vi ha un'altra specie di facilitazioni della quale nessuno si preoccupa, ma che sarebbe feconda di utili risultati.

Essa, consiste nell'ordinamento di una polizia rurale per la campagna come se ne richiede una urbana per la città.

Signori! Questi uomini che arrivano in questa deserta campagna non trovano più nulla di tutti, non dirò i conforti, ma di tutte le necessità della vita. Essi trovano appena dei viveri per quei giorni nei quali lavorano, ma non trovano né ospedali né medici né medicine, né mezzi di trasporto; ma che dirò io, non trovano talvolta nemmeno tetto, almeno tetto che sia desiderabile o solamente accessibile per loro.

E quel che v'ha di più grave è che questi sussidi mancano precisamente là dove il bisogno ne è principalmente sentito, cioè in posti di aria insalubre.

Ora io non ho mai capito, a dir vero, perchè nelle nostre campagne non si usino tutte quelle misure di polizia le quali si praticano e si applicano nel modo intiero, perchè dappertutto si è obbligati a qualche riguardo, di convivenza sociale. Ma il fatto sta che sia in causa della insalubrità stessa e quindi dell'abbandono, sia

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

forse per l'assenza stessa di popolazione, questi riguardi sono rimasti tutti negletti. V'ha tutto un ordine di misure, di provvedimenti, che chiamerò di polizia rurale, che applicato sia per disposizioni governative provinciali e comunali sia per spirito o iniziativa privata, migliorerebbero infinitamente le condizioni degli agricoltori e quindi dell'agricoltura dell'agro romano.

Io mi sono dilungato già troppo dal mio scopo perchè queste mie considerazioni vanno assai lungi dalla legge della quale il Senato si sta occupando. Ho voluto peraltro, e il Senato non vorrà trovare che io ho abusato della sua pazienza, con questo brevissimo cenno dimostrare di quante conseguenze può essere feconda questa modesta legge. È proprio il caso di dire: « *Poca favilla gran fiamma seconda.* » Ed infatti io ho la profonda convinzione che pochi progetti di legge di così piccola mole ed in così piccole proporzioni possano essere fecondi di maggiori risultati come la legge per il bonificamento dell'agro romano.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Niuno al certo, ed io meno di ogni altro, vorrà disconoscere, come diceva l'onorevole Senatore Vitelleschi, l'opportunità e il valore di questo progetto di legge.

La vasta e letale solitudine che circonda Roma è per verità il maggior rimprovero, è il marchio posto sulle spalle del Governo caduto.

I pontefici hanno coperto Roma, quasi direi, di un manto di porpora che però male dissimula le piaghe che pur troppo lacerano le sue carni.

Il Governo dell'unità italiana venendo a Roma ha obbligo di affermarsi modificando questa dolorosa condizione di cose.

Io non seguirò l'onorevole Vitelleschi nell'ampio sviluppo che egli ha dato a questa questione e non investigherò gli orizzonti infiniti che con la sua facile ed eloquente parola egli ha aperto ai nostri sguardi.

Queste brevi mie parole hanno per iscopo di chiarire che io non sono in nessun modo ostile a questo progetto di legge, molto più dopo le assicurazioni date dall'onorevole Vitelleschi, che la spesa rimarrà in limiti ristretti.

Aggiungo poi che il Governo italiano deve preoccuparsi di un obbligo strettissimo che gli

incombe. Roma essendo la capitale d'Italia, ed avendo qui sede il Parlamento e tutte le Amministrazioni dello Stato, conviene pure che l'aria diventi più spirabile di quello che attualmente non sia.

Detto ciò, ed ammessi senza restrizione col l'Ufficio Centrale l'opportunità ed il valore di questa legge, io non posso a meno di fare un'osservazione generale, ed è questa. Allorquando si presenta un progetto di legge che importa una spesa all'erario dello Stato, è necessario che esso determini chiaramente il valore, l'importanza, l'estensione dell'obbligo che lo Stato assume.

Ora, questo progetto di legge è indeterminato. Nè tolgono ad esso questo carattere le modificazioni concordate dall'Ufficio Centrale col l'onorevole signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e coi suoi Colleghi delle Finanze e dei Lavori Pubblici.

E valga il vero. Lo Stato assume all'art. 7 l'obbligo di sostenere per metà la spesa del prosciugamento delle paludi e degli stagni di Ostia e di Maccarese.

Non posso quindi tacere che a me pare si offendano le regole di buona amministrazione chiedendo al Parlamento la facoltà di contrarre un impegno di cui non si conoscono i limiti, di cui non si può misurare l'estensione.

E questa mia opinione è conforme a quella che altre volte ho avuto l'onore di esporre al Senato e che il maggior pericolo di un'amministrazione finanziaria sta appunto negli impegni che essa assume inavvertentemente sull'avvenire.

L'onorevole Senatore Vitelleschi ci ha però rammentato che la Relazione della Commissione degnamente presieduta dall'onorevole Senatore Gadda conchiude che la spesa non supererà, se mal non mi appongo, i tre o quattro milioni.

Senatore CARACCIOLLO DI BELLA. Anche meno.

Senatore PEPOLI G. Io desidero, onorevole Senatore Caracciolo di Bella, che le sue profezie si avverino, ma sventuratamente le spese valicano sempre i limiti dei preventivi. Dalle dichiarazioni però dell'Ufficio Centrale sono condotto a fare alcune brevi considerazioni. La Commissione presieduta dall'onorevole Gadda fu costituita nel 1870 e da quell'epoca questa grave questione fu dibattuta.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

Ora, come è che non si può dopo tanti anni, dopo tanti accurati studî definire in modo concreto l'entità dell'obbligo che noi andiamo a contrarre?

È una semplice osservazione che ho creduto mio obbligo di fare per rimanere coerente con quanto ebbi precedentemente a dire in Comitato segreto, memore che fui dai miei onorevoli Colleghi esortato ad aspettare, per isvolgere le mie considerazioni, la seduta pubblica. E mentre riconosco pienamente i benefici di questa legge, ed ammetto l'obbligo nel Governo italiano di contrapporre alle meraviglie dell'arte le meraviglie del lavoro e dell'industria, io, sempre fedele ai principî che ho propugnato, insisto per conoscere in modo certo, determinato la somma positiva della spesa. Rivolgerò dunque all'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio la domanda che io volevo rivolgere all'onorevole Ministro Depretis, cioè con quali mezzi egli intenda far fronte a questo nuovo aggravio di spesa.

Detto ciò io non posso che unire il mio plauso a quello dell'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio intorno alla Relazione dell'onorevole nostro Collega il Senatore Vitelleschi. Certo è che egli colla sua chiarezza e colla sua dottrina ha rimosso molti dubbî, ed ha mostrato fino all'evidenza gli immensi benefici che verranno a Roma e alla provincia romana se il Senato e la Camera dei Deputati daranno a questo progetto di legge voto favorevole.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
L'on. Senatore Pepoli non trova conforme alle buone regole della pubblica amministrazione di assumere, per legge, il carico di una spesa indeterminata. Ma egli sarebbe interamente nel vero, quante volte il progetto desse facoltà non che di spendere, ma di spendere indefinitamente.

Ora, se qualche appunto, io credo, si avrebbe potuto fare al progetto di legge, sarebbe propriamente nella sua lacuna circa all'impegno definitivo, determinato o no per la somma, di incontrare, senz'altro, una spesa superiore alle forze delle Finanze dello Stato.

Difatti il potere esecutivo non è già mediante questa legge investito di alcuna potestà di di-

sporre di quella qualunque somma che risulterà abbisognevole dagli studî di dettaglio e per una parte di lavori anche di massima, che dovranno essere condotti dall'amministrazione dei lavori pubblici. Quando codesti studî saranno ultimati, e si sarà in via d'intraprendere l'esecuzione delle opere, si dovrà ritornare al Parlamento proponendo, con apposita legge, la spesa totale che dovrà andare a carico dello Stato, e la ripartizione d'essa nei varî susseguenti esercizi dei bilanci passivi delle Finanze.

Ora, se l'onorevole Senatore Pepoli, in vista delle larghe potestà che pure rimangono al Parlamento sull'accettazione delle proposte definitive di spese e di reparto, avesse fatta l'osservazione nel senso d'indebolire il valore pratico finale della legge, io l'avrei inteso; se avesse sollevato de'dubbî, cioè, che nelle condizioni presenti in vista degli studî che sono già stati fatti, il Governo, moralmente, e il Paese si troverebbero impegnati a fare una spesa esorbitante in senso assoluto, e ancora più perigliosa per l'incertezza dell'intero ammontare, avrei pure inteso la sua obiezione. Ma nel caso pratico non abbiamo nè la proposta concreta di una definitiva indeterminata spesa, nè la prospettiva d'una futura proposta di spesa gravissima per il suo ammontare, o almeno grave per il modo di distribuirla nei bilanci futuri.

Gli studî intrapresi dal 1870 non sono tutti, è vero, di tale natura da formare base di un progetto concreto particolareggiato di lavori, ma son tali da escludere assolutamente ogni esagerata prospettiva di addossare allo Stato e anche alle provincie e al comune, carichi insopportabili. Ad ogni modo, pria che tutti i particolari non sieno conosciuti, si è stimato di non richiedere dal Parlamento, nè determinazione di somma totale, nè reparto in quel numero di anni che sarebbe compatibile con l'indole dei lavori e con le condizioni del bilancio.

Vuolsi aggiungere che nel progetto d'iniziativa parlamentare, dal Governo che lo trova nell'ordine delle sue idee, accolto, si è fatto ogni potere per circoscriverne i termini entro i fini d'interesse generale e i mezzi del bilancio, e su ciò anche si è voluto lasciare intera la libertà futura ai poteri dello Stato.

Ed è bene si noti che il Governo già conosce, dagli studî abbastanza accurati che furono

fatti, come in definitivo la spesa da assumersi dallo Stato non dovesse eccedere la somma totale di un tre milioni di lire. Il Governo ha riconosciuto pure che, ove si dovesse incontrare cosiffatta spesa immediatamente, esso non si sarebbe trovato in condizioni di farla, e però senza averne il pensiero nè la responsabilità, ha potuto giustificare il differimento dell'assunzione e iscrizione in bilancio per legge di una determinata somma.

È ben vero, d'altra parte, che tosto compiuti gli studî, secondo questa legge, si prende impegno di intraprendere l'esecuzione dei lavori di bonificazione e risanamento dell'agro romano; ma però, per mettere in atto quell'impegno, si deve pur sempre ritornare al Parlamento: il che, senza togliere alcuna forza al dovere giuridico derivante da questa legge, la difende da ogni appunto di poca prudenza rispetto alle finanze dello Stato.

Noi ci troviamo in questi termini: la forza della legge rispetto allo stanziamento dei fondi e al principio dell'esecuzione, è d'indole essenzialmente morale, potendo benissimo il Parlamento subordinare ogni futuro deliberato alle possibili future contingenze; ma è pure legale la forza sotto l'aspetto dell'affermazione del principio e delle determinazioni di alcuni vincoli e rapporti fra lo Stato, la provincia e il comune, e anche fra proprietari da costituirsi in consorzio; è pure legale e concreta, riguardo all'esecuzione definitiva degli studî.

Ora, se il Senatore Pepoli si impensierisce per la spesa relativa a questi studî, e sospetta che davvero per tale spesa si potrebbe disorganizzare il bilancio, dovrebbe dirlo nettamente; e se lo volesse, attenderemmo pure il Ministro delle Finanze per persuaderlo che nulla sotto quell'aspetto si ha da temere. Se contesta la possibilità di assumere una spesa approssimativa di un tre milioni da distribuirsi in una serie di anni, posso dirgli che esagera i suoi timori.

Il Ministro delle Finanze si trova avere dichiarato nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, quali siano le condizioni del bilancio del 1877 non solo, ma anche del 1878.

Ma secondo questo progetto sappiamo che nel 1878 nulla si dovrà spendere; sappiamo di più che molto probabilmente nulla si spenderà nel 1879, in quanto che, se gli studî secondo il progetto rettificato si hanno da compiere entro

due anni, e solo entro tre anni si ha da intraprendere la esecuzione, si può dire essere pressochè certi che non si incontrerà nessuna spesa prima del 1880, ovvero del 1879 tutto al più.

Sulla rata poi della spesa, da stanziare per ciascun anno, come sul totale di essa, se l'onorevole Pepoli vorrà rifare a se stesso i dubbî di ordine economico o d'ordine finanziario testè accennato, sarà sempre a tempo di rendersene interprete presso il Senato. Allora potrà più concludentemente discutere se davvero le proposte di spese non siano in rapporto coi doveri, con gl'interessi, coi mezzi finanziari dello Stato; se vuole, nondimeno, fin da ora discutere il valore degl'impegni del Governo, in base alle notizie che si hanno, abbia l'onorevole Pepoli la pazienza di studiare tutti i lavori condotti dalla Commissione eletta nel 1870, e si persuaderà che, sebbene non sia da escludersi il concetto della probabile differenza di spesa risultante dagli studî di dettaglio ancora a farsi intorno al bonificazione della parte superiore; sebbene per le opere che anderanno a carico, per la massima parte, dei consorzî obbligatori, le notizie di spesa sono ancor poco precise, appunto perchè gli studî si limitano a indagini e apreliminari, pure, non si può affatto presumere che la differenza della spesa totale possa andare a molte decine di milioni, come, per giustificare le apprensioni dell'on. Pepoli, dovrebbe accadere.

Ma se troppo grave distacco si manifestasse tra i dati di spesa supposti dal Governo e quelli che risulteranno da tutti gli studî di dettaglio, Governo e Parlamento sarebbero pur sempre liberi di prendere qualsiasi deliberato conforme alla giustizia e alle esigenze delle Finanze.

Voglio sperare in ogni caso che l'onor. Senatore Pepoli non vorrà impegnarmi in una vera quistione di bilancio fin da ora, chè, non avendone la diretta responsabilità, non vorrei discendere ai particolari; posso assicurarlo bensì che l'onor. Ministro delle Finanze ritiene fermamente che la rata di spesa da mettere a carico dello Stato, la quale potrebbe pesare al più presto sul bilancio del 1879, e secondo il mio giudizio su quello del 1880, potrà benissimo trovarvi posto.

In tal modo rispondo quanto alla regolarità del progetto. Però, l'opposizione dell'onorevole Pepoli non è, com'egli dichiara, in merito, bensì

è solo quanto alla forma; ma siccome nell'argomento delle Finanze si compenetrà il concetto della forma e quello del merito, così non può riuscire minimamente ammissibile il platonico desiderio di lui di volere, anche col concorso dello Stato, il bonificamento dell'agro romano; sarebbe invece più logico ch'ei respingesse, senza altro, la legge. Ma se davvero egli vuole il fine, consenta di riconoscere, che l'importanza dell'opera e la pochezza della spesa sono tali che giustificano il progetto e sotto tutti gli aspetti, incluso quello della finanza.

Ma anche su cotesto tema l'on. Senatore Vitelleschi ha parlato abbastanza, ond'è inutile aggiungere ulteriori svolgimenti, molto più quando il dubbio viene sollevato dall'onorevole Pepoli, tanto illuminato nelle cose di economia e di finanza.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. L'interpretazione che l'onorevole Ministro dà a questa legge, toglie molto valore agl'impegni che assumiamo; imperocchè egli afferma che essa per ora non impegna lo Stato che a fare semplicemente degli studî. A me sembra invece, leggendo la Relazione dell'Ufficio Centrale, ed esaminando gli articoli di legge nuovamente concordati, che l'obbligo che assume lo Stato sia molto più considerevole, imperocchè l'impegna in modo tassativo a spendere la metà delle somme che saranno necessarie per bonificare l'agro romano.

Leggo, se il Senato me lo permette, l'articolo 2 e l'art. 7:

Art. 2.

« La bonificazione dovrà comprendere :

a) Il prosciugamento delle paludi e degli stagni d'Ostia, ecc.

Art. 7.

« Il bonificamento di tutti i luoghi descritti nella lettera a dell'articolo 2 sarà eseguito dal Governo, o direttamente o per concessione, e le spese saranno sostenute per metà da quest'ultimo. »

Dunque permetta l'onorevole Ministro di ripetere che l'obbligo di fare la metà di queste spese non è un obbligo platonico, come egli diceva, ma è un obbligo assoluto, indeclina-

bile, al quale il Governo non potrà nell'avvenire legalmente sottrarsi.

L'articolo che mi cita l'onorevole Ministro, cioè che con apposita legge il Ministero proporrà al Parlamento le somme necessarie da iscriversi nei diversi esercizi, non riguarda la quistione di massima, che è già risolta all'art. 7, ma semplicemente una questione di ripartizione fra i diversi esercizi delle somme necessarie per adempiere gl'impegni assunti. Quindi mi pare che sussista in tutta la sua pienezza l'osservazione che ho fatta, cioè che lo Stato assume un obbligo indeterminato, un obbligo di cui oggi il Senato non può misurare il valore. Ad onta delle osservazioni in senso contrario dell'onorevole Ministro, parmi che ciò risulti evidente.

Ho detto che non faccio opposizione di sostanza, e mantengo la mia dichiarazione anzi aggiungo che desidero vivissimamente che queste opere si compiano. Ma se ne riconosco l'utilità e l'opportunità, se mi sono associato alle dichiarazioni dell'on. Vitelleschi, ciò non toglie che io non insista sulla regolarità della mia domanda e non torni a ripetere che è indispensabile che il Senato sia informato dell'entità degli obblighi che l'Erario dello Stato assume.

L'on. Ministro di Agricoltura e Commercio ha pur tratto in campo un altro ragionamento che dal canto mio respingo.

Egli insiste sul fatto che i lavori dell'agro romano non incominceranno forse che nel 1880. Ma ciò non mi rassicura onor. Ministro, anzi ciò maggiormente mi turba. Io voto questo progetto di legge, non perchè resti un pio desiderio, ma perchè praticamente si compia, non per ingannare ma per soddisfare la pubblica opinione e non vorrei che con soverchi indugi il Governo italiano seguisse l'esempio del Governo pontificio che ha pubblicato non so quante bolle in questo proposito, ed ha finito per lasciarci in eredità i miasmi pestiferi dell'agro romano.

Io vorrei invece che noi ci mettessimo prontamente all'opera. Le parole espresse dall'on. Ministro, che accennano al molto tempo che trascorrerà prima che i lavori di bonificazione possano essere incominciati, lungi di avermi convinto hanno invece accresciuto i miei dubbi e le mie esitanze. E per interesse al pubblico bene e per decoro del Governo non

vorrei si rinnovasse l'esempio dei lavori del Tevere, i quali parmi procedano molto lentamente, e non certo in armonia coi bisogni veri e reali del paese.

E mentre da un canto credo prudente che l'Italia prima di assumere un impegno ne abbia una perfetta conoscenza e consideri se le sue forze le consentono di assumerlo, dall'altro canto credo che, una volta dato voto favorevole, ella debba mantenere senza tante sofistiche la propria parola, tantopiù quando si tratta come ora di provvedere a' bisogni urgenti e supremi della nostra capitale. D'altronde ritengo che non è sana arte di Governo lasciare che alle speranze soverchie succedano pronti ed amari disinganni.

In questo modo invece di rialzare, si scema la influenza morale del Governo italiano.

Non si dolga dunque l'onorevole Ministro se ho creduto mio obbligo di richiamare l'attenzione del Governo e del Senato sul carattere indeterminato di questo progetto di legge, e se ho voluto sfuggire al rimprovero di contraddizione. E come avrei potuto tacere oggi se questi ultimi giorni non mi sono mai stancato di ripetere che calpestando la regola di buona Amministrazione quei Governi che assumono degli impegni senza calcolarne l'importanza?

Non ho io forse a questo proposito citato le splendide parole dette dal Ministro delle Finanze nel Parlamento francese? Se quindi ho creduto prendere la parola su questo argomento, lungi però da me l'idea dal fare nessuna vera e radicale opposizione agli intendimenti dell'Ufficio Centrale. E se ho lamentato l'assenza dell'onorevole Ministro Depretis, ciò feci solo pel desiderio che avea di essere da lui rassicurato finanziariamente a questo proposito.

Mi gode però l'animo nel vedere al banco dei Ministri l'onorevole Maiorana-Calatabiano, che in materia finanziaria ha certo una grande competenza, e del quale non posso dimenticare gli splendidi discorsi fatti nell'altro ramo del Parlamento su tutte le leggi di imposta, e dei suoi validi argomenti o per combatterle o per appoggiarle; argomenti che il più delle volte erano da me pienamente divisi.

Non ho d'uopo quindi di aggiungere che anche nel segreto dell'urna il mio voto sarà favorevole a questo progetto di legge, ad onta dei dubbî che ho creduto mio obbligo di esprimere.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io mi rendo perfettamente ragione delle osservazioni che solleva l'onorevole Pepoli.

Effettivamente questo progetto di legge potrebbe essere più completo e fissare addirittura il limite delle spese a cui il Governo si impegna. Quindi anch'io sotto questo rapporto potrei dividere e divido il desiderio dell'onorevole Pepoli, ma il nostro Relatore e l'onorevole signor Ministro hanno già esposto quali siano le cause per cui ciò non è stato possibile farlo oggi. È per quelle considerazioni che io vorrei pregare l'onorevole Pepoli (e mi pare che egli abbia buona disposizione ad aderire) a non sollevare quella eccezione.

Accontentiamoci che su questo progetto di legge si faccia il meglio che si può per ora. Per volere le cose perfette si potrebbe correre il pericolo di non far niente.

Dal momento che il Governo non ha creduto che allo stato degli studi si possa concretare qual sia la cifra da domandare al paese, ne veniva la conseguenza che questo progetto doveva limitarsi a stabilire il principio indipendentemente dalla somma di spesa.

Noi però, come ho già accennato, facciamo un grande passo, prendiamo una grande deliberazione, perchè stabiliamo un principio.

Le paure giustissime dell'onorevole Pepoli mi pare che potrebbero essere dissipate dalle dichiarazioni del nostro Relatore e del signor Ministro, che cioè l'impegno che il Governo prende è approssimativo ai tre milioni, per quanto le previsioni dello studio fatto possono far calcolare.

Pertanto se l'onorevole Pepoli volesse tutelare addirittura in un modo più definitivo la coscienza del proprio voto, potrebbe mettere un vincolo nell'articolo, e condizionare un limite di spesa, stabilendo che questa non oltrepassi per parte del Governo la somma di tre milioni.

Io non lo consiglierai a fare ciò, non amerei che lo facesse, ma, lo ripeto, è in suo arbitrio di proporlo per concretare di più il progetto. Io gli dico però: allo stato delle cose accettiamo il progetto com'è. È un progetto che fa fare alla questione un grande passo; risponde a un grande bisogno del paese. Io che so che l'onorevole Pepoli desidera, come ha detto egli stesso, che si facciano cose serie ed il più

presto che si può, dico dunque a lui, per fare un passo sollecito, accettiamo questo progetto di legge.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ringrazio l'onorevole Senatore Pepoli che finalmente recede dall'apparente opposizione che mostrava di fare colle sue prime osservazioni; e quindi ritiro le parole riferibili al suo platonico amore per un progetto che in sostanza poi oppugnava nella sua base. Non ho detto, nè potevo dire che fossero platonici la promessa, l'impegno, il vincolo del Governo; ho voluto solo circoscrivere gli obblighi per ciò che riguarda la spesa, e questa spesa è certa e indiscutibile per quanto formò l'oggetto degli studî; per tutto il resto, cioè per ogni variante si deve ritornare al Parlamento, dappoichè senza apposita legge non si potrà impegnare la minima spesa.

Dunque, l'onorevole Senatore Pepoli, allorchè troverà in flagranza questo od altro Ministero di avere, cioè, accennato ad impegno per una spesa media e totale di tre milioni, e di proporre, ciò non di meno, una spesa di dieci milioni, allora, dico, sarà venuto il momento d'invocare il tenore ed il limite del valore morale di questa legge, indipendentemente da ogni presente determinazione di limite che, come lo stesso onorevole Gadda ha rilevato, non sarebbe opportuno. Noi riconosciamo la probabilità, la necessità delle differenze tra le spese presenti e le spese occorse; nè pretendiamo si ritengano matematicamente inalterabili i risultati della Commissione del 1870, quando vediamo, che, persino i progetti particolareggiati, al momento dell'esecuzione, con un'infinità di lavori imprevidi, o variati, menano d'ordinario a maggiori spese. Del resto, questo si osserva in quasi tutti i lavori che si fanno dalle pubbliche amministrazioni; ma s'intende che l'alea non deve essere tale da far sollevare serie questioni di bilancio e da far compromettere il principio morale che qui si vuole sanzionare con un impegno effettivo.

L'on. Pepoli dice che bisogna guardarsi dal creare delle speranze. Ma chi crea codeste speranze? Si è temuto anzi dagli onorevoli proponenti che si volessero troppo indebolire

le speranze del risanamento dell'agro romano, e però si è voluto consolidarle non solo con un voto, ma con una legge.

Il Governo non si affaticava a creare alcuna speranza; essa c'era, ed aveva fondamento sopra un principio di diritto. Per confortare siffatta speranza le precedenti Amministrazioni avevano fatto degli atti, ma non era imminente alcuna esecuzione, appunto perchè mancavano studî particolareggiati tali da potersi mettere senz'altro in esecuzione. Dirò per altro, ad onore del vero ed in omaggio al mio Collega delle finanze, che, ove in questo momento fosse stato tutto pronto, pel presente anno o per l'anno futuro non avrebbe egli potuto assumere alcuna spesa per l'obbietto della legge in discussione.

Ora ci limitiamo a riconoscere un dovere e a prepararne l'adempimento: ma si creano delle illusioni quando si dice che nel 1877 nulla sarà fatto, perchè manchiamo di danaro e di studî? Si creano illusioni quando si dichiara che anche nel 1878 non sarà dato principio all'esecuzione dei lavori; quando il Governo domanda due anni di tempo per ultimare gli studî, e per cominciare i lavori ne domanda tre? Mi sembra davvero che si esageri la portata di questo progetto, il quale, ritengo, parli abbastanza chiaro nel senso opposto di quello temuto dall'on. Pepoli.

Il Governo ha il coraggio delle proprie opinioni; non crea ma dissipa le illusioni; alimenta e consolida le legittime speranze, e così si mette in misura di adempiere scrupolosamente ai suoi impegni.

Fatte queste dichiarazioni, io credo che nel fondo della cosa dovremmo essere molto più d'accordo che non mi pare sia apparso dalle parole dell'on. Pepoli.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. A niuno più che a me può sorridere questo progetto di legge, niuno più di me lo festeggia e ricorda con onore l'onore Senatore che lo ha iniziato, e gli onorevoli membri che hanno fatto parte della Commissione, ed il Relatore con quel suo splendido rapporto; infine niuno più di me è disposto a raccomandare vivamente al Senato questo progetto.

Peraltro io non posso rimaner soddisfatto di questo solo; volendo essere eguale a me stesso,

ho bisogno di ripetere una preghiera al Governo che già gl'indirizzai quattro anni or sono, allorchè in questo recinto si discuteva il Codice sanitario. Allora mentre si ricordavano i gravi danni provocati dall'aria malsana, io invocava un articolo di legge, in cui il Governo affermasse senza reticenza la sua intenzione che il provvedimento della bonificazione divenisse obbligatorio in tutto il Regno.

Ecco le mie parole:

« E quanto alla bonificazione delle campagne, quel che ha fatto l'Inghilterra col drenaggio, potremo farlo anche noi, ove la legge assegni un limite di tempo entro il quale provincie, comuni e proprietari debbano sanificare i luoghi palustri e lo Stato vi concorra con un prestito, come appunto fece l'Inghilterra. Questa legge sarà benedetta da tutta Italia; essa raddoppierà il frutto dei terreni e salverà migliaia di vite che si perdono ogni anno.

« Se il Codice si è occupato della salubrità delle case, dei luoghi, degli stabilimenti, perchè non dovrebbe volgersi lo sguardo anche a quella delle campagne? Forsechè la salute dei villici è meno importante alla pubblica economia di quella dei cittadini? Vedete come questa piaga della malaria si vada dilatando. Vi sono città d'Italia nelle quali venti anni or sono non si conoscevano le febbri intermittenti, ed ora in estate non vi si vive più sicuri dalle medesime. Vorremo noi rimanere impassibili in vista di sì grande calamità del nostro paese? »

Questo io diceva nel 1873, ed oggi in un discorso inaugurale, che per l'autorità del professore che lo pronunziava, per la solennità del luogo ove fu letto e per la scelta dell'uditorio che l'ascoltava, è meritevole di ogni fiducia, si calcolano a circa 60,000 individui quelli che muoiono ogni anno in Italia per malattie palustri.

Vale dunque la pena che se ne parli, ed io spero che non sarò tacciato d'importunità interrogando il Governo ed esplorando l'animo del Senato, se non fosse conveniente di aggiungere alla legge che andiamo a discutere, un articolo in cui si affermasse esplicitamente che tutto quanto il suolo malsano del Regno dev'essere risanicato, e senza stringersi a limiti di tempo e di modi, il bonificamento fosse dichiarato *obbligatorio* per i comuni, per le pro-

vincie e per i proprietari, col concorso morale e materiale del Governo.

A buon conto la legge sulle opere pubbliche del 1865 nel suo primo articolo (f) attribuisce al Ministro dei Lavori Pubblici le opere relative al bonificamento delle paludi come a quelle delle inondazioni; e se per queste all'art. 103 si dichiarano obbligatorie rispettivamente per il Governo, per le provincie e per i proprietari le opere ed i provvedimenti necessari per impedire i danni derivanti dalle inondazioni, io non veggo lo sconcio di dichiarare obbligatorie anche le opere destinate a bonificare i terreni palustri. Il danno sanitario consecutivo al tecnico è il medesimo per un caso e per l'altro, anzi più forte e durevole nel padule che nel terreno inondato.

Adunque col dichiarare obbligatorio il bonificamento delle terre paludose di tutto il Regno non si escirebbe dalle vie legali, anzi il Ministro compirebbe un dovere soddisfacente ad una delle attribuzioni conferitegli dalle leggi vigenti.

Questo articolo di legge, oltre al produrre una eccellente impressione sopra ogni ceto di persone per l'interesse che vi fa mostra di quel gran bene che è la sanità del popolo, servirebbe anche a tenere in avviso comuni, provincie e possessori di terre, acciò non si abbandonino a spese di lusso, rendendoli fin d'ora consapevoli che saranno a lor volta obbligati ad intraprendere lavori più o meno costosi.

Questa legge che, imponendo sacrifici pecuniari ha però in vista il beneficio comune, servirebbe a soffocare certi semi di discordia, a troncare certi lamenti di parzialità del Governo verso una regione piuttosto che un'altra; ciò che ad alcuni sembra stare in opposizione coll'art. 24 dello Statuto, in cui sta scritto: Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge, e la legge sanitaria non può fare eccezione.

Questo articolo di legge servirebbe inoltre di stimolo a risvegliare l'azione del Governo per tutti quei casi in cui, senza ferire l'Erario, l'intervento e l'autorità del Ministro basterebbero a rompere gli ostacoli che si frappongono alla esecuzione di lavori di risanicamento.

A tale proposito piacciavi, o Signori, di udire alcuni passi della copiosa *Relazione intorno alle condizioni dell'agricoltura* nel quinquennio

1870-1874 pubblicata per cura del rispettivo Ministero, e di cui un nostro onorevole Collega ebbe a dir giustamente: l'inchiesta sullo stato dell'agricoltura in Italia può dirsi già fatta in questa Relazione.

Scorrendo adunque il terzo volume di questa doviziosa raccolta, vi si trova un buon numero di testimonianze dalle quali si raccoglie che senza punto aggravare l'erario, il Governo varrebbe ad attuare le opere di bonificazione, solo che componesse alcune controversie, e intervenisse co' suoi consigli, o interponesse la sua autorità nella formazione dei consorzi.

Per esempio: (c^a 368) nella relazione della Società agraria di Lombardia che « da anni Varese aspetta l'abbassamento del suolago onde sollecitare la bonifica della torbiera casalina, ma le opposizioni non troppo ragionevoli sia dei proprietari delle terre della zona circondariale, che da parte degli utenti delle acque di quel lago impedirono la realizzazione anche di un semplice tentativo di abbassamento. *Sarebbe opportuno l'intermediario dell'azione governativa a dirimere quegli ostacoli che raffrenano l'esecuzione dell'opera ed inceppano anche da questo lato il progresso dell'industria agricola di que' circondarî.* »

Nella Venezia il Comizio di Sanguinetto (370) scrive così: « *L'istituzione di un nuovo consorzio è della più alta importanza, giacchè da esso dipende in gran parte per una vasta superficie il risentire o meno un beneficio da tutti i lavori che si fecero per la bonificazione e scolo di questi terreni e pei quali paghiamo la nostra quota di concorso.* »

Nella provincia di Rovigo il Comizio di Lendinara riferisce (371) nei seguenti termini: « In queste provincie non vi è spirito di associazione; ove l'iniziativa locale è tanto scarsa, farebbero opera veramente utile *le autorità governative se prendessero l'iniziativa e venissero a capo della formazione del consorzio.* »

Nella Capitanata pure non vi sono consorzi e sventuratamente è finita l'intrapresa di alcuni veneti che avevano la bonifica delle paludi di Manfredonia.

Potrei moltiplicare le citazioni in questo senso ma per non rendermi importuno, farò che le surriferite bastino ad accennare alla grande importanza della iniziativa governativa: a mostrare cioè che in più luoghi il Governo var-

rebbe ad attuare il desiderato bonificamento dei terreni palustri senza impiegarvi altra forza che la sua influenza morale. Ciò è sì vero che talora il rinsanicamento si compie per sola opera di privati: esempio che sarebbe imitato più facilmente collo stimolo e cogli allettamenti onde può servirsi il Governo.

Così gli Ausini (pag. 381), scrive il Comizio di Acireale, sono una vera maremma tra i comuni di Reposto e Fiumefreddo, la quale sorge proprio ai piedi delle più feconde contrade dell'agro mascalese. E si finisce col dire: « I particolari mettendo in opera i loro sforzi, sono giunti in quest'anno a prosciugare e bonificare la prossima palude detta Gurna, del perimetro di presso ad 800 metri incanalando le acque. »

Tanto essendo il beneficio che il Governo può recare colla sua semplice autorità, è sì grande dall'altro lato porgendosi il danno della trascuranza in questo bisogno sanitario, nulla, a mio credere, di più opportuno quanto un articolo di legge che dichiarando obbligatorie le opere di bonificazione autorizzi con ciò il Ministro ad usare i suoi stimoli a conseguire l'intento.

Propongo adunque che si profitti della occasione di questo progetto di legge; e che, imprimendogli un carattere nazionale, vi si aggiunga un primo articolo che potrà essere modificato secondo le esigenze ministeriali, ma che in fondo esprima il concetto dell'obbligo che correrà quindi innanzi ai proprietari, ai comuni, alle provincie di bonificare i terreni paludosi dentro i limiti di tempo e di modo da stabilirsi. Potrebbe dirsi così:

Art. 1.

Nell'interesse economico e sanitario della nazione sono dichiarate obbligatorie rispettivamente per le provincie, per i comuni e per i proprietari, col concorso morale e materiale del Governo secondo il bisogno, le opere di bonificazione delle regioni paludose del Regno, incominciando da quella dell'agro romano.

Art. 2.

Il bonificamento della città e campagna di Roma sarà intrapreso, ecc., come nel progetto.

Ove un tale articolo non sembrasse opportuno, potrei compilare un ordine del giorno in

cui il Senato riconoscesse la grande importanza di questi provvedimenti e invitasse il Governo a porre in opera ogni mezzo per sollecitarne la esecuzione.

Ogni indugio in sì grave bisogna mi pare una vera colpa. Io dunque rivolgo una preghiera all'onorevole signor Ministro perchè voglia compiacersi di dirmi la sua opinione in proposito.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'onorevole Senatore Maggiorani intende benissimo che non bisogna intralciare la via al progetto in discussione.

Come egli sa, non è stato il Ministero che l'ha presentato. Proponente di questo progetto è stato un onorevole Senatore, e certamente questi si valse degli studî ai quali egli stesso avea partecipato; ma infine lavorò interpretando il divisamento del Governo, ed utilizzando tutto ciò che era stato creduto buono.

Il Governo, riconoscendo in massima l'opportunità del progetto, non l'ha respinto, si è affaticato a modificarlo, ed ancora qualche cosa ha fatto in questo senso.

Ora, introdurre in questo progetto generalmente atteso, avente il carattere di urgenza che gli impresse il fatto del 20 settembre 1870, introdurre un concetto d'interesse generale per tutta l'Italia, è rendere molto più difficile il conseguimento dell'uno e dell'altro fine: peraltro, anche accettando la forma che suggerirebbe l'onorevole Maggiorani, io potrei invocare la sua testimonianza per affermare che con tale forma il problema del generale bonificamento dei terreni in Italia sarebbe assai lontano dalla sua pratica soluzione.

Difatti egli stesso ha notato, accennando all'Inghilterra, al divisamento che lo Stato dovrebbe fare qualche cosa.

D'altra parte, siamo noi in condizioni da presentare una legge concreta realmente concludente, se cominciamo dal dichiarare così sulle generali che lo Stato deve limitarsi a dare un appoggio di carattere meramente morale? Ma si darebbe un vero appoggio morale, allorquando esso fosse scompagnato dall'esercizio di un qualche diritto, e dall'adempimento di qualche dovere, allorquando lo Stato nulla dovesse spendere? Non sarebbe invece un im-

porsi, un sostituirsi alla libertà e alla responsabilità degli enti locali e dei proprietari, rendendo loro molto più oneroso l'esercizio di una facoltà di grande momento?

Io sono convinto che, intorno al tema del bonificamento e risanamento dei terreni in Italia, bisogna fare qualcosa, e per dovere di giustizia distributiva, e per esigenza di pubblica igiene e di economia, e posso assicurare l'onor. Maggiorani, il che vale pure di risposta all'onorevole Vitelleschi, cui erami parso avere già implicitamente risposto in modo adesivo, posso assicurare che è riconosciuto dal Governo il dovere di legislativi provvedimenti in fatto di bonifiche: durando a lungo nello *statu quo*, ci troveremmo fino indietro di qualcheduna delle antiche regioni, che pure a qualche cosa avevano provveduto; posso accennare alla legislazione napoletana, la quale aveva provveduto ad un sistema di bonifiche disinteressando quasi le finanze dello Stato, ma abilitando gli enti e costringendo i proprietari nella misura dell'utile, a provvedere alla condotta delle opere di bonificamento; e non mancarono giovevoli applicazioni. Io avverto tanto il bisogno di fare qualche cosa che ho già messo all'ordine del giorno del Consiglio di agricoltura nel progetto di studi volti a preparare un disegno di legge sulle bonifiche, le irrigazioni e le fognature.

L'onor. Senatore Maggiorani ha notato che la competenza del lavoro delle bonifiche per la legge 1865 è devoluta all'onorevole mio collega Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, come in tutte le materie d'interesse economico, si è occupato dello studio del grave tema, ed ha in parte utilizzato, con un'estrema parsimonia e previdenza, quei pochissimi fondi che sono a lui concessi appunto per l'esecuzione di studî sui terreni paludosi nelle diverse provincie italiane.

Infatti la provincia romana, in causa della malaria, non potrebbe dare tutto quel fatale contingente di morti, a cui ha accennato l'onorevole Maggiorani; quindi fa d'uopo rivolgere le cure dovunque più incalzante è il bisogno; e devo soggiungere che tuttavia vi hanno delle provincie per le quali mai si è speso un soldo nè per iniziativa privata, nè per direzione o per concorso dello Stato, nè

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

per semplici studî: ma siccome il provvedere a tutto ciò non è competenza esclusiva del mio Ministero, io prego l'onorevole Maggiorani di accontentarsi della mia dichiarazione che continuo a studiare il grave tema, e, per quanto può dipendere da me, farò degli uffici principalmente presso il Collega dei Lavori Pubblici, e benchè io individualmente sia lontano dal concetto di far concorrere lo Stato nelle bonifiche, ciò non ostante farò degli uffici perchè di concerto si proceda alla preparazione di qualche progetto di legge.

Delle fatte dichiarazioni io spero possa reputarsi pago l'onorevole Senatore Maggiorani, e lo prego di non insistere sul suo ordine del giorno.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Io non mi tengo perfettamente appagato delle parole, per quanto giuste, dell'onorevole Ministro, e non saprei vedere alcuno sconcio che si accettasse almeno un ordine del giorno, e rimanesse a documento che il Senato attribuisce una grande importanza a questo bisogno della sanità pubblica.

Ecco l'ordine del giorno che io proporrei:

« Riconosciuta la somma importanza che il bonificamento dei terreni paludosi venga esteso a tutto il Regno, il Senato invita l'onorevole signor Ministro a studiare i mezzi più opportuni per conseguire il fine sanitario, e presentargli quanto più presto sarà possibile un progetto di legge in proposito, e passa alla discussione degli articoli. »

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Se l'onorevole Senatore Maggiorani insistesse per introdurre un primo articolo nel progetto di legge nella intenzione di estendere questa legge almeno come massima a tutte le altre parti d'Italia che si trovano in simile condizione, la Commissione dovrebbe pregarlo di desistere dalla sua proposta perchè sarebbe veramente turbare tutta l'indole di questo progetto di legge. Sarebbe il fare di una questione di fatto, come è questa in cui tutti gli enti e tutti i modi di azione sono determinati, una enunciazione di principî e quindi rischiare che non sia più nè l'una nè l'altra.

Ora, è mestieri per noi anche nell'interesse del principio, perchè qualche cosa si faccia in

questa materia, di non creare intralci a questo progetto di legge che l'onorevole Senatore Maggiorani ha riconosciuto essere di massima utilità.

Del resto, questo bonificamento risguardando la salubrità della capitale del Regno, ha un titolo ad esser scelto e proposto all'esecuzione prima degli altri, dappoichè se v'ha un luogo pel quale tutta l'intera nazione ha interesse perchè questo problema sia risoluto, è certamente a Roma. Io quindi pregherei per queste ragioni a nome della Commissione l'onorevole proponente a non insistere per introdurre il nuovo articolo nel progetto di legge.

Io non ho certamente lo stesso titolo per intervenire nella questione dell'ordine del giorno. Ciò nullameno mi permetterò di sottomettere al Senato ed all'onorevole Maggiorani alcune considerazioni.

Da quel che mi sembra egli domanda in un modo o nell'altro che sia presentata una legge generale per le bonifiche. Ora, una legge generale sulle bonifiche è un impegno che non si prende così all'improvviso e per un incidente.

Parmi che l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio abbia esternato molta simpatia per le idee dell'onorevole Maggiorani. Ma se il Senato volesse oggi domandare l'impegno formale di fare una legge difficilissima senza altre considerazioni che quelle che possono farsi in una discussione sommaria e incidentale, metterebbe il Ministro e anche il Ministero, se fossero presenti gli altri membri del Gabinetto, nella necessità di rifiutarsi ora per ora ad accontentare questo desiderio d'altronde giusto e ragionevole.

Io credo invece che se questo progetto di legge ha ottenuto anche il vantaggio di far pronunziare all'onorevole Ministro delle parole che contengono almeno fino ad un certo punto un impegno morale che questa questione non sarà dimenticata, che si penserà al modo di estendere questi benefici al maggior numero dei casi simili in Italia, che in una parola si penserà ad una legge generale sulle bonifiche, sia già un passo anche nella questione accennata dal Senatore Maggiorani: un ordine del giorno in una materia così vasta e indeterminata non avrebbe guari maggior effetto pratico. Già si sa, queste gravi questioni fanno

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

dei passi piccini piccini, quando si riesce a farle camminare. Veda, onorevole Maggiorani, che con questo stesso progetto di legge per il quale noi crediamo di aver fatto tanto, quando lo avremo votato dalle due Camere, noi avremo fatto incontestabilmente un passo, ma un passo che ci vorranno tre anni prima di posare il primo piede.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ringrazio l'onorevole Vitelleschi che è venuto in mio aiuto. Del resto l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Maggiorani sarebbe assolutamente inaccettabile, perchè il concetto di estendere la legge sull'agro romano a tutti gli altri bonificamenti, farebbe supporre che il concorso dello Stato abbia ad essere esteso a tutte le opere simili occorrenti per tutta l'Italia.

Ora, non che il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, non vi sarà mai nessun Ministro di Finanza, il quale si sentirà gli omeri così forti da sobbarcarsi ad un peso così grosso e indeterminato; e sarebbe allora veramente il caso per l'onorevole Senatore Pepoli di rivolgersi indispettito contro la leggerezza dei Ministri che, con tanta facilità, assumessero impegni simiglianti.

C'è di più; l'onorevole Senatore Maggiorani vorrebbe il nuovo progetto al riaprirsi della sessione.

Io posso assicurarlo che, sebbene io non sia da gran tempo al Ministero, già qualche passo ho fatto fare al tema del bonificamento in generale, e di esso mi occuperò di proposito.

Però la competenza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio è minima; non dispone che di piccolissimi fondi per gli studî; essi vanno fatti, ed i materiali raccolti sono importanti: ma se la questione, di concerto con altri rami di Amministrazione pubblica, e principalmente con quella dei Lavori Pubblici, potrà spingersi ancor più innanzi anche in questa stagione estiva, io non presenterò certo, chè mi parrebbe cosa molto difficile, un progetto di legge al riaprirsi della sessione; ma potrò dare all'onorevole Maggiorani, e, se lo vorrà, al Senato, delle indicazioni alquanto particolareggiate, delle difficoltà che si saranno superate, e di quelle che si potranno offrire e forse supe-

rare perchè infine un progetto concreto e generale di bonifiche possa essere presentato al Parlamento.

PRESIDENTE. Insiste il Senatore Maggiorani nella sua proposta?

Senatore MAGGIORANI. Non insisto, e basterà che possa dire a me stesso: *functus sum officio meo*.

PRESIDENTE. Se nessuno più domanda la parola dichiaro chiusa la discussione generale, e si passerà alla discussione degli articoli sul testo concertato fra il Ministero e la Commissione.

Rileggo l'articolo 1:

Art. 1.

Per provvedere al miglioramento igienico della città e campagna di Roma e nell'interesse della nazione sarà intrapresa, entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, la bonificazione dell'agro romano limitato dai confini risultanti dalla pianta planimetrica allegata alla Relazione della Commissione governativa per il risanamento dell'agro romano nominata con regio decreto del 20 ottobre 1870.

È aperta la discussione su questo articolo.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Pregherei l'onorevole Commissione ad acconsentire che sia eliminata la seconda parte dell'articolo testè letto, essendo, per lo scopo di questo progetto di legge, molto più utile di tenersi nei termini generali, anzichè di assumere impegni specificati che riguardano atti che il Senato medesimo non conosce.

Riferendoci a codesti atti, si correrebbe il pericolo di obbligare troppo la pubblica Amministrazione, invece di circoscriverne di molto la natura degli impegni.

Parmi dunque sarebbe conveniente che l'articolo 1° fosse solo concepito in questi termini: « Per provvedere al miglioramento igienico della città e campagna di Roma e nell'interesse della nazione, sarà intrapresa, entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, la bonificazione dell'agro romano. » Imperocchè il riferirci qui alla pianta planimetrica della quale non abbiamo un'evidente ed esatta notizia,

parmi sarebbe correre il rischio di metterci in contraddizione colle definitive conclusioni alle quali dee venire l'Amministrazione dei lavori pubblici. Infatti, riconoscendo la bontà degli studî della Commissione governativa nominata nel 1870, può ciò non di meno accadere benissimo che la stessa pianta planimetrica possa subire nel lavoro definitivo una qualche modificazione e abbracciare una maggiore o minore estensione di terreno; ma allora la legge sarebbe un grave ostacolo.

Ora, siccome miriamo a raggiungere lo scopo, così a questa, la quale è una legge di preparazione, bisogna lasciare la latitudine che ne permetta l'esecuzione, qualunque sia il risultato degli studî definitivi. E però prego acciò sia eliminata la seconda parte dell'articolo 1°.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. La Commissione aveva creduto di rendere completo il concetto dell'articolo coll'indicare che cosa essa intendeva per agro romano, e così è che essa ha indicato che per agro romano intendeva il territorio limitato dai confini risultanti dalla pianta planimetrica redatta dalla Commissione del 1870.

Senza la circoscrizione della pianta planimetrica io non saprei che cosa propriamente debba intendersi per agro romano, tanto più che non tutti convengono nella medesima interpretazione da darsi a questo agro romano.

L'agro romano nella sua grandissima estensione fa parte del territorio del comune di Roma, ma vi sono anche altri comuni i quali hanno qualche lembo del loro territorio che fa parte dell'agro romano.

Pareva a noi che col dire le parole: *limitato dai confini risultanti dalla pianta planimetrica* si venisse a concretare bene il pensiero di ciò che s'intende per agro romano. Ora, l'onor. Ministro pare che non voglia riferirsi come punto di partenza a quella carta planimetrica, e però io lo pregherei a dirmi che cosa intende egli per agro romano.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. L'onorevole Ministro pare che nel primo articolo non voglia che venga fatta la definizione dell'agro romano. Io credo però opportuno di avvertire che al secondo ar-

ticolo si viene in certa maniera a specificare ciò che si intende per agro romano.

Pare quindi a me che sarebbe opportuno di sapere se l'onor. Ministro intende, oppur no, di accettare il secondo articolo nella sua integrità.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Come ebbi a dichiarare fin dal principio della discussione, il Ministero ha soltanto acconsentito che sia aperta la discussione sulla nuova redazione degli articoli, quindi esso intende conservare la libertà di emettere la sua opinione articolo per articolo.

Rispondo ora all'onor. Senatore Gadda.

Quando il Ministro riconosce per vero il punto di partenza degli studi già fatti, quando in tali studi e nella Relazione della quale ha letto alcuni brani in questa tornata l'onorevole Vitelleschi, è definito in modo indiscutibile il concetto dell'agro romano, il dubbio, che l'onorevole Gadda solleva non ha alcuna ragione di essere.

Difatti l'onorevole Vitelleschi leggendo un brano della Relazione della Commissione governativa del 1870 ha accennato precisamente, e qui rispondo in parte all'onorevole Pepoli, ha accennato precisamente all'allacciamento delle sorgive ed alla sistemazione degli scoli mediante un regolare e completo incanalamento delle acque. Ora, la coincidenza di queste parole che si leggono in un articolo che ho accettato con quelle di sopra indicate, fa conoscere fin da ora qual è la parte che accetto del 2° articolo; accetto cioè la prima e la seconda parte fino alla parola *incanalamento* delle acque, togliendo però la specificazione delle altre acque: consento peraltro che la votazione sulla lettera *b* dell'articolo 2° sia sospesa, e mi proverò a far persuasa la Commissione della ragionevolezza dell'invocata soppressione.

Ora, tornando all'articolo 1°, devo mantenere la mia avvertenza cioè di essere meglio lasciare l'indicazione generica del l'agro romano, perchè così su tutti gli altri articoli si concorderanno più facilmente le modificazioni. Credo anzi che questa indicazione non debba esser dubbia dopo la Relazione del Senatore Vitelleschi e le dichiarazioni fatte dal Governo.

La determinazione particolareggiata dei confini, secondo che sono indicati nella pianta planimetrica, sarebbe un vincolo per l'Amministrazione dei lavori pubblici, la quale in forza di questa legge dovrebbe procedere alla bonifica senza doversi arrestare un poco più in qua, nè andar un poco più in là della pianta planimetrica.

Per tali ragioni io prego la Commissione di consentire la soppressione dell'accennata seconda parte dell'articolo 1°.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Queste parole erano messe in quest'articolo per due ragioni.

La prima è perchè l'agro romano così propriamente detto, o per lo meno l'agro romano secondo i limiti amministrativi, include 212,000 ettari.

Ora era stato riconosciuto dalla Commissione del 1870 che per poter condurre a fine i lavori di bonificazione bisognava includere un'altra piccola parte di territorio e quindi portare l'estensione di terreno da bonificarsi a 220,000 ettari.

Vi è quindi una difficoltà a togliere questa designazione sulla quale io richiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro, e che non è precisamente quella che è stata indicata perchè le parole della lettera B non indicano soggetti che importino una precisa delimitazione di terreno, bensì quelle della lettera A. Alcuno di quei luoghi indicati dalla lettera A si trova al di là dei termini amministrativi dell'agro romano, quindi se si toglie quella designazione dalla Relazione ossia dal piano planimetrico annesso alla Relazione ne avverrà che alcuno di quei luoghi sarà messo in un articolo della legge e tolto dall'altro.

Ci fu un'altra ragione di lasciare quella designazione nell'articolo, cioè l'intenzione di richiamare in alcun luogo di questa legge i dotti ed accurati lavori che sono stati fatti, e che sono tutto il fondamento dell'opera che da noi si vuol compiere.

Io in verità non comprendo questo interesse di far sparire ogni traccia dei lavori fatti dal Governo, lavori fatti con tanta cura e con tutti i mezzi possibili. Non dico che questo sia il pensiero dell'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, ma non vedo la ra-

gione per cui di fatto si voglia far sparire ogni traccia di questi lavori governativi che sono la ragione d'essere il fondamento di questa legge.

Del resto, siccome non credo che ne accadrà un grave sconcio se questo inciso si toglie, e siccome per alcune altre divergenze sarò obbligato ad insistere, così per non creare difficoltà non necessarie, quantunque riconosca che il togliere queste parole dà un non so che di vago e d'indeterminato alla disposizione, pure non insisto altrimenti per mantenerle e se il Ministro vuole toglierle io non vi faccio opposizione.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Prima di tutto mi permetta il Senato di presentargli, a nome del mio Collega della Pubblica Istruzione, un progetto di legge testè votato dall'altro ramo del Parlamento sulla modificazione del Consiglio superiore della istruzione pubblica.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della presentazione di questo progetto che sarà stampato e distribuito agli Uffici secondo le consuetudini.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione; la parola è all'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

L'onorevole Senatore Vitelleschi ha toccato un tasto che per me è molto sensibile. Eliminando la seconda parte del 1° articolo, parrebbe secondo lui, non si volesse fare cenno di un lavoro che è stato condotto con tanta intelligenza; e che io fossi se non l'autore, per lo meno il complice di tanto oblio. Ma come sa l'onorevole Vitelleschi e la Commissione, ed è bene che lo sappia anche il Senato, io mi sono sobbarcato ad un peso gravissimo di stare qui per me e per i miei Colleghi, a certe date condizioni. Ora, io potrei acconciarmi a lasciar votare l'articolo 1°, secondo la proposta della Commissione; ma non

dissimulo che troverei una vera contraddizione fra cotesto articolo così formulato, e tutto il sistema della legge, e più specialmente con l'art. 3, pel quale al Ministero dei Lavori Pubblici è affidata l'esecuzione di tutto il piano tecnico regolatore.

Ora, è vero o non è vero che giusta il progetto di legge il Ministero dei Lavori Pubblici deve ultimare gli studî?

Senatore FINALI. Sono fatti.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Sono fatti, in massima; però cotesti studî non sono peranco ricevuti come base concreta di un progetto di legge. Laonde, dovendo svilupparli, l'Amministrazione è in dovere, anche in diritto, di rivedere gli studî medesimi.

Ma lungo codesto lavoro di revisione e di integrazione, nessuno potrà asserire in modo assoluto, che non si potrà, anche in occasione degli studî di dettaglio, apportare l'abbenchè minima modificazione alla pianta planimetrica.

Io credo anzi, teoricamente ragionando, che cotesta certezza matematica non possiamo averla, ancorchè gli autori degli studî di dettaglio dovessero essere quegli stessi che formarono il progetto di massima.

Ecco per quali ragioni io credo che si potrebbe sacrificare la 2ª parte dell'articolo. Ad ogni modo, poichè la Commissione è così benigna che accetta la soppressione, conservi in tal modo l'armonia fra me e i miei Colleghi assenti, e ne la ringrazio; così anderemo meglio avanti.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Essendomi permesso di dire, interrompendo, che gli studî erano fatti, ho chiesto la parola per affermarlo più apertamente. Duolmi che lo stato della salute non mi permetta di entrare sopra questo argomento, che mi occupò lungo tempo; nonchè un discorso, brevi parole mi sono fastidiosa pena.

Tanto egli è vero, che gli studî sono fatti, che da ormai quattro anni furono trasmessi dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio a quello dei Lavori Pubblici; e non solo esistono degli studî, che possono bensì essere rettificati dal Ministero dei Lavori Pubblici sebbene fossero fatti e compiuti da persone competentissime, giacchè della Commissione che ne fu incaricata faceano parte i primi matematici e i

primi idraulici d'Italia, come pure persone versatissime nelle cose amministrative, ma esistono altresì i computi della spesa.

Per la prima parte delle opere a cui si vuol provvedere con questa legge fu calcolata la spesa di 4 milioni, per la seconda parte fu calcolata la spesa di lire 7,000,500. In quanto alla prima parte poi esistono veri studî di dettaglio; e per la seconda i rilievi altimetrici e idraulici sono numerosi ed accuratissimi.

Uno strano fato pesa su quegli studî, che costarono lunghe cure e somma di danaro non ispregievole; come accadde a me, così sembra accada al mio onorevole successore, di non potere su quegli studî avere il responso del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.

Passarono quattro anni; si dica alla perfine, e soprattutto si dimostri, che gli studî eseguiti dalla Commissione del 1870 sono malfatti; ma dire che non esistono studî dell'opera nè conti presuntivi della spesa, è affermazione meno conforme al vero.

PRESIDENTE. Mantiene il signor Ministro la sua proposta?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Siamo d'accordo di circoscrivere quest'articolo alle parole: *bonificazione dell'agro romano*.

PRESIDENTE. Si rileggerà l'articolo nel senso inteso:

Art. 1.

« Per provvedere al miglioramento igienico della città e campagna di Roma e nell'interesse della nazione sarà intrapresa, entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, la bonificazione dell'agro romano. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.
(Approvato.)

Art. 2.

La bonificazione dovrà comprendere:

a) il prosciugamento delle paludi e degli stagni d'Ostia e di Maccarese e del lago dei Tartari, delle paludi di Stracciapappe, delle rive dell'Almone, dei bassi fondi di Pantano e di Baccano;

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

b) l'allacciamento delle sorgive e la sistemazione degli scoli mediante un regolare e completo incanalamento di tutte le acque disordinatamente sorgenti o ferme nelle singole località dell'agro romano, sia che appariscano alla superficie dei terreni, sia che ristagnino nel sottosuolo dei medesimi.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io vorrei pregare la Commissione, quante volte non fosse disposta ad accogliere l'eliminazione dell'inciso del paragrafo *b*, che comincia colle parole: *disordinatamente sorgenti* fino alle parole *singole località*, di permettere la sospensione della discussione di questo secondo comma dell'articolo 2°, piuttosto che andare incontro ad una lunga disamina, e ciò sempre che la Commissione stessa non credesse di far sospendere la discussione dell'intero articolo.

Io non ho difficoltà di accettare la prima parte, ma non potrei accettare la seconda nei termini come è redatto, anche per la difficoltà che ne verrebbe di porlo in armonia con ciò che è stato detto sull'articolo 1°. Pregherei dunque la Commissione ad acconsentire che si soprassedesse, almeno dalla discussione e votazione del secondo comma dell'art. 3°.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. La Commissione accetta questa sospensione per concordare le parole dell'alinea lettera *b*, ma ritiene che intanto si potrebbe votare il primo comma.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni, si dà lettura del primo comma dell'articolo 2°; esso è così concepito:

La bonificazione dovrà comprendere:

a) il prosciugamento delle paludi e degli stagni d'Ostia e di Maccarese e del lago dei Tartari, delle paludi di Stracciacappe, delle rive dell'Almone, dei bassi fondi di Pantano e di Baccano.

La discussione è aperta su questa prima parte dell'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, la pongo ai voti.

PRESIDENTE. Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Resta sospeso il comma *b* che suona: *L'allacciamento delle sorgive, ecc. ecc.*

Si passa all'articolo 3.

Ne do lettura:

Art. 3.

Sarà redatto dal Genio civile governativo entro due anni dalla pubblicazione di questa legge il piano tecnico regolatore dei lavori delle bonifiche e sarà approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici, udito il parere del Consiglio superiore.

Esso dovrà comprendere tutto le opere indicate alla lettera *a* dell'articolo 2° e la sistemazione generale degli scoli nelle valli del Tevere e dell'Aniene e di qualunque altro luogo richiedesse lavori di scolo d'indole straordinaria.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Pepoli Gioacchino.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Se mi si permette, io vorrei fare una dichiarazione che potrebbe forse abbreviare la discussione.

PRESIDENTE. La parola è al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Anche a riguardo di quest'articolo io vorrei rinnovare la preghiera fatta precedentemente all'art. 2°, cioè di sospendere la discussione del 2° comma, perchè appunto nel secondo comma si parla della sistemazione generale degli scoli, e si specificano le valli e altri luoghi, nei quali gli scoli debbono essere sistemati. Ora, siccome codesta sarebbe un'indicazione troppo particolareggiata, e anche su tale parte dell'articolo dovrei dare acconci schiarimenti alla Commissione, chiedo di voler sospendere la discussione.

Però non ho difficoltà ad accettare la discussione e votazione della prima parte dell'articolo 3° con una lieve modificazione di forma, cioè mettendo un punto dopo le parole *lavori delle bonifiche*, e ciò anche per separare i due periodi; e quindi dire: *Questo piano sarà approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici, udito il parere del Consiglio superiore.*

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Io intendo parlare sul primo comma dell'articolo terzo, dove è detto: « sarà redatto dal Genio civile governativo entro due anni dalla pubblicazione di questa legge il piano tecnico ecc. »

Ora, se non ho male udito, l'onor. Senatore Finali predecessore dell'onor. Ministro Calatabiano, ha dichiarato che questi studî sono già un fatto compiuto.....

Voci. No, non è questo.

Senatore PEPOLI G.... Se m'inganno, io ritiro le mie parole, ma ripeto che mi è parso che l'onor. Finali abbia dichiarato anche con parole abbastanza vivaci che questi studî sono stati compiuti sotto la sua Amministrazione e trasmessi al Ministero dei Lavori Pubblici. Ed io non posso che associarmi alle sue dichiarazioni, cioè che si può dichiarare che furono male eseguiti, ma che non si possono sopprimere.

E per certo non mi pare che l'onor. Ministro abbia negato ciò; anzi, se non m'inganno, ha confermato che gli studî furono effettivamente compiuti. Ora, se questi studî sono compiuti, a che rinnovarli, a che spendere per raggiungere un risultato già ottenuto? Essi furono sottoposti al Consiglio superiore dei Lavori Pubblici. Dall'onorevole Finali aspettiamone adunque il regolare giudizio.

Egli dichiarerà che sono incompleti ed insufficienti, ed allora soltanto sarà necessario tornare da capo; ma se invece egli li sanzionerà, a che indugiare l'opera? Altrimenti l'opera nostra somiglierà molto a quella di Penelope, che la notte disfaceva la tela che tesseva il giorno.

Intorno a questi studî desidero di conoscere se sono, come mi suggerisce l'onorevole mio Collega Prati, umani o divini, visibili od invisibili.

In quanto a me confesso che non mi so rendere ragione che il signor Ministro abbia voluto eliminare dal primo articolo i risultati del piano planimetrico allegato a quegli studî. Volle egli con ciò farne perdere le traccie, e dichiararli assolutamente inservibili? Non ho potuto in proposito farmene una idea chiara ed esatta.

Io vorrei quindi conoscere chiaramente, prima di votare questo articolo, quale sia il vero

stato delle cose. Non so se la mia interpellanza avrà per risultato di sospendere anche questo primo comma, il che mi dorrebbe, imperocchè non vorrei che l'assenza del Ministro dei Lavori Pubblici ci conducesse a sospendere tutta la legge e rimandarne la discussione quando saranno presenti i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici.

Non si dolga il Senato se io insisto per ottenere dal signor Ministro una spiegazione categorica.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io non potrei fare altro che raccogliere le parole che sono state dette in questa discussione sul tema degli studî fatti sinora.

Non potrei aggiungere nulla di nuovo.

Vi sono studî i quali rispetto all'Amministrazione dei lavori pubblici costituiscono un importantissimo materiale; ma non vi hanno studî secondo la legge dei lavori pubblici, se non quando abbiano percorso interamente il loro stadio, per i quali cioè sia stato sentito l'avviso del Consiglio superiore, e si sia data la relativa approvazione del Ministero. Non vi hanno per tutta l'estensione del territorio, studî particolareggiati, in modo che si possa venire all'esecuzione dei lavori. Ma l'articolo in discussione, il quale naturalmente è propugnato dall'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, non parla che del « piano tecnico regolatore dei lavori delle bonifiche. »

Dunque per compilare il piano tecnico regolatore dei lavori delle bonifiche, tutti gli altri studî e materiali di studî, saranno un lavoro utilmente fatto. Se poi ci è qualche parte di lavoro, che quelli i quali devono assumere la responsabilità potrebbero riconoscere non necessariamente utile, bisogna, se si vuole caricare costoro di tutta la responsabilità, lasciare ad essi la libertà di non subirla, o almeno di modificarla.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Ringrazio il signor Ministro delle spiegazioni che mi ha date; dalle sue parole apparirebbe che non vi sono studî finali.

Ha detto che non sono compiuti gli studî, per

conseguenza ha detto che non vi sono studî finali.

Io confesso il vero che tenevo molto a questi studî finali, perchè ne risultava che la spesa sarebbe stata limitata a 3 milioni.

Ora, non vorrei che modificandosi questi studî ed allargandosi in sfere più ampie andassimo ad incontrare spese soverchie, e non vorrei che si rinnovasse quello che è avvenuto per l'ultimo traforo delle Alpi pel Gottardo, che le spese furono preventivate di 40 milioni e dicono che passeranno i 100 milioni quando quel lavoro sarà compiuto.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Desidero dare un ulteriore schiarimento all'on. Senatore Pepoli. Gli studî sono stati fatti da persone molto competenti in questa materia. Furono già passati detti studî al Ministero dei Lavori Pubblici dal Ministero di Agricoltura e Commercio che li aveva commessi fino dal 1870 e compiuti nel 1873.

Il Ministero dei Lavori Pubblici non si è ancora pronunciato sul loro merito. Però gli studî di dettaglio non potevano essere, e non sono ancora eseguiti. Che gli studî di dettaglio possano modificare gli studî di massima succede pur troppo spesso. E quando i progetti di legge vengono al Parlamento, anche nei progetti che presenta lo stesso Ministro dei Lavori Pubblici, gli studî di dettaglio non sono quasi mai predisposti. Si fanno dopo e si entra dopo nelle minute indagini dei lavori.

Dunque la Commissione ha fatto lo studio di massima; ha determinato quali sono le opere da eseguire, ha determinato quali sono le località che devono essere soggette a queste opere. Ed è per questo appunto che io aveva espresso il desiderio di mantenere la pianta planimetrica perchè in esso appunto sono segnati i confini dell'agro romano.

Ma il dettaglio poi di questi lavori non poteva essere preparato e quindi in questo articolo si dice che sarà eseguito dal Genio civile governativo.

Ecco quindi che non vi è contraddizione fra gli studî eseguiti e quelli che si commettono ora al Genio civile, e la dizione dell'articolo mi pare che si possa accettare quale è proposta.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso il Ministro di Agricoltura e Commercio ha proposto: 1° la sospensione dell'unico comma dell'articolo 3° che dice:

«Esso dovrà comprendere tutte le opere ecc.»

In secondo luogo propone che l'art. 3° sia concepito in questi termini cioè: che alle parole «regolatore dei lavori delle bonifiche,» si faccia punto e si dica poi:

«Questo piano sarà approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici, udito il parere del Consiglio superiore.»

È così che la intende, signor Ministro?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Sissignore.

PRESIDENTE. La Commissione ha nulla a dire su questa redazione dell'articolo?

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. La Commissione nulla ha a dire.

PRESIDENTE. Allora si darà lettura del primo comma dell'articolo 3 nel modo in cui è proposto, cioè:

Art. 3.

Sarà redatto dal Genio civile governativo entro due anni dalla pubblicazione di questa legge il piano tecnico regolatore dei lavori delle bonifiche. Questo piano sarà approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici, udito il parere del Consiglio superiore.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Rimane inteso che il comma che incomincia con le parole: *Esso dovrà comprendere, ecc.*, resta sospeso.

Si passa all'art. 4 che suona così:

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 4.

Dovranno costituirsi appena approvato il piano regolatore consorzî obbligatori fra i proprietari dell'agro romano all'oggetto:

a) di fare e mantenere per l'utilità comune e con riparto di spesa in proporzione dell'utile rispettivo i canali e i fossi principali d'allacciamento e di scolo;

b) di procurare per opera dei singoli proprietari di ciascun consorzio l'allacciamento e il deflusso delle acque stagnanti e sorgive nei

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

nei loro terreni quando a queste non sia altrimenti provveduto per effetto di questa legge nell'interesse della salubrità della campagna romana.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Siccome è parso che in questo articolo così redatto ci fossero delle lungaggini inutili, sarebbe stato ridotto ultimamente dalla Commissione in forma più semplice che sarebbe la seguente:

Dovranno costituirsi appena approvato il piano regolatore, consorzî obbligatori fra i proprietari dell'agro romano all'oggetto:

a) di fare e mantenere (sono tolte le parole: *per l'utilità comune, ecc.*) in ciascun consorzio i canali e i fossi principali di allacciamento e di scolo;

b) di procurare nelle singole proprietà comprese in ciascun consorzio l'allacciamento e il deflusso di tutte le acque stagnanti e sorgive, alle quali non sia altrimenti provveduto per effetto di questa legge.

PRESIDENTE. Favorisca di mandare al banco della Presidenza questa nuova redazione dell'art. 4.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Questo articolo costituisce i consorzî obbligatori: non è detto che vi sieno comprese le acque ad uso industriale, e si capisce facilmente che si tratta delle acque di deflusso.

Tuttavia un articolo di legge che stabilisce i consorzî obbligatori, deve naturalmente eccitare l'invidia degli industriali, ai quali tanto non consente la legislazione.

Discutendosi giorni addietro la legge di modificazione sulla imposta dei fabbricati, io mi lasciai dire che talvolta il Codice civile è in opposizione col diritto economico. Ed infatti dinanzi al progresso generale, anche i Codici invecchiano. Pur tuttavia, nella patria legislazione, il Codice civile estende alle industrie in generale tutte quelle maggiori agevolzze che nell'antico giure romano si accordavano all'agricoltura; si viene di più in più riconoscendo la opportunità, anzi la necessità del connubio dei due fattori, cioè, l'agricoltura e l'industria per la prosperità economica degli Stati. Nel

caso particolare dei consorzî, l'esercizio, la conservazione e la difesa dei diritti sì agricoli che industriali sono contemplati negli articoli 657 e 661 del Codice civile, e per le minoranze dissenzienti provvede l'art. 678. Si volle poi facilitare queste disposizioni generali con una legge obbligatoria sui consorzî, e di qui la legge Sella-Castagnola presentata una prima volta nel 1872, mi pare, e diventata poi legge nel 25 maggio 1873.

Questa legge riescì utilissima negli effetti suoi; ma intitolandosi la medesima: *legge dei consorzî*, e nulla più, ne derivò il fatto che, laddove trattasi di consorzî per acque industriali, o di consorzî misti per uso di irrigazione e per uso di forze idrauliche per opificî industriali, nacquero e nascono spesso delle contestazioni.

Infattii, volendosi fare un consorzio, un solo interessato può impedire la riunione di cento, e spesse volte è un abutente cui soccorre l'antico adagio: *in pari causa melior est conditio prohibentis*. A me pare impossibile che quella lacuna fosse anche nella mente dei legislatori, tanto più che uno dei Ministri proponenti esce da una famiglia di industriali.

Ora, io desidererei che l'onorevole Ministro volesse chiarirmi su questo argomento, perchè, laddove realmente questa lacuna esistesse nella nostra legislazione, egli voglia, d'accordo col signor Ministro dei Lavori Pubblici, proporre quanto prima un progetto di legge che potrebbe essere composto di un solo articolo, nel quale si dicesse: « vengono estese anche agli opificî ad uso industriale le disposizioni della legge 25 maggio 1873. »

Dimostrai già l'altro giorno, a proposito dell'investitura de' diritti delle acque, il perdita tempo e le spese a cui vanno soggetti gli industriali; e l'onorevole Depretis mi assicurò che si sarebbe occupato per facilitare quelle concessioni.

Ora, se pei consorzî obbligatori il Ministro crede che la legge non provveda abbastanza, è urgente che si provvegga.

Con ciò si farà altresì sparire la falsa credenza che nel calendario del Parlamento italiano manchi un santo che ricordi anche l'industria nazionale.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Accetto come raccomandazione quanto ha osservato l'onor. Senatore Rossi, e posso assicurarlo che già io mi sono occupato dell'argomento dei consorzi di derivazione d'acque a fini industriali, per modo che gli studi di carattere amministrativo, volti a definire il significato della legge, sono in corso.

Non dissimulo che personalmente penso che la legge non provveda al caso a cui accenna l'onor. Senatore Rossi; come non dissimulo che mi riescirebbe molto difficile colmare la lacuna con un semplice articolo unico di legge. Mi riservo dopo compiuti gli studi di carattere interno e preparatorio, di dare una risposta più concreta all'onor. Senatore Rossi.

Ma siccome non sarà facile che io gliela possa dare in Parlamento, in occasione di qualche discussione, spero, presi gli accordi con gli altri Ministri, di potergliela dare più tardi sotto forma di presentazione di un apposito progetto di legge.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Ringrazio l'onor. Ministro della promessa fattami.

Veramente, osservando la legge 23 maggio 1863, mi parrebbe che un semplice articolo di legge dovesse bastare. Io tuttavia mi rimetto agli studi dal Ministro iniziati per risolvere la questione.

È urgente, ripeto, che di questo argomento si debba occuparsene al più presto, in quanto che vi sono questioni pendenti nelle mie provincie, in quella di Torino e in altre ancora, che reclamano pronti provvedimenti.

PRESIDENTE. A quest'articolo 4 l'Ufficio Centrale vorrebbe sostituirne un altro.

Ne do lettura.

Art. 4.

Dovranno costituirsi appena approvato il piano regolatore, consorzi obbligatori fra i proprietari dell'agro romano all'oggetto:

a) Di fare e mantenere in ciascun consorzio i canali e i fossi principali di allacciamento e di scolo;

b) Di procurare nelle singole proprietà comprese in ciascun consorzio l'allacciamento e il deflusso di tutte le acque stagnanti e sor-

give, alle quali non sia altrimenti provveduto per effetto di questa legge.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Domando una spiegazione alla Commissione. Qui era stabilito che le spese fossero a carico dei proprietari, ora questo si toglie; perciò domando: le spese a carico di chi sono?

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'articolo il quale stabilisce chi deve sostenere le spese per questi lavori, non è il presente, è l'articolo 9. In questo articolo vi era solamente un pleonasma, ed era quello d'indicare che il reparto della spesa fosse in proporzione degli utili ripartita fra i soci; ma siccome questa è condizione inerente ai consorzi, è parso inutile di metterla.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo così ridotto dall'Ufficio Centrale, che ho testè letto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Leggo ora l'art. 5°, che è così concepito:

Art. 5.

Il numero e i confini di questi consorzi e i rispettivi comprensori secondo i loro sistemi di scolo, saranno determinati dal Genio civile insieme al piano regolatore per tutti gli effetti di questa legge.

(Approvato.)

Art. 6.

Con regio decreto, sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, verrà nominata una Commissione idraulico-economica cui sarà affidata la sorveglianza generale del bonificazione e della successiva manutenzione del medesimo. La Commissione si comporrà di tre delegati del Governo, di un delegato della provincia e di un delegato del comune di Roma.

Saranno da questa Commissione date le norme generali per i lavori di bonificazione da eseguirsi in conformità alla presente legge dai consorzi e comprensori per tutte le opere indicate alla lettera b dell'articolo 2° dovunque non provvede l'art. 3°.

La Commissione avrà sede al Ministero dei

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

Lavori pubblici, il quale provvederà alle spese necessarie.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Vorrei pregare l'Ufficio Centrale di consentire che sia rimandato il 2° comma appunto perchè rientra in quell'ordine d'idee per cui si sono già sospesi altri articoli. Non avrei nessuna difficoltà di consentire che si proceda alla discussione e votazione del 1° comma ed anche del 3°, pel quale però pregherei l'onorevole Ufficio di consentire l'eliminazione dell'ultimo inciso: *il quale provvederà alle spese necessarie.*

PRESIDENTE. Si rilegge il 1° comma dell'articolo.

Art. 6.

Con regio decreto, sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, verrà nominata una Commissione idraulico-economica cui sarà affidata la sorveglianza generale del bonificamento e della successiva manutenzione del medesimo. La Commissione si comporrà di tre delegati del Governo, di un delegato della provincia e di un delegato del comune di Roma.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io consento naturalmente a che sia sospeso il comma, ma siccome sopra questo 2° comma la Commissione attacca molto interesse perchè contiene la parte più efficace che è riservata nel bonificamento alla Commissione idraulico-economica e che il toglierlo ne cambierebbe affatto la natura, così per timore che la prima parte dell'articolo potesse rimanere monca senza la seconda, io domanderei che fosse sospeso l'intero art. 6.

PRESIDENTE. Il Ministro accetta?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto.

PRESIDENTE. L'art. 6 adunque è sospeso.

Si passa all'art. 7.

Art. 7.

Il bonificamento di tutti i luoghi descritti nella lettera *a* dell'articolo 2 sarà eseguito dal Governo o direttamente o per concessione

e le spese saranno sostenute per metà da quest'ultimo, per un quarto dalla provincia, per un quarto dai comuni interessati.

(Approvato.)

Art. 8.

I proprietari delle terre esistenti nei perimetri dei bonificamenti indicati all'articolo concorreranno alla spesa delle eseguite bonifiche nella misura del maggior valore che avranno acquistato i loro terreni in seguito al bonificamento. Il maggior valore sarà determinato dalla Commissione in base a due perizie, di cui l'una si farà prima del cominciamento dei lavori, l'altra dopo il compimento dei medesimi. Il contributo dei proprietari andrà in diminuzione proporzionale della spesa fatta dai tre principali contribuenti contemplati nell'art. 7.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Rel.* È occorso in questo articolo un errore di stampa. Dove leggesi: Articolo 5, dovrebbe leggersi: Articolo 7.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sopra quest'articolo 8, colla variante indicata dall'onorevole Relatore.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Viene ora l'art. 9. Lo leggo:

Art. 9.

I lavori contemplati nella lettera *b* dell'articolo 2 saranno eseguiti dai proprietari dei terreni riuniti in consorzi obbligatori, istituiti principalmente nello scopo della salubrità, sotto la dipendenza della Commissione idraulico-economica.

Senatore VITELLESCHI, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Rel.* Bisognerà necessariamente sospendere anche questo articolo 9, essendo sospesi quelli che riguardano la Commissione idraulica.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione, si sospenderà anche quest'articolo 9, a richiesta della Commissione.

Leggo l'art. 10.

Art. 10.

Ciascun consorzio compilerà, in conformità del piano tecnico regolatore, ovvero alle norme ricevute dalla Commissione, i progetti dei lavori, i quali dovranno essere approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, delibererà il proprio bilancio ed avrà l'amministrazione degli interessi consorziali.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Io domando una semplice modificazione, cioè alle parole: *ovvero le norme ricevute dalla Commissione* sostituire quelle: *e secondo le norme stabilite dalla Commissione*.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti questo articolo colla variante proposta dal signor Ministro.

Rileggo l'articolo, colla modificazione:

Art. 10.

Ciascun consorzio compilerà, in conformità del piano tecnico regolatore e secondo le norme stabilite dalla Commissione, i progetti dei lavori i quali dovranno essere approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, delibererà il proprio bilancio ed avrà l'amministrazione degli interessi consorziali.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 11.

Quando tra le opere imposte ad un consorzio ve ne sarà alcuna che per la sua importanza faccia parte del piano regolatore secondo le norme stabilite dall'articolo 3°, la rappresentanza consorziale potrà chiedere il concorso del Governo, della provincia e dei comuni interessati.

In questi casi il Governo contribuirà per un quarto, la provincia per un ottavo, e per un ottavo i comuni.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Prego la Commissione di consentire anche il rinvio di questo articolo 11.

PRESIDENTE. La Commissione acconsente?

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. La Commissione acconsente.

PRESIDENTE. Allora si passa all'articolo 12. Se ne dà lettura.

Art. 12.

Approvato e pubblicato il piano tecnico regolatore non che la delimitazione dei consorzi, il Prefetto convocherà i proprietari compresi in ogni consorzio. La riunione non sarà legale se gl'intervenuti non rappresentano almeno la metà della proprietà catastale del consorzio.

(Approvato.)

Art. 13.

Mancando per due convocazioni la rappresentanza della maggior possidenza territoriale di ciascun consorzio, alla terza convocazione il Prefetto dichiarerà il consorzio legittimamente costituito con qualunque numero, purchè non inferiore al terzo degli interessati.

(Approvato.)

Art. 14.

Ogni consorzio appena legittimamente costituito, dovrà immediatamente nominare i suoi delegati per formare il Consiglio d'amministrazione e la sua Presidenza e procedere alla formazione di uno speciale statuto o regolamento per la propria costituzione, per regolare i suoi rapporti interni, l'ordinamento dei suoi lavori, e tutto quel che è disposto nell'articolo 3° della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1875.

Lo statuto dovrà essere approvato dal Governo, sentita la Commissione idraulico-economica.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. In quest' articolo, e veramente ne ho una responsabilità anch'io, si parla indifferentemente di *Statuto o Regolamento*, quasi possano essere la stessa cosa; io credo che bisognerebbe dire *Statuto e Regolamento* e così coordinare a questo significato tassativo e preciso tutto il resto dell' articolo.

Poi si è incorsi in un errore di stampa; si parla della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1875, deve essere 20 marzo 1865.

PRESIDENTE. Dunque invece di *Statuto o Regolamento* si deve dire *Statuto e Regolamento* e poi si corregge il 1875 col 1865.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

Chi approva quest' articolo così corretto, sorga.

(Approvato.)

Art. 15.

Non riuscendo per mancanza di numero la terza convocazione, il Prefetto costituirà d'ufficio il consorzio e d'accordo colla Commissione idraulico-economica nominerà d'ufficio uno o più delegati straordinari per l'amministrazione degli interessi consorziali. Il regolamento o statuto per la sua costituzione e per ogni altro effetto dell'amministrazione consorziale sarà fatto dalla Commissione stessa ed approvato dal Governo.

(Approvato.)

Art. 16.

Quando i consorzi non diano esecuzione ai lavori regolarmente deliberati ed approvati, il Prefetto provvederà d'ufficio a norma di legge.

(Approvato.)

Art. 17.

La Commissione idraulico-economica dovrà ogni biennio presentare la relazione dell'andamento dei lavori e del progresso e dei risultati del bonificamento.

(Approvato.)

Art. 18.

Il Ministero con apposita legge proporrà al Parlamento le somme necessarie da iscriversi nei diversi esercizi per il bonificamento dell'agro romano.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Quest'ultimo articolo, di concerto col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio fu concordato nella dizione seguente:

« Con apposita legge speciale sarà proposta al Parlamento e ripartita in diversi esercizi la spesa di bonifica contemplata dalla presente legge. »

PRESIDENTE. La Commissione propone una nuova redazione dell'articolo 18 nei seguenti termini:

(Vedi sopra.)

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi. (Approvato.)

L'ordine del giorno della seduta che si terrà domani alle ore 2 porterà naturalmente in primo luogo la discussione dei comma e articoli stati sospesi nella legge testè discussa, poi vi sarà la relazione sovra alcune petizioni.

Vi sarebbe oltreciò la proposta che fece ieri l'onorevole Serra per la nomina del Questore.

Riguardo a questa nomina, è sperabile che l'Ufficio della Presidenza sarà di ritorno domani, e quindi si potrà decidere sulla medesima.

Se quindi non vi sono osservazioni in contrario, tengo il Senato per assenziente che la nomina del Questore si farà domani, quando sia presente tutta la Presidenza.

Voci. E l'interpellanza Rossi?

PRESIDENTE. L'interpellanza dell'onorevole Senatore Rossi rimane ancora pendente, perchè dopo l'annuncio dell'interpellanza, è mestieri che il Ministro dica se l'accetta, e quando intende che sia fatta.

Se nella tornata di domani interverrà l'onorevole Ministro delle Finanze, sarà interpellato se vuole, e quando vuole rispondere, e quindi si metterà questa interpellanza all'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 14 GENNAIO

Presidenza del Presidente TECOLIO

SOMMARIO — Sunto di discussione — Oratori — Canali
discussione del progetto di legge Boncompagni e del
inter. V. Felletti, Relatore — Approvazione degli
art. 1 e 2, con l'osservazione di V. Felletti
e del Senatore Fubini — Approvazione del
col. 1 e 10, con l'osservazione di V. Felletti
del Senatore Caracciolo di Bari — Dichiarazione
Inter. Felletti in Senato Caracciolo di Bari —
discussione — Approvazione dell'articolo
regolante il bilancio di esercizio (art. 1)
della legge di bilancio di esercizio —
già del Senato Torrelli opponente
della discussione Fubini — Approvazione
della discussione del Senato Fubini
— Approvazione della sezione Torrelli —

La seduta è aperta alle ore 9 1/2
Il Presidente TECOLIO presiede.
Il Segretario V. Felletti legge il sommario
della discussione.

LXII.

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Sunto di petizione — Omaggi — Comunicazione della Presidenza — Seguito della discussione del progetto di legge: Bonificazione dell'agro romano — Dichiarazioni del Senatore Vitelleschi, Relatore — Approvazione degli emendamenti concordati a vari articoli rimasti in sospenso, tra la Commissione e i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e de' Lavori Pubblici — Avvertenze ed istanza del Senatore Caracciolo di Bella sugli articoli 11 e 16, cui rispondono il Ministro dei Lavori Pubblici e il Senatore Gadda — Replica del Senatore Caracciolo di Bella — Dichiarazione del Relatore — Risposta del Ministro dei Lavori Pubblici al Senatore Caracciolo di Bella — Articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione — Approvazione dell'articolo aggiuntivo — Osservazione del Senatore Torelli cui risponde il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Presentazione di due progetti di legge dichiarati d'urgenza — Squittinio segreto sul progetto testè approvato — Proposta del Senatore Torelli appoggiata dai Senatori Scialoia e Amari, ed accettata dal Ministro dell'Istruzione Pubblica — Raccomandazione del Senatore Massarani accettata dal Ministro — Osservazioni del Senatore Alfieri cui risponde il Ministro della Pubblica Istruzione — Approvazione della proposta Torelli — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti gli onorevoli Ministri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà pure lettura del seguente sunto di petizione:

N. 120. Papa Giuseppe Martino, curato dei preti cattolici romani di Napoli, domanda che sia differita la discussione del progetto di legge per la revoca dei provvedimenti contrarî alla libertà dei culti, riguardante la chiesa e confraternita dei nazionali greci in Napoli, onde abilitarlo a presentare osservazioni e documenti.

Fanno omaggio al Senato:

Carlo Sarchi, dei suoi discorsi sulla *dottrina di Benedetto De Spinoza e di Gian Battista Vico*;

L'avvocato Raimondo Maccia, da Torino, di *Carmi per l'inaugurazione del monumento a S. A. R. Ferdinando Maria di Savoia, Duca di Genova*, avvenuta il 10 giugno 1877;

Il Prefetto di Cremona, presidente di quella *Deputazione provinciale, degli Atti del Consiglio provinciale di Cremona, sessione straordinaria, del giorno 2 marzo 1877.*

PRESIDENTE. Signori Senatori.

Mi è assai gradito l'ufficio di riferirvi che la Commissione senatoria, composta del devotissimo vostro Presidente; di due Vice-Présidenti, i signori Senatori Conforti e Borgatti; di due Segretarî, i signori Senatori Tabarrini

e Casati; del Questore, signor Senatore Chia-varina; e di tre altri Senatori designati dalla sorte, i signori Boncompagni di Mombello, Cardona Carlo e Torelli, ebbe l'onore di assistere in Torino alla solenne inaugurazione del monumento innalzato alla gloriosa memoria dell'espugnatore di Peschiera, che fu S. A. R. il Principe Ferdinando Maria di Savoia, Duca di Genova.

Alla inaugurazione diede lustro e splendore singolarissimo l'augusta presenza di S. M. il nostro Re; e delle Loro Altezze Reali Umberto e Margherita, Principi di Piemonte; Amedeo, Duca di Aosta; Maria Elisabetta, Duchessa di Genova; Tommaso, Duca di Genova; Vittorio Emanuele, Principe di Napoli; Eugenio di Savoia, Principe di Carignano. Intervenero le Deputazioni delle due Camere del Parlamento, le più alte dignità ed autorità civili e militari dello Stato, e i rappresentanti di quella insigne città che si sente orgogliosa d'essere stata trascinata, per sovrano volere, a custode del nobilissimo monumento.

Stupenda orazione fu pronunziata da un eminente uomo di Stato, il conte Federico Sclopis, venerato nostro Collega, delle patrie istorie antiche e nuove acutissimo estimatore.

La solennità non poteva riuscire più magnifica, più commovente, più degna dell'Eroe, al quale ossequiosa e riconoscente la Nazione si inchina.

Gli applausi entusiastici, unanimi, degli innumerabili spettatori hanno mostrato, ancora una volta, come siano sacri, e come indissolubili, i vincoli di fede e di affetto che legano alla Dinastia di Savoia la redenta Italia, una, libera, indivisibile!

(Vivi segni d'approvazione.)

Ebbi a sapere che negli scorsi giorni sono state fatte istanze perchè il Senato procedesse immediatamente alla nomina del Questore in sostituzione dell'egregio Senatore Spinola che ha persistito nella data rinuncia. L'Ufficio di Presidenza è grato al Senato che abbia prima voluto attendere il ritorno della Commissione recatasi a Torino, affinchè i membri di quella potessero anch'essi prender parte alla nuova elezione.

Ora io proporrei, che questa nomina venga posta in capo all'ordine del giorno di domani.

I signori Senatori, che acconsentono che alla nomina del Questore in sostituzione al Senatore marchese Spinola si proceda domani all'aprirsi della seduta, sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Dopo ciò, avverto che il signor Ministro delle Finanze Presidente del Consiglio ha fatto sapere alla Presidenza che egli nella tornata di domani risponderà all'interpellanza del Senatore Rossi Alessandro, già annunciata al Senato, relativa alla rinnovazione dei trattati di commercio, nei loro rapporti con lo stato attuale della industria in Italia.

Questa bisogna sarà posta all'ordine del giorno di domani, dopo la votazione per la nomina del Questore.

Oggi abbiamo il seguito della discussione del progetto di legge per il bonficamento dell'agro romano.

È rimasta in sospenso la discussione della lett. D, art. 2, dell'art. 3, ultimo capoverso e degli articoli 6, 9, 11 del testo del nuovo progetto.

Non veggo alcuno che sia iscritto per parlare: interpello quindi la Commissione in proposito a questi articoli.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Gli articoli ai quali ha accennato l'onorevole Presidente sono stati questa mattina tutti concordati fra i Ministri di Agricoltura e Commercio e dei Lavori Pubblici e la Commissione; quindi io ne darò progressivamente lettura ed incomincerò dal secondo comma dell'articolo secondo, il quale sarebbe concordato in questo modo:

« b) l'allacciamento delle sorgive e la sistemazione degli scoli mediante un regolare e completo incanalamento di tutte le acque, comprese quelle del sottosuolo. »

PRESIDENTE. I signori Ministri accettano questa formola?

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Sì signore, l'abbiamo concordata insieme.

PRESIDENTE. La rileggo:

« b) l'allacciamento delle sorgive, e la sistemazione degli scoli mediante un regolare e completo incanalamento di tutte le acque, comprese quelle del sottosuolo. »

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti questo alinea b.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1877

Chi intende di approvarlo, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Ora invito il signor Relatore a riferire sull'ultimo capoverso dell'articolo 3.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Il secondo comma dell'art. 3 sarebbe concordato così:

« Esso dovrà comprendere tutte le opere indicate alla lettera *a* dell'art. 2. Lo stesso ufficio del Genio civile studierà un piano regolatore di massima per tutte le opere di cui alla lettera *b* dell'articolo 2. »

PRESIDENTE. I signori Ministri accettano questa modificazione?

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. La parola: *Lo stesso* ecc. andrebbe da capo, formando un terzo capoverso.

PRESIDENTE. Accetta la Commissione che se ne faccia un apposito capoverso?

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Esso sarebbe dunque sempre concepito in questi termini: « Esso dovrà comprendere tutte le opere indicate alla lettera *a* dell'articolo 2° ».

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Questo resterebbe il secondo comma, perchè il primo già venne votato ieri; poi ne verrebbe un terzo.

PRESIDENTE. Per seguire lo stile ormai adottato comunemente nella nostra legge, la disposizione votata ieri resta da sé, come parte prima dell'articolo.

Il primo capoverso sarà quello testè approvato che incomincia colle parole: « Questo piano sarà redatto del Genio civile ecc. »

Poi viene il capoverso che deve porsi ora in votazione, consistente (come ho detto) nelle parole: « Esso dovrà comprendere tutte le opere indicate alla lettera *a* dell'articolo 2° ».

Se nessuno chiede la parola su questo capoverso, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'ultimo capoverso, concepito così: « Lo stesso Ufficio del Genio civile studierà un piano regolatore di massima per tutte le opere di cui alla lettera *b* dell'articolo 2° ».

Se nessuno chiede la parola su questo ultimo capoverso, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ha la parola l'onorevole Relatore per riferire sull'articolo 6.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'articolo 6 rimase sospeso tutto intero, ed in seguito alla conferenza tenuta questa mattina cogli onorevoli Ministri de' Lavori Pubblici e dell'Agricoltura, Industria e Commercio, il primo capoverso rimarrebbe come sta attualmente, ed il secondo comincierebbe colle parole seguenti: « Questa Commissione provocherà le disposizioni del Governo per tutti gli altri lavori di bonificazione ecc. ecc. » come segue nel secondo capoverso attuale.

Il resto dell'articolo poi rimane come sta.

E l'altro capoverso, che comincia con le parole: « la Commissione avrà sede al Ministero dei Lavori Pubblici... » resta, ma si sopprimono le parole: « *il quale provvederà alle spese necessarie* ».

PRESIDENTE. Rileggo tutto l'articolo come venne riformato:

Art. 6.

Con regio decreto, sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, verrà nominata una Commissione idraulico-economica, cui sarà affidata la sorveglianza generale del bonificamento e della successiva manutenzione del medesimo. La Commissione si comporrà di tre delegati del Governo, di un delegato della provincia e di un delegato del comune di Roma.

Questa Commissione provocherà le disposizioni del Governo per tutti gli altri lavori di bonificamento da eseguirsi in conformità della presente legge dai consorzi e comprensori per tutte le opere indicate alla lettera *b* dell'articolo secondo dovunque non provvede l'articolo terzo.

La Commissione avrà sede al Ministero dei Lavori Pubblici.

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Relatore a riferire intorno all'articolo 9.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Nella precedente tornata si sospese l'articolo 9 unicamente perchè anche in esso si fa cenno della Commissione. Ora però che tale questione è

risoluta, non resta altro che a votare l'articolo come era concepito.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 9, che suona così:

Art. 9.

I lavori contemplati nella lettera *b* dell'articolo 2 saranno eseguiti dai proprietari dei terreni riuniti in consorzi obbligatori, istituiti principalmente nello scopo della salubrità, sotto la dipendenza della Commissione idraulico-economica.

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.
(Approvato.)

Invito l'onorevole Relatore a riferire intorno all'art. 11.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Vitelleschi, Relatore della Commissione.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'articolo 11 è stato soppresso, e venne sostituito dall'articolo ultimo, che diventerà articolo 17, perchè appunto bisognerà cambiare la numerazione degli altri articoli.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Caracciolo di Bella.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Io vorrei spendere qualche parola per raccomandare tanto alla Commissione, quanto agli onorevoli Ministri, se fosse possibile, di mantenere quest'articolo secondo la sua antica dizione, come si trovava nel progetto anteriore, e precisamente nei termini seguenti:

Art. 11.

Quando tra le opere imposte ad un consorzio ve ne sarà alcuna che per la sua importanza faccia parte del piano regolatore secondo le norme stabilite dall'articolo 3°, la rappresentanza consorziale potrà chiedere il concorso del Governo, della provincia e dei comuni interessati.

In questi casi il Governo contribuirà per un quarto, la provincia per un ottavo, e per un ottavo i comuni.

L'opera del bonificamento dell'Agro romano, come tutti i grandi problemi di amministrazione, non può essere concepita con un principio univo informativo, con un sistema preconcetto.

Non tutto si può attribuire allo Stato, nè tutto si può attribuire all'associazione privata; quindi, con una giusta economia, con una giusta distribuzione di parti, questo progetto attribuisce allo Stato nella sua più larga significazione, cioè al Governo, alla provincia ed al comune, la parte idraulica, vale a dire il bonificamento del delta tiberino.

Vero è che la parte idraulica è di suprema importanza, e questa legge la rimanda a tre anni, e non ancora sono stanziati i fondi per questa intrapresa. Quindi la legge, che noi discutiamo, è piuttosto, oserei dire, ipotetica che attuabile; ciò non ostante è un primo passo fatto, e cosa fatta capo ha; quindi noi dobbiamo ad ogni modo essere riconoscenti al nostro Collega di aver proposto questa legge, ed al Ministero di averla in certi limiti accettata. Pur troppo è vero che anche il compimento di questo primo compito, cioè della impresa idraulica, non risolve il problema; resta il miglioramento della coltura, resta l'allacciamento degli scoli e delle sorgive per tutta la distesa dell'agro romano, ed a questo sono ordinati i consorzi. Ma non bisogna farsi illusioni, o Signori; non è da sperare che l'opera di questi consorzi sarà molto rapida, nè molto efficace. Abbiamo l'esempio del consorzio Pontino, il quale è da un secolo fondato, cioè nel 1777.

Il secolo si compie precisamente col volgere di questo anno. La lentezza di questi lavori si spiega facilmente, perchè manca il tornaconto, che è il principale incentivo di tutte le opere umane, ai grandi proprietari che sono possessori di troppo grossi proventi per sobbarcarsi a spese straordinarie, ed ai piccoli proprietari mancano i mezzi.

In altri paesi come in Inghilterra, in Scozia, l'opera dei privati venne sussidiata da Società di credito fondiario, aiutate dal regime ipotecario della legislazione inglese.

Ma, come benissimo osservò l'egregio Relatore, in Italia l'organismo economico non è assai svolto, non è assai perfezionato perchè si possa sperare dallo spirito di associazione nel nostro paese un aiuto poderoso a questi consorzi che debbono compiere quel tanto del bonificamento dell'agro romano che appartiene alla iniziativa nazionale. Quindi, se loro manca oltre questa, anche un vigoroso e costante sussidio, una grande assistenza per parte dello Stato, non

è sperabile che possano raggiungere il fine desiderato. Sarebbe quindi utilissimo per conseguenza che l'art. 11 che accorda quest'assistenza ai consorzi fosse mantenuto.

E non solamente a mio credere sarebbe utile, ma sarebbe anche giusto, perchè è da supporre che quando il Ministro si rivolgerà al Parlamento per domandare uno stanziamento di fondi, questo avrà per base il piano regolatore che farà il Genio civile, e conseguentemente vi sarà compresa anche la spesa di quelle tali opere che possono essere assegnate ai consorzi. È già un beneficio che fa lo Stato di contribuire non più per la metà e le provincie e i comuni per una quarta parte; ed a me pare che questa riduzione debbasi ritenere sufficiente, e non pretendere che i consorzi siano abbandonati a loro medesimi.

Nella nuova proposta che fa la Commissione, questa minore o maggiore partecipazione per parte dello Stato è rinviata ad una legge avvenire. Ma, o Signori, se rimandiamo tutto ad altra legge, che è mai quello che noi oggi facciamo? Questa legge andrà in vigore fra tre anni, lo stabilimento dei fondi è rinviato ad un tempo indefinito, è rimandata ancora la legge che regolerà i rapporti tra lo Stato ed i consorzi; a me non pare quindi che faremo un'opera molto seria nè conforme alle esigenze degli interessi nazionali; votiamo una legge ipotetica e quindi facciamo una cosa la quale si potrebbe anche considerare che fosse opera vana, un'opera apparente, piuttosto che reale ed effettiva.

Io quindi pregherei tanto il Governo quanto la Commissione, benchè con poca speranza di vedermi esaudito, forse anche per un certo egoismo ufficiale, trovandomi a capo della provincia di Roma che è così profondamente interessata in quest'opera, e sebbene, ripeto, con poca speranza di essere esaudito, pure pregherei perchè quest'art. 11 fosse mantenuto nel suo testo primitivo.

E poichè ho la parola, ne approfitto per rivolgere alla Commissione un'altra preghiera, ed è questa. L'articolo 16 stabilisce che il Prefetto debba procedere d'ufficio nel caso che i consorzi non diano esecuzione ai lavori regolarmente deliberati ed approvati; e dice che codesto provvedimento d'ufficio del Prefetto sarà fatto a norma di legge.

Ma a norma di quale legge? La legge sui lavori pubblici non stabilisce nulla rispetto all'azione d'ufficio dei Prefetti nelle opere dei consorzi; per altro dice che le deliberazioni delle assemblee generali e del Consiglio d'amministrazione sono soggette alle disposizioni della legge sulle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali. È adunque in questa legge comunale e provinciale che bisogna cercare la disposizione che regolerà la ingerenza d'ufficio del Prefetto nel caso d'inadempimento per parte dei consorzi.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Ora, l'art. 232 della legge provinciale e comunale è concepito in questo senso:

« Ove, malgrado la convenzione di consorzi, non potesse aver luogo quella deliberazione, il Prefetto provvederà a tutti i rami del servizio e darà corso alle spese tanto per disposizione di legge quanto per antecedente disposizione. »

Quindi mi pare che affinché la legge abbia quella chiarezza e quella precisione, sia necessario che il Prefetto chiamato a venire a questo ufficio, sappia a norma di quali disposizioni di legge con precisione ed esattezza egli sia chiamato ad operare; mi parrebbe che debbano essere indicati gli articoli di legge che ho letto nel progetto che attualmente discutiamo.

E poichè ciò non fu fatto nella votazione dell'art. 16, votazione cui si procedette in fine di seduta e con un po' forse di precipitazione, io sarei a pregare il Ministro e la Commissione perchè si sopperisse a questo difetto, che si provvedesse a questa indicazione (la quale è necessaria perchè il Prefetto possa adempiere all'obbligo che la legge gli impone) allegando e l'articolo della legge sui lavori pubblici e l'altro della legge provinciale e comunale, sia con un articolo separato, sia in altro modo.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Ministro dei Lavori Pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io non parlerò sull'art. 16. La Commissione, che ne è l'autrice, darà le necessarie spiegazioni, ma parlerò invece intorno alla sostituzione che colla Commissione abbiamo concordato all'art. 11.

Io mi meraviglio invero che l'onor. Senatore

Caracciolo abbia qualificato questa legge, ove non sia modificato l'art. 11, come opera inutile e vana.

Io credo che l'onor. Senatore Caracciolo mostri, così dicendo, di non essersi formato un esatto concetto di ciò che la Commissione e il Ministero si proposero di fare, mentre ciò certamente costituisce la nostra opera tutto altro che opera inutile e vana.

La parte dei lavori di bonifica dell'agro romano che venne sempre ritenuta da tutte le Commissioni le quali si occuparono della materia come la più importante, mercè il progetto concordato fra Commissione e Ministero resta in tutta la sua interezza. L'unica parte infatti che si può eseguire immediatamente e che è ordinata in virtù del presente progetto di legge l'on. Senatore Caracciolo non può non riconoscere che nel progetto medesimo viene ritenuta tale quale.

Questa parte che può in brevè avere effettiva applicazione, perchè vi sono gli studî, almeno di massima, già compilati, è quella che si riferisce alla bonificazione e prosciugamento degli stagni di Ostia, di Maccarese e di Stracciacappe, del lago dei Tartari, dei bassifondi di Baccano, Pantano e simili. Ora questa parte tutta rimane.

Come può dire adunque l'onorevole Senatore Caracciolo che si fece dalla Commissione opera vana, dopo che si stabilisce che la parte suscettibile di pratica attuazione nel più breve termine possibile venga eseguita? Come si può asserire, ripeto, ove si voglia rendersi conto di quanto dispone la legge attuale, che noi e la Commissione facciamo opera vana?

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. In quanto adunque l'onor. Senatore Caracciolo si fa a dichiarare che noi col non mantenere l'art. 11, noi d'accordo Commissione e Ministero, veniamo a rendere vana la legge, mi permetta di dirgli che egli non ha compreso la portata del nostro emendamento.

Che cosa stabilisce infatti l'art. 18 già votato ieri?

L'art. 18 stabilisce che occorre una nuova legge per lo stanziamento dei fondi necessari a ciascuna delle opere da eseguirsi.

Ora, dappoichè questa legge per lo stanziamento

dei fondi necessari occorre, domando io se non si doveva rimandare a questa sede anche lo stabilire ciò che non poteva essere determinato fin ora, cioè a quali lavori ed in quale misura debba estendersi la compartecipazione dello Stato, della provincia e dei comuni negli oneri che derivano all'opera cui si riferisce la lettera *b* dell'art. 2.

Mi meraviglio che tale opposizione sorga da parte dell'onorevole Senatore Caracciolo il quale è alla testa della provincia di Roma, mentre per tal modo egli vorrebbe che la provincia medesima del pari che lo Stato fosse fin d'ora assoggettata a spese di cui è impossibile determinare al presente l'importo perchè non vi è alcun progetto concernente i lavori di cui si parla alla lettera *b* dell'art. 2.

Ci può dire, infatti, l'onorevole Senatore Caracciolo, qual è la spesa che sarà portata dai lavori in discorso?

Dove sono i progetti in base ai quali lo Stato, la provincia e il comune dovrebbero assumere spese per opere che in mancanza dei progetti medesimi riescono del tutto indeterminate?

Se in tale stato di cose noi assumessimo una quota parte di incognite spese, sarebbe questa prudenza non dirò finanziaria ma nemmeno amministrativa?

Egli è perciò che noi d'accordo con la Commissione crediamo che quando si è detto che con legge speciale sarà determinato quali saranno le opere non solo, ma quale sarà la misura del concorso dello Stato, della provincia e del comune, noi abbiamo già fatto moltissimo ammettendo in massima un concorso che in generale non è per la legge generale stabilito per gli altri consorzî di scoli. Ed anche in ciò mi permetta l'onorevole Senatore Caracciolo di osservargli che gli altri consorzî sostengono la spesa essi stessi secondo la legge dei lavori pubblici.

Qui invece si tratta di fare intervenire Stato, provincia e comuni a sostenere una parte notevole delle spese dei consorzî; ora appunto perchè si tratta di un'eccezione la quale deve essere determinata per legge, ne viene che dovendo Stato, provincia e comuni concorrere nella spesa, devono pure conoscere in quali opere si impegnano e in qual misura di spesa per non assumere impegni i quali sono indeterminati.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1877

nati, non essendo finora cerziorate non solo le spese, ma nè tampoco le opere da eseguirsi. Perciò io prego il Senato di volere ammettere le disposizioni che il Ministero ha concordato colla Commissione.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'ha chiesta prima l'onorevole Senatore Caracciolo di Bella.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. La cedo al Senatore Gadda.

PRESIDENTE. Il Senatore Gadda ha la parola.

Senatore GADDA. L'onorevole Senatore Caracciolo ha fatto un'osservazione all'art. 16. L'articolo 16 dice: « Quando i consorzî non diano esecuzione ai lavori regolarmente deliberati ed approvati, il Prefetto provvederà d'ufficio a norma di legge. » E qui l'onorevole Collega fa rilevare cosa che a me pure sembra fondata, poichè questa dizione, *a norma di legge*, è troppo vaga; non si determina precisamente a quale disposizione di legge si intenda fare riferimento.

L'onorevole Senatore Caracciolo ha osservato che trattandosi di consorzî, per analogia sembrerebbe che si dovesse riferire alla legge dei lavori pubblici; mà anche la legge sulle opere pubbliche, quando parla dell'esecuzione d'ufficio, si riporta essa pure alla legge comunale.

Precisare altrettanto nella attuale disposizione, sembrerebbe opportuno all'onorevole Senatore Caracciolo, ed anche a me, giusto tale rilievo, onde d'accordo co' miei Colleghi della Commissione, l'Ufficio Centrale dichiara che è dispostissimo ad accettare un emendamento che in tale senso fosse per proporci l'onorevole Senatore quando anche per sua parte il Governo non vi faccia opposizione.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Senatore Caracciolo.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Prima di tutto debbo dichiarare all'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici che quando io ho detto di credere che ove la parte più essenziale di questa disposizione di legge fosse rimandata ad altro tempo e ad altri provvedimenti, l'opera che noi facciamo sarebbe stata vana, io non ho inteso di fare ingiuria nè alla Commissione, nè ad altri che abbia potuto proporre e sostenere, nella forma che noi oggi discutiamo, l'attuale progetto di legge.

Io intesi solamente di dire che quando questo progetto di legge fosse assoggettato a tante restrizioni ed a tanti aggiornamenti, l'opera che facciamo sarebbe incompleta.

Se la parola *vana* pare all'onorevole Ministro un po' troppo accentuata, io non ho nessuna difficoltà a ritirarla; ma sostengo pur sempre che la legge che noi votiamo, con tutti questi aggiornamenti, sarebbe una legge poco utile, e non rispondente al desiderio che se ne ha generalmente nella provincia di Roma e nell'Italia tutta, di vedere compiuta cioè questa opera importantissima del bonificamento dell'agro romano.

Non si tratta di modo di essere, si tratta di essere; si tratta di quel diritto che un famoso agitatore irlandese chiamava il primo dei diritti che hanno la natura umana, l'umana società, cioè il diritto all'esistenza. Ora, il diritto all'esistenza nella provincia, nella città di Roma e nell'agro romano, non è abbastanza garantito.

Il primo pensiero di Giuseppe Garibaldi e degli uomini che erano al Governo quando l'Italia prese possesso di Roma, fu appunto quello di credere che i reggitori d'Italia avevano l'obbligo di garantire questo diritto di esistenza agli abitanti della capitale del Regno. Pareva che il possesso di Roma capitale non fosse abbastanza pieno ed intero, non fosse una verità effettiva, reale, se non quando quest'opera del bonificamento dell'agro romano, della salute e della vita degli abitanti della capitale non fosse assicurato; ed io credo che sia obbligo sacro, obbligo di onore per parte del Governo, cui non vorrà venir meno, e di quell'illustre patriota che regge attualmente il Ministero dei Lavori Pubblici, che questo diritto che hanno gli abitanti di Roma sia in un giorno non molto lontano soddisfatto e adempiuto.

Ecco ciò che mi preoccupava quando dissi che la legge era non solo importantissima ma di un'importanza suprema, che ove fosse rimandata con tanti temperamenti, con tante dilazioni, sarebbe un'opera vana e incompleta.

La parola vana non piacque al signor Ministro, ma, lo ripeto, noi faremo qui un'opera almeno incompleta, non degna di questa Assemblea.

Questo è per la prima parte delle osservazioni che mi fece l'on. Ministro.

Dirò poi che mi pare che sia corsa una certa

equivocazione, della quale io certamente non sono colpevole, perchè io intesi che l'onor. Ministro avesse parlato, confutandomi, dell'art. 18. Sull'art. 18 parlò, se non erro, il mio illustre amico Senatore Pepoli, ed ha fatto delle osservazioni che a me sembrarono giuste, e se io l'ho accennato, l'ho accennato incidentalmente, non perchè io credessi di ritornare sopra una cosa, sulla quale già il Senato ha deliberato. Io parlava dell'art. 11, di quell'articolo il quale provvede che siano trasportate e messe a carico dei consorzî le opere, le quali, secondo il piano regolatore, apparterrebbero allo Stato, alla provincia ed ai comuni.

L'art. 11 provvedendo a questo trasporto ai consorzî, diminuisce il contributo dello Stato, della provincia e dei comuni, li riduce cioè dalla metà e dal quarto, sanciti in altro articolo di questa legge, ad un quarto per lo Stato, e ad un ottavo per la provincia e il comune.

Ora, nell'articolo che intesi leggere dal Relatore della Commissione è detto, che questo rapporto fra il contributo dello Stato e l'opera dei consorzî, dovrebbe essere stabilito con una legge che è di là da venire: vede bene l'onorevole signor Ministro, che la parte ipotetica, la parte aggiornata, differita, di questa legge finisce per divenire preponderante; ed io notava che, se per questo rispetto, si fosse potuto stabilire fin d'ora che la contribuzione dello Stato all'opera dei consorzî, attese le difficoltà grandissime che i consorzî hanno a sperimentare, fosse mantenuta com'è nell'art. 11 della proposta senatoriale, si farebbe cosa utile e cosa giusta.

Del resto, io non insisto sopra questa proposta dal momento che la Commissione sembra che rinunzi essa stessa all'opera sua, dopo più mature considerazioni di quelle che ho potuto fare io stesso, e ritiro la mia proposta, a meno che la Commissione non la riprenda per proprio conto.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Rel.* Veramente la Commissione aveva volentieri accettato questo articolo, e non è senza ritrosia che l'ha tolto, perchè riteneva che questo articolo stabilisse fin dal principio la parte di ciascuno nella esecuzione di questa legge, e tanto più che nel

testo presentato dalla Commissione era stata fatta anche una modificazione a favore dell'Erario, inquantochè una parte della spesa che gli era attribuita dal progetto Salvagnoli era stata tolta dalla Commissione. Era sembrato alla Commissione che fosse opportuno annunciare fin da ora a ciascuno la sua parte. Sembrava altresì che fosse utile e conveniente che i consorzî potessero sapere fin d'ora che per le opere che fossero reputate tali da dover essere dirette dal piano regolatore, possono fare un certo assegnamento sopra il sussidio del Governo, della provincia e del comune.

Queste furono le riflessioni che indussero l'Ufficio Centrale a mantenere ed a sostenere questi articoli.

Avendo però l'on. Ministro dei Lavori Pubblici fatto l'osservazione, della quale non si può disconoscere il valore, vale a dire che è difficile di fare contrarre al Governo ed anche alla provincia ed ai comuni un impegno che è ancora indeterminato, la Commissione non ha creduto di insistere, e, tanto più, perchè è parso che avendo l'on. Ministro nell'art. 18, come vedrà tra poco il Senatore Caracciolo, accettata la massima che in certi tali lavori e in certe tali proporzioni il Governo, la provincia e i comuni dovranno venire in aiuto dei consorzî, e che ciò è stabilito per legge, è parso, dico, alla Commissione che malgrado che rimanesse una certa incertezza per quelli che costituiscono i consorzî, pur nullameno fosse meglio accettare le proposte dell'onorevole Ministro anzichè compromettere il facile approdo di questa legge.

Io sono ben lontano dall'aderire a nessuna di quelle opinioni che sembrano ritenere che questa legge sia quasi nulla. Io non dico certamente che non si potesse fare più completa, ma ritengo che con questa legge si fa un passo che ha un reale valore. Vi sono delle questioni per le quali la difficoltà è di muoverle. Messe in movimento, sono governate dalle leggi proprie e spinte dalla propria gravità.

Ed all'onorevole signor Ministro, il quale sembra metter poca fede in quella seconda parte, cioè nell'opera dei consorzî, io desidero esprimere la mia convinzione, che cioè quella seconda parte sarà feconda di buoni risultati; ed è ragione questa per la quale io gli raccomando di fare la posizione dei consorzî netta

e possibile, perchè è incontestabile che è di lì, è da quella massa infinita di opere parziali che si otterranno dei risultati, almeno tanto grandi quanto quelli che si avranno dall'opera complessiva del Governo, quella che riguarda le opere della lettera *a*.

Io credo di avere spiegato perchè la Commissione ha consentito la soppressione dell'articolo 11, accettando l'articolo 18, che sarà letto appena finita la discussione di questo articolo.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'onorevole Senatore Caracciolo si fece a dire che il primo pensiero di coloro che vennero a Roma nel 1870 fu di provvedere alla bonificazione dell'agro romano, quasichè noi fossimo meno solleciti...

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. No, no.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICIdi provvedere a questo bisogno di Roma, che non coloro i quali ci hanno preceduti, mentre la realtà è che noi siamo i primi oggi che veniamo nel Parlamento ad accettare l'iniziamento di quest'opera del bonificamento dell'agro romano...

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Lo so.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Sostengo inoltre che nessuna di quelle disposizioni che sono da noi, d'accordo colla Commissione, sostituite alle precedenti, produce alcun ritardo dei lavori ordinati da questa legge; imperocchè il Senato ricorda che, a termini delle disposizione già ieri votata, è dato al genio civile il termine di due anni onde fare il piano regolatore.

E noti l'onorevole Caracciolo che questo termine io non l'ho contrastato, sebbene sia piuttosto scarso, non già per le paludi di Ostia, Maccarese, Stracciacappe e simili, riguardo alle quali i progetti di massima sono già fatti, ma bensì per le altre opere di cui alla lettera *b* dell'art 2, e di cui nella seconda parte dell'articolo 3.

D'altronde, l'articolo 18 votato ieri, che diventerebbe 17 con la soppressione dell'articolo 11, che cosa porta? Porta la necessità, per il concorso del Governo, per istanziare una qualsiasi spesa, e quindi per intraprendere un'opera qualunque, di dover di nuovo venire innanzi al Parlamento.

Ora, dacchè si deve venire al Parlamento per questa spesa, non è vero che è naturale di venirvi insieme anche pel relativo riparto? Come può dirsi che ciò rechi una perdita di tempo?

Avverta poi il Senato che quando nel seno della Commissione, io proposi il mutamento dell'articolo del quale fu data lettura, se io desiderai di sostituire questo articolo al precedente, vi fui spinto più ancora che in vista degli oneri i quali ne sarebbero altrimenti venuti allo Stato, in vista degli oneri che si sarebbero addossati alla provincia ed ai comuni di Roma, i cui mezzi in fin dei conti sono più limitati che non quelli dello Stato.

Ed invero, cosa avrebbero detto la provincia ed il comune di Roma, se noi oggi, senza nemmeno interrogarli, senza sentirli, cosa che io ebbi sempre cura di fare anche per i lavori del Tevere, avessimo posto a loro carico delle spese indefinite, delle spese sconfiniate, relative ad opere come quelle di cui alla lettera *b* dell'articolo 2, che non sappiamo in che cosa precisamente consistano, mancando ogni progetto anche di massima?

L'onorevole Senatore Caracciolo ci ha detto: badate che l'articolo 11 diminuiva l'onere dello Stato in confronto di quello che normalmente dovrebbe essere. Mi scusi l'onor. Caracciolo, ma la cosa è precisamente all'inverso.

L'articolo 11 accrescerebbe l'onere dello Stato, del pari che della provincia e del comune. Per convincersene basta dare uno sguardo alla legge sui lavori pubblici, a termini della quale le opere relative agli scoli artificiali demandate ai consorzî sono esclusivamente a carico dei medesimi. All'incontro l'art. 11 eccezionalmente stabiliva che tali opere, invece di essere esclusivamente a carico dei privati, venissero per una metà sostenute dallo Stato, dalla provincia e dai comuni.

Ora noi abbiamo in massima accettata l'idea che per alcune di queste opere d'interesse generale abbiano a concorrere lo Stato, la provincia, i comuni. Ma se accettiamo in massima l'idea, aspettiamo almeno a stabilirne la misura quando conosceremo quali siano tali opere, quale spesa importino, mentre senza di ciò se commetteremo una imprudenza a riguardo dello Stato, commetteremo una imprudenza anche maggiore a riguardo della provincia e dei comuni.

Senatore CARACCIOLLO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIOLLO DI BELLA. Io non posso che ripetere quello che ho detto poco fa, cioè che dal momento che la Commissione non insiste per il mantenimento di questo articolo 11 qual era nel progetto anteriore, non conviene neppure a me d'insistere altrimenti.

Non dico altro.

PRESIDENTE. Prego dunque l'onorevole Relatore a riferire quali siano le finali proposte della Commissione

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Adesso non rimane che cambiare tutti i numeri degli articoli; l'articolo 11 scompare, il 12 prende il posto dell'11, e così via discorrendo, sicchè l'articolo 18, che attualmente è ultimo, verrebbe ad essere il 17.

PRESIDENTE. Ora favorisca dirmi se dopo l'articolo 17 vi è qualche aggiunta.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Vi sarebbe il nuovo articolo 18 che invio al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Il nuovo articolo 18 è così concepito: « Con la stessa legge sarà determinato in quali casi ed in quale misura lo Stato, la provincia, i comuni abbiano a concorrere anche per le opere di cui alla lettera *b* dell'articolo 2. »

I signori Ministri lo accettano?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Lo accettiamo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 18 di cui ho dato lettura.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere. (Approvato).

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. Prima che si passi alla votazione per scrutinio segreto di questa legge io chieggo il permesso al Senato di dargli conto in brevissimo sunto di un'aggiunta che era stata fatta dalla Commissione e risguardava alcuni miglioramenti che si speravano poter ottenere da piantagioni ben intese. La Commissione avea incaricato due de' suoi membri, l'on. Senatore Rosa e me, ad occuparsene in modo speciale.

Io non verrò qui a svolgervi il piano studiato e poi concretato ed approvato, come suol dirsi, in massima dalla Commissione plenaria; basti

il dire che nel primo abbozzo del progetto di legge figuravano anche i provvedimenti relativi alle piantagioni. Allorquando la Commissione tenne la sua prima conferenza col l'on. signor Ministro delle Finanze, esso fece osservare come sarebbe stato più conveniente il separare le due questioni, poichè quantunque collimino nell'ultimo scopo, quello di migliorare le condizioni dell'agro romano, tuttavolta i mezzi sono diversi e poteva bastare il dover risolvere le difficoltà che avrebbe presentato l'esecuzione della legge pel bonificamento considerato dal lato idraulico, senza aggiungervi quello delle piantagioni; e d'altronde i lavori riferentisi alle opere di scolo d'acque erano di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e quelli relativi alle piantagioni erano invece di competenza di quello d'Agricoltura e Commercio. La Commissione convenne nell'opportunità di separare le due questioni facendone oggetto di due leggi distinte; ecco la ragione per la quale non è fatta menzione di sorta di piantagioni in quella testè discussa.

Il tempo non permettendo più di presentarla in questo scorcio di sessione, io mi limito a ricordare che ciò non dipende già dall'essersi abbandonata l'idea, sibbene dalla causa accennata e che a suo tempo al riaprirsi del Parlamento si riprenderà ad esame in quella forma e modo che più parrà conveniente.

Tralasciando di entrare in particolari intorno alle disposizioni che si credevano poter suggerire, poichè se ne discorrerà a suo tempo, mi corre però l'obbligo di segnalare dirò così alla riconoscenza del Senato un atto di somma cortesia accompagnato da offerta di non tenue valore da parte di un illustre scienziato dell'Australia, il barone Müller, direttore del giardino di acclimatazione di Melbourne.

Voi tutti sapete quali speranze suscitò or sono circa otto in dieci anni la pianta originaria dell'Australia detta l'*Eucalyptus*. Di crescita celerissima, dando ottimo legname da costruzione, con la scorza contenente il tannino, con le foglie contenenti un olio essenziale avente la preziosa qualità di essere febbrifugo non solo, ma di sanare le acque ed impedire che si possano guastare, pareva tale una provvidenza che non rimaneva che volerne assolutamente l'introduzione per essere certi di un successo economico ed igienico ad un tempo. Si

fecero gli esperimenti e si fecero su larga scala; gareggiarono privati e Governo e convien dire ad onore del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio che diffuse in gran copia anche nell'agro romano pianticelle e semi. Se non che non si fu felici nella scelta della specie e si preferì quella dell'*Eucalyptus globulus* che invece era delle meno adatte a questi terreni, poichè ne richiede di profondo assai; in generale gli esperimenti non riescirono e si andò all'estremo opposto di una sfiducia esagerata; ma siccome però qualche eccezione vi fu, spiegabile se vuolsi dalle località al coperto di venti come certe prove fatte ad Intra dal Principe Troubetzkoi in un suo giardino, altre fatte dal generale Vincenzo Ricasoli al Capo Argentaro, altre, e per il nostro sunto più importanti, fatte dai Trappisti alle Tre Fontane presso Roma, altre nel Napoletano ed in Sicilia, la vostra Commissione deliberò di consultare in proposito la più grande autorità, il personaggio nel quale si personifica l'apostolato della nuova pianta, quello al quale fecero capo il Ramel che la diffuse nell'Algeria ed in Francia e tanti altri, il già menzionato barone Müller.

Calcolando un po' sul fascino che produce più o meno in tutte le persone colte, la parola *Roma*, io mi feci ardito di rivolgermi senz'altro al medesimo per fargli conoscere le condizioni dell'agro romano, i tentativi fatti coll'*Eucalyptus globulus* chiedendo consiglio a nome anche de'miei Colleghi.

Pronta e gentilissima fu la risposta. Il pronto si riferisce però a quanto è possibile data la distanza di mezzo giro del globo. Quell'illustre scienziato ebbe ad onore d'essere stato consultato e mi rispose colla lettera la quale, contenendo giudizi rassicuranti pel nostro scopo e d'altronde essendo anche breve, io mi permetto di leggersi:

Melbourne, décembre 1876.

Monsieur le comte,

Vôtre communication m'honore beaucoup, ainsi que la confiance que vous me montrez en me consultant touchant les plantations d'*Eucalyptus*, qui doivent être entreprises dans les marécages fiévreux des environs de Rome, sous les auspices éclairés du Gouvernement italien. Des essais ont prouvé que l'*Eucalyptus glo-*

bulus n'est pas toujours le mieux adapté aux plantations dans les terres marécageuses; de plus, cette espèce est plus sujette aux gelées que beaucoup d'autres. J'ai en conséquence conseillé dans plusieurs cas que l'*Eucalyptus rostrata* fût choisi pour les régions marécageuses, pour les quelles il est le plus propre.

Pour l'Italie centrale il serait aussi préférable, comme il supporte un plus grand degré de froid que l'*Eucalyptus globulus*. Le bois est aussi d'une valeur beaucoup plus considérable pour l'ébanisterie, pour les traverses de chemins-de-fer, ainsi que pour les constructions souterraines.

Pour ces usages seules l'*Eucalyptus rostrata* devrait être cultivé en Italie comme un des bois de construction les plus durables de tout le globe.

Par l'obligeance du chev. Marinucci, le digne représentant de l'Italie dans notre colonie, j'ai l'honneur de vous faire parvenir une quantité de grains fraîches suffisante pour faire venir des milliers d'arbres; et, après avoir consulté le chevalier, j'y ai ajouté les grains de plusieurs autres *Eucalyptus*, afin que l'on pût établir à Rome une déduction concernant la vigueur des autres sortes de l'*Eucalyptus* dans cet endroit.

Si l'*Eucalyptus amygdalina*, comme je l'espère, supporte le climat de l'Italie, vous obtenez alors une espèce plus puissante que n'est l'*Eucalyptus globulus*, parce que celui-là contient quatre fois autant d'huile volatile (*Eucalyptöl*).

Je prendrai toujours le plus vif intérêt aux progrès de la culture de l'*Eucalyptus* dans votre pays, et je serai heureux d'y aider; ainsi donc, cher Monsieur, veuillez mettre mes services à votre disposition en tout temps, sans la moindre hésitation.

Daignez agréer, Monsieur le comte, l'assurance de ma haute considération.

FED. VON MÜLLER.

A M. le comte Louis Torelli
Sénateur d'Italie
à Rome.

Voi vedete che non si può essere più gentile; ma quanto deve incoraggiare di più sono le notizie ultime venute di Francia e dall'Algeria, re-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1877

lative a quelle piantagioni, e che confermano nel modo più positivo risultati felici.

Noi abbiamo la piena persuasione che havvi a sperar bene e che il consiglio del barone Müller sarà fra i fortunati.

Ei volle poi andar oltre i consigli e largheggiare, mandandomi un sacco di seme dell'*Eucalyptus rostrata*, ed io mi feci dovere di diffonderne in più parti dell'Italia, col solo obbligo di darne poi conto del risultato.

Con tanto parlare e scrivere ed sperimentare che si fece, e si fa, io credetti mio dovere far noto al Senato come la vostra Commissione studiasse anche quella questione per poter dire che non sarà studio indarno e che vi è del vero anche in quei benefî che non conviene esagerare; ma anzitutto conviene metter la mano sulla specie più conveniente al nostro clima od ai diversi climi perchè essa conta oltre 100 specie, ma un avvenire in Italia lo ha di certo anche quella pianta dell'Australia.

Ho preso volentieri questa circostanza per mostrare qual simpatia desti il nome di Roma anche agli antipodi e come sia naturale che la Commissione che ha fatto quegli studî sulla piantagione ed è persuasa dell'utilità, intenda a suo tempo spingere all'adozione di quei provvedimenti che già voleva inserire nella legge che ora state per votare e della quale pure io spero bene.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Il sentimento gentile che ha mosso l'onorevole Torelli, non è scompagnato dall'interesse della cosa pubblica, e principalmente delle cose romane, sotto l'aspetto igienico.

Egli accennò alla presentazione di un progetto di legge, e voglio sperare che questo progetto di legge sia un'esplicazione, un'applicazione, una facilitazione della legge esistente, e che non crei un antecedente che possa metterci in urto con i principî per i quali noi siamo obbligati a rispettare la libertà e la privata proprietà. Essendo in questi termini, io l'attendo volentieri, ed unirò l'opera mia a quella dell'on. Torelli.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. Giammai io avrei presen-

tato una legge di questa natura senza consultare anche l'onorevole signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

È un riguardo dovuto ad un Ministero che realmente ha fatto sempre il possibile sotto questo rapporto di rendere indigena questa pianta così utile, e, bisogna dirlo, vi si è adoperato a tutt'uomo.

Ora, la legge forestale ci offre anche un punto di partenza che finora non si aveva, avendo contemplato anche piantagioni per scopi igienici e quindi spero potremo combinare perfettamente questa legge a favore dell'agro romano con piena soddisfazione del Ministero e spero anche del Senato.

Presentazione di due progetti di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già votati dall'altro ramo del Parlamento; il primo: Approvazione di 14 contratti di vendita e di permuta dei beni demaniali; autorizzazione di stipulare un altro contratto progettato fra l'Amministrazione militare e il comune di Pescara (V. *Atti del Senato*, N. 83). Il secondo: Cessione al comune di Roma di una casa in via San Romualdo per la costruzione della via Nazionale (V. *Atti del Senato*, N. 84).

Pregherei il Senato di voler dichiarare di urgenza questi due progetti di legge e di volerne affidare l'esame alla Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati.

E qui debbo avvertire che il sig. Presidente della Commissione di finanza mi ha annunciato che, essendo quella Commissione sopraccarica di lavoro, non potrebbe occuparsi colla necessaria sollecitudine del progetto di legge, di cui deve pure essere imminente la presentazione: Modificazioni, cioè, alla imposta sulla ricchezza mobile.

Domando al signor Presidente del Consiglio se intende di presentare oggi stesso anche il progetto di legge sulla riforma della tassa di ricchezza mobile.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1877

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il progetto: Modificazioni alla imposta di ricchezza mobile avrò l'onore di presentarlo domani.

Certamente la legge che fu votata ieri dalla Camera elettiva è di massima urgenza per moltissime ragioni fra le quali ce n'è una d'ordine, giacchè segna dei termini che scadono imprescindibilmente, e perchè la legge abbia effetto a suo tempo secondo la sua prescrizione, bisogna che il lavoro sia sbrigato e la legge abbia l'approvazione dei due rami del Parlamento.

Per la distribuzione di questo lavoro, se crede il Senato di deferirne lo studio alla Commissione permanente di finanza oppure di deferirlo ad una Commissione speciale, me ne rimetto completamente alla sua saviezza.

PRESIDENTE. Quando verrà presentato il progetto di legge, intitolato: Modificazioni alla imposta sulla ricchezza mobile, interpellero il Senato su tale riguardo.

Intanto due progetti di legge, testè presentati dall'onor. Presidente del Consiglio saranno, a seconda del Regolamento, inviati alla Commissione permanente di Finanze.

Riguardo a questi due progetti l'onor. signor Ministro ha fatto istanza che siano dichiarati d'urgenza. Se non si fa opposizione s'intenderà decretata l'urgenza.

Ora nell'ordine del giorno seguirebbe il progetto di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'archeologia.

In attesa dell'onor. Ministro dell'Istruzione Pubblica, procederemo all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto del progetto di legge: Bonificazione dell'agro romano.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Ho già avvertito che l'ordine del giorno porterebbe la discussione del progetto di legge sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia.

Qualcuno mi fece notare che l'altro giorno il Senato abbia deliberato di rinviare questo progetto a tempo indeterminato; ma, richiesto il verbale della seduta dell'altro giorno, io veggio che non fu presa la deliberazione del rinvio ad altro tempo; fu soltanto deciso di non intraprendere la discussione del progetto di legge sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia prima dell'altro

progetto che era all'ordine del giorno e pel quale si attendeva il Ministro delle Finanze. Perciò il progetto di legge sui monumenti si trova iscritto ancora all'ordine del giorno ed io non posso a meno di aprire la discussione generale.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. Io proporrei che la discussione di questo progetto di legge venga definitivamente rinviata ad altra epoca, diremo, più tranquilla, in cui possa discutersi più ampiamente che non sarebbe ora possibile.

La legge sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia tocca, come è formulata, a principî di proprietà, in modo che ad alcuni parve ecceda il bisogno, ad altri invece parve troppo mite.

Essa diede luogo a lunghe e profonde discussioni anche in seno alla Commissione, di cui io ho avuto l'onore di far parte. Io credo che questa sia una legge importante assai più che non lo mostri il titolo; è una legge che può dar luogo anche in pubblico a discussioni sopra larga scala, molto più ancora che non diede in seno alla Commissione, e però, ripeto, pregherei il Senato di rinviarla a tempo migliore.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Io credo veramente, onorevole signor Presidente (e mi rivolgo a Lei perchè era assente) che parecchi fra noi e tra questi parecchi sono io medesimo, pochi giorni or sono demmo il nostro voto perchè la discussione di questo disegno di legge fosse differita, non per altre ragioni se non per quella che oggi mette innanzi l'onorevole Senatore Torelli, cioè perchè trattasi di legge di grande importanza, la quale ha relazione a così gravi interessi che richiede una discussione ampia, seria e perciò fatta a Senato più pieno e più stabile, direi quasi, che non sia oggi, che la stagione estiva è tanto inoltrata.

Fu questo veramente il motivo che ci indusse a non intraprendere la discussione di quel progetto di legge; e certo quel motivo non è punto cessato.

Dicesi che l'esame del progetto è stato egregiamente e profondamente fatto dalla Commissione ed io sono il primo a dargliene lode; ma questo profondo esame l'ha condotta a discostarsi dal

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1877

progetto ministeriale, non per divergenze secondarie, ma per divergenze di principio.

È questa una ragione di più perchè sia da presumere ch'esso debba eccitare e meritare una larga e profonda discussione.

Ora domando io se, non avendo dinanzi a noi altre giornate veramente disponibili che quella sola di domani, perciocchè sabato e lunedì probabilmente saranno gli ultimi giorni delle riunioni nostre, convenga in tanta strettezza di tempo incominciare la discussione di una legge che è una di quelle sulle quali l'esame del Senato può essere più largo e più proficuo. E per vero, quelle gravissime che concernono materie finanziarie entrano in Senato di seconda mano; sicchè le leggi organiche dei varî servigi dello Stato, tra le quali sono al certo non ultime quelle dell'ordinamento degli studî, della conservazione dei monumenti e simili, mi pare che sieno principalmente quelle per le quali possa riuscire più efficace e più utile l'opera del Senato; dove sono uomini che per la loro età, pei loro studî e talvolta per l'esperienza amministrativa acquistata nella loro lunga carriera, sono in grado di apportare nell'esame di siffatte leggi un largo contingente di cognizioni generali e pratiche.

Non dico queste cose perchè io preferisca l'indugio. So che trattasi di legge aspettata con impazienza: ed ancor io ebbi altra volta occasione di presentare su questo argomento della conservazione dei monumenti un progetto di legge, e di far premura al Senato perchè lo studiasse e discutesse. Ma io credo che sia preferibile ad un indugio diventato necessario ed anche innocente, la certezza di avere una seria discussione, la quale certamente mancherebbe se cominciasse quest'oggi. Molti si asterrebbero dal parlare. Io, a ragion d'esempio, che pur desidero prendere la parola, dichiaro che se mai avesse ad incominciare oggi la discussione, tacerei.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Amari.

Senatore AMARI. Io sono dello stesso avviso dell'onor. preopinante.

A me pare che in questi giorni noi dobbiamo affrettarci a discutere le leggi di finanza e quelle che sono di grande premura; ma le leggi che richiedono un esame profondo dobbiamo lasciarle da parte, perchè con tutta la buona

volontà, certe volte non si può in un momento di fretta esaminare tranquillamente questioni gravi e complicate.

Ora, questa legge sulle antichità, come tutti sanno, è stata già trattata da una prima Commissione, della quale io aveva l'onore di far parte. Poscia è venuta un'altra Commissione, la quale si è attenuta a principî tutt'affatto diversi da quelli della prima. Da ciò si vede che nel Senato ci sono delle opinioni diverse su questa legge la quale mette innanzi delle questioni gravissime e di proprietà, d'istruzione pubblica e del più grande interesse morale ed intellettuale. Lo replico, non mi sembra questo il momento più opportuno per imbarcarci in una discussione di questa fatta.

PRESIDENTE. Desidera il sig. Ministro di esprimere la sua opinione?

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Io debbo tener conto del tempo per esprimere le mie idee.

È evidente che la questione che è oggi sottoposta al Senato m'interessa moltissimo. La condizione che è fatta dalle leggi che ci sono, e da quelle che non ci sono in moltissimi luoghi, è dannosa alla conservazione dei monumenti, è dannosissima alla conservazione delle opere d'arte, per le quali la nazione italiana ha spiegato tanto interesse.

Quindi io dovrei raccomandare al Senato la discussione di questo progetto di legge; ma da una parte e dall'altra ho inteso la gravità delle questioni che sorsero nel seno della Commissione, ed io medesimo ne proporrò una che forse sarà più grave e non potrebbe esser sciolta facilmente. Io quindi prevedo che la discussione sarebbe molto lunga.

Allora io mi domando: se anche il Senato mi concede questa legge di supremo interesse della patria nostra, che è l'arte, potrà essere applicata?

Dubito molto che anche nell'altro ramo del Parlamento sia discussa: ed allora dinanzi a questa necessità delle cose, ammetto il giudizio dell'opportunità dell'oggi, e mi rimetto al giudizio del Senato di rimandarla ad altro tempo.

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MASSARANI. Non pensi il Senato che io voglia punto insistere in un'opinione la quale non ha seguito nel maggior numero dei miei

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1877

onorandi Colleghi: ho chiesto la parola solamente per rivolgere una preghiera al signor Ministro della Istruzione Pubblica.

Io non ho d'uopo di richiamare la sua attenzione sulla grave importanza del disegno di legge di cui si discorre, perchè egli certo non ne è meno compreso di me; unicamente, avuto riguardo alle condizioni in cui si trova il paese rispetto a questa materia, vorrei che egli pigliasse impegno di riproporre la legge al riconvocarsi del Senato, ovvero di procurare che nuovamente fosse iscritta all'ordine del giorno, qualora non vi fosse necessità di ripresentarla.

MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA. Non vi è nemmeno bisogno di fare la promessa della quale fa domanda l'onor. Massarani; anzi credo che opportunamente questa legge sarà messa all'ordine del giorno alla prima convocazione del Senato.

Sarà appunto allora che il Senato potrà votare questa legge, che potrà essere esaminata con serenità e con tutto quel rispetto dovuto alle proprietà private ed all'interesse della nazione.

Mi pare dunque che la condizione delle cose chiami che questa discussione sia rimandata alla riconvocazione del Senato, ed allora certamente il Ministro si farà un dovere di pregare il Senato di volerla mettere all'ordine del giorno.

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MASSARANI. Io non ho che a ringraziare l'onorevole signor Ministro di questa dichiarazione.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Io anzitutto aderisco al parere espresso dagli onorevoli miei Colleghi e consentito dal sig. Ministro della Pubblica Istruzione circa alla maggiore opportunità di rinviare ad altro tempo la discussione annunziata.

Domando solamente licenza al Senato di esprimere un desiderio e volgere una raccomandazione al sig. Ministro; ciò mi proponevo di fare in occasione nella discussione del progetto di

legge per la conservazione degli oggetti d'arte e dei monumenti.

L'on. Ministro vorrà essere bene persuaso che non intendo di incolpare nè lui nè i suoi predecessori per i casi che deploro rispetto agli oggetti d'arte ed ai monumenti che sono proprietà dello Stato.

Ma allorchè il potere legislativo stava per occuparsi particolarmente della conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte, che sono proprietà dei corpi morali e dei privati, non poteva non ricorrere alla mente di moltissimi come sarebbe stato utile che lo Stato predicasse prima coll'esempio che coi precetti della legge, provvedendo meglio che non si facesse finora a ciò che è di proprietà sua e sotto la sua diretta amministrazione.

Vi sono molti e molti dei casi nei quali, ora per troppo intricate pratiche burocratiche, ora per circostanze che non dipendono dalla volontà e dalla attività dei pubblici funzionarî, nascono degli inconvenienti, ai quali grado grado occorre pure rimediare.

Dico che vi sono molti casi in cui degli oggetti d'arte di proprietà demaniale patiscono detrimento in varî modi, e ne citerò uno fra tanti, che fu osservato da molti paesani e da molti forestieri.

Vi è in Firenze sulla piazza della Signoria uno dei monumenti più celebri, uno degli oggetti d'arte più preziosi, il *Perseo* di Benvenuto Cellini. Nella base di quel monumento vi è un bellissimo bassorilievo; e siccome questa base è collocata sull'orlo della Loggia dei Lanzi, davanti alla quale si tiene da tanti anni il mercato, una infinità di persone si è appoggiata a quella base, ed ha fregato e logorato questo bassorilievo. Ognuno intende come questa opera d'arte abbia sofferto già non poco danno da tale stato di cose.

Il modo di ripararlo non è molto difficile a trovarsi. Basterebbe una spranga di ferro, che tenesse lontana la gente da quella base. La spesa non arriverebbe forse a 10 lire.

Molti credono che questo monumento appartenga al municipio, ed è così che ho udito spessissimo persone amanti delle arti venire in comunità a lagnarsi di quella trascuranza per un oggetto tanto prezioso.

Nel municipio si rispondeva con ragione: non è roba nostra, nè possiamo fare alcun lavoro

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1877

senza andare incontro ad inibizioni per parte del Demanio. Certamente non è caso di accusare chicchessia di cattiva volontà, perchè le Autorità competenti non hanno fondi stanziati. Ed è anzi perchè non c'è da incolpare nessuno che accenno questo fatto a preferenza di altri. Ma potrei enumerarne parecchi, e di conservazione trascurata, e di restauri eseguiti senza perizia, i quali hanno dato luogo a critiche severe per parte di persone competenti.

Nell'ordinare i restauri non si è sempre proceduto con sufficiente cautela. Ho ragione di dubitare che taluni siano stati affidati a mani più presuntuose che abili e sperimentate.

Perciò raccomanderei che fosse più spesso interrogata la Commissione d'arte, e fossero più scrupolosamente osservati gli avvisi da essa emanati. Anche questo è un semplice cenno, nè preteudo attribuirmi, su queste materie che richiedono studî speciali, un'autorità particolare.

Ora che ho esposto il mio pensiero, confido che i miei Colleghi non dissentano che l'occasione fosse opportuna, dacchè si intendeva di imporre ai corpi morali e ai privati delle disposizioni legislative, non tutte nè lievi nè senza qualche gravame per la proprietà.

Questo era certamente il momento per raccomandare al Governo di avere la massima cura dei monumenti che da lui direttamente dipendono; ed io credo che fatto questo cenno generico, il Senato sarà d'accordo con me di affidarsi pienamente allo zelo che tutti riconosciamo nel Ministro dell'Istruzione Pubblica, per provvedere a questa materia che è nella dipendenza del suo dicastero.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io ringrazio l'onor. Senatore Alfieri il quale non ha voluto chiamare in colpa il Ministero dell'Istruzione Pubblica sopra alcuni dei monumenti che sono già affidati alla sua custodia e che può apparire che siano stati in certo modo trascurati.

Io non ho abbastanza viva la memoria del Perseo il quale mi pare sia collocato sopra una balaustrata ed ha un basamento con bassorilievo in bronzo. Ora, questo Perseo è stato tanto carezzato che ha subito le conseguenze di tutti i monumenti che sono esposti al pubblico.

Io in questo momento non so come si po-

trebbe garantire il monumento, da colui il quale vuole sentire come il bronzo sia stato finalmente condotto; ad ogni modo e per quello e per altri monumenti che sono esposti al pubblico e che da questa loro posizione possono sentir danno, si studierà il modo di garantirli.

L'onor. Senatore Alfieri si renderà ragione se questo servizio potè lasciare dei desiderî pensando all'organismo medesimo che aveva il Ministero dell'Istruzione Pubblica, il quale sorto per attendere principalmente agli studî che si dicono primarî, secondarî ed universitarî, e con poche ricchezze artistiche nei primi tempi, vide fortunatamente dilatarsi le sue ingerenze come si dilatava il Regno, e pur troppo chi guardi i bilanci del Ministero dell'Istruzione Pubblica non vedrà che questi capitoli siano cresciuti in proporzione delle ricchezze artistiche che si aggiungevano.

Si cominciò a pensare allora ad avere un organismo il quale potesse mettere il Ministero che sta al centro in contatto con tutti questi oggetti preziosi che possono essere da una estremità all'altra del Regno.

Così è sorta già da molti anni indietro l'opera delle Commissioni conservatrici dei monumenti, le quali stabilendosi, acquistando autorità diventano gli organi naturali che chiamano l'attenzione del Governo sopra i bisogni che qua e là si manifestano. Ora, siccome l'opera delle Commissioni conservatrici è lodevolissima e in molti luoghi, dove son costituite, fu molto innanzi condotta la esecuzione dei cataloghi, così è sperabile che anche si riesca ogni giorno più ad assicurare coloro i quali sono teneri della conservazione di questi monumenti. L'esempio è dato dallo Stato quanto i suoi mezzi comportano, e io credo che servirà a muovere i Corpi morali, le provincie, i comuni, i privati affinchè anche essi vogliano con pari cura conservare le opere loro.

Quanto ai restauri, le lagnanze dell'onorevole Senatore Alfieri fino ad un certo tempo potevano parer giuste, non perchè non fosse al Ministero dell'Istruzione Pubblica chiaro il concetto di quello che dovesse essere il restauro, ma perchè molti di questi restauri si fecero, si fanno e ho paura si faranno ancora senza che il Ministro della Istruzione Pubblica nè abbia molta conoscenza. In quelli che il Ministero della Pubblica Istruzione ha decretati, potranno

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1877

avere sbagliati gli uomini pratici i quali furono chiamati per questo oggetto; ma si è sempre cercato di procedere nel modo il quale mi pare il più naturale e il più chiaro; quello cioè di rimettere l'antico, non introdurre il nuovo: Ci pare che questa sia la miglior forma di conservazione e la più rispettosa verso queste insigni opere. Ora, questo sistema dal momento che fu istituita la Giunta di belle arti si è sempre praticato e si pratica tuttavia.

È un fatto odierno ne darebbe all'onorevole Senatore Alfieri una dimostrazione. In certo ordine di restauri che fa fare il Ministero di Istruzione Pubblica, dopo di aver prese tutte le precauzioni e consultati tutti gli uomini pratici, è venuto un rapporto il quale diceva che il restauro nuoceva più che essere utile e si è mandata una Commissione di due uomini i più competenti che si conoscano, per arrestare l'opera e giudicare del valore del restauro medesimo, e rimettere le cose *in pristinum* se mai fossero state danneggiate.

Io quindi terrò la raccomandazione dell'onorevole Senatore Alfieri come l'espressione di un desiderio nobilissimo a cui credo si associa tutto il Senato, che cioè e Governo e tutt'altri intendano con la maggior solerzia e forza alla conservazione delle opere che sono rispettivamente a ciascuno di loro affidate, e sono un vanto del nostro paese.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, metto ai voti il partito che fu posto innanzi da molti de' signori Senatori, che cioè il progetto di legge intitolato: Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia, venga rinviato all'ordine del giorno da dover essere stampato e distribuito quando si radunerà di nuovo il Senato dopo le imminenti vacanze.

Prego coloro che approvano questa proposta, a voler sorgere.

(Approvato.)

Ora, secondo l'ordine del giorno, verrebbe il progetto di legge: Abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali.

Non so se alcuno de' signori Ministri presenti intenda di sostenere la discussione per l'onorevole Guardasigilli.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Non abbiamo avuto a ciò veruna delegazione.

PRESIDENTE. Dunque per ora non si può dis-

cutere il progetto, perchè non è presente l'onorevole Guardasigilli, nè altro Ministro che sia stato da lui a ciò delegato.

Viene in seguito l'altro progetto: Facoltà alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Vi è la stessa ragione che pel progetto antecedente.

PRESIDENTE. Anche questo progetto dev'essere attualmente sospeso.

Vi sarebbe l'ultimoscritto all'ordine del giorno, cioè il Codice sanitario, del quale evidentemente nella presente stagione non si potrebbe intraprendere la discussione.

Si procederà quindi al rilievo de' voti sul progetto di legge pel bonificamento dell'agro romano.

Sono pregati i signori Senatori Segretari di procedere allo spoglio delle urne.

Risultato della votazione del progetto di legge relativo al bonificamento dell'agro romano.

Votanti.	74
Favorevoli.	64
Contrari.	10

(Il Senato approva.)

L'ordine del giorno per domani sarà il seguente:

Al tocco — Riunione negli Uffici per l'esame del progetto di modificazioni alla legge 13 novembre 1859, intorno alla composizione del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Alle due pom. — Seduta pubblica:

Nomina di un Questore;

Interpellanza del Senatore Rossi Alessandro al Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze sopra la rinnovazione dei trattati di commercio nei loro rapporti collo stato attuale del lavoro d'Italia.

Indi si porranno in discussione i seguenti progetti di legge:

Aggregazione della provincia di Siracusa al distretto della Corte d'appello di Catania;

Revoca di provvedimenti contrari alla libertà dei culti, riguardanti la chiesa e confraternita dei nazionali greci in Napoli.

Infine: Relazione di petizioni.

La seduta è sciolta (ore 5 pom.)

LXIII.

TORNATA DEL 15 GIUGNO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Congedi — Presentazione di un progetto di legge dichiarato d'urgenza — Proposta del Senatore Serra F. M., appoggiata dal Senatore Scialoia, approvata — Scrutinio segreto per la nomina di un Questore — Nomina degli scrutatori — Svolgimento dell'interpellanza del Senatore Rossi A. al Presidente del Consiglio, sopra la rinnovazione dei trattati di commercio nei loro rapporti collo stato attuale del lavoro in Italia — Risposta dei Ministri delle Finanze, di Agricoltura, Industria e Commercio, e della Pubblica Istruzione — Replica del Senatore Rossi A., e contro replica del Ministro di Pubblica Istruzione — Nomina del Senatore Vitelleschi a Questore.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Presidente del Consiglio ed i Ministri dei Lavori Pubblici, di Agricoltura, Industria e Commercio, degli Affari Esteri e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore ARESE domanda un congedo di 15 giorni per motivi di salute, che gli è dal Senato accordato.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Consiglio ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge votato ieri l'altro dalla Camera dei Deputati, portante modificazioni alla imposta della ricchezza mobile.

Prego il Senato di voler decretare l'urgenza di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze della presen-

tazione di questo progetto di legge che sarà stampato.

Il signor Ministro domanda che sia decretata l'urgenza di questo progetto di legge.

Chi intende di accordare l'urgenza, è pregato di alzarsi.

(È accordata.)

Ora debbo ricordare al Senato ciò che avevo accennato ieri, che il signor Senatore Duchoquè, Presidente della Commissione permanente di Finanza, mi ha avvertito che attesi i soverchi lavori della Commissione, sarebbe difficile che essa potesse in via di urgenza occuparsi di questo progetto di legge per la riforma della tassa di ricchezza mobile; ond'egli crede opportuno che il progetto venisse inviato agli Uffici, nei quali potrebbe più sollecitamente essere discusso, e quindi riferito dall'Ufficio Centrale.

Interrogo quindi il Senato se intende di mandare questo progetto di legge, anzichè come d'ordinario alla Commissione permanente di Finanza, agli Uffici.

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Se non ho male inteso, l'altro giorno la Commissione permanente di

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1877

Finanza faceva osservare che se le si demandava l'esame di altri progetti di legge, non avrebbe potuto occuparsi di quello relativo alla ricchezza mobile.

Ora, siccome non parmi che altri progetti di legge siansi demandati alla Commissione di Finanza, io credo che la medesima possa benissimo occuparsi di questo. Se poi io mal mi apponessi su questo particolare, io credo che il nostro Regolamento dia il mezzo di provvedere altrimenti al più sollecito disbrigo di certi progetti di legge che presentano carattere d'urgenza, e questo mezzo sta nel nominare una Commissione speciale che abbia ad esaminarli e riferirne, senza farli passare per la trafila degli Uffici, la quale porta sempre con sé una certa perdita di tempo.

Se quindi la Commissione di Finanza non può occuparsi di questo progetto di legge, io propongo che si crei una Commissione speciale, e che la nomina ne sia demandata al signor Presidente.

PRESIDENTE. Debbo rammentare al Senato che anche nella tornata di ieri due nuovi progetti di legge vennero rimessi alla Commissione permanente di finanza. E siccome l'on. Senatore Duchoquè aveva fatto l'avvertimento, del quale ho parlato prima ancora che que'due progetti fossero inviati alla Commissione di finanza, così la di lui osservazione non solo regge tuttora, ma è cresciuta di vigore.

Del resto, siccome da una parte si propone che il progetto di legge sulla ricchezza mobile testè presentato venga inviato alla Commissione permanente di finanza, e dall'altra il Senatore Serra F. M. propone che ne sia demandato l'esame ad una Commissione da eleggersi dal Senato, a me non resta che d'interrogare.....

Senatore SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOJA. Di concerto con altri nostri Colleghi, io proporrei che si demandasse questo progetto di legge ad una Commissione speciale da nominarsi dal signor Presidente.

PRESIDENTE. Codesto è uno dei più gravi imbarazzi in cui si possa porre il Presidente; ad ogni modo mi sottometterò alla decisione del Senato.

Tre dunque sono le proposte; e siccome quella dell'onor. Scialoja costituisce un sotto-emendamento alla seconda ed alla prima, così la pongo

ai voti, chiedendo se il Senato intenda di deferire il progetto di legge ad una Commissione da nominarsi dal Presidente. Coloro che sono di questo avviso, sono pregati di sorgere.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora prego i signori Senatori di dichiarare di qual numero di membri questa Commissione debba essere composta.

Molte voci. Di cinque.

PRESIDENTE. Propongo dunque che la Commissione debba essere composta di cinque membri.

Chi intende di approvare questa proposta, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Ora viene all'ordine del giorno la nomina di un Questore, in sostituzione dell'egregio nostro Collega marchese Spinola, il quale, malgrado le istanze mie, e, che più monta, le istanze unanimi del Senato, ha insistito nelle sue dimissioni.

Sono pertanto pregati i signori Senatori di preparare ciascuno la propria scheda per la nomina di un Questore: e li prego eziandio, man mano che accederanno all'urna, di annunziarsi ai Senatori Segretari ai quali spetta di tener conto dei Senatori che hanno votato.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Si procede all'estrazione a sorte dei nomi di tre Senatori, i quali fungeranno da scrutatori delle schede deposte nell'urna.

(Vengono estratti i nomi seguenti: Caccia, De Filippo, Chiesi).

PRESIDENTE. Si estraggono ora a sorte anche i nomi di altri due Senatori, i quali, in caso di mancanza di taluno dei tre primi Senatori, fungeranno da supplenti.

(Vengono estratti i nomi seguenti: Zini, De Cesare).

Le urne rimangono aperte a comodo dei signori Senatori che sopravverranno.

Interpellanza del Senatore Rossi Alessandro al Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Succede nell'ordine del giorno la interpellanza dell'onorevole Senatore Rossi Alessandro all'onor. Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, sopra la rinnovazione dei trattati di commercio nei loro rapporti collo stato attuale dell'industria d'Italia.

Prima però di dare la parola al signor Senatore Alessandro Rossi, annuncio al Senato che la Commissione di cinque Senatori per l'esame del progetto di legge di riforma per la ricchezza mobile, sarà composta dei seguenti signori Senatori; i nomi dei quali leggo per ordine alfabetico: Cambray-Digny, Duchoquè, Finali, Magliani, Pallieri.

Ha la parola il Senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI A. Nella tornata del 5 giugno io andava discorrendo dello stato passivo e depresso delle nostre industrie, quando una benigna interruzione del nostro Presidente fu causa che io potessi discorrerne oggi con miglior agio al Senato, pigliandone modo da una interrogazione al Presidente del Consiglio.

Questa interrogazione sarà più che discreta; in primo luogo perchè ho quasi la certezza di ottenere una buona risposta, e poi perchè mi preme più specialmente chiarire la genesi e gl'intendimenti che menano alla mia interrogazione.

Ad esser più breve dovrei richiamare alla memoria del Senato il discorso che ho pronunciato in occasione della discussione dei *punti franchi*; allora come oggi

Vergin di servo encomio
E di codardo oltraggio

io non ebbi e non ho in mira che gli interessi economici della patria.

Sgraziatamente nella questione dei *punti franchi* pare ci'entrasse la politica; ma se l'eco delle mie parole andò smarrita in quel frastuono, spero che non l'abbia dimenticata l'on. Presidente del Consiglio perchè dopo d'allora andammo in peggio.

Certi economisti inglesi e tedeschi dicono che la crisi economica che travaglia l'Europa, benchè duri da oltre tre anni, dev'essere transitoria come lo furono quelle del 1847, 1857 e 1866; ne adducono come cause il protezionismo americano, l'eccesso di produzione, la guerra di Oriente e simili. Ma io rimasi profondamente colpito in questi giorni dalla lettura degli ultimi scritti di due economisti, uno francese e l'altro belga; Le Roy Beaulieu ed il Lavelèye, economisti pratici, positivi, i quali dicono che non è punto così, e che si sta per entrare; specie l'Europa; in uno stato normale di più limitati affari.

Dicono che i due grandi fatti avvenuti nel-

l'ultimo trentennio, cioè la scoperta dell'oro in Australia ed in California e l'immenso sviluppo delle invenzioni meccaniche, que' due fatti che tanto avevano contribuito allo sviluppo della ricchezza generale, hanno ormai compiuto il loro corso, e che perciò avremo un'epoca di minori commerci, di minor navigazione in Europa, di minori guadagni.

Io credo che ci sia troppa assolutezza nel dire che le invenzioni meccaniche abbiano corso per così dire la parabola del progresso, perchè la scienza cammina coll'ingegno umano ogni dì.

Ma d'altra parte non posso a meno di preoccuparmi di un'altro fatto, ed è la gran difficoltà che si riscontra nella rinnovazione dei trattati di commercio da tutte le potenze interessate.

Ora pare che tutti attendano, più che in passato, ai casi propri, a quel modo che all'approssimarsi di un grande uragano, si guardano le imposte e le finestre della propria casa. In Italia, onorevoli Colleghi, la crisi è più profonda, perchè havvi una crisi locale, una crisi cronica. Infatti la nostra situazione economica è così male sicura che basta un anno di raccolto scarso perchè si piombi nel marasmo. Nell'è scorse settimane, quando si temeva per i primi raccolti, il nostro pensiero correva involontariamente alle più meste eventualità e ci dicevamo: se capita una seconda annata di scarso raccolto...? e la stampa condivideva questi timori. Imperocchè noi ci troviamo nella condizione di certe famiglie, le quali devono vivere giorno per giorno, e non possono fare che poco o punto risparmio.

E tuttavia si direbbe che noi ci ingegniamo di ingannare noi stessi.

Noi guardiamo il nostro bilancio finanziario, e ci diciamo: sono pure 1400 milioni di entrate, dunque la ricchezza aumenta. Noi guardiamo il bilancio economico, e ci diciamo: ma è pure un miliardo e un quarto di scambi; tutto ciò rappresenta il commercio e le industrie che si sviluppano.

Prima di procedere oltre, io sento il bisogno di bandire gli equivoci. Io non intendo accusare la passata Amministrazione di avere posto il paese in questo stato di anemia. A rimetterlo al meglio saremo in pochi a metterci tutti, tanto è ardua la via. Ma io accuso

il fatto, che le fonti della produzione in Italia si sono in parte arrestate, in parte esaurite; ad ogni modo l'Italia in questo decennio e mezzo non ha partecipato all'immenso movimento mondiale che dovunque aumentò straordinariamente la pubblica ricchezza. Da noi, se qualche cosa è aumentato, sono aumentati i debiti. E poiché non mi persuado, nè mi persuaderò mai che gli Italiani abbiano scemato d'intelligenza, -o perduto l'attitudine al lavoro, che siamo un popolo degenerato, un popolo scaduto, io vado a cercarne le cause dove credo che sieno; e nel mio modo piano senza fronde e senza reticenze, le esporrò al Senato e all'onor. Presidente del Consiglio.

Io dovrò biasimar il nostro sistema tributario, io dovrò lagnarmi dell'istruzione tecnica impartita alla nostra gioventù, intendo dire alla gioventù che vuole lavorare. Finalmente io dovrò sindacare il nostro bilancio economico di scambi.

Se l'ottimo Depretis mi dirà che il sistema tributario non fu creato da lui, e nemmeno la istruzione tecnica come è attualmente, io gli risponderò che le ultime elezioni politiche lo hanno riconosciuto, e tutti stiamo a vedere come e quando si muti la via.

Noi comprendiamo che l'opera è gigantesca, e virtù ci vuole tanto a compatire i passati come a confortare i presenti Ministri.

Ma il tempo incalza e se la fede è necessaria (ed è la fede che mi detta la parola) l'ottimismo sarebbe oggi più che un pericolo, una crudeltà. Del resto l'Amministrazione precedente non saprebbe intendere malvolentieri dall'onorevole Depretis un verdetto di ottimismo.

Quanto agli scambi è altra cosa; in quelli l'opera può essere pronta, può essere presso che immediata, e se da 10 anni in qua una certa reazione è avvenuta nell'opinione pubblica sulla fallacia di certe teorie astratte di Governo; se da quasi tutta la stampa s'intuona il grido della riscossa economica; se c'infiamma e ci punge il sentimento della nostra dignità, della nostra indipendenza nazionale, allora io dirò all'onorevole Presidente del Consiglio: non solo in nome dei contribuenti che hanno votato per voi, ma in nome di migliaia e migliaia di lavoratori che non hanno potuto votare io gli dirò: *exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor!*

Da qui io debbo fare ancora un'altra digres-

sione per avere la coscienza netta anche in altro argomento.

Questa digressione riguarda la mia qualità di Senatore e anche qui io debbo dire: bando agli equivoci.

Dal resoconto dell'*Opinione* della tornata della Camera elettiva del 12 giugno io leggo:

« L'onorevole Ministro rispondendo ad una interruzione dell'onorevole Corbetta circa un voto in materia finanziaria del Senato esclama: Il Senato, onorevole Corbetta, appartiene più agli amici vostri che ai nostri. »

È vero cotesto, onorevole Depretis? Se è vero, spieghiamoci. Il Senato ostile? Io non parlerò che di me stesso.

Io ho votato contro la legge dei punti franchi per ragioni puramente economiche. Io votai contro la legge sugli abusi del clero perchè mi pareva schiettamente che la mia politica di buon italiano si accordasse colla mia coscienza. Vi meravigliate se certe leggi paiono ostili al Senato; non pensate che in questo alto Consesso la maggioranza (e qui spero non sollevare protesta alcuna perchè io sono il primo a non protestare) la maggioranza settanteggia? non meravigliatevi se la prudenza è una delle nostre caratteristiche.

Per esempio, noi potremo avere da un giorno all'altro avanti a noi la proposta dell'abolizione della pena di morte. Quanto a me francamente vi dico che non la voterò, fin tanto almeno che si dà la caccia ai briganti a quel modo; e dobbiamo ancora esserne riconoscenti all'on. signor Ministro dell'Interno perchè vi adopra molta energia; io non voterò l'abolizione della pena di morte, ma questo vorrà forse esprimere che io sia avversario politico del Ministero?

Chi dice che il Senato non è un Corpo politico io credo che non intenda la costituzione. Primo a proclamarlo dovrebbe essere lo stesso signor Presidente del Consiglio dei Ministri, un costituzionale della *vieille roche* come l'on. Depretis.

Si dice il Senato conservatore: sta bene, ma ci troviamo noi in faccia a un Ministero distruttore?

Quanto a me io riconosco nel Ministero Depretis il suffragio della grande maggioranza del paese; io riconosco in quel Ministero la fiducia della Corona, e, Senatore nominato dal Re, sto

colla grande maggioranza del paese, e quindi sto col Ministero.

Si parla di errori: ma chi è impeccabile?

Vi sono grandi errori e vi sono piccoli errori.

Vi sono dei piccoli errori che spesso i partiti esagerano, ma che in fin dei conti contribuiscono anch'essi ad ammaestrare, ad illuminare, ad educare i popoli. Vi sono dei grandi errori meno palesi, che non si vedono alla superficie, ma che possono turbare nel fondo, anneghittire, impoverire la nazione.

Vi hanno degli uomini, la cui vita è scritta nei fasti della nostra indipendenza e dei quali non è più nel nostro potere di cancellare le alte benemerienze.

La grande maggioranza della nazione conserverà sempre venerazione e memoria per gli Sclopis, per i Lamarmora, per i Torrearsa ed altri, quantunque que' grandi cittadini sieno lontani da quest' aula. Ma come potrà credere l'onor. Depretis che nel Senato si siano rifugiati gli adoratori degli idoli? I nuovi pagani?

Onorevole Depretis! se così stimate, provocate un voto di fiducia, ed io vi darò il mio, appunto perchè appartengo ad un corpopolitico.

A me pare invece che la grande maggioranza del Senato vi provi ogni giorno il suo appoggio con le votazioni, e lasciatemi dire che l'approva anche con quella onesta longanimità, pel modo e pel tempo con cui molte volte deve votare i più importanti progetti di legge.

Voi mi direte: il male è vecchio: sta bene; gli antecessori non facevano meglio, ma il Senato domandà a Voi che facciate meglio. I nostri lavori sono male organizzati: i lontani si stancano: o chiamate telegrafiche nervose, o permanenze fiacche di lavoro.

Non si fa un equo riparto di lavori di iniziativa del Senato, e noi non possiamo lodarci dei rarissimi che discutiamo prima che passino alla Camera dei Deputati.

Intorno al Codice penale si lavorò un mese; poi fu dato ad una Giunta, e non sappiamo quando approderà di nuovo al Senato.

Il Codice sanitario votato, ci torna adesso di nuovo.

Abbiamo creduto di fare una buona legge sulle Società di commercio e non sappiamo più che cosa ne sia; eppure è urgente che quella legge approdi.

Come vede l'onorevole Depretis, il Senato

ha anch'esso delle preghiere da fare, ed io, ultimo de' Senatori, mi sono permesso in questa circostanza di farmene interprete.

Ma se le cose devono camminare nel modo che sto per dire: da un lato un numero ordinario di votanti che raggiunge il quinto del numero totale dei Senatori, per cui io penso che la Presidenza debba fare ogni giorno sforzi erculei per ottenere la legalità delle votazioni: dall'altro lato la opinione (che io credo erronea) del Ministro, ma alla quale può associarsi la più alta individualità della Camera, di cui sono note le opinioni personali e dalla quale riceviamo quotidianamente le comunicazioni al Senato; e finalmente una certa stampa che non dirò altro che imprudente, onde si muove perfino il Guardasigilli a lamentarla con un rescritto diretto al Senato; se le cose, io diceva, devono durare a questo modo, noi ci perderemo tutti, uomini ed istituzioni, ed io sarei lieto se questa digressione potrà fornire al Presidente del Consiglio l'occasione di fare al Senato le sue dichiarazioni in proposito.

Che se la voce di un Senatore dovesse parer proprio una voce di oltre tomba, fatevi spiritista per una sola mezz'ora, onor. Depretis, perchè in tal modo la mia voce guadagnerebbe anche l'autorità del soprannaturale.

Signori Senatori! Un bilancio, dove le imposte dirette figurano appena per un quarto, e di questo quarto una buona parte ricade sui salari e sui fitti, è un bilancio che può giustificarsi quando in fretta si fonda uno Stato; mantenerlo, aggravarlo per venti anni, diventa impossibile.

Un bilancio simile, se durar dovesse e potesse, consumerebbe la vita di cento Ministeri.

La fondiaria, che in ogni Stato bene ordinato è la base del sistema tributario, da noi figura un ottavo del totale.

La così detta tassa dei fondi rustici, che è la tassa prediale, paga 8 40 per cento del totale delle imposte dello Stato.

E non credasi che ad assettarla diversamente, il che nel nostro paese vuol dire equamente, cioè in parti giuste fra i contribuenti di quella e in parti giuste rimpetto agli altri contribuenti, ci verremo nella via ordinaria, davanti al fantasma della perequazione.

La perequazione a cui si gira intorno come si fa in molte altre cose, ma non ci si viene

affatto! Onorevole Presidente del Consiglio! Sfidate la vostra maggioranza, sfidatela in nome del popolo italiano, e vincerete la partita.

Due sono le cause per cui la perequazione non va: una non la nomino; l'altra dovrò dirlo? è il feudalismo. Sì, il feudalismo noi l'abbiamo abolito nelle leggi, ma ci è rimasto nelle ossa, come una cosa fisica, di tradizione e di fatto. La rivoluzione ci passò sopra come un soffio e nulla più. La stessa demanizzazione dei beni del clero non fece che ribadirlo. La mano morta non fece che assodarsi mutando nomi. Risparmio al Senato ogni considerazione di ordine politico, chiedendomi se in tutti i mutati nomi si sono anche mutate le aspirazioni politiche. Ma, meno rarissime eccezioni, i proprietari del suolo in Italia non amano le industrie; poco le agricole e meno le manifatturiere, quando il connubio è così necessario! La pioggia e il sole; ecco gl'istrumenti di una gran parte del nostro territorio: del nostro territorio che sotto la così detta tassa dei fondi rustici paga 8 40 per cento dell'imposta generale dello Stato.

Così non fanno i lordi inglesi. Essi, nella loro terra, che altri chiamano la terra classica della libertà, seppero mantenere e far rispettare il feudalismo nelle leggi. Ma essi vivono sopra le loro terre. Partono dai loro castelli per recarsi al Parlamento, e dal Parlamento ritornano fra i loro coloni. Tutti poi s'interessano all'industria, al commercio, con capitali, spesso con opere e consigli e con gli studî, e disseminano per tutto il mondo la potenza industriale della loro patria.

Da noi si vanta l'Italia agricola, con tre a quattro milioni di ettoltri di grano che ogni anno s'importano per vivere! Mentre tutto il sistema politico e legislativo impedisce che si impiantino le industrie e le manifatture, tanti campi restano incolti, e la popolazione rurale emigra, emigra, emigra.

L'emigrazione! Cosa valgono le leggi, le circolari, innanzi ad un fatto che pare che diventi normale?

Questo è il quadro nelle sue linee generali, e salve poche eccezioni, della proprietà fondiaria, sulla cui base ogni Stato bene ordinato dovrebbe mettere il primo impianto del suo sistema tributario, e tanto più uno Stato che tutti

si ostinano a chiamare ed a credere uno Stato agricolo.

Veniamo all'imposta sui fabbricati. Ma chi paga questa imposta? Non sono i poveri pigionali, quelli che non possiedono? Guardate a quanto ascesero le pigioni delle case in tutte le città d'Italia; guardate questa Roma. Si parlò qui d'igiene pubblica a proposito delle foreste; ma chi pensa all'accatastarsi della povera gente, sia dal rozzo saio dell'operaio, sia dall'abito sdruscito del basso impiegato o del professionista, in ristrettissime stanze, perchè lo spazio in Italia per mettersi al coperto si deve pagare a prezzo d'oro?

Mi udiste, giorni fa, prender le parti degli industriali, a proposito appunto della legge sui fabbricati; ma credete voi che saranno i proprietari delle case che sgraveranno gl'industriali dell'indebita tassa? E come volete che il capitale concorra alle costruzioni, quando dal 30 al 45 per cento del frutto si deve pagare allo Stato ed al comune? Chi ne ha bisogno non può attendersi che proposte usuarie. E non sarebbe usuraria la proposta di cedere gratuitamente i più bei siti suburbani ed urbani di una grande città, per costruirvi abitazioni, garantendo pur ancora un cospicuo interesse? E non si corre il pericolo di promuovere un mercimonio di terreni e di azioni anonime, per poi trovarsi in capo ad un anno dinanzi ad un Consiglio di amministrazione, ed a quattro capo-mastri?

Certo è che per solleticare il capitale ai fabbricati bisogna ricorrere all'usura; e l'usura chi la paga poi? La paga ancora il dazio-consumo, cioè il popolo.

Veniamo alla ricchezza mobile: Ben venuti gli sgravî votati dall'altra Camera, ed ora al Senato proposti, coi quali si asciugheranno le lacrime dei più poveri salariati. Vi ricordate, o Signori, quando, tre anni fa, dovetti invocare, durante quasi tre ore, la pazienza del Senato per una mia interpellanza al Ministro Minghetti sullo stato degl'impiegati? Io gli aveva suggerito che la migliore e più spiccia cosa che far si potesse per questa classe laboriosa e non sempre ben retribuita, era quella di diminuire per i piccoli salari l'imposta di ricchezza mobile. Io non ne ho avuta nessunissima parola di speranza, e ci siam separati come se non avessi parlato.

Ebbene, di quella mia raccomandazione l'onorevole Minghetti deve essersene rammentato quando ha udito lo spoglio delle urne nel passato autunno.

Ma bastano cotesti sgravî per l'imposta della ricchezza mobile? È tassa che conviene rimaneggiare.

Avvertite che questa tassa, coll'aliquota del 13 20 per cento, quand'anche colpisse il capitale formato, il risparmio accumulato, sarebbe già enorme in tempo di guerra, ed è poi enormissima in tempo di pace; come base stabile d'imposta ordinaria è qualche cosa di cui non ci è esempio in nessun paese civile del mondo. Quando poi noi l'applichiamo invece al lavoro, l'applichiamo al capitale in gestazione (e quale penosa gestazione!), quando l'applichiamo alle più meschine professioni, ai più miseri salari, ed è rimessa in gran parte all'arbitrio degli agenti, perchè ripugna alla coscienza morale e provoca vivissime reazioni di forma, di sostanza, di proporzioni, di raffronti, di ineguaglianze; colpisce gli scoperti e gli onesti e sfugge agli astuti, ai poco onesti ed ai potenti, soffoca ogni industria in sul nascere, distrugge ogni spirito di associazione, non ammette perdite (e infatti si dice di un caso anche qui in Roma, dove una Società anonima alla vigilia del fallimento dovette pagare oltre 200 mila lire di tassa di ricchezza mobile per guadagni avuti); codesta tassa, io dicea, che sono obbligato a rispettare finchè è legge dello Stato, ma che io vivamente deploro, se va lungamente conservata così, finirà per essere una tassa rivoluzionaria, che fornirà l'intelligenza alle braccia scarne del macinato!

La parola è arditata? Potrete dirla arditata, e non è; appassionata, e non è; è la più alta prudenza che me l'ispira, ed il più sincero patriottismo.

Finalmente questo sistema d'imposta, se mette alla prova la virtù del popolo italiano, non entra per poco, anzi fu la causa determinante delle ultime elezioni politiche.

Onorevole Depretis, voi rappresentate una energica protesta del paese, dei contribuenti e dei lavoratori; è la protesta dell'articolo 25 dello Statuto che proclama che « tutti i regnicoli contribuiscono indistintamente ai carichi dello Stato in proporzione dei loro averi. »

Come fu osservata fin qui questa proporzione?

Ecco il problema che voi andate di e notte studiando, pur non essendovi concesso di diminuire una lira del vostro Bilancio.

Io non invidio la posizione dell'onor. Ministro delle Finanze!

Intanto per assoluta necessità di bilancio, come si è fatto giorni fa cogli zuccheri, col petrolio, col caffè, siamo obbligati a gravare ogni di le imposte indirette, che sono la base costitutiva del sistema finanziario d'Italia.

Noi graviamo ogni di più la mano sulle masse, sui non abbienti, sui poveri, perchè ci siamo figurati un'Italia che lavori, che produca, che guadagni onde pagare tante gravanze. Da ogni dove sorgono tutti i giorni i predicatori di risparmi, ma non possono attecchire, non compariscono parimenti, i creatori dei salari.

Eppure si era abituati a leggere nelle Relazioni parlamentari, e udire nei rosei discorsi di talune esposizioni finanziarie, i più lieti vaticinî sullo sviluppo delle industrie e dei commerci, come se le industrie ed i commerci fossero il nostro pane quotidiano.

E via via come un miraggio, come un va e vieni di sole fra le nubi di primavera, si pronunciava la parola: pareggio!

Pareggio! V'hanno alcuni che s'ingegnano di crederci, — i più non ci credono, — gli assennati lo dicono relativo. — Cosa ne dite, nel fondo dell'animo, onorevole Depretis? — Io sono franco, e lo dirò effimero.

Io non voglio esagerare le tinte, io non voglio fare quella melanconica enumerazione di spese che si ode di quando in quando anche in Senato.

Un grande Stato ha le sue esigenze, e quando io, Senatore del Nord, voto delle spese per le provincie del Sud, dico: Quanto grande sarà l'Italia quando quelle vivaci intelligenze che ha il Sud potranno darsi mano coll'operosità industriale e la fermezza degli abitanti delle provincie del Nord!

Un grande Stato ha le sue esigenze e non si regola come una famiglia colle economie fino all'osso.

Per me il sistema è bacato nelle entrate, è bacato per la mancanza di lavoro, e perciò il nostro pareggio per ragioni immediate si può

sfasciare in due sole annate di raccolto mancato od anche raccolto scarso, e si sfascerebbe davvero se continua l'anemia economica nella quale si dibatte evidentemente il paese, se l'energia del Ministero ed il concorso del Parlamento non vengono a mutar direzione.

L'opera è seria, ma pur troppo non ammette indugio; siamo in tempi in cui da certe menti la definizione del pareggio può intendersi in maniere differenti da tutte quelle che dissi.

Io ho prevenuto fin dal principio l'onorevole Depretis contro l'ottimismo dopo di avergli detto che io però che gli parlo, sono uomo di fede; ma vi può essere fra i miei Colleghi de' dubbiosi o de' timidi; occorre adunque che si parli del nostro bilancio economico.

Il solo motivo che potrebbe opporsi ai fatti esposti sulla qualità e sulla durezza dei tributi dovrebbe riscontrarsi nel quadro del nostro Movimento commerciale. Prendiamolo dunque in mano, e nella sua parte migliore: l'esportazione. Io vedo negli olii, nei vini, nelle frutta, nella seta, i prodotti del suolo, e quindi prodotti nei quali il lavoro non è di elezione, non è di rischio, è di necessità, certo necessità providenziale, di raccogliere i frutti che dà la terra, e dove la più esigua parte rimane a chi i prodotti raccoglie colle sue proprie braccia.

E io domando: sono aumentati i lavoratori della terra? Sono trattati meglio? Guadagnano di più in rapporto al costo della vita? Fanno risparmi i coloni? Cosa vi risponde l'emigrazione? Cosa si è detto in Parlamento votando l'inchiesta agraria?

Ora, per 498,000 ettolitri di vino esportati nel 1876, che furono 352,000 nel 1875, noi importammo nel 1876; 73,000 ettolitri di vino migliore del nostro: acquavite e liquori ettolitri 64,000, birra 37,000. Invece la Francia ha esportato 3 milioni e mezzo di ettolitri colla *filoxera* in casa.

Per 813,000 quintali di olii esportati, noi importammo 100,000 quintali di olii fatti d'altri semi e 440,000 di olii minerali. La metà della seta esportata nel 1876 ci tornò indietro in manifattura; 3/4 del canape che esportiamo ci torna indietro lavorato e siamo passivi cogli scambi delle seguenti materie e somme:

Ne' formaggi di 50 mila quintali; ne' grassi di 40 mila quintali, e di altrettanta quantità

nelle materie oleose. Siamo inoltre passivi di 20 milioni di lire in pesci, con tutto il mare che ne circonda; di 35 milioni di lire in pelli; di 160, secondo le nostre, e di 200 secondo le statistiche estere, nelle cotonerie; passivi di 90 milioni, e relativamente di 120 milioni nelle lanerie; passivi eziandio, nel 1876, di 33 milioni per cereali; di 22 milioni per legnami; di 54 milioni per metallurgia; di 13 milioni e mezzo per metalli e preziosi; di 12 milioni per vetri e cristalli; di 33 milioni per tabacchi. Pe' coloniali erano 110, ora diverranno quasi 130 milioni.

Ecco sindacato il nostro movimento commerciale. Come vedete, il lavoro non ci figura proprio per quasi nulla, vi figura per la parte grandissima che noi accordiamo all'estero. Io vi porterò un esempio. La settimana scorsa guardavo nel *Manchester Guardian* del 3 aprile scorso un prospetto della esportazione inglese del 1875. Portai subito gli occhi all'Italia. L'Italia, benchè non abbia trattati diretti col Regno Unito, pure è il primo mercato d'Europa per l'Inghilterra, e ricevette da questa nel 1875 87 milioni e mezzo di jarde di tessuti, e 26 milioni di libbre di filati, per il più filati fini. Ora supponete che in un prodotto dove la materia prima, come il cotone, è ad un prezzo molto basso, la mano d'opera, per tutto quanto concorse in quel prodotto, vi figuri solamente per 30 centesimi per ogni jarda di tessuto e per ogni libbra di filato; voi avete 34 milioni di lire che i consumatori italiani pagano in salari agli operai inglesi soltanto e per un anno per le sole cotonerie; senza dire delle cotonerie importate d'altri Stati.

Il consumatore italiano consuma in media 4 chilogrammi di cotonerie per anno, e calcolata una differenza di tariffa, supponiamo di 10 o di 15 centesimi per chilogr., v'hanno di minori salari 34 milioni di lire a cui il lavoratore rinuncia, contro il risparmio di 40 o relativamente di 60 centesimi all'anno per il proprio vestito.

Il nostro movimento commerciale (tenete bene a mente questa mia definizione che parmi sintetica e vera) dimostra questo: che i quadri della esportazione ce li fa la divina provvidenza, e i quadri dell'importazione ce li fa la provvidenza più che umana degli operai esteri ai quali l'Italia ricorre tutte le volte e con quei mezzi

e misure che alla divina provvidenza piace di somministrarle.

La ragione di tutto questo, o Signori, è ben chiara.

Nell'ordine morale, la servitù straniera cancellò perfino le orme della gloriosa epopea nazionale delle repubbliche italiane, l'epoca dei comuni sorti per opera di generosi mercanti quando le industrie si esplicavano nei monumenti, quando dai lanaiuoli si erigeva Santa Maria del Fiore, quando migliaia di navi italiane si partivano da Venezia, da Genova, da Pisa, e solcavano i mari cariche di italiane mercanzie. Ma la servitù straniera in pari tempo rinforzò il feudalismo territoriale e coll'antica servitù economica risuscitò l'antico romanismo pagano, ostile alle industrie che avanti Cristo erano retaggio degli schiavi,

Un romanismo senza Coriolani!

Ma siamo anche giusti; non diamo ai Ministri passati più torti che non meritano. Se non ebbero la mente di Cavour a vincere le malsane tradizioni, e rompere la cerchia di questa rete di ferro, noi intanto ne subiamo le conseguenze e le subiamo ogni giorno in misura maggiore a seconda che la società si trasforma, specie fuori d'Italia.

Si andò in cerca di un ideale, il cui fondo è certo generoso, ma a cui non rispondono le realtà della vita moderna, i nuovi bisogni del popolo, le esigenze di un grande Stato.

Quindi nell'ordine materiale andò falsata la ripartizione dei tributi fra i cittadini; e non si comprese di quale natura doveva essere la legislazione degli scambi, dove la prevalenza ad alcuni non troppo bene compresi interessi di una data classe di cittadini, venne di gran lunga superata da certi pregiudizî economici.

Ma per tornare al nostro bilancio, volete sapere quanto rende al fisco questo miliardo e un quarto di scambi? Rese nel 1876, 98 milioni. Ma non sono tanti; hanvi 7 milioni e mezzo di esportazione, diritti, decimi, lamine, statistica e simili tormenti che si risolvono in altrettanti balzelli, per cui li dazî di confine rendono poco più di 80 milioni. Deducete da questo incasso 18 milioni che vi costano 15 o 16 mila guardie doganali e tutta l'amministrazione vastissima che abbisogna in un alla Regia, affitti di locali, spese di cancelleria e stampa, e restano a dir molto 60 milioni che

sono la decima parte di quello che rese all'Inghilterra la sola tassa dei liquori, secondo l'ultimo resoconto presentato da sir Stafford Northcote che fu di lire 27,736,000 sterline.

Col nostro incasso una delle due: o si dovrebbe supporre che l'Italia è tutta una fucina, è tutta una fabbrica: o altrimenti un paese che non paga imposte.

Come può andare avanti un paese in questa maniera?

Vediamo pure d'indovinare quale è la nostra situazione economica, quale possa essere il nostro risparmio annuale.

Certo un risparmio ci è.

Come dissi, la provvidenza divina l'abbiamo anche noi. Il sole, la pioggia, fan sì che anche nelle nostre campagne si raccoglie più che non si semina; e inoltre qualche industria vive qua e là una vita stentata; perchè non siam morti, ci muoviamo ancora.

La Francia, tra prodotti agricoli e manifatturieri si stima generalmente ricca di 20 a 24 miliardi all'anno di produzione, quasi in egual proporzione dal suolo e dalle manifatture. Infatti si è visto e si vede che non può essere diversamente in quell'ammirabile paese.

Se l'Italia è censita, come la dissero vari statisti e lo si ripete anche in Parlamento, di fare ogni anno tre miliardi di risparmio, gli è chiaro che due ne vanno allo Stato, alla provincia, al comune e nelle false spese di denaro e di tempo che si fanno dai cittadini per il servizio delle imposte, per istanze, viaggi, attese, per l'accentramento e per tante altre spese che non entrano nelle casse, nè dello Stato, nè del comune, nè di nessuno. Resterebbe un miliardo. E come si ripartisce? La più gran parte va in pochissime mani, come dal quadro che vi ho fatto; parte si impiega in rendita, in buoni del Tesoro, nelle casse di risparmio ed anche fuori d'Italia; va in rendita perchè non importa rischio, perchè finora almeno è un impiego sicuro, e poi l'imposta è scontata sul prezzo di acquisto e si conosce. Va alle casse di risparmio perchè il capitale si impaurisce di un impiego qualunque, soprattutto dello impiego di lungo corso, come nelle industrie, e si contenta di pigliare il 3 per cento dalle casse di risparmio. Va anche all'estero.

Pur troppo io so di alcuni timorosi, troppo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1877

timorosi, che impiegano le loro entrate in Consolidato inglese.

Finalmente, una piccola parte di quei risparmi si getta nella speculazione; non già la grande speculazione che vi assicura dei depositi di grano nel paese, come a Marsiglia, oppure depositi di materie prime per le industrie, come è negli empori esteri; ma invece quella meschina speculazione che produce rincari locali artificiali, che diffida del lavoro e lo opprime coll'usura, che profitta delle stagnazioni ed è pronta ad ogni affare, tanto compra, tanto vende.

Giorni fa io ho dovuto compiacermi della fermezza dell'onorevole Ministro Depretis.

Si vedono delle volte qui in Italia delle cose straordinarie.

Dopo parecchi mesi che è in vista, si vota un'imposta. Viene il Ministro delle Finanze, fa preghiera al Senato perchè in quel giorno stesso sia votata, si dà tutta la cura perchè la legge sia pubblicata, perchè, dice, ogni giorno di ritardo importa 30 mila lire di perdita per la finanza dello Stato.

Finalmente si bandisce la legge. E allora compariscono dei telegrammi di una Camera di commercio, dove si chiedono al Ministro 15 giorni di tempo prima che si metta in esecuzione, e ciò per i comodi del commercio.

Io son certo, via, voglio supporre che questa domanda sarà stata fatta perchè in quella piazza devono essere in corso dei contratti vecchi di zuccheri a minor prezzo, benchè il dazio fosse previsto da sei mesi; ma il popolo non li fa, o non li sa fare, certi ragionamenti; il popolo che pagò l'aumento sui zuccheri ed il resto da quel giorno stesso che fu pubblicata la legge, anzi, parecchi di prima, il popolo dice che queste cose non vanno fatte, non si possono fare.

Infatti, è inutile che io ripeta quanto dissi altra volta al Senato; qui mi basta riprovare che l'esiguo capitale che in Italia si dà alla speculazioni non è un capitale produttivo nè utile al lavoro onesto.

Eccovi, o Signori, dimostrato, per quanto consente, più che il gran tema, il tempo, lo stato della produzione in Italia, colla scorta del nostro bilancio finanziario e del nostro bilancio economico.

Andiamo noi meglio nel bilancio intellettuale

per quanto concerne il lavoro relativamente alla istruzione che si dice tecnica?

Sventuratamente a me pare che sia il contrario: il convenzionalismo, il lusso dei programmi, la scarsità di lumi pratici, la mancanza di affiatamento degli uomini scientifici cogli uomini del lavoro, si uniscono in noi al mal celato disprezzo delle così dette arti fabbrili, per mantenerci nella servitù economica straniera e nella nostra boriosa povertà.

Dai 70 Istituti tecnici professionali del Regno sta bene che escano le persone destinate all'alta scienza tecnica, ma non escono le reclute atte al lavoro.

Escono dei giovani sbadati e vani che non trovano il loro posto in nessun luogo, meno poche eccezioni e meno pochi Istituti, perchè ce ne sono rarissimi degni di considerazione; e mentre il lavoro ha bisogno più che mai della scienza tutti i giorni, non potendosi certo camminar più coll'empirismo, si sciupano le intelligenze nei due campi opposti e divisi fra loro: nelle scuole, tutto lo scibile di teoremi astratti, che i migliori sfiorano con la fantasia, i mediocri abbandonano per disperazione; e nelle officine, il lavoro colle unghie e coi denti.

Io spero, o Signori, che non vi sia sfuggita dalla memoria la difficoltà degli impieghi di giovani, che per due volte ebbi occasione di esporre al Senato.

A me fa un senso doloroso, quando mi si presenta un giovane che esce dalle sezioni industriali o commerciali degli Istituti tecnici, e che io non posso impiegare. Giunsi a dire l'altro giorno che qualche volta si direbbe che noi facciamo le leggi per mettere a posto le persone. Bisogna aggiungere che in ogni riforma che si propone è assai difficile evitare aumenti di personale, anche se in fondo havvi scopo di economia, tanti sono i giovani senza carriera che dicono: vogliamo lavoro; vogliamo far qualche cosa; siamo italiani; vogliamo il nostro posto anche noi nel paese ove siamo nati; vogliamo lavorare.

Noi ci troviamo così a vedere moltissimi giovani sciupare mezza la vita a domandare un impiego allo Stato, e sciupare l'altra metà a dire che l'impiego è troppo poco remunerato.

Tutto deve essere improduttivo in Italia, perfino la gioventù che si viene educando!

E notate che prima dell'onorevole Maiorana Calatabiano nessun Ministro pensò che negli Istituti tecnici ci dovesse essere una cattedra di morale.

Alcuni giovani, nel tornare in famiglia, non abbisognano di una professione; per altri la morale si conserva nella famiglia stessa. Ma quei giovani che della professione hanno bisogno assoluto, e che la morale non ebbero l'occasione d'impararla, non nella famiglia e non nella scuola, quale è il posto che prenderanno nel mondo?

E notate ancora che questi giovani non conobbero la servitù straniera, che a noi vecchi insegnò parecchie virtù.

E gli Istituti professionali intendono di farne le così dette classi dirigenti! Ma se non si insegna a questi giovani l'agricoltura e l'industria per cui dirigere i contadini nelle fattorie e gli operai nelle officine, come ed in quai luoghi andranno essi a dirigere un giorno la gente che intendete che si debba dirigere?

In verità l'istruzione tecnica domanda le più urgenti cure del Ministero. L'attuale Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio fece delle savie riforme, e le sue intenzioni vanno più in là, ma è necessario finirla subito coll'ibrida separazione delle scuole tecniche dagli Istituti tecnici. Domando perdono ai due onorevoli Ministri rispettivi che siedono vicini l'un l'altro. Bisogna riunirle queste scuole; bisogna inoltre sovvenzionare, a lato degli Istituti professionali, delle scuole teorico-pratiche, aprendole, o promuovendole. È necessario preparare dei lavoratori, impartendo come ed a chi meglio la coltura generale, ed anche universale se volete, per le grandi ingegnerie, ma la base per gli ingegneri sono i lavoratori sia agricoli, sia manifatturieri; la prima cosa che occorre di fare al mondo è quella di vivere.

Ma poichè ho parlato della sorte dei lavoratori, voi indovinate quale sia quella dei consumatori. Vi ho descritto il quadro del movimento commerciale; base dell'entrata imposte indirette e pendio irresistibile che per salvare il Bilancio, ci trascina ad aumentarle; e un decennio e mezzo perduto, nel quale, a vedere gli effetti nelle grandi linee generali, non si sono fatti gl'interessi, nè degli agricoltori, nè degli

industriali, nè dei navigatori, nè dei contribuenti, nè de' consumatori. E questo colle esigenze non ancora abbastanza soddisfatte di un grande Stato, nell'istruzione primaria, nella navigazione, nella marina, nelle strade e simili, e per giunta con la cappa del corso forzato.

Quando si fecero i trattati di commercio nel 1862 si disse di non aggravare i dazî di confine pei consumatori a profitto di pochi industriali; il lavoro doveva nascere spontaneo all'ombra della libertà. Si è tenuta la parola affè mia; le dogane corrisposero alla liberale intenzione del legislatore. Ma quando si trattò di creare i salari si preferì di pagarli, come avete udito, ai lavoratori esteri. E la scuola di Manchester per inaugurare nella libertà e nella fratellanza dei popoli anche il regno della moralità, ci persuase di ammettere le dichiarazioni *a valore*, che riducendo molti dazî della metà ci corbellarono tutti.

L'onorevole Depretis sa meglio di me che il prospetto dei dazî percetti attualmente sulle lanerie, prospetto redatto dal direttore delle dogane dove c'è il raffronto de' pesi specifici importati, e dei dazî a valore pagati, porta oggi la media dei dazî percetti ad 85 centesimi al chilogramma, in luogo di L. 1,60 che sarebbe il dazio normale della tariffa convenzionale.

L'importazione delle lanerie nell'ultimo quinquennio soltanto ci fece perdere la somma di L. 8,754,187 di minor dazio percetto, pensate con que' denari quanti sospiri di piccoli contribuenti di ricchezza mobile non si sarebbero alleviati.

È notorio il fatto di parecchi dazî, lo stesso Ministro lo confermò, che gravano le materie prime che servono a comporre, supponiamo, una macchina, e pagano un dazio maggiore che non paga la macchina, cioè la manifattura lavorata. In questo modo si sono chiuse le porte a non poche industrie in Italia: quasi si avesse detto: non vogliamo che si lavori.

Si è abusato della parola *industrie naturali*, quasichè, ad esempio, il cotone sia più naturale alla nebbiosa Inghilterra che non all'Italia dove in alcune provincie cresce dal suolo.

Ma io non voglio qui entrare in particolari di tariffe, quantunque io vada più che sicuro, che ci è tanto onore nel Senato che si potrebbe discorrere ampiamente su questo punto

senza che sorgesse sospetto alcuno di particolari interessi; nei momenti poi attuali delle negoziazioni la discretezza è una legge per tutti.

Trovo però necessario di dire una volta per sempre che per me le tariffe doganali devono essere l'espressione tecnica della differenza che passa fra i fattori economici di una data industria all'interno raffrontati coi fattori economici che servono ad alimentare una medesima industria all'estero.

E la differenza di codesti fattori si esprime nella tariffa doganale che si chiama perciò tariffa fiscale. Tenerla più alta questa tariffa significa proteggere le industrie all'interno; sarebbe una protezione artificiale che non ammetto. Tenerla più bassa, come si è fatto nei trattati scaduti, significa protezione all'industria estera in confronto dell'industria nazionale, e questa la respingo cento volte di più.

Ora, se il ferro ed il carbone, ad esempio, sono più cari da noi; se i trasporti all'interno dal luogo di produzione al luogo di consumo ci rendono più cara una merce che non lo sbarcarla dall'estero in qualunque punto del nostro mare; se da noi sono tassate le materie di prima lavorazione; se soprattutto gli oneri tributari sono assai più gravi da noi che non all'estero, le tariffe devono pareggiare queste differenze.

Voi avete udito l'altro giorno l'on. Pepoli riferirci come si esprimeva un futuro nostro Collega, il professore Boccardo, sul maggior costo che passa fra una filatura italiana ed una filatura estera; nè al professore Boccardo si può dar taccia di protezionismo. È superfluo il dire che sarebbe meglio sgravare gli oneri interni; siamo d'accordo; il guadagno sarebbe doppio pel consumatore; ma poichè sgravare questi oneri, come l'onor. Depretis ha dichiarato anche l'altro giorno rispondendo al Senatore De Cesare, non è possibile immediatamente, e ci vorrà tempo non breve, è debito nostro di sgombrare gli ostacoli al lavoro, è debito nostro di pareggiare quelle differenze che io ho accennato onde i lavoratori trovino il modo di pagare i tributi. È chiaro cotesto?

Poi vi sarebbero dei fattori morali a considerare. Le adulterazioni che sono conseguenza della concorrenza sfrenata, fatta ministra di inganni invece che di pace fra i popoli. Voi

sapete a cosa è giunto l'industrialismo inglese; vi ricordo come al principio del secolo, quando la forza meccanica prese tale sviluppo che parve appunto allora che non si dovesse abusare delle tenere forze dei fanciulli e delle donne, ed invece gl'inglesi ne abusarono e si resero necessarie per quel paese delle leggi di tutela. La chimica è come l'albero della scienza del bene e del male; la chimica porta dei grandi benefici, ma nello stesso tempo insegna come si può caricare sopra un tessuto di cotone il 400 per cento e più di caolino od altra materia pesante, come si può fare un colore bello ma fugace, e cento altri inganni che è fuori di luogo qui narrare; sicchè adesso non si può più comprometersi di comprare una merce non adulterata.

Ecco come io intendo la libertà degli scambi; non posso scompagnarla dall'onestà degli scambi; diversamente andiamo proprio al cannibalismo industriale inaugurato dall'Inghilterra; a quel modo i trattati di commercio non avrebbero altra spiegazione che questa: mangiare od essere mangiati.

Io credo che in queste massime d'onestà saranno con me d'accordo tutti gli economisti italiani. La dottrina tante volte misconosciuta che Adamo Smith predicava per le colonie inglesi, noi possiamo applicarla anche per noi. Un secolo addietro quando viveva quest'illustre economista, l'Inghilterra possedeva 1,600,000 fusi di cotone, altrettanti ne aveva il continente; allora si poteva parlare di reciprocità e di eguaglianza.

Ora l'Inghilterra ne ha 39 milioni, il decuplo del suo proprio consumo, e tutti gli Stati coi quali essa ha trattati diretti o indiretti ne hanno 16 milioni; l'Italia ne possiede 7 a 800 mila soltanto. Se Adamo Smith uscisse oggi dalla sua tomba non tuonerebbe con minore severità contro i suoi compatriotti che adorano Smith in casa altrui, non in casa loro.

Soltanto colla giustizia e colla moralità potremo rendere possibile il lavoro in Italia.

Nè la reciprocità degli interessi dei cittadini va obliata. Certo si deve tener conto delle industrie agricole, ma è un assioma ormai dimostrato che la vera prosperità di uno Stato consiste nel connubio delle industrie agricole colle industrie manifatturiere, perchè le une abbisognano delle altre. O che forse per le industrie agricole non resta nulla a fare? non debbono

migliorarsi i nostri oli, i nostri vini, meglio coltivarsi le nostre miniere, dissodare terreni, bonificare paludi, aumentare i prodotti, migliorar le farine ecc. ecc.?

Certo è da tener conto della navigazione, ma senza industrie non si danno commerci; il commercio di transito e di cabotaggio, ristretto a sè solo, è come l'industria degli alberghi per una città; 20 o 30 armatori non fanno ricca una nazione. È assai meglio spingere la nostra marina nazionale anzichè elemosinare le concessioni dall'estero, che in fin dei conti non possono giungere al di là di certi limiti stabiliti per tutti i contraenti, e che non si possono ottenere senza sacrifici assai più gravi di altra natura.

Finalmente ho riserbato per ultimo le considerazioni d'ordine sociale. Ai tempi nostri coi rapidi progressi delle scienze e della meccanica in ispecie avvengono tali trasformazioni fisiche nell'ordine economico e civile, che, come i codici invecchiano, tanto più si mutano e si modificano anche certi principî speculativi che fino a ieri sembravano assiomi inconcussi. Quindi è dovere, è necessità del legislatore di venire ai patti con i fatti.

Un decennio, adesso, di trattati di commercio, nella vita del lavoro di una nazione, sono come un secolo nel tempo passato. Cosa avviene d'anno in anno? Le piccole industrie, vi accorgerete, vannò scomparendo, perchè tutto o quasi tutto va diventando meccanico e quindi va diventando grande industria.

Gli Stati Uniti di America non si limitano più a mandare in Europa grani e cotone, ma inviano merci e macchine, inviano delle maravigliose invenzioni meccaniche negli usi domestici, essi che non si provvedono di quasi nulla in Europa.

Gli orologiai svizzeri tornano a zappar la terra. Perchè? Perchè le fabbrichè di America con la meccanica producono fino a 2500 orologi per settimana e ve li vendono con unità scattolina di ruote e pezzi di ricambio che vi permettono di aggiustare il vostro orologio senza ricorrere all'orologiaio.

Così va ad essere dei fabbri, calzolai, carpentieri, falegnami, stipettai, e simili.

Gli artigiani si accorgono già che il lavoro diminuisce, e maravigliandosi sempre più di queste scoperte, vedranno cessare il lavoro do-

mestico di più in più. Ed allora non saranno più i coloni soltanto che emigreranno; non saranno gli operai delle fabbriche soltanto, i quali si lamenteranno del lavoro che manca, ma verranno in corò anche gli artigiani.

Per questo passaggio dalla officina alla fabbrica, da impresari indipendenti a semplici operai o cooperatori in una grande industria, ci vuole una certa preparazione, un certo stadio, ci vogliono dei temperamenti, ci vuole infine la prospettiva del guadagno e non quella della miseria.

Sgombriamo dunque in tutti i modi la via ai lavoratori perchè si associno nel bene; diversamente li vedremo associarsi nel male.

Io ho finito. E mi si allarga il cuore per aver fatto il mio dovere. In Parlamento si deve dire da Senatori e da Deputati in modo degno e sincero tutto quello che si pensa; ed io su quanto ho detto oggi ci ho pensato assai.

Tocca poi al Ministero, al Governo, il farne giudizio, il tenerne conto. Dietro di noi sta il popolo.

Col passato Ministero era una ventura parlare chiaro e forte. Le poche volte, mi toccò sempre di farlo indarno, ed io di complotti non me ne intendo.

Se non bramo che il bene del mio paese, e perchè non lo direi alto e forte e in mezzo a così rispettabili Colleghi?

Il Ministero Depretis è disceso dalle olimpiche sedi, campa la vita fra i mortali, e tranne il broncio che io porto all'onorevole Presidente del Consiglio (ma spero chè sia un broncio che durerà solo pochi minuti — il presidente del Consiglio si sorprende e poi sorride) il broncio del Senatore, io dico che il Ministero Depretis si è più avvicinato alla dimora del popolo dove stanno i lavoranti. I socialisti tedeschi non vogliono trattati di commercio, e le ragioni che portano non suonano la fratellanza universale.

Noi non siamo, mi pare, almeno per ora, di questo avviso. Per quanto non si tocchi la indipendenza e la dignità nazionale, la giustizia e la onestà, noi siamo per la reciprocità fra i popoli amici, come può dirsi a questo punto e in questo argomento rimpetto alla Francia, per la quale dobbiamo una grandissima ammirazione; perchè essa ha saputo attuare in tutto e per tutto le idee che io ho esposto in questo

giorno a riguardo del lavoro nazionale. Ma in pari tempo, noi abbiamo il diritto di tenere il nostro posto nel mondo, e sono i contribuenti stessi che ce lo impongono, oggi con un tesoro incomparabile di patriottismo e di speranze: domani la loro virtù potrebbe frangersi dinanzi ad ostacoli fisici, e quando si trattasse non più di pane e di ludi, ma di pane e lavoro!

Ciò detto, io non ho nulla a domandare per me all'on. Depretis; sibbene a nome dei lavoratori italiani, più che un'interrogazione, io faccio un appello al Presidente del Consiglio dei Ministri, in questi termini:

1. Noi abbiamo ferma fiducia che voi verrete riformando al più presto, e senza offendere il Bilancio dello Stato, il sistema tributario in guisa più conforme all'art. 25 dello Statuto;

2. Noi vi chiediamo che l'istruzione tecnica risponda allo scopo di agevolare le industrie sì agricole che manifatturiere, sia col riunire presso un solo Ministero le scuole tecniche e gl'istituti tecnici, sia coll'aprire o col promuovere e sovvenire delle scuole teorico-pratiche per le classi che si daranno al lavoro;

3° Intanto noi vi domandiamo che nelle pendenti negoziazioni dei trattati di commercio non vengano sacrificate come nel passato decennio le nostre industrie, e sia tenuto stretto conto delle condizioni in cui esse si trovano in Italia.

Non accordate novelle proroghe che peggiorano lo stato attuale; e piuttosto che portare al Parlamento dei preliminari che confermino le passate ineguaglianze, serbateci indipendenti.

Il Parlamento e il paese sapranno provvedere egualmente con voi agl'interessi nazionali.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole signor Ministro. Prima prego i signori scrutatori di voler verificare le schede per la nomina del Questore.

Gli scrutatori sono i signori Senatori: Chiesi, De Filippo e Zini.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi sarebbe, o Signori, assolutamente impossibile di seguire il discorso dell'on. Senatore Rossi. Alcune delle sue osservazioni si elevarono nel campo delle scienze sociali e politiche, ed io, se volessi rispondere adeguatamente ai concetti manife-

stati dall'on. Senatore Rossi, dovrei diffondermi troppo lungamente e non potrei improvvisare una risposta degna del forbito discorso ch'egli ha pronunziato.

Io spero che il Senatore Rossi e il Senato si contenteranno di una risposta laconica, la quale non avrà altro pregio che di rispondere con precisione alle interrogazioni che dall'onorevole Senatore Rossi mi furono indirizzate.

L'onor. Senatore Rossi ha cominciato il suo discorso ricordando il dissenso nato fra noi in occasione della discussione della legge sui punti franchi ed io ho sentito oggi riprodotte, e mi permetta di dirlo, ampliate da lui le considerazioni, intorno alle nostre industrie che egli ha annunziate al Senato in quella circostanza.

L'onor. Rossi ha dubitato che il frastuono della politica che si è mischiata, secondo lui, alla discussione della legge sui punti franchi, abbia per avventura impedito al Ministro delle Finanze di ascoltare e di serbare nella sua memoria quelle sue osservazioni. Io prego l'onorevole Senatore Rossi a ritenere che, abituato da lunghi anni alle lotte politiche, ho sempre serbato calma sufficiente per non dimenticare le osservazioni autorevoli che importa siano ritenute nella mente di chi ha la responsabilità del Governo, massime quando queste osservazioni sono interessanti e gravi come quelle pronunciate dall'onor. Senatore Rossi.

Egli ha nelle sue interrogazioni toccato di tre gravi questioni.

Innanzitutto ha domandato: L'attuale Ministero intende nelle riforme tributarie di procedere per modo che il concetto del nostro Statuto fondamentale, il quale vuole che le imposte siano proporzionate agli averi, debba gradatamente e compatibilmente colla condizione del nostro Bilancio, esser la meta delle sue proposte e dei suoi disegni?

L'onor. Senatore Rossi ha inoltre manifestato il desiderio che la istruzione tecnica elementare, media e superiore potesse prendere unità d'indirizzo ed un assetto diverso dall'assetto attuale. A questa parte de' suoi ragionamenti io lascerò che rispondano i miei onorevoli Colleghi dell'Istruzione Pubblica e di Agricoltura, Industria e Commercio. Io crederei, trattando questa questione, d'invadere un campo nel quale i miei Colleghi sono molto più competenti di me, *sum unicuique tribuito*, si dice nel diritto comune.

Infine l'onor. Senatore Rossi si è fermato sopra un argomento che l'ha vivamente preoccupato nella sessione passata e che lo interessa anche adesso.

Egli ha domandato che nelle pendenti negoziazioni dei trattati di commercio il Ministero tenesse presenti al suo pensiero le condizioni fatte all'industria e alle manifatture del paese.

Io procurerò di rispondere brevissimamente alle osservazioni dell'onorevole Senatore Rossi, dichiarando quali sono le intenzioni del Governo.

Intorno alla forma tributaria io non avrei che a ripetere le dichiarazioni fatte parecchie volte e in questo e nell'altro ramo del Parlamento e al paese in occasione delle elezioni generali.

Non vi è dubbio, o Signori, che il nostro sistema tributario non solamente non è perfetto, ma contiene molti e gravi difetti; tuttavia io confesso che non saprei essere severo con coloro che mi hanno preceduto nell'Amministrazione dello Stato. Noi ci siamo trovati alcuni anni fa in faccia ad un enorme disavanzo.

La principale preoccupazione de' miei predecessori e del Parlamento doveva essere di migliorare la minacciosa situazione della finanza italiana e quindi di avvicinarci ognora più al pareggio. Io credo che si potesse far meglio anche mirando allo stesso risultato, ma non voglio giudicare severamente coloro che avendo dinnanzi a sé questo obiettivo, ed affrettandosi a raggiungerlo, procedettero nell'opera loro piuttosto secondo le necessità dell'Erario che colle regole severe della giustizia distributiva.

Io credo, signori Senatori, di essere nel vero e di indicare nel tempo stesso qual sia l'opera che rimane ai governanti attuali ed a quelli che ci succederanno, e di portare un giudizio spassionato e giusto sull'opera dei Ministri che ci hanno preceduto.

Non bisogna però esagerare, o Signori, le condizioni della nostra finanza nemmeno sotto il punto di vista dell'assetto tributario.

Io mi permetterò di fare a questo proposito alcune osservazioni sui concetti manifestati dall'onorevole Senatore Rossi.

L'onor. Senatore Rossi si è principalmente preoccupato delle nostre imposte dirette, e si è arrestato sulla imposta che colpisce i terreni. Egli ha osservato che l'imposta fondiaria sui terreni non è che una piccola frazione del Bi-

lancio attivo dello Stato, e che nel complesso delle nostre imposte, quella non rappresenta la giusta parte che dovrebbe, nel concetto dell'onorevole Senatore Rossi, rappresentare.

Tuttavia, poichè l'on. Rossi ha invocato l'esempio di altri paesi, quello della Francia e dell'Inghilterra, io mi permetterò di ricordare alcune cifre che trovo registrate nei Bilanci di quei paesi.

Mi permetta, per un momento, l'on. Senatore Rossi, che io unisca le cifre delle due grandi imposte fondiarie, quella de' terreni e de' fabbricati, riservandomi poi di dire qualche cosa sull'imposta de' fabbricati.

Ebbene, le nostre imposte sui terreni e sui fabbricati, dovute all'Erario, rappresentano una cifra approssimativa di 160 milioni. Questa è la cifra che figura nel Bilancio dello Stato, ma non è tutta la imposta sui terreni e sui fabbricati.

Noi abbiamo una cifra quasi eguale nei Bilanci delle provincie e de' comuni. Ora, quando si valuta la entità di un'imposta di un paese, me lo permetta l'on. Senatore Rossi, è impossibile separare il Bilancio dello Stato da quello della provincia e del comune; si andrebbe contro il senso pratico degli stessi contribuenti che quando si veggono innanzi a sé la bolletta dell'esattore non sanno distinguere e non distinguono mai in qual modo la somma che esce dalle loro tasche è impiegata, se a vantaggio dello Stato, od a vantaggio della provincia ovvero a vantaggio del comune.

Se teniamo conto di queste cifre, noi troviamo che l'imposta sui terreni e sui fabbricati in Italia corrisponde alla somma di 310 a 320 milioni, e se confrontiamo questa imposta con quella che è pagata nella Repubblica francese, noi non abbiamo che 30 o 40 milioni di differenza; ed anzi, se teniam conto del valore e del reddito della proprietà fondiaria in Italia, noi troviamo la nostra imposta superiore a quella che è stabilita nella Repubblica francese.

Del resto, le condizioni anormali di questa imposta sui terreni sono note. Quest'imposta si presenta nel tempo stesso in una somma che non può dirsi eccessiva, e che tuttavia non potrebbe essere aumentata.

Lo sanno tutti; evvi un'enorme sperequazione in quest'imposta; e non credo che questa sperequazione dipenda da quella feudalità re-

diviva, organizzata con nuove forme, di cui faceva parola l'onorevole Senatore Rossi.

La proprietà fondiaria in Italia è costituita con pochissime differenze come in Francia.

Noi abbiamo più di sette milioni di quote fondiarie che figurano sui nostri ruoli delle contribuzioni dirette terreni e fabbricati, cosicchè la proprietà fondiaria è grandemente divisa e ripartita fra noi, e sono eccezioni le grandi proprietà territoriali che rassomigliano nella forma, non già nella sostanza, a quei possessi feudali che hanno cessato d'esistere. Questo frazionamento della proprietà fondiaria in Italia ha avuto luogo quasi in tutte le sue parti. Forse due sole parti fanno eccezione per le condizioni politiche speciali nelle quali si sono trovate al principio di questo secolo.

Le difficoltà, o Signori, dell'assetto dell'imposta fondiaria è tutta pratica, e non può vincersi che colla difficile opera della perequazione.

Noi l'abbiamo tentata, secondo me, in modo erroneo, facendo il conguaglio dall'alto, e dovevamo cominciare dal basso.

La perequazione fatta nell'anno 1864 fu una perequazione sommaria, fatta con metodi sintetici, comparando i compartimenti catastali fra loro, e non poteva nelle sue conseguenze dare un assetto razionale all'imposta fondiaria sui terreni. Invece bisognava procedere dalla perequazione delle particelle fondiarie tra loro e con ciò facevasi la perequazione fra i contribuenti dello stesso comune, poi dovevasi procedere al conguaglio dell'estimo dei comuni fra loro, e poi delle provincie; ed in allora avremmo avuto l'assetto dell'imposta fondiaria in tutto lo Stato in modo da colpire la rendita catastale in tutto lo Stato, con un'unica aliquota, ed avere l'assetto dell'imposta fondiaria in tal modo da corrispondere ad una buona ripartizione.

È verissimo che l'imposta sui caseggiati è divenuta in Italia molto grave.

L'aliquota che colpisce i caseggiati, per necessità giuridica, è pareggiata all'aliquota che colpisce i terreni. Ma i centesimi addizionali hanno accresciuto grandemente l'imposta fondiaria sui terreni ed hanno resa gravissima quella dei caseggiati; e finchè le leggi che regolano le finanze dei comuni non siano nuovamente riesaminate dal legislatore e non si

trovi modo di dare ai comuni nuove entrate e un diverso regime tributario, noi non potremo diminuire le imposte fondiarie.

Io noterò tuttavia che con la legge testè votata dal Senato, colla quale fu ordinata una revisione dell'imposta sui fabbricati, noi riusciremo, conservando la stessa imposta per tutto lo Stato, a diminuirne il peso sopra i singoli cittadini. Ed io mi lusingo che vedremo verificarsi, in più larghe proporzioni, il fatto importante che si è verificato in questi ultimi anni.

Da alcuni anni, la catastazione, che fu per legge ordinata, dei fabbricati, ci dà il mezzo di controllare le denunzie dei contribuenti; è questo solo aiuto nell'accertamento delle rendite produsse un aumento annuo nell'entrata, che qualche anno si è elevato presso al 20% dell'imposta, ed anche nell'anno corrente produce ancora una somma di discreta importanza in aumento delle entrate. Cosicchè io non comprendo quali fossero le conseguenze pratiche a cui voleva venire l'onorevole Senatore Rossi colle sue osservazioni intorno all'imposta fondiaria, perchè veramente io credo che le intenzioni del Governo sono abbastanza conosciute, sia per la legge già presentata all'altra Camera sulla perequazione dell'imposta sui terreni, sia per quella dell'imposta sui fabbricati già votate dai due rami del Parlamento, leggi che ci debbono condurre ad un assetto dell'imposta fondiaria medesima.

L'onorevole Senatore Rossi ha parlato della tassa di ricchezza mobile e delle conseguenze dell'applicazione di questa tassa, massime alla classe meno agiata dei cittadini.

Ed anche su questo punto l'onorevole Senatore Rossi può desumere l'intenzione del Governo dal progetto di legge che ho avuto l'onore di presentare al Senato in questi ultimi giorni. Il programma finanziario del Governo è chiaro, ma, io non l'ho dissimulato mai, è molto difficile. Si tratta di riformare tutte le imposte che sono adesso vigenti, e che formano nel loro complesso il nostro sistema tributario, procedendo nelle riforme per modo da non diminuire le entrate dello Stato.

Questo vincolo che ci siamo imposto, di non diminuire le entrate, impedisce al potere esecutivo di dar mano ad una trasformazione immediata e radicale; perchè, o Signori, queste

non si possono compiere senza turbare profondamente il credito dello Stato.

Ed io, ve lo confesso, dopochè il nostro paese ha fatto la sua unità, venne in possesso della sua capitale, prese posto fra le grandi potenze, io credo che il Governo debba avere la fermezza di resistere ad ogni impazienza nelle riforme finanziarie, che potesse riaprire la voragine del disavanzo, compromettere il credito pubblico, e far sì che in un momento di pericolo ci mancasse questo potente aiuto, che può essere la salute, la sicurezza e la difesa della stessa esistenza dello Stato; questo sistema delle impazienti ed arrischiate riforme, io, o Signori, lo dichiaro apertamente, è escluso assolutamente dal programma del Governo. (*Bene! benissimo!*)

L'onorevole Senatore Rossi non ha parlato delle altre imposte, che pure non sono conformi all'articolo 25 dello Statuto da esso invocato; eppure io credo, onorevole Senatore Rossi, che la riforma, quando la potremo cominciare, bisognerà appunto che cominci da quelle imposte che egli non ha che fuggevolmente ricordate, come sono il macino, il sale e quella vergogna del lotto, provocazione permanente all'immoralità, che noi abbiamo visto sparire dalla Francia, e che siamo costretti dalla necessità finanziaria a mantenere come una macchia nel bilancio del Regno d'Italia. (*Benissimo!*)

Noi non possiamo prendere a modello nel sistema tributario nessuno, mi si permetta di dirlo, degli altri Stati, perchè le condizioni economiche del nostro paese non hanno confronto con quelle delle altre nazioni. Come potremmo, o Signori, imitare nel Regno d'Italia il bilancio inglese, il quale ha nella cifra delle sue imposte dirette, compresa l'imposta sulla rendita, l'*income-tax*, 165 milioni circa su quasi 2 miliardi di entrata complessiva? Come imitare un bilancio, nel quale noi vediamo l'imposta fondiaria figurare per poco più di 50 milioni, cioè per la sola quarantesima parte del bilancio inglese? Nel quale invece vediamo le tasse di consumo figurare per circa 700 milioni, le dogane per 500 e più milioni, e nelle dogane un'entrata colossale, che si avvicina a quasi 450 milioni, essere ricavata da quattro sole cose, il thè, gli spiriti, il tabacco, il vino; e nei dazi di consumo due sole cose,

l'orzo e gli spiriti, compresa la rivendita, elevarsi a circa 600 milioni, cioè al terzo dell'ammontare dell'intero bilancio?

Questo bilancio potrà forse essere per qualche ardito novatore l'ideale del lontano avvenire, ma non è certo l'ideale pratico, positivo, al quale, nelle condizioni nostre, deve intendere chi siede all'amministrazione dello Stato.

Più vicino al nostro stato economico e finanziario si è certo il bilancio francese; ma io non mi estenderò su questa materia che esigerebbe una lunga esposizione.

Ad ogni modo, credo di poter precisare abbastanza le intenzioni del Governo e di rispondere al primo quesito dell'onorevole Senatore Rossi affermando che le intenzioni del Governo sono state designate nei progetti di legge presentati al Parlamento, e che attualmente nessuna diminuzione d'imposta, secondo il concetto del Governo, è possibile, meno quella relativa alla ricchezza mobile, senza turbare l'assetto del nostro bilancio, senza ferire il nostro credito.

Ma nello stesso tempo dichiaro che la meta alla quale il Governo aspira ed intende di giungere, se pure i suoi sforzi saranno secondati dalla fiducia del Parlamento, quella si è di trasformare quelle imposte che più sono in contraddizione con l'articolo 25 dello Statuto, e di far sì che le gravezze, che colpiscono i cittadini, siano per quanto è possibile nelle umane cose, proporzionate agli averi dei cittadini.

Io credo di avere con queste brevi dichiarazioni risposto alla prima parte del discorso dell'onorevole Senatore Rossi; e vengo ora ai trattati.

Osservo però che in questa parte io debbo limitarmi a dichiarazioni generali, non potendo entrare in particolari finchè abbiamo i negoziati pendenti non solo, ma per quanto io spero vicini ad una conclusione, per cui anche l'enunciazione delle massime, delle quali fosse facile vedere l'applicazione, sarebbe in questo momento inopportuna.

Non posso però astenermi dal dichiarare al Senato che nulla ho cambiato delle intenzioni del Governo quali le ho manifestate quando ho indirizzato la mia parola agli elettori italiani prima delle elezioni generali.

Mi permetta il Senato che io legga queste

brevi parole perchè non saprei meglio improvvisare nè più esattamente i concetti del Governo.

Io dissi:

« Ho ristudiato la materia, e mi sono formata una convinzione. Io sono ben risoluto, per conto mio, a non fare esperimenti rischiosi...

Mi permetta l'onorevole Senatore Rossi che io faccia qui una pausa.

Mi sono impegnato a non fare esperimenti rischiosi. Io considero le finanze del Regno di Italia come un deposito sacro che mi fu affidato non solo dai miei antecessori, ma dalla Corona, dal Parlamento, dalla Nazione. Tutto quello che può mettere in pericolo le nostre finanze, tutto questo, dico, mi arresta.

Voci. Bene.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non oserò grandi e improvvise riforme, ma io avrò il coraggio di seguitare senza arrestarmi mai nell'opera delle riforme sicure.

Voci. Benissimo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Le riforme che possono compromettere le finanze e il credito dello Stato non sono nelle mie viste, non sono nel mio programma.

Voci. Benissimo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il bene ottenuto, sia conservato! Questo sarà mia cura; metterlo in pericolo, mai.

Sul pareggio, s'interpreti la parola come si voglia, io ho dichiarato quali sono le mie idee: se c'è, conservarlo, se non c'è, raggiungerlo, e raggiunto, consolidarlo.

Voci. Benissimo, bravo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non voglio un pareggio effimero, voglio un pareggio elastico, un pareggio sicuro ed uno stato finanziario che dia alla Nazione forza sufficiente anche per affrontare e sfidare le nubi pericolose che potessero addensarsi sul suo bel cielo.

Questo è il sistema di finanza che io intendo di seguitare.

Voci. Benissimo, bravo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. E nel mio discorso agli elettori italiani seguitavo affermando la determinazione in ordine ai trattati di: « non cedere nè a lusinghe, nè a pressioni. Le condizioni dell'industria nazionale, io diceva, cioè del lavoro nazionale che è fattore di moralità e di dignità nazionale, queste condizioni sono

abbastanza difficili e non vogliono essere peggiorate ».

La mia opinione su ciò mi sembra interamente conforme a quella del Senatore Rossi.

Sono difficili le condizioni della nostra industria; ed io porrò tutta la forza del mio povero ingegno per giungere a far sì che non siano peggiorate, e nel limite del possibile che siano anzi migliorate ed avvantaggiate, e che abbiano condizioni migliori di quelle che ebbero ad attraversare per il passato.

« Sarò fedele, io diceva ancora, alle dottrine economiche, ma trattandosi di convenzioni commerciali sarò obbligato d'insistere sulla parità di trattamento e sulla reciprocità dei compensi ».

Ed anche su questo punto non esito a dichiarare all'onorevole Senatore Rossi che come nella vita privata, così nella economica e nella politica, io non considero che possa esser utile quello che nello stesso tempo non è giusto.

Io finiva le dichiarazioni con queste parole:

« Se poi ci fosse gioco di tariffe contro il nostro commercio e la nostra produzione, mi rassegnerò a difendere gl'interessi del paese colle tariffe.

« Alla peggio, più tosto nessun trattato, anzichè patti capziosi e leonini, come quelli che abbiamo avuto nei trattati vigenti per non pochi articoli. »

In queste parole sono indicate le norme che il Governo ha seguite ed intende seguire nei negoziati pei trattati di commercio.

La parte economica deve certamente primeggiare nei trattati. Non è possibile porre in disparte gl'interessi della finanza: oltre le molte ragioni vi è quella che nessun paese in Europa lascia l'interesse della finanza in disparte nel negoziare i trattati, e noi dobbiamo rassegnarci al *do ut des* sia per l'interesse che per la dignità del paese, perchè negoziando un trattato commerciale colle potenze vicine ed amiche dobbiamo esigere da queste in nome della loro amicizia la parità di trattamento come l'amico consente all'amico. E il Ministero non dimenticherà per certo gli interessi industriali.

Io ebbi l'onore, parlando altra volta su questo stesso argomento, di dichiarare che sarebbe grave colpa del Governo se, iniziati i trattati di commercio, non li conducesse a buon fine con soddisfazione generale, perchè i dati sui quali

il Governo poteva fondarsi dopo l'inchiesta industriale, dopo gli studi e dopo le lunghe trattative, questi dati non gli mancano. Certo che trattando con un'altra potenza e stipulando questa specie di contratti qualche cosa può chiedersi più di quello che si possa ottenere; certo la perfezione non l'otterremo, ma otterremo, io spero, quel risultato medio che soddisferà equamente agli interessi di tutti.

Io spero che i trattati daranno all'industria nazionale il grande beneficio della sicurezza, e se riusciamo a migliorarli alquanto nelle loro condizioni attuali, io credo che l'industria italiana potrà negli anni prossimi prendere un notevole sviluppo. Ci sono molte forze in Italia che non sono usufruttate; la nostra industria agricola è in moltissime parti d'Italia trascurata; i 30 milioni di ettolitri di vino che si producono, si può dire che servono appena al consumo locale; l'esportazione è ancora una piccola cosa: i nostri vini rappresentano nei grandi mercati esteri una frazione minima. Così, di molte altre delle nostre industrie. Io spero che i trattati miglioreranno tutte quanto le industrie italiane.

Io potrei estendermi e spiegare più ampiamente i concetti del Governo, ma io credo che il Senato mi consentirà di limitare la risposta all'onorevole Rossi a queste semplici e generiche spiegazioni.

Mi resta però un punto pel quale non posso lasciare senza risposta l'onorevole Rossi.

L'onorevole Senatore Rossi ha afferrate su pei giornali alcune parole da me pronunziate interrompendo il discorso di un onorevole Deputato e vi ha fatto sopra i suoi commenti. Io non ricordo a che punto del discorso dell'onorevole Corbetta io ho fatta la interruzione raccolta dall'onorevole Rossi, e che credo, se la memoria non mi falla, consistesse in queste parole: che il Senato appartenesse piuttosto al partito di destra che a quello di sinistra. Spiegherò il senso, che mi pare però molto naturale, di questa mia espressione.

Io non piglierò gli argomenti, e sarebbero molti, che potrebbero giustificare questa ingenua più che spontanea interruzione, cioè il lungo tempo durante il quale il partito che attualmente fa opposizione al Ministero è rimasto al potere. È naturale che un partito molto prevalente pel numero nell'altra Camera,

prevallesse anche pel numero degli uomini mandati a sedere in questo illustre Consesso.

Ma questo che parrebbe il fatto materiale della composizione di questo Consesso, non è quello che mi ha dettato quell'interruzione:

Ma, onorevole Senatore Rossi, noi abbiamo nello Statuto che non si può essere Senatori che all'età di 40 anni, mentre dieci anni prima ogni cittadino può essere Deputato. E l'onorevole Senatore Rossi non ignora che l'età di 30 anni fissata dalla legge elettorale per essere Deputato, si stima un'età troppo avanzata.

Ora, certo, gli anni portano sempre se non altro, esperienza maggiore, maggiore temperanza e prudenza.

Dunque più o meno una tinta più marcata nel senso conservatore deve predominare nel Senato del Regno.

Con ciò non si esclude che nel Senato non possano prevalere le riforme le più liberali, ma certo che il sentimento conservativo è naturale che prevalga nel Consesso dei Seniori, permettetemi questa parola.

È dunque in questo senso e non in altro che sono state pronunciate quelle mie parole.

Del resto io prego l'onorevole Senatore Rossi di ben ritenere che io non ho mai avuto il più piccolo dubbio di trovare nel Senato del Regno lo stesso cordiale appoggio che ho trovato nella maggioranza dell'altro ramo del Parlamento.

Vi è di più. Io credo di avere dichiarato or fa un anno al Senato che nei momenti difficili il Governo doveva fare assegnamento sul Senato del Regno, e ciò senza offesa all'altro ramo del Parlamento.

Vede l'onor. Senatore Rossi che la mia fiducia e la mia stima è stata distribuita in eguale misura ai due rami del Parlamento, ai quali il potere esecutivo deve sempre inchinarsi.

L'onor. Senatore Rossi ha ricordato alcune leggi che non ottennero l'approvazione del Senato. Or bene, non creda, onor. Senatore, che i voti pronunziati contrari ad alcune leggi abbiano diminuito l'altissima stima che il Governo ha verso questo Consesso. Ci sono dei momenti in cui certe leggi, anche difese colle migliori ragioni, non trovano propizia l'atmosfera delle aule legislative quantunque queste stesse leggi ottengano poi l'approvazione dello

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1877

stesso Consesso che in un primo voto non ha creduto di poterle approvare.

Dunque, questi voti, qualunque sieno, non hanno punto turbato nè l'alta stima, nè la fiducia che il Governo ripone nel Senato del Regno.

Voci. Bene! benissimo!

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'onor. Senatore Rossi ha aggiunto ancora una parola sulla quale io mi permetto un'osservazione, non dirò a difesa, nè a giustificazione, ma a constatazione di un fatto che secondo me onora il Senato.

L'onor. Senatore Rossi ha detto che noi non dobbiamo lodarci dell'iniziativa del Senato.

Onor. Rossi, io ricordo che ieri è stato votato un progetto di legge per la bonificazione dell'Agro romano.

Il Ministero ha accettata questa legge d'iniziativa di questo Consesso e porrà in opera tutta la sua influenza perchè essa, che è nata dall'iniziativa del Senato, ottenga al più presto possibile la sanzione dell'altro ramo del Parlamento. Mi pare dunque che anche in questa parte i giudizi dell'onor. Senatore Rossi possano essere rettificati.

Quanto ai lavori del Senato ed alla loro distribuzione, il Ministero ha la coscienza di aver fatto di tutto perchè questi lavori non mancasero, perchè fossero convenientemente distribuiti. Prova della sollecitudine del Governo è l'epoca stessa in cui stiamo per chiudere i nostri lavori. Nel mese di giugno degli anni passati il Senato era difficile che avesse finito i suoi lavori; mi pare che anche questo cenno cronologico dimostri che al certo non è mancata al Governo la sollecitudine perchè i lavori del Senato fossero presentati a tempo e discussi con tutta la larghezza che si deve, e che in ogni caso il Governo mostrò di tenere questo alto Corpo dello Stato in quella grande considerazione che egli merita ed alla quale il Governo, assicuro l'onor. Senatore Rossi ed il Senato, non verrà mai meno.

(Segni d'approvazione.)

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Veramente io non credeva che l'onor. Senatore Rossi, a proposito di un'interpellanza sui

trattati di commercio, avesse voluto e potuto discutere quasi tutto il tema della vita sociale sotto l'aspetto economico, morale e quasi quasi anche politico.

Fortuna che mi trovava qui presente, e che ho potuto quindi raccogliere alcune osservazioni che l'onor. Senatore Rossi volle fare a proposito dell'insegnamento tecnico.

Mi limito a questo, dappoichè malgrado che la competenza del mio Ministero porterebbe anche a trattare dell'argomento che era più propriamente compreso nell'interpellanza dell'onorevole Senatore Rossi, pure, dopo quello che ha detto al Senato l'onor. Presidente del Consiglio, io non ho nulla di aggiungere.

L'onor. Senatore Rossi ha mescolato gli encomi colle censure, relativamente all'insegnamento tecnico.

Io lo ringrazio dei primi molto più che ha voluto farne segno benevolissimo me stesso; ma quanto alle critiche avrei desiderato che egli, l'onor. Senatore Rossi, prima di lanciarle nel Senato, si fosse reso sufficiente ragione dello stato attuale dell'ordinamento degli studi tecnici, e degli effetti di quelle non gravissime riforme che mi affrettai ad apportarvi nell'anno scorso; e allora l'onorevole Senatore Rossi si sarebbe convinto che, sebbene lo insegnamento tecnico non raggiunga il suo ideale, anzi sebbene sia ancor di molto lontano dall'ideale, pure si trova ormai abbastanza bene avviato verso il progresso.

Ma l'onorevole Senatore Rossi, preoccupato dalla questione *economico-sociale*, è stato costretto a fare una confusione tra l'insegnamento propriamente tecnico con lo insegnamento pratico, che dipende da scuole affatto professionali, anzi da scuole speciali.

Ora, se l'onorevole Senatore Rossi vuole trovare nello insegnamento che va impartito negli istituti tecnici quella massa di conoscenze e di pratiche industriali, che egli ricerca per i capi di officine, per i lavoratori intelligenti, ciò non lo potrà trovare mai.

Invece, se tiene presente il fine degli istituti tecnici, si persuaderà che forse vi potrà ancora essere necessario un ulteriore sviluppo di quella parte verso la quale non ei si mostra compreso di grandissima reverenza, cioè della coltura generale, ma non potrà pensare che vi sia eccesso.

D'altro canto dovrà riconoscere che per quanto si riferisce agli studî di applicazione e di esperimento, indispensabili per i fini presi di mira nell'ordinamento degli istituti tecnici, si è provveduto abbastanza.

Gli istituti tecnici constano di diverse sezioni. Potrà volere l'onorevole Senatore Rossi che la sezione di agrimensura, che non ha da far nulla colla sezione industriale, alla quale solamente parmi si sarebbero dovuti circoscrivere i suoi appunti, potrà volere, dico, che la sezione di agrimensura non abbia ad avere un insieme di studî, di coltura generale e tecnica?

Potrà credere l'onorevole Rossi che la sezione agronomica, presa, non nel senso di fare dei semplici fattori di campagna, ma di fare degli agronomi a coltura mezzana, o preparare gli agronomi per gli studî superiori, che la sezione agronomica possa fare à meno degli studî preliminari e di svolgimento di coltura generale?

Potrà egli credere che la sezione commerciale, che, non per la istituzione in sè stessa dello insegnamento tecnico, ma per le esigenze di carattere amministrativo, dando luogo alla consecuzione di una licenza, che apre le porte anche agli uffici pubblici, potrà credere egli che la sezione commerciale possa fare a meno della coltura generale?

Egli avrebbe potuto circoscrivere le sue osservazioni alla sezione industriale. Ma per la sezione industriale, non sa l'onorevole Senatore Rossi, che sono pochissimi gli Istituti che ne sono provveduti? Ed io non ho difficoltà di affermare che l'Amministrazione si trovò grandemente imbarazzata nel formare il programma veramente pratico di codesta sezione, per modo che, nell'anno scorso, quando tutti i programmi furono riveduti, per ciò che si riferisce alla medesima si fece una riserva, che ancor difficilmente potrà venire tolta per l'anno scolastico futuro.

Raccomanda intanto l'onor. Senatore Rossi l'innesto con gli Istituti tecnici degli insegnamenti assolutamente pratici.

Ma, noti l'on. Senatore Rossi che noi di già abbiamo scuole, nelle quali non occorre tutta la preparazione degli Istituti tecnici, nè vi è necessario lo svolgimento di tutto il programma degli Istituti così dal lato della coltura generale come da quello di alcuni studî complementari.

Abbiamo pure scuole speciali, che hanno di mira l'insegnamento pratico di alcune arti e mestieri. Ma codeste scuole non rispondono a tutte le esigenze delle diverse industrie, delle arti, dei mestieri, dirò di più non sempre funzionano bene. Però gl'Istituti dipendenti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e soprattutto gl'Istituti tecnici non sono la causa di tale lacuna; nè la loro abolizione potrà far nascere le scuole pratiche; mentre coloro che ricorrono agli uni non aspirano alle maniere di vita avute di mira da quelli che ricorrono alle altre. Il Governo da qualche tempo in qua si è sforzato di favorire la nascita ed il progresso dell'insegnamento pratico industriale; e mentre non pone alcuno ostacolo alla libera iniziativa privata, individuale, od associata, o di enti locali, non è venuto mai meno alle giuste domande di sussidî, di concorsi, d'incoraggiamento.

Ma, dice l'onorevole Senatore Rossi, non vedete che la spesa dell'istruzione tecnica non risponde agli utili che ha diritto di attendersene la convivenza?

Distinguiamo: tutta la coltura del paese non dipende dagli Istituti tecnici; l'istruzione del paese è impartita da istituzioni private o di carattere pubblico.

Ne vengono fuori coloro che si accontentano d'un'educazione puramente industriale (e sotto tale aspetto conveniamo che da noi non si hanno estesi centri d'istruzione); coloro che si limitano ad una coltura mezzana per aver modo di dirigere i propri interessi o intraprendere qualche industria o esercitare alcune professioni; ovvero compiere gli studî secondari per coltivare la scienza od apprendere una professione liberale presso gl'Istituti superiori.

Ora a tutte codeste maniere d'insegnamenti provvedono e scuole ed Istituti secondari ed Istituti superiori diversi, dipendenti non solo dal Ministero della Pubblica Istruzione, ma anche da quello dell'Agricoltura, Industria e Commercio. L'insieme della coltura che è indispensabile a dirigere lo svolgimento ed il progresso dell'industria nei suoi varî rami, non è frutto solamente dell'insegnamento che s'impartisce negli Istituti tecnici, ma ben pure di quello che si ha in tutt'altre scuole ed Istituti.

I difetti lamentati dall'onorevole Rossi non riguardano gl'Istituti tecnici dei quali con pro-

grammi simili agli attuali, o poco diversi, per opera o concorso dello Stato, o per esclusiva intrapresa dei privati, vi sarà sempre bisogno finchè non verrà meno il bisogno di agrimen-sori, agronomi, commercianti, ragionieri.

Ma, se rilevando la poca estensione e il minor progresso delle sezioni industriali, o più veramente delle scuole di arti e mestieri, l'onorevole Rossi non accenna ad alcun pronto rimedio contro lo stato presente; se egli intanto ha avuto la cortesia di ritenere che qualche cosa in fatto d'Istituti tecnici di già si è fatto, potrebbe ancora attendere gli ulteriori miglioramenti, e se vorrà studiare e verificare gli effetti delle riforme già fatte, son sicuro che ritroverà di che confortarsi.

Io ho potuto raccogliere in quest'anno una larga messe di fatti e di osservazioni; ed ho potuto provocare dei giudizi per parte degli insegnanti e direttori di varî Istituti, intorno alle prove fatte dalle riforme dell'anno scorso.

Tutti quei materiali sono già sottoposti ad una Giunta composta di uomini competentissimi, la quale dovrà riferire se tuttavia non occorra di apportare qualche ulteriore miglioramento al riordinamento degli studî tecnici.

Io invito l'onor. Senatore Rossi di prendere atto di ogni documento in proposito, e gli dichiaro che non mi nego a nuove ragionevoli semplificazioni se davvero conducenti a miglioramento nel senso della maggiore utilità degli studî senza diminuire la coltura generale. Nè ho veruna difficoltà di profittare delle osservazione e dei consigli, che l'onor. Rossi potrebbe darmi, purchè essi non sieno in modo generico e vago, me lo perdoni, come quelli che ha adoperato in questa interpellanza.

Però egli, nelle osservazioni testè fatte, ha parlato anche della necessaria connessione delle scuole tecniche con gl'istituti tecnici.

Sa di già l'onor. Rossi che questo tema dipende da due distinte Amministrazioni; e a quest'ora deve pure aver potuto sapere che, per dichiarazioni fatte principalmente dal mio onor. Collega della Pubblica Istruzione, accettate da me, e da me anche fatte in questo, e più che in questo, nell'altro ramo del Parlamento, siamo in via di sciogliere questa quistione, quantunque, dovendosi tutto compiere nello spazio e nel tempo, debba l'onor. Rossi con-

cedere che ogni cosa sia fatta bene e con opportunità.

Gli devo infine una risposta all'osservazione che volle fare a proposito del ritardo del progetto di legge sulle Società commerciali. Tale parte di legislazione dipende anche dalla mia Amministrazione e da quella della Giustizia. Ora, io posso partecipare all'onor. Senatore Rossi ed al Senato che prima che sia prorogata la sessione, spero di poter presentare di concerto con l'onorevole Guardasigilli alcune parti del Codice di commercio, in una delle quali sarà discorso appunto delle Società commerciali.

PRESIDENTE. Il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica ha nulla a soggiungere?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io non saprei quali parole soggiungere a quelle dell'onorevole mio Collega, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Veramente non ho inteso dall'onorevole Senatore Rossi che una cosa sola che possa riguardarmi, cioè la convenienza di congiungere le scuole tecniche con gli istituti tecnici; e come su questa materia, tre o quattro giorni fa, io sono stato molto esplicito qui, non verrò a tediare il Senato con fare una inopportuna ripetizione di cose che il Senato cortesemente ha già ascoltate. Fuori di questa, nell'interpellanza dell'onorevole Rossi io non potrei rilevare che i pensieri suoi intorno alla quantità della coltura generale che è impartita nell'insegnamento tecnico, e su ciò mi pare abbia risposto già e competentemente l'onorevole mio Collega, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Io posso brevemente esaminare questo giudizio suo, e se, così come è pronunziato, sia giusto per la realtà dei fatti, e se risponda teoricamente a quello scopo che si propone di raggiungere la istruzione tecnica. E dico mi pare, perchè, come trovo la questione degli Istituti tecnici in Italia, e come la veggio svolgersi fuori, m'accorgo che fuori e da noi si dice perfettamente l'opposto.

Dunque discorrere in questo momento della quantità e qualità di coltura che si debba dare in tali scuole o sarebbe proporci una questione accademica, o entrare in una discussione gravissima e lunga, perchè io m'immagino che siano anche qui, e principalmente qui molti i

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1877

contraddittori dell'egregio Senatore Rossi, ed io dovrei difendere il partito tutt'affatto contrario, come quello che a mio credere gode dell'assenso dei più periti e del conforto dell'esperienza.

E cominciando dagli esempî, la istruzione tecnica non è un'invenzione del Regno d'Italia; essa cominciò e si svolse prima in alcuni paesi, che a beneficio di tutti fecero la esperienza del migliore ordinamento che convenga dare a questo studio. Imperocchè in alcuni paesi le questioni scolastiche hanno la fortuna di essere agitate in un'atmosfera che è molto vivificata dalla scienza ed attirano l'attenzione degli uomini più gravi e più competenti. E pigliando uno Stato, i cui ordinamenti in cose d'istruzione non si possono mettere in disparte, come pure giova in molte altre cose ricordarlo, dico, la Germania, noi veggiamo l'Istituto tecnico di colà trattenere nelle sue classi per molto maggior tempo l'alunno, cioè dagli otto ai nove anni. E quantunque in tale spazio di tempo possa l'ingegno arricchirsi di svariate cognizioni e ingagliardirsi la mente, tuttavia vediamo non essere contenti di ciò, e aggiungersi ed aumentarsi quelle discipline che mirano a rendere più forte e larga la coltura generale, in guisa che vi penetrino anche gli studî classici. E la ragione la capisco. Quando parlava l'onorevole Senatore Rossi, io domandava a me stesso: prima di discorrere d'Istituti classici o d'Istituti tecnici, prima di parlare d'una carriera più alta o d'una carriera meno alta, che c'è? Levo gli aggettivi e trovo l'Istituto; parola che suppone il concetto dell'istruzione e della scuola.

Ogni discussione in definitiva deve partire dal concetto degli effetti che dalla scuola si vogliono conseguire. Ora, a me pare che la scuola deve fare due cose. La prima fare l'uomo, e l'uomo senza coltura generale non è fatto. L'onor. mio Collega Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio diceva potere ammettere che, ad esempio, pel commercio non paresse necessaria una larga coltura, ma siccome la licenza che a quel titolo si ottiene negli istituti tecnici serve anche per entrare negli impieghi e compiere altri uffizi, così egli trovava essere bene che il sapiente ordinatore di tali studî intendesse a confortare di una buona coltura questa capacità di carriera.

Io domando permesso al mio Collega di esagerare la cosa. Se chi esce dagli istituti tecnici, commerciante, o industriale, o altro, apparirà uomo colto, che gli nuocerà nella vita, anzi che non gli gioverà?

Se cittadino essendo, e figlio di una patria ne conosce il passato, se sa rendersi ragione dei motivi di questo nei varî generi di coltura, per i quali vanno segnalate le nazioni, io credo che gli riuscirà anche meglio l'esercizio della sua professione. Questa coltura generale che pare che si acquisti senza fine determinato, che non dia nessuna particolare attitudine, forse è quella che meglio e più largamente sviluppa tutte le facoltà dell'uomo in modo più armonico e più compiuto.

Non voglio allargare queste considerazioni, nè abbandonarmi all'argomento: questo soggiungo che una nazione non può essere indifferente rispetto alla coltura generale, la quale se può variare di grado rispettivamente ai diversi gradi sociali, deve tendere a svolgere convenientemente l'intelletto e l'affetto di tutti. Parmi si debba da uno Stato sentire che indipendentemente dalle particolari missioni per le arti maggiori o minori, tutti abbiamo prima una missione umana alla quale ciascuno è bene sia preparato secondo suo potere.

Allorquando un ordinamento di studî non riguardasse che coloro i quali debbono incamminarsi in queste arti maggiori o minori, non riuscirebbe compiuto per le facoltà più nobili dell'uomo.

Il che dove sia così come a me sembra, primo l'onor. Senatore riconoscerebbe e proclamerebbe dovere alla lunga riuscire funesto alla società medesima. Questa non ha proprio un vero interesse a che l'idea dell'utilità sola e principalissima campeggi nelle menti dei giovanetti e degli adulti.

Molto ci sarebbe a dire in questo ordine di idee, ma, come vede l'onorevole Presidente, si entra in un tema che nè potrebbe oggi essere esaurito, nè i limiti e l'intento dell'interpellanza gli darebbero una pratica utilità, e a me è grave abusare dell'indulgenza del Senato.

PRESIDENTE. Devo dichiarare all'onor. signor Ministro dell'Istruzione Pubblica, che io gli ho chiesto se intende di parlare, perchè il signor Presidente del Consiglio, rispondendo per primo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1877

al sig. Senatore Alessandro Rossi, aveva espressamente avvertito che delle speciali materie riguardanti la istruzione e gli istituti tecnici ragionerebbero gli onorevoli Ministri dei Lavori Pubblici, di Agricoltura e Commercio e della Pubblica Istruzione.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io non aveva fatto quest'osservazione perchè l'onor. Presidente del Senato mi desse spiegazioni dell'invito fattomi a parlare, e tanto meno ero disposto a chiederne all'onor. Presidente del Consiglio. Ho fatto quell'osservazione soltanto per accennare che il problema è teorico e tale che sfugge qui ad una precisa determinazione. Secondariamente perchè l'onor. Senatore Rossi avendo fatto un'interpellanza, e l'interpellanza esigendo una risposta precisa, questa fu data dall'onor. Presidente del Consiglio, e all'incidente degli istituti tecnici rispose ampiamente il mio amico Maiorana.

Io invece non chiamato in causa, desidero essere scusato e dal Presidente e dal Senato, se per rispetto alle parole udite e al tempo che passa, mi tenni contento ad indicare sommariamente il mio pensiero riguardo ai pensieri dell'onor. Senatore Rossi.

PRESIDENTE. Il Senatore Rossi Alessandro ha la parola.

Senatore ROSSI A. Io ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio delle dichiarazioni che ha fatte, che avranno un'eco nel paese; e noi tornando ai nostri domicili potremo riconfortarlo.

Io non ritorno sul tema pegli appunti fattimi perchè è già tardi e sarebbe anche ozioso.

L'onor. Depretis ha detto che io non sono venuto a conseguenze pratiche. Non credetti; tanto è vero che non è precisamente una interrogazione che ho fatto, e non ho sottoposto nessun ordine del giorno ai miei Colleghi; tanto meno mi farò a discutere le imposte inglesi e francesi e neanche torno a dire, quanto alla fondiaria che si paga al comune, la parte ben maggiore che al comune pagano i consumatori.

Lo ringrazio per me di quanto ha detto del corpo rispettabilissimo a cui ho l'onore di appartenere, e sono lieto di aver pôrto occasione al Ministro per fare quelle dichiarazioni.

Mi sono forse male espresso sulla iniziativa delle leggi. Io intendeva di dire che fosse fatta una più giusta ripartizione fra i progetti di

legge che il Ministero presenta all'uno e all'altro ramo del Parlamento.

Il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio mi è stato parimente cortese e gentile.

Io non ammetto le specialità nè degli istituti tecnici, e neanche delle scuole teorico-pratiche. Sibbene la coltura generale agronomica per le scuole di agricoltura, e la coltura generale meccanica per le scuole d'arti e mestieri.

Tengo conto delle nuove assicurazioni che si cammina verso la riunione delle scuole tecniche agli istituti tecnici e piglio atto del proponimento del Ministro, in favore delle scuole teorico-pratiche, che cioè il Ministero è disposto ad appoggiarle e sovvenzionarle.

Un po' meno gentile è stato l'onor. Ministro Coppino.

Egli si è rivolto a me come se io avessi parlato di studî classici, e come se in quanto io dissi della coltura generale, io avessi inteso fargli degli appunti, tanto più che a lui io non dirigeva a quel momento nè la parola, nè il pensiero.

L'onor. Ministro Coppino dice che non si deve abbassare la missione dell'umanità, dice che non si deve parlare di traffico senza occuparci dell'intelligenza, e che prima cosa è fare l'uomo. E benissimo! interrompe lodandolo l'onorevole Cannizzaro. Io non intesi tirarmi addosso tante sentenze, ma dirò che, fatto l'uomo, la seconda cosa è dargli da mangiare.

Le scuole di Châlons, d'Aix e d'Angers in Francia, che sono riputatissime e che danno il 90 0/0 di direttori primari di fabbriche ed ingegneri patentati meccanici, non chiedono agli esami di ammissione che un buon fondo di matematica e la lingua francese. E la Francia per essere ricca non è meno colta.

Non bisogna esagerare, non è nelle mie idee di voler un popolo idiota perchè lavori. Siamo da capo cogli esempî della Germania e di tutti i paesi del mondo, viviamo sempre d'imitazione, metafisici colla Germania, amministratori colla Francia, economisti coll'Inghilterra.

Pel resto viviamo di tradizioni e di entusiasmo. Si dice che noi nasciamo poeti, ma ci è un adagio che dice altresì che i poeti muoiono poveri.

Ed io amo l'Italia e credo che valga ancora qualche cosa, e per non parere ingrato lodo

meno che è possibile tutto quello che si fa fuori; dissi anche oggi a proposito delle nostre abitudini al lavoro che non siamo nè degenerati nè scaduti.

E con tale opinione del mio paese l'onor. Coppino vorrebbe oggi quasi farmi passare per oscurantista! Io respingo quest'appunto se mai fosse stato nella intenzione del signor Ministro di farmelo.

Intanto noi prenderemo lena dalle dichiarazioni dell'onor. Ministro delle Finanze. Se egli piglierà in mano, come oggi si è proposto, la bandiera del lavoro, egli può andare sicuro di sè stesso; *in hoc signo vinces*.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Non ho a dire che una parola sola. Come io non ho potuto intendere ultimamente tutte le parole dell'onorevole Rossi, così egli non ha inteso tutte le mie.

Ma siccome io so perfettamente quello che voleva dire, dunque dichiaro che io non intesi mai di chiamarlo, come non ho sospettato mai che l'onorevole Rossi fosse, un oscurantista.

Nè la parola, nè il concetto mi sono famigliari perchè non risolvono nessuna difficoltà, e niente mi sembra così lontano dal vero e temerario quanto il pensarla dinnanzi agli onorevoli membri del Parlamento.

Era naturale che sentendo o parendomi, che si accusasse di soverchia quella coltura generale, che io e molti con me giudicano mancante e poca, io rapidamente domandassi conto a me stesso e anche a questa illustre assemblea se la taccia fosse meritata o no: e cedendo al tempo e alla natura della questione io vi ho fatto su pochissime parole.

Piuttosto mi sembrò opportuno ricordare al Senato che meglio di me lo sa, come la scarsità della coltura si lamenti appunto in cotal genere d'istituti, e come sia manifesta la tendenza e grandi gli sforzi per accrescerla dappertutto in quei paesi che vanno lodati per bontà di studî.

La mia opinione si accorda in massima parte con quelli, e discorda perciò dall'opinione dell'egregio Senatore Rossi, ecco tutto. Nè di qui può nascere il sospetto che io abbia voluto collocarlo in una categoria d'uomini, ai quali

tante prove ha dato e dà di non appartenere in modo alcuno.

L'onorevole Senatore Rossi, io l'ho sentito tante volte qui discorrere su tanta varietà di soggetti, che dove fosse stato bisogno, n'avrei ricevuto argomento per credere di lui affatto il contrario di quello che egli ha temuto.

PRESIDENTE. Risultato della votazione per la nomina del Questore:

Senatori votanti	78
Il Senatore Vitelleschi ebbe voti.	59
» Trombetta	11
» Di Fiano	4
» Pallavicini	1
» Cavallini	1
» Amari	1
Schede bianche	1

Proclamo dunque Questore l'onorevole Senatore Vitelleschi.

L'ordine del giorno per domani sarà il seguente:

A mezzodì — Riunione degli Uffici 3 e 4, per l'esame del progetto di modificazioni alla legge 13 novembre 1859, N. 3725, intorno alla composizione del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Al tocco — Riunione in Comitato segreto per la discussione del bilancio interno.

Alle tre pom. — Seduta pubblica:

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

Indi discussione dei seguenti progetti di legge:

Aggregazione della provincia di Siracusa al distretto della Corte d'appello di Catania;

Revoca di provvedimenti contrari alla libertà dei culti, riguardanti la chiesa e confraternita dei nazionali Greci in Napoli;

Approvazione di 14 contratti di vendita e di permuta di beni demaniali, autorizzazione di stipulare un'altra permuta progettata fra l'Amministrazione militare e il comune di Pescara;

Cessione al comune di Roma di una casa in via San Romualdo, per la costruzione della via Nazionale.

Infine: Relazione di petizioni.

La seduta è sciolta (ore 6 pom.)

LXIV.

TORNATA DEL 16 GIUGNO 1877

Presidenza, del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — Omaggio — Relazione sui titoli e approvazione della nomina del nuovo Senatore *comm.* Gerolamo Boccardo — Discussione del progetto di legge: Aggregazione della provincia di Siracusa al distretto della Corte d'appello di Catania — Dubbi del Senatore Serra Francesco Maria — Proposta sospensiva e ordine del giorno del Senatore Cusa — Considerazioni del Senatore Cannizzaro contro il progetto, e spiegazioni chieste al Ministro — Risposta del Senatore Trombetta, Relatore, ai preopinanti in favore del progetto — Considerazioni del Senatore Errante a favore della proposta sospensiva — Discorso del Ministro dei Lavori Pubblici a sostegno del progetto — Repliche dei Senatori Cusa e Cannizzaro — Dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze — Chiusura della discussione generale — Reiezione dell'ordine del giorno del Senatore Cusa — Approvazione di due articoli del progetto di legge — Scrutinio segreto del progetto di legge testè approvato — Risultato della votazione.

La seduta è aperta alle ore 3 e 40.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ed i Ministri dei Lavori Pubblici, di Agricoltura, Industria e Commercio e degli Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi.

Fa omaggio al Senato il Sindaco di Murazzano (Cuneo) a nome di tutti gli abitanti di quel comune, di un esemplare di una *Medaglia fatta coniare in onore del Senatore Bruno comm. prof. Lorenzo*.

Nomina del comm. Boccardo a Senatore del Regno.

PRESIDENTE. La Commissione per la verifica- zione dei titoli dei nuovi Senatori è invitata a prendere il suo posto.

L'onorevole Senatore Casati, Relatore, ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Signori Senatori. Con decreto in data 31 maggio prossimo passato, S. M. si compiacque nominare Senatore del Regno il signor prof. *comm.* Gerolamo Boccardo. Nato nell'anno 1829, egli conta adunque 47 anni d'età. I documenti da lui presentati alla Commissione provano che da oltre tre anni egli paga più di lire 3000 d'imposta diretta.

La Commissione quindi vi propone la convalidazione della di lui nomina.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, le quali sono per la convalidazione della nomina a Senatore fatta da S. M. del signor prof. *comm.* Gerolamo Boccardo.

Chi intende di approvarle, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Discussione del progetto di legge: Aggregazione della provincia di Siracusa al distretto della Corte di appello di Catania.

PRESIDENTE. Ora abbiamo per primo all'ordine del giorno il progetto di legge: Aggregazione

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1877

della provincia di Siracusa al distretto della Corte di appello di Catania.

Si dà lettura del progetto di legge.

Art. 1.

La provincia di Siracusa è separata dal distretto della Corte d'appello di Palermo ed aggregata a quello della Corte d'appello di Catania.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a modificare con decreti reali, in quanto occorra, il quadro organico del personale delle due Corti e a dare le altre disposizioni transitorie occorrenti per l'attuazione della presente legge. Questa andrà in vigore il 1° gennaio 1878.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Sono iscritti per la discussione generale i Senatori Serra Francesco Maria e Cusa.

Il Senatore Serra Francesco Maria ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Signori Senatori! Io temo che questo progetto di legge il quale sarà utile alla provincia di Siracusa, non arrechi danno alla nobile metropoli della Sicilia, e produca qualche altro inconveniente.

La dipendenza della provincia di Siracusa dalla Corte d'appello di Palermo, sia negli affari civili, sia negli affari penali di sua competenza, non è un fatto che abbia una data recente.

Se io male non mi appongo, questo stato di cose vige da circa un secolo. Quali rapporti siano nati, quali interessi siano stati creati durante questo lungo periodo di tempo tra i giudicabili della provincia di Siracusa e quella numerosa ed influente classe di cittadini palermitani, che avanti quella Corte di appello esercitano il patrocinio o la postulazione, non è mestieri che io dica.

Sono rapporti, sono interessi che da famiglia a famiglia, di generazione in generazione si sono tramandati vicendevolmente.

Cosiffatti rapporti, mercè questa legge verranno interrotti: cosiffatti interessi verranno spostati, verranno compromessi; e quello che più è, verranno compromessi e spostati senza che nel momento si possa loro dare il benchè menomo compenso.

Vi ha di più: sottraendo alla giurisdizione della Corte di appello di Palermo i *trecento mila* circa abitanti dei circondari di Siracusa, di Modica, di Noto, sarà necessario, e la legge stessa lo dice, di diminuire di tanto il personale della Corte di appello di Palermo, di quanto la si scema di affari, cui la medesima doveva attendere, ed all'opposto bisognerà accrescere il personale della Corte di appello di Catania, di quanto di affari le si attribuisce, le si accresce per conseguenza di questa aggregazione.

Parmi di vedere una sezione col suo Presidente migrare dalla Corte di Palermo a quella di Catania.

E siccome è saputo che le masse giudicano per lo più dalle apparenze, e che tra queste e le idee vi è un nesso, così è da credere che nella massa del popolo palermitano si farà strada l'idea del menomato decoro, dello scemato prestigio della superiore magistratura locale nella proporzione del diminuito numero dei membri che la compongono.

Tenendo poi conto della natura troppo facilmente impressionabile di quella popolazione, è ragione-vole il presumere che essa non guardi con occhio indifferente la riforma di cui trattiamo; ed a me pare che sia quanto meno inopportuno lo eccitarne la suscettibilità, ed il porgere occasione a nuovi mali umori nel momento appunto in cui per consenso di tutti vi è nella cittadinanza e nella provincia di Palermo un risveglio lodevolissimo di volontà a coadiuvare le autorità con molta prudenza scelte e inviate dal Governo centrale in quella provincia per ristabilirvi la pubblica sicurezza, e che a questo santo scopo si adoperano con zelo commendevolissimo, e con frutti corrispondenti. Ma vi è urgenza assoluta per attuare senza ritardo questo provvedimento?

All'infuori di ciò ch'io leggo nella splendida Relazione della benemerita Commissione d'inchiesta parlamentare, per quante indagini io abbia fatto, non mi potè risultare se i Corpi costituiti con petizione collettiva, e gli individui della provincia di Siracusa, abbiano reclamato d'urgenza somigliante misura dal Governo centrale o dai due rami del Parlamento.

Ben ricordo che, salvo errore, otto anni sono, quando il Governo sedeva a Firenze, ed un egregio membro di quest'Assemblea e mio

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1877

amico teneva i sigilli dello Stato, premure e sollecitudini sopra sollecitudini e sopra premure gli vennero fatte nell'interesse della città di Catania per un accrescimento di giurisdizione territoriale a favore di quella Corte di appello, sollecitudini e premure, alle quali l'amico mio resistette, e ne lo lodo.

Egli rimandò i sollecitatori e gl'impazienti al tempo in cui con un generale provvedimento sarebbesi proceduto alla circoscrizione giudiziaria in tutto il Regno d'Italia. Ricorderà altresì il Senato che quando votò la legge per la creazione di una magistratura suprema ed unica in tutto lo Stato, votò pure un articolo nel quale, sebbene circondato di molte e molto savie cautele, davasi al Ministro della Giustizia la facoltà di circoscrivere diversamente, da quel che erano, i territorî del Regno nel rispetto giudiziario.

Mi duole di vedere assente dal suo scanno l'insigne giureconsulto, l'illustre uomo di Stato che presiede attualmente all'Amministrazione della Giustizia.

Deploro la causa per la quale egli non può assistere a questa discussione. Io non intendo fare alcuna proposta ed ancor meno tale che possa riuscirgli sgradita. Ma se l'onorando suo Collega che è incaricato di rappresentarlo mi afferma, nel concetto del sig. Ministro Guardasigilli, che è assolutamente necessario, assolutamente urgente che questo progetto di legge si voti, io non esito a dichiarare, che gli darò il mio suffragio favorevole. Ma se ciò non fosse, io prego il signor Guardasigilli, prego il Senato di prendere in considerazione le osservazioni che io sono venuto facendo. Esse sono il portato dell'intimo ed antico mio convincimento che in materia di circoscrizione, sia essa amministrativa, sia essa giudiziaria, non è cosa scevra di pericoli il procedervi a spiffuzzico.

Soltanto nel caso di un provvedimento generale e complessivo può il legislatore ponderare coscienziosamente ed apprezzare tutte le circostanze materiali e morali dei singoli territorî che s'intende di aggregare ad un centro giudiziario piuttosto che ad un altro. Soltanto nel caso di un provvedimento generale possono apprezzarsi gli interessi singoli che vanno sacrificati all'interesse generale; e soltanto nel caso di un provvedimento generale e complessivo possono maturarsi quegli equi compensi che a

questi sacrificî sono dovuti per considerazioni di giustizia e per riguardi di convenienza politica.

PRESIDENTE. Il Senatore Cusa ha la parola.

Senatore CUSA. Componente della Giunta d'inchiesta per la Sicilia, sul parere della quale il Ministro Guardasigilli si ferma specialmente per proporre la legge che vi è dinanzi, e appartenendo oggi alla minoranza dell'Ufficio Centrale, minoranza che di questa legge domanda il rinvio, sento il dovere di spiegare al Senato una contraddizione la quale non è che apparente.

E difatti la minoranza non entra nel merito della legge, nè lo contrasta; — la dice unicamente inopportuna; perocchè leggi di uguale importanza, e che il Senato stesso potrà giudicare sè sieno o no tali, provvedimenti di circoscrizione giudiziaria, come questo, suggeriti dalla Giunta, non solamente sono posti in oblio, ma per la premura che si mette a presentarvi quello che oggi si discute con urgenza, riesce evidente che non debbano essere presentati per ora.

Gli studî, i lavori della Giunta d'inchiesta riassunti splendidamente nella Relazione dell'onorevole Bonfadini, pel quale la riconoscenza del paese non sarà mai troppa, formano un complesso di osservazioni e di proposte che si armonizzano e rispondono fra loro, onde riparare agli inconvenienti maggiormente avvertiti senza però crearne dei nuovi.

La Giunta si occupò dapprima di quistioni radicali, di quistioni ardenti, di quelle che formano il malcontento dell'Isola: di quelle della viabilità, di certa quistione che si è convenuto chiamare del « quarto dei beni ecclesiastici », delle arginature dei fiumi, e dei torrenti che desolano e avvelenano le campagne, dei porti, di una serie di provvedimenti, insomma, quali anche attuati in minima parte, creerebbero nell'Isola quelle vie di compensi morali e materiali che si additano sempre come adatti ad una vita nuova, di commerci, d'industria, di progressi, vie, che, replico, si additano sempre, ma che sempre più si allontanano.

Epperò fra tutte le proposte della Giunta d'inchiesta, la prima, la sola che si adotta, come per suo suggerimento, è l'aggregazione della provincia di Siracusa al distretto giudiziario di Catania, togliendola a quello di Palermo.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1877

Giusto provvedimento per la provincia di Siracusa, che ha diritto a magistrati di appello più vicini, giusto provvedimento per la scelta della Corte cui sarebbe aggregata, e che ha sede nella bella e centrale Catania, ricca di fôro e di dotti giureperiti. Epperò, questo provvedimento che la Giunta disse potersi adottare anche isolatamente da altre riforme di circoscrizione giudiziaria, non disse che dovesse esserlo isolatamente da tutte, o da qualcuna delle proposte d'indole e d'interesse generale, anzi, mentre, sopra tutte le sue proposte, è regnato e regna il più cupo silenzio.

Eppure, fu colla speranza che la Giunta istituita colla legge 3 giugno 1875, potesse rendere servizio efficace alla Sicilia e perciò allo Stato, che i componenti di essa Giunta accettarono con serietà il mandato, e sobbarcandosi a privazioni e disagi, lo compierono con patriottismo e coscienza. Così animata la Giunta, vide e studiò tutto, e nei suoi giudizi fu sincera, come inesorabile per tutti. E disse dei torti dei cittadini come del Governo, disse quel che credeva opportuno delle Amministrazioni Regie, e delle elettive.

Compresa dalla imparzialità dei giudizi, la Sicilia subì rassegnata quelli qualche volta assai severi su di essa, nella lusinga che le chiare note colle quali si esprimevano i giudizi sul Governo, anche nell'animo di esso fossero penetrati. — Confidava l'Isola che i provvedimenti di giustizia ai quali aveva diritto, e che la Giunta invocava, non venissero ulteriormente ritardati.

Vediamo per sommi capi, e per quanto occorre al nostro assunto, come accettava il Governo i suggerimenti che gli venivano dati.

« La restituzione del quarto dei beni ecclesiastici era con un sol grido invocata per tutta l'Isola » dice la Giunta.

Devo essere breve, ma non posso astenermi dal leggere una parte del brano che riguarda l'argomento.

« Ognuno sa che coll'art. 35 di quella legge 7 luglio 1866 ai comuni di Sicilia era dato il quarto della rendita di quei beni, a datare dal 1° gennaio 1867, coll'obbligo di pagare il quarto delle pensioni dovute ai religiosi. Sopravvenuta poi la legge 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico, s'imponeva con l'articolo 18 di quella legge una tassa straordinaria

del 30 per cento sul patrimonio ecclesiastico rappresentato dal Fondo pel culto. L'amministrazione di quel Fondo che, non avendo ancora fatte le liquidazioni, teneva presso di sé le rendite di tutte le corporazioni religiose abolite coll'antecedente legge del 1866, pretese che la tassa straordinaria del 30 per cento colpisse anche la rendita iscritta a favore dei comuni di Sicilia. E in qualche caso, incoatasi lite, la vinse.

« È però un fatto, a cui l'equità difficilmente si rassegna, questo, che uno Stato possa, dopo concesso un diritto, ritornare sulla sua concessione e roderne un brano. Al 1° gennaio 1867 il diritto dei comuni di Sicilia a possedere la rendita iscritta corrispondente al quarto dei beni, salvo l'obbligo del quarto delle pensioni, restava pieno ed intero. La legge posteriore del 15 agosto 1867 non poteva più considerare quella parte di beni come un patrimonio ecclesiastico; era divenuta un patrimonio comunale; e non si capisce come potesse colpirsi di una tassa retroattiva, non si capisce come la tardanza dello Stato a fare le liquidazioni e consegnare la rendita, vale a dire l'indugio del Governo nella esecuzione dei suoi doveri, dovesse poi volgersi a suo vantaggio e a danno dei comuni.

« L'intenzione del legislatore del 1866 fu evidentemente di usare un riguardo speciale ai comuni della Sicilia; e questo riguardo trovava forse il suo corrispettivo nella massa maggiore di beni che, in proporzione delle altre regioni italiane, lo Stato trovava nella Sicilia, rimasta fino allora vergine di qualunque legge di soppressione e quindi ricca di tutto l'originario patrimonio del clero regolare.

« Questa intenzione non poteva certo essere mutata, a così poca distanza di tempo, dal legislatore del 1867. Il pensare diversamente equivarrebbe a supporre che si abbia voluto con una mano togliere il beneficio recato dall'altra; molto più che l'onere delle pensioni imposto dalla legge del 1866 restava intero, e solo si sottraeva circa un terzo dell'utile.

« Quanto nuocerebbe al credito ed alla dignità del Governo presso le popolazioni siciliane questa interpretazione delle due leggi, non è mestieri percorrere la Sicilia per indovinarlo. Il sentimento pubblico sarebbe laggiù gravemente offeso da questa soluzione che, a torto o a ragione, sarebbe considerata come una

mistificazione. La fiducia nelle promesse, nella parola del legislatore ne andrebbe scossa; e al malcontento che desta il bisogno poco soddisfatto della viabilità s'aggiungerebbe quello di vedersi contesi per una interpretazione di legge, se non ingiusta, certo durissima, i mezzi di potere in parte provvedere a tale bisogno.

« Giacchè non si può dimenticare che la stessa concessione del quarto dei beni era fatta col vincolo d'impiegarlo in opere di pubblica utilità. Ora, se non tutti, molti di questi comuni hanno fatto debiti, hanno anticipato somme per costruzione di scuole o di strade. Gli altri aspettano per costruirle che la rendita di quel quarto sia loro consegnata. Non c'è della durezza a lagnarsi che non abbiano pensato ad entrambi gli scopi contemporaneamente, mentre lo Stato loro debitore, trattiene presso di sé le somme necessarie per conseguirli entrambi? »

« La Giunta non può avere dubbio sulla soluzione più equa da darsi a questa pratica. Essa fa voti, non solo perchè il Governo solleciti le liquidazioni definitive dei beni delle sopresse corporazioni religiose in Sicilia, ma perchè la tassa straordinaria imposta coll'articolo 18 della legge 15 agosto 1867 non sia applicata al quarto della rendita corrispondente ai detti beni, da iscriversi a favore dei comuni di Sicilia, a termini dell'alinea secondo dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866.

« E se questa disposizione avrà bisogno di un nuovo atto legislativo e si potrà con esso vincolare espressamente la restituzione di questo quarto alla costruzione della rete stradale, il beneficio non sarà che doppio e la questione della viabilità otterrà quello sviluppo più sollecito che aveva cercato di imprimerle la legge 30 agosto 1868. »

Or bene, quali provvedimenti ha adottato il Governo in proposito? In che conto ha tenuto il suggerimento? Non è mio scopo saperlo oggi: mi basta sapere, che dalla parte del Governo nulla è stato fatto finora!

Dello argomento della viabilità, e del bisogno assoluto del suo miglioramento non è pagina, quasi, della Relazione che non ribocchi. Potrei chiedere in che conto furono tenuti i suggerimenti sul vasto tema? Io però non voglio parlare che delle cose di facile, di pronta attuazione: leggerò altro brano.

« Vi è, per esempio, nell'Isola una città, a

cui la Giunta avrebbe voluto pure condursi, ma che ci si affacciò da ogni lato inaccessibile, senza pericolo di trovarvisi poi per parecchi giorni rinchiusi. Sciacca, a cui d'inverno il mare impedisce frequentemente l'approdo, che i torrenti privi di ponti chiudono da dritta e da sinistra alle vetture, si trova ancora, dopo sedici anni di Governo liberale, non congiunta da via praticabile nè al capoluogo della sua provincia, Girgenti, nè ai capoluoghi di circondario coi quali confina, Mazzara e Bivona. Lo Stato non ha certo che una colpa indiretta in questa sgraziata condizione di cose, giacchè le linee stradali che circondano Sciacca furono classificate come provinciali, e soltanto dopo la recente legge del 30 maggio 1875 lo Stato vi prese ingerenza. Ma che rispondere agli uomini estranei ai pubblici negozi quando vi chiedono se sia regolare o tutrice degli interessi generali una legislazione che in 16 anni non trova modo di ottenere da cui spetta l'adempimento di uno dei più indispensabili scopi della vita civile? In verità alla domanda la risposta è ardua; giacchè tutti i criteri che si possono addurre a giustificazione delle varie necessità amministrative e delle varie autonomie che debbono coordinarsi ad armonizzare colle funzioni di uno Stato libero, si rompono *contro il fatto brutale*, contro l'isolamento di un grosso paese, contro un così lungo diniego di viabilità. »

Quali provvidenze furono emesse, quali provocate affinché il fatto brutale cessasse?

Occorre che io parli delle ferrovie? Me ne asterrò quasi intieramente. L'argomento è dolorosissimo; è largamente svolto e commentato nella Relazione. Dirò solamente di una questione che è di vita o di morte per Palermo, del suo pronto congiungimento colla parte centrale ed orientale dell'Isola.

Sentite che cosa dice la Giunta:

« Sotto l'aspetto politico il tracciato più favorevole è quello che più rapidamente si compie. È già vivo ed aspro il malcontento destato da questo fatto, che dopo sedici anni Palermo non si trovi ancora in diretta comunicazione ferroviaria colle città orientali dell'Isola. Riesce difficile a molti l'indagare con animo scevro di passione le cause di siffatto ritardo, ed uomini eletti per intelligenza e patriottismo non sempre sanno difendersi contro ingiuste im-

pressioni. Prolungando ancora di troppo l'epoca di questo congiungimento, possono soffrirne alcuni interessi commerciali di Palermo, ma ne soffrirà assai più lo spirito pubblico e l'indirizzo politico di quella illustre città. Palermo ha bisogno di rompere l'incanto che la tiene segregata e sovrana al di là del Platani e delle Madonie. La via del mare non le basta; bisogna che per le vie di terra, e le più rapide che si possa, si senta allacciata d'interessi, di affetti, di idee, al resto della Sicilia, al resto d'Italia, a Roma.»

Fu adottato sinora alcun provvedimento? Ve lo dirò io, nessuno!

Solamente a modo di esemplificazione ho citato qualcuna delle cose dette dalla Giunta alle quali, malgrado la loro urgenza, non è stato provveduto nell'interesse generale.

Non ho parlato di Amministrazioni pubbliche, di petizioni di privati nel pubblico interesse, nè di corpi morali. Però, anche a modo di esempio, parlerò di alcune fra esse. Parlerò della petizione di un comune capoluogo di circondario, e fino a poco tempo addietro capo luogo di provincia. Che conto ha fatto il Governo dell'eccitamento che vado a leggere?

«Prima di chiudere questo argomento, Giunta non può a meno di dire una parola sopra un reclamo, per verità d'interesse locale, ma che, per l'eccezionalità del caso, merita l'attenzione del Governo, ed un'equa soluzione troppo ritardata fin qui.

«La città di Noto, rimasta per quasi 30 anni capoluogo della provincia di Siracusa, si vide con una legge del 1865 nuovamente privata di questo vantaggio. Per una logica di centralità che poté sembrare eccessiva, perdette la Prefettura, perdette il Tribunale, perdette il Liceo. Tali spostamenti, verificatisi quasi ad un tratto, non poterono che agire sfavorevolmente sulla prosperità materiale e sulla tempera morale della città.

«Proposta alla Camera una petizione per ottenere dei compensi, questa petizione, dopo un'ampia discussione, veniva rinviata al Ministro, il quale accettava l'impegno di studiare che cosa potesse farsi per migliorare la situazione di Noto. Questa deliberazione favorevole della rappresentanza nazionale veniva poi rafforzata presso i cittadini di Noto da un dispaccio del Ministro dell'Interno che «assicu-

rava essersi presa in attento esame la questione dei compensi da accordarsi a codesta città per la perdita de capoluogo.» Malgrado ciò, dei tanti modi escogitati o proposti dal comune di Noto per raggiungere questo scopo, nessuno fu sinora accettato. Fu chiesta la sede di istituti giudiziari importanti, e non si poterono concedere. Non si concesse la sede del distretto militare, non si concesse la dimora di un reggimento, mediante offerta gratuita dei locali, non si concesse la continuazione del tronco ferroviario sino a Noto, si accordò e poi non si mantenne un sussidio per l'arginamento del fiume Eloro.

«Pare alla Giunta che il caso eccezionale e la forza dei precedenti non lascino il Governo senza obbligo di provvedere a che la città di Noto non possa considerare come vuote di senso e di serietà le dichiarazioni solenni dei grandi poteri dello Stato.»

Signori Senatori: è vero che ho citata la viabilità di Sciacca e la petizione di Noto a modo di esemplificazione: però la mia non è stata che una scelta, scelta fatta solamente fra le tante, perchè queste due citazioni mi tengono più strettamente legato all'argomento in discussione. Le raccomandazioni vivissime fatte dalla Giunta per la città di Noto rammentano altre petizioni dalla città stessa presentate in Parlamento. In alcuna di esse si chiede come compenso alla grave iattura sofferta, una sede di uffici giudiziari, una sezione di Corte d'appello. Quella petizione la Camera dei Deputati prese in benigna considerazione, e mandò all'onorevole Guardasigilli che l'accolse.

Ora, io non dico che l'onor. Ministro fosse perciò legato ad esaudirla. Domando solamente se nel mutamento che oggi propone, tenne presente la raccomandazione della Camera. Non era questa un'occasione nella quale, soddisfacendosi ai maggiori bisogni di una nuova circoscrizione giudiziaria, soddisfacendo ai legittimi diritti della provincia di Siracusa, avrebbero potuto soddisfarsi, o valutarsi almeno, i voti di Noto sita in quella provincia stessa? E ritenuto inattuabile il voto di Noto in proposito, e respinta la domanda, non era il caso di compensarla oggi in altro qualsiasi modo, oggi, che dopo dodici anni, speranze alimentate vengono a bandirsi completamente? «affinchè quelle popolazioni» dice la Giunta d'inchiesta

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1877

« non considerino come vuote di senso e di serietà le dichiarazioni solenni dei grandi poteri dello Stato? »

Vi lessi poc'anzi un brano, in cui era cenno della viabilità di un circondario: ma non vi dissi ancora, onorevoli Senatori, che quel capoluogo è per dippiù sede di Tribunale circondariale: sentiste altresì che la Giunta, malgrado che a lei si rendessero assai più facili che ad altri mortali i mezzi di viaggio, non poté accedervi nè per terra, nè per mare « senza pericolo di trovarvisi poi chiusi per parecchi giorni. » In condizioni pressochè simili sono altre sedi di Tribunale. Infinito è il numero delle petizioni fra gli atti della Giunta che accenna alla difficoltà di adire la giustizia di prima istanza, pur tacendo della mandamentale. Agira, Nissoria, e parecchi altri comuni della provincia di Catania; Casteltermini, Camerata, Bivona, Burgio, S. Stefano, S. Giovanni di Camerata (cito a memoria perchè non mi è concesso nemmeno il tempo di rivedere i documenti) in provincia di Girgenti, alzarono voce unanime di disperazione perchè obbligati a chiedere la giustizia di prima istanza in quel comune capoluogo di circondario « dove non si va nè per terra, nè per mare, senza pericolo di trovarvisi poi chiusi per parecchi giorni! » Sapete, signori Senatori, che non pochi dei comuni da me rammentati distano un'ora o due di ferrovia dalla sede giudiziaria di Girgenti e di Catania?

E mi si dica adesso, che la legge che si discute è in nome di una parola detta dalla Giunta d'inchiesta, la magica parola *del provvedimento isolato*, quasichè l'urgenza del provvedimento debba desumersi dalla parola, anzichè da dimostrazioni dalle quali emerge che popolazioni intere soffrono le pene di Tantalo. Esse avrebbero la giustizia del tribunale di prima istanza sotto mano, ed oggi che con questo stesso progetto di legge avrebbe potuto provvedersi, quest'atto di giustizia assoluto non si compie, e si propone come urgente, un provvedimento di giustizia relativa!

Che cosa propone invece la minoranza del vostro Ufficio Centrale? Giustizia pronta ed immediata, giustizia per tutti; pei miseri come pei grandi, pei disgraziati pei quali nessuno alza la voce, come si alza pei potenti che tro-

vano anche buona una frase purchè serva alla eccezione.

Quindi è che la minoranza del vostro Ufficio Centrale propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Ministro Guardasigilli a presentare un progetto di circoscrizione giudiziaria per l'Isola di Sicilia, che meglio risponda alle esigenze del servizio pubblico, tenute presenti le mutate condizioni di viabilità, e le proposte della Giunta d'inchiesta. »

La minoranza dell'Ufficio Centrale insomma, intende che uno stato di cose che è durato per 60 anni in Sicilia relativamente alla sua circoscrizione giudiziaria, possa durare qualche mese ancora senza danno sensibile, senza che la eccezione che oggi vi si propone, dimostri come si possa rimanere insensibili a quelle più gravi anomalie di circoscrizioni giudiziarie che pei cittadini che debbono udirle equivale a denegazione di giustizia!

Giustizia per tutti, e nessuno muoverà lamenti, tutti invece plaudiranno; persino gl'interessi lesi sapranno rassegnarsi, massime se altri provvedimenti, legittimamente attesi, andranno di pari passo, o quasi, poichè i danneggiati dagli spostamenti troveranno legittimo compenso nel miglioramento economico, nel benessere del paese, benefici questi a conseguire i quali i mezzi furono indicati dalla Giunta d'inchiesta.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Questo disegno di legge ha sollevato reclami del fòro e del Municipio di Palermo, diretti al Governo del Re. La minoranza dell'Ufficio Centrale avea chiesto di chiamare nell'Ufficio medesimo il Ministro Guardasigilli, o chi ne faceva le veci, per potere insieme concertare almeno il modo di temperare l'effetto del malcontento che ha prodotto e produrrà questa insolita sollecitudine di prelevare fra tante riforme proposte dalla Giunta d'inchiesta, quella sola che va a ferire gravi interessi in una città, dalla fortuna ben poco favorita in questi ultimi anni.

Ma la maggioranza dell'Ufficio Centrale ci ha voluto sin anche negare il conforto di questo tentativo; non ci ha usato neppure quella cortesia che in quest'Assemblea si usa sempre verso le minoranze.

Ci permetta ora almeno questo sfogo, giac-

chè non ha esaudite le nostre preghiere che erano rivolte, lo ripeto, al fine di venire ad una deliberazione conciliativa. Invece il Relatore ci ha voluto compensare con carezze di parole rivolte alla cittadinanza di Palermo; carezze, Signori, le quali in certi stati morali irritano, anzichè lenire gli animi.

Ebbene, Signori, quello che si sarebbe potuto fare in una discussione amichevole in seno dell'Ufficio Centrale, sono ora costretto a farlo in pubblica adunanza. Non crediate, o Signori, che sia un tenero difensore degl'interessi del fòro, degl'interessi di questa rispettabilissima classe di cittadini, poichè coloro che conoscono l'andamento delle cose siciliane, sanno come io cooperai con coloro che tentarono di diminuire la preponderanza di questa classe nell'opinione dell'antica capitale della Sicilia. Noi abbiamo desiderato e adoperato tutti i modi perchè quella gran somma di forza viva intellettuale, che una gran parte della cittadinanza siciliana spende nel trattare affari giudiziari, si rivolgesse invece a coltivare gli studi, le industrie e il commercio.

Non sono tenero, o Signori, degli avvocati; avrei invece desiderato che diminuisse questa classe, e che fosse invece surrogata da una classe di liberi industriali e di commercianti.

Se oggi mi muovo e mi sono mosso a parlare è per un interesse puramente governativo, è per il desiderio di mantenere ed accrescere quelle relazioni di fiducia che debbono esistere fra le popolazioni e il Governo del Re.

In verità, pare ad alcuni esagerato che gli interessi di una sola classe di cittadini debbano produrre in una popolosa città tanto malcontento.

Purtroppo l'hanno prodotto. La voce del fòro ferito nei suoi interessi, Signori, sarebbe riuscita una voce nel deserto tutte le volte che la maggioranza dei cittadini palermitani avesse avuto quei vantaggi che pure s'aspettava e che disgraziatamente non sono venuti.

Palermo è stata la città nella quale la rivozione italiana ha turbato maggiori interessi, per cagione della antica tessitura sociale che aveva. Non si è fatta una riforma benefica senza che abbia avuto le sue vittime, abbia prodotto lacrime e lasciato sofferenze.

Negli ultimi tempi il fòro aveva veduto restringersi sempre più il suo campo d'azione.

La legge che ha dato alla Corte Suprema di Roma le attribuzioni sopra alcune materie, ha diminuito di molto gli affari, ed assieme agli affari i guadagni e le risorse di molte famiglie; ma il fòro palermitano non ha osato dir nulla, considerando che la riforma avea carattere generale in beneficio dello Stato. Non parlerò di altri turbamenti di piccoli interessi che si sono succeduti gli uni agli altri.

Ultimamente la città di Palermo ha avuto una puntura in cosa, dirò, tutta sentimentale, ma che pure in quella popolazione un po' immaginosa e selvatica, se volete, è stata dolorosa: parlo della cessione della villa della Favorita.

Ebbene, un paese eminentemente monarchico, si è visto, non dirò insultato, ma poco curato per quella cessione, forse ragionevolissima, fatta della Favorita dalla Lista civile; ma quello che l'ha ferito di più è stata quella semplice differenza che è stata fatta per la reggia di Caserta compreso il parco, dopo che era stato messo in progetto; per i giusti reclami fatti da una parte della cittadinanza napoletana, si tornò indietro; mentre non si diede ascolto ai reclami della cittadinanza di Palermo.

Non si trattava, o Signori, di perdere un passeggio, si trattava di un nido della Monarchia. Che cosa volete? Era la questione sentimentale; pareva che, sparendo quel nido, sparisse la speranza di rivedere quella dinastia alla quale la Sicilia già era attaccata sino dal 1848 prima di attaccarsi all'unità italiana.

È una questione puramente sentimentale; non vi sono interessi lesi, vi sarà fonte forse di guadagni economici; ma per quella città è stato un piccolo fattore di malcontento.

Tutti coloro che conoscevano la profonda trasformazione che deve e sta subendo la città di Palermo, e desideravano fosse accelerata e saviamente diretta, invocavano dal Governo il sollecito compimento di tutto ciò che agevola, promuove, incoraggia la vita industriale, commerciale e marittima.

Non potrei senza ingiustizia tacere che i Ministeri precedenti e l'attuale hanno fatto non poco per promuovere la vita marittima. Sono stati fedeli alla promessa: aiutati che io t'aiuto! Hanno perciò agevolato gli sforzi fatti dalla cittadinanza per isviluppare la naviga-

zione; hanno coadiuvato il Municipio a migliorare il porto.

E l'incoraggiamento ha prodotto i suoi frutti grazie alle buone doti dei nostri marinai, alla iniziativa di molti capitalisti, e soprattutto alla benefica opera della tanto benemerita casa Florio.

Ma questo sviluppo della vita marittima ha fatto sentire di più la mancanza delle comunicazioni terrestri; Palermo è rimasta un'isola dentro l'isola di Sicilia. Chi dà uno sguardo retrospettivo alla storia delle ferrovie Palermo-Catania — spogliamoci della parte che ciascuno ha avuta, forse è colpa di tutti — rammenterà che appena incominciato il risorgimento italiano fu promulgata una legge colla quale si ordinava che una ferrovia doveva congiungere Palermo per Caltanissetta a Catania ed a Messina diramandosi per Girgenti. A che siamo, Signori?

Le comunicazioni ferroviarie sono compite da Messina a Catania e Siracusa, e da Catania a Caltanissetta. E la cittadinanza di Palermo non ha che a compiacersi che quelle città sorelle godano già da molti anni dei benefici delle ferrovie; ma non può non dolersi che essa sia privata di tali benefici, che sia rimasta tagliata fuori ed isolata, e che ancora non si sappia qual tortuoso giro farà questa via.

Appena si pose mano ai lavori ci fu chi volle tirarla verso Girgenti.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Si metta d'accordo con l'onorevole Cusa....

Senatore CANNIZZARO. Io non so quali siano le opinioni del Cusa e di altri: io so che una legge impose al Governo di fare una ferrovia che da Palermo vada a Caltanissetta e Catania. Ascolti il Governo per quanto deve gli interessi locali e secondari, ma non perda di mira lo scopo principale che si propose la legge nell'interesse nazionale; risolva quello che deve essere risolto secondo il pensiero medesimo della legge.

Lo so, è stata una disgrazia, non imputabile al Governo attuale, che, essendosi indugiato a risolvere, son nate divergenze di opinioni, e la questione ferroviaria in Sicilia è divenuta il pascolo delle polemiche, ed ha destato rancori municipali che non esistevano. Ciò non sarebbe avvenuto se il Governo da un punto di vista elevato risolveva da sè e tirava avanti per la sua via.

Non voglio farmi qui eco dei sospetti nati

sulle cagioni di questo ritardo. Potrebbe sfuggirmi qualche parola che potrebbe essere male interpretata, e non voglio dimenticare i riguardi che debbono aversi in una discussione pubblica in questa Assemblea.

Non posso tacere che sospetto nacque, lo dice la Commissione d'inchiesta; ed invero le apparenze si prestarono ad alimentare il sospetto che per lo meno non fossero stati tenuti nel debito conto gli interessi della popolazione di Palermo, ed i sospetti si spinsero al punto da credere che tutto questo indugiare a prendere un partito era fatto a disegno per deprimere.

Nessuno dei Ministeri che si sono succeduti ha avuto tali tristi intenzioni; nessuno può accertarlo meglio di me.

Ma, una popolazione che rimane così isolata, che dopo 15 o 16 anni vede che il Governo non prende veruna risoluzione, e che intanto tutto il commercio prende un altro avviamento, è scusabile se sospetta. Palermo, in luogo di contare sopra un aumento progressivo de' suoi commerci, si vede sfuggire e diminuire il traffico che avea coll' interno dell' Isola attirato altrove, e comincia a perdere la speranza che possa ripigliarlo. Voi sapete com'è difficile far tornare i commerci deviati.

Palermo incomincia a perdere sinanche la speranza di un miglior avvenire, di un'attività commerciale ed industriale che sostituisca la vita fittizia che fu e doveva essere distrutta dalla rivoluzione.

La rivoluzione italiana in quel paese ove non era giunta la rivoluzione francese, dovette strappare bruscamente le fila della compagine sociale, e fare in pochi mesi ciò che altrove si era fatto in molti anni.

Per diminuire le sofferenze di questa rapida trasformazione, bisognava offrire sollecitamente un nuovo campo di operosità a quella popolosa città. Si agevolò, è vero, l'incremento della navigazione, ma non si aprirono le comunicazioni terrestri per dare efficacia a questa vita marittima.

È meraviglia che questa popolazione sia malcontenta?

Non ne do la colpa a nessuno; tutti le hanno professato la più grande amicizia, delle parole forse ancora più tenere di quelle del Relatore attuale sono state dette verso la popo-

lazione di Palermo, delle intenzioni ancora più benevoli sono state manifestate, ma i fatti non corrisposero.

È una disgrazia; ho perciò detto che è una città poco favorita dalla fortuna negli ultimi anni.

Non vi meravigliate che in una città malcontenta, ogni nuova puntura faccia un effetto che in altre circostanze non farebbe. Se Palermo fosse in comunicazione con l'interno dell'Isola, e potesse liberamente sviluppare la sua attività commerciale ed industriale, allora non darebbe ascolto ai lamenti del fòro ferito ne'suoi interessi. Ma nello stato delle cose ogni più piccola puntura accresce il dolore, ed il sospetto che poca sollecitudine si abbia de'suoi interessi. Ed invero non si ha qualche ragione di crederlo, vedendo il fatto seguente?

La Giunta d'inchiesta propone molte riforme nell'ordinamento e nella circoscrizione giudiziaria dell'Isola, tra le quali quella che fa l'oggetto di questa legge, grave perchè muta uno stato di cose che dura da 60 anni. Non perciò io credo che non debba farsi, purchè si faccia insieme ad altre riforme proposte nello stesso ramo di servizio.

La Commissione d'inchiesta sotto la pressione di alcuni interessi si lasciò sfuggire l'espressione che questa riforma si potrebbe fare anche isolata. Il Governo si appigliò subito a questo pretesto per staccare questa riforma, che ferisce interessi in Palermo, dalle altre che avrebbero potuto giovarle; questa sola fa, e le altre pone in disparte, tra le quali alcune ben più urgenti. Avete udito che la Giunta d'inchiesta pose in evidenza la mostruosità di un Tribunale circondariale, quello di Sciacca, posto in sito, per una parte dell'anno del tutto inaccessibile; al quale son costretti di recarsi gli abitanti di Bivona per lungo e tortuoso viaggio, mentre che è a due passi il Tribunale di Girgenti.

Si poteva riparare con un mutamento semplicissimo. Ebbene, una riforma così semplice non fu fatta, non fu creduta urgente. Si credè urgente soltanto mutare la circoscrizione della Corte d'appello di Palermo. Io non giustifico i sospetti, ma spiego il malcontento di una popolazione la quale ha avuto la disgrazia, per la sua posizione topografica, di non poter godere tutti i benefici di cui godono le altre città.

Io desidererei che almeno il signor Ministro

dicesse il motivo che ha indotto il Ministero di Grazia e Giustizia (io voleva domandare ciò all'Ufficio Centrale, ma sono costretto a domandarlo in seduta pubblica) a non comprendere quella tale piccola riforma sopra accennata, e le altre indicate dalla Giunta d'inchiesta riguardanti la circoscrizione territoriale giudiziaria, alcune delle quali avrebbero compensato in piccola parte almeno Palermo dei danni arrecati; se non altro avrebbero dimostrato che era una misura generale, e come il fòro di Palermo non si lagnò di tutte le misure generali che il Governo prese non ostante ledessero i suoi interessi; così non si sarebbe neppur lagnato di questa.

Mi si perdoni se entro in argomento che non è nella cerchia dei miei studi. Ho udito che al Ministero di Grazia e Giustizia si è fatto uno studio sopra una compiuta riforma della circoscrizione giudiziaria dell'Isola; ho udito che si è proposto più volte la riduzione a due delle tre Corti d'appello, come una delle misure maggiormente richieste dall'andamento del servizio. Ho sentito dire altresì che si è trattato della riduzione ad una sola Corte di appello. Quindi io chiedo: la riforma che vi siete affrettati a fare è o no coordinata ad una riforma generale che voi intendiate di fare? Oppure è un atto isolato che vi impegna, o per il quale vi siete lasciati impegnare? Questa riforma non crea interessi tali da pregiudicare sin d'ora una riforma generale che potrebbe avvenire di qui a qualche anno? E questi interessi che possono essere rappresentati da persone importantissime, a voi anche vicinissime, vi hanno forse fatto fare questa riforma isolata non tanto per l'interesse momentaneo, ma per pregiudicare quella definitiva che si dovrà fare nelle circoscrizioni?

Io chiederei soltanto queste spiegazioni per poter essere illuminato; laddove fosse una riforma coordinata ad un disegno generale di una nuova circoscrizione giudiziaria dell'Isola, io potrei allora mutare di avviso.

Persone abbastanza intelligenti quali sono quelle del fòro, potrebbero allora tollerare in pace una riforma preparatrice di una generale, più benefica, più razionale, la quale potrà dar soddisfazione a certi interessi che verranno turbati nel primo momento.

Restringendo, mentre insisto nell'ordine del

giorno presentato insieme all'altro Collega della minoranza, dichiaro che io voterò contro il progetto di legge, finchè non sarò convinto del contrario, poichè io credo che questa riforma andava fatta con una riforma generale.

Appoggerò una riforma generale, riforma che è stata più volte studiata, e per la quale la Commissione d'inchiesta ha dato molti elementi.

Se dunque intendete fare questa riforma più estesa e presto, vi potete comprendere questa e la farete meglio.

Per ora insisto nel manifestare il timore ed il giusto sospetto che questa riforma parziale vi sia stata strappata per evitare quella generale e definitiva, e pregiudicarla in parte.

Ad ogni modo, udite le spiegazioni del Ministero, mi riservo di insistere o non sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, ha la parola il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore TROMBETTA, *Relatore*. Signori Senatori. Prima di entrare nella discussione, la maggioranza dell'Ufficio Centrale sente il bisogno di scagionarsi di un appunto di scortesie che già si conteneva nei motivi della minoranza annessi alla Relazione, e che avrebbe oggi più apertamente ripetuto nella pubblica seduta l'onorevole Senatore Cannizzaro. E perchè quest'appunto? Perchè la maggioranza dell'Ufficio Centrale non ha creduto di poter assentire alla proposta della minoranza di chiamare l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia nel seno dell'Ufficio istesso.

Gli onorevoli proponenti Senatori Cannizzaro e Cusa (e non intendo di far carezze) ispirano troppo alta stima, e le loro proposte sono tenute in troppo alto conto perchè sia possibile una scortesia a loro riguardo.

La ragione del dissenso è semplicissima:

Tutti sanno che le condizioni di salute dell'onorevole Ministro Guardasigilli non gli consentono ancora pur troppo d'intervenire al Senato; cosicchè la maggioranza non poteva accettare la proposta senza aderire implicitamente al rinvio indeterminato di questo progetto di legge, che ha tutti i caratteri della necessità e dell'urgenza.

Nè l'Ufficio Centrale, nè il Relatore hanno inteso di far carezze alla città di Palermo, dicendo nella Relazione una verità ben nota,

che, cioè, Palermo è una preziosa parte della Sicilia, la quale ha incontrastabili diritti alla gratitudine nazionale; e quanto io ho scritto nella Relazione lo ripeto ora altamente in pubblica seduta. E non credo neppur di far carezze alla città di Palermo dicendo che quella illustre e nobile città non può al certo compiacersi di veder combattuto con tanto ardore da insigni suoi figli un progetto di legge, che tende a migliorare le condizioni sociali ed economiche di tutta intiera la Sicilia, ove sta come regina..... Faccia pure segni negativi l'onorevole Senatore Della Verdura, non temo d'essere smentito.

(L'oratore rivolge la parola più specialmente al Senatore Cannizzaro.)

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore a voler rivolgere la parola al Senato.

Senatore TROMBETTA, *Relatore*. Quando un Senatore è stato specialmente colpito, è naturale che si rivolga al suo feritore. Del resto, parlerò al Senato. E ripeterò non ostante le denegazioni, che Palermo non può compiacersi nel vedere combattuto da Siciliani questo progetto di legge, il quale tende a migliorare le condizioni economiche e sociali della Sicilia e specialmente l'amministrazione della giustizia, che è un supremo bisogno dei popoli. E sfido l'onorevole Senatore Cannizzaro a volermi contraddire.

Non si tratta, o Signori, di favorire una provincia a preferenza di un'altra, si tratta di favorire l'Isola intera, e questa riforma è stata consigliata come la più urgente dalla Commissione d'inchiesta, di cui ha fatto parte l'onorevole Senatore Cusa.

Ma in sostanza io davvero non so darmi ragione di quest'ardente opposizione.

Mi si dice: sono ormai 50 o 60 anni che Siracusa è soggetta alla Corte d'appello di Palermo. Ma l'onorevole Senatore Cannizzaro conosce forse più di me la forma della Sicilia, quella forma triangolare che presso gli antichi le valse l'appellativo di *Trinacria*.

La sua lunghezza è di duecento chilometri a un dipresso; la larghezza si può calcolare in cento.

Ebbene, di questo triangolo i cittadini di Siracusa per poter accedere alla Corte d'appello competente debbono percorrere niente meno che due lati, fare, cioè, 340 o 350 chilo-

metri di cammino, passando per Catania, ove siede altra Corte d'appello, toccare quindi Messina, che pure ha la sua Corte d'appello, e quivi aspettare che un piroscalo salpi per Palermo, facendo una traversata di mare per oltre a dodici ore.

Da ciò si vede quale e quanto sia il danno, che deriva all'erario da quest'assurda circoscrizione per il trasporto degli accusati e la trasferta dei testimoni.

E la riforma non pare a voi, onorevoli Senatori, che non sia necessaria, non sia urgente?

Si dice adunque che questo stato di cose dura da 50 a 60 anni; io incomincio per osservare agli onorevoli Senatori Cannizzaro e Cusa, che la vigente legislazione in Sicilia non ha la vita di 50 o 60 anni.

Il Codice di procedura civile, il Codice di procedura penale, la legge elettorale e la legge comunale e provinciale nell'isola di Sicilia non contano molti anni. Si è appunto dopo l'attuazione delle leggi italiane che si riconobbe che quella circoscrizione era diventata impossibile per l'amministrazione della giustizia.

La lunga durata degl'inconvenienti non è una ragione seria per opporsi alla riforma, che ha per obbietto di farli cessare. Adunque, perchè una strada, in grazia di esempio, resa impraticabile per le sue frane, pei suoi dirupi, pei suoi burroni, dura in questo deplorabile stato da lunghissimo tempo, sarà questo un plausibile motivo per dissuadere qualunque riparo, per mantenere i pericoli, gl'inconvenienti, i disastri?

Con questo sistema non si penserebbe mai a riforme, e tutto andrebbe in rovina.

Ho detto che i Codici di procedura, e le leggi relative alle elezioni politiche ed amministrative non si possono assolutamente conciliare coll'attuale circoscrizione giudiziaria, e posso dimostrarlo con poche parole.

Il Codice di procedura civile nell'*interrogatorio delle parti*, nel *giuramento*, nel *falso incidentale* ed in molte altre disposizioni, richiede necessariamente che le parti contendenti si trovino in condizioni di prendere immediate deliberazioni, per ottemperare ai decreti della Corte d'appello giudicante. Come si sia fatto finora per la provincia di Siracusa, io certamente non lo so immaginare; ma la legge non si è potuto eseguire senza molti ostacoli; od

altrettante transazioni con essa. Quanto al Codice di procedura penale, basterà il por mente alle attribuzioni del procuratore generale, e della sezione di accusa, relativamente alla vigilanza ed alla facoltà dell'avocazione delle gravi cause penali, per acquistare la convinzione che quelle disposizioni restarono necessariamente inesequite. A ciò si aggiunga la enorme spesa per la trasferta dei testimoni, il numero dei quali dovette necessariamente essere limitato a ben anguste proporzioni, non senza detrimento di una fra le più essenziali garanzie costituzionali: l'oralità della discussione.

Se poi si vorranno esaminare la legge elettorale e la legge comunale e provinciale a riguardo del diritto di reclamo, concesso ai cittadini per le elezioni politiche ed amministrative e dei termini entro i quali vuol essere esercitato, ben si può dire che la distanza rende affatto illusorio un simile diritto.

Sono poi altrettanto sorpreso quanto dolente di avere udito combattere questo progetto di legge da un esimio ed altissimo magistrato qual è il Senatore Serra Francesco Maria.

Egli pure ha asserito, come asserirono i Senatori Cusa e Cannizzaro che questa isolata riforma di circoscrizione non potrà a meno d'ingenerare malcontento in una parte elettissima della cittadinanza di Palermo, qual è il fòro. Sì, il fòro di Palermo è una cospicua parte della cittadinanza; ma io tengo in ben più alto concetto il fòro di Palermo; io non posso credere che la perdita di alcuni emolumenti possa ingenerare malumori e doglianze. Il fòro di Palermo non può a meno di penetrarsi della necessità di questa riforma. Esso sa troppo bene che la spesa occasionata dall'amministrazione della giustizia è pur sempre una sventura sociale, per quanto sieno meritati gli emolumenti. Il fòro di Palermo sa troppo bene che nelle aule legislative simili quistioni non possono essere suscitate e discusse se non nel senso di rendere, per quanto è possibile, meno costosi i responsi della giustizia, e che per conseguenza la natura istessa dell'opposizione costituisce una potente raccomandazione in favore del progetto di legge.

Non ha poi neppur l'ombra di fondamento il supposto che si sia cercato di favorire Catania a pregiudizio di Palermo. Il Governò, colla

presentazione di questo progetto, dimostrò la sua intenzione di secondare i consigli della Giunta d'inchiesta per la Sicilia, la quale mentre al Governo additò, come degna di studio, una circoscrizione dei Tribunali più conforme agli interessi della popolazione, segnò come provvedimento altrettanto facile quanto urgente, l'aggregazione della provincia di Siracusa alla Corte di appello di Catania, come appare dal seguente brano della Relazione:

« Grave però e veramente dannosa è la condizione della provincia di Siracusa, che tuttora trovasi annessa alla giurisdizione della Corte d'appello di Palermo. I cittadini di quella provincia, che sono, mediante la ferrovia, in diretta e brevissima comunicazione con Catania, dove risiede una Corte d'appello, vedono i loro affari soggetti a lunghi ritardi, e devono, per recarsi personalmente al loro Tribunale, traversare tre vaste provincie, mentre una grande sollecitudine di trattazione ed una grande economia di spese e di tempo verrebbe loro dal trovarsi sottoposti alla giurisdizione della Corte di Catania. I reclami per questo disagio furono unanimi in tutta la provincia di Siracusa. »

E se è vero che la stessa Giunta d'inchiesta ha suggerito varî altri provvedimenti, che saranno particolarmente vantaggiosi alla città di Palermo, consigliava però il Governo a non indugiare nel metter mano a quello di che si tratta, con queste testuali parole:

« Questo provvedimento (che è quanto dire l'aggregazione della provincia di Siracusa a Catania), questo provvedimento, anche *isolato*, non comprometterebbe in nessuna guisa la questione più larga della riforma delle circoscrizioni giudiziarie mediante la riduzione dei Tribunali circondariali. »

L'onorevole Cannizzaro ha fatto un'obiezione, che in apparenza è assai grave, ma è più ingegnosa che grave; essa è una di quelle obiezioni di effetto, le quali si dileguano dietro una semplice osservazione. Egli ha detto: badate che voi con questa parziale riforma venite a pregiudicare una questione importantissima. Non andrà guari che si dovrà trattare la questione della riduzione delle Corti d'appello della Sicilia; aggregando fin d'ora la provincia di Siracusa alla Corte d'appello di Catania, la questione rimane risolta in pregiudizio della Corte d'appello di Messina, la quale,

non avendo sotto la sua giurisdizione altra provincia, dovrà, in caso di riduzione, essere soppressa a preferenza di quella di Catania. Questa, se non ho male compreso, è l'obiezione che ha fatto l'onorevole Senatore Cannizzaro, e la quale reggerebbe forse fino ad un certo punto, se Siracusa si trovasse in mezzo a Catania e a Messina; in questo caso si potrebbe appuntare il Governo di avere fin d'ora data la preferenza a Catania, mentre si poteva dare egualmente a Messina.

Ma la geografia ci dà Siracusa al sinistro fianco di Catania; cosicchè, per accedere a Messina, bisogna attraversare la provincia di Catania. Mentre pertanto sarebbe stato assurdo il saltare a piè pari Catania per aggregare la provincia di Siracusa alla Corte d'appello di Messina, agevole è lo scorgere, che nel caso di una riduzione delle Corti d'appello in Sicilia, se ragioni politiche, economiche o territoriali consiglieranno di conservare quella di Messina a preferenza di quella di Catania, la Corte d'appello di Catania verrà assorbita da quella di Messina colla provincia di Siracusa senza ingenerare la benchè menoma difficoltà nel riparto.

Ma parliamoci senza ambagi. Pensa forse l'on. Senatore Cannizzaro che sia tanto facile, e per conseguenza tanto prossima, una riduzione di Corti d'appello in Sicilia? Le riduzioni, per sventura d'Italia e delle sue finanze, sono sempre grosse questioni.

Quanti Tribunali, quante Preture potrebbero, con vantaggio dell'erario e senza detrimento della giustizia, essere soppressi! Ma non appena fa capolino analoga proposta, insorgono opposizioni e proteste; il relativo progetto di legge debbe attraversare tante difficoltà, affrontare tanti ostacoli, lottare con tante opposizioni, che finisce per naufragare prima di arrivare alla vista del porto.

Oh! si rassicuri l'on. Cannizzaro, che non è così prossima, nè così facile una riduzione delle Corti d'appello nella Sicilia.

Ad ogni modo, quantunque la proposta riforma non possa, a mio avviso, dar luogo a malumori o lamenti nella città di Palermo, la quale non potrà soffrire un sensibile discapito quando alla sua Corte d'appello si toglieranno alcune cause ed alcuni Consiglieri, tuttavia messo questo supposto discapito a fronte del

vantaggio che ne ritrarrà l'amministrazione della giustizia nell'Isola, esso rimane affatto impercettibile; e Palermo intanto ha ben più ragione di rallegrarsi trattandosi del primo passo, che fa il Governo nella via delle riforme suggerite dopo lunghi studi dalla Commissione d'inchiesta.

Si, il Governo con questa proposta ha dimostrato di volersi seriamente e profondamente occupare dei bisogni della Sicilia.

È questo il concetto che deve maggiormente essere apprezzato nello schema di legge in discussione.

In Sicilia vi è molto a fare; si è iniziata l'opera riformatrice; ciò basta, e non si deve indagare se il primo passo giovi più all'una che all'altra parte dell'Isola.

Il Governo procede naturalmente per gradi, e, dando la preferenza a questa proposta, ha seguito anche in ciò i consigli della Commissione d'inchiesta, che l'ebbe ad indicare come la più urgente e la più facile ad essere attuata.

Dopo queste considerazioni è pressochè inutile ch'io dichiarassi che la maggioranza dell'Ufficio Centrale non può assolutamente accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Cusa a cui si è unito l'onorevole Senatore Cannizzaro; quest'ordine del giorno equivale al rigetto della legge; perchè la rimanda ad epoca lontana ed indeterminata; trattandosi dell'amministrazione della giustizia ogni giorno d'indugio può recare un inconveniente, e gl'inconvenienti in punto di giustizia possono talvolta esser fatali ed irreparabili.

Non dirò una parola di più; ma ciò che ho detto l'ho detto con quella profonda convinzione, con quella coscienza (e mi dirigo specialmente all'onorevole Cannizzaro) con quella convinzione e con quella coscienza con cui sono stato uso a parlare nella mia vita giudiziaria, che ha durato ben oltre un quarto di secolo.

Non dirò una parola di più perchè quando una questione è semplice, limpida e netta, i ragionamenti, invece di rischiararla, potrebbero invece annebbiarla. Mi limito quindi a pregare il Senato di voler sanzionare il progetto coll'autorità del suo voto.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Errante ha la parola.

Senatore ERRANTE. Quando si vede un male di sua natura semplice, a cui si avrebbe po-

tuto recare facilmente rimedio, e intanto nessuno ha osato di mettere in opera tale rimedio, importa che ci debbe ben esser qualche motivo grave, ma in un altro ordine d'idee, per cui non si è ricorso a quel rimedio apparentemente sì facile.

La provincia di Siracusa fu aggregata a Palermo insieme ad altre provincie. Lo fu sotto il Governo borbonico, e lo è stato per 60 anni circa, e per quanto se ne sappia non vi sono stati grandi reclami.

Quale fu il motivo che determinò questa misura?

Trovandosi che la città di Palermo per circostanze, non so se benefiche o malefiche, ha una popolazione di 220,000 abitanti, che si trovano in condizioni economiche non molto felici, tutti i Governi che si sono succeduti in Sicilia hanno cercato in certo modo di trovare un mezzo onde la città di Palermo non perdesse il suo lustro e il suo splendore. Per questo il Governo borbonico fin dal 1819 e tutti i Governi che si sono succeduti, hanno lasciato quella tale circoscrizione giudiziaria senza che altri abbia fino ad ora reclamato. Si dice: la provincia di Siracusa è molto discosta da Palermo; verissimo: ma io credo che al giorno d'oggi questa condizione di cose è migliore di quello che era una volta, perchè le distanze si sono accorciate col mezzo delle ferrovie, e come è a sperare, fra un paio d'anni sarà compiuta la ferrovia che unirà Palermo a Siracusa. Per quella distanza che ci volevano prima parecchi giorni, abbisogneranno in breve pochissime ore.

La questione dunque della distanza era molto maggiore prima, che realmente ora nol sia.

Siracusa è più vicina a Catania, ma le condizioni economiche della città di Palermo, la grande martire della rivoluzione, prima e dopo di essa, non sono identiche a quelle della città di Catania; se noi dobbiamo esaminare profondamente una questione, bisogna vederla non da un solo punto di vista, ma sotto tutti gli aspetti in modo complessivo.

Quali sono i danni che il nuovo ordine di cose abbia cagionato alla città di Palermo, lo ha esposto con calore e con eloquenza l'onorevole Cannizzaro. Colpa di nessuno, colpa della necessità delle cose, della fatalità degli eventi; ma danno vero e reale.

Infatti, Palermo è una città che una volta

aveva una aristocrazia la quale fu distrutta, e giustamente distrutta colla legge che abolì i fedecommissi e le primogeniture; una città che fino al 1860 era un centro di Governo in cui vi era un luogotenente generale, vi erano pubbliche Amministrazioni in gran numero, vi era la Corte dei conti, vi era la Consulta o Consiglio di Stato, vi era un numero grandissimo d'impiegati i quali dovettero essere dispersi con grandi sacrifici; ma perchè necessari, non diedero questi sacrifici a chicchessia motivo di lagnarsi, e si soffrirono con grande rassegnazione.

L'abolizione delle corporazioni religiose il cui centro era Palermo, fu nuova cagione di danni a quella popolazione di cui una buona parte viveva sopra di esse: le corporazioni religiose sono state sciolte, e questa popolazione, che pur come si è detto viveva una vita artificiale, ha veduto interamente mutate in peggio le sue condizioni economiche. Vi sono stati lamenti, che si sono acchetati, per la necessità inesorabile delle cose.

La libertà è la più santa cosa che ci sia; però gli uomini intendono, in generale, a ritrarre pure qualche utile dai benefici della libertà.

Il Giusti diceva parlando della gran maggioranza degli uomini: la libertà significa pane. Non ci facciamo illusioni giovanili, quando una popolazione sta male, la libertà stessa non la compensa della miseria e della fame.

In queste condizioni di cose si sono succeduti varî Ministeri e la questione della provincia di Siracusa si è affacciata a tutti. Tra gli altri mi ricordo, che il compianto mio amico Raeli, Ministro Guardasigilli, diceva: tutte le volte che si tratterà di una riforma giudiziaria nell'Isola, essere giusto che Siracusa fosse annessa a Catania come più vicina, dando a Palermo altri compensi; ma badate, ch'egli intendeva ciò fare in un piano generale, in una nuova circoscrizione giudiziaria. Ed a proposito di circoscrizione giudiziaria dirò brevemente qualcosa sovr'essa.

Io feci parte di quella Commissione, la quale aveva per iscopo di restringere le Corti di appello, i Tribunali, i Giudici di mandamento in tutto il Regno d'Italia. Ci siamo riuniti parecchie volte. Due o tre città si sono credute in pericolo: Modena, Parma e non so quale

altra città. Immediatamente sursero dei reclami da tutte quelle parti. Si diceva da esse e con grande fondamento di ragione: Noi una volta eravamo capitali, adesso non abbiamo altro che la Corte di appello e volete toglierci anche questa?

Questo grido commosse l'animo dei componenti la Commissione e si disse: Noi siamo ancora in un periodo transitorio in cui il principio politico deve dominare su tutto. Lasciamole in pace queste illustri città, e così fu fatto: sarete voi inesorabili per la sola città di Palermo, per questa, lo ripeto, grande martire della rivoluzione?

Ricordo ancora, o Signori, che si mosse il quesito, se le tre Corti di appello di Sicilia si dovessero ridurre a due; ma quando appunto si doveva venire alla scelta, nessuno avrebbe consentito, io meno che gli altri, che fosse soppressa la Corte di appello di Catania, e molto meno quella di Messina. Non la Corte di appello di Catania perchè è il centro naturale di grandi ed industri popolazioni; non la Corte di appello di Messina, che sollevossi eroicamente nel 1848, e fu la Missolungi della Sicilia! Finchè vivrà un solo di coloro che ebbero parte ai fatti del 1848, non consentirà mai che Messina fosse privata della sua Corte di appello, che rimase illesa tra i fulmini vibrati contr'essa dalla terribile sua cittadella! Che ragioni sono queste, mi dirà taluno di voi? Sono ragioni morali e politiche innanzi a cui le altre quistioni prendono un posto secondario.

Sì, o Signori, la ragione morale e politica è quella che ci consiglia, e nello stadio transitorio in cui ci troviamo dovrà sempre prevalere.

Una riforma giudiziaria si dovrà fare nell'Isola, e in tutto il Regno d'Italia; ma per ora non è possibile. Il giorno in cui la città di Palermo avrà quelle risorse sempre vanamente promesse, di cui difetta attualmente, in quel giorno se la provincia di Siracusa verrà distaccata da Palermo ed aggregata a Catania, non si troverà la misura inopportuna e molesta.

La questione di opportunità assorbe ed annulla quella di urgenza. La Commissione di inchiesta ha detto che ciò si potrebbe fare anche con una disposizione isolata. Si potrà fare, ed anzi in fondo vi sarebbe una giustizia appa-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1877

rente; ma d'altra parte non si potrebbe procrastinare di due o tre anni fintantochè non si mutassero le condizioni della città di Palermo, quelle tanto infelici condizioni di cui vi ho parlato, e di cui non ne ha colpa alcuna, tranne quella di essersi sempre e per la prima immolata generosamente in beneficio non solo della Sicilia, ma di tutta Italia con le sue grandi iniziative?

Eppure il Governo di questa legge ne ha fatta una legge urgentissima, e talmente urgente, che quando tutte le altre leggi sono state sospese per la malattia dell'onor. Ministro Guardasigilli, questo è il solo progetto di legge che ci si reca innanzi perchè sia immediatamente discusso e approvato.

Tutte le volte, o Signori, che trovate nell'ordine morale e politico una ragione la quale vi faccia temporeggiare senza offendere il sentimento della giustizia, accettatela pure! Mi direte: questa legge è stata abbastanza studiata, e ci sono vivi reclami in suo favore. Parmi che l'onor. Senatore Cusa dichiarasse, che non abbiamo deliberazioni o voti che provengano da Siracusa, che dicano che si faccia, e si faccia presto.

Non abbiamo nessuna deliberazione dalla provincia di Catania; in quanto a Palermo invece i giornali di sinistra come quelli di destra gridano; importerebbe poco quando veramente la necessità ci fosse, e la giustizia inesorabile ci fosse del pari.

Talvolta ho sostenuto teorie, che non sono state favorevoli alla città di Palermo, p. es. io votai per la unificazione della Cassazione, perchè con essa si trattava di compiere veramente il tempio della giustizia, e l'unità della giurisprudenza. Io non comprendo uno Stato unitario con cinque Cassazioni.

Ma voi avete adottato il metodo mio? Niente affatto; invece di quattro Corti di cassazione, ne abbiamo cinque, fra cui quella di Roma, che non è nata per motivi di giustizia, ma per cagioni politiche; perchè era impossibile che nella capitale non ci fosse una Corte di Cassazione.

E così dicasi delle Università. Quante sono le Università che noi abbiamo?

In Sicilia ve ne sono tre, alcuna non al tutto necessaria. Quelle di Messina e Catania sono

tra loro tanto vicine da non credersi entrambe indispensabili, eppure rimangono illese.

Tutte le volte, o Signori, che la urgenza non c'è, e che avete uno stato di cose che dura da 60 anni, che tutti i Governi che si sono succeduti non hanno creduto disfare, il presentare questa riforma a titolo di urgenza, sollecitarne la discussione quando non vi è il Ministro Guardasigilli, quantunque l'onorevole Ministro de' Lavori Pubblici possa abilmente difenderla, non è cosa opportuna, e volere, o non volere, offende anche nel modo la sventurata ed illustre città di Palermo.

Oltre l'aggregazione, si parla delle modificazioni che si devono fare nella Corte di appello di Palermo, perchè l'art. 2 del progetto è così concepito:

« Il Governo del Re è autorizzato a modificare con decreti reali, in quanto occorre, il quadro organico del personale delle due Corti, ecc. »

Quali sono su ciò gl'intendimenti del Ministro Guardasigilli? Quali saranno le modificazioni cui si accenna? Silenzio! Vi è, in tutto questo, senso di opportunità e d'urgenza? Giudicatelo voi; a me sembra di no, e spero che la ragione stia dalla parte nostra.

Si è detto: la necessità e la giustizia c'è per la vicinanza maggiore; e la città di Bologna, a quattro ore di distanza dalla Cassazione di Firenze, non è aggregata alla Cassazione di Roma, che ne dista parecchie ore?

La giustizia, signor Relatore, si è fatta finora dalla Corte di appello di Palermo; la giustizia si è fatta senza reclami di sorta. Vi è l'incomodo maggiore di coloro che hanno le liti da sostenere. Ciò in parte è vero, ma è compensato pei ricorsi in Cassazione, perchè lo stesso avvocato che ha difesa la lite presso la Corte d'appello di Palermo, si presenta alla Corte di cassazione che è in Palermo.

Tutto sommato, un inconveniente vi è; ma non è di grave momento, non costituisce uno di quei motivi supremi per cui, a torto o a ragione, si voglia imporre un grave mutamento economico alla città più popolosa, e, lasciate che il dica, più benemerita alla libertà.

Suspendete per poco, signori Ministri, questo provvedimento, che farà in Palermo pessima impressione, per cui si dirà che per essa sol-

tanto i mali sono sempre pronti ed urgenti, i beni di là da venire!

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Non credo che mi occorra diffondermi a sostenere in Senato questo progetto di legge, dacchè esso venne dai rappresentanti della nazione votato con quasi unanimi suffragi, avendo raccolto, se ben ricordo, oltre 200 voti favorevoli, ed una decina all'incirca di voti contrari soltanto.

Questa unanime adesione dovette essere certamente fondata sopra così solide ragioni da non poter bastare a scuoterle gli argomenti, così ingegnosi, così sottili, così ispirati a fervida *carità del natio loco*, che vennero posti innanzi dagli onorevoli oppositori.

L'onorevole Senatore Cusa, il quale fece parte di quella Commissione d'inchiesta, dalla cui proposta, come dice la Relazione ministeriale, il Governo ha preso l'abbrivo per presentare questo progetto di legge; l'onorevole Senatore Cusa, sentendo che per conseguenza nel sorgere contro il medesimo egli si faceva reo del delitto di esposizione d'un infante, cercò di difendersi da questa specie di contraddizione, di spiegarne le ragioni dicendo che il Ministero, se voleva accogliere le proposte della Commissione d'inchiesta per la Sicilia, doveva accoglierle non parzialmente, ma per intero.

Senatore CUSA (*interrompendo con vivacità*). Perdoni, non ho detto questo; non mi faccia dire cose che non ho sognato.

PRESIDENTE. Non interrompa; risponderà se chiederà di parlare.

Senatore CUSA. Domando la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Mi permetta l'onorevole Senatore Cusa che io rivendichi un po' di libertà d'azione per il Ministero, il quale non può essere veramente ridotto alla condizione di semplice e passivo esecutore delle deliberazioni che potessero essere state adottate dalla Commissione d'inchiesta.

Il Governo di fronte a quelle deliberazioni e proposte aveva certamente piena libertà d'azione; aveva ed ha il diritto di essere per alcuni di esse assenziente, per altre dissenziente, mentre le opinioni manifestate dalla Commissione di inchiesta sulla Sicilia, per quanto autorevoli, non ci sarà certo nessuno che pretenda deb-

bano costituire un vangelo a cui credere senza diritto di sindacato e d'azione, senza possibilità di opinioni diverse.

Ma ciò premesso in via generale, io noto però che non solo nella proposta di cui è oggetto questo schema di legge, ma in altre non poche e fra queste in alcune di quelle che l'onorevole Senatore Cusa indicò come lasciate in non cale, il Governo invece è andato sulla via che era stata segnata dalla Commissione d'inchiesta.

Infatti l'onor. Senatore Cusa disse che, malgrado le proposte della Commissione d'inchiesta, il Governo non aveva fatto nulla a pro dei comuni nel riparto loro dovuto di una parte dei beni dell'asse ecclesiastico nella Sicilia.

Ora, a tale riguardo, che cosa poteva fare il Governo? Dal momento che d'un progetto di legge a questo intento vollero prendere l'iniziativa alcuni Deputati siciliani, tutto quello che il Governo poteva fare era di accettarne in massima la proposta, di farsi insieme a discutere il progetto di legge. E questo il Governo ha fatto.

Un'altra proposta della Commissione d'inchiesta si riferì alla ricostituzione della cassa di soccorso per i lavori pubblici della Sicilia.

Ebbene: io posso assicurare l'onor. Senatore Cusa che dal Ministero delle Finanze e dal mio Ministero si è lavorato accuratamente e si è compilato un regolamento a tal uopo, il quale ora è sottoposto al Consiglio di Stato; secondo le disposizioni del quale regolamento quel denaro che in altri tempi era stato distratto in teatri ed altre spese voluttuarie, dovrebbe invece essere rivolto alle strade comunali obbligatorie sicule. Inoltre, secondo che ora mi accenna l'onor. Presidente del Consiglio, per i militi a cavallo fu precisamente applicato ciò che avea proposto la Commissione d'inchiesta. Dietro i voti della medesima si sta ora elaborando un regolamento per la coltivazione dei tabacchi.

Vede adunque l'onor. Senatore Cusa che questa via su cui vorrebbe condurci l'abbiamo in buona parte percorsa.

L'on. Senatore Cusa ci domanda che cosa abbiamo fatto per la viabilità.

Abbiamo fatto per la viabilità opera nè scarsa nè inefficace. Per esempio nei soli primi cinque mesi dell'anno, per le strade comunali

obbligatorie abbiamo lavorato e speso tanto quanto non si è lavorato e speso in molti anni innanzi presi insieme; per cui io temo veramente che l'onor. Senatore Cusa, dopo che si è con tanto ardore, con tanta cura, con tanta solerzia occupato delle indagini e degli studi della Commissione d'inchiesta, abbia per riposarsi di tale fatica vissuto un po' all'infuori del mondo, imperocchè altrimenti avrebbe veduto quanto siasi fatto allo scopo da lui giustamente vagheggiato. Per esempio, egli ci chiede che cosa abbiamo fatto per congiungere la linea orientale colla occidentale delle ferrovie di Sicilia; ci chiede perchè noi non abbiamo applicato ciò che in tale argomento propose la Commissione d'inchiesta. Ora, che cosa in proposito propose la Commissione d'inchiesta? Essa propose come tronco di congiungimento fra la linea occidentale e la linea orientale della Sicilia, il tronco delle Caldare.

Ebbene, quando io sorsi avanti la Camera dei Deputati a dichiararmi disposto di effettuare non uno, ma due tronchi di congiungimento, quello delle Caldare e quello di Valledlunga, cominciando a dar mano al tronco proposto dalla Commissione d'inchiesta, udii lamenti e proteste da parte dei rappresentanti della città di Palermo, i quali mostrarono non volere si cominci dall'esecuzione del tronco delle Caldare. Perciò può immaginarsi l'onorevole Senatore Cusa cosa sarebbe avvenuto se io avessi espresso il concetto di fare soltanto il tronco delle Caldare, come proponeva la Commissione d'inchiesta.

Ma l'onorevole Senatore Cusa, ed insieme con esso l'onorevole Cannizzaro e l'onor. Errante, ci oppongono che Palermo ha per altri lati sofferto per diminuzione di officî, per l'incameramento dei beni ecclesiastici e simili. Io dico il vero che quando mi si accenna alle sofferenze che dipendono dalla diminuzione di questa specie di vita fittizia, di vita parasitica, di vita burocratica, di vita perfino monastica, alludendo ai benefici dipendenti dal dicasterismo, ai benefici dipendenti dalla scodella di minestra alla porta del convento, io dico il vero, mi sbaglierò, ma questi non li considero veramente benefici per un paese civile, il quale sopra altre vie deve cercare la propria floridezza, la propria prosperità, il proprio avvenire.

E così effettivamente fece con virile co-

raggio e ardita iniziativa la città di Palermo; noi infatti non abbiamo che a consultare i registri marittimi relativi al movimento del suo porto, per vedere quanto dal lato commerciale abbia guadagnato quell'animosa città, è ciò ove anche a vista d'occhio non apparisse al viaggiatore che a parecchi anni di distanza si reca alle deliziose spiagge della *Conca d'oro*.

L'onorevole Senatore Cannizzaro ammetteva egli pure che la vita marittima ha molto guadagnato a Palermo. Ora io domanderò all'onorevole Senatore se, per una città come Palermo, la vita marittima non sia la più importante fra tutte, poichè è pel mare ch'essa può espandersi fuori dell'angusta cerchia dell'Isola, può immedesimarsi al movimento dell'intera nazione, a quello di tutte le altre nazioni, a quello stesso del nuovo emisfero; verso il quale sento che il Florio ora precisamente ha spinto le sue navi. Egli è, ripeto, su questa via che Palermo deve cercare ed attendere il suo splendido risorgimento.

Ora, per aiutarla a correre cotesta via, io ho sicura coscienza che ha fatto tutto il possibile la nostra Amministrazione: ho quindi coscienza che Palermo non può punto dolersi di essa, mentre le nostre cure e, direi quasi, le nostre predilezioni furono rivolte ed alla Sicilia ed alla sua antica metropoli.

Per esempio, nelle convenzioni marittime, quella corsa giornaliera fra Napoli e Palermo, che da più anni costituiva uno dei più vivi desiderî di Palermo e dell'Isola, quella corsa quotidiana noi l'abbiamo istituita, come abbiamo aggiunta una corsa da Napoli a Messina, ed un viaggio settimanale da Palermo a Tunisi. E per effetto delle nostre convenzioni marittime quanto abbia progredito nella vita industriale la città di Palermo, ve lo dicano i venti nuovi piroscafi che, nel giorno in cui si solennizzò la festa nazionale, il sig. Florio ha fatto sfilare innanzi al *Foro italico*, stipato di una popolazione plaudente. E Palermo, in forza di quelle convenzioni marittime, che la costituiscono appunto centro industriale dei servizi non solo fra l'Isola e il continente italiano, ma altresì dei servizi del Levante e di Tunisi, Palermo aumenterà certamente la propria sfera d'azione, e piglierà seggio eminente fra le città marittime italiane.

Ma lasciando il mare e venendo alla terra,

venendo alla questione ferroviaria, io ho già detto nell'altro ramo del Parlamento: Palermo da più anni desidera quella linea diretta a cui accennava l'onorevole Senatore Cannizzaro; mentre altre parti dell'Isola desiderano la linea più meridionale delle Caldaie. Ebbene, io mi sento più Siciliano dei Siciliani, perchè nessuno dei Siciliani aveva proposto di fare ambedue le linee, e vi propongo di farle tutte e due. Ecco in compendio ciò che dissi alla Camera. Ma a tale proposito io debbo soggiungere che ivi i rappresentanti di Palermo, per la precedenza accennata a favore della linea delle Caldaie, non parvero di ciò soddisfatti, onde preferirono che non si prendesse atto delle mie parole, nutrendosi il sospetto che, ove la linea delle Caldaie, proposta dalla Commissione d'inchiesta, alla quale accennò l'onorevole Senatore Casa, venisse eseguita, potesse essere danneggiata Palermo, e non attuata poi la congiunzione diretta per Valledlunga.

E inoltre in questo stesso argomento ferroviario, se da una parte io proponeva di congiungere Palermo alla parte centrale dell'Isola ed alla parte *sud-est* con due vie ferrate, d'altra parte i primi studi che sotto la mia amministrazione furono in Italia iniziati per una gran linea ferroviaria, quali furono? Furono de' studi per la Sicilia e per Palermo, furono gli studi relativi alla grande linea littoranea che deve unire Palermo a Messina.

Con ciò io credo di aver dimostrato all'onorevole Senatore Cannizzaro che non posso assolutamente accettare alcun rimprovero di non avere curato sommamente, e direi quasi con viva predilezione, i diritti e gli interessi della Sicilia, e della città di Palermo in ispecie.

Ma l'onorevole Senatore Cannizzaro, e con esso l'onorevole Senatore Errante mi chiesero come e perchè mai siasi proposto questo progetto di legge separatamente da altri relativi pure a circoscrizioni giudiziarie, e che del pari la Commissione d'inchiesta aveva proposto, e l'onorevole Senatore Errante soggiunse essere strano, che siasi presentato questo progetto di legge, la cui ragione si fa consistere nella distanza fra la provincia di Siracusa e Palermo, precisamente quando tale distanza è venuta a diminuire; ora precisamente, egli dice, che le distanze sono di gran lunga minori che pel

passato, voi asserite che tali distanze sono intollerabili.

Sembra questa una contraddizione, ma non è. Quando i paesi sono per le difficoltà delle strade tanto discosti fra loro, che i cittadini vi si possono difficilmente recare, qualunque sia il centro a cui devono concorrere, allora una maggiore o minore distanza non influisce; allora nè cittadini, nè avvocati si recano al centro più o meno lontano, perchè a tal uopo è troppo lontano anche il centro giudiziario più vicino. Quando Siracusa era per lo stato della viabilità molto distante tanto da Catania quanto da Palermo, era naturale che non si andasse personalmente nè in un luogo nè nell'altro: mandavasi per la posta una procura la quale tornava lo stesso mandarla in una città più o meno lontana, mentre quando non vi erano non solo le ferrovie, ma nemmeno buone strade rotabili, non era comodo di andare da Siracusa nemmeno a Catania, e perciò non verificavasi, non sentivasi l'attuale inconveniente di avere una Corte sì vicina e sì comoda e di non potersene servire. Ora, invece, che i mezzi di comunicazione tra Siracusa e Catania hanno fatto sì che in pochi minuti da alcune parti della provincia di Siracusa, ed in qualche ora dalle altre si può andare a Catania, è chiaro che è di gran lunga più sentito l'inconveniente derivante dal fatto, che quando si possono fare i propri affari, avendo sì prossima ed agevole una Corte d'appello, si venga costretti a dover fare delle giornate di viaggio per recarsi ad un'altra lontana.

Io non ripeterò quanto ha detto l'onorevole Relatore della Commissione relativamente agli inconvenienti che dalla lontananza della sede della Corte d'appello derivano all'amministrazione della giustizia; aggiungerò solo a quello che egli ha detto, che ne' giudizi di appello correzionale, circa ai quali è in facoltà della Corte di sentire di nuovo de' testimoni già uditi o di ammetterne altri, quando questi testimoni si debbano far venire così da lontano, avviene spesso che quest'ulteriore istruttoria facoltativa non la si faccia appunto per i disagi e per le spese che derivano dalla grandissima lontananza, e ciò con danno di una buona e retta amministrazione della giustizia.

Ma vengo ad una categorica domanda dell'onorevole Senatore Cannizzaro, il quale mi

domandò quale sia stata la genesi di questo progetto di legge che fu presentato disgiunto da altri che erano pur proposti dalla Commissione d'inchiesta.

Potrei limitarmi a rispondere che, come egli medesimo, l'onorevole Senatore Cannizzaro, ha osservato, le altre proposte di modificazioni alla circoscrizione riferivansi a bisogni ristretti di un mandamento o di un circondario, i quali bisogni ristretti non si fanno tanto grandemente sentire quanto i bisogni ed interessi di un'ampia provincia, bisogni ed interessi che suscitano lo zelo e l'iniziativa di un grande numero di persone.

E difatti ritenga l'onorevole Senatore Cannizzaro che per l'aggregazione alla Corte di Catania della provincia di Siracusa era già pronto il progetto di legge da presentarsi d'iniziativa parlamentare da tutti i rappresentanti della provincia di Siracusa, quando l'onorevole mio Collega, il Ministro Guardasigilli, lo presentò egli medesimo come progetto ministeriale.

Vede quindi l'on. Cannizzaro che se ciò non avesse fatto il Governo, esso si sarebbe lasciato da altri antivenire, e con quale riuscita glielo dice la votazione della Camera dei Deputati, che ho ricordata testè.

Ma veniamo al più efficace degli argomenti che ci furono opposti: l'argomento cioè che ho udito dall'onorevole Senatore Serra, il quale sostenne che queste modificazioni alla circoscrizione giudiziaria non si possono fare a spiluzzico, ma si debbono fare in modo complessivo e generale. Tale mi sembra essere stato il concetto dell'on. Senatore Serra.

Io credo che se l'on. Senatore Serra conculterà la sua lunga e sagace esperienza verrà probabilmente ad un'opinione contraria.

E qui mi giova notare che il Senatore Cannizzaro espresse invece il desiderio che si procedesse non alla riforma generale della circoscrizione giudiziaria del Regno, ma a quella della circoscrizione giudiziaria della Sicilia.

A questo riguardo dirò che anche in altre parti d'Italia vi sono dei gravissimi inconvenienti nella circoscrizione giudiziaria, e quindi nel caso di riforma delle circoscrizioni, non vi sarebbe ragione che la riforma dovesse riferirsi alla sola Sicilia.

Perciò l'unico argomento che merita, secondo me, d'essere preso in considerazione, è

quello esposto dal Senatore Serra, il quale vorrebbe che si fosse presentato un piano complessivo, un piano generale.

Di questa opinione dell'on. Senatore Serra io mi permetto di dubitare. Io dubito che sia possibile condurre in porto una riforma generale della circoscrizione giudiziaria.

E invero, si dovrà fare questa riforma per legge, o il Governo si dovrà far concedere la facoltà dal potere legislativo di farla esso stesso? Se s'intende che il Governo si debba far dare questa facoltà, allora mi sorgono nella mente tutte le obiezioni che un illustre magistrato il quale fu decoro di questo Consesso, il Senatore De Foresta, muoveva contro queste facoltà abbandonate dal Parlamento al potere esecutivo. Esso diceva che questa attribuzione di poteri non solo era contraria alla lettera dello Statuto, ma contraria eziandio allo spirito delle nostre istituzioni. Ed invero, è abbastanza strano che, mentre il Parlamento è chiamato a votare una maggiore spesa di 30 o 40 mila lire, quando invece si tratta di ciò a cui annettono il massimo interesse le popolazioni, come è il togliere ad una cospicua città la sua Corte di appello, ad un centro qualsiasi un Tribunale, una Pretura, le risoluzioni relative siano in balia del potere esecutivo, dipendano dalle deliberazioni di una Commissione, e per questi vitalissimi interessi le popolazioni per mezzo de' loro rappresentanti non abbiano nemmeno la garanzia di una discussione in cui far valere i propri titoli, le proprie ragioni.

E difatti una volta il potere esecutivo aveva ottenuto questa facoltà, come mi pare abbia ricordato lo stesso Senatore Serra, e di questa facoltà il potere esecutivo allora credette che fosse saggio e prudente il non valersi.

Ciò posto, tale riforma della circoscrizione si dovrà fare per legge? In questo caso ognuno vede la difficoltà di portare innanzi al Parlamento una modificazione generale della circoscrizione giudiziaria; egli è perciò che io dico essere più probabile che si possano conseguire utili effetti togliendo mano mano le incongruenze più salienti della circoscrizione, come è appunto quella che trattasi di eliminare col presente progetto di legge.

Io spero adunque che il Senato, del pari che la Camera, vorrà dare il suo voto favorevole alla proposta su cui è chiamato a deliberare.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1877

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Senatore Cusa a mandare al banco della Presidenza il suo ordine del giorno.

Senatore CUSA. Permetta; vorrei dire poche parole.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Cusa ha la parola.

Senatore CUSA. Non potevo immaginare veramente che io avessi dovuto riprendere la parola per dimostrare che non vi è nessuna contraddizione fra quello che pensavo e suggerivo coi miei onorevoli Colleghi dell'inchiesta, e quello che sostengo oggi nella minoranza dell'Ufficio Centrale; mantengo quello che dissi coi miei Colleghi dell'inchiesta circa la *convenienza* dell'aggregazione della provincia di Siracusa al circolo giudiziario di Catania, distogliendola da quello di Palermo; ne contrasto però l'*opportunità*. La contrasto: 1° perchè, per quanto sia vero che la Giunta disse che questa misura avrebbe potuto adottarsi *isolatamente*, essa è la prima, anzi la sola fra le proposte della Giunta che vedo adottata; non poteva essere nella mente della Giunta che questo provvedimento venisse adottato *isolatamente* da qualsiasi altro, fra i tanti da essa proposti, che servisse ancora a contemperare gli effetti e le conseguenze naturali degli spostamenti; 2° perchè è stato ampiamente dimostrato, come dai documenti che la Giunta ha esibito si desume, che il provvedimento che oggi vi si presenta riesce di giustizia relativa, mentre altri provvedimenti di giustizia assoluta rimangono trascurati in fatto di circoscrizione giudiziaria.

Del resto, sè, col discorso pronunziato poc'anzi, non mi è riuscito di persuadere il signor Ministro che non mi si può rimproverare veruna contraddizione, e che sto assai logicamente colla minoranza, mi riuscirebbe assai difficile farlo con queste altre poche parole, nelle quali non farei che ripetermi infruttuosamente.

Sapevo ancor io della presentazione di un progetto di legge d'iniziativa parlamentare, riguardante il quarto dei beni ecclesiastici; sapevo altresì che per la solita cortesia parlamentare, il Ministro aveva aderito alla presa in considerazione del medesimo. Sono però tuttora un mistero le idee del Ministero su questo proposito; e finchè queste idee, che mi auguro conformi a quelle espresse dalla Giunta d'inchiesta, non saranno tradotte in pratica, spero

che mi sia lecito restare trepidante su questo argomento.

« Perocchè, dice la Giunta, il pensare diversamente equivarrebbe a supporre che si abbia voluto con una mano togliere il beneficio arrecato dall'altra. » Quindi è che ha proposto per gli aiuti finanziari, richiesti per la esecuzione delle strade obbligatorie (1868) « una interpretazione larga ed equa degli atti legislativi che regolano la materia dei beni ecclesiastici, ed il diritto dei comuni siciliani sopra una quota di essi. »

Sono lieto che, scendendo dal regno della luna, dove l'onorevole Zanardelli crede che io abbia abitato, sento dirmi che siasi speso per viabilità in Sicilia, in sei mesi, più di quanto non si era speso in sei anni. Spero che quei di Sciacca se ne siano accorti, che ne abbiano goduto pe' primi, e che ivi non sia più rischio di rimanere rinchiusi « senza potere uscire per parecchi giorni. »

Si sarebbe così risoluto un difficile problema amministrativo, lo stesso cui alludeva la Giunta d'inchiesta quando, facendovene un quesito, non sapevasi rispondere alla domanda « se sia regolare o tutrice degl'interessi generali, una legislazione che in sedici anni non trova modo di ottenere da cui spetta, l'adempimento di uno dei più indispensabili scopi della vita sociale. »

Dovrei altresì una parola di ringraziamento al sig. Ministro dei Lavori Pubblici per quanto mi ha detto circa al congiungimento delle due linee ferroviarie: non in un punto solo, mi ha detto, ma bensì in due punti, avrebbe egli voluto allacciare le due linee, se i miei compatriotti dell'altro ramo del Parlamento non avessero declinato l'offerta.

Io non saprei capire veramente come essi non abbiano accettato la generosa proposta. Temo che possa esservi un equivoco che sarebbe opportuno chiarire. Conosco troppo il patriottismo dei miei concittadini dell'altro ramo del Parlamento, conosco quali e quanti profondi ed amorevoli studi essi hanno fatto dell'argomento, per non temere che i motivi di ciò che il sig. Ministro chiama loro diniego non debbano essere solidamente fondati. Temo, cioè, che dessi abbiano dovuto ritenere vaghe e poco rassicuranti le promesse, non certamente perchè la parola del signor Ministro non meritasse pienissima fede, quanta ricono-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1877

scenza merita il suo buon volere; ma perchè più che buon volere, più che promesse, occorressero atti rassicuranti sull'avvenire, sanzioni che si son fatte lungamente aspettare, sanzioni tali insomma, per le quali rimanga anche indifferente qualunque possibile mutamento di amministrazione.

Rispetto il silenzio del signor Ministro che non mi ha nulla risposto sulle raccomandazioni fatte dalla Giunta per la città di Noto: preferisco il silenzio alle sterili assicurazioni di simpatia che ho inteso ripetere per oltre dieci anni da Ministri che hanno preceduto l'attuale Gabinetto.

Siffatte assicurazioni non valsero perchè il mio compianto amico, l'illustre Matteo Raeli, chiudesse gli occhi al sonno eterno soddisfatto che alla sua città natia si fosse resa giustizia. Le continue ed amare delusioni, non meno che l'ingratitudine la quale non si scompagna dagli sforzi persistenti e generosi per una nobile causa, ma che riuscirono senza successo o sfortunati, affrettarono anzi la fine del generoso patriotto.

Assicurazioni di simpatia ho inteso ripetere per Noto, in una recente occasione: spero che questa simpatia divenga questa volta efficace. Da parte mia preferisco il silenzio che mi prepara, per Noto, almeno per ora alla rassegnazione, e perchè più gradita riuscirebbe la sorpresa se le raccomandazioni della Giunta d'inchiesta fossero tenute in maggior conto in appresso di quanto nol sono state finora.

Non credo di dovermi scolare per cose non dette: nè dissi mai nè ho potuto pensare che il Governo dovesse *tutte adottare le proposte della Giunta d'inchiesta*. L'onorevole Ministro mi suppone troppo esigente, o troppo ingenuo, o digiuno affatto dei principî più elementari della divisione dei poteri pubblici, e della responsabilità ministeriale, per attribuirmi tanta intemperanza di desiderî, e così strano concetto degli obblighi non meno che dei dritti del potere esecutivo.

Ho detto solamente e mantengo, che l'attuale progetto di legge è il primo ed il solo che d'iniziativa del Governo è sottoposto al Parlamento.

Dopo queste spiegazioni, nulla essendo valso a modificare i concetti della minoranza dell'Ufficio Centrale, insisto nell'ordine del giorno

che mi onoro di trasmettere al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Mi pare che una buona parte del discorso dell'onor. Ministro dei Lavori Pubblici coincida col mio. Anche io ho detto che non desideravo a nessuna città d'Italia, anzi a nessuna parte dell'umanità quella vita fittizia che io mi sono anche adoperato a rompere; e mi pare di averlo detto chiaramente, in modo che siamo su ciò perfettamente d'accordo.

Anche io ho preveduto le difficoltà che molte riforme avrebbero prodotto; peraltro da parte mia io non ho avuto alcun ritegno a sostenere che bisognava affrontare tutte queste difficoltà per trasformare il paese ad una vita novella. Ne ho raccolte impopolarità, ma di ciò non mi cale.

Mi pare di non aver taciuto la cooperazione del Governo in favore della marina. Anzi l'ho voluto dire, perchè bisogna esser giusti, ed io ho dichiarato che il Governo ha fatto in favore della marina mercantile di Palermo tutte le facilitazioni che potè. Io non vorrei che figurasse aver io taciuto una cosa che realmente il tacerla sarebbe stata un'ingiustizia.

Nello stesso tempo non ho dato la colpa all'attuale Ministero di non aver risolta la questione delle ferrovie. Purtroppo è un'eredità.

In queste cose parmi dunque essere d'accordo col Ministro dei Lavori Pubblici.

Sono anche d'accordo coll'onorevole signor Ministro che ciò che disse la Commissione d'inchiesta non è un Vangelo.

Essa spesso udì una campana sola, espresse i desiderî di alcune provincie e non guardò alcune questioni da tutti i lati, non tenne conto di tutti gl'interessi.

Spetta al Governo pesare tutto prima di tradurre in atto le proposte fatte.

Naturalmente alcuni interessi locali desideravano d'isolare questa proposta di parziale modifica nella circoscrizione giudiziaria dalle altre, per affrettarla; resta a sapere se il Governo ha fatto bene d'isolarla, se il Governo ha fatto bene di eseguire quello che la Commissione d'inchiesta aveva proposto.

Secondo me, non credo che abbia fatto bene,

perchè avrebbe dovuto tener conto degli uni e degli altri interessi e soprattutto delle convenienze del momento.

Riguardo al tracciato delle ferrovie sarebbe tempo che il Governo deliberasse.

Se si continua a studiare e ristudiare progetti si accenderanno sempre più le gare municipali senza fondamento; chi vorrà in un senso, chi vorrà in un altro. Il Governo può far cessare tutto questo, prendendo quelle decisioni che lo spirito della legge gli impone, e che le sue cognizioni sono in grado di suggerirgli. Di modo che io invoco una risoluzione sulla questione della ferrovia precisamente per evitare che riaccendansi gare municipali. Si badi che vi è gente che soffia dentro a questo.

Non posso essere accusato di dir ciò che ho detto per sete di popolarità. Ciò che avvenne in settembre 1866, quando fui compagno al Rudini, basta a mostrare come poco mi curi della popolarità. Ho parlato soltanto per il desiderio che si mantenga e si accresca la fiducia tra il Governo e le popolazioni.

Del resto non intendo insistere più oltre.

La responsabilità è del Governo. Se il Governo crede ingiusti i reclami di Palermo, faccia pure ciò che giudica.

Io ho fatto il compito mio sottoponendo al Senato queste osservazioni.

Non mi muove interesse di campanile. Sono tanto Catanese e Messinese quanto Palermitano; ho vissuto una gran parte di mia vita fuori di Sicilia, e non saprei quale sia la città d'Italia, i cui interessi particolari mi commuovano.

Io ho creduto mio debito prendere la parola perchè la parte da me presa nell'Amministrazione municipale di Palermo, gli urti che ho avuti da una parte di quella popolazione e l'impopolarità che vi ho acquistata, mi danno in diritto di dirvi ciò che ho creduto essere la verità. Del resto, ripeto, il Governo faccia quello che crede meglio; egli ne assuma tutta la responsabilità.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io aggiungerò poche parole alle osservazioni fatte dal mio Collega il Ministro dei Lavori Pubblici e mi arresterò sulle ultime parole pronunziate dall'onorevole Senatore Cannizzaro.

L'onorevole Senatore Cannizzaro ha detto:

faccia il Governo quello che crede, assuma egli tutta la responsabilità di far eseguire questa legge una volta che abbia la sanzione del Parlamento; ascolti se crede i reclami di Palermo, non li ascolti se così stima; badi ch'egli solo ne è responsabile.

Queste sono le parole dette dall'onorevole Senatore Cannizzaro, alle quali io risponderò con alcune dimande.

Crede l'onorevole Senatore Cannizzaro che non vi siano reclami ragionevoli, anche di altre parti della Sicilia, reclami che meritino di essere presi in seria considerazione? Nel caso concreto, crede l'onorevole Senatore Cannizzaro che questo progetto di legge non sia utile alle popolazioni della provincia di Siracusa? E se i reclami di quelle popolazioni sono giusti, non crede l'onorevole Senatore che il Governo debba assecondarli?

E può l'onorevole Cannizzaro mettere in dubbio, che l'applicazione di questa legge debba avere per conseguenza di migliorare l'amministrazione della giustizia nell'isola di Sicilia?

Io metto innanzi al Senato, ed all'onorevole Cannizzaro, questi semplici quesiti, ed io credo che non sia possibile mettere in dubbio che questo progetto di legge recherà un grande miglioramento nell'amministrazione della giustizia che, come l'onorevole Senatore Cannizzaro sa, è il primo bisogno dei popoli, il fondamento della pubblica Amministrazione.

Con ciò noi verremo a recare un piccolo danno alla città di Palermo e ci mostreremo sordi ai suoi reclami su questo punto.

Ma in verità, o Signori, a me pare che siano troppo piccola cosa questi reclami a fronte d'altri molto più importanti, molto più giusti che sorgono dal cuore e dalle viscere della popolazione palermitana.

La quale quando vegga il Governo soddisfare agli altri suoi ben più importanti bisogni non potrà serbare rancore o memoria per la proposta e il voto di quella legge che il Governo per riguardi ad una delle parti dell'Isola crede debito suo di appoggiare.

E per parlar chiaro sopra un punto toccato nelle ultime parole dell'onorevole Senatore Cannizzaro, cioè intorno alla questione delle ferrovie, mi si permetta di dichiarare ancora una volta quale sia l'intenzione del Governo.

L'on. Senatore Cannizzaro ha detto: Ponete

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1877

fine a queste dispute, toglie questo fomite alle intestine discordie, prendete una risoluzione, e fate che la scelta delle linee ferroviarie destinate a congiungere la città di Palermo colle parti interne dell'Isola, che devono aumentare il suo commercio, sia un fatto compiuto; troncate una volta questa vecchia questione.

E qui l'onorevole Senatore Cusa osserva che il Governo mostrandosi disposto a concedere non una, ma due linee di congiunzione delle ferrovie dell'Isola, non ha poi avvalorato le facili promesse con garanzie sufficienti perchè vi si possa prestar fede, e la popolazione essere tranquilla sulla parola del Governo.

Ma, signori Senatori, onorevole Senatore Cusa, in qual modo più solenne e più sicuro poteva mai il Governo impegnarsi?

Il Governo era disposto ad assumere l'impegno di dar mano alla costruzione della linea delle Caldaie ed a far eseguire immediatamente gli studi della linea di Valle Longa impegnando la sua responsabilità a dar mano ai lavori appena fossero compiuti, presentando al Parlamento le relative proposte di legge.

Mi si dica in qual modo si può più solennemente, più chiaramente impegnare la responsabilità del Governo?

Ora io ripeto dinanzi al Senato quelle stesse dichiarazioni:

Durante le vacanze parlamentari il Governo spingerà con tutto l'ardore la compilazione degli studi d'esecuzione della linea di Valle Longa; li spingerà senza nessuna considerazione finanziaria, avendo deliberato di far costruire questa linea.

Io ebbi più volte a dichiarare sia privatamente ai Deputati, sia ai Senatori della Sicilia, che quando si tratta di soddisfare a questi legittimi desiderî dell'Isola, e principalmente a questi desiderî dell'illustre città di Palermo, il Ministro delle Finanze, persuaso che questa questione ha un'importanza che sovrasta ad ogni considerazione finanziaria, era disposto a prescindere, e a dar opera indefessa, affinchè i desiderî di Palermo e della Sicilia fossero soddisfatti. Vuole l'onorevole Senatore Cannizzaro che il Governo s'impegno di più? Per impegnarsi, bisognerebbe aver gli studi finiti, e pronto il progetto di legge.

Ora, il progetto di legge sarà presentato al

riaprirsi della sessione. Di queste determinazioni del Governo debbono essere malleveria sufficiente le dichiarazioni che io faccio qui, a nome anche dell'intero Gabinetto. Più in là non credo che si possa ragionevolmente pretendere dal Governo.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa.

Ora leggo l'ordine del giorno del Senatore Cusa così concepito:

« Il Senato invita il Ministro a presentare, per l'Isola di Sicilia, un progetto di circoscrizione giudiziaria che meglio risponda alle esigenze del servizio pubblico, tenute presenti le mutate condizioni di viabilità e le proposte della Giunta d'inchiesta. »

Domando prima di tutto se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato.)

PRESIDENTE. Ora lo pongo ai voti.

Chi intende di approvare questo ordine del giorno, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

PRESIDENTE. Rileggo ora l'articolo 1°:

Art. 1.

La provincia di Siracusa è separata dal distretto della Corte di appello di Palermo ed aggregata a quello della Corte d'appello di Catania.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti questo articolo.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Leggo l'art. 2.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a modificare con decreti reali, in quanto occorra, il quadro organico del personale delle due Corti e a dare le altre disposizioni transitorie occorrenti per l'attuazione della presente legge. Questa andrà in vigore il 1° gennaio 1878.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Risultato della votazione del progetto di legge:

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1877

Aggregazione della provincia di Siracusa al distretto della Corte di appello di Catania.

Votanti	70
Favorevoli	49
Contrari	21

(Il Senato approva.)

L'ordine del giorno, per la tornata che si terrà lunedì alle ore 2, è il seguente:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Revoca di provvedimenti contrari alla li-

bertà dei culti, riguardanti la chiesa e confraternita dei nazionali greci in Napoli;

Approvazione di 14 contratti di vendita e di permuta di beni demaniali; autorizzazione di stipulare un'altra permuta progettata fra l'Amministrazione militare e il comune di Pescara;

Cessione al comune di Roma di una casa in via San Romualdo, per la costruzione della via Nazionale;

Bilancio definitivo dell'entrata e della spesa 1877;

Relazione di petizioni.

La seduta è sciolta (ore 6 3/4).

LXV.

TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Congedi — Discussione del progetto di legge: Revoca dei provvedimenti contrari alla libertà dei culti riguardanti la chiesa e confraternita dei nazionali Greci in Napoli — Considerazioni del Senatore Mauri, Relatore — Dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze — Chiusura della discussione generale — Schiarimento chiesto dal Senatore Alfieri sull'articolo 1, fornito dal Relatore — Approvazione dell'articolo 1, e dei successivi 2 e 3, ultimo della legge — Approvazione senza discussione dei progetti di legge: Approvazione di 14 contratti di vendita e di permuta di beni demaniali, autorizzazione di stipulare un'altra permuta progettata fra l'Amministrazione militare e il comune di Pescara; Cessione al comune di Roma di una casa in via San Romualdo per la costruzione della via Nazionale — Presentazione di un progetto di legge per un nuovo Codice di commercio ed istanza del Presidente del Consiglio per la nomina di due Commissioni incaricate di esaminarlo — Osservazioni e proposta del Senatore Lauzi appoggiate dal Senatore Finali, non accettate dal Presidente del Consiglio — Nuove considerazioni del Senatore Lauzi in appoggio della proposta da lui fatta e replica del Senatore Finali — Schiarimento chiesto dal Senatore Duchoquè fornito dal Presidente del Consiglio — Proposta del Senatore Duchoquè — Dichiarazione del Presidente del Consiglio — Approvazione della proposta del Senatore Duchoquè — Approvazione della proposta dei Senatori Scialoia e Lauzi, circa la nomina della Commissione — Discussione del Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1877 — Approvazione dei primi cinque capitoli del Bilancio dell'entrata — Avvertenza del Senatore Cambray-Digny, Relatore, accettata dal Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze — Approvazione dei totali parziali e generali del Bilancio dell'entrata — Discussione dello stato di definitiva previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1877 — Approvazione dei primi 19 capitoli — Interrogazione del Senatore Amari al Ministro dell'Interno sul capitolo Sicurezza pubblica — Risposta del Ministro — Approvazione dei rimanenti capitoli del Bilancio stesso — Approvazione senza discussione dei Bilanci della spesa dei Ministeri delle Finanze e degli Affari Esteri.*

La seduta è aperta a ore 2 1/2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, e i Ministri dell'Interno, degli Esteri e della Guerra, e più tardi interviene il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo i Senatori: Gadđa e Campello di 15 giorni, Michiel di 8 giorni, e Borghesi-Bichi di 7 giorni per motivi di famiglia; e il Senatore Farina di 15 giorni per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

Discussione del progetto di legge: Revoca di provvedimenti contrari alla libertà dei culti, riguardanti la chiesa e confraternita dei nazionali Greci in Napoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge intitolato: Revoca di provvedimenti contrari alla libertà dei culti, riguardanti la chiesa e confraternita dei nazionali Greci in Napoli.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relat.* L'Ufficio Centrale ha esposto a dilungo nella sua Relazione gli argomenti di diritto e di fatto che lo hanno recato a proporre che questo disegno di legge sia approvato, nè crede che franchi la spesa di farne qui nuova dichiarazione. Però ha il debito di riferire intorno ad una petizione che venne rassegnata al Senato contro questa legge da un papa Giuseppe Martino che si qualifica curato dei Greci cattolici romani di Napoli, il quale chiede che si soprasseda alla discussione di questo disegno di legge, perchè gli sia dato agio di presentare intorno ad esso osservazioni e documenti.

Dal tenore della petizione di questo papa Martino si raccoglie che egli teme che possano essere pregiudicate talune questioni giuridiche riguardanti la proprietà dei beni della chiesa e confraternita dei santi Pietro e Paolo di Napoli, che vennero dibattute dinanzi all'autorità giudiziaria; ma di cotesta questione non è neppure un cenno fuggevole in questo disegno di legge. Anzi nel secondo articolo di esso è chiaramente espresso che tutte le controversie che potessero insorgere per la revoca dei decreti di cui si tratta e in genere tutte le questioni di diritto e di proprietà saranno deferite all'autorità giudiziaria. Per conseguenza l'Ufficio Centrale ha creduto che non fosse il caso di tener riguardo di cotesta petizione.

Un'altra petizione ha circolato per le stampe e ne è giunta notizia anche all'Ufficio Centrale, sebbene non sia stata presentata al Senato.

In questa petizione si chiederebbe che fossero tutelati i diritti che presumerebbero avere sopra la chiesa e confraternita dei santi Pietro

e Paolo di Napoli i così detti Italo-greci. È noto che vanno sotto cotesta denominazione quei profughi dell'Albania che dopo la caduta e morte dell'eroico Gisegio Scander-Beg, vennero a ripararsi nelle nostre provincie meridionali e massime nelle Calabrie e nella Sicilia, e che colà stabilitisi si confusero man mano col resto della popolazione ed acquistarono condizione o qualità di regnicoli, come hanno presentemente condizione di cittadini italiani.

Ora, è ben chiaro che, trattandosi di una chiesa di nazionali Greci, non possono sopra di essa accampare diritti di cittadini italiani, i quali hanno perciò perduto la qualità di nazionali Greci. E veri cittadini italiani, comunque abbiano conservata la loro lingua nativa e il loro antico rito religioso, sono e si tengono gli appartenenti alle colonie italo-greche, i quali certo si sdegnerebbero se si mettesse dubbio di siffatta lor condizione, nè ci vorrebbero di fermo rinunciare per avere il diritto d'appartenere a una chiesa e confraternita estera. Per conseguenza anche di cotesta petizione che, come dissi, nemmeno venne rassegnata al Senato, non è il caso che si tenga conto.

Un dissenso si è manifestato tra i Commissari dell'Ufficio Centrale circa la prima parte dell'articolo 3 di questo disegno di legge, in cui è detto che il Governo del Re è autorizzato « ad applicare con regio decreto le stesse norme e nei modi opportuni alle chiese greche di Messina e di altre città del Regno » ecc. Alla minoranza dell'Ufficio Centrale è paruto che cotesta disposizione fosse troppo indeterminata nell'espressione sua, e che desse al Governo una facoltà sconfinata sopra una materia che si presenta abbastanza grave e difficile e potrebbe diventare litigiosa. La maggioranza però, prendendo nella debita considerazione siffatte osservazioni, che certo hanno il loro peso, reputò che si potesse ammettere anche la disposizione anzidetta, essendo per suo avviso naturale a pensarsi che il Governo non l'avrebbe applicata se non in casi che si presentassero identici a quelli per cui è stabilito che si applichi alla chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Napoli la disposizione contenuta nel 1° articolo di questo disegno di legge. E vie meglio la maggioranza si confermò in questo suo opinamento da che l'onorevole Presidente

del Consiglio dei Ministri, che si compiacque recarsi nel seno dell'Ufficio Centrale stesso, non esitò a dichiarare che l'intendimento suo e quello dell'onorevole suo Collega, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, da cui fu presentato questo disegno di legge, era per l'appunto quello di procedere in questa materia con ogni cautela, di lasciare intatte tutte le quistioni giuridiche e di restringersi unicamente alla revoca dei provvedimenti risguardanti altre chiese greche, che avessero il carattere di quelli del Governo borbonico, contemplati nell'articolo 1° di questo disegno di legge.

L'Ufficio Centrale ha per fermo che l'onorevole signor Presidente del Consiglio vorrà ripetere tali dichiarazioni, le quali basteranno a togliere ogni dubbio, e ad ottenere a questo disegno di legge favorevole il suffragio del Senato.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il progetto che è in discussione avanti al Senato, fu presentato dall'egregio mio Collega Ministro Guardasigilli di accordo anche col Ministro dell'Interno, perchè queste istituzioni vestono in parte il carattere di opere pie; esso tratta di un argomento che fu oggetto di lungo e maturo studio.

Le osservazioni dell'onorevole Relatore si sono fermate sopra due punti principali.

Egli ha osservato come fosse necessario mettere bene in sodo che tutte le quistioni contenziose portate o da portarsi davanti ai Tribunali da parte degli enti o delle persone interessate in queste istituzioni, dovessero rimanere impregiudicate per gli effetti del presente progetto di legge.

Io non esito a dichiarare che tale è stata la intenzione del Governo, intenzione che del resto risulta chiaramente dalla Relazione colla quale è stato accompagnato il progetto di legge al primo ramo del Parlamento.

Noi troviamo infatti queste precise parole, che mi permetterò di ripetere al Senato, come quelle che esprimono meglio che io non potrei il pensiero del Governo. Si dice dall'onorevole Guardasigilli: « Col presentare alle vostre deliberazioni il presente progetto di legge, il Governo intende astenersi totalmente da qualsiasi proposta che vesta anche soltanto l'apparenza del

carattere di ingerimento, sia in ciò che riguarda i rapporti di quella chiesa sotto l'aspetto della religione e della gerarchia, sia in ciò che riguarda i suoi interni ordinamenti ed i suoi rapporti patrimoniali. Il Governo intende soltanto di guarentire la piena libertà di culto, dichiarando abrogati provvedimenti oramai divenuti incompatibili con i principî delle nostre istituzioni. »

Questo è il concetto del Governo, e questo ripeto apertamente al Senato; e tanto più debbo ripeterlo, che per una di queste chiese che sono contemplate poi nel 3° articolo del progetto di legge, verte appunto una lite avanti ai Tribunali. La questione fu portata avanti ai Tribunali di prima istanza e poi alla Corte di appello di Messina, e presentemente verte avanti alla Corte di cassazione di Palermo, ma qualunque sia il corso e l'esito di questa questione, il progetto lascia impregiudicati interamente tutti i diritti.

Credo con ciò di avere risposto alla prima delle osservazioni fatte dall'onorevole Relatore.

L'onorevole Relatore ha fatto poi una seconda osservazione intorno alla estensione da darsi all'articolo 3, il quale io non esito a dichiararlo che contiene una delegazione di poteri che il Parlamento fa al Governo. Come l'onorevole Senatore sa, perchè credo che queste questioni siano state studiate da lui anche in un altro consesso di cui egli fa parte, oltre la chiesa di Napoli che è contemplata da questo progetto di legge, ve ne sono altre in Italia. Una ve ne è a Messina, un'altra a Barletta, una terza in Ancona. Queste chiese ebbero origine da quella emigrazione dei Greci ch'ebbe luogo nella lotta cogli Ottomani che finì colla caduta dell'Impero Bizantino.

La chiesa di Messina ebbe prima il titolo di Santo Innocenzo, poi cambiò nome e prese quello di San Nicolò, e conserva tuttora questo nome. Attualmente è retta da un propapa, ed è vertente la controversia di cui ho fatto cenno, ma come dissi tutte le quistioni nate o da nascere in via contenziosa restano impregiudicate, e riguardo poi all'applicazione di questo articolo 3, non esito a ripetere al Senato, come ho dichiarato in seno alla Commissione, che cioè il Governo userà di questo potere colla massima cautela e discrezione, rispettando tutti i diritti; e non applicando i provvedimenti ai

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

quali viene autorizzato, se non nei casi in cui vi sia identità nelle condizioni di fatto e di diritto. Ogni dubbio mi pare così tolto intorno all'applicazione meno che corretta dell'art. 3° della legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola la discussione generale s'intende chiusa, e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

I decreti, rescritti e provvedimenti emanati dal cessato Governo delle Due Sicilie, relativamente alla chiesa e confraternita dei SS. Pietro e Paolo dei nazionali Greci dimoranti in Napoli, per effetto del Concordato con la Santa Sede del 19 marzo 1818, e specialmente il regio decreto del 24 marzo 1829 ed i rescritti del 19 giugno 1828 e del 27 ottobre 1858, e gli altri provvedimenti che ne furono la conseguenza fino alla promulgazione dello Statuto costituzionale del 1860, sono revocati e cessano di aver vigore ed effetto.

L'istituto anzidetto è ripristinato nello stato anteriore, sotto l'osservanza del proprio statuto approvato con Sovrana risoluzione del 20 febbraio 1764.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti quest'articolo.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Desidererei avere una spiegazione sul significato di un'espressione che leggesi in questo articolo della quale la portata non mi sembra pienamente sicura.

L'articolo 1 dice: « I decreti, ecc., relativamente alla chiesa e confraternita dei Santi Pietro e Paolo dei nazionali Greci dimoranti in Napoli. »

Io desidererei sapere qual è il valore che il Governo italiano dà a queste parole di « nazionali Greci ». Il tempo ha mancato a me come ad altri Colleghi di dare più che una scorsa alla dotta Relazione del nostro Ufficio Centrale. La narrativa in quella Relazione contenuta non è bastata a levarmi ogni dubbio.

Che cosa s'intende per questi nazionali Greci? Io non credo che si possa riconoscere, nel nostro diritto pubblico, nel nostro diritto internazionale, questi utenti, se mi posso esprimere così,

della chiesa dei Santi Pietro e Paolo in Napoli, come nazionali del Regno di Grecia attuale.

Io credo che all'epoca in cui i sudditi o cittadini o nazionali che si vogliono chiamare, dell'antico impero di Bisanzio fuggiaschi dalla conquista ottomana, si sono trasferiti in Italia, non saranno stati riconosciuti per sudditi del Turco emigrati in paese cristiano. La nazionalità ottomana non fu per lunghissimo tempo riconosciuta nel diritto pubblico dalle nazioni civili. Non si teneva mai che un cristiano potesse essere suddito della Signoria mussulmana.

I discendenti di quei Greci fuorusciti, quando mai sarebbero stati rivendicati, e come avrebbero potuto essere rivendicati come suoi nazionali e sudditi dal Regno di Grecia sorto nel 1830?

Dunque io ritengo difatti che questi, chiamati nazionali Greci, sieno nè più, nè meno che dei sudditi e dei cittadini del Regno d'Italia; ma desidererei, ad ogni buon fine, di sapere l'opinione del Governo del Re su questa materia.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale nella sua Relazione reputa avere abbastanza per disteso accennato al come abbia avuto origine quell'ente che va sotto la denominazione di chiesa e confraternita dei santi Pietro e Paolo dei nazionali Greci di Napoli. Esso ebbe origine, per dirlo qui spicciamente, dai profughi di varie contrade di Grecia cadute in signoria degli Ottomani, i quali si ripararono in Napoli, e, rimastivi come ospiti, vollero avervi modo di esercitare il loro culto e di venir soccorrevoli gli uni agli altri, ed anche ai loro connazionali, che per affari od altre ragioni colà traessero.

Nella Relazione medesima è indicato che costei nazionali Greci andavano distinti verso la fine del secolo XVII in due classi speciali; l'una delle quali s'intitolava dei Greci veneti, l'altra dei Greci ottomani.

Ai Greci veneti appartenevano i Greci provenienti da quelle terre, che, o erano state o erano tuttavia in signoria della repubblica di Venezia, come le Isole Jonie, le quali durarono ad essere nella signoria veneta fino alla fine dell'ultimo secolo. Ai Greci ottomani appartenevano quelli che provenivano da provin-

cie, le quali erano cadute nella signoria turchesca.

Nella Relazione stessa è chiaramente indicata la vera condizione giuridica dell'ente in questione, onde io pregherò il Senato di concedermi che ne legga due brevi brani:

« La chiesa e confraternita dei santi Pietro e Paolo di Napoli costituisce una istituzione mista di culto e di beneficenza, la quale per essere stata fatta da esteri, dotata con mezzi somministrati da esteri e destinata a beneficio di esteri, ha carattere di istituzione estera.

« I nazionali Greci, in pro dei quali sorse e si mantenne la detta istituzione sin presso ai dì nostri, appartengono ora a due diversi Stati, cioè al Regno di Grecia ed all'Impero Ottomano. »

Cotesti nazionali Greci adunque non sono altro che Greci e d'origine e di stato attuale, i quali appartengono od al regno ellenico od all'impero turco; che dimorano in Napoli, ma non hanno acquistata la cittadinanza italiana; che mantengono la loro nazionalità, e che per conseguenza possono avere ed hanno il titolo di nazionali Greci. Anche gli atti più recenti, che i membri della confraternita rappresentati dai loro governatori hanno presentato per far valere i loro diritti, ed in ispecie per ottenere la revoca dei decreti arbitrari ed illegittimi del Governo borbonico che snaturarono la primitiva istituzione della chiesa e confraternita di cui si tratta, portano tutti il carattere di petizioni che si fanno da individui i quali appartengono ad una nazionalità estera e che la vogliono conservare. Al che è da soggiungere che taluni dei sottoscrittori di quelle petizioni hanno invocato l'appoggio della legazione ellenica, ed altri quello della legazione ottomana.

Io spero che queste dichiarazioni basteranno a persuadere l'onorevole mio amico Senatore Alfieri, che, nell'argomento di cui si discute, non può punto trattarsi di cittadini italiani, ma unicamente si tratta di cittadini esteri, e nella specie di nazionali Greci che appartengono o al regno ellenico od all'impero ottomano.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, rileggerò di nuovo l'articolo primo per metterlo ai voti.

Art. 1.

I decreti, rescritti e provvedimenti emanati

dal cessato Governo delle Due Sicilie, relativamente alla chiesa e confraternita dei SS. Pietro e Paolo dei nazionali Greci dimoranti in Napoli, per effetto del concordato con la Santa Sede del 19 marzo 1818, e specialmente il regio decreto del 24 marzo 1829 ed i rescritti del 19 giugno 1828 e del 27 ottobre 1858, e gli altri provvedimenti che ne furono la conseguenza fino alla promulgazione dello Statuto costituzionale del 1860, sono revocati e cessano di aver vigore ed effetto.

L'istituto anzidetto è ripristinato nello stato anteriore, sotto l'osservanza del proprio statuto approvato con Sovrana risoluzione del 20 febbraio 1764.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato.)

Art. 2.

Apparterrà all'autorità giudiziaria pronunciare sulle controversie che insorgessero circa gli effetti della revoca e l'applicazione dello Statuto anzidetto.

(Approvato.)

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad applicare con regî decreti le stesse norme, e nei modi opportuni, alle chiese greche di Messina ed altre città del Regno, e ad emanare le occorrenti disposizioni transitorie e quelle richieste per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si procederà più tardi allo squittinio segreto di questo progetto di legge.

Approvazione per articoli di due progetti di legge.

PRESIDENTE. S'intraprende ora la discussione dell'altro progetto di legge: « Approvazione di 14 contratti di vendita e di permuta di beni demaniali, autorizzazione di stipulare un'altra permuta progettata fra l'Amministrazione militare e il comune di Pescara. »

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

Se nessuno chiede la parola, si procederà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1° così concepito:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti:

N. 1. Di vendita alla Deputazione provinciale di Brescia di una parte del palazzo denominato Broletto in quella città, per L. 50,000, ed alle condizioni recate dall'istrumento 12 dicembre 1876, rogato dott. Giuseppe Cesari.

N. 2. Di vendita al comune di Bergamo di una parte di fabbricato appartenente al Demanio in quella città, ed in cui risiede il Tribunale civile e correzionale, per il prezzo di lire 3,597, come da istrumento 28 dicembre 1875, ai rogiti Marieni.

N. 3. Di vendita al comune di Vimercate di una casa demaniale ad uso carcere mandamentale pel prezzo di lire 6,444, ed alle condizioni recate dall'istrumento 22 dicembre 1876, rogato Polloni.

N. 4. Di vendita al comune di Adria, in provincia di Rovigo, del fabbricato demaniale ivi esistente, ad uso di carcere mandamentale, per lire 3,100, ed alle condizioni recate dagli istrumenti 3 novembre 1876 e 13 marzo 1877, ai rogiti notaro Guazzo.

N. 5. Di permuta di due tratti di strada di accesso alla cittadella attigua alla città di Parma con altri di proprietà del sig. Antonio Marchi alle condizioni determinate dalla scrittura 12 dicembre 1876, rogato Bruneri Francesco, segretario all'intendenza di finanza di quella città.

N. 6. Di vendita al comune di Paola, in provincia di Cosenza, dell'ex convento dei cappuccini ed annesso bosco con giardino, pel prezzo di lire 10,633 88, come da privata scrittura in data 11 settembre 1876, recognita dal notaio Tremonti.

N. 7. Di vendita al comune di Cremona dell'area della demolita chiesa annessa alla caserma di S. Vittore pel prezzo di L. 483 50, giusta l'atto 26 dicembre 1876, ricevuto in quella intendenza dal segretario Bellini.

N. 8. Di vendita al comune di Ustica di stabili demaniali pel prezzo di lire 50, come da privata scrittura 18 dicembre 1876.

N. 9. Di vendita di parte dei locali del già cenobio dei carmeliti in Pavia, di proprietà

del Demanio, ed assegnati ad uso degli investiti *pro tempore* dei due benefici coadiutoriali di S. Martino fuori porta e di santa Maria del Carmine, fatta al comune di Pavia per l'ampliamento dei locali dell'istituto tecnico, verso il prezzo cumulativo di lire 8,400, ed alle condizioni determinate dall'istrumento 21 ottobre 1876, numeri 1870-4075, nei rogiti del dott. Giovanni Brusati.

N. 10. Di permuta col comune di Pavia di altra parte dei locali del detto cenobio già assegnati in uso di abitazione al parroco di santa Maria del Carmine, pure per l'ampliamento dell'istituto tecnico, con una casa di ragione comunale, alle condizioni determinate dall'istrumento 21 ottobre 1876, numeri 1872-4077, nei rogiti dello stesso notaio Brusati.

N. 11. Di permuta col comune di Pavia, di altra parte di locali del detto cenobio, già assegnati alla fabbriceria della chiesa parrocchiale di Santa Maria del Carmine, parimente per scopo di ampliamento dell'istituto tecnico, con una porzione di casa di ragione comunale, alle condizioni determinate dallo istrumento 21 ottobre 1876, numeri 1871-4076 nei rogiti dello stesso notaio Brusati.

N. 12. Di permuta colla provincia di Napoli, dell'intero fabbricato demaniale, detto della Foresteria, con l'uso ed ogni altra ragione, spettante alla provincia, sui due fabbricati di Monte Oliveto ed Ascensione a Chiaia, e col l'obbligo alla provincia di pagare alle finanze la differenza fra i valori delle proprietà permutate in lire 200,000, a termini dell'istrumento pubblico 16 novembre 1875, rogato Enrico De Rossi.

N. 13. Di vendita al comune di Brescia del palazzo Bargnani, per lire 10,000 ed alle condizioni recate dall'istrumento 29 settembre 1876, rogito Casari dott. Cesare.

N. 14. Di vendita al comune di Bardi, in provincia di Piacenza, di un castello demaniale, ivi esistente, per lire 13,000, portata da contratto 22 aprile 1876, stipulato avanti l'intendenza di finanza in Piacenza.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti quest'art. 1.

Chi intende approvarlo, sorga.
(Approvato.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

Rileggo l'articolo 2.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a ridurre a formale istromento, e a dare piena esecuzione alla convenzione 19 febbraio 1876, stipulata dalla Direzione generale del genio militare di Ancona col Municipio di Pescara, relativa alla permuta dei fabbricati demaniali situati in quel comune, e nella medesima convenzione descritti, col fabbricato comunale denominato ex-Ospedale arsenale.

(Approvato.)

Si procederà poi anche per questo progetto di legge alla votazione a squittinio segreto.

Viene ora all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge N. 84 per la cessione al comune di Roma di una casa in via San Romualdo, per la costruzione della via Nazionale.

Si dà lettura del progetto di legge :

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere al comune di Roma il già convento di San Romualdo, compreso fra i beni da espropriarsi per la prosecuzione della nuova via Nazionale in detta città, mediante il prezzo di un'annua rendita 5 per cento sul Debito Pubblico in lire 3267, eguale a quella assegnata alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma con regio decreto 30 ottobre 1876, N. 3448.

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, trattandosi di articolo unico, la votazione sarà fatta più tardi a squittinio segreto.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato a nome del mio amico il Ministro Guardasigilli e d'accordo coll'amico e Collega Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, il progetto di legge pel nuovo Codice di commercio.

Lo scopo di questa presentazione che si fa

nei momenti attuali, quando cioè stanno per interrompersi i lavori parlamentari, è quello di rendere possibile di profittare delle vacanze per l'esame di quest'importante lavoro.

Siccome poi per sua natura questo lavoro non potrebbe essere facilmente esaminato dagli Uffici, così io rivolgerei al Senato la preghiera che, uniformandosi in quest'occasione ad altri precedenti, venissero nominate due apposite Commissioni, una per l'esame del 3° libro che è la legge dei fallimenti, l'altra per l'esame dei libri 1° e 2° dello stesso Codice.

Prego il Senato di voler esaudire questa mia preghiera.

PRESIDENTE. Do atto all'on. Presidente del Consiglio della presentazione del progetto di legge pel nuovo Codice di commercio.

Il signor Ministro propone che per l'esame di questo Codice di commercio sieno istituite due Commissioni, delle quali l'una si occupi del libro terzo del Codice che tratta dei fallimenti, e l'altra si occupi degli altri libri del Codice stesso.

Chiedo al Senato se nessuno faccia osservazioni sulla proposta dell'on. Ministro.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. È giustissimo il desiderio espresso dall'on. Presidente del Consiglio che il Codice di commercio sia dato ad esaminare ad una Commissione speciale, anziché venga distribuito negli Uffici: in simili materie questo fatto fu sempre praticato dal Senato e non vi è nulla a ridire, anzi vi è da lodare.

Ma io avrei a fare qualche obbiezione ad una novità che farebbe un piccolo strappo al nostro Regolamento, che è quello di nominare due Commissioni per esaminare un unico progetto di legge.

Il motivo di questa proposta, evidentemente, ha uno scopo di pratica utilità, poichè il Codice di commercio può dirsi comprendere due parti; una relativamente agli usi ed interessi commerciali, ed un'altra parte per le materie che appartengono più specialmente al dritto; così è evidente che ci sarebbe necessità di comporre la Commissione di persone versate nel dritto, e di altre specialmente versate nelle pratiche commerciali.

Ma poichè il nostro Regolamento non fissa il numero dei membri di una Commissione, può

questo allargarsi a quel maggior numero che il caso richieda, e nulla toglie che una Commissione, una volta composta, si suddivida in sotto-Commissioni le quali esaminino particolarmente una parte del progetto, in modo però che il rapporto sull'intero progetto venga da una sola Commissione.

Così io domanderei di fare una piccola modificazione, che rientra perfettamente nello scopo del Presidente del Consiglio, cioè che si rimandi il progetto del Codice di commercio ad una sola Commissione, ma che invece di restringersi a 5 o a 7 membri, se ne allarghi il numero, come il Senato crederà conveniente, in modo che sia possibile riunire nella stessa Commissione quelle due specialità che la natura del progetto richiede.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Desidero aggiungere qualche considerazione in appoggio alla proposta dell'onor. Lauzi.

È vero che il libro 3°, il quale riguarda la materia dei fallimenti ha caratteri speciali, per cui può meritare di essere studiato e ponderato separatamente dagli altri; ma credo non sia men vero che il libro dei fallimenti abbia attinenza colla materia trattata cogli altri due libri del Codice. Ne citerò solo tre delle materie comprese negli altri due libri del Codice vigente di commercio: il diritto cambiario, la legislazione che riguarda i commissionari, e la parte importantissima che riguarda le Società commerciali ed in ispecie la responsabilità degli amministratori.

Ora, per siffatta attinenza fra queste parti del Codice ed altre che non accenno, e la materia dei fallimenti, peculiare al 3° libro, mi pare evidente, che non possano essere esaminati i varî libri del Codice stesso, separatamente gli uni dagli altri.

La proposta dell'onor. Lauzi, se non piglio errore, non ha alcun carattere di opposizione alla proposta fatta dall'onor. Presidente del Consiglio in nome degli onorevoli suoi Colleghi per la Grazia e Giustizia e pel Commercio. Credo anche io possibile, e forse anche opportuno, che il libro 3° sia esaminato separatamente dagli altri due; l'onor. Presidente del Consiglio ha di ciò espone le ragioni: ma a tal fine basterà fare la Commissione più numerosa del con-

sueto, affinché possa costituirsi in essa una Sotto-Commissione coll'incarico speciale di esaminare il libro 3°.

Io desidererei vivamente che l'onor. Presidente del Consiglio credesse di poter accettare la proposta dell'onor. Lauzi, la quale, come diceva, non ha alcun carattere di opposizione e non intralcerà, nè impedirà, nè ritarderà in alcuna guisa lo studio, i lavori e la Relazione sul progetto di Codice commerciale, che è vivamente desiderato dal paese.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io ricorderò un precedente: avanti all'altro ramo del Parlamento si è presentato un progetto di legge per l'approvazione del primo libro del Codice penale; è una legge staccata, e tuttavia gli altri libri del Codice penale hanno sicuramente attinenza strettissima col primo libro. Eppure il Ministero ha creduto che fosse necessario di staccare con leggi speciali il primo libro del Codice penale e di non presentare l'intero progetto del Codice stesso. Lo scopo era evidente:

Si volle semplificare la discussione, renderla più facile, perchè una volta sciolte le questioni gravissime che stanno nel primo libro del Codice penale, sarebbero più agevoli le discussioni delle altre parti e lo scioglimento delle questioni che vi si contengono.

Ora, io credo che il mio onorevole Collega il Guardasigilli miri allo stesso scopo, domandando e pregando il Senato perchè voglia nominare due Commissioni distinte per l'esame del Codice di commercio.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Certo il progetto di legge che si presenta per l'approvazione dell'intero Codice di commercio, poteva essere presentato con leggi staccate, così si potevano presentare i primi due libri, e ritardare la parte che riguarda i fallimenti. È una questione di forma, e l'onor. Guardasigilli invece fa istanza al Senato per un esame separato. Lo scopo è questo che si possa ottenere l'approvazione di una parte del Codice di commercio e quindi passarla all'altro ramo del Parlamento, e non aspettare a mettere in discussione l'intero Codice prima che tutta la discussione sia terminata.

E questa, se bene mi appongo, è l'intenzione del mio Collega il Guardasigilli.

Ora, quantunque vi sia attinenza fra le diverse parti del Codice, è evidente che il terzo libro costituisce una legge speciale. Io noterò infatti che vi sono alcune legislazioni, nelle quali la materia dei fallimenti forma una legge speciale.

Io che sono stato educato in Lombardia, se la memoria non mi falla, ho visto e studiata come materia staccata la legge sui fallimenti, quella che si chiamava il processo edittale. Ora questo è l'intendimento dell'onor. Guardasigilli.

Quindi io pregherei il Senato di accettare la proposta dell'on. Guardasigilli. È una questione di forma, lo ripeto, ma se si può render più semplice la discussione e l'approvazione del Codice di commercio, dividendolo in leggi separate, mi pare che si renda più facile, più rapida questa importante riforma.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'on. Senatore Lauzi, mi credo in debito di ricordare al Senato che il progetto di legge sopra le Società commerciali, comparso nel Codice di commercio, fu ancora una volta separatamente proposto e separatamente discusso da questa Assemblea.

Io non so se in questa parte il nuovo Codice convenga col progetto precedente, mi limito ad accennare il fatto della precorsa proposizione e discussione.

Ora la parola spetta all'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore LAUZI. Perdoni l'onorevole signor Presidente del Consiglio se insisto anche io sulla mia idea, e già ho fatto un cenno del perchè a me preme.

A me preme che non si faccia un'altra novità in quel nostro benedetto e disgraziato Regolamento, il quale di tanto in tanto va soffrendo qualche strappo, e vorrei che ci fermassimo.

Questo è lo scopo pel quale io ho preso la parola.

Ora rispondo alle osservazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio.

Sarò brevissimo. — La parificazione che egli ha fatto sarebbe perfetta se il Governo avesse presentato con due progetti di legge separati

i primi due libri e il terzo libro, come ha fatto pel primo libro del Codice penale.

Io non lodo nè biasimo il sistema, dico solamente che il fatto ora non è quello; giacchè, se il Codice di commercio fosse presentato con due progetti di legge, necessariamente il nostro Regolamento ci obbligherebbe ad esaminare separatamente i due progetti.

La possibilità di staccare una parte di uno schema di legge acciò si possa anticipatamente attivare, come il Governo desidera, sta anche nella mia proposta. E benchè io non possa al momento indicarne il soggetto, pure credo poter asserire che non è nuovo nel Parlamento italiano, che una Commissione proponga di approvare intanto una parte di una legge, riservando l'altra ad una trattazione successiva.

Per conseguenza, nulla osterebbe che anche questo desiderio, una volta conosciuto dal Senato, e necessariamente anche per gli atti del medesimo dai Senatori che avranno l'onore di far parte della Commissione, possa essere preso in seria considerazione.

Un'ultima osservazione la farò sul cenno che l'onorevole Ministro fece della legislazione austriaca. È verissimo che la legislazione austriaca aveva una legge sui fallimenti, che si estendeva anche ai non-commercianti. Ed io mi permetto di esprimere un desiderio tutto mio individuale, che vedrei volentieri che questo sistema ci fosse anche nella legislazione nostra.

Ma dirò che appunto perchè comprendeva tutti, era compreso in un capitolo del Regolamento del processo civile. Questo Regolamento conteneva procedure speciali, procedure eccezionali, tra le quali vi era quella appunto del concorso dei creditori.

Lascio al Senato di tenere in quel conto che crederà le mie osservazioni, ma resto con la convinzione di entrare nelle viste lodevolissime dell'onorevole Presidente del Consiglio, anche mantenendo la proposta come l'ho fatta io, che non ha altro merito che quello di accostarsi di più all'osservanza del nostro Regolamento.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Ho chiesto nuovamente la parola, solamente perchè io sono persuaso che

non si tratta di una mera questione di procedura o di forma.

Io me ne vorrei appellare all'onorevole Presidente del Consiglio, e chiedere a lui se veramente crede essere indifferente che nello studio di un progetto di Codice, le cui parti hanno tutte più o meno attinenza fra di loro, non ci sia una mente unica che ne diriga il lavoro, che ne raccolga gli studi e coordini i risultati.

Pare a me che non solo idealmente e razionalmente, ma eziandio praticamente, il progetto di dare lo studio di un Codice a due Commissioni invece che ad una sola, soffra non poche eccezioni.

Si sono citati due precedenti, dai quali si vorrebbe trarre argomento in contrario.

Comincerò da quello accennato dall'onorevolissimo nostro Presidente. Egli ha ricordato, che fu trattata separatamente dal Senato una materia compresa di certo in questo Codice, che è quella delle Società commerciali.

D'accordo; io non poteva aver dimenticato questo precedente: ma non è questione se si possa discutere isolatamente dall'assieme una parte di un Codice; se il Governo avesse presentato o quella parte stessa del Codice di commercio modificata, o un'altra parte e chiamasse il Senato ad esaminarla e discuterla ed approvarla separatamente dall'insieme del Codice di commercio, che si riservasse presentare in appresso, credo che nessuno farebbe difficoltà.

In quanto poi all'esempio invocato dall'onorevole sig. Presidente del Consiglio, cioè che alla Camera dei Deputati è stato presentato un libro solo del Codice penale sul quale riferisce una sola Commissione, ricorrono le stesse osservazioni. Bisognerebbe, perchè l'esempio potesse essere addotto in contrario alla proposta dell'onorevole Lauzi, che mi si dicesse che alla Camera dei Deputati sono stati presentati contemporaneamente parecchi libri del Codice penale, e che per l'esame dei singoli libri sono state nominate distinte Commissioni.

Non disconosco che vi possa di presente o nell'avvenire essere buona ragione per la quale il Governo debba desiderare che il terzo libro del Codice di commercio possa entrare in vigore prima degli altri due; ma quando il terzo libro sia studiato da una sola Commissione in armonia colle altre parti del Codice stesso,

non sarà in alcuna guisa impedito al Ministro di chiedere ed ottenere che il 3° libro, deferito allo studio d'una sotto-Commissione, sia riferito, sia portato in discussione e sia approvato con precedenza.

Per queste considerazioni farei, se avessi titolo di farlo, viva preghiera all'on. Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze di non voler persistere in una proposta fatta in nome d'altri; la quale mi pare che non solamente altererebbe l'ordine e la procedura del nostro Regolamento, come diceva l'on. Senatore Lauzi, ma proprio andrebbe contro al concetto organico e logico che debbono sempre avere i lavori legislativi, e specialmente un lavoro di codificazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sicuramente in questa questione non posso che rimettermi alla saviezza del Senato; ma dico il vero, che i ragionamenti che sono stati fatti tanto dall'onorevole Senatore Lauzi, quanto dall'onorevole Senatore Finali, non mi hanno punto persuaso.

Io credo che in pratica, se si vuol riuscire, non bisogna mettere innanzi a sè un compito o un lavoro troppo grande.

Ora, se noi partiamo dal principio che i Codici, che dovessero essere presentati, non possano essere studiati che da una sola Commissione, e che il lavoro non possa uscire dalle mani di questa Commissione se non dopo avere studiate e coordinate tutte le disposizioni, tanto nel loro insieme che nelle loro diverse parti, io credo che faremmo poca strada.

Citerò un esempio. Non vorrei errare, ma credo di essere nel vero, affermando che il Codice Napoleone, uno dei più grandi monumenti di sapienza civile che vanti il nostro secolo, è stato fatto pezzo per pezzo; e credo che questo ha in nulla pregiudicato alla bontà dello stesso Codice.

Ora, cosa abbiamo noi qui? Abbiamo due parti ben distinte del Codice di commercio; quella che il Guardasigilli chiama la legge dei fallimenti, legge importantissima, che ha attinenza colle materie penali, direi quasi, più che colla materia commerciale.

Ora, mi pare giusto il concetto del Guardasigilli, di sottomettere questa legge dei fallimenti, che forma il 3° libro del Codice di com-

mercio, ad una Commissione speciale, perchè veramente mi pare che la materia, quantunque abbia attinenza col resto delle disposizioni del commercio, tuttavia è una materia speciale.

Il resto delle disposizioni del Codice di commercio siano pure rinviate ad una sola Commissione. In fondo è una questione di forma, lo vedo, ma l'intendimento del Ministro non sarebbe raggiunto, e non sarebbe convinto che il lavoro procederebbe secondo le sue viste, se si aspettasse a deliberare sopra queste due parti, in cui il Guardasigilli ha diviso il Codice di commercio, fino a che tutto intero l'esame del Codice sia stato deliberato da un'unica Commissione.

Questa è l'opinione del Governo, e mi spiace di non poterla modificare, in seguito alle osservazioni che ne sono state fatte.

PRESIDENTE. I signori Senatori hanno udito come l'on. Presidente del Consiglio dei Ministri faccia istanza perchè siano nominate due speciali Commissioni, ad una delle quali sia deferito il libro de' fallimenti, ed all'altra gli altri libri del progetto del Codice di commercio.

I signori Senatori Lauzi e Finali propongono invece che sia nominata una Commissione sola.

Siccome la proposta dell'on. Presidente del Consiglio....

Senatore LAUZI (*interrompendo*). Se mi permette, le mando in iscritto la mia proposta.

PRESIDENTE. La proposta dell'on. Senatore Lauzi, è così concepita:

« Propongo la nomina di una sola Commissione che potrà dividersi in due sotto-Commissioni; e la Commissione sia nominata dal Presidente in numero di nove membri. »

A questo punto debbo osservare che non si potrebbe porre ai voti che la prima parte della proposta, cioè la nomina dell'unica Commissione, piuttosto che quella di due Commissioni.

Delibererà successivamente il Senato da chi debba farsi la nomina dell'unica o delle due Commissioni, e di che numero l'una o le altre debbano esse composte.

Senatore DUCHOQUÉ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUÉ. Mi pare che basterebbe intendersi su questo, che cioè l'esame delle due parti del Codice separatamente presentate

possa pur farsi separatamente; e, facendosi intorno ad esse due separate Relazioni, si abbia modo di mandare all'altro ramo del Parlamento prima una parte e poi l'altra, appena deliberate.

A questo in sostanza, mi pare che intenda il Ministero, e questo si otterrebbe anco facendo una sola Commissione da dividersi in due sotto-Commissioni, che pure combinandosi nei punti di necessario rapporto, lavorino ciascuna sopra uno dei due progetti e ne possano uscire due separate Relazioni.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il concetto io l'ho detto è quello indicato dall'onorevole Duchoqué, cioè di poter deliberare sopra ciascuna delle due parti del Codice di commercio, di poter portare una parte già approvata da questo all'altro ramo del Parlamento e di pubblicarle come leggi indipendentemente dall'approvazione dell'altra parte su cui non si fosse deliberato.

Del resto, mi permettano una osservazione.

Il Ministero avrebbe avuto un modo molto semplice per soddisfare al suo desiderio. Invece di rivolgere una preghiera al Senato, poteva presentare il Codice di commercio con due distinti progetti di legge. È sembrata una pedanteria il presentare due leggi per il Codice di commercio, si è prescelto invece di presentarne uno solo.

Senatore DUCHOQUÉ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUÉ. Quando si è intesi che le due sotto-Commissioni possano fare separatamente il lavoro, e che il Senato possa anco deliberare prima sopra una parte, e poi sopra l'altra per facilitare ed affrettare il lavoro legislativo, la questione mi pare quasi esaurita.

Non è dubbio, come ha detto l'onorevole Presidente del Consiglio, che il Governo avrebbe potuto ottenere quel che oggi domanda, presentando prima un progetto di legge e poi un altro. Ma è vero altresì, che il Senato sarebbe stato libero, quando fosse venuto il secondo progetto, di deliberare, che questo fosse deferito alla Commissione stessa che fosse stata nominata per il primo venuto. Non mi pare adunque che vi sia una sostanziale differenza di opinioni quando si abbiano due sotto-Commissioni che si dividano il lavoro, e possano

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

aversi due Relazioni in modo che il lavoro per uno dei due progetti non ritardi il lavoro sull'altro. A me pare che con questo si concilia ed il desiderio del Governo di vedere possibilmente affrettato il lavoro, ed il desiderio dei Senatori che credono, sui punti di corrispondenza tra le due parti del Codice, meglio intendersi due sotto-Commissioni, che due Commissioni separate.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ormai la differenza si riduce ad una sfumatura. Se il Senato delibera di nominare una Commissione la quale si divida in due separate sotto-Commissioni, dando a ciascuna delle due Commissioni il mandato di riferire separatamente sulle due parti del Codice, come è detto nella domanda del Governo, io non ho più alcuna osservazione a fare.

PRESIDENTE. La proposta dunque sarebbe questa:

« Che il Senato elegga una sola Commissione, la quale possa dividersi in due sotto-Commissioni, e presentare anche separatamente le sue Relazioni ».

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Senza l'anche: cioè presentare separatamente, ecc.

PRESIDENTE.... « E presentare separatamente le sue Relazioni ».

Chi intende di approvare questa proposta, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Ora domando di quanti membri debba esser composta la Commissione. Il signor Senatore Lauzi ha proposto che sia di 9.

Senatore SCIALOIA. Deve essere di numero pari per potersi dividere in due, quindi di 10.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Lauzi ha proposto che sia composta di 9 e il signor Senatore Scialoia di 10 membri. Siccome questa del Senatore Scialoia è una proposta di emendamento a quella dell'onorevole Senatore Lauzi, così pongo ai voti da prima la proposta del Senatore Scialoia.

Chi intende che la Commissione debba essere di dieci membri, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Ora tocca a decidere come e da chi debba esser nominata la Commissione.

Voci. Dal Presidente.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Lauzi ed altri propongono che sia nominata dal Presidente.

Chi intende di approvare questa proposta, favorisca di sorgere.

(Approvato.)

Ora, passiamo alla discussione del Bilancio.

Prego il signor Senatore, Segretario, Chiesi di dar lettura del progetto di legge che leggesi a pagina 171, dello stampato segnato col N. 79.

Il Senatore, Segretario, CHIESI legge:

(Vedi infra.)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, si procede alla speciale.

Dacchè la legge si riferisce a tabelle, prima di porre a partito gli articoli della legge, deve darsi lettura delle tabelle.

Il Senatore, Segretario, CHIESI dà lettura della tabella A.

PARTE PRIMA

ENTRATA

(Escluso l'Asse Ecclesiastico)

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

Imposta fondiaria.

1 Tassa sui fondi rustici	125,725,401 »	772,207 13	126,497,608 13
2 Tassa sui fabbricati	54,708,235 09	334,883 67	55,043,118 76

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

3 Arretrati per l'imposta fondiaria del 1872 e precedenti	»	5,137,188 91	1,100,000	»
		180,433,636 09	6,244,279 71	182,640,726 89

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa cifra.
Chi l'approva, sorga.
(Approvato.)

Imposta sui redditi di ricchezza mobile.

4 Imposta sui redditi di ricchezza mobile	182,325,636 09	3,630,748 01	182,956,384 10
5 Arretrati sui redditi di ricchezza mobile del 1872 e precedenti	»	7,927,707 30	1,800,000
		182,325,636 09	11,558,455 31
			184,756,384 10

(Approvato.)

Senatore CAMBRAY-DIGNY *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore.* Dirò poche parole sopra una questione di forma. Voglio soltanto far avvertito il Senato che le somme portate nelle tre colonne sottoposte all'approvazione del Senato, sono tre cose separate e distinte, e la terza non è per niente la somma delle altre due.

Nella prima colonna c'è la competenza, nella seconda ci sono i residui, nella terza ci sono i pagamenti o gli incassi previsti.

Ora, bisogna bene intendere che il Senato vota tutte e tre queste cifre.

Per esempio, per i redditi di ricchezza mobile c'è la cifra di L. 182,325,636 09 per la competenza, c'è la cifra di L. 11,588,455 31 per i residui e c'è finalmente la cifra di L. 184,756,384 10 per gli incassi previsti.

Sono tre partite differenti, e s'intende, ripeto, che il Senato le vota tutte e tre.

Ci tengo a fare quest'avvertenza, soprattutto perchè ciò risulti dal processo verbale, perchè altrimenti potrebbe parere che il Senato avesse votato i pagamenti o gli incassi previsti e non avesse votato nè la competenza, nè i residui.

Per brevità si può dire, per esempio: tassa

Tassa sulla macinazione.

6 Tassa sulla macinazione dei cereali	81,000,000	»	12,300,092 65	80,654,697 53
-------------------------------------------------	------------	---	---------------	---------------

(Approvato.)

Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari.

7 Tassa sulle successioni	25,000,000	»	1,991,531 24	26,000,000
8 Tassa sui redditi delle manimorte	5,712,000	»	1,277,016 08	6,500,000

sulla macinazione dei cereali: competenza 81,000,000, residuo 12 milioni, incassi 80, ma è necessario che s'intenda che si votano insieme le tre somme.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Accetto volentieri la avvertenza dell'on. Relatore, la quale del resto pel modo con cui sono distribuite le cifre del bilancio nelle diverse colonne la rendono per se stessa evidente. Le diverse colonne nelle quali sono ripartite le cifre indicano le due operazioni che danno l'ultimo risultato scritto nell'ultima colonna. Si sommano cioè le due prime, si sottraggono le due che seguono, e si hanno le previsioni degli incassi del 1877 che è il bilancio di cassa sul quale possono cadere gli impegni dell'Amministrazione.

Ma il voto è per ciascuna delle cifre che sono indicate nel progetto di legge.

PRESIDENTE. Domando se il Senatore Cambray-Digny insiste.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore.* Io intendo di aver fatto un semplice avvertimento.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, si prosegue la lettura del Bilancio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

9 Tassa sulle Società commerciali ed industriali ed altri Istituti di credito	4,000,000	»	114,259 13	4,000,000	»
10 Tassa di registro	51,600,000	»	1,654,186 17	52,000,000	»
11 Tasse ipotecarie	5,000,000	»	422,214 04	5,000,000	»
12 Carta bollata e bollo	37,438,300	»	660,412 49	38,000,000	»
13 Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	13,746,000	»	2,161,296 72	13,668,600	»
(Approvato.)	142,496,300	»	8,280,915 87	145,168,600	»
<i>Tassa di fabbricazione.</i>					
14 Tassa sulla fabbricazione degli alcool, della birra, delle acque gazose, delle polveri da fuoco e della cicoria preparata	3,200,000	»	13,837 09	3,199,837 09	
(Approvato.)					
<i>Dazi di confine.</i>					
15 Dogane e diritti marittimi	106,000,000	»	309,538 72	106,009,538 72	
(Approvato.)					
<i>Dazi interni di consumo.</i>					
16 Dazi interni di consumo	69,634,757	»	2,751,543 22	69,386,300 22	
(Approvato.)					
<i>Privative.</i>					
17 Tabacchi	92,484,891	»	»	92,484,891	»
18 Sali	79,000,000	»	408,415 70	79,008,415 70	
(Approvato.)	171,484,891	»	408,415 70	171,493,306 70	
<i>Lotto.</i>					
19 Lotto	75,100,000	»	11,455,003 20	75,355,003 20	
(Approvato.)					
<i>Proventi di servizi pubblici</i>					
20 Poste	26,446,500	»	748,933 69	26,600,000	»
21 Prodotto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	600,726 10		1,863,071 90	2,463,798	»
22 Telegrafi	8,635,550	»	602,692 41	8,938,242 41	
23 Proventi delle strade ferrate esercitate per conto dello Stato	36,000,000	»	4,116,930 44	34,566,930 44	
24 Proventi delle cancellerie giudiziarie	5,800,000	»	143,349 58	5,900,000	»
25 Concessioni diverse governative	4,600,000	»	21,341 11	4,600,000	»
26 Tasse e proventi vari riscossi dagli agenti demaniali	3,004,000	»	»	3,000,000	»
27 Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero	1,050,000	»	38,832 61	1,038,832 61	
28 Diritti di verificaione dei pesi e delle misure	1,578,148	»	370,689 22	1,646,161 41	
29 Diritti ed emolumenti catastali	1,000,000	»	20,731 33	1,000,000	»
30 Saggio e garanzia dei metalli preziosi	170,000	»	66 22	170,000	»

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

31 Proventi eventuali delle zecche	100,000	»	93,067 70	193,067 70
32 Tassa di entrata nei musei, nelle gallerie di belle arti e negli scavi archeologici . . .	274,000	»	17,119 48	276,119 48
(Approvato.)	89,258,924 10		8,036,825 69	90,393,152 05

Rendite del Patrimonio dello Stato e di quelli amministrati.

33 Rendite di stabili ed altri capitali appartenenti al Demanio dello Stato	10,777,178	»	9,473,323 41	14,000,000 »
34 Proventi dei canali <i>Cavour</i>	2,960,860	»	444,340 05	3,200,000 »
35 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.	10,217,052 81		2,181,025 74	12,398,078 55
36 Interessi di titoli del debito pubblico, di azioni industriali e di credito	50,101,066 66		9,585,650 »	59,686,716 66
37 Rendite di beni di Enti morali amministrati dal Demanio dello Stato	693,277 78		259,873 51	953,151 29
(Approvato.)	74,749,435 25		21,944,212 71	90,237,946 50

Entrate eventuali.

38 Ricupero di multe e spese di giustizia . . .	2,200,000	»	520,178 07	2,700,000 »
39 Ricupero di spese di perizia per la tassa sul macinato ai sensi dell'art. 18 del testo di legge approvato col R. decreto 13 settembre 1874, n. 2056 e di quelle per lavori di riduzione dei molini a sensi dell'articolo 165 del regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, n. 2057 . . .	100,000	»	16,137 69	100,000 »
40 Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte	2,000	»	150,122 42	46,526 17
41 Entrate eventuali diverse pei Ministeri . . .	1,825,478 80		302,204 74	2,127,683 54
42 Entrate eventuali per giro di partite . . .	1,500,000	»	453,156 29	1,953,156 29
43 Quota devoluta al Tesoro dello Stato sui profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti	1,500,000	»	500,000 »	1,500,000 »
(Approvato.)	7,127,478 80		1,941,799 21	8,427,366 »

Rimborsi e concorsi nelle spese.

44 Proventi delle carceri	3,800,000	»	876,315 67	3,896,315 67
45 Proventi degli stabilimenti di reclusione militare	125,000	»	35,000 »	160,000 »
46 Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre spese ordinarie pagate a carico del Bilancio dello Stato	28,047,650 35		14,502,216 72	25,206,162 03
47 Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni . . .	4,648,187 92		1,056,075 49	4,704,263 41
48 Interessi semestrali delle obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, emesse e non alienate	8,277,833 90		»	8,277,833 90
49 Quota d'interessi devoluta al Tesoro dello Stato sulle obbligazioni ricevute in pagamento di beni ecclesiastici	187,196 13		»	187,196 13
50 Rimborso degli interessi e dell'estinzione del prestito nazionale	42,543,788	»	»	42,543,788 »
51 Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi	336,298 78		12,485 61	348,784 39
(Approvato.)	87,965,955 08		16,482,093 49	85,324,343 53

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

52 Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	1,028,784 69	1,551,350 31	1,132,105 82
52 Rimborso della spesa del Tevere (Articolo 4 bis della Legge 30 giugno 1876, n. 3201)	66,176 47	»	66,176 47
53 Concorso dei Corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi	740,776 02	1,449,033 82	1,362,377 90
53 Ampliamento e sistemazione del porto di Gebis nova (in conto del dono di 20 milioni del Duca di Galliera)	3,000,000 »	1,500,000 »	4,500,000 »
54 Concorsi e rimborsi per parte di Società di strade ferrate, e di Enti morali interessati nella costruzione di ferrovie	1,344,249 85	3,087,012 58	1,592,239 57
55 Alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici.	13,893,322 39	»	13,893,322 39
56 Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe Borboniche in Sicilia	620,000 »	3,916,937 82	1,100,000 »
57 Rimborsi diversi straordinari dovuti allo Stato	387,275 98	11,130,867 79	367,386 45
58 Capitale ricavabile da affrancazione di canoni, censi, ecc.	30,000 »	»	30,000 »
59 Cespiti vari d'introiti per tasse, ratizzi ed altro per le opere di bonifiche	656,000 »	2,028,841 81	800,000 »
60 Affrancamento del Tavoliere di Puglia	778,000 »	1,908,619 25	1,200,000 »
61 Capitale, prezzo ed interessi della vendita straordinaria di stabili, senza l'intervento della Società anonima	3,500,000 »	2,274,240 58	3,800,000 »
63 Prezzo, interessi ed accessori di beni espropriati a debitori per imposte e devoluti al Demanio dello Stato, e dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'art. 37 della Legge 20 aprile 1871, n. 192.	12,000 »	561 54	12,561 54
64 Ricavo per alienazione di navi (Legge 31 marzo 1875, n. 2423)	»	3,911,016 02	1,500,000 »
65 Debito dei Comuni per dazio di consumo	121,000 »	25,375 87	126,375 87
66 Residui attivi per gli stralci delle cessate Amministrazioni	»	23,262,891 24	3,729,833 19
67 Residui attivi diversi	»	9,977,128 72	1,130,908 12
69 Nuove obbligazioni demaniali a termini della Legge 2 luglio 1875, n. 2567	10,000,000 »	»	10,000,000 »
69 Prodotto del collocamento dei titoli speciali di rendita da emettersi a termini della Legge 30 giugno 1876, n. 3201, per la prima serie dei lavori del Tevere	4,500,000 »	»	4,500,000 »
69 Prodotto della rendita da emettersi per far fronte alle spese pei lavori delle ferrovie dell'Alta Italia e delle ferrovie Calabro-Sicule, ed al pagamento delle rate d'estinzione del mutuo contratto dalla Società dell'Alta Italia colla Cassa di risparmio di Milano	46,000,000 »	»	46,000,000 »
70 Interessi dovuti sui crediti dell'Amministrazione del Tesoro	170,000 »	190,783 96	360,783 96
71 Rimborso al Tesoro dello Stato da farsi dalla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, della somma anticipata dal Governo e relativi interessi del 5 per cento (art. 15 della Legge 19 giugno 1873, n. 1402)	200,000 »	»	200,000 »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

72	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di Debito pubblico caduti in prescrizione a termini di Legge	4,075,000 »	»	4,075,000 »
72 bis	Residuo dovuto dalla Banca generale di Roma per l'alienazione delle 56,000 obbligazioni emesse dalla Società delle ferrovie dell'Alta Italia per la costruzione della linea Udine-Pontebba.	3,100,000 »	»	3,100,000 »
72 ter	Interessi relativi alle obbligazioni delle strade ferrate romane a credito dello Stato per gli anni 1873-74-75	<i>Per memoria</i>	»	<i>Per memoria</i>
72 quat	Prodotto dei Buoni del Tesoro e delle rendite di compendio del deposito dell'impresa Vitali, Charles, Picard e comp., da valere a rimborso dei pagamenti delle opere di costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule, a termini della Convenzione 10 marzo 1873, approvata col Ministeriale Decreto 31 luglio stesso anno	»	173,720 18	173,720 18
72 quin.	Prodotto della rendita consolidata 5 per cento creata con R. Decreto 6 agosto 1876, n. 3265, in relazione all'articolo 6 della convenzione 17 novembre 1875 approvata colla legge del 29 giugno 1876, n. 3181.	»	44,867,200	» 44,867,200 »
72 sexi.	Somma messa a disposizione del Governo dalla Società delle ferrovie dell'Alta Italia, a tenore dell'art. 3 del compromesso firmato a Parigi il dì 11 giugno 1876 ed allegato alla legge 29 giugno 1876, n. 3181. (Approvato.)	»	12,000,000	» 12,000,000 »
		<hr/>		
		94,222,585 40	123,255,581 49	161,619,991 46
		<hr/>		

PARTE SECONDA.

ENTRATA DELL'ASSE ECCLESIASTICO.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

73	Prodotto dell'amministrazione dei beni devoluti al Demanio nazionale in forza delle Leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867	5,200,000 »	3,456,041 78	7,000,000 »
74	Rimborso dal Fondo per il Culto del 5 per cento per la spesa d'amministrazione dei canonici, censi e livelli al medesimo assegnati dall'art. 2 della Legge 15 agosto 1867	480,000 »	1,693,417 19	480,000 »
PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga. (Approvato.)		5,680,000 »	5,149,458 97	7,480,000 »
		<hr/>		

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

75	Prodotto della vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico	26,530,000 »	5,293,511 36	»
----	-------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	---

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

76 Tassa straordinaria ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici (Leggi 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870).	1,200,000 »	1,637,252 13	2,337,000 »
77 Fondo di cassa degli Agenti di riscossione del ramo Asse ecclesiastico al chiudimento degli esercizi 1869 e 1870	»	572,556 28	572,556 28
PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga. (Approvato).	27,730,000 »	7,503,319 77	32,909,556 28

RIEPILOGO

PARTE PRIMA

ENTRATA (escluso l'asse ecclesiastico).

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

Imposta fondiaria	180,433,630 09	6,244,279 71	182,640,726 89
Imposta sui redditi di ricchezza mobile	182,325,636 09	11,558,455 31	184,756,384 10
Tassa sulla macinazione	81,000,000 »	12,300,092 65	80,654,697 53
Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari	142,496,300 »	8,280,915 87	145,168,600 »
Tassa di fabbricazione	3,200,000 »	13,837 09	3,199,837 09
Dazi di confine	106,000,000 »	309,538 72	106,009,538 72
Dazi interni di consumo	69,634,757 »	2,751,543 22	69,386,300 22
Privative	171,484,891 »	408,415 70	171,493,306 70
Lotto	75,100,000 »	11,455,003 20	75,355,003 20
Proventi di servizi pubblici	89,258,924 10	8,036,825 69	90,393,152 05
Rendite del patrimonio dello Stato e di quelli amministrati	74,749,435 25	21,944,212 71	90,237,946 50
Entrate eventuali	7,127,478 80	1,941,799 21	8,427,366 »
Rimborsi e concorsi nelle spese	87,965,955 08	16,482,093 49	85,324,343 53
	1,270,777,013 41	101,727,012 57	1,293,047,202 53
TITOLO II. — <i>Entrata straordinaria</i>	94,222,585 40	123,255,581 49	161,619,991 46
Totale	1,364,999,598 81	224,982,594 06	1,454,667,193 99

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga. (Approvato.)

PARTE SECONDA

ENTRATA DELL'ASSE ECCLESIASTICO.

TITOLO I. — <i>Entrata ordinaria</i>	5,680,000 »	5,149,458 97	7,480,000 »
TITOLO II. — <i>Entrata straordinaria</i>	27,730,000 »	7,503,319 77	32,909,556 28
(Approvato.)	33,410,000 »	12,652,778 74	40,389,556 28

Riassunto generale.

<i>Entrata ordinaria</i>	1,276,457,013 41	106,876,471 54	1,300,527,202 53
<i>Entrata straordinaria</i>	121,952,585 40	130,758,901 26	194,529,547 74
TOTALE	1,398,409,598 81	237,635,372 80	1,495,056,750 27

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

PRESIDENTE. Chi approva questo riassunto generale, si alzi.

(Approvato.)

Ora verrebbe il Bilancio definitivo di previsione del Ministero delle Finanze, ma il Ministro dell'Interno ha fatto istanza che prima si ponga in discussione quello dell'Interno.

Il signor Presidente del Consiglio ha delle osservazioni a fare?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. No, nessuna.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del Bilancio definitivo di previsione del Ministero dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

MINISTERO DELL'INTERNO

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

Amministrazione centrale

1 Ministero (Personale)	825,696 »	9,115 »	834,811 »
2 Ministero (Spese d'ufficio)	44,000 »	3,741 »	45,741 »
3 Ministero (Manutenzione dei locali)	12,000 »	2,043 »	13,043 »

PRESIDENTE. Chi approva questo capitolo, sorga.
(Approvato.)

	881,696 »	14,899 »	893,595 »
--	-----------	----------	-----------

Consiglio di Stato.

4 Personale	441,300 »	1,593 »	442,893 »
5 Spese d'ufficio	22,000 »	»	22,000 »

(Approvato.)

	463,300 »	1,593 »	464,893 »
--	-----------	---------	-----------

Archivi di Stato.

6 Personale	537,680 »	18,253 »	550,933 »
7 Spese d'ufficio	59,771 »	18,945 »	72,716 »
8 Fitto di locali	25,933 »	6,520 »	32,453 »
9 Manutenzione dei locali e del mobilio e spese diverse	27,000 »	17,418 »	38,418 »

(Approvato.)

	650,384 »	61,136 »	694,520 »
--	-----------	----------	-----------

Amministrazione provinciale.

10 Personale	7,018,710 »	98,787 »	7,057,497 »
11 Indennità di residenza	165,000 »	15,104 »	180,104 »
12 Spese d'ufficio	672,770 »	14,023 »	686,793 »
13 Spese diverse	63,500 »	294 »	63,794 »

(Approvato.)

	7,919,980 »	128,208 »	7,988,188 »
--	-------------	-----------	-------------

Opere pie.

14 Servizi vari di pubblica beneficenza	92,200 »	35,159 »	117,359 »
---------------------------------------------------	----------	----------	-----------

(Approvato.)

Sanità interna.

15 Spese diverse	43,450 »	101,262 »	124,712 »
16 Sifilicomi (Personale)	103,800 »	8,075 »	101,875 »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

17 Siflicomi (Spese di cura e mantenimento)	1,127,339 »	333,579 »	1,260,918 »
18 Siflicomi (Manutenzione dei fabbricati)	53,500 »	36,704 »	65,204 »
19 Siflicomi (Fitto di locali)	4,500 »	3,567 »	7,067 »
(Approvato.)	1,332,589 »	483,187 »	1,559,776 »

Sicurezza pubblica.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. In una seduta non tanto lontana, delle passate, il signor Ministro dell'Interno rispondendo ad osservazioni mie che mostravano molto scetticismo sulla condizione della sicurezza pubblica in Sicilia dopo l'uccisione del brigante Leone, m'invitò a stare con gli occhi bene aperti. Ora, siccome per le vacanze che si preparano sarò obbligato a stare con gli occhi aperti inutilmente, non potendo interrogare il signor Ministro dell'Interno, così profitto della occasione del bilancio onde pregarlo a manifestarci le condizioni in cui si trova la Sicilia dopo quell'avvenimento che egli notificò al Senato nella seduta alla quale ho fatto allusione.

Certo io non ho che parole di lode per le autorità preposte ultimamente alla pubblica sicurezza in Palermo; e credo che ognuno debba confessare che i provvedimenti ordinati saviamente dall'onorevole Ministro dell'Interno tornano in parte anche a lode sua. Ma perchè la lode poi non sfumi inutilmente, io desidererei di sapere quali altri provvedimenti abbia dati, quali ne siano i risultati, perchè stando alle notizie che corrono non parrebbe perfettamente ristabilita nell'Isola la pubblica sicurezza.

Accennando poi a queste notizie non alludo a quelle che in questi ultimi giorni circolavano nei giornali nostrali, ed anche in alcuni esteri, i quali in generale sono pochissimo bene informati delle cose nostre, e riferiscono talvolta notizie che sono piuttosto parti di immaginazione che relazioni di fatti che abbiano almeno qualche fondamento.

Io prego perciò il signor Ministro dell'Interno a favorire qualche ragguaglio sullo stato delle cose e dei provvedimenti da lui dati in proposito.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Incomincio dal ringra-

ziare l'on. Senatore Amari delle lodi che tributa alle autorità di Sicilia, le quali, lo dico francamente e senza tema di esagerare, meritano gli encomî del Parlamento e del paese per i segnalati servigi che hanno reso alla pubblica sicurezza.

Il Senatore Amari mi domanda quali sono le condizioni attuali della Sicilia, in quanto a pubblica sicurezza.

Indicherò due fatti, che valgono meglio delle parole, e servono a dimostrare quale sia attualmente lo spirito pubblico nell'Isola; e come le misure prese ed i risultati ottenuti abbiano rialzato il morale di quel paese. — Nel comune di Alia hanvi ancora dei latitanti; e dico latitanti poichè il brigantaggio nel suo stretto significato coll'uccisione del Leone è quasi finito. Il numero di questi malfattori latitanti, come l'on. Senatore Amari sa, non è piccolo; essi, negli anni passati, furono lasciati senza persecuzione efficace, e si sono di anno in anno accresciuti. Da qualche tempo in qua vanno diminuendo, perchè quasi ogni giorno se ne arrestano, o se ne presentano. Ebbene, il primo esempio lodevolissimo dei proprietari, col Sindaco, si è avuto nel comune di Alia. Quei distinti signori chiesero la facoltà al Prefetto di formare una squadra armata, per unirsi alla forza pubblica, cioè: ai carabinieri, alle guardie di pubblica sicurezza, un tempo militi a cavallo, ed ai soldati, e mettersi in persecuzione di questi malfattori. E io debbo segnalare alla stima pubblica un'intera famiglia di Alia, la famiglia Guccione, la quale, in numero di 17 persone, ha formato col Sindaco una squadra per perseguire i malfattori.

L'esempio lodevolissimo di questa famiglia di Alia ha trovato immediatamente seguaci; e nel comune di Caccamo, che è stato uno dei comuni più inquieti della Sicilia, trenta signori proprietari e 133 fra borghesi, artigiani e coloni si sono costituiti in 10 squadriglie, e si sono uniti alla forza pubblica per dare la caccia ai malfattori che infestano quel territorio. Questo fatto ha prodotto che un ricattato di quella contrada al quale si erano chieste 80 mila

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

lire, è ritornato libero senza pagare la somma richiesta, e due dei ricattatori furono dopo poco arrestati.

Possiamo quindi ritenere che le condizioni attuali della pubblica sicurezza di taluni luoghi della Sicilia (imperocchè sarebbe un errore il dire di tutta la Sicilia) sono grandemente migliorate e col concorso delle squadre armate dei proprietari, io spero che al più presto possibile la Sicilia sarà completamente liberata da tutti i malfattori, e principalmente di quella piaga che per molto tempo abbiamo deplorato, cioè la mafia.

Altra volta ho avuto l'onore di esporre al Senato, che dopo superato questo primo periodo resta al Governo un compito anche più difficile, quello cioè di ordinare tutte le amministrazioni, specialmente quella della magistratura.

In questo secondo compito avrò bisogno del concorso speciale degli altri miei Colleghi; ma il Senato sa le intenzioni che animano tutto il Gabinetto, e segnatamente il Presidente del

Consiglio, ed i miei Colleghi di Grazia e Giustizia e dei Lavori Pubblici; quindi possiamo augurarci un completo e duraturo ristabilimento della pubblica sicurezza in Sicilia.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Ringrazio l'onorevole Ministro delle sue dichiarazioni, e mi auguro che quest'accordo del quale ci parlò testè accada più presto che sia possibile, perchè veramente il primo bisogno della Sicilia sono i lavori pubblici.

I lavori pubblici sono il principale rimedio ai mali della Sicilia, i quali certo non si restringono alla mancanza di pubblica sicurezza. D'altronde i lavori pubblici potranno anche giovare alla sicurezza pubblica, la quale difficilmente può mantenersi dove scarseggiano i mezzi di comunicazione.

PRESIDENTE. Si continua la lettura della tabella.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

Sicurezza pubblica.

24 Servizio segreto	750,000 »	»	750,000 »
52 Ufficiali di sicurezza pubblica (Personale) .	3,123,780 »	68,169 »	3,161,949 »
26 Spese d'ufficio	192,300 »	20,048 »	202,348 »
27 Guardie di sicurezza pubblica (Personale) .	4,554,340 »	173,307 »	4,607,647 »
28 Indennità di trasferta, sussidi, gratificazioni ed altre competenze agli ufficiali ed alle guardie di sicurezza pubblica.	240,000 »	104,156 »	324,156 »
29 Spese diverse per gli ufficiali e per le guardie di sicurezza pubblica	263,269 »	166,258 »	369,527 »
30 Fitto di locali	166,000 »	85,594 »	216,594 »
31 Manutenzione dei locali e del mobilio	70,000 »	66,258 »	101,258 »
32 Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri	120,000 »	58,281 »	133,281 »
33 Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica	200,000 »	118,602 »	248,602 »
(Approvato.)	9,679,689 »	860,673 »	10,115,362 »

Amministrazione delle carceri.

34 Personale	4,461,600 »	257,180 »	4,618,780 »
35 Spese d'ispezione, indennità, vestiario, armamento, premio d'ingaggio ed altre diverse per le guardie	428,600 »	144,395 »	542,995 »
36 Mantenimento dei detenuti e del personale di custodia	20,800,000 »	3,047,377 »	21,847,377 »
37 Trasporto dei detenuti	1,187,800 »	470,961 »	1,408,761 »
38 Servizio delle manifatture nelle case penali	2,100,000 »	147,289 »	2,197,289 »
39 Fitto di locali	90,000 »	111,567 »	201,567 »
40 Manutenzione dei fabbricati	600,000 »	282,083 »	682,083 »
(Approvato.)	29,668,000 »	4,460,852 »	31,498,852 »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami.

41 Funzioni pubbliche e feste governative . . .	10,000 »	1,176 »	11,176 »
42 Ricompense per azioni generose	5,000 »	2,097 »	7,097 »
43 Gazzetta ufficiale e fogli di supplemento per gli annunci nelle provincie	259,600 »	63,501 »	298,101 »
44 Indennità di traslocamento agl'impiegati e spese per missioni amministrative	200,000 »	10,944 »	205,944 »
45 Dispacci telegrafici governativi	200,000 »	112,429 »	242,429 »
46 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,113,077 »	»	1,113,077 »
47 Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	198,345 50	»	198,345 50
48 Spesa per diritti di verificaione dei pesi e delle misure	500 »	500 »	1,000 »
49 Casuali	80,000 »	2,599 »	82,599 »
(Approvato.)	2,066,522 50	193,246 »	2,159,768 50

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

50 Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi deno- minazione	7,093 86	1,665 »	8,758 86
50 Spesa pel pagamento dello stipendio ed in- bis dennità di residenza agli impiegati fuori di ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'art. 1 della Legge 7 luglio 1876 n. 3212	243,000 »	»	243,000 »
51 Assegni di disponibilità	16,000 »	6,771 »	22,771 »
52 Sussidi a famiglie povere ed a vedove d'im- piegati non aventi diritto a pensione	30,000 »	1,693 »	31,693 »
53 Figli dei morti per la causa nazionale	2,000 »	2,500 »	4,500 »
54 Soprassoldo e trasporto alle truppe coman- date in servizio di sicurezza pubblica - Soprassoldo agli ufficiali ed agenti di sicu- rezza pubblica e spese pei carabinieri ag- giunti	2,200,000 »	489,138 »	2,489,138 »
55 Spesa straordinaria per la repressione del malandrinnaggio	300,000 »	19,487 »	319,487 »
57 Assegni a stabilimenti di beneficenza	28,750 »	30,163 »	53,913 »
58 Raccolta degli atti del Parlamento	30,000 »	»	30,000 »
59 Gazzetta Ufficiale (Indennità agli eredi Botta)	4,000 »	4,000 »	8,000 »
60 Costruzione e riduzione di carceri giudiziarie a sistema cellulare	»	255,133 »	105,133 »
61 Costruzione di un carcere penitenziario presso la città di Cagliari	»	594,502 »	244,502 »
62 Risoluzione di contratto d'affitto e riduzione ad uso d'archivio di sette botteghe del pa- lazzo Braschi	27,500 »	»	27,500 »
63 Spese straordinarie per gli archivi di Stato	12,786 »	71,791 »	84,577 »
63 bis Spesa per acquisto di locali, per lavori di adattamento nell'edificio della Catena, sede principale dell'archivio di Stato di Palermo, e concorso per la costruzione di scaffali ad uso dell'archivio medesimo	50,000 »	»	50,000 »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

64 Finalmarina - Bagno penale - Adattamento ed ingrandimento di locali per i condannati cronici	15,500 » »	15,500 »
65 Spoleto - Casa di pena - Sistemazione del corpo di guardia militare ed adattamento di nuovi locali	9,900 » »	9,900 »
66 Noto - Casa penale - Costruzione di cancellata in ferro nel locale della cappella . . .	3,600 » »	3,600 »
67 Avellino - Carcere giudiziario - Alzamento di un piano nel primo corpo di fabbrica del carcere	19,700 » »	19,700 »
68 Chieti - Carcere giudiziario - Lavori per suddivisione di locali	3,900 » »	3,900 »
69 Ascoli - Carcere giudiziario - Costruzione di un alloggio per il capo guardiano	8,000 » »	8,000 »
70 Civita Castellana - Casa penale - Lavori di copertura di una terrazza interna	9,000 » »	9,000 »
71 Ivrea - Carcere giudiziario - Lavori di isolamento del carcere	7,500 » »	7,500 »
72 Pesaro - Carcere giudiziario - Costruzione di una nuova infermeria	17,500 » »	17,500 »
73 Lucera - Carcere giudiziario di S. Francesco - Costruzione di un muro di cinta per la passeggiata dei detenuti	8,600 » »	8,600 »
74 Padova - Casa penale - Costruzione di celle di rigore	27,400 » »	27,400 »
75 Procida - Bagno penale - Costruzione di vasche per bagni ai detenuti	5,200 » »	5,200 »
76 Orbetello - Bagno penale (Succursale di Monte Filippo) - Costruzione di un nuovo ponte levatoio	1,900 » »	1,900 »
77 Favignana - Bagno penale - Costruzione di un nuovo camerone	3,500 » »	3,500 »
78 Ancona - Bagno penale di San Bartolomeo - Costruzione di un condotto	3,300 » »	3,300 »
79 Frosinone - Carcere giudiziario - Ampliamento del carcere	9,564 50 »	9,564 50
80 Trapani - Bagno penale - Prolungamento dell'ospedale e costruzione di tre celle di punizione e di un corpo di guardia	3,500 » »	3,500 »
81 Forlì - Carcere giudiziario - Formazione d'un passeggio e costruzione di una infermeria per le donne al carcere di Forlì detto la <i>Femmina</i>	12,940 » »	12,940 »
82 Solmona - Casa penale detta la <i>Badia Moronese</i> - Lavori di completamento in alcuni locali dello stabilimento - Costruzione di una nuova scala e ristauo della facciata	19,200 » »	19,200 »
83 Padova - Casa penale - Riduzione a cortile di passeggio per i detenuti di una porzione di terreno demaniale ceduto dalla Fabbriceria della chiesa dei Filippini	10,999 50 »	10,999 50
84 Parma - Casa penale - Lavori di risanamento in vari locali dello stabilimento	13,988 » »	13,988 »
85 Aquila - Carcere giudiziario detto <i>S. Domenico</i> - Lavori di miglioramento e di sicurezza	4,500 » »	4,500 »
86 Spoleto - Carcere giudiziario detto di <i>S. Agata</i> - Rinforzamento del tavolato per la sicurezza delle soffitte del fabbricato	9,000 » »	9,000 »
87 Matera - Carcere giudiziario - Riordinamento del carcere	10,226 » »	10,226 »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

88	Napoli - Casa correzionale di S. Eframò Nuovo - Sistemazione del corpo di fabbrica in quattro piani a ridosso di quello degli uffici della Direzione	29,800	»	»	29,800	»
89	Napoli - Casa correzionale di S. Eframò Nuovo - Completamento del fabbricato ove sono gli uffici - Riparazione radicale alla lunga tettoia che serve per asciugatoio - Sistemazione di un cortile e restauro delle fabbriche attigue	20,400	»	»	20,400	»
90	Napoli - Casa di correzione di S. Eframò Nuovo - Definitiva sistemazione delle celle di punizione e dei locali ad uso di caserma delle guardie	15,000	»	»	15,000	»
91	Orvieto - Carcere dell'ex-convento di S. Pietro - Costruzione di un muro di cinta ed acquisto di una casetta attigua all'ex-convento	25,072	»	»	25,072	»
92	Civitavecchia - Bagno penale - Lavori di sottofondazione	22,000	»	»	22,000	»
		3,301,819	86	1,476,843	»	4,073,662 86
<p><i>Capitoli aggiunti per spese residue 1876 e retro, non aventi riferimento con alcuno di quelli iscritti nello Stato di prima previsione pel 1877.</i></p>						
93	Grosseto - Isola del Giglio - Ampliamento dei locali del carcere	»		5,200	»	5,200
94	Ancona - Bagno penale - Costruzione di locali per uso di laboratorio	»		29,725	»	29,725
95	Ventotene (Isola di) Colonia di coatti - Elevazione di un piano di fabbricato per il ricovero dei domiciliati coatti	»		14,640	»	14,640
96	Napoli - Casa di relegazione di Santa Maria Apparente - Costruzione di due sale da lavoro	»		11,000	»	11,000
97	Benevento - Carcere giudiziario di San Felice - Alzamento di due ambienti all'ultimo piano del carcere	»		4,300	»	4,300
98	Parma - Casa di pena - Lavori di sistemazione della strada di ronda del penitenziario	»		4,200	»	4,200
99	Alghero - Bagno penale - Lavori per la costruzione di un condotto di scarico delle acque impure	»		7,000	»	7,000
100	Padova - Carcere giudiziario dei Paolotti - Riduzione di locali, costruzione di un muro di cinta e di una fogna, acquisto di una striscia di terreno	»		9,080	»	9,080
101	Paliano - Penitenziario - Costruzione di tre celle di rigore	»		7,200	»	7,200
102	Ariano - Carcere giudiziario - Lavori di ampliamento del carcere	»		16,353	»	16,353
103	Nicastro - Carcere giudiziario - Lavori di arginatura per difendere il carcere dagli allagamenti del torrente Piazza	»		8,000	»	8,000
104	Fossano - Casa penale Santa Caterina - Costruzione di celle d'isolamento nel braccio Nord	»		30,000	»	30,000
105	Girgenti - Carcere giudiziario di San Vito - Adattamento di locali per il carcere delle donne e costruzione di avancorpo	»		16,375	»	16,375

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

106	Taranto - Carcere giudiziario - Adattamento per uso di carcere del già convento di Sant' Antonio	»	10,000	»	10,000	»
107	Piombino - Bagno penale - Sistemazione del castello di Piombino a bagno penale	»	13,400	»	13,400	»
108	Oneglia - Casa penale - Costruzione di quattro torrette per uso di latrine.	»	5,000	»	5,000	»
109	Brindisi - Bagno penale - Costruzione di forni e lavori accessori.	»	7,744	»	7,744	»
110	Teramo - Carcere giudiziario - Costruzione di un pozzo nero	»	2,390	»	2,390	»
111	Nisida - Bagno penale - Costruzione di due strade.	»	5,900	»	5,900	»
112	Santo Stefano - Bagno penale - Costruzione di tettoia per la distribuzione della minestra ai condannati - Costruzione di una cucina ad uso della truppa di presidio al bagno - Lavori per alimentare la cisterna dello stabilimento colle acque piovane.	»	11,240	»	11,240	»
113	Messina carcere giudiziario - Alzamento di un piano dell'attuale infermeria e lavori vari di miglioramento dei locali.	»	23,520	»	23,520	»
114	Modena - Carcere giudiziario - Aggregazione dei locali demaniali al carcere di Santa Eufemia - Lavori di adattamento.	»	4,500	»	4,500	»
115	Catanzaro - Carcere giudiziario - Costruzione di un piccolo fabbricato per gli uffici di direzione, per l'alloggio del direttore e per sistemazione dell'ingresso principale del carcere	»	22,053	»	22,053	»
116	Casale - Carcere giudiziario - Adattamento di locali ad uso d'alloggio del capo-guardia	»	6,140	»	6,140	»
117	Portici - Bagno penale detto del Granatello - Costruzione di una caserma per le guardie e di locali per gli uffici di amministrazione.	»	16,000	»	16,000	»
118	Oristano - Carcere giudiziario - Spese d'isolamento del carcere dalle attigue case private	»	2,000	»	2,000	»
119	Aquila - Carcere giudiziario - Acquisto della casa di proprietà dei signori Ciavola e Cappà all'ingresso del carcere	»	1,200	»	1,200	»
120	Bergamo - Casa penale di San Francesco - Riduzione di camere a celle d'isolamento	»	19,229	»	19,229	»
121	Perugia - Casa penale femminile - Costruzione di nuovi laboratori	»	4,000	»	4,000	»
122	Sarzana - Carcere giudiziario - Lavori d'ingrandimento del carcere	»	100	»	100	»
123	Catania - Carcere giudiziario - Riduzione delle finestre a strombo	»	19,421	»	19,421	»
124	Termini Imerese - Carcere giudiziario - Lavori urgenti di sicurezza	»	12,900	»	12,900	»
125	Napoli - Carcere del Carmine - Lavori di adattamento di locali da aggregarsi al carcere	»	3,507	»	3,507	»
126	San Leo - Casa di relegazione - Lavori per cambiare il tracciato della strada che conduce allo stabilimento	»	1,022	»	1,022	»
127	Bergamo - Casa penale di San Francesco - Lavori per l'ampliamento dell'infermeria	»	282	»	282	»
128	Ariano - Carcere giudiziario - Lavori di ampliamento del carcere	»	6,916	»	6,916	»

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

129 Padova - Casa di forza - Lavori di complemento della via di ronda	»	8,577	»	8,577	»
130 Tempio - Casa di forza - Lavori di complemento per il rialzo di un piano allo stabilimento	»	12,000	»	12,000	»
131 Ferrara - Carcere giudiziario - Lavori di sicurezza e d'isolamento del carcere	»	3,562	»	3,562	»
132 Spese d'impianto di case penali	»	96,442	»	96,442	»
133 Costruzione di vetture cellulari pel trasporto dei detenuti	»	24,064	»	24,064	»
134 Costruzione di un nuovo carcere in Palermo	»	52,488	»	52,488	»
135 Compimento delle opere di costruzione di un carcere giudiziario cellulare in Sassari	»	44,840	»	44,840	»
136 Costruzione di un carcere giudiziario a sistema cellulare in Torino	»	159,507	»	159,507	»
137 Acquisto del Lazzaretto di Saliceta San Giuliano presso Modena	»	55,615	»	55,615	»
138 Resti passivi delle Amministrazioni dei cessati Governi	»	57,923	»	57,923	»
139 Casermaggio dei Reali Carabinieri	»	17,454	»	17,454	»
140 Casermaggio delle guardie di sicurezza pubblica	»	7,734	»	7,734	»
141 Assegnazioni corrispondenti agli introiti del fondo comune per le provincie napoletane	»	26,854	»	26,854	»
142 Opere straordinarie al siflicomio di Napoli	»	10,900	»	10,900	»
143 Spese per il ritiro delle armi della guardia nazionale	»	54,036	»	54,036	»
144 Riparazioni alle rovine di Todi	»	9,044	»	9,044	»
145 Paliano - Penitenziario - Costruzione di tre latrine	»	3,200	»	3,200	»
146 Nicastro - Carcere giudiziario - Acquisto di fabbricato ad uso cerario	»	1,000	»	1,000	»
154 Teramo - Carcere giudiziario - Lavori per l'isolamento del carcere	»	8	»	8	»
155 Spoleto - Carcere giudiziario - Lavori di complemento nella sezione delle donne	»	200	»	200	»
156 Oneglia - Penitenziario - Lavori di costruzione di una scuola e di un bettolino	»	313	»	313	»
PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga. (Approvato.)		3,301,819 86	2,484,141	»	5,080,960 86

Riepilogo

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

Amministrazione centrale	881,696	»	14,899	»	893,595	»
Consiglio di Stato	463,300	»	1,593	»	464,893	»
Archivi di Stato	650,384	»	61,136	»	694,520	»
Amministrazione provinciale	7,919,980	»	128,208	»	7,988,188	»
Opere pie	92,200	»	35,159	»	117,359	»
Sanità interna	1,332,589	»	483,187	»	1,559,776	»
Sicurezza pubblica	9,679,689	»	860,673	»	10,115,362	»
Amministrazione delle carceri	29,668,000	»	4,460,852	»	31,498,852	»
Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami.	2,066,522 50		193,246	»	2,159,768 50	

TITOLO II. — Spesa straordinaria.

	52,754,360 50	6,238,953	»	55,492,313 50
	3,301,819 86	2,484,141	»	5,080,960 86
	56,056,180 36	8,723,094	»	60,573,274 36

PRESIDENTE. Chi approva questo riepilogo, sorga.
(Approvato.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

Ora si passerà al Bilancio della spesa del

MINISTERO DELLE FINANZE

PARTE PRIMA

DEBITO PUBBLICO, GUARENTIGIE E DOTAZIONI.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

Debito consolidato.

1 Rendita consolidata 5 per cento	370,963,343 36	»	370,963,343 36
2 Rendita consolidata 3 per cento	6,408,080 44	»	6,408,080 44
PRESIDENTE. Chi approva questo capitolo, si alzi. (Approvato.)	377,371,423 80	»	377,371,423 80
<i>Rendita per la Santa Sede.</i>			
3 Rendita per la Santa Sede (Approvato.)	3,225,000	» 19,350,000	» 22,275,000 »

Debito redimibile.

4 Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (Interessi e premi)	51,190,788 52	157 50	51,190,946 02
5 Debiti speciali non iscritti nel Gran Libro (Interessi e premi)	10,272,938 12	»	10,272,938 12
6 Interessi dovuti alla Banca nazionale nel Regno (Convenzione del 1 giugno 1875) sul mutuo di lire 44,334,975.22 in oro, residuo di quello di cui alla Convenzione del 4 gennaio 1869, approvata con la legge 28 agosto 1870, n. 5857	2,992,610 83	3,069,409 18	6,062,020 01
7 Interessi al 6.05 per cento all'anno alla Cassa di risparmio di Milano sulla somma di lire 10,000,000 mutuata al Tesoro, giusta la convenzione del 1 settembre 1875	605,000	»	605,000 »
7bis Interessi dell'anno 1877 in ragione di lire 6.2345 per cento sul debito di L. 16,000,000, residuo del capitale di L. 20,000,000 mutuato dalla Cassa di risparmio di Milano alla Società delle ferrovie dell'Alta Italia, e passato a carico dello Stato per effetto dell'art. 6 della Convenzione di Basilea 17 novembre 1875, approvata colla Legge 29 giugno 1876, n. 3181	922,706	»	922,706 »
8 Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia	1,370,300	» 502,288 51	1,872,588 51
9 Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia	1,100,000	» 648,200 »	1,748,200 »
10 Rendita 3 per cento assegnata ai così detti <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane	111,870 48	21,651 13	133,527 56
11 Interessi di capitali diversi dovuti dalle Finanze dello Stato	811,000	» 1,237,300	» 1,200,000 »
12 Annualità e prestazioni diverse	3,467,475	» 500,000	» 3,667,475 »
(Approvato.)	72,844,694 90	5,979,006 32	77,675,401 22

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

Debito variabile.

13	Interessi dei Buoni del Tesoro	8,700,000	»	91,157 65	8,791,157 65
14	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato	1,200,000	»	»	1,200,000 »
15	Annualità di cent. 50 per cento dovuta al Con- sorzio delle Banche di emissione pella som- ministrazione di biglietti consorziali fatta al Tesoro dello Stato a tenore della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2.)	4,700,000	»	»	4,700,000 »
16	Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate	42,753,500	»	2,489,296 99	45,242,796 99
16 bis	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla Legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia	33,160,211 12	»	»	33,160,211 12
16 ter	Quote di prodotto delle ferrovie di Stradella e di Cuneo per l'anno 1877 spettanti alla Società concessionaria delle medesime, giusta i rispettivi contratti di esercizio . .	2,520,000	»	1,225,000 »	3,745,000 »
17	Vincite al lotto	43,000,000	»	11,911,502 »	44,911,502 »
	(Approvato.)	136,033,711 12		15,716,956 64	141,750,667 76

Debito vitalizio.

18	Pensioni del Ministero delle Finanze	12,956,436 22		690,202 »	13,426,638 22
19	Pensioni del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti	6,817,615 45		394,001 »	7,036,616 45
20	Pensioni del Ministero degli Affari Esteri	354,967 25		54,002 »	379,969 25
21	Pensioni del Ministero dell'Istruzione Pub- blica	1,574,733 99		103,972 20	1,628,706 19
22	Pensioni del Ministero dell'Interno	6,422,052 83		437,001 »	6,724,053 83
23	Pensioni del Ministero dei Lavori Pubblici	2,843,158 99		108,182 61	2,876,341 60
24	Pensioni del Ministero della Guerra	24,934,196 68		2,132,004 »	26,261,200 68
25	Pensioni del Ministero della Marina	2,930,309 81		188,007 »	2,981,316 81
26	Pensioni del Ministero di Agricoltura, Indu- stria e Commercio	480,245 17		61,019 »	512,264 17
	(Approvato.)	59,313,716 39		4,168,390 81	61,827,107 20

Dotazioni.

27	Dotazioni della Casa Reale	14,250,000	»	»	14,250,000 »
28	Spese pel Senato del Regno	400,000	»	20,000 »	420,000 »
29	Spese per la Camera dei Deputati	743,625 47		125,835 27	869,460 74
	(Approvato.)	15,393,625 47		145,835 27	15,539,460 74

*Rimborso di prestiti.**Titoli da acquistarsi a contante.*

30	Estinzione dei debiti redimibili iscritti nel Gran Libro	55,707,335 15		50 »	55,707,385 15
----	-----------------------------------------------------------------------	---------------	--	------	---------------

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

31 Estinzione dei debiti speciali non iscritti nel Gran Libro	29,977,000 »	»	29,977,000 »
31 Estinzione del debito di L. 16,000,000, residuo del capitale di lire 20,000,000 mutuato dalla Cassa di risparmio di Milano alla Società delle ferrovie dell'Alta Italia, e passato a carico dello Stato per effetto dell'art. 6 della Convenzione 17 novembre 1875, approvata con la Legge 29 giugno 1876, n. 3181	3,200,000 »	»	3,200,000 »
32 Estinzione delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico di vecchia emissione (Legge 15 agosto 1867, n. 3848, e Regi Decreti 8 settembre 1867, n. 3912 e 26 maggio 1868, n. 4862)	4,800,000 »	»	4,800,000 »
(Approvato.)	93,684,335 15	50 »	93,684,385 15

Titoli da riceversi in pagamento.

33 Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (Estinzione)	17,253,100 »	»	17,253,100 »
(Approvato.)			

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

34 Rimborsi di capitali dovuti dalle Finanze dello Stato	500,000 »	991,586 60	1,491,586 60
35 Annualità fisse che si estinguono ad epoca determinata	173,693 78	125,185 18	298,878 96
36 Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito	1,500,000 »	»	1,500,000 »
37 Interessi del 2 per cento a calcolo sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400.	<i>Per memoria</i>	»	<i>Per memoria</i>
38 Spese per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	685,000 »	154,819 71	839,819 71
39 Pensioni straordinarie	3,000,932 86	560,009 11	3,305,941 97
39 Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale per effetto degli articoli 5 e 6 della Legge 7 luglio 1876, n. 3213.	200,000 »	111,681 »	311,681 »
40 Assegnazione straordinaria a S. A. R. il Principe ereditario per spese di rappresentanza in Roma	300,000 »	»	300,000 »
41 Rimborso alle provincie di Genova, Pavia e Piacenza dell'anticipazione per la strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio	250,000 »	»	250,000 »
42 Rate arretrate dovute sopra rendite di Debito Pubblico di nuova creazione	50,000 »	»	50,000 »
42 Rimborso alla Lista Civile	200,000 »	»	200,000 »
(Approvato.)	6,859,626 64	1,943,281 60	8,547,908 24

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

PARTE SECONDA.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

Ministero.

43 Personale	3,827,304 40	8,830 »	3,836,134 40
44 Spese d'ufficio	184,000 »	49,566 29	233,566 29
PRESIDENTE. Chi approva questo capitolo, sorga. (Approvato.)	4,011,304 40	58,396 29	4,069,700 69

Corte dei conti.

45 Personale	1,395,029 »	2,630 »	1,397,659 »
46 Spese d'ufficio	90,000 »	»	90,000 »
(Approvato.)	1,485,029 »	2,630 »	1,487,659 »

Tesoreria centrale.

47 Personale	7,886 70	»	7,886 70
48 Spese d'ufficio	19,000 »	»	19,000 »
(Approvato.)	26,886 70	»	26,886 70

Spese di generale servizio.

49 Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del debito pubblico.	468,260 »	20,640 42	488,900 42
50 Importo di bolli da pagarsi a Parigi sulle obbligazioni della Società anonima della Regia cointeressata dei tabacchi.	96,000 »	651,590 »	747,590 »
51 Spese per l'allestimento dei titoli del Debito pubblico	95,000 »	19,845 60	114,845 60
(Approvato.)	659,260 »	692,076 02	1,351,336 02

Servizi speciali ed amministrazioni esterne.

Intendenze di finanza.

52 Personale	6,805,465 »	12,700 »	6,818,165 »
53 Spese d'ufficio	500,000 »	68,644 81	568,644 81
54 Fitto di locali non demaniali	120,000 »	8,000 »	128,000 »
(Approvato.)	7,425,465 »	89,344 81	7,514,809 81

Contenzioso finanziario.

55 Personale degli avvocati erariali	492,700 »	2,770 »	495,470 »
56 Spese d'ufficio	42,500 »	11,177 11	53,677 11
57 Fitto di locali non demaniali	13,000 »	1,800 »	14,800 »
(Approvato.)	548,200 »	15,747 11	563,947 11

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

Delegazione governativa per la sorveglianza ed il controllo della privativa dei tabacchi.

58 Personale	64,027 10	300 »	64,327 10
59 Spese d'ufficio ed indennità	8,000 »	3,763 10	11,763 10
(Approvato.)	72,027 10	4,063 10	76,090 20

Officina per la fabbricazione delle carte-valori.

60 Personale	50,560 »	551 »	51,111 »
61 Materiale e spese diverse	748,400 »	65,718 37	814,118 37
62 Carta bollata, macchine e punzoni	534,000 »	211,700 17	745,700 17
(Approvato.)	1,332,960 »	277,969 54	1,610,929 54

Amministrazione del lotto.

63 Personale	889,680 »	21,300 »	895,980 »
64 Spese d'ufficio fisse	25,000 »	»	25,000 »
65 Indennità, spese per l'esecuzione delle estrazioni e diverse	100,000 »	21,170 »	112,170 »
66 Spese di materiale	44,500 »	15,000 »	44,500 »
67 Aggio di esazione	5,482,000 »	888,835 »	5,570,835 »
68 Fitto di locali	13,750 »	»	13,750 »
(Approvato.)	6,554,930 »	946,305 »	6,662,235 »

*Amministrazione esterna del Tesoro.**Servizio del Tesoro.*

69 Personale dei tesorieri provinciali	237,800 »	2,000 »	239,800 »
70 Spese d'ufficio dei tesorieri provinciali	320,000 »	4,000 »	324,000 »
71 Trasporto fondi e spese diverse	34,000 »	10,941 79	37,941 79
71 Illuminazione per la sorveglianza delle Tebisorerie e fitto di locali non demaniali per alcune di esse	12,000 »	»	12,000 »
72 Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito Pubblico	30,000 »	3,143 51	33,143 51
73 Servizio di tesoreria nel territorio ex-pontificio	47,500 »	»	47,500 »
(Approvato.)	681,300 »	20,085 30	694,385 30

Regie Zecche e monetazione.

74 Personale	65,900 »	»	65,900 »
75 Spese d'ufficio	7,000 »	4,190 98	11,190 98
77 Spese d'esercizio della Zecca di Roma	40,000 »	8,340 38	48,340 38
(Approvato.)	112,900 »	12,531 36	125,431 36

Amministrazione esterna del Demanio e delle Tasse sugli affari.

78 Personale	1,128,717 91	100,000 »	1,128,717 91
79 Spese d'ufficio ed indennità fisse	174,575 »	40,175 »	194,750 »
80 Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse	250,000 »	195,033 »	395,033 »
81 Fitto di locali	156,000 »	30,000 »	156,000 »
82 Aggio d'esazione ai Contabili	3,347,000 »	770,580 »	3,817,580 »
83 Spese di coazione e di liti	400,000 »	116,458 »	506,458 »
84 Restituzioni e rimborsi	2,000,000 »	535,073 »	2,385,073 »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

85	Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali	1,200,000	»	1,400,550	»	2,100,550	»
86	Stabilimento minerario d'Agordo	550,000	»	201,500	»	651,500	»
87	Contribuzione sui Beni demaniali	4,200,000	»	445,000	»	4,645,000	»
	(Approvato.)	13,406,292	91	3,834,369	»	15,980,661	91
<i>Amministrazione dei canali riscattati</i> (Canali Cavour)							
88	Personale	153,600	»	30,925	»	180,000	»
89	Materiale e spese diverse	350,800	»	383,100	»	653,900	»
90	Fitti, canoni ed annualità passive	14,430	»	10,862	»	25,292	»
91	Spesa per tasse, liti ed aggio ai ricevitori	268,000	»	60,200	»	310,000	»
	(Approvato.)	786,830	»	485,087	»	1,169,192	»
<i>Amministrazione esterna delle imposte dirette e del Catasto.</i>							
92	Personale degli Ispettori delle Imposte dirette	265,740	»	833	33	266,573	33
93	Indennità agli Ispettori per giri di ufficio	155,000	»	19,670	57	174,670	57
94	Personale degli Agenti delle Imposte dirette e del Catasto	2,793,400	»	20,688	15	2,814,081	85
95	Spese d'ufficio degli Agenti delle Imposte dirette e del Catasto	650,000	»	52,436	84	702,436	84
96	Spese eventuali, indennità, materiale e diverse	90,000	»	49,417	07	139,417	07
96	Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avvocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni Provinciali	235,148	52	»		235,148	52
97	Fitto di locali	150,000	»	27,267	07	177,267	07
98	Spese diverse occorrenti pel servizio della conservazione del Catasto	400,000	»	262,534	74	662,534	74
99	Spese di coazione e di liti	62,000	»	39,414	51	101,414	51
100	Restituzioni e rimborsi	6,000,000	»	5,324,024	33	9,824,024	33
	(Approvato.)	10,801,288	52	5,796,286	61	15,097,575	13
<i>Servizio del macinato.</i>							
101	Personale tecnico compartimentale e provinciale del macinato	671,200	»	2,040	15	673,240	15
102	Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali	4,000,000	»	121,364	23	4,121,364	23
103	Anticipazione di spesa di perizie a sensi dell'articolo 18 del testo di legge approvato col R. Decreto 13 settembre 1874, n. 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei molini a sensi dell'articolo 165 del regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, n. 2057	100,000	»	6,800	68	106,800	68
104	Aggio di esazione ai Contabili	3,037,500	»	1,229,295	99	3,858,045	99
105	Rimborsi e restituzioni di tasse	550,000	»	120,666	96	670,666	96
	(Approvato.)	8,358,700	»	1,480,168	01	9,430,118	01

SESSIONE DEL 1876-77. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

Tassa di fabbricazione.

106 Spese diverse per la riscossione della tassa di fabbricazione degli alcool, della birra ed acque gazzose, delle polveri da fuoco e della cicoria preparata, e restituzione della tassa sugli alcool e sulla birra esportati	60,000 »	52,600 »	112,600 »
106 Spese di giustizia e di liti	10,000 »	20,000 »	30,000 »
bis			
(Approvato.)	70,000 »	72,600 »	142,600 »

*Amministrazione esterna delle Gabelle.***Spese comuni ai diversi rami.**

107 Stipendi agli Ispettori superiori ed agli Ispettori e Sotto-Ispettori delle Gabelle	419,850 »	3,562 48	423,412 48
108 Spese d'ufficio e di giro agli Ispettori e Sotto-Ispettori delle Gabelle	146,200 »	2,086 11	148,286 11
109 Soldi ed assegni al personale della Guardia doganale	11,998,313 »	99,999 24	12,038,312 24
110 Fitto di locali in servizio della Guardia doganale	431,214 »	35,000 »	436,214 »
111 Spese di casermaggio e diverse per la Guardia doganale	850,000 »	248,890 35	948,890 35
112 Costruzione, riparazioni e manutenzione dei piroscafi e degli altri legni doganali, e sostituzione di quelli che si rendono inservibili	180,000 »	30,761 91	190,761 91
113 Sussidi e remunerazioni alle Guardie doganali, agli operai delle saline ed ai loro superstiti	60,840 »	33,018 69	93,858 69
114 Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agl'impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni	486,000 »	127,680 42	588,680 42
115 Aggio agli Esattori fiscali dei crediti arretrati gabellari nelle Provincie Lombardo-Venete	1,000 »	1,000 »	2,000 »
(Approvato.)	14,573,417 »	581,999 20	14,870,416 20

Dogane.

116 Personale	3,684,560 »	20,000 »	3,704,560 »
117 Assegni fissi per spese d'ufficio ed indennità diverse	120,570 »	2,551 26	123,121 26
118 Compensi agli Agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte	42,000 »	4,234 25	43,234 25
119 Fitto di locali	182,990 »	20,471 29	193,461 29
120 Spese di materiale e diverse per le Dogane	200,000 »	40,000 »	210,000 »
121 Restituzione di diritti, rimborsi e depositi	600,000 »	149,844 23	689,844 23
122 Compenso ai costruttori di navi in legno nei Cantieri italiani	180,000 »	50,584 »	200,584 »
(Approvato.)	5,010,120 »	287,685 03	5,164,805 03

Dazi di consumo.

123 Spese relative alla riscossione del dazio di consumo, e restituzione di diritti indebitamente esatti	400,000 »	65,000 »	415,000 »
(Approvato.)			

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

Sali.

124 Stipendi e spese d'Ufficio agli impiegati delle Saline	92,520 »	968 31	93,488 31
125 Paghe agli operai delle Saline e spese eventuali diverse	386,900 »	2,500 »	389,400 »
126 Indennità ai rivenditori dei sali	1,050,000 »	420,495 34	1,270,495 34
127 Stipendi agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali	239,558 86	2,000 »	241,558 86
128 Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali per pesatura, facchinaggio e spese d'ufficio	77,630 »	1,500 »	79,130 »
129 Fitto di locali	165,000 »	13,000 »	168,000 »
130 Compra, macinazione e trasporto di sali	3,907,000 »	251,903 05	4,058,903 05
131 Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso	2,971,000 »	551,887 57	3,422,887 57
132 Preparazione del sale agrario ed industriale	140,000 »	24,704 91	144,704 91
133 Bonificazioni ai salatori di pesci	140,000 »	43,157 41	153,157 41
134 Spese per l'otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale	15,000 »	200 »	12,200 »
135 Spese diverse di materiale nei magazzini dei sali	30,000 »	15,959 96	35,959 96
(Approvato.)	9,214,608 86	1,323,276 55	10,069,885 41

Spese comuni

per l'amministrazione finanziaria.

136 Indennità di tramutamento, competenze di viaggio e diete per le missioni d'Ufficio	330,100 »	73,452 20	403,552 20
137 Dispacci telegrafici governativi	120,000 »	17,696 14	137,696 14
138 Spese per i trasporti effettuati dalle società ferroviarie per conto dell'Amministrazione finanziaria	50,000 »	3,000 »	53,000 »
139 Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato	20,000 »	260,376 73	280,376 73
140 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,607,624 79	»	1,607,624 79
141 Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio	124,113 40	1,527,661 05	1,651,774 45
142 Spesa per diritti di verificaione dei pesi e delle misure	4,362 »	4,362 »	8,724 »
143 Casuali	200,000 »	3,000 »	203,000 »
(Approvato.)	2,456,200 19	1,889,548 12	4,345,748 31

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

Amministrazione del Tesoro.

144 Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	8,400 »	»	8,400 »
144 Spesa pel pagamento dello stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici, prescritti dall'art. 1 della legge 7 luglio 1876, n. 3212	387,810 »	»	387,810 »
145 Assegni di disponibilità	230,000 »	15,145 »	245,145 »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

146 Uffici di stralcio per gli affari arretrati di diverse amministrazioni státe soppresse	97,220 »	6,750 »	103,970 »
147 Elargizioni, sussidj ed assegni non obbligatoriamente vitalizi	310,000 »	80,000 »	390,000 »
148 Spese straordinarie per l'attuazione della nuova legge di contabilitá generale	20,000 »	25,128 96	45,128 96
149 Spesa occorrente al contenzioso finanziario per lavori arretrati e per l'impianto dei nuovi uffici degli Avvocati erariali in Roma ed in Genova, in conformità dell'organico approvato con R. Decreto 16 gennaio 1876, n. 2914	10,000 »	19,946 78	29,946 78
150 Spesa per l'aggio sull'oro	8,210,000 »	2,000,000 »	10,210,000 »
151 Spesa occorrente alla Corte dei conti per la revisione di contabilitá arretrate	65,000 »	31,522 78	96,522 78
152 Indennità dovute secondo le leggi per espropriazioni del Governo Austriaco per opere di fortificazioni	1,000,000 »	1,064,890 40	2,064,890 40
154 Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 7 della Convenzione B stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica, ed approvata colla legge 23 marzo 1871, N. 137	<i>Per memoria</i>	280,175 76	280,175 76
155 Spesa pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, di argento e di eroso-misto di conio italiano	»	1,356,408 26	400,000 »
156 Pagamento di somme risultanti da mandati annullati nel conto speciale del Tesoro e reclamate dai creditori	»	495,204 37	150,000 »
157 Residui passivi delle amministrazioni dei cessati Governi	»	8,493,175 05	5,493,175 05
158 Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli impiegati dell'amministrazione centrale - Spese per adattamento di mobili ed altre accessorie)	»	100,738 01	100,738 01

*Amministrazione esterna del demanio
e delle tasse sugli affari.*

159 Acquisti eventuali di stabili	30,000 »	10,000 »	40,000 »
160 Spese per la valutazione dei beni demaniali	45,000 »	21,067 »	66,067 »
161 Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex gesuiti ed ex-liguorini, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati	575,000 »	1,009,378 »	1,584,378 »
162 Imposte e sovrimposte dovute da terzi e che si pagano dal demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192	256,000 »	420,702 »	676,702 »
163 Opere complementari dei <i>Canali Cavour</i> - Acquisto e costruzione di cavi diramatori	<i>Per memoria</i>	1,028,282 »	1,028,282 »
163bis Spese per l'inventario dei beni della Corona	20,000 »	18,738 28	38,738 28

*Amministrazione esterna delle imposte dirette
e del Catasto.*

164 Censimento territoriale (Personale) - Spese fisse	662,100 »	3,983 37	666,143 37
165 Censimento territoriale (Personale) - Spese variabili	303,400 »	70,000 »	373,400 »
166 Censimento territoriale (Materiale)	30,000 »	54,100 »	84,100 »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

167	Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati	110,000	»	418,431 39	428,431 39
168	Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse ed inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.	70,000	»	966,923 13	536,923 13
169	Impianto del catasto dei fabbricati	150,000	»	696,678 89	596,678 89

Servizio del macinato.

170	Applicazione di contatori ed altri congegni meccanici - Spese diverse per l'attuazione della legge sul macinato	350,000	»	1,479,620 83	1,829,620 83
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	--------------	--------------

Amministrazione esterna delle gabelle.

171	Sussidio al municipio di Venezia per la costruzione di magazzini generali	400,000	»	1,201,021 60	400,000 »
172	Ampliamento della caserma delle Guardie doganali in Calaserola in provincia di Bari	900	»	»	900 »
173	Spese residue del 1871 e retro pei diversi rami gabellari e relativa loro liquidazione	»	»	2,843,931 34	600,000 »
174	Costruzione di dogane nelle città franche e sussidi a quei Municipi che costruirono magazzini generali	»	»	3,076,654 »	800,000 »
174	Spese di costruzione dei locali per l'impianto del servizio doganale in seguito all'ampliamento e alla sistemazione del porto di Genova (Art. 8 della Convenzione approvata colla legge 9 luglio 1876, N. 3230)				
	(Approvato.)			<i>Per memoria</i>	<i>Per memoria</i>
				13,340,890 »	27,288,597 20
					29,756,267 63

PARTE TERZA.

ASSE ECCLESIASTICO

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

175	Spese generali d'amministrazione	470,000	»	350,000	»	820,000	»
175	Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio straordinario presso l'Amministrazione centrale, le Commissioni provinciali e gli Uffici direttivi ed esecutivi.	600,000	»	43,343	»	643,343	»
176	Restituzione d'indebito e spese di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni	1,000,000	»	322,700	»	1,322,700	»
177	Aggio di esazione ai contabili	1,020,000	»	64,332	»	1,050,000	»
178	Contribuzione fondiaria	2,000,000	»	367,000	»	2,367,000	»
179	Oneri e debiti ipotecari afferenti ai beni provenienti dall'asse ecclesiastico	440,000	»	458,314	»	798,314	»

 SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

180 Assegni agl'investiti dei benefici di Regio Patronato	220,000 »	203,588 »	403,588 »
PRESIDENTE. Chi approva questo capitolo, si alzi. (Approvato.)	5,750,000 »	1,809,277 »	7,404,945 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

181 Spese inerenti alla vendita dei beni	115,000 »	189,804 »	294,000 »
182 Restituzione e spese di liti dipendenti dalla vendita dei beni	500,000 »	450,000 »	930,000 »
183 Affrancazione di annualità e restituzione di capitali passivi	480,000 »	320,050 »	800,050 »
184 Spese diverse per l'attuazione delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'asse ecclesiastico	100,000 »	125,000 »	215,000 »
(Approvato.)	1,195,000 »	1,084,854 »	2,239,050 »

PARTE QUARTA.

FONDO DI RISERVA E PER LE SPESE IMPREVISTE

185 Fondo di riserva per le spese d'ordine ed obbligatorie (articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026)	2,000,000 »	»	2,000,000 »
186 Fondo per le spese imprevisite (articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026)	5,000,000 »	»	5,000,000 »
PRESIDENTE. Chi approva questo capitolo, sorga. (Approvato.)	7,000,000 »	»	7,000,000 »

Capitoli aggiunti per spese residue 1876 e retro, non aventi riferimento con alcuno di quelli iscritti nello Stato di prima previsione pel 1877.

Amministrazione del Tesoro.

187 Pagamento alla Società delle ferrovie dell'Alta Italia da farsi nei modi e termini stabiliti dagli art. 6 e 7 della convenzione 17 novembre 1875, approvata colla legge 29 giugno 1876, N. 3181, salva liquidazione finale	»	44,867,200 »	44,867,200 »
188 Rimborso delle spese del già dominio di Lombardia anteriori al 31 marzo 1860	»	158,440 »	158,440 »
189 Rimborso ai comuni della Toscana per effetto della legge di perequazione dell'imposta fondiaria	»	111,249 68	111,249 68
190 Rimborso di spese di posta sostenute nel I° trimestre 1875 da Uffici e da Istituti non ammessi a far uso dei francobolli di Stato	»	25,000 »	25,000 »
191 Rimborso alla Banca Nazionale di spese ripetibili, a senso del contratto per l'appalto delle Zecche dal 1. gennaio 1862 a tutto dicembre 1873	»	66,777 48	66,777 48

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

192	Anticipazione alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma (Regio Decreto 3 agosto 1873, N. 1523)	<i>Per memoria</i>	200,000 »	200,000 »
193	Spese per l'impianto delle Tesorerie provinciali nelle provincie meridionali	»	4,795 99	4,795 99
194	Spese per il cambio decennale delle cartelle di Consolidato ed altre per l'allestimento di titoli di Debito pubblico	»	9,504 45	9,504 45
195	Spese di bollo sulle cartelle di Consolidato 5 per cento da cedersi per le operazioni di conversione di debiti redimibili	»	28,930 77	28,930 77
196	Residui relativi agli antichi servizi del Tesoro	»	136,087 91	136,087 91

*Amministrazione del Demanio
e delle tasse sugli affari.*

199	Indennità aggiudicata ai signori Litta, Visconti, Arese, per mancata esazione dei dazi sopra i porti sui fiumi Po, Ticino e Gravello	»	1,450 15	1,450 15
200	Pagamento dei debiti della Casa borbonica nell'Italia meridionale	»	50,000 »	50,000 »
201	Acquisto delle tenute di Castel Porziano, Trefusa e Trefusina assegnate in dotazione alla Corona	»	40,000 »	40,000 »
202	Spese pel compimento delle nuove fabbriche a Rialto in Venezia	»	34,808 46	34,808 46
203	Spese afferenti all'azienda dei censi, canoni, livelli ed altre annue prestazioni amministrate dal demanio per conto del Fondo pel culto	»	21,872 27	21,872 27
204	Beni delle prelature e dei vescovadi in sede vacante in Sicilia	»	19,771 24	19,771 24

*Amministrazione delle imposte dirette
e del Catasto.*

206	Rimborso di compensi fatti dagli esattori dell'Isola di Sardegna in seguito a rettifiche catastali	»	65,980 41	65,980 41
207	Spese residue 1870 e retro del Prestito Nazionale del 28 luglio 1866	»	167,330 68	167,330 68
208	Quindici centesimi della tassa governativa imposta su fabbricati devoluti alle provincie	»	1,238,051 80	1,238,051 80
209	Compenso ai Comuni sulla tassa di ricchezza mobile sulla base dei ruoli del secondo semestre 1869 ed anno 1870	»	42,155 90	42,155 90

Amministrazione delle Gabelle.

210	Spese relative alla vendita a prezzo ridotto delle polveri rimaste nei magazzini quando cessò la privativa	»	4,438 58	4,438 58
211	Costruzione di una caserma a Ginosa (Lecce)	»	4,000 »	4,000 »
212	Spese diverse per la riscossione della tassa di coltivazione dei tabacchi in Sicilia	»	1,622 47	1,622 47
213	Costruzione di nuove caserme ed ampliamento di altre ad uso della Guardia doganale	168,347 20	86,590 57	157,000 »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

214 Lavori di adattamento per riduzione di locali di proprietà privata a magazzini di deposito di sali	»	10,387 . »	10,387 »
215 Nuove costruzioni per l'ingrandimento del magazzino di deposito di sali in Cervia	»	5,505 »	5,505 »
216 Adattamento di locali demaniali ad uso di dogana nel porto di Civitavecchia	»	3,317 31	3,317 31
217 Spese per le costruzioni, le espropriazioni, i lavori ed acquisti occorrenti per sistemare il servizio doganale in Venezia	»	19,895 08	19,895 08
218 Spese per le opere e le espropriazioni occorrenti per l'applicazione al porto franco di Genova degli articoli 35 e 42 del Regolamento doganale 11 settembre 1862	»	100,000 »	100,000 »
PRESIDENTE. Chi approva questo totale, si alzi. (Approvato.)		168,347 20	47,525,163 20 47,595,572 63

Riepilogo

PARTE I.

DEBITO PUBBLICO, GUARENTIGIE E DOTAZIONI

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

Debito pubblico.

Debito consolidato	377,371,423 80	»	377,371,423 80
Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »	19,350,000 »	22,575,000 »
Debito redimibile	72,844,694 90	5,979,006 32	77,675,401 22
Debito variabile	136,033,711 12	15,716,956 64	141,750,667 76
Debito vitalizio	59,313,716 39	4,168,390 81	61,827,107 20
Dotazioni	15,393,625 47	145,835 27	15,539,460 74

Rimborso di prestiti.

Titoli da acquistarsi a contante.	93,684,335 15	50 »	93,684,385 15
Titoli dariceversi in pagamento	17,253,100 »	»	17,253,100 »
	775,119,606 83	45,360,239 04	807,676,545 87
TITOLO II. — Spesa straordinaria	6,859,626 64	1,943,281 60	8,547,908 24

Totale della parte I. 781,979,233 47 47,303,520 64 816,224,454 11

PRESIDENTE. Chi approva questo capitolo, si alzi.
(Approvato.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

PARTE II.

SPESE D'AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Amministrazione centrale.

Ministero delle Finanze	4,011,304 40	58,396 29	4,069,700 69
Corte dei Conti	1,485,029 »	2,630 »	1,487,659 »
Tesoreria centrale	26,886 70	»	26,886 70
Spese di generale servizio	659,260 »	692,076 02	1,351,336 02

Servizi speciali ed amministrazioni esterne.

Intendenza di finanza	7,425,465 »	89,344 81	7,514,809 81
Contenzioso finanziario	548,200 »	15,747 11	563,947 11
Delegazione governativa per la sorveglianza ed il controllo della privativa dei tabacchi	72,027 10	4,063 10	76,090 20
Officina per la fabbricazione delle carte-valori	1,332,960 »	277,969 54	1,610,929 54
Amministrazione del lotto	6,554,930 »	946,305 »	6,662,235 »
Amministrazione esterna del Tesoro { Servizio del Tesoro	681,300 »	20,085 30	694,385 30
{ Regie Zecche e monetazione	112,900 »	12,531 36	125,431 36
Amministrazione esterna del Demanio e delle Tasse sugli affari	13,406,292 91	3,834,369 »	15,980,661 91
Amministrazione dei canali riscattati - Canali <i>Cavour</i>	786,830 »	485,087 »	1,169,192 »
Amministrazione esterna delle Imposte dirette e del Catasto	10,801,288 52	5,796,286 61	15,097,575 13
Servizio del Macinato	8,358,700 »	1,480,168 01	9,430,118 01
Tassa di fabbricazione	70,000 »	72,600 »	142,600 »
Amministr. esterna delle Gabelle { Spese comuni ai diversi rami	14,573,417 »	581,999 20	14,870,416 20
{ Dogane	5,010,120 »	287,685 03	5,164,805 03
{ Dazio di consumo	400,000 »	65,000 »	415,000 »
{ Sali	9,214,608 86	1,328,276 55	10,069,885 41
Spese comuni per l'Amministrazione finanziaria	2,456,200 19	1,889,548 12	4,345,748 31
Capitoli aggiunti per residui 1876 e retro	87,987,719 68	17,940,168 05	100,869,412 73
TITOLO II. — <i>Spesa straordinaria</i>	168,347 20	47,525,163 20	47,595,572 63
	13,340,890 »	27,288,597 20	29,756,267 63
TOTALE della parte II	101,496,956 88	92,753,928 45	178,221,252 99

(Approvato.)

PARTE III.

ASSE ECCLESIASTICO.

TITOLO I. — <i>Spesa ordinaria</i>	5,750,000 »	1,809,277 »	7,404,945 »
----------------------------------------------	-------------	-------------	-------------

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

TITOLO II. — <i>Spesa straordinaria</i>	1,195,000 »	1,084,854 »	2,239,050 »
TOTALE della Parte III	6,945,000 »	2,894,131 »	9,643,995 »

(Approvato.)

PARTE IV.

Fondo di riserva e per le spese impreviste	7,000,000 »	»	7,000,000 »
------------------------------------------------------	-------------	---	-------------

(Approvato.)

Riassunto generale*Parte ordinaria.*

PARTE I. — Debito pubblico, guarentigie e dotazioni	775,119,606 83	45,360,239 04	807,676,545 87
» II. — Spese d'amministrazione e private	87,987,719 68	17,940,168 05	100,869,412 73
» III. — Asse ecclesiastico	5,750,000 »	1,809,277 »	7,404,945 »
» IV. — Fondo di riserva e per le spese impreviste	7,000,000 »	»	7,000,000 »
	<u>875,857,326 51</u>	<u>65,109,684 09</u>	<u>922,950,903 60</u>

Parte straordinaria.

PARTE I. — Debito pubblico, guarentigie e dotazioni	6,859,626 64	1,943,281 60	8,547,908 24
» II. — Spese d'amministrazione e private	13,509,237 20	74,813,760 40	77,351,840 26
» III. — Asse ecclesiastico	1,195,000 »	1,084,854 »	2,239,050 »
	<u>21,563,863 84</u>	<u>77,841,896 »</u>	<u>88,138,798 50</u>

Parte ordinaria e straordinaria (insieme).

PARTE I. — Debito Pubblico, Guarentigie e Dotazioni	781,979,233 47	47,303,520 64	816,224,454 11
» II. — Spese d'amministrazione e Private	101,496,956 88	92,753,928 45	178,221,252 99
» III. — Asse ecclesiastico	6,945,000 »	2,894,131 »	9,643,995 »
» IV. — Fondo di riserva e per le spese impreviste	7,000,000 »	»	7,000,000 »
TOTALE	<u>897,421,190 35</u>	<u>142,951,580 09</u>	<u>1,011,089,702 10</u>

PRESIDENTE. Chi approva questo riassunto generale, sorga.
(Approvato.)

Possiamo passare ora al Bilancio del Ministero degli Affari Esteri.
Se ne dà lettura:

**MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI**

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

1 Stipendi del Personale del Ministero	270,645 »	191 66	270,836 66
2 Stipendi del Personale all'estero	856,616 »	42,700 »	899,316 »
3 Assegni del Personale all'estero	3,276,500 »	321,200 »	3,347,700 »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1877

4	Indennità diverse, viaggi e missioni . . .	465,000	»	140,700	»	475,700	»
5	Spese d'Ufficio del Ministero	60,000	»	15,100	»	69,100	»
6	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	72,500	»	»	»	72,500	»
7	Spese segrete	100,000	»	»	»	100,000	»
8	Spese per dragomanni, guardie ed altri Impiegati locali	215,000	»	91,100	»	226,100	»
9	Spese di posta, telegrammi e trasporti	159,000	»	90,000	»	199,000	»
10	Dispacci telegrafici governativi	6,000	»	16,426	97	22,426	97
11	Sovvenzioni	310,000	»	91,930	»	361,930	»
12	Provvigioni	15,000	»	10,000	»	19,000	»
13	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	620	»	»	»	620	»
14	Casuali	85,000	»	23,150	»	108,150	»
PRESIDENTE. Chi approva questo capitolo, sorga. (Approvato.)		5,891,881	»	842,498	63	6,172,379	63

TITOLO II.
SPESA STRAORDINARIA.

15	Assegni provvisori e d'aspettativa	15,000	»	2,000	»	15,000	»
15	Spesa per il pagamento dello stipendio ed indennità di residenza agli Impiegati fuori ruolo, in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1876, n. 3212	»	»	»	»	»	»
16	Indennità ai Regi Agenti all'estero per spese di cambio	100,000	»	60,500	»	120,500	»
17	Saldo spese incontrate per il compimento dell'ospedale italiano in Costantinopoli	13,856	»	»	»	13,856	»
18	Spesa per la costruzione delle carceri consolari e di un ricovero per i marinari nazionali nella città di Costantinopoli	46,000	»	»	»	46,000	»
(Approvato.)		174,856	»	62,500	»	195,356	»

Riepilogo

TITOLO I. — Spesa ordinaria	5,891,881	»	842,498	63	6,172,379	63
TITOLO II. — Spesa straordinaria	174,856	»	62,500	»	195,356	»
TOTALE	6,066,737	»	904,998	63	6,367,735	63

PRESIDENTE. Chi approva questo riepilogo generale, sorga. (Approvato.)

Voci. A domani, a domani.

PRESIDENTE. Prego i signori Commissari pel progetto di legge sulla liberazione condizionale dei condannati a volersi riunire domani per le loro deliberazioni su tale progetto.

Esso è urgente, perchè il Ministro deve conoscere pel medesimo i voti del Senato prima di accingersi alla compilazione del bilancio dell'anno prossimo.

L'ordine del giorno per domani è il seguente:

Votazione a scrutinio segreto delle leggi approvate oggi in principio della seduta;

Nomina di un Commissario per la contabilità interna in sostituzione del Senatore Vitelleschi nominato Questore;

Continuazione della discussione dei bilanci definitivi;

Pareggiamento della R. Università di Sassari alle Università indicate all' articolo 2, lett. B, della legge 31 luglio 1862;

Riunione in un solo compartimento catastale dei territori Lombardo-Veneti di nuovo censo;

Relazione di petizioni.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

LXVI.

TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge: Revoca di provvedimenti contrari alla libertà dei culti, riguardanti la chiesa e confraternita dei nazionali Greci in Napoli; Approvazione di 14 contratti di vendita e di permuta di beni demaniali, autorizzazione di stipulare un'altra permuta progettata fra l'Amministrazione militare e il comune di Pescara; Cessione al comune di Roma di una casa in via San Romualdo, per la costruzione della via Nazionale — Nomina di un Commissario per la Contabilità interna in surrogazione del Senatore Vitelleschi nominato Questore — Prestazione di giuramento del Senatore De Andrea — Approvazione dei totali parziali e generali del Bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti — Discussione del Bilancio del Ministero di Pubblica Istruzione — Considerazioni e raccomandazioni del Senatore Moleschott accettate dal Ministro della Istruzione Pubblica — Considerazioni e raccomandazione dei Senatori Cannizzaro e Mauri accettate dal Ministro della Pubblica Istruzione — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei totali parziali e generali — Discussione del bilancio dei lavori pubblici — Interrogazione del Senatore Brioschi, cui risponde il Ministro dei Lavori Pubblici — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei totali parziali e generali — Discussione del Bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio — Approvazione dei primi 21 capitoli — Osservazioni del Senatore Vitelleschi sul capitolo Insegnamento industriale e professionale, cui risponde il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Approvazione dei rimanenti capitoli e dei totali parziali e generali — Risultato della votazione — Nomina della Commissione incaricata di riferire intorno al progetto di legge sul nuovo Codice di commercio.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti tutti i Ministri ad eccezione del Guardasigilli.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della seduta precedente che viene approvato.

Votazione a squittinio segreto di tre progetti di legge già discussi.

PRESIDENTE. Si procederà all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei tre progetti di legge discussi nella tornata di ieri:

Revoca di provvedimenti contrari alla libertà dei culti, riguardanti la chiesa e confraternita dei nazionali Greci in Napoli;

Approvazione di 14 contratti di vendita e di permuta di beni demaniali, autorizzazione di stipulare un'altra permuta progettata fra l'Amministrazione militare e il comune di Pescara;

Cessione al comune di Roma di una casa in via San Romualdo, per la costruzione della via Nazionale.

I signori Senatori sono avvertiti che, oltre alle urne destinate a raccogliere i voti per tali progetti di legge, ve ne ha un'altra nella quale dovranno essere depositate le schede per la nomina di un Commissario per la contabilità interna, in surrogazione del Senatore Vitelleschi nominato Questore.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa l'appello nominale.

Giuramento del Senatore comm. D'Andrea.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il nuovo Senatore D'Andrea, i cui titoli furono riconosciuti e convalidati dal Senato, prego gli onorevoli Conforti e Nitti a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula dai Senatori Conforti e Nitti, il nuovo Senatore D'Andrea presta giuramento nella formola consueta)

PRESIDENTE. Do atto al sig. comen. D'Andrea del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1877.

PRESIDENTE. Si procede alla discussione del Bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

MINISTERO

DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

1 Ministero (Personale)	514,400 »	105 »	514,505 »
2 Ministero (Spese d'ufficio)	48,000 »	2,700 »	50,700 »
PRESIDENTE. Chi approva questo totale, si alzi. (Approvato.)	562,400 »	2,805 »	565,205 »

Amministrazione giudiziaria.

3 Magistrature giudiziarie (Personale) . . .	20,129,400 »	423,000 »	20,452,400 »
4 Magistrature giudiziarie (Spese d'ufficio) . .	860,000 »	45,000 »	895,000 »
5 Spese di giustizia	4,680,000 »	400,000 »	5,080,000 »
6 Paghe, assegni e sussidi fissi per l'esecuzione delle sentenze penali	10,000 »	2,350 »	12,350 »
7 Pigioni	81,000 »	17,200 »	88,200 »
8 Riparazioni	90,000 »	71,690 »	151,690 »
9 Spese di viaggio, di tramutamento ed inden- nità di missione.	190,000 »	21,570 »	201,570 »
(Approvato.)	26,040,400 »	980,810 »	26,881,210 »

Culti.

10 Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Assegni fissi) (Approvato.)	200,578 »	51,852 »	252,430 »
----------------------------------------------------------------------	-----------	----------	-----------

Spese diverse e comuni.

12 Spese postali	8,000 »	350 »	8,350 »
13 Dispacci telegrafici governativi	88,000 »	44,001 90	122,001 90
14 Sussidi a vedove ed a famiglie d'Impiegati di- pendenti dall'Amministrazione	100,000 »	24,400 »	124,400 »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

15 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	113,598 43	»	113,598 43
16 Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato, occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	141,775 50	281,593 »	423,368 50
17 Casuali	50,000 »	5,400 »	55,400 »
(Approvato.)	501,373 93	355,744 90	847,118 83

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

18 Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	116,000 »	1,800 »	117,800 »
18 bis Spesa per pagamento dello stipendio ed indennità di residenza agl'Impiegati fuori ruolo, in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1876 n. 3212	16,000 »	»	16,000 »
19 Assegni di disponibilità	132,400 »	7,800 »	140,200 »
19 bis Spesa per la pubblicazione di una raccolta di documenti inediti e poco noti circa le relazioni della Chiesa collo Stato in Italia	15,000 »	»	15,000 »
20 Sussidi alle Cancellerie giudiziarie ed agli uscieri in mancanza di proventi e pagamento di depositi dichiarati rimborsabili a senso di legge	50,000 »	126,000 »	156,000 »
PRESIDENTE. Chi approva questo totale, si alzi. (Approvato.)	329,400 »	135,600 »	445,000 »

Capitoli aggiunti per spese residue 1876 e retro, non aventi riferimento con alcuno di quelli iscritti nello Stato di prima previsione per l'anno 1877.

22 Anticipazioni, mediante rimborso, di stipendi agl'Impiegati degli Archivi notarili.	»	10,000 »	10,000 »
23 Archivi (Spese variabili)	»	3,000 »	3,000 »
24 Quota di concorso al Comune di Bologna per la provvista di un palazzo di giustizia	»	26,000 »	26,000 »
25 Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agl'Impiegati dell'Amministrazione centrale, spese per adattamento di mobili ed altre accessorie).	»	1,000 »	1,000 »
26 Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Spese variabili)	»	82,050 »	82,050 »
27 Assegno per la riedificazione della Basilica Ostiense	»	48,210 »	48,210 »
28 Assegni di culto nella Provincia di Roma	»	5,000 »	5,000 »
29 Fondo per restauri straordinari in alcune chiese di patronato regio.	»	5,170 »	5,170 »
30 Spese sul fondo spogli, e sedi vacanti in Sicilia	»	28,830 »	28,830 »
31 Costruzione di edifizii sacri.	»	28,100 »	28,100 »
32 Spese straordinarie alla chiesa di S. Andrea in Mantova	»	18,100 »	18,100 »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

33 Assegnamento straordinario a favore del Collegio Italo-Greco di S. Adriano in Calabria	»	47,850	»	47,850	»
34 Resti passivi dell'anno 1867 e precedenti per le Provincie Venete e di Mantova	»	40,180	»	40,180	»
35 Resti passivi dell'anno 1861 e precedenti per le Provincie Napolitane e Siciliane. . . .	»	9,000	»	9,000	»
36 Aumento di funzionari giudiziari in alcune Corti d'appello e Tribunali ed istituzioni di nuove Preture	»	190	»	190	»
(Approvato.)					
		329,400	»	488,280	»
				797,680	»

Riepilogo

TITOLO I. — Spesa ordinaria

Amministrazione centrale	562,400	»	2,805	»	565,205	»
Amministrazione giudiziaria	26,040,400	»	980,810	»	26,881,210	»
Culti	200,578	»	51,852	»	252,430	»
Spese diverse e comuni	501,373	93	355,744	90	847,118	83

TITOLO II. — Spesa straordinaria	27,304,751	93	1,391,211	90	28,545,963	83
	329,400	»	488,280	»	797,680	»

TOTALE	27,634,151	93	1,879,491	90	29,343,643	83
----------------	------------	----	-----------	----	------------	----

PRESIDENTE. Chi approva questo riepilogo generale, sorga.

(Approvato.)

Si passa ora al Bilancio del Ministero dell'Istruzione Pubblica.

L'onorevole Senatore Moleschott ha chiesto di parlare nella discussione generale di questo bilancio, per cui gli accordo la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Signori Senatori. Io desidero rivolgere all'onor. signor Ministro della Pubblica Istruzione quello che col linguaggio parlamentare si chiamerebbe una raccomandazione, e quello che, secondo il mio modo di sentire, vorrei chiamare piuttosto una preghiera. Prima di entrare in materia però sento il bisogno di dichiarare che sono dolente di trattener il Senato in una delle sue ultime sedute per una materia, la quale più opportunamente avrei potuto trattare in una delle prime sedute di questa sessione. Spero che mi si vorrà perdonare riflettendo alla poca mia esperienza della vita parlamentare se non seppi cogliere il momento più felice.

La mia preghiera si riferisce a questo.

Io vorrei caldamente pregare l'on. sig. Ministro

della Pubblica Istruzione di dare, giacchè me ne sembra venuto il tempo, uno sviluppo assai più forte a tutti i laboratori delle nostre Università; parlo dei laboratori in cui si coltivano le scienze sperimentali.

Affinchè questa preghiera abbia ragione di essere, mi lascino con poche parole mostrare che esiste il difetto, e mettere in evidenza il bisogno che si sente in questa parte essenziale.

Per dar un'idea del difetto, mi basteranno pochi esempi. Mi sia lecito di cominciare con uno che da più vicino ho potuto osservare. Io non dimenticherò mai l'amara delusione che provai quando mi si fece l'onore di chiamarmi professore di fisiologia a Torino, e che nella lettera d'invito mi si diceva che oltre l'averne un tale stipendio come professore della disciplina che doveva insegnare, ne avrei un tal altro come direttore del laboratorio. Abituato fino allora all'andamento delle Università estere, svizzere, olandesi, tedesche, mi sembrava che l'assegno dello stipendio particolare per dirigere un laboratorio doveva significare che i gabinetti, i laboratori avevano anche uno sviluppo straordinario, giacchè in quelle Università va da sè,

che chi insegna una scienza sperimentale deve dirigere il laboratorio che serve per la ricerca e dà i mezzi dimostrativi per quell'insegnamento, senza che gli si conferisca una retribuzione particolare per quella direzione.

Io trovai un laboratorio in cui non esisteva alcun strumento di precisione, non una bilancia, non un galvanometro, non uno strumento per misurare secondo le esigenze della scienza. Ma non mi fermerò su quelli, che potrebbero sembrare fatti miei.

Più doloroso mi fu quando andai a trovare nel suo laboratorio quell'uomo sommo che fu ornamento del Senato, il Piria. Io lo trovai in un ambiente adatto a tarpare le ali del genio più potente, a distorre il più solerte dal lavoro.

Quel medesimo laboratorio esiste presso a poco nella stessa condizione, cosicchè io posso valermi di un colpo di scena, che non ho fatto io, ma che vidi fare, e abbastanza felicemente, dal professore che ora occupa la cattedra, la quale una volta ebbe la gloria d'aver il Piria. Quel professore, dopo di avere fatta una bellissima prolusione, volendo mettere in evidenza la grande necessità di migliorare il laboratorio, pregò, al finire del suo discorso, l'inserviente di spalancare le porte per mostrare a chi assisteva a quella lezione quello che sembrava più una spelonca, che un laboratorio adatto a raccogliere scolari che vi potessero veramente eseguire dei lavori.

Non porterò altri esempi per dire che il difetto esiste; formolerò in modo generale la mia tesi, dicendo che i buoni laboratori nelle nostre Università finora fanno eccezione, e che forse un solo laboratorio, che meriti d'essere chiamato un laboratorio modello, finora non esiste.

In quanto al sentimento del bisogno, io non ho che a ricordare che ogni era ha la sua indole particolare; che nessuno potrà negare che il carattere, il sigillo del nostro secolo, è propriamente quello di essere sperimentale.

Io so benissimo che la base, sopra la quale poggiava una volta il centro di gravità degli studi sperimentali, si è allargata, e allargata di modo che non si contiene più nei limiti delle Università. Lo sperimento ha invaso quasi tutte le sfere della vita moderna; noi lo troviamo nelle scuole tecniche ed industriali, lo

vediamo nelle officine delle ferrovie e negli arsenali, nelle industrie e nell'agricoltura; lo vediamo invadere perfino il Ministero delle Finanze, penetrare nella dogana e dietro le quinte dei teatri. Ma una buona parte degli sforzi che l'esperimento fa in quelle sfere, che cosa producono? Producono essenzialmente un maggior vigore degli arti, delle membra; non danno forza al cervello, perchè non vi si coltiva la scienza per se stessa. Io credo che sia un assioma, non una tesi mia, quello che dice che dovunque la scienza si coltiva solo per l'applicazione, dessa deve isterilire.

Guardiamoci bene, non fidiamoci che lo studio che si fa in quelle sfere pratiche della vita, possa bastare per compiere quello che veramente le Università in Italia, per ora, in grado sufficiente non ci danno.

Vorrei aggiungere solo una cosa per mettere in evidenza il significato delle scienze sperimentali nell'era nostra, ed è che gli studi sperimentali non deprimono, ma innalzano il livello della coltura ideale. Lo fanno in parte indirettamente, in quanto che forniscono quei mezzi di comunicazione, di movimento, dai quali risulta il cozzo delle opinioni, donde scaturisce la verità, ed in parte direttamente, perchè potentemente hanno contribuito a migliorare il metodo anche nelle scienze così dette morali, e a far meglio apprezzare la posizione che l'uomo occupa nella natura.

Ora, io sono ben lontano dal voler biasimare lo stato di cose che in questo momento tuttora esiste.

Io so benissimo che nè gli uomini, nè le nazioni possono fare due o più grandi cose simultaneamente.

Per me è la cosa più naturale del mondo; l'Italia finchè era occupata di quell'immenso e glorioso lavoro della sua ricostituzione, non poteva pensare al miglioramento potente di tutte le altre istituzioni.

Per me la mancanza di buoni laboratori, non è che il rovescio della medaglia gloriosa che la nazione si è coniata da se stessa, per la sua ricostituzione, per lo svolgimento di ogni ben compresa libertà.

Ma, o Signori, non solo non voglio biasimare: ho anzi nel fondo dell'animo un desiderio sincero di lodare, perchè si è fatto, secondo me, in tutte le circostanze quello che

fin qui si poteva fare, salvo piccoli appunti, dai quali, naturalmente in nessuna posizione della vita umana si può mai fuggire.

Non vedo alcun colpevole, nè il Governo, nè la nazione, e per dimostrare che non è un vano encomio questo, dirò poche parole.

Appena fu costituito il Regno d'Italia che Ministri, come il De Sanctis, come il compianto Matteucci, altra gloria del Senato, non pensarono ad altro che a migliorare, per quanto le circostanze concedevano, i laboratori di Torino, di Firenze, di Napoli, a migliorare gli insegnamenti che in quelle città si davano.

Più tardi non appena l'Italia ebbe rinnovato il suo spozalizio colla città eterna, il Brioschi, il Correnti si affrettarono a procurare alla città di Roma quei mezzi che meglio potevano fornire, affinchè gli studî sperimentali potessero svolgersi in onore del paese.

E per far giustizia alla nazione, noi vediamo negli ultimi anni appena appena che le cose pubbliche cominciano ad assettarsi, le diverse provincie, le città più cospicue del Regno che fanno a gara per fondare delle istituzioni migliori, per fornire alle Università i mezzi di sperimentazione.

Diede l'esempio glorioso la Toscana, dove con Firenze e Pisa e Siena emulavano; seguirono Torino e Genova, Padova e Pavia, Catania e Messina, ed altrove si stanno preparando dei così detti consorzî fra provincie e comuni precisamente nell'intento di fornire migliori mezzi all'insegnamento ed alla ricerca sperimentale.

E veramente quell'idea da cui è spinto il paese di voler ricuperare pei suoi figli le glorie paterne, ha preso di mira uno scopo il quale, secondo me, perfettamente si può raggiungere e senza troppo gravi difficoltà.

Per dimostrarlo non avrò che da tessere brevemente la storia dei laboratori in generale, e potrò esser breve, perchè invero quella storia non è lunga.

Non è che verso il quaranta del secolo corrente che si cominciarono in Germania, in Olanda, in Svizzera a fondare quei laboratori che non erano più esclusivamente destinati a rendere possibile a' professori delle singole materie di compiere i loro studî, di fare le loro ricerche, di dimostrare quel che era necessario nelle lezioni, ma anche di accogliere gio-

vani studiosi, i quali nel primo fior dell'età devono acquistare quelle particolari attitudini ed abitudini dalle quali più tardi si vedrà nascere un vero sperimentatore, un vero indagatore.

Fu tra il 40 ed il 50 soltanto che il Liebig, il Mulder, il Bunsen fondarono dei laboratori come quelli di cui sto parlando.

Fu verso il 50 che il Bunsen, il quale aveva acquistato una particolare esperienza per l'erezione del laboratorio a Marburgo, venne chiamato a Breslavia ad occupare la cattedra di chimica in quella Università, che è una delle più cospicue della Prussia.

Egli vi fondò un laboratorio che era tutto quello che per quel tempo si poteva desiderare. Il Bunsen fu poi chiamato ad occupare la medesima cattedra a Heidelberga nel Granducato di Baden. Facendo la sua visita di congedo al Ministro dei Culti in Prussia, fu ricevuto piuttosto freddamente ed ebbe a sentire anche un piccolo rimprovero. Il Ministro gli disse: mi meraviglio che dopo che vi abbiamo dato tutti i mezzi necessari per fondare un laboratorio secondo i vostri desiderî, volete abbandonare la Prussia e ritirarvi nel Granducato di Baden. (Ed io racconto questo aneddoto, perchè ne risulta un fatto importante il quale può servire per noi d'incoraggiamento.) Il Bunsen rispose: Eccellenza! non si dolga; adesso la Prussia (notino che parlava di tutta la Prussia) ha almeno un laboratorio di chimica in cui può raccogliere i giovani che vogliono dedicarsi allo studio sperimentale di questa scienza. Questo fu nel 1852.

Questa dunque non è un'epoca preistorica in cui i grandi e buoni laboratori cominciarono a sorgere in uno di quei paesi, il quale, forse anche troppo sovente, si cita come modello di ogni sviluppo scientifico.

I migliori, i più numerosi fra i buoni laboratori nacquero nei tre ultimi lustri soltanto.

Per la Francia, voi tutti lo sapete, si volle la scossa della guerra del 1870 per far sentire il bisogno dell'esistenza di laboratori veramente stabiliti in quei confini più larghi che ho indicato, che potessero servire, cioè, alla educazione non solo, ma all'ammaestramento della gioventù nell'arte della ricerca.

Io stesso, nel 1855, vidi a Strasburgo il povero professore Küss, quell'ottimo scienziato e patriotto, il quale se non tutti lo conoscono come fisiologo, tutti se ne ricordano come quel-

l'infelice Sindaco della città di Strasburgo durante il tempo dell'assedio, il quale prima ancora che la pace fosse conclusa, martire del suo amore di patria, morì di crepacuore. Egli allora mi mostrò quello che si chiamava il suo laboratorio. Era una povera stanzuccia concessa dal Governo, la quale non conteneva alcun altro strumento che un bel microscopio che apparteneva allo stesso professore. Quindi nel 1855 le cospicue città francesi che non erano Parigi si trovavano in quella misera posizione.

Qui sovente si presenta un circolo vizioso: gli uni dicono agli altri: datemi un laboratorio e vi farò lavori; e questi rispondono: fate dei lavori e vi daremo un laboratorio.

Se non che in Italia in qualche parte (e qui tocco qualcheduno di quegli appunti cui alludevo), in Italia in qualche parte abbiamo qualcosa di peggio che un circolo vizioso; abbiamo dei circoli spezzati.

In Italia abbiamo qualche laboratorio più o meno bene fornito, qualcheduno anche che meriterebbe di essere chiamato buono ed appartenente alle eccezioni, senza professore, e abbiamo qualche professore egregio senza laboratorio. E gli esempi che ho di mira sono per avventura i più illustri che si possano additare in Italia.

Abbiamo a Firenze l'Istituto superiore il quale per la sua indole potrebbe esser chiamato a rappresentare in Europa l'unico Istituto da mettersi in paragone col *Collège de France*, l'unico in cui veramente la scienza si possa coltivare per la scienza sola. Or bene, dalla morte del compianto Matteucci non havvi professore titolare di fisica a Firenze, e da 4 o 5 anni, se la memoria non m'inganna, non havvi professore ordinario di chimica, e sta per finire l'anno, dacchè vi è vedova pure la cattedra di fisiologia sperimentale.

Vengo ora all'altro esempio, di professori insigni cioè, sprovveduti di laboratori.

Qui a Roma si presenta il caso di un professore che fu chiamato all'Università, un esimio professore di fisica, uno dei pochi che riuniscono in sé il talento di insegnare col talento d'investigare, e colla capacità di ispirare l'amore del lavoro di investigazione alla gioventù studiosa. Ebbene, egli non ha un laboratorio conveniente, soddisfacente ai suoi studî.

E perchè non l'ha? Non l'ha (non oso quasi dirlo per tema di entrare in troppo minuti particolari) credo in buona parte per un riguardo a certe monache, che occupano una parte di un convento che in quella località dovrebbe essere perfettamente sgombrato. Ed intanto un lustro passava, un lustro che è pure una gran parte della vita di uno scienziato, senza che il sullodato professore potesse proseguire debitamente le sue ricerche.

Quando penso a simili inconvenienti, involontariamente mi richiamo alla memoria un motto lepido del celebre Dove che in Germania corre sulle labbra di tutti i naturalisti.

Il Dove ebbe un giorno a dire che i fisici si dividono in due categorie. Gli uni, diceva, con mediocri laboratori fanno molto: gli altri, coi più sontuosi mezzi di investigazione fanno niente.

Il motto è più lepido e maligno di quello che possa dirsi una classificazione che veramente abbracci l'intiera verità. Evidentemente non abbraccia quella buona media in cui i buoni professori sono muniti di laboratori sufficienti.

La difficoltà che sembra doversi anche oggi obbiettare al desiderio che più tardi mi permetterò di formulare, al mio avviso non è tanto grave come a prima vista potrebbe sembrare. Anzi io spero che lo stesso Presidente del Consiglio, nella sua qualità di Ministro delle Finanze, non mi opporrà una resistenza troppo dura, se rivolgerò il mio desiderio a sua Eccellenza in comune coll'onor. Ministro della Pubblica Istruzione.

Il Presidente del Consiglio nella seduta del 16 corrente adoperò un'immagine assai felice allorquando diceva che egli desiderava il pareggio, non solo sicuro, ma elastico. Io dirò, adoperando il linguaggio dei fisici, che glielo auguro di assoluta e perfetta elasticità, ed allora le domande che io sto per fare non potranno col loro urto fare un buco, anzi neanche un'impressione in quel felice pareggio. Impèrochè io credo che se i mezzi sperimentali, se i laboratori delle nostre Università si eleveranno a quel livello da dare alla nostra gioventù, che di talento non difetta certamente, l'occasione di fare i loro studî in paese, potrà poco per volta cessare, od almeno molto ridursi l'abitudine di mandare con sussidi dello Stato dei giovani all'estero. Questa abitudine è certamente utilissima, non credano

che io voglia parlare contro i viaggi che molti dei nostri giovani hanno fatto, e con molto frutto, all'estero, chè anzi, mi piace di poterlo dire, hanno portato il vantaggio di aver procurato a molti di loro una grande stima, la quale naturalmente si riverbera su tutto il paese. All'estero ebbi molte volte occasione di sentire da distinti, da esimî professori di diversi paesi, i grandi elogi che facevano dei nostri giovani che si erano recati ai loro laboratori. Ma una volta che il bisogno di simili viaggi si è sentito dalla nostra gioventù, perchè non potremmo anche qui lasciare che liberamente si svolgano le abitudini, e che vada chi può e sente il bisogno, senza sussidî governativi, salva qualche rara eccezione, poichè il Governo potrà sempre aiutare quelli a cui mancano i mezzi, purchè loro abbondi il talento e la voglia di lavorare?

Ed io spero di più, spero che poco per volta, purchè i laboratori sieno abbastanza bene organizzati, nelle nostre Università vedremo accorrere la gioventù degli altri paesi, per venire ad arricchire il nostro, giacchè è noto che nell'animo di tutte le persone colte ferve il desiderio di poter passare almeno una volta nella vita alcuni mesi od un anno nell'Italia. Ma ancorchè ciò non arrivasse, egli è fuori di dubbio che procurando dei buoni laboratori alle nostre Università, ne dovrà risultare che si arricchirà il paese e moralmente e materialmente.

Dopo aver mostrato il difetto, dopo aver dimostrato che il bisogno è profondo e sentito, che lo scopo si può raggiungere, che raggiungerlo vuol dire arricchire la Nazione, formulerò le mie idee, senza che ad esse voglia momentaneamente dare in questo momento il significato di una proposta. Per questo io mi rimetto intieramente all'onorevole signor Ministro della Pubblica Istruzione, che del mio desiderio saprà tener quel conto che le circostanze concedano.

Or bene, se fosse possibile che le finanze d'Italia per dieci anni dessero annualmente due milioni di lire, uno per fondare due o tre grandi laboratori in quei centri che ne avessero maggiormente bisogno, ed un altro milione per fondarne dieci piccoli dispersi in tutte le Università del Regno, dieci anni, e forse meno, basterebbero per mettere l'Italia a livello di tutte le altre Nazioni più avanzate nella scienza.

Nessun Italiano ha mai rifiutato il suo obolo

per l'esercito, il quale, avendo la gloria di aver contribuito a costituire l'Italia, certamente saprà assicurarsi pur quella di difenderla. Il progresso che io chiedo è uno di quelli che debbono accrescere la gloria dell'esercito nobilitando la causa che desso è chiamato a difendere.

Signori Ministri, signori Senatori, l'Italia è fatta, l'esercito è forte ed amato come una parte intrinseca e benemerita della Nazione, il pareggio è raggiunto. Ora, io domando, a che servono la patria ben costituita, eroismo e sostanza, se non a custodire il palladio della coltura nazionale, di cui la scienza è una parte così cospicua?

Siamo gelosi, e giustamente gelosi, di conservare al paese quelle opere d'arte che formano oggetto d'invidiabile ammirazione di tutto il mondo civile. Ma non dimentichiamo che esiste un'altra produzione di quella delle opere visibili che si ammirano. Esiste un filo invisibile di tradizioni scientifiche, che si estende dalla Sicilia alle Alpi, che si dirama nei declivi degli Appennini, nelle valli e nelle spiagge. La Sicilia si gloria di aver veduto i primi esperimenti, anzi i primi cimenti di meccanica e di fisica, su cui basa una gran parte della meccanica, anche dei giorni più moderni. Abbiamo visto nell'Italia centrale creare il metodo delle scienze fisiche, ed insegnare a misurare il tempo, con maggior precisione di quello che prima si facesse. All'Italia superiore fu riservata la gloria di aver regalato al mondo civile il mezzo non più di misurare, di vincere il tempo e lo spazio.

Signori, non è possibile che nel paese di Archimede, di Galileo, di Volta continui quello stato di cose in cui i cultori delle scienze fisiche, chimiche e biologiche deplorano di essere privi o mal forniti di quei mezzi che devono loro servire per attuare le loro idee, per eseguire le loro ricerche.

Io ho piena fiducia nel Ministro della Pubblica Istruzione, il quale si è mostrato tanto tenero di tutti gli strati dell'insegnamento, il quale dedica eguali cure a tutte le discipline dello scibile, che egli saprà innalzare la bandiera degli studi sperimentali a quel livello che compete a una grande nazione, a un paese che ha il passato dell'Italia, per cui però la gloria del passato diverrebbe un'ombra se non

la si rischiarasse di sempre nuova e sempre viva luce.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole Senatore Moleschott ha significato con parole le quali acquistano per la opinione concorde di tutti gli scienziati e per l'autorità sua, la adesione pronta di tutti gli animi.

Che debba essere in ogni maniera aiutata la nuova tendenza della scienza, che si debba favorire la più larga diffusione del metodo sperimentale e che il laboratorio sia destinato non solo a dimostrazione di quella scienza che il professore comunica ai suoi alunni, ma debba eziandio essere un campo di esperimenti dove i giovani tentino le loro forze studiando all'applicazione de' migliori metodi per le ricerche, è cosa consentita da tutti.

E quindi dovendo dar prova della convinzione mia intorno all'utilità di questo sistema, in occasione della discussione del bilancio, io non avrei altro a fare che dire che consento nelle sue opinioni, e che il Ministero è appunto sopra la linea che l'onorevole Senatore ha indicato e mira a quello scopo. Ma come codeste sono affermazioni le quali costa troppo poco il proferire perchè abbiano molta virtù di persuadere altrui, mi piace di confortarla con qualche buono argomento di prova.

Io ricordo che nel 1867 l'onorevole Moleschott consentì a partecipare ad alcuni lavori che si facevano riguardo all'istruzione superiore, e trattandosi allora della questione delle Università fu veduto che mentre si proponeva la diminuzione del numero degli istituti universitari non si ottenne diminuzione di bilancio appunto perchè e io e i commissari tutti volevano che quella specie di risparmio che poteva fare il Governo ritirando il suo contributo da alcuni centri minori di studio si rivolgesse a favore dei centri maggiori.

Quelle proposte per le vicende della vita parlamentare, mutabili assai per tutti i Ministeri, mutabilissime per quelle della pubblica istruzione, non furono pubblicate, ma credo ne sia rimasto segno nel bilancio, certo restò in un articolo del Regolamento.

In quello io prescriveva che al Consiglio superiore si desse l'esame dello stanziamento dei

fondi per gli stabilimenti scientifici, e nel pensiero mio e de' miei consiglieri si voleva ottenere questo scopo. Volevamo cioè vedere se la spesa che lo Stato faceva per tali istituzioni bastasse da un lato alla vera dimostrazione scientifica, e potesse dall'altro aiutare il progresso degli studi, e l'introduzione e lo stabilimento di metodi migliori.

Quella prescrizione non fu obbedita; forse era troppo grave carico per un Corpo consulente, e che solo ad intervalli si raccoglie; ma coll'essere stato il solo articolo del bilancio, il cui esame si commetteva al Consiglio superiore, dimostra quanta importanza si riconoscesse dieci anni fa alla buona costituzione di questi efficaci mezzi di sperimento e di progresso, ai quali l'onorevole Senatore accenna, e nei quali prese parte tuttavia grandissima l'Amministrazione.

Tuttavia l'onor. Moleschott ha potuto dire che i laboratori italiani sono in povere condizioni, e se qualcuno vi è o meno cattivo o più buono, esso si trova in questa singolare condizione di cose, che il laboratorio vi è e l'uomo manca. Così tardo fu il nostro cammino ed è, quantunque dissenso non vi sia tra i sapienti intorno al beneficio di cosiffatte istituzioni, e consigli di questa fatta non sieno mancati mai al Governo della Pubblica Istruzione, e della bontà di questi già in anticipazione fossero convinti quegli uomini che mi hanno preceduto in questo posto.

Cerchiamo la ragione di questo fatto; io non ho ad affannarmi molto per ritrovarla; ce l'ha suggerita l'onorevole Moleschott. Egli ricordò come nel 1855 trovasse il Küss, illustre uomo inteso a studi suoi, in una stanzuccia, e come tutta la sua produzione scientifica non nascesse dalla virtù dei sussidi che il Governo metteva a sua disposizione, i quali appariva quanto fossero piccoli, cosicchè il migliore e più efficace strumento del suo laboratorio era un microscopio, che il professore coi denari suoi aveva dovuto acquistare. Ha detto di più che questa nuova tendenza, questa utilità dei laboratori, nei quali sta il segreto del progresso della scienza attuale e della scienza futura, cominciò ad appalesarsi nel 1840, spazio grande, se vuoi, per la scienza, non così per i popoli e per i loro progressi, tanto più chi consideri quali rivolgimenti o commozioni possono e

hanno potuto disturbare le nazioni, e in ispecie e con singolare fortuna la nostra, da quella strada per la quale essa camminava verso la scienza.

Che sè l'Italia ha finalmente compiuto il duro suo pellegrinaggio verso di Roma e conquistata la sua unità, essa, grata a tutti i grandi fattori del suo progresso, e grata immensamente all'esercito, dal quale riconosce il mantenimento della sua costituzione e la sua solidità, debbe voler assicurare questo prospero stato di cose col progresso scientifico.

Ecco, on. Moleschott, ecco, onor. Senatori, le ragioni per cui l'Italia in questo momento ancora non può soddisfare i desiderî che gli uomini eminenti nutrono per il suo avanzamento scientifico.

Dal 1870 ad oggi sono scorsi sette anni durante i quali la nazione potè pensare a cose alquanto diverse da quelle alle quali principalmente sino allora si era volto il suo e il pensiero de' migliori nostri: era l'arduo problema di Amleto, che fino allora le era stato dinanzi: *essere o non esserè*: essere prima di tutto. E si aggiunga che la ristorazione nazionale è un buon assetto per noi era ed è tuttavia in parte una grave questione finanziaria ed economica; cosicchè al Ministro attuale non occorre che accennare al Senato se l'Amministrazione della Pubblica Istruzione abbia per tempo sentito ed apprezzato degnamente il nuovo indirizzo scientifico e per quanto permettevano le forze del suo bilancio, abbia inteso a soddisfare i desiderî dell'onorevole Moleschott. L'Amministrazione suddetta ha questo sentimento profondo che bisogna convertire come più si può i fondi del bilancio particolare del Ministero della Pubblica Istruzione a trasformare i nostri Istituti scientifici in modo che ci rendiamo liberi dalla necessità in cui fino al momento attuale ci troviamo di mandare all'estero i nostri giovani perchè si perfezionino nelle dottrine, e possiamo somministrare ai cultori delle scienze nel nostro paese, i mezzi e le suppellettili necessarie perchè l'ingegno italiano efficacemente, secondo vuole l'interesse nostro e il valor suo, cooperi al progresso della civiltà.

E mi permetta l'onor. Senatore Moleschott, che pure pigliando le mosse da una delle sue osservazioni, che è una critica, io gli faccia visibile la tendenza del Governo.

L'onor. Senatore Moleschott ha detto: noi abbiamo un Istituto il quale potrebbe rivaleggiare coi più grandi, coi più chiari Istituti scientifici, ed è l'Istituto di perfezionamento di Firenze.

Ebbene, che cosa vediamo là? Grandi mezzi di esperimento. Ma di chi sono messi a disposizione? Dell'esperimentatore, che manca.

Non vi è il professore di fisica, non vi è il professore di chimica, non vi è il professore di fisiologia.

Vediamo per altra parte un uomo in cui si congiungono due cose: la smania, la febbre di seguitare, anzi di riprendere l'interrotta operosità scientifica sua, e quel bisogno generoso di raccogliere intorno a sè altri uomini, giovani intelletti i quali diventino poi alla loro volta non solo comunicatori dei progressi fatti, ma autori di nuovi. Ebbene a costui, nell'impotenza di mezzi di studio, è tormento da molto tempo il concetto di creare in Roma un'Università la quale per laboratorî, per gabinetti, e per tutte quelle altre maniere per le quali la scienza attualmente progredisce, sia compagna all'acquisto che l'Italia ha fatto della sua capitale.

Nel 1872, la Camera dei Deputati ed il Senato l'incarnarono con una legge speciale, in tanto che valentuomini d'ogni partito ne disegnavano potentemente tutta la vastità. Così idealmente e materialmente si stabiliva quel concetto, e quando noi abbiamo preso; per la fiducia del Capo dello Stato, a reggere la pubblica amministrazione, io ho ottenuto di potere con una nuova legge assicurare più rapida l'effettuazione di quel disegno che, ripeto, si trova congiunto con la nostra venuta a Roma.

Nè ripeterò al Senato le ragioni per le quali fu largamente voluto che la capitale del Regno diventasse ad un tempo un vigoroso centro scientifico. Esso lo ha sentito e valutato dentro di sè quando diede la sua approvazione alla legge, e non badò alle opinioni di coloro che, sospettosi di ogni accentramento; e ce ne ha tuttavia, male sapevano adattarsi al disegno di porre accanto del centro unitario politico anche una grande Università, nuovo e potente nucleo di attrazione.

Ma è condizione della natura che le cose si vengano molto più presto che non si possano effettuare, e che il tradurre in atto un'idea.

molto più tempo richiegga che non ci volle a concepirla. Degli indugi i quali si ebbero a sopportare, se qualcuno si lagna, questi della necessità si lamenti, e le sue lagnanze saranno scusate e compatite, e gli indugi rimpianti per la caducità della vita umana. I giorni passano anche per lo scienziato che non ha il suo laboratorio. E a me duole nell'animo che uno dei più valorosi uomini, per amore di questo gran nome di Roma, strappatosi al campo dei suoi studi e della sua gloria, sia morto senza stabilire la sua istituzione. Ma, Signori, istituzioni di questa fatta domandano pure del tempo; molte difficoltà vi si opposero, ma non farà difetto mai al Governo la buona volontà di superarle.

Che se diversi e contrari interessi qui si trovarono di fronte ed in lotta, pure ammettendo i riguardi che altrui convenisse adoperare, s'insistette ognora per ottenere lo scopo, e siamo ora giunti là dove fino da principio si mirava. Il che non dico che debba farci sentire meno amara la perdita del tempo che patita hanno gli studi e gli studiosi, ma deve rinvigorire il proposito di trarre dal tempo che ci rimane il maggior profitto.

Tutti gli stabilimenti i quali deggiono sorgere nei luoghi di Panisperna e per cui furono votati i fondi, tutti sono appaltati.

Altro non resta agli interessati che di attendere con tutto lo zelo, con tutta la costanza di che sono capaci, ed è grandissima, perchè sorgano il più presto possibile al bisogno della scienza, a soddisfazione dei legittimi desideri, a compenso del tempo perduto.

L'Italia adunque ha dimostrato di conoscere dove stia riposta la forza degli studi, e non è l'animo che le manchi se più largamente e più sollecitamente non li aiuti.

Nè questa fede e questo proposito è di pochi. Il Governo ha votato dunque somme considerevolissime, chi badi alle condizioni sue, per gli stabilimenti scientifici, prepara altre domande per questo scopo; nè solo si appiglia a mezzi diretti e suoi, ma ancora agli indiretti e che sono nell'arbitrio dei comuni e delle provincie.

Del che non fa testimonianza solo l'istituto di Firenze; vi sono altri argomenti.

Questi conosce l'onorevole Senatore il quale fu largo di sue lodi così a Firenze come a

quegli altri paesi, i quali da presso o da lontano pure ne seguono le traccie. Il che, non discorrendo per un momento del vantaggio diretto della scienza, non si può non riconoscere come alla medesima torni indirettamente fruttuoso dimostrando l'amore e la stima che il paese risente per le scienze.

Ora, nello accettare il concorso di queste forze libere e generose, il Governo attende a ciò che questo abbia a giovare particolarmente ai nostri stabilimenti scientifici così bisognosi di aiuto e così disadatti a favorire l'avanzamento delle cognizioni.

Io posso leggere gli ultimi progetti di convenzione segnati da me, ed allora il Senato e l'onorevole Senatore Moleschott vedranno che questo incremento degli stabilimenti scientifici al quale debbono essere convertiti i nuovi mezzi che il concorso dei comuni, delle provincie e dei corpi morali ci somministreranno, questo incremento si è sempre avuto principalmente in mira.

Ho fatto da pochi giorni la convenzione con Catania che offre trenta mila lire, e vi è questo titolo capitale pel miglioramento degli attuali stabilimenti scientifici e per la fondazione di nuovi.

Si concluse da due o tre mesi una convenzione con Genova, e pur lì si procura l'aumento degli stabilimenti scientifici.

L'onorevole Senatore conosce le larghe e prudenti proposte del consorzio torinese. Quella convenzione sarà ben presto segnata, e così il bilancio di quella Università e di quelle scuole sarà aumentato di 50,000 lire, al cui beneficio parteciperanno gli Istituti, ai quali si fanno maggiori promesse e necessarie. Vi fu raccontato come un chiaro professore di colà, finita la sua lezione lodata, desiderando di mostrare ai contenti uditori quale sia il tempio nel quale la scienza scopre i segreti suoi, faceva spalancare le porte del suo laboratorio.

Certo a guarire i mali è buon principio quello di scoprirli; e così io tengo con animo parziale ed attento l'occhio rivolto verso le proposte che là si meditano perchè l'operosità scientifica corrisponda a tutta quell'altra buona operosità alla quale Torino va debitrice della sua floridezza.

Come Torino dà 50 mila lire per lo incremento degli stabilimenti scientifici, così Modena

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

ne offre 12 mila annue, e 9155 subito e per una volta tanto perchè sieno impiegate nell'incremento degli stabilimenti scientifici e dei laboratori. Parma, la provincia, il comune, la cassa di risparmio e l'Ordine Costantiniano danno insieme 26 mila lire per il miglioramento degli stabilimenti e per il laboratorio di chimica.

Sassari, sapete quello che ha fatto.

Altri sussidi liberamente offerti dalle cittadinanze verranno. La riputazione di una buona Università e di una buona scuola non è indifferente alle condizioni economiche di un paese, quando non si guardi alla maggiore coltura che d'intorno si diffonde a vantaggio della vita e dell'opera. Perciò potrei dire la legittima speranza che ho di altri concorsi per i colloqui o le lettere avute da chi è in grado di conoscere le intenzioni e le forze di quelle sedi. Onde avviene che già fin d'ora si può affermare che delle città le quali sono sede di studî universitarî sono in grande minoranza quelle che non hanno collo spontaneo loro contributo migliorato la condizione degli studî.

Ma questi aiuti sono sempre dati al medesimo scopo di migliorare ed accrescere i mezzi del lavoro, degli esperimenti e degli studî.

Vede adunque il Senato che se il Regno d'Italia non può ora impegnarsi *ex abrupto* nella spesa di due milioni annui per un decennio, dimostra abbastanza l'intenzione e il proposito suo, inferiori pure al desiderio dello scienziato, il quale pel nobilissimo scopo a cui intende, spesso non rende intiera ragione alle necessità diverse che obbligano altrui a misurare con parca mano il soddisfacimento di desideri che esso ha manifestati.

Tuttavia questo è, e ne fo sicurtà al Senato, questo è principalmente lo scopo a cui mira l'Amministrazione della Pubblica Istruzione, di dotare i nostri stabilimenti scientifici in modo che rispondano interamente ai bisogni della scienza.

Così l'effetto risponda! Perchè invero io non mi saprei indurre subito a dire ironico o maligno il detto di Dove, riportato qui dall'onorevole Senatore Moleschott.

Alcunò si potrebbe domandare qualche volta un conto esatto di quello che ad esempio producano le dotazioni, se non laute almeno discrete, perchè nel determinare l'importanza dei

mezzi, non basta guardare soltanto il fine che si vuole raggiungere, ma eziandio l'operosità, non dico l'abilità di colui che li deve adoperare.

Imperocchè, o Signori, il grande laboratorio, lo concedo, è un potente fattore di scienza, ma il grande professore è pure un elemento importantissimo di questo progresso, e lo dimostrerebbe colui il quale si domandasse dove e con quali aiuti si ottennero molti de' migliori risultati scientifici, e ce lo ha fatto sentire il Moleschott quando si lagnò delle vacanze di professori nell'Istituto di Firenze.

Ma Istituti di questa natura, quale sia la scienza o i rami della medesima a cui debbono servire nelle condizioni attuali nostre, non parmi che si possa con sicurtà affermare se meglio è che si veggano congiunti alle Università o dalle medesime separati. Nè della bontà di quelli che esistono segregati da una Facoltà, si potrà sentenziare finchè più viva e più intensa non siasi resa la vita scientifica del nostro paese, e il giovane pur testè uscito dalla Università non conservi lo stimolo dello studio e il desiderio del progredire, sicchè voglia passare da una scuola ad un'altra, in quei luoghi dove la sua particolare inclinazione scientifica possa essere più largamente soddisfatta. Il che può in parte spiegare la deplorata vacanza delle cattedre.

Del rimanente l'oratore sa troppo più di me ed è molto più capace di distinguere nel compito del professore che nella Università tiene due uffici, l'uno è quello di comunicare tutte quelle cognizioni positive, che servono alla professione, alla generalità degli studiosi, a questo fine domanda al laboratorio una conferma di quella dottrina e di quella verità che insegna. L'altro ufficio che non dirò più grande, ma più simpatico, consiste negli sforzi che egli fa per allargare il limite delle cognizioni, per investigare leggi nuove, o dare alle trovate il compito di argomenti nuovi e nuove dimostrazioni. Per questo rispetto principalmente sono raccomandati i vasti laboratori, i quali allora non solamente accolgono il professore solitario sperimentatore, ma una eletta schiera di giovani i quali seguendo quell'indirizzo e quei metodi, sperimentatori anch'essi, cominciano a provare le pure gioie intellettuali di colui che da sè cammina al vero, e lo raggiunge,

e in esse trovano coraggio e virtù di consacrarsi alla scienza.

Il che potrebbe eziandio indicare dove debba principalmente rivolgere il Governo gli sforzi suoi perchè non gli accada che un professore il quale, trattato sempre bene, pure abbandona il servizio del Governo, non adduca per ragione del suo allontanarsi, il dispiacere di non avere mai avuto scolari.

Questione molto grave questa per chiunque disinteressato ama la scienza; giacchè tra quei numerosi capi i quali assiepano un professore degno di stima, sta la speranza di trovare qualcheduno del quale possano i coetanei ripetere: *non fu sì forte il padre*, e il maestro ne esulti.

Ma concludiamo; io accetto quella che dice raccomandazione, l'on. Moleschott. Mi pare di avergli dimostrato che alla mia accettazione può molto credere, perchè quel che ho trovato e quel che io fo nel governo della pubblica istruzione intende appunto a dotare, con le forze che ci sono, cogli appoggi che possiamo acquistare, le nostre istituzioni scolastiche di tutti quegli aiuti i quali rispondono alle tendenze ed ai metodi odierni della scienza.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. L'onorevole Ministro ha ricordato come uno dei nostri scienziati, italiano, il quale era stato chiamato a Roma, vi morì senza aver potuto cominciare quell'istituto scientifico pel quale egli era stato chiamato.

Veramente fu l'angoscia maggiore, il maggior dolore del compianto professore De Notaris, l'aver dovuto spender gli ultimi anni della sua vita inefficacemente in inutili tentativi per raggiungere quello scopo pel quale egli era venuto a Roma.

Tutti ricorderanno come il De Notaris, già avanzato negli anni, rispose direi con entusiasmo all'invito fattogli di venire a Roma per stabilirvi un centro di studi botanici, per stabilirvi un laboratorio di ricerche fisiologiche e crittogamiche.

Venuto qui, non trovò nè locali nè i fondi per compiere questo istituto.

In tentativi inutili si sforzò alcuni anni. Egli non espresse che delle parole di dolore; e in alcune comunicazioni ai Ministri che si succe-

dettero, egli si doleva della posizione che era fatta ad un uomo di scienza, il quale non aveva che pochi anni di attività a disporre, e che avrebbe desiderato disporre in favore degli studi in Italia, ma che non riusciva a fare nulla, per una serie di ostacoli, piccoli in apparenza, ma gravissimi negli effetti, e che io non verrò qui a rammentare. Ma non voglio tacere che forse non è colpa di nessuno.

Il rapido succedersi di uno ad altro Ministro spessissimo interrompe quelle trattative che sono state fatte per compiere un dato disegno. Il successore bisogna che s'informi delle idee di colui che lo ha preceduto; quindi che cominci ad agire e qualche volta in tutto questo non arriva a tempo, perchè un altro ne raccoglie l'eredità.

Devo però rendere testimonianza all'attuale Ministro che per lo meno nell'ultimo periodo della vita del De Notaris aveva preso tali risoluzioni, che se la morte non ne avesse troncata la esistenza, i di lui desideri ed i disegni del Ministro sarebbero stati compiuti.

Peraltro rammenterò che l'opera del De Notaris fortunatamente non fu del tutto infruttuosa nell'Università di Roma, ma vi lasciò tracce importanti. Con pochissimi mezzi egli aveva già acceso una scintilla. Un certo numero di giovani si posero qui a coltivare gli studi di fisiologia vegetale e di crittogamia, ed i frutti non saranno perduti.

Egli iniziò un istituto fisiologico e crittogamico con alcuni mezzi che gli furono forniti dal Governo con un fondo che fu sulle prime stabilito per quell'istituto, ed in gran parte poi con tutto ciò che egli aveva raccolto nella sua vita colle sue proprie risorse.

A quest'istituto crittogamico manca ancora l'orto botanico, al quale si è cominciato a dar principio sventuratamente dopo la sua morte. Ma l'istituto crittogamico possiede già un prezioso materiale, una preziosa collezione di proprietà in gran parte del De Notaris, in parte poi accresciuta con i mezzi che vi sono stati aggiunti successivamente.

Io a voce, ed in altra occasione nell'interesse dell'Università di Roma, ho fatto la raccomandazione al Ministro dell'Istruzione Pubblica che quel materiale non sia disperso e che il Governo voglia acquistare quella proprietà del De Notaris che egli aveva messa generosa-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

mente a disposizione degli studenti; ma che oggi naturalmente la famiglia non potrebbe continuare a lasciare, essendo il solo frutto della economia che le rimase del De Notaris.

Altra volta l'ho raccomandato al Ministro dell'Istruzione Pubblica, e rinnovo ora di buon grado codesta raccomandazione in pubblico; perchè so che i cultori della botanica e specialmente dell'importante ramo crittogamico trarranno gran profitto da questo acquisto, vi troveranno un modesto e ben ordinato istituto crittogamico, una scelta biblioteca, e delle collezioni preziosissime che il De Notaris acquistò senza risparmio alcuno durante i molti anni che dedicò a questi studî.

Dopo rinnovata questa raccomandazione, credo pur mio debito di fare una dichiarazione, quella cioè che realmente negli ultimi anni qualche cosa si è fatto in Italia per riparare alla totale dimenticanza nella quale gli studî sperimentali erano stati lasciati dai Governi precedenti. In Palermo per esempio i musei sono quasi del tutto nuovi; venne aperto un piccolo istituto fisiologico, piccolo se volete, ma pur sufficiente per iniziare gli studî, e poter essere capace di un ulteriore ingrandimento; si fondò un laboratorio di chimica, nel quale il giovane professore, che attualmente lo dirige, attende ad importanti lavori ed a ricerche che sono molto apprezzate dai cultori di chimica. Quel laboratorio, per quanto sia modesto, per quanto non vi sia del lusso, pure ha contribuito al progresso della scienza, diretto da un professore capace ed operoso, massime coadiuvato come fu da alcune elargizioni straordinarie fatte dall'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione attuale ed anche dai precedenti.

Havvi pure a Palermo un Istituto di fisica sorto sotto i precedenti Ministeri, e poi continuato, avendo avuto la pubblica istruzione fortunatamente in ciò un indirizzo uniforme. Quel piccolo Istituto di fisica potè in quest'ultimo tempo mettere fuori lavori tali che meritamente lo pongono fra uno dei più attivi delle Università italiane.

Riguardo a Roma posso rendere testimonianza delle ottime intenzioni del Ministro della Pubblica Istruzione ed anche di quello delle Finanze, la cui buona volontà è più importante.

Egli appena venuto al Ministero compì una

promessa che ci aveva fatto alla vigilia, che la prima cosa di cui si sarebbe occupato, non ostante le ristrettezze delle finanze, sarebbe stato di accelerare la votazione di quel fondo che doveva servire a compiere in Roma i tre grandi Istituti di studî sperimentali, quello di chimica, che si può dire già per tre quarti fatto, quello di fisica a cui si porrà mano tra breve, e quello di fisiologia, al quale si è fatta la prima operazione oggi stesso, giacchè oggi stesso andava a farsi la consegna del locale per potersi por mano immediatamente ai lavori.

Circa l'Orto botanico di Roma, l'attuale signor Ministro ha infine rotto gl'indugi, sventuratamente dopo la morte del De Notaris; egli non potè avere questa consolazione che alla vigilia della sua morte. Fu appena alla vigilia della sua morte che gli fu annunciato che il Ministero aveva deliberato di rompere tutti gl'indugi, e di rimuovere quegli ostacoli che avevano fino allora impedito d'incominciare i lavori. Ma, dopo la morte del De Notaris, il Ministro non ha mutato direzione; la stufa ordinata dal De Notaris sarà fatta, e quelle medesime persone che il De Notaris aveva poste alla direzione materiale dell'Orto botanico; sono oggi già in parte al lavoro per iniziare l'adattamento dei locali ad Orto botanico, secondo il disegno lasciato dal De Notaris medesimo.

Ho creduto ben rendergli questa testimonianza. Ora poi vivamente ringrazio il mio Collega professore Moleschott di avere raccomandato questo importante argomento. Per quanto si faccia, è tale oggi l'accrescimento continuo delle esigenze della scienza, che non si arriverà a raggiungere il comune desiderio senza che qualche volta venga una generosità straordinaria, senza uno di quei mezzi straordinari proposti dall'onor. Moleschott, giacchè con piccoli mezzi si può appena continuare: ma oggi, per quanto facciate un passo, trovate che c'è una tale gara fra le diverse nazioni che, per non essere gli ultimi, bisognerà fare molti sacrificî di finanza. Vogliamo sperare, ma difficilmente possiamo oggi sperare di essere i primi; nutro però viva fiducia che continuando quegli istituti che sono già fatti, non ci mancheranno i mezzi di procurare almeno di diffondere l'opinione che questi istituti sono giovevoli; e quando il buon volere e l'operosità dei professori avranno mostrato che le prime spese fatte riescono fruttuose al

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

progresso degli studî; quando quest'opinione nel paese sarà radicata, quando il paese si accorgerà realmente che una vita scientifica si pone creando questi istituti, allora il paese medesimo, l'opinione pubblica spingerà ed aiuterà il Governo a fare quei sacrificî che devono essere fatti per raggiungere la meta.

Senatore MOLESCHOTT. Domandò la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Ho chiesto la parola per ringraziare di cuore l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione per la cortesissima accoglienza che egli ha fatto alle mie parole.

Io ho chiamato precisamente non raccomandazione, ma preghiera il mio povero dire, perchè prevedeva annuente il Ministero ai desiderî da me esposti, e mi muoveva la speranza che l'autorità del Senato potesse confortarlo ad andare di un passo anche più rapido per fare rifiorire gli studî sperimentali.

È sotto questo punto di vista che mi è preziosissimo l'appoggio avuto dal Senatore Cannizzaro, che pure io ringrazio.

Ho da fare altresì i miei ringraziamenti all'onorevole Ministro per le informazioni che volle dare al Senato, dalle quali prima di tutto risulta quanta lode si deve realmente al paese. Vorrei accentuare quello che già credo aver detto esplicitamente; vorrei che in quest'Aula risuonasse forte una parola di lode e d'incoraggiamento per tutto quello che il paese sta facendo in favore degli studî sperimentali.

Senonchè dalle stesse parole del signor Ministro risultano due cose: primo che tutto quello che mercè il buon volere delle città e delle provincie si fa, rimane ancora lontano, lontano dalla meta che si deve raggiungere; ed in secondo luogo, che è necessario il potente soccorso del Governo, affinchè i centri secondarî non aspirino troppo presto ad assumersi il conduimento delle redini per le quali le loro mani ancora sono troppo deboli, non essendo in essi abbastanza forte la pubblica opinione scientifica per vincere sempre le gare municipali, e quel che è peggio delle gare municipali, la *vis inertiae* di un'erudizione inoperosa, le mene usurpatrici dell'ignoranza e l'impostura del ciarlatanesimo. Per ottenere in Italia un'opinione pubblica veramente autorevole in fatto di scienza, per ora è indispensabile di abbracciare l'autorità dell'intero paese.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI. Compaesano e vecchio amico del rimpianto Senatore De Notaris, io mi associo di grand'animo alle raccomandazioni fatte dall'illustre Collega Senatore Cannizzaro al sig. Ministro dell'Istruzione pubblica perchè abbia decorosa sede e prospero incremento qui in Roma quell'istituzione che fu la cura di tutta l'operosa vita del mio concittadino, e che egli pur troppo non ebbe la consolazione di vedervi attuata.

E un'altra raccomandazione mi permetto di muovere all'onor. signor Ministro, che nell'altrezza e nobiltà dei suoi pensieri e sentimenti vorrà accoglierla di buon grado; ed è che si tenga sollecitudine delle reliquie scientifiche lasciate dall'illustre De Notaris, il quale, acclamato tra i più insigni cultori della botanica, ebbe il vanto d'essere primo tra i cultori della botanica crittogamica.

Queste reliquie consistono in una collezione di ben 25 mila piante *crittogamiche*, in una raccolta di disegni che le illustrano, ed in una biblioteca, nella quale pochissimi sono i libri, che non riguardino la materia, alla quale principalmente applicò la sua operosità scientifica piuttosto meravigliosa che rara.

Ad onore dell'illustre Collega credo dover riferire un fatto che nello stesso tempo torna ad onore della nostra crescente gioventù studiosa ed è che due discepoli di lui hanno tenuto e tengono in gelosissima custodia siffatte reliquie e le hanno ordinate e poste in tale assetto da poter essere, quando che sia, trasportate all'Orto botanico, che qui si sta erigendo, per esserne supplettili preziosa ed ornamento nobilissimo.

Sono essi il dottor Coboni ed il dottore Bagnis, i quali professavano al De Notaris eguale affetto e riverenza, e gliene diedero splendida prova, prestandogli una assistenza più che filiale nella suprèma sua malattia.

Le collezioni e la biblioteca del De Notaris sono giudicate di sommo valore dagli uomini più competenti; ed è a mia notizia che, un chiaro membro della Camera elettiva, insigne medico e chirurgo, versatissimo negli studî professati dal De Notaris, e anch'esso di lui compaesano, ha già avviato pratiche presso l'onorevole signor Ministro della Istruzione Pubblica,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

allo scopo che dallo Stato si acquistino le collezioni e la biblioteca anzidette. Io mi fo lecito d'aggiungere i miei agli uffici di quell'egregio; al che m'induce anche il timore, ben facile ad affacciarsi, che cotesta eredità scientifica di sì preclaro uomo possa andar dispersa ed essere trasportata non solo fuori di Roma, ma dell'Italia.

C'è poi un'altra ragione onde io son mosso ad insistere in questa mia raccomandazione presso l'onor. signor Ministro, ed è che in essa eredità scientifica consistono a un bel circa tutti gli averi della vedova e della figlia del mio rimpianto amico; giacchè il De Notaris, ricchissimo di sapere e di virtù, non era punto ricco di censo, e l'esiguo suo patrimonio ed i risparmi dei non mai lauti suoi stipendi li spese principalmente a raccogliere la biblioteca che correda ed illustra le sue collezioni.

Io ho fede che l'onor. Ministro terrà conto di questa raccomandazione, alla quale certo meco si unisce tutto il Senato che serba così buon ricordo di quel tanto illustre quanto modesto Collega.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole Senatore Mauri mi rendeva giustizia allorquando diceva esser certo che io avrei procurato di soddisfare «secondo giustizia» le condizioni diverse che egli accennava. Credo debito dell'Amministrazione di adoprarsi che non manchi alcuna parte di bene alla coltura del proprio paese, e di conservare quanto più si può del patrimonio di scienze da altri raccolto. Il che troppo avvenne nell'anno durante il quale le Università nostre e gli studî soffrirono gravissime iatture, e basti ricordare i nomi del Settembrini, del Bertini e del De Notaris. Riguardo ai quali volli sapere se alcune opere

di loro fossero rimaste ancora ignote al pubblico, e fui lieto all'intendere che per cura lodevole dei congiunti e degli amici raccoglievasi quell'eredità preziosa, e disponevasi a fine che tornasse utile alla nazione.

E della biblioteca e dell'erbario del De Notaris fu presso tutti i dotti di qui una preoccupazione e un timore grande che non andassero dispersi fuori del Regno o perduti per questa Università di cui fu tanto ornamento, e a cui le due collezioni dovevano assicurare il progresso.

Anche seppi delle intenzioni amiche della famiglia degna di tale uomo e deliberai che fosse a veder modo di trattenere là dove l'illustre estinto li aveva deposti, i suoi libri e le sue piante.

L'offerta d'acquisto, non è molto tempo, fu fatta a me da un egregio e degno amico di quell'uomo, e alle parole di quello io rispondeva che mi aspettavo di avere dinanzi la proposta, che certo avrei accettata quando a me fosse consentito dal fondo che avessi o che potessi ottenere. In questo senso, presso a poco, io faceva rispondere a chi per incarico della vedova dell'egregio professore mi domandava della mia intenzione.

Credo che presto mi sarà trasmessa la proposta per l'acquisto e le condizioni sue dall'amico mio e della famiglia, il quale si assunse tale incarico. L'onor. Senatore si assicuri che io mi studierò di conciliare coi riguardi della mia finanza tutti quelli che sono dovuti all'interesse scientifico rappresentato dall'eredità del De Notaris, e di quelle persone che consolano la vita di un nostro concittadino glorioso.

PRESIDENTE. Nessun altro avendo chiesto la parola, si procede alla lettura dei singoli capitoli.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

Amministrazione centrale.

1 Ministero, Provveditorato centrale, Direzione generale degli scavi (Personale) . . .

429,441 »

344 66

429,785 66

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

2 Consiglio superiore di pubblica istruzione (Personale)	28,500 »	166 66	28,666 66
3 Ministero, Provveditorato centrale, Consiglio superiore di pubblica istruzione, Direzione generale degli scavi e Museo d'istruzione (Materiale)	74,980 »	6,518 84	76,498 84
4 Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni, ecc. (Approvato.)	63,000 »	19,322 97	74,322 97
<i>Amministrazione scolastica provinciale.</i>			
5 Amministrazione scolastica provinciale (Personale)	512,595 »	11,663 17	524,258 17
6 Amministrazione scolastica provinciale (Indennità per le spese d'ispezione delle Scuole primarie)	178,000 »	25,397 78	193,397,78
(Approvato.)	690,595 »	37,060 95	717,655 95
<i>Università ed altri Stabilimenti d'insegnamento superiore</i>			
7 Regie Università ed altri Istituti universitari (Personale)	4,952,919 45	41,839 06	4,934,758 51
8 Regie Università ed altri Istituti universitari (Materiale)	1,772,869 88	521,458 18	1,894,328 06
9 Posti gratuiti, pensioni ed incoraggiamenti per studenti dei corsi universitari	197,253 »	23,940 37	221,193 37
(Approvato.)	6,923,042 33	587,237 61	7,050,279 94
<i>Istituti e corpi scientifici e letterari.</i>			
10 Istituti e corpi scientifici e letterari (Personale)	117,156 78	2,490 53	119,647 31
11 Istituti e corpi scientifici e letterari (Materiale)	160,661 »	33,161 44	168,822 44
12 Biblioteche nazionali ed universitarie (Personale)	495,860 84	5,525 73	501,386 57
13 Biblioteche nazionali ed universitarie (Materiale)	269,749 »	73,131 54	302,880 54
(Approvato.)	1,043,427 62	114,309 24	1,092,736 86
<i>Belle arti.</i>			
14 Accademie ed Istituti di belle arti (Personale)	671,899 »	10,297 03	672,196 03
15 Accademie ed Istituti di belle arti (Materiale)	354,745 »	93,790 32	392,535 32
16 Musei, scavi e conservazione di antichità (Personale)	262,129 »	2,213 91	259,342 91
17 Musei, scavi e conservazione di antichità (Materiale)	389,175 »	143,936 26	433,111 26
18 Spese di mantenimento delle Gallerie, dei Musei, delle Pinacoteche, degli scavi e conservazione di antichità, da sostenersi mediante le tasse di entrata in detti locali	256,697 22	49,985 76	281,682 98
19 Spese diverse per belle arti	110,442 »	131,697 52	202,139 52
20 Istituti d'istruzione musicale e drammatica (Personale)	250,254 »	10,601 30	255,855 30
21 Istituti d'istruzione musicale e drammatica (Materiale)	185,912 »	30,377 97	201,289 97
(Approvato.)	2,481,253 22	472,900 07	2,698,153 29

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

Istruzione secondaria.

22 Istruzione secondaria classica e tecnica (Personale)	3,440,062 80	40,183 16	3,440,245 96
23 Istruzione secondaria classica e tecnica (Materiale)	1,334,054 »	765,492 50	1,549,546 50
24 Convitti nazionali (Personale)	130,655 »	4,029 84	128,684 84
25 Convitti nazionali (Materiale)	281,428 »	100,387 38	301,815 38
(Approvato.)	5,186,199 80	910,092 88	5,420,292 68

Istruzione magistrale ed elementare.

26 Sussidi all'istruzione primaria	1,697,500 »	602,970 19	1,950,470 19
27 Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre (Personale)	785,444 »	50,456 57	785,900 57
28 Educandati femminili (Personale)	154,092 »	6,929 71	156,021 71
29 Educandati femminili ed istruzione elemen- tare superiore femminile (Materiale)	307,118 »	61,742 96	348,860 96
30 Istituto dei sordo-muti (Personale)	26,000 »	5,997 38	28,997 38
31 Istituto dei sordo-muti (Materiale)	140,240 »	66,651 85	176,891 85
(Approvato.)	3,110,394 »	794,748 66	3,447,142 66

Spese diverse.

32 Incoraggiamento affine di promuovere studi ed opere utili di scienze, lettere ed arti	38,000 »	15,265 10	53,265 10
33 Sussidi ad Impiegati ed Insegnanti invalidi, alle loro vedove ed ai loro orfani	30,000 »	7,695 40	37,695 40
34 Riparazione e conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte	267,314 10	323,026 63	420,340 73
35 Indennità di trasferta agl'Impiegati dipen- denti dal Ministero	30,000 »	12,192 39	40,192 39
36 Dispacci telegrafici governativi	500 »	436 80	936 80
37 Istituto internazionale per l'unificazione ed il perfezionamento del metro.	8,182 88	»	8,182 88
38 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.	697,495 99	»	697,495 99
39 Fitto di beni amministrati dal Demanio ad uso od in servizio di amministrazioni go- vernative	117,039 22	»	117,039 22
40 Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato, occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	3,772 20	20,213 35	23,985 55
41 Casuali	48,800 »	12,178 11	55,978 11
(Approvato.)	1,241,104 39	391,007 78	1,455,112 17

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

42 Assegni di disponibilità	8,065 60	507 31	8,572 91
42 bis Spesa pel pagamento dello stipendio ed in- dennità di residenza agli Impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'art. 1° della legge 7 luglio 1876, n. 3212	15,500 »	»	15,500 »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

43 Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	15,353 91	142 60	15,496 51
44 Scuole secondarie (Spesa straordinaria pei gabinetti dei Licei)	25,000 »	26,645 42	51,645 42
45 Spese diverse di belle arti	25,000 »	6,842 47	31,842 47
46 Continuazione dei lavori geodetici ed astronomici per la misura del grado europeo	30,000 »	3,870 »	33,870 »
47 Istruzione secondaria classica e tecnica nelle Provincie Napolitane (Supplemento di assegni ai Collegi Nazionali)	50,893 »	»	50,893 »
48 Lavori di riparazione generale al palazzo Ducale di Venezia (Spesa ripartita) legge 27 maggio 1875, n. 2507	57,000 »	71,335 57	118,335 57
49 Università di Palermo	»	19,877 51	19,877 51
50 Università di Roma (Lavori di stabilimento dei laboratori di chimica, fisiologia e fisica)	»	190,199 »	190,199 »
51 Università di Napoli	»	76,227 66	76,227 66
52 Istituto di Belle Arti di Roma — Acquisto di oggetti per l'insegnamento e per lavori	6,000 »	»	6,000 »
53 Collegio medico-cerusico di Napoli	16,850 »	»	16,850 »
54 Ministero di Pubblica Istruzione — Spese di adattamento nel palazzo della Minerva	8,000 »	2,917 47	10,917 47
55 Lavori occorrenti per completare l'adattamento dell'edificio demaniale di Donna Romita a sede della regia scuola d'applicazione per gl'Ingegneri di Napoli (Spesa ripartita)	114,000 »	57,000 »	101,000 »
56 Spesa pel nuovo orto botanico e per il proseguimento dei lavori di costruzione degli stabilimenti scientifici universitari di Roma (Spesa ripartita)	300,000 »	100,000 »	300,000 »
57 Palazzo dell'esposizione di Belle Arti in Roma	29,000 »	»	29,000 »
58 Roma - Scuola d'applicazione degl'Ingegneri	20,000 »	»	20,000 »
59 Per i cataloghi ed ordinamento della Biblioteca Vittorio Emanuele in Roma, e compra di libri	50,662 25	150 »	50,812 25
59 Spese straordinarie per le biblioteche universitarie di Roma, Bologna, della Nazionale di Firenze e della Braidense di Milano	<i>Per memoria</i>	»	<i>Per memoria</i>
59 Siena - Università	-2,000 »	»	2,000 »
ler (Approvato.)	773,324 76	555,715 01	1,149,039 77

Capitoli aggiunti per spese residue 1876 e retro, non aventi riferimento con alcuno di quelli iscritti nello Stato di prima previsione pel 1877.

60. Università di Pavia - Adattamento di locali ed acquisto di materiale per gli stabilimenti scientifici	»	31,447 99	31,447 99
61 Biblioteca universitaria di Sassari	»	2,000 »	2,000 »
62 Istituto di belle arti in Napoli e Gallerie di Firenze	»	506 09	506 09
63 Espropriazione e adattamento di locali necessari per provvedere alla conservazione del Cenacolo di Andrea del Sarto nell'ex-convento di S. Salvi in Firenze (Legge 6 gennaio 1876, n. 2915)	»	40,322 90	40,322 90

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

64 Università di Padova - Ricostruzione dell'ala destra del cortile Battaglia e riduzione di locali	»	30,000 »	30,000 »
65 Università di Siena - Spese di adattamento all'edificio universitario e trasferimento del gabinetto di fisiologia	»	3,500 »	3,500 »
66 Napoli — Stazione zoologica del prof. Dohrn - Acquisto di microscopii	»	1,000 »	1,000 »
67 Biblioteche nazionali ed universitarie - Restauri, cataloghi per le biblioteche universitarie, ecc.	»	4,689 62	4,689 62
68 Università di Catania - Spese per lavori ed acquisti per gabinetti scientifici	»	13,000 »	13,000 »
69 Università di Cagliari - Spese per adattamento di locali e per gabinetti scientifici	»	4,521 »	4,521 »
70 Università di Roma (Spese d'impianto per materiale scientifico dei laboratori di fisica e chimica, di altri stabilimenti scientifici e del gabinetto crittogamico)	»	5,512 38	5,512 38
71 Pinacoteca dell'Accademia di belle arti in Milano	»	9,000 »	9,000 »
72 Scuole d'applicazione degl'Ingegneri di Torino e di Napoli	»	23,853 93	23,853 93
73 Università di Pisa - Lavori occorrenti all'orto botanico	»	5,011 »	5,011 »
74 Università di Torino - Acquisto d'istrumenti d'istologia	»	1,000 »	1,000 »
75 Regia Calcografia di Roma - Spese di adattamento del locale	»	1,977 »	1,977 »
76 Università di Modena - Riattamento al fabbricato	»	8,844 »	8,844 »
77 Ispezioni straordinarie alle Università ed alle istituzioni private	»	2,997 67	2,997 67
78 Università di Parma - Riparazioni ai locali ed acquisti per gabinetti	»	12,510 50	12,510 50
79 Scuole normali (Acquisto di materiale scientifico	»	4,974 30	4,974 30
80 Accademia delle arti del disegno di Firenze (Costruzione dell'edicola pel David di Michelangelo e riattamento del locale).	»	18,310 »	18,310 »
81 Università di Bologna - Spese per adattamento di locali e per gabinetti	»	1,478 04	1,478 04
82 Biblioteca Alessandrina di Roma - Spese d'adattamento locali ed acquisto di libri	»	1,186 »	1,186 »
83 Università di Torino - Spese per lo spettroscopio e per altri lavori di adattamento	»	5,168 »	5,168 »
84 Osservatorio astronomico di Milano - Collocamento del grande refrattore di Merz e collezioni scientifiche.	»	7,705 »	7,705 »
85 Resti passivi 1867 e retro delle provincie Venete	»	21,525 »	21,525 »
(Approvato.)		773,324 76	817,755 43 1,411,080 19

Riepilogo

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

Amministrazione centrale	595,921 »	26,353 13	609,274 13
Amministrazione scolastica provinciale	690,595 »	37,060 95	717,655 95

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

Università ed altri Stabilimenti d'insegnamento superiore	6,923,042 33	587,237 61	7,050,279 94
Istituti e Corpi scientifici e letterari	1,043,427 62	114,309 24	1,092,736 86
Belle arti	2,481,253 22	472,900 07	2,698,153 29
Istruzione secondaria	5,186,199 80	910,092 88	5,420,292 68
Istruzione magistrale ed elementare	3,110,394 »	794,748 66	3,447,142 66
Spese diverse	1,241,104 39	391,007 78	1,455,112 17
	21,271,937 36	3,333,710 32	22,490,647 68
TITOLO II. — Spesa straordinaria	773,324 76	817,755 43	1,411,080 19
TOTALE	22,045,262 12	4,151,465 75	23,901,727 87

PRESIDENTE. Chi approva questo riepilogo generale, sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.

Su questo è iscritto e ha la parola il Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Ho chiesto la parola per dirigere una breve domanda al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senato rammenta che nella Convenzione di Berna del 15 ottobre 1869 furono stabilite due linee di accesso al Gottardo da parte dell'Italia. Una linea doveva seguire la riva sinistra del Lago Maggiore ed unirsi presso il villaggio di Pino alle linee ticinesi. L'altra linea, partendo da Como, doveva per Chiasso e Lugano unirsi nuovamente a quelle linee. In questi ultimi giorni fu tenuta a Lucerna una nuova conferenza. Le notizie che ne abbiamo sono ancora notizie di giornali; ma dal modo con cui sono date, massime dal *Journal de Genève* che ho fra le mani, potrebbesi dubitare almeno che codeste notizie abbiano qualche carattere di autenticità. Ed è in questa credenza che io azzardo a dirigere una domanda all'onorevole signor Ministro.

Leggo che fra le nuove condizioni che torneranno a carico dell'Italia (oltre alla non piccola somma di dieci milioni) vi è la seguente che riferisco colle parole del *Journal de Genève*: « Après l'ouverture de la ligne Immensee-Pino, la Compagnie du Gothard devra prendre en main et exécuter la construction des trois lignes ajournées aussi promptement que sa position financière le permettra. »

Ora, per quanto si aggiunga che il Consiglio federale dovrà pronunciarsi sulla quistione « de

savoir si tel est le cas » rimane sempre che una nuova condizione fu introdotta, cioè la posizione finanziaria della Società.

In conclusione si tratta di fare nuovo sacrificio in denaro per una Società la quale per ragioni che ora torna inutile il rammentare, non ha potuto soddisfare agli impegni assunti colla convenzione del 1869. Ma ciò non basta, giacchè di uno dei principali fra quegli impegni, quello della costruzione del tronco ferroviario pel monte Ceneri, se ne tiene ora così poco conto, da permettere non solo che la costruzione stessa sia rimandata ad un tempo indefinito, ma la si fa dipendere dalle condizioni finanziarie della Società.

Io domando adunque all'onor. signor Ministro se veramente le cose stanno come le racconta il *Journal de Genève*, ed in ogni caso quali sono gl'intendimenti del Governo relativamente alle nuove condizioni aggiunte nel protocollo di Lucerna.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. All'interpellanza fattami dall'onorevole Senatore Brioschi io risponderò con quel riserbo che è imposto dallo stato di trattative internazionali pendenti. Posso dire tuttavia che sui giornali lessi anch'io delle versioni le quali non possono considerarsi esatte, sia perchè incomplete, sia anche perchè in alcune parti discrepanti dalle mie informazioni, le quali invero desunsi finora soltanto dai telegrammi pervenutimi, non avendo ricevuto la integrale Relazione dei delegati italiani.

È per questo che io non potrei neppure ammettere ciò che disse l'onorevole mio amico Senatore Brioschi, che cioè le notizie pubblicate nel giornale di Ginevra abbiano, come egli disse, il carattere di autenticità.

Io ebbi a dichiarare alla Camera dei Depu-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

tati ove, nell'istessa occasione del Bilancio fu interpellato sopra tale dolorosa questione, che da parte del Governo italiano la linea del Monte Ceneri, alla quale l'onorevole Senatore Brioschi ha fatto allusione, non sarebbe stata abbandonata; e questo pure io posso ripetere innanzi al Senato, aggiungendo che in qualunque caso le istruzioni che erano state date ai delegati italiani, come del resto anche ai delegati degli altri Stati interessati, non erano che istruzioni *ad referendum*, e che quindi il Governo italiano ha piena libertà di azione nell'apprezzare da se medesimo non solo il concetto ma anche la forma di quelle intelligenze che fossero state prese alla Conferenza. Il Governo stesso prenderà pertanto quelle deliberazioni che saranno le più conformi a quest'interesse italiano, in nome del quale ha parlato il Senatore Brioschi.

Noi non dimenticheremo neppure i sacrifici, che per la ferrovia del Gottardo hanno fatto alcune delle nostre provincie e de' nostri comuni, e perciò queste provincie e comuni saranno certamente interrogati prima che il Ministero prenda definitive deliberazioni.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Ringrazio il signor Ministro delle spiegazioni datemi, le quali torneranno certamente grate a quelle provincie e comuni che votarono sussidi, specialmente nell'intento di avere una via diretta di comunicazione al Gottardo.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, si darà lettura del Bilancio per il Ministero dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

Amministrazione centrale.

1 Ministero (Personale)	708,550 »	650 »	709,200 »
2 Ministero (Materiale)	46,000 »	13,381 »	59,381 »
PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga. (Approvato.)	754,550 »	14,031 »	768,581 »

Lavori Pubblici.

Real Corpo del Genio civile.

3 Personale	1,899,700 »	20,746 62	1,920,446 62
4 Spese d'ufficio	197,683 »	9,810 59	207,493 59
5 Spese di trasferte d'indennità e diverse (Approvato.)	630,000 »	107,951 05	637,951 05
<i>Strade.</i>	2,727,383 »	138,508 26	2,765,891 26
6 Manutenzione e riparazione di strade e ponti nazionali, e spese eventuali	6,725,300 »	3,598,088 94	7,823,388 94
7 Concorsi obbligatori per opere stradali	64,542 »	76,706 87	141,248 87
8 Sussidi concessi ai comuni ed ai consorzi per opere stradali (Approvato.)	»	227,912 56	177,912 56
	6,789,842 »	3,902,708 37	8,142,550 37

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

Acque.

9 Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1 ^a categoria e d'irrigazione	1,100,000	»	549,225 81	1,399,225 81
10 Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2 ^a categoria	4,178,500	»	2,510,896 61	5,489,396 61
11 Spese fisse per assegni e fitti (opere idrauliche di 1 ^a categoria e d'irrigazione)	236,680	»	105,567 44	302,247 44
12 Spese fisse per assegni e fitti (opere idrauliche di 2 ^a categoria)	967,572	»	332,363 76	1,199,935 76
13 Concorso per opere idrauliche consortili (3 ^a categoria) giusta l'art. 97 della Legge sui lavori pubblici	50,000	»	65,636 34	105,636 34
14 Sussidi ai Comuni e ad altri Corpi morali per opere di difesa (4 ^a categoria) degli abitati di città, villaggi e borgata, a termini dell'art. 99 della Legge suddetta.	100,000	»	232,386 95	282,386 95
15 Spese eventuali per le opere idrauliche	499,000	»	124,879 09	593,879 09
(Approvato.)	7,131,752	»	3,920,956 »	9,372,708 »

Bonifiche.

16 Assegni ed indennità fisse al personale di bonifica	123,000	»	11,000 »	124,000 »
(Approvato.)				

Porti, spiagge e fari.

17 Manutenzione e riparazione dei porti	853,000	»	675,639 62	1,220,039 62
18 Escavazione ordinaria dei porti	1,400,000	»	284,209 96	1,534,209 96
19 Personale subalterno pel servizio dei porti	85,000	»	12,699 88	87,699 88
20 Pigioni pel servizio dei porti.	2,200	»	1,547 39	3,247 39
21 Manutenzione ed illuminazione dei fari	418,000	»	243,779 47	441,779 47
22 Personale pel servizio dei fari	157,000	»	22,154 55	164,154 55
23 Sussidi per opere ai porti di 4 ^a classe (articolo 198 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F')	109,000	»	123,670 »	132,670 »
(Approvato.)	3,024,200	»	1,363,700 87	3,583,800 87

Strade ferrate.

24 Sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate di società private (Spese fisse)	355,800	»	18,088 67	373,888 67
25 Sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate di società private (Spese variabili)	65,000	»	6,068 78	71,068 78
26 Spese d'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule (Spesa obbligatoria)	1,460,000	»	2,092,330 80	2,892,330 80
(Approvato.)	1,880,800	»	2,116,488 25	3,337,288 25

Telegrafi.

27 Personale dei Telegrafi di direzione, manutenzione ed esercizio (Spese fisse)	3,396,270	»	13,515 03	3,409,785 03
27 <i>bis</i> Personale fuori di ruolo, ausiliari, giornalieri, aiutanti e copisti in servizio nei diversi uffici (Spese variabili)	521,950	»	39,589 25	541,539 25
28 Retribuzioni agl'incaricati di Uffici di 3 ^a categoria, ed ai fattorini in ragione di telegrammi (Spesa d'ordine)	1,072,000	»	53,799 05	1,125,799 05

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

29 Indennità di missione, di tramutamento, di interpretazione e di cauzione	110,000 »	19,250 66	121,250 66
30 Pigioni ed assegnamenti per le spese di scrittoio, e per le pernottazioni negli Uffici (Spese fisse)	300,000 »	10,449 78	310,449 78
31 Spese d'esercizio e di manutenzione	955,000 »	95,504 63	970,504 63
32 Crediti di Amministrazioni estere per telegrammi internazionali (Spese d'ordine)	350,000 »	145,000 »	350,000 »
33 Annualità per l'immersione e manutenzione di un cordone elettrico sotto-marino fra il continente italiano presso Orbetello e l'isola di Sardegna presso la Maddalena (art. 2 della legge 1° maggio 1875, n. 2450, serie seconda)	120,000 »	29,865 »	149,865 »
34 Restituzione di tasse, spese di espresso, commutazione in denaro di buoni di cassa per risposte pagate ecc. (Spesa d'ordine)	35,000 »	5,000 »	35,000 »
35 Spese telegrafiche per conto di diversi (Spesa d'ordine)	162,500 »	97,544 80	234,044 80.
36 Servizio telegrafico semaforico - Personale, spese d'ufficio e pigioni (Spese fisse)	102,535 »	2,099 43	104,634 43
36 bis Servizio telegrafico semaforico - Materiale; indennità personali varie - Spese eventuali ecc. (Spese variabili)	76,465 »	15,139 99	81,604 99
(Approvato.)	7,201,720 »	526,757 62	7,434,477 62

Poste.

37 Personale dell'Amministrazione delle Poste.	3,969,000 »	23,800 »	3,990,000 »
38 Personale degli Uffici di 2ª classe	2,230,000 »	21,180 »	2,245,000 »
39 Personale dei corrieri, messaggieri, portali lettere e serventi	1,760,000 »	14,140 »	1,770,000 »
40 Assegnamenti per spese d'ufficio e per pigioni	505,000 »	20,990 »	520,000 »
41 Assegnamenti ai titolari degli Uffici postali italiani all'estero	30,420 »	3,190 »	31,000 »
42 Canoni ai Mastri di posta	19,640 »	»	19,640 »
43 Trasporto delle corrispondenze (Spese fisse).	3,570,000 »	14,570 »	3,570,000 »
44 Trasporto delle corrispondenze (Spese variabili)	641,000 »	153,530 »	710,000 »
45 Servizio postale e commerciale marittimo	5,083,214 »	511,596 »	5,200,000 »
46 Indennità per missioni, per traslocazioni, per visite d'ispezioni, di viaggio agl'Impiegati sugli ambulanti, di servizio di notte e di stazione	391,000 »	77,290 »	400,000 »
47 Spese diverse per il materiale	310,000 »	151,930 »	430,000 »
48 Premio ai rivenditori di francobolli e di cartoline postali ed ai titolari degli Uffici postali di 2ª classe sui francobolli e sulle cartoline da essi vendute (Spesa obbligatoria)	320,000 »	21,550 »	330,000 »
49 Rimborsi alle Amministrazioni postali estere (Spesa d'ordine)	80,000 »	»	80,000 »
50 Rimborsi ai titolari degli Uffici postali per le corrispondenze rinviate, detassate e rifiutate (Spesa d'ordine)	160,000 »	9,620 »	160,000 »
51 Aggio ai Consoli sulle tasse dei vaglia emessi (Spesa d'ordine)	30,000 »	12,000 »	30,000 »
52 Rimborsi eventuali (Spesa d'ordine)	110,000 »	4,080 »	110,000 »
(Approvato.)	19,209,274 »	1,039,466 »	19,595,640 »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

Spese comuni e generali.

53	Dispacci telegrafici governativi	30,000 »	19,652 78	39,652 78
54	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione per i viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	700,000 »	210,377 86	760,377 86
55	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative (Spesa d'ordine)	258,148 34	»	258,148 34
56	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio (Spesa d'ordine)	42,148 60	»	42,148 60
57	Spesa per diritti di verificaione dei pesi e delle misure	18,600 »	36,042 »	54,642 »
58	Casuali per tutti i servizi dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti	170,000 »	5,956 89	175,956 89
(Approvato.)		1,218,896 94	272,029 53	1,330,926 47

TITOLO II.**SPESA STRAORDINARIA****Spese comuni e generali.**

59	Maggiori assegnamenti a conguaglio di antichi stipendi	29,130 »	2,489 91	31,619 91
59 bis	Spese per il pagamento dello stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori di ruolo, in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'art. 1 della legge 7 luglio 1876, N. 3212	33,550 »	»	33,550 »
60	Assegnamenti di disponibilità	17,000 »	3,736 90	20,736 90
61	Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Lavori)	2,500,000 »	799,751 73	3,299,751 73
(Approvato.)		2,579,680 »	805,978 54	3,385,658 54

Lavori pubblici.*Strade.*

62	Strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, n° XX - Costruzione dei tronchi in lacuna nelle provincie di Genova, Pavia e Piacenza e lavori complementari del tronco da Castel di Lazzo alla Moglie di Confiente (Spesa ripartita)	150,000 »	981,987 34	931,987 34
62 bis	Strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, n° XX - Ricostruzione del tratto fra le adiacenze della borgata di Cavassolo ed il ponte sul rivo del piano della Costa presso Schiena d'Asino, stato asportato da una straordinaria piena del torrente Bisagno - Genova (Spesa ripartita).	100,000 »	50,000 »	140,000 »
63	Strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, n° XX - Lavori di sistemazione dei parapetti lungo il tronco delle Moline al ponte obliquo sul Bisagno - Genova	21,000 »	»	21,000 »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

63 bis	Strada nazionale da Alessandria al Gran San Bernardo, confine Svizzero, n° IX - Sistemazione del tratto fra Breuil e l'abitato di Châtillon-Torino (Spesa ripartita)	60,000 »	»	60,000 »
63 ter	Strada nazionale da Arona alla Svizzera per Pallanza, n° VII - Costruzione di un ponte in muratura sul fiume Toce a Mont'Orfano - Novara (Spesa ripartita).	90,000 »	»	90,000 »
64	Strada nazionale da Cuneo a Ventimiglia pel Colle di Tenda, n° XXIII - Miglioramento della strada di Cuneo (Spesa ripartita).	240,000 »	308,438 19	548,438 19
64 bis	Sistemazione della strada nazionale n° XVI da Cuneo alla Francia per il Colle dell'Argentera in provincia di Cuneo (Spesa ripartita)	100,000 »	30,868 68	130,868 68
64 ter	Strada nazionale di Val di Roja - Completamento della strada da Ventimiglia al confine francese, e maggiori spese per la galleria dell'arme e per lavori di consolidamento (Spesa ripartita)	20,000 »	113,387 52	133,387 52
65	Strada nazionale Callalta, n° XLIX - Costruzione di un ponte sul Piave a Ponte di Piave - Treviso (Spesa ripartita)	»	533,090 20	433,090 20
65 bis	Ponte sul torrente Fegana, lungo la strada nazionale Livorno-Mantova - Lavori di costruzione e di completamento.	6,408 35	24,900 »	31,308 35
66	Strada nazionale dello Stelvio, n° III - Inalveamento del torrente Perlino, costruzione del ponte pel valico del medesimo e sistemazione delle strade d'accesso - Como	26,200 »	»	26,200 »
67	Strada nazionale dello Stelvio, n° III - Tronco da Bormio al confine col Tirolo - Ricostruzione di un tratto della quarta galleria detta del <i>Diroccamento</i> , della lunghezza di metri 29 40 diroccato negli anni 1874 e 1875 - Sondrio.	23,000 »	»	23,000 »
68	Strada nazionale dello Spluga, n° IV - Prolungamento delle gallerie delle acque rosse per un tratto di metri 56 - Sondrio	23,000 »	»	23,000 »
68 bis	Strada nazionale dello Spluga n° IV - Costruzione di un ponte in muratura che attraversa il torrente Bobbio in sostituzione di quello in legname esistente - Sondrio	28,000 »	»	28,000 »
69 bis	Strada nazionale Tirolese o di Canal di Brenta, n° XLV - Ricostruzione in muratura di un ponte a 5 arcate sul torrente Cismon nel tronco di strada da Cittadella al confine tirolese - Vicenza (Spesa ripartita)	40,000 »	20,000 »	60,000 »
69 ter	Strada nazionale Feltrina, n° XLVI - Sistemazione del tronco da presso Treviso al confine bellunese; compreso fra il capitello del Cristo e San Giacomo di Poderobbo - Treviso	28,000 »	»	28,000 »
69 quat.	Strada nazionale Feltrina, n° XLVIII - Sistemazione e miglioramento del tratto fra l'Arco di Santa Chiara della città di Feltre ed il torrente Sonna oltre San Paolo - Belluno	26,400 »	»	26,400 »
69 quin.	Strada nazionale di Alemagna, n° XLVII - Lavori di radicali restauri al ponte in legname sul torrente Boito presso Pesarolo - Belluno	13,000 »	»	13,000 »
69 sex.	Strada nazionale da Spezia a Reggio, n° XXIII - Rettifica del tratto Aulla Fivizzano da sostituirsi al tronco Caniparola-Soliera-Massa (Spesa ripartita)	80,000 »	26,000 »	100,000 »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

69 sept.	Strada nazionale Spezia Cremona, n° XXII - Rettifica del tratto presso l'abitato di Villafranca, compresa la costruzione di un ponte sul torrente Bagnone - Massa (Spesa ripartita)	50,000 »	22,000 »	72,000 »
69 oct.	Strada nazionale Spezia-Cremona, n° XXII - Rettifica del tratto fra l'abitato di Pontremoli e la strada di Dobbiano - Massa (Spesa ripartita)	25,000 »	»	25,000 »
69 nov.	Strada nazionale modenese, n° XXV - Sistemazione del tratto fra le miliarie 42 e 43 nella località denominata la Pianaccia - Firenze - (Spesa ripartita)	20,000 »	»	20,000 »
69 dec.	Strada nazionale da Fano al confine colla provincia di Roma, n° XXIX - Sistemazione di un tratto di strada presso Sigillo e ricostruzione del ponte San Martino - Perugia	28,000 »	»	28,000 »
69 und.	Strada nazionale da Fano al confine colla provincia di Roma, n° XXIX - Ampliamento e correzione del ponte Storto presso Porto Maggiore di Fano - Pesaro	18,000 »	»	18,000 »
69 duod.	Ricostruzione dei ponti sui torrenti Biola e Canalazzo e sistemazione del tratto interposto sulla strada nazionale, n° XXIII, da Spezia a Reggio d'Emilia - Reggio d'Emilia	65,000 »	»	65,000 »
69 tred.	Strada nazionale dal Modenese al Fiorentino per l'Abetone - Opere a difesa della strada fra il ponte Picchiasassi e la casa della Stella	29,900 »	»	29,900 »
70	Costruzione e sistemazione della rete stradale nelle Provincie Napolitane (Spesa ripartita)	1,197,753 60	313,307 89	1,511,061 49
70 bis	Strada nazionale delle Puglie, n° XXXIV - Ricostruzione del ponte sul torrente Salcetro fra il miglio 61 ed il ponte San Marco - Avellino (Spesa ripartita)	43,000 »	20,000 »	63,000 »
70 ter	Rettifica della strada di Matera - Lavori di sistemazione del tratto dal Varco dell'Appennino al ponte Tempate - Avellino (Spesa ripartita)	23,000 »	»	23,000 »
70 quat.	Strada nazionale di Matera - Tronco di diramazione verso Bisaccia - Ricostruzione in muratura dell'attuale ponte in legno sull'Ofanto - Avellino (Spesa ripartita)	30,000 »	»	30,000 »
70 quin.	Strada nazionale delle Calabrie, n° XXXVI - Tronco dal miglio 63 al Calore - Costruzione di un ponte sul torrente Bagnoli - Salerno (Spesa ripartita)	67,000 »	33,000 »	80,000 »
71	Strada nazionale delle Calabrie, n° XXXVI - Tronco da ponte Calore a ponte Cornuto - Costruzione di un ponte in muratura coi suoi accessi sul torrente Torbido - Potenza	17,700 »	»	17,700 »
72	Strada nazionale delle Calabrie, n° XXXVI - Tronco da Caraci ad Angitola - Costruzione del primo ponte sul Lamato in sostituzione dell'esistente in legno - Catanzaro	29,900 »	»	29,900 »
72 bis	Strada nazionale delle Calabrie, n° XXXVI - Riparazione e miglioramento del tratto da Tiriolo all'Angitola - Catanzaro	20,000 »	»	20,000 »
73	Strada nazionale da Angitola a Soverato, n° XXXVIII - Costruzione di 18 ponticelli in muratura in sostituzione degli esistenti in legno - Catanzaro	29,000 »	»	29,000 »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

74	Strada nazionale delle Calabrie, n° XXXVI - Tronco dell'incontro della deviazione di Marmanno sopra Campo Tenese fino a ponte Vertù, di metri 19,810, e riparazione di opere d'arte danneggiate dalle piogge - Cosenza	12,910	»	»	12,910	»
75	Strada nazionale da San Salvatore alla stazione di Corigliano, n° LV - Sistemazione del tratto dal torrente Fiumarello alla Mezza Costa di Giosafatte - Cosenza	16,600	»	»	16,600	»
76	Strada nazionale da San Salvatore alla stazione di Corigliano, n° LV - Sistemazione del tronco presso il ponte sul torrente Malfrancato - Cosenza	13,400	»	»	13,400	»
76 bis	Strada nazionale delle Calabrie, n° XXXVI - Tronco da Tarsia a Cosenza - Sistemazione e rialzamento della strada nelle località dette <i>Salice</i> e <i>Gattareggiata</i> - Cosenza	26,400	»	»	26,400	»
76 ter.	Strada nazionale delle Calabrie - Costruzione del ponte sul fiume Avena - Cosenza	29,950	»	»	29,950	»
77	Strada nazionale Marsicana, n° LIII - Costruzione di una casa cantoniera di rifugio nel terzo tronco dell'osteria del Cerchio a Forca-Caruso - Aquila	16,725	»	»	16,725	»
78	Apertura e sistemazione della rete stradale nell'isola di Sardegna (Spesa ripartita)	413,408	35	1,838,636	74	2,252,045 09
79	Strada nazionale da Cagliari a Terranuova - Sistemazione del tronco fra le vicinanze di S. Priamo e la strada comunale di San Vito-Cagliari	20,000	»	»	20,000	»
80	Strada nazionale orientale - Tronco da Santa Lucia sotto Pirri al mare di Tortoli - Restauro alle case cantoniere di Arguri e Sarcari e costruzione di tre acquedotti - Cagliari	17,000	»	»	17,000	»
80 bis	Strada nazionale da Cagliari a Terranuova - Ricostruzione delle tre arcate del ponte sul torrente Gairo - Cagliari	29,950	»	»	29,950	»
81	Compimento della rete stradale di conto nazionale e ricostruzione di ponti sulle strade provinciali della Sicilia (Spesa ripartita)	400,000	»	837,072	31	1,237,072 31
81 bis	Strada nazionale Palermo-Girgenti per Corleone - Tronco da Bivona ad Alessandria della Rocca - Ampliamento del ponte in muratura sul torrente Magarsolo - Girgenti (Spesa ripartita)	20,000	»	»	20,000	»
82	Costruzioni di strade provinciali nelle provincie più deficienti di viabilità (Spesa ripartita)	2,500,000	»	461,933	78	2,961,933 78
83	Sussidi per la costruzione di strade comunali obbligatorie (Legge 30 agosto 1868 n° 4613). (Approvato.)	3,000,000	»	2,357,608	27	5,357,608 27
		9,284,605	30	7,972,230	92	16,920,836 22

Acque

Opere idrauliche di prima categoria.

84	Apertura di un canale di navigazione fra i laghi di Como e di Mezzola	Per memoria	»	Per memoria		
85	Condotto Giove e Fontanelle - Caserta - Sistemazione del condotto	»	16,689	64	16,689	64
86	Fiume Arno - Pisa - Sistemazione dell'alveo del detto fiume presso il ponte della ferrovia a Barbaricina	17,500	»	»	17,500	»

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

87 Canale navigabile da Pisa a Livorno - Pisa - Allargamento e sistemazione del canale nel tratto di metri 210 che precede il ponte a Piglieri	»	4,490 04	4,490 04
88 Fiume Corno - Udine - Rettifica della grande rivolta nel bosco Frangipane, ossia sopra il ponte denominato <i>delle Barcatte</i>	»	14,500 »	14,500 »
89 Fiume Lemene - Venezia - Ricostruzione di una briglia attraverso l'emissario di detto fiume poco sotto a Concordia	»	25,000 »	25,000 »
90 Fiume Bacchiglione - Vicenza - Riforma della pescaia a Perarolo per ridurla a chiusa mobile	24,300 »	»	24,300 »
(Approvato.)	41,800 »	60,679 68	102,479 68

Opere idrauliche di seconda categoria

91 Torrente Quaderna - Bologna - Sistemazione del diversivo dello stesso torrente dal ponte della Fiorentina alla cassa di colmata dei torrenti Idice e Quaderna inferiormente al confine Mazzacorati - Ratta	»	26,340 96	26,340 96
92 Fiume Po - Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico a Zavellano	18,000 »	»	16,200 »
93 Fiume Panaro - Modena - Costruzione di un magazzino idraulico nell'alto Panaro	15,000 »	»	13,500 »
94 Fiume Bacchiglione - Padova - Costruzione di un magazzino idraulico in comune di Vegliano, frazione di Trambacche	»	10,750 »	10,750 »
95 Fiume Po - Piacenza - Costruzione di una chiavica a tre luci sul colatore Podestà	»	10,468 »	10,468 »
96 Torrente Crostolo - Reggio-Emilia - Costruzione di un magazzino idraulico in Santa Vittoria	»	11,176 73	11,176 73
97 Fiume Po - Rovigo - Costruzione di un magazzino idraulico a Polesella	»	2,000 »	2,000 »
98 Fiume Po - Rovigo - Costruzione di un magazzino idraulico a Ca-Vernier	20,000 »	»	18,000 »
98 bis Prima serie dei lavori complementari per la sistemazione degli argini del Po e dei suoi influenti in relazione colla massima piena (Spesa ripartita)	2,000,000 »	500,000 »	2,500,000 »
98 ter Prima serie dei lavori per la sistemazione del Tevere (Spesa ripartita)	4,000,000 »	500,000 »	4,500,000 »
(Approvato.)	6,053,000 »	1,060,735,69	7,108,435 69

Opere idrauliche promiscue.

99 Assettamenti e riparazioni straordinarie alle opere idrauliche in causa della piena del 1872	»	1,101,480 »	1,101,480 »
100 Resti passivi del 1867 e precedenti per le provincie Venete e di Mantova. Concorso obbligatorio dello Stato nelle spese consorziali per opere idrauliche	»	56,767 06	56,767 06
(Approvato.)	»	1,158,247 06	1,158,247 06

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

Bonifiche.

101 Lago di Bientina	60,000 »	129,730 53	16 ,730 53
102 Stagni di Vada e Collemezzano	2,000 »	3,339 61	5,339 61
103 Maremme toscane	500,000 »	487,526 25	947,526 25
104 Bacino inferiore del Volturno e Bagnoli	360,000 »	59,291 48	389,291 48
105 Paludi di Napoli, Volla e contorni	41,000 »	48,244 34	69,244 34
106 Torrenti di Somma e Vesuvio	118,000 »	110,815 41	208,815 41
107 Torrente di Nola	63,000 »	72,229 69	115,229 69
108 Regi Lagni	101,000 »	205,673 51	276,673 51
109 Bacino Nocerino	64,000 »	33,016 68	87,016 68
110 Agro Sarnese	111,000 »	104,719 44	195,719 44
111 Bacino del Sele	94,700 »	38,470 04	118,170 04
112 Vallo di Diano	92,000 »	136,559 11	208,559 11
113 Stagno di Marcianise	4,700 »	11,907 20	16,607 20
114 Piana di Fondi a Monte San Biagio	65,000 »	43,077 74	98,077 74
115 Lago di Averno	6,000 »	40,000 »	46,000 »
116 Lago Salpi	80,000 »	78,994 26	138,994 26
117 Salinae e Salinella di San Giorgio sotto Taranto	8,800 »	3,165 34	9,965 34
118 Lago di Bivona	14,000 »	49,364 19	58,364 19
119 Piana di Rosarno	5,000 »	23,352 39	23,352 39
120 Piana di San Vettorino	4,000 »	4,821 09	8,821 09
121 Bonificazioni Pontine-Concorso dello Stato al quarto della spesa	22,924 06	11,822 19	31,746 25
122 Bonificazioni delle valli grandi veronesi ed ostigliesi-Concorso dello Stato al decimo della spesa	30,000 »	46,770 34	76,770 34
123 Spese per studi relativi al buon regime dei fiumi, torrenti ed altre bonifiche nuove	20,000 »	28,345 98	48,345 98
124 Lago di Agnano-Compimento della bonificazione	»	120,000 »	60,000 »
(Approvato.)	1,867,124 06	1,891,236 81	3,408,360 87

Porti, spiagge e fari.

125 Porto di Bari di 3 ^a classe - Quinta rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la sistemazione del porto (Spesa ripartita)	175,000 »	525,000 »	350,000 »
126 Porto di Bosa di 3 ^a classe - Costruzione del porto (Spesa ripartita)	30,000 »	76,378 18	76,378 18
127 Porto di Catania di 3 ^a classe - Quinta rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la sistemazione del porto (Spesa ripartita)	125,000 »	457,500 »	257,500 »
128 Porto di Castellammare di Stabia di 3 ^a classe - Costruzione del molo di protezione (Spesa ripartita)	50,000 »	11,857 95	61,857 95
129 Porto Corsini di 3 ^a classe - Sistemazione del porto (Spesa ripartita)	40,273 »	37,972 12	78,245 12
129 Porto Corsini di 3 ^a classe - Ricostruzione del bis ponte in legno nella vena di piantone	12,500 »	»	12,500 »
130 Porto di Genova di 1 ^a classe - Costruzione di banchine per la stazione ferroviaria delle merci (Spesa ripartita)	50,005 81	368,682 53	268,688 34
130 Porto di Genova di 1 ^a classe - Ampliamento bis e sistemazione del porto (Spesa ripartita)	3,000,000 »	1,500,000 »	3,500,000 »
131 Porto di Girgenti di 3 ^a classe - Costruzione del nuovo molo (Spesa ripartita)	500,000 »	809,407 09	909,407 09
132 Porto di Livorno di 1 ^a classe - Costruzione del nuovo porto (Spesa ripartita)	»	198,306 63	198,306 63

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

133 Porto di Napoli di 1 ^a classe - Compimento del molo militare ò di San Vincenzo (Spesa ripartita)	500,000 »	277,056 01	577,056 01
133 Porto di Ortona di 3 ^a classe - Prolungamento bis dell'imbarcatoio fino allo scoglio Cervara .	5,000 »	»	5,000 »
134 Porto di Palermo di 1 ^a classe - Opere di difesa alla cala del porto (Spesa ripartita)	400,000 »	283 49	400,283 49
135 Porto di Palermo di 1 ^a classe - Sistemazione delle banchine sul vecchio molo	30,000 »	»	30,000 »
135 Porto di Portofino di 2 ^a classe - Prolungamento delle calate d'ormeggio	15,000 »	»	15,000 »
136 Porto di Reggio di 3 ^a classe - Quinta rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la costruzione del porto (Spesa ripartita)	125,000 »	440,100 »	265,100 »
137 Porto di Rimini di 3 ^a classe - Prolungamento delle palafitte	20,000 »	»	15,000 »
138 Porto di Salerno di 3 ^a classe - Prolungamento dell'antemurale (Spesa ripartita)	100,000 »	9,630 83	109,630 83
139 Porto di Santa Venere di 3 ^a classe - Costruzione del porto nel golfo di Sant'Eufemia (Spesa ripartita)	19,852 21	8,152 21	28,004 42
140 Porto di Savona di 3 ^a classe - Costruzione di una darsena per la stazione ferroviaria delle merci (Spesa ripartita)	»	1,094,809 25	994,809 25
140 Porto di Siracusa di 3 ^a classe - Provvista e bis collocamento di una grue di tre tonnellate	6,000 »	»	6,000 »
141 Porto di Venezia di 1 ^a classe - Costruzione di banchine (Spesa ripartita)	280,000 »	150,233 60	350,233 60
142 Laguna di Venezia di 1 ^a classe - Rinforzo delle fondamenta del faro di Spignon . .	19,000 »	»	19,000 »
143 Escavazioni per miglioramento dei fondali nei porti di Genova, Livorno e Venezia .	540,000 »	26,537 36	566,537 36
143 Faro di Fuenti - Costruzione del fabbricato in sito più elevato.	8,600 »	»	8,600 »
(Approvato.)	6,051,231 02	5,991,907 25	9,103,138 27

Strade ferrate.

144 Spese per studi di nuove linee e per la sorveglianza tecnica alle strade ferrate in costruzione (Spese fisse)	110,000 »	15,000 »	125,000 »
145 Spese per studi di nuove linee e per la sorveglianza tecnica alle strade ferrate in costruzione (Spese variabili)	50,000 »	21,792 15	71,792 15
146 Costruzione della stazione di Venezia (ottava rata di rimborso alla società ferroviaria dell'Alta Italia) - Spesa ripartita	385,803 »	»	385,803 »
147 Concorso del Governo nella spesa per la costruzione della ferrovia del San Gottardo (Legge 3 luglio 1871 n° 311 serie 2 ^a) Spesa ripartita	5,149,467 »	757,895 80	5,907,362 80
148 Ferrovia San Severino-Avellino - Continuazione dei lavori di costruzione	»	2,114,218 21	2,114,218 21
149 Ferrovia Ligure-Costruzione (Spesa ripartita)	3,499,780 »	2,148,321 52	5,648,101 52
150 Ferrovie Calabro-Sicule - Costruzione (Spesa ripartita).	26,002,608 44	2,115,587 41	28,118,195 85
151 Ferrovie Calabro-Sicule - Compimento dei lavori di costruzione appaltati all'impresa Vitali, Charles e Picard e compagnia, giusta la legge del 31 agosto 1868 n° 4587 e la convenzione 10 marzo 1873, approvata con decreto ministeriale 21 luglio successivo. <i>Per memoria</i>		173,720 18	173,720 18

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

152	Spese per le ferrovie dell'Alta Italia che stanno a carico dello Stato a senso dell'articolo 5 dell'atto addizionale del 17 giugno 1876, allegato III alla legge del 29 giugno 1876 N. 3181	8,800,000	»	1,690,000	»	10,490,000	»
153	Spese per la continuazione dei lavori intrapresi dalla società delle ferrovie dell'Alta Italia per la costruzione di nuove strade ferrate	14,000,000	»	8,000,000	»	22,000,000	»
	(Approvato.)	57,997,658	44	17,036,535	27	75,034,193	71

Telegrafi.

153	Spese per costruzione di altre nuove linee bis telegrafiche nell'interesse del Governo che potranno occorrere nel 1877	30,000	»	»	»	30,000	»
	(Approvato.)						

Capitoli aggiunti per spese residue 1876 e retro non aventi riferimento con alcuno di quelli iscritti nello Stato di prima previsione pel 1877.

Spese comuni e generali.

154	Spese di liti	»		219	22	219	22
155	Monumento alla memoria del magnanimo Re Carlo Alberto in Torino	»		28,910	»	28,910	»
156	Trasporto della capitale da Firenze a Roma - Indennità agl'impiegati dell'amministrazione centrale - Spese per l'adattamento di mobili ed altre accessorie	»		149	23	149	23
	(Approvato.)	»		29,278	45	29,278	45

Strade.

157	Strada nazionale da Susa in Francia per il Monginevra, n° XII - Sistemazione del tratto fra Oulx e Cesana (Torino)	»		10,230	»	10,203	»
158	Strada nazionale da Susa in Francia per il Monginevra, n° XII - Costruzione di un ponte in muratura di metri 12 di luce sul torrente Ripa presso l'abitato di Cesana (Torino)	»		2,351	46	2,351	46
159	Strada nazionale del Monginevra, n° XII - Trasporto di un tratto fuori dell'abitato di Chiomonte (Torino)	»		1,370	90	1,370	90
161	Strada nazionale dal Piemonte ad Oneglia, n° XVI - Trasporto di un tratto sulla sommità del Colle di Nava, e costruzione di una casetta di ricovero (Porto Maurizio)	»		2,254	89	2,254	89
162	Strada nazionale del litorale da Genova al confine francese, n° XVIII - Costruzione di un ponte sul torrente Roja presso Ventimiglia	»		11,054	16	11,054	16
163	Strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, n° XX - Sistemazione del tratto detto <i>La Galleana</i> , e del ponte sui canali del molino ed opificio Fioruzzi (Piacenza)	»		3,111	77	3,111	77
164	Strada nazionale dal Piemonte ad Oneglia, n° XVI - Riparazione al ponte della Catalana sul fiume Tanaro, all'ingresso dell'abitato di Ceva, e modificazione del tratto di detta strada fra il suddetto ponte ed il Borgo Torretta (Cuneo)	»		7,563	50	7,563	50

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

165	Strada nazionale da Alessandria al Gran San Bernardo, confine svizzero, n° IX - Costruzione di un' arcata in muratura in sostituzione dell'attuale impalcatura in legno del ponte sul torrente Eylex (Torino)	»	22,760 »	22,760 »
166	Strada nazionale da Alessandria al Gran San Bernardo, confine svizzero, n. IX - Sistemazione del secondo tronco in circondario d'Ivrea fra il rivo Chiusuma ed il tratto già sistemato presso la rupe Bandesia	»	4,896 57	4,896 57
167	Strada nazionale da Alessandria alla Svizzera per il Gran San Bernardo, n° IX - Costruzione di barriere in legname per assicurare il transito nei siti più pericolosi fra l'uscita della città d'Aosta ed il confine svizzero (Torino)	»	26,200 »	26,200 »
168	Strada nazionale da Aosta in Francia per il Piccolo San Bernardo, n° X - Sistemazione del ponte sulla Dora Baltea, presso Ville-neuve (Torino)	»	19,978 »	19,978 »
169	Strada nazionale da Arona alla Svizzera per Pallanza, n° VII - Compimento della linea fino al confine svizzero fra Cannobbio ed il torrente Valmara (Novara)	»	14,092 30	14,092 30
171	Strada nazionale del Tonale, n. II - Costruzione del tronco dal ponte di legno al Tonale	»	223,684 65	223,684 65
172	Strada nazionale del Tonale, n° II - Ricostruzione del ponte sul Serio a Seriate (Bergamo)	»	69,839 82	69,839 82
173	Strada nazionale dello Stelvio, n. III - Sistemazione al passo della Porrettina (Sondrio)	»	935 67	935 67
174	Strada nazionale dello Spluga, n° IV - Tronco dal trivio di Fuentes a Chiavenna - Ricostruzione del ponte in legno sul Novate, nella località fra Campo e Novate (Sondrio)	»	2,838 »	2,838 »
175	Strada nazionale dello Spluga, n° IV - Sistemazione del tronco fra Chiavenna e Bocca d'Adda, nella località denominata <i>Valli Soppia e Pissarotta</i> (Sondrio)	»	10,311 33	10,311 33
176	Strada nazionale Callalta, n° XLIX - Costruzione del ponte sullo scolo Grassega, nel tratto compreso fra i caseggiati di Ponte Piave e di Oderzo (Treviso)	»	23,205 »	23,205 »
177	Strada nazionale detta <i>Vallarsa</i> , n° XLIV - Sistemazione sopra nuova sede del tronco dal pozzo di Fabbrega al sedere del Thiene (Vicenza)	»	5,192 55	5,192 55
178	Strada nazionale detta <i>Vallarsa</i> , n° XLIV - Sistemazione del tronco dal ponte sul Proa a Malo (Vicenza)	»	394 »	394 »
179	Strada nazionale Tirolese o di Canal di Brenta, n° XLV - Rettifica del tronco dell'antico Lazzaletto per Primolano ai <i>Quattro Cantoni</i> (Vicenza)	»	9,484 64	9,484 64
181	Strada nazionale di Alemagna, n° XLVII - Ricostruzione del ponte sul torrente Ruda di Penio (Belluno)	»	11,600 »	11,600 »
182	Strada nazionale bellunese, n° XLVIII - Correzione di una parte della disastrosa riva del Boscon (Belluno)	»	6,357 68	6,357 68
183	Strada nazionale Pontebbana, n. LI - Ricostruzione del ponte stabile in pietra sulla Roggia del Molino (Udine)	»	9,255 »	9,255 »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

184 Strada nazionale Pontebbana, n. LI - Lavoro di parziale deviazione della suddetta strada nella località detta <i>delle Milacche</i> (Udine)	»	20,000 »	20,000 »
185 Strada nazionale del Pulfero, n. LII - Costruzione di un ponte sul torrente Torre (Udine)	»	3,264 08	3,264 08
186 Strada nazionale del Pulfero, n° LII - Costruzione di un ponte sul torrente Molina (Udine)	»	7,554 16	7,554 16
187 Strada nazionale Callalta da Treviso a Trieste, n° XLIX - Costruzione di un ponte sul Tagliamento fra San Michele e Latisana (Udine)	»	14,108 04	14,108 04
189 Strada nazionale dal Modenese al Fiorentino per l'Abetone, n° XXV - Lavori di difesa della sponda stradale franata nel tronco Pieve-Pelago e Serrabassa, mediante costruzioni di muri di sostegno al ponte Picchiasassi al luogo denominato <i>Svolte</i> (Modena)	»	14,000 »	14,000 »
190 Strada nazionale da Pavia al Mantovano - Costruzione di un ponte in chiatte sul Po, fra Viadana e Brescello (Cremona e Reggio Emilia)	»	6,394 »	6,394 »
191 Indennità ai proprietari per antiche espropriazioni in Lombardia	»	22,486 13	22,486 13
193 Strada nazionale da Firenze a Forlì, n° XXVII - Rettifica del tratto di strada fra Terra del Sole ed il confine con la provincia di Forlì (Firenze)	»	7,749 38	7,749 38
194 Strada nazionale da Arezzo a Fossombrone, n° XXVII <i>bis</i> - Correzione della salita detta <i>di Fontesecca</i> (Arezzo)	»	7,070 »	7,070 »
195 Costruzione di una casa cantoniera da erigersi sulla sommità della salita del Cifo lungo la strada nazionale da Firenze ad Ancona (Perugia)	»	12,223 80	12,223 80
197 Strada nazionale da Firenze ad Ancona, n. XXVIII. - Correzione della ripidissima salita fra la chiesuola della Madonna e la porta Romana nella città di Tolentino (Macerata)	»	25,076 43	25,076 43
198 Strada nazionale da Fano al confine colla provincia di Roma, detta già <i>Lauretana</i> - Costruzione del ponte sul Potenza presso le rovine dell'Elvia (Macerata)	»	6,000 »	6,000 »
199 Strada nazionale da Fano al confine con la provincia di Roma, n° XXIX - Deviazione della salita del Bazzotto dopo Tavernelle (Pesaro)	»	7,704 »	7,704 »
200 Strada da Fano al confine colla provincia di Roma, n° XXIX - Deviazione del tratto dirimpetto al fossato di San Lazzaro nel comune di Fossombrone (Pesaro)	»	4,788 »	4,788 »
201 Strada nazionale Cassia - Riparazione al tronco deviato da Acquapendente al ponte Gregoriano sul fiume Paglia per un tratto di metri 156, fra le sezioni 18 e 28 (Roma)	»	4,967 50	4,967 50
202 Strada nazionale Appulo-Lucana, n° XL - Primo tronco - Deviazione del tratto di metri 340 prima del ponte Cerzeto sin dopo la Grotticella (Potenza)	»	18,480 »	18,480 »
203 Strada nazionale degli Abruzzi, n° XXXI - Sistemazione del tratto fra le sezioni 1ª e 2ª del tronco dal miglio 29 fino al ponte sul Volturmo (Campobasso)	»	13,000 »	13,000 »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

204	Strada nazionale Sannitica - Rettifica del tronco fra la via Croce ed il primo rettilineo della Piana di Sepino (Cámpobasso)	»	42,065 38	42,065 38
204 bis	Strada nazionale delle Calabrie, n° XXXVI - Opere di costruzione dei due ponti Tiro 2° e Tirò 3° lungo il tronco compreso fra il ponte Vertù e Tarsia stati distrutti dalle piene dell'inverno 1873 (Cosenza)	»	9,220 »	9,220 »
205	Strada nazionale, n° LV, da San Salvatore alla stazione di Garigliano - Sistemazione del tronco di strada che cavalca il torrente Galatrella (Cosenza)	»	15,800 »	15,800 »
206	Strada nazionale da Sapri alla Valle di Agri, n° LIX - Sistemazione e completamento del sesto tronco compreso fra Sanza e Buona-bitacolo (Salerno)	»	3,500 »	3,500 »
207	Strada nazionale della Valle d'Agri n° LIX - Sistemazione dell'ottavo tratto fra la nazionale delle Calabrie e Montesano (Salerno)	»	3,990 »	3,990 »
210	Strada nazionale centrale - Costruzione di quattro acquedotti e rivestimento con pietrame a secco di cunette stradali lungo i tronchi fra Santa Lucia sotto Serrisino, oltre Tiana-Cagliari	»	8,030 »	8,030 »
211	Strada nazionale da Oristano a Portotorres - Sistemazione della carreggiata nel tratto fra le città di Oristano e Bonorva (Cagliari)	»	15,000 »	15,000 »
212	Strada nazionale da Palermo a Girgenti per Corleone e Bivona - Sistemazione del primo tratto da villa Langer, presso Palermo, fino al passaggio a livello della ferrovia (Palermo)	»	22,600 »	22,600 »
213	Strada provinciale da Manganaro a Girgenti - Tronco da Comitini a Casteltermini - Ricostruzione del ponte Butauro (Girgenti)	»	16,400 »	16,400 »
214	Strada nazionale Messina-Palermo per Catania - Riforma in muratura del ponte Tudelia, lungo il tratto dal miglio 103 al 108 (Caltanissetta)	»	6,100 »	6,100 »
215	Strada nazionale Palermo-Messina - Rimessione di danni e sistemazione del tronco compreso fra la migliaria 53 e Santa Caterina (Caltanissetta)	»	9,000 »	9,000 »
216	Resti passivi del 1867 e precedenti per le province venete e di Mantova	»	378 37	378 37
218	Resti passivi del 1861 e precedenti per le province napoletane	»	86,354 58	86,354 58
	(Approvato.)	»	932,265 74	932,265 74

Acque.*Opere idrauliche di prima categoria.*

219	Condotto Carolino (Caserta) - Ricostruzione del ponte Canale detto <i>Cassone</i> , compreso nel tratto fra il Torrino ed i numeri 36 e 38	»	26,000 »	26,000 »
220	Fiumi Brenta e Bacchiglione nelle provincie di Padova e Venezia - Sistemazione secondo il piano Fossombroni-Paleocapa	»	51,893 04	51,893 04

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

221 Fiume Arno (Pisa) - Costruzione di ponticelli sulla via Alzaia tanto a destra che a sinistra.	»	3,334 »	3,334 »
223 Fiume Tevere (Roma) - Compimento degli studi tecnici per le opere necessarie a preservare la città di Roma dalle massime inondazioni.	»	7,925 »	7,925 »
(Approvato.)	»	89,152 04	89,152 04

Opere idrauliche di seconda categoria.

228 Fiume Reno (Bologna) - Costruzione di un muro d'ala a sinistra della chiavica <i>Due Portoni</i>	»	7,993 »	7,993 »
229 Fiume Po (Cremona) - Costruzione di un magazzino idraulico a Torricella del Pizzo	»	5,735 32	5,735 32
230 Fiume Po (Mantova) - Costruzione di un magazzino idraulico presso Scorzarolo	»	6,614 33	6,614 33
231 Fiume Secchia (Modena) Costruzione di un magazzino idraulico in Villa Rovereto	»	15,084 28	15,084 28
232 Fiume Adige (Este) - Ampliamento del magazzino idraulico di Adige	»	3,500 »	3,500 »
235 Fiume Po (Pavia) - Costruzione di un magazzino idraulico a Mezzanino	»	3,817 59	3,817 59
237 Fiume Po (Piacenza) - Costruzione di un magazzino idraulico a Roncarolo	»	1,707 34	1,707 34
238 Fiume Po (Reggio-Emilia) - Costruzione di un magazzino idraulico in Gualtieri	»	4,301 34	4,301 34
239 Torrente Canalazzo Tassone (Reggio-Emilia) - Costruzione di un magazzino idraulico al ponte della Forca	»	4,444 33	4,444 33
242 Fiume Tagliamento (Udine) - Costruzione di un magazzino idraulico a Latisana	»	993 27	993 27
244 Fiume Brentà (Vicenza) - Costruzione di un magazzino idraulico a Cortigliano	»	1,809 13	1,809 13
245 Costruzione e complemento di idrometri sul Po nelle provincie di Cremona, Mantova, Piacenza e Rovigo	»	4,749 31	4,749 31
(Approvato.)	»	60,749 24	60,749 24

Opere idrauliche promiscue.

246 Concorsi e sussidi a termini di legge per opere idrauliche di terza e quarta categoria danneggiate dalle piene del Po, del Ticino e dell'Adige nel 1872	»	24,322 23	24,322 23
(Approvato.)			

Bonifiche.

247 Bonificazione dell'agro Brindisino (Legge 30 giugno 1872 n. 910)	»	47,942 52	47,942 52
(Approvato.)			

Porti, spiagge e fari.

248 Porto di Brindisi di 1 ^a classe - Grande restaurazione	»	18,441 98	18,441 98
---------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	-----------

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

249 Porto di Cagliari di 1 ^a classe - Ricostruzione della calata del sale	»	20,000 »	20,000 »
250 Porto di Cotrone di 2 ^a classe - Costruzione di una banchina in legno	»	11,200 »	11,200 »
251 Porto di Gallipoli di 3 ^a classe - Costruzione delle opere di protezione del porto	»	139,147 54	139,147 54
252 Porto di Messina di 1 ^a classe - Compimento del bacino di carenaggio	»	256,077 18	256,077 18
253 Porto di Messina di 1 ^a classe - Ricostruzione di 40 metri di banchina	»	4,380 93	4,380 93
254 Porto di Milazzo di 2 ^a classe - Concorso dello Stato nella spesa occorrente per la deviazione del Rivo Rosso dal porto	»	8,000 »	8,000 »
257 Porto di Rimini di 3 ^a classe - Prolungamento del molo murato destro	»	8,886 90	8,886 90
258 Porto di Siracusa di 3 ^a classe - Costruzione di scali di alaggio e banchine.	»	7,450 »	7,450 »
259 Venezia Estuario - Compimento delle dighe al porto di Malamocco ed escavazione dei canali di grande navigazione.	»	15,448 67	15,448 67
260 Porto di Viareggio di 3 ^a classe - Sistemazione della foce del porto - Canale	»	2,231 08	2,231 08
261 Faro dell'isola di Tavolara - Costruzione del faro e provvista delle macchine d'illuminazione	»	13,071 70	13,071 70
(Approvato.)	»	504,335 98	504,335 98
Ferrovie.			
262 Ferrovia da Savona a Bra e da Cairo ad Acqui - Costruzione	»	1,612,208 30	1,612,208 30
262 bis Ferrovie Asciano-Grosseto - Spese per lavori di compimento e per liquidazione a saldo degli accollatari	»	3,265 28	3,265 28
263 Concorso del Governo nella spesa di costruzione del ponte sul Po della ferrovia Modena-Mantova per Borgoforte (regio decreto 1 novembre 1870, n. 6094).	»	26,890 60	26,890 60
264 Ferrovia Napoli-Ceprano	»	10,267 32	10,267 32
265 Indennità alla scaduta società della ferrovia Aretina	»	1,870 »	1,870 »
266 Traforo del Moncenisio (Legge 5 agosto 1857, n. 311, serie 2 ^a)	»	39,336 46	39,336 46
267 Spese per la Commissione di liquidazione delle contabilità arretrate colla società delle ferrovie dell'Alta Italia	»	4,199 66	4,199 66
268 Acquisto dalla società delle ferrovie romane della linea da Firenze a Massa per Pistoia (nona ed ultima rata)	»	1,225,087 64	1,225,087 64
269 Eseguitamento dei lavori ferroviari nelle provincie venete	»	376,190 »	376,190 »
270 Spese a saldo della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie dello Stato nelle antiche provincie, cedute alla società delle ferrovie dell'Alta Italia, compreso il tronco da S. Nicolò a Piacenza, in forza della legge 11 maggio 1865, n. 2279.	»	87,550 »	87,550 »
(Approvato.)	»	3,386,865 26	3,386,865 26

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

Telegrafi.

272	Ampliamento e completamento della rete telegrafica del regno	»	13,188 43	13,188 43
273	Spese per l'ampliamento e per l'adattamento degli uffici telegrafici di Genova e Venezia e pel trasferimento ed adattamento di quello di Bologna	»	23,000 »	23,000 »
274	Spese per costruzione di nuove linee telegrafiche nell'interesse del Governo	»	18,000 »	18,000 »
	(Approvato.)	»	54,188 43	54,188 43

Poste.

275	Spesa per riduzione della chiesa del Carmine in Palermo ad uso di ufficio postale. (Approvato.)	»	7,940 »	7,940 »
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	---------

Riepilogo

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

Amministrazione centrale	754,550 »	14,031 »	768,581 »
Lavori pubblici } Real Corpo del Genio civile	2,727,383 »	138,508 26	2,765,891 26
	Strade	6,789,842 »	3,902,708 37
	Acque	7,131,752 »	3,920,956 »
	Bonifiche	123,000 »	11,000 »
	Porti, spiagge e fari	3,024,200 »	1,363,700 87
Strade ferrate	1,880,800 »	2,116,488 25	3,337,288 25
Telegrafi	7,201,720 »	526,757 62	7,434,477 62
Poste	19,209,274 »	1,039,466 »	19,595,640 »
Spese comuni e generali	1,218,896 94	272,029 53	1,330,926 47
(Approvato.)	50,061,417 94	13,305,645 90	56,455,863 84

TITOLO II. — Spesa straordinaria.

Spese comuni e generali	2,579,680 »	805,978 54	3,385,658 54
Lavori pubblici } Strade	9,284,605 30	7,972,230 92	16,920,836 22
	Acque { Opere idrauliche di 1 ^a cat.	41,800 »	60,679 68
		6,053,000 »	1,060,735 69
		»	1,158,247 06
	Bonifiche	1,867,124 06	1,891,236 81
	Porti, spiagge e fari	6,051,231 02	5,991,907 25
Strade ferrate	57,997,658 44	17,036,535 27	75,034,193 71
Telegrafi	30,000 »	»	30,000 »
(Approvato.)	83,905,098 82	35,977,551 22	116,251,350 04

Capitoli aggiunti.

Spese comuni e generali	»	29,278 45	29,278 45
Lavori pubblici } Strade	»	932,265 74	932,265 74
	Acque { Opere idrauliche di 1 ^a cat.	»	89,152 04
		»	60,749 24
		»	24,322 23
	Bonifiche	»	47,942 52
	Porti, spiagge e fari	»	504,335 98

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

Strade ferrate	»	3,386,865 26	3,386,865 26
Telegrafi	»	54,188 43	54,188 43
Poste	»	7,940 »	7,940 »
(Approvato.)		83,905,098 82	41,114,591 11 121,388,389 93

Riepilogo generale.

TITOLO I. — Spesa ordinaria	50,061,417 94	13,305,645 90	56,455,863 84
TITOLO II. — Spesa straordinaria	83,905,098 82	41,114,591 11	121,388,389 93
TOTALE	133,966,516 76	54,420,237 01	177,844,253 77

PRESIDENTE. Chi approva questo riepilogo generale, sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Prima di passare all'altro bilancio, si procederà all'estrazione a sorte dei tre scrutatori delle schede per la nomina di un Commissario per la contabilità interna, in surrogazione del Senatore Vitelleschi, nominato Questore.

(Vengono estratti dall'urna i nomi dei signori Senatori: Serra Francesco Maria, Astengo e D'Andrea.)

PRESIDENTE. Favoriscano i signori Senatori Serra Francesco Maria, Astengo e D'Andrea di procedere allo spoglio delle schede.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si passa ora al bilancio del Ministero della Guerra.

È aperta la discussione generale.

Ha la parola l'on. Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. L'ora è già tarda. Io dovrò parlare non dirò lungamente, ma siccome può sorgere una discussione in proposito di quanto io sarò per dire, se l'onorevole Ministro della Guerra non ha difficoltà, chiederei che si procedesse ad un altro bilancio, e di rimandare a domani la mia interpellanza.

Faccio questa domanda perchè non mi pare possibile di potere incominciare una discussione a quest'ora.

PRESIDENTE. Aderisce l'onorevole Ministro della Guerra a che si metta ora in discussione il bilancio della Marina, e che l'interpellanza del Senatore Brioschi venga fatta nella tornata di domani?

MINISTRO DELLA GUERRA. Non ho veruna difficoltà.

PRESIDENTE. Allora si apre la discussione sul bilancio del Ministero della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

MINISTERO DELLA MARINA**TITOLO I.****SPESA ORDINARIA***Amministrazione centrale.*

1 Ministero (Personale)	476,330 »	2,776 66	479,106 66
2 Ministero (Materiale)	30,000 »	»	30,000 »
3 Consiglio superiore di Marina	102,545 »	3,651 89	106,196 89

PRESIDENTE. Chi approva questo capitolo, sorga.
(Approvato.)

Armamenti navali.

4 Navi in armamento ed in disponibilità	2,000,000 »	477,787 50	2,177,787 50
---------------------------------------------------	-------------	------------	--------------

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

Servizio militare.

5 Stato Maggiore generale della Regia Marina	1,906,900	»	302,015 74	1,908,915 74
6 Corpo del Genio navale	267,640	»	32,544 41	280,184 41
7 Ufficiali d'amministrazione	886,000	»	145,163 71	991,163 71
8 Corpo sanitario militare marittimo	444,000	»	45,453 46	459,453 46
9 Corpo Reale Equipaggi	3,770,000	»	334,782 41	3,804,782 41
10 Corpo Reale Fanteria Marina	772,000	»	50,000 »	772,000 »
11 Pane e viveri	4,230,000	»	1,374,195 77	4,804,195 77
12 Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione	76,000	»	30,210 83	98,210 83
13 Giornate di cura e materiali d'ospedale	240,200	»	65,420 39	280,620 39
14 Distinzioni onorifiche	48,320	»	23,875 »	62,195 »
(Approvato.)	12,641,060	»	2,403,661 72	13,461,721 72

Servizio del materiale.

15 Materiale per la manutenzione del naviglio esistente	3,033,131	»	1,200,078 17	3,733,209 17
16 Mano d'opera per la manutenzione del naviglio	2,541,777	»	64,092 93	2,605,869 93
17 Artiglierie, armi subacquee ed armi portatili	1,970,000	»	1,505,330 »	3,175,330 »
18 Carbon fossile ed altri combustibili	1,700,000	»	1,164,801 96	2,764,801 96
19 Conservazione dei fabbricati	355,000	»	155,327 74	460,327 74
19 Personale del Genio militare addetto all'arbitrio senale della Spezia	30,457 50	»	»	30,457 50
20 Riproduzione del naviglio - Ultimazione delle due corazzate, <i>Duilio</i> e <i>Dandolo</i> , costruzione di due porta-torpedini, di due nuove corazzate, e di due avvisi	11,605,000	»	3,724,149 87	13,729,149 87
(Approvato.)	21,235,365 50	»	7,813,780 67	26,499,146 17

Servizi diversi.

21 Scuole di marina	177,600	»	29,458 63	192,058 63
22 Servizio scientifico (Personale)	82,000	»	62,975 »	144,975 »
23 Servizio scientifico (Materiale)	117,400	»	49,900 »	147,300 »
24 Spese di giustizia	42,800	»	11,065 16	53,865 16
25 Specie giuridiche di patrocinio legale	12,000	»	6,779 52	18,779 52
26 Noli, trasporti e missioni	120,000	»	21,331 49	141,331 49
(Approvato.)	551,800	»	181,509 80	698,309 80

Marina mercantile e sanità marittima.

27 Corpo delle Capitanerie di porto	870,020	»	29,289 98	899,309 98
28 Conservazione dei fabbricati	40,000	»	67,419 35	97,419 35
29 Fitto di locali ad uso delle Capitanerie di porto	22,000	»	15,748 32	36,748 32
30 Spese varie per la Marina mercantile e sanità marittima	142,530	»	105,794 90	208,324 90
(Approvato.)	1,074,550	»	218,252 55	1,241,802 55

Spese comuni.

31 Dispacci telegrafici governativi	16,000	»	7,690 83	18,690 83
-----------------------------------------------	--------	---	----------	-----------

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

32 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	2,217,536 89	2,181,025 74	4,398,562 63
33 Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	4,381 »	7,054 50	11,435 50
34 Spesa per diritti di verificaione dei pesi e delle misure	210 »	210 »	420 »
35 Casuali	90,000 »	253 97	90,253 97
(Approvato.)	2,328,127 89	2,196,235 04	4,519,362 93

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

36 Maggiori assegnamenti	999 72	88 86	1,088 58
36 bis Spesa per pagamento dello stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo, in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1876, n. 3212	<i>Per memoria</i>	»	<i>Per memoria</i>
36ter Assegni di disponibilità	80,000 »	»	80,000 »
37 Lavori per riordinamento ed ingrandimento dell'Arsenale di Venezia	1,000,000 »	708,807 20	1,208,807 20
38 Maggior somma per la costruzione dei bastimenti indicati al Capitolo N. 20	»	2,506,064 90	2,506,064 90
38 bis Magazzino per carbon fossile nell'arsenale di Spezia	110,000 »	»	110,000 »
	1,190,999 72	3,214,960 96	3,905,960 68

Capitoli aggiunti per spese residue 1876 e retro non aventi riferimento con alcuno di quelli iscritti nello Stato di prima previsione pel 1877.

39 Miglioramento dell'armamento delle navi corazzate in costruzione	»	1,713 24	1,713 24
40 Arsenale della Spezia	»	410,980 07	410,980 07
41 Ultimazione di costruzioni navali autorizzate colla Legge 18 maggio 1865	»	46,023 59	46,023 59
42 Trasformazione delle carabine della Regia Marina in armi a retrocarica	»	1,026 43	1,026 43
43 Primo approvvigionamento dell'Arsenale di Venezia	»	5,964 »	5,964 »
(Approvato.)	1,190,999 72	3,680,668 29	4,371,668 01

Riepilogo

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale	608,875 »	6,428 55	615,303 55
Armamenti navali	2,000,000 »	477,787 50	2,177,787 50

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

Servizio militare	12,641,060	»	2,403,661	72	13,461,721	72
Servizio del materiale	21,235,365	50	7,813,780	67	26,499,146	17
Servizi diversi	551,800	»	181,509	80	698,309	80
Marina mercantile e sanità marittima	1,074,550	»	218,252	55	1,241,802	55
Spese comuni	2,328,127	89	2,196,235	04	4,519,362	93
	40,439,778	39	13,297,655	83	49,213,434	22
TITOLO II. — <i>Spesa straordinaria</i>	1,190,999	72	3,680,668	29	4,371,668	01
TOTALE	41,630,778	11	16,978,324	12	53,585,102	23

PRESIDENTE. Chi approva questo riepilogo, sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora si passa al Bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

PARTE PRIMA

Spese d'Amministrazione proprie del Ministero di Agricoltura,
Industria e Commercio

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

1 Ministero (Personale)	423,090	»	4,228	»	425,818	»
2 Ministero (Spese d'ufficio)	38,000	»	8,539	»	43,539	»

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, si alzi.

(Approvato.)

461,090	»	12,767	»	469,357	»
---------	---	--------	---	---------	---

Agricoltura.

3 Boschi (Spese fisse)	1,013,520	»	135,443	»	1,098,963	»
4 Boschi (Spese d'amministrazione e diverse)	121,700	»	108,623	»	220,323	»
4bis Agricoltura (Spese fisse)	86,120	»	»	»	86,120	»
5 Agricoltura, colonie agricole, istruzione, esposizioni, esperienze agrarie e medaglie d'onore (Spese variabili)	253,500	»	23,226	»	266,726	»
6 Razze equine	800,000	»	40,669	»	835,669	»
7 Meteorologia e servizio idrografico fluviale	24,000	»	35,355	»	55,355	»

(Approvato.)

2,298,840	»	343,316	»	2,563,156	»
-----------	---	---------	---	-----------	---

Industria e commercio.

12 Miniere e cave (Spese fisse)	125,075	»	2,339	»	127,414	»
13 Miniere e cave (Spese diverse)	29,800	»	5,944	»	34,744	»
13 Ispezioni alle Società industriali ed agl'Istituti di credito (Spese fisse)	30,000	»	1,200	»	31,200	»
14 Ispezioni alle Società industriali ed agl'Istituti di credito (Spese varie)	24,940	»	5,417	»	29,857	»
15 Privative industriali (Personale)	8,500	»	»	»	8,500	»
16 Privative industriali e diritti d'autore (Spese diverse)	7,500	»	3,520	»	10,520	»

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

16bis	Consiglio dell'industria e del commercio	5,720 »	20 »	5,740 »
17	Premi, incitamenti ed altre spese variabili relative all'industria ed al commercio	71,700 »	44,601 »	111,301 »
18	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi (Spese fisse)	618,440 »	14,713 »	627,153 »
19	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi (Spese varie)	125,800 »	74,493 »	190,293 »
20	Pesi e misure (Aggio di esazione)	»	5,858 66	5,758 66
21	Pesi e misure (Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione)	5,000 »	11,247 48	15,747 48
(Approvato.)		1,052,475 »	169,353 14	1,198,228 14

Insegnamento industriale e professionale.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. È stato con un'ultima legge aumentato lo stipendio agli insegnanti dei Licei e dei Ginnasi; in quell'occasione fu proposto in Senato, perchè fosse fatta la stessa condizione agli insegnanti degli Istituti tecnici. Siccome in quel giorno non era presente l'onorevole signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e dietro la risposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica che questo non lo concerneva, si opinò che sarebbe stato il caso di parlarne all'occasione del Bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Io quindi oggi compio a questo debito, e raccomando all'onorevole Ministro perchè voglia con proposta apposita pareggiare la sorte di questi insegnanti che sono considerati dalla legge come in pari condizione.

In altri casi, quando è stata fatta qualche modificazione per gli uni, è stato dal Parlamento riconosciuto sempre che si dovesse fare anche per gli altri.

Io suppongo che nel fare quest'aumento sia stato tenuto a calcolo dal Ministero che siffatta misura dovesse estendersi anche a questi, e che perciò non si abbia a trovare ostacolo per ragioni di finanza. Io quindi prego l'onorevole Ministro a dare qualche rassicurazione a questa categoria d'insegnanti, i quali in questa occasione, come nelle altre, hanno diritto ad essere pareggiati agli altri.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io ringrazio l'onorevole Senatore Vitelleschi

che mi offre l'occasione di spiegarmi anche in Senato su questo argomento.

Avrei voluto poter trovar modo di procedere di pari passo col Ministro della Pubblica Istruzione proponendo l'aumento di un secondo decimo allo stipendio in favore degli insegnanti degli istituti tecnici e delle scuole di marina. Ed a tant'uopo feci degli uffici perchè la proposta di legge fosse venuta dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione, come era seguito nel 1871.

Per qualche tempo sperai che nella proposta di quel Ministero, insieme agli insegnanti dei Licei e dei Ginnasi, si fossero compresi gli insegnanti dipendenti dal Ministero di Agricoltura e Commercio; e perciò io non trovai opportuno di complicare la quistione interrogando le provincie ed i comuni, per fare il che, del resto, mi sarebbe mancato il tempo. Se non che, la proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, malgrado che mi fossi adoperato perchè procedesse collettivamente, cioè nell'interesse dell'una e dell'altra Amministrazione, non potè comprendere gli insegnanti degli istituti tecnici e delle scuole di marina.

Il Ministro della Pubblica Istruzione ebbe le sue ragioni di far così, perchè veramente gli interessi sono alquanto diversi. Attesi che sorgesse per iniziativa della Commissione o della Camera una proposta più larga che avrei accolta volentieri, come altra volta era avvenuto; e con tale speranza, e col proposito di presentare più tardi uno speciale progetto di legge, curai intanto di raccogliere i pareri degli enti cointeressati. Infatti gli istituti dipendenti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio sono in condizione affatto diversa da quelli dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, cioè i carichi dei primi non vanno esclusivamente a peso dello Stato: vanno, quanto

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

al personale, per una metà a carico dello Stato e per l'altra metà a carico delle provincie o dei comuni.

Ora, una proposta che fosse venuta dall'Amministrazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, senza la giustificazione almeno del voto degli enti interessati, a me parve poco giustificabile e anche non molto costituzionale. Quindi feci a me stesso questo quesito: se le provincie e i comuni si mosterranno per la massima parte pronti ad assumere il rispettivo carico, potrò, prima che scorra il mese di aprile o il mese di maggio, presentare il progetto: se sono lenti, pazienza! Farò ancora a tempo nel mese di novembre.

E in effetto, sino dal mese di marzo mi rivolsi alle provincie e ai comuni per conoscere il loro divisamento intorno all'argomento del loro concorso nella maggiore spesa pel nuovo decimo. Ma devo con dolore partecipare al Senato che di queste provincie e comuni solo 18 risposero fin qui affermativamente; 5 risposero negativamente; 25 ancora attendono la convocazione del Consiglio provinciale. Io dunque pensai che, nel difetto delle pronte risposte della maggioranza degli enti cointeressati, bisognava ritardare la presentazione del progetto di legge. Ciò facendo, non avrei fatto dipendere in modo assoluto dal voto delle provincie e dei comuni le ragioni degl'insegnanti, ma avrei dato la giusta importanza alle locali rappresentanze. Io peraltro mi trovo di aver partecipato all'altro ramo del Parlamento il mio pensiero in proposito. Gli Istituti tecnici riguardando insegnamenti d'interesse generale, non deve subordinarsene l'ordinamento alle opi-

nioni delle locali rappresentanze non sempre concordanti con quelle del ben inteso interesse generale.

Quando le provincie o i comuni si negassero a concorrere alle spese riconosciute necessarie, come appunto è quella degli adeguati stipendi, provano che non intendono concorrere per la conservazione degli Istituti, e però si potrà benissimo togliere a questi il carattere governativo, e la finanza dello Stato se ne avvantaggerebbe di più.

Posso ciò nondimeno assicurare il Senato che dalle notizie che ho avuto nella corrispondenza colle Prefetture, per buon numero delle 25 provincie che ancora non hanno deliberato, ci è da sperare che risponderanno favorevolmente; ma comunque si manifesteranno, io rinnovo qui la promessa già fatta nell'altro ramo del Parlamento, che al riaprirsi della Sessione presenterò un apposito progetto di legge col quale sarà pareggiata la condizione degli insegnanti degli istituti tecnici e delle scuole nautiche intorno all'attribuzione di questo secondo decimo, a quella degl'insegnanti degl'istituti secondari dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Ringrazio l'onor. sig. Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio di queste dichiarazioni, le quali non dubito torneranno assai grate a tutti quegli individui che vi sono interessati.

PRESIDENTE. Si continua la lettura del bilancio di Agricoltura, Industria e Commercio.

Insegnamento industriale e professionale.

22 Scuole ed Istituti superiori (Spese fisse)	185,600 »	14,301 »	199,901 »
23 Istituti tecnici, di Marina mercantile e Scuole speciali (Spese fisse)	1,720,718 61	55,786 »	1,773,504 61
24 Scuole d'arti e mestieri (Spese fisse)	60,550 »	5,500 »	66,050 »
25 Insegnamento industriale e professionale (Spese varie)	171,290 »	65,818 »	222,108 »
26 Insegnamento industriale e professionale (Propine d'esami)	50,000 »	21,803 »	61,803 »
(Approvato.)	2,188,158 61	163,208 »	2,323,366 61

Statistica.

26bis Statistica (Spese fisse)	6,320 »	»	6,320 »
--------------------------------	---------	---	---------

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

27 Statistica (Spese varie)	75,000 »	4,143 »	78,143 »
(Approvato.)	81,320 »	4,143 »	84,463 »
<i>Spese comuni ai vari servizi.</i>			
28 Studi e documenti sulla legislazione	9,000 »	4,349 »	11,349 »
29 Fitto di locali	42,500 »	9,264 »	50,764 »
30 Riparazioni ed adattamenti di locali	9,000 »	23,774 »	29,774 »
31 Indennità di tramutamento agl'impiegati	14,000 »	4,279 73	16,279 73
32 Dispacci telegrafici governativi	50 »	»	50 »
33 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.	110,279 43	»	110,279 43
34 Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	7,121 15	»	7,121 15
35 Spesa per diritti di verificaione dei pesi e delle misure	1,476 »	1,476 »	1,476 »
36 Casuali	32,000 »	5,668 »	34,668 »
(Approvato.)	225,426 58	48,810 73	261,761 31

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

Agricoltura.

36 Stipendi ed indennità fisse al personale di bis custodia ai terreni ademprivili in Sardegna	55,020 »	2,000 »	57,020 »
37 Boschi (Spese diverse straordinarie)	34,000 »	121,179 »	135,179 »
38 Riparto dei beni demaniali-comunali nelle Province Meridionali, subriparto dei ter- reni ademprivili nell'isola di Sardegna e pensionatico nelle Province Venete	10,000 »	1,692 »	11,692 »
39 Sussidi annui agli ex-agenti forestali	24,000 »	6,548 »	29,548 »
40 Colonie delle isole di Lampedusa e Linosa.	20,000 »	37,315 »	52,315 »
41 Censimento generale dei cavalli e dei muli Spese diverse, escluse quelle di stampa (Legge 1 ottobre 1873, n. 1593, serie 2)	»	23,460 »	22,460 »
41 Inchiesta agraria e sulle condizioni della bis classe agricola in Italia	40,000 »	»	40,000 »
(Approvato.)	183,020 »	192,194 »	348,214 »

Industria e commercio.

42 Premio annuo all'inventore dei calcaroni per la fusione dello zolfo in Sicilia	2,295 »	»	2,295 »
43 Carta geologica d'Italia	30,000 »	13,659 »	41,659 »
43 Concorso dell'Italia all'esposizione universale bis di Parigi nell'anno 1878	100,000 »	»	100,000 »
(Approvato.)	132,295 »	13,659 »	143,954 »

Spese comuni ai vari servizi.

44 Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi deno- minazione	2,200 »	»	2,200 »
-----------------------------------------------------------------------	---------	---	---------

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

44 Spesa pel pagamento dello stipendio ed in- bis dennità di residenza agl'Impiegati fuori di ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'art. 1 della Legge 7 luglio 1876, n. 3212	27,190 »	»	27,190 »
45 Assegni di disponibilità	11,000 »	1,000 »	12,000 »
46 Resti passivi dell'anno 1867 e precedenti per le Provincie Venete e di Mantova .	»	1,520 »	1,420 »
47 Marchio (Spese obbligatorie)	»	1,000 »	900 »
48 Esposizione universale di Vienna	»	66,462 »	65,462 »
(Approvato.)	40,390 »	69,982 »	109,172 »

PARTE SECONDA.

Economato generaleTITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

49 Economato generale (Personale)	62,310 »	1,448 »	63,758 »
50 Economato generale (Materiale)	3,285,400 »	933,406 »	3,618,806 »
50 Forniture alla Cassa dei depositi e prestiti bis e stampati per le Casse di risparmio po- stali (Spese d'ordine)	100,000 »	4,000 »	94,000 »
51 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	2,493 22	»	2,493 22
52 Spese di manutenzione e riparazione dei ma- gazzini dell'Economato generale	4,000 »	5,327 »	8,327 »
(Approvato.)	3,454,203 22	944,181 »	3,787,384 22

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

53 Tipografia ed Archivio Camerale in Roma .	»	20,957 »	18,957 »
(Approvato.)			

Capitoli aggiunti per spese residue 1876 e retro, non aventi riferimento con alcuno di quelli iscritti nello Stato di prima previsione per l'anno 1877.

PARTE I. - Spese d'amministrazione proprie del Ministero di Agricoltura, Ind. e Commercio.

54 Spese per lo scorporo ed il riparto dei ter- reni adempribili in Sardegna	»	11,317 60	11,317 60
55 Spese residue per l'Esposizione internazionale marittima di Napoli	»	150,161 91	150,161 91
56 Costruzione di alcuni locali nell'edificio del Ministero.	»	13,601 »	13,601 »
(Approvato.)	»	175,080 51	175,080 51

PARTE II. — Economato generale.

57 Trasporto della Capitale da Firenze a Roma (Indennità agl'Impiegati dell' Amministra- zione centrale — Spese di adattamento di mobili ed altre accessorie e spese varie relative)	»	111,047 »	111,047 »
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	-----------

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

Censimento generale dei cavalli e dei muli. - Spese di stampa (Legge 1° ottobre 1873, n. 1593, serie 2.)	»	6,670 »	6,670 »
(Approvato.)	»	117,717 »	117,717 »

Riepilogo**PARTE I. - Spese d'amministrazione proprie
del Ministero di Agricoltura, Ind. e Commercio.****TITOLO I. — Spesa ordinaria.**

Amministrazione centrale	461,090 »	12,767 »	469,357 »
Agricoltura	2,298,840 »	343,316 »	2,563,156 »
Industria e Commercio	1,052,475 »	169,353 14	1,198,228 14
Insegnamento industriale e professionale	2,188,158 61	163,208 »	2,323,366 61
Statistica	81,320 »	4,143 »	84,463 »
Spese comuni ai vari servizi	225,426 58	48,810 73	261,761 31
(Approvato.)	6,307,310 19	741,597 87	6,900,332 06

TITOLO II. — Spesa straordinaria.

Agricoltura	183,020 »	192,194 »	348,214 »
Industria e Commercio	132,295 »	13,659 »	143,954 »
Spese comuni ai vari servizi	40,390 »	69,982 »	109,172 »
Capitoli aggiunti per residui 1876 e retro	»	175,080 51	175,080 51
(Approvato.)	355,705 »	450,915 51	776,420 51

PARTE II. — Economato generale.

Titolo I. — Spesa ordinaria	3,454,203 22	944,181 »	3,787,384 22
Titolo II. — Spesa straordinaria	»	20,957 »	18,957 »
Capitoli aggiunti per residui 1876 e retro	»	117,717 »	117,717 »
(Approvato.)	3,454,203 22	1,082,855 »	3,924,058 22

Riassunto generale.*Spesa ordinaria.*

PARTE I. — Spese d'amministrazione proprie del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio	6,307,310 19	741,597 87	6,900,332 06
PARTE II. — Economato generale	3,454,203 22	944,181 »	3,787,384 22
(Approvato.)	9,761,513 41	1,685,778 87	10,687,716 28

Spesa straordinaria.

PARTE I. — Spese d'amministrazione proprie del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio	355,705 »	450,915 51	776,420 51
PARTE II. — Economato generale	»	138,674 »	136,674 »
(Approvato.)	355,705 »	589,589 51	913,094 51

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1877

INSIEME.

Spesa ordinaria	9,761,513 41	1,685,778 87	10,687,716 28
Spesa straordinaria	355,705 »	589,589 51	913,094 51
	10,117,218 41	2,275,368 38	11,600,810 79

PRESIDENTE. Chi approva questo riepilogo generale, sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Comunico intanto al Senato il risultamento dello spoglio de' voti per la nomina di un Commissario per la contabilità interna in surrogazione del Senatore Vitelleschi, nominato Questore.

Senatori votanti	73
Il Senatore Cavallini ebbe voti	48
» Caccia »	8
» Lauzi »	7
» Spinola »	2
» Beretta »	1
» Brioschi »	1
» Martinelli »	1
» Ghiglieri »	1

Schede bianche N. 3.

Proclamo quindi a Commissario l'onorevole Cavallini.

Ora annuncio al Senato che, in seguito allo incarico datomi nella tornata di ieri dal Senato di eleggere i dieci membri della Commissione a cui viene deferito l'esame del progetto di Codice di commercio, io ho nominato i signori Senatori di cui leggo i nomi per ordine alfabetico.

Essi sono i signori Senatori: Astengo, Belinzaghi, Borgatti, Cabella, Casaretto, Corsi Tommaso, Fenzi, Finali, Saracco, Scialoia.

Mentre i signori Segretari fanno lo spoglio delle urne leggo l'ordine del giorno per la tornata di domani:

1. Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1877 (seguito);
2. Pareggiamento della R. Università di Sassari alle Università indicate all'articolo 2, lettera B, della legge 31 luglio 1862;
3. Riunione in un solo compartimento cata-

stale dei territori lombardo-veneti di nuovo censo;

4. Modificazione all'imposta sulla ricchezza mobile;

5. Relazione di petizioni.

Risultamento della votazione sui tre progetti di legge discussi nella tornata di ieri:

Revoca di provvedimenti contrari alla libertà dei culti riguardanti la chiesa e confraternita dei nazionali Greci in Napoli.

Votanti	78
Favorevoli	68
Contrari	10

(Il Senato approva.)

Approvazione di 14 contratti di vendita e di permuta di beni demaniali, autorizzazione di stipulare un'altra permuta progettata fra l'amministrazione militare ed il comune di Pescara.

Votanti	78
Favorevoli	72
Contrari	6

(Il Senato approva.)

Cessione al comune di Roma di una casa in via S. Romualdo, per la costruzione della via Nazionale.

Votanti	78
Favorevoli	73
Contrari	5

(Il Senato approva.)

Domani seduta pubblica alle ore 2 pomeridiane coll'ordine del giorno del quale ho dato lettura.

La seduta è sciolta (ore 6 20).

LXVII.

TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Omaggi — Congedo — Discussione del bilancio del Ministero della Guerra — Interpellanza del Senatore Brioschi al Ministro della Guerra — Risposta del Ministro — Osservazioni e raccomandazione del Senatore Vitelleschi, al quale risponde il Ministro — Replica del Senatore Brioschi — Controreplica del Ministro — Approvazione dei totali parziali e generali del bilancio, e degli articoli della legge generale del bilancio — votazione a scrutinio segreto del bilancio complessivo — Discussione del progetto di legge: Pareggiamento della R. Università di Sassari alle Università indicate all'articolo 2, lettera B, della legge 31 luglio 1862 — Considerazioni dei Senatori Serra F. M., Pasella, Cannizzaro (Relatore) e risposta del Ministro — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei tre articoli della legge — Discussione del progetto di legge per la riunione in un solo compartimento catastale dei territorî Lombardo-Veneti di nuovo censo — Spiegazioni chieste dal Senatore Beretta, fornite dal Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze — Osservazioni del Senatore Pallieri, cui risponde il Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Pallieri — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli del progetto di legge — Discussione del progetto di legge per modificazioni all'imposta sulla ricchezza mobile — Considerazioni ed istanze del Senatore Mauri — Richiamo del Presidente e spiegazioni del Senatore Mauri — Raccomandazioni del Senatore Plezza — Risposta del Presidente del Consiglio — Replica dei Senatori Plezza e Mauri — Dichiarazione del Presidente del Consiglio — Considerazioni del Senatore Finali, Relatore — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli del progetto di legge — Scrutinio segreto delle leggi già approvate — Risultato delle votazioni.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, ed i Ministri degli Affari Esteri, della Guerra e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor L. Falqui Massida della prima di-

spesa di una sua pubblicazione intitolata: *Illustrazione di Sardegna*;

L'Amministrazione della fabbrica del Duomo di Milano, del 1° volume degli *Annali di quella fabbrica*;

Il signor Gasparo Martinetti Cardoni, di un suo opuscolo intitolato: *Ravenna antica*, lettera 8^a;

Il Sindaco di Torino, di alcuni esemplari del *Discorso pronunziato dal Senatore conte Sclopis nell'inaugurazione del monumento a S. A. R. il Duca di Genova*;

Il Prefetto di Ferrara, degli *Atti di quel Consiglio provinciale del 1876*;

Il teologo cav. Alessandro Robecchi, di alcune sue *Epigrafi nell'inaugurazione del monumento in Torino a S. A. R. il Duca di Genova*;

Il Prefetto di Avellino, degli *Atti di quel Consiglio provinciale del 1876*.

Il Senatore Di Monale domanda un congedo di un mese per motivi di famiglia, che gli è dal Senato accordato.

Seguito della discussione del Bilancio definitivo di previsione dell'Entrata e della Spesa per l'anno 1877.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del Bilancio del Ministero della Guerra.

È aperta la discussione generale.

L'onorevole Senatore Brioschi ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Signori Senatori, l'argomento intorno al quale è mio desiderio attirare per pochi istanti la vostra benevola attenzione è oltremodo grave e delicato.

Il paese, non si può dissimulare, fu vivamente impressionato dalle recenti disposizioni dell'onorevole signor Ministro della Guerra in ordine all'avanzamento nell'esercito. Esso, paese, presente forse in modo tuttora vago quali ne potranno essere le conseguenze, ma sente e si duole che l'armata di terra, questa principale garanzia dell'unità della patria, sia stata posta a dura prova da quelle disposizioni.

Debbo dichiarare innanzi tutto, che non è un'interpellanza nel senso dell'articolo 75 del nostro Regolamento che io intendo rivolgere all'onorevole Ministro della Guerra, perciò non presentai domanda alcuna all'onorevolissimo nostro Presidente; parvemi invece opportuno in occasione che si discute il bilancio di quel Ministero, di esporre al Senato i fatti compiuti e le ragioni di essi quali a me risultano, porgendo così mezzo all'onorevole Ministro di rettificarli e di spiegarli se così a lui piace.

Rammerò dapprima al Senato colla maggiore brevità quali disposizioni di legge reggano attualmente in Italia l'avanzamento nell'esercito; ed anzi, per maggiore chiarezza richiamerò quelle disposizioni antecedenti colle quali nell'esercito piemontese si passava gradatamente dal sistema di avanzamento per

anzianità a quello stabilito dalla legge del 1853 oggi ancora in vigore.

Il Regolamento del 7 novembre 1815, dovuto ad un insigne uomo di Stato e di guerra, Ministro di Napoleone I a Berlino, il conte San Marzano, mantenendo l'antico sistema dell'anzianità come base dell'avanzamento per gli ufficiali dell'esercito, introdusse nel sistema medesimo molte importanti modificazioni, fra le quali principalissima fu quella che limitò il diritto di anzianità ai gradi minori insino a quello di maggiore inclusivamente e lo fece al tutto cessare pel conseguimento del grado di tenente-colonnello o colonnello e di tutti i gradi di generale; la quale disposizione si estese più tardi, cioè in agosto 1820, anche al conseguimento del grado di maggiore.

« Ma tale fu sempre nell'esercito piemontese (osserva il Senatore Colla nella Relazione presentata al Senato il 12 gennaio 1853 sul progetto di legge di cui dirò in seguito), tale fu sempre nell'esercito piemontese, il rispetto pel merito di più antico servizio e la ripugnanza a qualunque maniera di preterizione, sempre umiliante per l'ufficiale pretermesso, che il sistema dell'anzianità non cessò di prevalere, e solo si ottenne che non riuscisse pregiudicevole all'esercito, facendo cessare dal servizio attivo gli ufficiali non atti a compiere convenevolmente i doveri del maggior grado loro spettante per anzianità. »

Le cose procederon così con rare eccezioni e con lievi modificazioni sino a che col regio decreto 7 dicembre 1847 fu determinato che le promozioni nell'esercito sarebbero fatte in parte per ordine di anzianità ed in altra per merito in stabilite proporzioni. Le vicende alle quali l'esercito piemontese andò soggetto negli anni 1848 e 1849, resero indispensabili provvedimenti al tutto eccezionali, e fecero reputare conveniente di concedere alla scelta più larga parte nell'avanzamento restringendo quella dell'anzianità.

Fu nell'anno 1851 che il Governo subalpino, essendo Ministro della Guerra il generale Larmarmora, presentava alla Camera dei Deputati un progetto di legge sull'avanzamento nell'esercito di terra. Questo progetto, le più sostanziali disposizioni del quale si conformavano alla legge francese del 14 aprile 1832 ed alla legge belga del 16 giugno 1836, non poté es-

sere discusso in quell'anno, e fu quindi presentato di nuovo al Senato nella seduta del 22 maggio 1852. Nella Relazione che precede il progetto l'illustre proponente così si esprime:

« L'avanzamento per anzianità è senza dubbio il più atto ad escludere l'arbitrio e le illegittime influenze in tempi, in cui non si hanno le guarentigie proprie del Governo costituzionale; è anche il più idoneo a mantenere la concordia dell'esercito, escludere le gare private, e consolidare le istituzioni militari, assicurando a ciascuno una carriera pressochè certa e determinata.

« Ma d'altra parte esso ripugna allo scopo delle istituzioni liberali, onde è retto il nostro paese, le quali non solo mirano a promuovere lo sviluppo ed il perfezionamento individuale dei cittadini, ma eziandio a volgerlo in vantaggio pubblico, chiamando alle pubbliche cariche coloro, che, meglio segnalandosi per doti d'animo e d'ingegno, meglio ancora possono giovare il paese dell'opera loro. Ora l'avanzamento per anzianità, lungi dallo stimolare l'emulazione e l'operosità dei militari, sembra al contrario doverne scemare lo zelo e l'ardore; oltrechè per natura sua conduce esclusivamente alle cariche superiori della milizia uomini che ormai hanno consumato nei gradi inferiori l'energia dell'età virile.

« Per quanto però sieno gravi queste considerazioni in favore del principio della scelta, non ne segue tuttavia che non debba osservarsi nella sua applicazione una certa misura e che l'anzianità non sia da tenersi per sè stessa in grande considerazione.

« L'anzianità, ossia il tempo impiegato nel servizio del paese, è per sè medesima un titolo ed un vero merito verso il paese stesso, e sarebbe ingiusto ed impolitico escludere da ogni premio o lasciare nell'incertezza assoluta gli ufficiali di buona volontà, esatti e costanti nell'adempimento dei loro doveri, solo perchè tali meriti non sono accompagnati da più splendide doti, e la fortuna suscitò loro emuli più ricchi di pregievoli qualità.

« Infallibile conseguenza di tale esclusione, conchiude il generale Lamarmora, sarebbe di eccitare soverchiamente l'ambizione, di scoraggiare ed allontanare dalla carriera militare i giovani che sentono modestamente di sè, e che non sono sempre i meno degni. »

Mi permetta ancora il Senato che prima di esaminare le principali fra le disposizioni della legge del 1853, io riferisca alcune parole colle quali il Relatore per la legge stessa alla Camera dei Deputati, il Deputato generale Durando, descriveva le conseguenze dell'avanzamento a scelta applicato senza il temperamento dell'anzianità.

« Se il rispetto cieco all'anzianità, scriveva il generale Giacomo Durando, recava gravi inconvenienti, peggiore poi era quello in cui essa venisse trasandata come avvenne in uno Stato vicino. Allora il favoritismo ed il nepotismo predominarono scandalosamente. Si invocò per giustificarli la ragione di Stato, i partiti politici poterono talora conculcare ogni più sacro diritto e gli abusi e le ingiustizie crebbero al punto che si dovette pensare a sistemare una volta sui dettami della giustizia e della pubblica convenienza una parte della Amministrazione militare, dove così facili erano gli abusi e sì difficile il rimedio. »

La legge 13 novembre 1853, salve alcune modificazioni introdotte all'epoca della spedizione di Crimea e più tardi, l'ultima delle quali nel 1873, regola ancora nel nostro paese le promozioni degli ufficiali dell'armata di terra. Il titolo 1° di essa legge, il quale comprende le *condizioni richieste per l'avanzamento*, ha un articolo 1° così concepito:

« Nessuno può essere promosso ad un grado senza che consti idoneo a riempirne gli effetti. L'idoneità è accertata secondo le norme segnate da speciale regolamento approvato con decreto reale. »

Massima generale adunque, norma essenziale di ogni avanzamento è l'*idoneità* dell'individuo che dovrebbe essere chiamato a compiere gli uffici di un nuovo grado. Le difficoltà inerenti all'accertamento di questa idoneità non sfuggirono nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento mentre discutevasi la legge del 1853, di modo che, pur accordandosi al Governo la facoltà di stabilire in apposito regolamento le norme da osservarsi onde constatare l'idoneità, con esempio forse non ripetutosi, il Ministero dovette dare comunicazione alle Commissioni delle due Camere del predisposto regolamento, ed i paragrafi di esso relativi all'articolo primo della legge furono più volte rammentati nella discussione.

Il titolo 2° della legge riguarda il *modo con cui ha luogo l'avanzamento*, vale a dire è in questo titolo sanzionato il doppio sistema dell'avanzamento per anzianità e dell'avanzamento a scelta. Per non dilungarmi troppo non citerò che gli articoli 17, 18, 19 di questo titolo, essendo essi da un lato sufficienti per formarsi un concetto del doppio sistema, e dall'altro riferendosi più specialmente alla applicazione dei medesimi i fatti che dovrò esporre in breve.

Ecco i tre articoli :

Art. 17.

I maggiori sono nominati :

In tempo di pace, metà per anzianità fra i capitani di ciascuna arma, e metà a scelta fra i capitani di ciascuna arma e quelli dello stato maggiore.

In tempo di guerra, a scelta fra i capitani di ciascuna arma e quelli dello stato maggiore.

Art. 18.

I tenenti colonnelli ed i colonnelli sono nominati a scelta fra gli ufficiali di grado immediatamente inferiore di ciascuna arma o dello stato maggiore.

Art. 19.

Gli ufficiali generali sono nominati a scelta su tutto l'esercito fra gli ufficiali di grado immediatamente inferiori.

Ognuno di voi vede che oltre al doppio sistema a cui ho accennato appare qui una nuova condizione, cioè l'estensione data al principio dell'avanzamento a scelta in tempo di guerra.

In conclusione, la nostra legge per l'avanzamento nell'esercito, dopo avere stabilito per base di ogni promozione l'idoneità, concede fino al grado di maggiore una larga parte all'anzianità, riservando la scelta nelle promozioni ai gradi superiori.

Idoneità, scelta; chi potrebbe immaginare condizioni di avanzamento più atte a stimolare l'emulazione e l'operosità degli ufficiali, ma nello stesso tempo chi potrebbe immaginare condizioni meno definibili per legge e per regolamento e per ciò stesso più suscettibili di essere applicate arbitrariamente? Se non che parmi proprio il caso a proposito di questa

legge del 1853 e della sua applicazione, di rammentare una considerazione fatta dal maresciallo Niel in un caso simile mentre era Ministro della Guerra: *Les lois ne s'appliquent avec clarté*, diceva egli, *qu'au bout d'un certain temps, lorsqu'il s'est fait autour d'elles, par l'application, une jurisprudence, qui a éclairci les idées, et résolu les cas douteux, que révèle la pratique journalière.*

Due erano quindi a mio avviso i criteri i quali avrebbe con molta opportunità potuto seguire il sig. Ministro della Guerra nella applicazione da lui fatta di recente della legge del 1853.

Egli aveva il diritto, nessuno lo contesta, di far uso di un sistema di avanzamento che per la stessa sua natura non si presta ad alcuna regola definita; ma il necessario difetto della legge poteva essere temperato in due modi: da un lato colle dichiarazioni di coloro i quali l'avevano proposta, discussa, votata; dall'altro colla giurisprudenza che intorno ad essa erasi fatta nel lungo tempo di sua esistenza.

Ora non credo ingannarmi nel dichiarare che l'uno e l'altro di questi mezzi di prudenza, se non di giustizia, furono trascurati dal signor Ministro della Guerra.

Ed affinchè il Senato possa toccar con mano che questa mia asserzione non è azzardata, passo senz'altro alla esposizione dei fatti, alle promozioni cioè compiute di recente di maggiori generali a tenenti generali e di colonnelli a maggiori generali.

Per le prime promozioni furono collocati a riposo otto tenenti generali, e nell'*annuario militare* trovo che i loro nomi in ordine di anzianità sono registrati ai numeri 7, 8, 9, 17, 19, 21, 34 e 40. Ai primi tre numeri corrispondono i nomi dei tre nostri egregi Colleghi Valfrè, Petitti, Cadorna. Il signor Ministro della Guerra a proposito di questi collocamenti a riposo ha dichiarato nell'altro ramo del Parlamento che egli considerava l'atto compiuto *come il più grande servizio da lui reso al paese.*

Spero che il signor Ministro della Guerra sarà lieto che io gli abbia offerta occasione di ritornare sopra quelle sue parole e di spiegare al Senato ed al paese come debbano essere interpretate, affinchè da un lato esse non riescano offensive per le persone alle quali ponno

supposti dirette, e dall'altro al dolore che è in tutti noi di veder privata l'armata di uomini che hanno reso tanti servigi al paese, non si aggiunga pur quello di dover constatare l'ingratitude del Governo nazionale.

Ma ciò che il signor Ministro non arriverà mai a spiegarci è il modo affatto inusitato, per non dire parola più grave, col quale egli procedette in questi collocamenti a riposo. Basti il dire che i tre illustri uomini che ho nominato testè ebbero notizia per mezzo dei giornali dell'atto che li allontanava dal servizio attivo dell'esercito prima che ricevessero comunicazione alcuna dal Ministero.

Le promozioni da maggiore generale a tenente generale furono quindici. L'ultimo dei nominati corrisponde al numero 31, ma per essere stati contemporaneamente collocati a riposo i maggiori generali registrati ai numeri 1, 16, 20, 34, 37, 42, 46, 47, 52, 59, 75 furono effettivamente saltati nell'avanzamento tredici maggiori generali. Di questi quattro appartenevano da lungo tempo al Comitato delle armi di linea, due a quello dei carabinieri reali, cinque erano comandanti di brigata, uno un comandante territoriale d'artiglieria, uno direttore dell'ufficio di revisione e contabilità dei corpi.

Così la scelta per la promozione da colonnello a maggiore generale cadde sopra 31 colonnelli di cui i nomi in ordine d'anzianità sono registrati fra il numero 14 ed il numero 172. Non tenendo conto dei colonnelli medici, colonnelli commissari, dei collocati a riposo, furono cioè in questa scelta saltati 124 colonnelli, fra i quali dieci di artiglieria, otto del genio, cinquantadue comandanti reggimenti di fanteria, undici comandanti reggimenti di cavalleria, ventisette comandanti di distretto, nove comandanti di legioni carabinieri.

Io potrei senza difficoltà entrare in più ampi particolari sul modo col quale il signor Ministro della Guerra ha creduto di applicare la legge 1853 sull'avanzamento dell'esercito. Ma le notizie di fatto e le poche cifre che ebbi l'onore di esporre al Senato, parmi sieno sufficienti a provare il mio assunto, cioè che il signor Ministro della Guerra colle sue recenti disposizioni ha rotto tutte le tradizioni dell'esercito prima piemontese poi italiano. Non facciamoci illusioni; il principio della scelta vigea

nel forte Piemonte dal 1815; una sola volta però in più che sessanta anni esso dovette essere applicato in maniera paragonabile all'attuale ed io non mancai di notarlo. Ma quell'unica volta, il Senato lo rammenti, alle denominazioni di avanzamento, di promozione nell'esercito erasi dovuta sostituirne una ben altrimenti grave, quella di *epurazione*.

Un'ultima parola ed ho finito. Il sig. Ministro della Guerra, voi lo riconoscerete ora al pari di me, ha colle sue recenti disposizioni, coll'aver allontanato dal servizio attivo uomini che in ogni tempo diedero luminose prove di capacità e di amore al paese, coll'aver negato implicitamente l'idoneità a distinti maggiori generali e colonnelli, ha posto, mi si permetta il ripeterlo, ha posto a ben dura prova l'esercito. Che se la nazione, sebbene vivamente impressionata dal pericoloso esperimento, non sembra paventarne le possibili conseguenze, si è perchè essa ripone ora come sempre la più completa, la più illimitata fiducia nel patriottismo e nelle virtù militari dell'esercito stesso.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. L'onorevole Senatore Brioschi mi permetterà che sulla prima proposizione, che cioè le ultime promozioni fatte abbiano agitato il paese, io faccia una distinzione. Cosa s'intende qui per paese? Io non saprei, giacchè, da tutte le relazioni che ho potuto avere, mi risulta che il paese non prese la cosa nel senso che dice l'onorevole Senatore Brioschi. Questa questione non si deve guardare da un punto di veduta particolare.

Per giudicare l'effetto vero di una disposizione, bisogna considerarla sotto un punto di vista generale, senza troppo curarsi di quella parte che può esservi contraria perchè interessata.

Il Senatore Brioschi, dopo aver fatta la storia, diciamo così, della nostra legge di avanzamento, ha letto la Relazione che la precede quasi che quella Relazione venisse in appoggio all'assunto che non bisognava eseguire la legge nel modo che è scritta; nel mentre essa non serve ad altro che a dimostrare la necessità della legge che segue, la quale stabilisce precisamente un certo limite alla scelta per i gradi inferiori, limite che si va allargando

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

verso i gradi superiori, perchè la natura delle cose appunto richiede così.

Ora, se le considerazioni che precedono la legge servono ad avvalorare gli articoli di essa, non so come si possa dire che chi ha obbedito alla legge abbia fatto opera cattiva.

Che questa legge non sia stata eseguita esattamente, nel modo che era scritta, è una cosa che tutti sanno.

Le abitudini passate, tutto ciò che ha preceduto, sono sempre di ostacolo all'introduzione di un novello ordine di cose; e ci vuole coraggio ed abnegazione per fare che una legge dallo stato ideale passi allo stato della realtà, allo stato pratico.

Ora, io riconosco, e credo che lo riconosca anche l'onorevole Brioschi, che per via di carriera ordinaria è impossibile provvedere l'esercito di uomini che sieno all'altezza veramente necessaria per dirigere bene.

E se si prende la storia alla mano, si vedrà che non vi è generale, meno qualche rara eccezione, che sia distinto nella storia, il quale abbia fatto la carriera gradatamente, per anzianità, da sottotenente. Tutti, per una via o per altra, hanno avuto una carriera accelerata.

Il servizio ordinario è fatto per dare dei buoni ufficiali sino ad un certo grado; ma ordinariamente tarpa le ali all'ingegno, lo rende minuto, lo rende così ristretto che non vede più nulla, e chi è destinato a percorrere l'alta carriera non deve irragginirsi nei gradi inferiori.

Che questo poi sia un fatto non solamente nostro lo prova che oggi in Francia hanno fatto promozioni, e per fare tre tenenti generali sono scesi sino all'86° maggior generale; per fare sei maggiori generali sono scesi sino al 132° colonnello; ed i Francesi questo non lo facevano. Dopo la guerra però hanno allargato il principio, non l'hanno ristretto.

In Austria, per rimodernare un po' l'esercito, vedano cosa si è fatto, quanti collocamenti a riposo!

Ed in Prussia si vedrà che i $\frac{3}{4}$ dei generali prussiani sono passati pello stato maggiore, cioè quasi tutti hanno fatto carriera accelerata; pochissimi hanno fatto la carriera ordinaria del reggimento.

Dunque è una necessità: se si vuole un esercito buono, ben comandato, coloro che sono

destinati ad andare alla testa debbono fare una carriera accelerata; e questi sono coloro che hanno ingegno superiore. La bontà di una legge, e la sua giusta applicazione stanno in questo: di trovare quella via che con minore inconveniente apra la strada agli uomini intelligenti e li porti alla testa dell'esercito.

È l'unico modo di produrre la emulazione, e di fare che gli uomini cerchino di uscire da quella mediocrità che basta appena per lasciarsi dichiarare idonei al posto che occupano.

Io, persuaso di questa idea, penetrato della necessità di rilevare il morale dell'esercito, di portare, non di salto perchè impossibile, ma, successivamente, alla testa le persone che sono più atte, ho iniziato questo sistema. Capisco bene che per far ciò ci vuole grande abnegazione e gran forza d'animo, e fin da quando incominciai questa impresa, aveva benissimo preveduto le difficoltà che sarebbero nate, e gli interessi urtati, ed avevo anche preveduto quelle che succede, cioè che da due mesi mi si dà sopra per avere reso un servizio al paese. Però il mio carattere è tale che quando riconosco che il dovere mi impone di battere una via, non mi lascio sviare, dovessi anche avere la sicurezza che strada facendo il mio individuo andasse distrutto.

Credo che un atto, fatto una volta sola, non serva a nulla, ma bisogna perseverare e continuare, e con il tempo vedranno che il risultato del mio sistema adottato con coscienza, con abnegazione, sarà tutt'altro che la dissoluzione dell'esercito; sarà invece la elevazione e la forza morale dell'esercito stesso.

Io desidero che l'esercito italiano sia la gloria e la grandezza d'Italia. Quanto alla legalità, c'è nulla a dire, come quanto alla giurisprudenza, quando questa corrisponde alla ragione. Ma se la giurisprudenza m'indica una strada contraddittoria alla legge e m'impedisce l'utile che la legge debba fare, allora è una colpa il seguirla. La giurisprudenza non è legge, è un consiglio, è una guida per chi si trova ad applicarla. Chi si lascia facilmente arrestare da questi ostacoli, ordinariamente non fa cammino.

Ciò posto, ne risulta che in quanto ai collocamenti a riposo ed agli avanzamenti a scelta legalmente non c'è niente a dire. Resterebbe la parte dell'applicazione, per cui si potrebbe chiedere: Avete fatto un buon uso di questa

legge? Ciò si può riferire a due cose: alla volontà di chi l'applica ed alla sua intelligenza.

In quanto alla volontà, il Senato già mi conosce da anni e sa se io sia tale uomo che abbia una rettitudine perfetta e non si lasci guidare da nessuna idea estranea. Quindi, rispetto alla volontà che mi ha guidato, chiunque dicesse il contrario direbbe cosa non vera. La volontà dunque di fare le cose per il bene non si può mettere in dubbio. Resta la questione dell'intelligenza.

Su questa non sono io che debbo giudicare. Certamente altri potrà credere che io abbia fatto bene, ed altri che abbia fatto male. Io su questo non posso discutere, non posso difendermi. Se difatti volessi difendere l'opera mia, dovrei entrare in certi particolari che non sono convenienti; perchè se io sono stato indotto da certe ragioni di utilità dell'esercito a fare alcuni passi che possono aver dispiaciuto a talune persone, non è per questo che io non le riconosca degne di rispetto, meritevoli di riguardi, e le cui qualità non debbono essere certamente discusse così in pubblico come si farebbe di un individuo qualunque.

Quindi io sulla questione personale non posso nè debbo entrare; è troppo delicata, e per difendermi dovrei dir cose che per parte mia sarebbe sconveniente il dire.

Toltomi dunque il mezzo di difesa, cosa vuoi che io dica? Non sarà persuaso l'onor. Brioschi che io non abbia fatto male; mi dispiace, ma non ho il modo di poterlo persuadere del contrario.

Egli notava che io nell'altro ramo del Parlamento dissi che credevo di aver reso il più gran servizio al paese. Ho detto questo, ma non ho fatto nomi; i nomi li ha fatti l'onor. Brioschi. Io dissi a proposito dei miei atti e di coloro ai quali essi interessano, e sono molti: *credo di aver reso un servizio al paese*; e queste parole qui non offendono nessuno, perchè è naturale che un Governo, il quale fa il suo dovere e si rispetta, non fa nessuna cosa che nel suo intimo convincimento non sia un bene per il paese il farla; mentre se non ha questo convincimento non la fa. Il significato delle mie parole non è che questo: non è offensivo per nessuno; e quindi l'interpretazione che gli si è voluto dare è un'interpretazione erronea; e se così si è rappresentata

fuori di questo recinto, e fuori dell'altro ramo del Parlamento, egli è perchè delle mie parole si è voluto farne un'arme di partito contro il Ministero. Io, ripeto, non ho nominato nessuno.

In quanto ai vantaggi ed agli svantaggi del sistema della scelta, si sa che tutte le cose hanno sempre due faccie. È certo che la scelta bisogna per quanto è possibile regolarla, ma senza distruggere l'essenza della legge.

Quali siano le condizioni per regolare questa scelta, quale il modo, ecc., il Senato comprenderà che è impossibile discutere così per incidente. Tutte queste cose hanno attinenza ad una legge che dovrà esser fatta, imperocchè l'ho detto, e lo ripeto, dopo tutti i fatti ed i mutamenti seguiti nel nostro ordinamento il rifare la legge sull'avanzamento, non che quasi tutte le nostre leggi fondamentali, è diventato una vera necessità. Ed a questa riforma già mi sono accinto; ma siccome son molte le modificazioni da introdurre, così non posso dire se potrò presentare queste leggi fra due, fra quattro, fra sei mesi, dipendendo ciò dalla mole del lavoro che sono obbligato a svolgere. D'altronde poi fra tutte queste leggi io dovrei avere riguardo anche alle più importanti e più urgenti, onde anche per questa ragione non posso fin d'ora determinare il tempo in cui l'insieme del lavoro cui attendo potrà essere compiuto.

In quanto alle nomine fatte sia de' tenenti generali che de' maggiori generali, può l'onorevole Senatore Brioschi esser certo che le medesime non vennero fatte così di colpo, ma che si sono prese tutte le misure e tutte le informazioni necessarie per venire a capo della cosa. E qui è da avvertire che trattandosi di promozioni da maggior generale a tenente generale, cioè a posti così elevati, il Ministero non può creare Commissioni nelle quali forse giudicherebbero gli stessi individui che debbono esser promossi; ma queste informazioni il Ministero deve procurarsele in modo diretto.

In quanto poi ai colonnelli, sappia l'on. Senatore Brioschi che ho creato una Commissione di generali i quali hanno attentamente esaminato e determinato quali erano i colonnelli che meritavano la promozione; per cui osservo che non sono state fatte a capriccio, ma in seguito a parere di questa Commissione. E perchè

più libero fosse il parere e non nascesse per avventura nella discussione nessuna di quelle transazioni delle quali si ha talora l'esempio, volli che ognuno dei membri di questa Commissione desse separatamente il suo parere sui singoli colonnelli da scegliersi per la promozione, e che il riassunto fosse, come fu, fatto dal presidente della Commissione, di modo che neanche i singoli membri conoscevano il risultato complessivo.

Come dunque vede l'onor. Senatore Brioschi, la cosa non si è fatta leggermente od a caso, ma invece con molta ponderazione, essendo da più d'un anno che vi si stava pensando sopra.

Debbo poi avvertire il Senato che nel prosieguo delle promozioni seguirò il medesimo sistema, perocchè credo che sia utile e sia da continuarlo; io credo che pessimo partito sia quello di non aver mai una via certa e sicura, di vacillare ogni momento ritornando innanzi e indietro appena si presenta un piccolo ostacolo.

Io guardo allo scopo, e fin dove le mie forze mi bastano, vinco gli ostacoli e marcio avanti. Questi sono i miei sentimenti e credo che il Senato sia di opinione che senza di ciò è impossibile raggiungere uno scopo determinato particolarmente nelle cose di guerra.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Le parole dette dall'onorevole Ministro della Guerra, mentre, per ragioni assai comprensibili, non hanno dato grande dilucidazione sopra i fatti passati, hanno però a mio avviso una grande importanza per quel che concerne il futuro, tanto che parmi non possano restare senza qualche osservazione che io desidero sottoporre al giudizio del Senato.

Nessuno ha contestato, nemmeno l'on. preopinante, al signor Ministro il diritto per il quale esso ha potuto ultimamente in così larga scala promuovere e fare mutamenti nel personale dell'esercito; ma vi sono dei diritti i quali non hanno limitazioni per legge scritta, per la sola ragione che non ci è il modo di farlo, perchè non v'ha il modo concreto di stabilirlo. Non per questo bisogna credere che il limite non vi sia. V'hanno presso di noi e sempre ed ovunque leggi ed istituzioni che operano e vivono per fondazione, con questo limite di

buona fede il quale è determinato dalle tradizioni dell'uso e della volontà del paese, la quale nei paesi costituzionali si estrinseca principalmente per l'azione del Governo.

La legge che regola l'avanzamento militare per scelta è fra queste e come tocca ad un soggetto nel quale vibrano tutte le corde più sensibili della nazione è assai importante e anzi necessario per noi di sapere quale sia il limite che in questa delicata disposizione di legge si intende di adottare. Quelli i quali, l'avanzamento per anzianità, come si esprimeva l'altissimo poeta, hanno lasciato al mondo, non è che non sapessero gli inconvenienti di questo sistema, non è che essi non sapessero che negli avanzamenti per anzianità ci devono essere evidentemente 99 mediocrità per ogni intelligenza che avanzano nella carriera le une a preferenza e a scapito dell'altra e pur non ostante l'hanno sempre adottato perchè hanno visto che fra i mali che potevano produrre i due sistemi erano minori quelli che venivano dal sistema d'avanzamento per anzianità.

Infatti, che cosa è che spiega questo mistero della vita militare, questo mistero di gente che passa tanti anni di stenti a traverso tante piccole e grandi miserie, che espone la vita tutti i giorni senza un equivalente sensibile, senza un compenso che giustifichi secondo i dettami della natura tanti sacrifici?

Questo mistero trova la sua spiegazione in una parola ancora più misteriosa, che si chiama l'onore. Una delle manifestazioni le più sensibili e le più evidenti dell'onore è la carriera.

Gli spallini sono stati eternamente la meta del soldato e gli avanzamenti sono la stella che lo guida. Inoltre il prestigio che circonda la persona del militare, segnatamente nei gradi superiori, è quello che costituisce tutta la sua posizione sociale.

Togliete al militare la fede nella sua carriera, rendendo incerte ed arbitrarie le promozioni, ovvero, toglietegli il rispetto, il prestigio dandogli per omessione negli avanzamenti taccia d'insufficienza o d'incapacità, e voi ferite lo spirito militare nelle sue fonti più vitali. E quando ho parlato di fede nella carriera non conviene neppure dimenticare un altro soggetto che sebbene in certo modo secondario ha però alla sua volta grande importanza, ed infatti il

militare all'infuori della sua posizione militare della sua carriera, non ha altra esistenza:

Per seguire la vita militare conviene fin dall'età giovanile rinunciare ad ogni altra occupazione che possa dar frutto, e quindi dalla carriera dipendono anche le condizioni della vita materiale.

Ho quindi ben ragione di dire che se togliete al militare questa fede, voi venite a perturbare da capo a fondo lo spirito militare, e tutta la organizzazione morale e materiale sulla quale riposa l'esercito.

Dall'altro lato io riconosco che da quando ci sono armate c'è stata sempre la scelta, la quale, come diceva l'onor. Ministro della Guerra, si impone per la natura istessa delle cose. Ci saranno sempre carriere fatte rapidamente, ci saranno cioè uomini che rapidamente arriveranno dagli ultimi ai primi gradi, come vi sono stati anche quelli che da sotto tenenti diventarono imperatori. Ma queste debbono essere regole o devono essere eccezioni?

Ecco dove sta la questione.

A questo bisogno delle armate, quando le circostanze o le ambizioni non provvedevano da loro, soddisfaceva il più sovente l'autorità sovrana più o meno opportunamente sotto la sua irresponsabilità, ma, dacchè le prerogative regie hanno ricevuto dalle attuali istituzioni alcune limitazioni, queste scelta che era operata anticamente per autorità sovrana, in alcuni paesi è stata tradotta in legge a norma dei Governi responsabili. Questa appunto è la ragione delle leggi che ha citato l'onorevole preopinante; ma non è men vero che queste leggi non potendo non conservare il carattere proprio della disposizione che contengono, accordano evidentemente piuttosto una facoltà al Ministro per provvedere a quei casi ai quali non soddisfa l'avanzamento per anzianità anzichè sanzionare la scelta come un metodo ordinario di avanzamento.

Ed infatti si può facilmente comprendere che nei momenti solenni, eccezionali per il paese e per l'armata, all'entrare od all'uscire da una guerra, quando si aprono, e più particolarmente quando si chiudono quei terribili concorsi che si chiamano campi di battaglia, si può, io dico, in queste circostanze comprendere non solo che il Ministro usi di questa facoltà

più largamente, ma che abbia anche dei criteri più sicuri per eseguire questa scelta.

Invece, in tempi ordinari, io vi domando, quali sono questi criteri?

Innanzi tutto devo far osservare che, quando quelle leggi sono state fatte, non vi era la molteplicità degli esami, delle prove a cui si sottopongono oggi gli ufficiali per poter percorrere fino agli alti gradi la loro carriera. Oggi, quando gli ufficiali sono arrivati a certi gradi superiori, hanno dato tali prove di sé che evidentemente hanno tutti, almeno per il servizio ordinario, presso a poco un certo equivalente di merito e di valore.

Sopra questi chi farà la scelta? Sarà il Ministro, o sarà una Commissione di ufficiali superiori?

Se è il Ministro, fosse pure Cesare o Alessandro, il suo giudizio sarà sempre un'appreziazione personale, quando non sarà un giudizio arbitrario; sopra il valore degli uomini; se invece sarà una Commissione, come diceva benissimo il signor Ministro, si rischierà di porre gli ufficiali superiori gli uni contro gli altri; potrebbero crearsi profonde scissioni nell'esercito, e gl'inconvenienti sarebbero anche maggiori.

Ma v'ha di più. Come impedire che in questo criterio, che dovrà avere il Ministro per fare sopra una larga scala le promozioni a scelta, s'introducano elementi estranei alle qualità militari dei candidati?

Io non dubito che i signori Ministri del Regno d'Italia si guarderanno da questa tentazione e da questo pericolo. Ma in ogni caso non se ne guarderanno certo i partiti ai quali i Ministri appartengono. In un paese dove i partiti si avvicendano al potere lascio al giudizio dell'onorevole Ministro e non gli dimando profferire la sentenza di estimare quello che tutti i partiti esigeranno dai Ministri che li rappresentano, ma dirò di più, quel che si crederanno in diritto di esigere quando sarà stabilito per costumanza come per legge che è in potere assoluto del Ministro di promuovere per scelta. Io rifuggo dal rappresentarmi alla mente cosa sarebbe l'armata italiana dopo pochi anni di questo regime.

Io non mi dilungherò più oltre perchè non mi sento nè la competenza, nè l'autorità sufficiente per farlo utilmente. Mi è piaciuto soltanto di far rilevare al Senato ed all'onorevole Mini-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

stro quello che a me pare che ci sia d'infinitamente pericoloso in quella larga applicazione che si promette di questo sistema di scelta, che io credo per la buona costituzione dell'esercito debba essere ritenuto come una eccezione e non come una regola. È questione così grave e vitale per il paese che non dubito che anche le poche parole che vi sono state consacrate in questo recinto non sieno state affatto inutili per posarla innanzi al Governo ed al paese.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. L'onorevole Vitelleschi, nel parlare dei pericoli e delle altre cose che riguardano l'applicazione di questa legge, non viene a fare un appunto sull'uso che ne ha fatto il Ministro, ma viene a dire che la legge non è buona, e questa è cosa che non si deve discutere così per incidente. Se in questa legge vi è il lato negativo, vi è pure il positivo che porta alla necessità di fare quelle cose che se non si fanno si casca in inconvenienti maggiori. Se vi è l'inconveniente che riguarda le persone, vi è dall'altra parte l'inconveniente che riguarda l'esercito che potrebbe essere comandato da persone non capaci, ed in questo caso il danno sarà certo maggiore.

Di più dirò che il sistema offende molto quando è nuovo, ma quando ognuno sa che non può andare oltre quel limite dove la sua capacità lo porta, si rassegna a non andare più innanzi. Nessuno qui desidera che si perturbi l'esercito.

In quanto riguarda alle promozioni, bisogna osservare che la legge non lascia una facoltà, vi è un articolo che impone di fare così.

I maggiori, dice, *sono nominati* (qui è un dovere, non dice i maggiori *possono essere ecc.*) sono nominati in tempo di pace, metà per anzianità, metà per scelta. I tenenti-colonnelli sono nominati a scelta tra i maggiori; gli ufficiali generali sono nominati a scelta. Non dice: ha facoltà il Ministro di nominarli a scelta; dice deve nominarli. Altri hanno creduto diversamente, sta bene; ma è indubitato che la legge impone così. Quando la legge sarà discussa, sarà cambiata; allora sarà il caso di vedere se questo articolo debba o no rimanere.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. In quanto poi dice

che per via degli esami si giunge ai gradi superiori, questa è una grande garanzia, la quale potrà valere in avvenire; ma gli ufficiali superiori attuali, una grande quantità almeno di essi, non hanno percorsa tutta questa linea di esami, perchè sono tutti uomini venuti dalla rivoluzione. Quindi, quella garanzia che potrebbe essere fino ad un certo punto, nel caso non esiste. Forse nell'avvenire dovremo fare diversamente, ma l'opportunità di oggi ci obbliga a fare le cose nel modo che si son fatte.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. La discussione avvenuta e le risposte date dall'onorevole Ministro, mi persuadono che fra il signor Ministro e me vi è divergenza anche nella interpretazione letterale della legge.

Io credo che nella legge il principio generale è la idoneità e non la scelta, ed a persuaderne oltre l'articolo della legge da me letto or ora, basti il rammentare il paragrafo 70 del Regolamento del 1854, in cui è detto che a parità di meriti e di distinzione di due o più candidati iscritti sul quadro di avanzamento a scelta, è preferito il più anziano.

Accertata l'idoneità, la legge prescrive due modi di avanzamento, un sistema misto di anzianità e di scelta fino a certi gradi, il sistema a scelta pei gradi superiori.

Io non ho quindi contestato al signor Ministro il diritto di fare promozioni, solo osservai che, trattandosi appunto di un diritto pericoloso, potevano trovarsi nell'uso di esso alcuni temperamenti. Io non posso ora accettare o respingere quanto ha detto il signor Ministro rispetto a recenti promozioni fatte in Francia; mi permetto solo di aggiungere che se queste sue notizie sono così esatte come quelle da lui esposte rispetto alle leggi ed alla pratica dell'avanzamento in Germania ed in Austria, hanno per me ben poco valore.

Devo ora ritornare di nuovo sulle parole dette nell'altro ramo del Parlamento dall'onorevole signor Ministro, le quali furono fedelmente da me rammentate. Egli ha dichiarato che quelle parole non avevano alcuna relazione colle persone da me citate; ma io ho sotto gli occhi que' rendiconti, e l'onorevole signor Ministro mi permetterà di dirgli che la sua memoria lo tradisce. Inoltre, le mie parole contenevano una censura pel modo col quale

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

furono eseguiti questi collocamenti a riposo; il signor Ministro non trovò finora parola per spiegare il fatto, il che credo avrebbe dovuto fare, se non per me, per i nostri onorevoli Colleghi.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Che dai giornali sieno giunte agl'interessati le notizie prima dell'avviso del Ministero, non è colpa mia, perchè non appena firmati i decreti ho fatto spedire immediatamente gli avvisi a tutti.

Si usava prima di fare così: quando volevano mettere a riposo un generale gli si scriveva: domandi lei il suo ritiro.

Questo io ho creduto non sia un modo nè decente nè conforme alla dignità del Ministro. Siete voi che date il ritiro, dunque datelo voi direttamente.

Io non ho che seguito la via naturale. Sono io che ho proposto il ritiro; ma non appena ho avuto in mano i decreti, ho firmato le lettere di avviso che ho fatto immediatamente spedire a tutti.

Se poi, ripeto, i giornali ne hanno parlato più presto, il Ministero non ne ha colpa.

PRESIDENTE. Senessun altro chiede la parola, si leggono i capitoli del bilancio del Ministero della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

1 Amministrazione centrale (Personale) . . .	1,251,650	»	20,000	»	1,256,650	»
2 Amministrazione centrale (Materiale) . . .	72,500	»	15,310	»	77,810	»
3 Stati Maggiori e Comitati	4,895,400	»	662,520	»	5,148,920	»
4 Corpi di truppa dell'Esercito permanente . . .	69,845,280	»	1,525,980	»	70,051,260	»
5 Carabinieri Reali	16,484,200	»	2,114,180	»	18,098,380	»
6 Corpo Veterani ed Invalidi	838,100	»	199,600	»	937,700	»
7 Corpo e servizio sanitario	1,793,300	»	173,660	»	1,824,960	»
8 Personali vari dell'Amministrazione esterna . . .	4,312,030	»	530,000	»	4,342,030	»
9 Scuole militari	3,347,800	»	100,000	»	3,347,800	»
10 Compagnie di disciplina e Stabilimenti penali militari	1,008,100	»	20,000	»	1,016,100	»
11 Vestiario e corredo alle truppe, e spese dell'opificio e dei magazzini centrali	14,272,100	»	1,670,770	»	14,342,870	»
12 Pane alle truppe e sovvenzioni pei viveri . . .	17,777,400	»	4,147,680	»	19,925,080	»
13 Foraggi ai cavalli dell'Esercito	12,289,060	»	2,034,060	»	12,923,120	»
14 Casermaggio, cioè: letti, legna, lumi per le truppe ed arredi d'alloggio ed uffici militari	3,697,200	»	1,650,000	»	4,141,200	»
15 Trasporti e spese d'alloggio alle truppe in marcia	1,194,400	»	990,000	»	1,384,400	»
16 Rimonta e spese dei depositi d'allevamento di cavalli	2,661,000	»	201,370	»	2,742,370	»
17 Materiale e stabilimenti d'artiglieria	4,210,000	»	1,284,850	»	4,994,850	»
18 Fitti d'immobili ad uso militare	343,000	»	50,310	»	393,310	»
19 Materiale e lavori del Genio militare	3,795,000	»	1,500,000	»	4,265,000	»
20 Spese per l'Istituto topografico militare, per le biblioteche militari, per la <i>Rivista militare italiana</i> ed altre	161,300	»	40,000	»	161,300	»
21 Assegni agli ufficiali della milizia mobile e di complemento	950,000	»	558,400	»	1,408,400	»
22 Paghe agli ufficiali in aspettativa	290,000	»	65,560	»	330,560	»
23 Ordine militare di Savoia	215,900	»	65,000	»	220,900	»

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

24 Spese di viaggi e missioni ed altre relative	190,000 »	77,730 »	227,730 »
25 Spese di giustizia criminale militare . . .	32,000 »	6,700 »	38,700 »
26 Dispacci telegrafici governativi	15,000 »	8,000 »	19,000 »
27 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	4,024,298 72	»	4,024,298 27
28 Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	77,148 75	26,550 »	103,698 5
29 Spesa per diritti di verificaione dei pesi e delle misure	3,000 »	4,152 »	7,152 »
30 Casuali	200,000 »	5,740 »	205,740 »
PRESIDENTE. Chi approva questo capitolo, si alzi. (Approvato.)	170,246,167 47	19,748,122 »	177,961,289 47

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

31 Paghe di disponibilità ad Impiegati	3,000 »	»	3,000 »
31 Spese pel pagamento dello stipendio ed in- bis dennità di residenza agli Impiegati fuori ruolo, in seguito all'attuazione dei nuovi organici, prescritti dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1876, n. 3212	20,000 »	»	20,000 »
32 Costruzione di una fabbrica d'armi al di qua dell'Appennino	500,000 »	2,166,497 14	2,266,497 14
33 Costruzione di una diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazione a di- fesa marittima e terrestre del golfo stesso.	1,500,000 »	2,421,748 »	3,121,748 »
34 Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste	1,400,000 »	715,912 83	2,105,912 83
35 Acquisto di materiale d'artiglieria da cam- pagna	1,000,000 »	990,955 26	1,985,955 26
36 Provviste per completare le dotazioni di ve- stuario dell'esercito	1,500,000 »	368,537 36	1,568,537 36
37 Approvvigionamenti di mobilitazione, ripa- razioni e trasporto dei medesimi	2,000,000 »	1,809,639 80	3,209,639 80
38 Carta topografica generale d'Italia	200,000 »	233,258 63	283,258 63
39 Costruzione e sistemazione di magazzini, fab- bricati, tratti di strade e ferrovie ad uso militare	2,000,000 »	2,005,292 62	3,855,292 62
40 Fabbricazione di armi portatili, cartucce, buf- fetterie e loro trasporto	10,000,000 »	429,348 02	10,329,348 02
41 Opere di fortificazione e lavori a difesa dello Stato	4,300,000 »	2,719,716 84	4,019,716 84
42 Armamento delle fortificazioni	1,000,000 »	483,947 12	1,283,947 12
43 Opere di fortificazioni e fabbriche militari a difesa dello Stato e spese relative anteriori al 1871	»	818,275 96	418,275 96
	25,423,000 »	15,163,129 58	34,471,129 58

*Capitoli aggiunti per spese residue 1876 e
retro, non aventi riferimento con alcuno di
quelli iscritti nello Stato di prima pre-
visione pel 1877.*

48 Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli impiegati dell'Amministra- zione centrale - Spese per l'adattamento di mobili ed altre accessorie).	»	62,305 81	62,305 81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	-----------

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

50 Fortificazioni a difesa dell'arsenale marittimo della Spezia (Legge 4 luglio 1857)	»	3,469 68	3,469 68
51 Resti passivi del 1870 e precedenti	»	2,099,958 13	2,099,958 13
(Approvato.)		25,423,000 »	17,328,863 20 36,636,863 20

Riepilogo

TITOLO I. - Spesa ordinaria	170,246,167 47	19,748,122 »	177,961,289 47
TITOLO II. - Spesa straordinaria	25,423,000 »	17,328,863 20	36,636,863 20
TOTALE	195,669,167 47	37,076,985 20	214,598,152 67

PRESIDENTE. Chi approva questo riepilogo generale, sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora che sono approvate tutte le tabelle bisogna ritornare alla legge.

Si dà lettura dell'articolo 1°.

Art. 1.

La competenza dell'entrata ordinaria e straordinaria dello Stato per l'anno 1877 è stabilita in lire *milletrecentonovantottomilioni quattrocentonovemila cinquecentonovantotto e centesimi ottantuno* (L. 1,398,409,598 81), giusta la colonna 1^a della tabella A annessa alla presente legge.

È aperta la discussione sopra questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

La competenza della spesa ordinaria e straordinaria dello Stato per l'anno 1877 è definitivamente approvata in lire *milletrecentonovantamilioni seicentotremila duecentodue e centesimi cinquantuno* (L. 1,390,607,202 51), giusta la colonna 1^a della tabella B annessa alla presente legge.

(Approvato.)

Art. 3.

Sono stabiliti in lire *duecentotrentasettemilioni seicentotrentacinquemila trecentosettanta-*

due e centesimi ottanta (L. 237,635,372 80), i residui attivi dell'anno 1876 e degli anni precedenti, giusta la colonna 2^a della predetta tabella A.

(Approvato.)

Art. 4.

Sono stabiliti in lire *duecentosessantannove milioni trecentosessantannomila cinquecentoquarantacinque e centesimi otto* (L. 269,361,545 08), i residui passivi dell'anno 1876 e degli anni precedenti, giusta la col. 2^a della predetta tabella B.

(Approvato.)

Art. 5.

Le entrate ordinarie e straordinarie da riscuotersi pel 1877 sono previste nella somma di lire *millequattrocentonovantacinquemilioni cinquecentasettemila settecentocinquanta e centesimi ventisette* (L. 1,495,056,750 27), giusta la colonna 3^a della predetta tabella A.

Il Governo del Re provvederà allo smaltimento de'generi di privativa in conformità alle tariffe in vigore.

(Approvato.)

Art. 6.

I pagamenti da eseguirsi nell'anno 1877 sono stabiliti nella somma di lire *millecinquecentotantottomilioni novecentoquattromila quattrocentotre e cent. venticinque* (L. 1,588,904,403 25), ripartita tra i diversi Ministeri e distinta per

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

capitoli, secondo la colonna 3^a della predetta tabella B.

(Approvato.)

Art. 7.

Sono approvati gli aumenti alle somme trasportate dal 1876 su taluni capitoli di spese d'ordine ed obbligatorie, giusta la tabella C annessa alla presente legge, nella somma di lire *duemilioni cinquecentocinquantaquattrocentoquattro* (L. 2,552,404), già inclusa nelle cifre stabilite ai precedenti articoli 4 e 6.

(Approvato.)

Art. 8.

All'elenco A delle spese d'ordine ed obbligatorie, annesso alla legge di approvazione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1877, in data 30 dicembre 1876, n. 3588, sono aggiunti i capitoli indicati nell'unita tabella D.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Prego l'onorev. Senatore, Segretario, Verga a dar lettura delle tabelle C e D.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

Tabella C

dimostrante gli aumenti proposti alle somme trasportate dal 1876 sui capitoli di Spese d'ordine ed obbligatorie del bilancio definitivo della spesa per 1877.

CAPITOLI		Ammontare degli aumenti
N.	Denominazione	
Ministero delle Finanze.		
PARTE I.		
9	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia.	648,200 »
34	Rimborso di capitali dovuti dalle Finanze dello Stato	799,000 »
PARTE II.		
87	Contribuzioni sui beni demaniali	310,504 »
PARTE III.		
176	Restituzione d'indebito e spese di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni	302,700 »
		2,060,404 »
Ministero dei Lavori Pubblici.		
26	Spese d'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule.	490,000 »
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.		
20	Pesi e misure (Aggio di esazione)	2,000 »
Riepilogo.		
MINISTERO DELLE FINANZE		2,060,404 »
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.		490,000 »
MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO		2,000 »
		2,552,404 »

 SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

Tabella D

Variazioni all'Elenco A

delle Spese d'ordine ed obbligatorie, annesso allo Stato di prima previsione della Spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1877

Capitoli da aggiungersi

MINISTERO DELLE FINANZE

PARTE I

Debito pubblico, guarentigie e dotazioni.

Capitolo N. 37. — Interessi del 2 per cento a calcolo sui mutui che verranno contratti dalle Province danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, N. 1400.

PARTE II

Spese di amministrazione e private.

Capitolo N. 192. — Anticipazioni alla Giunta liquidatrice dell'Asse Ecclesiastico di Roma (R. Decreto 3 agosto 1873, N. 1523)

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto del Bilancio.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte a comodo dei signori Senatori che sopravverranno.

Discussione del progetto di legge, per il pareggiamento della Regia Università di Sassari alle Università indicate all'art. 2, lettera B, della legge 31 luglio 1862.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno si deve discutere il progetto di legge, per il pareggiamento della Regia Università di Sassari alle

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

Università indicate all'art. 2, lettera B, della legge 31 luglio 1862.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

L'on. Senatore Serra F. M. ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Dopo le splendide Relazioni colle quali l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica e l'egregio Relatore della Commissione parlamentare presentavano questa legge all'esame ed alla discussione della Camera elettiva, chiunque voglia aggiungervi per patrocinarne l'approvazione in questo recinto, nulla o poco troverebbe da dire, e meno di ogni altro potrei farlo io senza abusare della benevola attenzione del Senato, e senza ripetere con disadorne parole ciò che essi dissero così ampiamente e dottamente. Ma siccome a me, non Cagliariitano, non Sassarese, ma sinceramente Sardo, e scevro di ogni ruggine municipale, corre obbligo di adoperare la povera parola mia sempre quando è in causa un interesse della mia diletta isola nativa, chiedo permesso al Senato di sottoporre al savio suo apprezzamento alcune brevissime considerazioni.

È detto nella Relazione ministeriale che con questo progetto di legge non s'intende nè punto nè poco pregiudicare la grave questione del definitivo assetto del nostro sistema universitario; nè io solleverò in questo momento cosiffatta questione, pur riservandomi il diritto esperibile quando che sia di manifestare la mia opinione sul modo di risolverla. Ma sino a che questo arduo problema non venga o per proposta del Governo o per iniziativa parlamentare sottoposto all'esame del Senato, è egli conveniente, è necessario dare all'agonizzante Università di Sassari l'ultimo colpo o non è meglio darle un elemento di vita sufficiente col modo e coi mezzi prestabiliti da questo progetto di legge?

Guardiamoci, Signori, dal prestare deferenza soverchia alle dottrine astratte e ai principî assoluti, perchè voi meglio di me sapete che il mondo non si governa nè con questi nè con quelle. E da un culto per avventura troppo spinto per queste dottrine e per questi principî io ripeto quella tale quale opposizione che la

maggioranza dell'Ufficio Centrale fa a questo progetto di legge.

Opposizione però, alla quale io credo che non sottoscriverà facilmente chiunque scendendo nel terreno pratico vuole esaminare la questione senza idee preconcepite e con criterî più calmi.

La questione che si presenta alla discussione del Senato è semplice. L'Università di Sassari tale quale è, non può continuare ad esistere perchè manca di elementi di insegnamento necessari per un'Università secondaria. A procurarglieli è necessaria una forte spesa alla quale lo Stato non vuole, non può, non deve sottostare.

Il comune e la provincia di Sassari, gelosi di questa istituzione, che conta oltre due secoli d'esistenza, imitando l'esempio di altri comuni e di altre provincie a favore di altre Università secondarie, ed affidati alla parola del Governo, con slancio lodevolissimo si sobbarcano a sopportare questa spesa; e ciò tutto posto, quale ragione mai può consigliare il Senato ad opporsi a questo desiderio di un'intera provincia, desiderio lusingato dallo stesso Governo, e già in parte soddisfatto dalla splendida votazione che questo progetto di legge ottenne nell'altro ramo del Parlamento?

Si dice che si aggrava la condizione dei contribuenti e che vi è incertezza che essi possano raccogliere frutti corrispondenti.

Io mi permetterò di sottomettere al Senato quella medesima interrogazione che l'onorevole Relatore della Commissione moveva ai suoi Colleghi della Camera dei Deputati. È egli dicevole a noi lontani dal comune e dalla provincia di Sassari, non consapevoli delle vere condizioni, dei veri bisogni di quella provincia, è egli dicevole, il metterci a discutere dogmaticamente sulla utilità e sulla necessità di una spesa che il comune e la provincia spontaneamente si addossano? Non sono per lo più falsi o quanto meno incompleti i criterî di chi vuol giudicare delle vere condizioni, dei veri bisogni di una provincia senza che abbia avuto l'opportunità di visitarla e di conoscerla? Per mio conto poi aggiungo sembrarmi più prudente consiglio che come utile e come necessaria, il Senato riconosca e ammetta nell'interesse del comune e della provincia di Sassari una spesa che come tale è stata ammessa e ri-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

conosciuta dai rappresentanti legali dell'uno e dell'altra.

La elaborata Relazione presentata alla Camera dei Deputati, mi porge un'altra considerazione tratta dal brano che prego il Senato di volermi concedere di leggere:

Sono universalmente note le considerazioni, in base alle quali nel 1860 la Camera, annuente il Ministero, accolse la proposta di legge dell'onorevole Mancini, per la quale fu sospesa la condanna della Università di Sassari. In quella discussione l'onorevole Sella pronunziò il suo discorso *vergine*, inaugurando quella carriera parlamentare che egli più tardi, richiamando questa circostanza, chiamò *infelice*, e che altri con più giustizia, potrebbe giudicare splendida. Le sue argute e sagaci critiche contro il progetto Mancini non valsero a persuadere la Camera. La quale ripeté ingiusto che, fra tutte le minori Università del Regno, si dovesse sopprimere per prima quella di Sassari; riconobbe impossibile di dare alla città un compenso che fosse equivalente a quanto le si toglieva, sia per l'utilità effettiva come per la estimazione dei cittadini; e in ultimo trovò pericoloso per la finanza dello Stato di avventurarsi negli inevitabili litigi per la restituzione dei beni patrimoniali, vincolati a condizioni di riversibilità dai fondatori e benefattori dell'istituto.

E sapete, o Signori, a qual cifra ascende il reddito annuo dei beni patrimoniali come sopra assoggettati a riversibilità ed a rivendica? Senza tediarvi colla citazione di altri documenti ufficiali, mi basterà citare la Relazione della Commissione generale del Bilancio per l'esercizio del 1867 presentata all'altro ramo del Parlamento nella tornata del 21 giugno di quell'anno dall'onorevole Minghetti, Relatore della sotto-Commissione, della quale facevano parte anche gli onorevoli Crispi, Lanza, Depretis e Defilippo.

Ivi a pag. 33 allegato 3° trovasi una tabella delle entrate ed al N. 3° progressivo trovo notate nelle rispettive colonne — Sassari — Patrimonio — Reddito L. 83,729 — Tasse L. 6000 — Totale L. 89,729 — Spese attuali L. 54,946.

Eguale cifra di rendita trovò pure notata nella Relazione dell'onorevole Bonghi anche a nome dei suoi Colleghi signori Tenca, Mariotti,

Berti, Messedaglia, Broglio e Guerzoni, come rendita del patrimonio dell'Università sassarese inscritta nel Bilancio del 1870, Relazione presentata nel 9 maggio di quell'anno.

Io non credo, o Signori, di abusare più a lungo della pazienza del Senato; finisco col pregare i miei onorevoli Colleghi di voler dare il voto favorevole a questa legge e così soddisfare un legittimo e onestissimo desiderio della provincia di Sassari, senza obbligare quel comune ad agire in giudizio di rivendica contro la Finanza ed esporre questa ad una condanna immancabile.

Senatore PASELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PASELLA. Nel prendere la parola a difesa di questa legge io debbo fare assegno sulla cortese condiscendenza del Senato ed anzi tutto sdebitarmi dalla presunzione che parrebbe soverchia se mi permetto toccare l'ardua questione dell'insegnamento superiore intorno alla quale è varia l'opinione dei dotti.

Quando il Senato consideri che fui io, ebbi l'onore di rappresentare la provincia e il comune di Sassari nella convenzione che forma base dell'attuale progetto di legge, riconoscerà in me un contraente che ha parte quasi obbligata di chiedere favorevole il voto del Senato.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Scusi, non vi è alcuno che la contrasti.

Senatore PASELLA. L'on. Ministro della Pubblica Istruzione nella sua Relazione colla quale accompagnava il progetto di legge ha posto in chiaro le condizioni attuali dell'Ateneo Sassarese.

Io prendo atto delle sue dichiarazioni e gli renderò grazie dei sentimenti benevoli che espresse a riguardo degli insegnanti dell'Università di Sassari.

In quella Relazione il signor Ministro ha posto in rilievo il bivio quasi crudele per cui si corre a riguardo dell'Università di Sassari.

L'onorevole signor Ministro ha detto che bisognava od aver il coraggio di sopprimerla o quanto meno sentire il dovere di migliorarla.

Il partito di sopprimerla non fu neppure posto in discussione, anzi non fu nemmeno attuato quando spirava più gagliardo il vento d'opposizione contro le Università minori, tant'è che non ebbe mai esecuzione la legge 13 no-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

vembre 1859 che aveva pronunciato la condanna dell'Università di Sassari.

Parve fin d'allora e lo sarà sempre manifesta l'ingiustizia che la soppressione avesse a cominciare dall'Università di Sassari, la quale non aveva titoli speciali di demerito, e d'altronde era mantenuta con dotazione propria, in guisa che era l'Università che gravava meno le finanze dello Stato.

E qui il Senato ha udito l'on. Senatore Serra che mi ha preceduto, come tra le diverse considerazioni che nel 1860 determinarono l'accoglienza della proposta dell'on. Mancini convertita poscia nella legge che sospese la condanna dell'Università di Sassari non sia stata ultima quella dell'impiccio in cui si ponevano le finanze dello Stato, costrette a restituire i beni patrimoniali vincolati di reversibilità da coloro che li avevano donati a quell'Istituto; anzi ha aggiunto l'on. Senatore Serra che nella Relazione del Bilancio del 1869 presentata dal Ministro Minghetti, e nell'altra del 1870 dell'Istruzione pubblica, presentata dal Ministro Bonghi, era attribuita a quell'Università una rendita patrimoniale di oltre 80 mila lire annue.

So che molti sapienti hanno in questi ultimi tempi detto che sia eccessivo il numero delle Università in Italia, e qualcheduno ha spinto la censura fino a sostenere che queste Università, così dette minori, siano un imbarazzo, anzi un vero danno alla scienza.

Questa censura nella Relazione dell'Ufficio Centrale, non è risparmiata a quella di Sassari. Non sarò certo io che più d'ogni altro incompetente, oserò combattere questa asserzione. Mi piace però notare che la medesima ebbe splendida confutazione da uomini sotto ogni rapporto competentissimi.

Nè quindi parrà strano che io sorga a difesa di una Università che, per quanto minore, ha una storia non ingloriosa e sente aspirazioni di miglior avvenire.

Signori: diminuendo il numero delle Università, senza dubbio si diminuisce il numero degli scienziati, poichè la cultura della scienza non sarebbe più possibile che in quei pochi luoghi in cui verrebbero quelle conservate.

Gli uomini che avessero amore di studi e forza d'intelletto, non potrebbero più coltivare le loro aspirazioni se non a patto di essere

nati o trasferiti in certe determinate e poche località.

Se ciò non costituirebbe quel concentramento che deplora la Francia, quanto meno sarebbe la restrizione di quel largo discentramento che ha reso così grande la scienza tedesca: avverrebbe forse tra noi quello che avviene in Francia, ove per usare le parole di un illustre scienziato di quel paese: la città capitale che è l'unico centro scientifico della Nazione, malgrado la sua prodigiosa attività, e malgrado il concorso di tutti gli uomini eminenti che vi affluiscono dalle provincie, non può sopportare la lotta con le venti officine scientifiche della Germania, la produzione della quale sorpassa di gran lunga la produzione della Francia.

E qui, o Signori, mi permetto di ricordare al Senato che una Commissione parlamentare nel 1861, che si era occupata di questo argomento, avvertiva che gravi considerazioni di ordine morale e politico non consigliavano per qualche tempo la soppressione di alcuno di quei centri che avevano in Italia diffuso il culto del sapere. E mi piace pur di ricordare che un illustre e rispettabilissimo nostro Collega il Senatore Mamiani, che allora era capo dell'Istruzione Pubblica, dichiarasse che la soppressione di alcuna delle Università nostre sarebbe non per ragioni politiche, ma per riguardo alla civiltà un vero danno incalcolabile.

Una delle principali accuse che si muove alle Università secondarie e che dall'Ufficio Centrale non fu risparmiata a quella di Sassari, è il disdoro che vi sieno Università sprovviste di convenienti stabilimenti soprattutto per lo studio della medicina e della chirurgia, e perciò il difetto che per mancanza di laboratori, di gabinetti e di musei non si possano seguire i progressi delle scienze sperimentali; si è giunti perfino al punto di affermare che era un vero abuso della fede pubblica il conferire il diploma della laurea in medicina in quella Università.

Signori, io credo che qui si esageri molto la portata e forse la verità dell'asserzione.

I grandi Istituti sperimentali che possono essere necessari per la chimica, per l'anatomia, la patologia, e che possono costare molte migliaia e molte centinaia di migliaia di lire, si debbono riservare alle Università primarie. Alle secondarie bastano mezzi più limitati, ed

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

è pure così che i cultori intelligenti ed operosi della scienza potranno giovarla di nuove indagini. Io citerò l'esempio di Greitvold e di Bon, che non sono nemmeno le infime Università della Germania, ed ove gli Istituti non eguagliano quei di Vienna, di Praga, di Berlino, eppure non sono stati mai ritenuti inutili o dannosi ai progressi della scienza.

Io certo ammetto che le Università minori, fornite di mezzi più limitati, di studî obiettivi e sperimentali, non si possono prestare a tutto quel largo e difficile lavoro che si esige per addentrarsi negli innumerevoli problemi della scienza. Ciò per altro è un compito di perfezionamento che si deve lasciare alle Università principali.

Il compianto Senatore Bufalini avvertiva fin dall'anno 1860 che bisogna distinguere lo scopo degli studî che ricerca il vero da quello degli studî che intendono farne applicazione.

Ed un progetto di legge dell'onor. Ministro Mamiani distingueva le Università in due classi, cioè: di studî professionali e di perfezionamento. E la Commissione parlamentare, creata nel 1855, proponeva che si ordinassero scuole universitarie in cui si impartisse l'insegnamento scientifico necessario all'esercizio della scienza e gli studî superiori che intendessero al perfezionamento della scienza medesima.

Inteso a questo modo il compito delle Università minori, esse possono ancora essere benemerite della scienza e continuare la loro vita non ingloriosa.

Io potrei appellarmi all'eloquenza dei fatti per sorreggere le osservazioni che ho avuto l'onore di esporre al Senato.

Molti professori dell'Università di Sassari chiamati ai principali Atenei del Regno, vi insegnano con generale e non contestato plauso. Ed i giovani medici che escono addottorati dall'Università di Sassari, è raro il caso che non riescano vittoriosi in tutti i concorsi ai quali si presentano. E ritenete, o signori Senatori, che quando l'Università di Sassari, come tutte le altre, avesse veramente superato i bisogni reali del paese e vi continuasse a mancare la sufficienza dei mezzi materiali, non sarebbe la forza di una legge o di un decreto che la farebbe cadere, ma la necessità stessa delle cose!

Una volta che gli studenti non trovassero

più utile dal lato scientifico di frequentarla, essi si rivolgerebbero altrove, come si rivolgono altrove per gli studî di perfezionamento.

Non essendovi quindi ragione di un provvedimento che mantenga l'Università di Sassari nello stato di paralisi in cui fu posta dalla legge 13 novembre 1859, molte volte ne sono perchè le sia consentito di provvedere ampiamente nel miglior modo possibile alla propria fama ed al miglioramento della sua condizione. Questo è il compito che si hanno assunto la provincia e il comune di Sassari offrendo al Governo il concorso di lire 70 mila, perchè questa Università, pareggiata alle secondarie, sia in grado di funzionare come quelle che sono dello stesso ordine.

Già parecchi altri comuni importanti d'Italia, Pisa, Torino, Catania hanno offerto al Governo il loro contributo perchè provveda ai bisogni sempre crescenti degli studî superiori. La provincia e comune di Sassari ha seguito il nobile esempio, continuando una serie di sacrifici incominciati da tre secoli, per mantenere il proprio Ateneo, che è un monumento di carità cittadina.

Tolta di mezzo la questione della finanza, nessuna ragione potrebbe giustificare la repulsa della legge che vi è proposta; giacchè questa legge, mentre provvede alle condizioni attuali di quell'Ateneo, togliendolo dalla eccezionale posizione in cui si trova, non pregiudica menomamente alcun principio. Quando giunga il giorno del giudizio universale per tutte le Università del Regno, allora anche quella di Sassari subirà il fato comune.

Frattanto non che ingiustizia sarebbe crudeltà, il negarle il modesto temperamento che essa implora.

Signori Senatori, se la vita di quell'Istituto per colpa non sua è venuta languendo, ciò non vuol dire che sia prossima a spegnersi, nè molto meno autorizza a darle il colpo di grazia negandole quell'alimento che esso stesso si è procurato.

Innanzi di abatterlo come un tronco di albero che ha cessato di fruttificare, bisogna vedere se non si possa rinvigorire e renderlo capace di più rigogliosi frutti.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe al Senatore Alfieri, ma non vedendolo nell'aula, la do al Senatore Cannizzaro.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

Senatore CANNIZZARO, *Relatore*. Mi studierò di essere brevissimo. Non ripeterò quindi le ragioni per le quali la maggioranza dell'Ufficio Centrale aveva sulle prime mostrata una grande ripugnanza ad accettare questo progetto di legge.

Se avessimo maggior tempo, e la calda stagione non ci sospingesse troppo rapidamente avanti, io desidererei di invocare l'aiuto di oratori di me più eloquenti, perchè sorgesse da quest'aula una voce che potesse avere un'eco nella pubblica opinione e facesse cadere il pregiudizio di considerare come decoro di una città avere istituti mal forniti e quasi deserti di scolari.

Se gli uomini autorevoli non si adoprano a far diminuire questo pregiudizio, gli alti studî in Italia ben difficilmente si potranno innalzare, giacchè le piccole Università, non solo assorbono una somma di mezzi materiali, una somma di spese mal fatte, ma assorbono o meglio deviano una grandissima quantità di studenti; imperocchè bisogna pur considerare che per ottenere dei buoni studî e per avere delle Università non basta l'avere degli insegnanti, ma vi abbisogna eziandio la cooperazione di un discreto numero di studenti.

Anche con dei bravi insegnanti gli studî illanguidiscono ove l'Università non ha più di tre studenti per ciascun professore, imperocchè manca lo zelo dello studente, e illanguidisce e si abbassa la capacità del professore.

Signori, le piccole Università, come anche, pur troppo io debbo dirlo, molti dei nostri istituti tecnici, sono lo spegnitoio dei nostri giovani scienziati, avviati e gettati nell'insegnamento senza aver i mezzi per perfezionarsi.

Perciò un grandissimo numero di giovani scienziati che offrivano le più belle speranze per il loro avvenire, in pochi anni sono venuti decadendo, mentre che se avessero trovato, negli anni nei quali è maggiore l'operosità, mezzi ed incentivi di studio, avrebbero fatto una luminosa carriera scientifica con grande giovamento e decoro della patria.

Questa insufficienza delle piccole Università a servire come mezzo di allevare gli scienziati e come mezzo di cultura per gli studenti, è una delle cause più potenti che tiene la vita scientifica italiana molto bassa. Io desidererei perciò aver avuto maggior tempo, avrei de-

siderato la cooperazione di molti che sono in questo Senato, perchè si elevasse una voce, non diretta al Ministro, ma al paese, al fine di fargli conoscere che cosa è oggi richiesto, perchè si possano fare con frutto gli studî sperimentali, quali sono quelli delle scienze fisiche e della medicina. Io non ho tempo, o Signori, di seguire l'onorevole preopinante in questa discussione.

Egli ha voluto dimostrare che le piccole Università possono essere utili; io non lo nego; io non sono tra gli accentratori, purchè però le piccole Università abbiano sufficiente corredo di mezzi, perchè non si spenga la vita intellettuale nei professori soprattutto, pel difetto di libri o di mezzi sperimentali, pel difetto di studenti e di aiuti e per l'isolamento che insensibilmente smorza il fuoco sacro.

Non lo seguirò nello esame di ciò che egli ha asserito, che cioè bisogna riserbare alle grandi Università i grandi mezzi di ricerche, e limitarsi per le piccole Università a quanto che è necessario per alcune dimostrazioni sperimentali delle lezioni.

Signori, nelle Università piccole bisogna pensare agli studenti ed ai professori; e questi debbono avere ciò che è necessario per progredire nei loro studî e non decadere, tanto più che sogliono arrivare sulle cattedre delle Università secondarie nell'età della maggiore operosità.

Gli studenti poi bisogna che non solo assistano alle dimostrazioni sperimentali, ma bisogna che incomincino alcuni studî pratici, anche, se volete, al solo scopo professionale.

Certamente nelle piccole Università gli studenti non possono gettarsi nella via delle grandi investigazioni, ma bisogna almeno che acquistino, specialmente per l'esercizio della loro professione, alcune cognizioni pratiche.

Del resto, io non intendo seguire l'onorevole preopinante su questa via. Mi limiterò solo a richiamare l'attenzione del Senato sopra un fatto non nuovo, ma abbastanza grave perchè possa passare inosservato, quando in questa Assemblea è stato messo in evidenza.

Signori! Dalle dichiarazioni e dell'onorevole Ministro e di tutti quanti conoscono lo stato delle nostre scuole, risulta il fatto che molte delle nostre Università, o libere o regie che sieno, non solo quella di Sassari, danno i di-

plomi di laurea senza aver avuto i mezzi di dare l'insegnamento conveniente.

Signori! La laurea si dà in nome del Re; questo nome è scritto in testa a ciascun diploma; è adunque il Governo del Re che si fa garante della sincerità di questi diplomi. Ora io domando se non sia non solo diritto, ma sacro dovere del Governo del Re di sospendere la facoltà di rilasciare cotali diplomi a tutte quelle Università, nelle quali risulti evidente che manchino i mezzi indispensabili a far sì che i diplomi stessi possano attestare almeno quel *minimum* di capacità che è assolutamente richiesto per l'esercizio della professione alla quale il diploma abilita.

Quando trattasi di un'Università, della quale il Ministro debba confessare che il diploma da esso rilasciato costituisce un inganno alla fede pubblica, domando io, può egli tollerare che questa tale Università continui a rilasciare siffatti diplomi in nome del Re?

Se si trattasse di diplomi liberi, che ognuno potesse apprezzare pel loro giusto valore, io comprenderei che si tollerassero; ma non comprendo si tollerino quando si danno in nome del Re ed hanno nelle popolazioni quell'autorità che dà la malleveria del Governo. Io credo che non si possa invocare alcun motivo per sostenere che il Governo sia obbligato a tollerare questo inganno alla fede pubblica.

Questo per me è un argomento gravissimo.

L'Università di Sassari era ridotta in condizioni, nessuno può disdirlo, che mancavano gli studî indispensabili per la laurea di medicina; pure continuava a dare, in nome del Governo del Re, con la stessa forma, lo stesso valore e gli stessi effetti, delle lauree come si danno nelle nostre più accreditate Università. Il Ministro, trovandosi dinanzi a questa condizione di cose, avrebbe dovuto appigliarsi al rimedio di sospendere in quell'Università il conferimento dei gradi, perchè non possono essere dati, mancandovi gli studî.

Fo questa questione non solo per Sassari ma per molte altre Università. Abbiamo delle Università libere e regie in identiche condizioni di quella di Sassari. Il Ministro dichiara che, per le leggi che regolano la materia, non può sospendere la facoltà di rilasciare diplomi; or ciò evidentemente costituisce un inganno alla fede pubblica. Si dirà: fornite a quelle Univer-

sità se sono regie i mezzi; ma il Ministro non può disporre che dei mezzi accordatigli dai bilanci.

Certamente non è tempo di trattare a fondo questa grave questione, ma io l'ho voluta sollevare per spiegare il mio voto che come vedete è titubante. Anch'io ho avuto una gran ripugnanza a fare con l'approvazione di questa legge un passo indietro nella così detta questione universitaria.

Ma il Ministro ha dichiarato che egli non può sospendere la facoltà dell'Università di Sassari, che non è poi tanto peggiore di alcune Università regie. Dopo questa dichiarazione io mi sono appigliato al minor male, almeno per il mio voto individuale.

Mi si dimanderà: l'Università di Sassari col sussidio del comune e della provincia si porrà in condizioni da dare un insegnamento sufficiente anche nella medicina? Signori, la posizione di uomo di scienza non mi permette di dire di sì; sarà un'Università dove i mezzi sono ristrettissimi e non sono certo sufficienti per l'insegnamento della medicina; coi mezzi aggiunti però sarà meno male di quello che è attualmente. Sarà nelle condizioni di altre Università regie giacchè in parecchie Università regie i mezzi per l'insegnamento sperimentale medico sono insufficienti. Il Ministro ha invocato questo fatto; pur troppo non si può negare per quanto sia dolorosissimo il riconoscerlo senza porvi riparo.

Vi sono delle Università regie dove l'anatomia si insegna in un modo tale, con tale mancanza di mezzi che non v'è bisogno di avere una gran scienza per prevedere che coloro che escono da quell'Università non ne hanno imparato abbastanza per esercitare la professione. In questo stato di cose io vi rimando alla Relazione nella quale dichiarai che ero in bivio tra il fare il meno male senza fare una cosa che non dico ottima, neppur buona, ed il fare proseguire una condizione mostruosa; e questa condizione mostruosa si proseguirebbe, giacchè una volta che la legge dà vita all'Università di Sassari, il Ministro non vorrà proibirle di dare la laurea di medicina. Gli Uffici che ci mandarono come loro rappresentanti, in questa questione della Università di Sassari videro pur troppo una questione generale, cioè risolta la questione delle piccole Università le quali vogliono assi-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

curare la loro esistenza con degli sforzi dei Municipi non proporzionati forse alle loro risorse.

Parve che votando questa legge si consacrasse l'esistenza delle piccole Università, e si rinunziasse per sempre a ridurne il numero.

Fu inserita nella Relazione la dichiarazione che il Ministro è pronto a ripetere in pubblica adunanza.

L'onorevole Ministro ha detto: nello stato attuale delle cose e della pubblica opinione, è già molto che il male non cresca. Ci vorrà molta forza nell'onor. Ministro a impedire che il male si accresca, giacchè le piccole Università vogliono completarsi, molte delle grandi vogliono divenire più grandi, vogliono allargarsi; alcune ampliare il numero delle facoltà, aggiungendo scuole di ingegneri, di veterinaria; dove è una sezione di facoltà si vuole compire la facoltà, e via via discorrendo; vi ha un risveglio in questo senso; le intenzioni sono certamente lodevoli; ma è una disgrazia che uomini di senno non cerchino di persuadere la pubblica opinione che da tutti questi mezzi largiti in favore degli studî tutt'altro effetto ne risulta che il vantaggio degli studî medesimi. Questo è lo stato delle cose, queste sono le forze che agiscono sopra un Ministro.

È abbastanza se un Ministro giunge a resistere; è suo convincimento di accettare il concorso dei comuni e delle provincie, ma di accettarlo affine di migliorare quello che ci è; e ci è molto margine per migliorare quello che ci è; così nelle Università di Genova, di Catania l'onor. signor Ministro ha accettato il concorso dei comuni e delle provincie per migliorare le facoltà esistenti, per fare che gli insegnamenti e i mezzi sperimentali sieno meno scarsi di quello che attualmente sono; ma egli si è dichiarato deciso a non permettere che queste Università aggiungano le facoltà che loro mancano attualmente; giacchè, come vi ho detto, riguardo alla posizione delle Università secondarie e primarie, la differenza di fatto è questa, che le Università secondarie danno solo le lauree nella giurisprudenza e nella medicina ed alcune anche la licenza matematica per preparare i giovani nell'ingegneria; ma le Università primarie non danno soltanto queste lauree, ma danno altri diplomi che richiedono

maggiori corredi di mezzi e maggiore altezza di studî.

Col mio voto si è costituita nell'Ufficio Centrale la maggioranza favorevole al progetto di legge, purchè siamo assicurati, e basterà la parola, non ci è bisogno di un ordine del giorno, basterà la dichiarazione del signor Ministro che ne assuma qui l'impegno, che egli vorrà resistere a tutto questo risveglio di vanità locali e che vorrà solamente accettare il concorso dei comuni e delle provincie, nel caso che vogliano favorire gli studî, non in quei casi che accrescerebbero lo sparpagliamento.

Attendo questa dichiarazione dell'onorevole sig. Ministro al Senato e mi rassegno a dare il voto favorevole alla legge come il minor male; perchè, giova ripeterlo, il Ministro non ha facoltà, lo ha dichiarato, non ha facoltà di impedire altrimenti che quella laurea data senza studî continui tuttavia.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io avrei amato che il voto del Relatore dell'Ufficio Centrale fosse meno rassegnato e alquanto più risoluto e contento. L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha fatto la storia del come la questione delle Università toccata così alla sfuggita, non sottoposta mai ad un serio e reale esame, avesse potuto nel 1866 per opera del Berti in certa maniera essere scartata. Ma ha soggiunto come dappoi variamente e per indiretto siasene fatto qualche cenno sino a quell'ordine del giorno votato nella Camera dei Deputati in cui l'altro ramo del Parlamento porgeva un autorevolissimo incoraggiamento ai comuni e alle provincie per migliorare gli istituti scientifici.

Vedete che la questione essenzialmente pareva essersi trasformata nella mente degli uomini politici: all'idea della soppressione era sottentrata l'altra del concorso provinciale o comunale.

Si disse un giorno: abbiamo troppe Università, perchè e professori e stabilimenti e spese del Governo rispondano ai bisogni loro, e si soggiunse: le Università minori sono un vero e reale danno della scienza.

Io non voglio discutere adesso la questione delle Università minori, nè voglio che alcuni

dei miei giudizi o dei miei fatti mi siano oposti se io mi facessi difensore delle Università medesime.

Ma il Senato mi consentirà che io insista nel dichiarare che anche una simile quistione non può essere portata qui dal mio progetto di legge, e si vorrà guardare da questo (fino a che non è definito, mi permetta il Senato che lo chiami pregiudizio) da questo pregiudizio delle Università minori, il quale, come avete inteso, rende singolarmente scabra la quistione che è sottoposta al vostro giudizio, dopo avuta favorevole la decisione della Camera.

Tuttavia mi conceda il Senato che, senza discutere le contrarie opinioni, io mi domandi: la molteplicità delle Università debbe essere considerata dannosa o utile alla scienza?

L'onorevole Senatore Cannizzaro ha detto due cose le quali veramente riassumono le difficoltà che si sogliono opporre a coloro i quali del molto numero delle Università, dico delle nostre, non nutrono quei sospetti che altri, nè le condannano tosto.

Esso ha detto: nelle Università non si tratta soltanto di avere professori valenti, abbisognano anche gli scolari. Si vuole che troppo scarsa non sia la scolaresca la quale accorre alle lezioni, perchè, dinanzi ad una scolaresca numerosa, il professore sente crescere la sua operosità; l'ardore dei giovani è stimolo a quello del maestro affinchè egli non si assonni sopra la cattedra sua, ma resti sempre un utile operaio del sapere.

Aggiunse l'altra difficoltà, ed è che dove le Università sono molte, difficilmente ai molti bisogni delle Università possono sopperire le finanze dello Stato; obiezione che in Italia ha gravissimo peso.

Intanto, a coloro che credono e ripetono che il numero delle Università italiane sia eccessivo, giova fare presente lo stato vero delle nostre Università. Abbiamo 21 Università, numero che ammetto anch'io essere sproorzionato; se anche si citi l'Impero germanico dove, lasciando Dorpat, che non sorge nel territorio tedesco, sono 28, se anche si ricorda che in Germania le facoltà isolate, le scuole speciali superiori non unite alle Università sono 17, che si possono sommare colle Università, e valgono alcuna delle nostre, se anche si ricorda che nella Germania, dentro e fuori dell'Im-

pero, gli studî politecnici sono 13. Tuttavia, anche chi non voglia scusare con questo ricordo la molteplicità dei nostri istituti universitari, può ben affermare che il loro numero è molto grande nelle contrade tedesche.

Da noi adunque si dice che 21 Università in Italia sono molte, e non sarò io colui il quale voglia dire che siano poche. Io ho scritto e stampato che sono pur molte, ma per me il difetto anche più grave era nella pessima loro distribuzione. Credo che la realtà delle cose e l'obbiezione più grave sia questa, ma questa che soggiungo è ancora la realtà delle cose.

Noi abbiamo 21 Università: ma come è costituita ciascuna? Il concetto estrinseco dell'Università italiana suppone un complesso di quattro facoltà coll'aggiunzione di alcune scuole speciali. Quest'idea ha dinanzi agli occhi chi ne condanna il numero, e riconosce impotente il Governo a sussidiare convenientemente tanti Istituti.

Io prego il Senato a considerare questo: Si accredita nel paese l'opinione che noi siamo pieni di Università. Ebbene, chi osserva, riconosce che abbiamo al più 21 facoltà legali, e questa come è la più numerosa, così è pur quella che dal professore in fuori abbisogna di minori aiuti, e dove in parte anche al professore suppliscono i libri.

Importantissima per l'igiene e la salute pubblica è la facoltà medica, e per la fragilità della vita umana necessaria e frequentata. Ebbene quanti sono questi studi nelle Università nostre? 15 soli compiuti. Alla qual cosa chi badi, sentirà dovere con meno sicurtà affermare che il numero sia eccessivo e condannarli. Allontanare o diradare i centri di studio non è indifferente per averli popolati, chi pone mente alla media delle fortune italiane.

Discendiamo ancora nel numero delle facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, che sono quattordici di numero, ma otto sole complete, mentre sei sono incompiute. Questo medesimo anzi peggio dobbiamo dire della facoltà di filosofia e lettere, la quale insieme colla facoltà dianzi accennata formava un solo tutto nelle antiche Università italiane, e sino ai miei tempi in quella di Torino, ed è tuttavia una cosa sola nelle Università di Germania.

Lascio le scuole di applicazione e le veteri-

narie, che non credo nissuno voglia assolutamente affermare che sieno troppe.

Ecco, onorevoli Senatori, che cosa è davvero il numero delle nostre Università. Questo è l'esame che deve essere istituito perchè non si accresca nè si diminuisca oltre il vero la realtà dei fatti.

Giova nella questione attuale avere fatto questo conto perchè il paese non s'immagini che per avere 21 Università le abbia quali la parola suona, cioè complete tutte colle loro quattro facoltà. Sarebbe un errore come quello di avere scoperto che avevamo 17 milioni di analfabeti, non scartando dal conto tutti quelli che per natura devono essere analfabeti, perchè si era portata sul conto di questi 17 milioni, la numerosa classe degli infanti che non parlano ancora.

Vi ha di più. Delle Università quattro sono libere; o punto o poco della spesa loro si risente il Governo, e quali siano le condizioni fatte ai professori delle medesime riguardo agli stipendi, e quali gli aiuti agli stabilimenti scientifici, non commetterebbe ingiustizia chi le consideri dopo le Università governative di secondo ordine, nè qui sono fuori di luogo le osservazioni dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, e i desideri da lui manifestati perchè si trovasse modo di renderle più adatte esse pure a conseguire lo scopo che si propongono.

Ma in quanto a queste Università libere, devo rettificare un errore in cui è incorso l'onorevole Cannizzaro. Esso ha affermato che al pari delle Università maggiori conferiscono la laurea medica e la legale. Ciò non è esatto che per la seconda.

In medicina non si danno lauree, non vi sono che i primi anni di corso: questo debb'essere compiuto nelle Università governative, le quali perciò sono messe in condizione di potere esercitare un autorevole sindacato sulla qualità degli studi che in quelle si fanno. Ora, dove gli esami fossero quali l'onorevole Senatore e noi tutti vogliamo, un vero esperimento imparziale e giusto nel quale riconoscere la bontà delle dottrine e il grado del profitto, certa cosa è che i difetti di quegli insegnamenti sarebbero stati riconosciuti e levati.

Aggiungo una considerazione sola. La questione delle Università minori dovrebbe essere fatta con molto più agio; non è soltanto il

tempo a cui si riferiva l'onorevole Cannizzaro, che impedisca di trattarla.

Eziandio il soggetto per sè medesimo debbe essere riguardato da molti più lati e per vari rispetti molto più largamente discusso.

Noi dobbiamo considerare le Università secondarie non solo per rispetto alla scienza, che certo è importantissimo, ma ancora per riguardo a certi interessi civili e politici i quali non vogliono essere dimenticati o messi in seconda riga. L'Università per sè stessa, anche mediocre, è pure un buon fattore del progresso e rialza il grado della coltura comune in tutto quel paese che la ospita. Concederò che tale sia anche quella che è al disotto della mediocrità, perchè non è ammissibile e non sarebbe vero che alle condizioni materiali e basse di tali studi risponda il valore degli insegnanti. No: anche là ve n'ha di valenti.

Ora, io domando, se nelle condizioni nostre presenti, così intellettuali come politiche, la questione delle Università non si connetta con qualche cosa di più grande.

Nelle Università anche piccole, giudicatele come più vi aggrada, vi è pur sempre un centro di vita scientifica, un foco di luce per le intelligenze e di civiltà per la popolazione. Quell'insegnamento, se non crea, desiderio più onesto che la pretensione, diffonde le verità conosciute: non ci sarà l'inventore, ma il divulgatore ci ha ad essere, e di quel volgarizzamento si vantaggia la vita civile, si afferma la libertà, si rinforza la coscienza del nostro diritto.

Se non vi resteranno i più grandi ed illustri rappresentanti della scienza, non vi possono mancare gl'interpreti loro: quale che sia l'impeto e il vigore suo, un movimento scientifico si produce; e insieme con esso cognizioni più larghe e più alte, forza maggiore d'intelletti e di animi, pregiudizî minori e libertà maggiore, e la morale indipendenza della ragione consapevole di sè stessa. Le quali cose, in ogni tempo e paese apprezzabili, voi mi direte se non siano degne di stima grandissima ora e tra noi i quali abbiamo ostacoli morali cui l'antichità rafforza, e che il moto italiano ha sormontato, come fa l'onda, ma non ha distrutto.

Dissimulare il vero non giova a nessuno. Non si parli di pericoli che da parte della violenza possa temere il nostro paese: gli uomini

nostri faranno il debito loro, e non si ha a diffidare dalla nazione che questo dovere non sia adempiuto. Ma la libertà nostra e i principî secondo i quali essa si esplica non possiamo nasconderci che sono combattuti. Contro la indipendenza della scienza sta la dottrina tradizionale la quale sappiamo a quali conseguenze sia giunta e quali massime abbia proclamato e imposte alla fede degli uomini.

Il che se già per sè stesso è grave, più pericoloso che questa regola del credere si vuole che diventi ancora regola dell'operare, il che quando si ottenesse andrebbero perduti alcuni dei nostri più cari, umani e civili acquisti.

Gl'intendimenti di questo partito nemico ugualmente a tutte le gradazioni della parte liberale, non sono oscuri. Esso lotta precipuamente nel campo della istruzione, e da quella che s'imparte nelle scuole di primo grado fino a quell'altra che prepara agli uffizi più solenni della vita civile si studia d'impadronirsi dell'animo delle crescenti generazioni.

Io m'ingannerò, o Signori, ma penso davvero che non possa essere da nessuno tra noi dimenticato questo aspetto della questione, tanto più se ricordiamo il nostro diritto e quali armi ci siano riserbate per la sua tutela. Noi abbiamo sinceramente riconosciuta a tutti la libertà, e attribuito soltanto al convincimento il potere di acquistarsi la maggioranza delle coscienze.

L'onor. Senatore Cannizzaro non può ricusare l'esame della questione per questo rispetto, e mi persuado che il Senato farà buon viso a questo semplice e buono progetto di legge.

Dinanzi alle minacce e alle invasioni dello spirito clericale troppo nemico a noi, la nazione debbe cercare e preparare le sue difese col culto della scienza.

E questo mi affida che mentre con generoso sforzo, comuni e provincie attendono a ravvivare questi focolari di civiltà che sono le Università, e collo splendore degli studî cercano molti di consolarsi della perdita autorità politica, voi non respingerete il concorso che frutterà in definitiva a tutti.

Ma veramente io trascorro a trattare una questione che desidera momento e sede più opportuna, e che non è proprio congiunta coll'argomento che ho sottoposto alla vostra deliberazione.

Può farsi questione della convenienza o no di mantenere le Università minori relativamente a quello che io domando al Senato, cioè che approvi che l'Università di Sassari, da una legge dello Stato messa in condizioni che la condannano ad una vita miserabilissima, ne esca?

Parecchie ragioni legittimano la domanda: 1° Il nostro decoro non permette che allorquando noi ci lagniamo delle Università minori perchè le riteniamo incapaci a compiere il loro fine, lasciamo poi sussisterne una più infelicitamente condizionata di tutte le altre, anzi non risoluti a distruggerla impediamo che senza aggravio del pubblico erario sia confortata! Ma davvero è da 17 e da 18 anni che noi diamo spettacolo triste di volere e non potere o non osare far nulla di quello che si va predicando essere necessario.

Anzi io ricordo che quando l'on. Cibrario ha pensato dapprima alla soppressione dell'Università di Sassari (e lo ricordò l'on. Relatore), si era nell'anno 1854. Ebbene da quel tempo al presente sono passati 23 anni, ed io domando agli uomini gravi, domando al Senato: quando per sì lungo corso di tempo voi sentite divenuto quasi tema comune questo, che le Università minori sono un danno, e intanto vivono, non vi pare che la questione sia male posta per avventura! e non si debba studiare, se questo problema, il quale ci pare così facilmente solvibile e non si scioglie mai, questa specie di quadratura di circolo, non si debba risolvere in altro modo! E per finirla su questi motivi generali avverto ancora una cosa: sopprimere le Università minori, cioè alcune delle 21 facoltà legali, delle 15 di medicina, delle 14 incomplete di scienze fisiche, matematiche e naturali, vuol dire incamerare il patrimonio di quelle Università? E non occupandone il patrimonio vuol dire vietare a loro di tenere nelle condizioni di Perugia, di Ferrara, ecc., un'Università? Continuare nel concetto delle Università libere oppure abbandonarlo?

Ma torniamo a Sassari.

Sassari venne innanzi domandando di uscire da quello stato non precario perchè ha una legge per sè che la guarentisce. Ma che cosa le guarentisce? La dieta, che tormenta come il digiuno, ma non uccide.

Volendo uscire da questo stato cercava il sussidio del Governo. Io racconterò al Senato, come ho raccontato alla Commissione, le pra-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

tiche fatte da me. In principio, non sono favorevole ai troppo piccoli centri di studio per la capitale ragione che questi minori centri hanno troppo poche forze. Se potessero crearmi qualche cosa di grande, di stabile, se le forze loro crescessero, le difficoltà mie scemano di assai.

Ho sotto i miei occhi alcune statistiche dalle quali appare essere qualche istituto germanico salito in grandissima reputazione indipendentemente dal luogo dove sorgeva, che piccolissimo era, e dal campo di azione che ragionevolmente si poteva ad esso misurare. Ora è noto a quale motivo si debba attribuire lo splendore acquistato da quello studio, cioè dalla valentia degli insegnanti che con ogni maniera di lusinghe vi si seppero attirare, e dai mezzi posti a disposizione loro e della scienza. Il che fatto, l'Università che poteva essere detta minore, uscì tosto da quella condizione.

Ond'io pensai che la ricerca de' mezzi maggiori di studio era la più importante, e di più certo esito per ora, così all'ottenimento di questi subordinai l'adempimento dell'onesto desiderio de'Sassaresi.

Le trattative furono molte ed io per non tediare il Senato leggerò qui un brano della lettera che si scriveva e dove si indicava appunto quali cose avrei creduto potessero essere fatte.

Io diceva adunque che lo Stato doveva innanzi tutto rivolgere i suoi benefizi ai grandi stabilimenti delle nostre maggiori Università e solamente quando avesse ridotto nelle condizioni volute dalla scienza questi grandi istituti, avrebbe potuto pensare ai minori; lo che voleva dire un tempo immensamente lungo stante i gravissimi bisogni di quelli.

Feci trarre il conto della spesa che occorreva per mettere l'Università di Sassari in grado di sostenere il confronto colle Università minori, e scrissi così:

« S'intende fare l'aggiunta di una tal somma a quel bilancio? Oppure con deliberazione che sarebbe lodata ed esemplare, quel popolo sarebbe contento di rivolgere il contributo suo ad una sola delle due facoltà che presentemente sono in Sassari, persuaso essere molto più profittevole e sagace fare una cosa sola ma bene, che due o più mediocrementemente o male? »

Ecco adunque l'indirizzo che pure in questa questione di Università minori io aveva preso allora, e la lettera che ha concluso per parte mia le trattative, è del 12 agosto 1876.

Io ho pensato questo: Ci ha qui un malato il quale colle migliori disposizioni del mondo cerca il rimedio a suoi mali. È questa buona occasione per ammazzarlo? che davvero non ci sia altro rimedio che questo, e che da una discussione largamente introdotta dinanzi al Parlamento, questo non sia per trovare nella sua sapienza altro modo di provvedere alla scienza e al nobile amore de' paesi che hanno un qualche centro di studio?

Ed io trovo utile, e ringrazio l'onorevole Cannizzaro, il quale non aveva bisogno d'invocare voce più autorevole della sua, che egli abbia voluto far sentire a questa Università, che l'amor proprio bene si pone nelle cose che si fanno bene non in quelle altre che si fanno male. Volere queste carezzare, e seguitare a compierle, è malattia di cuore, non sanità di mente.

Cosicchè il cominciare dal concentrare gli sforzi, e invece di tenere due o più facoltà accontentarsi di una e migliore dimostra che bene s'intende l'utilità degli studi e l'onore del paese, e il denaro si spende come è dovere, a reale vantaggio delle popolazioni e del progresso. Io sono lieto che l'onorevole Senatore abbia da questo Augusto luogo indicata una tale via: in quella appunto io era diggià entrato.

Soggiungeva poi questo nella mia lettera agli inviati Sassaresi:

« Data la somma a ciò occorrente, vediamo la questione del metodo.

« Ad effettuare il disegno si aprono due vie; una è di versare tutta la somma nella cassa dello Stato, perchè questo elevi gli stipendi, bandisca i concorsi e doti men parcamente gli stabilimenti scientifici (ecco i tre criteri i quali io proponeva come regolatori della spesa):

« A ciò parmi si voglia una legge. Io non fo presagio sulla facilità di vederla approvata dal Parlamento, per le ragioni che ho addotte. L'altra è la via battuta da Siena, ad esempio, che il contributo suo distribuisce come le piace, ed in quella proporzione che le talenta. Metodo più speditivo, ma tale che, se fosse adoperato solo rispetto a qualche insegnamento, io non

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

mi sento per nulla disposto ad ammirare e ad accettare, giacchè le forti disuguaglianze delle provvisioni nel fondo del cuore offendono e rompono l'armonia degli animi, egualmente che delle dottrine e degli insegnamenti. »

Ecco dunque come la quistione di Sassari è venuta. E come si pone? Si pone in queste condizioni naturali di cose. L'Università di Sassari, la quale vive male sì, ma vive, la quale ha tutti i diritti che hanno tutte le altre Università, maggiori o minori siano esse, possiamo noi accettare che resti in una condizione per la quale è la meno adatta ad adempiere l'ufficio che le è commesso? Oppure vogliamo noi che ella si metta nella condizione di potere naturalmente lottare con tutte le altre, e, come queste fanno, concorrere anch'essa più validamente alla coltura scientifica della Nazione?

Io non mi diffonderò sopra questo punto. La risposta non mi pare dubbiosa. Quando ebbi l'onore di essere ascoltato dalla vostra Commissione, io rilevai bensì che anche i nuovi stanziamenti erano esigui, ma ho dimostrato come fossero tuttavia superiori a quelli di parecchie Università alle quali noi vogliamo paragonare lo studio di Sassari. E come quella Università nulla costa allo Stato, il quale intanto ne riscuote le tasse, si fa manifesto che essa potrà con più facilità e giustizia ricevere di volta in volta novelli aiuti per lo studio di quelle discipline che mostrino averne maggiore bisogno. Tra le quali, certo, è la medicina, così per gli studî fisici e naturali, come per gli accademici ed i clinici la più costosa di tutte. Ed uguale al certo è l'importanza dei suoi effetti, perchè essa debba preparare i curatori della salute pubblica, ch'è tanto valido argomento di progresso.

Io non istancherò la benevola attenzione del Senato col confrontare le dotazioni di tutti questi stabilimenti. Ne piglierò uno, le cliniche ad esempio, dentro le quali si forma il criterio del medico, e vediamo tra le Università minori quale è che abbia accolto maggior numero di infermi, ed avute più giornate di ospitalità, come si dice. La statistica è di un due anni fa. Ecco le cifre:

	Malati	Giornate di ospitalità
Cagliari . . .	90	3313
Catania . . .	156	3076
Messina . . .	244	5897

Modena . . .	430	11860
Parma . . .	281	8245
Sassari . . .	308	7547

Cosicchè, in questo prospetto che vi ho letto, Sassari è la seconda per numero di malati, e sarebbe la terza per giornate di ospitalità, il che potrebbe spiegare una cosa che fu avvertita, che cioè l'insegnamento, malgrado i piccolissimi mezzi, in virtù della buona volontà di quei professori e la provvida sapienza degli amministratori di quell'ospedale, non difettò, come si sarebbe potuto e dovuto temere da chi avesse esaminato il bilancio.

Altri ancora potrebbe avvertire la buona prova che danno di sè gl'istruiti colà; argomento così della diligenza e dello studio, come della bontà dell'ingegno naturalmente aperto e vivace e amico del lavoro; onde avviene che sieno popolosi gl'istituti secondarî nella provincia, e del profitto di quei giovani si lodino gl'ispettori che testè ne sono tornati.

Noi dovremmo essere per ogni riguardo lieti, se trovassimo dappertutto un simile concorso per parte delle provincie, e in ispecie delle amministrazioni spedaliere, perchè i nostri studiosi molto si vantaggerebbero della maggiore esperienza acquistata negli spedali.

Tanto più che è noto che un malato basta solo a un certo numero e ristretto di studiosi, sicchè dove questi sono molti, quelli dovrebbero singolarmente aumentarsi. Il che, dove si volesse rigidamente esaminare, potrebbe apparire che le piccole scuole hanno per ciascun alunno un maggior numero di malati che non le grandi. Serva d'esempio l'Università di Napoli, che per 160 letti ebbe nell'anno 1875-1876 991 scolari.

Le quali cose io ho voluto dire, non tanto come ragione in favore di Sassari, ma perchè appaia quanto sia complessa la questione alla quale può dare occasione il progetto di legge a voi sottoposto.

Ma nè il Senato vorrà introdurla, nè posso trattarla io, il quale ebbi di mira di sminuire i danni di quegli studî e di migliorare uno dei nostri Istituti, anticipando, in piccolissima parte, è vero, la soddisfazione dei desiderî che ieri con facondia e verità esponeva il Senatore Moleschott.

Le nostre Università, siano desse primarie o

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

secondarie, versano in condizioni diverse. Se queste disparità nascono dalla varia potenza degl'ingegni, bisogna rassegnarvisi; un giorno il professore più valente detta le sue lezioni in un'Università, e all'indomani un altro sorge in un'altra. Di più i giovani, quando l'ardore del sapere più li infiammi, andranno a cercare quel nutrimento che meglio giovi, e la lezione pronunciata dalla cattedra largamente si diffonde; ma quel che è duro a sopportarsi, gli è che vi sieno tali cause permanenti e stabili, per cui essenzialmente uomini educati col medesimo regolamento, riusciti ad ottenere il medesimo diploma, debbano essere giudicati assolutamente inferiori gli uni degli altri, a motivo della preparazione loro scientifica.

Questo stato di cose non mi sembra tollerabile; e quindi posi questa regola alla condotta cui accennava l'onorevole Cannizzaro, e che vuol sentire essere ripetuta al Senato.

Io ho trovato un movimento al quale applaudo; provincie e comuni s'interessano alle cose della pubblica istruzione. Lo trovo nell'insegnamento elementare, per la vaghezza di alcuni comuni di conoscere ed applicare agli studi i migliori sistemi, a crescere le scuole, a migliorare le sale. Lo trovo nelle scuole secondarie, e per questo basta volger lo sguardo al numero degli istituti pareggiati, e avvertire alle spese che alcune popolazioni lietamente sostengono in favore della scienza, che è il più alto e più grande obbiettivo di una nazione.

Vi ha chi vede con occhio dubbioso questo lodevole concorso, e si domanda se non sia meglio trattenere sulla china di tali spese i comuni e le provincie. Io penso che torni inopportuna questa tutela, e che troppi elementi ci manchino perchè il nostro giudizio possa essere riconosciuto ispirato dal vero.

Per esempio, ad alcuni sembra piena di pericoli questa liberalità di Sassari. Quali siano le condizioni di quella città e di quella provincia io non posso giudicare, ma io ho letto con piacere in un giornale, che quel Consiglio provinciale ha intimato un concorso ed ha stanziato 25 mila lire per far dipingere a buon fresco la sala delle sue adunanze: somma che non hanno potuto raccogliere i due Ministri delle Finanze e della Pubblica Istruzione per decorare la sala del Consiglio dei loro successori.

Se la notizia è vera, io riconosco là un paese di nobili aspirazioni e mi compiaccio di questo uguale amore verso l'arte e la scienza, e credo che il Senato penserà come me che non debbano essere cattive le condizioni finanziarie dell'ardimentosa provincia.

L'onorevole Relatore dimanda qual è il sistema che si terrà, quando avvengano consimili proposte per parte degl'interessati alla prosperità de' proprî studi.

Il mio sistema si formola in una maniera molto semplice; migliorare quello che è, sia coll' accettare nuovi assegni, sia col ridurre a vantaggio di una Facoltà o di una scuola quello che per parecchie si spende: e come l'onorevole Relatore affermò di voler credere alle mie parole, io non aggiungo altro, sicuro che la sua dichiarazione fu schietta. Ma ricorderò al Senato un fatto di ieri. Ieri, rispondendo all'onorevole Moleschott, ricordai quanti comuni e quante provincie e corpi morali avessero aperto dei concorsi, e in quella lista che ho letto, voi avete potuto osservare l'applicazione della norma che mi sono prefissa.

Così essendo le cose, mi permetta il Senato che gli raccomandi l'adozione di questo progetto di legge, indipendentemente dalla questione delle Università minori.

Nella vita dei popoli liberi non manca mai nè il tempo nè il luogo per le questioni che hanno in sè una vera importanza. Ed è bene che queste si pongano allor. che il luogo e il tempo ne additano la convenienza. Non si tratta di un argomento il quale non sollevi molti interessi, e de' più nobili che muovano l'animo umano, e l'affetto anche l'orgoglio delle città. Sicchè è mestieri che il soggetto sia riguardato da ogni sua faccia, affinchè della deliberazione che voi sarete per prendere, tutti o i più siano persuasi.

Fare altrimenti non approda. Nel 1862 un regolamento aveva portato alcuni provvedimenti i quali, se applicati a dovere, avrebbero a ogni modo influito moltissimo non solo sopra gli studî, ma sulla bontà delle Università medesime, nè so se le minori avrebbero resistito.

Ma subite proteste si elevarono contro la prescrizione improvvisa e lo strepito fu grande, sicchè quelle prescrizioni restarono sospese anche per opera d'uomo che tutta sente l'importanza degli studî che esso singolarmente onora.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

Io sono persuaso che il Senato vedrà con piacere questo movimento che porta la Nazione verso i nobili interessi della scienza e dello studio. Esso conosce quanto possano per nobilitare il carattere dei paesi e purgare le passioni degli animi proponendo ad essi un ideale più alto, quanto possano ancora per la materiale prosperità dei medesimi.

Epperò, cogliendo anche quest'occasione di provvedere al bene della patria, vorrà incoraggiare gli sforzi lodevoli, e non respingere esempi fruttuosi.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, la discussione generale è chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Si rilegge l'art. 1.

Art. 1.

La Regia Università degli studî in Sassari è pareggiata, per le Facoltà e scuole in essa presentemente istituite, alle Università indicate nell'art. 2, lettera B, della legge 31 luglio 1862, N. 719.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti quest'articolo 1.

Chi l'approva, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Art. 2.

Alle spese maggiori di personale e di materiale, necessarie per la esecuzione della precedente disposizione, sarà provveduto coi fondi a tal fine assegnati dalla provincia e dal comune di Sassari.

(Approvato.)

Art. 3.

È abrogato l'art. 2 della legge 5 luglio 1860, N. 4160.

(Approvato.)

PRESIDENTE. La votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge sarà fatta insieme cogli altri.

Discussione del progetto di legge: Riunione in un solo compartimento catastale dei territori Lombardo-Veneti di nuovo censo.

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione del progetto di legge per la riunione in un solo compartimento catastale dei territorî Lombardo-Veneti di nuovo censo.

Si dà lettura di questo progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Nel progetto di legge presentato dall'onorevole Presidente del Consiglio alla Camera dei Deputati, era stabilito che il maggiore aggravio imponibile che derivava dall'aver attuato il nuovo censo in alcuni comuni delle provincie lombarde, e specialmente nella provincia di Como, sarebbe stato ripartito fra tutti i comuni lombardi di nuovo censo, e quelli delle provincie venete, tutte di nuovo censo; e tanto nella Relazione fatta alla Camera dei Deputati, quanto in quella fatta al Senato, l'onorevole Presidente del Consiglio diceva che questo riparto era appoggiato all'equità ed *alla giustizia*.

Ora, noi ci vediamo presentato un progetto il quale distribuisce diversamente questo maggiore aggravio, e va a colpire anche tutti i comuni del vecchio censo lombardo, i quali non hanno alcun rapporto con quelli del nuovo censo.

Ora io domando se l'onorevole Ministro avea riconosciuta *la giustizia* che questi comuni del vecchio censo non dovessero essere aggravati incompetentemente, come ha potuto accettare tale modificazione al suo progetto di legge che porta questo maggiore aggravio a quelli del vecchio censo di Lombardia, e lo prego quindi a voler dare una qualche spiegazione per appagare naturalmente i giusti reclami che possono fare i comuni del vecchio censo di Lombardia.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Le osservazioni dell'onorevole Senatore Beretta sono giustissime.

Il Ministero avrebbe desiderato che questo conguaglio si fosse unicamente operato tra i comuni di censo nuovo; ma l'onorevole Senatore Beretta non ignora le difficoltà che incontrò sempre in pratica questa questione.

Fu appunto per vincer queste difficoltà che dopo lunga disputa, siccome questa operazione è in corso e dovrà essere compiuta in breve tempo, si è creduto che il vantaggio che deriverà tanto alle provincie Venete quanto alle provincie Lombarde coll'opera compiuta del nuovo

censimento potesse compensare i temporanei aggravii.

L'onorevole Senatore sa che questa operazione è avanzatissima perchè non restano che 28 comuni nei quali l'operazione non si è ancora cominciata; è perciò che questo vantaggio si otterrà anche dai comuni di vecchio censo, su cui ricade pure un peso lieve e temporario. Questa ragione principalmente dei benefici che troveranno i due compartimenti Veneto e Lombardo dall'aver un solo censimento, per modo che l'imposta fondiaria potrà repartirsi su questa già importantissima parte del territorio italiano con unica aliquota fece sì che questo progetto di legge fosse accettato come una specie di transazione, nella Camera dei Deputati, dove non ha incontrato sul punto da lui indicato nessuna obbiezione appunto in vista della leggerezza e della temporaneità dell'aggravio.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io ringrazio l'onor. Ministro delle spiegazioni che volle darmi.

Io credo che le provincie lombarde di vecchio censo sapranno sopportare con abnegazione anche quest'aggravio nella fiducia che venga poi fatta la perequazione il più presto possibile, mediante il nuovo ricensimento dal quale l'onorevole Ministro spera che possa venire un compenso per tutto ciò che pagheranno adesso di più.

Senatore PALLIERI, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALLIERI, *Relatore.* Signori Senatori, premetto che la Commissione di Finanza è pienamente d'accordo con l'onorevole Ministro nel consigliarvi l'approvazione del progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni, benchè questo non contenga, per suo avviso, la miglior soluzione delle difficoltà cui vuolsi provvedere. Noi avremmo desiderato, come l'onorevole Senatore Beretta, che non si fosse toccato il vecchio censo milanese, già così poco favorevolmente trattato dalla legge del 14 luglio 1864; ma da uomini pratici non crediamo dover perdere il buono certo e presente per andar dietro a un ottimo difficile a conseguire.

All'egregio Collega che si dà giustamente pensiero del vecchio censo io spiegherò brevemente la causa principale della sgraziata condizione del censo medesimo; e se mi av-

verrà di trovarmi su d'un punto in opposizione all'onorevole Ministro, ciò, come ho dichiarato, non potrà aver influenza sulla votazione del progetto di legge.

Intendo parlare del rapporto fra il vecchio e il nuovo censo.

Emanata la sovrana patente del 23 dicembre 1817, venivano nel Regno Lombardo-Veneto censiti prima di tutto i territori di catasto provvisorio. Tali erano le provincie venete; tali quelle, già appartenenti alla Repubblica di Venezia, che il funesto trattato di Campoformio aveva incorporate alla Repubblica Cisalpina; tale infine la Valtellina, che nel 1796, scosso il giogo de' Grigioni, si era unita alla Lombardia.

Compiuto nel 1853 il censimento dei detti territori, il Governo austriaco, allo scopo di risparmiare i milioni occorrenti pel ricensimento delle provincie onde già si componeva il ducato di Milano, nelle quali vigeva il censo iniziato nel 1718 da Carlo VI e attivato nel 1760 da Maria Teresa, propose alla Giunta del censimento il quesito, se esistesse fra il censo antico e il nuovo tale rapporto che permettesse senza più di conguagliare i territori regolati dall'un censo a quelli regolati dall'altro.

La Giunta, dopo aver fatto procedere in due maniere ad assaggi in 19 comuni, esaminato molti contratti d'affitto, assunto perizie giudiziali, e discusso maturamente la materia, rispondeva nel 1854 che il desiderato rapporto non esisteva; che per l'alta Lombardia, grandemente nelle sue parti sperequata, il rapporto del vecchio al nuovo censo era in media 3 14, e che nella bassa Lombardia era 2 64; proponeva quindi per l'alta Lombardia il ricensimento, e per la bassa Lombardia il pareggiamento mediante il rapporto 2 64. Le proposte della Giunta vennero superiormente approvate. Frattanto, a cominciare dal 1855, si prese la media fra 3 14 e 2 64, val quanto dire 2 89, e su questa base venne applicata l'imposta nella Venezia e nel Mantovano sino a tutto il 1862, e nella Lombardia sino a tutto giugno 1864.

Si erano sino dal 1854 intraprese le operazioni così di ricensimento come di pareggiamento, ma con quella lentezza che sembra fatale nei lavori catastali, tanto che il ricensimento dell'alta Lombardia ebbe soltanto ter-

mine nel 1875 col ricensimento della provincia di Como.

Nel 1859 nulla si era attuato nè rispetto al ricensimento nè rispetto al pareggiamento.

Le operazioni di pareggiamento furono abbandonate dopo la nomina, promossa nel 1861 dall'onorevole Ministro Bastogi, di una Commissione incaricata di ricercare i mezzi per ottenere la perequazione dell'imposta fondiaria nelle varie provincie del Regno.

Quella Commissione, le cui discussioni furono così assennatamente dirette dall'onorevole nostro Collega Giovanola, preparò due progetti di legge, l'uno per un conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, l'altro pel catasto stabile. Gli atti della Commissione concernenti il primo progetto furono stampati in un bel volume in quarto, e se quelli relativi al secondo non videro la luce non fu per colpa sua.

Essa fece un magnifico lavoro: il suo progetto sul conguaglio provvisorio uscì quasi integralmente illeso dalla più lunga e viva discussione che abbia mai occupato il Parlamento. Ma essa errò nel determinare il rapporto dell'antico censo milanese al nuovo catasto lombardo-veneto. Il prefato Collega, già Presidente della Commissione, quando ai di passati ci riunimmo per l'esame del presente progetto di legge, fu il primo, da uomo superiore qual è, a dire che quel rapporto era stato fissato in cifra eccessiva.

La Commissione, come apparisce dai citati suoi atti, aveva composta una Sottocommissione di due de' suoi membri per trattare la quistione del rapporto di cui si ragiona. L'uno di essi opinava che si dovesse stabilire in 3 54 od almeno in 3 40; l'altro, che in materia di censo vecchio e nuovo ne sapeva più di tutti (e basta rammentare ch'era il marchese Del Maino, capo della Giunta del censimento), voleva ridurre il rapporto a molto minor cifra. Pregarono allora la Commissione di aggiunger loro un terzo, e sull'avviso di quest'ultimo fu adottata la cifra di 3 25.

Nelle discussioni parlamentari non si elevò lagnanza nell'interesse del vecchio censo, il quale anzi potè a mala pena difendersi dagli attacchi dell'eloquente patrocinatore del censo nuovo, l'onorevole Deputato d'Isèo, che ora fa parte del Consiglio della Corona. I subcontin-

genti rimasero definitivamente fermati sulla base del rapporto 3 25.

Che questo rapporto fosse esorbitante, lo dimostrò col fatto il ricensimento posteriormente eseguito. Così i 30 comuni passati nel 1865 dall'antico al nuovo censo portando seco la quota di contingente che pagavano nel censo antico, ne riversarono sugli altri comuni di nuovo censo la somma di circa 450 mila lire.

Riunite felicemente la Venezia e Mantova al Regno, il Governo credette che queste provincie fossero tutte di nuovo censo; presentò conseguentemente, e la Camera elettiva adottò, un disegno di legge per cui si determinava il contingente veneto-mantovano con l'aliquota del subcontingente lombardo di nuovo censo. Essendo però indi a pochi giorni stata sciolta la Camera, il Ministro delle Finanze del Gabinetto Ricasoli nella decima legislatura, ch'era lo stesso illustre personaggio che siede sullo stallo governativo nella stessa qualità, congiunta a quella di Presidente del Consiglio, venne a conoscere che il Mantovano non aveva del nuovo censo che l'apparenza. Si era ivi infatti operato il pareggiamento, ordinato nel 1854, col rapporto 2 64; si era, cioè, tradotto lo scudo imperiale di Milano in rendita di lire austriache al 4 per 100, e poi questa rendita, che corrisponde a circa 212 millesimi, moltiplicata per 2 64; erano pure le misure in pertica milanese state tradotte in misure di pertica metrica. Fu quindi presentato un nuovo disegno di legge con subriparti simili in tutto ai subriparti lombardi; onde per tale disegno, che divenne la legge del 28 maggio 1867, il contingente veneto-mantovano, stante il rapporto 3 25, venne aumentato di circa 240,000 lire.

Aveva eziandio avuto un maggior carico il subcontingente veneto, in conseguenza della cresciuta aliquota al subcontingente lombardo di nuovo censo nel 1865 per la suddetta aggregazione di 30 comuni; ma ebbe poi il vantaggio di nulla sopportare dell'aggravio recato in totale al medesimo subcontingente lombardo dalla successiva aggregazione di 209 altri comuni.

Pertanto le due aggregazioni già fatte, e quella, che si sta per fare, della provincia di Como, hanno tutte manifestamente provato come il rapporto 3 25 ecceda d'assai la giusta misura. E si noti che ciò si è verificato per

l'alta Lombardia, rispetto alla quale la Giunta del censimento riteneva il rapporto in 3 14; dal che si può a buon diritto presumere che la bassa Lombardia, per cui la Giunta aveva adottato il rapporto 2 64, sia già presentemente troppo gravata. Laonde il vecchio censo si sarebbe dovuto lasciare almeno intatto, se non lo si voleva scaricare della parte eccessiva d'imposta cui va soggetto in confronto del nuovo censo.

Ciò non ostante, ripeto ancora che conviene accettare il progetto di legge, tanto pei motivi poc'anzi adottati dall'onorevole Ministro, quanto per quelli che abbiamo svolti nella nostra Relazione.

Io intanto, signori Senatori, non credo superflua l'esposizione delle circostanze di fatto che ho avuto l'onore di rassegnarvi, sì perchè ho così chiarito le cagioni dell'entità attuale dei subcontingenti lombardi e dei subcontingenti veneto-mantovani, e sì perchè il ricensimento della bassa Lombardia od altre occorrenze potranno far sorgere tali questioni per cui

. . . *forsan et haec olim meminisse juvabit.*

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non aggiungerò che una breve osservazione (perchè dopo l'assenso dell'Ufficio Centrale non voglio prolungare la discussione), con dire che intorno all'ultimo giudizio presentato dall'onorevole Relatore circa le condizioni speciali dei territorî della bassa Lombardia, io debbo fare le mie riserve.

È un fatto che si constatò nella discussione lunghissima che si è fatta sulla legge del 1864, ricordata dallo stesso onorevole Relatore, che i comuni della bassa Lombardia si trovavano in condizioni di censo, rispetto ad altri comuni, tutt'affatto speciali; tanto è vero che i quindici centesimi per ogni scudo di estimo che erano stabiliti anticamente e che furono conservati durante il Regno italico, furono di qualche cosa diminuiti in seguito alle operazioni del conguaglio provvisorio.

Ma questo è un argomento sul quale dovrei diffondermi troppo, e quindi me ne astengo. Aggiungerò solamente un'altra osservazione ancora che si riferisce ad una circostanza di fatto.

L'onorevole Relatore ha citato un progetto

di legge che ho presentato nel 1867 alla Camera dei Deputati, correggendo un errore che era avvenuto in un precedente progetto sul quale la Camera già aveva pronunciato il suo voto. Ebbene, quel progetto di legge fu da me allestito principalmente sopra i consigli che mi furono dati dal marchese Del Maino che non era già il capo dell'ufficio del censimento, ma uno dei principali impiegati della Giunta del censimento milanese, così che su questa questione, che riguarda quel progetto di legge che contemplava le provincie Venete e di Mantova, l'Ufficio del censimento ed il Ministero furono pienamente d'accordo.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Domando la parola per una sola osservazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Intorno al contingente veneto-mantovano e ai relativi subcontingenti, il marchese del Maino avrà forse additato all'onorevole Ministro l'errore che si era commesso prima ch'egli passasse al dicastero delle Finanze; ma, chiarito il vero stato delle cose, non potè dirgli fuorchè quello che ad una voce si diceva, cioè, che alla rendita censuaria della Venezia si doveva applicare l'aliquota lombarda di nuovo censo, e allo scutato della provincia di Mantova l'aliquota dei territorî lombardi di vecchio censo. Non si trattava allora di fissare il rapporto fra i due censi, ma sibbene e soltanto di stabilire i nuovi subcontingenti in correlazione ai subcontingenti lombardi, pei quali si era nel 1864 adottato il rapporto 3 25. L'errore del primo progetto di legge era derivato dall'essersi supposto che le nuove provincie fossero tutte di nuovo censo. Mi pare che l'onorevole Ministro faccia segni negativi, ma ho qui i due progetti di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Su quel punto siamo d'accordo.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Quanto ai risultati che l'onorevole Ministro attende dal ricensimento della bassa Lombardia, io sono persuaso ch'egli si sbaglia, e che ne verrà un ulteriore aggravio all'imponibile di nuovo censo, come ho dianzi argomentato dal già eseguito ricensimento dell'alta Lombardia. Alla stessa conclusione portavano gli studî della Giunta di censimento; e ciò dicendo io combatto l'onorevole Ministro con le stesse sue armi, poichè, appena ebbi l'onore di essere eletto Relatore

sul presente progetto di legge, egli mi aperse generosamente la porta del suo arsenale censuario, ove trovai una Relazione del presidente di essa Giunta alla Direzione generale del catasto in data del 9 febbraio 1854, lavoro pregevolissimo, dal quale ho desunto quanto poc' anzi ho detto del parere della Giunta medesima. Io prego l'onorevole Ministro di leggerne soprattutto i capitoli 8, 10 e 11.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Li conosco.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Ma qui mi conviene far punto, non permettendomi le circostanze in cui ci troviamo e l'ora omai tarda di proseguire in questa discussione, massimamente che non v'ha dissenso circa l'approvazione del progetto di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

Art. 1.

È approvata l'aggregazione al compartimento lombardo di censo nuovo dei 239 comuni, fatta nel 1865 e nel 1874. A cominciare dal 1° gennaio 1878 il territorio veneto di nuovo censo, il territorio lombardo di eguale censo, compresi i detti 239 comuni, e la provincia di Como, formeranno un unico compartimento catastale, all'effetto di ripartire su di essi con unica aliquota l'attuale loro quota d'imposta sui terreni.

Il maggiore aggravio all'imponibile, derivato dall'attivazione del censo nuovo nei predetti 239 comuni e nella provincia di Como, sarà ripartito tanto sul territorio rimasto di censo vecchio, che su quello di censo nuovo, in ragione dei rispettivi contingenti attuali d'imposta.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti quest'articolo.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a continuare il censimento dei territori della bassa Lombardia e della parte della provincia mantovana ancora dotati di vecchio censo, osservate le prescrizioni che regolano il censo nuovo.

Man mano che si compie il censimento, le parti censite saranno riunite con la loro quota di contingente al compartimento menzionato nell'articolo 1, e per l'effetto ivi indicato.

(Approvato.)

Art. 3.

Le operazioni di censimento, nei terreni di cui all'articolo 2, dovranno essere compiute nel termine di quattro anni dalla pubblicazione della legge.

(Approvato.)

Si procederà più tardi alla votazione a squittinio segreto.

Discussione del progetto di legge:

Modificazioni alla imposta sulla ricchezza mobile

PRESIDENTE. Viene ora all'ordine del giorno il progetto di legge per modificazioni alla imposta sulla ricchezza mobile.

Avverto che questo progetto consta di 19 articoli; interrogo il Senato se intende dispensare dalla lettura preliminare di tutti gli articoli, che verranno poi letti di mano in mano nella discussione speciale.

Molte voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Poichè il Senato manifesta il pensiero di dispensare dalla lettura preliminare del progetto di legge, dichiaro aperta la discussione generale.

Ha la parola il Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Debbo anzitutto dichiarare essere mio profondo convincimento che debbasi rendere grande merito all'onor. Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, per aver presentato questo progetto di legge che fa ragione a molti richiami che da tempo si sollevavano circa l'assetto e circa l'esazione della tassa di ricchezza mobile.

Le disposizioni di questo disegno di legge vengono a riparare molti degli sconci che erano stati avvertiti e lamentati nel fatto di detta tassa; e certamente avranno l'effetto di rendere meno dura ai contribuenti l'imposta di cui si tratta e meno fastidiosa la sua riscossione, senza che ne possa derivare veruno scapito all'erario.

Molte mende però vennero rilevate in questo disegno di legge, e la Commissione speciale

che lo tolse in esame le ha fatte aperte nella sua dotta e copiosa Relazione. È un rammarrico che a queste mende, come la Commissione stessa avverte, non si possa riparare per le ragioni che essa ha esposto e che dipendono in gran parte dal momento in cui questa legge viene in discussione dinanzi al Senato.

Io di tali mende, poste in evidenza anche nella Relazione della Commissione, non voglio accennarne che una, ed è quella, pur dalla Commissione notata, che cade sull'art. 17. In questo articolo è detto:

« I proventi, anche se avventizî, e derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio o ministero, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile. »

Di questo articolo non era traccia nel progetto presentato dall'onor. Ministro; non n'era traccia neppure nel progetto della Commissione della Camera elettiva. Come esso vi si sia introdotto, noi non lo sappiamo in modo sicuro ed autentico, dacchè non sono stati ancora pubblicati gli atti della Camera dei Deputati di quelle tornate, in cui seguì la discussione di questo disegno di legge.

Se si deve prestar fede a quei resoconti che delle tornate parlamentari si danno, come Dio non vuole, dai giornali, si dovrebbe credere che quest'articolo venne introdotto tumultuariamente, sulla proposta di un onorevole Deputato, e tumultuariamente discusso e votato.

L'onorevole signor Ministro delle Finanze nella sua Relazione si contenta di dire che l'articolo 17 « risolve esplicitamente, a scanso di possibili controversie, ogni dubbio sulla tassabilità dei redditi anche eventuali » e la Commissione nostra, nella sua Relazione, non esita a dichiarare che cotesto articolo doveva reputarsi perfettamente inutile a fronte della disposizione contenuta nell'articolo 8 della legge 14 luglio 1864. Essa infatti così determina:

« L'imposta sarà applicata ai contribuenti a norma dei redditi certi o presunti che essi percepiscono ogni anno. Vi saranno compresi non solamente i redditi certi e in somma definita, ma anche i variabili ed eventuali, derivati dall'esercizio di qualsiasi professione, industria od occupazione manifattrice o mercantile, materiale o intellettuale. »

La Commissione nostra nella sua Relazione accenna a qualcosa di misterioso che abbia

dato origine all'intrusione nel disegno di legge di quest'articolo ch'essa, come dicevo, reputa al tutto superfluo. Il mistero, se mistero c'è, io credo di averlo scoperto, ed a scoprirlo mi hanno aiutato alcuni buoni curati della Brianza, dei quali io so che già da tempo mossero richiami, perchè gli agenti delle tasse applicassero la tassa di ricchezza mobile anche alla limosina delle messe.

Or bene, nell'argomento si sollevarono controversie giudiziarie, e di fresco la Corte di cassazione di Roma ha mandato fuori una sentenza, colla quale pronunciò che quei proventi che vanno sotto il nome di limosina delle messe, non debbano esser soggetti alla tassa della ricchezza mobile.

Ciò posto, non potrebbe egli darsi che l'articolo 17 sia stato introdotto in questo disegno di legge appunto a legittimare il fatto di quegli agenti delle tasse che riscuotevano la tassa di ricchezza mobile sopra la limosina delle messe? Non potrebbe darsi che di tal guisa siasi inteso a far escir vuota di ogni effetto la pronunzia dell'autorità giudiziaria?

Siamo di buon conto, o Signori! Altre volte è accaduto che solenni decisioni dell'autorità giudiziaria siano state annullate per mezzo di articoli introdotti lì per lì in qualche progetto di legge e discussi e votati come è il solito nelle Assemblee parlamentari, e vinti, come si suol dire, a colpi di maggioranza. Siamo di buon conto, e pensiamo che le maggioranze cambiano e per conseguenza può darsi che ce ne siano di educate a questa scuola, le quali vengano a capo, con articoli di legge improvvisati e peggio, di annullare decisioni dell'autorità giudiziaria in materie più gravi, in materie più delicate, e risguardanti gli interessi di tutti i cittadini, che non sia quella della limosina delle messe. Certo io non bado tanto a questo particolare, quanto al procedimento legislativo, per cui esso verrebbe deciso contrariamente alla sentenza della Corte di cassazione di Roma.

Ad ogni modo io credo che pur della limosina delle messe conviene tener riguardo, e di quei curati, e di quei preti i quali ne derivano una parte dei proventi loro resi ogni giorno più scarsi e continuamente assottigliati da tasse e balzelli, dacchè anche a questa classe di cittadini è debito usar giustizia ed equità, come all'altre tutte.

Io non sono certo per proporre che l'articolo in questione sia soppresso. Come non lo ha proposto la Commissione, sebbene con parole abbastanza vive né abbia messo in evidenza la inutilità a fronte del succitato articolo 8 della legge del 14 luglio 1864, così neppure io lo propongo, e in specie per quella ragione generale, onde la stessa Commissione fu mossa a non introdurre in questo disegno di legge alcun emendamento.

Solo mi restringo a pregare l'onor. Presidente del Consiglio e Ministro delle Finanze a volere nel regolamento che sicuramente dovrà fare seguito alla legge di cui si tratta, introdurre qualche disposizione la quale possa servire d'opportuno indirizzo agli agenti delle tasse perchè fra i proventi eventuali non comprendano la limosina delle messe, e rispettino la pronunzia dell'autorità giudiziaria, la quale ha dichiarato non potersi a tale specie di proventi applicare la tassa di ricchezza mobile.

PRESIDENTE. Prima di dar la parola all'onorevole Senatore Plezza, mi credo in obbligo di fare una dichiarazione all'onor. Senatore Mauri ed al Senato.

L'onor. Senatore Mauri nel suo discorso ha asserito due o tre volte che quest'art. 17 fu votato nell'altra Camera *tumultuariamente*. Io non posso lasciar correre codesta asserzione, a meno che l'onor. Senatore Mauri non abbia per avventura voluto intendere che l'articolo sia stato votato *affrettatamente*.

Che vi sia stata *fretta* è possibile e fors'anco probabile: che vi sia stato *tumulto* non è lecito di crederlo, né di supporlo.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI. È questione di filologia; ma io senz'altro, cedendo all'autorità dell'onorevolissimo signor Presidente, sono ben disposto di tradurre il mio *tumultuariamente* nel suo *affrettatamente*.

PRESIDENTE. La parola ora spetta all'onorevole Senatore Plezza.

Senatore PLEZZA. Il Senato ha visto anche dalle relazioni della Commissione che la legge di ricchezza mobile, fatta la prima volta nel 1864, ha richiesto altre nuove leggi, nuovi decreti e nuovi regolamenti ogni anno per poter funzionare, rimediando ai continui inconvenienti che si riproducono e sempre ripullulano.

Come mai una legge il cui concetto è di una giustizia così evidente, una legge che è passata per le mani di tanti Ministri delle Finanze, di tanti uomini cioè i più competenti nella materia, non ha mai potuto prendere una forma che possa dirsi stabile?

Io ho pensato, ho meditato sopra questa cosa, e il mio parere è che è falsa la base su cui posa la legge e la falsità della base condanna noi legislatori all'ingrato lavoro di sempre continue riparazioni destinate anch'esse a non riuscire, come non riesce chi si ostina a voler fabbricare su terreno falso.

La falsità della base consiste in ciò: che invece di prendere per misura dell'imposta il capitale come prescrive lo Statuto all'art. 25 dove dice che tutti i regnicoli saranno soggetti al pagamento delle imposte *in proporzione dei loro averi*, si è voluto prendere per misura dell'imposta il reddito degli averi stessi.

Che le imposte debbano essere misurate sul valore capitale dell'ente che è soggetto all'imposta e non sulla rendita sua, è facile provarlo in poche parole.

È assioma che nessuno ha mai osato negare, che due oggetti, due averi qualunque siano, i quali si vendono per lo stesso prezzo, siccome ognuno di essi contiene in sé tanta ricchezza, tanto avere quanto ne contiene il suo prezzo, che abbiamo supposto eguale, sono eguali di valore fra di loro, ed essendo due valori eguali, devono essere tassati nella stessa proporzione. Lo Statuto stabilisce che le imposte sieno ripartite, in proporzione degli averi, fra tutti i regnicoli, per cui non è lecito ad alcuno di cambiare la misura dell'imposta, sostituendo alla misura dell'averi quella della rendita che dà l'averi.

A quale assurdo conduca questa deviazione dallo Statuto è facile il dimostrarlo.

Noi abbiamo nel Codice civile molti articoli, anzi dei capitoli interi, i quali trattano delle divisioni delle eredità tra coeredi, della divisione dei beni comuni tra soci. E voi lo sapete, i beni si dividono, non prendendo per misura la loro rendita, ma prendendo per misura il valore capitale.

Si fa l'inventario dei beni che compongono l'eredità, di qualunque specie essi siano, e a qualunque di questi averi, di questi oggetti si mette di fronte il prezzo venale che ha in com-

mercio; si fa la somma dei prezzi, ed è questo prezzo totale che, diviso per il numero degli eredi e per il numero dei soci, forma la quota di ognuno, e si dà ad ognuno di questi comproprietari quanto basta di valore dei beni per formare la sua quota, sempre però sul valore capitale. La rendita non è altro che uno degli elementi per stabilire il prezzo, ma non è dessa che serve di misura alla divisione.

Come mai, o Signori, avendo un Codice che divide gli averi prendendo per misura di essi il capitale, per dividere poi l'imposta che è prescritta dallo Statuto che deve pagarsi in proporzione dell'averlo stesso, si prendono misure diverse, e si sostituisce la misura della rendita a quella del capitale, con violazione evidente, flagrante e letterale dello Statuto? Io credo, o Signori, che questa è la vera causa per cui non si è arrivati mai ad avere un vero assetto delle imposte e non si arriverà mai finchè non si corregga quest'errore.

So bene che alcuni oppongono che la rendita sulle depurazioni che si fanno finisce per essere una misura equipollente a quella del capitale; ma questo è un gravissimo errore, perchè la depurazione che si fa sul prezzo dibattuto tra il venditore e il compratore è fatta da gente oculatissima, da gente interessata, la quale prende ad esaminare la cosa da tutti i lati; la depurazione invece che si fa dal legislatore è una depurazione che lascia enormi differenze tra l'uno e l'altro degli enti che si debbono assoggettare all'imposta.

Lo provo con un esempio: Supponete che muoia un padre di famiglia lasciando due figli e due milioni in denaro.

Il primo figlio, alieno dalle cure e non desideroso di moltiplicare il suo patrimonio, compra uno stabile in prossimità di Milano, impiegando il suo capitale al 3 o 3 1/2 per cento ed avrà 30 mila lire di entrata senza pericoli e senza fatica.

L'altro figlio che desidera di aumentare il suo patrimonio, che non può restare in ozio, va a Genova, compra col suo milione un bastimento e lo slancia in commercio.

Certamente quello che impiega il suo danaro in un bastimento se non ha il 20 per cento di rendita è passivo, se si tien conto de' diversi rischi che corre.

Ma io voglio supporre che impieghi il suo

danaro al 10 per cento, vi è ancora tanto margine da farvi vedere risultati così enormi e ingiusti da convincervi che forse non è senza ragione quello che io vi dico.

Dunque de' due figli che io ho supposto, uno ha impiegato al 3 1/2 ed avrà 30,000 lire di rendita, l'altro con un milione impiegato al 10 1/2 avrà 100,000 lire di rendita.

Che cosa fa la nostra legge di ricchezza mobile? Fa la deduzione a quello che ha impiegato il suo denaro nel bastimento di 2/8 perchè appartiene il bastimento alla categoria B, nel cui reddito ha parte il capitale e l'opera dell'uomo: 2/8 su 100 mila lire, sono 25 mila. La rendita imponibile dell'uno è di 30 mila lire, e quella dell'altro di 75 mila. Uno pagherà 4960 lire e l'altro pagherà 9900 lire, e siccome il vero reddito non è quello che percepisce quegli che ha messo il suo denaro in mare, perchè oltre i molti rischi, molte volte, quando si ha un bastimento in mare, si può stare dei mesi interi senza sapere se il bastimento vi è ancora o no, e tutte queste pene, tutti questi pericoli meritano un compenso; e siccome il reddito vero è quello che si percepisce senza pericolo e senza fastidi, cioè 30,000 lire, ne viene di conseguenza che voi con la vostra legge di ricchezza mobile attuale, facendo pagare 9900 lire a quello che lavora per moltiplicare il suo patrimonio, a profitto anche della nazione, invece d'incoraggiarlo, lo punite, favorite invece quello che non si dà fastidi, che senza cura si dà all'ozio; voi premiate insomma chi non lavora.

Io so che ci sono delle difficoltà che si possono opporre alle mie idee.

Le più gravi consistono principalmente in che andrebbero soggetti all'imposta oggetti d'arte. Ma noi siamo in epoca della sessione nella quale non è lecito fare delle vere proposizioni e non si può far altro che raccomandazioni; ed io raccomando al Ministero di fare studiare la questione.

Troverà l'onorevole signor Ministro negli atti e negli allegati della Commissione della quale o avuto l'onore di far parte, la risposta a tutte quelle difficoltà. Intanto mi permetterò solo di fargli osservare che l'imposta sulla ricchezza mobile è non solamente ingiusta, ma anche iniqua.

Io sono stato sempre contrario all'imposta

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

progressiva perchè credo che questa, continuando la progressione oltre certi limiti, intacca e distrugge il capitale.

L'imposta progressiva è un'imposta ingiusta, ma è un'imposta di buon cuore che vorrebbe far pagare i ricchi per i poveri; ha un lato buono.

Ma l'imposta sulla rendita, Signori, che cosa fa? Si dice che alcuni oggetti sono improduttivi. Io non credo, non divido questa opinione, perchè credo che oggetti improduttivi in commercio non ve ne siano. Si sa che il denaro è produttivo, e nessuno lo darebbe in cambio di oggetti che non dessero soddisfazione ad alcuni bisogni dell'uomo.

Supponiamo che vi siano questi oggetti improduttivi. Saranno, per esempio, i diamanti, le ville, delle quali il valore che hanno è valore piccolo per la soddisfazione che danno; ma questi valori, così detti improduttivi, chi è che li possiede? Non possono essere posseduti che da grandi signori; i poveri non possono possedere valori improduttivi.

Ora, che dite voi di un'imposta che manda esenti i valori posseduti dai grandi signori e che fa ricadere sui poveri ciò che i ricchi dovevano pagare?

A mio giudizio è un'imposta iniqua.

Io prego l'onorevole signor Ministro di rivolgere il suo sguardo a questa mia proposizione quando troverà il tempo e di farla esaminare.

Pensi di quanto vantaggio sarebbe per lui se potesse avere un inventario di tutte le ricchezze d'Italia, e sapere quali sono le opere che la nostra ricchezza permette di intraprendere e quali no, mentre adesso si va nel vago e non si sa che capitale possiega l'Italia.

Pensi che quando avesse l'imposta basata sul capitale, si potrebbe in un solo inventario comprendere e l'imposta di ricchezza mobile e la fondiaria e quella dei fabbricati ed altre; e che il signor Ministro quando avesse da stabilire la imposta, non solamente saprebbe quanto toglie ad ogni cittadino, ma saprebbe anche quanto gli lascia; e che avrebbe la sicurezza di non turbar mai quella distribuzione di capitali che è fatta dalla natura; mentre mettendo le imposte con le leggi empiriche che abbiamo fatte noi, tutti gli anni si turba il commercio e la distribuzione dei capitali ed i cit-

tadini sono obbligati ogni anno con sacrifici a ristabilire quella distribuzione e quell'equilibrio.

Pensi con che animo franco si potrà procedere in questa in oggi così dubbia e scabrosa materia delle imposte e pensi che quel Paese che ora sopporta l'imposta e l'annuale squilibrio della distribuzione dei capitali, benedirà chi gli risparmierebbe questo disturbo e questo danno.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io prego il Senato di permettermi di restringere in poche parole le mie risposte agli onorevoli Senatori Plezza e Mauri.

Quanto all'onorevole Senatore Plezza io dichiaro che sono dispostissimo a far studiare la gravissima questione da lui sostenuta in seno alla Commissione per la tassa sulla ricchezza mobile. Ma l'onorevole Plezza mi permetterà di osservare che qui, nella discussione di questa legge da me presentata, la quale non è che una parziale modificazione alla legge esistente, coll'ora del tempo e la dolce stagione nella quale ci troviamo, una discussione a fondo delle sue proposte sarebbe affatto inopportuna.

Vengo all'onor. Senatore Mauri, e comincerò dall'osservare che l'articolo 17 nè fu proposto, nè fu votato nell'altra Camera tumultuariamente e nemmeno affrettatamente.

Ho letto che l'Ufficio Centrale ha trovato qualche cosa di recondito e di arcano in questo articolo; ma, se l'Ufficio Centrale avesse avuto la bontà di chiamarmi nel suo seno...

Voci dal banco della Commissione. È mancato il tempo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. È stato per mancanza di tempo, sia pure, io non gliene faccio colpa: la colpa non è nemmeno mia; sarà colpa di nessuno, perchè il progetto di legge, quantunque corredato da una lunga Relazione, quantunque accompagnato da copiosi documenti statistici e dai processi verbali della Commissione che lo aveva lungamente studiato, quantunque presentato da assai tempo alla Camera dei Deputati, tuttavia non poté venir in discussione fino a questi ultimi giorni, ed il ritardo nell'approvazione di questo progetto di legge sarebbe equivalso (questa è la ragione che milita per la rapida sua discussione e che io ho

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

fatto valere) a respingere il progetto medesimo, e con esso i miglioramenti che esso arreca all'assetto della tassa e a quasi 300,000 contribuenti che formano la parte più meritevole di riguardo, e la cui quota d'imposta viene ad essere sensibilmente diminuita coll'anno prossimo.

Per queste considerazioni io chiedo venia al Senato ed alla Commissione se non ho potuto presentare prima questo progetto di legge. Io capisco come la Commissione non abbia avuto tempo a chiamarmi nel suo seno, onde potessi io dare le spiegazioni necessarie a dissipare i dubbî che fossero per avventura sorti su qualche parte di questo progetto, e come dissi, non posso fargliene colpa.

Venendo poi alle osservazioni dell'onorevole Senatore Mauri, dirò che questo articolo 17 fu studiato e concordato tra la Commissione ed il Ministero. Il medesimo venne per iniziativa della Commissione, o per meglio dire, d'uno dei suoi membri; ma, ripeto, fu dal Ministero accettato.

Non è poi cosa nuova, che in una legge come questa s'introducano delle aggiunte durante la discussione.

Osservo poi che il progetto di legge presentato alle deliberazioni del Senato non è che il progetto primitivamente allestito dal Ministero, da lui presentato alla Camera dei Deputati, ed è ancora uno dei pochi progetti che sia sortito con pochissime variazioni dalla discussione fattasi nell'altro ramo del Parlamento.

Con questo progetto di legge, indipendentemente dalla disposizione che sta scritta nel primo articolo, nel quale si provvede alla diminuzione dell'imposta per le classi di contribuenti meno agiati, il che costituisce un vero miglioramento dell'imposta di ricchezza mobile, con una parziale diminuzione dell'aliquota elevatissima, che è il difetto principale della nostra legge, indipendentemente, dico, da ciò, si è cercato colle varie disposizioni del progetto di migliorare la legge nelle varie sue parti, e di rendere più agevole e più chiara la sua applicazione.

Di più col progetto medesimo si chiariscono pure alcuni dubbî, si tolgono di mezzo alcune questioni e si modificano alcune disposizioni anche decise dalla giurisprudenza in modo che

ogni dubbio ed ogni futura controversia sia dalla legge risolta.

È sembrato al Governo ed all'altro ramo del Parlamento che talune decisioni dei Tribunali pregiudicassero l'applicazione della imposta, l'indole della legge, ed eziandio, diciamolo francamente, gl'interessi della finanza. Uno di questi dubbî è stato appunto quello rilevato dall'onorevole Senatore Mauri.

Si è ventilata avanti ai Tribunali la questione se certi redditi che chiamerò avventizi dei ministri del culto dovessero o meno essere colpiti dalla tassa della ricchezza mobile e vi sono recenti decisioni della Corte di cassazione le quali risolvono la questione nel senso che questi redditi, quelli appunto indicati dall'onorevole Mauri, debbano essere esenti dalla tassa di ricchezza mobile.

Sui casi già decisi non c'è nulla a dire; ma, secondo il giudizio del Ministero, questa giurisprudenza è parso che meritasse di essere corretta e modificata da una nuova legge.

A me pare che la legge, secondo il suo spirito, non debba consentire queste esenzioni. Io prego il Senato di considerare quali vantaggi si otterrebbero se tutti i redditi tassabili venissero realmente tassati. Il risultato immancabile sarebbe la diminuzione dell'aliquota e la legge sarebbe completamente trasformata: essa diventerebbe proficua grandemente alle finanze, e non tanto grave per i contribuenti.

Mi si permetta un esempio.

I redditi classificati nelle statistiche finanziarie, come spettanti ai ministri del culto per l'anno 1876 (poichè non mi trovo ad avere qui la statistica dell'anno corrente) portano 31,299 *Ditte* che sono tutte persone che esercitano un ufficio ecclesiastico: il reddito imponibile non ammonta che a 7,156,492 lire, così che valutando il reddito medio tassabile di questa classe di contribuenti, risulta di 238 lire annue per ciascuno.

Vede il Senato che miseri risultati. Ora, che cosa avverrebbe se questi redditi avventizî non si potessero mettere in conto e colpire colla tassa? Prima di tutto ci sarebbe la perdita della tassa su questi stessi redditi avventizî, ma questa perdita, dai calcoli fatti colle statistiche attuali sarebbe di circa 250,000 lire; ma il poter valutare questi redditi avventizî porta quest'altra conseguenza, che per altri redditi

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

di altra natura, che appartengono a questa categoria di persone, che pure non si possono e non si debbono sottrarre all'imposta, tutti questi altri redditi, dico, sarebbero al disotto della quota minima, e quindi sfuggirebbero interamente alla tassa, e la finanza perderebbe un altro mezzo milione di lire.

Io rispetto i giudicati e la giurisprudenza, ma dico che la legge dev'essere modificata per modo che questa specie di redditi non possa sfuggire all'imposta, ed è in questa convinzione ed a questo fine che la Commissione della Camera e il Ministero hanno proposto questo articolo 17.

Io posso assicurare l'onorevole Senatore Mauri che il Regolamento provvederà a che la legge sia applicata con giustizia ed anche con equa moderazione, riguardo a quei piccoli redditi, di cui egli si è fatto patrocinatore, cioè dei parrochi di campagna, operai negletti e noncurati delle opere di pace e di carità.

Ma in verità come Ministro delle Finanze non posso lasciar sussistere un'interpretazione ed una giurisprudenza che arrecherebbe danno grave all'Erario.

Senatore PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PLEZZA. Ringrazio l'onorevole signor Ministro, e devo dichiarare che io voto la legge, poichè quando mi si promette di migliorare quei pochi difetti che possono avere, voto anche le leggi che non credo del tutto buone.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI. Io non ho alcuna difficoltà di ammettere che debbano essere colpiti dalla tassa di ricchezza mobile quelli che si chiamano proventi eventuali del ministero ecclesiastico, e che nel linguaggio ecclesiastico cattolico hanno il nome di proventi di stola bianca o nera; e non ci ho alcuna difficoltà, perchè in questi riconosco un vero provento e la remunerazione di atti del ministero sacerdotale. Ben credo che per atti consimili sia giusto che si sottomettano alla tassa di ricchezza mobile anche i ministri di qualsivoglia altro culto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non ne dubiti.

Senatore MAURI. La mia difficoltà cade, o Signori, sopra quel provento eventualissimo, che per verità non saprei come qualificare se non con la parola usitata di *limosina delle messe*,

parola che esclude il concetto del provento, e intorno al quale io credo che debba tenersi salda la pronuncia dell'autorità giudiziaria. Perciò io torno ad insistere presso l'onorevole Presidente del Consiglio, parendomi che non si debba procedere troppo lestamente a togliere efficacia ai responsi dei Tribunali. E mi faccio a ripregare l'onorevole Presidente del Consiglio, al quale rendo grazie della benevolenza con che ha accolto le mie osservazioni, affinchè nel regolamento che si dovrà compilare per l'esecuzione di questa legge, siano date istruzioni agli agenti delle tasse di rispettare, sul proposito della limosina delle messe, la sentenza della Corte di cassazione di Roma, vale a dire l'autorità della cosa giudicata.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi duole di dovere rispondere all'onorevole Mauri che mi è impossibile di dare le istruzioni nel senso da lui desiderato, perchè quest'articolo ha appunto lo scopo di togliere di mezzo gli effetti di quella giurisprudenza.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Sarò brevissimo.

Alle osservazioni dell'on. Mauri ha risposto l'on. Presidente del Consiglio; ed ora sono noti i motivi e il modo onde sorse l'art. 17.

Nullostante ciò, la Commissione ripete quel che disse nella Relazione, cioè che pel concetto della legge del 1864, e pel proprio concetto, nessuna specie di reddito eventuale dovrebbe essere esente dalla tassa. Certi dubbi la Commissione continua a credere siano nati da un falso indirizzo, che qualche volta si dà all'applicazione di questa imposta, quasi fosse una imposta reale.

Se fosse una imposta reale non vi sarebbe la diversificazione, non si dedurrebbero le passività; specialmente pei redditi professionali la imposta ha un carattere interamente personale, e non cade sopra i redditi stessi, ma sulla persona: sebbene occorra il giudizio intorno all'ammontare dei redditi d'un contribuente per averne norma a determinare la imposta, secondo l'art. 8 della legge del 1864. La questione di cui si tratta dovrebbe andare fra quelle d'estimazione di reddito, che sfuggono alla competenza dei Tribunali.

L'erroneo indirizzo dell'Amministrazione ha fatto sorgere quella competenza; ed ha offeso certe suscettività rispettabilissime. Trattandosi di contribuenti classificati in cat. C, i tassatori debbono chiedere a se stessi: che reddito ha Tizio? e rispondere secondo verità e coscienza, evitando certe questioni che mi pare vadano fra le nubi.

Per la Commissione, l'art. 8 della legge del 1864 diceva nè più nè meno di quello che l'art. 17 ora si propone di dire; ed anche dopo le spiegazioni date dall'on. Ministro, ne chiederebbe l'abrogazione, perchè nella materia legislativa non ci sono disposizioni semplicemente oziose; le ripetizioni generano invece delle incertezze e dei dubbî.

Il Senato poi non può dimenticare, che questa imposta ha un carattere generale, cui non sono fatte eccezioni, per natura di redditi o per qualità di persone, tranne quelle che sono noverate nell'art. 7 della legge del 1864. Le rendite, per esempio, anche eventuali, degli ospedali e d'altri Istituti di beneficenza debbono essere tassate. Così può essere tassato un ministro del culto, a norma dell'intero reddito personale che esso ha, senza che si venga meno al rispetto che si deve alla natura sacra e sublime de' suoi uffici.

L'onor. Ministro colla dichiarazione che ha soggiunto sculpava la Commissione da qualunque rimprovero che potesse scorgersi nelle sue prime parole; non fu mancanza di rispetto per lui, non averlo pregato di dare qualche spiegazione; fu la mancanza del tempo, perchè fra la presentazione della legge da lui fatta, e la presentazione della Relazione della Commissione scorsero poco più che quarantotto ore.

In quanto ai difetti che questo progetto di legge ha voluto riparare, opportunamente ne hanno accennati alcuni, tanto l'onor. Senatore Mauri, che l'onor. Ministro. Siami però permesso ripetere, riguardando all'articolo 1 del progetto di legge che ne costituisce la capitale importanza, come la legge del 1864, nella quale sono associati i nomi dei Ministri Sella e Minghetti, nel suo carattere primitivo non aveva tutti i difetti, le incoerenze e le enormezze che alcuni si compiacciono dire. Per esempio, giusta l'art. 28 di quella legge, si doveva avere un'imposta fissa fino a L. 250; e da L. 250 in su un'imposta graduata fino a 500 lire imponibili,

per modo che l'imposta normale non cominciava se non sopra a 500 lire imponibili; ed il Regolamento con precetti ed esempî avviava alla buona esecuzione di quella salutare disposizione.

Perchè non fu eseguita quella disposizione, e fu invece abrogata?

A causa di uno degli inconvenienti, che derivavano dal sistema dei contingenti: tutte le parti dell'imposta che si perdevano sui redditi dei contribuenti per redditi da L. 250 a L. 500 andavano in aumento all'imposta dei contribuenti che avevano redditi maggiori.

Ne avveniva che se in un comune vi erano moltissimi contribuenti i cui redditi stessero fra quei due limiti, e pochi all'incontro fossero i contribuenti di reddito superiore, l'aliquota d'imposta saliva per questi ultimi ad una enormezza incomportabile, ed era perduta per l'erario a norma dell'articolo 30 tutta quella parte che oltrepassava il limite massimo del dieci per cento.

Non posso finire senza rispondere qualche cosa all'on. Senatore Plezza.

Non è che la Commissione abbia dato poca importanza al progetto suo e alle considerazioni da lui svolte recentemente, nella Commissione governativa di cui faceva parte, con molta dottrina, e dirò pure con molta fedeltà ai suoi antichi concetti; giacchè la Commissione non poteva avere dimenticato che egli vigorosamente propugnò il concetto dell'imposta sul capitale fino dal 1864.

In un argomento così grave che non investe solo la imposta della ricchezza mobile, ma tutto il nostro sistema delle imposte dirette, la Commissione piuttosto che trattarlo leggermente ha preferito passarlo sotto silenzio.

Ma poichè l'onorevole Senatore Plezza ci ha chiamati su questa particolare questione, lo pregheremmo considerare che ci sono imposte le quali, come dovea accadere per la loro indole e natura, appunto sono stabilite sul capitale; e sono quelle sulle successioni, sulle vendite e sugli altri trapassi di proprietà. Le imposte dirette sono altrimenti stabilite: come fare un'eccezione per la imposta sulla ricchezza mobile, quand'anche il concetto d'imporla sul capitale fosse razionale e giusto? Ma i catasti fondiari non sono stabiliti sulla rendita? E l'imposta sui fabbricati non è stabilita sulla ren-

dita? Nè si dica che i catasti fondiari danno più spesso l'estimo o il valore capitale; imperocchè questo non è altro che il risultato della rendita capitalizzata.

Dopo le sette pomeridiane, in una discussione che si vuole ad ogni patto finisca oggi, non posso aver la pretesa di trattare la questione dell'imposta sulla rendita o sul capitale: tuttavia avendo nella sua Relazione toccato ad altre questioni, pensava la Commissione che nella discussione avrebbe avuto agio di dichiarare, che del progetto d'un onorevole Senatore non avea trattato, soltanto per la ragione che le mancava tempo di farlo con quella ponderatezza e con quelli sviluppi che richiederebbe la gravità dell'argomento.

Se meno tarda fosse l'ora e meno stanco il Senato, dovrei pregare l'onorevole Ministro di dichiarare com'egli accolga le raccomandazioni fattegli intorno agli art. 2, 5, 15 e 18 del progetto: la Commissione però confida che quelle raccomandazioni, le quali in questo momento conferma, troveranno soddisfazione nel Regolamento.

Senatore PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PLEZZA. Ringrazio l'onorevole Relatore delle gentili espressioni che mi ha dirette. A me mancò l'eloquenza per sostenere la mia tesi. Spero nel tempo, e credo che non potrete mai trovare un assetto vero con questa legge finchè non ne cambiate la base, e che il tempo lavorando per me, un giorno mi darà ragione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e si passa alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo 1.

Art. 1.

A cominciare dall'anno 1878 i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel secondo e nel terzo capoverso dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864, N. 1830, sui quali l'imposta si riscuote per mezzo di ruoli, allorchè o soli o sommati cogli altri redditi mobiliari o fondiari del contribuente, giusta l'art. 7 dell'allegato N alla legge 11 agosto 1870, N. 5784, eccedano le lire 400, ma non le 800 lire imponibili, sono tassati colla detrazione di:

L. 250 imponibili, se eccedono L. 400 imponibili, non L. 500;

L. 200 imponibili, se eccedono L. 500 imponibili, non L. 600;

L. 150 imponibili, se eccedono L. 600 imponibili, non L. 700;

L. 100 imponibili, se eccedono L. 700 imponibili, non L. 800.

Le detrazioni stabilite da quest'articolo, anche nel caso in cui per determinare l'imponibile siasi dovuto tener conto di altri redditi, dovranno esclusivamente cadere su quelli contemplati nel secondo e terzo capoverso dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864, N. 1830.

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Le Commissioni di prima istanza, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo del 28 giugno 1866, N. 3023, sono stabilite per ciascun mandamento. Quando però un comune sia diviso in due o più mandamenti, vi sarà una sola Commissione.

Le Commissioni si compongono del presidente, delegato dal Governo, e di quattro membri eletti dal Consiglio comunale, allorchè il mandamento consta di un comune solo, e dalle rappresentanze consorziali allorchè consta di più comuni.

Le rappresentanze consorziali sono elette dai Consigli comunali, in ragione di un membro per ogni mille abitanti o frazione di mille abitanti, ma in numero non maggiore di 9 per ogni comune.

Quando un comune o un mandamento abbiano una popolazione superiore a 12,000 abitanti, la Commissione potrà essere composta di un numero maggiore, serbata però sempre la proporzione sovrindicata fra i membri eletti dal comune o consorzio e quello delegato dal Governo.

(Approvato.)

Art. 3.

L'accertamento dei redditi di categoria B e C, che non siano tassati in nome di alcuno degli enti indicati all'articolo 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866, N. 3023, sarà fatto di due in due anni.

Anche per questi redditi la denuncia si farà dal 1° al 31 luglio dell'anno precedente al biennio.

I redditi saranno valutati sulla media del biennio antecedente al mese in cui debbono essere fatte le dichiarazioni, e l'imposta sarà commisurata per due anni consecutivi sulla cifra così valutata.

In mancanza di dichiarazione per parte del contribuente, s'intenderà confermato pel nuovo biennio il reddito accertato precedentemente.

(Approvato.)

Art. 4.

I redditi sorti dopo il 30 giugno saranno accertati e tassati per il tempo che manca a compiere il biennio in corso.

La cessazione di reddito, che avvenga durante il biennio, dà diritto allo sgravio dell'imposta dal giorno della cessazione.

(Approvato.)

Art. 5.

Per il secondo anno del biennio il contribuente potrà chiedere la rettificazione del reddito iscritto nel primo anno. In tal caso l'accertamento precedente cessa di aver effetto per il secondo anno riguardo a tutti i redditi, tanto per l'agente, quanto pel contribuente.

(Approvato.)

Art. 6.

Per i redditi che sorgono dopo il 30 giugno la denuncia si fa entro il termine di sei mesi se si tratta di redditi incerti, entro il termine di un mese se si tratta di redditi in somma definita.

(Approvato.)

Art. 7.

Un membro della Commissione di prima istanza potrà prendere parte colla Giunta municipale alla revisione della lista dei contribuenti nel comune in cui ha sede la Commissione, ed intervenire alle sedute che tengono allo stesso scopo le Giunte municipali degli altri comuni del consorzio; però sempre con voto consultivo.

Alle adunanze per la revisione delle liste può sempre intervenire l'agente delle imposte ma con voto parimenti consultivo.

(Approvato.)

Art. 8.

L'accertamento dei redditi contemplati nell'articolo 3 sarà fatto per classi di contribuenti.

L'agente forma per ogni comune la tabella dei contribuenti ripartendoli secondo le varie specie delle loro industrie, commerci e professioni, con le norme da determinarsi per regolamento, e notando per ciascun contribuente il reddito netto denunciato e quello da esso agente iscritto d'ufficio o rettificato.

(Approvato.)

Art. 9.

La tabella è pubblicata mediante deposito nell'ufficio comunale per il corso di 20 giorni consecutivi. Il Sindaco, con manifesto che starà affisso nei detti 20 giorni all'albo pretorio, indica il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono esaminarla.

È notificata inoltre a ciascun contribuente l'iscrizione d'ufficio o la rettificazione che lo riguarda.

Entro il termine di giorni 20 dalla notificazione individuale potrà ciascun contribuente presentare i suoi reclami.

(Approvato.)

Art. 10.

Decorso il termine indicato nell'ultimo paragrafo dell'articolo precedente, l'agente, dopo aver riportato sulla tabella le somme di reddito netto che siensi concordate coi contribuenti, trasmette la tabella stessa e i reclami alla Commissione di prima istanza.

(Approvato.)

Art. 11.

La Commissione di prima istanza procede nei suoi giudizi per ordine di classi. Di mano in mano che pronunzia sopra una classe di redditi, invia le relative decisioni all'agente per la notificazione individuale nel termine stabilito dall'ultimo paragrafo dell'articolo 9 della legge del 14 giugno 1874, N. 1940 (serie 2^a).

Il processo di accertamento viene quindi continuato secondo le vigenti leggi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

Art. 12.

Negli accertamenti suppletivi dei redditi non compresi nello accertamento principale e in quelli relativi ai contribuenti a cui la notificazione non sia stata fatta nel termine prescritto all'articolo 9, non si fa luogo a pubblicazione di altra tabella speciale. Le Commissioni di prima istanza avranno però sempre l'obbligo di procedere nello esame dei reclami per via di confronto coi redditi degli altri contribuenti della stessa classe.

(Approvato.)

Art. 13.

Fermo il disposto dell'articolo 10 della legge 14 giugno 1874, N. 1940, alle Società anonime, in accomandita per azioni, agli istituti di credito e alle casse di risparmio che non sono obbligati dai loro statuti a compilare bilanci consuntivi semestrali, l'imposta sui redditi loro propri sarà commisurata in base al bilancio e al rendiconto dell'anno solare antecedente a quello in cui devono essere presentate le denunce.

I bilanci annuali e semestrali, e il rendiconto dell'esercizio saranno comunicati in originale o in copia autentica all'agenzia colla denuncia.

(Approvato.)

Art. 14.

Quando avvenga la morte del contribuente durante la decorrenza dei termini per la denuncia o per il ricorso, gli eredi avranno il termine di quattro mesi a contare dal giorno della morte del loro autore, senza pregiudizio dei termini maggiori che tuttora spettassero al contribuente.

(Approvato.)

Art. 15.

L'iscrizione in ruolo della imposta sui redditi per la percezione dei quali il creditore procede coll'esecuzione immobiliare, rimane sospesa quando all'epoca della formazione del ruolo sia scaduto il termine fissato ai creditori dall'articolo 709 del Codice di procedura civile per il deposito delle domande di collocazione, salvo i rimborsi o i supplementi d'imposta secondo i risultati del giudizio. Rimane anche sospesa dallo stesso termine, e colla me-

desima salvezza l'iscrizione in ruolo dell'imposta sui redditi per la percezione dei quali gli altri creditori concorrono nella esecuzione.

Rimane pure sospesa l'iscrizione in ruolo dei redditi dipendenti da crediti contestati in giudizio, allorchè sia intervenuta una sentenza di prima istanza che dichiari l'inesistenza del credito.

(Approvato.)

Art. 16.

A cominciare dall'anno 1879, sarà corrisposta ai comuni una parte dell'imposta incassata dallo Stato nell'anno precedente, tassativamente ai redditi contemplati dall'articolo 3, e nella misura di 1/10 della somma riscossa, detratti i rimborsi per quote indebite e inesigibili. È avocata allo Stato l'addizionale di 3/4 di centesimo spettante ai comuni per spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile.

Le spese per le Commissioni di prima istanza restano a carico dei comuni.

(Approvato.)

Art. 17.

I proventi, anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte in corresponsivo di qualsiasi ufficio o ministero, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile.

(Approvato.)

Art. 18.

I contribuenti per tassa di ricchezza mobile attualmente iscritti nelle liste elettorali amministrative e politiche continueranno a rimanervi iscritti, nonostante la diminuzione d'imposta che sarà conseguenza della presente legge.

(Approvato.)

Art. 19.

Il Governo del Re provvederà a riordinare ed a pubblicare in unico testo le diverse leggi precedenti sull'imposta della ricchezza mobile unitamente alle disposizioni della presente.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora dichiaro chiusa la votazione a squittinio segreto sulla legge del Bilancio e invito i signori Segretari a collocare sul mio banco, alla vista di tutti, le due urne, delle quali poi procederemo allo spoglio.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1877

Intanto si fa nuovo appello nominale per lo squittinio segreto a riguardo delle tre leggi che furono discusse dopo quella del Bilancio.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Leggo intanto il risultato della votazione del bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1877.

Votanti	77
Favorevoli	76
Contrari	1

(Il Senato approva.)

I signori Senatori scrutatori favoriscano di procedere allo spoglio delle altre urne.

Risultato della votazione.

Pareggiamento della Regia Università di Sassari alle Università indicate all'articolo 2, lettera B, della legge 31 luglio 1872.

Votanti	71
Favorevoli	53
Contrari	18

(Il Senato approva.)

Riunione in un solo compartimento catastale dei territori Lombardo-Veneti di nuovo censo.

Votanti	72
Favorevoli	61
Contrari	11

(Il Senato approva.)

Modificazioni all'imposta di ricchezza mobile.

Votanti	71
Favorevoli	54
Contrari	17

(Il Senato approva.)

Domani alle ore 2 seduta pubblica per la relazione sulle petizioni.

La seduta è sciolta (ore 7 1/2).

LXVIII.

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Giuramento del nuovo Senatore comm. G. Boccardo — Commemorazione del Senatore Stara — Parole di condoglianza del Senatore Serna F. M. — Relazione sulle petizioni — Su proposta del Relatore, Senatore Chiesi, la petizione N. 46 è rinviata al Ministero di Grazia e Giustizia con raccomandazione — La petizione N. 53 è rinviata agli archivi — Quella che porta il N. 82 è inviata al Ministro dei Lavori Pubblici — Viene proposto che quella che ha il N. 87 sia rinviata agli archivi — Proposta del Senatore Lauzi — Avvertenza del Senatore Conforti per combattere la proposta Lauzi — Parole del Senatore Lauzi in appoggio della sua proposta — Comunicazione della petizione N. 87 — Osservazione del Senatore Scialoia in appoggio della proposta del Senatore Lauzi — Avvertenza del Senatore Berteza in appoggio delle conclusioni della Commissione — Queste conclusioni vengono approvate — La petizione N. 90 viene depositata agli archivi — Sulle petizioni N. 97, 98, 101. e 115, viene approvato l'ordine del giorno puro e semplice — Domanda del Senatore Lauzi che la petizione N. 115 sia depositata agli archivi, approvata dalla Commissione — Comunicazione della Presidenza che il Senato sarà riconvocato a domicilio.*

La seduta è aperta, a ore 2 1/2 pom.

Non è presente alcun Ministro.

Il Senatore, *Segretario*, **TABARRINI** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Giuramento del Senatore Boccardo.

PRESIDENTE. Mi vien riferito che trovasi nelle sale del Senato il Senatore Gerolamo Boccardo i cui titoli furono riconosciuti e convalidati.

Prego i Senatori Corsi Tommaso e Scialoia a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula, il Senatore Boccardo presta giuramento nella formola consueta.)

PRESIDENTE. Do atto al comm. Boccardo del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Il giorno 16 di questo giugno fu l'ultimo della vita di un eccellentissimo nostro Collega, il conte Giuseppe Stara.

La infausta notizia non ci sorprende; poichè l'egregio uomo era omai di gravissima età, di stremata salute. E tuttavia non possiamo non deplorare altamente che quindi innanzi non ci sia più dato di noverarlo nell'Ordine dei Senatori.

Giuseppe Stara aveva avuto i natali nel popolo di Cavesana Blot, sul Vercellesc, il 5 settembre 1795.

Forniti a Vercelli i primi studi, fu ascritto nel 1811 tra gli alunni di giurisprudenza ne Collegio delle Provincie, che fioriva a Torino. Dopo soli due anni, meritò che a lui venisse dato lo incarico di esercitare gli studenti del primo corso nelle materie di quel gran portato de' nuovi tempi, che è il Codice Napoleone.

Laureato, l'anno 1816, dall'Ateneo torinese nell'uno e nell'altro diritto. Poco stante, ripetitore di leggi, e assunto tra i volontari dell'Avvocheria generale. Nel dicembre 1817, aggregato ai Dottori di Collegio della Facoltà legale nel detto Ateneo.

Nel 1823, Giudice alla Reale Udienza di Cagliari. Nel 1829 reggente l'Ufficio dell'Avvocato fiscale in quel Magistrato. Nel 1831, Consigliere (che allora dicevano *Senatore*) nell'Appello di Torino; e membro della Commissione di legislazione, poc' anzi creata da Re Carlo Alberto. Nel 1839, Congiudice ordinario del Consolato.

Avvocato generale nel 1840, inaugurava l'anno giuridico con una orazione, cui pose nome *l'Amor santo del vero*; nella quale cotesto amore esaltò siccome il primo e il più indispensabile che debba governare e i giudici e gli avvocati.

Memorabile l'alacrità e la fermezza onde egli, nel suo gravissimo magistero di Avvocato generale, osò svellere dalle radici gli abusi e le remore da lunga pezza intromesse nell'amministrazione della giustizia. Più memorabili le battaglie da lui sostenute, e vinte, incontro alla setta cattolica che voleva a ogni costo insediare nel Regno il Tribunale della Nunziatura; del quale uno storico fiorentino, Scipione Ammirato, svelate aveva le arti e le insidie, alla società civile perniciosissime. Ed egli, lo Stara, avvegnachè tenacissimo della religione degli avi, non seppe mai comportare che sui diritti dello Stato avessero a prepotere le ambizioni e le arroganze romane. Era sua devozione, e sua regola, *l'obsequium rationabile*, predicato dall'Apostolo delle genti.

Nel 1844, Presidente di classe nel magistrato di appello in Torino: Consigliere del Supremo Consiglio di Sardegna, che risiedeva anch'esso a Torino: membro della Regia Commissione per la Revisione delle sentenze de'Supremi Magistrati.

Nel 1847, primo Presidente del Magistrato d'appello di Genova. Nel 1855, primo Presidente della Corte d'appello di Torino. Nel 1868, primo Presidente della Corte di cassazione di Torino: dal quale altissimo ufficio non è disceso se non il di che, compiuto l'anno settantacinquesimo dell'età sua, vide scolpite per

mano della legge le fatali parole: *solve senescentem*.

Sin dal 3 aprile del 1848, allorchè il datore dello Statuto ha pubblicato la primissima lista dei Senatori del Regno, lo Stara fu degli eletti.

Gli era stato già conferito il titolo di conte: poi quello eziandio di Ministro di Stato; l'uno e l'altro (così fu scritto, e così godo ripetere) senza ch'ei ne avesse fatto domanda.

Nei tanti uffici giudiziari, ch'io vi ho ricordati, Giuseppe Stara diede prove costanti e solenni di profonda dottrina, di acuto ingegno, di zelo indefesso, di scrupolosissima integrità. Tipo e modello dell'ottimo magistrato.

Le Commissioni del nostro Senato fecero assai volte tesoro de' suoi lumi, della sua esperienza. Quando parlava nelle tornate pubbliche, niuno era che non gli prestasse la più riverente attenzione.

Quali sono i suoi affetti politici? — A cui mi muovesse una tale interpellanza, risponderei nettamente: amò il Re, la patria, i liberali istituti; sopra ogni cosa, amò la giustizia.

(*Segni d'approvazione*).

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Belle e commoventi parole l'onorandissimo nostro Presidente consacrò alla memoria del compianto nostro Collega conte Giuseppe Stara. Queste parole troveranno una eco simpatica nella mia lontana Sardegna, dove egli per circa dieci anni esercitò i più elevati uffici della magistratura, e li esercitò con incontestata riputazione di somma dottrina e zelo, di imparzialità e coraggio anche in faccia ai potenti di quel tempo che avrebbero voluto fare piegare la bilancia della Giustizia a loro voglia.

Quelle parole trovarono perfetta condiscendenza nell'animo mio, che nei primordi della mia vita ufficiale ebbi da lui aiuto di consigli amorevoli, conforti, protezione, favore. Io porgo oggi un tributo di ben sentita riconoscenza alla memoria di quell'insigne giurista che sarà per me sempre memoria cara e venerata.

Relazione di petizioni.

PRESIDENTE. Ora, abbiamo all'ordine del giorno la Relazione delle petizioni. Relatore del primo

Ufficio è l'onorevole Cavallini; Relatore del secondo l'onorevole Chiesi.

L'onorevole Chiesi ha la parola.

Senatore CHIESI, *Relatore*. La lista delle petizioni è un po' lunga in apparenza, ma in sostanza si riducono a poche le petizioni intorno alle quali la Commissione deve riferire, perchè la maggior parte di esse, indicate in quest'elenco, furono già esaminate e riferite dalle Commissioni che ebbero a trattare i progetti di legge a cui queste petizioni si riferivano.

Altre petizioni, indicate nell'elenco e notate con asterisco, sono mancanti dell'autenticità della firma; e quindi, a termini del nostro Regolamento, non possono esser prese in alcuna considerazione.

La prima petizione intorno alla quale la Commissione deve riferire, è quella segnata al N. 46:

« Il Sindaco del comune di Cammarata (Girgenti) si associa ad una petizione presentata da alcuni abitanti di quel comune, onde ottenere che il mandamento di Cammarata venga restituito alla giurisdizione del Tribunale di Girgenti. »

Questo mandamento una volta era sottò la giurisdizione del Tribunale di Girgenti, ed ora è sotto quella del Tribunale di Sciacca. Ora domanda di essere restituito alla giurisdizione del Tribunale di Girgenti.

La Commissione ha esaminato questa petizione e le ragioni alle quali i petenti l'appoggiano, e non ha potuto a meno di riconoscerla giusta e degna di essere presa in considerazione e secondata.

Cammarata è molto distante da Sciacca, e, quello ch'è peggio, non vi sono strade, nè ferrate nè carrozzabili, per accedere a quel Tribunale; mentre per andare da Cammarata a Girgenti vi è la strada ferrata e minore distanza. Quindi è evidente la ragione, per cui questo mandamento di Cammarata desidera e domanda di essere restituito al suo naturale Tribunale di Girgenti.

La stessa Relazione della Commissione d'inchiesta per la Sicilia, mettendo in rilievo i molti inconvenienti e i giusti reclami, a cui danno luogo le mal combinate circoscrizioni amministrative, politiche e giudiziarie di detta Isola, nota e censura l'ingiustificabile aggregazione

del comune di Cammarata al Tribunale di Sciacca.

Le parole della Commissione d'inchiesta sono brevissime, e mi sia permesso di qui riportarle: « Queste circoscrizioni, amministrative, giudiziarie, e come anche politiche, danno luogo a molti reclami.... Cammarata e Casteltermini, d'onde in tre ore per la ferrovia si può venire a Girgenti, sono sotto la giurisdizione dei Tribunali circondariali di Sciacca e di Bivona, paesi a cui non è dato accedere, se non per aspri e inospiti sentieri, spesso pericolosi e non sempre praticabili, specialmente d'inverno. »

Mi pare che non vi sia domanda più giusta di quella che fanno gli abitanti di Cammarata, per essere nuovamente aggregati al loro naturale Tribunale di Girgenti; e quindi la Commissione unanime propone che questa petizione sia trasmessa all'onor. Ministro di Grazia e Giustizia, perchè voglia prenderla in considerazione, e presentare un progetto di legge, che secondi e appaghi i giusti desiderî degli abitanti di Cammarata.

Mi dispiace che non sia presente alcun Ministro; ma io non posso fare a meno di proporre, a nome della Commissione, che questa petizione sia trasmessa e raccomandata all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso le conclusioni della Commissione, che sono perchè sia rinviata con raccomandazione al Ministro di Grazia e Giustizia la petizione di cui testè si è fatta la relazione.

Non facendosi osservazioni, pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. La seconda petizione porta il N. 53.

« La Camera di commercio ed arti di Savona fa istanza, perchè sul progetto di legge per modificazioni alla legge 20 aprile 1871, sia affidato l'incarico agli esattori dei tributi governativi di percevere anche le tasse camerale. »

Questa petizione suppone che sia ancora pendente il progetto di legge per modificazione di alcuni articoli della legge 20 aprile 1871, concernente la riscossione delle imposte dirette. Ma questo progetto presentato al Senato il 23 dicembre 1876 fu già approvato il 30 dello stesso mese, ed ora non è più pendente davanti

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1877

al Parlamento alcun progetto di modificazione alla detta legge 20 aprile 1871. Ad ogni modo sarebbe molto conveniente che gli esattori dei tributi governativi fossero anche incaricati di esigere quelle tasse, che le Camere di commercio furono autorizzate di imporre dalla legge 6 luglio 1862.

Pare perciò che la domanda di cui si tratta sia discreta ed opportuna; e quindi la Commissione propone che questa petizione sia depositata nell'archivio, perchè possa essere presa in considerazione, se mai verrà presentato un altro progetto di modificazione alla legge 20 aprile 1871.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, le quali sono che la petizione della Camera di commercio di Savona, la quale fa istanza perchè sia affidato l'incarico agli esattori dei tributi governativi di percevere anche le tasse camerale, sia inviata agli archivi del Senato.

Chi approva la conclusione della Commissione, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. Ora viene la petizione N. 82.

«La Giunta municipale di Pizzo (Monteleone), fa istanza perchè vengano sollecitamente decretati e compiuti i lavori necessari alla sicurezza del porto di Santa Venere. »

La legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 dispone che per intraprendere nuove opere straordinarie ai porti di terza classe occorre il previo assenso dei Consigli provinciali e comunali, i quali complessivamente rappresentino almeno i due terzi del contributo nelle spese necessarie. La Commissione ha potuto verificare che nel caso di cui si tratta è assicurato già il concorso dei Consigli provinciali di Catanzaro e di Cosenza, ma che manca ancora l'assenso dei Consigli comunali.

La Commissione però crede che l'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici, quando sarà altresì assicurato il concorso dei Consigli comunali, attenendosi alle norme stabilite dalla votata legge sulle opere pubbliche, vorrà allora occuparsi dei lavori da eseguirsi nel porto di Santa Venere, e comprenderlo nel progetto di legge da presentarsi colla maggior possibile sollecitudine al Parlamento, relativo ai lavori da compiersi nei vari porti del Regno a termini della citata legge.

E quindi, relativamente a questa petizione, la Commissione fa la proposta che sia rinviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, le quali sono per il rinvio di questa petizione al Ministero dei Lavori Pubblici.

Nessuno domandando la parola, le conclusioni si intendono approvate.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Viene ora la petizione N. 87.

«Parecchi abitanti di diversi comuni del Veneto, in numero di 546, domandano che venga sancita per legge dai poteri dello Stato la libertà d'insegnamento. »

Sono due le questioni principali che si fanno sull'insegnamento; l'una, l'obbligatorietà dell'istruzione, l'altra, la libertà dello insegnamento.

In quanto all'istruzione obbligatoria, il Senato ha già, pochi giorni or sono, approvato l'opportuno progetto di legge, il quale, regola con ben determinate norme e munisce di efficace sanzione il principio dell'istruzione obbligatoria, già proclamato, sebbene senza efficacia, dalla legge Casati.

Anche il principio della libertà dell'insegnamento è sanzionato dalla legge Casati; e ne fanno luminosa prova alcune importanti disposizioni di questa legge, la quale ha potuto per fortuna sopravvivere alla demolizione di tante altre nostre leggi.

Basti il citare alcuni degli articoli della legge Casati a conferma di ciò che ora asserisco.

L'art. 317 dispone:

«L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i comuni. Questi vi provvedono in proporzione delle loro facoltà, e secondo i bisogni dei loro abitanti. »

Questa disposizione dimostra che il Governo si è spogliato dell'incarico dell'insegnamento elementare, e l'ha attribuito ai comuni, in omaggio al principio della libertà.

L'art. 326 stabilisce:

«I padri, e coloro che ne fanno le veci, hanno obbligo di procacciare, nel modo che crederanno più conveniente, ai loro figli dei due sessi in età di frequentare le scuole pubbliche elementari del grado inferiore, l'istruzione che viene data nelle medesime. »

Ecco un'altra disposizione che rende omaggio

al principio della libertà. Infatti lascia ai padri la facoltà di istruire i loro figli, anche senza bisogno di mandarli alle scuole pubbliche, *nel modo che crederanno più conveniente.*

L'art. 355 dispone:

« I cittadini, in cui concorrono i requisiti voluti da questa legge per essere eletti a reggere una scuola pubblica elementare, sono abili a tenere in proprio nome un Istituto privato dello stesso ordine, salvo il produrre all'Ispettore provinciale gli altri titoli comprovanti la capacità legale e la moralità. »

Ecco la facoltà data ad un insegnante, il quale dia l'opportuna garanzia di capacità e moralità, di poter aprire un Istituto privato.

Potrei citare molte altre disposizioni della legge Casati; ma, per non abusare della pazienza del Senato, mi limito a queste sole, le quali basteranno a dimostrare che il principio della libertà dell'insegnamento è rispettato ed ammesso dalla legge Casati.

Forse su questa grande questione, la legge Casati non ha proferita l'ultima parola, e il principio della libertà dell'insegnamento dimanda ancora ulteriore sviluppo. Quindi la Commissione crede di poter proporre che questa petizione sia depositata agli archivi, perchè, presentandosi in qualche occasione un progetto di legge che riguardi l'insegnamento e tocchi direttamente o indirettamente questo gravissimo tema, possa essere presa in considerazione.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Appunto perchè il principio di una ragionevole libertà trovasi oggi sancito dalla così detta legge Casati, la quale regge tuttavia in grandissima parte la pubblica istruzione del Regno, io dubito che questa petizione possa alludere a quella sconfinata libertà d'insegnamento la quale è sostenuta da alcuni partiti politici in Europa, ed alla quale appunto fece allusione l'onorevole amico e Relatore Senatore Chiesi in principio della sua Relazione.

Ora, se ciò fosse, io proporrei che invece di mandarla all'archivio, si passasse all'ordine del giorno sopra questa petizione, onde non mostrare per ora nessuna predilezione nostra per un principio molto contestato, e che sembra in questo momento sia sostenuto più in un senso ostile alle libere istituzioni che in favore delle medesime.

Se sta la mia supposizione che la domanda di questi cittadini possa veramente alludere ad una libertà senza controllo della pubblica autorità, io insisterei nella mia proposta di sostituire al deposito negli archivi l'ordine del giorno puro e semplice.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Parmi che l'osservazione dell'onorevole Senatore Lauzi sia troppo assoluta.

Allorquando si manda, per esempio, una petizione all'archivio, non significa altro che si manda semplicemente quel documento all'archivio affinchè possa essere tenuto presente in occasione di qualche progetto di legge che venga presentato.

Immaginate che un Ministro della Pubblica Istruzione presenti un progetto di legge che quand'anche non stabilisca una libertà sconfinata, vi si avvicini; la petizione potrà esser tenuta presente affinchè se ne abbia riguardo nella discussione della legge.

Per conseguenza, io crederei che la conclusione della Commissione per le petizioni debba essere accettata.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI, *Relatore*. La Commissione ringrazia l'onorevole Senatore Conforti di aver appoggiato la sua proposta, nella quale dichiara di persistere.

Non si tratta adesso di giudicare sul merito intrinseco di questa petizione; non si tratta di giudicare fino a qual punto si debba accordare la libertà dell'insegnamento. Siccome il principio della libertà dell'insegnamento è sanzionato dalla legge Casati, perchè dobbiamo bruscamente respingere e in modo assoluto una domanda, la quale in fin dei conti è in armonia con un principio sanzionato già da una legge che è in vigore nel Regno?

Quando accadrà l'opportunità di esaminare e discutere una legge d'insegnamento, si vedrà allora se e sino a qual punto questa petizione potrà essere secondata; ma, allo stato delle cose, non può la Commissione acconciarsi all'ordine del giorno puro e semplice, proposto dall'onorevole Senatore Lauzi, non parendole conveniente di respingere in modo così asso-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1877

luto una petizione, che domanda la larga attuazione di un principio già riconosciuto ed ammesso dalla vigente legge Casati.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Mi permetto di fare un'osservazione all'onorevole Senatore Conforti. Se il mandare una petizione all'archivio non supponesse una specie di apprezzamento del valore, che, se non attualmente, può avere in seguito una petizione, sarebbe inutile che si facesse la distinzione nel nostro Regolamento di passare all'ordine del giorno sopra alcune petizioni o di mandarle all'archivio, quando non sia il caso di farne il rinvio ad un Ministero.

Dunque non è la stessa cosa, e non è misura così indifferente il depositare all'archivio questa petizione, perchè codesto invio potrebbe sembrare una dichiarazione del valore che questa petizione può avere a suo tempo.

Venendo poi alla risposta datami dall'onor. signor Relatore, dirò che la mia domanda veramente non fu soddisfatta. Io ho apposto alla mia domanda una condizione. Io ho detto: o si chiede solamente la libertà di insegnamento regolarmente controllato, e questa è già nel nostro sistema e nella legge attualmente vigente; o si domanda quella libertà sconfinata d'insegnamento, che è appunto oggetto di grandi contestazioni in Europa, ed alla quale fece allusione l'onorevole Relatore in principio della sua Relazione, ed allora propongo l'ordine del giorno. Io prego dunque di fare questa distinzione: se la domanda non si riferisce che a quanto già abbiamo, parmi che la petizione torni inutile, e se si crede nulla di meno di votarne il deposito all'archivio, lo si faccia pure. Se invece si intende di parlare di libero insegnamento assoluto, di quell'insegnamento che incomincia dalle scuole elementari e si estende fino all'insegnamento universitario, della quale libertà assoluta abbiamo esempi in qualche Stato di Europa, in questo caso io mantengo la mia domanda di passare su questa petizione all'ordine del giorno.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Io credo che per soddisfare ai desiderî dell'onorevole Senatore Lauzi sia cosa opportuna il dar lettura del testo della petizione N. 87, la quale per fortuna è breve.

Essa è del tenore seguente:

« Signori Senatori!

« Liberi cittadini, ci rivolgiamo a Voi per domandare un atto di giustizia che ci è dovuto.

« Noi abbiamo l'incontrastabile diritto che ai nostri fratelli e ai nostri figli sia dato quello insegnamento che è conforme ai principî della nostra coscienza e della nostra fede.

« L'esercizio libero del nostro diritto è impedito dal monopolio dello Stato nella educazione, onde avviene che da una parte maestri i quali meritano la nostra più larga fiducia, non possono assumere l'ufficio di educare secondo che noi vogliamo i nostri cari, dall'altra ci si impongono maestri, i quali all'ombra di un'approvazione legale, pretendono di strappar la fede dal cuor dei giovani.

« Protestando pertanto contro siffatto abuso, domandiamo che sia sancita con una legge particolare la libertà d'insegnamento, affinchè ci sia dato di poter educare la gioventù, secondo i principî della verità e della giustizia. I figli non possono esser educati che da maestri, i quali abbiano la fiducia dei loro padri!

« Se noi invociamo la libertà del nostro insegnamento, essa non potrà esserci senza dubbio negata da chi ammette, come Voi, o Signori, la libertà di coscienza, la libertà dei culti, la libertà del pensiero, la libertà della stampa.

« In tal modo chiedendo la libertà d'insegnamento abbiamo per noi il suffragio della più stretta giustizia: Voi, per arrendervi ai nostri voti, non avete che da tirare la conseguenza logica dei vostri stessi principî ».

Seguono le firme.

Questo è il testo della petizione.

Senatore SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOJA. Io credo che la petizione risollevi una quistione la quale è stata sciolta giorni fa, a proposito delle leggi presentate dal Ministro dell'Istruzione Pubblica sull'insegnamento primario e sui direttori spirituali dei collegi.

Discutendo codeste leggi, specialmente la prima, fu inteso dal Senato, fu dichiarato dal Ministro, e scritto nella legge, che si lascia piena libertà ai padri di famiglia di educare

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1877

nella parte religiosa i loro figliuoli, come credono. Ed appunto per lasciare intera questa libertà, lo Stato si astiene dall'insegnamento laico della religione nelle scuole.

Essendo adunque risolta nel senso della libertà vera e possibile in uno Stato dove la libertà della coscienza è rispettata, ed essendo risolta, ad occasione di due leggi recenti, la quistione sollevata dai petenti, io opino come l'onorevole Lauzi, e voto l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione che vi fu letta.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Se mi permettono, aggiungo una parola dopo la lettura, testè fatta, della petizione. Non citerò che due frasi.

Chiamare monopolio l'istruzione data dallo Stato e calunniare le patenti che il Governo accorda ai professori ed ai maestri per l'insegnamento; ecco quanto basta perchè io insista sull'ordine del giorno.

Senatore BERTEA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTEA. Se il rinvio all'archivio avesse senza contrasto il significato dato dall'onorevole Senatore Lauzi, dividerei perfettamente la sua opinione; ma io credo che il rinvio all'archivio non implichi menomamente un giudizio nemmeno di delibazione sul merito della petizione. Allorquando il Senato intende dare un significato positivo, ed accettare, dirò così, in genere i principî che sono sviluppati in una determinata petizione, allora la rinvia al Ministro competente a pronunciare nel merito od a proporre le leggi che si atten-gano all'ordine della petizione stessa. Invece l'ordine del giorno puro e semplice si pronunzia quando si tratta d'interessi privati sui quali il Senato e la Camera non hanno da interloquire. Il rinvio all'archivio non ha altro scopo che di lasciare in evidenza un documento che nell'ipotesi della trattazione di un argomento analogo in una determinata legge, possa essere assunto, se non in considerazione, in esame per tutti i fatti che vi si riferiscono.

Ora, il semplice riferimento alla libertà in genere dell'insegnamento se può dar luogo ed ha dato sempre luogo a gravissime discussioni le quali non trovarono ancora una definitiva risoluzione, questa in ogni caso non potrà mai essere pregiudicata in un senso od in un altro

dal semplice rinvio che faccia il Senato all'archivio di un materiale documento del quale non intende ora assumere in esame il concetto dominante.

Io credo adunque che, apprezzato in questi limitati termini, il rinvio agli archivi debba essere votato, e non debba accogliersi l'ordine del giorno puro e semplice che è stabilito per escludere ogni ingerenza anche eventuale del Senato, quando massime trattasi dell'esame di fatti privati.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Relatore Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Ho chiesto la parola unicamente per dire che la Commissione persiste nella sua proposta, che cioè questa petizione sia rinviata agli archivî, e vi persiste precisamente per le ragioni addotte dall'onorevole preopinante, e che io stimo inutile di ripetere al Senato per non abusare della sua indulgente tolleranza.

PRESIDENTE. La Commissione propone che la petizione N. 87 di parecchi abitanti di diversi comuni del Veneto sia depositata negli archivi.

I signori Senatori Lauzi e Scialoja propongono invece che su questa petizione sia pronunciato l'ordine del giorno puro e semplice.

Siccome l'ordine del giorno puro e semplice ha sempre la precedenza, debbo porlo ai voti.

Chi intende di approvare l'ordine del giorno puro e semplice è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'ordine del giorno puro e semplice non è approvato.)

La petizione N. 87 sarà depositata negli archivi.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Petizione N. 90.

« La Camera di commercio ed arti di Siena fa istanza, perchè sia modificato l'articolo 123 della legge in vigore per la tassa di registro, ed il N. 1 della tariffa annessa alla legge medesima. »

La legge sul registro, nell'articolo citato da questa petizione, assegna il termine di due anni per poter domandare il supplemento della tassa sugli atti, contratti e trasferimenti. Il citato articolo 123 è così concepito:

« Vi ha prescrizione per la domanda della tassa: 1° dopo due anni dal giorno della registrazione dell'atto o contratto o da quello della presentazione della denuncia del trasferimento,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1877

se si tratta del supplemento di tassa per una percezione insufficiente, o di domanda diretta a far correggerè le inesattezze incorse nella denuncia, ecc. ecc. »

Colla accennata petizione si domanda che sia modificata questa disposizione; perchè chi ha pagata una tassa già liquidata dall'agente del Demanio, possa rimanere tranquillo appena effettuato il pagamento, e non debba per due anni rimanere con la spada di Damocle sul capo per timore che gli sia chiesto un supplemento di tassa.

E l'inconveniente di questo termine, lamentato con questa petizione, si rende più grave, quando il contraente che pagò la tassa liquidata dall'agente demaniale, passò con altre persone ad altri contratti.

Quindi sembra che questa domanda meriti di essere presa in considerazione; e perciò la Commissione propone il deposito di questa petizione all'archivio, perchè, presentandosi un progetto che modifichi l'attuale legge sul registro, se ne possa tenere quel calcolo che sembrerà più opportuno alla Commissione che dovrà studiare quel progetto di legge.

PRESIDENTE. La Commissione propone il rinvio all'archivio della petizione N. 90.

Chi approva questa proposta, voglia sorgere. (Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. Viene ora la petizione N. 97.

« La Camera di commercio ed arti di Porto Maurizio, fa istanza perchè sia richiamata l'attenzione del Governo sull'opportunità di adoperarsi di concerto col Governo della Repubblica francese, allo scopo che venga abolita in Montecarlo di Monaco la casa da giuoco ivi esistente. »

Non occorrono argomenti per provare che queste case da giuoco sono una vera calamità, non mai abbastanza deplorata; ma che cosa possiamo far noi se un altro Stato, sebben piccolo, mantiene uno di questi malaugurati ridotti? In casa propria ciascun Governo è padrone di fare ciò che meglio crede; noi, gelosi della libertà e indipendenza nostra, possiamo maravigliarci e dolerci che uno Stato vicino tollerere e permetta una tanta immoralità, ma non possiamo far nulla per impedirla.

La Commissione perciò, sebbene a malincuore, è costretta di proporvi l'ordine del

giorno puro e semplice riguardo alla petizione della Camera di commercio ed arti di Porto Maurizio di cui ora si tratta.

PRESIDENTE. La Commissione propone sulla petizione N. 97 l'ordine del giorno puro e semplice.

Se non vi è opposizione, s'intenderà ammessa la conclusione della Commissione.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Petizione N. 98.

« Il Presidente del Comitato agrario di Sassari sottopone al Senato una deliberazione del Comitato stesso, colla quale si esprime il voto che dai poteri dello Stato venga sancita la libertà di coltivazione del tabacco. »

Colla legge 28 giugno 1874 fu estesa alla Sicilia la privativa dei tabacchi, in conformità alle leggi, alle tariffe ed ai regolamenti che sono in vigore nelle altre parti del Regno. Come può dunque ora farsi a chiedere che in un'altra parte del Regno, cioè nell'isola di Sardegna, sia introdotta la libertà della coltivazione dei tabacchi?

Su questa petizione, per conseguenza, contraria al sistema, quanto ai tabacchi, vigente in tutta Italia, e da poco tempo esteso anche alla Sicilia, la Commissione non può che proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione del Presidente del Comitato agrario di Sassari.

Chi accetta l'ordine del giorno puro e semplice proposto dalla Commissione, voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. Petizione N. 101.

« Il Presidente del Comitato direttivo dei veterani delle patrie battaglie rassegna istanza, onde ottenere, per interposizione del Senato, che venga accordata ai veterani predetti la riduzione di prezzo di circolazione sulle ferrovie concessa ai militari in attività di servizio. »

La Commissione crede che il Senato non possa occuparsi dell'oggetto a cui si riferisce la presente petizione, totalmente estraneo alla sua competenza.

Il Presidente di questo Comitato deve rivolgersi direttamente ai direttori delle ferrovie od al Ministro dei Lavori Pubblici per ottenere il favore a cui accenna questa petizione; ma il Senato non può farsi mediatore in simili negozi.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1877

Questa petizione è di quelle che il nostro Regolamento considera e chiama estranee alle competenze del Senato; quindi propone su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno sulla petizione N. 101.

Chi ammette questa proposta, voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. Petizione N. 115.

« La Camera di commercio ed arti di Siena si associa alla petizione della Camera di commercio di Milano, relativa alla fusione delle Banche minori con la Banca Nazionale del Regno. »

Perchè possa operarsi la fusione delle Banche minori colla Banca Nazionale del Regno, occorrono trattative ed accordi tra le Direzioni delle Banche minori e la Direzione della Banca Nazionale del Regno. Ma queste trattative e questi accordi, che sono una condizione *sine qua non* perchè la desiderata fusione possa attuarsi, sono estranei alla competenza del Senato.

Per conseguenza anche su questa petizione viene dalla Commissione proposto l'ordine del giorno puro e semplice.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAUZI. Siccome parmi che qui non si tratti di accordi fra le Banche, ciò che potrebbe farsi senza l'intervento del Senato, ma sibbene di invocata opera legislativa, credo che la petizione entri nella quistione che dicesi *della Banca unica*, quistione importantissima che attualmente agitasi nei giornali e nei convegni scientifici.

Opino quindi che tale petizione possa illuminare il Senato quando venisse la questione ad essere trattata nel suo seno, e quindi domanderei che fosse depositata negli archivi.

Senatore CHIESI, *Relatore*. La Commissione non si oppone a che questa petizione sia rinviata agli archivi.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Lauzi propone che questa petizione della Camera di commercio ed arti di Siena sia rinviata agli archivi e la Commissione acconsente. Domando al Senato se intende che tale petizione sia rinviata agli archivi.

Nessuno fa opposizione. La petizione sarà quindi rinviata agli archivi.

Di nessun'altra petizione è preparata la Relazione.

Il Senato sarà riconvocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4).

RESOCONTO

DEI LAVORI LEGISLATIVI DEL SENATO DEL REGNO

nella Sessione 1876-1877, 1^a della XIII Legislatura

dal 20 novembre 1876 a tutto il 21 giugno 1877

ELENCO

dei progetti di legge discussi ed approvati dal Senato

1. Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia.
(Iniziato in Senato).
2. Conversione in legge del regio decreto 8 settembre 1876, N. 3323 (serie 2^a), relativo al divieto della importazione e del transito delle uve fresche, intatte o pigiate, delle foglie e di qualsiasi altra parte della vite.
(Iniziato in Senato).
3. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1877.
4. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1877.
5. Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia per l'anno 1877.
6. Conflitti di attribuzioni.
7. Pensione ai magistrati inamovibili dispensati dal servizio per l'art. 202 dell'ordinamento giudiziario.
(Iniziato in Senato).
8. Riforma del Codice per la marina mercantile.
(Iniziato in Senato).
9. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1877.
10. Stato di prima previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1877.
11. Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1877.
12. Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1877.
13. Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1877.
14. Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1877.
15. Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1877.
16. Modificazione di alcuni articoli della legge 20 aprile 1871, sulla riscossione delle imposte dirette.
17. Modificazione dell'art. 25 della legge 22 aprile 1869, N. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale.
18. Convalidazione di decreti reali di prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste dell'anno 1876.
19. Abrogazione dell'art. 366 del Codice penale militare marittimo.
(Iniziato in Senato).

SESSIONE DEL 1876-77 — RESOCONTO DEI LAVORI LEGISLATIVI

20. Provvedimento sulle controversie nascenti dagli atti esecutivi disposti amministrativamente contro i contabili.
21. Approvazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.
22. Concessione gratuita di suolo demaniale al comune di Bellano (Como), per l'erezione del monumento a Tommaso Grossi.
23. Maggiore spesa per l'ospedale italiano in Costantinopoli, e nuova spesa per la costruzione delle carceri consolari e di un ricovero per i marinai nazionali in detta città.
24. Abrogazione dell'articolo 49 della legge 8 giugno 1874, N. 1937, e sostituzione di altre disposizioni.
25. Spesa per il concorso dell'Italia all'Esposizione universale di Parigi dell'anno 1878.
26. Modificazioni alla circoscrizione militare territoriale del Regno stabilita dalla legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito.
27. Modificazione dell'articolo 57 della legge 30 settembre 1873, sull'ordinamento dell'esercito.
28. Aggiunta di un paragrafo all'articolo 96 della legge sul reclutamento militare 26 luglio 1876, N. 3260.
29. Bonificazione dell'agro romano.
(Iniziato in Senato).
30. Disposizioni sulla pesca.
31. Abrogazione dell'articolo 2° dell'allegato M della legge 11 agosto 1870, N. 5784.
32. Conversione in legge del decreto reale approvativo della Convenzione col commendatore Ignazio Florio per la esecuzione provvisoria dei servizi marittimi della *Trinacria*.
33. Incompatibilità parlamentari.
34. Aggregazione del comune d'Isola S. Antonio, circondario di Lomellina, provincia di Pavia, al mandamento di Sale, circondario di Tortona, provincia d'Alessandria.
35. Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1873.
36. Riunione in un solo di vari capitoli di spese residue del Bilancio della Guerra.
37. Obbligo dell'istruzione elementare.
38. Aumento del decimo agli stipendi dei Presidi, Direttori e Insegnanti dei Licei, Ginnasi, Scuole tecniche e Scuole normali.
39. Concessione di somme occorrenti all'archivio di Stato in Palermo.
40. Iscrizione nel Gran Libro di rendite
- miste, ossia nominative, pagabili con cedole al portatore.
41. Spesa straordinaria per armi da fuoco portatili e relative munizioni, buffetterie e loro trasporto.
42. Spesa straordinaria per la costruzione nell'arsenale della Spezia di un magazzino pel carbon fossile, e per provvedere alle operazioni di sbarco ed imbarco del medesimo.
43. Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.
44. Maggiori spese per soddisfare ai bisogni ed agli impegni contratti da varie Biblioteche universitarie.
45. Estensione ai medici della marina delle disposizioni della legge 9 ottobre 1873, N. 1608.
46. Legge forestale.
47. Modificazione degli stanziamenti stabiliti dalle leggi 30 maggio 1875, n° 2521 e 9 luglio 1876, n° 3232 per la costruzione di strade ordinarie.
48. Cessione al comune di Roma dei sotterranei dell'Ospizio di Termini.
49. Concessione di somme occorrenti all'archivio di Stato in Genova.
50. Convenzione per la permuta di alcuni locali demaniali con altri del comune di Capua.
51. Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di San Marino.
52. Modificazione alle leggi d'imposta sui fabbricati.
53. Convenzione per la concessione di servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo e nei mari dell'Indo-China con le Società R. Rubattino e C. ed I. e V. Florio e C.
54. Modificazioni alla dotazione della Corona.
55. Spesa per l'acquisto degli oggetti di attrezzeria e macchinismo addetti al teatro di San Carlo in Napoli.
56. Organico del materiale della regia marina militare.
57. Leva militare sui nati nell'anno 1857.
58. Nuova proroga dei termini stabiliti dalla legge 8 giugno 1873, n° 1389, sull'affrancaamento delle decime ed altre prestazioni fondiarie.
59. Nuovo riparto delle spese autorizzate per gli anni 1877, 1878 colle leggi numeri 2574, 2577 in data 29 giugno 1875, per provvista di materiali d'artiglieria da campagna di grosso calibro, e per armamento delle fortificazioni.

60. Tassa di fabbricazione e consumo sugli zuccheri indigeni e variazioni ad alcuni articoli della tariffa doganale.

61. Maggiori spese ai residui 1876 e retro, iscritte nel progetto del bilancio definitivo di previsione pel 1877.

62. Aggregazione della frazione di Montisi, comune di Trequanda, circondario di Montepulciano al comune di San Giovanni d'Asso, circondario di Siena.

63. Esonero da servitù militare della zona della fortezza di Verona denominata il *Basso Aquar*.

64. Nuova convenzione stipulata il 1° maggio 1877 colla Società delle strade ferrate sarde.

65. Convenzione per la costruzione e l'esercizio d'una strada ferrata da Milano ad Incino-Erba.

66. Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova, mediante contributo dei proprietari dei beni confinanti e contigui.

67. Leva marittima dell'anno 1878, sulla classe 1857.

68. Aggregazione della provincia di Siracusa al distretto della Corte d'appello di Catania.

69. Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1877.

70. Riunione in un solo compartimento catastale dei territorî Lombardo-Veneti di nuovo censo.

71. Revoca di provvedimenti contrari alla libertà dei culti, riguardanti la chiesa e confraternita dei nazionali greci di Napoli.

72. Pareggiamento della Regia Università di Sassari alle Università indicate all'art. 2, lettera B, della legge 31 luglio 1862, n° 719.

73. Approvazione di 14 contratti di vendita e di permuta di beni demaniali; autorizzazione di stipulare un'altra permuta progettata fra l'Amministrazione militare ed il comune di Pescara.

74. Cessione al comune di Roma di una casa in via San Romualdo per la costruzione della via Nazionale.

75. Modificazioni alla imposta sulla ricchezza mobile.

ELENCO

dei progetti di legge discussi e respinti dal Senato.

1. Disposizioni penali sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

ELENCO

dei progetti di legge rimasti a discutere

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Modificazioni ed aggiunte alla legge sul notariato.
(Iniziato in Senato).</p> <p>2. Certificati ipotecari.
(Iniziato in Senato).</p> <p>3. Codice sanitario.
(Iniziato in Senato).</p> <p>4. Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia.
(Iniziato in Senato).</p> | <p>5. Abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali.</p> <p>6. Facoltà alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati.</p> <p>7. Liberazione condizionale dei condannati.</p> <p>8. Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1874.</p> <p>9. Modificazioni alla legge 13 novembre 1859, N. 3725, intorno alla composizione del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione.</p> <p>10. Codice di commercio.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

INTERPELLANZE

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1876. 23 novembre e 28 dicembre. — Del Senatore Brioschi al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, intorno le modificazioni recentemente introdotte nell'ordinamento degli Istituti tecnici.</p> <p>1877. 20 e 26 febbraio. — Del Senatore Brioschi al Ministro dei Lavori Pubblici, intorno l'applicazione delle leggi 6 luglio 1875, N. 2583, e 30 giugno 1876, N. 3201, relative alla sistemazione del Tevere per preservare la città di Roma dalle inondazioni.</p> <p>1877. 24 e 26 febbraio. — Del Senatore Pepoli Gioachino al Ministro dei Lavori Pubblici, sulle opere di arginatura del Po presso Bondeno.</p> <p>1877. 2 e 3 marzo. — Del Senatore Cantelli al</p> | <p>Ministro dell'Interno, intorno ad alcune cose dette dal Ministro stesso nell'altro ramo del Parlamento nella seduta del 16 gennaio riguardanti l'amministrazione del Ministero dell'Interno.</p> <p>1877. 1 e 2 giugno. — Del Senatore Brioschi al Ministro dell'Interno intorno ad un <i>meeting</i> tenutosi il 31 maggio 1877 nel teatro Apollo in Roma.</p> <p>1877. 11 e 15 giugno. — Del Senatore Rossi Alessandro al Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, sopra la rinnovazione dei trattati di commercio nei loro rapporti collo stato attuale del lavoro in Italia.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RIASSUNTO

Progetti di legge presentati	N.	86
Discussi ed approvati	N.	75
Discussi e respinti	»	1
Rimasti a discutere	»	10
		— —
	TOTALE .	N. 86
Ordini del giorno approvati dal Senato	N.	7
Interrogazioni e interpellanze svolte	»	6
Petizioni presentate durante il periodo della Sessione	»	120
Riferite dalla Commissione per le Petizioni nelle tor- nate del 7 marzo e 21 giugno 1877.	N.	15
Riferite dalle Commissioni dei varii progetti di legge cui avevano attinenza	»	38
Non riferite perchè mancanti dell'autenticità	»	9
Rimaste pendenti, perchè relative a progetti di legge in corso	»	58
		— —
	TOTALE .	N. 120
Sedute pubbliche del Senato	N.	68
Comitati segreti	»	2
Sedute degli Uffici	»	21

SESSIONE DEL 1876-77 -- RESOCONTO DEI LAVORI LEGISLATIVI

QUADRO

dei progetti di legge presentati da ciascun Ministero o d'iniziativa parlamentare

dal 20 novembre 1876 al 21 giugno 1877.

	Presentati	Approvati	Respinti	Pronti alla discussione	Allo studio delle Commissioni o degli Uffici Centrali
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio	5	5	»	»	»
Id. degli Esteri	1	1	»	»	»
Id. delle Finanze	32	31	»	»	1
Id. di Grazia, Giustizia e dei Culti	12	6	1	2	3
Id. della Guerra	5	5	»	»	»
Id. dell'Interno	5	4	»	1	»
Id. dell'Istruzione Pubblica	6	4	»	1	1
Id. dei Lavori Pubblici	6	6	»	»	»
Id. della Marina	6	6	»	»	»
D'iniziativa del Senato	1	1	»	»	»
Id. della Camera elettiva	7	6	»	1	»
TOTALE	86	75	1	5	5

Dalla Segreteria del Senato, il 22 giugno 1877.

